

DECLARATORIA SULLA TESI DI DOTTORATO

Il sottoscritto

COGNOME | Corso

NOME | Stefano Maria

Matricola di iscrizione al Dottorato | 1538172

Titolo della tesi:

| Lavoro e rischio di impresa nel sistema del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Dottorato di ricerca in | Diritto dell'Impresa

Ciclo | XXVI

Tutor del dottorando | Prof. Stefano Liebman

Anno di discussione | 2014

DICHIARA

sotto la sua responsabilità di essere a conoscenza:

- 1) che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e che nel caso ricorressero dette ipotesi, decade fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici previsti dalla presente declaratoria e da quella sull'embargo;
- 2) che l'Università ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di curare il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, dove sarà consentita la consultabilità, fatto salvo l'eventuale embargo legato alla necessità di tutelare i diritti di enti esterni terzi e di sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi;
- 3) che il Servizio Biblioteca Bocconi archiverà la tesi nel proprio Archivio istituzionale ad Accesso Aperto e che consentirà unicamente la consultabilità on-line del testo completo (fatto salvo l'eventuale embargo);

- 4) che per l'archiviazione presso la Biblioteca Bocconi, l'Università richiede che la tesi sia consegnata dal dottorando alla Società NORMADEC (operante in nome e per conto dell'Università) tramite procedura on-line con contenuto non modificabile e che la Società Normadec indicherà in ogni piè di pagina le seguenti informazioni:
- tesi di dottorato *Lavoro e rischio di impresa nel sistema del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*;
 - di *Corso Stefano Maria*;
 - discussa presso l'Università commerciale Luigi Bocconi – Milano nell'anno *2014*;
 - La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche). Sono comunque fatti salvi i diritti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte;
- 5) che la copia della tesi depositata presso la NORMADEC tramite procedura on-line è del tutto identica a quelle consegnate/inviata ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell'Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 6) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto e non compromette in alcun modo i diritti di terzi (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;
- 7) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati; non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di tutela, e quindi non è soggetta a embargo;

Data 31 gennaio 2014

COGNOME	Corso
NOME	Stefano Maria

LAVORO E RISCHIO DI IMPRESA NEL SISTEMA DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Introduzione

CAPITOLO I

La crisi del dogma della “immunità penale” dell’ente collettivo nell’Italia postunitaria

Sommario: 1. Il dogma della irresponsabilità penale dell’ente e le ragioni delle apostasie.- 2. Il riconoscimento della “*criminal liability of corporations*” nei paesi di *common law*.- 3. I “corpi morali” dinanzi alla responsabilità penale nell’Italia unita.- 4. Infortuni sul lavoro e profili di responsabilità penale dell’ente.- 5. La circolazione ferroviaria e il delinarsi di fattispecie incriminatrici dell’ente.- 6. Il dibattito sulla criminalità d’impresa tra 800 e 900.

CAPITOLO II

Il problema della responsabilità penale degli enti tra regime liberale e regime autoritario

Sommario: 1. L’associazionismo nel mondo del lavoro e la risposta istituzionale. – 2. La spinta verso il “delitto corporativo” in risposta alle esigenze di “difesa sociale”. – 3. Dal diritto di sciopero al delitto di sciopero.- 4. La “statalizzazione” dei sindacati e la repressione del dissenso con misure di polizia di sicurezza. – 5. Persona fisica e persona giuridica di fronte alla codificazione fascista.

CAPITOLO III

Il principio *societas puniri potest* e l’art. 27 comma 1° della Costituzione

Sommario: 1. La responsabilità penale della persona giuridica alla vigilia della riforma costituzionale.- 2. I lavori preparatori dell’art. 27 comma 1° Cost.- 3. L’art. 27 comma 1° Cost. come norma “aperta”.- 4. *Societas puniri potest* ?- 5. Tipologia di sanzioni e implicazioni costituzionali nella prospettiva lavoristica.

CAPITOLO IV

Tutela del lavoro e responsabilità d’impresa nell’Italia repubblicana

Sommario: 1. Il possibile contenuto di un sistema sanzionatorio dell'ente – 2. Legislazione lavoristica e strumento penale. - 3. Il delinearsi di una internazionalizzazione della materia lavoristica. – 4. L'attività di impresa come fonte di rischio e di responsabilità penale. – 5. *Singulorum est proprium maleficium* (o no) ?

CAPITOLO V

Dal bisogno collettivo di punizione alla “meritevolezza” di punizione dell'ente collettivo

Sommario: 1. Normativa lavoristica penale e ricadute dirette sull'ente. - 2. Il costo della “immunità penale” dell'ente. – 3. Verso il superamento della non ingerenza nel sistema sanzionatorio nazionale. – 4. Ente datore di lavoro ed istanze per una responsabilità penale. – 5. Modifiche al sistema penale e responsabilità della persona giuridica.

CAPITOLO VI

L'input comunitario per una responsabilità penale dell'ente collettivo

Sommario: 1.- *Societas saepe delinquit*.- 2. Le scelte operate in altri ordinamenti.- 3. La via italiana alla responsabilità degli enti collettivi.- 4. La raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.- 5. La sicurezza del lavoro nelle direttive CEE.

CAPITOLO VII

Domanda europea e offerta nazionale di tutela dalla criminalità d'impresa

Sommario: 1. Gli atti internazionali antecedenti la legge 29 settembre 2000 n. 300.– 2. La politica comunitaria in tema di responsabilità degli enti.– 3. L'autonomia della risposta italiana alle sollecitazioni comunitarie e internazionali.– 4. Il contrasto alla “organizzazione dell'irresponsabilità”.– 5. La tutela comunitaria dei “diritti sociali”.

CAPITOLO VIII

Aspettative sociali di giustizia, materia lavoristica e responsabilità degli enti collettivi

Sommario: 1.- L'opzione per una responsabilità amministrativa "da reato".- 2. Il lavoro come oggetto di tutela.- 3. La sicurezza del lavoro come valore preminente.- 4. Dal d. lgs. n. 626/1994 ai *compliance programs*.- 5. Il quadro sanzionatorio degli enti alla vigilia della legge n. 300/2000.

CAPITOLO IX

La tutela del lavoro della legge n. 300/2000 e nel d. lgs. n. 231/2001

Sommario: 1. L'eclissi della responsabilità dell'ente per la "insicurezza" del lavoro.- 2. La responsabilità nel d. lgs. n. 231/2001: gli enti destinatari.- 3. Modello organizzativo e cultura della sicurezza.- 4.- Ricadute lavoristiche del modello organizzativo (formazione, informazione e disciplina).- 5. Il "costo" in termini occupazionali della caduta dell'irresponsabilità dell'ente.

CAPITOLO X

Lavoratori vittime di reato e responsabilità dell'ente

1. Il recupero della "insicurezza del lavoro" quale fonte di responsabilità dell'ente datore di lavoro.- 2. La legge 3 agosto 2007 n. 123 e l'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001.- 3. Il d. lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, e le ricadute sul microsistema della responsabilità "da reato": i rapporti tra modello organizzativo e art. 30 Testo unico.- 4. La tutela del lavoratore straniero e irregolare.- 5. Ulteriori profili di responsabilità datoriale dell'ente.

Conclusioni. Due proposte *de iure condendo*

Bibliografia

Introduzione

L'obiettivo di questo lavoro non è analizzare il sorgere, il consolidarsi e l'incrinarsi del principio *societas delinquere non potest*: si intende, piuttosto, partire da una presa d'atto che nell'Italia del primo 800 esso è profondamente radicato nella convinzione sociale e nel quadro normativo.

Assurge ad un vero e proprio "dogma" (1), con tutte le implicazioni quasi fideistiche che esso comporta (2), e condiziona l'intervento (o, soprattutto, il non intervento) del legislatore.

Come condivisibilmente osservato, "i dogmi giuridici ... ben lungi dall'essere protetti dalla loro collocazione nell'empireo dei principi, nascono e muoiono" (3): in questo processo di adeguamento del sistema giuridico e in questo orientarsi della politica criminale verso l'introduzione della *societas* tra i soggetti attivi del reato e passivi della sanzione ricollegata alla fattispecie penale (*societas puniri potest*), un ruolo centrale viene svolto dalle istanze nascenti dal mondo del lavoro, dal ruolo di stimolo e contrasto assunto dalle associazioni collettive dei lavoratori, dalla emersione del lavoro come bene giuridico da tutelare in via prioritaria, dalla condivisa necessità di imporre limiti alla libertà imprenditoriale per la salvaguardia dell'ambiente lavorativo, delle controparti contrattuali e non, dell'ambiente *tout court*, della collettività .

Il presente studio mira a ricostruire il nascere e l'intrecciarsi dell'intervento penale nei rapporti tra capitale e lavoro e le ragioni di una scelta finale (ma, verosimilmente, provvisoria) a favore di un modello sanzionatorio che si dichiara non penale.

In un sistema economico nel quale i rapporti sono essenzialmente tra persone fisiche (tale è il datore di lavoro come il prestatore d'opera), l'incidenza del citato principio appare marginale, ma la situazione cambia rapidamente con la rivoluzione industriale che vede il rapporto di lavoro non intercorrere più tra individui – teorizzati, contro natura, come posti su una posizione paritaria – ma tra una persona fisica (prestatore d'opera) e un ente collettivo (datore di lavoro).

Quest'ultimo continua a godere di una sorta di copertura ideologica, perché è definito –anche sul piano giuridico – come "persona morale", definizione in cui l'accento va posto sull'aggettivo che vorrebbe attribuire una sorta di patente di congenita eticità alla condotta dell'ente collettivo quale che sia il settore in cui si trova ad operare.

Ove la contrapposizione tra gli interessi dei soggetti non trovi un punto di equilibrio su base volontaria, la controversia va affrontata e risolta in sede civile, essendo impensabile che la “persona morale” venga ad essere trascinata in un processo penale: chi sbaglia dolosamente o colposamente non è, né può essere, l’ente collettivo, ma la persona fisica che ne è dipendente o, al limite, che lo dirige o rappresenta.

Forte di questa immunità penale, la “persona morale” esercita pienamente, e consapevole dei minimi controlli, la propria libertà di iniziativa economica: dall’altra parte, si rinviene soltanto un “diritto di sciopero” angustamente esercitabile e sterilizzato nei suoi effetti ove esercitato, il tutto comunque in un contesto generale che vede il legislatore inizialmente optare per il non intervento ed assistere inerte all’impari lotta tra capitale e lavoro.

Quando la voce del lavoratore diventa un coro e si delineano associazioni rappresentative della forza lavoro in agricoltura come nell’industria – alla spinta derivante dal pensiero socialista si affianca, a fine secolo, la posizione ufficiale della Chiesa (con l’enciclica *Rerum Novarum*) -, l’ente collettivo cessa di essere ontologicamente contiguo al potere politico e quello del suo controllo diventa un problema da affrontare e risolvere.

Un primo obiettivo di questo studio è, per l’appunto, ricostruire i passaggi – non solo normativi – per cui lo Stato ha dovuto abbandonare la “non ingerenza”, ha dovuto cominciare ad occuparsi degli enti superindividuali (*in primis*, i sindacati) e ha iniziato ad occuparsi, altresì, del potere economico crescente – e condizionante – dei gruppi che muovevano l’industria, l’economia, la finanza ed orientavano le dinamiche sociali **(Cap. I)**.

La “normalizzazione” dei sindacati e la criminalizzazione dello sciopero segnano pesantemente l’ingresso del diritto penale nell’economia e segnano, anche, una precisa presa di distanze dall’irresponsabilità penale degli enti collettivi in genere **(Cap. II)**.

L’attività imprenditoriale deve correlarsi e misurarsi con il mercato (responsabilità economica), con il quadro normativo nel quale si esplica (responsabilità legale), con i titolari di diritti (e, quindi, di aspettative di tutela) che la condotta economica coinvolge e può pregiudicare (responsabilità sociale) **(Cap. III)**.

La persona che esercita attività imprenditoriale può essere “morale”, ma sarebbe un utilizzo indebito della proprietà transitiva affermare che l'impresa sia un *topos* etico (4): infatti, si rivela luogo dove l'eticità può mancare per un ruolo prioritario riconosciuto al profitto e, in specie, per una subvalenza della cultura della legalità che si coniuga con una massimizzazione del profitto e non con una sua moralizzazione.

Diventa essenziale che l'esercizio dell'attività imprenditoriale si accompagni alla assunzione di una responsabilità sociale nei confronti dei soggetti coinvolti (*in primis*, i dipendenti) e che tale responsabilità – quand'anche di rilievo penale – non venga circoscritta alla sola persona fisica (**Cap. IV**).

Si assiste all'emersione di nuove esigenze di tutela, fondate su un'accresciuta sensibilità sociale: la *mala gestio* di un'impresa va contrastata in modo incisivo e soprattutto in funzione preventiva del rischio che l'attività imprenditoriale rappresenta per i terzi, la collettività, l'ambiente (**Cap. V**).

L'obiettivo è impedire il formarsi di (e rimuovere le) prassi criminali ma anche il reato “occasionale” e non voluto, non meno socialmente temibile: la partecipazione attiva e consapevole alla politica aziendale illegale va sostituita con la partecipazione attiva e consapevole di tutti i protagonisti alla costruzione e implementazione di un modello “etico” di gestione.

Solo così il rischio d'impresa – che è anche rischio per l'impresa – può essere proficuamente combattuto “dall'interno”, attraverso un'organizzazione che assicuri la moralizzazione della iniziativa economica.

L'individuazione dei bisogni di tutela e l'estrinsecazione della tutela necessaria rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario (**Cap. VI e VII**).

Se anche le parole hanno una loro pregnanza, non è casuale che l'ente collettivo perda la qualifica di “persona morale” e venga definito normativamente “persona giuridica”: la scelta non è espressiva di una semantica dell'eufemismo, di un gioco (o, forse, di una “truffa”) delle etichette destinato a simulare il cambiamento di una realtà normativa che rimane immutata.

Il dibattito sulla possibilità di sanzionare penalmente (con sanzioni *ad hoc*) le manifestazioni illecite di attività imprenditoriale cessa di essere confinato nell'ambito dottrinale e diventa un tema di riflessione e di intervento per il legislatore.

L'ente collettivo non è ontologicamente “morale”, ma deve essere indotto (e guidato)

ad esserlo, strutturandosi in modo da rendere remota la condotta antigiuridica che può manifestarsi al suo interno.

L'interesse societario deve essere subvalente rispetto all'interesse sociale.

L'intuizione di pochi, secondo cui il problema della responsabilità diretta degli enti collettivi "non può risolversi secondo un criterio dogmatico, ma in base al diritto positivo" (5), diventa la convinzione di molti, se non della maggioranza.

Il dogma *societas delinquere non potest* appare datato, superato dai nuovi bisogni di tutela, non rispondente all'esigenza di una società in rapido mutamento che richiede nuove regole, senza che il passato ne condizioni i contenuti.

L'art. 27 comma 1° Cost. può essere letto come un ostacolo alla venuta meno dell'irresponsabilità penale dell'ente collettivo (6), ma l'art. 41 Cost. non consente di concepire un'iniziativa economica privata che si estrinsechi compromettendo i tre beni giuridici espressamente richiamati (sicurezza, libertà e dignità umana).

Come opportunamente e chiaramente ricordato, "se la dogmatica penale non è in grado di soddisfare i bisogni della politica criminale, allora tanto peggio per la dogmatica" (J. M. Zugaldia Espinar).

Si potrà accettare che l'ente collettivo continui a non essere soggetto attivo di reati (con ciò traducendo il "delinquere" come strettamente riferito all'illecito penale), ma non sarà possibile trincerarsi dietro il dogma per contrastare l'adozione di sanzioni punitive (per il momento, amministrative o rappresentative di un *tertium genus*) a carico della *societas* nel cui interesse o vantaggio l'illecito penale è stato commesso.

L'approdo attuale è per una responsabilità amministrativa "da reato" (d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231), ma non è consentito escludere ulteriori evoluzioni in futuro quantomeno per "livellare" la risposta al problema data dagli Stati membri dell'Unione europea: con molto pragmatismo è stato osservato che "non esiste una dogmatica italiana, spagnola o tedesca, ma solo una dogmatica giusta o sbagliata" (H. H. Hirsch).

In questa evoluzione, almeno in parte erosiva, del principio della irresponsabilità penale degli enti collettivi un ruolo determinante ha avuto il diritto del lavoro, il cui formarsi ha contribuito a regolamentare un'attività imprenditoriale in campo economico altrimenti (e fino ad allora) senza freni di sorta (**Cap. VIII**).

La pressione delle masse lavoratrici (inizialmente combattuta e repressa anche

penalmente) ha alla lunga condizionato l'attività del legislatore: la repressione del diritto di sciopero come il contrasto all'associazionismo dei lavoratori ha comunque indotto all'utilizzo dello strumento penale per regolare l'economia e ciò ha, in qualche modo, semplificato o agevolato lo spostamento dell'attenzione sulla altra parte del processo produttivo.

Di qui la nascita di un "diritto penale dell'impresa" che, sorto e implementatosi come preventivo e repressivo dei soggetti apicali o non apicali capaci di "delinquere" (e mai protetti da alcun dogma), è ben presto diventato il presupposto per arrivare a configurare una responsabilità diretta dell'ente collettivo, aggiuntiva rispetto a quella penale della persona fisica e alla tradizionale responsabilità civile attribuita all'ente stesso (7).

Il quadro costituzionale, che pone al centro il lavoro e la sua tutela, e i vincoli di fonte comunitaria hanno ineludibilmente portato a focalizzare l'attenzione sul rischio di impresa come rischio per i lavoratori derivante dal concreto estrinsecarsi dell'attività economica: logicamente è passata in secondo piano la "natura" della risposta, mentre è diventata essenziale l'effettività e l'efficacia della risposta stessa rispetto agli obiettivi prevenzionistici.

La nascita e il ruolo cruciale dei sindacati, come – in tempi più recenti – quelli delle associazioni dai consumatori, dimostrano come l'attività produttiva debba fare i conti con una mutata sensibilità sociale e con un controllo più penetrante sulle stesse condizioni della produzione (si pensi alla tutela dell'ambiente, allo sfruttamento del lavoro "irregolare" e alle ricadute d'immagine derivanti da uno sfruttamento del lavoro minorile grazie a una delocalizzazione in Nazioni che lo consentono, almeno in fatto). Questo fascio di relazioni e di interessi, nell'impresa, non può essere ignorato dall'impresa sempre più colpita nel profitto (mediante confisca) o nella capacità di fare profitto (mediante sanzioni interdittive) (**Cap. IX**).

E' giunto il momento nel quale anche i "non umani abitanti del Pianeta" (8) (comprese tutte le aggregazioni che possono impegnarsi nell'esercizio non individuale di attività economica e possono assumere la veste di datore di lavoro) entrino coscientemente e fattivamente nell'ordine di idee di un'organizzazione della produzione e del lavoro nella quale l'impegno e il coinvolgimento di ciascuno sia pre-regolamentato da una disciplina che ne individui le competenze, i poteri, gli obblighi

e, in definitiva, la responsabilità, nella consapevolezza che una corretta esplicazione dell'attività economica è interesse dell'impresa, del singolo e della collettività (**Cap. X**).

E' e rimane compito del legislatore (art. 3 comma 2° Cost.), preso atto dei fenomeni di aggressione ai beni giuridici nell'ambito dell'attività d'impresa (*in primis*, l'integrità fisica e psichica del lavoratore), adottare (o adattare) il sistema punitivo alla domanda di tutela e alla necessità di contrasto.

Anche l'orientarsi verso un modello sanzionatorio penale sarebbe una scelta di tipo pragmatico, e non certo l'attentato ad un dogma che deve rimanere tale (9).

Nel frattempo – senza evocare scenari di ribaltamento del sistema fondato sul d. lgs. n. 231/2001 – si è ritenuto di poter avanzare circoscritte proposte di miglioramento per un utilizzo più consapevole degli strumenti sanzionatori (**Conclusioni**).

La responsabilità diretta dell'ente collettivo – soprattutto se datore di lavoro – o risponde concretamente alle aspettative sociali di giustizia o rischia di tradursi in una nuova forma di danno per chi è già la prima vittima della mancanza di una "cultura della legalità" nell'attività economica svolta dall'impresa.

Milano, 26 novembre 2013

- (1) L'espressione è quanto mai ricorrente. A titolo meramente esemplificativo si vedano **S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 416; **L. Campanelli**, Responsabilità penale e direttore di stampa, in Giur. compl. cass. pen., 1950, XXXI, p. 13; **F. Bricola**, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 951; **F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979, p. 143; **A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 38; **C. De Maglie**, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 89; **G. Graziano**, La graduale erosione del principio "societas delinquere non potest", in Le società, 1997, p. 1251; **F. Stella**, Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1255; **E. Dolcini**, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, *ivi*, p. 19; **C. Piergallini**, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 571; **A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, *ivi*, p. 501; **R. Guerrini**, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006, p. 48; **E. Scaroina**, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006; **O. Di Giovine**, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di **G. Lattanzi**, Milano, 2010, p. 5 (che ne parla come di una "ingombrante tradizione giuridica") e **I. Pisa**, La responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1073.
- In giurisprudenza cfr. Cass. sez. II, 20 dicembre 2005 n. 3615, Jolly Mediterraneo, in Riv. pen., 2006, p. 814.
- (2) Di un "valore dogmatico, quasi religioso" parla **E. Faure**, Intervento, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 90.
- (3) **F. D'Urso**, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 517 (sulla "ascesa" e sulla "crisi" del dogma *societas delinquere non potest*).
- (4) L'espressione è usata da **F. Manzoni**, La responsabilità sociale dell'impresa: analisi del fondamento etico, in AA.VV., I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005, p. 16.
- (5) Il rilievo – importante anche per il momento storico in cui viene espresso – è di **F. Ferrara**, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923, p. 924.
- (6) Nel senso che la responsabilità amministrativa "da reato" degli enti collettivi non collide con il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1° Cost.) cfr. Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, in Guida al dir., n. 39/2010, p. 98.
- Ampi brani della motivazione (con plurimi riferimenti dottrinali) sono riportati in **S. M. Corso**, Codice della responsabilità "da reato" degli enti, Torino, 2012, p. 27.
- Per un ulteriore commento cfr. **S. Beltrani**, La responsabilità da reato degli enti tra imputazione oggettiva e principio di personalità, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 147.
- La giurisprudenza di merito era già arrivata ad analoghe conclusioni, osservando che "la prospettata violazione dell'art. 27 comma 1° Cost. è frutto di una ormai obsoleta visione antropocentrica del diritto penale; al di là della retorica

disquisizione della natura della responsabilità dell'ente (amministrativa, *tertium genus?*, ma non manca chi la vorrebbe anch'essa penale in tutto e per tutto), è ormai indubbio l'avvicinamento progressivo e costante dell'ordinamento italiano (al pari di tutti quelli continentali) all'impostazione di matrice anglosassone di colpa collettiva da violazione dell'obbligo di predisposizione di modelli di organizzazione; possiamo allora affermare che costituisce diritto vivente una moderna interpretazione dell'art. 27 Cost. che, fermo restando il rifiuto di principi di responsabilità oggettiva, consenta di transitare in maniera più ampia verso una responsabilità anche societaria o degli enti per illeciti che presuppongono e conseguono alla commissione di reati" [Trib. Roma (ord.), 26 novembre 2007, Clan, in Giust. pen., 2008, I, c. 120, con nota di **F. Pugliese**, Divieti di partecipazione al processo degli enti e tentativi di interpretazioni creative di una norma incostituzionale).

- (7) Si veda **G. Marinucci**, Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1465. **F. D'Urso**, Verso una novità "antica": la responsabilità penale della persona giuridica, in Quaderni cost., 2002, p. 826, nel richiamare "una realtà nella quale le persone giuridiche hanno il monopolio dell'economia, della produzione, del lavoro e della politica", sottolinea la necessità che l'ente collettivo esca dal suo "bozzolo civilistico".
- (8) Questa è l'icastica definizione di "persona giuridica" di **F. Galgano**, voce Persona giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 393.
- (9) Già attualmente, la scelta delle forme processuali penali (art. 34 d. lgs. n. 231/2001) lascia trasparire che il rito non è solo un modo di accertamento della (eventuale) responsabilità, ma è esso stesso uno strumento di deterrenza e di prevenzione, cioè uno strumento non "neutro" che ben può consentire – senza particolari rivolgimenti – l'opzione per una responsabilità penale diretta dell'ente collettivo.

Sull'opportunità di mantenere alla responsabilità da reato degli enti l'attuale qualificazione non penale cfr. **S. Vinciguerra**, Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte, in Giur. it., 2009, p. 1827.

CAPITOLO I

La crisi del dogma della “immunità penale” dell’ente collettivo nell’Italia postunitaria

Sommario: 1. Il dogma della irresponsabilità penale dell’ente e le ragioni delle apostasie.- 2. Il riconoscimento della “*criminal liability of corporations*” nei paesi di *common law*.- 3. I “corpi morali” dinanzi alla responsabilità penale nell’Italia unita.- 4. Infortuni sul lavoro e profili di responsabilità penale dell’ente.- 5. La circolazione ferroviaria e il delinearsi di fattispecie incriminatrici dell’ente.- 6. Il dibattito sulla criminalità d’impresa tra 800 e 900.

1. Il dogma della irresponsabilità penale dell’ente e le ragioni delle apostasie

Il problema della capacità dei soggetti collettivi di compiere reati, da sempre oggetto di dibattito dottrinale (anche causa la laconicità delle fonti) e tradizionalmente risolto in senso negativo (*societas delinquere non potest*), con il consolidarsi di uno Stato sociale diventa ben presto un problema di tutela giurisdizionale contro (o a favore) dell’ente superindividuale sempre più presente nelle relazioni giuridiche private e, in specie, nei rapporti di natura patrimoniale in senso lato.

Di qui una tensione che ha investito il tema della configurabilità di una volontà delittuosa dell’ente, e del suo correlarsi con l’illecito commesso da un suo appartenente, e che ha inevitabilmente indotto a riflettere sull’idea tradizionale di un diritto penale della persona fisica ed ha portato a delineare un diritto penale dell’ente collettivo (e, in specie, delle formazioni economiche).

Percepibili segnali di una possibile messa in discussione (se non, addirittura, di una crisi) del principio *societas delinquere non potest* si manifestano, con alterne fortune, nella prima metà dell’800 nell’Europa continentale.

L’obiettivo è quello di inserire la *societas* tra i soggetti attivi delle fattispecie criminali, essendo sempre più chiara la percezione di una responsabilità sovraindividuale, che

domina e, quasi, assorbe la responsabilità della persona fisica, e di un dogma, quello dell'irresponsabilità dell'ente, la cui forza è solo autoreferenziale ed è rappresentata da una non irresistibile tradizione.

I motivi non sono omogenei, ma il risultato finale è quello di aprire (o lasciare aperto) un dibattito sulla non responsabilità degli enti a fronte di illeciti penali commessi da loro rappresentanti o dipendenti.

Una prima componente è certamente rappresentata da una reazione – in termini giudiziari – all'abuso di potere di quello che, all'epoca, veniva chiamato “corpo morale”: alla vittima dell'abuso non appariva sufficiente far instaurare un procedimento penale a carico della persona fisica autrice del reato, persona che poteva facilmente essere sostituita da altro soggetto ugualmente chiamato a perpetuare la linea generale di condotta (oggi si direbbe la “filosofia d'impresa”) dell'ente.

Di qui l'iniziativa di una denuncia penale anche contro l'”amministrazione generale” che, dall'attività illecita dal suo esponente, pretendeva di trarre i vantaggi economici consequenziali: un'iniziativa forte, in qualche modo eversiva degli equilibri di potere esistenti e, non a caso, portata avanti da chi – pur contrapposto al “corpo morale” - era egli stesso appartenente a quel sistema di potere che veniva messo in gioco.

Il riferimento è ad un caso concreto (verosimilmente, più unico che raro) che venne trattato nel Regno di Napoli agli inizi del 1800, dopo le invasioni francesi dell'Italia e la restaurazione degli antichi governi (anni 1799-1815) (1) e prima dell'adozione il 26 marzo 1819 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (2) .

La ragionevole certezza di non subire contraccolpi negativi, l'inventiva giuridica dell'avvocato difensore e, non ultimo, l'affidamento sui tempi nuovi che sembravano

delinearsi indussero ad una iniziativa che non solo teorizzava che *societas delinquere potest*, ma che investiva una *societas* statale, quale era – nello specifico – la “amministrazione generale de’ dazii indiretti”.

Della vicenda giudiziaria si è a conoscenza solo dell’epilogo (sfavorevole al denunciante, almeno nella parte concernente il tentativo di coinvolgimento del “corpo morale” nella responsabilità per il “crimine” del dipendente) (3), ma gli elementi conoscitivi pervenuti sono sufficienti a dare l’esatta dimensione – rivoluzionaria, se non eversiva – della questione di diritto sollevata.

Il quesito cui la Corte suprema di giustizia è stata chiamata a rispondere aveva – già nella formulazione - una portata che andava al di là del caso concreto [“se un’amministrazione finanziaria, e in generale, se un corpo morale possa essere accusato criminalmente”] e la risposta negativa data dall’organo giurisdizionale è stata certamente in sintonia con i principi recepiti dalla scienza giuridica sulla scia di una tradizione secolare.

Del resto, nella decisione vi è anche una coerenza con il sistema giuridico di imminente entrata in vigore, se è vero che di lì a pochi giorni l’art. 1 del Libro I, titolo I, del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (4) occupandosi “delle pene” ribadiva il principio della responsabilità penale personale (nel senso di persona fisica), in quanto la pena “non colpisce altri che la sola individual persona del reo” (comma 2°).

Va detto con chiarezza che l’influenza francese non va sopravvalutata né nel dar conto dell’insolita iniziativa giudiziaria né nella giustificazione del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema .

Si può convenire con il rilievo che “la Rivoluzione francese, come principio generale, non riconobbe alcuna corporazione, soprattutto per timore dei gravi pericoli di

reazione o di criminalità specialmente politica, e con norma generale di prevenzione giuridica, sciolse in modo assoluto tutte le associazioni esistenti e vietò perfino, in un primo tempo, di costituirne delle nuove” (5) e che, “in sostanza, le legislazioni che s'improntano al codice napoleonico negano il sistema dei delitti corporativi” (6), ma non si può sottacere il dato obiettivo che proprio nel sistema giuridico francese immediatamente postnapoleonico sono rinvenibili le prime decisioni giurisprudenziali che riconoscono la responsabilità penale dei “corpi morali”.

Il principio di diritto applicato è nel senso che “non possono chiamarsi in giudizio penale che persone fisiche alle quali possa applicarsi una pena e non mai una società commerciale, persona morale, che non potrebbe rispondere di un reato” (7), ma viene ammesso che possa “darsi eccezione a tale regola .. in vista di una speciale disposizione di legge” (8).

Con molto pragmatismo il problema della responsabilità penale del “corpo morale” viene risolto in una direzione o nell'altra, alla luce del quadro normativo applicabile: ed è esattamente ciò che si verifica in materia di sicurezza del lavoro, con la normativa sulle miniere.

Con la sentenza 6 agosto 1829 la *Cour de Cassation* si pronuncia individuando uno dei “casi eccezionali nei quali i termini di legge permettono di procedere collettivamente”.

Infatti, “l'art. 93 della legge 21 aprile 1810 punisce i proprietari d'una miniera che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti sulle miniere. La condizione della repressione è la qualità di proprietario. Ora avviene spesso che le miniere siano proprietà di una società. Ne consegue che, in casi siffatti, la società è la sola responsabile della ammenda pronunciata, anche in via penale; che la procedura può

essere diretta contro i soci collettivamente. Or la società, dice la sentenza del 1829, presentandosi come sola proprietaria, come tale deve subire sola l'applicazione delle disposizioni penali della legge, poiché essa è nella specie la sola persona responsabile" (9).

Impostato il discorso in termini di regola e di eccezione, la dottrina francese non si ritiene in contraddizione nel ricordare che "l'Assemblea costituente" ebbe a proclamare "in tutta la sua verità il principio della responsabilità delle pene" (10) e nell'ammettere che, nei congrui casi, un "corpo morale" può essere ritenuto penalmente responsabile e sanzionato almeno a titolo contravvenzionale (11).

Sullo sfondo si delinea la convinzione che il ricorso allo strumento penale nei confronti delle sole persone fisiche sia insufficiente ad assicurare la soluzione di continuità nella condotta dell'ente ed il suo conformarsi per il futuro alle aspettative della collettività e che la via da percorrere sia non nell'inasprimento delle sanzioni penali già comminate, ma nell'individuazione di altri soggetti passivi della pena.

- (1) **E. Trébutien**, Corso di procedura penale (traduzione a cura di **P. Marsilio, N. Durante e F. Lestingi**), Napoli 1866, nell'Introduzione storica, ricorda come, "la sorte delle armi piegatasi a parte francese, la penisola cambiò di tratto assetto politico e prese gli istituti dei vincitori" (p. 95). Con riguardo specifico al "reame di Napoli", accadde che, "come nelle amministrative, del pari nelle giudiziarie si imitarono con ogni diligenza le cose di Francia. Alle Regie Udienze sostituiti tribunali criminali, uniforme costituita la giurisdizione, spento ogni privilegio... Nel 20 maggio 1808 fu pubblicata una legge sull'organica giudiziaria, un regolamento di procedura nei giudizi criminali e una legge sui delitti e sulle pene" (ivi, p. 96).
- (2) Su questa legislazione cfr. **F. Canofari**, Commentario al codice penale e al codice di procedura penale delle Due Sicilie, Napoli, 1820; **F. Lauria**, Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1825; **G. Muscari**, Commentarii sulle leggi di procedura penale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1829; **N. Nicolini**, Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1829; **V. La Mantia**, Storia della legislazione civile e criminale della Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi fino ai presenti, Palermo, 1866-1874.
- (3) La decisione 12 marzo 1819 della Corte suprema di giustizia di Napoli è pubblicata nel Supplimento alla collezione delle leggi, vol. II, Napoli, 1819, p. 156.
- Lo "stato della quistione" era il seguente: "Il duca di Simmari marchese di Mesagne introdusse giudizio di falso presso la gran-corte criminale contro D. Alessandro Melucci e contro l'amministrazione generale de' dazii indiretti, per falsità ch'egli assumeva essersi commesse in un processo-verbale. Eccezione di competenza per la parte di Melucci. La gran-corte con decisione de' 25 novembre 1818 rigettò l'eccezione. Ricorso tanto di Melucci, quanto dell'amministrazione. Udito il rapporto del consiglier di Fiore commissario: sulle conclusioni dell'avv. gen cav. Nicolini. la Corte suprema ec., facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero: Attesochè la competenza della giustizia criminale è stata spiegata in perfetta corrispondenza della legge; ed il ricorso del Melucci non è sostenuto da alcun mezzo", "attesochè l'amministrazione considerata come corpo morale, qual si è ella caratterizzata nel ricorso, non può mai indossare la veste di rea ne' giudizi i penali; ma si bene contro di alcun di lei individuo i giudizi penali possa essere istituiti, rigetta il ricorso del Melucci, e dichiara di non esservi luogo a deliberare sul ricorso dell'amministrazione".
- L'esistenza di un movimento di pensiero a favore della responsabilità penale della *universitas* (o della persona morale) è attestata da **F. M. Renazzi**, Elementa juris criminalis, Bologna, 1826, p. 138 (per la traduzione in italiano si veda Compendio degli elementi di diritto criminale, Bologna, 1837).
- (4) Come ricorda **E. Trébutien** nella Introduzione storica al Corso di procedura, cit., p. 97, "il reame delle Due Sicilie fu quello che più d'ogni altra parte d'Italia serbò moltissimo degl'istituti francesi, e sovente li migliorò. L'organica giudiziaria del 29 maggio 1817, estesa indi a poco (7 giugno 1819) anche all'isola di Sicilia, pose giudici di circondario pei delitti e contravvenzioni, gran Corti criminali pei misfatti, una Corte suprema di giustizia a Napoli, un'altra, per l'isola, a Palermo per vigilare a che i magistrati inferiori osservassero le leggi e le forme. Ai codici francesi, che provvisoriamente conservaronsi perché non vi si potettero abolire,

furono sostituiti altri con legge del 26 marzo 1819; al regolamento nei giudizi penali del 20 maggio 1808, un regolare codice di procedura penale”.

Va dato atto che **E. Trébutien** si riconosce debitore, in questa sua ricostruzione del contesto storico delle riforme giudiziarie, all’opera di **F. Scoplis**, Storia della legislazione italiana, vol. III, parte II, Torino, 1847.

- (5) Il riferimento è tratto da **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 64.

Si tratta dell’unica monografia italiana sull’argomento che – secondo la tradizione ancora vigente all’epoca – spinge l’analisi del principio *societas delinquere non potest* al diritto romano, via via risalendo nel tempo con ampie citazioni del diritto barbarico, del diritto della Chiesa, del diritto dell’età comunale, del pensiero dei glossatori e dei postglossatori, con squarci di diritto comparato fino all’esame dello stato del problema nell’Italia dall’unità all’avvento del regime fascista. Una accurata ricostruzione storica dell’evoluzione normativa in Francia è dovuta a **A. Mestre**, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 1899.

- (6) Così si esprime **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche con riguardo particolare alle società commerciali, in Riv. pen., 1927, CVI, p. 451, cui si deve una ampia panoramica storica a partire dal diritto romano (p. 444- 451).

E. Florian, Trattato di diritto penale, vol. I, parte I, Dei reati e delle pene in generale, Milano, 1910, p. 274 ss., annota che, “per effetto dell’influenza del diritto germanico, largamente vennero ammessi fino alla rivoluzione francese il delitto delle persone collettive e la repressione corporativa. Si hanno esempi di città che, per punizione vennero private di privilegi e di diritti, che prima godevano. Di più in caso di danni recati alla persona od alla proprietà, qualora l’autore ne restasse ignoto, era consuetudine, che tutti gli abitanti del luogo dovessero rispondere almeno per il risarcimento. Tipica è l’ordinanza francese del 1670, la quale, fra l’altro, disciplina la procedura criminale contro i corpi e le comunità. Questi ricordi storici mostrano che, ammettendo la teorica della responsabilità penale delle Associazioni, come tali, verrebbe apertamente violato il principio della personalità della responsabilità e della pena. Ammise la capacità a delinquere delle corporazioni il diritto canonico ...Ma la rivoluzione francese, rovesciate le corporazioni, doveva cancellare anche i delitti e le pene delle corporazioni”. Nel senso che la legge Le Chapelier del 1791 assurge a “modello e paradigma delle legislazioni antioperaie dei regimi liberali” cfr. **G. Giugni**, La lotta sindacale nel diritto penale, Roma, 1951, p. 5.

- (7) **C. Guetta**, commentando sulla Rivista penale, 1876, IV, p. 352 ss., la sentenza 14 aprile 1876 della Corte d’appello di Venezia, ricorda che in plurime occasioni la giurisprudenza francese aveva escluso la responsabilità penale delle “amministrazioni” (in qualche modo confermando la persistente domanda di un ripensamento circa il principio *societas delinquere non potest*): la non imputabilità degli enti “.. era stata sanzionata ripetutamente in Francia con molteplici sentenze le quali, per la maggior parte, si trovano nella raccolta del Dalloz (Cfr. *Table alphabétique, tome 2*, p. 511): fra le altre citeremo quella dell’undici settembre 1818 in causa Vail; e le altre 25 febbraio 1820, Vierre; 9 giugno 1837, Deloiques; 18 novembre 1825, Martin; 21 aprile 1827, Sivet; 30 maggio 1840, Allemand; 14 novembre 1844, Volillard”. Nel senso che “non possono chiamarsi in giudizio persone morali o società commerciali” cfr. **C.**

Castori, Delle azioni civili derivanti da reato, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, vol. II, parte IV, Milano, 1890, p. 138.

- (8) Tale apertura verso una scelta legislativa di superamento del principio *societas delinquere non potest* è rinvenibile nella sentenza 14 dicembre 1838 della Cassazione francese, che pur annullava la condanna di una società commerciale per usura (cfr. Riv. pen., 1878, VIII, p. 52, nota 2). Si veda, infra, Cap. III, par. 2, nota 39.
- (9) Questa decisione è menzionata nelle conclusioni dell'Avvocato generale Robinat de Cléry in un processo nei confronti di una società commerciale tratta a giudizio per il delitto di contraffazione. L'argomento a contrario usato dal rappresentante della pubblica accusa è che il motivo di eccezione è rinvenibile nella normativa sulle miniere, "ma questo motivo di eccezione non si presenta in materia di contraffazione. Qui tutto è individuale. Il reato è commesso da colui che fabbrica i prodotti brevettati, da colui che impiega mezzi brevettati, da colui che ricetta, vende, espone in vendita o introduce in Francia oggetti contraffatti. L'imputato è punito personalmente pel suo fatto personale. Può esserlo col carcere, se vi à recidiva, s'egli era un antico operaio del brevettato, o s'egli era associato con antichi operai od impiegati del medesimo. E come si pronuncierebbe la pena del carcere contro una società?".

La Cassazione francese, con sentenza 10 marzo 1877, ric. Carrigne et Lalande (massimata in Riv. pen., 1878, VIII, p. 52), ha condiviso la tesi dell'Avvocato generale secondo cui "vi è una specie d'incompetenza *ratione personae* : la qualità di persona morale, di persona collettiva impedisce che la persona citata possa essere chiamata come imputata innanzi al tribunale correzionale".

Come ricorda **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 65, la normativa di polizia delle miniere "in caso di trasgressione ai regolamenti di pubblica sicurezza da parte di impiegati o rappresentanti della compagnia imprenditrice" prevedeva che venisse, "contro questa, applicata una ammenda".

- (10) Cfr. **E. Trébutien**, Introduzione storica al Corso di diritto penale, p. 59 (richiamato dallo stesso A., Corso di procedura cit., p. 185, nota 1).

I due codici penali (sostanziale e processuale) francesi entrarono in vigore a partire dal 1° gennaio 1811.

In generale si vedano **J. E. Boitard**, Lezioni sul codice d'istruzione criminale e sul giudizio del giurì (trad. it. di G. Boccardi), Napoli, 1862; **J. L. Ortolan**, Cours de législation pénale comparée, Paris, 1841; **A. Esmein**, Histoire de la Procédure criminelle, Paris, 1882; **F. Helie**, Traité de l'instruction criminelle, Paris, 1853 [nella versione italiana si veda **F. Helie**, Trattato della istruzione criminale (trad. it. a cura di S. Ruffo), Palermo, 1864]; **J. D. Meyer**, Esprit, origine et progres des institutions judiciaires, Paris, 1823.

- (11) Questa conclusione di **E. Trébutien** (comune a **Jellinek** e a **Washburn**) viene criticata da **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 444.

La posizione di **G. Jellinek**, secondo cui la capacità penale delle corporazioni si limita alle contravvenzioni rimanendo esclusa per i delitti, è ricordata da **E. Florian**, Trattato di diritto penale, cit., p. 275 e da **S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 415, nota 1, il quale, mentre sottolinea che la posizione di **Jellinek** viene contrastata da **F. Liszt**, riconosce che – oltre a **E. Trébutien** – "sembrano ammettere una

responsabilità contravvenzionale degli enti collettivi taluni autori francesi, sebbene non svolgano il concetto e arrivino alla conclusione di una sola pena piuttostochè d'una imputazione diretta all'ente. Cnfr. **Blanche**, Droit pénal, I, n. 280; **Lainé**, Droit pénal (1881), n. 431: "Quando il delitto è commesso da una società..."; **Vidal et Molinier**, Droit pénal, I, pag. 466 (1893): "Se la contravvenzione è imputabile alla persona morale ..."; **Faustin-Hélie**, Pratique criminelle (1877), II, n. 58, pag. 39: "Se l'infrazione è stata commessa dall'ente morale società, una sola pena è dovuta...".

Per una disamina dell'esatto pensiero di **G. Jellinek** (secondo cui "la capacità a delinquere della corporazione è limitata ... alla sola disobbedienza" e, quindi, ad un comportamento omissivo), cfr. Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, trad. di **G. Vitaliano**, Milano, 1912, p. 285.

La prima edizione tedesca è del 1892.

2. Il riconoscimento della “*criminal liability of corporations*” nei paesi di *common law*.

In nessun codice continentale dell’800 il legislatore disciplina una qualche forma di responsabilità dei “corpi morali”: la legislazione penale è così antropomorfica che il problema appare non essersi mai presentato.

Invece, nei paesi di *common law* – sempre avuto riguardo alla prima metà dell’800 – quello della responsabilità penale della persona giuridica si rivela molto di più che un problema teorico e riceve una risposta largamente positiva nella giurisprudenza.

E’ forse questo il motivo per il quale si è creata (12) – ed è pervenuta fino ai giorni nostri (13) – la convinzione di una priorità cronologica da riconoscersi alle sentenze inglesi e nordamericane che hanno affermato “*the criminal responsibility of corporations*”, laddove – come si è visto – questa è da attribuirsi alla decisione 6 agosto 1829 della *Cour de cassation* francese.

Cronologia a parte, ciò che rileva è, da un lato, la diffusione – quasi la notorietà, almeno a partire da un certo momento – della giurisprudenza inglese e nordamericana nella comunità scientifica continentale (14) e, dall’altro, la non estemporaneità del riconoscimento in sede giudiziaria del principio secondo cui *societas delinquere potest*.

Alla base vi è un profondo cambiamento della società civile, il rapido passaggio da una società agricola ad una società industriale: lo sviluppo economico porta a plurime forme di impresa, di corporazione, di compagnia e di comunità, secondo le variegate formule utilizzate per definire i “corpi morali” agli effetti dei rapporti privati ed amministrativi.

Un acuto osservatore esterno sintetizza così - con qualche eccesso di entusiasmo ed imprecisione in fatto - il particolare momento politico-economico: “l’Inghilterra, paese

unico ove tutti son liberi e tutti obbediscono, tutti operano senza aspettar l'iniziativa del Governo, spende centinaia di milioni in ponti, in trafori, in porti, in altre vaste opere pubbliche, fino a meditare di congiungersi alla Francia con una strada sottomarina, come già si congiunse all'Irlanda con un ponte sopra un braccio di mare" (15).

Non è un caso che le prime sentenze in materia di responsabilità penale degli enti collettivi riguardino le compagnie che gestiscono i trasporti su rotaia e gli opifici industriali.

Le prime sono protagoniste dell'unificazione territoriale e dello sviluppo dei commerci; i secondi della nascita del proletariato operaio e della classe padronale, con enormi ricadute sociali, prima che giuridiche: il comportamento da giudicare nella sua illiceità o meno non è più quello di una *societas* pubblica, ma di una *societas* privata, e questa peculiarità si riverbera immediatamente sul contenuto della risposta giudiziaria.

Una componente importante può essere ravvisata nel "tradizionale pragmatismo" dei sistemi di *common law* (16) e nel minor vincolo derivante dal quadro normativo che ben hanno consentito di affermare in sede giudiziaria che anche agli enti collettivi può essere riconosciuta, in qualche misura, una peculiare responsabilità penale.

Certamente ha giocato un ruolo la tradizione canonistica (17) che ha storicamente influenzato la legislazione inglese, che l'ha mantenuta autonoma dall'influenza dei principi individualistici portati dalla rivoluzione francese e che, nel peculiare settore della responsabilità penale della persona giuridica, l'ha portata ad ammettere "una forma attenuata di essa responsabilità" (penale) (18) che, nella casistica giurisprudenziale, si è estesa senza particolari reazioni anche a fattispecie di reato

non societario (19).

Il primo caso di affermazione della responsabilità penale di un ente collettivo “*for crimes committed by its agents in the course of its business and their employment*” è rappresentato da R. v. Birmingham and Gloucester Railway Co. (1842): una società anonima ferroviaria viene “*indicted and fined for its nonfeasance*” e cioè per non aver eseguito un determinato lavoro imposto dalla legge (20).

I commentatori di questa e di numerose altre pronunce delle Corti inglesi e nordamericane hanno dato atto del positivo superamento di due “*intellectual obstacles*” alla affermazione della responsabilità delle “*corporations*” per un illecito penale: per il primo, “*the actus must be reus*”; per il secondo, “*the mens must be rea*” (21).

Punto di partenza è il riconoscimento di una responsabilità per fatto altrui (*vicarious liability*) nella quale gli altri sono “*employees*” e “*agents*”, cioè soggetti apicali o non apicali legati all’ente collettivo: il che consente di superare la ricordata obiezione circa l’attribuibilità ad una persona non fisica di stati soggettivi (*mens rea*) propri della persona fisica.

I passi successivi sono rappresentati dalla rinuncia a richiedere (e a ricercare) il requisito della *mens rea*: l’ente collettivo può essere processato e condannato se l’illecito è espressione di una specifica filosofia d’impresa (“*by ordering the particular conduct of the agent*”) o di una *culpa in eligendo* o *in vigilando* [“*carelessness in selecting or retaining (before the wrongdoing) an unfit servant*”] o di tolleranza o omessa presa di distanze dall’illecito del dipendente (*by ratifyng the wrongdoing of the agent by approving the culpable conduct*”) o anche di assunzione consapevole dell’autore dell’illecito (“*keeping in its employ the guilty agent after knowledge of his*

wrong") (22).

Il punto di arrivo, rappresentato da una *non vicarious liability* dell'ente collettivo, è un portato dei tempi nuovi e come tale percepito: "*at the present day, when the great mercantile, industrial, and transportation enterprises are almost universally conducted by corporations, it is nearly always found that, where exemplary damages are sought against a principal for the acts of an agent, the principal is a corporation*" (23).

La dottrina del "*respondeat superior*" si riafferma abbandonando ogni concezione antropomorfa, diventa non essenziale soffermarsi sull'elemento soggettivo del reato commesso dalla persona fisica, la responsabilità dell'ente viene a collocarsi ai confini della responsabilità per fatto altrui per delinearsi come "propria" e, in ultima analisi, il fine giustifica il mezzo: "*prevention is the principal aim of criminal sanction and one effect of imposing a sanction upon the corporation for crimes committed in their corporate capacity by its directors would be to deter such persons from guilty conduct*" (24).

Se il punto di partenza è una giurisprudenza "creatrice" (del tutto in linea con il sistema di *common law*), l'approdo finale è la previsione a livello normativo (§ 718 del "*penal Code*" dello Stato di New York 1° dicembre 1882) che "*the term person includes a corporation or joint association as a natural person*", cui fa seguito la legge 2 luglio 1890, destinata a reprimere penalmente la speculazione nel commercio, che ricollega una ammenda non inferiore a 5000 dollari o il carcere fino a un anno o entrambe le pene a "qualunque persona monopolizzerà o tenterà di monopolizzare ... una qualunque parte del traffico o commercio tra gli Stati o con i paesi stranieri" e che (art. 8) chiarisce che "la parola persona, in qualunque parte di questa legge è

impiegata, comprende le società e le associazioni costituite conformemente alle leggi degli Stati Uniti, di uno dei territori o Stati dell'Unione o d'un paese straniero".

Il principio trova applicazione anche in materia lavoristica e a tutela principalmente del singolo lavoratore: la legge 21 maggio 1890 commina una pena pecuniaria all'ente datore di lavoro che si sottrae all'obbligo di pagare all'operaio il salario settimanalmente.

In termini processuali penali, va sottolineato come la responsabilità penale dell'ente assurga a scorciatoia probatoria perché esonera il rappresentante dell'accusa dal ricercare la persona fisica che – nell'ambito di una realtà organizzativa complessa – ha concretamente assunto la decisione di omettere il comportamento dovuto o di tenere il comportamento vietato.

Sarà, ove del caso, l'ente – attraverso un'indagine interna – ad individuare i soggetti responsabili ed a adottare i provvedimenti consequenziali di natura risarcitoria o eliminatoria.

(12) Pur non citando espressamente la sentenza del 1842 [che **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 135, nota 1, colloca nel 1840], **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 404, fa un'osservazione che attesta la conoscenza della giurisprudenza inglese: "in Inghilterra, le compagnie di strade ferrate posson esser imputate nei loro nomi collettivi per violazione ai loro doveri, sia che la violazione consista in fatti illeciti, per es. l'ostruzione di vie, sia che consista in omissioni, per es. la mancata riparazione di ponti" (nota 2).

Anche **M. Cevolotto**, I sindacati e il diritto penale, in Scuola pos., 1921, p. 176, volendo esemplificare la sopravvivenza – ai principi della rivoluzione francese – dei delitti e delle pene collettivi, richiama il diritto inglese, "per cui le compagnie ferroviarie, ad esempio, sono soggette a multe per violazioni dei loro doveri", e qualche codificazione nordamericana.

Solo dopo la pubblicazione di specifici studi sulla responsabilità delle "corporazioni" nel sistema di *common law* (**Edgerton, Winn, Ploscowe**), la dottrina italiana dimostra piena conoscenza della giurisprudenza angloamericana in materia (v., infra, nota 20).

Ad esempio, la nota bibliografica relativa all'opera di **H. W. Edgerton**, in Riv. pen., 1928, CVII, p. 89, n. 88, sottolinea che "il problema dell'imputabilità penale e della conseguente responsabilità delle persone giuridiche nella dottrina e nella giurisprudenza anglo-americana va prendendo nuovi atteggiamenti e nuovi sviluppi corrispondenti agli atteggiamenti e agli sviluppi, che per le maggiori esigenze dell'industria e del commercio assumono le società e in genere gli organismi industriali e commerciali. Le sanzioni mirano al discredito professionale della ditta e vanno fino alla perdita della loro personalità giuridica".

La recensione redazionale (verosimilmente attribuibile a **S. Longhi**) allo scritto di **M. Ploscowe** osserva che "il grande sviluppo dell'attività corporativa in America e in Inghilterra ha determinato una serie di provvedimenti concernenti la responsabilità corporativa criminale, pur essendo quei codici penali uniformati essenzialmente ai principi della Scuola classica (*acte nuisible et intension criminelle*), oltre a quello fondamentale della personalità della pena. L'A., attraverso un profondo esame di numerose decisioni dei giudici inglesi e americani (la prima deliberazione risale al 1842) dimostra come i due principi della responsabilità penale e della personalità della pena siano stati applicati, senza alcuna esitazione, alla responsabilità delittuosa delle corporazioni, e conclude sostenendo che la base sulla quale si può costruire un solido sistema di responsabilità per i delitti corporativi è la protezione della sicurezza sociale contro tali forme di delinquenza".

La recensione (in Riv. pen., 1930, I, p. 415) si estende all'opera di **C.R.N. Winn**, uno studio che "analizza tutti i casi nei quali la giurisprudenza inglese ha ritenuto responsabile una persona giuridica sia per omissioni colpose sia per azioni delittuose. Il primo caso è quello di **R.v. Birmingham and Gloucester Ry. Co** del 1842 (3 Q.B. 223), in cui statui la possibilità per una società anonima ferroviaria di essere multata per non avere compiuto un determinato lavoro imposto dalla legge".

La ricostruzione del fatto storico non è pacifica, oscillando tra la (più probabile) omessa rimozione di un ponte e l'omessa costruzione di un ponte [cfr. **G. Slapper – S. Tombs**, Corporate Crime, Essex, 1999, p. 27 e **L. H. Leigh**, The

criminal Liability of Corporations in English Law, London, 1969, p. 16), ciò che è certo è che presupposto delle pronuncia è stata l'equiparazione –agli effetti penali- della *corporation* alla persona fisica.

S. Longhi conclude per la piena responsabilità delle persone giuridiche quanto ai reati commessi nell'interesse della corporazione, e non solo per le contravvenzioni ma anche per i delitti ed i crimini. Dimostra inoltre la necessità di distinguere “i delitti commessi dagli agenti principali della corporazione nell'interesse della corporazione stessa da quelli commessi dai subordinati agenti inferiori senza la connivenza dei dirigenti”.

- (13) Si vedano – tra i molti – **A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 25, nota 40; **S. Vinciguerra**, Introduzione allo studio del diritto penale inglese, Padova, 1992, p. 129, nota 47; **C. De Maglie**, L'etica e il mercato, Milano, 2002, p. 148; **R. Lottini**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, Milano, 2005, p. 5 e, soprattutto, p. 32 ss.; **F. Gandini**, La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno unito, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 137; **G. Gentile**, L'illecito colposo dell'ente collettivo, Torino, 2009, p. 37 e **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 4.
- (14) Con riguardo specifico al Nordamerica, la responsabilità penale di una società risulta affermata con una sentenza del 1854, secondo quanto osserva **C. Wells**, Corporation and Criminal Responsibility, Oxford, 2001, p. 92.
Il riferimento va inteso come fatto a **Commonwealth v. Proprietors of the New Bedford Bridge**, che ha visto una corporazione del Massachusetts “held liable for misfeasance in improperly constructing a bridge which constituted a nuisance” (ne parla **C.R.N. Winn**, The criminal responsibility of corporation, in Cambridge Law Journal, 1929, p. 399). La novità della pronuncia è nell'aver ritenuto la responsabilità dell'ente anche per comportamento antiggiuridico commissivo (come già riconosciuto dalle Corti inglesi nella decisione **R.v. Great North of England Railways Co.** del 1844). Per un riepilogo delle prime sentenze intervenute in materia si veda **W. S. Laufer**, Corporate bodies and guilty minds, Chicago, 2006.
- (15) Il riferimento è a **C. Cantù**, Compendio della storia universale, Milano, 1874, p. 729, il quale osserva che “il progresso materiale induce miglioramenti, raddoppia l'attività, giovasti di tutti i ritrovati della scienza. Quali barriere potranno resistere alla potenza del vapore?” (p. 735).
In termini non dissimili si esprime **J. P. Bishop**, New Commentaries on the Criminal Law, Boston, 1882, secondo cui la corporazione, come può sollevare montagne, riempire vallate, porre i binari di ferro e farvi correre i treni, può anche, nel fare questo, agire oltre che lecitamente (*virtuously*) illecitamente (*viciously*). La tecnica argomentativa è ripresa, pressoché alla lettera, nella motivazione della sentenza New Central & Hudson River Railroad Co. v. United States (la cui motivazione è parzialmente richiamata da **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 15).
Sul ruolo determinante dello sviluppo ferroviario (e delle imprese private) ai fini della rivoluzione industriale si veda **E. J. Hobsbawm**, The Age of Capital: 1848-1875, 1975, p. 55. A questo A. si deve un'imponente letteratura sulle rivolte sociali, sul movimento operaio e sulla società industriale.
Di “secolo del vapore” – con riguardo all'800 – parla **L. Barassi**, Contributo alla

teoria della responsabilità, Torino, 1898, p. 66, rilevando che “l’industria moderna va sempre più svolgendosi, afferrando ne’ suoi potenti ingranaggi persone e cose senza riguardo, pur di arrivare alla meta. Dunque i pericoli crescono, sono strettamente connessi coll’esercizio di determinate industrie e difficilmente si ponno evitare”. Nel senso che “il moderno sistema associazionista si afferma e si sviluppa come il capitalismo con l’industrialismo sorgente dalla introduzione della macchina a vapore” cfr. **O. Fantini**, La tutela del lavoro, Firenze, 1934, p. 45.

Con riguardo alla situazione italiana e all’evoluzione economico-sociale si rinvia a **G. Mira**, Storia del lavoro dall’antichità ai primi decenni del XIX Secolo, Roma, 1965, p. 122.

- (16) Così si esprime **A. Giorgioni**, Responsabilità penale delle persone giuridiche. Legislazione e giurisprudenza, in Giust. pen., 1980, II, c. 251. In precedenza **M. Ploscowe**, La responsabilité pénale des personnes morales dans la Jurisprudence Anglo-Américaine, in Rev. de droit pén. et de crim., 1929, p. 431, osservava « a l’égard de la loi anglo-américaine, ce sont les considérations de la vie pratique qui ont inspiré sa doctrine ».

In termini riferiti alla politica criminale in genere si veda **A. Angiolini**, Dei delitti colposi, Torino, 1901, p. 112, secondo cui “è facile vedere come nel diritto anglo-americano si guardi più all’effetto che all’intenzione del reo” e che “specie negli Stati Uniti la coscienza universale si pasce di fatti, di realtà più tosto che di quegli idealismi e sentimentalismi tanto cari” agli studiosi continentali.

In tempi più recenti cfr. **F. Bricola**, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 968 (“data la mentalità pragmatista degli anglosassoni”, il principio “resiste fino a quanto il fenomeno economico della società non assume un ruolo tale da imporre una regolamentazione dell’attività societaria, anche in chiave penalistica”); **A. Alessandri**, Reati d’impresa, cit., p. 33 e **R. Lottini**, La responsabilità penale, cit., p. 29, secondo cui, “nel periodo in cui si affermò il principio della *criminal liability of corporations* è possibile infatti notare come la rivoluzione industriale e la crescita del paese, con conseguente espansione sia del numero che delle dimensioni delle *corporations*, fecero sorgere l’esigenza di escogitare ulteriori strumenti di controllo sociale diretti a colmare le lacune di tutela che erano venute a crearsi nel diritto civile. I giudici, senza porsi troppi problemi teorici, ponendo in secondo piano le difficoltà legate agli ostacoli che fino ad allora avevano impedito l’affermazione del principio della *criminal liability of corporations*, individuarono nella sanzione penale un’efficace risposta al problema: il rimedio migliore per distogliere la società dal commettere fatti dannosi a scopo di lucro fu ritenuto quello di colpire non i suoi agenti, bensì i soci che, attraverso la regola di maggioranza, determinano l’azione sociale e che, in tal modo, vengono spinti a vigilare più intensamente sull’opera degli amministratori”.

Di soluzioni “di stampo pragmatico, tipiche del mondo anglosassone” parla **K. Tiedemann**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 616, che più in generale ribadisce: “gli ordinamenti che prevedono la responsabilità penale della *societas* sono soprattutto quelli che ... seguono un approccio pragmatico e che ... non mostrano grande interesse per i problemi dogmatici” (p. 624).

Un riferimento alla “matrice anglosassone”, “ispirata al c.d. pragmatismo giuridico”, è fatto da Cass. sez. un. 27 marzo-2 luglio 2008 n. 26654, Fisia Italmobiliari (per un ampio stralcio della motivazione cfr. **S. M. Corso**, Codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012, p. 21).

(17) Lo sottolineano, tra gli altri, **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 451 e **S. Longhi**, La persona giuridica cit., p. 402, secondo cui “non è a far meraviglia se la legislazione inglese, e tutte quelle che da essa direttamente o indirettamente derivano, abbiano continuato e continuano a ritenere le persone collettive come soggetti giuridici capaci di penale responsabilità” (ivi, p. 404).

(18) Lo deve ammettere **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 452, secondo cui – peraltro - anche nel diritto inglese è stata “superata la incongruente mostruosità della capacità a delinquere delle corporazioni, che si aveva e si è nel diritto canonico”.

Tanto ottimismo non pare giustificato se il principio *societas delinquere potest*, nel sistema nordamericano, trova addirittura una affermazione normativa nel “penal code” dello Stato di New York (ivi, p. 452).

S. Longhi, La persona giuridica, cit., p. 404, nota 2, entra ancora di più nello specifico e ricorda come la ammessa responsabilità penale delle persone collettive abbia determinato l'introduzione di un modello processuale calibrato sulla “non fisicità” dell'imputato: “Il codice di procedura penale di New York (1881) è tutto un capitolo (IX del tit. XII del libro V) dedicato a regolare la procedura contro le corporazioni, statuendo da chi debba esser emesso un mandato di comparizione, e quando debba esser eseguito (sez. 675), la formula (sez. 676) e notifica (sez. 677) del mandato stesso; l'istruzione (sez. 678), le prove e il rinvio (sez. 679); la facoltà al gran giuri di procedere come se si trattasse di una persona fisica (sez. 680); la comparizione, la difesa, l'atto d'accusa, e la procedura successiva (sez. 681); il recupero dell'ammenda dipendente da condanna (sez. 682)”. Uno degli ostacoli al superamento del principio *societas delinquere non potest* nei sistemi di *common law* era, infatti, di natura processuale, dovendosi conciliare l'esigenza della “presenza personale” con un imputato non persona fisica: cfr. **F. A. Allen**, La responsabilité pénale des sociétés privées en droit américain, in Rev. int. de droit pén., 1957, p. 11.

(19) “Una persona giuridica può anche venire multata per minaccia commessa o per libello famoso pubblicato per suo ordine”: lo riferisce **S. Longhi**, op. ult. cit., p. 404, nota 2, citando una dottrina inglese (**S. F. Harris**, Principles of the criminal law, London, 1877), verosimilmente conosciuta nella traduzione italiana (**S. F. Harris**, Principii di diritto e procedura penale inglese, trad. di **E. Bertola**, Verona, 1898, p. 19).

(20) Lo ricordano, tra gli altri, **P. Lee**, Corporate criminal liability, in Col. Law Rev., 1928 (gennaio), p. 4 (che colloca la decisione nel 1840); **C. S. Kenny**, Esquisse du droit criminal anglais, trad. di **A. Paulian**, Paris, 1921, p. 80 (che colloca la decisione nel 1840); **H.W. Edgerton**, Corporate criminal responsibility, in Yale Law Journal, 1927, p. 827; **C.R.N. Winn**, The criminal responsibility, cit., p. 398 e **M. Ploscowe**, La responsabilité pénale, cit., p. 426, che la definisce “la première décision de justice qui montre cette évolution”. Il dato fattuale è pacifico: cfr. **L. H. Leigh**, The Criminal Liability of Corporations in English Law, London, 1969 e, dello stesso A., The Criminal Liability of Corporations, in La

responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 377 (che colloca questa sentenza nel 1840).

Pressoché in contemporanea, in Italia, la posizione prevalente (e opposta) sul tema è così esplicitata da **F. A. Mori**, Teorica del codice penale toscano, Firenze, 1854, p. 10: "l'incapacità di delinquere della persona giuridica dipende dalla natura del diritto penale, confrontata con i caratteri della persona giuridica. Il diritto penale presuppone che i suoi violatori responsabili siano esseri intelligenti, liberi e sensibili. Ma la persona giuridica è un essere astratto, che non ha intelligenza, né libertà, né sensibilità, tuttoché, per privilegio della legge, sia capace di provvedere; dunque non è subietto possibile di delitto".

- (21) Per la verità **M. Ploscowe**, La responsabilité pénale, cit., p. 426, evoca una massima diversa: "*actus non facit reum, mens sit rea*". **A. Angiolini**, Dei delitti, cit., p. 112, sottolineando la "grande importanza" dell'esperienza dei sistemi di *common law*, afferma che "è facile vedere come nel diritto anglo-americano si guardi più all'effetto che all'intenzione del reo".

Non particolari problemi ha posto il rilievo che "*a corporation is not susceptible to corporal punishment*", essendosi senz'altro ripiegati su una pena pecuniaria e su sanzioni di diversa natura (perdita della personalità).

La dottrina non è stata comunque unanime nel condividere l'evoluzione giurisprudenziale: cfr. – per ampie e motivate obiezioni – **G. F. Canfield**, Corporate responsibility for crime, in Col. Law Rev., 1914, p. 469 e **J. F. Francis**, Criminal responsibility of the corporation, in Ill. Law Rev., 1924, p. 305. Sostanziali obiezioni alla responsabilità penale delle persone giuridiche permangono anche attualmente nella dottrina inglese: si vedano – tra i più autorevoli studiosi – **J. Smith** e **B. Hogan**, Criminal Law, Londra, 2002, p. 207, e **A. Ashworth**, Corporate Criminal Liability in English Law, in Studi sen., 2003, p. 161, il quale nega che la legge penale sia "the appropriate response to corporate wrongdoing".

- (22) Con riguardo specifico al sistema nordamericano (e senza entrare nel merito del tipo di responsabilità), **L. Barassi**, Contributo alla teoria, cit., p. 69 – citando **F. Wharton**, Law of negligence, Philadelphia, 1874, p. 154 – riferisce che "vige in alto grado il principio di una responsabilità indipendente dalla colpa, quello della *liability of master for servant*".

Fondamentale, anche per l'ampia rassegna della giurisprudenza nordamericana, è **C. Mc Cormick**, Exemplary damages against a principal for the conduct of an agent, in North Carolina Law Rev., 8, 1929-1930, p. 143.

L'evoluzione giurisprudenziale del periodo 1842-1927 è ben ricostruita da **H. W. Edgerton**, Corporate cit., p. 827: "A corporation should be considered capable of any crime, and guilty of any crime if the human persons who commit the crime act in the course of their employment so as to make the corporation responsible in tort. The courts, if they have not fully reached this position, are approaching it. In the past 75 years they have progressed from very narrow views to or toward very broad views of corporate criminal responsibility".

- (23) In tali termini si esprime **C. Mc Cormick**, Exemplary damages, cit., p. 143.

Che la responsabilità penale dell'ente collettivo sia una risposta necessitata all'evoluzione sociale dell'epoca è una considerazione diffusa e condivisibile: "L'impressionante accelerazione tecnologica e produttiva della rivoluzione industriale inglese è il retroterra del fenomeno di cui ci occupiamo; a partire

dall'Ottocento l'intera collettività è ormai esposta ai pericoli connessi alle energie utilizzate dal ciclo produttivo; così, quanto di negativo accade dentro e, soprattutto, fuori della fabbrica, diventa un problema che si riversa, appunto, su una moltitudine di soggetti, non solo i lavoratori" (**A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale, cit., p. 4).

Di una iniziale resistenza delle corti inglesi a riconoscere che *societas delinquere potest*, "nonostante le esigenze derivanti dalla rivoluzione industriale e dal processo di modernizzazione di quel paese", parla **F. Gandini**, La responsabilità delle persone, cit., p. 137.

- (24) Così si esprime **C. R. N. Winn**, The criminal responsibility, cit., p. 412, sottolineando che "*the liability is imposed not because of factual act of the inferior agent but for the omission of the primary representatives*" (p. 414).
L'A., prendendo atto dello studio di **H. W. Edgerton**, Corporate criminal responsibility, ritiene necessario un approfondimento sulla distinzione tra "*crimes committed or directly authorized by the primary representatives of a corporation, and crimes committed by mere inferior servants or agents*", ferma restando la responsabilità penale dell'ente collettivo (p. 415).

3. I “corpi morali” dinanzi alla responsabilità penale nell’Italia unita

L’unificazione politica dell’Italia porta, secondo logica, anche ad una legislazione unitaria.

La codificazione non può non prendere atto dei profondi mutamenti del contesto sociale che viene a disciplinare e, in specie, dell’evoluzione che porta alla creazione di nuovi soggetti giuridici – impersonali – titolari di diritti e di doveri.

L’art. 2 del codice civile del Regno d’Italia (25) dispone che “i comuni, le province, gli istituti pubblici od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”.

Il “corpo morale” non è più rappresentato da entità pubbliche o assimilate ed è espressamente equiparato alla persona fisica, secondo una terminologia che già prelude all’abbandono della formula “corpo morale” a favore di quella di “persona giuridica”.

Rimane una qualche cautela nei confronti, in specifico, delle società commerciali alle quali è sembrato eccessivo riconoscere immediatamente e pienamente il godimento dei diritti civili, come pure era stato previsto dal Progetto Ministeriale per la riforma del codice civile (26), ma l’essere destinatarie di una diversa disciplina stabilita nel codice di commercio (27) nulla toglie alla riconosciuta presenza delle società commerciali nel contesto giuridico-economico postunitario.

Quanto basta perché anche nella seconda metà dell’800 si sia posto – se è possibile, con rinnovata forza e varietà di argomentazione – il problema di una responsabilità penale dei “corpi morali” e, in particolare, di quella *species* denominata “società commerciale”.

L'eco della giurisprudenza inglese e nordamericana non sembra essere arrivata nel continente ed, in particolare, in Italia (28), ma non altrettanto può dirsi della via francese alla responsabilità penale degli enti collettivi estrinsecatasi nel delineare la regola *societas delinquere non potest* come regola suscettibile di eccezioni nella misura in cui sia il legislatore a prevederle (29).

La non responsabilità penale dell'ente collettivo cessa di essere un pilastro portante dell'ordinamento giuridico e si riduce ad una scelta normativa che, oggi predominante, ben potrebbe essere in futuro abbandonata dal legislatore ordinario con gli accorgimenti del caso dovuti alla componente "impersonale" dell'ente.

La dottrina e la giurisprudenza italiana si misurano con specifici interventi normativi e si interrogano sul tipo di responsabilità che essi ricollegano – di volta in volta – al "corpo morale".

Ciò consente una preliminare puntualizzazione in materia: né dai codici unitari né da qualche legge speciale è desumibile un principio generale che consenta di ricollegare direttamente all'ente una responsabilità penale che si affianchi o, addirittura, sostituisca la responsabilità penale della persona fisica (30).

In secondo luogo, va sottolineato che nella legislazione italiana postunitaria la presenza di "figure di reati contravvenzionali che leggi speciali già pongono a carico di società" è molto circoscritta e molto controversa (31).

Che il problema esista, e che lo stesso legislatore ne sia consapevole, risulta anche da taluni specifici interventi normativi: ad esempio, la legge 20 giugno 1877, in tema di foreste, nel dettare "disposizioni penali e di polizia forestale" (artt. 16-25) si pone esplicitamente il problema se proprietario del terreno soggetto a vincolo forestale sia una persona fisica o un ente collettivo e precisa che "gli amministratori dei corpi

morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste dagli articoli precedenti, senza pregiudizi delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto” (art. 19) (32).

E’ il legislatore ad escludere che possa essere teorizzata una responsabilità penale dell’ente collettivo e ad individuare le persone fisiche che risponderanno dell’illecito penale riferibile al “corpo morale”.

Dove il legislatore tace o non anticipa possibili scelte ermeneutiche tese a riconoscere una ipotesi nella quale *societas delinquere (et puniri) potest*, l’interprete – sia esso dottrina o giurisprudenza – privilegia la soluzione conforme alla regola generale della responsabilità penale della sola persona fisica.

Merita un cenno, in proposito, la vicenda giudiziaria decisa da Cass. Roma 6 febbraio 1882 perché la sentenza ha escluso che si possa procedere penalmente nei confronti di una società cooperativa (sia pure rappresentata dal suo presidente) ed ha annullato la doppia condanna pronunciata dai giudici di merito nei confronti dell’ente collettivo (33).

Il rilievo della pronuncia – condivisa dai commentatori (34) – è nel fatto che attesta il sorgere di forme di aggregazione tra lavoratori e attesta il delinearsi di un sistema di sanzioni penali contro l’associazionismo, al fine evidente di mantenere lo *status quo* negli assetti sociali dell’epoca caratterizzata da grandi trasformazioni economiche e finanziarie, per cui “la ricchezza dei possessi territoriali è eguagliata da quelle delle industrie e del credito” (35) e da un irrigidimento della contrapposizione tra le classi sociali (36).

Per quello che interessa in questa sede, va sottolineato non solo il principio di diritto

secondo cui, “trattandosi di azione penale, non era dato procedere contro la società, avente o no carattere giuridico”, salvo a violare “ogni elementare regola del giure penale”, ma anche l’annullamento della condanna del presidente dell’ente collettivo sul presupposto che “in nessuna guisa aveva personalmente contribuito al reato”: infatti, “la contravvenzione, essendo un reato, dev’essere colpita nella persona di colui che se ne è reso colpevole, sia come autore, sia come agente principale, sia infine come complice” (37).

Siamo agli antipodi della tesi dottrinale (affermatasi nel mondo anglosassone) del “*respondeat superior*” e si è di fronte all’evidente tentativo di evitare in ogni modo il coinvolgimento nel giudizio penale degli apicali (oltre che dell’ente collettivo).

- (25) Il codice civile italiano, promulgato con R.D. 25 giugno 1865, è entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
La dottrina civilistica si è occupata a fondo della materia. Si vedano, tra i tanti, **F. Tedeschi**, Dei corpi morali secondo i principi della legge civile, Torino, 1877; **P. Fiore**, Della personalità giuridica dei corpi morali, Torino, 1895; **A. Lion**, Delle persone morali e giuridiche, Milano, 1898; **G. Giorgi**, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze, 1899-1902; **G. Rocco di Torrepadula**, Persone giuridiche e associazioni, Napoli, 1913.
- (26) **F. Giarelli**, autore di “note e raffronti” al Codice civile del Regno d’Italia, vol. I, Napoli, 1875, p. 7, osserva – a margine dell’art. 2 c.c. - che “Tutti sanno che in omaggio della legge politica che regge il nostro stato, e della legge sulle Opere Pie, o di quella sulle Associazioni in generale, abbiamo costituite e stabilite delle collettività, e dei Corpi morali, i quali per esistere giuridicamente hanno mestieri dell’ufficiale riconoscimento del Governo. Ora gli è chiaro che di fronte ai terzi ed anche nel loro vantaggio, questi enti morali hanno d’uopo d’esercitare i loro diritti civili, come hanno l’obbligo di rimanere sottomessi a certi doveri. A semplificare questa meccanica di rapporti il Codice Civile Italiano risguarda queste collegialità come altrettante personalità giuridiche: e con questo articolo pone a loro disposizione il patrimonio dei diritti civili.
Il modo d’esercitare questi diritti è ad esse prestabilito da leggi speciali come è prestabilito il loro legittimo rappresentante di fronte alla legge. Ed ecco ad esempio perché il sindaco rappresenta l’Istituto Municipale.
E qui è mestieri prendere nota di una radicale differenza che passa fra il testo di questo articolo 2 del Codice civile, e quello che leggevasi nel *Progetto Ministeriale*. Il *Progetto* poneva al godimento dei diritti civili anche le *Società Commerciali*: invece il legislatore del nostro Codice – dopo studii maturi – escluse dal beneficio della legge le *Società Commerciali*: 1. perché esse sono di carattere marcescibile, perchè limitate al loro oggetto speciale; 2. perché il *Diritto Commerciale* provvede bastevolmente alla loro esistenza colle norme dell’apposito Codice. E ci pare ciò con molta equità, perché in tal guisa si delimitano nettamente i confini del diritto civile e quelli del commerciale”.
- (27) In sostituzione del codice di commercio del 1865 (primo codice unitario in materia), il codice di commercio approvato con r.d. 31 ottobre 1882 n. 1062 è entrato in vigore il 1° gennaio 1883. Cfr. **C. Vivante**, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1910-1915 e AA.VV., Il codice di commercio commentato, coordinato da **L. Bolaffio** e **C. Vivante**, Torino, 1922.
- (28) E’ quindi autonoma la scelta presente nel progetto di legge **Rattazzi** del 3 giugno 1862, volta ad introdurre un sistema di responsabilità delle associazioni per gli illeciti ad esse attribuiti: “poiché il carattere odiernamente assunto da talune associazioni non trova un preciso riscontro nel giure penale del regno, il Governo medesimo reputa ora necessario che una legge affermi solennemente la sua prerogativa, compia una lacuna della legge vigente, ed afforzi con determinate sanzioni penali l’azione che egli può essere, quando che sia, chiamato ad esercitare”.
Questa la relazione accompagnatoria di cui riferiscono, ampiamente, **G. Arangio-Ruiz**, voce Associazione (diritto di), in Enc. giur. it., I, Milano, 1895, p. 958; e sinteticamente **E. Cheli**, Libertà di associazione e poteri di polizia: profili

storici, in La pubblica sicurezza, a cura di **P. Barile**, Vicenza, 1967, p. 278; **F. C. Palazzo**, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 418 e **R. Guerrini**, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006, p. 48, nota 76.

Il progetto incontrò il dissenso della Camera dei deputati (rel. Boncompagni), tra l'altro, perché "le pene sono individuali e il progetto lasciava in dubbio se l'imputazione dovesse ricadere in solido su tutti i soci".

Attenzione in Italia riceve, invece, un progetto di legge inglese "sulla responsabilità dei padroni di fabbrica nelle lesioni sofferte dagli operai in loro servizio" (in Riv. pen., 1880, XIII, p. 424). La responsabilità di cui si parla è, però, "patrimoniale" e vede come destinatario "il padrone (imprenditore)", più che l'impresa. Cfr. **L. Barassi**, Contributo alla teoria, cit., p. 69.

- (29) Ad esempio, "*amendes collectives*" sono previste dalla legge 17 luglio 1874 sulla prevenzione degli incendi nelle regioni boschive dell'Algeria (art. 8). Con riguardo ad esse, la dottrina francese parla di sanzioni penali e di deroga al principio della responsabilità penale come responsabilità della persona fisica (**L. Michoud**, La théorie de la personnalité morale, Paris, 1924, vol. II, p. 256 e **J. A. Roux**, Cours de droit criminel français, Paris, 1927, vol. I, p. 140). **R. Garraud**, Traité théorique et pratique de droit pénal français, Paris, 1898, I, p. 418, nota 6, ricorda che – nel presentare questa legge all'Assemblea nazionale, venne sottolineata la ragione pratica alla base della norma incriminatrice: "quand la repression individuelle est impuissante, la loi peut recourir à la responsabilité collective". La dottrina italiana (**G. Battaglini**, Responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Riv. it. di dir. pen., 1930, p. 666) parla di un falso problema perché "non sono altro che sanzioni amministrative".

Anche **E. Florian**, Trattato di diritto penale, cit., p. 276, nota 1, ricorda queste "*amendes collectives*" che, ferma restando la condanna penale degli individui, vengono a colpire "*les tribus et les douars*", ma evita di porsi problemi di qualificazione giuridica e conclude che "qui trattasi di usi locali".

- (30) **A. Splendore**, La responsabilità degli enti morali o persone giuridiche per i delitti o quasi delitti, in Giur. it., 1908, IV, c. 322, sottolinea il "difetto di esplicite norme codificate". Plurime citazioni sono rinvenibili anche in **F. Ferrara**, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923, p. 926-928.

- (31) L'elenco completo dalla normativa italiana che consente di affermare che *societas delinquere potest* è rinvenibile in **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 157-177.

Con riguardo alla legge 23 agosto 1890 n. 7088, sui pesi e sulle misure, l'art. 31 cpv disponeva che "le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile". Il tenore letterale della norma fa propendere per una condanna penale dell'ente e per la previsione di un diritto di rivalsa (circoscritto alla dimensione economica) nei confronti della persona fisica autrice della condotta illecita (e nei limiti in cui questa sia capiente).

Teso a dimostrare che "il principio della capacità delittuosa delle persone giuridiche non può assolutamente ammettersi", **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 443, sostiene invece che "il regresso cui è diritto la persona giuridica mostra fino alla perfetta evidenza chi effettivamente vada a colpire la sanzione". Anche **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, vol. I,

Torino, 1908, parla di comminatoria di sanzioni penali “soltanto apparentemente diretta contro di quelle”.

A. De Marsico, La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo, in Riv. pen., 1920, XCI, p. 207, nota 2, parla di queste norme speciali sottolineando che esse “rappresentano eccezioni dissonanti, se non addirittura illegali”.

Ciò non gli impedisce, come verrà esaminato infra, di delineare una responsabilità penale per determinate forme di delitto collettivo perché “a ogni aumento della sfera della personalità giuridica deve corrispondere un aumento della sfera della responsabilità”.

(32) Trattasi della legge 20 giugno 1877 n. 3917, il cui testo è pubblicato in Riv. pen., 1878, VIII, p. 175.

(33) Cass. Roma 6 febbraio 1882, ric. Bocca, è pubblicata in Riv. pen., 1881, XV, p. 492 ed annotata redazionalmente ivi, 1882, XVI, p. 330.

Nella fattispecie la presunta violazione dell’art. 5 del regolamento daziario 25 agosto 1870 (macellazione e distribuzione della carne tra i soci a prezzo di costo e senza pagare il dazio al consumo) è stata addebitata alla società operaia cooperativa composta dai capifamiglia di un piccolo comune e la condanna pronunciata dal pretore era stata confermata dal tribunale correzionale.

(34) In termini adesivi cfr. **A. Ramella**, La responsabilità penale e le associazioni, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, II, parte I, Milano, 1888, p. 966, nota 5.

Per ulteriore giurisprudenza su una “società operaia” si veda **F. Puglia**, Commento alle disposizioni penali contenute nelle leggi sui dazi di consumo e nelle leggi doganali, ivi, II, parte IV, Milano, 1889, p. 1108.

L. Lucchini (cui è attribuibile la nota redazionale) osserva (in Riv. pen., 1882, XVI, p. 330, nota 2) che “è giustissimo non potersi imputare in linea principale una contravvenzione ad una persona morale”.

Nello stesso periodo la Corte di cassazione del Belgio affermava il principio che “i membri di un corpo morale possono essere validamente citati avanti la giurisdizione correzionale, non già come facenti parte del corpo morale, ma per un fatto personale che impegni la loro responsabilità”.

La sentenza 28 dicembre 1874, Friart e altri, è pubblicata in Riv. pen., 1874, II, p. 74.

Nella nota redazionale n. 2, pubblicata in Riv. pen., 1878, VIII, p. 52, sono ricordate due decisioni della Corte di cassazione francese (15 marzo 1850 e 11 luglio 1873) che hanno escluso la responsabilità penale di una società commerciale perché “le pene pecuniarie .. ànno per legge un carattere individuale: esse devono applicarsi a ciascuno dei compartecipi in una stessa infrazione”. La seconda delle citate sentenze ha però ammesso che “una disposizione di legge speciale possa portare una derogazione alla regola”. **V. Manzini**, convinto sostenitore che la personalità di diritto penale risiede nella persona fisica dell’uomo, capace di volontà giuridica” (Trattato di diritto penale, cit., p. 378), non può non ammettere che “senza dubbio la volontà sovrana potrebbe attribuire alle persone collettive la personalità di diritto penale” (ivi, p. 383).

(35) Rimane (e, forse, s’accentua) l’ “enorme disuguaglianza” nella distribuzione

della ricchezza: “il pauperismo in fatto è la piaga, a cui l’Inghilterra non trova rimedio, e che si estende anche ad altri paesi, massimo dove le manifatture prevalgono all’agricoltura” (**C. Cantù**, Compendio, cit., p. 172-713).

- (36) Sempre **C. Cantù**, Compendio, cit., p. 716, riferendosi alla situazione francese a cavallo tra la prima e la seconda metà dell’800, delinea una situazione politico-economica quasi esplosiva: “questa venne a mano di persone esagerate, che gridavano dottrine comuniste; aver tutti diritto al lavoro, e obbligo il Governo di fornire a tutti; istituendo opifizj ove infingardi e laboriosi avrebbero avuto egualmente salario; sicchè divennero nido di faziosi, focolai di incessanti tumulti, fra cui calpestavansi tutti i principj del viver civile”.
- (37) **L. Lucchini**, op. ult. cit., p. 330, nota 2, esprime riserve su questa conclusione, osservando che “non è meno giusto e corretto, perseguito che sia l’autore materiale della contravvenzione, coinvolgere nell’imputazione i terzi che su quello abbiano autorità, direzione e sorveglianza per ragione di educazione, istruzione, industria e custodia, quando il fatto si riferisca alla sfera di operosità affidata alla loro vigilanza”.

4. Infortuni sul lavoro e profili di responsabilità penale dell'ente

La difesa del principio *societas delinquere non potest* e, altresì, l'apertura a una soluzione opposta, in presenza di una diversa volontà normativa (e in ossequio ad essa), trovano un terreno di prova nella seconda metà dell'800 nel settore della sicurezza del lavoro.

Nonostante la visione disincantata offerta da qualche autore (38), il fenomeno degli infortuni sul lavoro appare una vera questione sociale, da affrontare anche sul piano normativo; lo fa l'Inghilterra (39), lo fanno altri stati dell'Europa continentale (40), lo fa di necessità anche l'Italia in forza di una spinta crescente da parte dell'opinione pubblica.

Infatti, "la statistica registra quasi 2000 morti annue di operai vittime del lavoro; e la triste cifra è sempre in aumento" (41).

La risposta al problema degli infortuni sul lavoro, "triste ma inevitabile frutto della organizzazione dell'industria moderna" (42), è rappresentata dalla legge 17 marzo 1898 n. 80 (entrata in vigore sei mesi dopo) (43), definita "una splendida vittoria del proletariato" destinata "a lenire qualche dolore, a rendere meno violente le continue lotte fra capitale e lavoro" (44); seguirono il regolamento 18 giugno 1899 n. 231 e una serie di altri provvedimenti che portarono al Testo unico 31 gennaio 1904 n. 51 e al regolamento 13 marzo 1904 n. 141.

Qualche avvisaglia di una volontà di coinvolgimento più diretto degli enti collettivi emerge già in sede di lavori preparatori di quello che sarà il regolamento di attuazione della legge n. 80/1898, anche se poi non tradotti in norme concrete (45).

L'occasione è data dal ricordato regolamento n. 141/1904.

Proprio in due disposizioni di quest'ultimo decreto è stata ravvisata un'eccezione

normativa alla regola della irresponsabilità penale delle persone giuridiche: infatti l'art. 72 stabilisce una multa per le "società" che stipulino contratti di assicurazione recanti condizioni diverse da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal ministero e l'art. 121 stabilisce che "le trasgressioni degli istituti assicuratori alle disposizioni contenute nel presente titolo sono passibili di pena pecuniaria non inferiore a lire cinquanta, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale".

Il dibattito dottrinale che ne è seguito attesta la delicatezza del problema teorico (non essendovi dubbio che le norme in questione entravano in diretta collisione con il principio *societas delinquere non potest*) e anche politico sotteso ad una scelta normativa che – sollevando da ogni onere probatorio circa la persona fisica cui attribuire la condotta illecita – chiamava in causa direttamente la persona giuridica, con ciò individuando sempre e comunque un soggetto penalmente responsabile.

Non è difficile immaginare una forte resistenza padronale ad una norma che rafforzava le garanzie reali dei lavoratori.

Certo è che a quanti vi coglievano almeno una deroga al principio della irresponsabilità penale della persona giuridica, e a quanti la giustificavano perché "non si vorrà certo sostenere che la scienza giuridica non debba seguire i tempi, come tutte le altre cose di quaggiù, e adattare alle nuove esigenze i suoi fondamentali principi, che niuno vorrà proclamare immutabili, quanto a dire non suscettibili di quel progresso che è precipuo fine della vita dell'umanità"(46), si sono opposte schiere di giuristi osservando che si era in presenza di una "deroga inopinata" perché tali norme incriminatrici risultano "prive di pratica efficacia, giacché non trovano un soggetto cui applicarsi: non le associazioni, le quali non hanno

consistenza individuale; non le persone fisiche degli organi amministrativi e rappresentativi, perché non indicate espressamente. Trattasi quindi, di comminatoria penale anomala e sterile” (47).

Sempre nella stessa linea di pensiero si è sostenuta l’incostituzionalità di dette norme (48), ma – ed è importante notarlo – non per un preteso contrasto tra la responsabilità penale delle persone giuridiche e il sistema costituzionale dell’epoca (imperniato sullo Statuto Albertino) ma per violazione del principio di legalità in materia penale.

Il problema che, agli inizi degli anni 20, viene dato per “dissipato prontamente” (49), in realtà rimane aperto perché sottende una risposta chiara sui rapporti tra tenore letterale della norma e interpretazione di essa: “questa disposizione, dal punto di vista della tecnica legislativa, è infelice sotto ogni rapporto. Comunque, a proposito di essa, si deve porre una questione d’indole generale, vale a dire la seguente: nel caso in cui una legge qualsiasi, italiana o straniera, parli di pena pecuniaria a carico di enti morali, si deve con tale espressione intendere *la sanzione penale vera e propria?*” (50).

Rimane aperto perché il coinvolgimento penale anche delle persone giuridiche, laddove esse abbiano la veste di datore di lavoro, non può che rafforzare la spinta al pieno rispetto della normativa antinfortunistica (con ciò meglio garantendo i lavoratori): il che induce a sottolineare il riflesso sociale di una scelta per quanto dissonante perché “non si può peraltro disconoscere che il sistema della responsabilità penale delle persone giuridiche, sotto parecchi punti di vista, meglio risponde a talune esigenze di giustizia e di sociale opportunità” e che il problema della “imputabilità a carico delle associazioni come tali” è questione *de lege*

condenda, perché “ non deve andarsi all’eccesso opposto di ritenere impossibile che le persone giuridiche siano imputabili di contravvenzioni e passibili di multe pecuniarie” (51).

In prospettiva assolutamente diversa, ma cronologicamente in contemporanea, prende corpo l’ipotesi di colpire le corporazioni e le associazioni che agiscono in contrasto con il regime che dall’ottobre 1922 ha preso il potere in Italia: la repressione del dissenso politico e/o economico può implicare anche il superamento del divieto di sanzioni collettive (52).

- (38) Si veda, ad esempio, **L. Rameri**, Il popolo italiano educato alla vita normale e civile, Milano, 1866, il quale si sofferma su “la libertà del lavoro e il dovere di lavorare” (pag. 76), segnala una trasformazione profonda in atto [“si osservino appunto le molte spese di guerra, di istruzione, e di lavori pubblici fatte dal governo, e quello che dietro il suo impulso e il suo esempio fanno i comuni e le provincie, e quelle che il governo e le amministrazioni comunali e provinciali fanno fare specialmente dalle società che costruiscono strade, canali, porti di mare, ecc.” (p. 144)], si preoccupa di pretese salariali idonee a togliere ai capitalisti risorse da investire [“Se gli operai sono molti, e i meno abili di essi non trovano chi voglia impiegarli con sufficiente salario, sarà questo forse un giusto motivo per sottrarre ai capitalisti una parte qualunque del loro capitale, o del loro profitto, onde somministrare a tutti gli operai i mezzi di sussistenza?”] (p. 156) e non sfiora minimamente il problema della tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore .
- (39) L'articolo redazionale pubblicato sulla Riv. pen., 1880, XIII, p. 424, nel dare notizia di un progetto di legge inglese “sulla responsabilità dei padroni di fabbrica nelle lesioni sofferte dagli operai in loro servizio”, così delinea l'*occasione legis*: “L’Inghilterra, il paese colosso delle grandi fabbriche, si preoccupa della funesta ripetizione di disgrazie onde sono colpiti gli operai nei lavori delle officine. Talora il danno deriva dal caso; però più spesso è da attribuirsi alla imprudenza od alla poca cautela dei proprietari degli opifici, nell’impianto o nella tenuta dei meccanismi. Sia per inconsiderata leggerezza, sia per improba avarizia, si fa troppo a fidanza col vapore, col fuoco, coi mostri di metallo, senza pensare al pericolo cui sono continuamente esposte tante migliaia di creature umane”.
Sorprende la mancanza di qualsiasi riferimento alla situazione italiana e la rinuncia a formulare qualche ipotesi di intervento in materia.
Sulla legislazione inglese si vedano **F. Arcà**, Legislazione sociale, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V. E. Orlando, Milano, 1930, vol. I, p. 38 e **S. Liebman**, Contributo allo studio delle fonti di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato in Gran Bretagna, in Riv. dir. lav., 1979, p. 616.
- (40) Come ricorda **F. Cocito**, Commento alla legge sugli infortuni sul lavoro, Torino, 1918, p. 20, “sia il Senato che la Camera dei deputati allorchè discussero e votarono la legge del 1898 riconobbero che essa non era né perfetta né completa. Si contentarono di essa come base delle leggi avvenire che fino d’allora si prevedevano necessarie. Ed ora, a somiglianza di quanto fu fatto: dalla Germania, che alla prima legge del 1884 sull’assicurazione obbligatoria degli operai ne fece seguire una nel 1885, una nel 1886, una nel 1887, una nel 1888 e una del 1900; dall’Austria, che a quella del 1887 ne fece seguire una nel 1894; dalla Norvegia, che alla legge del 1894 fece seguire quella del 1897, e dalla Francia, che alla legge del 1898 ne fece seguire due nel 1899 ed altre ne ha proposte”. Sull’esperienza tedesca si vedano **L. Spagnuolo Vigorita**, Studi sul diritto tedesco del lavoro, Milano, 1961; **L. Gaeta**, L’influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 53/1992, p. 5 e **G. A. Ritter**, Storia dello Stato sociale, Roma, 1996.
- (41) Il dato numerico è tratto dalla “rassegna parlamentare italiana” (pubblicata in Riv. pen., 1881, XV, p. 428). Nel dar notizia di un “progetto di provvedimenti di

tutela edilizia e industriale”, che trae spunto dal rilievo che “l’industria nei suoi perfezionamenti, nei suoi grandi e continui progressi diventa sempre più sorgente di vita nazionale, ma è in pari tempo fattrice di sciagure e di immature morti”, l’estensore sottolinea la dimensione sociale e solidaristica dell’iniziativa: “sull’esempio delle altre nazioni civili più innanzi nelle industrie, si pensò quindi anche fra noi ad un provvedimento legislativo che, più efficacemente di quello non facciamo le vigenti disposizioni dei codici civ. e pen., servisse a tutela dei diritti degli operai cui il lavoro riesce fatale”. La ragionevolezza di una tal legge, invocata già dall’opinione pubblica, ci sembra indiscutibile. Essa non solo è diretta a consacrare il diritto del debole e la responsabilità del forte, e quindi (come dice la Relazione) a fare la vera giustizia, ma appare come un provvedimento di savia prevenzione, perché obbligherà proprietari, intraprenditori, ingegneri, ecc., ad usare tutta la prudenza e tutte le cautele per garantire la vita e la incolumità degli operai” (p. 429).

Per un’ampia casistica si vedano **L. Gaeta**, Infortunati sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro, Napoli, 1986 e **P. Passaniti**, Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920), Milano, 2006.

A. Angiolini, Dei delitti, cit., p. 83 ss., esemplifica la sua tesi per una “responsabilità collettiva” prevalentemente con riguardo agli infortuni sul lavoro (es., p. 83, 85, 89, 93, 97, 98, 110, 151 etc.).

Nonostante una *communis opinio* che lo colloca tra i sostenitori di una responsabilità penale dell’ente, detto A. pare propendere di più per una responsabilità civilistica: “vi è un’altra specie di responsabilità collettiva al di fuori di quella degli enti pubblici: è la responsabilità di società, di compagnie private, di ditte, d’istituti commerciali – responsabilità questa che può affermarsi e dichiararsi alla pari di quella dello Stato, prescindendo da ogni concetto di colpa, da ogni idea di temibilità e di pericolosità” (p. 98).

- (42) In tali termini si esprime **F. Cocito**, Commento, cit., p. 2, ricordando il susseguirsi di progetti di legge per oltre vent’anni. Sicura influenza sul legislatore ha avuto l’enciclica *Rerum Novarum* di papa Leone XIII che, nel 1891, annoverava tra i doveri speciali dello Stato “provvedere che all’operaio non manchi mai lavoro, e che vi abbiano fondi disponibili per venire in aiuto di ciascuno, non solamente nelle subitanee e fortuite crisi dell’industria, ma anche nei casi di infermità, di vecchiaia, d’infortuni”.

In generale si vedano **G. Salvioli**, I difetti del codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie, Palermo, 1890; **G. B. Impallomeni**, La responsabilità penale nella legge sulla polizia delle miniere e nel Progetto Lacava sugli infortuni nel lavoro, in Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 25; **B. Gabba**, Trent’anni di legislazione sociale, 1869-1898, Torino, 1901; **L. Gaeta**, Industrializzazione e diritto. Gli infortuni sul lavoro e la magistratura (1865-1898), in Studi di filosofia, politica e diritto, n. 5/1981, p. 159; **L. Mengoni**, Il contratto di lavoro, a cura di **M. Napoli**, Milano, 2004, p. 10.

- (43) A dimostrazione della centralità del problema vanno segnalati importanti studi che hanno preceduto questa normativa: per esemplificare **F. Schupfer**, La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro, Roma, 1883; **G.P. Chironi**, Della responsabilità dei padroni rispetto agli operai e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro, in Studi sen., 1884, fasc. 2, p. 127 e fasc. 3-4, p. 231; **E.**

Cavo, Gli infortuni sul lavoro, Milano, 1886; **E. Sergardi**, La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro, Pisa, 1886; **A. Amer**, Studi di diritto industriale, Torino, 1885; **C. F. Bardi**, Studi di questioni sociali, Firenze, 1886; **G. Fusinato**, Gli infortuni sul lavoro e il diritto nelle fabbriche, in La nuova antologia, 1876, p. 381 e **V. Polacco**, La funzione sociale nell'odierna legislazione civile, Camerino, 1855.

Per un quadro riepilogativo cfr. **E. Vidari**, A proposito di alcuni progetti di legge sugli infortuni sul lavoro, in Rendiconti del regio istituto lombardo di scienze e lettere, XXVIII, 1895 e (con riguardo ad altre Nazioni) **A. Agnelli**, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Milano, 1905, Introduzione, p. XLIV ss.

La "legge sugli infortuni degli operai sul lavoro" (così la rubrica) è precisa nel prevedere che le sanzioni penali da essa comminate sono applicabili ai capi o esercenti delle imprese, industrie o costruzioni (art. 3). Si vedano **C. F. Ferraris**, L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità per gli infortuni sul lavoro, Roma, 1889; **A. Bruschetti**, La responsabilità civile dell'imprenditore secondo la legge del 17 marzo 1898, in Riv. inf. lav., 1899, I, p. 8 e **O. Quarta**, Natura giuridica della legge 17 marzo 1898, ivi, 1900, II, p. 158. In una prospettiva storica si veda **L. Montuschi**, La tutela contro gli infortuni dal 1898 a oggi: cent'anni di storia, in Riv. inf. mal. prof., 1998, p. 709.

(44) L'ottimistica osservazione è di **F. Cocito**, Commento, cit., p. 7, che annota: "Sono due i provvedimenti principali della legge: prevenzione del danno e sua riparazione. Col primo si tende a costringere il padrone negligente ed oblioso dei propri doveri a maggiori cautele per la sicurezza dell'operaio, prevenendo così, per quanto è possibile, l'aumento di questa sciagurata popolazione di invalidi, vittime dell'industria e delle macchine moderne, che giustamente vennero chiamate per ciò i *cannoni della pace*".

(45) La Commissione parlamentare incaricata di riferire sullo schema di regolamento aveva ricevuto osservazioni da parte del Guardasigilli sull'art. 54 (poi divenuto art. 72) perché "la pena colpisce non la società, ente morale, ma i contravventori. Pertanto si propone di modificare l'articolo come segue: "Qualora le società stipulino, ecc.". – A verbale si legge però quest'opinione del Ferraris: "Non conviene nella proposta del Ministero di Grazia e Giustizia di dichiarare passibili della pena gli amministratori: della piena osservanza della legge e del regolamento debbono invece, a suo avviso, rispondere con tutto il loro capitale, con tutte le loro attività, le società o le imprese, le quali potranno rivalersi, se del caso, contro questi amministratori, che, di loro arbitrio o venendo meno ai loro doveri, si fossero resi colpevoli di infrazioni alla legge o al regolamento." E la Commissione consentiva in tali concetti, che non si distinguono certo per soverchia ortodossia, ma che penetravano nel campo penale per evidente contagio coi principi della responsabilità nel campo del diritto privato e amministrativo".

La circostanza in fatto e il giudizio di merito sono riferiti da **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 418, nota 1.

(46) Il riferimento è soprattutto a **S. Longhi**, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte II, Roma, 1929, p. 543, il quale – in altra opera (La persona giuridica, cit., p. 417) – considera queste norme come espressione di "qualche oblio della legislazione", di "un caso sporadico isolato. Il quale però non è sufficiente a suffragare la tesi che le due disposizioni siano

sfornite di efficacia penale” (ivi, nota 2). La tesi che l’evoluzione sociale giustifica l’abbandono di principi tradizionali è sviluppata da Pret. Roma 30 gennaio 1891, Massa, in Riv. pen., 1891, XXXIII, p. 259, secondo cui il legislatore “fu costretto ad allargare il campo della imputabilità” (ivi, p. 264).

Oltre mezzo secolo dopo, **A. Tesaurò**, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale, in Foro pen., 1962, c. 239, ricordando che “qualche legge penale di epoca remota contiene precetti diretti a soggetti privi di personalità fisica, ad esempio qualche disposizione legislativa sull’emigrazione e sugli infortuni sul lavoro”, spiega la scelta legislativa con la mancanza di “idee precise sulla distinzione tra il diritto penale ed il diritto amministrativo”.

(47) Questa è l’opinione di **E. Florian**, Trattato di diritto penale, cit., p. 277.

In termini pressoché testuali si esprimono **C. Saltelli-E. Romano Di Falco**, L’imputabilità nel nuovo codice, in Riv. pen., 1931, I, p. 54, nota 1: “Queste disposizioni però sono prive di efficacia, perché non trovano un soggetto a cui applicarsi; non possono applicarsi alle associazioni, perché non hanno consistenza individuale; non a persone fisiche, che agiscono quali organi amministrativi e rappresentativi, perché non sono indicate espressamente nelle suddette disposizioni”. Di “dubbi” superati dalla giurisprudenza, che ha escluso il carattere penale delle sanzioni comminate agli enti, parla **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unit., 1929, p. 19, nota 3.

Nel senso, invece, che la normativa antinfortunistica rappresenta “un esempio precipuo nella nostra legislazione di responsabilità penale di persone giuridiche” v. **F. Ferrara**, Teoria, cit., p. 926.

(48) In tali termini si esprime **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 412, secondo cui le due norme del regolamento sugli infortuni sul lavoro sono disposizioni regolamentari “senz’alcun dubbio” illegali “giacché la legge 31 gennaio 1904, conferendo al potere esecutivo la facoltà di emanare il regolamento suddetto, non gli à altresì delegato il potere di derogare alle norme del diritto penale generale.

Se si rinvencono altre sanzioni comminate contro persone giuridiche di leggi amministrative, o non rivestono esse carattere penale, o solo apparentemente sono dirette contro quelle”.

Il dubbio sulla costituzionalità è sollevato anche da **E. Florian**, Trattato di diritto penale, cit., p. 277, che ne attribuisce correttamente la paternità al **Manzini** (nota 2) il quale nel Trattato di diritto penale, cit., p. 384, nota 4, se la prende anche con l’estensore della norma “poco augusta figura di *travet* ministeriale”. V. altresì, **B. Alimena**, Principii di diritto penale, I, Napoli, 1910, p. 282.

(49) Così osserva **M. Cevolotto**, I sindacati, cit., p. 177.

(50) Il quesito è correttamente posto da **G. Battaglini**, Responsabilità penale, cit., p. 665, pur osservando che – dal suo punto di vista – “sotto l’aspetto di una precisa tecnica giuridica, la risposta non può che essere recisamente negativa”.

(51) Così si esprime **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 418, nota 1, il quale sottolinea come la responsabilità penale dell’ente collettivo offra maggiori garanzie di solvibilità di quelle offerte dai loro impiegati incorsi nella trasgressione. Le osservazioni finali sono di **F. Ferrara**, Teoria, cit., p. 924, secondo cui “naturalmente la questione non può risolversi secondo un criterio dogmatico, ma in base al diritto positivo”.

- (52) Emblematica è la posizione di **M. Cevolotto**, I sindacati, cit., p. 181, secondo cui “ad una limitata estensione di pene pecuniarie e di provvedimenti penali alle collettività, indipendentemente dall'imputabilità dei singoli agenti contro il diritto penale, noi siamo dunque favorevoli”.

5. La circolazione ferroviaria e il delinarsi di fattispecie incriminatrici dell'ente

Si è accennato come nell'Italia della seconda metà dell'800 sia stata più forte l'influenza francese che quella anglo-americana, verosimilmente più per obiettive difficoltà di circolazione delle informazioni e delle notizie che per scelta ideologica.

Si è visto, in tema di normativa contro gli infortuni sul lavoro, come la c.d. rivoluzione industriale abbia posto il problema di (ed imposto) un intervento legislativo pressoché contemporaneamente nell'Europa continentale (53) come in quella oltre Manica.

Altrettanto si è verificato con riguardo alla disciplina dei trasporti su rotaia, di centrale importanza nel programma di sviluppo della circolazione di persone e merci: anche l'Italia ha fatto la sua parte dando un forte impulso alla costruzione di ferrovie e, di riflesso, alla produzione industriale ed attribuendo una peculiare rilevanza pubblica al servizio di trasporto.

Quanto detto ha un diretta rilevanza e connessione con il tema della responsabilità penale degli enti collettivi perché il Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873 n. 1687, da un canto, dichiarava (art. 5) che “le società sono responsabili presso il Governo per tutte le trasgressioni e irregolarità che possono verificarsi nell'esercizio delle ferrovie”; dall'altro, comminava “penalità” (artt. 42 e 58) per il ritardo dei treni, prevedendo “multe” da lire 200 a lire 1000 in relazione alla tipologia del treno e all'entità del ritardo.

Per oltre un quarto di secolo (e cioè fino alla legge 21 dicembre 1899 n. 446) la dottrina e la giurisprudenza italiana si sono interrogate sulla natura – penale o no (54) – di queste sanzioni pecuniarie.

Quanti – la maggioranza – hanno riconosciuto la natura penale si sono misurati con una scelta legislativa che, in controtendenza rispetto alla tradizione della responsabilità penale delle sole persone fisiche, andava ad introdurre deroghe al principio *societas delinquere non potest*.

Almeno sul piano teorico, era importante verificare non tanto l'ampiezza (invero circoscritta) del fenomeno quanto l'affermazione della possibilità giuridica di recare un *vulnus* al dogma dell'irresponsabilità penale dell'ente collettivo.

La comminatoria di sanzioni aveva una precisa (e condivisa) *ratio legis*: “la legge stessa, prescrivendo pene per ritardo nell'arrivo dei treni, ad altro non mirò tranne che ad assicurare il meglio che fosse possibile, nell'interesse del pubblico, la regolarità di così importante ramo del servizio” (55).

La Suprema Corte ha preso posizione per la natura penale di detta sanzione comminata dal regolamento n. 1687/1873, osservando che “la società stessa doveva ravvisarsi tenuta a rispondere in proprio del ritardo avveratosi nell'arrivo del treno”, così come esattamente già ritenuto dai giudici di merito (56).

Sul come colpire penalmente la società non vi era chiarezza di prospettiva, tanto che si procedette penalmente nei confronti di un rappresentante apicale, suscitando un duplice ordine di obiezioni. Per la prima – *tranchant* – “seppure la società ferroviaria avesse l'obbligo di sottostare alle multe nel caso di ritardo” dei treni, detta obbligazione deva considerarsi “quale accessorio e puramente civile, limitata quindi di regola ai danni ed interessi” (57).

L'attacco frontale alla natura della sanzione consentiva di escludere che un giudice penale potesse conoscere di tali fatti e mirava a salvare sia la società che le persone fisiche apicali o non apicali.

Per la seconda obiezione, se responsabilità penale dev'esserci, essa si consolida in capo ai non apicali che hanno materialmente tenuto la condotta illecita: ancora una volta la casistica è quella ferroviaria (58).

La condanna dei non apicali – adottata con una motivazione che attiene al “principio generale e inconcusso che *flagitia suos tenent auctores*” (59) - serve ad evitare la risalita della responsabilità penale lungo la scala gerarchica, fino a colpire la stessa persona giuridica.

In particolare, il soggetto apicale viene salvato poiché “non era tenuto e non poteva” sorvegliare l'andatura dei singoli treni.

Il regolamento ferroviario del 1873 serve, comunque, a indurre l'interprete a non fermarsi alla mera condotta materiale (che è prevalentemente, se non esclusivamente, propria del non apicale) e ad interrogarsi sui presupposti per i quali “*respondeat superior*”, sia esso l'apicale o la società o entrambi.

La consapevolezza del ruolo che i superiori gerarchici o la proprietà possono avere in determinate scelte comportamentali qualificate come illeciti penali ha già portato all'inserimento tra “i principi generali del giure” della regola – conforme alla “ragione politica” – secondo cui ben possono incorrere in responsabilità penale per il fatto dei dipendenti “i proprietari e i direttori di un pubblico o privato stabilimento od esercizio per ragione dell'obbligo di vigilanza che loro incombe ed al quale siano venuti meno” (60).

Il problema giuridico si sposta sulla ravvisabilità in concreto di una *culpa in vigilando* o *in eligendo* con riguardo agli illeciti dei dipendenti, ma comprende anche una colpa propria dell'apicale (o della società) per condotta attiva od omissiva.

Sotto il primo profilo, va esclusa la colpa se il personale è stato assunto “dietro

pratica ed esame” (61); sotto il secondo profilo, non può essere configurata una colpa se non in presenza di una valida norma che crei l’obbligo giuridico asseritamente violato.

Soffermandosi sulle ragioni dell’intervento penale in determinati settori, un’attenta dottrina ha qualificato “il violare le prescrizioni sanitarie, il maneggiare materie esplosive o commerciare veleni senza le opportune cautele o cognizioni” non meno gravi di fatti tradizionalmente sanzionati penalmente quali la spendita di moneta falsa o il falso in giudizio.

L’evoluzione dei bisogni della collettività, così come la trasformazione del contesto sociale, esige la delineazione di nuove fattispecie di reato e in questa prospettiva sanzionare “gli scioperi” come sanzionare la violazione degli “interessi della classi lavoratrici” è non meno doveroso per il legislatore che reprimere penalmente i furti e gli omicidi (62).

Aver riconosciuto la legittimazione dello Stato ad intervenire, anche con la comminatoria penale e – al limite – anche contro enti collettivi, non esonera dal rispettare il principio di legalità in materia penale (63).

Qui si delinea un’ulteriore obiezione tecnico-giuridica avverso la delineazione di una responsabilità penale dell’ente collettivo mediante un atto regolamentare: la norma che la prevede ha natura penale, colpisce anche la persona giuridica, ma ha natura sublegale e non è idonea a prevedere precetti (e sanzioni) penali.

L’attacco alla scelta legislativa assume le vesti di questione di legittimità costituzionale, nella consapevolezza che, dal riconoscimento della fondatezza della questione, discenderebbe la non necessità di misurarsi con la problematica connessa alla responsabilità penale degli enti collettivi (64).

Il problema della costituzionalità del regolamento ferroviario del 1873 – postosi nell'immediatezza – è stato peraltro risolto nel senso della infondatezza della questione, in base al rilievo che detto regolamento venne emanato dal potere esecutivo in forza dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche “e, se nel capoverso dell'art. 317 è detto che col regolamento poteano comminarsi pene di polizia e multe estensibili fino a lire 1000, è evidente che nessuna limitazione fu messa al potere esecutivo; chè anzi fu ad esso conferita piena ed espressa facoltà di attuare quelle norme che tendevano, come mezzo al fine, ad assicurare la destinazione cui le ferrovie debbono rispondere” (65).

Il problema teorico-giuridico della responsabilità penale dell'ente collettivo è stato, in effetti, svuotato di contenuto allorquando il legislatore è intervenuto – con un'iniziativa ritenuta non necessaria (66) – a disciplinare *ex novo* la materia : infatti, con legge 21 dicembre 1899 n. 446 è stato stabilito che “1. I ritardi dei treni ferroviari, per i quali il regolamento approvato con decreto reale del 31 ottobre '73, n. 1687 (serie 2^a), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del codice penale. 2. Di tali contravvenzioni sono responsabili i direttori generali o direttori d'esercizio, che legalmente rappresentano le società esercenti, e sono puniti con le pene pecuniarie stabilite col decreto anzidetto” (67).

Appare chiaro che si è in presenza di una interpretazione autentica della portata del regolamento del 1873 (la cui vigenza è confermata); di una presa di distanza netta (e irreversibile) dalla giurisprudenza che aveva qualificato come non penali le sanzioni pecuniarie comminate alle società dal regolamento (68); di un passo indietro rispetto alla ravvisata responsabilità penale diretta delle società, perché viene stabilito che l'azione penale verrà, ove del caso, esercitata nei confronti della persona fisica che

rappresenta l'ente; che la condanna, ove pronunciata, sarà nei confronti del legale rappresentante e, di conseguenza, che la società in quanto tale non subirà alcun processo penale e, altresì, rimarrà libera circa il farsi carico o no dei costi rappresentati dalla condanna penale o dalla procedura di oblazione posta in essere dall'imputato per evitare la condanna.

Non è fuori luogo ipotizzare che – forte della copertura politica - il potere industriale e societario, in senso lato, abbia operato in modo da pervenire ad (e mantenere nel tempo) un quadro giuridico che configurasse soltanto una responsabilità penale di persone fisiche, che – al più – delineasse un palleggiamento di responsabilità tra soggetti apicali e non apicali e che consentisse alla società di prendere le distanze, a tutti gli effetti, dagli autori della condotta asseritamente illecita, come se fosse una *res inter alios acta*.

Una precisa traccia in tal senso è rinvenibile nei lavori parlamentari che hanno portato alla legge n. 446 del 1899, dove si giustifica l'intervento legislativo con il fatto che la spinta verso una responsabilità dei non apicali (e di loro soltanto) – dopo aver “sperperata la responsabilità” della società esercente il servizio ferroviario – portava in concreto alla non applicazione delle sanzioni comminate dal regolamento del 1873 perché i giudici, in presenza di una pluralità di persone coinvolte che si riversano le responsabilità l'uno sull'altro “per le mutue discolpe” e dovendo prendere atto che il ritardo era “non attribuibile agli impiegati ma alla deficienza delle macchine e dei carboni, e ad altre cause dipendenti dall'amministrazione delle società ferroviarie”; si determinavano, il più delle volte, ad assolvere, cosicché la finalità della norma penale veniva ad essere frustrata.

Sempre le società premettero – con esito spesso positivo – per la irresponsabilità

penale degli apicali (69), “non si appagarono di siffatta giurisprudenza che le poneva fuori di ogni responsabilità”, sostennero la tesi dell’illecito civile “e la giurisprudenza, deviando una seconda volta dalla primitiva retta applicazione della legge, accettando tale assunto cadde in errore altre volte” (70).

Mentre si sviluppa il dibattito sulla normativa antinfortunistica e su quella ferroviaria, il testo unico 4 luglio 1897 n. 414, sulle tasse di bollo, viene a statuire (art. 77) che “le pene pecuniarie stabilite nel presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni e altre amministrazioni obbligate alla denuncia o al pagamento della tassa”.

Si è in presenza di una chiara scelta legislativa a favore della responsabilità dell’ente collettivo, individuato come soggetto passivo esclusivo della sanzione : la persona fisica, apicale o non apicale, non è sanzionabile e non ha problemi di rivalsa sull’ente; l’ente collettivo non è legittimato a trasferire sulla persona fisica la pena pecuniaria legislativamente a suo carico.

Questo legame, non aggirabile, tra responsabile della violazione e destinatario della sanzione ha indotto a qualificare in termini penalistici sia l’illecito che la pena pecuniaria ad esso ricollegato e a ravvisare in questa previsione normativa una *lex specialis* che ben può il legislatore adottare, anche allontanandosi dal principio della irresponsabilità penale della persona giuridica (71).

Logicamente, anche in questo caso, lo scenario viene a cambiare completamente se si aderisce – come negli altri casi – alla tesi della natura non penale delle “pene pecuniarie” comminate: l’ente collettivo, che è assoggettato a sanzioni civili per la sua condotta attiva od omissiva, per definizione non è configurabile come soggetto attivo di reato.

- (53) **A. Splendore**, La responsabilità degli enti morali, cit., c. 329, ricorda che “In Germania si dichiara responsabile la ferrovia delle lesioni e della morte cagionata a taluno nell’esercizio dell’impresa, e da questa responsabilità non può la società ferroviaria liberarsi se non provando la forza maggiore o la colpa dell’ucciso o del ferito. Così dispone il § 1° della legge dell’impero del 7 giugno 1871, donde rilevasi un esempio di responsabilità incondizionata d’una persona giuridica”.
- Lo stesso autore riferisce dell’adozione in Germania di un nuovo regolamento ferroviario 29 ottobre 1899 (entrato in vigore l’anno dopo).
- Non viene chiarito di quale responsabilità (civile, penale, amministrativa) si stia parlando, ma le citazioni vengono fatte nell’ambito di uno scritto che conclude (col. 340): “data, infatti, la concezione della persona giuridica, quale si espone, cioè, di personalità collettiva reale, vi è al di fuori un ente distinto degli individui, e capace di delinquere. Né si esita ad ammettere una punibilità di questo ente che delinque, anzi giustizia lo esige; nulla del resto impedisce che la persona collettiva, come tale, sia effettivamente punita, potendo la persona giuridica essere colpita nelle sue sostanze, nei suoi privilegi, nell’esistenza sua medesima”.
- (54) **C. Lozzi**, Della responsabilità civile dello Stato pe’ fatti colposi e delittuosi dei suoi rappresentanti ed ufficiali, in Riv. pen., 1879, XI, p. 282, pur non evocando la normativa ferroviaria, giunge a concludere che “la responsabilità dello Stato e delle persone giuridiche non possa mai essere che civile; e non c’era nessun bisogno dei dotti ragionamenti del Savigny per dimostrare, contro l’opinione strana dello Zaccaria, dell’Haubold e del Feuerbach, che l’azione penale non possa colpire che la persona vera e naturale” (p. 296).
- Nessun dubbio circa la responsabilità civile delle società esercenti il servizio di tramvia a seguito di reati colposi commessi da dipendenti (investimento causato da guida imprudente del conduttore) in quanto configurabile “tanto per il codice civile, quanto per la legge sui lavori pubblici” (Trib. civ. Bologna 19 settembre 1889, Villani c. Paulet, in Riv. pen., 1890, XXXI, p. 162).
- (55) Così Cass. Torino 11 maggio 1877, PM c. Mattia, in Riv. pen., 1877, VII, p. 520, nota 1, a favore della natura penale della sanzione comminata. Naturalmente, oltre ad un interesse pubblico, si rinviene anche lo specifico interesse “dell’organizzazione capitalista a dettar norme e regolamenti per il buon andamento dell’azienda” (**L. Barassi**, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 743).
- (56) Trattasi della (all’epoca) famosissima sentenza 26 febbraio 1877, Amilhau, in Riv. pen., 1877, VII, p. 519 (con stralcio di motivazione ivi, p. 520, nota 1).
- Si vedano, altresì, Cass. 9 aprile 1892, Massa, in Riv. pen., 1882, XXXV, p. 578; Cass. Napoli 3 febbraio 1888, ivi, 1888, XXIX, p. 282; Cass. Torino 23 maggio 1887, ivi, XXV, p. 497. Dopo la legge n. 446/1899 cfr. Cass. 10 maggio 1900, Massa, ivi, 1900, LII, p. 86.
- Nella giurisprudenza di merito cfr. Pret. Roma 30 gennaio 1891, Massa, ivi, 1891, XXXIII, p. 259; Trib. Perugia 24 agosto 1888, ivi, 1888, XXIX, p. 570 (in nota); Pret. Ancona 24 febbraio 1888, Lanino e altri, ivi, 1898, XLVII, p. 37.
- In dottrina, a favore della natura penale delle sanzioni cfr. **G. Cimbali**, Il carattere penale del ritardo dei treni ferroviari e la responsabilità delle Società esercenti, in Cass. un., 1898, IX, c. 481 e l’articolo redazionale, Le multe

stabilite dal regolamento 31 ottobre '73 per i ritardi ferroviari àno carattere penale o civile?, ivi, anno X, vol. IX, c. 513.

- (57) Queste sono state le argomentazioni difensive addotte avanti la Corte d'appello di Venezia e riferite da **C. Guetta** nella rubrica "rivista dei dibattimenti", in Riv. pen., 1876, IV, p. 353.

Essendo stata imputata una persona fisica (direttore generale della società ferroviaria), il tema della discussione non ha riguardato la responsabilità penale della persona giuridica, ma se l'apicale "poteva esser tenuto personalmente a rispondere delle penalità comminate per i ritardi nelle corse e negli arrivi dei convogli".

Nel richiedere che la volontà del legislatore "risulti manifesta, chiara, perspicua", l'A. esclude che l'art. 317 della legge 20 marzo 1865, all. 7, sulle opere pubbliche, abbia autorizzato ad emanare un regolamento che, alterando "i cardini fondamentali del giure penale", consente "di dichiarare criminalmente responsabile di un reato colui che non vi avesse virtualmente o materialmente partecipato in uno dei modi indicati dagli articoli 102 e 103 del codice penale" (p. 354).

- (58) Cass. Torino 21 luglio 1880, Maccanti c. Badiale, in Riv. pen., 1880, XIII, p. 395, statuisce che "i macchinisti e i capi convoglio dei tramway a vapore sono penalmente responsabili delle contravvenzioni in cui incorrono per non aver ottemperato ai regolamenti prefettizi".

- (59) Cass. Torino 21 dicembre 1881, Ravizza, in Foro it., 1882, vol. VII, p. II, c. 84, motiva nel senso che "soltanto in materia di contravvenzione, per vedute di ordine pubblico e di utilità sociale vi si può derogare con legge speciale".

- (60) **L. Lucchini**, annotando Cass. Torino 21 luglio 1880 cit., ricorda come questo principio sia stato affermato nella giurisprudenza di merito (C. appello Milano, 21 febbraio 1880, in Riv. pen., 1880, XII, p. 596) e di legittimità (Cass. Firenze 2 giugno 1880, ivi, 1880, XIII, p. 230 e Cass. Torino 20 gennaio 1880, ivi, XI, p. 536) che ha aperto la strada alla condanna dei soggetti apicali.

L'A. ricorda una pressochè contemporanea sentenza 20 aprile 1880 della Corte di appello di Rouen (in Monitore dei trib., 1880, XXI, p. 1026) che ha dichiarato "responsabili la compagnia e il conduttore" del treno, ma non chiarisce se la persona giuridica sia stata condannata penalmente o solo civilmente.

C. Guetta, nella nota citata a C. app. Venezia, dà atto che "vi àno delle leggi le quali dichiarano in modo non equivoco di volere soggette alle pene inflitte agli autori materiali dei fatti anco le persone civilmente responsabili", ma – siano esse persone giuridiche o apicali – la conseguenza è "sottostare in forma di riparazione civile alla stessa ammenda o multa con cui si vuole punito il colpevole della contravvenzione" (in Riv. pen., 1876, IV, p. 354).

- (61) Questa è la ragione per cui gli apicali sono stati assolti da Cass. Torino 21 dicembre 1881 cit. (fattispecie di eccesso di velocità del convoglio ferroviario).

- (62) In tali termini si esprime **L. Lucchini**, nella nota redazionale alla già citata Cass. Torino 21 dicembre 1881, Ravizza, in Riv. pen., 1881, XV, p. 234. Nella motivazione della sentenza viene esclusa l'esistenza di una norma che consenta di evocare una responsabilità degli apicali, pur ammettendo la correttezza della soluzione opposta (responsabilità penale di persone che non ebbero parte esecutiva nell'illecito contravvenzionale) se "la legge espressamente lo disponga".

- (63) Nel condividere la conclusione circa la non responsabilità penale dell'apicale per fatto illecito del dipendente, **L. Lucchini**, op. ult. cit., p. 236, osserva con qualche venatura polemica che "ogni qualvolta però la legge dispone espressamente (come, a mo' d'esempio, in tema di polizia ferroviaria...) che anche persone moralmente e fisicamente estranee al fatto sien chiamate responsabili penalmente del fatto medesimo, ivi è statuita una manifesta violazione dei principi fondamentali del giure penale, ed è contraddetto il giustissimo assunto, bandito pure dal giudicato in esame, che le contravvenzioni non possono aversi che quali veri e propri reati. E se una siffatta legge consista in un regolamento amministrativo, del governo o del prefetto che sia, crediamo si possa fondatamente sollevare l'eccezione d'illegittimità contro la disposizione sovversiva di que' canoni elementari della dottrina e della legge normale". Per un'analisi del problema della validità ed efficacia di regolamenti che introducono norme di carattere penale si veda **E. Massari**, La norma penale, S. Maria Capua a Vetere, 1913, p. 13.
- (64) Nel senso della illegittimità del regolamento ferroviario di 1873 si esprimono – dopo che il quadro normativo è stato innovato con la legge 21 dicembre 1899 n. 446 – **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 418, nota 2 ["per altro il problema si ripresenta sotto altro punto di vista. Le disposizioni citate sono disposizioni di un regolamento; ma di un regolamento di semplice esecuzione (articolo 39: "all'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con r.d., sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato"). Ora, poteva un semplice regolamento d'esecuzione derogare alla legge penale, dal momento che nella legge sugli infortuni non è alcuna traccia di tale facoltà? Come si vede, il problema sarebbe alquanto spostato; e le due disposizioni sarebbero invalide, quali disposizioni penali, solo perché il potere governativo avrebbe ecceduto i limiti delle proprie facoltà esecutorie"]; **V. Manzini**, Trattato di diritto penale, cit., p. 384 ("è manifesto che, anche dato il carattere di "pena" a quelle sanzioni, un regolamento esecutivo non ha la autorità di derogare alle leggi generali, quando la legge che lo richiede non vi deroghi essa stessa espressamente"); **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche, cit., p. 442 ("Una deroga ai principi generali s'è voluta trovare negli art. 42 e 58 del regolamento ferroviario 31 ottobre 1873 (1687). E' evidente che, se anche quelle sanzioni si vogliono considerare come pene, un regolamento esecutivo non à l'autorità di derogare alle leggi generali, quando non vi deroghi espressamente la legge da cui esso dipende, giacchè l'emanazione di norme giuridiche nuove è attività legislativa: principio fondamentale che dipende da quello statutario della divisione dei poteri"). **A. Ramella**, La responsabilità penale, cit., p. 972, esclude che la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 consentisse di "dichiarare penalmente responsabile d'un reato un ente morale".
- (65) In tali termini si esprime **V. Aschettino**, Intorno alla responsabilità nelle contravvenzioni per ritardi ferroviari, in Riv. pen., 1889, XXIV, p. 235, osservando che "ora questo regolamento, sanzionato per assicurare appunto la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, rivela lo scopo per cui fu emanato. Ivi nell'art. 1° è detto che "le strade ferrate pubbliche in esercizio devono essere provvedute del necessario personale per assicurarne il regolare e completo servizio". E nell'art. 3 è prescritto che "tutti gli impiegati ed agenti delle strade ferrate debbono essere idonei a soddisfare alle condizioni volute

dalla legge pei posti che devono occupare”. E nell’art. 5 è sancito espressamente che “la responsabilità eventuale della Società verso i privati è regolata dalle vigenti leggi”, e che “le Società sono responsabili verso il Governo per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si possono verificare nell’esercizio delle ferrovie”.

- (66) **L. Lucchini**, nella rubrica “Governo e Parlamento”, in Riv. pen., 1899, XLIX, p. 211-212, riferisce del disegno di legge per provvedimenti di polizia ferroviaria relativi ai ritardi dei treni presentato dal Ministro dei Lavori pubblici Lacava e si chiede “ma ce n’era proprio bisogno?”. Per una ricostruzione dei lavori preparatori cfr. **C. Civoli**, Dei delitti contro la fede pubblica, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, VIII, Milano, 1909, p. 528, nota 1.
- (67) La normativa prosegue con una disposizione che consente al rappresentante della società esercente di impedire il promovimento dell’azione penale mediante il pagamento di una somma a titolo oblazione: “3. elevato il verbale di contravvenzione, dieci giorni almeno prima di promuovere l’azione penale, sarà data amministrativamente notizia della contravvenzione al rappresentante della società esercente indicato nel precedente articolo. Egli potrà impedire che venga promossa l’azione penale o farne cessare il corso, pagando, prima dell’apertura del dibattimento, la somma corrispondente alla pena stabilita per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento”.
- (68) Il riferimento è a Cass. 29 dicembre 1897, Mariotti e Bottari, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 171. La sentenza è riprodotta nella sua parte essenziale, è annotata favorevolmente da **E. Escobedo**, in Giust. pen., 1898, IV, c. 6 e criticamente da **L. Lucchini** che – tra l’altro – ricorda come l’Escobedo fosse “patrono dei ricorrenti” (Riv. pen., loc. ult. cit.).
- A questo orientamento interpretativo sia allinearono svariate pronunce della Suprema Corte: 24 gennaio 1898, PM in causa Lanino e altri, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 302, m. 531; 24 gennaio 1898, Cappello, ivi; 24 gennaio 1898, Bottoni e Borgnini, ivi, 1898, XLVIII, p. 408, m. 783; 31 gennaio 1898, Lampugnani e Massa, ivi; 31 gennaio 1898, Massa, ivi; 25 febbraio 1898, Borgnini, ivi; 21 aprile 1898, Galli, ivi, p. 591; 30 giugno 1898, PM in causa Lampugnani, ivi, p. 277, n. 1755; 14 luglio 1898, Lanino e Borgnini, ivi, p. 385, m. 1899; 14 novembre 1899, Kossut e Stanzani, ivi, 1899, XLIX, p. 175, m. 363. Lo stato della questione è riassunto da **L. Lucchini** nella rubrica “Legislazione italiana”, in Riv. pen., 1900, LII, p. 96, specificamente dedicata ai “provvedimenti di polizia ferroviaria concernenti i ritardi dei treni”.
- (69) Emblematico è stato il caso Amilhou, oggetto di una già ricordata nota di **C. Guetta**, in Riv. pen., 1876, IV, p. 378. Citando una sentenza della Cassazione di Napoli secondo cui autori dei ritardi debbano essere necessariamente gli agenti ferroviari (cioè i non apicali), **V. Aschettino**, La responsabilità, cit., p. 233, tracciava condivisibilmente le ragioni logiche che possono portare ad una responsabilità degli apicali: “se è vero che nella maggioranza de’ casi ad essi sono imputabili i ritardi così frequenti a deplorarsi, come nel caso dell’art. 41 del regolamento, è vero altresì che le locomotive in servizio debbono essere affidate ad un macchinista e ad uno scaldatore, come prescrive l’art. 28, e costoro, il macchinista in specie, è d’uopo che siano idonei a soddisfare le condizioni volute dalla legge del posto che occupano, giusta l’art. 3 del regolamento. E se, avuto riguardo alla diversità delle macchine ed alla diversa

loro potenzialità di vaporizzazione ed a' diversi sistemi di distribuzione, per cui si produce un diverso effetto utile ed una diversa forza di trazione, la locomotiva fosse affidata ad un macchinista che non sapesse regolare il servizio di trazione con quella puntualità e precisione che si richiede, ricorrerebbe la trasgressione al citato art. 3, e il ritardo che ne sarebbe la necessaria conseguenza, si risolverebbe in un difetto di previdenza, da ricadere a carico della Direzione, che mancò di provvedere all'esatto funzionamento della locomotiva mercè l'impiego di un macchinista adatto a governarla ed a svolgere la potenzialità di vaporizzazione, di cui essa era produttiva. Onde si fa manifesto che non al solo difetto di vigilanza e di disciplina, ma anche a altri fatti può riannodarsi la responsabilità della Società o della Direzione in rapporto a' ritardi ferroviari".

- (70) Le citazioni tra virgolette nel testo sono tratte dalla Relazione presentata il 20 febbraio 1899 dal deputato **Piccolo-Cupani** a nome della Commissione chiamata a pronunciarsi sul progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati l'11 dicembre 1898 dal Ministro dei lavori pubblici (**Lacava**) di concerto con il Guardasigilli (**Finocchiaro-Aprile**). Ampi stralci di questa Relazione sono riferiti da **L. Lucchini**, in *Riv. pen.*, 1900, LII, p. 97.

Nella rubrica "Governo e Parlamento" pubblicata sulla *Riv. pen.*, 1903, LVII, p. 251, viene riferito dell'interrogazione 18 dicembre 1902 del dep. Aguglia "sul modo come viene applicata la legge sui ritardi ferroviari. Piccolini, sottosegretario ai Lavori pubblici, dà opportuni chiarimenti, dicendo, fra l'altro, di aver raccomandato con maggior insistenza l'elevazione delle contravvenzioni (nel 1902 furono pagate dalla Società più di 20 mila lire per 32 multe contravvenzionali").

Poiché va esclusa la condanna penale degli enti gestori del servizio ferroviario, il riferimento alle società va considerato improprio (al più le società si sono fatte carico delle pene pecuniarie inflitte alle persone fisiche apicali o non apicali). Di un "curioso" conflitto giurisprudenziale "che vedeva protagoniste alcune compagnie ferroviarie", risoltosi in una "breve parentesi", parla **G. Gentile**, *L'illecito colposo*, cit., p. 43, nota 88.

- (71) Un convinto assertore è **G. Mestica**, *La responsabilità*, cit., p. 161, secondo cui "questa legge è stata completata dal Testo Unico 20 dicembre 1923 n. 3268, che conserva lo stesso carattere penale delle contravvenzioni all'art. 52 che prescrive la giurisdizione penale" (nota 2).

6. Il dibattito sulla criminalità d'impresa tra 800 e 900

All'ombra dell'immunità penale e della relativa libertà d'azione sono nati, si sono sviluppati e si sono affermati i nuovi soggetti economici e sociali (e cioè le società commerciali ed i sindacati).

L'800 si conclude all'insegna di un recupero sostanziale della posizione tradizionale in tema di non responsabilità penale degli enti, dal momento che i due principali provvedimenti legislativi che avevano dato corpo ad una responsabilità almeno contravvenzionale vengono ad essere svuotati del loro contenuto potenzialmente deflagatorio attraverso ulteriori provvedimenti di eguale natura.

Come si è ricordato in precedenza, la normativa che comminava "penalità" alle società esercenti il servizio ferroviario (r.d. 31 ottobre 1873 n. 1687) è interpretata, oltre venticinque anni dopo, con la legge 21 dicembre 1899 n. 446 – che "non fu però all'altezza di liberarsi dal dogma" (72), ancorché chiarificatrice circa la natura penale contravvenzionale delle sanzioni edittalmente previste – e alla cui stregua le sanzioni pecuniarie comminate alle società potranno essere irrogate ai direttori generali o ai direttori di esercizio che diventano, in tal modo, i "responsabili" a carico dei quali instaurare il procedimento penale (73).

Quanto alla normativa che comminava sanzioni alle società per violazioni in materia di contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene anch'essa – questa volta, rapidamente – sostituita (art. 73 regolamento 13 marzo 1904 n. 141) e, soprattutto, svuotata del contenuto eversivo (74) attraverso una interpretazione che riconduce la responsabilità penale delle società a quella delle persone fisiche di riferimento, identificate in "ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguire gli atti occorrenti" e li hanno omessi o malamente posti in essere (75).

Alla luce di quanto sopra, rimane senza risposta una serie di quesiti di una qualche rilevanza.

Innanzitutto, perché si sia pensato di affrontare e risolvere il nuovo crescente ruolo degli enti collettivi, nella dinamica produttiva e sociale e – ove del caso – illecita, in termini di responsabilità penale e non, ad esempio, in termini di responsabilità civile o amministrativa: l'evocazione della natura civilistica delle "penalità" comminate si è avuta solo di riflesso e per tener ferma la soluzione tradizionale espressa dal principio *societas delinquere non potest* (76).

In secondo luogo, perché sia mancata totalmente una riflessione – nell'ambito della pur attribuita dimensione penale all'illecito delle società – sulla tipologia delle sanzioni da applicare, con una evidente limitazione della scelta alla sola sanzione pecuniaria e con la rinuncia ad esplorare il campo di sanzioni penali di tipo diverso, ma calibrate sulla non fisicità dell'ente responsabile dell'illecito.

In terzo luogo, è emersa una evidente incapacità di dare concretezza alla pur riconosciuta volontà legislativa di attribuire all'ente, e non alla persona fisica, la responsabilità penale: ha fatto scalpore qualche sentenza di merito che si è spinta ad affermare che "anche un ente morale può andare in carcere nella persona del suo rappresentante" (77).

Altre decisioni di merito, partendo dalla scelta legislativa confortata dal tenore letterale della norma, riconoscono che, se si è dubitato della natura penale delle sanzioni comminate, "è stato perché si è creduto che non vi fosse la via per applicarla praticamente, senza ledere un principio fondamentale del diritto penale, quello di non potersi punire penalmente le persone fittizie, quali sono le società, ma solo le persone fisiche che possono imputarsi di colpa", sottolineano che "la pena per

il ritardo dei convogli è solo a carico della società. E perché il legislatore abbia così disposto è facile intuirlo. Ogni ritardo, che non dipende da forza maggiore, dipende da cattivo servizio, e la responsabilità di questo cattivo servizio è certo delle società esercenti, perché derivante da cattivo organamento del servizio stesso”, ma finiscono per concludere che la sanzione irrogata alla società passa attraverso la condanna della persona fisica apicale.

Infatti, non osta “all’applicazione delle pene il fatto che le società sono persone fittizie: esse per agire hanno bisogno delle persone fisiche, che le rappresentano, e i loro rappresentanti assumono con la carica stessa tutti gli obblighi che alle società sono inerenti per quanto riflette il ramo di servizio cui sono preposti” (78).

Nonostante l’impegno motivazionale, questa giurisprudenza non spiega perché, alla resa dei conti, comminare la sanzione penale alla società e comminare detta sanzione ad un soggetto apicale produca gli stessi effetti (procedimento ed eventuale condanna della persona fisica), come se la norma del regolamento del 1873 e quella della legge del 1899 fossero formulate negli stessi termini (79).

La conseguenza di questa incertezza sul destinatario in concreto della sanzione penale è emersa nelle decisioni che, in ordine sparso, hanno finito per trasferire quanto comminato nei confronti della società a persone fisiche apicali o non apicali. Infatti, vanno ricordati il “navigare a vista” per quanto concerne la disciplina processuale applicabile in assenza di qualsiasi indicazione normativa in proposito e, di riflesso, il fiorire di eccezioni di giurisdizione, la denuncia di vizio nella notifica e quant’altro consentito dalla pretesa di applicare un codice di procedura penale costruito su misura per la persona fisica ad una entità non corporea o “morale” (secondo il linguaggio dell’epoca).

La citazione penale all'ente collettivo ha visto gli imputati eccepire la mancanza di una valida *in ius vocatio*; la citazione penale fatta nominativamente alla persona fisica ha visto il destinatario eccepire la violazione della volontà legislativa di un processo a carico direttamente dell'ente e non di altri (80), con il risultato pratico di annullamento dei processi e delle condanne irrogate e della disapplicazione in concreto sia della normativa in tema di infortuni sul lavoro che di quella sui ritardi dei convogli ferroviari.

Come si è accennato, una meditazione sulle scelte operate in altri Stati (non circoscritta all'esperienza francese) avrebbe potuto risultare stimolante, ma la prima legislazione processuale penale calibrata sull'imputato ente collettivo è stata nordamericana e, comunque, anch'essa di fine secolo, e non è stata compiutamente conosciuta in Italia se non qualche decennio dopo (81), rendendo impossibile anche un tentativo di circolazione dei modelli giuridici.

- (72) Così si esprime **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 159.
Non esclude scenari diversi **C. Civoli**, Dei delitti, cit., p. 529, secondo cui decisiva è la volontà del legislatore: “E’ da credere pertanto che alle persone giuridiche non possa di regola attribuirsi alcuna responsabilità penale. In conseguenza solo quando sia stabilita in una legge vera e propria, e con una disposizione specifica ed esplicita la quale non consenta un’altra diversa interpretazione, si potrà in via d’eccezione e, non occorre nemmeno dirlo, limitatamente alle pene pecuniarie, ammettere la responsabilità penale degli enti morali o delle persone giuridiche”.
- (73) Cass. 10 maggio 1900, cit., esclude che possa parlarsi di “interpretazione autentica”, concetto che “mal s’addirebbe rispetto alle disposizioni di un regolamento”.
La soluzione di sanzionare il rappresentante per colpire la contravvenzione attribuibile alla società viene censurata da **B. Alimena**, Principii, cit., p. 282, che definisce “una disposizione del tutto ibrida” l’art. 2 della legge n. 446/1899.
- (74) Commentando l’art. 72 del regolamento del 1904 e ricordando che “questa disposizione che in nulla fu mutata dal nuovo regolamento e che portava allora il n. 67, ultimo capoverso”, **F. Cocito**, Commento alla legge, cit., p. 462, ricorda quella dottrina (**A. Salvatore**, Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, Milano, 1900, p. 184) che aveva espresso riserve su una norma che giunge “ad assoggettare ad una pena (multa od ammenda) fissata per regolamento, ed eventualmente alle pene maggiori stabilite al Codice penale, non già individui (persone fisiche), ma un ente quale una Società od Impresa di assicurazione per fatti che si considerano come reati, mentre è evidente che un reato può essere commesso da un individuo, non mai da un ente impersonale”.
- (75) **A. Agnelli**, Commento alla legge, cit., p. 411-412, aveva dissentito dalla “meraviglia” di chi (**Salvatore**) si doleva della scelta legislativa di attribuire responsabilità penale alle società: questa tecnica di formulazione normativa è “abbastanza frequente nella legge e nel regolamento sugli infortuni ed in altre leggi”; ad esempio, “nel codice di commercio” sono rinvenibili “parecchie disposizioni penali che apparentemente colpiscono un ente e non delle persone fisiche”; altrettanto nel regolamento 31 ottobre 1873 n. 1687 in tema di ferrovie. **F. Cocito**, Commento alla legge, cit., p. 463, si dichiara d’accordo con l’**Agnelli** che la soluzione è agevole: “occorre ricercare nei rispettivi regolamenti o nelle leggi che regolano le singole materie o anche negli statuti delle Società, a quali persone fisiche incombono le attribuzioni in questione: in caso di infrazione agli obblighi esse avranno naturalmente la relativa responsabilità penale”.
Non sembra convinto della sufficienza di questo suggerimento **S. Rameri**, Commento alla legge e al regolamento sugli infortuni del lavoro, Torino, 1912, p. 511, che – come ricorda sempre **F. Cocito**, *ivi*, p. 463, nota 1 – “dubita della costituzionalità delle pene comminate nell’art. 72 del regolamento in quanto esorbitano dai limiti concessi dall’art. 39 della legge al potere esecutivo”.
- (76) Cfr. **G. Cimbali**, nota in Foro it., 1892, II, c. 274; **G. Cimbali**, Il carattere, cit., p. 481; **C. Gabba**, nota in Giur. it., 1877, XXIX, vol. 4°, p. 549; **A. Galateo**, Del carattere giuridico delle penalità pei ritardi dei convogli ferroviari, Napoli, 1892; **G. Palazzo**, Disposizioni penali contenute su le leggi sulle opere pubbliche, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, Milano, 1909, vol. VIII, p. 527, nota 56; **A. Tortori**, Responsabilità ferroviaria in materia di contravvenzioni, Milano, 1891.

(77) Il riferimento è a Trib. Roma, sezione VIII, 23 dicembre 1891, secondo cui “Quando si riflette che la multa è pena pecuniaria che affetta il patrimonio, si capisce che se questo non può rispondere economicamente, trovandosi al contatto del diritto penale, risponda fisicamente in persona di chi lo rappresenta, cioè del Direttore, e quindi, se fosse lecito così esprimersi, sarebbe il patrimonio sociale della Società ferroviaria che va in carcere nella persona del suo legittimo rappresentante, che è il Direttore; scompare la persona fisica, gli rimane la rappresentanza”.

La sentenza è stigmatizzata da **G. Battaglini**, Responsabilità penale, cit., p. 665, nota 3 perché riprende tesi sostenute solo da “qualche astruso scrittore d’Oltralpe”.

L’A. evoca questo argomento per sostenere che la normativa sugli infortuni sul lavoro di cui al regolamento 13 marzo 1904 n. 141, nel comminare agli istituti assicuratori pene pecuniarie (art. 121), intenda prevedere soltanto sanzioni amministrative. In senso contrario, alla luce del disposto degli artt. 72 e 121 del regolamento, autorevole dottrina civilistica ha osservato: “qui non vi è dubbio che istituti e associazioni siano imputabili di contravvenzione e passibili di pena” (**F. Ferrara**, Responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. dir. comm., 1914, p. 515).

(78) Il riferimento è a Trib. Salerno 31 gennaio 1898, Galli, Massa e altri, la cui motivazione (da cui sono stati tratti i brani citati nel testo) è pubblicata in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 37, nota 1.

(79) Trib. Salerno 31 gennaio 1898, cit., giustifica la condanna dell’apicale, osservando che “chi à accettato l’ufficio di direttore del movimento di una data linea, deve intendersi che l’abbia accettato con la certezza di avere la capacità di adempiere all’ufficio medesimo, secondo gli obblighi assunti dalla società da cui dipende: e perciò, se durante l’esercizio della sua carica avvengono dei ritardi, deve intendersi che questi siano avvenuti per mancanza di sua diligenza, o per non averli preveduti o per non aver date le disposizioni opportune a evitarli. Una sola eccezione vi è a suo favore, e questa si verifica quando i ritardi siano causati da forza maggiore. Non giova a sua discolpa addurre che il ritardo sia stato causato dalla malizia altrui, dall’incapacità del personale dipendente, dall’insufficienza o inidoneità del materiale: egli, prima di accettare l’ufficio, doveva esser certo che questi casi non potessero succedere, doveva prevedere e premunirsi contro gli stessi, e per non l’aver fatto è sempre in colpa e deve sempre rispondere del ritardo”.

Non spiega, tuttavia, o spiega in modo non adeguato come la sanzione penale destinata a colpire la società possa in concreto – ed in assenza di esplicita previsione normativa – colpire la persona fisica dell’apicale e, in secondo luogo, possa colpire non il direttore generale della società, ma il direttore tecnico.

Si veda, altresì, Pret. Roma 30 gennaio 1891, cit., secondo cui “ragioni di opportunità consigliano il legislatore a riservare la responsabilità delle trasgressioni nell’esercizio delle ferrovie alle Società concessionarie, perché ognuno può immaginare essere quasi impossibile il rintracciare e provare la responsabilità dei singoli funzionari addetti ai servizi ferroviari, che abbiano dato causa alla violazione di qualcuna fra le prescrizioni dei regolamenti”, il che determina – con un salto logico motivazionale – “la conseguenza che il direttore delle Società concessionarie debba penalmente rispondere delle contravvenzioni

elevate contro di esse Società; perché, se per il primo di detti articoli i concessionari o le Società devono avere un'apposita direzione che li rappresenti; se per il secondo le Società sono responsabili per tutte le trasgressioni e irregolarità, ecc., non può negarsi che direttamente responsabile debba essere il direttore, che le società stesse rappresenta”.

- (80) Il riferimento è a Cass. 9 aprile 1892, cit., secondo cui “sarebbe impossibile far rispondere penalmente di una contravvenzione una società anonima e sarebbe poi inopportuno sostituire ai soci il direttore, e fare a costui subire una pena come a vero colpevole di contravvenzione, né da lui commessa, né da lui voluta, né da lui potuta impedire, quando nella legge espressamente non è scritto che debba della contravvenzione rispondere penalmente esso direttore”.

In motivazione viene fatto un forte richiamo al principio di legalità in materia penale: “niuno mette in dubbio il potere che à il legislatore, ma bisognava dimostrare che l'eccezione egli la fece nel regolamento del 1873 col dichiarare il direttore della Società passibile della pena, ma tale eccezione ivi non è punto scritta”.

- (81) Il riferimento è al codice di procedura penale dello Stato di New York del 1881 (cfr. *supra*, nota 18) di cui parla per primo **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 404, nota 2, venticinque anni dopo la sua approvazione.

Il testo normativo era stato pubblicato, pressoché in contemporanea alla sua entrata in vigore, sulla Riv. pen., a far tempo dal volume XVII.

CAPITOLO II

Il problema della responsabilità penale degli enti tra regime liberale e regime autoritario

Sommario: 1. L'associazionismo nel mondo del lavoro e la risposta istituzionale. – 2. La spinta verso il "delitto corporativo" in risposta alle esigenze di "difesa sociale". – 3. Dal diritto di sciopero al delitto di sciopero.- 4. La "statalizzazione" dei sindacati e la repressione del dissenso con misure di polizia di sicurezza. – 5. Persona fisica e persona giuridica di fronte alla codificazione fascista.

1. L'associazionismo nel mondo del lavoro e la risposta istituzionale

Il passaggio da un'economia agricola ad un'economia industriale ha determinato, nella seconda metà dell'800, la nascita della classe operaia e una forte spinta verso l'associazionismo.

L'organizzazione della classe sociale meno protetta e contrattualmente debole e la coalizione delle forze dei lavoratori hanno rappresentato lo strumento di riequilibrio della debolezza del singolo in termini di potere di determinazione dei salari e delle condizioni di lavoro: la teoria del libero contratto di lavoro tra eguali si scontra con la realtà del forte disequilibrio tra le parti e rende indifferibili dei correttivi.

Le precarie condizioni economiche dei lavoratori e il potere economico (e, di riflesso, politico) della controparte padronale (rappresentata sempre più spesso da un ente collettivo) hanno ben presto trasformato in questione sociale il problema del livello dei salari e quello delle condizioni di lavoro e hanno alimentato una forte contrapposizione di cui ha dovuto interessarsi – oltre che il legislatore - la magistratura penale.

Il diritto penale dell'economia nasce in gran parte dal conflitto delle due componenti

principali del rapporto produttivo: il capitale e il lavoro.

Dall'800 in poi il problema dominante per il legislatore diventa quello di disciplinare l'impiego dei capitali nell'attività produttiva e commerciale e quello di disciplinare il lavoro quale componente essenziale del processo economico produttivo.

Si assiste ad un'evoluzione sempre più rapida e sempre più ineludibile delle forme di intervento normativo in risposta al bisogno di utilizzare lo strumento del diritto (e del diritto penale, in specie) per regolare i fenomeni economici.

La situazione alla fine dell'800 viene così descritta in una Relazione ministeriale al Parlamento sul progetto del codice penale: "spinto dallo spirito dei tempi nuovi e dallo stato in cui si trovavano le altre legislazioni, il nostro legislatore considerò che le leggi proibitive e di compressione, mentre riuscirono impotenti a impedire gli scioperi e le coalizioni, inasprirono le differenze e gli odi fra le classi sociali, resero più vivo l'antagonismo fra capitale e lavoro, produssero pericoli incessanti, terribili violenze, vaste e sanguinose rivolte, traendo le masse popolari a considerare il Governo, anziché come tutore imparziale e benefico, come ingiusto partigiano ad esso nemico" (1).

Vi è piena consapevolezza delle peculiari "ragioni economiche e sociali" alla base di questa tipologia di reati dovuti ad una organizzazione sociale caratterizzata da profonde diseguaglianze e alla mancata risposta ai "crescenti bisogni delle classi lavoratrici" (2): il risultato è una situazione perennemente e potenzialmente esplosiva. L'associazionismo proletario, con le sue manifestazioni, diventa il problema.

Il termometro della situazione può essere utilmente rappresentato dai discorsi di apertura dell'anno giudiziario che si soffermano sul fenomeno dell'emigrazione, quale

sintomo incontestabile delle precarie condizioni economiche della gran parte della popolazione, e sul fenomeno degli scioperi quale espressione inequivoca di una contrapposizione che diventa lotta e che finisce per interessare la giustizia penale.

Prendendo come esempio l'anno giudiziario 1892, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia è esplicito nel ricollegare l'emigrazione alla questione sociale perchè "questo esodo doloroso indica una specie di protesta contro la patria, non più madre, ma quasi madrigna, che non sappia o non voglia provvedere alla sorte di tutti i suoi figli laboriosi" (3).

Quanto ai Procuratori generali presso la Corte di appello di Milano e di Brescia, si soffermano su "scioperi formidabili", come "quello degli operai meccanici di Milano", ancorchè finiti senza che i lavoratori ottenessero alcun risultato e con "condanne istantaneamente pronunciate" (4).

La gravità della situazione economica dei lavoratori dipendenti è attestata dai resoconti circa gli scioperi che vengono posti in essere in tutt'Italia e ogni anno e una crisi economica che è anche "crisi agraria" (5).

Impressiona l'immane seguito giudiziario anche in casi nei quali non sono stati registrati eccessi (6). Impressiona, altresì, il distacco tra magistratura e realtà sociale, laddove la prima ritiene di poter affermare che lo sciopero in qualche caso "non fu necessità estrema, né proposito spontaneo ed unanime che costrinse i contadini ad insorgere contro i padroni" (7).

Comunque sia, è apparso immediatamente chiaro che entravano in discussione due diritti individuali, almeno a parole oggetto di riconoscimento e di garanzia: il diritto di riunione (garantito dall'art. 32 dello Statuto) e il diritto di associazione quale esercizio permanente del diritto di riunione, diritti che – in età liberale – avrebbero dovuto

trovare nella legislazione una completa tutela (8).

All'attenzione del Parlamento venne presentato un complesso di provvedimenti normativi "pomposamente" (9) definiti di "legislazione sociale" e riguardanti punti qualificanti della quotidiana contrapposizione tra capitale e lavoro, tra padronato e classe operaia: i progetti di legge riguardavano la "responsabilità dei padroni, intraprenditori ed altri committenti negli infortuni sul lavoro", il lavoro dei fanciulli e la disciplina degli scioperi.

Con riguardo a quest'ultima, vi è piena consapevolezza che la normativa post unitaria consacrò "una disuguaglianza di trattamento fra le coalizioni dei padroni e quelle degli operai" (10), vi è stata incertezza sull'opportunità di una legge speciale sulle "coalizioni e scioperi" o sull'inserimento della loro disciplina nel contesto del codice penale (la cui riforma era allora in discussione), ma non sembrano profilarsi dubbi sul fatto che la libertà di coalizione debba essere riconosciuta come "un diritto incontestabile" (11), anche se non espressamente garantito dallo Statuto albertino del 1848.

Logicamente non mancano manifestazioni di segno opposto, come l'invocazione di urgenti interventi legislativi diretti "a reprimere le provocazioni e gli eccitamenti pubblici che portino attentato al libero esercizio del lavoro e dell'industria" (12).

Comunque sia, la c.d. legge sugli scioperi – che aveva preso il là da un'iniziativa dell'on.le Crispi nel 1878 (a dimostrazione di un'esigenza concreta risalente nel tempo) – "cadde alla prova dell'urna", nonostante che "nelle linee generali, improntate a un progresso liberale in materia di scioperi e di coalizioni industriali, avesse riscosso l'approvazione della maggioranza" (13).

Viene vista con favore la conseguente rinuncia ad una *lex specialis* e il ritorno della

disciplina degli scioperi nell'ambito del codice penale (emanato, di lì a poco, nel 1889).

Emblematico è quanto osservato da alti magistrati di Brescia e Venezia e di Milano, favorevoli all'abbandono della "sospettosa via del timore e della previdenza soverchia, che in moltissimi casi rendeva quasi impossibile anche il giusto o fondato reclamo dell'operaio, diretto a percepire una più onesta ed adeguata mercede", e ad una profonda revisione dell'intervento del magistero penale, perché la soluzione della delicata questione sociale non può essere "abbandonata soltanto ai pochi articoli del codice penale" (14).

La definitiva conferma della drammaticità della questione sociale è offerta dall'enciclica *Rerum Novarum* del papa Leone XIII (15 maggio 1891) il cui Capo III, sulla premessa di un gravissimo squilibrio tra le classi sociali, prospetta un "dovere speciale" dello Stato di intervenire a difesa dei "più deboli, cioè i proletari", "rimuovendo per tempo le cause da cui si prevede che possa nascere tra padrone e operai il conflitto" e, in particolare, consentendo le "associazioni operaie".

All'inizio del 900, le "anormali ed ingiuste disposizioni" del codice penale del 1865 (15) risultano eliminate e sostituite con gli artt. 165-167 del codice penale approvato con r.d. 3 giugno 1889 n. 6133 (c.d. codice Zanardelli): opportuni provvedimenti di clemenza hanno cancellato la rilevanza (e la conseguenza) penale per taluni episodi di sciopero ritenuti non gravi (16), cercando di dare un contributo alla pacificazione sociale.

L'approdo finale, come percepito dagli osservatori dell'epoca, è "il riconoscimento pieno ed assoluto della libertà del lavoro e dell'associazione, come diritti elementari dell'umana personalità", che ha messo "in dubbio la legittimità della repressione,

quando con mezzi leciti si effettua lo sciopero” (17).

Va sottolineato che la soluzione è solo parziale: la tolleranza legale dello sciopero in termini penalistici non ha riflessi sul versante civilistico, che vede il lavoratore scioperante comunque esposto al rischio, di natura civile, della rottura del contratto di lavoro e del licenziamento.

Questa annotazione consente di rilevare i limiti dell'affermazione secondo cui la scelta recepita nel codice penale 1889, di reprimere lo sciopero solo “in caso di violenza o minacce”, risponde al dichiarato obiettivo di “permettere che gli operai e gli industriali provvedano nel modo che reputano più utile ai loro interessi, anche associando a tale scopo i loro propositi” e di “impedire che sia ad alcuno menomata la libertà di non aderire a siffatti concerti” (18).

In effetti, il secolo che si chiude – “periodo di inquietudine e incubazione” (19) - lascia in eredità due importanti fenomeni manifestatisi nel mondo del lavoro: il mutuo soccorso, come forma di assistenza e di solidarietà *inter pares* indotta dalla carenza di interventi dello Stato nel settore della previdenza ed assistenza sociale e destinata a sollevare i lavoratori dai costi della vita con varie iniziative non esclusivamente di natura economica, e l'associazione dei lavoratori destinata a fungere da controparte rispetto al padronato (persona fisica o persona giuridica) in materia di salari, tempi e condizioni di lavoro.

Al riguardo, non mancano precisi tentativi di legittimazione di questi nuovi organismi rappresentativi, così da riconoscerli come soggetti istituzionali nei rapporti economici e lavorativi anche mediante l'attribuzione loro di personalità giuridica (20).

Problemi locali ricevono soluzioni locali, non di rado dissonanti.

A metà strada tra le società di mutuo soccorso e le associazioni di lavoratori si

collocano i “fasci” dei lavoratori in Sicilia (21) che, nati con l’obiettivo del “miglioramento economico” e trovato fertile terreno in una regione piena di “gente affamata che domandava pane e giustizia”, riuscirono nel non facile compito di “indurre il sospettoso lavoratore siciliano ad associarsi .. adescato da’ vantaggi materiali portigli, dall’assistenza medica, da’ soccorsi in denaro, nonché da quelli conseguiti con lo sciopero” (22).

Si è in presenza, quindi, di un fenomeno essenzialmente siciliano, che trova qualche proselita nell’ex Regno delle due Sicilie (23) e che diventa così temibile per gli assetti sociali dell’epoca, per la sua capacità di mobilitazione delle masse (24), da indurre ad attribuire la competenza a valutare la rilevanza penale dei disordini verificatisi a macchia d’olio in Sicilia addirittura a tribunali militari straordinari, sottraendola alla giurisdizione ordinaria anche con riguardo ai fatti pregressi e ai giudizi pendenti (25). Il tutto con editti commissariali dell’8 e 20 gennaio 1894 che sollevano fondate (quanto disattese) obiezioni di ordine costituzionale e processuale penale.

Quanto basta per creare un’autentica frattura tra amministrazione della giustizia in Sicilia e amministrazione della giustizia nel resto d’Italia, dove peraltro – va detto con chiarezza – la nuova legislazione penale non sembra portare ad alcun regresso nella lotta (anche violenta) di classe e dove, anzi, si ritiene di ovviare al profondo disagio sociale con provvedimenti di clemenza sempre più ravvicinati (26).

Per capire quale realtà economico-sociale si presenti agli inizi del 900 (e, soprattutto, quali dimensioni abbia assunto la contrapposizione tra capitale e lavoro), vi sono i dati statistici raccolti dalla Commissione parlamentare incaricata di valutare il progetto di legge sugli scioperi (che abbracciano il periodo 1878-1883) nonché la “statistica degli scioperi avvenuti nell’industria e nel commercio” (che inizialmente

copre il periodo 1884-1891) e che, a partire dall'anno 1889, assume una periodicità annuale: ne discende una documentatissima ricostruzione delle forme di lotta poste in essere da padroni e lavoratori e un quadro generale che appare fortemente (se non irreversibilmente) pregiudicato (27).

Le corporazioni sono e restano al centro dell'attenzione, anche per il loro coinvolgimento in fatti di rilievo penale: il problema di una loro diretta responsabilità penale (in chiave di contrasto del grave disordine sociale che determinano) rimane aperto.

Nel frattempo vanno registrati tentativi del legislatore di disciplinare giuridicamente il diritto di associazione per controllare il fenomeno del sindacalismo che preoccupava non poco il potere economico e le forze politiche più conservatrici: emblematico è il decreto legge 22 giugno 1899 n. 227, che attribuisce al governo il potere di sciogliere le associazioni miranti a sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali e la costituzione dello Stato e che – in concreto – spazia dal settore politico a quello sindacale.

Pur con tutte le cautele del caso – imposte dall'ideologia liberale – quali la ricorribilità al Consiglio di Stato contro l'esercizio del potere politico, senza effetto sospensivo per quanto concerne lo scioglimento dell'ente ma con salvezza (momentanea) del patrimonio, si delinea per la prima volta una via alternativa alla responsabilità penale dell'ente collettivo rappresentata dalla comminatoria di sanzioni non penali mirate direttamente a colpire l'esistenza e/o il patrimonio dell'ente non allineato con le scelte politiche ed economiche espresse dal gruppo al potere.

Il decreto legge n. 227/1899, deliberato dal governo Pelloux, non viene convertito in legge causa la fortissima resistenza opposta in Parlamento, nel mentre la

giurisprudenza dichiara illegittima la pretesa di applicare un provvedimento decaduto per mancata conversione.

Resta l'idea che il diritto ad associarsi possa degradare a semplice interesse e che sia solo necessario attendere una congiuntura temporale più favorevole, ormai all'orizzonte stanti i segnali di crisi dell'ideologia liberale (28).

- (1) La citazione è tratta da **L. Ordine**, I delitti contro la libertà del lavoro, in Suppl. Riv. pen., 1893-1894, II, p. 195, secondo cui il Titolo II del codice penale Zanardelli (R.d. 30 giugno 1889 n. 6133) negli artt. 165-167, laddove indica come soggetto attivo del reato “chiunque”, intende ricomprendere “tanto una persona sola, quanto un’associazione”.

L’osservazione non è ulteriormente sviluppata con una qualche riflessione sulla (eventuale) responsabilità penale dell’ente collettivo.

In generale si vedano **C. Guetta**, Delle coalizioni industriali e commerciali, Napoli, 1875 e **A. Boggiano**, L’organizzazione professionale e la rappresentanza di classe, Torino, 1903.

Circa un atteggiamento filopadronale delle forze dell’ordine in occasione degli scioperi cfr. le osservazioni di **L. Lucchini** su un processo a seguito di uno sciopero nel mantovano: “ci dispensiamo del narrare i particolari, dal fare considerazioni sulle condizioni miserissime dei contadini del mantovano e sulla condotta dell’autorità amministrativa e di p.s. improntate ad evidente arbitrio” (in Riv. pen., 1886, XXIII, p. 375).

In sede di lavori parlamentari il 13 giugno 1889 il dep. Armirotti ha formalizzato analoghe osservazioni critiche (sempre riferite da **L. Lucchini**): “mentre alla Camera si parla di libertà di sciopero e di non intervento del Governo nelle questioni tra capitale e lavoro, ond’è un motivo di compiacersi, altrettante motivi non è un motivo per quello che fuori si passa. E narra dell’intervento dell’autorità politica di Genova in uno sciopero a esclusivo vantaggio del capitale. “O le autorità – egli pertanto concludeva – non intervengono, se non vi sono disordini, nelle questioni fra capitale e lavoro; o, se vi intervengono, lo facciano tutelando la giustizia, e non come in passato contro l’operaio ed in favore del capitalista” (ivi, 1889, XXX, p. 186). Per una documentata ricostruzione cfr. **G. Neppi Modona**, Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922), Roma, 1973.

Un osservatore esterno (**A. Fouillée**, La démocratie politique et sociale en France, Paris, 1910, p. 192) sottolinea il ruolo crescente dell’associazionismo operaio a partire dal 1880 e il suo essere all’origine “des dernières révoltes en Italie”.

- (2) Così si esprime **L. Ordine**, I delitti, cit., p. 193, ricordando come l’eventuale processo penale dovesse spingersi a sindacare “la mancanza di una ragionevole causa” nell’accordo tra gli operai e l’ingiustizia e l’abuso di posizione dominante nella condotta degli “industriali e padroni”. Ciò era espressamente stabilito dai codici preunitari (in specie, dal codice penale sardo del 1859), ma continuava – di fatto – a esserlo anche vigente il codice penale Zanardelli, che pur richiedeva altri requisiti per integrare la fattispecie incriminatrice.

In ordine agli interventi del legislatore nel primo novecento si vedano **G. Vardaro** e **B. Veneziani**, La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavoristica delle origini, in Riviste giuridiche italiane (1865-1945), in Quaderni Fiorentini, n. 16, Milano, 1987, p. 470, secondo cui “la tecnica legislativa è semplice, muove da una *ratio* protettiva costruita con divieti, assistiti da relative sanzioni penali, edifica un apparato di controllo preventivo che tende a restringere la sfera dell’autonomia privata attraverso limiti tendenti a contenere lo sfruttamento della forza lavoro. In sostanza, la cultura giuridico-politica del tempo fonda il rimedio agli effetti sociali dell’industrializzazione in un embrionale diritto del lavoro di natura pubblicistica e inderogabile, fondato sul binomio divieto-sanzione penale,

alla cui osservanza sono preposti servizi amministrativi ispettivi, il cui fine è costituito dalla protezione di quanti sono identificati dallo *status* di soggetto socialmente sottoprotetto”.

- (3) La sintesi del discorso è in Riv. pen., 1892, XXXVI, p. 494. La relazione del Procuratore del Re presso il Tribunale di Nicastro opera uno spietato collegamento tra emigrazione e delinquenza “perché sono sempre i neghittosi quelli che restano” e le “tante famiglie rimaste nella più squallida miseria” alimentano le “più ributtanti scelleraggini e nefandezze” (*ivi*). Sulla problematica emergente si veda **G. Tarozzi**, I problemi del lavoro e del proletariato e la legislazione sociale, Tarant 1899.

A favore di una legislazione sociale diretta ad “appianare il cozzo degli interessi” tra capitalismo e proletariato si pronuncia **L. Barassi**, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 699 e, in una prospettiva storica, **A. Caracciolo**, Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana, Torino, 1960; **G. De Cesare**, La formazione dello Stato unitario, Milano, 1978, e **G. Luzzato**, L'economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, 1968.

- (4) Dalle citate relazioni, sempre in Riv. pen., 1892, XXXVI, p. 494, si apprende che – nonostante la larga mobilitazione operaia – lo sciopero “finì con un insuccesso, e si calcola che costasse loro in perdita di salari dalle 160 mila lire”.

Quanto ad un altro sciopero a Como, esso “cessò per nuovi accordi intervenuti fra padroni e operai”, ma sempre con un pesante seguito di condanne penali.

- (5) Nella rubrica “Effemeridi” della Rivista penale si dà notizia sia degli scioperi che delle conseguenze giudiziarie: a titolo esemplificativo cfr. Riv. pen., 1885, XXI, p. 276, dove si parla di “scioperi di contadini in provincia di Mantova, a Contea (Como), ad Affori (Milano); di tappezzieri a Napoli; di operai ad Olgiate Olona (Milano); di filandieri a Lucca, a Reggio Emilia; di operai nelle ferriere di San Giorgio in Valdarno (Firenze); di operai in mattonelle a Reggio Emilia; di cappellai a Monza (Milano), a Pavia” e, *ivi*, p. 504, dove si parla di “scioperi di muratori e di tintori a Monza (Milano); - di tipografi a Ravenna; - di operai addetti alle officine delle Ferrovie meridionali in Ancona, Bologna, Foggia, Napoli e Rimini (Ravenna), - tutti per insufficienza di mercede. Colossale lo sciopero dei contadini in provincia di Mantova. A Canicassa scioperano anche le donne”.

Sempre *ivi*, p. 505, si dà atto della “crisi agraria”, “agitazione che allo stato più o meno latente, serpe in tutto il paese” e che “ non c'è da sperare che si calmi tanto presto e tanto facilmente, perché à profonde radici nelle condizioni immanenti nel paese”.

Il periodo è storicamente inquadrato da **L. Castelvetti**, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994 e **P. Passaniti**, Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920), Milano, 2006.

- (6) Nella rubrica “Rassegna parlamentare italiana”, in Riv. pen., 1889, XXX, p. 186, il § 4 intitolato “scioperi agrari e Proletariato” registra l'intervento del dep. L. Ferrari secondo cui non ha senso spiegare gli scioperi avvenuti “recentemente in Lombardia”, attribuendoli “a sobillazioni di partiti sovversivi” e tralasciando la rilevanza delle “condizioni dei lavoratori, la loro miseria più o meno relativa”.

Detto parlamentare conclude, “non senza amarezza, che i 20 milioni annui che costa la pseudo colonia di Massaua e i 60 o 70 che costò la spedizione dell'anno scorso avrebbero potuto essere un fondo sufficiente, se non a risolvere, certo ad affrontare il problema della colonizzazione interna” (cioè di procurare lavoratori

per proprietà non ancora risanate).

Una critica verso il mal utilizzo delle risorse è formulata, qualche anno prima e negli stessi termini, da **L. Lucchini**, a margine della notizia di disordini tra i contadini del mantovano: “la previdenza governativa, tutta assorta nell'apparecchiare alle armi italiane la conquista delle sabbie del deserto, non sa escogitare altro di meglio che manette e prigione, nuove stazioni di carabinieri e scorrerie di soldati a piedi e a cavallo nelle campagne del mantovano. – O un po' più di giustizia distributiva non farebbe meglio? Le carceri di Mantova rigurgitano di detenuti. Si sono arrestati tutti i capi dell'associazione di mutuo soccorso fra i contadini, che à sede nel capoluogo, sezioni in tutti i 68 Comuni della Provincia e diramazioni in tutte le parrocchie. E con questo si crede di ristabilire l'ordine” (in Riv. pen., 1985, XXI, p. 505).

- (7) Così si esprime il Procuratore del Re presso il tribunale di Este e Rovigo nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 1885, raccogliendo il dissenso di **L. Lucchini**, in Riv. pen., 1885, XXI, p. 487. Lo stesso A. riferisce di una “assoluzione completa su tutta la linea” e si chiede polemicamente “ma perché s'imbastiscono certi processi?” In termini ancora più censurabili si esprime il Procuratore del Re presso il tribunale di Lagonegro nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 1887, spiegando la tragedia dell'emigrazione con “paesani allettati dalla smania di guadagnar molto lavorando poco” (ivi, 1887, XXVI, p. 475).

Altre volte si assiste a parole in libertà, come quelle del Procuratore del Re presso il tribunale di Trapani in sede di inaugurazione dell'anno giudiziaria 1887: “Proprietari, capitalisti, operai, ascoltate! Anche noi magistrati siamo operai, ascoltate! Il problema operaio non è veramente un problema: è piuttosto squilibrio economico: è questione di misura e di moralità. Diamo e remuneriamo di giusta mercede il lavoro; ricordiamo che invilire e fraudare la mercede agli operai è peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, come l'omicidio volontario, come l'oppressione dei poveri; ricordiamo che anche l'Operaio Supremo, dopo sei lunghe giornate di lavoro, si riposò e benedisse il settimo giorno; ricordiamo che per gli operai è giustizia la beneficenza, la carità; ricordiamo che la carità è la filosofia di Salomone e del Figlio del falegname; facciamo l'operaio modesto nelle abitudini, morigerato nei costumi, sagace nei vari bisogni, ed avremo rimesso l'equilibrio”.

Sferzante è il commento di **L. Lucchini** (ivi, 1887, XXVI, p. 475): “ecco risolta la questione sociale, in un modo abbastanza sbrigativo”.

Di fronte all'estendersi della conflittualità occorre rilevare come spesse volte gli industriali, per quanto direttamente interessati a contrastare le iniziative associative degli operai, non fossero persuasi dell'efficacia delle misure repressive messe in atto, preferendo arginare il problema con interventi di stampo paternalistico. Al riguardo cfr. **S. Merli**, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900, Firenze, 1972, II, p. 357.

- (8) Interessanti, in proposito, sono le istruzioni del Ministro dell'Interno Nicotra sul diritto di riunione, impartite con circolare 18 marzo 1891: il testo è riportato in Riv. pen., 1891, XXXIII, p. 505, con nota redazionale che lo definisce “in perfetta armonia con la legge che ci governa”.

A partire dal 24 febbraio 1874 vanno registrati numerosi progetti di riforma del codice penale ritenuto non del tutto idoneo ad affrontare le più nuove e recenti

sfide dell'associazionismo sindacale. Al riguardo si vedano **C. Canetta**, Il reato di sciopero, in Il Filangieri, 1889, XIV, p. 753 e **A. Andreotti**, voce Sciopero, in Enc. giur. it., vol. XV, parte I, Milano, 1905, p. 824.

- (9) Così si esprime, con una punta malcelata di irrisione, **L. Lucchini** nella rubrica "Rassegna parlamentare italiana", in Riv. pen., 1884, XX, p. 298.

Sul punto si veda **F. Arcà**, Legislazione sociale, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di **V. E. Orlando**, Milano, 1930, vol. I, p. 4, secondo cui "sociale si dice questa legislazione, sia perché si riferisce a rapporti tra classi o a rapporti tra individui di classe diversa, a rapporti cioè, che in tanto si stabiliscono in quanto esiste una società di elementi eterogenei in fatto disuguali: sia perché non ha atteggiamenti, caratteri, fini giuridici, ma atteggiamenti, caratteri e fini di tutela e protezione ..., esula dal campo strettamente giuridico dei rapporti di subordinazione degli individui allo Stato e dal campo parimenti giuridico dei rapporti tra individui uguali, che non si riferisce ai fini supremi dello Stato .. ma a quelli che si dissero fini di benessere". Per una definizione finalizzata a ricomporre esclusivamente la conflittualità sociale si veda **A. Alberti Jacona**, Iniziativa privata e legislazione sociale, Palermo, 1890, p. 105.

L'intervento legislativo viene definito da **L. Barassi** "un equilibrio tra i due fattori di capitale e lavoro", la legge "è compilata in modo da lasciar trapelare l'intento primario fondamentale di tutela delle classi lavoratrici...; ma una volta ammesso questo principio .. esso è stato poi ... attuato in quella maniera che valesse a non farne sentire troppo la gravità sugli industriali. ...Insomma la legge ha mirato a tutelare il lavoratore in quella forma che rappresentasse in sostanza un vantaggio per l'industria". (Lo ricorda **L. Castelvetti**, Il diritto del lavoro delle origini, cit., p. 104).

In generale si vedano **U. Romagnoli**, voce Diritto del lavoro (Storia del), in Dig. disc. priv., Sezione commerciale, IV, Torino, 1989, p. 478 e, in una prospettiva più ampia, dello stesso A., Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 1995; **G. Cazzetta**, Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini, in Quaderni fiorentini, 1996, p. 542 nonché **P. Grossi**, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 2000.

- (10) Il riferimento è tratto dalla Relazione della Camera sul progetto di legge sugli scioperi (relatore on.le Di San Giuliano), il cui contenuto è sintetizzato in Riv. pen., 1884, XX, p. 298. **G. Giugni**, La lotta sindacale nel diritto penale, Roma, 1951, p. 9, ricorda un'altra riflessione dell'on. San Giuliano: "l'odierna libertà di contrattare si ridurrebbe al diritto del capitale di affamare il lavoro, se a questo manca la libertà di coalizione".

L'autore della sintesi si sbilancia ad affermare che "la libertà di coalizione è oggimai una di quelle verità acquisite, uno di quei diritti universalmente riconosciuti, che non si può seriamente contrastare, tanto meno in Italia ...".

Sempre dalla citata sintesi si apprende della posizione di altro componente della Commissione parlamentare (on.le Maffi) secondo cui, "di fronte all'impotenza del legislatore a trovare il termine giuridico per colpire la disparità di condizioni fra operai ed industriali (avvegnachè l'apparente eguaglianza di diritto instaurata dalla proposta legge si risolve in una palese disuguaglianza di fatto), non sapendosi persuadere della ragione di una legge speciale, avrebbe voluto proclamato senza restrizioni il libero esercizio del diritto di coalizione, salva per

gli atti colpevoli la sanzione comune” (*ivi*, p. 300).

Il riferimento alle scelte legislative operate in altri Stati va inteso come specificamente fatto alla Francia dove, con la legge Waldeck-Rousseau del 21 marzo 1884, sono stati riconosciuti l’esistenza e i poteri delle organizzazioni sindacali.

G. Levasseur e B. Bouloc, La responsabilité pénale des personnes morales d’après le droit positif français actuel et les projets de réforme en cours d’examen (avanti-projet du code penal), in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 201, sottolineano come questo peculiare riconoscimento del diritto di associazione si sia riflesso immediatamente nello sviluppo di varie forme di enti collettivi pubblici e privati operanti nel settore economico.

Per un quadro della presenza sindacale in Francia ai primi del ‘900 cfr. **A. Fouillée**, La démocratie, cit., p. 194, che conta circa 6000 sindacati di cui 1818 padronali, 2378 operai e 1800 agricoli.

In Inghilterra – alla vigilia della prima guerra mondiale – vi erano 1135 associazioni operaie con circa quattro milioni di iscritti. **A. Brunialti**, Lo stato democratico dopo la guerra, Torino, 1921, p. 57, le definisce “uno degli elementi più dissolventi della vita nazionale”.

- (11) “Con tutto l’effimero affannarsi che quotidianamente si fa in pro delle classi operaie, pare strano che il lavoro non sia ancora libero e all’operaio non si consenta la facoltà di dibattere il suo salario con accordi pacifici” (così l’on.le Luzzatti avanti la Commissione parlamentare che esaminava il progetto di legge sugli scioperi: in Riv. pen., 1884, XX, p. 299.

Grandi sforzi al riguardo furono profusi al fine di dimostrare che il principio liberale di neutralità dello Stato nei rapporti socio-economici tra cittadini non era stato violato e che l’intervento fosse da annoverarsi come una semplice misura di razionalizzazione e di riequilibrio nelle dinamiche sociali. Al riguardo si veda **L. Mengoni**, Lo sciopero nel diritto civile, in Il diritto di sciopero. Atti del primo convegno di studi di diritto e procedura penale, Milano, 1964, p. 27.

- (12) Il riferimento è al voto del Senato il 10 aprile 1886 a favore del progetto di legge del sen. Bozerian (in Riv. pen., 1886, XXXIII, p. 489).

- (13) Così la nota redazionale alla rubrica “Cronaca”, in Riv. pen., 1886, XXIII, p. 244.

- (14) La prima citazione è tratta dal discorso di apertura dell’anno giudiziario 1888 (in Riv. pen., 1888, XXVIII, p. 477). La seconda citazione è tratta da analogo discorso relativo al successivo anno giudiziario (*ivi*, 1889, XXX, p. 489): “Ma quando a questa libertà non si reca offesa di sorta, quando lo sciopero assume forme temperate e calme, siccome è avvenuto in tutti quelli dianzi ricordati, l’esercizio dell’azione punitiva o manca assolutamente di ogni sostrato giuridico, o non sorretto dalla pubblica opinione riesce odioso ed inefficace”. Osserva **L. Lucchini**, *ivi*, p. 490, che “la questione non va guardata dal lato giuridico soltanto; è dal punto di vista sociale che vuol essere principalmente studiata. Questo ripetersi di scioperi è la rivelazione di un malessere latente che travaglia le classi lavoratrici, generato da tante cause, giuste ed ingiuste, buone e cattive”.

- (15) Cfr. le dichiarazioni del dep. Maffi durante la seduta 22 aprile 1887 alla Camera dei deputati sui provvedimenti legislativi in tema di sciopero (in Riv. pen., 1887, XXV, p. 563).

- (16) Il riferimento è al r.d. 3 giugno 1888 “col quale è abolita l’azione penale e sono

condonate le pene” per i reati di sciopero “purchè soggetti a pena correzionale e non commessi con altri reati”.

Solo qualche mese prima il dep. Cavallotti aveva rivolto un’interrogazione al Ministro dell’Interno Crispi “sui disordini e sugli scioperi avvenuti a Roma a causa della crisi edilizia” ottenendo nella tornata 2 marzo 1888 “spiegazioni e dichiarazioni” (in Riv. pen., 1888, XXVII, p. 446).

Il provvedimento di clemenza citato, come fu insufficiente a sanare la situazione pregressa, apparve immediatamente inadeguato ad impedire reiterazioni di episodi di scontro sociale perché “l’uguaglianza dei diritti non può mai far cessare la disuguaglianza delle condizioni” e “il solo mezzo per togliere il socialismo è che le classi elevate si dedichino al benessere delle classi inferiori” (così si esprime il dep. Vigoni nella tornata 13 giugno 1889 su “scioperi agrari e proletariato”, attribuendo la citazione a Cavour: ivi, 1889, XXX, p. 186).

- (17) Annotando Cass. Torino 15 dicembre 1886, in Riv. pen., 1889, XXX, p. 479, nota 1, che aveva affermato il principio secondo cui “la causa ragionevole dello sciopero viene eliminata dai fatti di coercizione commessi dagli scioperanti” [negli stessi termini v. Corte app. Roma 13 luglio 1889, Vagnarelli e altri, ivi], **L. Lucchini** (verosimile autore della nota redazionale) così riassume l’approdo finale dell’evoluzione legislativa italiana.

Per una ricostruzione del diverso atteggiarsi della repressione degli scioperi nel tempo si veda **F. De Cola Proto**, Dei reati contro l’economia pubblica, Messina, 1885.

La modernità del codice Zanardelli traspare dalla parificazione delle posizioni dei lavoratori e degli industriali in ordine alla fattispecie di reato sanzionabile, da quel momento limitata alle sole condotte di violenza o minaccia volte a contrastare l’altrui libertà di lavoro od industria. Non si menzionano più, infatti, nè vengono reputate condotte delittuose tanto lo sciopero quanto la serrata e nemmeno i concerti e le coalizioni degli operai, riconoscendone così almeno implicitamente il diritto ad esistere. Sul punto **C. Canetta**, Il reato di sciopero, cit., p. 386.

La logica del codice Zanardelli, peraltro comune in altri paesi europei (cfr. **S. Liebman**, Contributo allo studio delle fonti di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato in Gran Bretagna, in Riv. dir. lav., 1979, I, p. 573), si muoveva nella consapevolezza della situazione di svantaggio in cui si trovava il singolo lavoratore, cui si cercava di porre rimedio non incidendo sull’aspetto individuale del rapporto, ma rafforzando la libertà espressiva delle istanze di natura collettiva. L’A. ricorda, altresì, che in particolare con il *Conspiracy and protection of property Act* del 1875, si sancisce la non responsabilità penale del prestatore per lo sciopero “a patto che ciò avvenisse in connessione con un conflitto di lavoro già in atto o in previsione di uno futuro”.

- (18) Gli incisi sono tratti dalla Relazione ministeriale al progetto del codice penale sui “delitti contro la libertà del lavoro”, dove è ribadito il convincimento che “le leggi che riconobbero la legittimità dello sciopero temperarono i risentimenti e i rancori, resero anzi più amichevoli le relazioni tra gli industriali e gli operai: in una parola, riuscirono leggi di conciliazione sociale” (in Riv. pen., 1889, XXX, p. 481). In dottrina si veda **E. Ferri**, Violenza privata e delitti contro la libertà del lavoro, in Scuola pos., 1892, p. 139.

- (19) Così si esprime **R. Del Punta**, Diritto del lavoro, Milano, 2011, p. 55 (con riferimento specifico alla seconda metà del secolo). L’A. definisce le società di

mutuo soccorso “primi importanti esempi di solidarietà tra lavoratori, in relazione alle situazioni più classiche di bisogno, come quelle rappresentate dalle malattie e dagli infortuni” e ne indica la progressiva evoluzione in “leghe di resistenza, aspiranti ad una qualche forma di regolazione negoziale delle condizioni di lavoro”.

La distinzione è ben presente nell'enciclica *Quadragesimo anno* di papa Pio XI (15 maggio 1931) che in esse vede (erroneamente) una attivazione dell'invito rivolto alle “associazioni dei lavoratori” dalla enciclica *Rerum novarum* di papa Leone XIII: “si venne a una certa divisione di lavoro e furono istituite distinte associazioni, di cui le une si assumessero la difesa dei diritti e dei legittimi vantaggi dei soci nei contratti di lavoro, altre si occupassero del vicendevole aiuto da prestarsi nelle cose economiche” (par. 34).

Entrambi i tipi di associazione erano già rinvenibili nell'esperienza italiana della seconda metà dell'800.

Cfr., *supra*, Cap. I, par. 3 e nota 33, su una società cooperativa tra operai per l'acquisto, macellazione e distribuzione tra i soci di carne a prezzo di costo e sulla vicenda giudiziaria che ne è seguita.

Di una “associazione dei lavoratori” istituita fin dal 1877 nella provincia di Mantova, e avente “per scopo il mutuo soccorso e la resistenza”, parla **L. Lucchini** (nella rubrica “Effemeridi” della *Rivista penale*, 1886, XXIII, p. 259), ricordando che ebbe così tanto successo da raggiungere “proporzioni veramente gigantesche” (ventimila soci), da “destare sospetto all'autorità prefettizia” e da provocare “dal superiore Governo un decreto di soppressione”.

Nel 1884 l'associazione si ripresentò sotto forma di “società dei contadini mantovani” con 30 mila aderenti e “allo scopo della tutela del lavoro contro le tirannie, vere ed immaginarie, dal capitale” ed, insieme ad altre due associazioni sempre sorte nel mantovano, rese pubbliche le tariffe a suo avviso da applicare nei rapporti di lavoro dal 1° aprile 1885.

Di qui scioperi, disordini e processi (per il resoconto di questi ultimi cfr. *Riv. pen.*, 1885, XXI, p. 276 e 505; *ivi*, 1886, XXIII, p. 259).

Cfr., altresì, **E. Ferri**, I contadini mantovani al processo di Venezia, in Difese penali e studi di giurisprudenza, Torino, 1889, p. 1 secondo cui “si trattava del primo movimento di emancipazione operaia, ristretto al solo orizzonte di un rialzo dei salari, ma primo inevitabile risveglio precursore della coscienza politica e sociale dei miseri, secolarmente negletti, lavoratori della campagna”.

Di scioperi in Sicilia (senza attribuirli specificamente ai “fasci” locali) parla il Procuratore generale di Palermo in sede di apertura dell'anno giudiziario 1891, giudicando “imperdonabili” i fatti di sangue registrati in tali occasioni e, altresì, dichiarandosi incapace di perdonare i “padroni di quelle zolfatare, se potesse esser vero che, rialzati i prezzi degli zolfi, si fossero rifiutati a migliorare la mercede agli operai, immemori che costoro ne avevano rassegnatamente subita ben più larga falce, quando più la crisi intristiva” (*ivi*, 1891, XXXIV, p. 488).

- (20) Le società di mutuo soccorso rappresentano forme di esplicazione dell'autonomia privata per provvedere – su base mutualistica – nel caso di malattia, vecchiaia, invalidità al lavoro da infortunio o altro, dei soci: si veda **E. Martuscelli**, Le società di mutuo soccorso e le cooperative, Firenze, 1876.

Va ricordato che, nella tornata 1° aprile 1886 della camera dei Deputati, venne discusso e approvato il progetto sulla personalità giuridica delle società di mutuo

soccorso (l'interesse del tema è attestato da discussioni protrattesi per quattro giorni). La notizia è riferita in Riv. pen., 1886, XXIII, p. 489.

La legge 15 aprile 1886 n. 3816, disciplinava la costituzione legale della società di mutuo soccorso “che si proponano tutti o alcuni dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti” nonché “cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ...”.

In dottrina si vedano **L. Rodino**, Le voci “società operaie”, “sussidio” e “scopi accessori” di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3816 sulle società di mutuo soccorso, in Giur. it., 1893, IV, c. 214; **U. Gobbi**, Le società di mutuo soccorso, Milano, 1909; **E. Vita**, voce Mutuo soccorso, in Dig. it., XV, parte II, Torino, 1909, p. 1213 e, in chiave storica, **L. Castelvetti**, Il diritto del lavoro, cit., p. 82.

In una prospettiva più ampia si vedano **A. Cherubini**, Profilo del mutuo soccorso in Italia dalle origini al 1924, in AA.VV., Per una storia della previdenza sociale in Italia. Studi e documenti, Roma, 1962, p. 81; **S. Merli**, Proletariato di fabbrica, cit., p. 581; **D. Marucco**, Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904), Milano, 1981, p. 133 e **L. Tomassini**, L'associazionismo operaio e popolare: aspetti e problemi della diffusione del mutualismo nell'Italia liberale, in **S. Musso**, Tra fabbrica e società, Milano, 1999, p. 3.

L'utilità delle società di mutuo soccorso, anche per “diminuire o togliere il conflitto” sociale, è sottolineata anche nell'enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII (15 maggio 1891)

L'importante funzione sociale delle società di mutuo soccorso, svolta soprattutto nella seconda metà dell'800, si è progressivamente ridimensionata con l'intervento dello Stato nel campo delle assicurazioni e dell'assistenza obbligatoria.

A seguito del ripensamento, per ragioni economiche, del *welfare state*, nuovi spazi di operatività come l'assistenza e la previdenza “integrativa” si sono aperti sulla base dell'art. 38 comma ult. Cost.

La disciplina delle società di mutuo soccorso è stata oggetto di modifiche ed integrazioni con l'art. 23 d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221. **G. Bonfante**, Il commento, in Le società, 2013, p. 6, sottolinea che la legge del 1886 “era stata varata con il preciso intento di tenere sotto controllo il nascente movimento organizzato degli operai che anche attraverso il sostegno alle società di mutuo soccorso conduce le sue lotte di “resistenza” al nascente sistema di imprese capitaliste”.

Proprio perché legato all'iniziale non intervento dello Stato nel settore sociale e basato su una domanda di assistenza cui lo Stato non rispondeva affatto o non rispondeva abbastanza, il fenomeno delle società di mutuo soccorso non fu solamente italiano: ad esempio, **A. Fouillée**, La démocratie, cit., p. 195, indica in più di 10.000 il numero di queste società operanti in Francia agli inizi del '900 con più di un milione e mezzo di aderenti e un ingente patrimonio.

Il favor legislativo per le società di mutuo soccorso tra operai è esplicito nell'art. 26 della legge 20 marzo 1898 n. 80 sugli infortuni del lavoro, alla cui stregua le multe e ammende irrogate devono essere destinate a “sovvenire gli operai, sussidiare le società di soccorso degli operai, promuovere congegni protettori”: lo

ricorda **F. Campolongo**, La repressione nella legge 20 marzo '98 sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 351.

Sul trattamento penale da riservarsi ad “una società operaia di mutuo soccorso retta da uno statuto eminentemente pacifico e legalitario” che prenda una deliberazione “incitante gli operai all’odio e alla rivolta contro i padroni” cfr. **V. Marchetti**, Intorno alla incriminabilità delle associazioni socialiste, in Suppl. Riv. pen., 1894-1895, III, p. 293, che evoca soltanto la responsabilità penale delle persone fisiche.

Per una vicenda giudiziaria conclusasi avanti il Tribunale di Roma con sentenza 11 febbraio 1895 assolutoria cfr. **E. Ferri**, I socialisti e l'art. 247 Codice Penale, in Difese penali, cit., p. 198.

- (21) Su questa forma di aggregazione tra contadini e tra operai cfr. **G. Alongi**, Fasci dei lavoratori in Sicilia, in Manuale del funzionario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 1894, XXXI, n. 23 e 24 e **I. Santangelo Spoto**, I fasci dei lavoratori in Sicilia, in Rass. sc. soc. e pol., 1894, XI, vol. II, p. 321 (entrambi richiamati nella rubrica “Effemeridi” della Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 206).
- (22) Sono brani tratti dalla motivazione della sentenza del Tribunale militare di guerra di Palermo che il 30 maggio 1894 condannò quasi tutti gli imputati per propaganda, cospirazione, incitamento all’odio fra le classi sociali e eccitamento alla guerra civile: la vicenda giudiziaria è riportata in Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 504 e p. 612 e XL, p. 91.
- (23) Di un processo a Napoli avverso i “fasci dei lavoratori”, costituitisi “sull’esempio della Sicilia”, per associazione per delinquere e istigazione a delinquere, riferisce la Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 503, qualificando gli imputati quali “seguaci del socialismo evolutivo”.
- (24) I c.d. fasci dei lavoratori erano “in Sicilia largamente diffusi e fortemente organizzati”, fatto che la nota redazionale in Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 104, spiega “pensando alle miserrime condizioni di quell’isola”.
I primi processi registrarono una qualche comprensione da parte della magistratura ordinaria (ivi, p. 105), il che aprì la strada ad una militarizzazione, tra l’altro, della giustizia.
Si veda, altresì, Pret. Terranova di Sicilia 12 ottobre 1893, Bruno e altri, ivi, p. 153, che si pronuncia su uno sciopero di contadini diretto ad ottenere un aumento di salario e coinvolgente il locale “fascio dei lavoratori”: nel soggetto attivo (“chiunque”) del delitto di cui all’art. 166 c.p. 1889 rientra anche la coazione della “moltitudine sui singoli”.
- (25) La nota redazionale che riferisce della declaratoria della propria incompetenza per materia da parte del Tribunale penale di Palermo a fronte dell’istituzione dei tribunali militari straordinari, non può esimersi dal sottolineare che si trattava di “fatti avvenuti lo scorso agosto (si noti)” e che il mutamento del giudice era in contrasto con l’art. 71 dello Statuto (in Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 398). Per un inquadramento del periodo si veda **R. Martucci**, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bologna, 1980 (sulle leggi eccezionali, le dichiarazioni di stato di assedio e i tribunali militari straordinari).
- (26) Nel 1897 gravi disordini vi furono nel Ferrarese: in Parlamento il dep. Sani presentò un’interrogazione al Ministro dell’Interno Di Rudinì circa un “conflitto tra disoccupati e militari” e il dep. Bissolati sollecitò una presa di posizione del Governo “sugli arresti arbitrari” in occasione degli scioperi in Emilia (in Riv. pen.,

1897, XLVI, p. 328).

Compaiono sulla ribalta anche gli “scioperi universitari” (nel caso di specie a Bologna) che il Procuratore generale di Bologna non manca di definire “nota oscura” della “nostra delinquenza”, inaugurando l’anno giudiziario 1898.

Scioperi di “gravissime proporzioni” vengono segnalati anche dal Procuratore generale di Milano, ma l’approccio al problema è profondamente diverso: “egli reclama la giustizia sociale uguale per tutti, padroni e operai; e invoca i benefici della legge sui probiviri, deplorando che tarda e tiepida ne sia l’applicazione”.

La nota redazionale che accompagna queste notizie e che dà atto dell’esistenza di una procedura di mediazione per i conflitti del lavoro (istituzione con l. 15 giugno 1893 n. 295 di un collegio di probiviri nominato pariteticamente dagli imprenditori e dai lavoratori), nel confermarne la inefficacia in concreto, conclude “così succede di tutte le cose buone” (in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 537).

Sulle aspettative riposte e sull’effettività dell’istituto dei probiviri si vedano **L. Granata**, Il giudizio dei probiviri. Osservazioni e studi sulla legge 15 giugno 1893, Messina, 1894; **M. Majetti**, Il tribunale del lavoro. Guida teorico-pratica dei probiviri, Napoli, 1894; **A. Maffi**, Guida dei probiviri per le industrie, Milano, 1899; **C. Contini**, Manuale della giurisprudenza del lavoro, Milano, 1903; **E. Redenti**, Sulla funzione delle Magistrature industriali. Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei Probiviri, Roma, 1906, ora in Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo, Milano, 1962, II, p. 577; **L. Di Franco**, voce Probiviri, in Dig. it., vol. XIX, II, Torino, 1908-1913, p. 260; **G. Giugni**, La lotta, cit., p. 14, nota 42; **M. Offeddu**, Attualità di una ricerca storica: Probiviri industriali e licenziamenti, in Dir. lav. rel. ind., 1981, p. 59, nonché la ricostruzione operata da **B. Veneziani**, I conflitti del lavoro e la loro composizione nel periodo precorporativo, in Riv. dir. lav., 1972, p. 209; **M. Cappelletto**, Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 1189; e **U. Romagnoli**, 1893-1993: i probiviri avrebbero cento anni, in Lav. dir., 1993, p. 339.

Con r.d. 31 dicembre 1899 (a circa un anno e mezzo dall’ultimo provvedimento di clemenza) “è concessa amnistia per i delitti contro la libertà del lavoro” e per tutta una serie di reati “commessi in occasione di pubbliche dimostrazioni o tumulti”.

- (27) Tutti questi dati sono rinvenibili nel volume “Statistica degli scioperi avvenuti nell’industria e nel commercio durante l’anno 1899”, Roma, 1901, che concerne “tanto i veri e propri scioperi, quanto le chiusure di opifici fatte da proprietari per imporre agli operai delle variazioni sul contratto di lavoro, ovvero fatte da proprietari di stabilimenti e di esercenti coalizzati fra loro per protestare contro l’imposizione di tasse, calmieri, oppure contro nuove disposizioni di leggi e di regolamenti” (così si esprime la segnalazione bibliografica di detto volume, in Riv. pen., 1901, LIV, p. 598, rilevando la valenza sempre più politica dello sciopero e la sua natura di mezzo di pressione sul Governo e sul Parlamento). La pubblicazione di questi volumi è iniziata nel 1892 a cura della Direzione generale di Statistica.

Una conferma di questa interpretazione estensiva è nella sentenza 27 dicembre 1890 della C. app. Bologna, PM in causa Ricci e altri, secondo cui nella “dimostrazione politica” cui si applica l’amnistia del r.d. 30 novembre 1890 rientra “tutto quanto concerne le istituzioni economico-sociali negli svariati loro rapporti”

e non il mero contrasto alla “forma di governo” (ivi, 1891, XXXIV, p. 180, con nota adesiva di **L. Lucchini** che evoca altra giurisprudenza di merito di tenore simile).

Per la dottrina di fine '800 cfr. **S. Cognetti-De Martiis**, Le più recenti indagini statistiche sugli scioperi, Torino, 1893; **A. Contento**, La teoria del salario nel concetto dei principali economisti, Milano, 1894; **A. Fabrizi**, Gli scioperi nella sociologia giuridica, Torino, 1891; **F. Virgilio**, Lo sciopero nella vita moderna, Torino, 1897 e, in generale, **E. Cossa**, Conflitti e alleanze di capitale e lavoro, Milano, 1903.

Per analoghe riflessioni in Francia si veda **J. A. Crouzel**, Étude historique, économique et juridique sur les coalitions et les grèves dans l'industrie, Paris, 1897 ; per quanto concerne il sistema inglese si vedano **G. Howell**, The conflicts of capital and labour, London, 1890 (dalle prime coalizioni di lavoratori alle Trade unions); **S. e B. Webb**, The history of Trade unionism, London, 1894 e **D. Falconer Pendant**, Trade unions and the law, London, 1905.

(28) Sul decreto legge 22 giugno 1899 n. 227 cfr. Riv. pen., 1899, XXV, p. 104, con i rilievi critici di **L. Lucchini**.

Sull'intervento della Suprema Corte, motivato con ragioni formali ma sostanzialmente di contrasto alla gestione politica del diritto di associazione, si vedano Cass. 22 giugno 1899, in Giur. it., 1900, II, c. 53 e Cass. 20 febbraio 1900, in Foro it., 1900, II, c. 50.

In dottrina cfr. **E. Presutti**, Il decreto-legge 22 giugno 1899 avanti la giurisdizione penale, in Giur. it., 1899, II, c. 367; **E. A. Porro**, Sul R. decreto 22 giugno 1899, in Monitore dei trib., 1899, XL, p. 784 e **L. Mortara**, Il decreto-legge 22 giugno 1899 davanti alla Corte di cassazione, in Giur. it., 1900, II, c. 56.

2. La spinta verso il “delitto corporativo” in risposta alle esigenze di “difesa sociale”

Il periodo che va dagli inizi del 900 alla prima guerra mondiale (1915-1918) segna un forte ritorno alla ribalta del problema della responsabilità penale degli enti collettivi, con particolare riferimento alle società industriali e commerciali e alle corporazioni dei lavoratori, quali naturali controparti nel perenne conflitto tra le classi sociali che si sposta in modo ben percettibile dal terreno puramente economico a quello politico in senso lato.

Le persone giuridiche si avviano ad essere protagoniste incontrastate dell'economia, la loro attività ha un forte impatto sull'ambiente come sulle dinamiche economico-sociali.

La loro potenza finanziaria condiziona, a proprio vantaggio, la stessa produzione legislativa, determinando un intreccio economico-politico che emargina la massa proletaria.

La dottrina mostra una grande attenzione per la materia degli scioperi (29), anche perché intuisce una instabilità nella scelta legislativa di fondo, secondo cui “lo sciopero come reato a sé non à più ragion d'essere” perché il codice penale del 1889 “incrimina non lo sciopero, ma l'attentato alla libertà del lavoro” (30), e non esita a prendere le distanze da una giurisprudenza incline ad ampliare la portata repressiva delle norme incriminatrici e a ridurre il campo di applicazione dei provvedimenti di clemenza (31), così come non esita a segnalare il “dovere dello Stato di creare strumenti idonei a risolvere in via pacifica ogni possibile conflitto” in ambito economico-lavorativo (32), stante l'attuale inerzia (33).

Emerge, tuttavia, anche la presa di distanza dalla normativa vigente e la

prefigurazione di un diverso sistema repressivo perché “la lotta di classe divenne un’arma temibile, un forte pericolo e un grave danno” (34): in particolare, vi è una sollecitazione a definire la responsabilità dei promotori degli scioperi e a “disciplinare le associazioni”, nella quale è possibile cogliere un auspicio di un coinvolgimento diretto degli enti collettivi in una responsabilità penale (35).

Falliti i mezzi preventivi, rappresentati da arbitrato e conciliazione (36), e imboccata la strada della cura palliativa rappresentata dal susseguirsi di provvedimenti di clemenza che annullano la repressione posta in essere (37), rivelatosi impraticabile il tentativo degli industriali di coprire con una assicurazione il rischio dello sciopero (38), i termini del conflitto sociale tendono ad acuirsi e sembrano reclamare nuovi scenari normativi.

Il segnale dei tempi nuovi è nel pensiero di **S. Longhi**, tra i primi a porsi il problema della delinquenza corporativa (e cioè propria delle corporazioni), netto nell’escludere che il diritto positivo italiano configuri una responsabilità penale corporativa se si eccettuano “talune momentanee deviazioni della nostra giurisprudenza e qualche oblio della legislazione”, propenso ad escludere che “l’ammetterla abbia a reputarsi buon provvedimento di politica legislativa”, ma anche intellettualmente onesto da riconoscere che “il sistema della responsabilità penale delle persone giuridiche, sotto parecchi punti di vista, meglio risponde a talune esigenze di giustizia e di opportunità” e che non costituirebbe l’abbandono di “un dogma di fede” né una aberrazione né un assurdo logico mettere in discussione il “sistema della irresponsabilità penale delle persone giuridiche, adottato dalla nostra e dalla maggior parte delle moderne legislazioni penali” (39).

A favore di un ripensamento vi è una elaborazione dei principi civilistici per la quale,

avendo la persona giuridica una “personalità collettiva reale”, ben si può configurare “un ente distinto dagli individui e capace di delinquere”, anche perché, “esistendo il vantaggio della persona giuridica che profitta dell’opera dei suoi rappresentanti, deve per ciò stesso esistere per la medesima persona giuridica anche l’obbligo di sopportarne i rischi” (40).

Si delinea, per la prima volta con chiarezza, come il criterio di imputazione di un illecito penale all’ente collettivo possa essere rappresentato dal suo interesse o dal suo vantaggio derivante dal reato della persona fisica.

Sulla base di un contesto storico ed economico diverso da quello italiano, nell’Europa continentale (41) e non continentale (42) si arriva a motivare argomentatamente la punibilità delle corporazioni, in quanto possibili soggetti attivi di reato.

In Italia appare ai più del tutto insufficiente la scelta legislativa di ricorrere a continui provvedimenti di clemenza quale modalità per sottrarsi al confronto (o per differirlo nel tempo) con i conflitti economici e sociali e vengono avanzate istanze per l’adozione di modalità penali di controllo dei fenomeni economici e politico-sociali.

I due profili che entrano in gioco sono l’irrelevanza penale dello sciopero e l’irresponsabilità dell’ente collettivo, la prima consacrata negli artt. 165-167 del codice penale del 1889 (43) e la seconda conforme ad un principio giuridico consolidato almeno nella esperienza italiana (44): nemmeno le “associazioni anarchiche”, pur destinatarie di forte attenzione da parte del legislatore penale (artt. 247, 251 e 252 c.p.), erano state ritenute direttamente responsabili (45).

Il quadro normativo ereditato dal regime liberale appare inadeguato a fronte delle nuove esigenze di “difesa sociale” e prende corpo una vera e propria insofferenza: “ancora oggi i gruppi sono protetti da una posizione di privilegio, per cui, malgrado la

potenza del male che possono cagionare, non sono infrenati che da sanzioni civili, commerciali, amministrative” (46).

Il discorso viene preso, per così dire, alla lontana: “quando il diritto della libera concorrenza perturba seriamente i diritti della collettività e può portare pericoli o gravi danni, evidentemente perde il carattere di cosa lecita per rientrare nell’orbita dei fatti punibili”. Diventa allora auspicabile “una sanzione speciale per la rottura del contratto di lavoro” (47).

Con molto realismo, viene sottolineata la relatività del principio della responsabilità penale circoscritta alle persone fisiche, in quanto “facilmente si comprende come questi limiti siano superabili dai sistemi che prescindono completamente dalla libertà psicologica, o che ne tengono conto solo per determinare i mezzi specifici più rispondenti, in ogni singola ipotesi, ai fini della difesa sociale”, concludendo che “verso questo sistema tende gradualmente il nostro diritto positivo” (48).

Sempre **S. Longhi** – nel suo lento ma percepibile avvicinamento all’idea del “delitto corporativo” – prende spunto dalla riconosciuta responsabilità civile e amministrativa dell’ente collettivo per dichiararsi convinto della necessità di “una revisione critica anche del problema della responsabilità penale” dell’ente collettivo (49).

Il suggerimento per un intervento del legislatore è chiaro, così come è chiara la direzione che detto intervento dovrebbe avere: “la realtà dei fatti dice, in vero, che anche le persone giuridiche, come tali, sono soggette di diritti e doveri; che anche ad esse potrebbero ritenersi rivolti i comandi della legge penale; che da esse si può ben pretendere il rispetto ai precetti di legge (e però al principio di autorità), nonché esigere soddisfazione morale e sociale, oltrechè pecuniaria, per le offese recate e che pertanto è assai più logico ritenerle sottoposte anche alle conseguenti sanzioni

penali, sia in proprio sia insieme a coloro che agiscono per esse” (50).

Sulla traduzione in legge di questo orientamento di pensiero, il legislatore liberale si manifesta assolutamente restio: la conferma è nel codice di procedura penale del 1913 (in vigore dal 1° gennaio 1914) che non contiene norme specificamente idonee a consentire di procedere contro gli enti quali soggetti attivi di reati e che si allinea, in ciò, con il codice penale del 1889 nel prendere in considerazione soltanto una delinquenza delle persone fisiche.

Può sembrare una considerazione di dettaglio, ma non va dimenticato che proprio alla presenza (o non presenza) di norme di carattere processuale penale è stata ricollegata (o esclusa) la possibilità concreta di attribuire ad un ente collettivo la qualità di imputato (51); che, in richiami all'esperienza di altre Nazioni, viene sottolineata la accortezza di prevedere norme processuali *ad hoc* o l'avvenuta introduzione di queste (52), al fine di delineare una riforma che sia organica e non, eventualmente, dispersa in norme speciali.

Nonostante tutto e nonostante una dottrina che si orienta in senso opposto, l'idea liberale della irrilevanza penale dello sciopero (in quanto espressione della libertà del lavoro e del diritto di associazione) e delle non imputabilità delle associazioni resiste nell'ordinamento giuridico fino alla prima guerra mondiale.

- (29) Per limitarsi ai primi anni del 900, si vedano **L. Di Franco**, Brevi note sulla portata giuridica degli scioperi, in Domenica giudiz., 1902, n. 28 (che si sofferma principalmente sulle ricadute civilistiche sul contratto di lavoro); **A. Smilari**, Gli scioperi agricoli in Italia: cause e rimedi, Roma, 1902; **R. Laschi**, Il "reato" di sciopero, in Arch. psych. sc. pen. e antrop. crim., 1902, XXIII, p. 219; **R. Laschi**, I delitti contro la libertà del lavoro, Torino, 1903; **F. Benussi**, Della libertà del lavoro, considerazioni economico-sociali e giuridico-penali, Modena, 1903; **F. Scarlata**, Intorno ai delitti di sciopero e coalizione, in Suppl. Riv. pen., 1903-1904, XII, p. 208; **G. Orsi**, Gli scioperi nel campo economico e nel diritto penale italiano, Torino, 1904 (con ampio profilo storico); **Gu. Sabatini**, Delitti contro la libertà del lavoro nella sociologia, nella legislazione e nella psicologia collettiva, Catanzaro, 1904; **L. Ordine**, Infortunio e delitto sul lavoro, in Riv. pen., 1905, LXII, p. 257 (che si sofferma anche sulla violenza durante lo sciopero); **A. Moschini**, Lo sciopero politico nella giurisprudenza, Roma, 1905; **A. Andreotti**, voce Sciopero, cit., p. 824; **V. Olivieri**, L'influenza dell'elemento etico sulla nozione positiva del "dolo", in Scuola pos., 1906, XVI, p. 705 (a proposito dei reati commessi dalla folla in occasione di scioperi per protesta politica); **E. Bertola**, nota in Giust. pen., 1907, XIII, c. 195 (sul rapporto tra minaccia e violenza e fine di conseguire un miglioramento economico nell'art. 165 c.p.); **P. Arena**, Lo sciopero dei corpi armati, in Giust. pen., 1907, XIII, c. 321; **F. Carnelutti**, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, in Riv. dir. comm., 1907, I, p. 16 (sul concetto di sciopero e sulle conseguenze di esso con riguardo ai diritti e agli obblighi delle parti); **A. Ridola**, La rottura del contratto di lavoro, in Riv. pen., 1907, LXVI, p. 5; **P. Arena**, Dei delitti contro la libertà del lavoro, Torino, 1908; **G. Gregoraci**, Scioperi e serrate nel diritto penale, Torino, 1908; **L. Barassi**, Il licenziamento collettivo e il contratto collettivo di lavoro, in Foro it., 1907, XXXII, I, c. 36 (nota ad un sentenza della Corte di appello di Napoli sull'esistenza di una giusta causa di licenziamento "di massa" in presenza di "una violenta insubordinazione in massa"); **E. Nosedà**, Dei delitti contro la libertà, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, VI, Milano, 1909, p. 1038 (con ampia bibliografia sui delitti contro la libertà del lavoro); **V. Paduano**, Dei danni cagionati dagli scioperi, in Riv. pen., 1910, LXXI, p. 165; **G. Bonomelli**, Gli scioperi, Roma, 1910; **L. Di Franco**, La conciliazione e l'arbitrato nei conflitti collettivi di lavoro, Firenze, 1911; **M. Cevolotto**, I delitti contro la libertà del lavoro nel diritto penale italiano, Torino, 1911; **G. De Notter**, La rottura del contratto di lavoro in relazione al diritto penale, Firenze, 1911 e **G. Durando**, La responsabilità contrattuale dell'industriale e lo sciopero, Torino, 1911.
- (30) **A. Laschi**, Il "reato" di sciopero, cit., p. 420, si chiede se la scelta codicistica, in realtà, non copra "l'intendimento di tenere a bada, sotto altra forma, i tumultuanti degli antichi regimi". Il delitto collettivo non va però confuso con il delitto corporativo (e cioè attribuito alla corporazione): cfr. **G. A. Pugliese**, Del delitto collettivo, Trani, 1887, p. 3, secondo cui "il popolo, la folla non si può punire; la responsabilità penale è eminentemente personale".
- (31) A titolo esemplificativo si veda Cass. sez. II, 2 maggio 1902, PM in causa Piva, in Riv. pen., 1902, LVI, p. 80, che annulla con rinvio l'assoluzione per uno sciopero che i giudici di merito avevano ritenuto non in contrasto con l'art. 166 c.p.
La nota redazionale critica l'ingerenza del giudice della legittimità nel giudizio di

merito e conclude polemicamente “che questa faccenda degli scioperi abbia fatto girar talvolta la testa al Governo, è incresevole; e ancor più incresevole sarebbe che qualche tribunale vi si lasciasse pigliar dentro. Ma non è al C.S. che spetta porvi riparo eccedendo dal compito che gli è proprio”.

“Contro il sistema delle improvvise repressioni di polizia, colle quali il governo crede di aver fatto tutto quello che doveva per tutelare questo ordine pubblico, anziché ricercare le cause generali e profonde del malessere sociale e rimuoverne o attenuarne le cause, portando a sollievo delle classi lavoratrici, oltre a lunghe e invano reiterate promesse, almeno qualche efficace provvedimento” si esprime **E. Ferri**, I contadini, cit., in Difese penali, cit., p. 1.

- (32) Così si esprime **Gu. Sabatini**, Delitti contro la libertà del lavoro, cit., sottolineando la lacunosità della normativa codicistica che non disciplina fatti da reprimere come reati.

La soluzione poi recepita con la normativa del 1926 è, in qualche modo, prefigurata da **M. Andronaco**, I fattori del delitto, Livorno, 1910, p. 164, secondo cui “la sapiente costituzione di un organo centrale che soprintende alle controversie fra capitale e lavoro, potrà eliminare tale dilagare di reati che turbano l’ordine pubblico, ma che meritano spesse volte tutte le scusanti” (il riferimento è alle “masse degli operai” che “si abbandonano ad atti che rivestono la qualifica di delitti contemplati dal nostro codice”).

- (33) Nella prefazione al volume I delitti contro la libertà del lavoro, cit., **R. Laschi** osserva: “...una legislazione non ispirata al terrore, ma alla necessità dei suoi rapporti economici, sì che essa segua, se non preceda, l’evoluzione sociale, per non venire rimorchiata e travolta; tale il compito delle classi che si dissero fin qui dirigenti e sembrano smarrite di fronte alle nuove responsabilità che l’epoca attuale loro impone. Pure non è più lecito a esse ignorare e illudersi: a loro spetta opporre alla formula della lotta di classe una tattica più saggia e più generosa e che per questo appunto sarà la più forte” e conclude, quasi profeticamente, che “l’arma civile delle leggi è ancora nelle loro mani (delle classi dirigenti): sappiano usarne con prudente larghezza, impugnandola contro il privilegio, voglia essa imporsi dall’alto o dal basso; diversamente, l’arma cadrà loro inutile dal pugno, o peggio, strappata a forza. E sarà, allora, per sempre”.

Nel frattempo gli scioperi continuano a paralizzare l’economia: cfr., a titolo esemplificativo, la “Statistica degli scioperi avvenuti nell’industria e nell’agricoltura durante l’anno 1901”, Roma, 1904 (accompagnata da una circolare 13 aprile 1904 del Ministero dell’Interno-Direzione generale di p.s.) e il volume, con uguale titolo ma relativo agli anni 1902 e 1903, edito nel 1906.

La statistica degli scioperi a partire dal 1904 sarà elaborata e pubblicata a cura dell’Ufficio del lavoro, nel frattempo istituito con una pluralità di attribuzioni (tra cui questa).

Sulla condanna seguita all’invasione di terreni comunali nel ravennate (sentenza di condanna di 112 donne pronunciata dal Tribunale di Ravenna “per attentato alla libertà del lavoro”) cfr. Riv. pen., 1911, LXXIII, p. 512.

- (34) Così si esprime **O. Fantini**, La tutela del lavoro, Firenze, 1934, p. 10, nel sottolineare i meriti della riforma sindacale fascista (su cui, cfr. *infra*, par. 4). In contrasto con la giurisprudenza di fine 800 (v. *supra*, par. I, nota 28), la Corte di cassazione dichiara di rilievo penale lo sciopero “diretto contro il Governo, come pretesa verso metodi, sistemi, indirizzi che si volevano cambiati, mancava

assolutamente d'un contenuto economico (dato e non concesso che lo sciopero generale sia possibile come competizione economica), non delineandosi su alcuna pretesa d'aumento di salario, di diminuzione di ore di lavoro o di altre simili condizioni".

Lo ricorda **A. Moschini**, Lo sciopero politico, cit., c. 1193, in una nota adesiva. A favore di un più ampio intervento della sanzione penale si pronuncia **P. Arena**, La rottura del contratto di lavoro, in Riv. pen., 1907, LXVI, p. 18, perché "secondo noi è una grave lacuna la mancanza di disposizioni speciali punitive per la rottura del contratto di lavoro", essendo quest'ultima una manifestazione degli "eccessi compiuti nell'esercizio della libertà del lavoro".

(35) Il 25 marzo 1903 il sen. Ginestrelli e il sen. Vitelleschi interpellano il Governo circa la necessità di un inasprimento della disciplina per le persone fisiche e per le associazioni che, "sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, arrestano il libero lavoro". Il ministro Giolitti esprime un motivato dissenso (v. la rubrica "Governo e Parlamento", in Riv. pen., 1903, LVII, p. 633).

(36) **P. Arena**, Dei delitti contro la libertà, cit., dopo un'introduzione dedicata alla "lotta per l'esistenza" e alla "lotta di classe", al diritto di sciopero e agli eccessi che possono accompagnare l'esercizio, all'azione e alle tendenze attuali del socialismo e alla posizione del governo al riguardo, esprime fiducia negli strumenti di composizione pacifica delle vertenze in materia di lavoro. A favore di una legge speciale che regoli l'arbitrato, "rendendolo in determinate evenienze obbligatorio", si esprime **M. Cevolotto**, I delitti, cit., p. 204, invitando a "non farsi soverchia illusione sulla portata eventuale di cotali riforme".

(37) Con r.d. 7 agosto 1905 n. 437 viene concessa amnistia, tra l'altro, per i "delitti contro la libertà del lavoro" e per svariati altri reati "commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni o tumulti" (cfr. Cass. sez. II, 24 agosto 2005, Fratello e altri, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 72, che esprime riserve sull'ampiezza del provvedimento).

La relazione del Guardasigilli Finocchiaro Aprile, nel ricordare che "la sovrana clemenza si rivolge, così, anche a coloro che violarono la legge penale durante gli scioperi industriali e agrari, o nelle contestazioni riguardanti usi civici, nonché nell'inconsulto sciopero generale dello scorso anno", si sbilancia nel prevedere l'inizio di "una feconda opera di pacificazione, alla quale non verrà a mancare, ne siamo certi, il concorso del popolo nostro, il quale, se talvolta è potuto, per asprezza di bisogno o per vivacità di temperamento, non corretta da evoluta educazione politica, offender la legge e tramutare le lotte civili in incivili violenze, à pur sempre l'animo profondamente buono e generoso".

La previsione – già destinataria di immediate riserve (v. Riv. pen., 1905, LXII, p. 372) – è oggettivamente smentita dal r.d. 4 febbraio 1909 n. 34, che concede amnistia per i "reati contro la libertà del lavoro" e per una serie di reati "commessi in occasione di scioperi, moti popolari o, comunque, per fine politico".

Non si estende ai delitti contro la libertà del lavoro l'amnistia di cui al r.d. 19 maggio 1910 n. 240 (emanata per festeggiare il cinquantenario della spedizione dei Mille), ma si ritorna subito alla tradizione con il r.d. 27 marzo 1911 n. 229 che – prendendo spunto dal cinquantenario della proclamazione del regno d'Italia – concede amnistia per i "reati contro la libertà del lavoro, purchè non siano accompagnati da delitti contro la persona perseguibili d'ufficio" e per i "delitti di associazione a scopo sedizioso". Contro questa indulgenza facile si esprime **M.**

Cevolotto, I delitti, cit., p. 200, nota 1.

G. Leto, L'ammnistia, ivi, 1913, LXXVII, p. 545, non fa in tempo a pubblicare un articolo fortemente critico sull'eccesso di provvedimenti di clemenza ("aberrante e deplorable sistema") (p. 558) che viene smentito dal r.d. 29 dicembre 1914 n. 1408 che – "emanato per festeggiare, sembra, la nascita di una nuova principessa reale" – concede amnistia per "tutti i reati commessi in occasione di sciopero, conflitti di lavoro, moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, esclusi i delitti di omicidio e di lesioni prevedute nei numeri 1° e 2° dell'art. 372 del codice stesso" (ivi, 1915, LXXXI, p. 194, con nota redazionale critica. V., altresì, Cass. sez. II, 10 maggio 1915, Marinelli e altro, ivi, LXXXII, p. 323). Infine, con r.d. 21 febbraio 1919 n. 158 – in pieno clima post bellico – viene concessa amnistia "per tutti i delitti commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, determinati da cause politiche ed economiche".

Nel senso che "alla condanna susseguono quasi sempre degli atti di clemenza sovrana" v. **G. Durando**, Irresponsabilità penale e responsabilità civile dello scioperante, ivi, 1921, XCIV, p. 382.

Sull'amnistia rispetto ai reati commessi in occasione di agitazioni agrarie – disposta con r.d. 24 ottobre 1921 n. 1419 – cfr. Cass. sez. II, 28 novembre 1921, Pantaleoni e altri, ivi, 1922, XCVI, p. 539, tendente a ridimensionare il provvedimento di clemenza, e la circolare 7 novembre 1921 del Guardasigilli tendente ad ampliarla (e per ciò criticata nella nota redazionale, ivi, p. 512). Cfr. altresì, **F. Martini**, Un caso di amnistia?, ivi, p. 367.

- (38) Lo ricorda **L. Barassi**, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1917, p. 605 (il riferimento è alla responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni datoriali rispetto ai committenti).

Per un quadro d'insieme dei provvedimenti di clemenza cfr. **A. Santosuosso-F. Colao**, Politici e amnistia, Verona, 1986.

Non mancano voci dissenzienti, e forse estreme, quale quella di **E. Masè Dari**, voce Sciopero, in Dig. it., vol. XXI, parte I, Torino, 1891, p. 878, secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli, la coalizione degli operai deve considerarsi ugualmente contraria all'ordine pubblico e sanzionabile penalmente. Sotto il profilo civilistico, inoltre, lo sciopero assume la qualifica di rescissione illegittima assimilabile, alla luce del codice civile allora vigente, ad un'ipotesi di quasi delitto passibile di richiesta di risarcimento da parte del datore di lavoro. Una azione risarcitoria del danno sarebbe divenuta così possibile non solo nei confronti del singolo lavoratore scioperante, ma anche nei confronti degli atti collettivi delle coalizioni stesse, reputati *ad abundantiam* come "causa di allarme sociale"

- (39) Cfr. **S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 416 e nota 1 a p. 418.

Il concetto è ribadito dallo stesso A., Bancarotta e altri reati in materia commerciale, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIV, Milano, 1913, p. 854.

In precedenza, **A. Angiolini**, Dei delitti colposi, Torino, 1901, p. 120, dopo aver sottolineato che "la responsabilità collettiva è un necessario succedaneo e complemento di quella individuale", sottolinea la necessità del riconoscimento del "principio di difesa sociale" che però lui interpreta in senso liberale: "finalmente siamo giunti a comprendere che nelle nostre società gl'interessi dominanti debbono essere quelli delle maggioranze lavoratrici e quindi le legislazioni penali

presenti dovrebbero proteggere quest'interessi, riconoscerli, farli rispettare" (p. 293).

- (40) In tali termini si esprime **A. Splendore**, La responsabilità degli enti morali o persone giuridiche per i delitti ed i quasi delitti, in Giur. it., 1908, IV, c. 322.

Per una stroncatura di questa opinione si veda la nota redazionale alla segnalazione bibliografica nella rubrica "rivista della dottrina", in Giust. pen., 1908, c. 1445: "aderisce l'A. al concetto della responsabilità senza colpa: e d'altra parte non esita ad ammettere una punibilità dell'ente; ma su quest'ultima conclusione ci sembra che lo Splendore confonda il concetto specifico della pena con i provvedimenti d'indole civile e amministrativa, quali debbono considerarsi la diminuzione del patrimonio, la perdita di privilegi ed anche la soppressione dell'ente".

V., altresì, **F. Ferrara**, Teoria delle persone giuridiche, Torino, 1923, p. 925.

- (41) Il riferimento è a **A. Mestre**, Les personnes morales et leur responsabilité pénale, Paris, 1899 [garbatamente contestato da **E. Brusa**, Sulla responsabilità delle persone morali secondo Achille Mestre, Torino, 1900], a **E. Hafter**, Die Delikts und Straffähigkeit der Personenverbände, Berlin, 1903, p. 162 [cui **G. Battaglini**, Responsabilità delle persone giuridiche?, in Riv. it. dir. pen., 1930, p. 668, nota 1, rinfaccerà di aver cambiato idea nel volume Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts, Berlin, 1926, p. 65] e a **E. Zürcher** che, nella Rev. pén. suisse, 1903, p. 311, riprende i contenuti dell'opera di **E. Hafter** a cominciare dal titolo [come gli viene obiettato nella segnalazione bibliografica, in Riv. pen., 1904, LIX, p. 356].

- (42) Il riferimento è alle opere di **S. F. Harris**, Principii di diritto e procedura penale inglese (traduz. di **E. Bertola**), Verona, 1898, e **E. Washburn**, A manual of criminal law, Chicago, 1889. Per una ricostruzione delle radici storiche della *corporate criminal liability* negli Stati Uniti e in Inghilterra, cfr. **C. De Maglie**, L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 11 e p. 148.

- (43) Nel senso che con il c.p. Zanardelli il legislatore italiano ha riconosciuto il "diritto di scioperare pacificamente" cfr. **P. Tuozi**, I delitti contro la libertà del lavoro, in Suppl. in Riv. pen., 1897-1898, VI, p. 12. Non va dimenticato che altre norme – generosamente applicate dalla giurisprudenza – venivano a restringere l'ambito della irrilevanza penale: cfr. **F. M. Panizzi**, Manifestazioni sovversive e grida sediziose, *ivi*, 1899-1900, VIII, p. 178 e **P. Tuozi**, Violenza e resistenza all'autorità, *ivi*, p. 345.

- (44) Si veda **G. B. Impallomeni**, Istituzioni di diritto penale (a cura di **V. Lanza**), Torino, 1908, p. 71, secondo cui gli enti morali (o persone giuridiche) e le società non costituite ad enti morali non possono essere soggetti attivi di reato e non possono soggiacere a sanzioni penali "nel senso tecnico della parola" (eventuali sanzioni pecuniarie "sotto qualunque denominazione" sono "sanzioni civili"); sono, invece, punibili i componenti o i rappresentanti "se e in quanto abbiano individualmente operato contro la legge".

Contro la teoria della "responsabilità sociale o del gruppo" e del "delitto collettivo" si pronuncia **E. Florian**, Trattato di diritto penale, vol. I, parte I, Torino, 1910, p. 273: "La disputa è ora vivissima; ma noi crediamo che debbasi tenere saldo il vecchio principio *societas delinquere non potest*".

Di "tentativi di riesumazione di vecchie dottrine, che ora si van facendo in questo

materia” parla anche **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, 1908, p. 383, pur confidando che “l’equilibrio e pratico senso giuridico italiano saprà far giustizia di questi tentativi”.

- (45) Si veda **A. Felici**, Le associazioni anarchiche e la legge penale, in Suppl. Riv. pen., 1897-1898, VI, p. 178, che riduce il fenomeno anarchico alla “lotta violenta fra abbienti e non abbienti”, ma che riconosce la netta distinzione tra queste associazioni e “la società di malfattori volgari”. Più sbrigativa è Cass. 24 aprile 1896, in Riv. pen., 1896, p. 619, per la quale le associazioni anarchiche sono “associazioni di malfattori”.

Cfr., altresì, **V. Marchetti**, Intorno alla incriminabilità, cit., p. 292.

- (46) Il concetto appare chiarissimo in **A. De Marsico**, La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo, in Riv. pen., 1920, XCI, p. 201, e viene ripreso – tra gli altri – da **C. Saltelli** e **E. Romano Di Falco**, L'imputabilità nel nuovo codice penale, in ivi, 1931, I, p. 54: dopo aver ribadito che “le associazioni e le persone giuridiche non possono in conseguenza, essere soggetti di imputabilità: *societas delinquere non potest*”, gli A. sottolineano che, “per il fatto che la legge non permette che le persone giuridiche e le associazioni possano essere capaci di rispondere penalmente, non si può considerare diminuita la difesa della società contro le azioni degli enti collettivi, perché se i componenti di questi o taluno fra essi siano stati d'accordo nel commettere un reato, risponderanno di esso a titolo di partecipazione e, se il reato è stato commesso dai direttori o amministratori dell'ente, ne risponderanno questi in proprio sulla base del principio personale della imputabilità”.

Una riprova della dilagante insofferenza (chiaro preludio al regime autoritario) è nell'articolo redazionale “istigazione a delinquere e relative associazioni” (ivi, 1922, XCVI, p. 470) dove, riferendo di un accordo raggiunto tra associazioni popolari e socialiste su tre punti (ripristino completo delle libertà politiche e sindacali; intangibilità delle otto ore di lavoro e difesa delle conquiste economiche e morali realmente acquisite dalle classi lavoratrici), il redattore sottolinea che si è in presenza di “fatti che cadono sotto gli artt. 247 e 251” del codice penale vigente (istigazione a delinquere e associazione per delinquere)!

- (47) Così **P. Arena**, La rottura del contratto, cit., p. 18. La situazione pre riforma (in relazione alla quale viene auspicato un intervento del legislatore penale) è ricostruita da **M. Martone**, Alle origini del fenomeno sindacale: l'ordine liberale e l'agire collettivo, in Arg. dir. lav., n. 2/2006, p. 505.

- (48) Il riferimento è a **S. Longhi**, La legittimità della resistenza agli atti dell'autorità nel diritto penale, Milano, 1908, p. 182, secondo cui “il diritto penale si avvia così a diventare un diritto di difesa giurisdizionale contro i soggetti dell'attività umana, mediante sanzioni rispondenti alla natura del soggetto (individuo o corporazione, minore, pazzo, ecc.); e più che alla volontà, volge lo sguardo alla finalità illecita cui il soggetto raggiunse o voleva raggiungere” (p. 183, nota 1).

- (49) Si veda **S. Longhi**, Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale, Milano, 1911, p. 823 ss.: “non vi è più ragione di escluderne le persone giuridiche, sebbene esse non abbiano, come le persone fisiche, una volontà propria e non possano volere che la volontà di quanti, secondo l'ordinamento giuridico del gruppo, sono chiamati a spiegare tale ufficio”.

Infatti, “allorché lo scopo e la volontà non coincidono in uno stesso soggetto, e lo scopo si indirizza inoltre a più uomini, abbiamo la possibilità della persona

giuridica. Ed ecco, all'infuori dell'uomo, altre persone giuridiche che assumono le forme della corporazione, della fondazione, della società; enti non dotati (come altrimenti si credeva o si fingeva ricredere un tempo) di una volontà propria. Questa nuova e più perfetta concezione della vera essenza delle persone giuridiche induce a una revisione critica anche del problema della responsabilità penale".

Del resto, "se si ammette nella persona giuridica la possibilità della violazione del rapporto giuridico, e la conseguente responsabilità civile (diritto e obbligo al risarcimento del danno) non vi è nulla di illogico nell'ammettere anche la conseguente responsabilità penale (diritto e obbligo alla pena), semprechè la pena sia di tal natura da poter costituire una menomazione della capacità giuridica dell'ente collettivo" (p. 285, nota 1). L'argomento è ripreso e ribadito da **E. Ondei**, Il soggetto attivo del reato, Padova, 1948, nell'appendice "Le persone giuridiche e la legge penale" (p. 132 ss.).

(50)Così **S. Longhi**, Repressione e prevenzione, cit., p. 827.

(51)L'argomento processuale, come argomento *ad excludendum*, è utilizzato da **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 417, secondo cui "l'assenza di qualsiasi norma intenta a disciplinare i procedimenti contro le persone giuridiche" toglie "qualsiasi base a un'opposta soluzione".

(52)Il riferimento è a **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 72, che ricorda come il progetto di codice penale del Regno di Sassonia dedicasse particolare attenzione al modo nel quale deve agire "il diritto penale processuale contro la collettività e contro l'individuo agente" [la citazione è ripresa da **V. Manzini**, Trattato di diritto penale, cit., p. 380].

L'A., che trova incongruo che in caso di "delitto collettivo" siano puniti gli amministratori o i direttori dell'ente, sostiene che occorrerebbe "inserire nella procedura penale una breve parte speciale, per regolare le diversità incompatibili e per aggiungere le norme per le pene caratteristiche, come ad esempio lo scioglimento, ecc." (p. 190).

Contro l'opinione di **A. Mestre**, Les personnes morales, cit., p. 287, **G. Mestica** ritiene essenziale che i codici disciplinino compiutamente la materia ed è tra i primi ad entrare nel dettaglio di una possibile disciplina del rito: "a seguito del reato, l'interrogatorio della Persona Giuridica sarà quello del membro o membri organici, essendo naturale che, come questi compiono il reato, così nella procedura penale conseguente, debbano rispondere negli atti quali voce e cervello della collettività, unitamente agli altri elementi (Delibere, Consigli, ecc.). In caso diverso, e non consigliabile perché si cadrebbe nell'artificio, bisognerebbe consacrare la *defensio per procuratorem*" (*op. cit.*, p. 180).

Sui problemi di natura processuale nei paesi di *common law* (in punto di presentazione personale dell'imputato) cfr. **S. Vinciguerra**, Introduzione allo studio del diritto penale inglese, Padova, 1992, p. 128, che riferisce che con il Criminal Justice Act del 1925 è stata ammessa la rappresentanza a mezzo d'un legale.

3. Dal diritto di sciopero al delitto di sciopero

Il legislatore dei primi del 900 non ha lesinato interventi in materia di legislazione del lavoro, ma ciò non ha impedito che si arrivasse al primo sciopero generale nel settembre 1904 e ad un forte sviluppo dell'associazionismo operaio (nasce nel 1906 il primo grande sindacato italiano, la CGIL, conglobando svariate associazioni sindacali preesistenti).

Fondamentali restano il Testo unico 31 gennaio 1904 n. 51 e il Regolamento 13 marzo 1904 n. 141, sugli infortuni sul lavoro (53), ma vanno ricordate le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli (T.U. 10 novembre 1907 n. 818 e succ. mod.) e il regolamento di esecuzione approvato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1136, sulle pensioni, sull'assicurazione contro gli infortuni agricoli (r.d.l. 23 agosto 1917 n. 1450), sull'assunzione di dipendenti stranieri, sul riposo settimanale e festivo (legge 7 luglio 1907 n. 489) e sulla disoccupazione involontaria (r.d. 7 novembre 1920 n. 504) (54), quali altrettante manifestazioni di intervento dello Stato a bilanciare il potere datoriale nella impresa.

Questo fervore di iniziative è diretta conseguenza del mutato clima politico: si riconosce che al pensiero liberale va attribuito il manifestarsi di quel "movimento legislativo che in coerenza al principio di libertà del lavoro ammetteva come corollario quello della libertà di coalizione e di sciopero" e che ammetteva la repressione penale soltanto in presenza di "attentati alla libertà individuale" sotto forma di "violenze dirette a costringere le persone allo sciopero o alla serrata" (55).

Detto riconoscimento è, peraltro, sempre più accompagnato da un giudizio di insufficienza e di inadeguatezza e dall'auspicio di un diverso quadro normativo ad

opera di una diversa compagine politica (56).

Nel 1911 lo sciopero generale ha cercato invano di contrastare la guerra italo-turca; qualche anno dopo lo sciopero generale non è riuscito ad impedire il coinvolgimento dell'Italia nella prima guerra mondiale: è difficile negare l'interesse della classe operaia ad allontanare le pesantissime ricadute derivanti dal conflitto, ma va anche registrata qualche crescente preoccupazione per l'uso politico dell'arma dello sciopero.

La crisi post bellica ha acuito lo scontro sociale e dato argomenti a chi lamentava l'abuso della libertà di lavoro (e, correlativamente, di non lavoro) e la crisi dell'apparato economico-sociale.

Il "superamento delle pericolose ideologie liberali" è diventato il *leit motiv* di una azione politica che si è posta dichiaratamente l'obiettivo della "restaurazione dell'autorità dello Stato, mai così necessaria come nei momenti di smarrimento e di aberrazione delle classi lavoratrici" (57), e che si è estrinsecata partendo dal presupposto dell'inopportunità di lasciare senza sanzione penale quelle condotte che compromettono o intralciano il fisiologico svolgimento dei rapporti tra capitale e lavoro (58).

Volendo sopperire alla "inconsapevole e non eroica inazione del Governo" (59), del tema della eventuale repressione dello sciopero e della responsabilità penale dell'ente per "delitto collettivo" si è impadronita la dottrina, quasi sentendosi investita del dovere sociale di trovare una soluzione e prospettarla alla politica (60).

Emblematica è, in questo senso, la posizione di chi si è posto il problema della punibilità dell'associazione sindacale e di trovare una risposta valevole per tutti gli enti giuridici e di fatto (61).

Il diritto è adattamento alla vita sociale; la difesa della tradizione giuridica è un falso problema dinanzi a nuovi contesti storici; senza negare il ruolo positivo svolto dall'associazionismo e l'attuale (1920) importanza sociale dell'attività sindacale, si afferma che compete allo Stato determinare la giuridicità dei rapporti sociali e reprimere il confronto o il conflitto che diventa illecita contrapposizione alle funzioni statuali, prevedendo gli strumenti preventivi e sanzionatori.

In questa prospettiva l'abbandono del canone liberale dell'irrelevanza penale dello sciopero, con il configurarlo come "delitto", appare una risposta adeguata per la responsabilità delle persone fisiche (62), ma insufficiente sul piano della prevenzione nei confronti degli enti collettivi (siano essi o meno persone giuridiche).

Il contesto sociale, con i suoi variegati problemi, suggerisce – se non impone – di abbandonare anche quella "specie di superstizione scientifica" rappresentata dal canone *societas delinquere non potest* e di arrivare ad affermare l'imputabilità per "delitti corporativi" (concetto in cui l'aggettivo sottolinea precipuamente chi sia il soggetto attivo del delitto stesso) (63).

A ciò non è di ostacolo il problema della tipologia di sanzioni applicabili o il rischio di una responsabilità penale dell'ente collettivo non seguita da irrogazione di pene.

Infatti, la delineazione di reati imputabili solo all'ente (c.d. corporativi) (64), e quindi diversi da quelli imputabili alle sole persone fisiche apicali (organi e rappresentanti) o imputabili all'ente e ai suoi apicali, andrà accompagnata da peculiari sanzioni penali correttive o eliminative (65), comunque idonee ad assicurare il futuro rispetto delle regole sociali da parte dell'ente collettivo ritenuto responsabile.

Nella stessa linea di pensiero si è osservato che il reato della collettività non può estrinsecarsi che attraverso il reato commesso da persone singole (e di cui

comunque dovranno rispondere queste persone fisiche) e che il problema dell'impunità dell'ente collettivo che ha determinato gli esecutori ad agire va risolto chiamandolo a rispondere della sua volontà antiggiuridica.

Va esclusa sia la sola punibilità delle persone fisiche esecutrici (apicali o non apicali) sia la punibilità di tutte le persone fisiche componenti la collettività (e ciò per ragioni di tipo pratico e per non colpire i dissenzienti).

Rimane da affermare la responsabilità dell'ente e decidere come chiamarlo a rispondere della sua condotta illecita e la risposta avanzata in dottrina è quella di "una limitata estensione di pene pecuniarie e di provvedimenti penali alla collettività, indipendentemente dall'imputabilità dei singoli agenti contro il diritto penale" (66).

Passando dall'astratto al concreto, i soggetti collettivi cui comminare sanzioni penali in forma adeguata alla loro non fisicità (e che si aggiungono alle sanzioni penali comminate alle persone fisiche) vengono precipuamente individuati non tanto nelle società commerciali o bancarie – pur al centro di clamorose vicende giudiziarie a cavallo tra l'Otto e il Novecento e di crescente attenzione da parte del legislatore (67) – quanto nei sindacati, che "tendono a prevalere sul potere centrale e a rendersi indipendenti da esso" e il cui "atteggiamento di lotta anche rivoluzionaria" impone allo Stato di intervenire a "difesa della compagine sociale contro tali forze perturbatrici". Non si è in presenza di una situazione tipicamente italiana, se è vero che – pressoché in contemporanea – dopo aver accusato i sindacati di occuparsi più di politica che di problemi del lavoro, in Francia si invoca un intervento legislativo perché "la société doit se défendre" e perché le leggi attuali assicurano ai sindacati "l'irresponsabilité presque complète" (68).

Il porsi del problema di un ripensamento del principio *societas delinquere non potest*

– finalizzato a configurare l'ente come soggetto attivo di reato e passivo di pena - appare, in questi termini, assolutamente strumentale a colpire forme di dissenso che travalicano il settore propriamente economico e assumono una percepibile e precisa valenza politica (69).

(53) **G. Campili**, Condizioni e limiti della colpa civile e penale in relazione al contratto di lavoro, in Riv. pen., 1903, LVII, p. 389, ricorda “anche dopo la provvida legge del 17 marzo '98 n. 80”, “la progredita e incalzante organizzazione delle classi operaie ... che reclamano e attendono dalla legge più completa tutela ed efficaci garanzie”. Sulla nuova legislazione si vedano **G. Bertolotto**, Commento al testo di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, Napoli, 1904; **A. Agnelli**, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Milano, 1905; **F. Cocito**, Commento alla legge degli infortuni sul lavoro, Torino, 1907; **A. Jandoli**, Infortuni del lavoro (legge e regolamento), Napoli, 1909; **G. Pateri**, Gli infortuni sul lavoro: studio teorico pratico, Torino, 1910; **S. Rameri**, Commento alla legge e al regolamento sugli infortuni del lavoro, Torino, 1912; **F. Carnelutti**, Infortuni sul lavoro (Studi), vol. I e II, Roma, 1913-1914; **A. Bruschetti**, La responsabilità civile dell'imprenditore secondo la legge 17 marzo 1898, in Riv. inf. lav., 1899, I, p. 8 e **L. Barassi**, Il contratto di lavoro, cit., vol. II, 1917, p. 692 ss.

(54) Si vedano **A. Contento**, La legislazione operaia, Torino, 1901; **B. Gabba**, Trenta anni di legislazione sociale, 1869-1898, Torino, 1901; **F. Parlato Alessi**, La genesi della legislazione sociale, Palermo, 1909; **A. Cabrini**, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1913 e **S. Rameri**, I reati nelle leggi sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1919, XC, p. 85. Per una ricostruzione dello stato della normativa lavoristica alla vigilia della prima guerra mondiale e per un'ampia bibliografia in materia cfr. **G. Bertolotto**, La protezione legale degli operai, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIV, Milano, 1913, p. 3.

Evocando molte di queste “recenti leggi” **G. Nappi**, Il delitto di sciopero, in Riv. pen., 1920, XCII, p. 25, le definisce animate da “buone intenzioni”, ma “assolutamente insufficienti e incomplete”. Polemico con la propaganda a favore del riposo settimanale è **A. Gasparotto**, Per un giorno di riposo, Milano, 1902.

In una nota anonima “Fasti e nefasti del socialismo” (in Riv. pen., 1921, XCIV, p. 385) si polemizza con quelli che, “abusando di Governi incoscienti e imbelli”, “incitarono e continuarono a incitare le maestranze prima agli scioperi più infondati, più inconsulti e più violenti, e poi all'invasione delle terre, al boicottaggio dei liberi lavoratori e produttori, all'occupazione delle fabbriche, alle sollevazioni dei pubblici funzionari, a paralizzare i pubblici servizi (treni ferroviari arrestati) per i più futili motivi; son quelli che promossero e imposero una quantità di provvedimenti legislativi (il riposo festivo, le otto ore di lavoro, ecc.) esiziali in un paese povero, arretrato e neghittoso come il nostro, nei riguardi del lavoro, dell'industria, dell'amministrazione, della giustizia. Essi sono che ànno eccitato e spinto le masse all'inafausta lotta di classe, al dispregio di ogni principio di autorità e di disciplina, all'esautorazione dello Stato in ogni campo della sua attività”.

Sia pure per sottolineare l'interventismo del regime fascista in materia di contratti collettivi, **D. Guidi** coglie nel periodo liberale non “un fenomeno di abulia legislativa, come in altri campi”, ma “un assenteismo voluto dipendente da un clima storico che di questo assenteismo si faceva un dogma” e conclude che “molto ci sarebbe da indagare e da osservare sul semplice confronto, fatto con occhio di giurista, tra i vari interventi legislativi nel campo dei vari contratti a seconda dei loro riflessi economico-sociali e della condizione politico-sociale dei vari contraenti” (in Dir. lav., 1927, p. 34).

La forte divergenza ideologica induce a disconoscere gli obiettivi miglioramenti apportati alla condizione operaia. Per esemplificare, il r.d.l. 7 novembre 1920 n.

504, sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (pubblicato in Riv. pen., 1920, XCII, p. 535), è accompagnato da una nota redazionale che lo definisce “una delle tante bricconate venute fuori dai governi della guerra e del dopoguerra, sulla erronea e pavida opinione di fronteggiare l'avanzarsi della rivoluzione proletaria”.

Per un'analisi di prospettiva cfr. **I. Barbadoro**, Il sindacato in Italia, Dalle origini al Congresso di Modena della Confederazione del lavoro (1908), Milano, 1979, e **M. Casanova**, Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni, in Riv. it. dir. lav., 1986, I, p. 231.

- (55) Così si esprime **R. Mangini**, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Nuovo dig. it., V, Torino, 1938, p. 276; nel senso che “è noto che il legislatore ha riconosciuto la libertà dello sciopero e della coalizione”, si veda **M. Galassi**, Sull'art. 166, in Suppl. Riv. pen., 1902-1903, XI, p. 328.

La scelta liberale di fondo operata con il codice penale Zanardelli ha prodotto come riflesso una maggiore libertà organizzativa e di espressione dei gruppi nell'ambito delle trattative negoziali e un ampliamento di fatto delle condotte ammesse nell'agire sindacale. Restano punti di resistenza quali il c.d. monopolio di collocamento e plurime cause limitative della concorrenza.

Sul punto si rinvia a **L. Barassi**, Il contratto di lavoro, cit., 1901, p. 63.

Critici sulla riforma della legislazione in materia di sciopero, spingendosi fino a teorizzarne l'ineffettività, sono **U. Romagnoli**, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, in Storia contemporanea, 1970, p. 105, ora in Lavoratori e sindacato tra vecchio e nuovo diritto, Bologna, 1974, p. 187 e **G. Vardaro**, L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico sindacale, in Dir. lav. rel. ind., 1979, p. 584.

- (56) “Si provveda una buona volta con criterio spregiudicato e sereno, con scienza e coscienza, con la esatta visione delle necessità storicamente e socialmente ineluttabili, con la persuasione che la crisi sociale ed economica che travolge l'umanità intera è dovuta alla mancanza di savie norme disciplinatrici dei rapporti fra capitale e lavoro, alla mancanza di tutela delle giuste esigenze dei lavoratori e delle supreme ragioni d'essere dell'elemento capitale nella vita economica di tutti gli Stati; onde, da una parte, il malcontento divenuto malattia cronica dei salariati con continuità di convulsioni morbose, dall'altra la diffidenza e lo scoraggiamento per parte dei detentori di capitale; e quindi un malessere generale, il rincaro spaventoso della vita per sempre più difficile e scarsa produzione, il depauperamento progressivo, la rivoluzione latente” (**G. Nappi**, Il delitto, cit., p. 28).

Occorre menzionare alcuni tentativi di porre rimedio alla crescente conflittualità sociale, cercando di rielaborare istituti del periodo liberale. Ne è un esempio il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918 n. 1672, volto ad accrescere le capacità d'intervento delle magistrature professionali a composizione mista, limitando i tempi e semplificando le procedure per l'istituzione dei collegi dei probiviri. Ultimo tentativo, di spirito liberal-conservatore, prima del sempre maggior ricorso all'istituto del contratto collettivo di stampo corporativo.

- (57) In questi termini, elogiativi per il legislatore fascista (come, del resto, la quasi totale dottrina sul punto), cfr. **R. Mangini**, voce Economia pubblica, cit., p. 276. Termini non dissimili usa **G. Nappi**, Il delitto, cit., p. 29: “possa la coscienza pubblica imporre all'Italia gloriosa di ferite, gloriosa di vittorie nelle battaglie del

diritto e della civiltà, quella legislazione di lavoro che i postulati delle libertà conquistate associ in armonia di intenti alla vigorosa tutela del diritto, dell'ordine e della disciplina, che sono le forze ideali di una nazione e unica garanzia di prosperità e di progresso”.

Osserva **L. Ornaghi**, Stato e corporazione, Milano, 1984, p. 52, che proprio con la grande guerra termina la neutralità dello Stato in materia di lavoro. Il che non è stato immune da censura: ad esempio, nel pubblicare il testo del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi, l'anonimo redattore si spinge a sostenere che “la campagna fascista” finirà per esserne travolta “se continua di questo passo” (in Riv. pen., 1924, XCIX, p. 485, nota 1).

Contro la sanzione penale dello sciopero (sostenuta – ad esempio - da **A. Cordova**, Il delitto di sciopero nei pubblici servizi, in Riv. pen., 1920, XCI, p. 45, con riguardo ai servizi pubblici) – e in dissenso da **G. Nappi** – si pronuncia invece **G. Durando**, Irresponsabilità penale e responsabilità civile dello scioperante, ivi, 1921, XCIV, p. 379, sostenendo che “la sanzione penale contro gli scioperi (così nelle aziende private come nei servizi pubblici) è antiscientifica e irrazionale: quindi il legislatore non deve proclamare che lo sciopero di per sé è un delitto” (p. 385). L'ultimo pensiero liberale è espresso da **A. Brunialti**, Lo stato democratico, cit., p. 83, secondo cui “tutta la legislazione sugli scioperi vuole essere accuratamente riveduta”, fermo restando che “non può venire messa in dubbio la libertà dello sciopero”.

- (58) Pur affrontando il problema in un'ottica civilistica **V. Paduano**, Dei danni cagionati dagli scioperi, in Riv. pen., 1910, LXXI, p. 165, partendo dal rilievo che “lo spirito dei tempi mal sopporta il dominio di vietati concetti tradizionali” arriva a concludere che “lo sciopero, come pacifica protesta contro l'ingiusta inosservanza d'un patto, è un mezzo consentito dalle legislazioni attuali. Ma sarebbe d'interesse pubblico una sanzione, che indipendentemente dalle violenze o dalle minacce colpisse coloro che mediante lo sciopero fanno sorgere un pericolo, per analogia coi delitti contro l'incolumità pubblica, che il nostro codice punisce” (p. 182).

G. Durando, Irresponsabilità penale, cit., p. 379, osserva che “in questi ultimi tempi si avverte tra gli scrittori anche autorevoli la tendenza a considerare nello sciopero un delitto”, ma che – a suo avviso – “la legislazione vigente è buona” e va mantenuta senza lasciarsi “troppo impressionare dalle gravi ma transitorie perturbazioni che in conseguenza della grande guerra si verificano negli Stati e nelle industrie” (p. 382-3).

Ben diverso è il quadro tratteggiato da **G. Marasco**, L'occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze, in Riv. pen., 1921, XCIII, p. 69: “la lotta incessante, fiera, tra capitale e lavoro si è andata aggravando in questi ultimi tempi, specie per il soffio delle nuove idee, portato attraverso tutto il mondo, anche in mezzo ai popoli rimasti più strettamente neutrali, dall'immane conflitto. Scioperi su scioperi, serrate innumeri si seguirono in questi due anni, dacché la guerra à avuta una cessazione così formale in tutti i paesi, nel nostro poi in proporzione maggiore, per molteplici cause, fra cui principalmente le condizioni generali non floride della nostra economia nazionale, peggiorate in modo formidabile dalla lunga campagna di guerra, a cui non eravamo per nulla preparati”.

L'A. segnala che l'allora vigente codice penale non reprime come reato l'occupazione delle fabbriche e si chiede "perché il Governo, tanto il nittiano, come il giolittiano, non à saputo, né voluto, s'intende per non urtare gravi interessi, escogitare la vera e opportuna soluzione". Sulle ragioni politiche del non intervento della magistratura si vedano la ricostruzione di **G. Neppi Modona**, Sciopero, cit., p. 236 e quella, precedente, di **A. Brunialti**, Lo stato democratico, cit., p. 67.

P. Arena, La rottura del contratto, cit., p. 18, delinea l'introduzione di "disposizioni speciali punitive per la rottura del contratto di lavoro".

- (59) In tali termini si esprime la "postilla" redazionale all'articolo di **G. Marasco**, L'occupazione delle fabbriche, cit., p. 81, concludendo pessimisticamente che non resta altro "ormai che attendere quanto porteranno gli avvenimenti e la provvidenza". Per la repressione della "invasione delle fabbriche di infausta memoria" sarà necessario attendere il codice penale 1930 (art. 508).
- (60) Sembra delineare questa missione **G. Marasco**, L'occupazione delle fabbriche, cit., p. 69, secondo cui "la scienza del diritto penale deve seguire attentamente lo svolgimento di qualsiasi fenomeno nuovo di delinquenza, per stabilire se nel sistema vigente trovi la relativa repressione, e provvedervi subito nel caso negativo, per non lasciare neanche per un momento indifeso l'organismo sociale dagli assalti degli agenti dissolvitori, evitando così delle funeste conseguenze, soprattutto se la delinquenza interessi, come nella specie, grandi masse, sia addirittura arma di lotta di un partito organizzato e forte, per impadronirsi del sommo potere, abbia un carattere e un sostrato più o meno politico".
- (61) Il riferimento è a **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 201.
- (62) Un esempio *ante litteram* di anticipazione della penalizzazione dello sciopero lo si ha con la legge Tedesco-Giolitti, diretta ad impedire l'ostruzionismo e lo sciopero dei ferrovieri, approvata nell'aprile del 1905 e con efficacia temporanea. Ne dà notizia, in aperta polemica con i "Ministri sedicenti liberali", la Rivista penale, 1905, LXI, p. 611, in una nota redazionale intitolata "Ferrovie e sciopero". Per un preciso richiamo si veda **G. Giugni**, La lotta, cit., p. 13, nota 38 (anche per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

E' il primo segnale concreto di un ripensamento *in itinere* delle scelte operate con gli artt. 165-167 del codice penale 1889.

L'intervento legislativo era stato preceduto, nel 1902, da un comunicato governativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno dove si avvertivano i ferrovieri, prossimi ad uno sciopero, che essi erano pubblici ufficiali con responsabilità penale per abbandono del servizio (lo ricorda **F. Scarlata**, Intorno ai delitti, cit., p. 228, esprimendo netto dissenso da questa forzatura giuridica). Nel senso che "questa circolare però era inabile, errata in diritto e riusciva affatto insufficiente" si veda **M. Cevolotto**, I delitti, cit., p. 174.

Sul più generale problema di una disciplina peculiare (o repressiva) in determinati settori di interesse pubblico cfr., ancora, **M. Cevolotto**, Considerazioni sulla punizione degli scioperi nei pubblici servizi, in Riv. dir. e proc. pen., 1920, I, p. 69; **A. Cordova**, Il delitto di sciopero, cit., p. 51, secondo cui "lo Stato, una volta dimostrata la sua volontà di tener fede al diritto e alla giustizia, imparzialmente verso tutte le classi e tutti gli individui, non può abdicare, senza suicidarsi, al suo dovere naturale e immanente di assicurare i servizi pubblici, alla cui sorte sono intimamente connessi la pace sociale e

l'ordine" e **A. Rocco**, Diritto o delitto? (a proposito degli scioperi nei servizi pubblici), in Idea nazionale, 29 gennaio 1920.

(63) Così si esprime **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 214, dichiarandosi d'accordo con l'ultimo approdo del pensiero giuridico di **S. Longhi**, Repressione e prevenzione, cit., p. 901.

(64) L'esempio che fa **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 220, è, "nel campo dei sindacati, la improvvisa sospensione di una fornitura contrattualmente dovuta a scopo di rivolta o di violenta imposizione di nuovi patti, prezzi, ecc., con l'effetto della interruzione egualmente improvvisa di tutto un ramo o di più rami di produzione e del soddisfacimento di un corrispondente bisogno collettivo".

Infatti "sarebbe erroneo addebitare a individui delitti alla cui perpetrazione è necessario l'ente, col suo patrimonio, con la forza speciale della sua minaccia, coi suoi mezzi tutti, che funzionano da mezzi peculiari per la consumazione del delitto. Bisogna in altri termini concludere che, se l'ente non fosse, quel delitto non si verificherebbe, che risolvere – sempre – il delitto degli enti in delitto d'individui sarebbe ridurre lo studio della criminalità a un sistema di finzioni, mentre diritto penale e finzioni sono concetti ripugnanti".

(65) Qui **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 223, prefigura un sistema sanzionatorio penale che, 90 anni dopo, integrerà l'apparato repressivo degli illeciti amministrativi "da reato" dell'ente collettivo (ex d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231): "Sanzioni penali di carattere soltanto correttivo saranno per conseguenza, e per limitarmi ai soli enti commerciali, le pene pecuniarie, la confisca dei profitti di un periodo di produzione, l'interdizione di residenza, la limitazione provvisoria della capacità giuridica per tutti o alcuni diritti, la temporanea incapacità a godere determinati vantaggi economici o finanziari, la temporanea sospensione dall'esercizio, ecc.; sanzioni penali di carattere eliminativo saranno la soppressione dell'ente o la permanente sospensione dell'esercizio, il divieto di risiedere sul territorio nazionale, la limitazione permanente della capacità giuridica non estesa a tutti i diritti, nel qual caso equivarrebbe alla soppressione limitata ad una sfera determinata di diritti, ecc., con la conseguenza, per entrambi i gruppi di sanzioni, dell'obbligo di risarcire il danno, e di taluni effetti penali, come la pubblicazione della condanna".

Anche **S. Longhi**, La persona giuridica, cit., p. 419, osserva quanto alle sanzioni patrimoniali "che a sanzioni di questo genere le persone giuridiche sono già sottoposte secondo il diritto privato; cosicché i vantaggi che da questa parte potrebbero derivare dalla responsabilità dell'ente anziché dei singoli sono anche ora, per altra via, assicurati. Quanto alle pene della soppressione o sospensione della vita giuridica dell'ente, va pure ricordato come provvedimenti analoghi siano consentiti nello stesso campo del diritto disciplinare, e più del diritto amministrativo; provvedimenti tanto più apprezzabili, inquantochè sono oggidi circondati dalle maggiori garanzie giurisdizionali, sì che non possono averne inceppamento quelle persone giuridiche che non escono dall'orbita della legalità".

L'intervento è degno di sottolineatura perché, accanto ad un problema di imputabilità delle entità collettive, si sottolinea l'esigenza che venga loro assicurata una pienezza di garanzie difensive e giurisdizionali (*nulla poena sine iudicio*).

Una posizione a sé stante è quella di **G. Nappi**, Il delitto, cit., p. 25, che ipotizza

la penalizzazione dello sciopero, ma sanzioni per le sole persone fisiche: sanzioni non privative della libertà personale, non pecuniarie, ma “pene morali” (e precisamente, l’interdizione dai pubblici uffici di durata variabile) da irrogarsi con “decreto penale”, in modo da evitare “l’agglomerarsi di processi e di istruttorie che per il numero e la qualità, vertendo normalmente sopra fatti collettivi, categorie o classi, creerebbero un ingombro perniciosissimo alla amministrazione della giustizia e un’occasione per provocare disordini e manifestazioni perturbatrici di quella pubblica tranquillità che si vuole invece difesa”.

- (66) Questa è la conclusione cui si dichiara favorevole **M. Cevolotto**, I sindacati e il diritto penale, in Scuola pos., 1921, p. 181. L’A., occupandosi delle ricadute su terzi incolpevoli delle sanzioni penali irrogate agli enti collettivi, osserva che il problema è già stato affrontato e risolto con riguardo alle società commerciali: “è proprio dell’indole associativa della odierna costituzione sociale, di far cadere anche sulle minoranze la responsabilità o per lo meno le conseguenze degli atti deliberati dalle maggioranze. Chi entra liberamente o coattivamente a far parte di un organismo collettivo sa, per esempio, anche ora, che dovrà rispondere patrimonialmente di azioni alle quali potrà essere contrario, e pure nessuno trova che ciò sia ingiusto. Siccome la pena a carico della collettività non sarebbe mai a carico del singolo inimputabile se non per conseguenze patrimoniali, non riconosciamo del tutto assurdo che a queste il singolo debba sottostare, così come deve sottostare alle conseguenze patrimoniali di carattere civilistico”.
- (67) Si vedano **R. Laschi**, La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto, Torino, 1899 (tutto incentrato sulla responsabilità delle persone fisiche e sulla necessità di pene inasprite) e **G. Donà**, La delinquenza negli affari secondo la psicologia criminale e la polizia giudiziaria, Torino, 1927. Alle “gravi irregolarità” nella gestione della Banca Romana sul finire dell’800 e ai problemi connessi alla sua messa in liquidazione fa un accenno **C. Folco**, Il sistema del diritto della banca, Milano, 1959, p. 102.
- La nota redazionale in Riv. it. dir. pen., 1929, p. 383, nel dare la notizia di un caso giudiziario in tema di “aggiotaggio su titoli di Stato”, esprime la convinzione che “migliori mezzi di repressione di simile criminosa attività saranno forniti dal nuovo cod. pen.”.
- Va ricordato che con r.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459, convertito in l. 4 giugno 1931 n. 660, venne introdotta una nuova normativa in senso restrittivo in tema di reati societari. La relazione del Guardasigilli al re (in Riv. dir. comm., 1930, I, p. 751), giustifica la “rigida repressione” con il grave pericolo di un profondo turbamento dell’economia nazionale.
- In argomento si vedano **G. Delitala**, I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, *ivi*, 1931, p. 183; **A. Manassero**, La tutela penale dell’economia e del risparmio, in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 374; **A. Berenini**, Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, in Trattato di diritto penale, coordinato da **E. Florian**, Milano, 1937, p. 157 e **G. Rattiglia**, La tutela penale della pubblica economia, Torino, 1931.
- Questa normativa divenne la base dell’art. 2621 c.c. 1942.
- L’esigenza di un diritto penale commerciale più attento alla realtà era comunemente sentita: cfr. **G. Azzariti**, Le disposizioni penali relative alle società

commerciali, in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 16 e p. 144 e, per i paesi di *common law*, **A. M. Whiteside**, Legislation relating to public companies, in Oregon Law Rev., 1927, p. 93.

- (68) Così si esprime **M. Cevolotto**, I sindacati, cit., p. 182, allineandosi con maggiore varietà di argomentazione al pensiero di **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 223. In controtendenza **F. Scarlata**, Intorno ai delitti, cit., p. 208, pone l'accento sull'attività industriale che può esprimere una delinquenza "evoluta, incivilita" e delinea "una classe di delitti che potremmo chiamare industriali, e che potrebbero fornire materia di uno studio vasto e importante". Dopo aver ricordato (p. 145) che "anche in Francia si trovano precedenti legislativi e giudiziari di sanzioni inflitte ai sindacati, vale a dire la pronuncia del loro scioglimento, a mezzo di tribunali civili e penali per atti illeciti di natura penale", **E. Ondei**, Il soggetto attivo, cit., sviluppa le sue riflessioni sui pro e i contro di una responsabilità penale degli enti collettivi, prendendo come esempi prevalentemente gli illeciti dei sindacati quali "un atto insurrezionale" (p. 135) o "un atto rivoluzionario" (p. 136).

Si è nell'immediato dopoguerra (1948), ma è ancora naturale ipotizzare il sindacato come strumento potenziale di eversione politica.

I rilievi sulla situazione francese nella prima decade del '900 sono di **A. Fouillée**, La démocratie, cit., p. 191 e p. 193: vi sono pericoli per l'ordine sociale "qui appellent l'attention du législateur".

- (69) La nota redazione allo scritto di **E. Vulterini**, Estorsione di somme o "taglie" in occasione della lotta agraria in Emilia, in Riv. pen., 1922, XCV, p. 380, ricorda i "fasti socialisti e popolarismi nel tempo in cui li lasciavano fare a sbizzarrire, e avrebbero continuato a fare e sbizzarrire se non fosse sopraggiunto il castigamatti fascista".

4. La “statalizzazione” dei sindacati e la repressione del dissenso con misure di polizia di sicurezza

Si è visto come il problema della disciplina (eventualmente penale) dello sciopero e del contenimento della forza sindacale venga sviluppato in relazione a quello della responsabilità penale degli enti collettivi anche diversi dai sindacati.

Al legislatore viene proposto di introdurre il delitto di sciopero, di avocare a sé la disciplina dei conflitti di lavoro (70) e di ripensare la collocazione dei sindacati nel contesto sociale, anche attraverso l'introduzione di sanzioni penali che vedano come destinatarie tutte le forme di associazione, riconosciute o no.

Un argomento *ad adiuvandum* – teso a dimostrare che la penalizzazione degli enti collettivi non sarebbe così dirompente rispetto al diritto positivo – viene trovato in una pluralità di leggi speciali che, anche dopo l'entrata in vigore del codice di rito penale del 1913, avrebbe previsto che *societas delinquere et puniri potest* e che attesterebbe come la normativa italiana sia “molto meno contraria al principio di quello che non si voglia far credere” (71).

Le scelte che il legislatore assume recepiscono in buona parte, ma non totalmente, le sollecitazioni della dottrina.

Con legge 3 aprile 1926 n. 563 viene introdotta una “disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro” che indica a quali condizioni “le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori” (nuove o già esistenti) possono ottenere di essere legalmente riconosciute come persone giuridiche legittimate a rappresentare tutti gli iscritti e i non iscritti; che restringe ad una sola associazione (o a una sola confederazione) la rappresentanza di ciascuna categoria di datori di lavoro o di lavoratori (anche e

soprattutto ai fini della contrattazione collettiva); che vieta le associazioni per talune categorie (militari, magistrati, insegnanti, pubblici impiegati) e che attribuisce “tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro”, compresa “la richiesta di nuove condizioni di lavoro”, alla “competenza delle corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro”.

Il riequilibrio di potere tra le parti contrapposte, in precedenza affidato essenzialmente all'associazionismo, viene ora conseguito attraverso l'organizzazione sindacale e la rappresentanza legale delle categorie professionali (72).

Il capo III è specificamente intitolato “Della serrata e dello sciopero” (artt. 18-23) e vieta e sanziona penalmente lo sciopero e la serrata, dando “giusto rilievo” alle “superiori necessità sociali “ (73).

Nonostante la rubrica ponga al centro la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, la legge del 1926 diventa *tout court* la “legge sui sindacati” perché appare incontestabile quale sia stato l'obiettivo primario dell'intervento normativo (74).

Le organizzazioni sindacali o operano sotto il controllo statale o non operano (anzi, prim'ancora, non ne è ammessa l'esistenza): se riconosciute, non possono in nessun caso e per nessun motivo (75) fare ricorso allo strumento dello sciopero o della serrata perché detta arma è diventata inutilizzabile come autodifesa (76) delle posizioni rappresentate, in quanto ormai la conflittualità nel mondo del lavoro deve necessariamente ed esclusivamente trovare soluzione mediante l'intervento della magistratura del lavoro.

In questa prospettiva è del tutto logico che la soglia di rilevanza penale venga ad essere abbassata.

Fermi restando gli artt. 165-167 del codice penale 1889 che comminano pene per la

serrata e lo sciopero accompagnati da violenza o minaccia, viene dichiarato destinatario di sanzioni penali anche l'esercizio dello sciopero e della serrata attuata con mezzi pacifici: il diritto degrada a delitto, senza che si manifestino voci di vero dissenso (77).

Allo sciopero viene parificato l'ostruzionismo e cioè quella modalità formalmente lavorativa ma sostanzialmente resa in modo da artificiosamente dilatare i tempi della prestazione e, di conseguenza, i livelli produttivi; al contempo viene elevato a reato il rifiuto di eseguire la decisione della magistratura del lavoro, non avendo senso prevederne come obbligatorio l'intervento e consentire impunemente di sottrarsi all'obbligo di interpello, tutelando i propri diritti attraverso lo sciopero e la serrata o ignorandone *sic et simpliciter* le statuizioni (78).

L'occasione dell'intervento con la legge del 1926 si presta anche per sancire con chiarezza il contrasto al dissenso politico, particolarmente preoccupante se portato avanti da corporazioni organizzate quali i sindacati.

Mentre l'art. 18 reprime penalmente la serrata strettamente con finalità economica ("senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro") e lo sciopero o l'ostruzionismo avente come obiettivo l' "ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali", l'art. 21 reprime penalmente (e con sanzioni aggravate) il comportamento datoriale o dei lavoratori diretto "allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o di un Collegio dello Stato, delle province o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale" e, quindi, lo sciopero e la serrata con finalità politiche (79).

Il legislatore del 1926 accoglie anche ulteriori suggerimenti provenienti dalla dottrina che si era occupata dei rapporti tra legislazione del lavoro (in senso lato) e diritto

penale.

Un primo profilo attiene al versante sanzionatorio: quelli configurati sono delitti puniti prevalentemente con pena pecuniaria, la cui entità è più elevata per i datori di lavoro (numericamente inferiori, ma economicamente più forti) che per i lavoratori (economicamente più deboli, ma numericamente più forti).

La pena detentiva (unitamente alla pena pecuniaria) è prevista a carico di “capi, promotori e organizzatori” (art. 18 comma ulti.), ma si estende ai dipendenti nei casi di cui all’art. 19 (sciopero o ostruzionismo nel settore pubblico), dell’art. 20 (omesso contrasto all’altrui sciopero o ostruzionismo nel settore pubblico), dell’art. 21 (sciopero o serrata per finalità non strettamente economica) e dell’art. 22 (mancata ottemperanza alle decisioni della magistratura del lavoro) (80).

Nel caso degli artt. 19 e 21, il legislatore del 1926 commina quale pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea, il che è esattamente quanto proponeva come “sanzione morale” chi auspicava la repressione penale dei “delitti corporativi” (81).

Peraltro, va escluso un qualunque collegamento tra proposta dottrinale e risposta legislativa nel caso di reato commesso da “dipendenti dello Stato o da altri enti pubblici” e da “dipendenti da imprese di pubblica necessità” perché questa tipologia di sanzione accessoria è connaturale alla repressione dei reati commessi da soggetti con veste pubblica.

Potrebbe trovarsi un qualche collegamento, con la proposta dottrinale, nella comminatoria di detta interdizione (perpetua o temporale) dai pubblici uffici a soggetti che non rivestono necessariamente qualifiche pubbliche al *tempus commissi delicti* (è il caso dello sciopero o della serrata ai fini politici di cui all’art. 21): qui la sanzione

potrebbe rivelarsi “morale” (e cioè meramente simbolica) nella misura in cui interdica soggetti che, per scelta o condizioni di vita, mai avrebbero ricoperto posizioni di responsabilità pubblica e che, pertanto, sarebbero ontologicamente insensibili a detta tipologia di pena.

Il legislatore del 1926 ha recepito l'*input* di una sanzione penale irrogata attraverso un meccanismo processuale deflativo, tenuto conto della moltitudine dei potenziali soggetti attivi del reato, laddove ha disposto (art. 18 comma 3° e art. 19 comma 2°) che “al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale” (82).

Va, peraltro, sottolineato che la scelta del *decreto penale di condanna* è stata operata in modo circoscritto, in quanto il ricorso a tale strumento deflativo è obbligatorio solo con riguardo al delitto di sciopero o ostruzionismo dei lavoratori dipendenti per finalità economiche, escludendo la sua applicabilità alla serrata dei datori di lavoro o ai capi promotori/organizzatori dello sciopero di cui all'art. 18.

Quanto allo sciopero e alla serrata nel settore pubblico, si procederà con decreto penale solo nei confronti dei dipendenti non capi/promotori/organizzatori.

Nei confronti di tutti gli altri e per i restanti “delitti sindacali” non solo non è espressamente previsto il giudizio per decreto penale, ma questo è da intendersi come vietato, dal momento che il codice di rito penale vigente (1913) lo consente per i soli reati contravvenzionali di competenza del pretore, mentre la legge del 1926 prevede i fatti di reato qualificandoli come delitti.

Ne consegue che il giudizio per decreto in questa peculiare materia assume aspetti derogatori della disciplina generale pur dichiarata applicabile, deroga che appare vistosa nel caso dell'art. 19 in presenza di un delitto punito solo con la reclusione

(comma 1°) (83).

Dove non si può procedere con il decreto penale, si procederà con il rito ordinario con le garanzie del contraddittorio, dell'oralità e della pubblicità, con il rischio di pesantissime ricadute sui carichi di lavoro del giudice penale.

Lo stesso decreto penale del resto, che vorrebbe consentire una rapida fuoriuscita dal processo penale, non è detto che consegua l'obiettivo di economia processuale che si è prefissato, potendo il condannato fare opposizione e obbligare a procedere con il rito ordinario (84).

Laddove il legislatore del 1926 ha dimostrato di non voler dare alcun seguito alle proposte della dottrina è, per l'appunto, in tema di responsabilità penale degli enti collettivi, sindacati compresi.

Le sanzioni penali comminate vedono come destinatari esclusivi le persone fisiche; nessuna delle sanzioni penali comminate è diretta a colpire l'ente; la stessa pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) è prevista solo per soggetti che, ove pure aventi veste apicale nel sindacato, non sono in grado di trasferire in tutto o in parte sull'ente gli effetti dell'interdizione loro applicata.

Siamo, in definitiva, totalmente al di fuori di un obiettivo di coinvolgere l'ente (e, in specie, il sindacato) con la comminatoria di sanzioni penali o, almeno, con la comminatoria di sanzioni di tipo diverso, assolutamente non prevista dalla legge n. 563 del 1926.

Il legislatore fascista (al potere da un quinquennio) dimostra di avere una propria concezione della responsabilità degli enti collettivi e di intendere fronteggiarla con autonomia di scelte e di metodologia.

In questo contesto va necessariamente inserito il Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (TULPS), emanato con il r.d. 6 novembre 1926 n. 1848, il cui titolo VIII è rubricato “delle associazioni, enti ed istituti”.

Con il ricordato intervento normativo il legislatore dà spazio a misure di polizia funzionali alla repressione del dissenso politico (e non solo), riservando al prefetto il potere di sciogliere gli enti collettivi “che svolgono un’attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato”, al contempo ordinando “la confisca dei beni sociali”.

Queste norme sono state ribadite con il TULPS 18 giugno 1931 n. 773, recante “approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e con il r.d. 6 maggio 1940 n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del TULPS.

L’art. 215 del TULPS 1926 (poi diventato l’art. 210 del TULPS 1931) ha consentito, durante tutto il regime fascista, di colpire gli enti collettivi (soprattutto sindacati e partiti), grazie anche alla scelta di degiurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle sanzioni ivi previste, con il risultato che il diritto di associazione degrada “a semplice interesse sfornito di qualsiasi tutela a fronte dell’esercizio del potere di polizia” (85).

Il risultato pratico è stato quello di aprire, e di percorrere, una strada alternativa e indipendente dalle opzioni contenute nei codici penali: “quando a mezzo di una associazione si commettono reati o fatti contrarii all’ordine pubblico, il potere politico può disporre misure in modo affatto indipendente dal potere giudiziario per limitare o sopprimere l’associazione stessa” (86).

L’immunità da responsabilità penale riconosciuta dal regime autoritario agli enti collettivi non è un ossequio al dogma della personalità della responsabilità penale, ma è il risultato di ben calcolate scelte opportunistiche: il codice penale 1930 appare

troppo garantista allo stesso regime di cui è espressione.

- (70) Formulato in un'ottica civilista, è da ricordare l'auspicio di **M. Martorana**, Diritto di sciopero e azione dello Stato nei conflitti di lavoro, Palermo, 1920, a favore di un intervento diretto dello Stato quale amministratore di una giustizia economica attraverso l'istituzione di tribunali specializzati. Si veda, altresì, **D. Sangirardi**, La legge penale e i conflitti del lavoro, Milano, 1926. Con r.d.l. 2 dicembre 1923 n. 2686 vengono istituite le commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato (mentre resta confermata la competenza dei collegi dei probiviri di cui alla l. 15 giugno 1893 n. 295).
- (71) Così si esprime **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 157-171, elencando una quindicina di provvedimenti legislativi tra il 1910 e il 1926 comprovanti la sua tesi della attuale riscontrabilità nel diritto positivo di fattispecie di responsabilità penale degli enti collettivi; altre che – a suo dire – confermerebbero il suo convincimento, ma vengono erroneamente interpretate; altre, infine, che comminano sanzioni di natura speciale (scioglimento, sospensione, decadenza di privilegi e di diritti) che – non menzionate nel codice penale del 1889 né in quello, appena sopravvenuto, del 1930 – sono “da considerarsi vere e proprie pene, perché giuridicamente o regolarmente comminate da leggi” e “perché applicate a seguito di trasgressioni penali”. Qualche caso concreto di “attualità positiva” di responsabilità penale delle persone collettive è fatto anche da **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 223, nota 3.
- C. Saltelli e R. Di Falco**, L'imputabilità, cit., p. 54, contrastano puntualmente l'interpretazione data di alcune leggi. Infatti “il principio della non imputabilità delle persone giuridiche non ha avuto, nella nostra legislazione, nessuna deviazione, neppure per effetto del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 64, sulle associazioni o corporazioni, mantenute coi contributi dei lavoratori; nel R.D.L. 29 ottobre 1922, n. 1529, sulla registrazione delle organizzazioni professionali; e nella legge 26 novembre 1925, n. 2029, sull'attività delle associazioni, che concernono la responsabilità penale di persone fisiche”.
- Ne fa una questione di principio la segnalazione bibliografica dell'articolo di **M. Cevolotto**, I sindacati, cit., p. 166 ss. (in Riv. pen., 1922, XLV, p. 402) che, pur dando atto di un lavoro notevole e di una perfetta padronanza dell'argomento, si chiede “è mai concepibile in diritto penale e in un reggimento civile, una responsabilità collettiva?”.
- (72) La “speciale organizzazione sindacale e corporativa” è positivamente valutata nell'enciclica *Quadragesimo anno*, cit.: i vantaggi sono visti nella “pacifica collaborazione delle classi”, nella “repressione delle organizzazioni e de conati socialisti” e nella “azione moderatrice di una speciale magistratura” (par. 92-96). Sul complesso delle scelte operate nel 1926 si vedano **M. Gigante**, Commento alla legge 3 aprile 1926 n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, Roma, 1927; **G. Salemi**, Studi di diritto corporativo, Padova, 1929; **C. Costamagna**, Diritto corporativo italiano, Torino, 1927 (anche per la prima giurisprudenza in materia); **D. Guidi**, Principi generali di diritto corporativo, Roma, 1930; **N. Palopoli**, La legislazione del lavoro, dell'assistenza e previdenza sociale nell'ordinamento sindacale corporativo dello stato fascista, Padova, 1930; **L. Barassi**, Diritto sindacale e corporativo, Milano, 1934; **G. Brunetti**, Il contratto collettivo di lavoro, Bari, 1936; **G. Chiarelli**, Lo Stato corporativo, Padova, 1936 e **G. Laloggia**, Principi del diritto del lavoro, Milano,

1940.

Per una “interpretazione autentica” della riforma cfr. **G. Bottai**, L'ordinamento corporativo italiano, Roma, 1927: si tratta del discorso pronunciato, nella veste di Sottosegretario di Stato per le corporazioni, avanti la Camera dei Deputati il 1° giugno 1927 e illustra – tra l'altro – la fisionomia del Ministero delle Corporazioni di recente costituzione, il lavoro nella dottrina fascista, l'inquadramento sindacale, l'opera della magistratura del lavoro, il rapporto tra la legislazione italiana in materia di lavoro e le convenzioni ginevrine, la libertà sindacale nei regimi democratici, il sindacato italiano sul terreno della libertà e il sindacato di fronte allo Stato.

L'intervento dello Stato viene così giustificato (p. 52): “Gli scempi e gli sperperi, cui il nostro Paese fu sottoposto, nel dopo-guerra per lo sfrenarsi della più selvaggia lotta di classe, hanno rischiarata per sempre la nostra coscienza. Tanto che il Regime fascista è logicamente arrivato a proclamare il dovere nazionale del lavoro, sia per gl'imprenditori che per i lavoratori”. Per una visione settaria della riforma cfr. **F. Verna**, Il fascismo nella tutela della legge, in Giust. pen., 1931, I, c. 1206, che si sofferma sulla natura pubblica dei sindacati e sulle associazioni sindacali come “organi dello Stato”.

Nella dottrina giuslavoristica si vedano **L. Barassi**, Diritto del lavoro e assicurazioni sociali, vol. I, Milano, 1921; **P. Sacerdoti**, L'associazione sindacale nel diritto italiano, Roma, 1928; **U. Forti**, Natura giuridica delle associazioni sindacali, in Foro it., 1930, I, c. 1137; **L. Riva Sanseverino**, Lezioni di legislazione del lavoro, Padova, 1934; **V. Feroci**, Diritto sindacale e corporativo, Milano, 1934; **L. Barassi**, Il diritto del lavoro, vol. I, Milano, 1935; **W. Cesarini Sforza**, Corso di diritto corporativo, Padova, 1935; **C. Arena**, La giustizia sociale nello Stato corporativo, Roma, 1935 e **G. Chiarelli**, La personalità giuridica delle associazioni professionali, Padova, 1936.

La riforma del 1926 è stata positivamente valutata da **G. B. Valente**, La organizzazione corporativa del Estado en Italia, in Rev. gen. de legisl. y jurisprud., 1926, p. 482, che ne pronostica una “presumibile lunga durata”. Va ricordato che il 25 agosto 1926 in Spagna era stato promulgato il codice del lavoro (su cui si veda **F. Hostenec**, El código del trabajo en España, *ivi*, p. 525). Nell'immediato dopoguerra **G. Giugni**, La lotta, cit., p. 3 nota 2, osserva come, “nei regimi di tipo totalitario, il sindacato abbia una funzione di diritto pubblico e sia di fatto niente altro che un apparato di controllo del partito al potere sulle categorie produttive”.

(73) Così si esprime **R. Mangini**, voce Economia pubblica, cit., p. 276, osservando che, “una volta subordinata la libertà di lavoro e di industria all'interesse nazionale e creati gli organi per dirimere i conflitti fra le classi, sono rimasti eliminati tutti i presupposti teorici che in regime demoliberale erano adottati per spiegare la libertà di sciopero e serrata”. In controtendenza si veda **E. Maculotti**, Il diritto all'esistenza e al lavoro, Genova, 1928.

G. Giugni, La lotta, cit., p. 20, nota 65, riferisce che “da 18.623 imputati di sciopero nel 1927 si scende a 2830 nel 1930 e da 15 casi di serrata nel 1927 si passa a soli 7 casi nel 1930”.

(74) A titolo esemplificativo (ma sintomatico) si vedano **A. Cordova**, Le disposizioni penali nella legge sui sindacati, in Riv. pen., 1926, CIV, p. 88; **F. Celentano**, La legge e il regolamento sui sindacati, Napoli, 1926; **E. Jovane**, Stato corporativo, Salerno, 1927; **F. Turano**, I reati e le pene nella legislazione sindacale, Roma,

1927; **M. Cevolotto**, Le norme penali sugli scioperi nella legge sui sindacati e le difficoltà della loro prima applicazione, in Scuola pos., 1928, p. 369 e **A. Sermonti**, Il diritto sindacale italiano, Roma, 1929. In termini favorevoli, quale “soluzione giuridica e legale dei conflitti del lavoro”, si esprime **Conde De Altea**, La riforma sindacal en Italia, in Rev. gen. de legis. y jurisprud., 1926, p. 430.

Plaude alla “realizzazione della pace sociale, mediante una coordinazione degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, che ha posto termine a scioperi e serrate” **A. F. Ramirez**, El fascismo y las huelgas, in La justicia, 1934, n. 48. Ne dà notizia la recensione redazionale in Riv. dir. penit., 1935, p. 1086, ricordando che “le controversie che possono sorgere fra datori di lavoro ed operai vanno risolte per conciliazione o, se questa fallisce, per decisione dei tribunali speciali di lavoro, alla quale debbono obbligatoriamente sottostare ambedue le parti”.

A giustificazione piena della scelta del legislatore, **A. Ciuffi**, Istituzioni di diritto corporativo, Milano, 1935, p. 69, osserva che le associazioni di lavoratori “avevano legalizzata la consuetudine di farsi ragione da sé non solo col diritto, allora riconosciuto (ora il lavoro è proclamato un dovere sociale) di astenersi dal lavoro, ma financo d’impedirlo agli altri. Lo sciopero trascendeva ad atti di sabotaggio, a danneggiamenti ai pubblici servizi, a violenze contro gli agenti dell’ordine e della forza pubblica, con ripercussioni alla camera, dove, dai compagni socialisti, si esigevano e si ottenevano tramutamenti di funzionari, che avevano compiuto il loro dovere”.

Per una rivisitazione cfr. **F. Perfetti**, Lo Stato fascista. Le basi sindacali e corporative, Firenze, 2010.

(75) Circa le questioni sorte con la legge e sulla legge del 1926 cfr. **F. Celentano**, Giurisprudenza nuova in materia di sciopero, in Riv. pen., 1927, CVI, p. 361. Per un caso di serrata non punibile per giustificato motivo (crisi economica grave) si veda Cass. sez. I, 20 aprile 1929, Zanuso, ivi, 1929, CIX, p. 345.

(76) Gli antecedenti storici e ideologici che hanno portato alla legge n. 563/1926 (e al regolamento 19 maggio 1926) sono illustrati nella Relazione ministeriale alla Camera dei Deputati: “l’istituzione della giurisdizione del lavoro porta come conseguenza necessaria il divieto dell’autodifesa. E’ questo un principio fondamentale del diritto moderno che il codice penale consacra, ponendo fra i reati contro l’amministrazione della giustizia l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che il codice civile ribadisce, tutelando il possesso anche contro il proprietario (codice civile art. 695). Il divieto dell’autodifesa si estende naturalmente tanto quanto si estende la giurisdizione del magistrato del lavoro, vale a dire, come stabilisce l’art. 13, in tutti i casi in cui quella giurisdizione è, per legge, o diventa per consenso delle parti obbligatoria”. In una prospettiva storica si veda **G. C. Jocteau**, La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo (1926-1934), Milano, 1978.

(77) Anzi, con r.d. 1° luglio 1926 n. 1130 sono approvate norme di attuazione che completano l’intervento penale soprattutto per quanto concerne lo sciopero o l’ostruzionismo per scopi diversi da quello economico (art. 95) e il raccordo con la disciplina del codice penale.

Sui problemi giuridici derivati da questo ulteriore intervento e sulla soluzione ricevuta si veda **F. Celentano**, Giurisprudenza nuova, cit., p. 363 e, in giurisprudenza, Trib. Monteleone Calabro 27 maggio 1927, ivi, p. 344, sulla differenza tra sciopero e serrata, e, soprattutto, Cass. sez. II, 14 dicembre 1928,

Santelia e altri, ivi, 1929, CX, p. 229.

L'obiettivo di assumere immediatamente il controllo della situazione è confermato dalla circolare 26 aprile 1926 del Guardasigilli che – in vista dell'entrata in vigore della legge n. 563/1926 il 29 aprile – invitava la magistratura a darvi applicazione (in Riv. pen., 1926, CIII, p. 581).

- (78) Su questi, e altri, aspetti si vedano **D. Sangirardi**, La legge penale e i conflitti del lavoro, Roma, 1926; **A. Santoro**, Le nuove figure di reato nella legislazione sindacale italiana, in Riv. dir. e proc. pen., 1927, p. 1 ss. (che definisce "formidabile" la legge sindacale); **B. Petrocelli**, La tutela penale dei pronunciati del lavoro, Napoli, 1929, e **G. F. Falchi**, Il reato d'inesecuzione della sentenza della magistratura, Catania, 1929; **A. Santoro**, Promotori ed organizzatori e tentativi di sciopero e di serrata, in Mass. giur. lav., 1930, p. 76; **A. Verde**, Sciopero e inadempienza contrattuale dell'imprenditore, in Dir. lav., 1930, II, p. 116; **Id.**, Fondamento della tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro, del contratto collettivo e della ordinanza corporativa, in Riv. pen., 1930, I, p. 580; **M. Pelosi**, Lo sciopero nella legge sindacale fascista, Napoli, 1929; **E. Battaglini**, Inosservanza di contratto collettivo e risarcimento di danni non patrimoniali in favore dell'associazione sindacale, in Dir. lav., 1930, II, p. 458; **T. Gatti**, Diritto penale del lavoro, Torino, 1930; **D. De Martini**, Il reato dell'inesecuzione di sentenze della magistratura del lavoro, in Giust. pen., 1929, I, c. 1369.
- (79) Sulla netta distinzione tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 18 e 21 cfr. **A. Cordova**, Le disposizioni penali, cit., p. 96. L'A. plaude alla riforma che – a suo avviso – "à posto fine definitivamente all'ignominia degli scioperi nei pubblici servizi e mettendo tutti i diritti del lavoro sotto l'egida dello Stato à cercato e trovato nuovi mezzi per dare una soluzione pacifica e legale all'inevitabili controversie fra capitale e lavoro".
- (80) L'art. 18 dispone che "la serrata e lo sciopero, sono vietati. I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende o uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila. Gli impiegati e operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa di lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale. Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori e organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore a un anno, né superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita". Cfr. **M. Cevolotto**, Ancora sul "giusto motivo" nel delitto di sciopero, in Scuola pos., 1929, II, p. 551; **N. Coco**, Sciopero e serrata diretti all'esecuzione del contratto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1930, p. 130.
- Per l'art. 19, "I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti codice procedura penale. I capi, promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e

con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende o uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici. Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni". Su quest'ultima norma, anche in un'ottica processuale penale, si veda **C. Bianchedi**, Note per il delitto di sciopero nei pubblici servizi, in Scuola pos., 1928, p. 16.

- (81) L'art. 21 legge n. 563/1926 dispone che: "quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o Collegio dello Stato, delle province o dei Comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici".

A favore di "pene morali" (*sub specie* di interdizione) da irrogarsi con decreto penale cfr. **G. Nappi**, Il delitto, cit., p. 25. Questa proposta sanzionatoria non riguarda gli enti collettivi ma soltanto le persone fisiche.

- (82) *Ratione temporis*, il riferimento è al codice di rito penale del 1913.

L'art. 298 dispone che (comma 1°): "nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza, il pretore che, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute, ritenga di dovere infliggere l'ammenda non superiore a lire cento, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate".

- (83) Di "non felice" estensione dell'istituto del decreto penale parla **A. Cordova**, Le disposizioni penali, cit., p. 94, sottolineando che in precedenza "mai la procedura per decreto si è estesa alle pene afflittive".

- (84) Sui delicati profili posti da questo *ius novum* sul piano processuale penale, soprattutto con riguardo alla competenza per materia e alla disciplina delle impugnazioni si rinvia a **A. Cordova**, Le disposizioni penali, cit., p. 95, nota 1.

L'art. 300 c.p.p. 1913 prevede (comma 1°) che "copia del decreto è notificata all'imputato, con avvertenza che, se entro cinque giorni dalla notificazione egli non lo impugni presentandosi nella cancelleria in persona o per mezzo di un procuratore per chiedere il dibattimento, il decreto diventerà esecutivo".

A seguito dell'opposizione (art. 301, comma 1°), "ordinato il dibattimento, se l'imputato si presenta all'udienza, il decreto si ha come non pronunciato; con la sentenza il pretore può revocare l'ordine di sospensione della esecuzione della condanna e anche infliggere, entro la misura stabilita dalla legge, una pena maggiore".

- (85) L'osservazione è di **E. Ondeì**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 271, il quale – dopo aver definito il presupposto dello

scioglimento “motivo generico, indipendente dalla violenza e che si prestava appositamente agli arbitri del regime” ricorda che questa normativa era stata preceduta dall’art. 31 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, che aveva escluso l’impugnabilità avanti il Consiglio di Stato degli atti del governo nell’esercizio del potere politico. L’art. 215 TULPS (poi divenuto art. 210) disponeva che, “salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, il prefetto può disporre con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un’attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell’interno. Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità”.

“Naturalmente, non rientrano nella materia della responsabilità penale delle persone giuridiche, le misure di polizia che lo Stato, nell’esercizio del suo diritto di vigilanza, adotta contro persone giuridiche (revoca di privilegi o soppressione), le quali hanno carattere amministrativo, non penale” (**F. Ferrara**, Le persone giuridiche, Torino, 1938, p. 260), “mentre la pena presuppone un giudizio di condanna, cioè deve essere giudizialmente accertata” (**Id.**, Teoria delle persone, cit., p. 925).

La norma è sopravvissuta, nonostante l’art. 18 Cost. (sulla libertà di associazione), oltre vent’anni alla caduta del fascismo ed è stata espunta dall’ordinamento giuridico solo grazie alla declaratoria di illegittimità (Corte cost. 2 luglio 1967 n. 114 in Giur. cost., 1967, p. 1249, con nota di **P. Barile**, La salutare scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle associazioni).

- (86) Il rilievo è di **E. Ondei**, Il soggetto attivo, cit., p. 149, il quale – anticipando di quasi vent’anni l’intervento della Corte costituzionale – osserva (nel 1948) che “questo articolo è però da ritenersi abrogato in base al principio della libertà di associazione sancito nell’art. 18” della Costituzione.

Per un riferimento al “più duttile ed efficace meccanismo” di controllo degli enti collettivi previsto dal TULPS del 1926 e del 1931 cfr. **F. C. Palazzo**, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 422.

Nel ricordare le proposte dottrinali di far reprimere penalmente l’attività non gradita degli enti collettivi, **F. Bricola**, Il problema della responsabilità penale della società commerciale nel diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 240, sottolinea che “l’iniziativa, pur genericamente rivolta contro i gruppi sociali e, quindi, anche contro le società commerciali si poneva sostanzialmente di mira la repressione dei sindacati”, ma che “l’ardore di queste prospettive finì poi, ovviamente per stemperarsi allorché, nella cornice del nuovo ordinamento autoritario, l’attività dei sindacati, e cioè dei gruppi che si volevano realmente colpire, venne ad essere altrimenti soffocata”. In termini non dissimili si esprime **C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio *societas delinquere non potest*, in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992, p. 10.

5. Persona fisica e persona giuridica di fronte alla codificazione fascista

La legge 3 aprile 1926 n. 563, Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, è venuta a trovarsi in un peculiare momento di transizione di natura politica (con il regime fascista che consolidava il potere raggiunto nel 1922) e giuridica (in quanto già era iniziata la procedura che avrebbe portato alla riforma di entrambi i codici penali) (87).

Sotto il primo profilo va ricordata l'approvazione della Carta del Lavoro il 21 aprile 1927, delineante con maggiore dettaglio lo stato corporativo e la sua organizzazione (88); sotto il secondo profilo, va ricordato che la sostituzione del codice penale del 1889 e del codice di procedura penale del 1913 era stata autorizzata con le leggi 30 dicembre 1923 n. 2814 (89) e 24 dicembre 1925 n. 2260.

Ciò ha indotto a ritenere auspicabile e possibile l'eliminazione di difetti veri o presunti di questa normativa (90) e ha anche illuso circa la possibilità di un recupero della opzione, non coltivata, di una responsabilità penale degli enti collettivi.

Quanti hanno colto nella scelta legislativa del 1926 il definitivo tramonto di ogni ipotesi di previsione di una responsabilità penale da reato degli enti (91), con ciò hanno altresì confermato il persistere di un dibattito almeno a livello teorico : non è mancato chi ha sostenuto che, in specifico, "quello inerente alla responsabilità penale dell'associazione sindacale" fosse il "problema più delicato e attuale" da affrontare in sede legislativa (92).

A tener aperto il discorso di un possibile superamento del principio *societas delinquere non potest* ha contribuito sia la conoscenza in Italia di opere di autori soprattutto inglesi e americani (93) sia un vasto movimento di pensiero indotto da un importante convegno internazionale tenutosi a Bucarest nel 1929 (94) sia il

manifestarsi di un più generale interesse per questa tematica di frontiera del diritto penale (95).

L'occasione dell'imminenza della riforma penale ha indotto studiosi italiani a ribadire la non assurdità giuridica di una responsabilità dell'ente per i delitti corporativi e a puntare sul momento storico politico attraversato (96).

Il legislatore autoritario – come si è detto – si è mosso in assoluta autonomia, facendo pieno affidamento sulla sanzione penale comminata alla sola persona fisica e ritenendo sufficiente, ai suoi fini, la normativa di pubblica sicurezza.

I delitti sindacali di cui alla legge del 1926 cessano di avere disciplina in una *lex specialis* e vengono ricondotti nel *corpus* del codice penale del 1930 tra i “delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” (97); viene ribadito che lo sciopero e la serrata non sono più diritti ma delitti; viene confermato l'ordinamento corporativo e l'apparato sanzionatorio che lo accompagna perché la composizione dei conflitti sociali in campo economico non può avvenire che attraverso l'intervento della magistratura del lavoro, con la conseguenza che “il ricorso all'autodifesa è, di per se stesso, fuori e contro il diritto. E contro l'autodifesa, attuata da singoli o da collettività, l'ordinamento giuridico reagisce” (98).

Quanto è ben chiaro concettualmente, non si ritrova però codificato in positivo: di reazione dell'ordinamento giuridico direttamente contro la “collettività” non vi è traccia, cosicché essa va ravvisata nella comminatoria della sanzione penale alla persona fisica apicale e nel costringere l'ente collettivo ad avvalersi di soggetti diversi da quelli condannati durante l'eventuale esecuzione della pena e, soprattutto, durante l'espiazione della pena accessoria interdittiva ricollegata ex art. 512 c.p. alla condanna per un qualsiasi delitto “sindacale”.

L'interdizione è comunque orientata sulla persona fisica, non è più inutilmente comminata con riguardo ai pubblici uffici (così da risultare, nella maggior parte dei casi, simbolica) ma selettivamente circoscritta ad "ogni ufficio sindacale" (con ciò evidenziando a qual ente collettivo si vuole, nello specifico, creare problemi organizzativi o di funzionamento).

L'ente collettivo presente nel retropensiero del legislatore del 1930 è il sindacato, cui si chiede di concorrere a difendere la società avvalendosi esclusivamente degli organi designati dallo Stato al fine precipuo di contemperamento degli interessi divergenti, ma "non è prevista *de jure condito* una vera e propria responsabilità penale dei sindacati" (99).

Diventa inevitabile, peraltro, tener conto del fatto che la nozione di "datore di lavoro" coincide sempre di più con aziende industriali e commerciali; che soggetto attivo dei reati può essere non solo l'imprenditore individuale, ma anche l'"esercente" le predette industrie; che si delinea un rischio di impresa nella gestione del conflitto economico che può sfociare in una responsabilità penale (es., artt. 502 e 502 c.p., nella parte in cui sanzionano la "serrata") (100).

Detta responsabilità penale non assume però mai i caratteri di una responsabilità direttamente ricadente sull'ente collettivo, in quanto il legislatore non ha inteso percorrere questa strada, nonostante solleciti di varia provenienza.

Il dato sintomatico – per quanto qui d'interesse – è che la scelta di non abbandono del principio *societas delinquere non potest*, operata con la legge del 1926, risulta riaffermata con il codice penale del 1930 anche con riguardo a società commerciali, industriali e associazioni di vario genere, in quanto viene ribadito che l'illecito penale ricade esclusivamente sulla persona fisica quale che sia il momento di collegamento

(fosse pure un rapporto organico) con l'ente collettivo (101).

Al quesito, autopostosi in dottrina e prospettato *de iure condendo*, "se, in rapporto alla persona giuridica, la natura e lo scopo specifico del diritto punitivo consentano di ravvisare fatti illeciti costituenti reati e che importino di conseguenza responsabilità e sanzioni penali", il legislatore penale risponde negativamente, con ciò evitando sia l'accusa di aver violato il principio secondo cui nessuno deve essere sanzionato penalmente per un fatto altrui (102) che quella di aver fatto scomparire l'azione illecita individuale anteponendovi l'azione collettiva dell'ente, sia il problema di un contemperamento tra la responsabilità penale individuale e quella collettiva, sia la spinosa diatriba circa eventuali limiti oggettivi dell'illecito penale imputabile all'ente (delitti o solo contravvenzioni; attività omissiva o anche commissiva) o eventuali limiti soggettivi delle persone collettive imputabili (103).

Dai lavori preparatori del nuovo codice penale emerge un'assoluta consapevolezza dei termini del problema quanto la precisa determinazione di non allontanarsi dalla tradizione giuridica (104).

Niente consente di sovvertire questa conclusione, se si esamina il contestuale codice di procedura penale, anch'esso entrato in vigore dal 1° luglio 1931 (105).

L'occasione poteva presentarsi utile per introdurre la responsabilità penale dell'ente in guisa di vera e propria scorciatoia probatoria: l'oggettiva difficoltà di individuare in una struttura complessa la persona fisica cui attribuire l'illecito penale poteva suggerire di superare ogni ostacolo configurando una responsabilità corporativa per *culpa in vigilando* o *in eligendo* o anche oggettiva (valorizzando i concetti di interesse o vantaggio dell'ente dall'illecito da chiunque commesso) (106).

Ciò però non è avvenuto (e sarebbe stato veramente problematico ridurre ad una

questione meramente probatoria quello che era un problema, innanzitutto, di imputazione), cosicché nel codice di rito penale del 1930 non è rinvenibile alcuna norma calibrata sulla non fisicità dell'imputato.

Per quanto si vogliano valorizzare i più ampi spazi sicuramente riconosciuti agli enti collettivi in detto codice (si pensi alla figura del civilmente obbligato per l'ammenda) (107), niente consente di operare un salto logico e di affermare che la più ampia responsabilità di tipo civile e/o amministrativo o un più ampio ruolo processuale (108) consenta di configurare anche una responsabilità penale di detti enti.

La scelta legislativa, operata con le codificazioni del 1930, per la quale sono configurabili reati individuali e reati collettivi, ma non reati corporativi, non viene ad essere intaccata da casi di legislazione coloniale che commina sanzioni patrimoniali a collettività quali aggregati etnici e villaggi (109) e in relazione ai quali si invocano la peculiare situazione locale o il peculiare regime dei territori o si contesta *tout court* la natura penale delle sanzioni (110).

Se si vuole cogliere un *trend* nell'imponente movimento legislativo attuato dal regime fino alla sua caduta, questo è nel senso di rimuovere o assorbire le circoscritte fattispecie di responsabilità penale degli enti collettivi rilevabili soprattutto nella legislazione speciale ,

La riforma codicistica, proseguita con il codice di procedura civile, si conclude nel 1942 con il codice civile (111).

Viene ad essere trasfuso nel codice civile il codice di commercio del 1882, con ciò rimuovendo controverse fattispecie di responsabilità penale degli enti (112); viene riscritta la disciplina delle persone giuridiche (concretizzandone sotto vari profili la presenza nell'ordinamento), diventa a pieno titolo quota parte del codice civile la

disciplina del lavoro e, in specie, la disciplina “del lavoro nell’impresa” (libro V, titolo II) (113).

Nei rapporti di lavoro irrompe un “rischio d’impresa” che va ben al di là della prospettiva economico-finanziaria dell’attività svolta dal “nucleo fondamentale della moderna economia organizzata” (114) e che è strettamente legato all’adempimento più o meno corretto del debito di sicurezza che il datore di lavoro assume *ex lege*, nel momento in cui l’art. 2087 c.c. gli impone di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (115).

Il datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) vede delinearsi – in misura rafforzata rispetto allo *status quo antea* – una responsabilità di natura certamente civile e penale che, in quello specifico momento storico, non configura l’ente collettivo come possibile soggetto attivo del reato, ma che non esclude alcun diverso scenario futuro (116).

Degno di attenzione, per la sua potenzialità espansiva, è il fatto che, all’inosservanza di obblighi da parte dell’imprenditore, il codice civile ricollega specifiche sanzioni che colpiscono direttamente l’ente, quali la “sospensione dell’esercizio dell’impresa” e la nomina di un amministratore *iussu iudicis* (art. 2091 c.c.): ipotesi nelle quali non può parlarsi di interdizione *ad personam* dagli uffici direttivi perché o è l’ente a non poter esercitare l’attività o è l’ente che non può esercitarla a mezzo di soggetti autoscelti (117).

- (87) Di "legge sindacale speciale e transitoria" parla **A. Manassero**, I delitti sindacali, in Scuola pos., 1930, p. 212. Per inciso, con la legge del 1926 nasce, addirittura, l'esigenza di creare cattedre di diritto corporativo: cfr. **F. Lanchester**, "Dottrina" e politica nell'università italiana. Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo, in Lav. dir., 1994, p. 49 ss.
- (88) Per il testo si veda **M. Battista**, Codice civile, Roma, 1942. L'art. V della Carta ribadisce che "La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro". In dottrina cfr. **G. Bottai**, La carta del lavoro, Roma, 1927 e **G. Del Vecchio**, I principi della carta del lavoro, Padova, 1935.
- Nel senso che il fascismo "eliminò la lotta di classe con le leggi riformatrici dell'aprile 1926 e con la Carta del lavoro del 1927" si esprime il Guardasigilli Rocco nella terza lezione di diritto sindacale e corporativo tenuta all'Università commerciale L. Bocconi di Milano nel maggio 1932 (per un riferimento si veda la rubrica "Notiziario", in Riv. dir. penit., 1932, p. 734 e la rubrica "Cronaca" in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 1241).
- Il concetto è ripreso da **G. Bottai** nell'intervento al 2° Convegno di studi corporativi a Ferrara (maggio 1932): "il fascismo non ha disconosciuto la lotta di classe, ma l'ha superata" (così il resoconto di **N. Palopoli**, ivi, p. 610). In una prospettiva storica, si veda **M. Martone**, Un antico dibattito. Ferrara 1932: il secondo convegno di studi sindacali e corporativi, in Arg. dir. lav., 2005, p. 789.
- (89) Sulla ampiezza e legittimità di questa delega cfr. Corte cost. 5-11 luglio 1961 n. 53, in Giur. cost., 1961, p. 1051, con nota di **C. Esposito**, Incostituzionalità delle leggi di delegazione "contro natura"?
- (90) L'auspicio che molte questioni "siano per essere, se non eliminate, almeno ridotte dal nuovo codice penale" è formulato, ad esempio, da **F. Celentano**, Giurisprudenza nuova, cit., p. 370.
- (91) Il riferimento è a **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche con riguardo particolare alle società commerciali, in Riv. pen., 1927, LVI, p. 435. Detto A., preoccupato più per sorti delle società commerciali che dei sindacati, conclude perentoriamente nel senso che "il principio della capacità delittuosa delle persone giuridiche non può assolutamente ammettersi, e perciò è logicamente un assurdo, come storicamente è un'aberrazione, e nel diritto positivo non può essere e non è accolto".
- Ad adiuvandum* l'A. richiama il pensiero di **N. Levi**, La parte civile nel processo penale italiano, Torino, 1925, p. 187 (secondo cui "l'imputato sarà sempre una persona fisica, non essendo nel nostro diritto positivo ammissibile una responsabilità di persone giuridiche o di collettività, né, al riguardo, è lecito distinguere tra delitto e contravvenzione") e vi coglie quanto serve per contrastare l'assunto di **Trébutien**, **Jellinek** e **Washburn** a favore di una responsabilità penale degli enti collettivi almeno circoscritta ai reati contravvenzionali.
- (92) Questa è l'opinione di **G. Angelone**, Verso la responsabilità penale della

associazione sindacale, in Dir. lav., 1933, p. 565, che auspica una soluzione positiva del problema, ravvisando una “parificazione più completa e perfetta” tra l’uomo e la persona giuridica che ha capacità penale “tanto dolosamente quanto colposamente”.

P. Bova, Tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro, in Scuola pos., 1930, p. 247, osserva che “l’atto penalmente illecito importa il delitto corporativo. I seguaci di questa dottrina non sono, però, concordi circa i limiti oggettivi dello illecito penale imputabile e i limiti soggettivi delle persone imputabili in attinenza alla responsabilità per fatto corporativo. Alcuni ritengono che gli enti possono rispondere solo delle contravvenzioni e dei fatti omissivi, altri, invece, che alla persona giuridica possa imputarsi qualsiasi reato. Questi ultimi, però, discutono se i reati delle persone giuridiche possano risolversi anche in reati dei singoli; ma è certo che se si concepisce il reato corporativo, solo l’ente deve logicamente risponderne. Dopo tutti questi rilievi di incertezze e di contraddizioni, noi possiamo dire che accettiamo la risoluzione negativa del problema”.

Va, peraltro, ricordato che l’art. 26 r.d. 26 gennaio 1928 n. 471 è intervenuto a disporre che “i datori di lavoro e i lavoratori che dolosamente si rendano inadempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro o alle norme emanate dagli organi corporativi, sono puniti con la multa da lire cento a cinquemila”.

Si è riproposto il problema del datore di lavoro persona giuridica e del soggetto attivo del reato in questione, oltre che di inquadramento sistematico: si vedano **A. Sermonti**, Il reato di inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, in Sc. pos., 1929, I, p. 353 e **S. Costa**, Il diritto penale e le decisioni della magistratura del lavoro, Torino, 1930.

- (93) Il riferimento è all’opera di **S. F. Harris**, Principii, cit.; a **H. H. Slesser** e **C. Baker**, Trade Union Law, London, 1927; a **H. W. Edgerton**, Corporate Criminal Responsibility, in Yale Law Rev., 1927, p. 827; alla nota di **M. Sarfatti**, La responsabilità penale delle persone morali in Inghilterra e in America (con riferimento al Criminal Justice Act, 1925, sulla responsabilità penale della “persona morale” per fatto dei dipendenti e sulle norme procedurali relative), in Scuola pos., 1928, p. 83; a **M. Ploscowe**, La responsabilité pénale des personnes morales dans la jurisprudence Anglo-Américaine, in Rev. de droit pén. et de crim., 1929, p. 431; a **R. Valeur**, La responsabilité pénale des personnes morales dans le droit français et anglo-américains, Paris, 1931; a **F. Wharton**, Criminal law, New York, 1932 e al lavoro di **H. Wiewiorska**, La responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. polonaise de législation civile et crim., 1930, fasc. 2 (segnalato in Riv. dir. penit., 1930, p. 1209).
- (94) Il secondo Congresso internazionale di Diritto penale tenutosi a Bucarest nell’ottobre del 1929, ha visto una pluralità di studiosi intervenire sul tema “La responsabilité pénale des personnes morales”, tutti pubblicati sulla Rev. int. droit pén., 1929, n. 1, p. 15 ss.; vanno qui segnalati i contributi per l’Italia di **S. Longhi** (ivi, p. 246) e di **S. Cicala**, (ivi, p. 260); quello per la Francia di **J. A. Roux** (ivi, p. 239) e quello per il Belgio di **N. Gunsburg**, e **R. Mommaert** (ivi, p. 219). Questi ultimi non vedono obiezioni di principio ad una responsabilità penale degli enti e auspicano un sistema sanzionatorio integrato con misure di sicurezza (il loro studio è pubblicato, altresì, sulla Rev. de droit pén. et de crim., 1929, p. 647, unitamente ad una mozione della Union belge de Droit pénal).

- (95) Si vedano **J. De Dalmases Y Jordana**, La responsabilidad de la persona colectiva, Barcelona, 1926 (segnalato in Giust. pen., 1927, c. 1235) e **Q. Saldaña**, Capacidad criminal de las personas sociales, in Rev. gen. legisl. y jurisprud., 1926, p. 307 e 1927, p. 5 (orientato sul diritto spagnolo e con ampia premessa storica).

Nel segnalare la prima parte dello studio (su La doctrina), la nota bibliografica su Riv. pen., 1927, CV, p. 400, dà atto di un lavoro “dotto ed elaborato”; nel segnalare la seconda parte dello studio (su La legislacion), la nota bibliografica, ivi, 1928, CVII, p. 575, esprime una critica di sostanza: “bisogna rimontare i secoli o andare in Oriente – come fa l’A. – per trovare esemplari” di responsabilità penale dell’ente “perché la legge degli odierni popoli veramente civili non ne offre più traccia”. Meno critica è la nota bibliografica in Giust. pen., 1927, c. 1172. Per la dottrina italiana, oltre allo scritto già citato di **C. Corsonello**, si veda **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unitaria, 1929, p. 3. Nel panorama della dottrina francese, netta è la posizione assunta da **P. Fauconnet**, La responsabilité: étude de sociologie, Paris, 1928, p. 339, che si dichiara convinto che i gruppi sociali (associazioni, fondazioni e sindacati) hanno una coscienza, una personalità e una volontà distinta dai loro componenti e che, pertanto, non vi è alcuna valida ragione per contestarne la capacità di delinquere.

Con riguardo alla dottrina tedesca cfr. **R. Von Hippel**, Manuale di diritto penale, traduz. a cura di **R. Vozzi**, Napoli, 1936, secondo cui il superamento del principio *societas delinquere non potest* postula una specifica disposizione normativa (p. 130).

- (96) Si veda **E. Ferri**, Principi di diritto criminale, Torino, 1928, p. 210 ss., secondo cui “anche la persona giuridica può essere soggetto attivo in senso giuridico anche penale ed avere quindi, per i delitti che essa può commettere, una propria responsabilità collettiva per sé stante e indipendente da quella che possa spettare a ciascun individuo, che sia particolarmente concorso nella deliberazione ed esecuzione del delitto collettivo”, ma certamente “non si manderà in carcere una “società commerciale” soggetto attivo di delitto; ma si potrà colpirla con la pena pecuniaria, la sospensione, lo scioglimento”.

Questa conclusione è criticata da **S. Cicala**, De la responsabilité pénale des personnes juridiques au point de vue du droit pénal interne, cit., p. 272, secondo cui, se le persone giuridiche hanno una responsabilità penale diretta, devono vedersi riconoscere tutte le garanzie giurisdizionali riservate alla persona fisica, e che invano sarebbero cercate davanti ad un tribunale amministrativo [lo studio di **S. Cicala**, è pubblicato, in lingua italiana, in Rass. pen., 1929, p. 628, con il titolo Sulla responsabilità penale delle persone giuridiche dal punto di vista punitivo interno].

Si veda, altresì, **G. Del Vecchio**, Il soggetto attivo e passivo del reato nel diritto e nella procedura, Milano, 1930. Intervenendo sull’ “annoso problema dell’imputabilità o meno di una persona giuridica quale soggetto attivo di reato” (p. 25), risponde positivamente al quesito se alla persona giuridica possa venire riconosciuta una responsabilità penale propria, distinta da coloro che la costituiscono e la rappresentano”, pur definendola una responsabilità “sui generis”.

La segnalazione bibliografica del volume (in Scuola pos. unitaria, 1929, p. 43)

invita l'A., pur "dotato di ingegno agile e acuto", a una "paziente ponderazione" – tra l'altro – sulla persona giuridica come soggetto attivo del reato.

Anche **G. Delitala**, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 153, ammette l'esistenza nel diritto positivo italiano di "pochi casi di responsabilità penale delle persone giuridiche" e ritiene di rispondere a "questo annoso e tormentato problema" con il puntualizzare che "l'ordinamento giuridico, anziché riferire la manifestazione di volontà al soggetto cui è propria" (il rappresentante o l'impiegato) "la riferisce, per considerazioni di opportunità, ad un altro soggetto che non l'ha voluta, chiamandolo a sopportarne le conseguenze" [lo scritto è inserito nel volume Diritto penale. Raccolta degli scritti, vol. I, Milano, 1976, p. 113].

(97) Questo codice è approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398 e con effetti dal 1° luglio 1931.

La disciplina dei delitti sindacali è nel libro II, titolo VIII, capo I: nell'occasione è stata oggetto di una profonda riscrittura comunque nel senso di una repressione più vasta e più incisiva.

La riforma codicistica è stata preceduta dal (e ha tenuto conto del) r.d. 26 febbraio 1928 n. 471.

Per un quadro generale si rinvia a **R. Mangini**, voce Economia pubblica, cit., p. 273 e a **G. Ratiglia**, La tutela penale, cit. Si vedano, altresì, **G. Gregoraci**, Lo stato e la tutela giuridica del lavoro, Roma, 1932; **E. Pietriboni**, Corporativismo e delinquenza, Venezia, 1935; **G. Bellavista**, La tutela penale dell'economia corporativa, Roma, 1936; **G. D'Agostino**, I reati contro l'ordinamento corporativo del lavoro, Padova, 1939 e **L. De Litala**, Diritto penale del lavoro e della pubblica economia, Torino, 1939.

(98) Così si esprime **A. Sermonti**, I delitti contro l'ordine del lavoro, in Riv. pen., 1931, II, p. 589, che si sofferma sulla "inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro" (così la rubrica dell'art. 509 c.p.) e sulla inosservanza delle "sentenze normative" (da intendersi come quelle con cui la magistratura del lavoro decide controversie collettive). Anche **E. Battaglini**, In tema di sciopero, in Dir. lav., 1932, II, p. 77, sottolinea come il legislatore abbia inteso sopprimere il c.d. diritto di autodifesa di classe. Il concetto dello sciopero come autodifesa (ovviamente illecita) era già emerso in sede di lavori preparatori della legge del 1926 (cfr. supra, nota 76).

(99) Il rilievo è espresso da **F. Pergolesi**, Diritto corporativo, Torino, 1935, p. 551. "Il sindacato nel regime fascista è una persona giuridica di diritto pubblico, con poteri che ne scolpiscono nettamente il carattere: come quello di emanar norme che non si arrestano nell'ambito dei contraenti, di imporre contributi obbligatori a tutto un ordine di cittadini, facciano o no parte di esso. Abusi sono sempre possibili, ma qui deve ricordarsi che il sindacato opera sotto il controllo dello Stato": **E. Carnevale**, L'evoluzione dell'istituto della parte civile e l'Associazione sindacale, in Giust. pen., 1930, III, c. 361.

Di una nuova "ingerenza dello Stato nella regolamentazione della controllata e arginata attività privata, finanziaria, commerciale e industriale" parla **A. Manassero**, I delitti sindacali, cit., p. 215. Sottolinea la "necessità di precise norme regolatrici dell'attività corporativa, anche di ordine penale", **P. Bova**, Tutela penale, cit., p. 246, dissentendo però da una responsabilità penale dell'ente.

Valutando retrospettivamente il quadro normativo dal 1926 alla caduta del regime fascista, **E. Ondei**, Il soggetto attivo, cit., p. 151, può osservare che “il problema della responsabilità di diritto pubblico degli enti collettivi si agitò in conseguenza del fiorire del sindacalismo e della necessità di stabilire i rapporti di soggezione di esso allo stato, a causa degli atteggiamenti rivoluzionari del medesimo. Con l’inserimento del sindacalismo nel diritto pubblico (sotto i regimi fascisti corporativi) il problema era diminuito di importanza, data l’accentuazione della discrezionalità amministrativa propria di quei regimi”

(100) Cfr. **N. Martinelli**, La “serrata” e lo sciopero. Vecchie idee e nuovo codice, in Riv. dell’imp. priv. e del mand. comm., 1931, p. 115 (che sottolinea “un nesso di continuità” tra la legge sindacale del 1926 e la disciplina in materia del codice penale del 1930).

La nota di segnalazione di questo scritto (in Riv. pen., 1931, II, p. 550) ne chiosa i contenuti concludendo che “la legge del lavoro, inquadrando datori di lavoro e lavoratori in un esercito armonioso e laborioso, non può creare posizioni di privilegio ai ribelli. Chi sciopera deve essere punito, qualunque sia il motivo dello sciopero. Lo dice la legge, lo dice la necessità sociale della produzione, lo dice la volontà di coloro che hanno veduto lo stato rafforzato e tutelato dalla legislazione del lavoro”.

(101) La delineazione di un rischio penale d’impresa (come presupposto di un discorso sulla configurabilità di una responsabilità penale dello stesso ente) è ben chiara in **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 3, che – nell’interregno tra la legge del 1926 e il codice del 1930 – ricorda la forte ed attuale “attenzione dei criminalisti” per questa materia.

L’A., dopo un attento esame dei risvolti del problema, conclude (p. 29): “s’introducano adunque nei codici penali e nelle nuove leggi speciali tutte le indicate sanzioni attinenti alla soppressione, alla sospensione, o alla minorazione di capacità delle persone giuridiche, e sia di facoltà al giudice di applicarle sempre che lo ritenga opportuno per effetto della condotta criminale dei loro rappresentanti e amministratori. Ma non si perda di vista che tali provvedimenti, intesi come effetti penali o come misure di sicurezza, sono pur sempre pronunziati in confronti delle persone fisiche penalmente responsabili, investendo, per imprescindibile esigenze della difesa sociale, la esistenza e il patrimonio dell’ente, che, attraverso l’attività illecita degli organi della volontà corporativa, si è appalesato non più idoneo a conseguire gli scopi per cui il raggiungimento esso era sorto”. **S. Cicala**, Teoria del fatto illecito penale collettivo, Roma, 1942, p. 29, osserva che “i comandi giuridici penali non sono rivolti ... per regola, alle persone giuridiche” e, a pag. 38, ribadisce che detti comandi non sono rivolti “ai soggetti giuridici sprovvisti di personalità fisica (le persone giuridiche)”, pur dichiarandosi personalmente favorevole a una diversa “politica legislativa criminale” sulle orme di **A. De Marsico**, La difesa sociale, cit., p. 223 (ivi, p. 39, nota 12).

(102) Questo delicato profilo era dibattuto in dottrina, a prescindere dalla natura fisica o giuridica del soggetto, diverso dall’autore materiale dell’illecito, cui veniva attribuita la responsabilità penale di costui.

A titolo esemplificativo si veda **A. Muscari**, Responsabilità penale complementare nelle contravvenzioni, in Suppl. Riv. pen., 1910, p. 5 ss., che si sofferma su svariate norme contenute in leggi speciali (quali la legge 11 febbraio

1886 n. 3657, sul lavoro dei fanciulli) che sottolineano la problematicità della materia.

- (103) A favore di una irresponsabilità penale degli enti collettivi si pronuncia, con argomentazione articolata, **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 17, pur dando atto che del principio opposto “abbiamo qualche traccia anacronistica in leggi vigenti” (sulle quali si sofferma precipuamente **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 160 ss.). **A. Andreotti**, La sanzione penale nell'ordinamento corporativo italiano, in Riv. pen., 1934, p. 1569, riconosce che la comminatoria è circoscritta alle persone fisiche.
- (104) Nella Relazione ministeriale sul progetto di codice penale è sottolineato che “per quanto nelle leggi speciali siano qualche volta contenute disposizioni, dalle quali potrebbe apparire il contrario, si può affermare che il nostro diritto positivo, almeno come regola, non riconosca negli enti collettivi la qualità di soggetti rivestiti di capacità penale. Il nuovo codice penale, che conserva a base della imputabilità la volontà, non poteva mutare indirizzo” (I, p. 243).
- (105) Il testo di questo codice è stato approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1399. Le ricadute delle scelte incriminatrici del legislatore del 1930 sono immediate: dalla relazione del Guardasigilli sull'attività giudiziaria nel 1934 risultano una sola serrata, dodici condanne per sciopero e 771 condanne per inosservanza dei contratti collettivi (in gran parte dovute ad un'erronea interpretazione dell'art. 509 c.p.): cfr. I reati contro l'ordine del lavoro, in Riv. pen., 1936, p. 202 e **A. Sermonti**, Sull'art. 509 cod. pen., in Mass. giur. lav., 1935, p. 576. Quanto alla occupazione delle fabbriche, il reato è estinto, come ricorda **M. Finzi**, La occupazione delle fabbriche, Bologna, 1936.
- (106) L'indicazione di una responsabilità penale dell'ente collettivo finalizzata ad arrivare comunque ad una condanna, evitando ogni problema di accertamento di una responsabilità individuale, è prospettata da **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 17. Di un uso strumentale della responsabilità penale dell'ente, al fine di circoscrivere ad un'unica sanzione pecuniaria (all'ente) le molteplici sanzioni pecuniarie irrogabili ad apicali e non apicali parla **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 66 (con riferimenti alla giurisprudenza francese).
- (107) Una precisa traccia del dibattito in sede di lavori preparatori è nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, laddove si ricorda che “la sistemazione della responsabilità per fatto del dipendente è servita di base alla soluzione di altro importante ed agitato problema, quello della responsabilità delle persone giuridiche ... (Il nuovo codice) ha stabilito per gli enti collettivi la responsabilità civile sussidiaria analoga a quella prevista per i privati, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza” (I, p. 243). Per una riflessione sul punto, nell'immediatezza della riforma, cfr. **G. Battaglini**, L'obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Riv. di dir. priv., 1931, I, n. 3, e **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 26. Per una estensione della responsabilità civile dell'ente anche alle pene pecuniarie dei delitti cfr. **G. Battaglini**, Responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Riv. it. dir. pen., 1930, p. 667 (con ciò aderendo ad una proposta di **S. Longhi**, di cui vi è traccia nei lavori preparatori del codice penale, vol. IV,

parte II, p. 545).

Come è noto, la proposta – non accolta dal legislatore del 1930 – è stata recepita con l. 24 novembre 1981 n. 689, che ha riscritto l'art. 197 c.p. L'art. 107 l. 29 novembre 1928 n. 2674, modificazioni al T.U. delle leggi doganali approvato con r.d. 26 gennaio 1906 n. 20, già prevedeva che gli impresari e i padroni (e altri soggetti) fossero civilmente obbligati al pagamento delle multe per contrabbando inflitte a dipendenti e commessi.

- (108) Richiamando l'art. 197 c.p., **G. Battaglini**, La questione della "responsabilità oggettiva" nel diritto penale, in Riv. pen., 1936, p. 10, osserva: "qui il legislatore ha risolto, in senso nettamente negativo, la *vexata quaestio* della capacità penale delle persone giuridiche". Sull'ammissibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi, dopo difficoltà di varia natura, cfr. **E. Carnevale**, L'evoluzione dell'istituto, cit., c. 361; ID., Il diritto di costituzione di parte civile e i sindacati professionali, in Foro it., 1932, II, c. 34; **S. Longhi**, L'associazione sindacale nei giudizi penali per i reati contro l'ordine della produzione, in Riv. pen., 1930, II, p. 721; **G. Azzariti**, L'associazione sindacale come parte civile nel processo penale, Roma, 1928, p. 734; **A. Verde**, Ancora sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, Roma, 1928, p. 310; **N. Coco**, Sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, Roma, 1928, p. 414; **P. Bova**, Tutela penale, cit., p. 248; **A. Manassero**, I sindacati come parte civile, in Scuola pos., 1929, p. 130; **G. A. Palazzo**, Internazionalizzazione delle norme di diritto penale. Persecuzione penale da parte delle associazioni, in Il pensiero giur. pen., 1929, p. 13; **A. Gannitrapani**, Il principio corporativo nella funzione penale, Palermo, 1930; **E. Battaglini**, I sindacati e la titolarità dell'azione civile nel processo penale, in Giust. pen., 1934, IV, c. 12; ID., Associazione sindacale e parte civile, in Riv. pen., 1939, p. 1101 e **A. Sermonti**, L'intervento del sindacato nelle controversie individuali di lavoro, in Dir. lav., 1929, p. 19.

I problemi, posti soprattutto dalla legge del 1926, sono stati risolti con il codice di rito penale del 1930.

Il maturare dell'idea dell'ente collettivo come soggetto passivo (e danneggiato) dal reato si era avuto addirittura vigente il c.p.p. 1865: cfr. **G. Escobedo**, Il titolo per la costituzione di parte civile, specie in rapporto ai sindacati professionali, Città di Castello, 1912 (riferentesi, oltretutto, ad un contesto precorporativo).

- (109) Il riferimento è all'ordinamento di polizia per la Libia 6 luglio 1933 n. 1104, il cui art. 193 prevede la confisca totale o parziale di beni mobili o immobili dell'aggregato etnico cui appartiene il condannato, e all'ordinamento giudiziario per la Somalia, 20 giugno 1937 n. 1037, il cui art. 23 prevede contribuzioni a carico della collettività e norme procedurali (es., in tema di notificazioni) per far eseguire la sentenza.
- (110) **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, 1948, p. 508, nota 2, nel riferire di questa normativa coloniale, attribuisce a queste sanzioni la natura giuridica di misure patrimoniali di polizia.
- Per quel che vale, in tale direzione spingeva il precedente delle "multe collettive" previste dal decreto governatoriale 25 maggio 1926 n. 4382, con ambito di applicazione l'altopiano dell'Eritrea: destinate a colpire "paesi e stirpi", si sottraevano al potere giudiziario ed erano gestite dal potere esecutivo.
- (111) Il testo del codice di procedura civile è approvato con r.d. 28 ottobre 1940 n. 1443. Il testo del codice civile è approvato con r.d. 16 marzo 1942 n. 262.

Per una ricostruzione storia dell'evoluzione della materia dall'unificazione d'Italia, cfr. **R. Bonini**, Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), Bologna, 1996.

(112) Il riferimento è a **A. Agnelli**, Commento alla legge, cit., p. 411, secondo cui vi sono "anche nel codice di commercio parecchie disposizioni penali che apparentemente colpiscono un ente, e non delle persone fisiche"; a questa impostazione aderisce **F. Cocito**, Commento, cit., p. 462. In termini nettamente contrari cfr. **C. Corsonello**, Imputabilità, cit., p. 443, secondo cui "le disposizioni del vigente codice di commercio sono chiare ed esplicite nel sancire l'individualità del reato e della pena (art. 246, 250, tit. IX, capo III)".

L'A. deve dare atto, però, dell'esistenza di una qualche problematica nel momento in cui ricorda i lavori per la riforma del codice di commercio con la proposta di confermare il principio fondamentale dell'individualizzazione della responsabilità e della pena (in Rev. int. de droit pén., 1925, p. 259-260).

L'A. ricorda, altresì, la posizione di **A. Jannitti di Guyanga** (Le disposizioni penali nel progetto del codice di commercio, in Foro pen. nap., 1926, p. 79) che, facendo riferimento a "questioni in particolar modo sollevate e discusse", vi annovera quella sulla responsabilità penale degli enti nei cui confronti manifesta pieno dissenso, auspicando "l'esclusione, sotto ogni forma, di pene solidali, apparse in qualche legge particolare durante la guerra" 1915-1918.

Sull'opportunità di regolare con un codice unico tanto gli affari civili che quelli commerciali si esprime **C. Vivante**, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 1920, p. 2 dell'Introduzione, osservando che "la divisione del diritto privato in due codici trae principalmente la sua origine da condizioni economiche, giudiziarie e sociali che oggi sono scomparse" e sottolineando che "le questioni che sorgono giornalmente da quella artificiosa separazione sono così dannose all'esercizio semplice e pronto della giustizia" da giustificare da sole la riforma.

G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1950, p. 8, ricorda che "all'atto della codificazione si pose il problema, non nuovo del resto, se dovesse o meno conservarsi un'autonoma disciplina dei rapporti commerciali; e questo problema fu, in un primo tempo, risolto nel senso di conservare una disciplina separata, come già era avvenuto nei progetti di codice di commercio del 1923 (progetto Vivante) e del 1925 (progetto della Commissione Reale). Fu così elaborato il progetto di codice di commercio del 1940. In un secondo momento tuttavia, la tesi dell'unificazione del codice civile e del codice di commercio prevalse".

(113) Ciò era già negli auspici della dottrina.

Con il codice civile del 1942 il legislatore realizza quanto già era nella realtà delle cose, dal momento che "qualunque sia la natura che definitivamente verrà assegnata al diritto del lavoro, una cosa è certa che il diritto privato, se non lo abbraccia, lo penetra però in tutti i suoi meandri" (**R. Miceli**, La protezione del contraente debole nel diritto comune e nel diritto corporativo, in Dir. lav., 1928, p. 283). Il libro "Dell'impresa e del lavoro" è stato inserito nel *corpus* del codice civile con il r.d. 30 gennaio 1941 n. 17 (dopo che già erano stati approvati altri libri del codice civile con i r. d. 12 dicembre 1938 n. 1852 e 26 ottobre 1939 n. 1586).

La relazione del Guardasigilli sulle "disposizioni penali" nelle materie regolate dal libro del Codice civile "Del lavoro" è pubblicata in Riv. pen., 1942, p. 209. Cfr. **G. Pandolfelli-G. Scarpello-M. Stella Richter-G. Dallari**, Codice civile. Libro del

lavoro, Milano, 1942 (illustrato con i lavori preparatori).

G. Ferri, Manuale, cit., p. 8, sottolinea che “notevole importanza ebbe al riguardo la preoccupazione politica di costruire un libro del lavoro che, in conformità dei principi della carta del lavoro, desse al codice impronta di modernità; non mancarono tuttavia a fondamento dell’unificazione ragioni di carattere sostanziale, anche se queste ragioni furono valorizzate al fine di realizzare un intento politico”

(114) In questo senso si esprime la relazione al nuovo codice civile, sottolineando che, “mentre secondo il vigente codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto dell’attività industriale, il nuovo codice considera l’impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia, sia nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo. Anche in questo senso il codice aderisce organicamente all’ordinamento corporativo che, sotto il profilo dell’impresa e della collaborazione nell’impresa, inquadra tutte le forze produttive della Nazione”. (La citazione è tratta da **G. Pandolfello-G. Scarpello-M. Stella Richter-G. Dallari**, Codice civile, cit. p. 24).

(115) Il concetto è espresso con chiarezza – ben prima dell’art. 2087 c.c. 1942 – da **L. Riva Sanseverino**, Corso di diritto del lavoro, Padova, 1937, p. 12: l’ordinamento corporativo, “da una parte, ha posto il lavoro in una nuova posizione, sia confermando e, per di più realizzando effettivamente, soprattutto attraverso l’organizzazione e l’attività sociale, la sua parità giuridica con il datore di lavoro, sia elevandolo socialmente ad elemento attivo della produzione nazionale e rendendolo quindi, ... ad essa partecipe e di essa responsabile, dall’altra, ha riconosciuto e, anzi, notevolmente accentuata la necessità di una particolare tutela del lavoratore, tanto in generale, che nei suoi rapporti con il datore di lavoro”.

La stessa A., in precedenza (Lezioni, cit., p. 11), aveva sottolineato il carattere strumentale della garanzia individuale, osservando che, “se l’ordinamento corporativo ha prescritto delle speciali garanzie per il prestatore d’opera, esso lo ha fatto non per creare una legislazione a particolare tutela di una classe, ... ma perché la concezione fondamentale cui esso si informa vuole la prescrizione di tali garanzie quale tutela degli interessi generali della produzione e della collettività”.

In generale si vedano **G. Bertolotto**, Diritto corporativo, Milano, 1934 e **L. Barassi**, Il diritto del lavoro, Milano, 1935.

L’art. 2087 c.c. è comunque un progresso rispetto all’art. 3 comma 1° legge 17 marzo 1898 n. 80, che disponeva: “I capi o esercenti dell’imprese, industrie e costruzioni indicate nell’art. 1, debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortunii e proteggere la vita e la integrità personale degli operai”.

(116) Il problema della responsabilità penale degli enti collettivi, risolto positivamente nei sistemi di *common law*, ha continuato ad interessare la dottrina italiana: si vedano **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 89 (la segnalazione bibliografica in Giust. pen., 1948, II, c. 108, n. 10, ne sottolinea l’ampio *excursus* storico e la conclusione per l’irresponsabilità penale) e le annotazioni di **M. Piacentini** sulla giurisprudenza nordamericana e, in specie, sui rapporti tra responsabilità dell’ente e della persona fisica (in Giust. pen., 1937, II, c. 116) e la segnalazione

dell'articolo di **J.D. Barnet**, The criminal liability of American Municipal Corporations, in Oregon Law Rev., 1938, p. 289 (ivi, 1939, c. 673).

Una certa risonanza in Italia ha riscosso il codice spagnolo approvato poco prima della codificazione del 1930, il cui art. 44 prevede la soppressione o sospensione dell'attività di enti, società e imprese come conseguenza dei reati commessi dai loro soggetti apicali: si veda "il nuovo codice penale spagnolo" (r.d. 8 settembre 1928, in vigore dal 1° gennaio 1929), in Riv. it. dir. pen., 1929, I, p. 89.

Ne parla come di una soluzione di compromesso **M. Barbero Santos**, Responsabilidad penal de las personas juridicas?, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 466.

Gu. Sabatini, Il reato e la responsabilità, cit., p. 28, qualifica "misure di sicurezza" che colpiscono l'ente collettivo questi provvedimenti consequenziali al reato, ma esclude che la loro previsione configuri una responsabilità penale corporativa.

Per quanto concerne l'esperienza francese negli anni '30 si veda **G. Bonnefay**, La responsabilité pénale des personnes morales et spécialement des sociétés et de leurs représentants, Paris, 1932.

Merita di essere ricordato il progetto di revisione del codice penale elaborato nel 1934, il cui art. 115 prevedeva che le persone morali potessero essere condannate a "peines pecuniaries" e a "mesures de sûreté d'ordre patrimonial" e che "la responsabilité pénale d'une personne morale n'existe que lorsque son représentant, directeur, administrateur, gérant a accompli le fait au nom de la dite personne morale ou avec les moyens fournis par elle".

Su questo progetto (rimasto tale) si vedano **J. Magnol**, L'avant-projet de révision du code pénal français (parte générale), Paris, 1934, p. 165 e, soprattutto, **L. Hugueney**, Il progetto preliminare del codice penale francese, in Riv. it. dir. pen., 1932, p. 809.

La recensione di questo scritto (in Annali dir. e proc. pen., 1933, p. 790) ricollega la previsione della responsabilità penale delle persone morali alla "nuova estensione dei poteri del giudice".

L'attenzione legislativa per un diritto penale d'impresa (e per un correlativo rischio di impresa) è confermata dalla normativa francese del 1935: cfr. **L. Constantin** e **A. Gautraut**, Traité de droit pénal en matière de sociétés, Paris, 1937 (comunque nell'ottica di una responsabilità delle persone fisiche).

(117) Si delinea, *ante litteram*, la sanzione del c.d. commissariamento (cfr. artt. 15 e 79 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e la misura interdittiva dall'attività (art. 9 comma 2 lettera a) stesso decreto), la cui applicazione avviene con garanzia giurisdizionale (art. 2090 c.c.).

Lo stesso **G. Navarra**, Il problema, cit., p. 116, motivando con nuovi scenari giuridici imposti da esigenze pratiche della vita sociale, conclude che "nulla vieterebbe ... di sancire l'imputabilità dei corpi morali".

L'A. pubblica il suo lavoro nel periodo immediatamente precostituzionale e sviluppa il suo discorso in termini di politica criminale generale.

CAPITOLO III

Il principio *societas puniri potest* e l'art. 27 comma 1° della Costituzione

Sommario: 1. La responsabilità penale della persona giuridica alla vigilia della riforma costituzionale.- 2. I lavori preparatori dell'art. 27 comma 1° Cost.- 3. L'art. 27 comma 1° Cost. come norma "aperta".- 4. *Societas puniri potest* ?- 5. Tipologia di sanzioni e implicazioni costituzionali nella prospettiva lavoristica.

1. La responsabilità penale della persona giuridica alla vigilia della riforma costituzionale

Si è partiti da un contesto storico-sociale nel quale il canone *societas delinquere non potest* appariva così cogente da impedire la configurazione di una responsabilità dell'ente collettivo anche a titolo diverso, e cioè civile e amministrativo; poi almeno questo limite, ideologico prima che giuridico, è caduto perché l'irresponsabilità civile dell'ente collettivo non solo lasciava senza tutela quanti volessero instaurare rapporti giuridici con "un soggetto che ha tutto da guadagnare e nulla da perdere", ma impediva all'ente stesso di perseguire i propri scopi sociali per la (comprensibile) mancanza di interlocutori.

La responsabilità, civile e amministrativa, del corpo morale è un dato indiscusso nel periodo unitario e nettamente affermato nel quadro normativo (1).

Per quanto concerne la responsabilità penale si è arrivati con i codici del 1930 ad una risposta non "secondo un criterio dogmatico, ma in base al diritto positivo".

La norma penale è antropomorfa, motivo per cui, "se anche una corporazione si determina a delinquere, delinquono certamente le persone fisiche che ne fanno parte. E non vi è ragione di escludere l'imputabilità dei singoli per ritenere responsabile solo l'ente collettivo" (2).

Il problema, all'evidenza, non è escludere la responsabilità penale delle persone

fisiche, ma se sia configurabile anche una responsabilità penale dell'ente.

Il legislatore del 1930 non ha ritenuto di poter andare oltre una "obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende" (art. 197 c.p.), soluzione per cui l'ente non è penalmente responsabile nemmeno per i reati contravvenzionali puniti con pena pecuniaria: paga l'ammenda solo in caso di insolvenza della persona fisica condannata, ma – ove si sottragga a detto pagamento – si libera dell'obbligazione civile che, convertita in pena detentiva, verrà espiata dal condannato rappresentante, amministratore o dipendente della persona giuridica.

Si è sostenuto che, così disponendo, il legislatore del 1930 abbia "risolto in modo originale la questione" della imputabilità agli enti almeno delle contravvenzioni punite con pena pecuniaria (3), ma è difficile cogliere nell'art. 197 c.p. qualcosa di più, o di diverso, di una rafforzata garanzia per lo Stato circa il pagamento delle ammende.

Il progresso, se tale lo si vuole considerare, è che la responsabilità della persona giuridica non è solo per il danno da reato contravvenzionale commesso da persona apicale o non apicale, ma anche per la sanzione penale pecuniaria : il che non toglie, però, che si sia in presenza di una responsabilità che il legislatore dichiara civilistica e che non sopravvive all'estinzione del reato o della pena (art. 198 c.p.) (4).

La punibilità delle persone giuridiche è legata a scelte del legislatore e queste, a loro volta, sono direttamente collegate non a tradizioni giuridiche o all'adesione (magari inerziale) a principi di diritto manifestatisi in epoche remote e alla cui influenza non è agevole sottrarsi, ma a scelte di politica legislativa e cioè ad una valutazione in concreto di che cosa sia meglio rispondente alle necessità presenti e agli obiettivi che ci si è posti, in un determinato momento storico: non a caso, autorevolmente, è stata sottolineata la "relatività storica e politica del principio *societas delinquere non*

potest' (5).

L'impunità penale delle persone morali o delle corporazioni è conseguenza di un contesto politico-sociale nel quale esse rappresentavano o erano manifestazioni del potere costituito che, di conseguenza, indulgeva a proteggere se stesso.

La responsabilità penale delle persone morali e delle corporazioni è stata teorizzata, in alternativa alla pura e semplice soppressione di queste forme di aggregazione (6), allorquando si è verificata una divaricazione tra dette entità e il potere costituito e queste entità hanno preteso un ruolo che da economico si è trasformato in politico e che si è concretizzato come un potere diverso e contrapposto, nella sostanza un antipotere.

Laddove i mutamenti sociali hanno portato ad un fisiologico declino delle corporazioni e ad una loro marginalizzazione nel contesto economico-sociale, il legislatore si è astenuto dall'intervenire; laddove i mutamenti sociali hanno portato ad una centralità delle corporazioni nel campo economico con pretese di sconfinamento e di influenze sull'assetto politico, il legislatore è intervenuto con varie modalità e anche delineando la figura dei "delitti corporativi" (7).

Più che nella storia, la spiegazione della risposta legislativa al problema della responsabilità penale degli enti collettivi va ricercata nell'economia e nella politica (comprensiva quest'ultima della gerarchia che, di volta in volta, si è inteso dare ai valori coinvolti).

Emblematico è, nell'esperienza italiana, l'associazionismo tutelato almeno in parte laddove ha operato contro disuguaglianza e speraquazione, e contro quanto bloccava lo sviluppo dell'economia, e combattuto laddove ha alimentato la lotta di classe, il conflitto tra capitale e lavoro e ha delineato (e perseguito) un nuovo assetto

politico-sociale.

L'aspettativa circa un ripensamento legislativo sulla responsabilità penale degli enti sembra trovare qualche fondamento in più quando – sulla scia di una riforma del § 2 del codice penale tedesco (8) – si pensò addirittura di sopprimere il principio *nullum crimen, sine praevia lege* in nome di una supremazia statale sull'individuo (9).

La venuta meno di ogni vincolo derivante dalla tradizione giuridica e il delinearsi di una libertà pressoché assoluta del legislatore penale nel formulare fattispecie incriminatrici ha trascinato con sé anche l'idea di un ampliamento dei soggetti attivi del reato, così da ricomprendersi anche entità non fisiche (10), ma il dato positivo ha confortato solo parzialmente questa aspettativa .

A ragioni di opportunità politica, oltre che di contingenza storica, è dovuta la normativa di diritto coloniale adottata negli anni trenta (11).

A ragioni di opportunità politica è dovuta l'ampia clemenza dimostrata dallo Stato con l'amnistia del decennale (12) e con quella del ventennale (13), quest'ultima già condizionata dalla guerra e dalla crisi economico - sociale conseguente.

A circostanze drammaticamente contingenti è dovuto il r.d. 8 luglio 1938 n. 1415, che ha rilanciato il tema della responsabilità penale degli enti collettivi, sia pure con l'espedito tecnico formale di volerla escludere.

L'art. 65 – rubricato “sanzioni collettive” - è perentorio nel disporre che “nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali”, ma l'accento cade soprattutto sull'eccezione testualmente prevista “salvo che esse possano esserne ritenute solidamente responsabili”.

Il testo normativo disciplina lo stato di guerra e di neutralità e la disposizione specifica è una traduzione quasi pedissequa dell'art. 50 della Convenzione dell'Aja

del 18 ottobre 1907 (14), ma la norma è sopravvissuta al periodo bellico e alla caduta del fascismo, è stata formalmente in vigore durante i primi anni del regime costituzionale e ha dovuto misurarsi con il sopravvenuto art. 27 comma 1° Cost. (15). L'art. 65 r.d. n. 1415/1938, all'epoca della sua emanazione, è stato interpretato per quello che era e cioè per un deroga legislativa esplicita al principio *societas delinquere non potest* ed è stato destinatario di puntuali sforzi ermeneutici per giustificare l'esistenza e per tentare di armonizzarla con il quadro normativo nel quale andava ad inserirsi.

Il suo carattere penale "è generalmente ritenuto pacifico" e la sua "comune interpretazione esce dal raggio di applicazione del principio di personalità della pena" (16) ed è soltanto a guerra finita che appaiono voci di dissenso, tese ad escludere che il legislatore del 1938 abbia voluto consentire sanzioni penali contro persone fisiche ree di far parte di una collettività o contro la collettività stessa (17) e tese a sostenere l'avvenuta parziale abrogazione in conseguenza dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1949 (18) o dell'art. 27 comma 1° Cost. (19).

Comunque sia, volendo sintetizzare la risposta data al problema della responsabilità penale delle persone giuridiche fino alla caduta del regime fascista, può convenirsi con quella dottrina che invita – nell'immediato dopoguerra – a non cercare di risolverlo "fondandosi sulle varie costruzioni dogmatiche, ma in base a considerazioni pratiche di giustizia e alle esigenze sociali, cui si deve sempre ispirare il diritto".

Viene dato atto che, "allo stato attuale del nostro ordinamento giuridico e sociale, non v'è motivo di derogare al principio generale: *peccata suos teneant auctores*" e che esistono anzi delle buone ragioni per mantenerlo, pure ammettendo che l'opposto principio sia stato, alle volte, sancito e lungi dall'escludere che, in un diverso assetto

sociale, possa essere accolto ed affermato come regola” (20).

Certamente il tema non si pone all’attenzione della Sottocommissione per il codice penale istituita dal Governo, dopo la liberazione di Roma, con il duplice compito di eliminare la normativa marcatamente orientata alla tutela penale del cessato regime e di delineare una riforma definitiva del codice.

Il tema dell’imputabilità è stato oggetto di particolare approfondimento, ma nessun *input* risulta con riguardo ad un’ipotesi di previsione della responsabilità penale della persona giuridica, sia perché non vi era una scelta in positivo del legislatore fascista in materia (sulla quale riflettere e dalla quale, eventualmente, prendere le distanze) sia perché il compito della Sottocommissione era quello di ridimensionare la repressione penale e non certo di studiarne nuovi campi di applicazione (21).

- (1) **L. Masucci**, La dottrina e la giurisprudenza intorno alle persone civilmente responsabili in materia penale, in Riv. pen., 1884, XIX, p. 20, ricorda che la stessa responsabilità civile venne inizialmente ritenuta una “eccezione ingiustificabile” al principio fondamentale secondo cui *poena suos tenet auctores* ed esprime il suo dissenso in proposito (p. 22). Sul punto si veda, altresì, **A. Borsellini**, La responsabilità civile e industriale negli infortuni di lavoro, Modena, 1894. p. 178.

Ad “un certo dibattito di opinioni” sull’applicabilità alla persona giuridica degli artt. 1151-1153 del codice civile 1865 fa riferimento **L. Barassi**, Contributo alla teoria della responsabilità, Torino, 1898, p. 93, ricordando che “più di una volta la giurisprudenza tentennò nel ritenerne capace un corpo morale”, ma che “è ormai pacifico nella giurisprudenza nostra” che il corpo morale che “trae profitto dai suoi impiegati” ove vi sia un danno, “è giusto che ne risponda”. Infatti, “è assai naturale che, come la persona giuridica risente i vantaggi dell’operato de’ suoi agenti, anche se non rappresentanti, così ne debba risentire anche gli svantaggi; questa è appunto la pagina che mancava nel vecchio sistema romanistico e che fu aggiunta dal diritto odierno” (p. 94).

Le ragioni pratiche che hanno imposto il riconoscimento di una responsabilità civile e amministrativa degli enti sono sottolineate da **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 116.

L’A. si esprime nel senso della eliminazione di un “ingiusto privilegio”, perché il corpo morale non può “godere dei vantaggi e benefici di una attività senza, contemporaneamente, sopportarne i rischi e i danni”.

- (2) Così si esprime **F. Ferrara**, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923, p. 294. In una prospettiva simile si pone **E. Ondei**, Il soggetto attivo del reato, Padova, 1948, p. 142: “si può dunque affermare non tanto che l’ente collettivo delinque (in senso civile o penale) a mezzo dei suoi membri, ma che i suoi membri (organi) delinquono a mezzo dell’ente da loro costituito”.

- (3) Lo sostiene **F. Ferrara**, Le persone giuridiche, Torino, 1938, p. 259, osservando che “le persone giuridiche dunque sono fideiussori legali per il pagamento delle ammende. Nel caso poi che le persone giuridiche non adempiano tale pagamento, ritorna la responsabilità del condannato, cioè la conversione della pena pecuniaria nella detenzione del condannato: *luat in corpore qui non habet in aere*. Questa soluzione dunque, mentre raggiunge il risultato pratico di fare pagare alla persona giuridica, salva il principio teorico che del delitto è responsabile penalmente solo la persona fisica”.

Alla vigilia della riforma del codice penale **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Sc. pen. unitaria, 1929, p. 26, nota 1, aveva proposto di “estendere la responsabilità sussidiaria anche rispetto alle pene pecuniarie per delitti”.

Il legislatore del 1930 sembra aver tenuto conto di quanto rilevava **A. Bonasi**, Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici, Bologna, 1874, p. 531, secondo cui, “se non vi è una contraria ed espressa disposizione di legge, la parte civilmente responsabile non è tenuta alle ammende incorse dal prevenuto principale, essendo l’ammenda una pena che non può essere che personale”.

G. Felici, Lineamenti giuridici dell’obbligazione civile per il pagamento delle

ammende, in Studi in onore di M. D'Amelio, Roma, 1933, II, p. 62, definisce singolare l'istituto e coglie un avvicinamento della posizione dell'obligato per l'ammenda (che può essere anche essere una persona giuridica) a quella dell'imputato. In controtendenza, **G. Foschini**, Le parti responsabili penali, in Arch. pen., 1954, I, p. 37, coglie negli artt. 196 e 197 c.p. "una vera e propria responsabilità penale di natura sussidiaria".

- (4) Disciplinando gli "effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili", l'art. 198 c.p. dispone che "l'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti".

Per un puntuale richiamo alle radici civilistiche (art. 1153 c.c. 1865) si veda **S. Piacenza**, La civile responsabilità per le ammende inflitte a persona dipendente nei suoi rapporti con l'istituto civilistico della responsabilità indiretta, Milano, 1934. Per **A. Giaquinto**, Responsabilità degli enti per le contravvenzioni dei rappresentanti e dipendenti, in Riv. dir. pubbl., 1931, I, p. 118, l'inciso "della quale non debba rispondere penalmente", di cui all'art. 196, non è ripetuto nell'art. 197 c.p. in quanto "non ricorrono le condizioni di una possibile responsabilità penale, avuto riguardo alla natura incorporea degli Enti".

Sui rapporti tra l'art. 197 c.p. e l'inesistenza di una responsabilità penale delle persone giuridiche si veda **M. Spasari**, Diritto penale e costituzione, Milano, 1966, p. 77, che sottolinea la "indubbia irrazionalità per quanto concerne la previsione di una responsabilità civile a garanzia dell'adempimento di un obbligo penale" e la "dubbia costituzionalità per ciò che concerne la previsione di un meccanismo che ... affievolisce notevolmente la potenziale afflittività dell'ammenda", ma – ovviamente – entrambi gli argomenti, ove ritenuti fondati, legittimerebbero l'abrogazione dell'art. 197 c.p., ma non certo la trasformazione della responsabilità civile della persona giuridica in responsabilità penale.

F. Bricola, Il problema della responsabilità penale della società commerciale nel diritto italiano, in La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 244, a margine dell'art. 197 c.p. annota che si è in presenza di "una obbligazione la quale, quand'anche estesa ai delitti, lasciando in ombra la proiezione "societaria" dell'illecito è assai conveniente alla società la quale può continuare a mandare allo sbaraglio i propri amministratori, come teste di ponte, rischiando il meno possibile".

Per un approccio critico, anche alla luce della modifica – con legge 24 novembre 1981 n. 689 – dell'art. 197 c.p. e dell'esplicito riferimento all' "interesse della persona giuridica" cfr. **A. Alessandri**, Commento all'art. 27 1° comma, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti civili, Roma, 1991, p. 42, per il quale comunque non viene "in gioco l'estensione della responsabilità penale ai terzi".

- (5) Così si esprime **F. Bricola**, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, p. 957.

G. Marinucci, Il reato come "azione", Milano, 1971, p. 175, mette in guardia da coloro che "scambiano per un limite logico, e per una verità eterna e intangibile, il mero prodotto concettuale estratto dalle norme del diritto positivo vigente *hic et nunc*".

Nel senso che la *vexata quaestio* della responsabilità penale delle società

“sostanzialmente è (e non potrebbe essere altro che) un problema di politica criminale” si veda **C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio “*societas delinquere non potest*”, in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992, p. 9.

Anche autori contrari alla responsabilità penale degli enti collettivi ammettono che una diversa volontà legislativa potrebbe portare al superamento del principio *societas delinquere non potest*.

G. Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 156, riconosce che il legislatore, con scelta “anomala ed eccezionale”, “devia dai principi generali del diritto punitivo, ma non c’è, propriamente parlando, un reato di una persona giuridica”.

V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1933, p. 477, osserva che “senza dubbio la volontà sovrana potrebbe attribuire alle persone collettive la capacità di diritto penale”, ma si chiede “a quale scopo?”, nel momento in cui sono previste quali “idonea e adeguata reazione” sanzioni di diritto privato e di diritto amministrativo.

Qualche autore si spinge a sostenere che il legislatore non potrebbe introdurre la responsabilità degli enti morali e delle persone giuridiche che “limitatamente alle pene pecuniarie”, non riuscendo ad immaginare un sistema penale calibrato sulla non fisicità dell’ente (v. **C. Civoli**, Dei delitti contro la fede pubblica, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, VIII, Milano, 1909, p. 529).

Ad esempio, pressoché in contemporanea, in Germania viene ammessa una responsabilità penale delle persone giuridiche in materia fiscale con riguardo alla pena pecuniaria (par. 357 dell’ordinanza sulle imposte).

L’allontanamento dal principio della irresponsabilità penale degli enti collettivi viene immediatamente colto dalla dottrina.

La segnalazione bibliografica in Giust. pen., 1931, I, c. 700, sottolinea questa scelta innovativa che sposta la responsabilità dalle persone fisiche rappresentanti all’ente rappresentato.

Per quanto concerne la disciplina penaltributaria in Italia, con legge 7 gennaio 1929 n. 4, Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, è stata prevista la responsabilità degli “enti forniti di personalità giuridica” per il pagamento delle ammende in caso di insolvibilità della persona fisica condannata, con ciò anticipando la scelta generale operata con l’art. 197 c.p. 1930.

La dottrina ha segnalato la natura civile dell’obbligazione di pagare una somma pari all’ammenda irrogata.

- (6) Di sintomatica rilevanza sono, in Francia (e come portato dalla Rivoluzione), il decreto 14-17 giugno 1791 che ha soppresso “tutte le specie di corporazioni di cittadini” e il decreto 17 agosto 1792 con il quale l’Assemblea nazionale ha affermato l’inconciliabilità tra Stato (libero) e corporazione. In questo contesto il delitto corporativo è venuto meno per mancanza del soggetto attivo del reato.

Cfr **A. Mestre**, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 1899, p. 129.

Come ricorda **S. Longhi**, Bancarotta ed altri reati in materia commerciale, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIV, Milano, 1913, p. 845, “era la rivoluzione francese quella che cancellava dalle leggi il sistema dei delitti corporativi, dal momento che disconosceva, per violenta reazione, l’esistenza stessa delle

corporazioni, nelle quali si erano incontrati i privilegi delle caste e delle classi". Esprime il convincimento che l'obiettivo del divieto di coalizione era quello di combattere l'affermarsi del quarto stato **G. Maranini**, La rivoluzione francese nel "Moniteur", Milano, 1962, p. 203 (che pubblica la relazione di Le Chapelier al citato decreto 14 giugno 1791).

Nel senso che la rivoluzione francese "nel campo economico non fu che una difesa della borghesia capitalista e produttrice contro le classi privilegiate, quindi anche contro le corporazioni", si esprime il Guardasigilli Rocco nella prima lezione di diritto sindacale e corporativo (Università commerciale L. Bocconi di Milano, maggio 1932). Ne dà un resoconto la Riv. dir. penit., 1932, p. 733.

A. Gebara, La responsabilité pénale des personnes morales en droit positif français, Paris, 1945, p. 22, spiega più prosaicamente la soppressione delle corporazioni dei cittadini con la volontà di confiscare i ricchi patrimoni per fronteggiare le spese dello Stato.

Infine, nel senso che, per reagire "a moti operai nelle strade", "si privava la classe lavoratrice della possibilità della sua maggior difesa, l'organizzazione, e si spianava così la via alla grande impresa" cfr. **M. Ruini**, L'organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero nella Costituzione, Milano, 1953, p. 14.

Sulla posizione della dottrina francese agli inizi degli anni '40 si veda **G. Richier**, De la responsabilité pénale des personnes morales, Lyon, 1943.

- (7) Cfr. **G. Navarra**, Il problema, cit., p. 115, secondo cui, "quando si è sentita imperiosa l'esigenza di affermare la responsabilità penale corporativa, tale esigenza è stata sempre soddisfatta indipendentemente da ogni dottrina professata al riguardo, indipendentemente dallo stato di civiltà più o meno avanzata di un popolo in un dato momento storico. E ogni qualvolta la suddetta esigenza si manifesterà sarà sempre soddisfatta dal diritto che mira unicamente allo scopo di servire gli interessi umani".

Si rinvia, sul punto, all'interessante ricostruzione di **L. Del Pane**, Il tramonto delle corporazioni in Italia (Secoli XVIII e XIX), Milano, 1940 (particolarmente illuminante circa l'atteggiamento del regime fascista verso gli agglomerati economici e finanziari). Si veda, altresì, **N. Jaeger**, Principi di diritto corporativo, Padova, 1939 (in specie, p. 74).

- (8) A seguito della legge 28 giugno 1935, il § 2 del codice penale tedesco dispone che "viene punito chi commette un'azione che la legge dichiara espressamente punibile o che merita punizione secondo il pensiero fondamentale di una legge penale e secondo il sano sentimento del popolo. Qualora nessuna precisa disposizione penale trovi immediata applicazione all'azione, l'azione stessa sarà punita secondo la legge, il cui pensiero fondamentale ad essa si attaglia nel modo migliore". Ne dà la notizia, in modo asettico ("L'analogia e il codice penale germanico"), la Riv. dir. penit., 1935, p. 1048.

In termini decisamente critici cfr. **P. Nuvolone**, La riforma del § 2 del cod. pen. germanico, in Riv. it. dir. pen., 1938, p. 530, che sottolinea "lo scalpore suscitato dalla riforma hitleriana" nel mondo giuridico.

Va, peraltro, ricordato che il codice penale spagnolo del 1928 sembra avere previsto una corposa deroga al principio di riserva di legge, senza suscitare nella dottrina italiana particolare attenzione. Infatti l'art. 3 disponeva che "nel caso in cui un Giudice si convinca che un fatto meriti repressione, e che non sia punibile a norma di legge, nella sua decisione definitiva esporrà il fatto al Governo, con le

ragioni che inducono a ritenerlo meritevole di sanzione penale”.

Non è chiaro se il giudice dovesse segnalare la lacuna al governo o potesse anche sanzionare il fatto, se ritenuto “meritevole”.

- (9) In termini favorevoli alla “espunzione dal codice dell’anacronistico principio” si pronuncia **G. Maggiore**, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 140, che definisce “*magna charta* del delinquente” la previsione di “cancelli proibitivi dell’analogia”. Si veda, altresì, **A. De Marsico**, Prime linee della riforma hitleriana del diritto penale, in Riv. dir. penit., 1933, p. 1390. Va ricordato che lo Statuto albertino del 1848 stabiliva il principio di legalità (art. 26), ma non si pronunciava sulla irretroattività della legge penale.
- (10) **G. Angelone**, Verso la responsabilità penale della associazione sindacale, in Dir. lav., 1933, p. 567, attribuisce “capacità delittuosa” alla persona giuridica (e alla associazione sindacale, in specie) ed auspica un intervento del legislatore penale che stabilisca “quali siano i reati, che possono essere perpetrati da parte delle associazioni sindacali e quali siano le pene che debbano essere irrogate”. La dottrina italiana continua a dare atto dell’attualità del problema della responsabilità penale degli enti collettivi nell’esperienza di altri ordinamenti giuridici. Si vedano **L. Hall**, The substantive law of crimes: 1887-1936, in Harvard Law Rev., 1937, p. 616 (sull’ingresso del principio della responsabilità penale delle società anonime e delle persone giuridiche); **J. D. Barnet**, The Criminal Liability of American Municipal Corporations, in Oregon Law Rev., 1938, p. 289 (secondo cui le società anonime e le corporazioni a responsabilità limitata o illimitata sono penalmente responsabili per le contravvenzioni commesse da un dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, purchè punite con pena pecuniaria); **Schuldreic Talleda**, Las personas iuridicas y su responsabilidad, in Rev. univ. juridicas y sociales, Buenos Aires, 1937, n. 1, p. 24 e **P. S. Fernandes**, La responsabilidad penal de las personas juridicas, in Criminalia, 1940, n. 9, p. 455 (sulla disciplina della materia nel Messico).
- M. Piacentini**, nella rubrica “giurisprudenza estera” in Giust. pen., 1937, II, c. 1458, n. 44, commenta una sentenza riportata nell’Oregon Law Rev., 1936, p. 93, alla cui stregua “è possibile applicare sanzioni di carattere penale ad una persona giuridica o ad una società anonima; ma la sanzione deve essere prevista espressamente dalla legge. Non ricorre tale espressa previsione, quando la legge penale usa l’espressione generica: “chiunque commetta il tale o tale altro fatto”; ricorre, invece, quando la legge penale è così formulata: “la sanzione di cui al presente articolo si applica anche alle persone giuridiche o alle società anonime”.

L’A., sottolinea il carattere innovativo della pronuncia.

- (11) Cfr. supra, Cap. II, par. 5.

- (12) Sull’ammnistia-indulto di cui al r.d. 5 novembre 1932 n. 1403 cfr. **S. Longhi**, L’ammnistia del decennale, in Riv. pen., 1932, p. 1077, che sottolinea come si sia in presenza di un atto di clemenza che, “per la larghezza, è superiore a quelli di tutte le precedenti amnistie”. Si vedano, altresì, **G. Pansini**, L’ammnistia del decennale, Napoli, 1933 e **G. Lampis**, L’ammnistia e l’indulto del primo decennale, in Annali dir. e proc. pen., 1933, p. 6.

Nel decennio festeggiato con la clemenza del r.d. 5 novembre 1932 n. 1403 sono stati emanati i r.d. 16 novembre 1922 n. 1555; r.d. 14 giugno 1923 n. 1540; r.d. 24 settembre 1923 n. 2206; r.d. 15 ottobre 1923 n. 2372; r.d. l. 22 gennaio 1925

- n. 107; r.d.l. 31 luglio 1925 n. 1278; r.d. 7 febbraio 1926 n. 348; r.d. 3 aprile 1926 n. 682; r.d. 11 aprile 1928 n. 736 e il r.d. 16 maggio 1929 n. 750.
- (13) Cfr. r.d. 17 ottobre 1942 n. 1156. La relazione del Guardasigilli è pubblicata in Riv. pen., 1942, p. 815.
- Tra il primo e il secondo decennio la clemenza si è manifestata con i r.d. 26 gennaio 1933 n. 99; r.d. 25 settembre 1934 n. 1511; r.d. 18 ottobre 1934 n. 2134; r.d. 16 dicembre 1935 n. 2551; r.d. 15 febbraio 1937 n. 77; r.d. 13 maggio 1937 n. 1161; r.d. 2 dicembre 1937 n. 2617; r.d. 21 maggio 1940 n. 1053; r.d. 23 maggio 1940 n. 1054; r.d. 15 gennaio 1942 n. 113 e 152 e r.d. 16 marzo 1942 n. 451. Su tutti i provvedimenti di clemenza (amnistia e indulto) dal 1900 al 1943 cfr. **G. Gorgoglione**, I decreti di clemenza, Milano, 1954.
- (14) La Convenzione concerne le leggi e gli usi della guerra terrestre. L'art. 50 Conv. dispone che "Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison des faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ».
- (15) Un qualche riferimento al riguardo sembra cogliersi in **A. Fiorella**, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1290, secondo cui "v'erano al tempo della formazione del testo costituzionale precise reminescenze di esperienze storiche italiane anche di data assai recente che potevano indurre alla solenne riaffermazione del principio". In termini analoghi si era espresso **C. F. Grosso**, voce Responsabilità penale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 713: "può darsi che il motivo contingente dell'elevazione a rango di normativa costituzionale della regola della responsabilità "personale" sia ravvisabile proprio nelle aberranti violazioni che il principio della responsabilità per fatto proprio ha subito nell'allora recentissimo conflitto bellico".
- L'art. 33 della IV Convenzione di Ginevra 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra, divenuta esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1951 n. 1739, è da ritenersi parzialmente abrogativo dell'art. 65 r.d. n. 1415/1938. La norma convenzionale citata dispone, infatti, che "Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites. Le pillage est interdit. Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et des leurs biens sont interdites». Per un quadro d'insieme si veda **M. Fumo**, Il sistema penale militare bellico alla luce delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e della carta costituzionale, in Arch. pen., 1985, p. 541.
- (16) Lo rileva **R. Venditti**, Il principio della personalità della pena e le sanzioni collettive di guerra, in Riv. it. dir. pen., 1956, p. 5678.
- Secondo il pensiero allora dominante (ad esempio, cfr. **O. Vannini**, Istituzioni di diritto penale, Firenze, 1939, p. 75), "il reato si presenta come un comportamento dell'uomo, volontario, libero, colpevole, antiggiuridico e produttivo di un evento contrario ad un interesse protetto dalla norma penale".
- (17) Ad esempio, **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1948, p. 509, sostiene che l'art. 65 della legge di guerra preveda non sanzioni penali, ma "provvedimenti che hanno carattere esclusivamente di polizia militare più o meno brutale".
- (18) Particolarmente impegnato su questa linea interpretativa è **R. Venditti**, Il principio, cit., p. 578, il che dimostra come, a otto anni dall'instaurazione del regime costituzionale e a cinque anni dalla ratifica ed esecuzione della

Convenzione di Ginevra con legge n. 1739/1951, il problema fosse ancora aperto sul piano teorico.

- (19) Per la sua vigenza, nonostante il sopravvenuto ordinamento costituzionale, si esprime **L. Campanelli**, Responsabilità penale e direttore di stampa, in Giur. compl. Cass. pen., 1950, XXXI, p. 13, con argomentazioni quantomeno opinabili, ma – altresì – ricordando che quella che lui definisce “violazione del principio della personalità della responsabilità penale” si è avuta anche nel dopoguerra, all’epoca del processo di Norimberga, allorché “è stata espressamente prevista la possibilità di dichiarare criminale un’organizzazione accusata, con la conseguenza di un’accusa automatica contro tutti gli organizzati, presunti colpevoli; responsabilità penale collettiva, adunque, conformemente ai principi del diritto anglosassone che ammette la punibilità delle corporazioni”. Su quest’ultimo profilo cfr. supra, Cap. I, par. 2.

Il disegno di legge n. 1112, presentato nella XVI Legislatura e confluito nel disegno di legge n. 2769 d’iniziativa dei deputati Melchiorri, Brugger e altri, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale”, prevede un art. 118 alla cui stregua (lettera d) “all’articolo 65 della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: “, salvochè esse possano essere ritenute solidamente responsabili” sono soppresse”.

Ne consegue che l’art. 65 in questione viene dato tuttora per vigente.

- (20) Così si esprime **G. Navarra**, Il problema, cit., p. 117, secondo cui “il problema della responsabilità dei corpi morali prescinde da ogni costruzione dommatica sull’essenza degli stessi” (p. 113).

La conferma la si ha – subito dopo la guerra – con la legge 3 dicembre 1947 n. 1546, che sanziona penalmente la ricostituzione “sotto qualunque forma” del disciolto partito fascista (da considerarsi associazione delittuosa).

La pena è irrogata alla persona fisica, ma alla condanna della persona fisica segue “lo scioglimento dell’organizzazione” (art. 10), come sanzione mirata in modo diretto all’ente.

Il giudice penale, nel condannare la persona fisica, applica all’ente la misura “repressiva eliminativa”, come la definisce **E. Ondei**, Il soggetto attivo, cit., p. 152, il quale sottolinea che “questa possibilità di divenire strumento di illiceità giuridica che si compenetra con una illiceità penale individuale l’hanno tutte le associazioni, anche quelle originariamente lecite”. Ciò pone il problema della sanzione applicata ad un ente che non può difendersi o che può difendersi soltanto attraverso la difesa della persona fisica (v. *infra*, par. 4).

- (21) Per una traccia di questi lavori si vedano **G. Lo Curzio**, Le proposte di riforma del I libro del Codice penale da parte della Sottocommissione ministeriale, in Giust. pen., 1946, II, c. 53 e **O. Ranalletti**, Note sul progetto di costituzione presentato dalla commissione dei 75 all’assemblea costituente, in Foro it., 1947, IV, c. 81.

2. I lavori preparatori dell'art. 27 comma 1° Cost.

Storicamente la responsabilità penale è stata intesa come responsabilità penale personale e l'aggettivo "personale" è stato interpretato come riferito alla persona fisica (22).

I tentativi di riconoscere all'aggettivo "personale" una latitudine diversa, e comprensiva della responsabilità penale degli enti collettivi, non hanno sortito effetto nei primi novant'anni dell'unità d'Italia e ci si deve limitare a registrare sporadici (e controversi) casi di interventi legislativi in direzione opposta, del tutto asistemati, a volte sopravvalutati (23) e più spesso squalificati e presentati talora come il parto della "poco augusta figura di un *travet* ministeriale" (24).

In questo contesto giuridico e in un contesto storico che vedeva il crollo del regime autoritario e la fine della seconda guerra mondiale, è quasi fisiologico cercare nei lavori preparatori della Costituzione una chiave di lettura delle prospettive di operatività e degli spazi di intervento riconosciuti al legislatore ordinario dalla Carta fondamentale (25).

Centrale rilevanza assume l'art. 27 comma 1° Cost., alla cui stregua "la responsabilità penale è personale".

A dispetto di qualche lettura ottimistica e *tranchant* di questa norma (26), appare preferibile l'approccio più equilibrato di chi qualifica il "problema del contenuto e dell'efficacia di questo principio costituzionale" come "uno dei più importanti di tutta la materia dei rapporti tra costituzione e legislazione penale" (27).

Non interessa (per il momento) in questa sede come l'art. 27 comma 1° Cost. – che delinea il modello di responsabilità penale - sia interpretabile nell'ottica della persona fisica [si risponde per il fatto proprio, va esclusa la responsabilità indiretta (o per fatto

altrui), va esclusa la responsabilità oggettiva etc.], ma se esso si sia esteso o sia estensibile alle persone giuridiche, così da non assurgere a divieto costituzionale di configurare una responsabilità penale degli enti collettivi e, altresì, da rappresentare una sorta di via libera a scelte di politica criminale che il legislatore ordinario volesse orientare in tale direzione.

Per quanto è dato desumere dai lavori preparatori della Costituzione, si parte da un testo normativo (art. 11 dello schema di discussione presentato alla prima delle tre Sottocommissioni che componevano la Commissione dei 75) che esprime essenzialmente la reazione – al contempo, etica e giuridica - al sistema giuridico precedente e, in specie, alla pena di morte e alle pene corporali (diverse da quelle privatrici o restrittive della libertà personale, ammesse in quanto siano mirate alla rieducazione del reo): una norma marcatamente antropomorfa, ma che per tre volte evoca la “personalità” del reo come valore da rispettare, come oggetto della pena e come criterio di individuazione del responsabile (28).

L’art. 5 del progetto, proposto alla prima Sottocommissione come sintesi dell’art. 11 e dell’art. 2, non perde i connotati di norma che reagisce a scelte precedenti e le vuole escludere per il futuro: “nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso. Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge. La responsabilità è personale. Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo. La pena di morte non è ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli né irrogarsi sanzioni collettive”.

La riaffermazione del principio di stretta legalità suona come presa netta di distanza dal teorizzato abbandono del principio *nulla poena sine praevia lege* (29), il ripudio

delle “pene collettive” pone fuori dall’ordinamento costituzionale l’art. 65 della legge 8 luglio 1938 n. 1415 ed ogni norma che intenda colpire il singolo solo perché appartenente ad un gruppo, ad una categoria, ad un agglomerato (30).

In una norma che è composta esclusivamente da enunciati di rilevanza penale, compare un inciso (“la responsabilità è personale”) che non può non riferirsi anch’esso alla materia penale, senza rischiare di risultare eterogeneo e stravagante (31).

Il divieto di sanzione collettiva segna il limite logico e insuperabile della “personalità” della responsabilità penale, nel senso che una pena personale è ontologicamente inconciliabile con la pena collettiva, ma va sottolineato che la pena corporativa – per il semplice fatto di non colpire persone fisiche, ma il solo ente – non può dirsi di per sé esclusa solo perché vengono escluse le sanzioni collettive.

Nessun riferimento esplicito è alla responsabilità penale dell’ente collettivo, ma alcuni interventi appaiono attestare una non presa in considerazione del problema, in uno sforzo giuridico che vuole porre precisi paletti alla responsabilità penale della persona fisica più che delineare un ambito di estensione di detta responsabilità agli enti.

L’aver ricordato che quello della responsabilità penale personale è “un principio che domina nell’odierno pensiero della scienza giuridica” (32), così che sarebbe fin ultroneo il ribadirlo (33), lascia trapelare con chiarezza che i lavori preparatori sono precipuamente incentrati su una responsabilità penale soggettivamente orientata sulla persona fisica.

Ad un certo punto si arriva anche a proporre di sostituire il testo dell’art. 21 del progetto – che affermava il principio nei termini dell’attuale art. 27 comma 1° Cost. –

con il principio secondo cui “la responsabilità penale è solo per fatto personale” (34), ma – ancora una volta – quale che sia la ragione tecnica o di sostanza di detto emendamento sostitutivo (comunque ritirato), nulla consente di sostenere che i proponenti avessero in mente il problema della responsabilità penale dell’ente collettivo e men che meno che volessero escluderla quale inaccettabile forma di responsabilità per fatto altrui.

La verità è che i lavori preparatori dell’art. 27 comma 1° Cost. non consentono di cogliere alcuna logica o alcuna ideologia utilizzabile per rispondere al problema del superamento del principio *societas delinquere non potest*, ma nemmeno consentono di escludere in radice la compatibilità costituzionale di una scelta legislativa orientata in tale direzione .

Si può convenire sul fatto che “la nostra Costituzione ha dunque ripudiato, in via definitiva, ogni forma di responsabilità penale per fatti della collettività” (35), ma escludere la responsabilità individuale per il fatto illecito corporativo non risponde affatto al quesito circa la configurabilità di una responsabilità penale della collettività per un illecito corporativo e cioè per aver posto in essere, con condotta propria (attiva o omissiva), un evento penalmente sanzionato.

Questa neutralità dell’art. 27 comma 1° Cost., rispetto ad un problema che il legislatore fascista aveva ritenuto di risolvere essenzialmente con misure non penali (36) calibrate sulla non fisicità dell’ente, appare chiaramente colta e sottolineata fin dai primi commenti alla norma costituzionale: “Impregiudicata è pure la questione dottrinarica riguardante la legittimità di sanzioni penali o misure di sicurezza contro le associazioni riconosciute come persone e reali soggetti di diritto, quando si tratti di sanzioni tutte proprie degli enti collettivi (come interdizione e scioglimento) e non si

risolvano in penalità incidenti sulla persona o sul patrimonio dei singoli associati che non siano gli autori del fatto incriminato” (37).

Se è vero che il principio sulla personalità della responsabilità penale significa “senza incertezze” che non si può essere chiamati a rispondere in via penale, se non delle proprie azioni (38), il problema cessa di essere d’interpretazione costituzionale e diventa di politica criminale e, quindi, del legislatore ordinario: solo a lui compete di individuare eventuali condotte (commissive o omissive) dell’ente collettivo – a lui e non ad altri imputabili – e di ricollegarvi specifiche sanzioni penali (39).

(22) A titolo esemplificativo si vedano **A. Bonasi**, Della responsabilità, cit., p. 529 (“la responsabilità delle persone giuridiche non può mai essere che civile”; “i delitti che s’imputano alle persone giuridiche sono sempre commessi da’ suoi membri o da’ suoi capi, vale a dire da persone naturali, e poco importa che l’interesse della corporazione abbia servito di motivo o di scopo al delitto”; imputare il reato all’ente equivarrebbe a “violare il grave principio di diritto punitivo che esige l’identità del delinquente e del condannato”); **G. A. Pugliese**, Del delitto collettivo, Trani, 1887, p. 3 (“il popolo, la folla non si può punire; la responsabilità penale è eminentemente personale”); **C. Castori**, Delle azioni derivanti da reato secondo il codice penale unico d’Italia, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, vol. II, parte IV, Milano, 1890, p. 138 (“il principio della responsabilità personale .. non ammette una dichiarazione di colpeabilità collettiva, ma esige che ciascuno risponda del fatto proprio” e ancora “il principio della personalità della pena è antichissimo” e da essa consegue che “non possono chiamarsi in giudizio persone morali o società commerciali. La cosa sembra tanto evidente da non meritare la pena di soffermarvisi”); **B. Alimena**, Principii di diritto penale, I, Napoli, 1910, p. 280 (“nel nostro diritto positivo, la responsabilità penale è individuale: e non vi è esempio di responsabilità da parte di persone morali, siano esse corporazioni, o fondazioni o istituzioni, o società commerciali e senza distinguere se siano nazionali o straniere”); **M. Cevolotto**, I delitti, cit., p. 138 (“la responsabilità essendo nel nostro diritto, per pacifica ammissione di autori e concordia di legislatori, personale ...”); **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 3 (“punire la persona morale per colpa dei suoi rappresentanti, importa violare il principio che nessuno debba essere punito per la colpa di un altro”), parla di “responsabilità penale individuale” (p. 24).

Questa chiave di lettura è anche propria della dottrina civilistica: ad esempio, nel senso che alle persone giuridiche non può essere riconosciuta una responsabilità penale “in quanto reati e pene riguardano solo la persona fisica” cfr. **A. Gnocchi**, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1946, p. 53.

(23) Forte è l’impegno in tal senso di **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933.

(24) Questo è lo sferzante giudizio di **V. Manzini**, Trattato, cit., p. 510, nota 4.

(25) Se è vero che i lavori preparatori possono portare un contributo alla ricostruzione della “intenzione del legislatore” anche costituzionale (si veda l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, rubricato “interpretazione della legge”), non va dimenticato che si è comunque in presenza di uno strumento ermeneutico non decisivo e comunque delicato.

(26) Nel senso che “sul significato della disposizione contenuta nel I comma dell’art. 27 pochi dubbi possono sussistere” cfr. **M. Severino**, La responsabilità penale del direttore di stampe periodiche e l’art. 27 della Costituzione, in Riv. pen., 1949, II, p. 877.

Di norma del tutto pleonastica parla **A. Casalnuovo**, Norme penali nel progetto di costituzione della repubblica italiana, in Giust. pen., 1947, c. 50.

(27) Così si esprime **P. Nuvolone**, Le leggi penali e la costituzione, Milano, 1953, p. 51.

Nel senso che “il concetto di responsabilità penale” è “uno dei pilastri intorno al quale ruota tutto il sistema penale” cfr. **F. Flora**, La “responsabilità penale

personale” nelle sentenze della Corte costituzionale, in Temi, 1974, p. 264.

- (28) Il testo dell’art. 11 citato era il seguente: “nel suo magistero punitivo la legge non obliera mai il valore della personalità del reo. Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge. La pena di morte non è ammessa. Le pene corporali sono vietate. Le pene sono personali e proporzionate al delitto: quelle privatrici o restrittive della libertà personale devono mirare alla rieducazione del reo. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicata importa la responsabilità personale di chi la mette in atto. In generale cfr. La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, a cura di **V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino**, Milano, 1976; e **G. Balladore-Pallieri**, La Costituzione italiana nel decorso quinquennio, in Foro pad., 1954, IV, p. 34, secondo cui “le principali innovazioni sono ... tutte determinate ... da una reazione, quando non addirittura, da una contingente presa di posizione polemica contro il fascismo”.
- (29) Cfr. supra, par. 1 e note 8 e 9.
- (30) Cfr. supra, par. 1.
Espliciti riferimenti a punizioni collettive inflitte alla popolazione da fascisti e nazisti sono fatti da **C. Corsanego**, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, Roma, 1976, vol. VI, p. 373.
Impliciti riferimenti fa **D. Foligno**, Il principio costituzionale della responsabilità penale e la responsabilità del direttore di giornale periodico, in Riv. pen., 1956, osservando che “troppo triste sarebbe ricordare perché il legislatore costituente sentì la necessità di dire agli italiani, con l’art. 27 della Costituzione, che la responsabilità penale non può essere se non personale, ossia per fatto proprio; da che, oramai da sette secoli, era entrato nella nostra cultura e nella nostra coscienza civile quel supremo principio” (p. 767).
- (31) **M. Porzio**, La illegittimità costituzionale delle “*praesumptiones juris et de jure*” di responsabilità penale, in Giust. pen., 1957, I, c. 332, ricorda che nel corso dei lavori preparatori “si rilevò da più parti che, ad evitare equivoci specie in riferimento al codice civile ... si sarebbe dovuto dire “la responsabilità penale è personale” (l’attuale formula) per togliere così qualsiasi equivoco per quanto riguardasse la materia civile”. Il riferimento è a **G. Lombardi**, La Costituzione della Repubblica, cit., vol. VI, p. 3.
- (32) Così l’intervento di **A. Moro**, in La Costituzione della Repubblica, cit., vol. VI, p. 372.
- (33) **A. Casalnuovo**, Norme penali nel progetto, cit., c. 50, definisce “di grande rilievo per gli studiosi del diritto penale” l’art. 21 del progetto approvato dalla commissione (poi art. 27 Cost.), ma è interessato da altri profili (quali quello della funzione della pena) al punto che definisce “affermazione in verità completamente pleonastica” il principio secondo cui “la responsabilità penale è personale”. **E. Battaglini**, L’art. 27 della Costituzione e l’art. 57 n. 1 del Codice penale, in Giust. pen., 1948, II, c. 312, esprime dissenso da detta opinione nell’ambito di una ragionamento che rimane circoscritto alla responsabilità della persona fisica (pur evocando la “responsabilità collettiva” come punto di partenza di un’evoluzione storico-giuridica che ha portato alla “individuazione della responsabilità penale insieme con l’esigenza dell’elemento soggettivo della colpevolezza”).
Sulla inutilità di ribadire quanto è da secoli (almeno dal ‘500) recepito dalla

tradizione giuridica soprattutto italiana si veda l'intervento di **G. Lombardi**, La Costituzione della Repubblica, vol. VI, cit., p. 373.

Sostanzialmente negli stessi termini si esprime **E. Ondei**, Un accusato innocente: l'art. 27 della Costituzione, in Foro pad., 1954, IV, p. 122, secondo cui "si può domandare se vi fosse proprio la necessità di stabilire il principio della "personalità" della responsabilità penale. Una necessità giuridica attuale non vi era, perché non esistono norme che dichiarino una vera e propria responsabilità sia per fatto altrui, sia per obblighi esclusivamente altrui".

- (34) L'emendamento sostitutivo, proposto da **G. Leone** e **G. Bettiol** nella seduta assembleare 15 aprile 1947, venne ritirato nel corso della stessa seduta.
- (35) Il rilievo è di **M. Severino**, La responsabilità penale, cit., p. 877. Per **F. Bricola**, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965 (ora in Scritti di diritto penale. Opere monografiche, Milano, 2000), la norma costituzionale si propone "la finalità immediata di impedire sanzioni collettive e forme di responsabilità penale per fatto altrui, sperimentate in un passato non troppo remoto" (p. 353).
- (36) Valorizzando l'art. 18 Cost., sulla libertà di associazione, **E. Ondei**, Aspetti penalistici della costituzione, in Giust. pen., 1948, I, c. 70, osserva che la citata norma costituzionale "codifica il principio di libertà di associazione e pone come unico limite all'attività associativa la legge penale. Solo quindi la *societas sceleris* non è libera, ed il diritto di associazione resta affidato, in genere, alla esclusiva garanzia giudiziaria. Cessa quindi ogni potere dell'autorità politica (fino a qui, in virtù dell'art. 210 della vigente legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, senza limiti, e sottratto espressamente a qualsiasi controllo di legittimità) di sopprimere una associazione qualsiasi".
Nel senso che il principio di cui all'art. 18 Cost. "deve essere temperato con quello contenuto nell'art. 41 Cost." cfr. **P. Barile**, voce Associazione (diritto di), in Enc. dir., Milano, 1958, III, p. 840. Con riguardo all'art. 39 Cost. e ai problemi legati alla sua (non) attuazione si veda **M. Persiani**, I soggetti del contratto collettivo con efficacia generale, in Dir. lav., 1958, I, p. 88.
- (37) L'osservazione è di **E. Ondei**, Aspetti penalistici, cit., c. 77, il quale sottolinea la necessità che le misure (non penali) di polizia vengano comunque accompagnate dal riconoscimento delle garanzie giurisdizionali, in modo da evitare che il carattere non penale si trasformi in un espediente tecnico per sottrarle al controllo giudiziale.
Lo stesso A., nella monografia Il soggetto attivo, cit., p. 152, analizza la possibilità di trasformare le misure di polizia contro le associazioni in misure di sicurezza giurisdizionalmente applicate.
- (38) Così si esprime **M. Severino**, La responsabilità penale, cit., p. 877. Rimane, ovviamente, aperto il problema di quali siano i requisiti per riconoscere come "proprio" di una persona fisica il fatto oggetto del giudizio e se le conclusioni (quali che siano) possano essere utilizzate per considerare un fatto illecito come "proprio" di un ente e, cioè, colpevolmente commesso.
- (39) A questa conclusione perviene (ma prescindendo da riferimenti alla responsabilità penale degli enti) **L. Campanelli**, Responsabilità penale, cit., p. 14, il quale – dopo aver ricordato casi di pene collettive irrogate durante e dopo la seconda guerra mondiale – annota che "molto opportunamente, quindi, la Carta Costituzionale ha riaffermato solennemente il dogma romanistico della personalità della responsabilità penale, come guida al legislatore futuro e

all'interprete della legge; dogma del quale, però, va stabilito con esattezza il contenuto giuridico, nel sistema del diritto positivo”.

Un preciso richiamo al principio di legalità, per quanto concerne il sistema francese, è rinvenibile in **G. Levasseur – B. Bouzac**, La responsabilité pénale des personnes morales d'après le droit positif français actuel et les projets de réforme en cours d'examen (avant-projet de code penal), in AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 212, secondo cui la giurisprudenza è sempre stata solidamente ancorata al principio della irresponsabilità penale dell'ente collettivo, “à moins d'une disposition particulière de la loi” (cfr. supra, Cap. I, par. 3 e nota 29).

3. L'art. 27 comma 1° Cost. come norma "aperta"

Considerando solo il tenore letterale dell'art. 27 comma 1° Cost., è impossibile non convenire con quanti ne hanno sottolineato la "quasi lapidaria formulazione" (40) o, addirittura, la "desolante laconicità" (41).

Non essendo accompagnata da un apparato descrittivo che consenta di penetrarne almeno in parte l'essenza (come accade, ad esempio, per l'art. 13 Cost. sulla libertà personale), la norma appare caratterizzata da un "vuoto" contenutistico o, se si preferisce, da un contenuto malleabile che si presta a legittimare diverse e talora contrapposte chiavi di lettura e che consente di riconoscere al principio costituzionale ambiti applicativi di diversa ampiezza.

L'art. 27 comma 1° Cost. risulta, alla resa dei conti, una norma a geometria variabile e la mutevole ampiezza è direttamente legata alla sensibilità giuridica nei confronti del principio in discussione: ciò consente di dare atto che si è partiti da un "nucleo duro" della norma (pacificamente ammesso) (42) e ci si è interrogati su possibili più ampi confini (43).

La potenziale incidenza del principio secondo cui "la responsabilità penale è personale" sul tema della tradizionale irresponsabilità penale delle persone giuridiche è stata immediatamente intuita (44), ma è sicuramente prevalsa una lettura in senso conservatore dello *status quo antea*, in quanto la prospettiva era quella di sottolineare il legame tra il reo persona fisica e le sue azioni od omissioni (oltre che le conseguenze di esse) (45) e non certo quella di ampliare la gamma dei soggetti attivi del reato sempre e comunque da chiamare a rispondere penalmente del fatto proprio (46).

Non hanno giovato ad una meditata riflessione i lavori preparatori della norma

costituzionale, troppo concentrati temporalmente, quanto mai scarni dal punto di vista contenutistico e soprattutto troppo datati dal periodo storico: appare ingenerosa e superficiale una analisi dell'art. 27 comma 1° Cost. che sia decontestualizzata, così come sarebbe fuor di luogo una accusa di omessa presa in considerazione di alcuni profili del problema delle responsabilità penale quando, in quel momento e con l'orrore della guerra alle spalle, i profili prioritari erano certamente altri e attenevano alla persona fisica.

Si è visto come l'immunità sostanzialmente riconosciuta agli enti collettivi rispetto allo strumento sanzionatorio penale appaia – nelle codificazioni del 1930 e, più in generale, nelle valutazioni del regime – non tanto manifestazione di cautela e di rispetto verso centri di potere o sintomo di incertezza circa l'effettiva rispondenza dello strumento penale a conseguire l'obiettivo di contenimento e di repressione, quanto – piuttosto come consapevolezza (o convinzione) di disporre di strumenti più incisivi, e meno contrastabili perché accompagnati da minori garanzie, per conseguire lo stesso scopo.

In altre parole, una volta creato il sistema corporativo e un complesso reticolo penalsanzionatorio delle persone fisiche, il legislatore ritiene di poter prevenire, regolare e reprimere i conflitti con altri mezzi: si tratta, all'evidenza, di una scelta di politica legislativa – non da tutti condivisa - ma che, all'epoca, chiude definitivamente il problema e che consente di non riaprirlo con immediatezza in un dopoguerra nel quale si deve prioritariamente liberare l'ordinamento giuridico da ingombranti presenze e da retaggi del passato regime (47).

A ritardare una riapertura immediata del problema è anche la disastrosa condizione in cui si trova l'economia postbellica: centrale è dare un lavoro (e non disciplinare un

conflitto tra datore e dipendente), centrale è ricostruire un assetto imprenditoriale e non il preoccuparsi di un'industria rampante che vuole condizionare oltre all'economia anche la politica, centrale è una politica di riappacificazione e di sostanziale ritorno alla fisiologia dell'impiego dello strumento penale e non certo la delineazione di nuove (più ampie) frontiere della responsabilità penale.

Focalizzata la portata precettiva dell'art. 27 comma 1° Cost. sulla responsabilità penale della persona fisica, l'interrogativo che può porsi – nei congrui tempi – è se quella della persona giuridica sia una ipotesi di responsabilità non personale e se tale eventuale ipotesi sia inconciliabile con il disposto della citata norma costituzionale o integri una delle ipotesi derogatorie della cui ravvisabilità nel nostro diritto positivo si controverte (48).

Fondamentale è stato cogliere nel principio della personalità della responsabilità penale un limite costituzionale alla repressione penale (49), ma questo doveroso riconoscimento non può essere considerato come impeditivo di scelte future collocabili nell'alveo della norma costituzionale, anche se in qualche modo dissonanti dalla lettura tradizionale e dominante che viene data del citato principio.

E' necessario prendere le distanze con chiarezza da un errore metodologico: il superamento del principio *societas delinquere non potest* non è funzionale alla demolizione del "dogma fondamentale del diritto penale moderno" (50), rappresentato dal principio secondo cui la responsabilità penale è propria della persona fisica e questa risponde solo per il fatto proprio.

Lungi dal voler aprire la strada alla responsabilità penale indiretta (e cioè per fatto altrui) della persona fisica, e teorizzare il ritorno di applicazioni distorte della responsabilità dell'ente collettivo, si intende porre semplicemente il problema della

configurabilità di una responsabilità penale diretta dell'ente per fatto proprio.

Il tema ermeneutico, ridotto all'essenza, è se il principio dell'art. 27 comma 1° Cost., possa essere letto nel senso che la responsabilità penale è personale sia quando riferibile direttamente alla persona fisica sia quando riferibile direttamente all'ente collettivo.

L'obiettivo non urgenza del porsi il problema di come contenere la delinquenza d'impresa incide sui tempi di una risposta legislativa ma non consente, nel frattempo, scelte ideologiche che possano condizionare – se non addirittura pregiudicare – sviluppi futuri e scenari diversi.

L'art. 27 comma 1° Cost. non può essere ridotto al divieto di responsabilità indiretta ovvero di responsabilità per fatti altrui perché – così facendo – non si darebbe una risposta al quesito di fondo se un ente collettivo possa essere “autore” di un fatto che legittimi la reazione dell'ordinamento giuridico (il che esclude anche una responsabilità oggettiva), se detto “fatto” possa concretizzare una lesione del bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice e, infine, se a detta responsabilità dell'ente collettivo la norma costituzionale in esame consenta di ricollegare una sanzione penale.

Pur essendo innegabile che la massima espansione della responsabilità oggettiva volesse offrire una scorciatoia probatoria ad un sistema imperniato sulla assoluta e fisiologica prevalenza dell'interesse dello Stato, non si può non ammettere che con il codice del 1930 vi sia stata una rinuncia a far valere questo principio cardine in termini di responsabilità penale dell'ente collettivo e non ci si può sottrarre all'interrogativo – che sorge spontaneo con il nuovo ordinamento giuridico – se la scelta operata dal regime precedente debba essere mantenuta sulla base di

autonome e diverse motivazioni o debba essere abbandonata in nome di un diverso approccio (costituzionalmente compatibile) con il problema della criminalità dei poteri forti del sistema economico-finanziario e produttivo che sta rinascendo dalle sue ceneri.

Alla resa dei conti l'art. 27 comma 1° Cost. va considerato un norma "aperta" perché preoccupata di non interferire con l'evoluzione sociale e con la necessità di rispondere a nuove esigenze, quasi impensabili considerando le condizioni economico-sociali dell'immediato dopoguerra.

Il principio della responsabilità penale personale si colloca nel titolo I della Costituzione, tra i "diritti e i doveri dei cittadini" e l'art. 2 Cost., mentre riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche "nelle formazioni sociali", richiede anche a queste ultime l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in una prospettiva quasi di *do ut des* (51).

Ciò consente senz'altro di prefigurare momenti nei quali il legislatore ordinario potrà chiedere alle "formazioni sociali" scaturite dalla libertà di associazione (art. 18 Cost.) e dalla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) di assumere determinati compiti, di assumerli sotto comminatoria di sanzioni e di subire le conseguenze del loro comportamento illecito secondo la tipologia di sanzioni ritenuta più idonea (non esclusa quella penale).

Non è affatto detto che il futuro riservi un riconoscimento della responsabilità penale degli enti collettivi: qui è sufficiente osservare che non convincerebbe una eventuale pretesa di utilizzare l'art. 27 comma 1° Cost. come un ostacolo (addirittura insuperabile) ad un'evoluzione del sistema giuridico in tale direzione (52).

- (40) Il riferimento è a **F. Flora**, La “responsabilità penale personale”, cit., p. 264.
- (41) Così si esprime **A. Alessandri**, Commento, cit., p. 4, ritornando in prosieguo sul concetto in termini di “disarmante ermeticità” (p. 24) e di “esile formulazione” (p. 27).
- (42) La lettura minimalista dell’art. 27 comma 1° Cost. porta a ravvisarvi solo il divieto assoluto per il legislatore ordinario di costruire (e mantenere) fattispecie di responsabilità penale per fatto altrui, cioè fattispecie in cui il soggetto è chiamato a rispondere penalmente di un fatto senza avervi minimamente dato alcun contributo causale (“*nullum crimen, nulla poena sine culpa*”). Altro contenuto minimo attribuibile alla norma costituzionale deriva dalla lettura antropomorfa, nel senso che la disposizione considera centrale l’individuo inteso come persona fisica (in tal modo valorizzando anche il riferimento al “senso di umanità” di cui al comma 3°). Il che significa, a contrario, non prevedere (ma anche escludere) la persona giuridica come soggetto attivo di reato.
- (43) Un ulteriore stadio di sviluppo interpretativo è stato esigere, al fine di ravvisare la responsabilità penale, la colpevolezza dell’agente, intesa come violazione cosciente e volontaria della norma penale [con ciò ponendo in discussione la legittimità costituzionale delle fattispecie di responsabilità oggettiva, intesa come responsabilità penale ricollegata ad un fatto materialmente causato (e, quindi, proprio) dall’agente, ma in difetto di una qualsiasi partecipazione psichica]. Sul contrasto tra l’istituto della responsabilità oggettiva (il cui accoglimento traspare da molte norme del codice penale o di leggi speciali) e l’art. 27 comma 1° Cost. si vedano **M. Porzio**, La legittimità costituzionale, cit., c. 331, secondo cui i lavori preparatori sono chiarissimi sul punto, e **M. Spasari**, Diritto penale, cit., p. 90. Cfr., altresì, **G. Vassalli**, Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio, in Giur. cost., 1957, p. 1005. Ancora una volta il problema che resta sullo sfondo è se soggetto attivo del reato punibile per le sue “colpe” possa essere anche – sulla base di una scelta di politica criminale – un ente collettivo.
- (44) Dando alle stampe l’edizione 1948 del Trattato di diritto penale italiano, **V. Manzini**, volendo dare conto della Costituzione appena entrata in vigore (1° gennaio 1948), fa un richiamo “v. anche art. 27 Costituzione” (vol. VIII, p. 509, nota 1), dopo aver ricordato che “le regole sull’imputabilità e sulla responsabilità, quelle sulla pena, sul concorso nel reato e sull’associazione per delinquere non lasciano dubbi” su una scelta operata a favore della responsabilità penale delle sole persone fisiche. Pare di capire che la norma costituzionale venga letta come conferma della scelta fatta dal legislatore ordinario, invece che come possibile ragione di opzioni diverse.
- (45) Sulla non novità dell’art. 27 comma 1° Cost., che “non fa che ribadire un principio generale che le legislazioni penali moderne hanno sempre adottato fin da quando fu proclamato fra i principi della rivoluzione francese”, cfr. Trib. Fermo 14 maggio 1949, in Riv. pen., 1950, p. 418. Sulla “del tutto incerta” pretesa “portata eversiva” del precetto contenuto nell’art. 27 Cost. v. **L. Campanelli**, Responsabilità penale, cit., p. 11.

- (46) Va sottolineato che nella prima giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) venne escluso il carattere innovativo dell'art. 27 comma 1° Cost., in quanto mera esplicitazione di quanto implicito negli artt. 40 e 42 c.p. (divieto di responsabilità penale per il fatto altrui), e venne escluso che il principio della personalità della responsabilità penale fosse incompatibile con le eventuali eccezioni al principio stesso presenti nel codice penale (Trib. Roma, sez. XIII, 19 gennaio 1948, Vais e Corona, in Giust. pen., 1950, II, c. 309).

Nel senso che la norma costituzionale estrinseca un principio "già da tempo riconosciuta in tutti gli ordinamenti giuridici moderni" e "nel codice penale vigente" in Italia, si esprime **A. Peronaci**, La nuova costituzione come fonte diretta di norme penali, in Arch. pen., 1948, I, p. 361, riferendolo sempre e comunque ad una "condotta umana".

- (47) Sul processo di "demolizione del corporativismo", iniziato già dal 1943-1944, cfr. **M. Ruini**, L'organizzazione, cit., p. 22, secondo cui "non era quella l'ora di una meditata e completa revisione". Ad esempio, è con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, integrato con il d. lgs. CPS 1° dicembre 1947 n. 1611, che vengono soppresse le organizzazioni sindacali fasciste. Si veda **V. Carullo**, La soppressione delle organizzazioni sindacali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p. 513.

- (48) L'inciso è tratto da **L. Campanelli**, Responsabilità penale, cit., p. 10 (in nota a Cass. sez. I, 20 marzo 1950 n. 409, Martinelli e altro, in Giur. compl. Cass. pen., 1950, XXXI, p. 163).

Va sottolineato che detto A., occupandosi (nel 1950 e a guerra finita) delle sanzioni collettive previste dall'art. 65 della legge di guerra (r.d. 8 luglio 1938 n. 1415), ne giustifica l'attuale esistenza con "la sua diretta derivazione dal diritto internazionale" (seconda Convenzione dell'Aja 29 luglio 1899, ratificata dall'Italia con r.d. 4 settembre 1900), con "l'enorme portata degli interessi militari" e con "la minorazione potenziale delle nostre forze armate rispetto a quelle nemiche" che deriverebbe dalla sua abrogazione.

L'argomento – obiettivamente fragile – è utilizzato per dedurre la "non immediata applicabilità dell'art. 27 Cost." (p. 13).

- (49) Cfr. **P. Nuvolone**, Norme penali, cit., p. 1262, che sottolinea la presa di distanza da "forme incivili" di intervento penale che l'art. 27 comma 1° Cost. "ha voluto proscrivere".

Il riferimento a "rappresaglie sugli innocenti" appare implicitamente ma chiaramente riferibile alle "sanzioni collettive" d'ora in poi sottratte alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Osserva **G. Guarneri**, La responsabilità anomala per i delitti commessi a mezzo della stampa e il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, in Giur. it., 1950, II, c. 13, che, "con lo stabilire l'esigenza di un fatto proprio perché sorga la responsabilità penale, la Costituzione della repubblica italiana ha voluto riaffermare un principio che, prima di appartenere al diritto penale, appartiene alla nostra civiltà giuridica di origine latina. E tale principio, per verità, aveva bisogno di essere solennemente proclamato dopo le aberrazioni dei popoli belligeranti durante l'ultimo conflitto internazionale. Si videro infatti arrestare intere famiglie per presunte colpe di uno dei loro membri resosi latitante; multare città per delitti ivi commessi da ignoti; cioè si constatò

un preoccupante ritorno di principi giuridici caratteristici del diritto penale germanico medioevale che l'ingenuità degli ammiratori del progresso continuo riteneva ormai superati, e perché era storicamente opportuno che, dopo la bufera, nel riordinare la vita collettiva, si ponesse questo punto fermo”.

- (50) In tali termini si esprime **L. Campanelli**, Responsabilità penale, cit., p. 11, anche alla luce di un *excursus* sui lavori preparatori della Costituzione che hanno portato alla attuale formulazione dell'art. 27 comma 1° della Carta fondamentale.

Cfr. **M. Gallo**, La persona umana nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1956, p. 422, secondo cui la persona fisica “è al centro del diritto penale”.

- (51) Per una interpretazione “sistematica”, oltre che “formale”, “razionale” e “ideologica”, dell'art. 27 comma 1° Cost. si veda **M. Spasari**, Diritto penale, cit., p. 67.

Altro esempio di sostanziale *do ut des* è l'art. 39 Cost., dove la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro valevoli *erga omnes* da parte delle organizzazioni sindacali è subordinata alla loro registrazione e al controllo del loro ordinamento interno da parte dello Stato.

Ma ciò non ne esclude la natura privatistica: si vedano **F. Santoro-Passarelli**, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Stato, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961 e **Id.**, Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero, in Studi in onore di F. Carnelutti, vol. IV, Padova, 1951, p. 437; **G. Giugni**, Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva, Milano, 1960, p. 99; **C. Esposito**, Lo Stato e i sindacati, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 151.

- (52) Nel senso che – sulla base soprattutto della giurisprudenza della Corte costituzionale – è possibile cogliere “una linea evolutiva che tende ad allargare sempre di più il campo di operatività dell'art. 27 comma 1° Cost.”, cfr. **F. Flora**, La “responsabilità penale personale”, cit., p. 276.

Logicamente a detta evoluzione rimarrebbe estranea l'affermazione della responsabilità penale dell'ente collettivo, se fosse condivisibile la chiave di lettura che dell'art. 27 comma 1° Cost. dà **G. Guarneri**, La responsabilità anomala, cit., c. 13.

Per detto A., nella norma costituzionale sarebbe contenuto il divieto di responsabilità penale delle persone giuridiche: “l'art. 27 accentua uno squisito dogma del diritto penale. La capacità di agire penalmente, a norma del diritto vigente, compete unicamente all'uomo. *Societas delinquere non potest*. Potranno essere chiamati a rispondere in sede penale i singoli rappresentanti della corporazione, ma non i rappresentanti costituenti la corporazione medesima”.

Per **G. M. Bettiol**, Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Firenze, 1969, II, p. 16, il richiamo alla personalità della responsabilità penale nell'art. 27 comma 1° Cost. “può avere un significato apprezzabile solo se riferito innanzitutto alla impossibilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche”.

Con più equilibrio **A. Alessandri**, Commento, cit., p. 26, ricorda che il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche “ha spesso chiamato in causa, almeno come barriera, il disposto dell'art. 27” comma 1° Cost.

Sulle ragioni per le quali l'art. 27 comma 1° Cost. costituirebbe “un ostacolo insormontabile” alla responsabilità penale dell'ente collettivo e sulla loro confutazione sul terreno costituzionale, oltre che sul piano logico-concettuale, storico, comparatistico e dogmatico-positivo, si rinvia al fondamentale scritto di **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 954 e p. 958.

Per una ricostruzione dei termini (e dell'approdo finale) del dibattito cfr. **C. De Maglie**, L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 342: per i Costituenti “era invece totalmente fuori dal loro orizzonte storico e ideologico la messa al bando della responsabilità penale delle persone giuridiche”.

4. *Societas puniri potest* ?

Un significato ulteriore che si può cogliere nel disposto dell'art. 27 comma 1° Cost. è quello di un invito alla riflessione circa l'opportunità che, di fronte ad una lesione del bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice, vi sia una reazione che si estrinsechi in termini penali non solo nei confronti della persona fisica ma anche della persona giuridica: la norma costituzionale, che certamente si occupa delle regole da rispettare per l'attribuzione del fatto penalmente illecito alla persona fisica e per ricollegarvi l'apparato sanzionatorio previsto, verosimilmente lascia impregiudicata analoga (eventuale) scelta con riguardo alla persona giuridica.

Affermare, come qualcuno ha fatto (53), che dall'art. 27 comma 1° Cost. sia deducibile la conferma del brocardo *societas delinquere non potest*, quale scelta di politica criminale consapevolmente perseguita, appare una forzatura sia del dato testuale (che non legittima l'interpretazione restrittiva alle sole persone fisiche) sia del dato "ideologico" (non vi era una scelta del regime precedente, a favore della "immunità penale" dell'ente, da cui prendere le distanze) sia del dato sistematico.

La norma costituzionale interviene a delineare un sistema che, mentre ricollega sanzioni penali alla persona fisica, non ignora fattispecie di conseguenze sanzionatorie direttamente mirate sull'ente e non rimuovibili con la rimozione della persona fisica, così da lasciare spazio al quesito se – ammessa o esclusa la responsabilità penale dell'ente – *societas puniri potest*.

Per esemplificare, l'interdizione da ogni ufficio sindacale quale pena accessoria prevista dall'art. 512 c.p. (54) non impedisce all'ente di proseguire nella sua normale attività attraverso una mera sostituzione della persona fisica condannata, così minimizzando l'effetto collaterale di una pena pacificamente destinata a non incidere

sull'ente.

L' "incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" prevista dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267, Disciplina del fallimento, vale anche nel caso di passaggio dall'impresa fallita ad altra impresa, ma non può definirsi sanzione irrogata alla nuova impresa per il semplice fatto che questa può sottrarsi all'effetto collaterale della pena inflitta al bancarottiere con il semplice assumere per il ruolo direttivo una persona fisica non condannata a questa pena accessoria.

Il problema si complica, anche con profili di costituzionalità, in tutti i casi nei quali l'ente collettivo risulti destinatario diretto di sanzioni (comunque denominate) senza che a monte vi sia una norma incriminatrice, senza che vi sia un controllo giurisdizionale sull'applicazione e senza che vi sia uno spazio riconosciuto al diritto di difesa dell'ente.

Si è visto che il legislatore fascista ha accuratamente evitato di dare seguito alle pur consistenti pressioni a favore della previsione di una responsabilità penale dell'ente collettivo (55) e ciò è avvenuto almeno per due ordini di ragioni: evitare di dover ricollegare alla sanzione penale il consequenziale momento di garanzia rappresentato dalla normativa processuale penale (*nulla poena sine praevio iudicio*); riservarsi strumenti più rapidi, più incisivi e più discrezionali d'intervento preventivo (e, soprattutto, repressivo) dell'attività degli enti che risultasse non allineata con i programmi e le strategie del potere costituito.

La riprova è offerta dalla cronologia: nel 1926, attuando la riforma corporativa, che "ha ucciso la libertà sindacale e lo stesso sindacato, sostituendovi un organo pubblico, istituito e posto in essere dall'alto" (56), il legislatore non introduce figure di reato corporativo né ipotesi di sanzioni per l'ente, sia pure quale effetto estensivo

della condanna della persona fisica (57); nello stesso anno, il legislatore – completando una riforma che, di per sé, non gli attribuiva alcun potere di controllo e di contrasto sull’ente collettivo – ha previsto con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 novembre 1926 n. 1848) obblighi di dichiarazione a carico di “associazioni, enti ed istituti” la cui violazione determina sanzioni penali per la persona fisica, rea di aver dato “scientemente notizie false e incomplete”, e lo scioglimento “con decreto del prefetto” dell’ente (art. 214) (58).

In questo caso la sanzione all’ente appare in remota connessione con un procedimento penale alla persona fisica, anche se non si delinea alcun obbligo per l’autorità amministrativa di attendere l’esito della vicenda giudiziaria e di attivarsi solo in caso di condanna (59).

A fronte del testo dell’art. 215, sempre del TULPS del 1926 (60), appare in modo nitido la strategia del regime (peraltro confermata quasi alla lettera dal r.d. 18 giugno 1931 n. 773); a prescindere dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 214, il legislatore riconosce all’esecutivo (a mezzo del prefetto) il potere di sciogliere “associazioni, enti o istituti” la cui attività venga ritenuta “contraria all’ordine nazionale dello Stato”.

Lo strumento è quanto mai duttile perchè valorizza non meri profili formali (quali gli obblighi di comunicazione) ma contenutistici, perché è utilizzabile anche nei confronti di enti già “costituiti” (e quindi assicura un controllo sociale sul già esistente, oltre che sul futuribile), perché per colpire l’ente non richiede l’individuazione o la sanzione penale della persona fisica di riferimento, perché esclude ogni controllo giurisdizionale preventivo o successivo alla adozione della misura dello “scioglimento” e della “confisca dei beni” e, infine, perché assicura la libera

esplicazione della valutazione politica consentendo un mero controllo “amministrativo” che assegna la decisione finale al ministro dell’interno e che esclude la possibilità di un ricorso per qualsivoglia motivo.

In questo contesto, nel quale il legislatore abbraccia senza remore il principio secondo cui *societas puniri potest*, appare un’inutile complicazione e fors’anche una scelta controproducente indebolire o superare il principio *societas delinquere non potest*.

Un diverso approccio al problema di come sanzionare l’ente senza passare attraverso un riconoscimento della responsabilità penale lo si coglie nella legge 3 dicembre 1947 n. 1546, precostituzionale da un punto di vista cronologico (il testo costituzionale è già elaborato, ma entrerà in vigore il 1° gennaio 1948) ma già ricettiva dei principi affermati nella Carta fondamentale.

L’*occasio legis* è la caduta del fascismo, la *ratio legis* è il ritorno al passato, la scelta operata è quella di considerare reato la ricostituzione “sotto qualunque forma” del disciolto partito fascista.

La irrogazione delle pene ivi comminate alle persone fisiche passa attraverso la garanzia del processo penale: il giudice della condanna della persona fisica è anche il soggetto legittimato a ordinare (obbligatoriamente) lo scioglimento dell’organizzazione.

Questa sanzione (non meglio definita) non è eludibile dall’ente con il sostituire la persona fisica del condannato come promotore o mero partecipe: ne consegue che è una sanzione all’ente, autonomamente applicabile, e non un effetto collaterale della condanna penale.

Non suscita nessuna meraviglia che un’associazione criminale venga sciolta: la

normativa del 1947 è qui richiamata per sottolineare l'immediato cambio di qualità nei rapporti Stato / enti collettivi dopo la caduta del fascismo.

Nessuno pensa a introdurre una responsabilità penale dell'ente, nessuno ha dubbi sulla necessità che l'ente – nei casi previsti dalla legge - subisca le sanzioni comminate.

Ciò che merita di essere sottolineato è l'embrione di garanzia giurisdizionale prevista per l'irrogazione della misura all'ente che si traduce in un passaggio dall'autorità politico-amministrativa a quella giudiziaria del potere di applicare la misura all'ente; in un differimento della misura estintiva dell'ente a dopo la conclusione del processo penale e solo in caso di condanna della persona fisica (con l'implicito riconoscimento dell'impugnabilità della condanna e di tutti i suoi effetti); in una valutazione di sufficienza del diritto di difesa riconosciuto all'imputato persona fisica ad assicurare una compiuta difesa anche delle ragioni dell'ente (quasi non fosse possibile ipotizzare un contrasto di interessi tra ente e persona fisica).

Forse per la prima volta si delinea con chiarezza (61) la prospettiva di sanzioni non penali nei confronti dell'ente affidate ad un processo penale gestito dallo stesso giudice che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato, con una commistione tra amministrazione e giurisdizione che vuole assicurare economia di attività processuale, non contrasto di giudicati e adeguate garanzie per la sopravvivenza, l'attività e il patrimonio dell'ente (62).

- (53) Il riferimento è a **G. Guarneri**, La responsabilità anomala, cit., c. 13. Al di fuori del regime costituzionale già si era sostenuto che il principio *societas delinquere non potest* non fosse di ostacolo a scelte diverse da parte del legislatore: “non deve andarsi all’eccesso opposto di ritenere impossibile che le persone giuridiche siano imputabili di contravvenzioni e passibili di multe pecuniarie” (**F. Ferrara**, Teoria, cit., Napoli, 1923, p. 925).
- (54) L’art. 512 c.p., che prevede una “pena accessoria” per taluni delitti contro l’economia pubblica (Capo I del Titolo VIII del Libro II del codice penale 1930), è stato riconosciuto non in contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. sul presupposto di una sua inapplicabilità in concreto “allo stato dell’attuale ordinamento sindacale” che ha ripudiato il sistema corporativo (Corte cost. 16-17 aprile 1985 n 107, in Giur. cost., 1985, p. 669).
Per una fattispecie di pena accessoria applicata al condannato persona fisica (sospensione dall’esercizio di una professione) trasformatasi in sanzione contro l’ente (chiusura dello stabilimento) cfr. Cass. sez. I, 18 gennaio 1937, Longinotti, in Riv. pen., 1937, p. 928 (La S.C., esclusa in fatto l’avvenuta cessione dello stabilimento a terza persona, ha ritenuto legittima la revoca della licenza da parte dell’autorità amministrativa).
- (55) Cfr. supra, Cap. II, par. 4 e 5. In proposito, va ricordato anche **G. Angelone**, Verso la responsabilità, cit., p. 566, secondo cui “la persona giuridica, che è considerata come persona con capacità di intendere e di volere per la realizzazione dei fini assegnatili, per l’esercizio dei poteri conferitili, per la organizzazione della propria vita interna, per necessità di cose è capace di diritto penale e come tale imputabile come la persona fisica. Onde la necessità, fatta palese dalla identica posizione della persona fisica e giuridica, di dare la stessa veste penale a questa ultima”.
Di “obiezioni che si pongono, in relazione all’art. 27 della Costituzione”, al superamento del principio *societas delinquere non potest* parla **G. Rosso**, Disposizioni di organi comunitari internazionali in tema di sanzioni delle persone giuridiche, in La responsabilità penale, cit., p. 548. Anche **F. Di Cataldo**, intervento, ivi, p. 60, ricorda (e censura) la pretesa di dedurre dalla citata norma costituzionale l’incapacità penale delle persone giuridiche.
- (56) Così si esprime **M. Ruini**, Organizzazione, cit., p. 20.
Per la prima teorizzazione si veda **A. Rocco**, Crisi dello Stato e sindacati (1920), in Politica. Scritti e discorsi politici, II, La lotta contro la reazione antinazionale (1919-1924), Milano, 1938, p. 631.
Per un approccio storico si rinvia a **G. Giugni**, Esperienze corporative e post corporative nei rapporti collettivi di lavoro in Italia, in Lavoro legge contratti, Bologna, 1989, p. 29.
- (57) Il riferimento è alla legge n. 563 del 1926 su cui v. supra, Cap. II, par. 4.
- (58) Sulla disciplina previgente cfr. **L. Perroni**, La legge di pubblica sicurezza, in Enc. dir. pen. it., cit., XIII, Milano, 1910, p. 3. La norma citata nel testo disponeva che “le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall’autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica . L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno

funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duemila a seimila. Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto".

Il testo è stato confermato con l'art. 209 TULPS 1931, articolo poi espressamente abrogato con l'art. 6 legge 25 gennaio 1982 n. 17.

- (59) Su questa normativa (e successivi sviluppi fino al regolamento di esecuzione di cui al r.d. 6 maggio 1940 n. 635) si vedano **A. Saccone**, La legge di pubblica sicurezza, Milano, 1930; **A. Cordova**, Commento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Palermo, 1930; **F. Ruocco**, Il codice di polizia, Città di Castello, 1936; **Gu. Sabatini**, voce Sicurezza pubblica, in Nuovo dig. it., XII, p. I, Torino, 1939, p. 265 e **V. Maiorca**, Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Firenze, 1953.

Per un esplicito riferimento agli artt. 209 ss. TULPS 1931, quale idonei strumenti di contrasto alla attività dell'ente eventualmente lesiva dei diritti altrui, cfr. **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1948, vol. I, p. 508, secondo cui "la responsabilità civile, la sospensione e lo scioglimento sono sufficienti al bisogno".

- (60) L'art. 215 TULPS 1926 disponeva che, "salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti o operanti nel Regno che svolgono, comunque, attività contraria all'ordine nazionale dello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali".

Questa disposizione è stata confermata con l'art. 210 TULPS 1931 alla cui stregua, "salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità".

La norma è rimasta in vigore fino alla declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza 12 luglio 1967 n. 114 della Corte costituzionale (in Giur. cost., 1967, p. 1249, con nota di **P. Barile**, La salutare scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle associazioni). Sui rapporti tra TULPS 1931 e Costituzione si veda **A. Janniti Piromallo**, Manuale delle leggi di pubblica sicurezza, Milano, 1953.

- (61) Lo sottolinea, nell'immediatezza della legge n. 1546/1947, **E. Ondei**, Il soggetto attivo, cit., p. 144: "sciolta la sanzione criminale dal concetto dell'imputabilità, è apparso ragionevole ammettere che le persone giuridiche, non capaci di pena, siano capaci di essere assoggettate a sanzioni repressive e preventive che avrebbero il carattere di misure di sicurezza e sarebbero sempre sanzioni di natura criminale una volta che le stesse venissero applicate soltanto in conseguenza di un reato commesso dagli organi in tale loro qualità e a mezzo di

un processo penale contestuale all'accertamento del reato e della responsabilità degli autori".

La legge n. 1546/1947 è stata sostituita con la legge 20 giugno 1952 n. 645, recante norme di attuazione della XII disp. trans. e finale Cost., che ha confermato le misure dello "scioglimento e confisca dei beni" (art. 3), attribuendone la competenza al potere politico (ministro dell'interno) con una scelta ribadita con l'art. 9 legge 22 maggio 1975 n. 152. La condanna della persona fisica legittima il giudice penale a disporre "la cessazione dell'efficacia della registrazione" del giornale e di altre pubblicazioni periodiche "per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni" (art. 8 comma ult.), in tal modo colpendo la società editrice.

Sulle leggi del 1947 e del 1952 si vedano i puntuali rilievi ancora di **E. Ondei**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 273 ss.

(62) A favore di garanzie giurisdizionali per l'ente, se penalmente responsabile, si era pronunciato **S. Cicala**, La responsabilità penale delle persone giuridiche dal punto di vista punitivo interno, in Rass. pen., 1929, p. 628.

Nella lunga marcia di avvicinamento al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sulla responsabilità amministrativa "da reato" degli enti, va ricordata la legge 25 gennaio 1982 n. 17, recante "norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2", il cui art. 3 si caratterizza per una peculiare disciplina.

Premesso che determinate associazioni sono vietate e il costituirle è reato ex art. 1, il processo penale si instaura nei confronti della sola persona fisica (promotore/ dirigente/partecipe). Nell'ambito di tale processo "in qualsiasi stato e grado del procedimento" il pubblico ministero può richiedere "anche su istanza del Governo" la sospensione cautelare di ogni attività associativa: si apre così un procedimento incidentale con udienza camerale e "in contraddittorio delle parti" (con l'ambigua posizione dell'associazione che non è parte del procedimento ma che è soggetto interessato) che in dieci giorni può portare all'adozione del provvedimento sospensivo (o al rigetto della richiesta del PM).

La misura cautelare sospensiva può essere gravata di ricorso per cassazione "anche per motivi di merito" (il che è già di per sé eccezionale), certamente da parte della persona fisica indagata o imputata (mentre rimane nel vago una legittimazione diretta in capo all'ente).

La decisione della Suprema Corte non pregiudica l'esito del procedimento penale; l'emanazione della sospensiva di ogni attività associativa non sembra attribuire al giudice penale qualcosa di diverso da un potere incidentale.

Lo scioglimento dell'associazione (e la confisca dei beni) sono di competenza del Presidente del consiglio dei ministri, in diretta conseguenza della sentenza penale irrevocabile che accerta che quella costituita era un'associazione segreta e vietata. Il decreto non è impugnabile. Ne consegue un'ulteriore ipotesi di misura sospensiva e di misura estintiva destinata a colpire l'ente e la cui applicazione è mediata dal procedimento penale a carico della persona fisica e con garanzie difensive dell'ente alquanto nebulose, in quanto appare privilegiata la difesa per interposta persona.

Le disposizioni processuali menzionate si applicano anche con il c.p.p. 1988, ai sensi dell'art. 219 disp. coord. c.p.p.

5. Tipologia di sanzioni e implicazioni costituzionali nella prospettiva lavoristica.

Una qualunque analisi sulla portata dell'art. 27 comma 1° Cost. con riguardo alla configurabilità di una responsabilità penale della persona giuridica non può ignorare il quadro legislativo di partenza, il quale registra plurime forme di “conseguenze negative” previste da una pluralità di leggi speciali e direttamente incidenti sull'ente collettivo.

Proprio l'ampiezza del fenomeno consiglia una selezione delle fattispecie da prendere in esame e detta selezione viene qui operata con riguardo alla normativa rilevante – a vario titolo – in materia di lavoro (63) .

Accantonando, per il momento, il problema della qualificazione giuridica di quelle che, provvisoriamente, vengono definite “conseguenze negative”, vanno ricordati – a titolo esemplificativo – il regolamento sugli infortuni sul lavoro (r.d. 13 marzo 1904 n. 141), che ricollega direttamente sanzioni contravvenzionali agli enti, a prescindere dalla soluzione data al problema della legittimità di tale scelta legislativa (64); il r.d.l. 4 gennaio 1920 n. 13 che, in presenza di violazione della normativa sul riposo festivo, prevede la sospensione temporanea dell'uscita del giornale illegittimamente pubblicato (65); il r.d. 21 dicembre 1922 n. 1661, in tema di omessa denuncia della mercede data agli operai e di omesso versamento dell'imposta dovuta (ricchezza mobile), che prevede penalità pecuniarie (66); il d.l. 25 gennaio 1923 n. 64, recante disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia, che configura obblighi di segnalazione a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie applicabili anche alle “società civili e commerciali” (67); il r.d.l. 15 marzo 1923 n. 693, che sanziona con l'ammenda le violazioni alla normativa sui limiti dell'orario di lavoro per operai e impiegati delle aziende industriali e commerciali; il r.d.l. 29 aprile 1923 n. 966,

sull'esercizio delle assicurazioni private (68): il r.d. 24 gennaio 1924 n. 64, che commina lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle associazioni e corporazioni che svolgono attività non diretta all'assistenza economica e morale dei lavoratori (69); la legge 26 novembre 1925 n. 2059, sulle associazioni, il cui art. 1 prevede lo scioglimento dell'ente con decreto prefettizio (la norma acquisirà portata generale con il TULPS 1926) (70); la legge 3 aprile 1926 n. 563 che sanziona con l'ammenda le ditte che non segnalano alle associazioni di categoria il numero dei dipendenti (71); il r.d.l. 1° luglio 1926 n. 2290, convertito in legge 9 giugno 1927 n. 1158, che multa "le persone, le società e i corpi morali" che non rispettino la normativa sulla gestione dei magazzini generali (72).

Da questa rassegna – volutamente circoscritta a uno specifico settore – può derivare l'impressione che la casistica che dà sostanza al principio *societas puniri potest* (prescindendo, per il momento dalla qualificazione giuridica da riconoscere a dette sanzioni) sia di minimo spessore e che vi sia uno scarto eccessivo tra problema teorico e rilevanza pratica.

Ancora una volta va ricordato che – a tutta questa legislazione in ordine sparso, che spazia pressoché in ogni settore – si sovrappone con effetto assorbente la normativa del TULPS 1926, ribadita con il TULPS 1931, che si caratterizza per la peculiare risposta data all'associazionismo soprattutto sindacale (73).

Infatti, "come l'associazione può essere una entità benefica per lo Stato con il quale collabora essendo in esso inserita, può essere un fattore pericoloso per la sua stessa esistenza, se ha scopi aggressivi sia politici che economici, specie sotto la veste del sindacalismo, in quanto che con la propria potenza di organizzazione che spesso riveste tutto un ramo di una data attività nazionale, può operare imposizioni, ricatti e

traffici illeciti, con forma di attività quali il boicottaggio e lo sciopero attivo o passivo” (74) e, cosa ancor più inaccettabile, “le collettività operaie, promotrici e iniziatrici, nei sindacati mirano ad assumere i poteri pubblici di impero anche di fronte alla legislazione, cercando di sostituirsi allo Stato” (75).

La normativa del TULPS offre “l’avallo formale per procedere all’eliminazione di tutti i gruppi sociali avversi al regime” (76).

L’attività contraria all’ordine nazionale dello Stato (secondo la formula, generica e quindi estensibile senza remore o limiti, dell’art. 215 TULPS 1926) o quella contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato (secondo la formula, non meno indeterminata, dell’art. 210 TULPS 1931) può portare allo scioglimento di qualsivoglia associazione, ente o istituto.

Qui è interessante notare che la sanzione inflitta all’ente è tutelata a mezzo di sanzioni penali per la persona fisica che ricostituisse “anche sotto forma o nome diverso associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità” (art. 4 legge 25 novembre 1926 n. 2008, Provvedimenti per la difesa dello Stato): l’ente ricostituito verrà nuovamente sciolto, ma – ad evitare una reiterazione di interventi – sarà la persona fisica a subire la “reclusione da tre a dieci anni, oltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici” (77).

Alla luce di quanto sopra è inevitabile concludere che il quadro normativo che si presenta, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 27 comma 1° Cost., è caratterizzato da una miriade di leggi che prevedono conseguenze negative per l’attività, il patrimonio e l’esistenza di un ente.

Un’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla portata e gli effetti dell’art. 27 comma 1° Cost. non conduce a significativi risultati (78).

Più che fornire contributi al tema se prevedere o no una responsabilità penale degli enti collettivi, la Corte ricostruisce i contenuti che deve presentare una responsabilità personale penale costituzionalmente orientata e lascia impregiudicati due profili: se estendere alla persona giuridica la responsabilità penale oggi circoscritta alla sola persona fisica e, in caso positivo, se detta estensione valga a parità di contenuto (si pensi al problema di come delineare la colpevolezza dell'ente alla luce della giurisprudenza che ravvisa in questo elemento una componente irrinunciabile di modelli di responsabilità penale presenti e futuri) (79).

La Corte costituzionale esclude dal campo di applicazione dell'art. 27 comma 1° Cost. tutte le "conseguenze negative" (aventi o meno carattere sanzionatorio) cui non sia riconoscibile una natura penale (80).

Non interessa in questa sede soffermarsi sulla tecnica interpretativa di dedurre della natura della sanzione penale l'obbligatorietà dell'applicazione dell'art. 27 comma 1° Cost. (conseguenza di per sé ineccepibile), quando il problema vero (e preliminare) era determinare l'esatta natura della sanzione/misura/conseguenza negativa (81); neppure interessa che le decisioni *de quibus* concernevano persone fisiche e non persone giuridiche (82).

Il principio di diritto affermato ha portata generale: esclusa la natura penale, viene esclusa l'incidenza del principio secondo cui la responsabilità penale è personale (a prescindere dalla sua estensibilità o no alla persona giuridica); comminare conseguenze negative agli enti collettivi (purchè non abbiano natura penale) è esercizio di un potere discrezionale del legislatore ordinario che non chiama in causa il (e, quindi, non è in oggettivo contrasto col) disposto dell'art. 27 comma 1° Cost. (83).

Sotto un altro profilo, è il legislatore ordinario che decide se misurarsi o no con la citata norma costituzionale o, se si preferisce, con il principio *societas delinquere non potest*, che può ripiegare senza problemi su un apparato sanzionatorio non penale nella consapevolezza che – a partire dalla riforma costituzionale del 1° gennaio 1948 – dovrà comunque tener conto di altri cogenti principi, quali – ad esempio – la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e la libertà sindacale (art. 39 Cost.) (84).

In definitiva, non è l'art. 27 comma 1° Cost. a rappresentare l'estrinsecazione del divieto di impiego di sanzioni penali contro le persone giuridiche e in generale gli enti collettivi (85) ma, con un ribaltamento di prospettiva, è il carattere (o no) di pena che funge da "presupposto indispensabile" perché si possa evocare (o no) il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (86).

- (63) La scelta è giustificata dal piano dell'opera che mira ad accertare i rapporti tra lavoro e responsabilità d'impresa e a chiarire le ricadute di questi rapporti nel sistema del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che ha optato per una responsabilità amministrativa "da reato" degli enti collettivi, deludendo quanti auspicavano che dalla normativa europea derivasse un *input* decisivo al fine di superare il principio *societas delinquere non potest*.
- (64) Su questo profilo v. *amplius*, il Cap. I, par. 4.
- (65) Questa normativa e quella indicata nelle note seguenti si trova elencata puntigliosamente da **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 157 ss., il quale, dopo aver ricordato che "il diritto è dinamismo e vita" e che "è fatale che si trasformi e travolga tutto quanto ieri si negava o sembrava impossibile", s'impegna a sostenere la natura penale della tipologia di sanzioni che colpiscono direttamente l'ente collettivo.
- (66) Si delinea un intervento legislativo misto, nel senso che la tutela del lavoratore straniero da possibili sfruttamenti si accompagna a ragioni di controllo sociale sulla presenza di stranieri in Italia e, non ultime, a ragioni di tutela degli interessi erariali.
- (67) Il problema di quale disciplina giuridica riservare alle società commerciali parte dal rilievo che la loro attività deve essere giuridicamente regolata (all'epoca era vigente il codice di commercio del 1882), ma anche adeguatamente sanzionata a garanzia dei soci, dei terzi e della collettività.
Laddove si è optato per una disciplina penale – dopo che era risultata mal riposta la fiducia sulla non necessità di accordare "mezzi penali di repressione" espressa dalla relazione Finali al codice di commercio – è prevalsa la decisione di ricorrere alla *lex specialis* (rispetto al codice penale) per una migliore capacità di un adattamento all'evoluzione della normativa societaria.
Possibilista nei confronti di un superamento del "principio della irresponsabilità penale delle persone giuridiche" che, allo stato, "trova naturalmente applicazione anche per ciò che riguarda le società commerciali" è **S. Longhi**, Bancarotta ed altri reati, cit., p. 863.
Nettamente contrario è **C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche con riguardo particolare alle società commerciali, in Riv. pen., 1927, CVI, p. 435, secondo cui "il sistema del nostro codice penale .. non conosce che persone e reati individuali" e la persona giuridica può andare incontro ad una responsabilità solo civile. Nella nota redazionale che accompagna l'articolo si dà atto di una tesi "da tempo assai superata", ma anche di "qualche legge speciale più o meno sporadica" in senso diametralmente opposto.
- (68) **G. Navarra**, Il problema, cit., p. 95, la indica come "ipotesi di responsabilità penale corporativa".
L'incertezza interpretativa iniziale – come osserva **C. Corsonello**, Imputabilità, cit., p. 441 – sarebbe stata superata con il regolamento 4 gennaio 1925 n. 63, che pone ogni responsabilità penale sulle persone fisiche degli amministratori e dirigenti.
- (69) La fattispecie qui è peculiare, nel senso che lo scioglimento del consiglio di amministrazione può essere inquadrato, più che come una sanzione *sui generis* nei confronti dell'ente, come una misura interdittiva dal ruolo di amministratore dell'ente comminata a tutti i componenti di un consiglio che agisce contro i fini istituzionali.

La misura si ripresenta nella legge 3 aprile 1926 n. 563 (su cui vedi, *infra*, nota 71), il cui art. 8 prevede che “il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può, altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario”.

- (70) Cfr. Cass. sez. I, 8 novembre 1926, Goldner, in Giust. pen., 1927, II, c. 1098, che estende la sanzione penale anche al ritardo nella comunicazione dei dati all'autorità di P.S. e, di riflesso, amplia la sanzionabilità di associazioni, enti e istituti.
- (71) L'art. 5 comma 3° dispone che “è fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a l. 2000”.
- Soggetto attivo del reato è l'ente o la persona fisica che ha la veste di datore di lavoro, ma è discusso se – a rispondere per l'ente – non debbano essere chiamati i legali rappresentanti. Questa è, ad esempio, la posizione di **F. Pergolesi**, Diritto corporativo, Torino, 1935, p. 550, secondo cui “è fatto obbligo alle ditte (e per esse evidentemente ai loro legali rappresentanti e, più generalmente può dirsi ai datori di lavoro)”.
- Con riguardo a una società di fatto (e alla materia antinfortunistica) Cass. sez. I, 20 aprile 1931, Cassia, in Riv. pen., 1932, p. 670, con nota adesiva di **E. Errera**, ha affermato che sono penalmente responsabili tutti i componenti della predetta società.
- (72) Si veda **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 171 e nota 1. Per ulteriore casistica, non strettamente lavorativa, cfr. **R. A. Frosali**, Sistema penale italiano, Torino, 1958, I, p. 233.
- (73) Il capo VI del Titolo III del TULPS 1926 (art. 131) e del TULPS 1931 (art. 130), contiene anche norme specifiche in tema di rapporti di lavoro (v., altresì, l'art. 248 r.d. 6 maggio 1940 n. 635). Per l'abrogazione si veda l'art. 13 d. lgs. 13 luglio 1994 n. 480.
- (74) Il rilievo è formulato da **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 154, a sette anni dalla scelta corporativistica (1926) e costituisce la dimostrazione di un fermento comunque permanente nella classe operaia e nelle associazioni di riferimento.
- L'A., non è più comprensivo con le associazioni padronali: “non è raro il caso che sorgano associazioni industriali con lo scopo iniziale e precipuo di accaparrarsi quel dato ramo di produzione con ogni mezzo illecito, o allo scopo di esercitare su vasta scala l'agiotaggio, producendo, come si vede, con simili azioni criminose un grave danno alla generalità e allo Stato, che a sua volta ne risente le ripercussioni nei rapporti internazionali, soprattutto economici” (p. 154).
- (75) Questa è l'opinione di **G. Mestica**, La responsabilità penale, cit., p. 154, manifestamente più preoccupato della contrapposizione con lo Stato che delle ricadute sui conflitti di classe.
- (76) Così si esprime **E. Cheli**, Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici, in La pubblica sicurezza, a cura di **P. Barile**, Venezia, 1967, p. 305.
- (77) Pene ridotte sono comminate ai partecipanti a tali associazioni, organizzazioni o partiti” e a chi ne propaganda la dottrina, i programmi e i metodi.

Prende corpo l'idea che colpendo la persona fisica si assicura la non conflittualità dell'ente e che la mera sanzione dell'ente non garantisce da recidive.

L'idea farà strada: cfr. l'art. 23 d. lgs. n. 231/2001, alla cui stregua "1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate".

(78) Per una prima analisi critica cfr. **F. Flora**, La "responsabilità penale personale", cit., p. 264 e **A. Fiorella**, voce Responsabilità penale, cit., p. 1293; per un'approfondita critica della giurisprudenza fino alla fine degli anni '80 si rinvia a **A. Alessandri**, Commento, cit., p. 1 (anche per un inquadramento del problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, ivi, p. 150). Per una sintesi del percorso interpretativo aggiornato ai primi del 2000, si veda **C. F. Grosso**, Principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale, in Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di **G. Vassalli**, Napoli, 2006, p. 3. Corte cost. 14 maggio 1966 n. 40, in Giur. cost., 1966, p. 707, nel dichiarare infondata una questione di legittimità degli artt. 196 e 197 c.p., afferma che le persone giuridiche "sono prive di capacità di diritto penale": come immediatamente ed autorevolmente osservato, si pone il quesito se si sia di fronte ad una mera constatazione degli attuali approdi dello *ius conditum* (come tale non impegnativa per il futuro) o di un dato dedotto dall'art. 27 comma 1° Cost. (**G. Vassalli**, Sull'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente, ivi, p. 709).

(79) Come sottolinea **C. F. Grosso**, Responsabilità, cit., p. 713, il dato veramente importante che si voleva fissare con l'art. 27 comma 1° Cost. era quello del "divieto di responsabilità senza colpa".

Va ricordato che, in una prima lettura dell'art. 27 comma 1° Cost., il principio di responsabilità era stato letto ritenendo sufficiente il "fatto proprio" e non richiedendo il requisito della riferibilità psicologica. Non vi è dubbio che una responsabilità penale così circoscritta più agevolmente potrebbe essere imputata ad una persona giuridica.

(80) Il riferimento è a Corte cost. 9 giugno 1961 n. 29, in Giur. cost., 1961, I, p. 551, con nota di **P. Nuvolone**, La confisca dei beni e la Costituzione, ivi, p. 555.

Il *thema decidendi* era rappresentato dalla natura delle sanzioni contro il fascismo previste dal d.l.l. 19 novembre 1946 n. 392 e dal d.l.l. 26 marzo 1946 n. 134 e in specie della natura della confisca dei beni dei condannati applicabile agli eredi.

La Consulta ha definito la confisca di cui trattasi misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio: la dottrina si è divisa optando per la natura penale (**P. Nuvolone**, op. cit., p. 564), per la natura civile (es., **F. Caravita**, La confisca dei beni nelle leggi sulle sanzioni contro il fascismo, in Foro it., 1946, II, c. 161), per la natura di misura di sicurezza patrimoniale (es., **Gu. Sabatini**, Il sistema processuale per la repressione dei crimini fascisti, in Giust. pen., 1946, II, c. 317).

Quest'ultima definizione, per inciso, non avrebbe più la rilevanza iniziale alla luce

della risposta positiva data dalla giurisprudenza costituzionale alla riferibilità dell'art. 27 comma 1° Cost. anche a questa materia.

Va ricordato, per completezza, che – vigente ancora lo Statuto Albertino – le Sezioni unite penali, con sentenza 23 novembre 1946, Rolandi Ricci, in Foro it., 1947, II, c. 17, avevano affermato che “la confisca dei beni prevista dalle leggi sulle sanzioni contro il fascismo, non è una sanzione amministrativa, né provvedimento di avocazione di profitti di regime, né sanzione penale, ma una sanzione civile specifica”.

(81) Va ricordata la tecnica argomentativa di **B. Alimena**, Principii, cit., p. 281: “è pacificamente ammesso che i provvedimenti amministrativi, che colpiscono un’associazione o un collegio, non sono pene”. In generale si veda **U. Conti**, Sanzioni penali, sanzioni amministrative e sanzioni civili, in Riv. pen., 1934, p. 1288, il cui sforzo sistematico della materia viene considerato fallito dalla segnalazione bibliografica in Annali dir. proc. pen., 1935, p. 400.

(82) Occupandosi del denunciato contrasto con l'art. 27 comma 1° Cost. dell'art. 9 d.l.l. 27 luglio 1944 n. 159, la Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1964 n. 46 (in Giur. cost., 1964, I, p. 581), ha escluso l’illegittimità della confisca dei beni dei cittadini che hanno tradito la patria ponendosi al servizio dei tedeschi, difendendo la “misura cui non può essere riconosciuto carattere di pena”, essendo applicabile “anche contro soggetti diversi” dal penalmente responsabile “e anche al di fuori della sanzione penale”. La fattispecie concreta riguardava persone fisiche, diverse dal condannato, acquirenti degli immobili della cui confisca si trattava, ma non sarebbe mutata la conclusione in presenza di un acquisto fatto da persona giuridica. Infatti la confisca “come misura non penale .. incide obiettivamente sui beni ovunque e presso chiunque si trovino” (Corte cost., sentenza n. 29/1961, cit.).

Nell'immediatezza della riforma costituzionale cfr. **P. Mirto**, Un novum genus di confisca ?, in Arch. pen., 1947, I, p. 391. Si veda, altresì, **G. Bernieri**, La confisca dei beni dei fascisti e dei collaborazionisti, *ivi*, 1946, II, p. 446.

Di un esplicito riconoscimento dell'applicabilità di una sanzione pecuniaria (*fine*) alla persona giuridica rea di aver collaborato con i tedeschi durante l'occupazione della Danimarca (1940-1945), parla **P. Garde**, The penal responsibility of judicial persons in danish law, in La responsabilità penale, cit., p. 329, ricordando un Penal Code Amendment Act che è intervenuto, temporaneamente, a derogare al c.p. 1930 improntato alla “tradizionale responsabilità” della persona fisica.

Analoga normativa è stata adottata in Francia con l'Ordonnance 5 maggio 1945 n. 45-200, con la previsione dello scioglimento e della confisca del patrimonio delle società editrici ree di collaborazionismo: ne parla **J. Cosson**, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français, *ivi*, p. 514, che ne sottolinea la non ortodossia penale, stante l'efficacia retroattiva.

Nell'immediatezza della normativa cfr. **J. Magnol**, Une expérience de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. int. de droit pén. 1946, p. 58 (che ne sottolinea la potenzialità espansiva). Per alcune opportune puntualizzazioni su questa normativa si veda **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 977.

(83) Perentorio è, sul punto, **A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 67, secondo cui “non vigono, infatti, in questo campo le preclusioni ed i limiti di fonte costituzionale che si sono riscontrati in materia

penale: in particolare si ammette pacificamente che, in via generale, anche le persone giuridiche possano essere direttamente assoggettate alla sanzione amministrativa”.

(84)Cfr. Corte cost. 17 aprile 1985 n. 107, cit.

Il comitato esecutivo nominato con decreto 19 febbraio 1949 e incaricato di redigere il progetto preliminare del libro I del nuovo codice penale, ha presentato un testo di 230 articoli che ha dedicato grande attenzione al problema della responsabilità penale. La “immunità penale” della persona giuridica non è stata tra i temi affrontati, mentre risulta la “riaffermazione della personalità umana in ogni campo della disciplina sociale e politica” (cfr. La riforma del codice penale, in Riv. pen., 1949, I, p. 483).

(85)Questa, com'è noto, era la posizione di **G. Guarneri**, La responsabilità anomala, cit., c. 13.

La dottrina straniera ha recepito questa chiave di lettura dell'art. 27 comma 1° Cost.: si vedano, a titolo esemplificativo, **W. Seiler**, Strafrechtliche Massnahmen als Unrechtfolgen gegen Personenverbände, Freiburg, 1967, p. 20 e **R. Screvens**, Le sanctions applicables aux personnes morales, in La responsabilità penale, cit., p. 176.

Al contrario, va osservato che la norma costituzionale, correttamente interpretata, non è di ostacolo all'adozione di nuovi modelli di responsabilità penale né a iniziative riformatrici anche di ampio respiro.

A. Tesauro, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale, in Foro pen., 1962, c. 240, osserva che “la personalità, invero, cui fa riferimento la costituzione è la soggettività giuridica che può essere attribuita nel nostro sistema positivo tanto alla persona fisica, quanto alla persona giuridica”.

(86)L'inciso è tratto da Corte cost. 9 giugno 1961 n. 29, cit.; con sentenza 14-19 gennaio 1987 n. 2, in Giur. cost., 1987, p. 3, la Corte costituzionale – riconosciuta la natura penale della confisca delle cose destinate a commettere il reato – ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 116 della legge doganale per violazione dell'art. 27 comma 1° Cost. in quanto, non tenendo conto della appartenenza delle predette cose, consentiva l'addebito di responsabilità penale al proprietario a titolo obiettivo e quindi senza valutazione dell'elemento psicologico.

La questione si era già prospettata nel regime precostituzionale e aveva ricevuto una risposta ispirata alla tutela degli estranei: “la confisca si estende anche alle cose appartenenti a persone diverse dall'esecutore del reato, ma sempre coimplicate nel contrabbando” (**P. Nuvolone**, Presunzione di colpa nella confisca dei mezzi di trasporto non appartenenti all'esecutore del contrabbando?, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1940, n. 4, ora anche in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, p. 1048).

Alla luce della riforma del 1948 la dottrina aveva per tempo segnalato il problema e la soluzione costituzionalmente orientata: “La confisca di un mezzo di trasporto che è servito alla commissione del delitto di contrabbando, ha carattere di repressione: e poiché l'obbligo di subire le conseguenze della responsabilità penale ha carattere, di regola, personale (il principio, che ha radici molto lontane nel tempo, è stato solennemente ribadito nella Carta Costituzionale: le eccezioni che permangono, se non ubbidiscono a gravissime esigenze di difesa sociale, sono autentici residui di inciviltà), soggetto passivo dell'obbligazione penale, che si fonda sulla dichiarazione di responsabilità per un reato commesso, è solo colui

che è stato dichiarato responsabile. La conclusione allora alla quale si deve addivenire è ben chiara: la confisca, quando ha carattere di repressione, non può, se la legge non disponga altrimenti, colpire persona che, come estranea al reato, non è soggetto passivo dell'obbligazione penale" (**G. Chiarotti**, Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in materia di confisca, in Giust. pen., 1956, II, c. 636).

Si veda Corte cost. 21-29 dicembre 1976 n. 259, in Giur. cost., 1976, p. 1917, che aveva dichiarato non confiscabili le cose oggetto del reato di contrabbando illegittimamente sottratte a terzi.

Va ricordato che, con la sentenza 9-10 gennaio 1997 n. 51, ivi, 1997, p. 1, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 301 comma 1° d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, e succ. mod.) nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare l'acquisto della proprietà delle cose oggetto di confisca ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.

E' da ritenere che la natura giuridica (invece che fisica) del proprietario delle cose da confiscare non avrebbe inciso sul contenuto delle decisioni citate.

CAPITOLO IV

Tutela del lavoro e responsabilità d'impresa nell'Italia repubblicana

Sommario: 1. Il possibile contenuto di un sistema sanzionatorio dell'ente – 2. Legislazione lavoristica e strumento penale. - 3. Il delinearsi di una internazionalizzazione della materia lavoristica. – 4. L'attività di impresa come fonte di rischio e di responsabilità penale. – 5. *Singulorum est proprium maleficium* (o no) ?

1. Il possibile contenuto di un sistema sanzionatorio dell'ente

Con l'avvento del regime costituzionale, l'eventuale proposito di un superamento del canone *societas delinquere non potest* deve misurarsi con due realtà.

Per la prima, il legislatore del 1930 risulta aver sottratto l'ente collettivo al modello di responsabilità penale non perché avesse dubbi sulla non rimproverabilità del fatto e del suo contrasto con i principi cardine del sistema giuridico allora vigente (fatto di per sé meritevole della massima delle sanzioni), ma perché l'assoggettamento al sistema repressivo penale si sarebbe tradotto in un vantaggio per l'ente sul piano delle garanzie e in un sindacato giurisdizionale sulle scelte politico-amministrative (*nulla poena sine praevio iudicio*) con epilogo non sempre controllabile, stante anche il *deficit* di determinatezza (e di percepibilità per l'ente destinatario) dei presupposti di partenza e per la comminatoria e l'irrogazione delle conseguenze negative (*nulla poena sine praevia lege*).

Di qui l'ampio ricorso a conseguenze negative per l'ente di natura certamente non penale, proprio per evitare le ricadute di cui si è detto (1).

Per la seconda, la giurisprudenza della Corte costituzionale sottrae all'ambito di

applicazione dell'art. 27 comma 1° Cost. tutte le sanzioni non penali (comunque denominate) comminate all'ente, invitando il legislatore e l'interprete a trovare altri parametri di riferimento per tentare un inquadramento sistematico della materia dispersa in una miriade di leggi speciali e con un forte contenuto restrittivo della libertà economica, sia sotto il profilo della libertà di possedere che sotto quello della libertà di intraprendere.

La stessa giurisprudenza viene comunque a precisare che il principio della personalità della responsabilità penale ha anche il significato che la sanzione irrogata ad una persona fisica non possa essere trasferita su nessun soggetto (fisico o giuridico) diverso e che non fa venir meno il *vulnus* all'art. 27 comma 1° Cost. il fatto che il trasferimento della sanzione avvenga previo mutamento genetico del tipo di sanzione (civile o amministrativa) e con il consenso (o meno) dell'onerato finale.

In definitiva, la sanzione penale comminata alla persona fisica non può "rimbalzare" sulla persona giuridica, senza con ciò richiamare in causa il principio dell'art. 27 comma 1° Cost., né può concepirsi una sanzione penale comminata *ex origine* all'ente collettivo, senza al contempo misurarsi con il citato principio costituzionale.

Fatte queste premesse, la realtà normativa ereditata dai primi cinquant'anni del secolo e integrata da una collaudata elaborazione dottrinale vede già delineato un complesso ed articolato sistema sanzionatorio (definizione provvisoria, in attesa di determinare il fatto dell'ente cui si vuole ricollegare la sanzione), accompagnato da un vistoso *deficit* di garanzie (2).

Una volta teorizzata la responsabilità dell'ente collettivo ed ammessa la sua assoggettabilità ad una sanzione o a conseguenze negative non altrimenti definite, il problema è quello di individuarne di idonee a colpire un soggetto non fisico, tenuto

conto che molte delle sanzioni tradizionalmente conosciute sono a misura di uomo e, quindi, ontologicamente inapplicabili all'ente collettivo, e questo problema già vede possibili risposte (3).

La sanzione per eccellenza che può essere (e storicamente risulta) comminata ad un ente è quella pecuniaria, che incide sul patrimonio – e, quindi, sulla capacità economica - dell'ente condizionandone o pregiudicandone o impedendone l'attività (4).

Non è un caso che la gran parte delle norme speciali nelle quali si è voluto intravedere un superamento del canone *societas delinquere non potest* comminasse una sanzione pecuniaria (multa o ammenda), per definizione non vincolata alla fisicità del soggetto attivo dell'illecito (5).

Ciò ha consentito di parlare di responsabilità penale dell'ente o di soffocare l'argomento testuale evocando la natura non penale della sanzione comminata.

Ferma restando la responsabilità dell'ente collettivo e tenuto conto che il termine "responsabilità" è indifferente al tipo di sanzione ad esso ricollegato, si è assistito ad una attribuzione alla sanzione di una natura di volta in volta diversa, in relazione alla scelta di campo fatta dall'interprete.

Altra sanzione pacificamente ritenuta compatibile con l'ente collettivo è la confisca dei beni, anch'essa di evidente contenuto patrimoniale (6).

Qui gli spazi di manovra per il legislatore ordinario diventano obiettivamente più angusti, perché la confisca è istituto camaleontico e la natura penale o non penale ne condiziona il regime giuridico applicabile: si è visto come la Corte costituzionale abbia con una certa disinvoltura qualificato la confisca in un modo o in un altro in relazione all'obiettivo (strategico) di ricondurre o sottrarre questo tipo di sanzione

all'ambito di applicazione dell'art. 27 comma 1° Cost. o di altri principi costituzionali (quale quello della irretroattività della norma penale più sfavorevole) (7).

Peculiarmente destinata a colpire l'ente è la misura dello scioglimento che ha un sostrato egualitario laddove ha un effetto *tranchant* su tutte le dispute in merito alla natura dell'ente collettivo (8).

Sia esso una *fictio iuris* o una realtà del mondo giuridico o un *tertium genus*, lo scioglimento è idoneo ad assicurare il medesimo risultato: la finzione non ha più ragion d'essere e la realtà o l'apparenza si dissolve per un atto uguale e contrario del legislatore (9).

Il dubbio sulla natura penale di questa misura soppresiva risulta particolarmente forte quando la sua irrogazione all'ente sia conseguenza diretta di una condanna penale subita dalla persona fisica rappresentante / dirigente / partecipante (in senso lato) e, quindi, legittimi il convincimento di una sanzione per fatto altrui, ma storicamente non mancano casi vistosi di scioglimento minacciato e irrogato per condotte non necessariamente di rilievo penale e a prescindere da un processo penale a carico delle persone fisiche (10).

Il ripiegare sulla natura amministrativa della sanzione dello scioglimento non risolve in alcun modo il problema: innanzitutto, resta nell'ombra il fatto colpevole che legittima la sanzione, sia pure sul solo piano amministrativo, dell'ente; in secondo luogo, se la sanzione penale della persona fisica trascina con sé la sanzione amministrativa dell'ente, ciò vuol dire che il reato – per cui vi è condanna della persona fisica – non trova adeguata risposta con la mera irrogazione della pena al condannato, al punto che si ritiene opportuno integrarla con una sanzione diretta a colpire l'ente; infine, suscita qualche problema di ontologia una sanzione, come lo

scioglimento, espulsiva dell'ente dall'ordinamento giuridico e, non a caso, equiparata alla pena di morte irrogata alla persona fisica.

Certamente meno problemi, teorici e pratici, determina la chiusura temporanea, la cui capacità sanzionatoria è legata alla durata della chiusura e alla capacità di assorbimento da parte dell'ente: non è affatto da escludere che una chiusura protratta oltre un certo periodo determini l'irreversibile incapacità di perseguire i fini sociali e porti alla liquidazione dell'ente stesso (11).

Il *non facere* imposto ha comunque un contenuto patrimoniale le cui dimensioni sono legate alla diversa capacità di attutire le ricadute della sanzione.

Per affinità di contenuto va ricordata la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una determinata attività, individuata – in base alla legge del contrappasso – con quella che ha visto la commissione dell'illecito che si vuole sanzionare (12).

L'ente collettivo è in grado di fronteggiarne le conseguenze in relazione alla durata e alla esistenza (o no) di altri settori di attività: non entra in gioco, di regola, l'esistenza giuridica dell'ente, ma la sua capacità di sopravvivenza può essere anche sensibilmente compromessa.

Tra le misure di natura diversa evocate come applicabili all'ente (senza che abbiano necessariamente una natura penale) va ricordata la perdita definitiva o provvisoria (cioè temporanea) di privilegi, sovvenzioni o esenzioni che può complicare non poco l'attività dell'ente.

Molto delicato, perché configura una vera ingerenza nella gestione dell'ente collettivo, è l'assoggettamento a controlli da parte della pubblica autorità sia sotto forma di esautoramento degli organi rappresentativi (il che costringe l'ente a

avvalersene di diversi o con una nuova composizione) che sotto forma di un obbligatorio inserimento nella compagine sociale di una figura esterna, inserimento che può tradursi in un vero e proprio commissariamento (13).

Carattere residuale ha la pubblicazione della sentenza di condanna (e/o di applicazione della misura all'ente) – che richiama l'analogo istituto penalistico (14) – chiaramente mirata ad additare al pubblico discredito l'ente destinatario della sanzione.

Nell'ambito delle variegate posizioni assunte dalla dottrina italiana sul problema della responsabilità penale dell'ente, la differenza sostanziale non concerne mai l'applicabilità di questa o quella sanzione all'ente (*societas puniri potest*), ma la natura della sanzione che si intende applicare, natura che può essere penale soltanto ove si accetti l'idea che *societas delinquere potest* e che la sua applicazione avvenga attraverso le forme processuali penali (15).

Per converso, il punto principale di contatto è che – quale che sia la natura della sanzione – in ogni caso la persona giuridica sarà tenuta a risarcire il danno, a dimostrazione della permanente diversificazione concettuale tra pena/sanzione e obbligazione civilistica nascente dall'illecito.

Al contempo, l'opzione eventuale per sanzioni non penali non può essere disgiunta da congrue garanzie di natura processuale per quanto concerne il momento applicativo e la previsione di un sistema di impugnazioni.

(1) Cfr. *supra*, Cap. II, par. 4, nonché Cap. III, par. 4.

Una collocazione peculiare spetta alle sanzioni (art. 2091 c.c.) per “inosservanza degli obblighi dell'imprenditore” (art. 2089 c.c.) per quanto concerne il “lavoro nell'impresa” – ivi comprese le violazioni delle norme a “tutela delle condizioni di lavoro” (art. 2087 c.c.): qui una sanzione specificamente calibrata sull'ente – quale è “la sospensione dell'esercizio dell'impresa” (cui l'imprenditore non può ovviare, sostituendo a se stesso altra persona fisica) – è prevista come applicabile a seguito di un procedimento giurisdizionale, con le garanzie del caso, avanti la magistratura del lavoro.

Questa normativa, già residuale (essendo prevista la prevalenza di eventuali leggi speciali: art. 2092 c.c.), ha avuto una vigenza minima dal momento che gli artt. 2088-2092 c.c. sono stati sostanzialmente abrogati con il r.d.l. 9 agosto 1943 n. 721 e con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369.

La stessa relazione ministeriale sottolineava come si fosse in presenza di “opportune garanzie difensive per l'imprenditore” (cfr. **G. Pandolfelli – G. Scarpello – M. Stella Richter – G. Dallari**, Codice civile. Libro del lavoro, Milano, 1942, p. 28).

(2) Analizzando la situazione quale era prima della normativa fascista sulle associazioni, **S. Longhi**, Bancarotta ed altri reati in materia commerciale, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, Milano, 1913, vol. XIV, p. 862, osservava: “d'altra parte, per ciò che avrebbe riferimento con sanzioni patrimoniali, è a ricordare che a sanzioni di questo genere le persone giuridiche sono già sottoposte, secondo il diritto privato; cosicché i vantaggi che da questa parte potrebbero derivare alla responsabilità dell'ente anziché dei singoli sono anche ora, per altra via, assicurati. Quanto alle pene della soppressione o sospensione della vita giuridica dell'ente, va pure ricordato come provvedimenti analoghi siano consentiti nello stesso campo del diritto disciplinare, e più del diritto amministrativo; provvedimenti tanto più apprezzabili, inquantochè sono oggi circondati dalle maggiori garanzie giurisdizionali, sì che non possono averne inceppamento quelle persone giuridiche che non escano dall'orbita della legalità”. L'avvento del regime autoritario, con la normativa in tema di scioglimento delle associazioni, ha delineato un sistema di interventi politico-amministrativi del tutto carente di garanzie (art. 31 Testo unico 26 giugno 1924 n. 1054 che sottrae al controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato gli atti esercizio di un potere politico e Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Come ricorda **E. Ondei**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 271, in base al TULPS 1926 e al TULPS 1931 “.. tutte le associazioni “svolgenti una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato” potevano essere sciolte con decreto del prefetto, e, salvo il ricorso gerarchico, esclusa espressamente la possibilità di alcun altro ricorso, neppure per motivi di illegittimità”.

Coerente con la convinta adesione alla tesi della responsabilità penale dell'ente già presente nel diritto positivo, **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 147, si preoccupa che le garanzie processuali riconosciute alla persona fisica siano compiutamente riconosciute anche all'ente, cosa che avviene con difficoltà stante la costruzione di un processo penale antropomorfo.

(3) **G. Jellinek**, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi (traduz. di **G. Vitaliano**), Milano,

1912, p. 285, partendo dal presupposto che “la capacità a delinquere della corporazione è limitata alla sola disobbedienza”, delinea il quadro delle sanzioni penali configurabili: “anche le possibili pene sono pene di disobbedienza: pene patrimoniali, revoca di privilegi e scioglimento della corporazione, eventualmente anche proibizione temporanea della sua attività”.

Nel sistema di *common law* il catalogo delle sanzioni penali collegabili all'illecito dell'ente ha un contenuto simile: **H. W. Edgerton**, Corporate Criminal Responsibility, in Yale Law Journal, 1927, p. 827, fa riferimento a pene pecuniarie, revoca di particolari concessioni, la sospensione per un certo tempo della attività, tutte orientate a creare discredito per la persona giuridica.

Per una compiuta elencazione (che dà anche concretezza all'approdo finale della speculazione dottrinale in pieno regime autoritario) si rinvia a **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 139 ss.

Nel sollecitare un'evoluzione del quadro normativo per cui *societas puniri potest* (con uno sguardo di attenzione per l'associazionismo sindacale) **G. Angelone**, Verso la responsabilità penale dell'associazione sindacale, in Dir. lav., 1933, p. 567, suggerisce quali pene per i reati corporativi “perdita di privilegio, restrizioni di poteri, di funzioni, di capacità processuali nei giudizi collettivi, pena pecuniaria, ecc., ecc.”.

Esprimendosi in senso contrario alla configurazione di una responsabilità penale dell'ente collettivo, **P. Nuvolone**, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Roma, 1945 (in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, vol. I, p. 55) parla di “misure impeditive, non repressive” e, quindi, non penali.

- (4) Con specifico riferimento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, già **F. Campolongo**, La repressione nella legge 20 marzo '98 sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 246, auspicava pene pecuniarie “perchè con una multa conveniente si sarebbe colpita l'avarizia del capitalista, causa vera di tutti gli infortuni”.
- (5) Cfr. *supra*, Cap. I, par. 4 e 5. Detta conseguenza negativa deve comunque correlarsi al disposto dell'art. 23 Cost.
- (6) Tra i vari autori che ne parlano, va ricordato **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unitaria, 1929, p. 26, che si spinge a chiedere l'adozione di svariate “sanzioni corporative”: “Nei rapporti dell'ente possono stabilirsi altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza; la sospensione da qualsiasi attività, la limitazione temporanea o permanente della capacità giuridica o dell'esercizio di determinati diritti; la perdita di benefizi, privilegi, onorificenze; la confisca parziale o totale dei profitti, il divieto di residenza in un dato luogo; la soppressione. Queste sanzioni sono giustificate, come si è detto, dalla stessa giuridicità dell'ente. Ove, per il fatto dei suoi organi, non apparisca più, in tutto o in parte, o rispetto a talune attività, rispondente allo scopo, si rende necessario uno degli indicati provvedimenti. E se si tratti di enti istituzionali, di diritto pubblico o privato, la sanzione può consistere nello scioglimento dell'amministrazione per la sua ricostruzione con elementi più idonei”.
- (7) Cfr. *supra*, cap. III, par. 5.
- (8) Uno specifico riferimento allo scioglimento di un sindacato è operato da **Gu. Sabatini**, Il reato, cit., p. 27: “La soppressione di una associazione, di una

cooperativa, di un sindacato, in seguito a reati dei loro rappresentanti o amministratori, colpisce l'ente materialmente, ma come misura penale riguarda i responsabili e indirettamente tutti gli altri interessati, che hanno pur la colpa di non aver saputo provvedere per il regolare funzionamento dell'organismo corporativo. Si pensi al provvedimento di chiusura dell'esercizio per reati che abbia commesso l'esercente in relazione all'esercizio stesso, specie per inosservanza di prescrizioni regolamentari. Il provvedimento si esplica materialmente sull'esercizio, ma è preso contro l'esercente e quindi è una misura di sicurezza che ha per soggetto passivo la persona, non l'esercizio. Non vediamo in che possa reputarsi diversa la situazione secondo che l'esercizio sia gestito da una cooperativa come sua specifica attività, ove per reati dei rappresentanti la cooperativa sia sciolta e l'esercizio venga chiuso. Infatti che l'esercizio si espliciti come semplice attività individuale o si espliciti come organizzazione e attività corporativa, è indifferente, perciò che attiene al "magistero punitivo".

La comminatoria dello scioglimento all'ente è nel TULPS 1926, ribadita con il TULPS 1931. Cfr. *supra*, Cap. II, par. 4.

- (9) Quello della natura della persona giuridica è stato un tema che ha appassionato e diviso la dottrina e ha condizionato la soluzione data a svariati dubbi interpretativi.

Già **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 113, osservava: "si può affermare che dalle due diverse concezioni della "finzione" e della "realtà" non ne deriva necessariamente la responsabilità penale o meno degli enti. Difatti, non è detto che la concezione della finzione porti ineluttabilmente alla esclusione della responsabilità penale dei corpi morali, così come le dottrine che ravvisano nella persona giuridica una realtà fisica, o psichica, o sociale, o giuridica conducano per forza all'affermazione di una capacità a delinquere degli enti. Ed invero, se si arriva a creare fittiziamente un soggetto di diritto non si vede quale ostacolo vi possa essere nel continuare nella finzione e, conseguentemente, pervenire all'affermazione della responsabilità penale corporativa. Se con un semplice atto di autorità sovrana si crea un'esistenza fittizia, non si scorge la ragione perché, con lo stesso atto di autorità, non si possa ritenere l'ente, fittiziamente creato, come responsabile dei delitti commessi dai suoi rappresentanti od amministratori nel suo interesse o corresponsabile con essi".

- (10) Ancora una volta il rinvio va fatto al trattamento previsto dai TULPS 1926 e 1931 ad associazioni non allineate con il regime al potere.

- (11) Un sistema di sanzioni penali comminabili all'ente collettivo è delineato anche da **G. Navarra**, Il problema, cit., p. 116, il quale si pone anche il problema delle ricadute economiche e, soprattutto, sociali della loro applicazione: "le persone morali vengono sempre create per il perseguimento di fini cui non bastano le sole forze individuali. Con l'impoverirsi, infatti, dell'*universitas*, mediante la irrogazione di multe, ammende, temporanee proibizioni di svolgere la propria attività, sospensioni o perdita di privilegi, si indebolirebbe la capacità stessa del soggetto a perseguire quegli elevati fini per cui è stato creato. Con lo scioglimento, evidentemente, il danno sarebbe ancora più grave in quanto verrebbe a mancare completamente quella attività che era stata riconosciuta tanto benefica da indurre l'autorità sovrana ad elevare a giuridica potenza, a

soggetto di diritto, una entità di fatto”.

Secondo **G. Mestica**, La responsabilità, cit., p. 163, un provvedimento come la “chiusura del locale” [prevista, ad esempio, dalla normativa fiscale (T.U. 6 gennaio 1918 n. 135, art. 102)] “si può senz’altro annoverare fra le sanzioni contravvenzionali, come, in alcuni casi, lo scioglimento, la sospensione, ecc. Provvedimenti tutti che colgono prettamente l’ente collettivo come tale, e di effetto punitivo ben grave. Né si può obiettare che queste forme di sanzioni, non sono tali, perché non prevedute tra le pene in genere menzionate dal Codice. Il Codice all’art. 1 parla di proibizione di pene non contemplate dalla legge. Ma noi vedemmo che la legge va intesa nel senso più ampio”.

- (12) L’importanza di questa misura (di intuitiva incidenza economica) è attestata dalla critica avanzata da **F. Campolongo** alla normativa antinfortunistica del 1898.

A fronte di un art. 3 comma 2 che si limitava a richiamare le penalità stabilite da leggi speciali o, in mancanza, dall’art. 434 del codice penale Zanardelli, detto A (La repressione, cit., p. 347), si rammarica della omessa adozione di una norma così formulata: “Il contravventore sarà punito con multa da lire cento a mille e con la sospensione dell’esercizio fino ad un mese, senza pregiudizio delle maggiori pene a’ termini del codice penale in caso d’infortunio. Ogni altra disposizione è abrogata”. In tali sensi la *mens legis* sarebbe stata più chiara, la riprensione di una trascuranza più efficace a tutela della vita dei lavoratori, e avrebbe raggiunto meglio lo scopo etico e sociale della legge”.

Nella ricordata prospettiva, la sospensione dell’attività colpisce l’ente e non è eludibile con l’allontanamento del contravventore.

Per un’ipotesi di “sospensione dell’esercizio dell’impresa” si veda l’art. 2091 comma 2° c.c. (su cui, *supra*, nota 1).

- (13) Un caso concreto – che si è risolto in una meteora nell’ordinamento giuridico – è rappresentato dalle “sanzioni” comminate all’imprenditore (persona fisica o giuridica) dall’art. 2091 c.c. per “inosservanza degli obblighi dell’imprenditore derivante dall’ordinamento corporativo”.

La norma prevedeva – oltre alla già ricordata “sospensione dell’esercizio dell’impresa” e in alternativa a questa “se la sospensione è tale da recare pregiudizio all’economia nazionale” – che la società indicasse un diverso amministratore in sostituzione di quello inadempiente.

Ne consegue che la società era costretta a nominare un altro amministratore “che assuma la gestione dell’impresa”.

La norma dà per implicito l’adeguarsi della società all’ordine della magistratura, ma è logico ritenere che, in caso di inerzia o rifiuto, la nomina dell’amministratore in sostituzione dovesse avvenire *iussu iudicis*, così risolvendosi in un commissariamento.

- (14) Il riferimento è all’art. 36 c.p., rubricato “pubblicazione della sentenza penale di condanna”, che prevede la pubblicazione come “pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni” (art. 19 comma 2° c.p.) e al r.d.l. 9 luglio 1936 n. 1539.

La pubblicazione viene disposta con la stessa sentenza (art. 484 c.p.p. 1930 e, ora, art. 545 c.p.p. 1988). Per un inquadramento dell’istituto (e la sua differenziazione dall’omonima forma di risarcimento del danno morale: art. 186 c.p.) si veda **D. De Martini**, Le sanzioni civili nei codici di diritto e procedura penale del 1930, in Giust. pen., 1933, II, c. 17.

(15) **S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 417, deduce la non configurabilità di una “delinquenza corporativa” dalla “assenza di qualsiasi norma intenta a disciplinare i procedimenti contro le persone giuridiche”.

La valorizzazione dello strumento processuale per risolvere il problema della natura giuridica della sanzione è presente anche nella dottrina civilistica: si veda **L. Barassi**, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923, p. 925, secondo cui determinate sanzioni hanno carattere non penale perché “la pena presuppone un giudizio di condanna, cioè deve essere giudizialmente accertata”.

Con riguardo al regime precostituzionale si veda **G. Vassalli**, La potestà punitiva, Torino, 1942, p. 348.

Nel sistema costituzionale questa appare la posizione di **C. F. Grosso**, voce Responsabilità penale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 709, secondo cui per cogliere la natura di una sanzione non resta che “affidarsi al criterio offerto dalla specie del procedimento di applicazione delle conseguenze in parola”. Il risultato è che “sembra dunque legittimo riconoscere loro la natura di sanzione penale”, se “esse vengono irrogate dal giudice penale, secondo modalità che garantiscono al procedimento il carattere di giurisdizione penale”.

A. Alessandri, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 68, parla di “estrema frammentazione del panorama normativo relativo alle sanzioni interdittive” e di carenze anche di natura procedimentale.

2. Legislazione lavoristica e strumento penale

Oltre alla delineazione del possibile contenuto di un sistema sanzionatorio non penale (o da adattare alla responsabilità penale) dell'ente collettivo, l'Italia repubblicana eredita dalla prima metà del secolo e dai due regimi che si sono avvicendati (liberale ed autoritario) un complesso di norme in materia di lavoro che va reso compatibile con il nuovo quadro costituzionale e che va aggiornato con le nuove esigenze di tutela.

Secondo l'ultimo approdo del legislatore precostituzionale (punto II della Carta del lavoro) "il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale" (16).

Questa norma ha rappresentato, per esplicita volontà legislativa (17), la chiave di lettura delle disposizioni sul "lavoro nell'impresa" del codice civile del 1942 e, in specie, dell'art. 2087 c.c. in tema di "tutela delle condizioni di lavoro" (18), nonché di tutte le leggi speciali stratificatesi nel tempo in materia assistenziale, previdenziale (19), di tutela del lavoro (20) e di misure antinfortunistiche (21).

La gerarchia dei valori in gioco è molto chiara: gli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono subordinati agli "interessi superiori della produzione" (punto IV della Carta del lavoro) e l'iniziativa privata nel campo della produzione è presa in considerazione e favorita solo "come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione" (punto VII della Carta del lavoro) (22).

Questa costruzione di tutti i rapporti lavorativi come subvalente rispetto al dovere di

lavorare (23), per quanto giustificata come reazione ad eccessi del passato (24) e inquadrata in una concezione dello Stato come valore preminente, non ha resistito al sopravvenire del nuovo regime costituzionale.

La difesa cieca del sistema corporativo, per cui “lo Stato conserva il diritto di associazione “ e riconosce “le spontanee energie produttive industriali od associate” (25), non regge più a fronte di un sistema costituzionale in cui il lavoro è un diritto (26), la tutela del lavoratore prevale sulle esigenze della produzione, l'autonomia privata non può entrare in collisione con l'utilità sociale e deve, in specifico, esplicitarsi in modo da non recare “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 comma 2° Cost.).

Il prestatore d'opera cessa di essere un semplice mezzo per perseguire finalità produttive o economiche in senso lato: viene eliminato, almeno sul piano dei principi, “l'errore moderno di considerare l'impiego del lavoro di un operaio come materia di commercio, di compravendita, di offerta e di domanda” (27).

A parte qualche lettura eccessivamente cauta della Carta costituzionale (28), i principi affermati in materia di lavoro (artt. 1, 4 e titolo III della Parte I Cost.) sono stati ben presto percepiti ed applicati nella loro portata innovativa e dirompente rispetto al passato (29).

Negli anni 50 si assiste ad un'imponente produzione legislativa anche in materia penale, a dimostrazione del fatto che le ricordate normative legate al regime autoritario o erano insufficienti *ab origine* o sono diventate inadeguate alla luce dei sopravvenuti principi costituzionali in tema di lavoro o hanno richiesto un loro adeguamento alla mutata realtà economico-sociale, caratterizzata dalla ricostruzione postbellica e da un forte sviluppo di tutte le attività produttive.

Ancora una volta senza nessuna pretesa di completezza, e a titolo meramente esemplificativo, possono essere ricordate alcune tappe significative dell'evoluzione della normativa in una direzione meglio rispondente alla "giustizia" sociale, alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e in vista di un generale miglioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice (che è e rimane maggioritaria).

Particolarmente significativa è la legge delega 14 luglio 1959 n. 741 sulla cui base, tra il settembre e il dicembre 1960, il governo adotta ben 87 decreti legislativi per assicurare "minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori".

Per quanto concerne il settore dell'assistenza e previdenza (le cui linee guida sono nell'art. 38 Cost.), vanno ricordati il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946 n. 142 che ha previsto, in via transitoria, che l'onere integrale dei contributi assistenziali e previdenziali passasse a carico dei datori di lavoro "fino a che non sarà provveduto ad un'organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori"; il testo unico 30 maggio 1955 n. 797 di riordino della normativa sugli assegni familiari su cui sono intervenute in senso modificativo e estensivo la legge 31 luglio 1956 n. 1035 (a tutela di lavoratori cittadini di Stati impegnati a garantire condizioni di reciprocità agli italiani emigrati per ragioni lavorative), la legge 17 dicembre 1958 n. 1206 (per il settore agricolo), la legge 8 gennaio 1959 n. 14 (per un aggiornamento degli importi) , la legge 7 dicembre 1960 n. 1542 (per il settore assicurativo) e la legge 18 ottobre 1960 n. 1226 (per il settore creditizio); l'istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (decreto legislativo 23 marzo 1948 n. 327) e l'istituzione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) in sostituzione della soppressa Opera nazionale dopolavoro.

Con riguardo specifico alle assicurazioni sociali (alimentate dai contributi a carico dei

datori di lavoro e la cui entità è stata oggetto di plurimi interventi normativi attinenti anche all'unificazione e alla riscossione), vanno ricordati il riordino dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) con decreto 13 maggio 1947 n. 436 e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con decreto 13 maggio 1947 n. 438; l'evoluzione della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra gli altri, con decreto 23 agosto 1946 n. 202 (aggiornamenti si sono avuti con legge 11 gennaio 1952 n. 33, con legge 3 aprile 1948 n. 499 e con legge 4 febbraio 1960 n. 62); l'evoluzione della assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (con legge 4 aprile 1952 e d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818) estesa a specifici settori da una pluralità di leggi speciali (a titolo esemplificativo, si possono ricordare la legge 3 maggio 1956 n. 393, sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, e la legge 3 gennaio 1960 n. 5, per i lavoratori in miniera); l'evoluzione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, oggetto anch'essa di plurimi interventi tra cui la legge 29 aprile 1949 n. 264 e il d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323; e, infine, l'evoluzione delle assicurazioni contro la malattia, comprensiva dell'assistenza contro le malattie professionali (estesa ai lavoratori domestici con legge 18 gennaio 1952 n. 35; ai pensionati di invalidità e vecchiaia con legge 4 agosto 1955 n. 692; agli artigiani con legge 29 dicembre 1956 n. 1533; ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con legge 26 ottobre 1957 n. 1047 e agli esercenti piccole imprese commerciali con legge 27 novembre 1960 n. 1397) (30).

Importanti interventi vanno segnalati – sempre con riguardo al periodo preso in considerazione – nel settore del collocamento e dell'orario di lavoro: quanto al primo viene ribadito che il collocamento è una funzione statale, sia pure esercitata nell'interesse del diritto del singolo all'accesso al lavoro e non più nell'interesse della

produzione (legge 9 aprile 1949 n. 264) (31); vengono, altresì, previste norme a favore dell'assunzione di categorie protette quali gli invalidi militari e civili per servizio o fatto di guerra (legge 3 giugno 1950 n. 375), gli invalidi per servizio e gli orfani dei caduti per servizio (legge 24 febbraio 1953 n. 142 e decreto legge 3 ottobre 1957 n. 1222), gli orfani di guerra (legge 13 marzo 1958 n. 365, modificata con legge 23 febbraio 1960 n. 92) (32).

Quanto al settore dell'orario di lavoro, la durata base giornaliera rimane ancorata alle otto ore, ma una normativa speciale interviene a regolamentare il lavoro straordinario nelle aziende industriali (es., legge 14 febbraio 1958 n. 138, sul divieto di guida continuativa superiore alle cinque ore) o in giorni festivi (es., legge 16 maggio 1956 n. 526) (33).

Una attenzione peculiare viene riconosciuta alle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro, che vedono il legislatore degli anni 50 particolarmente attento ed attivo (34).

Di centrale rilevanza è il d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, recante "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (che sostituisce dopo mezzo secolo un testo ormai obsoleto), cui ha fatto seguito il d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, recante "norme generali per l'igiene del lavoro", in esecuzione della legge delega 12 febbraio 1955 n. 51 e sostitutiva del quasi trentennale r.d. 14 aprile 1927 n. 530.

E' seguita una poliedrica normativa (35) su cui è inutile in questa sede soffermarsi, ma che legittima alcune riflessioni di una qualche consistenza.

Innanzitutto, diventa di centrale rilevanza l'attività di contrasto agli infortuni sul lavoro, decisamente anticipata sul piano della prevenzione, stante la grave incidenza individuale e sociale della compromissione dell'integrità fisica (e della stessa vita) del lavoratore; in secondo luogo, la forte attenzione per la prevenzione dimostra che il

retropensiero del legislatore è nel senso che l'incidenza del caso fortuito sia marginale e che gli incidenti sono dovuti o a imprudenza, negligenza e imperizia del lavoratore (non correttamente informato, istruito o sorvegliato) o a carenza nell'organizzazione delle misure di sicurezza che doverosamente (tra l'altro, ex art. 2087 c.c.) (36) il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) – cui competono poteri di direzione e controllo - deve prevedere, adottare e adattare nel tempo per elidere o, almeno, diminuire la pericolosità del lavoro; in terzo luogo, la gravità del fenomeno richiede come adeguata contropinta ad un *deficit* di attenzione e di investimenti nella sicurezza un ampio ricorso alla sanzione penale.

Il dato obiettivo che il legislatore – a partire dagli anni '50 - costruisca plurime fattispecie incriminatrici di natura contravvenzionale non deve far pensare ad un rigore meramente di facciata perché la normativa dell'epoca, se consentiva l'oblazione delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria (ammenda) (art. 162 c.p.), non prevedeva alcuna causa estintiva per le contravvenzioni punite con pena alternativa e, a maggior ragione, per quelle con pena congiunta (arresto e ammenda) in relazione alle quali diventava inevitabile la celebrazione del processo (37).

Più grave è il reato (e decisiva, in proposito, è la pena edittalmente comminata) e meno comprensione dimostra il sistema penale per chi ne risulti l'autore (38).

Infine – ed è il dato che qui interessa – la reazione in termini penali all'emergenza sociale degli infortuni sul lavoro è (e continua ad essere) calibrata esclusivamente sulla persona fisica: il legislatore non si pone il problema di se e come coinvolgere l'ente collettivo che risulti datore di lavoro inadempiente al debito di sicurezza né, in quel periodo, è registrabile un qualche approfondito contributo dottrinale in tale

direzione (39) ovvero, in un'altra prospettiva, il legislatore ritiene adeguata controspinta la comminatoria di sanzioni penali ai soli soggetti apicali o non apicali coinvolti (40).

- (16) La Carta del lavoro è stata approvata il 21 aprile 1927. Per il testo si veda **M. Battista**, Codice civile, Roma, 1942. Si vedano, altresì, **A. Turati-G. Bottai**, La carta del lavoro illustrata e commentata, Roma, 1929; **A. Putzolu**, Lineamenti politici e giuridici della nuova legislazione civile fascista, Roma, 1941, p. 19 e **C. Costamagna**, Diritto pubblico e diritto privato nel nuovo sistema del diritto italiano, in Studi in onore di F. Cammeo, Padova, 1939, I, p. 291. Sullo stato dell'economia e sulle risposte normative in quegli anni (duramente colpiti dalla grande crisi del 1929) si rinvia a **G. G. Loschiavo**, La disoccupazione e il mercato della mano d'opera nella legislazione e nella pratica, Roma, 1932.
- (17) L'art. 1 legge 30 gennaio 1941 n. 14 ha espressamente previsto che "le dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge". In dottrina cfr. **S. De Simone**, Valore giuridico della Carta del lavoro, Roma, 1941.
L'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 262, recante "approvazione del testo del codice civile e delle disposizioni sulla legge in generale" sottolinea il valore giuridico della Carta del lavoro, dichiarando espressamente che essa precede il codice stesso (che, per inciso, era già preceduto dalle "disposizioni sulla legge in generale").
- (18) L'art. 2087 c.c. dispone (in un testo rimasto inalterato nel tempo) che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Cfr. **U. Natoli**, Sicurezza, libertà e dignità del lavoratore nell'impresa, in Dir. lav., 1956, I, p. 3, per qualche rilievo critico.
- (19) Per quanto concerne la normativa sull'assistenza e previdenza va ricordato quanto esplicitamente previsto dagli artt. 2114-2117 del codice civile 1942 in tema di prestazioni assistenziali e previdenziali obbligatorie, di contributi a tale fine dell'imprenditore e del prestatore di lavoro e di "fondi speciali" vincolati per destinazione e sottratti all'esecuzione da parte dei creditori del datore di lavoro e del lavoratore.
Vanno, altresì, menzionate la legge 24 maggio 1937 n. 817 sull'Opera nazionale dopolavoro; le leggi 21 agosto 1936 n. 1632, 17 giugno 1937 n. 1048 e 6 agosto 1940 n. 1278 in materia di assegni familiari; la normativa sulle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro (r.d. 17 agosto 1935 n. 1765) anche nel settore agricolo (r.d. 25 marzo 1943 n. 315); la normativa sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 14 aprile 1939 n. 636); la normativa sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità (d.l. 14 aprile 1939 n. 3) e la normativa sull'assicurazione contro le malattie (es., r.d. 17 agosto 1935 n. 1765 e legge 11 gennaio 1943 n. 138 che ha previsto l'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori).
Cfr. **G. Bortolotto**, voce Assicurazione contro gli infortuni, in Nuovo dig. it., vol. I, Torino, 1937, p. 887 ss. (con ampia bibliografia e ricostruzione storica dell'evoluzione legislativa fino al r.d. 17 agosto 1935 n. 1765, recante disposizioni sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

Per il testo della ricordata legge n. 138/1943 cfr. Annali dir. e proc. pen., 1943, p. 344.

(20) Nell'ambito delle norme per la tutela dei lavoratori va, innanzitutto, ricordata la legge 26 aprile 1934 n. 653 per quanto concerne il lavoro dei fanciulli e delle donne: l'età limite è stata portata ai 14 anni compiuti. L'impiego di donne e fanciulli è stato vietato con decreto 7 agosto 1936 n. 1720 con riguardo a taluni lavori pericolosi, faticosi o particolarmente insalubri.

Quella della età per il lavoro dei fanciulli è stato oggetto di una dura lotta, non solo in Italia.

A. Fouillée, La démocratie politique et sociales en France, Paris, 1910, p. 197, ricorda che con una legge del 1841 fu stabilito il divieto di lavoro prima degli otto anni compiuti ; con una legge del 1874 il limite di età venne elevato a dodici anni e con una legge del 1892 ulteriormente elevato a tredici anni.

Per quanto concerne l'orario di lavoro, con r.d. 11 marzo 1923 n. 692 venne ridotto a otto ore, nonostante l'indignazione di qualche ben pensante (ad es., si veda **A. Brunialti**, Lo stato democratico dopo la guerra, Torino, 1921, p. 81, che trova esagerata la battaglia per una generalizzata limitazione a otto ore dell'orario di lavoro. Per analogia stroncatura cfr. Riv. pen., 1923, XCVIII, p. 278, nota 1, che parla di "nuovo legale supplizio imposto all'industria e al commercio italiano", in aperta contraddizione "con una delle precipue ragioni d'essere dell'attuale governo") e con il contemperamento del "lavoro straordinario" previsto e disciplinato dall'art. 2108 c.c. 1942 (e, prim'ancora, dal decreto ministeriale 11 gennaio 1927). Sulla normativa precedente il codice civile cfr. **F. Lonardo**, In tema di "ore di lavoro straordinario", ivi, 1933, p. 797.

L'orario di lavoro venne ulteriormente ridotto a quaranta ore settimanali con d. l. 29 maggio 1937 n. 1798 con riguardo al settore del lavoro industriale, ma questa normativa venne sospesa per lo stato di guerra con legge 16 luglio 1940 n. 1109. Vanno, infine, ricordate le norme sul riposo settimanale e sulle ferie.

Il riposo settimanale (in coincidenza, di regola, con le domeniche) viene disciplinato con legge 22 febbraio 1934 n. 370; il diritto alle ferie è invece previsto dall'art. 2109 c.c. 1942, che disciplina sia il riposo settimanale che il godimento delle ferie.

La portata garantista di queste riforme era stata contrastata fin dal loro delinearsi. Emblematica è la rubrica "fasti e nefasti del socialismo", in Riv. pen., 1921, XCIV, p. 385, dove si polemizza con "quelli che promossero e imposero una quantità di provvedimenti legislativi (il riposo festivo, le otto ore di lavoro, ecc.) esiziali in un paese povero, arretrato e neghittoso come il nostro, nei riguardi del lavoro, dell'industria, dell'amministrazione, della giustizia. Essi sono che hanno eccitato e spinto le masse all'infausta lotta di classe, al dispregio di ogni principio di autorità e di disciplina, all'esautorazione dello Stato in ogni campo della sua attività".

E' superfluo ricordare che, con l'attuazione di queste riforme da parte del regime fascista, ogni voce di dissenso è prontamente rientrata. Per una visione d'insieme si rinvia a **G. Petraccone**, Il rapporto individuale di lavoro e la previdenza e l'assistenza sociale nell'ordinamento corporativo, in Trattato di diritto corporativo, diretto da **G. Chiarelli**, Milano, 1939, II, parte II, p. 379 ss.

(21) La normativa sull'igiene e la sicurezza del lavoro trova la sua base nel r.d. 14 aprile 1927 n. 530 e nel testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, recante la "approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro".

- (22) In generale cfr. **G. D'Eufemia**, L'autonomia privata e i suoi limiti nel diritto corporativo, Milano, 1942. Per opportune precisazioni sul "cosidetto dovere del lavoro" che è "formula indeterminata e vaga", si veda **B. Cassinelli**, Lo sciopero nel codice penale, in Scuola pos., 1932, p. 30.
- (23) Sul prestatore d'opera, considerato quale "produttore esplicitante il dovere sociale di lavoro", cfr. **L. Riva Sanseverino**, Libro Quinto del Lavoro. Commentario del codice civile, a cura di **A. Scialoja**, Bologna-Roma, 1943, *sub* art. 2060, p. 5. Si veda altresì, **L. Barassi**, Diritto corporativo e diritto del lavoro, Milano, 1948, p. 70.
- (24) **G. Bottai**, L'ordinamento corporativo italiano, Roma, 1927, p. 52, afferma che "gli scempi e gli sperperi, cui il nostro Paese fu sottoposto, nel dopo-guerra per lo sfrenarsi della più selvaggia lotta di classe, hanno rischiarata per sempre la nostra coscienza. Tanto che il regime fascista è logicamente arrivato a proclamare il dovere nazionale del lavoro, sia per gl'imprenditori che per i lavoratori".
- (25) Le frasi estrapolate nel testo sono di **G. Musiliani**, recensione a **G. Del Vecchio**, Individuo, stato e corporazione, in Riv. int. di fil. dir., 1934, p. 37, pubblicata in Riv. dir. penit., 1935, p. 1101.
Secondo detto A., "considerato il lavoro come un dovere sociale e ritenuta in conseguenza la necessità della sua tutela giuridica, lo Stato conserva il diritto di associazione e riconosce la libertà delle organizzazioni professionali, ma, pur non sopprimendo le spontanee energie produttive individuali od associate, dà impronta di obbligatorietà giuridica ai rapporti costituiti dalle associazioni, che hanno il legale riconoscimento, in quanto possono assumere la rappresentanza della massa degli interessi della categoria".
- (26) L'affermazione del principio è nell'art. 4 comma 1° Cost.; del dovere di svolgere un'attività lavorativa parla il comma 2° della stessa norma, ma ogni apparentamento con il principio affermato nella Carta del lavoro sarebbe del tutto improprio, stante il diverso contesto normativo di inserimento.
- (27) La frase citata nel testo è tratta dalla enciclica Rerum Novarum del Papa Leone XIII (15 maggio 1891), par. 16 ed era stata inutilmente ribadita, durante il regime fascista, dall'enciclica Quadragesimo anno del papa Pio XI (15 luglio 1931): che il lavoro "non sia una vile merce, anzi vi si debba riconoscere la dignità umana dell'operaio e quindi non sia da mercanteggiare come una merce qualsiasi" (par. 84).
Per comprendere le implicazioni pratiche (anche aberranti) del lavoro come dovere si veda Cass. sez. II, 7 maggio 1942, PM in c. Cremascoli, in Riv. pen., 1942, p. 764, secondo cui "viola l'art. 509 c.p." (in tema di inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro) "il lavoratore che recede unilateralmente dal contratto prima del termine stabilito dal contratto collettivo".
La nota redazionale a questa sentenza è così formulata: "Merita plauso questa decisione che costituisce efficace remora per i prestatori d'opera pronti ad abbandonare il proprio datore di lavoro per allettamenti di maggior retribuzione, che datori di lavoro concorrenti non esitano ad offrire approfittando della scarsità di mano d'opera nel presente momento. Questo fenomeno è stato ufficialmente censurato".
- (28) Il riferimento è a **O. Ranalletti**, Note sul progetto di costituzione presentato dalla commissione dei 75 all'assemblea costituente, in Foro it., 1947, IV, c. 82,

secondo cui l' "abbondanza di obblighi che lo Stato assume verso i propri cittadini" nei rapporti economici e di "diritti corrispondenti che si riconoscono ai cittadini in definitiva verso lo Stato" porrà immediatamente in luce che "lo Stato non potrà adempiere quegli obblighi, sia pel contenuto loro, più volte indeterminabile (diritto al lavoro; diritto ad una retribuzione adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e la famiglia; ecc.), sia per ragioni di bilancio. Se poi questi diritti si vogliono intendere riconosciuti nei rapporti sociali, privati, verso gli imprenditori e in genere verso i datori di lavoro, il loro riconoscimento è assurdo. Ciò non ha bisogno di dimostrazione. Quegli articoli, perciò, rimarranno semplici enunciazioni programmatiche di puro e non pratico valore politico". Invece, nel senso che nessuna differenza sostanziale si configuri tra le norme precettive e quelle programmatiche, se non dal punto di vista dei destinatari (che, in quest'ultimo caso, sono gli organi legislativi), si pronuncia **V. Crisafulli**, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952 (che si sofferma anche sulla materia lavoristica). **G. Balladore-Pallieri**, La costituzione italiana nel decorso quinquennio, in Foro pad., 1954, IV, p. 36, sottolinea l'importanza – dopo una stasi di un quarto di secolo – "che lo Stato debba accordare tutela alle classi lavoratrici le quali spesso si trovano in una condizione di inferiorità di fatto per il soddisfacimento dei loro interessi, che lo Stato debba cercare almeno di attenuare le divergenze di fatto che incessantemente si creano nella società; queste esigenze dei tempi moderni hanno trovato un'eco nella recente costituzione italiana e ispirato non poche delle sue disposizioni". Un approccio critico alle norme in tema di lavoro si rinviene in **P. Rossi**, Lineamenti di diritto penale costituzionale, Palermo 1954, p. 42 ss.

- (29) In generale si vedano **M. S. Giannini**, Rilevanza costituzionale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1949-1950, I, p. 1 ss.; **U. Natoli**, Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano, 1955; **C. Mortati**, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, p. 149 ss.; **R. Richard**, Diritto del lavoro, vol. II, Legislazione sociale, Milano, 1957; **C. Smuraglia**, La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro, Milano, 1958; **G. Branca**, Sulla indisponibilità dei diritti del lavoratore garantiti dalla Costituzione, in Foro pad., 1959, I, p. 803; **V. Spagnuolo Vigorita**, L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, p. 234; **G. Chiarelli**, Il diritto costituzionale del lavoro, in Annuali fac. giur. univ. Bari, vol. I, Bari, 1965-1966, p. 43; **G. Bosco**, Il lavoro nella Carta costituzionale italiana, in Rass. lav., 1968, p. 295; **V. Simi**, I principi costituzionali di tutela del lavoratore, in Rass. lav., 1968, p. 457; **U. Prosperetti**, I principi generali di diritto del lavoro nella Costituzione, in Riv. trim. pubbl., 1970, p. 353; **G. F. Mancini**, I principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione, a cura di **G. Branca**, Roma-Bologna, 1975, I, p. 199 ss.; **M. Mazziotti**, voce Lavoro (dir. cost.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 345 ss.; **C. Mortati**, La repubblica è fondata sul lavoro, in Pol. dir., 1975, p. 19; **A. Fantetti**, Il lavoro come diritto, Milano, 1975; **R. Scognamiglio**, Il lavoro nella Costituzione italiana, in AA.VV., Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1978, p. 144; AA.VV., Diritto del lavoro e corte costituzionale, a cura di **R. Scognamiglio**, Napoli, 2006 e **L. Nogler**, Cosa significa che l'Italia è una repubblica "fondata sul lavoro" ?, in Lav. dir., 2009, p. 427 e **C. Cerutti**, Il lavoro come fondamento della Repubblica democratica italiana, in Lav. giur., 2012, p. 1065.

- (30) Va ricordata – ma si omette di indicarla – la variegata normativa assistenziale e previdenziale per i pubblici dipendenti, anch'essa particolarmente sviluppatasi negli anni 50 (a partire dalla legge 30 ottobre 1953 n. 841, sull'assistenza sanitaria ai pensionati statali).
- (31) Nel senso che l'art. 35 Cost., pur essendo una norma precettiva e quindi di immediata applicazione, non ha abrogato l'art. 5 legge 24 luglio 1930 n. 1278, che punisce l'eccitamento all'immigrazione, cfr. Cass. sez. un. 4 luglio 1953, PM in c. Marchese, in Arch. pen., 1954, II, p. 140.
La Suprema Corte, da un canto, ha escluso che la norma incriminatrice sia incostituzionale in quanto espressiva del regime autoritario (la regola era già nell'art. 14 del T.U. delle leggi sull'emigrazione, approvato con r.d. 13 novembre 1919 n. 2205), dall'altro ha sottolineato che l'emigrazione ha forti ricadute nei rapporti interni e nei rapporti con gli altri Stati, per cui è comprensibile e condivisibile che il fenomeno emigratorio (oggi espressione di un diritto individuale) non sia inquinato da speculazione economica o azioni ingannevoli.
Solo con legge 10 febbraio 1961 n. 5 sono state soppresse le norme che volevano contrastare la migrazione interna e l'eccesso di urbanizzazione (a discapito dell'agricoltura), ma è dubbio che il sistema previgente fosse stato capace di svolgere un'effettiva deterrenza.
- (32) Ulteriore amplissima e variegata normativa concerne il "collocamento obbligatorio" di determinate categorie (ex tubercolotici, ciechi, profughi, sordomuti) e l' "incremento dell'occupazione" nell'Italia meridionale e insulare (legge 25 luglio 1952 n. 929). Con riguardo ad uno specifico, delicato, settore si veda **A. Cessari**, L'interposizione fraudolenta nel diritto del lavoro, Milano, 1958.
- (33) Per quanto concerne il pubblico impiego cfr. gli artt. 35 e 36 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, sul riposo settimanale e il congedo ordinario.
- (34) All'origine della normativa italiana vi è il Regolamento tipo di sicurezza per gli stabilimenti industriali ad uso dei governi e dell'industria (Ginevra, 1948) che, "pur essendo sprovvisto di valore obbligatorio", ha largamente ispirato il d.P.R. n. 547/1955 (**A. Salerno**, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in Prevenzione e sicurezza sul lavoro, a cura di **A. Salerno** e **P. Bernardini**, Padova, 1996, p. 9).
In dottrina si vedano **C. Lega**, La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica, Milano, 1950 e **Id.**, Il diritto alla salute, Roma, 1952 e **C. Smuraglia**, La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei principi costituzionali, in Quale giust., n. 27-28 (1974), p. 355, il quale rileva che tanta produzione normativa si è avuta "cinquant'anni dopo la prima legislazione in materia" e che ha subito un rapido invecchiamento e superamento. Ciò non ha impedito che per un nuovo intervento legislativo fosse necessario attendere quasi quarant'anni (d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626). V., altresì, **G. Natullo**, La nuova normativa sull'ambiente di lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1996, p. 960.
- (35) Nell'arco di poco più di un quinquennio vengono emanati il d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; il d.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; il d.P.R. 20 marzo 1956 n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; il d.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; il d.P.R. 20

marzo 1956 n. 322, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione; il d.P.R. 20 marzo 1956 n. 323, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici; il D.M. 12 settembre 1958, Istituzione del registro degli infortuni, e il D.M. 22 dicembre 1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli artt. 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 e il d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave (in esecuzione della legge delega 4 marzo 1958 n. 198).

Grandi aspettative vengono riposte anche nella legge 10 febbraio 1961 n. 66, di riorganizzazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Quasi un quarto di secolo dopo – e a seguito di ulteriori plurimi interventi legislativi – **L. Poniz**, Legislazione in tema di sicurezza sul lavoro e intervento penale, in Quest. giust., 2007, p. 971, dà atto che, “considerando come dato temporale iniziale il decreto Presidente Repubblica n. 547/1955, cui si sono immediatamente affiancati, integrandolo, vari altri decreti”, risulta che tali interventi normativi hanno “completato l'ordinamento, arricchendolo e insieme innovandolo in molti punti e direzioni”, ma ribadisce che “il sistema normativo, pur ampio, organico e imperativamente congegnato, non è nel suo insieme in grado di raggiungere in modo accettabilmente soddisfacente gli obiettivi cui dichiaratamente tende: la salvaguardia di beni fondamentali – la vita, la salute, la sicurezza – dei soggetti esposti ad un rischio che, evidentemente, non si riesce a governare” (p. 973).

- (36) Per una ricostruzione del ruolo camaleontico assunto dall'art. 2087 c.c. nel passaggio dal regime illiberale a quello costituzionale cfr. **M. Franco**, L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro nell'età corporativa e dopo, in Riv. it. dir. lav., 1993, I, p. 91 ss., secondo cui la funzione originaria della norma è quella di garanzia della realizzazione degli interessi dell'economia nazionale.

Anche nel dopoguerra il dibattito sulla natura funzionale della norma permane di grande interesse. Un primo orientamento lo identifica quale “specifico obbligo di protezione”.

In punto **F. Benatti**, Osservazioni in tema di “doveri di protezione”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 1359; **M. Cinelli**, Il danno non patrimoniale alla persona del lavoratore: un excursus su responsabilità e tutele, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 2/2006, p. 290; **L. Mengoni**, Obbligazioni “di risultato” e “obbligazioni di mezzi” (studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 368 e **L. Mengoni, A. Proto Pisani, A. Orsi Battaglini**, L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 1/1990, p. 18. Diversamente, considerano l'obbligazione di sicurezza riconducibile all'area di cooperazione creditoria, **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 71; **L. Riva Sanseverino**, Disciplina delle attività professionali: impresa in generale – artt. 2060- 2131, in Commentario al codice civile: Libro V – Del lavoro, a cura di **A. Scialoja e G. Branca**, Bologna, 1986, p. 196 e **E. Balletti**, La cooperazione del datore all'adempimento dell'obbligazione di lavoro, Padova, 1990, p. 53. Per un'opinione ulteriore si veda, inoltre, **L. Spagnuolo Vigorita**, Responsabilità dell'imprenditore, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da **L. Riva Sanseverino e G. Mazzoni**, Padova, 1971, p. 450, favorevole a riconoscere al lavoratore uno specifico ed autonomo diritto soggettivo di credito

all'apprestamento delle misure prevenzionistiche ritenute necessarie a tutelare la salute. Da ultimo, si menziona l'opinione a sostegno dell'inserimento del dovere di sicurezza tra gli obblighi positivi di *facere* derivanti dagli artt. 1175, 1375 del cod. civ. e dal principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.: cfr. **M. Franco**, Diritto della salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano, 1995, p. 147; **E. Ghera**, Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro, Bari, 2006, p. 112 e **F. Mazziotti**, Manuale di diritto del lavoro, Napoli, 2009, p. 620.

In aggiunta, si rammenti il continuo dibattito tra natura pubblicistica e privatistica intorno all'art. 2087 c.c. che riflette, da un lato, la necessità di non limitare la tutela all'ambito ai rapporti strettamente subordinati, dall'altro, di garantirgli quella "posizione differenziata di tutela" che solo un fondamento contrattuale può garantire. Così **L. Spagnuolo Vigorita**, op. ult. cit., cit., p. 448.

- (37) Il tema della tutela processuale penale del lavoro (con particolare riguardo alle possibilità di "fuga dal processo" e dalla sanzione) rimane tra quelli mai affrontati in chiave monografica, diversamente dal contiguo tema della tutela penale del lavoro che ha riscosso soprattutto nel dopoguerra una variegata e puntuale attenzione in dottrina che si è tradotta anche in esaustivi contributi monografici: a titolo esemplificativo si vedano **L. Pettoello-Mantovani**, La tutela penale dell'attività lavorativa, Milano, 1964; **C. Smuraglia**, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980 e **T. Padovani**, Diritto penale del lavoro, Milano, 1976.
- (38) Estrema ritrosia (anche su *input* delle organizzazioni sindacali) dimostra il legislatore ad estendere alle violazioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro i ripetuti e frequenti provvedimenti di clemenza che intervengono dal dopoguerra in poi. Anche in questo peculiare settore manca un lavoro ricostruttivo delle scelte operate nel tempo.
- (39) Il superamento del canone *societas delinquere non potest* in materia lavoristica è prefigurato da **E. Ondei**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 281, solo con riguardo all'attività dei sindacati e in una prospettiva di contrasto di eventuali abusi: "una disciplina giurisdizionale del diritto di associazione ...riguarderebbe, più propriamente e più efficacemente, le altre associazioni, e specialmente i sindacati, una volta che fosse emanata la legge organica sul sindacalismo la quale implica una disciplina esplicita della responsabilità sindacale, proprio in ragione della libertà e del carattere essenzialmente privatistico di tali enti. Gli scritti del De Marsico, del Manassero in Italia, del Mestre e del Garraud in Francia, dell'Hafters in Germania tornano di attualità. Se si ammette la sottoposizione al potere giurisdizionale della sorte delle associazioni che sono per sé illecite e che sono, cioè, il prodotto di un fatto associativo illecito, talché non possono avere un giuridico riconoscimento, ed appare logicamente inconferente il concepire una pronuncia giurisdizionale di scioglimento di ciò che deve considerarsi *ipso iure* disciolto, perché giuridicamente non mai validamente costituito, a maggior ragione si impone una garanzia giurisdizionale delle misure repressive dirette contro enti per sé leciti e giuridicamente riconosciuti, che agiscono quali soggetti nel mondo del diritto e possono diventare la causa e lo strumento di attività illecite, rendendosi così illeciti nel solo operare e non nel loro essere".
- Il segno dei tempi nuovi è nell'inderogabile esigenza che l'ente collettivo, ove considerato possibile soggetto attivo di reato, goda pienamente delle garanzie giurisdizionali.

(40) Ciò non esime dal sottolineare che qualche *lex specialis* continua a prevedere la “sospensione dei lavori” (e, quindi, l’inattività temporanea) o “la chiusura della miniera” come attività amministrativa che si sviluppa in parallelo ad un procedimento penale a carico della persona fisica che abbia la veste di imprenditore o di rappresentante (direttore di miniera).

Il riferimento è al d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave (su cui v. *infra*, Cap. V, par. 1).

L’autorità giudiziaria ha comunque il potere di adottare cautele reali: cfr. **V. D’Orsi**, Sequestro giudiziario di pubblico esercizio e autorizzazione di polizia, in Riv. pol., 1952, p. 428 (che analizza l’intrecciarsi di competenze giudiziarie ed amministrative).

3. Il delinearsi di una internazionalizzazione della materia lavoristica

La legislazione in materia di lavoro in Italia, storicamente, appare debitrice dell'esperienza di altri Stati: ad esempio, la prima normativa in tema di (repressione del) diritto di sciopero è di diretta derivazione francese ed è stata introdotta, sulla scia dell'occupazione napoleonica, con il sostanziale recepimento degli artt. 415 e 416 del codice penale francese del 1810.

L'indipendenza politica ha tardato a tradursi in indipendenza giuridica, dal momento che il codice penale sardo del 20 novembre 1859 (di fatto divenuto la base del primo codice penale dell'Italia unita) ha delineato quella che è stata la disciplina della materia per oltre quarant'anni sulla falsariga del cod. pén. e ricollegando una sanzione penale a "tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa" (41).

Una disamina dei resoconti parlamentari dal 1875 (anno di fondazione della Rivista penale, che dedica una rubrica fissa alle linee di tendenza della legislazione italiana, con ampie citazione attinenti ad altri Stati, soprattutto europei) pone in luce come importanti stimoli a regolamentare le condizioni di esplicazione del rapporto di lavoro siano stati recepiti da progetti o leggi di altre nazioni e così sia avvenuto fino ai primi decenni del '900 (42).

Così si verifica, ad esempio, con riguardo ai lavori preparatori della normativa antinfortunistica (43), di quella sul lavoro dei fanciulli e delle donne (44), di quella sull'orario di lavoro (45) e di quella su una disciplina dell'associazionismo, soprattutto sindacale (46).

Altro profilo di estrema rilevanza in materia è il primo delinearsi di un diritto internazionale del lavoro che ha costretto tutti gli Stati, Italia compresa, a misurarsi

con atti sovranazionali che si facevano carico delle gravi problematiche relative soprattutto alle condizioni dell'ambiente del lavoro, alle condizioni economiche della classe lavoratrice, alla carenza della disciplina giuridica per quanto concerne forme e contenuti del rapporto tra datore di lavoro e prestatore d'opera, il tutto in vista di una giustizia sociale che disinnescasse le tensioni e allontanasse i conflitti.

Per arrivare alla prima normativa internazionale in materia di lavoro è necessario attendere l'inizio del 1900, periodo molto turbolento per l'Italia cui una legislazione liberale trasfusa nel codice penale Zanardelli non appare sufficiente ad assicurare la pace sociale e che non è in grado di impedire il permanere di una situazione che porta al primo sciopero generale nel settembre del 1904.

Due anni dopo, 26 settembre 1906, viene sottoscritta a Berna la prima convenzione internazionale in materia di lavoro (e, precisamente, sull'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie) cui l'Italia dà esecuzione con legge 29 luglio 1909 n. 583 (47).

Il delinarsi di una legislazione internazionale in materia di lavoro (resa necessaria, fra l'altro, da imponenti fenomeni migratori (48) e dal problema di come contenere lo sfruttamento di queste moltitudini di lavoratori e di evitare una "guerra tra poveri") porta quasi inevitabilmente con sé la internazionalizzazione delle lotta sindacale, per comunanza di problemi e per ricerca di soluzioni anch'esse comuni, il che induce a parlare di "prodromi di un diritto internazionale operaio" (49).

Si è nel 1914, quando viene organizzato (e fallisce) il primo sciopero internazionale promosso dal Segretariato sindacale internazionale, anche e soprattutto per evitare quella guerra mondiale i cui costi sono destinati ad essere pagati dalle classi più povere (50).

Si è nel 1919, quando viene fondata l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nella consapevolezza che la guerra è stata alimentata dalla questione sociale, che la guerra ha acuito la questione sociale e che di detta questione è parte preponderante la tutela del lavoro e del lavoratore (51).

Si è visto che il regime liberale – ormai agonizzante – ha risposto a queste sollecitazioni di fonte internazionale con una pluralità di interventi normativi obiettivamente orientati alla sicurezza economica e alla dignità sociale (52), addirittura suscitando riserve per il preteso eccessivo sbilanciamento a favore del lavoratore (53).

Anche il regime fascista non ha potuto sottrarsi alle sollecitazioni provenienti dall'esterno e ad una valutazione internazionale della soluzione in senso corporativo proposta per affrontare e risolvere il delicato rapporto tra capitale e lavoro.

Il regime, consapevole di dover difendere la “originalità” della propria disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro ma anche di non potersi permettere di apparire inadempiente rispetto alle conclusioni cui sono pervenute le nove Conferenze internazionali del lavoro intervenute tra gli inizi del secolo e il 1927, rivendica non solo una assoluta convergenza tra la legislazione sociale italiana e le convenzioni ginevrine, ma di essere stato antesignano rispetto a profili appena sfiorati o non toccati affatto da questi accordi sopranazionali.

L'autodifesa del regime è compiutamente rinvenibile nel discorso di **G. Bottai** alla Camera dei Deputati il 1° giugno 1927, in tema di ordinamento corporativo italiano, con il quale si invitano “i signori che siedono nella Conferenza di Ginevra ad una più onesta disamina della posizione dell'Italia fascista nel campo del lavoro internazionale” (54).

La raffica di provvedimenti legislativi intervenuti a cavallo degli anni 20 (55) consente al regime di affermare che la legislazione sociale italiana, oltre che allineata con i principi di fonte internazionale, è andata ben oltre in specifici settori come quello del dopolavoro (56), delle assicurazioni sociali (57) e in specie della assicurazione contro le malattie (58) e a tutela della vecchiaia e della maternità (59).

L'attenzione viene, infine, richiamata sul lavoro agricolo, su quello a domicilio e sul diritto a ferie retribuite su cui, in sede internazionale e in quel momento (1927), si sta ancora discutendo se formulare una raccomandazione agli Stati aderenti.

Il grande terreno di scontro che si delinea è quello della "libertà sindacale", che l'Italia ritiene di aver brillantemente risolto con la riforma in senso corporativo di cui alla legge del 1926 (60), ma che costringe il regime ad arroccarsi su linee difensive marcatamente ideologiche (61).

Certo è che, da allora, diventa una sorta di questione di interesse nazionale affermare che il regime al potere dal 1922 ha portato l'Italia all'avanguardia con i suoi interventi in materia di lavoro (62).

Sotto un altro profilo, le critiche internazionali comunque infastidiscono e vanno prevenute o combattute: il Guardasigilli è a Ginevra il 24 luglio 1931 per illustrare quanto fatto in Italia nel campo dell'organizzazione del dopolavoro (63); l'Italia partecipa con plurime relazioni al V congresso dell'OIL (Amsterdam, luglio 1932) sull'organizzazione scientifica del lavoro (64); l'Italia ratifica le convenzioni OIL del 1921 (con r.d.l. 20 marzo 1924 n. 585, sull'età lavorativa minima in agricoltura; con r.d.l. 20 marzo 1924 n. 601, sul diritto di associazione in agricoltura e con r.d. 26 aprile 1930 n. 878, sul risarcimento infortuni sul lavoro in agricoltura), del 1925 (con r.d.l. 4 dicembre 1933 n. 1792, sulle malattie professionali e con legge 29 dicembre

1927 n. 2795, sull'uguaglianza di trattamento in caso di infortunio), del 1926 (con legge 4 gennaio 1929 n. 417, sull'arruolamento e il rimpatrio di marittimi), del 1928 (con legge 26 aprile 1930 n. 877, sulla fissazione dei salari minimi), del 1929 (con r.d.l. 8 maggio 1933 n. 676, sul peso dei colli trasportati), del 1930 (con l. 29 gennaio 1934 n. 274, sul lavoro forzato) e del 1932 (con r.d.l. 21 settembre 1933 n. 1319, sulla protezione antinfortunistica dei portuali).

E' percepibile che, fino alla vigilia della seconda guerra mondiale, l'apporto della comparazione e del diritto internazionale, alla legislazione italiana e a quella in materia di lavoro in particolare, assume dimensioni che non possono essere ignorate proprio per il suo carattere non estemporaneo (65).

Si apre, a questo punto, una parentesi temporale di circa quindici anni, nel senso che le Convenzioni OIL dal 1933 al 1937 non saranno ratificate dall'Italia che a partire dal 1952.

Pesa in questo lasso di tempo l'isolamento internazionale, la linea autarchica e, soprattutto, la guerra.

Quello che interessa qui notare è che, oggetto o no di ratifica, dalla normativa internazionale (e dalle convenzioni OIL, in particolare) non è pervenuto alcun *input* circa quale tipo di sanzioni adottare in presenza di violazioni della normativa sul lavoro, circa l'eventuale ricorso a sanzioni penali e, men che meno, circa l'eventuale coinvolgimento di enti collettivi come soggetti attivi di reato e soggetti passivi della pena comminata.

Si è certamente delineata una permeabilità dell'ordinamento giuridico italiano a direttive e raccomandazioni di fonte sovranazionale in materia di lavoro, ma – almeno fino alla caduta del regime autoritario – l'Italia si è mossa in piena autonomia

e tale autonomia si è espressa coinvolgendo la responsabilità penale delle sole persone fisiche.

La situazione non muta con l'avvento del regime costituzionale.

Certamente, a seguito dell'impegno a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e a conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.), l'Italia abbandona pretese di autonomia (o chiusura) normativa.

Ciò è particolarmente vero in materia lavoristica, stante l'esplicito riconoscimento – a livello di Carta fondamentale della Repubblica – dell'importanza di promuovere e favorire “gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro” (art. 35 comma 3° Cost.).

Prendendo come base esemplificativa le sole Convenzioni OIL, con legge 2 agosto 1952 n 1035 l'Italia recupera tutto il *gap* maturato nell'allineamento e nella ricezione delle direttive internazionali e ratifica e dà esecuzione a 14 convenzioni comprese tra il 1919 (protezione della maternità) e il 1937 (età lavorativa minima) su cui il regime fascista non aveva preso posizione nonché a 12 convenzioni proposte, agli Stati aderenti, tra il 1946 (attività marittima) e il 1949 (lavoratori migranti) (66).

Da quel momento l'Italia, non sempre con la solerzia che forse si imponeva (67), ha conformato il proprio ordinamento interno ai principi internazionali in materia di lavoro (68).

Nel periodo 1950-1970 vanno ricordati la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (69), il Trattato di Roma 25 marzo 1957 (ora Trattato dell'Unione Europea) (70) e la Carta sociale europea 18 ottobre 1961 (71), recanti plurime norme relative alla materia lavoristica e tutte nel

segno della delineazione di garanzie minime e vincolanti.

Il progresso giuridico e sociale così ottenuto non si estrinseca in direttive o raccomandazioni circa l'apparato sanzionatorio che deve accompagnare le prescrizioni per attribuire loro effettività ed efficacia e men che meno suggerisce opzioni di natura penale.

Con la conseguenza che, nonostante il passaggio dal regime autoritario a quello costituzionale e nonostante la massima apertura ad *input* di provenienza internazionale, il legislatore italiano rimane libero di modulare come meglio crede il sistema preventivo – repressivo degli illeciti in materia lavoristica.

Nell'ambito di questa oggettiva discrezionalità, ha trovato largo spazio anche il ricorso alla sanzione penale (quale sussidiario strumento general-preventivo), ma questo è rimasto circoscritto alle persone fisiche: almeno fino alle soglie degli anni 70, gli enti collettivi non risultano delineati come possibili soggetti attivi di reato, mentre il diritto positivo registra plurime configurazioni di conseguenze negative (di regola, connesse a reati) direttamente ricollegate alla persona giuridica, al fine di evitare che quest'ultima assurga a schermo protettivo della persona fisica in presenza di violazioni della normativa antinfortunistica.

- (41) Su questa normativa si sofferma **L. Ordine**, I delitti contro la libertà del lavoro, in Suppl. Riv. pen., 1893-4, II, p. 193, sottolineando la delicatezza del requisito della mancanza di ragionevole causa: “largo sarebbe il campo se ci dessimo a investigare le ragioni economiche e sociali del delitto”.
Infatti, “l’indagine, più che ad accertare gli elementi costitutivi del reato, doveva versare nel discernere la giustizia e l’equità della causa del fatto”.
- (42) Alla vigilia della presa del potere da parte del regime fascista, un liberale quale **A. Brunialti**, Lo stato democratico dopo la guerra, Torino, 1921, p. 81, si sbilancia ad affermare che “noi abbiamo troppo leggermente copiato leggi e istituzioni di altri popoli senza tener conto della diversità profonda delle condizioni industriali e commerciali e specialmente delle esigenze sociali di popoli fra loro profondamente diversi”.
Le sue critiche toccano la normativa sul riposo festivo, sulle otto ore di lavoro e sugli scioperi.
- (43) In materia antinfortunistica un riferimento ragionato alla normativa e ai progetti normativi nei principali Stati europei (Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania etc.) si rinviene in **G. P. Chironi**, Della responsabilità dei padroni rispetto agli operai, in Studi senesi, 1884, I, p. 231 ss.
Sull’approvazione, da parte della Camera dei deputati francese, del disegno di legge sulla responsabilità padronale per infortuni sul lavoro cfr. Riv. pen., 1888, XXVII, p. 653 (e, ivi, 1890, XXXII, p. 203): la legge 9 aprile 1898 viene modificata con legge 22 marzo 1902 (ivi, 1902, LV, p. 731).
Sulla discussione in Belgio di una normativa sugli infortuni nel lavoro cfr. ivi, 1903, LVII, p. 761.
Sulla genesi della legge 17 marzo 1898 sugli infortuni degli operai nel lavoro, la rubrica “legislazione”, ivi, 1903, LXVIII, p. 623, ricorda come sia stato seguito “l’esempio di altre nazioni” (in specie, Francia, Germania, Austria e Norvegia); come vi fosse piena consapevolezza di una non esaustività dell’intervento normativo perché “è nell’indole di queste leggi sociali di avere un carattere di graduale svolgimento e di progressivo perfezionamento, procedendosi opportunamente a gradi nella loro applicazione e nella loro estensione”; come comunque si sia assicurato a “un milione all’incirca di operai” di godere immediatamente del “nuovo beneficio di una maggiore garanzia”, cosicché ne “saranno favoriti i consorzi e i sindacati”.
- (44) Con riguardo ai lavori preparatori, la rubrica “rassegna parlamentare italiana” in Riv. pen., 1884, XX, p. 302, ricorda che la sostanziale differenza sul lavoro dei fanciulli era nel limite di anni 10 (previsto dal disegno ministeriale) e di anni 9 (previsto dal disegno della commissione senatoriale).
La materia venne infine regolamentata con l. 11 febbraio 1886, ma permangono l’attenzione per le iniziative in materia di altri Stati (per la Francia cfr. ivi, 1890, XXXII, p. 203).
- (45) La rubrica “governo e parlamento” della Riv. pen., 1892, XXXV, p. 525, riferisce di progetti legislativi in Francia sulla riduzione dell’orario giornaliero di lavoro a dieci ore e sul lavoro di donne e fanciulli negli stabilimenti industriali (quest’ultimo diventato legge 2 novembre 1892, come riferito ivi, 1893, XXXVII, p. 91).
Di un disegno di legge austriaco per ridurre a otto ore il lavoro in miniera “compresa la discesa nei pozzi e la risalita” si veda ivi, 1894, XL, p. 91.
Sull’approvazione in Francia della legge 13 luglio 1906 sul riposo settimanale e

del decreto 24 agosto 1906, al fine di controllarne l'applicazione, si veda la rubrica "governo e parlamento" in *ivi*, 1907, LXV, p. 107.

Sulla approvazione di una nuova normativa in Belgio sul lavoro delle donne e dei fanciulli, da escludersi da talune industrie nocive e pericolose, cfr. *ivi*, 1926, CLV, p. 183.

Va ricordato che la legge italiana sul riposo festivo (legge 7 luglio 1907 n. 489) già due anni dopo era oggetto di ripensamento: a un'interpellanza del deputato Cabrini e di altri sulla riforma di questa normativa il ministro dell'agricoltura (Cocco Ortu) "risponde che l'ufficio del lavoro sta facendo delle indagini e che sarà provveduto in conformità" (*ivi*, 1909, LXX, p. 263). Comunque sia, una decisiva influenza in materia hanno avuto i trattati di pace che furono stipulati alla fine della prima guerra mondiale e cui il regime fascista, nel frattempo salito al potere, ha dato seguito con la legge 11 marzo 1923 n. 692, che ha fissato in ore otto la durata massima della giornata lavorativa degli operai e degli impiegati.

(46) Attenzione per il disegno di legge francese sui sindacati professionali è confermata dalla rubrica "governo e parlamento" in *Riv. pen.*, 1890, XXXIII, p. 93.

(47) La convenzione è intervenuta tra l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Danimarca, la Francia, la Spagna, la Svizzera, l'Olanda e il Portogallo.

La rubrica "governo e parlamento" della *Riv. pen.*, 1909, LXX, p. 263, dà notizia della presentazione, da parte del ministro degli esteri (Fittoni), di un disegno di legge per dare esecuzione a detta convenzione.

Il testo della legge n. 583/1909 e della Convenzione internazionale sono pubblicati *ivi*, 1910, LXXI, p. 132. La relazione ministeriale alla legge non manca di sottolineare come "soltanto l'Italia avesse indugiato l'adesione a una riforma egualmente reclamata da operai e ad industriali".

(48) La situazione prebellica dell'emigrazione per ragioni di lavoro è ben fotografata da **G. Bortolotto**, La protezione legale degli operai, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, Milano, 1913, vol. XIV, p. 348, che si sofferma sulle iniziative legislative per la protezione degli emigranti.

Per una visione d'insieme della crisi economica, della ricaduta sulle classi più deboli e del fenomeno migratorio si vedano **R. Rigola**, Il problema della nostra emigrazione prima e dopo la guerra, Firenze, 1922; **F. Sulpizi**, Il problema dell'emigrazione dopo la rivoluzione fascista, Milano, 1923 e **U. Imperatori**, Italia prodiga, Milano, 1924 (che ricollega ai *deficit* della organizzazione economica nazionale di quegli anni la spinta alla ricerca di un lavoro all'estero).

A. Brunialti, Lo stato democratico, cit., p. 178, sottolinea la necessità che lo Stato intervenga "con maggior energia e con più sicura fermezza di propositi a tutela della nostra emigrazione".

M. Alberti, L'economia nel mondo prima, durante e dopo la guerra europea, Roma, 1915, p. 426, rileva come la guerra abbia determinato il ritorno in Italia di molti emigrati che hanno ingrossato il numero dei disoccupati (oltre a privare l'economia di importanti rimesse di valuta straniera).

Nel ricostruire il periodo economico-sociale **L. Castelvetro**, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994, p. 43, rileva che "la dimensione collettiva dei rapporti e del conflitto fra industriali e lavoratori era avvertita come il dato saliente del nuovo modo di produrre e prestare lavoro perché essa ingenerava problemi inediti anche all'intera comunità, data l'imponenza dei movimenti migratori e delle concentrazioni di lavoratori, l'asprezza delle reazioni operaie all'industrialismo,

alle condizioni di insalubrità e sfruttamento...”.

- (49) Questo è il sottotitolo del volume di **G. Valentini Fersini**, Protezione e legislazione internazionale del lavoro, Milano, 1909-1910, cui si deve il primo studio sulla normativa a disciplina e tutela del lavoro nei rapporti tra Stati.
- (50) Cfr. **M. Vacca**, Il diritto di sciopero e le sue limitazioni nelle organizzazioni e nei paesi europei, Milano, 1983, p. 178.
- (51) All'origine dell'OIL vi è il Trattato di Versailles, che ha sancito la fine della prima guerra mondiale. L'obiettivo è la lotta all'ingiustizia, alla povertà e alle condizioni di lavoro disumane.
Nel 1944, con la Dichiarazione di Filadelfia, l'OIL proclama il principio secondo cui il lavoro non è una merce.
Nel 1946 l'OIL diventa agenzia specializzata delle Nazioni Unite (ONU).
Dal 1951 opera, in ambito OIL, un comitato sulla libertà di associazione dei lavoratori e degli imprenditori. Sull'adesione italiana, cfr. **M. Gianturco**, L'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro, Roma, 1929 e **G. Demichelis**, L'Italia nell'organizzazione internazionale del lavoro, Roma, 1930.
- (52) Nella conferenza di Washington 29 ottobre-29 novembre 1919 l'OIL adotta una convenzione “sulla disoccupazione”, una sul “lavoro notturno delle donne” e una sul “lavoro notturno degli adolescenti impiegati nell'industria”.
Le citate tre convenzioni ricevono esecuzione con r.d. 29 marzo 1923 n. 1021.
Nel darne notizia e nel pubblicarne il testo la Riv. pen., 1923, XCVIII, p. 171, commenta negativamente l'iniziativa: “stupisce che il presente Governo abbia dato la sua approvazione a delle convenzioni evidentemente ispirate dalle correnti bolsceviche che imperversavano, un po' dappertutto, nel tempo in cui vennero elaborate, discusse e concordate”
- (53) Emblematica è la posizione di **A. Bruniati**, Lo stato democratico, cit., p. 132: “una delle conseguenze della guerra, certo la più pericolosa per l'esistenza stessa della democrazia moderna, è l'esagerazione del potere delle classi lavoratrici rispetto alle altre della società. Ben lungi dal continuare sulla via delle concessioni e delle indefinite tolleranze per la quale lo Stato già si era avviato prima della guerra, inaugurando quanto che non a torto venne chiamato “socialismo di Stato”, è necessario, non dirò inaugurare una politica di reazione, ma considerare se alcune concessioni e persino alcune istituzioni legislative non precorsero il segno e non recarono gravi danni agli interessi generali della società, senza raggiungere lo scopo precipuo che i loro autori si proponevano di contribuire al maggior benessere delle classi lavoratrici . Accenno soltanto a quelle leggi ed a quelle istituzioni che si riferiscono alla tutela del lavoro, alla limitazione delle ore durante le quali può essere prestato, al riposo settimanale e agli scioperi”.
- (54) Il sottosegretario di Stato per le corporazioni, dopo aver rivendicato che “di fronte a questo Consorzio che, per la materia del lavoro, si identifica con la Conferenza Internazionale che siede di questi giorni a Ginevra, l'Italia si presenta con gli attributi di un'originalità di concezioni e di un'audacia di legislazione, che io non esito a dichiarare insuperabili”, scende nello specifico a difesa dei traguardi già raggiunti: “Le linee della “protezione del lavoro” che, dalla tutela della donna e del fanciullo salgono alla disciplina legale della giornata di lavoro di otto ore, sono raggiunte su tutti i punti, salvo che per il minimo di età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro industriale: punto per il quale la saldatura tra i quattordici anni

votati a Washington e la legge italiana sarà resa possibile, tra breve, dallo sviluppo dei nostri ordinamenti della scuola popolare e professionale. Nella disciplina legale della giornata di lavoro l'Italia oltrepassa Washington, perché arriva al salariato agricolo. Raggiunte sono, del pari, e in vari punti sopravanzate, le linee della legislazione sui riposi settimanali, comprendendosi anche i salariati agricoli. Raggiunte e oltrepassate sono le linee dei provvedimenti speciali per la gente di mare. L'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia realizza varie raccomandazioni ginevrine, integrando la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il nostro Ispettorato del lavoro risponde in pieno ai voti di Ginevra. Armato del nuovo regolamento sull'igiene del lavoro, lo Stato italiano è in grado di soddisfare tutte le esigenze per la tutela igienica delle classi lavoratrici. E' superfluo ricordare che tutti i principi approvati o raccomandati da Ginevra in materia di migrazioni, si trovano accolti nella nostra più che quadrilustre legislazione sull'emigrazione, ravvivata dai recenti trattati" (così si esprime **G. Bottai**, L'ordinamento corporativo italiano, Roma, 1927, p. 41-43).

(55) Oltre al già ricordato r.d.l. 29 marzo 1923 n. 1021, vanno richiamati il r.d.l. 20 marzo 1924 n. 580, sul riposo settimanale; n. 585, sull'età minore per i lavori agricoli; n. 586, sull'età minima di carbonai e fuochisti navali; n. 587, sull'esame medico ai fini del lavoro marittimo; n. 588, sul collocamento dei marittimi; n. 590, sull'indennità di disoccupazione per naufragio; n. 591, sull'età minima per il lavoro marittimo.

(56) "Tra tutti i Paesi, l'Italia sola ha riunito in un Ente nazionale, di coordinamento e propulsione, le istituzioni che Ginevra ha fatto oggetto di una raccomandazione" (**G. Bottai**, L'ordinamento, cit., p. 42).

Il riferimento normativo è all'Opera nazionale dopolavoro istituita con una legge del 1925. Il regime fascista ne ha ulteriormente regolato l'attività con legge 24 maggio 1937 n. 817.

(57) "Ancor più superate sono le linee delle provvidenze ginevrine in materia di assicurazioni sociali". Infatti, "dove, per esempio, le convenzioni ginevrine si limitano all'impegno di creare una qualsiasi assicurazione contro la disoccupazione o contro gli infortuni e le malattie professionali, la legislazione italiana incardina l'istituto dell'assicurazione infortuni sul principio della obbligatorietà". Cfr. **O. Fantini**, La legislazione sociale nell'Italia corporativa e negli altri Stati, Roma, 1931.

(58) Il quesito rivolto ai governi aderenti era il seguente: "Ritenete voi che, se la Conferenza decidesse di adottare un disegno di convenzione sull'assicurazione malattie, debba tale disegno impegnare ciascuno Stato membro ad istituire l'obbligo dell'assicurazione contro la malattia per i salariati?"

La risposta italiana, al riguardo, è stata agevole perché la Carta del lavoro (punto XXVII) si proponeva come obiettivo "1) il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 2) il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 3) l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie; 4) il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 5) l'adozione di forme speciali assicurative dotazioni per i giovani lavoratori".

Ciò ha consentito a **G. Bottai**, L'ordinamento, cit., p. 44, di riferire che "la "Carta" ha affermato il principio dell'adozione dell'assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie, senza alcuna restrizione di tempo e di spazio. Là dove le convenzioni

- ginevrine si limitano ai rischi del proletariato industriale, restrizione particolaristica che deforma quasi tutta la legislazione democratica sul lavoro, le leggi italiane affrontano i rischi che i lavoratori corrono anche nel commercio e nell'agricoltura".
- (59) L'Italia rivendica sia il costante perfezionamento dei servizi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (in specie, per quanto concerne la vecchiaia), "un campo in cui la convenzione di Ginevra non osa ancora avventurarsi", sia la prossima ratifica della convenzione dell'impiego della donna madre.
- (60) Il problema della "libertà sindacale" diventa argomento di discussione, per la prima volta, alla Conferenza del lavoro di Ginevra del 1927.
- L'Italia respinge, come riduttivo, che la libertà sindacale coincida con la libertà di sciopero e di serrata e che la non libertà sindacale si estrinsechi nel divieto di sciopero e di serrata (su cui si veda *supra*, Cap. II, par. 3) e si affanna a prospettare l'esistenza di più modalità di attuazione della libertà sindacale: "lo stesso rapporto dell'Ufficio del lavoro ammette che la concezione dell'ordine pubblico varia a seconda dei regimi politici. In quello fascista, ch'è regime organico e unitario, l'ordine economico si consustanzia nell'ordine pubblico, cui gli italiani d'oggi riconoscono un valore solo a patto che la sua significazione sia piena, involgente tutti gli aspetti della vita, i più profondi, non solo quelli in superficie. E' naturale che il rapporto d'ordine pubblico, che, in un regime liberale-democratico, intercede tra lo Stato e il cittadino singolo, si debba, in un regime che come quello fascista innalza il sindacato alla dignità di ente di diritto pubblico, estendere alle relazioni tra lo Stato e il sindacato".
- Di qui la conclusione di **G. Bottai**, *L'ordinamento*, cit., p. 51): "Il questionario proposto alla Conferenza trova, dunque, un'anticipata ed esauriente risposta nel sistema positivo della legislazione italiana, nel quale rientrano non solo le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma pur quelle degli esercenti una libera arte o una libera professione, e, in certi limiti ed a certi effetti, le rappresentanze delle associazioni tra i pubblici funzionari. La "Carta del Lavoro" attua la libertà sindacale nell'ordine giuridico".
- Come si è accennato (*supra*, nota 51) un apposito Comitato, nell'ambito dell'OIL, si occupa dal 1951 del rispetto delle libertà di associazione in ambito lavorativo, monitorando il comportamento degli Stati aderenti.
- (61) Il questionario ginevrino poneva una domanda semplice: "Stimate voi che la libertà d'azione sindacale, sarebbe resa in modo adeguato dalla formula: libertà per le associazioni sindacali di perseguire i loro scopi, con tutti i mezzi non contrari alle leggi e ai regolamenti stabiliti per il mantenimento dell'ordine pubblico?".
- La risposta italiana è stata motivata in fatto dalla situazione contingente ("Gli scempi e gli sperperi, cui il nostro Paese fu sottoposto, nel dopo-guerra per lo sfrenarsi della più selvaggia lotta di classe, hanno rischiarata per sempre la nostra coscienza. Tanto che il Regime fascista è logicamente arrivato a proclamare il dovere nazionale del lavoro, sia per gli imprenditori che per i lavoratori"), giustificata in linea di principio con il rilievo che "non si può trasferire e risolvere il problema della cosiddetta libertà sindacale sul tema del divieto di sciopero e di serrata" e definitivamente esaurita con un rifiuto di analisi, discussione e confronto: "l'Italia non può consentire a degli stranieri di intavolare discussioni ed esprimere giudizi, sui criteri che regolano il proprio ordine

- nazionale” (**G. Bottai**, L’ordinamento, cit., p. 53).
- (62) A titolo esemplificativo cfr. **A. Manassero**, I delitti sindacali, in Scuola pos., 1930, p. 215, secondo cui “l’Italia è posta all’avanguardia delle nazioni per la sua legislazione sociale di protezione del lavoro: giornata di otto ore di lavoro, riposo festivo o settimanale, lavoro delle donne o dei fanciulli, igiene del lavoro e malattie del lavoro; previdenza e assistenza dei lavoratori, infortuni, Carta del lavoro. Lo Stato da una parte dà, dall’altra parte pretende. Da un parte concede il riconoscimento del regolamento collettivo e lo riconosce, dall’altra lo impone, col divieto di sciopero e serrata”. Di un riconoscimento al “grande contributo dell’Italia” al “miglioramento delle condizioni di lavoro dell’operaio” e alla sua “difesa contro la malattia e l’infortunio”, proveniente dai partecipanti al congresso di medicina del lavoro (Ginevra, agosto 1931), riferisce la Riv. dir. penit., 1931, p. 1256.
- Cfr. **A. Cavaglieri**, Corso di diritto internazionale, Napoli, 1932, con specifico riferimento alla legislazione internazionale del lavoro.
- Per un quadro d’insieme della normativa interna si veda **U. Borsi**, Elementi di legislazione sociale del lavoro, Bologna, 1938.
- (63) Ne dà notizia la Riv. dir. penit., 1931, p. 1334, riferendo che l’ufficio internazionale del lavoro ebbe a sostenere “la necessità di ispirarsi a quanto l’Italia ha già realizzato nel campo delle organizzazioni dei divertimenti operai”.
- (64) Ancora prima dello svolgimento del Congresso ne dà notizia la Riv. dir. penit., 1932, p. 925.
- Il non isolamento, almeno sul piano scientifico, è confermato dalla costante partecipazione ai convegni internazionali: ad es., per il resoconto della XIX conferenza internazionale (Ginevra, agosto 1935) sull’orario di lavoro cfr. ivi, 1935, p. 1493.
- (65) La Chiesa – pur legatasi al regime con i Patti lateranensi del 1929 - sollecita una circolazione delle idee tra i vari Stati: “conviene che le varie nazioni, unendo propositi e forze insieme, giacchè nel campo economico stanno in mutua dipendenza e debbano aiutarsi a vicenda, si sforzino di promuovere con sagge convenzioni e istituzioni una felice cooperazione di economia internazionale” (enciclica Quadragesimo anno di papa Pio XI, 15 maggio 1931, par. 90).
- Si veda, per un quadro specificamente riferito alla normativa del regime fascista, **O. Fantini**, La tutela penale del lavoro nell’ordinamento giuridico italiano e nella legislazione internazionale, Firenze, 1934, p. 401 ss. L’A. sottolinea anche l’importanza dei plurimi “Trattati di lavoro” sottoscritti con singole nazioni a tutela degli emigranti (p. 412).
- Per una attenzione alla disciplina lavoristica di Nazioni vicine cfr. **D. Pometta**, La legislazione svizzera sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, Roma, 1942 [segnalato in Giust. pen., 1943, c. 65, n. 34].
- (66) Le ventisei convenzioni sottoscritte dall’Italia, nell’arco temporale ricordato, spaziano dalla materia assicurativa all’indennità di disoccupazione, dal lavoro notturno a quello sotterraneo, dall’età minima lavorativa ai controlli sanitari.
- Meritano un rilievo a parte la normativa di revisione della posizione italiana, assunta durante il regime autoritario, nei confronti delle varie convenzioni (legge 13 novembre 1947 n. 1622); la normativa sulle ispezioni del lavoro del 1947 e quella sul fenomeno della migrazione dei lavoratori.

Quest'ultima materia ha ricevuto particolare attenzione dalla Carta costituzionale: l'art. 35 comma ult. Cost. "riconosce la libertà di emigrazione" e "tutela il lavoro italiano all'estero" (oggetto della Convenzione OIL del 1949).

- (67) La Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale del 1948 viene ratificata, quasi un decennio dopo, con legge 23 marzo 1958 n. 367; quelle del 1949, sul lavoro marittimo, vengono ratificate con legge 19 ottobre 1970 n. 864 e con legge 10 aprile 1981 n. 158; quella sulla protezione della maternità del 1952 viene ratificata, quasi vent'anni dopo, con legge 19 ottobre 1970 n. 864.

Vi è da osservare, in proposito, che alla base della non particolare solerzia nella ratifica vi può essere il ridotto carattere innovativo rispetto al livello di sviluppo della normativa interna già esistente in materia.

Una menzione a parte, per la peculiarità della materia, merita la Convenzione OIL del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata con legge 24 aprile 1967 n. 447. Cfr. Convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1919-1968, a cura di **G. Kojanec**, Padova, 1969.

- (68) Per un quadro d'insieme dei rapporti tra ordinamento italiano e legislazione internazionale in materia di lavoro (Convenzioni OIL, direttive comunitarie, raccomandazioni della Commissione europea, risoluzioni del Parlamento europeo; accordi-quadro europei, Convenzioni ONU, Trattati), si rinvia a **R. Guariniello e altri**, Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE, in Dir. pen. proc., 1997, p. 83; al volume Il diritto del lavoro nell'Unione Europea, a cura di **R. Foglia e R. Cosio**, Milano, 2011 e a **V. Ferrante**, Dignità dell'uomo e diritto del lavoro, in Lav. dir., n. 1/2011, p. 201.

- (69) La Convenzione, comprensiva di un Protocollo addizionale, è stata ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848.

Tra le norme di diretta rilevanza in materia lavorativa va ricordato l'art. 11, sulla "libertà di riunione e di associazione", specificamente orientato sulla libertà sindacale.

- (70) Il Trattato, istitutivo della Comunità europea, nella sua formulazione originaria, non dedicava un'attenzione specifica alla materia lavorativa, pur avendo norme sulle politiche dell'occupazione e sulla libera circolazione delle persone. Nel tempo la Parte III è stata ampliata, anche con riguardo ai profili del lavoro.

In generale si vedano il Commentario del Trattato istitutivo della C.E.E., diretto da **R. Quadri, R. Monaco e A. Trabucchi**, Milano, 1965 e **R. Monaco**, I mezzi giuridici diretti ad attuare la politica sociale della Comunità economica europea, in Riv. dir. lav., 1959, I, p. 3.

- (71) Approvata dal Consiglio d'Europa, colma la sostanziale omessa attenzione alla tutela dei diritti economici e sociali nella Convenzione EDU.

I diritti riconosciuti spaziano dalle condizioni di impiego, alla protezione sociale e alla sicurezza sociale, al diritto di associazione.

La normativa prevede divieti (es., art. 7 commi 3 e 8) e obblighi di configurare come illecite determinate condotte attive o omissive (es., art. 8 comma 2), ma non interferisce né sull'apparato sanzionatorio ricollegato alla "illegalità" né sui soggetti passivi delle sanzioni, circoscrivendo l'obbligo della Parti contraenti a prendere "tutte le misure necessarie ed adeguate".

La Carta sociale europea è stata ratificata e resa esecutiva con legge 3 luglio 1965 n. 929.

In dottrina si vedano **G. Barile**, La Carta sociale europea e il diritto internazionale,

in Riv. dir. internaz., 1961, p. 624; **R. Purpura**, La Carta sociale europea, Roma, 1962 e, più nello specifico, **M. Vacca**, Il diritto di sciopero, cit., p. 19.
Per l'evoluzione di questa normativa cfr. *infra*, Cap. VII, par. 1 e 2.

4. L'attività d'impresa come fonte di rischio e di responsabilità penale

L'evoluzione dell'economia e della società registra una crescente presenza di enti collettivi nella produzione, nel commercio e nella finanza; l'oggettivo ruolo di detti enti nel determinismo di una serie di illeciti in danno di singoli, di gruppi e della collettività; l'esigenza di porre le condizioni di una attività preventiva e, ove del caso, repressiva di detti illeciti produttivi di gravi danni individuali e sociali; qualche interrogativo sulle modalità di adottare in concreto per contrastare la variegata tipologia di reati d'impresa.

Il fenomeno di un'economia caratterizzata da persone giuridiche sempre più grandi (e sempre più da persone giuridiche) e da illeciti, per così dire, corporativi, era ben presente nella realtà italiana alla vigilia della seconda guerra mondiale (72) e si è ripresentato con forza nel dopoguerra, anche alla luce della priorità riconosciuta alla ricostruzione delle infrastrutture e alla riconversione dell'industria bellica e del delineantesi "miracolo economico" (73).

Ciò che sorprende, quindi, non è il fenomeno in sé ma il suo processo di enfatiasi, se è vero che è possibile spingersi a sostenere che la scarsità di studi sul diritto penale d'impresa "dipende dal fatto che i bisogni della vita non hanno ancora richiesto indagini approfondite su queste norme", ma anche che il *trend* in materia sarà rappresentato da "un notevole aumento dei reati" (74).

La società è sempre più caratterizzata da finalità e obiettivi che l'individuo non è in grado, nemmeno dal punto di vista dell'impegno economico, di perseguire e conseguire da solo; all'attività del singolo – nella gestione di opifici, impianti e mezzi produttivi – si sostituisce l'intervento di enti collettivi capaci di coagulare persone, risorse e capitali necessari alla conduzione dell'impresa in ogni settore

(produttivo, commerciale e finanziario): alla forza della parte datoriale deve contrapporsi una forza sindacale di pari rilievo e capacità di incidenza.

In questo contesto sociale, in cui ogni parte si muove alla ricerca della giusta collocazione, si sente fortemente un bisogno di regole che diano il giusto spazio all'iniziativa privata nel settore economico, che tengano in debita considerazione l'intreccio sempre presente tra interessi privati – da un canto – e l'utilità e la funzione “sociale” che deve accompagnarne l'estrinsecazione (artt. 41 comma 2° e 42 comma 2° Cost.) – dall'altro; si auspica (e si delinea) un maggior controllo dello Stato sul compiuto rispetto delle regole e una completa attività di contrasto delle manifestazioni di illegalità di impresa: l'esplicazione dell'attività dell'ente nel perseguire gli obiettivi sociali non può prescindere da un rispetto scrupoloso del quadro normativo e, in particolare, non può godere di aree di impunità.

Tutto ciò, come è evidente, postula un quadro normativo tendenzialmente esaustivo e un credibile apparato sanzionatorio per chi (persona fisica o giuridica) risulti trasgressore delle regole (75).

L'esigenza che matura sempre di più è quella di un ente collettivo che non sia, nemmeno in parte, *legibus solutus*, e che non assurga a schermo protettivo (ed occultante) degli illeciti commessi da apicali o non apicali nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'elaborazione dottrina e giurisprudenziale della prima metà del 900 aveva già portato a riconoscere che l'uguaglianza formale non è un valore e che l'impegno legislativo è e deve essere per una uguaglianza sostanziale della “maggioranza lavoratrice”.

Ben prima del disposto dell'art. 3 comma 2° Cost., è maturata una precisa scelta

di campo a favore dell'emarginato economicamente e socialmente: "finalmente siamo giunti a comprendere che nelle nostre società gli interessi dominanti debbono essere quelli delle maggioranze lavoratrici e quindi le legislazioni speciali presenti dovrebbero proteggere quest'interessi, riconoscerli, farli rispettare" (76).

Con sicura preveggenza (ma con incerta collocazione temporale), si è sostenuto che le linee di ineludibile sviluppo della normativa sono tracciate e che anche "i codici penali che si scriveranno di qui innanzi e che si modificheranno, non potranno più dimenticare certi delitti colposi, certe imprevidenze e certe insipienze, provvederanno un po' meglio alla vera difesa sociale" (77).

Con altrettanta chiarezza sono stati individuati i colpevoli e le colpe, almeno con riguardo al nevralgico settore degli infortuni sul lavoro le cui dimensioni e ricadute economiche ne fanno una vera e propria questione sociale, ma la reazione legislativa è stata sempre incerta, prima, perché i detentori del capitale e dei mezzi produttivi erano contigui al potere politico se addirittura non ne facevano parte esercitando "pure nell'andamento dello Stato influenza grande" (come si legge nell'enciclica *Rerum Novarum* del 1891) (78); poi, perché gli interessi nazionali alla produzione hanno portato ad un minor rilievo della persona del "debitore di lavoro" solo parzialmente compensata dallo sviluppo della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa post infortunio ed, infine, perché l'evoluzione del contesto sociale è stata rapidissima, ha portato alla delineazione di plurimi settori di manifestazione della criminalità d'impresa (si pensi al settore bancario e finanziario) in danno di una platea sconfinata di vittime, con il risultato di richiedere una pluralità di interventi legislativi in molteplici direzioni nei confronti

di “poteri forti” in grado di sfruttare pienamente gli spazi di garanzia e di tutela assicurati, dal regime costituzionale, anche alle persone giuridiche.

La repressione della delinquenza dolosa trova la sua strada in precise norme incriminatrici, in relazione alle quali si potrà parlare più di *deficit* nel momento dell'applicazione che in quello della comminatoria delle sanzioni (si pensi ai reati societari e a quelli fiscali) (78), ma ciò che preoccupa e che è oggetto anche di specifiche sollecitazioni internazionali è la responsabilità per colpa che, nel settore industriale e produttivo in genere, si estrinseca in una ricerca esasperata della massimizzazione del profitto anche a discapito di una cultura della sicurezza. Combattere le possibili degenerazioni del fenomeno corporativo diventa un problema non più differibile.

La società industriale postbellica appare dotata di una enorme capacità aggressiva e lesiva dei beni e degli interessi primari del singolo e della collettività e ciò è ancora più grave perché vi è, al contempo, la piena consapevolezza che la stessa civiltà industriale, come è in grado di mostrare una sconfinata capacità offensiva, è anche in grado di generare i necessari anticorpi e cioè da mettere a disposizione dell'imprenditore (persona fisica o giuridica), dispositivi, strumenti, tecnologie e tecniche di produzione in grado di contenere i costi individuali e sociali della violazione del principio del *neminem laedere*, o almeno di ridurli drasticamente.

La cultura della sicurezza implica un costante monitoraggio dei rischi, l'investimento di importanti risorse e la capacità di anteporre la sicurezza agli obiettivi di produzione e di profitto.

Contare che l'imprenditore (persona fisica o giuridica) si allinei spontaneamente,

compiutamente e tempestivamente ai suoi doveri di locatore d'opera e di garante della integrità fisica e della vita della controparte contrattuale sarebbe (ed è) un peccare di ottimismo.

La Carta fondamentale dello Stato è esplicita nel prevedere "i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali" (art. 41 comma 3° Cost.) e, più in dettaglio, prevede accertamenti ed ispezioni a tutela della salute ed incolumità pubblica rinviando a "leggi speciali" (art. 14 comma 3° Cost.), ma tutti questi interventi affidati al legislatore ordinario non sono in grado né di creare né di promuovere e sviluppare quell'adempimento al dovere di solidarietà (ricordato dall'art. 2 Cost.), essenziale per ovviare alla rarefazione dei controlli e al loro eventuale non sufficiente approfondimento.

Vi è consapevolezza della indispensabilità di precisi ed incisivi stimoli ad uno scrupoloso e puntuale rispetto non solo delle regole precauzionali fissate dal legislatore, ma anche di quelle di portata generale cui fa riferimento l'art. 2087 c.c., che vengono suggerite dalla "esperienza" e dalla "tecnica" (79) e che concretizzano quella diligenza imprenditoriale sulla quale la collettività e il singolo devono poter fare affidamento e la cui trasgressione legittima la rimproverabilità e la sanzione.

Si è già ricordato che la normativa internazionale in materia di lavoro ha adottato un atteggiamento, per così dire, di "non ingerenza" nella risposta che il legislatore interno deve dare a determinati problemi (80).

Qualche crepa nella linea della non ingerenza, tuttavia, si delinea : la Convenzione OIL sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio,

approvata a Ginevra nell'estate del 1947, stabilisce (art. 13 n. 2 lett. b) che gli ispettori del lavoro devono essere dotati di potere di "adottare misure di immediata applicazione in caso di pericolo imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

Se si vuole riconoscere un contenuto concreto all'*input* di fonte internazionale, è necessario concludere che viene delineato un potere di sospensione dell'attività produttiva, e fin'anche un potere di chiusura del reparto o dell'opificio, che ben può essere inquadrato come misura direttamente orientata a colpire l'ente e non il suo rappresentante o il suo dirigente.

Per la verità, la legge 22 luglio 1961 n. 628, Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanata per concretizzare l'adesione italiana alla citata convenzione OIL, amplia di molto i poteri dell'ispettorato del lavoro ma non prende posizione esplicita su interventi impeditivi o eliminativi in azienda.

Ancora meno incisiva è la Carta sociale europea, che pure crea obblighi vincolanti per le parti contraenti, tra i quali quello di perseguire "con ogni mezzo idoneo" la realizzazione del diritto dei lavoratori alla sicurezza e igiene del lavoro e del diritto di associarsi liberamente in organizzazioni nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economico sociali (81).

I plurimi divieti e obblighi di tutela previsti da questo testo postulano anch'essi controlli e sanzioni per l'inosservanza, ma manca ogni indicazione (e, *a fortiori*, alcun vincolo) circa le modalità dell'attività ispettiva e circa il contenuto dell'apparato sanzionatorio.

E' certo che il legislatore interno ha fatto ricorso alla comminatoria di sanzioni

penali e ha continuato a farlo, nell'evidente convinzione dell'irrinunciabilità della coazione penale a fronte della marcata indifferenza (o svalutazione) del debito di sicurezza e, più in generale, dell'affidamento della collettività in un impegno solidaristico non di facciata.

L'imponente sviluppo del diritto penale speciale non è senza ricadute sugli enti collettivi chiamati a valutare plurimi rischi, ad evitare plurime sanzioni loro comminate a vario titolo (in materia societaria, fiscale, commerciale, brevettuale).

In questo contesto, il ricordato forte sviluppo della normativa in tema di lavoro espone di necessità – e consequenzialmente – ai rischi derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e sulla sicurezza sociale e rilancia l'interrogativo di un *quid pluris* o di un *quid novi* rispetto alla pur rafforzata responsabilità penale della persona fisica apicale o non apicale nell'ente.

Vi è piena coscienza della responsabilità che gli enti collettivi possano assumere in materia di violazioni della sicurezza e igiene del lavoro, ma non vi è certezza sulla migliore via da percorrere per contrastarla e reprimerla e, per decenni, si esita a configurare una responsabilità che coinvolga anche l'ente e, ancora di più, si esita a superare la barriera ideologica, prima che logica, della responsabilità da ricollegare direttamente all'ente collettivo come "fatto proprio", così da spingersi – eventualmente – a configurare un ente collettivo che sia soggetto attivo di reato e soggetto passivo di una pena.

(72) La percezione collettiva della criminalità d'impresa è così radicata che assurge ad argomento letterario: a titolo esemplificativo può essere ricordato il celeberrimo brano de L'opera da tre soldi di **B. Brecht** (1928): "Noi, piccoli artigiani borghesi, noi che lealmente affrontiamo, col piede di porco alla mano, le casse di nichel delle bottegucce, noi veniamo ingoiati dai grandi imprenditori, dietro i quali stanno le banche. Che cos'è un grimaldello di fronte a un titolo azionario? Che cos'è l'effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca? Che cos'è l'omicidio di un uomo rispetto all'assunzione di un uomo?" (Milano, 1998, p. 95-96). L'inciso finale, che assimila l'assunzione di un dipendente al suo assassinio, rende bene l'idea della notoria carenza di una sicurezza del lavoratore in fabbrica.

Sulla normativa di contrasto all'illegalità d'impresa si vedano, tra i tanti, **G. Delitala**, I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, in Riv. dir. comm., 1931, I, p. 176; **F. Carnelutti**, La tutela penale della ricchezza, in Riv. it. dir. pen., 1931, p. 7; **G. Azzariti**, Le disposizioni penali relative alle società commerciali, in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 16 ss.; **A. Manassero**, La tutela penale dell'economia e del risparmio, *ivi*, p. 374; **E. Greco-U. Sacchi**, Le nuove disposizioni penali in materia di società commerciali, Milano, 1932; **E. Soprano**, Trattato teorico-pratico delle società commerciali, Torino, 1934; **S. Costa**, Norma penale della nuova legislazione bancaria, in Annali dir. proc. pen., 1937, p. 851 e **R. Goldschmidt**, Le disposizioni penali del R. decreto-legge 12 marzo 1936, per la difesa del risparmio e per la difesa della disciplina creditizia, in Riv. it. dir. pen., 1937, p. 51.

In modo specifico sui rapporti tra ente collettivo e soggetti (apicali o non apicali), cfr. **E. Ciaccio**, Il concetto di datore di lavoro come soggetto di diritto penale nel diritto antinfortunistico, in Resp. civ. prev., 1940, p. 241.

Un'eco dell'evoluzione in atto si coglie nell'enciclica Quadragesimo anno del papa Pio XI, dove già si sottolinea (15 maggio 1931) la presenza di società sempre più grandi ("per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole") (par. 80), la assoluta non eticità dell'attività economica svolta (il capitale si muove "col fine e con la condizione di sfruttare a suo arbitrio e vantaggio le imprese e quindi l'economia tutta, senza far caso né della dignità umana degli operai, né del carattere sociale dell'economia né della stessa giustizia sociale e del bene comune") (par. 101) e la progressiva separazione tra proprietà e controllo ("ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento" (par. 105).

(73) Cfr. **R. Rovelli**, Disciplina penale dell'impresa, Milano, 1953; per un approccio – meramente esegetico – al tema dei reati d'impresa (e dei correlativi rischi che essi siano consumati nell'ambito dell'ente) cfr. **P. Mirto**, Il diritto penale delle società, Milano, 1954, che esprime dissenso dalla configurazione di un "reato collegiale" (**Rende, Grispigni, Tondo**), inteso come reato commesso unitariamente da tutti i componenti di un organo collegiale (p. 125 ss.).

(74) Le parole estrapolate nel testo sono tratte dalla nota bibliografica al volume di **R.**

Rovelli, Disciplina penale, cit.: l'estensore della recensione (in Arch. pen., 1954, I, p. 208) riconosce all'A. "una buona dose di coraggio" per aver intrapreso lo studio di questo settore "potremmo dire totalmente" inesplorato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma – soprattutto – riconosce l'innegabile attualità del tema "in questo delicato momento della vita economica nazionale ed internazionale che vede un aumento non sempre oculato della pressione fiscale, un incremento di concorrenti spesso improvvisati e non liete condizioni del mercato".

Appare più aderente alla realtà storica il rilievo di **E. Pessina**, in sede di prefazione al volume di **E. Soprano**, Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni, Torino, 1910, secondo cui – già agli inizi del 900 - quello del diritto penale d'impresa è una dei "problemi attuali della scienza economica".

G. D. Pisapia, Il reato di false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. pen., 1954, p. 768, riferendosi al diritto societario in generale, parla di fattispecie che "sono poco studiate perché raramente applicate e poco applicate perché scarsamente conosciute".

(75) Per un approccio al tema, nell'ottica lavoristica, cfr. **V. Crisafulli**, Diritti di libertà e poteri dell'imprenditore, in Riv. giur. lav., 1954, p. 15; **P. Gasparri**, I principi costituzionali nel nuovo diritto sindacale, in Dir. lav., 1948, I, p. 116 e **G. Giugni**, La lotta sindacale nel diritto penale, in Riv. giur. lav., 1950, I, p. 356.

(76) Così si esprime **A. Angiolini**, Dei delitti colposi, Torino, 1901, p. 293, aggiungendo – con chiarezza di prospettive – che "ormai va facendosi strada in tutte le legislazioni civili, che gl'industriali e gl'imprenditori debbano essi risentire i danni riportati dall'operaio anche per sua colpa e negligenza, giacché è questo un rischio professionale, ed i danni debbono essere a loro carico come sono a loro vantaggio tutti i benefici" (p. 121).

Pressoché in contemporanea la dottrina civilistica (**L. Barassi**, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 567) sottolinea che "chi vive nella pratica del foro assiste talora a decisioni di così stridente ingiustizia da farci pensare seriamente se proprio sia possibile che queste iniquità trovino una consacrazione nel codice nostro" a margine di una sentenza di assoluzione che mandava esente da responsabilità l'impresa "poiché l'operaio non era riuscito a provare la colpa della ditta", per aver organizzato malamente l'attività. In ordine alla tesi secondo cui il danno da infortunio dovrebbe gravare sull'industriale si rileva come "all'uomo ignorante di sottigliezze giuridiche e che ragiona col proprio buon senso naturale, accadrà di vedergli fare grandi meraviglie quando gli si dica che su questa massima appunto si discute e si dubita dell'ammissibilità sua pel diritto costituito" (**L. Barassi**, op. ult. cit., Milano, 1915, p. 689).

(77) Così, ancora, **A. Angiolini**, Dei delitti, cit., p. 293. L'A., nel delineare la responsabilità collettiva come "necessario succedaneo e completamento di quella individuale", conclude che "questo principio di una responsabilità collettiva potrà pur essere una concezione socialista dello Stato, ma tale concezione .. è moderna ed ispira tutto il movimento legislativo de' nostri tempi, senza per altro essere contraria alle tradizioni giuridiche e politiche del passato" (p. 121).

Nel senso che "l'avarizia del capitalista" è la "causa vera di tutti gli infortuni" si esprime **F. Campolongo**, La repressione nella legge 20 marzo '98 sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 346.

Con pari brutalità espressiva - sempre occupandosi di violazioni della sicurezza

di lavoro - anche **A. Angiolini**, Dei delitti, cit., p. 164, sottolinea che gli infortuni del lavoro (come i disastri ferroviari) “dipendono quasi esclusivamente dall’avarizia sordida e vigliacca di avidi capitalisti e intraprenditori” e che tali soggetti, “imprudenti per avarizia ed egoismo” o “per difetto di senso morale e altruistico”, costituiscono “la prima categoria di delinquenti colposi” (p. 167).

In termini più moderati si esprime **L. Barassi**, Il contratto di lavoro, cit., Milano, 1901, p. 574, secondo cui: “non sempre gli infortuni derivano dalla colpa (n.d.a. diretta e immediata) dell’imprenditore, anzi ciò è per la minor parte”.

(78) Quarant’anni dopo, la situazione è semmai peggiorata: “l’abbassarsi della dignità dello Stato che si fa servo e docile strumento” della forza del capitale è segnalato nell’enciclica Quadragesimo anno del 1931: “la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si lotta tra gli stessi Stati, o perché le nazioni adoperano le loro forze e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perché applicano il potere e le forze economiche a troncane le questioni politiche sorte fra le nazioni” (par. 108). In generale si veda **M. Napoli**, Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa, in Ius, n. 1/2012, p. 5.

(79) **C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1962, p. 188, si sofferma sulla figura del datore di lavoro come soggetto attivo del reato colposo e responsabile della politica aziendale in tema di sicurezza e, in specie, responsabile della scelta di anteporre il reddito e il profitto d’impresa alla tutela dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.

Il problema di individuare il responsabile in una struttura complessa, ove non venga risolto configurando una responsabilità penale dell’ente in quanto tale, va superato chiamando a rispondere dell’illecito i legali rappresentanti della società: in tal senso cfr. Cass. sez. III, 21 aprile 1958, in Riv. pen., 1959, II, p. 677.

Per una definizione autentica del concetto di “datore di lavoro” (persona fisica o giuridica), con validità per il settore antinfortunistico, sarà necessario attendere l’art. 2 d. lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza (su cui cfr. *infra*, Cap. X, par. 3).

Il mantenimento della scelta tradizionale della responsabilità penale della sola persona fisica, anche in presenza di strutture societarie molto articolate e complesse, ha dato luogo a qualche dubbio di costituzionalità alla luce dell’art. 27 comma 1° Cost. (su cui si veda *supra*, Cap. III, par. 2-5).

La Corte costituzionale ha, peraltro, escluso che si configuri una responsabilità penale “da posizione” e ha posto l’attenzione sulla colpa da inosservanza di specifici obblighi di predisposizione di cautele, di scelta dei collaboratori, di vigilanza sul funzionamento della struttura sottostante e sul dovere di formazione ed informazione del personale dipendente (Corte cost. 6 luglio 1959 n. 39, in Giur. cost., 1959, p. 692). A margine di detta pronuncia si veda **G. D. Pisapia**, Riflessioni sulla tutela penale della sicurezza del lavoro, in Studi in onore di G. Scherillo, Milano, 1972, vol. III, p. 1104.

Da parte sua, la Suprema Corte di cassazione aveva dichiarato manifestamente infondata la eccepita questione (Cass. 5 maggio 1959, in Dir. giur. lav., 1959, II, p. 531).

Nell'ambito della ricerca della responsabilità della sola persona fisica cfr. **C. Lega**, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale del dirigente con esclusione di quella dell'amministratore dell'impresa, in Riv. it. prev. soc., 1957, p. 607 e **G. Secreti**, Sulla responsabilità penale dei legali rappresentanti (ad es. amministratori) di un ente collettivo (ad es. società) con particolare riferimento ad infrazioni nell'ambito dell'impresa gestita, in Mass. giur. lav., 1967, p. 307.

(80) Cfr. *supra*, par. 3.

(81) In dottrina, per una prima analisi sul testo originario della Carta, si vedano **R. Balzarini**, La Carta sociale europea e la Costituzione italiana, in Dir. ec., 1962, p. 286; **C. Benvenuti**, Le finalità sociali e politiche della carta sociale europea, in Ministero del Lavoro, La Carta sociale europea, Roma, 1961, p. 13 e **G. Cansacchi D'Amelia**, Considerazioni sulla Carta sociale europea, in Dir. ec., 1962, p. 263.

V., altresì, *supra*, nota 71.

5. *Singulorum est proprium maleficium (o no) ?*

Alla vigilia del passaggio dal regime autoritario a quello costituzionale, la posizione contraria ad un abbandono del canone *societas delinquere non potest* – ove non espressa in termini di adesione incondizionata al dogma – si era attestata sui seguenti passaggi logici.

Innanzitutto, l'esistenza di un ente collettivo e, soprattutto, il riconoscimento della personalità giuridica hanno e trovano la ragion d'essere nella necessità di raggiungere determinate finalità comuni a più persone; quindi, la personalità dell'ente "ha i suoi limiti rigorosamente tracciati dalle finalità medesime", il che è già di ostacolo ad una "parificazione generale alla persona fisica".

Affinché le conseguenze degli atti posti in essere dalla persona giuridica ricadano su tutte le persone fisiche che la compongono (il che "costituisce una deviazione dal comune principio giuridico per cui ciascuno deve subire le conseguenze dei propri atti") è, quindi, necessario che detti atti rientrino "in quell'ambito di attività per cui la persona giuridica è sorta e giustifica la propria esistenza" (82).

Questa tesi interpretativa, comunque apprezzabile, ha il difetto di considerare possibile un illecito civile/amministrativo/finanziario (e relative sanzioni all'ente) nell'esplicazione dell'attività per cui la persona giuridica è sorta e giustifica la propria collocazione nel contesto sociale e di considerare impossibile che un illecito penale (e relative sanzioni all'ente) venga commesso senza con ciò fuoriuscire dall'attività e dai fini statutariamente previsti e diventare un illecito sanzionabile solo in capo alla persona fisica che ne risulti l'autore (sia essa apicale o non apicale).

Appare una forzatura sostenere, ad esempio, che un'evasione fiscale sotto soglia di rilevanza penale è un illecito dell'ente (su cui ricade la relativa sanzione) e

un'evasione fiscale sopra soglia (e, quindi, divergente solo nel *quantum*) è un illecito penale della sola persona fisica; così come appare un *escamotage* affermare che il carattere eminentemente personale della sanzione penale esclude che essa possa ricadere su un numero indeterminato di soggetti, quando il quesito è se detta sanzione possa cadere su un unico soggetto, non fisico, e cioè sull'ente collettivo.

Appare una forzatura riconoscere che un infortunio sul lavoro (determinato da una politica di impresa di contenimento delle spese di innovazione tecnologica), addebitato come reato all'organo di una persona giuridica, sia commesso per il raggiungimento di uno scopo dell'ente collettivo (e, quindi, nel suo interesse o a suo vantaggio) e, al contempo, escludere che detta responsabilità penale sia propria (anche) dell'ente.

In un contesto sociale in cui tutto si misura in termini di risultato ed ogni condotta è subordinata ad una valutazione del rapporto costi/benefici, non può essere sottovalutato il rischio che la sostituzione del legale rappresentante / dirigente / dipendente (a seguito di coinvolgimento in un processo penale e di condanna) appaia una eventualità fastidiosa, ma facilmente ovviabile, e che la soggezione ad una conseguenza di natura pecuniaria (si pensi all'art. 197 c.p. o ai costi di un'oblazione ex art. 162 c.p.) possa essere percepita dal (e trattata nell'ambito del) l'ente come una sfortunata operazione finanziaria o una speculazione fallita, coperta da un fondo rischi o da una assicurazione e comunque assorbibile senza traumi dalle risorse societarie.

Il problema di una seria verifica del quadro normativo nel quale collocare l'ente, dei limiti entro quali farlo operare, degli strumenti attraverso i quali controllarne l'attività e della qualità della reazione da adottare in presenza di condotte rimproverabili, è

apparso in tutta la sua gravità in un contesto sociale abituato a misurarsi con le imprese criminali e sempre più esposto alla criminalità d'impresa.

L'approccio, tutto sommato più conservatore, è stato quello di chi, pur non disconoscendo che l'imputabilità delle persone giuridiche "forma *de jure condendo* una grossa questione" (83), poi ritiene di risolverla con un gioco di etichette: la responsabilità penale dell'ente collettivo già esiste, è una "vera e propria responsabilità penale di natura sussidiaria", è quella del c.d. civilmente obbligato per l'ammenda ex artt. 196-197 c.p. (sia l'obbligato una persona fisica o una persona giuridica) (84).

L'approccio, alla resa dei conti, più costruttivo è quello di chi prende atto della non decisività del dettato dell'art. 27 comma 1° Cost.; dà atto che la responsabilità penale della persona fisica lascia irrisolto il versante della sostenibilità, logica prima che giuridica, di una responsabilità penale della persona giuridica; osserva che questo versante del problema è sorto in considerazione della personalità attribuita agli enti collettivi, la cui forza espansiva è compatibile con il considerarli soggetti attivi di diritto anche ai fini penali, e conclude nel senso che – in base al diritto positivo – "l'incapacità penale di questi enti riguarda unicamente il lato sanzionatorio dell'illiceità" (85).

Come dire che, con un adeguato sistema sanzionatorio il legislatore ordinario potrebbe subito e senza incorrere in censure di incostituzionalità, dare corpo ad un "diritto penale d'impresa" che preveda l'ente collettivo come soggetto attivo di reato e soggetto passivo di pena.

Questo approccio è anche il più realistico, perché ravvisa e segnala la "espressa resistenza dei legislatori" ad affrontare e risolvere in senso affermativo "il problema

della responsabilità penale delle persone giuridiche” (86), anche se la chiarezza di prospettiva concerne gli effetti e non le cause.

Non tanto in Italia quanto in Francia, vi è una diffusa convinzione che la previsione di una responsabilità penale dell’ente collettivo sarebbe un progresso, perché equivarrebbe a riconoscere la giusta attenzione all’attività delle imprese private che, tutte indistintamente, coinvolgono interessi di natura pubblica degni di tutela.

In questa prospettiva (a garanzia dei dipendenti, dei creditori, degli investitori, dell’economia nazionale) l’intervento repressivo dello Stato può certamente avere quell’efficacia intimidatoria che indurrà l’ente ad una maggiore ponderazione nel comportamento, non fosse altro che per la tutela del proprio patrimonio, della propria attività e della propria esistenza.

L’evoluzione dell’economia, a partire dagli anni ’50, ha prodotto un generale ripensamento sui rischi di degenerazione del fenomeno corporativo e, in specie, sulla criminalità d’impresa, nella riconosciuta consapevolezza della non convincente capacità di contenimento ricollegabile alla sanzione penale comminata ai soli soggetti (apicali o non apicali) che agiscono in rappresentanza e nell’interesse dell’ente collettivo o, sotto un altro profilo, nel consolidarsi del convincimento che taluni principi giuridici – espressivi di un inattuale contesto economico sociale – possano essere abbandonati senza alcun danno e con qualche apprezzabile vantaggio (87).

Nell’adeguamento dell’evoluzione normativa all’evoluzione economico-sociale, l’Italia non assume una posizione di avanguardia né sul piano normativo né sul piano della speculazione teorica (88).

Per oltre un decennio non si registrano proposte a favore di una rilettura del principio

societas delinquere non potest o almeno approcci al tema, il che può significare o convinzione che i tempi non sono ancora maturi per una interpretazione evolutiva del disposto dell'art. 27 comma 1° Cost. o accettazione del modello ereditato dal regime autoritario riveduto e corretto alla luce della Carta fondamentale del 1948 (89).

Sotto il primo profilo, manca nella dottrina italiana la proposizione di un ragionamento ermeneutico aderente al tenore letterale della norma costituzionale, sviluppato secondo i seguenti passaggi: la responsabilità penale attiene alle persone; la persona giuridica e la persona fisica sono entrambe persone; la responsabilità penale attiene (anche) alla persona giuridica (90).

Questo tipo di ragionamento – con robusti agganci alla disciplina civilistica della persona giuridica (Libro I, titolo II) – non avrebbe portato all'immediata applicazione anche alle persone non fisiche del sistema sanzionatorio penale vigente, ma – sgomberato il campo da veri o presunti profili di costituzionalità – avrebbe ridotto il compito del legislatore ordinario ad un intervento idoneo ad adattare una realtà normativa antropomorfa ad un soggetto attivo del reato fino ad ora pressoché sconosciuto al diritto positivo.

Sotto il secondo profilo, la rimozione degli eccessi del potere politico di incidere sulla vita degli enti collettivi e, quindi, l'adeguamento progressivo di quanto, in materia, lasciato in eredità dal regime autoritario, ha di fatto determinato un senso di appagamento nei confronti di un sistema imperniato su misure (o anche sanzioni) non penali comminate alle persone non fisiche nell'ambito di un quadro normativo che precisa i presupposti dell'intervento repressivo e garantisce un controllo giurisdizionale sull'utilizzo dei poteri previsti dal legislatore: *nihil obstat* a che l'ente collettivo sia soggetto passivo di sanzioni, purchè non sia configurato come soggetto

attivo di reato.

L'approdo cui è pervenuto il legislatore dal regime è che ad attuare la difesa sociale dai complessi organismi corporativi che si sono affermati nel contesto economico e produttivo quali autonomi soggetti di diritto sono necessarie sanzioni idonee a contenerli nell'orbita della legge, ma non è necessario che a quest'ultima sia attribuita la natura di sanzione penale.

A sanzioni non penali hanno fatto riferimento quanti volevano disconoscere il dato positivo di pene comminate dal legislatore agli enti collettivi ed assorbire il contrasto con il canone *societas delinquere non potest*; a sanzioni penali, ma applicabili alle sole persone fisiche, hanno fatto riferimento quanti – *de iure condito* – non se la sentivano sul piano scientifico di negare la chiara opzione legislativa espressa attraverso la norma incriminatrice.

L'approdo che sembra delinarsi – quale soluzione di compromesso – è in una scissione del principio *societas delinquere (et puniri) non potest*.

Si potrebbe parlare di responsabilità penale dell'ente, semplicemente applicando le regole – già esistenti – sul concorso nel reato: in questa prospettiva l'ente viene coinvolto come correo, complice, mandante o istigatore della persona fisica.

Oppure, si potrebbe parlare di responsabilità penale dell'ente collettivo come responsabilità autonoma per fatto proprio (dell'ente), configurando o no un concorso della persona fisica nel reato dell'ente.

Anche nell'Italia uscita dalla guerra e in forte crescita economica (e con evidenti problemi di criminalità d'impresa, a titolo di dolo o di colpa) l'idea della impossibilità – logica, prima che giuridica – di concepire una responsabilità penale dell'ente collettivo resiste alle pur fortissime esigenze di tipo pratico.

La pur palpabile convinzione dell'insufficienza, ai fini preventivi e repressivi dei reati d'impresa, della sanzione penale nei confronti della sola persona fisica, non consente di mettere in crisi il principio dell'immunità penale dell'ente collettivo ma consente di erodere il principio che ne sembrava il corollario inscindibile: *societas puniri non potest*.

Una volta ammessa la divaricazione, questa si accentua nel tempo: lo dimostra tutta una serie di interventi normativi idonei a chiamare l'ente collettivo dinanzi alle proprie responsabilità.

Dal dopoguerra in poi, il problema non è se sanzionare l'ente, ma quale natura (e regime giuridico) debba avere detta sanzione.

Resta fermo il principio "*singulorum est proprium maleficium; societas delinquere non potest*" (91), ma il sistema giuridico percorre convinte strade alternative.

- (82) La tesi qui sintetizzata è quella di **P. Nuvolone**, La punizione, cit., p. 54, secondo cui “gli atti possono evidentemente generare forme di responsabilità (civile, finanziaria) che, facendo capo alla persona giuridica, ricadono sopra i suoi membri; ma solo in quanto tali forme di responsabilità costituiscono il corollario eventuale di atti che devono considerarsi nella loro essenza normali, e che quindi vengono ad inquadrarsi nel principio generale del rischio che è inerente all’esplicazione di qualsiasi attività: per cui chi gode i vantaggi deve anche sottostare agli eventuali danni che per il conseguimento dei primi possono essere provocati”.
- (83) Il riferimento è a **G. Foschini**, Le parti responsabili penali, in Arch. pen., 1954, I, p. 26. Nello stesso periodo, **R. A. Frosali**, Sistema penale italiano, Torino, 1958, I, p. 230, parla di “questione molto dibattuta”.
- (84) Questa è la tesi di **G. Foschini**, Le parti responsabili, cit., p. 37, secondo cui il legislatore (del 1930) si è mosso “preoccupato di non ledere il principio della personalità penale né quello della irresponsabilità penale delle persone giuridiche” e ha ritenuto di mascherare la responsabilità penale sussidiaria come responsabilità di natura civile.
- L’A., che ha appena evocato in termini di problema *de iure condendo* quello dell’imputabilità di una persona giuridica (p. 26), dà per già rinvenibile nel diritto positivo una forma seppure attenuata di detta responsabilità e non si pone affatto il problema (ulteriore) né dei possibili confini in cui va ammessa o consentita né di eventuali profili di costituzionalità della sua configurazione sotto mentite spoglie o in forma esplicita.
- Per una puntualizzazione circa la natura giuridica dell’obbligazione per la pena pecuniaria cfr. **U. Gualtieri**, L’obbligo per la pena pecuniaria nel rapporto processuale penale, in Giust. pen., 1959, III, c. 257.
- (85) Mosso dalla preoccupazione di non lasciare impuniti gli illeciti associativi (e, in specie, sindacali) ma con un discorso suscettibile di più ampio respiro e valido per ogni ente collettivo, così si esprime **E. Ondei**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 277.
- (86) Il rilievo è di **E. Ondei**, La disciplina, cit., c. 277, che – nel periodo postcostituzionale – denuncia “la carenza di una organica disciplina del diritto di associazione” con particolare riguardo “alle sanzioni contro l’attività illecita promanante o comunque esercitata a mezzo dell’ente associativo”.
- (87) Per quanto concerne la Svizzera, l’intreccio tra delinquenza ed economia è ben presente: la risposta normativa, *de iure condito* e *de iure condendo*, è illustrata da **A. Comment**, Le droit pénal social économique, in Riv. int. de droit pén., 1953, p. 310, che riferisce di una soluzione accostabile all’art. 197 c.p. italiano.
- H. Schultz**, L’orientation moderne des notions d’auteur de l’infraction et de participation a l’infraction, ivi, 1957, p. 126, riferendosi al codice penale svizzero (come emendato nel 1950), ricorda che alla sanzione penale sono soggetti gli apicali delle persone giuridiche e delle società commerciali e che l’ordinamento svizzero non prevede per l’ente né pene né misure di sicurezza né misure che si risolvano nello scioglimento (dissolution), nella cancellazione (radiation des registres), nel controllo sulla gestione (surveillance).
- Lo stesso A. ritiene possibile una diversa statuizione con legge speciale e ne ricorda qualche esempio in materia di reati fiscali (p. 129).
- Per quanto concerne il diritto belga si veda **J. Constant**, La responsabilité pénale

des personnes morales et de leurs organes en droit belge, Liege, 1953 .

Per quanto concerne il diritto penale economico tedesco cfr. **H. Drost**, Problèmes principaux du droit pénal économique, in Rev. int. de droit pen., 1953, p. 382, che sottolinea la rinuncia al principio di colpevolezza per consentire la repressione penale delle persone morali e **T. Wuntenberger**, Les problèmes du droit pénal en matière économique, ivi, p. 437, che analizza gli stretti spazi riconosciuti dal diritto penale alla responsabilità degli enti collettivi .

Per quanto concerne, infine, l'Olanda si vedano la relazione di **A. Mulder** e quella di **M. Vrijl**, entrambe intitolate "Le droit pénal social économique", ivi, p. 386 e p. 726. La prima è molto attenta alle problematiche del lavoro e all'intervento penale nell'economia. La seconda si sofferma anche sulla responsabilità penale degli enti collettivi, rilevando la loro sostanziale impunità alla stregua del diritto vigente.

- (88) Nettamente diversa è la situazione nella vicina Francia, non tanto per un'evoluzione legislativa che non ha registrato significativi distacchi dal passato, quanto per un'obiettiva vivacità di discussione circa le modalità di adattamento del quadro normativo al crescente ruolo degli enti collettivi (soprattutto imprese commerciali) nella realtà sociale.

Non va dimenticato che, poco più di dieci anni prima, il progetto preliminare del codice penale francese aveva previsto la responsabilità penale delle persone giuridiche (art. 115).

L'A. osserva che il superamento del canone *societas delinquere non potest* può essere un progresso dal punto di vista della difesa sociale, ma è un progresso che reca con sé incognite, rischi e pericoli (come dimostrato da talune leggi postbelliche).

Sul progetto preliminare francese del 1932 (pubblicato ivi, 1931, p. 281 e in Giust. pen., 1933, II, c. 165) cfr. **L. Hugueney**, Il progetto preliminare del codice penale francese, in Riv. it. dir. pen., 1932, p. 813, che colloca l'opzione per la responsabilità penale dell'ente tra le "innovazioni" che caratterizzano il testo.

Più in generale si veda **M. H. Donnedieu De Vabres**, La réforme du code pénal français, in Giust. pen., 1933, II, c. 3.

L'attualità del dibattito, a livello dottrinale, negli anni 50, trova plurime conferme.

Con opportune distinzioni si pronuncia a favore di una responsabilità penale delle "personnes morales" **H. Donnedieu De Vabres**, Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. int. de droit pén., 1950, p. 339.

Si vedano, altresì, **M. Merle**, Droit pénal général complémentaire, Paris, 1957 ; **P. Favre**, La responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. sc. crim. et de droit pén. comp., 1958, p. 547 e **P. Bouzat** e **J. Pinatel**, Traité de droit pénal et de criminologie, Paris, 1963.

- (89) Per una puntualizzazione sullo stato della questione soprattutto nell'Europa continentale si rinvia al rapporto generale di **L. Jimenez De Asua**, al VII Congresso internazionale di diritto penale (Atene, settembre-ottobre 1957).

Occupandosi de "L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de la participation a l'infraction" (in Rev. int. de droit pén., 1957), l'A. riepiloga le ragioni a favore (p. 526) e contro (p. 530) la responsabilità penale della "personne juridique".

- (90) Si rinviene, anzi, una posizione fermamente contraria: **G. M. Bettiol**, Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Firenze, 1969, II, p. 16, afferma che "il

diritto penale è il diritto dell'uomo inteso come persona non già il diritto di ogni persona reale o fittizia che sia".

Parimenti contrario è **O. Vannini**, Manuale di diritto penale, Firenze, 1948, p. 71.

Il quesito se lo pone esplicitamente **G. Vassalli**, Sull'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente, in Giur. cost., 1966, p. 715: "si tratta di sapere se le persone giuridiche come tali possono essere considerate persone a mente dell'art. 27 comma 1° Cost."

Questo tipo di ragionamento è, invece, ben presente nella dottrina francese, ovviamente a fronte del solo principio *societas delinquere non potest*: **P. Fauconnet**, La responsabilité: étude de sociologie, Paris, 1928, p. 341, dopo aver affermato che la responsabilità collettiva è una applicazione consequenziale della responsabilità individuale, conclude che "le groupe est un individu" e **R. Valeur**, La responsabilité pénale des personnes morales dans le droit français et anglo-américains, Paris, 1931, p. 75, richiamandosi al "principio della personalità delle pene", conclude nel senso che la persona morale "deve essere punita con una pena distinta". La segnalazione bibliografica di questo volume (in Riv. it. dir. pen., 1932, p. 620) ne contesta la tesi e l'autore che "non ci sembra pari alla difficoltà dell'argomento".

Per un ragionamento simile (tutte le persone sono soggette alla legge penale; tutte le "personnes morales" sono persone; tutte le "personnes morales" sono soggette alla legge penale) cfr. **A. Huss**, La responsabilité pénale des personnes morales, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 370 (con riguardo al Gran Ducato del Lussemburgo).

- (91) La prima parte della citazione latina è presente nel Digesto giustiniano (D. 47, 10, 34 Titolo "*De iniuriis et libellis famosis*"). *Gaius, libro 13 ad edictum provinciale: Si plures servi simul aliquem ceciderint aut convicium alicui fecerint, singulorum proprium est maleficium et tanto maior iniuria, quanto a pluribus admissa est. immo etiam tot iniuriae sunt, quot et personae iniuriam facentium.* (Se parecchi schiavi hanno ucciso qualcuno insieme, oppure hanno insultato qualcuno, il delitto è da attribuire a ciascuno singolarmente, e l'*iniuria* (= la condotta illecita) è tanto più grande quanto più numerose sono le persone che l'hanno posta in essere. Pertanto vi sono pure tante condotte illecite quante sono le persone che l'hanno perpetrata).

Sulla seconda parte della citazione latina si rinvia a **L. Peppe**, "*Societas delinquere non potest*". Un altro brocardo se ne va, in Labeo, 2002, p. 370.

Sul problema della responsabilità penale delle persone morali cfr. la relazione di **J. Y. Dautricourt**, in Rev. int. de droit pén., 1957, p. 88, in tema di tendenze (allora attuali) del diritto penale interno e internazionale.

Capitolo V

Dal bisogno collettivo di punizione alla “meritevolezza” di punizione dell’ente collettivo

Sommario: 1. Normativa lavoristica penale e ricadute dirette sull’ente. - 2. Il costo della “immunità penale” dell’ente. – 3. Verso il superamento della non ingerenza nel sistema sanzionatorio nazionale. – 4. Ente datore di lavoro ed istanze per una responsabilità penale. – 5. Modifiche al sistema penale e responsabilità della persona giuridica.

1. Normativa lavoristica penale e ricadute dirette sull’ente

La ricordata imponente produzione legislativa del primo dopoguerra vede un massiccio ricorso alla sanzione penale in materia lavoristica : la tipologia di sanzioni varia dalla sola ammenda, alla pena alternativa (arresto o ammenda), alla sola pena detentiva (arresto).

Come pone in luce il tipo di sanzione comminata, ci si muove nell’area dei reati contravvenzionali (e cioè delle fattispecie di reato ontologicamente meno gravi).

Poiché la sicurezza è un valore di interesse collettivo, la responsabilità penale coinvolge il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e lo stesso lavoratore; in particolare, anche quest’ultimo può essere autore delle trasgressioni di maggiore gravità e, quindi, destinatario della pena detentiva (1).

La normativa in questione coinvolge ad ampio raggio sia il debitore che il creditore della sicurezza, ma non estende in alcun modo l’ambito soggettivo all’ente collettivo e pertanto, sotto questo profilo, riproduce senza soluzione di continuità la scelta del legislatore precostituzionale di considerare destinatarie della comminatoria penale le sole persone fisiche.

In presenza di una trasgressione rientrante in una delle fattispecie incriminatrici, ci

sarà un procedimento penale che – salvo percorsi peculiari, consentiti non dalla *lex specialis* ma dalla disciplina generale del codice penale – vedrà l'imputato (datore di lavoro / dirigente / preposto / lavoratore) o assolto o condannato e, in tale ultima ipotesi, destinatario della sanzione che il giudice riterrà di irrogare.

Il legislatore procede ad una "definizione di lavoratore subordinato" (2), mentre omette ogni definizione degli altri possibili destinatari delle sanzioni penali comminate.

Ciò potrebbe agevolare la tesi ermeneutica (valida in materia penale come in quella lavoristica) secondo cui l' "imprenditore" o il "datore di lavoro", così come il "costruttore" o il "commerciante", sono contenitori che ben potrebbero ricomprendere – in base all'*id quod plerumque accidit* – un ente collettivo.

Questa interpretazione estensiva, non priva di una sua logica e plausibilità, non potrebbe mai consentire di affermare che la sanzione comminata al datore di lavoro / costruttore / commerciante / committente abbia un'intrinseca ambivalenza, così da rivolgersi alla persona fisica come alla persona giuridica che rivesta detta qualità, perché non vi è alcuno spunto testuale o deducibile dai lavori preparatori (3) che consenta di escludere la responsabilità penale del rappresentante dell'ente, per sostituirvi quella dell'ente stesso, o che consenta di aggiungere, alla responsabilità penale della persona fisica avente veste di rappresentante, la responsabilità penale dell'ente rappresentato.

A ciò va aggiunto che, essendo comminate pene (pecuniarie e/o detentive), la loro irrogazione deve necessariamente passare attraverso un processo penale (*nulla poena sine praevio iudicio*), come tale non previsto né calibrabile sulla persona giuridica.

Infine – *last but not least* – ove si voglia ammettere che l'imprenditore/datore di lavoro/costruttore/commerciante/committente possa essere una persona giuridica, la pena detentiva prevista nei casi di maggiore gravità (4) sarebbe ontologicamente inapplicabile all'ente, cosicché si verificherebbe il risultato surreale che – soprattutto nei casi di maggior allarme sociale – l'ente potrebbe essere dichiarato penalmente responsabile, ma risultare concretamente non sanzionabile (5).

L'imponente normativa penal-lavoristica degli anni 50 considera prevalentemente il momento della comminatoria della sanzione penale e quello della condanna, ma non riconosce alcuno spazio esplicito a misure interinali aventi efficacia preventiva: la normativa sulla "vigilanza", nel delineare le incombenze affidate agli ispettori del lavoro, non entra mai nello specifico di poteri invasivi nell'attività svolta dal datore di lavoro (persona fisica o giuridica che sia) (6).

L'impressione è quella di un processo penale inadeguato nel momento sanzionatorio (stante la relativa mitezza delle pene) e, soprattutto, non incisivo nel momento cautelare.

Va detto, per completezza, che il quadro normativo del diritto penale del lavoro ricomprende anche fattispecie di delitto disciplinate dal codice penale (es., artt. 437 e 451 c.p.) (7).

Anche in relazione a tali norme, non si è mai sollevato il quesito circa una loro applicabilità anche a persone non fisiche e, in ogni caso, si rivelerebbe insuperabile il problema dell'assoggettamento alla sanzione in caso di condanna dell'ente o perché l'unica pena prevista è quella detentiva o perché, ove la reclusione sia alternativa alla multa, la scelta della pena da applicare deve avvenire in base a parametri (artt. 132-133 *bis* c.p.) tra i quali non rientra l'essere il condannato persona giuridica (8).

Il riferimento alla normativa codicistica appare utile per richiamare istituti già previsti, potenzialmente dirompenti, ma pressoché sconosciuti alla pratica giudiziaria.

Il codice di procedura penale (che è quello del 1930, con qualche novella di aggiornamento) prevede una norma generale – ma non generica- che consente alla polizia giudiziaria di “impedire che (i reati) vengano portati a conseguenze ulteriori”, dizione ampia nella quale ben possono essere ricomprese misure cautelari idonee ad evitare l’aggravamento del reato riscontrato e capaci di indurre ad un comportamento ripristinatorio, ben prima che ciò venga imposto dall’esecuzione della sentenza di condanna (9).

La norma in questione è l’art. 219 c.p.p., che consente un sequestro preventivo del mezzo o del luogo pericoloso fino a che persista la situazione di pregiudizio per l’incolumità pubblica: si pensi al macchinario che ha causato e potrebbe causare ulteriori infortuni sul lavoro fino a che non venga messo a norma, alla linea produttiva che può essere chiusa fino a che non risulti rispettosa della normativa sulla sicurezza o antinquinamento e così via.

Le norme processuali penali già consentono – in base allo *ius conditum* – provvedimenti, come la chiusura di un reparto, la sospensione di una fase lavorativa, il divieto di utilizzo di un macchinario, che si risolvono in misure cautelari contro l’ente (sia esso opificio, società commerciale od altro) perché non sono ovviabili sostituendo la persona fisica dell’imputato ma sono opponibili a chiunque sostituisca colui che è *sub iudice*.

E’ stato a lungo controverso se questi provvedimenti cautelari dovessero avere solo un contenuto inibitorio (divieto) o potessero anche avere un contenuto positivo (obbligo di fare), ma questo dilemma è emerso solo in un momento successivo, e

cioè quando la norma in questione è uscita dall'oblio di fatto nel quale si trovava.

E' innegabile la sostanziale disapplicazione di questo istituto, attestata da una giurisprudenza molto circoscritta: se si vuole provare ad individuarne le ragioni, queste vanno ricercate in un contesto giuridico – economico che assume la produzione come valore dominante e che, di conseguenza, non può non vedere con sfavore pause o interruzioni forzate del ciclo produttivo (comunque motivate), e in una incompleta percezione della gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle importanti ricadute economiche sul singolo e sulla collettività.

La contemporanea esistenza di una normativa assolutamente aspecifica sui poteri/doveri dell'ispettorato del lavoro, di un complesso di leggi speciali e che valorizzano il momento repressivo e non quello cautelare, di un codice di procedura penale trattato come un corpo estraneo rispetto al diritto penale del lavoro invece che valorizzato nelle sue potenzialità sinergiche, ha indotto – sul finire degli anni 50 – ad un intervento normativo che assume immediatamente un valore di linea di tendenza del sistema penale del lavoro.

Il riferimento è al d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, che introduce “norme di polizia delle miniere e delle cave”, con ciò completando gli interventi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (10).

Vengono previsti obblighi a carico degli “imprenditori” nella consapevolezza che titolari della miniera ben possono essere persone giuridiche, ma il problema di una responsabilità penale dell'ente rimane sullo sfondo perché il titolare o dirige personalmente i lavori (e, per farlo, non può che essere persona fisica) o deve nominare un direttore responsabile su cui ricadono gli adempimenti di cui all'art. 7 e le relative sanzioni (11).

Ciò che rileva, in questa sede, è la modalità di intervento dell'autorità amministrativa preposta ai controlli (corpo delle miniere) cui viene riconosciuto esplicitamente un potere di sequestro, con finalità preventive e probatorie (art. 670 comma 2°), un dovere di rapporto all'autorità giudiziaria ove si configurino reati, un potere di diffida con l'indicazione delle prescrizioni da eseguire e del tempo entro il quale provvedervi (art. 671), un potere di "sospensione dei lavori ai quali si riferisce l'infrazione", segnalata e non rimossa come da diffida (art. 672), che può trasformarsi in "chiusura della miniera o cava" (art. 673).

Viene ad essere affermato in positivo che l'illecito amministrativo come l'illecito penale può portare all'adozione di misure cautelari (sospensione dei lavori pericolosi, sequestro dei macchinari o dei luoghi, chiusura della miniera) che colpiscono direttamente anche l'ente collettivo, ove esso sia il titolare della miniera o cava.

Nel caso in cui dette misure siano adottate in via amministrativa, l'ente potrà contrastarne l'adozione e la permanenza, con motivazione di merito o di diritto, con la procedura di cui agli artt. 678 e 679 d.P.R. n. 128/1959.

Ove dette misure cautelari siano adottate in pendenza di un procedimento penale, che non può che essere a carico di una persona fisica (di regola, il direttore di cui all'art. 6, nominato dalla proprietà), si configura una situazione che vede l'ente assoggettato alle misure cautelari che ne colpiscono l'attività, che non è parte del procedimento penale e che pertanto può difendersi soltanto attraverso la persona fisica dell'imputato, anche ove in contrasto di interessi con questa.

Rispetto alla situazione normativa precedente vi è un aumento delle garanzie per l'ente, anche se mediate dalla persona fisica *sub iudice*, e vi è il delinarsi – sia pure a livello embrionale – del quesito se all'ente non sia da assicurare una più compiuta

difesa in sede giurisdizionale.

Per completezza, va posto in giusto rilievo che il d.P.R. n. 128/1959 prevede un trattamento sanzionatorio rigorosamente circoscritto alle persone fisiche e, tra queste, non è annoverato né il “titolare” né l’ “imprenditore” (e cioè le sole figure che potevano coincidere con un ente collettivo), il che è ulteriore motivo per escludere la configurabilità di sanzioni penali in qualche modo ricadenti sull’ente (12).

Nessuna norma prevede che le misure cautelari (sostanzialmente nei confronti dell’ente e non eludibili da esso se non con un adeguamento alle prescrizioni) si convertano in sanzioni accessorie o principali, cosicché la loro efficacia è destinata ad esaurirsi con il procedimento penale.

Comunque si voglia valorizzare questa normativa, si è lontani dall’aver delineato un sistema sanzionatorio che contrasti l’illegalità d’impresa nel settore della sicurezza e l’igiene del lavoro.

Il bisogno – espresso dalla comunità sociale – di un contrasto serio ai reati (dolosi o colposi) d’impresa deve ancora attendere una compiuta risposta.

Che, però, la situazione sia, su questo specifico punto, in evoluzione è dimostrato da due interventi legislativi che si pongono a monte e a valle del d.P.R. n. 128/1959.

Prima con la legge 11 febbraio 1952 n. 63 e poi con la legge 16 ottobre 1962 n. 1498, sull’abolizione del lavoro notturno dei fornai, viene previsto che il giudice penale, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato contravvenzionale, “può disporre la sospensione dell’esercizio dell’industria per un periodo non superiore ad un mese” (13).

Si è in presenza di una sanzione pronunciata dal giudice al termine di un processo penale in cui è intervenuta la sola difesa della persona fisica imputata, sanzione che

colpisce direttamente l'ente collettivo ove questo sia il titolare dell'industria.

Ancora una volta, se il condannato è un mero rappresentante dell'ente collettivo, la sanzione che lo colpisce è quella dell'ammenda e non certo quella della sospensione dell'attività (14).

La finalità di colpire l'ente proprietario (ove non coincida con la persona fisica cui è attribuito il reato) discende dall'esplicita previsione di una sopravvivenza della sanzione della sospensione dell'attività industriale alla stessa estinzione del processo penale.

Infatti, ove la persona fisica estingua il reato contravvenzionale con la procedura dell'oblazione, il giudice non può pronunciare condanna a nessun tipo di sanzione, ma "è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto" che, a sua volta e valutate le circostanze, "può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese" (15).

Appare con chiarezza che il legislatore vuole consentire alla persona fisica di evitare la sanzione penale mediante il pagamento di una somma, ma vuole assolutamente mantenere l'applicazione in ogni caso della sanzione all'ente collettivo (16).

Altrettanto chiaro è che la sanzione della sospensione dell'attività industriale ha una natura ontologicamente amministrativa sia che venga applicata in sede penale dal giudice sia che venga applicata, fuori dal processo penale, dal prefetto.

La differenza, che deriva dal luogo (o dall'organo) di applicazione della sanzione, è che nel processo penale la difesa dell'ente passa necessariamente attraverso quella della persona fisica, mentre – in sede amministrativa – può essere esplicita direttamente dall'ente.

- (1) Si veda, ad es., l'art. 392 comma 1° d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547. In dottrina cfr. **U. Prosperetti**, Sanzioni per l'imprenditore nella legislazione del lavoro, in Dir. econ., 1957, p. 419.
- (2) Così la rubrica dell'art. 3 d.P.R. n. 547/1955.
- (3) Come è noto, l'art. 12 delle preleggi attribuisce rilievo alla "intenzione del legislatore", ma ciò non consente di attribuire ai lavori preparatori un valore dirimente ai fini dell'esatta interpretazione della legge. Cfr. **M. Davanzo**, Persona giuridica datrice di lavoro e soggetto attivo dei reati contro le leggi di tutela del lavoro, commessi nell'esercizio dell'impresa, in Rass. giuliana di dir. e giur., 1954, p. 122. Sulla responsabilità del datore di lavoro persona giuridica o ente non personificato si veda, altresì, **N. Garaventa**, Orientamenti giurisprudenziali in materia di delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 202.
- (4) Cfr. l'art. 389 comma 1° d.P.R. n. 547/1955, che commina al datore di lavoro la sola pena detentiva (arresto fino a tre mesi) "nei casi di maggiore gravità"; l'art. 53 comma 1° d.P.R. n. 302 1956, per i datori di lavoro; l'art. 54 comma 1° stesso d.P.R. per i costruttori e fornitori; l'art. 55 stesso d.P.R. per i committenti; l'art. 58 d.P.R. n. 303/1956 per i datori di lavoro.
- (5) Ogni tentativo di applicare all'ente condannato almeno la pena pecuniaria si porrebbe irrimediabilmente in rotta di collisione con il principio di legalità, non essendo consentito irrogare una pena non prevista o sostituire la pena prevista con altra non prevista.
- (6) Si vedano gli artt. 401-404 d.P.R. n. 547/1955 e gli artt. 63 ss. d.P.R. n. 303/1956. Nell'ordinamento corporativo, il mero arbitrio dell'imprenditore non era intaccato dall'esterno da parte dello Stato. Una responsabilità dell'imprenditore si configurava soltanto con riguardo alla conformazione dei criteri produttivi agli indirizzi dati dagli organi corporativi (artt. 2088 e 2089 c.c.), così che nulla incideva sui poteri dell'imprenditore di organizzare la sua attività. A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, e poi anche dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), l'esercizio dei poteri datoriali ha cessato di essere un dato "neutro" ed è stato ridimensionato, apparendo chiaro come la libertà di organizzare l'attività produttiva non deve limitare irragionevolmente la sicurezza, la libertà e la dignità dei lavoratori.
- (7) L'art. 437 disciplina la "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro"; l'art. 451 disciplina la "omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro". Entrambi i delitti rientrano tra quelli "contro l'incolumità pubblica". Sulla sostanziale disapplicazione di queste due norme cfr. **C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1974, p. 150.
- (8) Analoghi poteri sono previsti dall'art. 32 legge 7 gennaio 1929 n. 4, Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
- (9) Per una fattispecie di intreccio di competenze giudiziarie ed amministrative cfr. **V. D'Orsi**, Sequestro giudiziario di pubblico esercizio e autorizzazione di polizia, in Riv. pol., 1952, p. 428. Sull'art. 219 c.p.p. si veda la rassegna di giurisprudenza pubblicata in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 243 e l'articolo, a cura di **G. Costagliola** e **M. Di Lecce**, Ancora in tema di provvedimenti urgenti ex art. 219 c.p.p., ivi, 1979, p. 521. Sul sopravvenuto ampio utilizzo di questa norma, a partire dagli anni 70, si rinvia a **G.**

Pecorella, La tutela della salute dei lavoratori: dal controllo alla prevenzione, in Riv. giur. lav., 1981, IV, p. 489; **E. Amodio**, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della "coercizione reale" nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, p. 1072; **G. Salvi**, L'art. 219 c.p.p.: un'ipotesi di ricostruzione sistematica, in Riv. giur. lav., 1983, IV, p. 83 e **P. Nuvolone**, Art. 219 c.p.p. e diritto penale del lavoro, in Indice pen., 1983, p. 147 e, dello stesso A., Ancora sull'art. 219 c.p.p., ivi, p. 658 (anche per richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimità).

(10) L'art. 2 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 escludeva dal campo di applicazione quanto attinente all'esercizio delle miniere, cave o torbiere, riservando detta materia ad un futuro provvedimento.

Analoga esclusione e analogo rinvio ad un successivo intervento legislativo erano previsti dall'art. 2 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

(11) Su questa normativa si rinvia **A. Salis**, Lineamenti giuridici nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro nelle nuove norme di polizia mineraria, in Prev. inf., 1959, p. 1, che si sofferma sulla ricorrente natura non personale del datore di lavoro.

(12) La relazione al Consiglio dei ministri sul d.P.R. n. 128/1959 spiega la previsione della figura del "direttore responsabile" della miniera con l'argomentazione che "l'impresa mineraria, nella sua necessità di assicurare gli imponenti capitali occorrenti per le ricerche o lo sfruttamento del sottosuolo, assume ormai per lo più la veste della società anonima, nella quale raramente i legali rappresentanti hanno la effettiva direzione della miniera ... Sarebbe stato non equo attribuire a costoro la responsabilità della sicurezza di un complesso così cospicuo e impegnativo di norme aventi un contenuto particolarmente tecnico. In secondo luogo, è stata considerata la tecnicizzazione assoluta della direzione dell'impresa mineraria, la quale esige una somma di impegni, di cultura specifica, di accorgimenti e adattamenti da parte del direttore della miniera, questi viene così a collocarsi al centro di un sistema che presenta evidenti segni di caratterizzazione e di autonomia".

Ne discende che il legislatore si è posto il problema del ruolo dell'ente collettivo, ma ha optato per condensare tutte le responsabilità penali in una persona fisica individuata *ad hoc*, piuttosto che risalire ad una responsabilità penale dell'ente o, almeno, del legale rappresentante non esercente compiti di direzione.

(13) Così prevede l'art. 7 comma 2° legge 22 marzo 1908 n. 105, come modificato con legge n. 63/1952 e n. 1498/1962.

(14) La sospensione dell'attività ha natura oggettiva, quale che sia la persona fisica preposta all'esercizio dell'industria e, quindi, non è confondibile con una pena accessoria applicata alla persona fisica, quale sarebbe – in base al codice penale allora vigente – "la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte" (art. 19 comma 2° c.p. 1930). La pena accessoria consentirebbe all'ente proprietario di continuare l'attività produttiva semplicemente sostituendo la persona fisica del condannato con altro soggetto.

(15) Questo è il disposto dell'art. 7 commi 3° e 4° legge 22 marzo 1908 n. 105, dopo le modifiche apportate con legge n. 63/1952 e n. 1498/1962. L'art. 162 c.p. consentiva, per i reati contravvenzionali con pena edittale dell'ammenda "non superiore a lire duemila", l'estinzione del reato mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena stabilita dalla legge purché

“prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna”.

Con decreto luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 679, l’oblazione ex art. 162 c.p. è stata ammessa quale che sia l’entità dell’ammenda edittalmente prevista.

- (16) La sospensione dell’attività industriale è sanzione ineludibile, sia che l’imprenditore coincida con la persona fisica sia che coincida con la persona giuridica.

Fuori dal settore del lavoro, la chiusura temporanea dello stabilimento o del locale è prevista dall’art. 4 legge 6 ottobre 1950 n. 836, sulla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini; dall’art. 15 legge 21 aprile 1962 n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, e dall’art. 38 d.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

2. Il costo dell' "immunità penale" dell'ente

Si è accennato al fatto che la dottrina italiana dell'immediato dopo guerra non abbia mostrato soverchia attenzione al tema della responsabilità penale dell'ente: negli anni 50-60, a parte circoscritti interventi di un qualche spessore (17), va registrata soltanto la presenza dei testi istituzionali in materia penale che ne sottolineano il marcato ed esclusivo carattere antropomorfo (18).

La situazione di sostanziale stasi viene ad essere rotta da un fondamentale studio che, esaminando l'incidenza economico-sociale del fenomeno societario (soprattutto commerciale) e della criminalità d'impresa, pone l'interrogativo circa i costi dell'irresponsabilità penale degli enti collettivi e, soprattutto, circa l'opportunità di continuare a pagarli (19).

Va detto che, storicamente, il problema del costo del mantenimento del principio *societas delinquere non potest* risulta essersi già posto ed aver già ottenuto risposta.

I sostenitori del non abbandono della scelta tradizionalmente prevalente in materia hanno rimarcato la mancanza di qualsiasi valore aggiunto nell'eventuale adesione all'opposta linea legislativa, anche sotto un profilo pratico (20).

I fautori di un coinvolgimento penale dell'ente collettivo hanno sempre ragionato in termini di una più adeguata e coerente risposta al "rischio d'impresa" rappresentato da enti collettivi operanti nel contesto sociale con grande libertà di movimento, ridotti controlli e circoscritta responsabilità (21).

Su entrambe queste posizioni si è imposto il realismo del legislatore, il quale si dimostra perfettamente consapevole che colpire l'ente è relativamente facile (e senza controindicazioni di natura giuridica o meramente etica), colpire solo l'ente collettivo è estremamente difficile, se non addirittura impossibile.

Il riferimento è, ancora una volta, all'art. 7 della legge 22 marzo 1908 n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo risultante dopo le modifiche con legge n. 63/1952 e n. 1498/1962 (22).

La sanzione per l'imprenditore (persona fisica o giuridica) è quella della sospensione dell'attività industriale "per un periodo non superiore al mese".

Il contenuto sanzionatorio della sospensione è nel privare del reddito conseguibile durante lo stesso periodo ove l'attività produttiva avesse potuto esplicarsi e nella ricaduta derivante dall'aver dovuto precariamente abbandonare alla concorrenza quote di mercato.

Il legislatore si affretta a mettere in chiaro (art. 7 comma ultimo cit.) che, "durante il periodo di sospensione, l'esercente" (persona fisica o giuridica) "è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

Emerge – finalmente – a livello normativo la consapevolezza che anche il voler sanzionare l'ente collettivo può avere un costo sociale, nel momento in cui – di fatto – la sanzione (o parte di essa) si trasferisca dal destinatario principale ad altri soggetti incolpevoli (23).

Si rende necessario l'intervento legislativo, diretto ad evitare che i lavoratori dipendenti dall'imprenditore (persona fisica o giuridica) e a lui subordinati subiscano una ricaduta economica pregiudizievole in conseguenza della sanzione di un illecito altrui o, sotto un altro profilo, diretto ad assicurare che l'autore dell'illecito subisca anche la sanzione implicita derivante dal dover pagare retribuzioni in assenza della corrispondente attività lavorativa.

Qui importa sottolineare l'emergere con chiarezza della problematicità di ricollegare

all'ente una sanzione di qualsiasi tipo, evitando non voluti effetti collaterali negativi su terzi incolpevoli (lavoratori, creditori, investitori etc.), problematicità con cui ogni successiva scelta del legislatore sarà ineludibilmente chiamata a misurarsi (24).

Va sottolineato, altresì, l'ingresso nel diritto positivo di misure a carattere sanzionatorio specificamente orientate contro l'imprenditore, anche se persona giuridica.

Il presupposto viene identificato nell'illecito penale attribuito ad una persona fisica, apicale o non apicale; il momento applicativo è quello della condanna penale, ma il delinarsi di una responsabilità non seguita da condanna (es., per oblazione) è sufficiente a determinare l'irrogazione della misura (25).

Altre volte, fermo restando l'intento di utilizzare l'arma penale in materia societaria, il legislatore appare concretizzare scelte non limpide, e quindi idonee a creare divergenze sul piano interpretativo: come nella seconda metà dell'800 (26), il legislatore formula la norma incriminatrice con una tecnica che crea incertezze sull'effettivo destinatario dell'obbligo penalmente sanzionato.

A titolo esemplificativo può essere ricordato l'art. 6 comma 4° legge 22 ottobre 1954 n. 1041, che commina le stesse pene per le medesime condotte illecite, sia se tenute da persone fisiche che se tenute da "imprese o società" (27).

Il configurare un obbligo come a carico di un ente collettivo può dare spazio alla convinzione che il legislatore ordinario, nel caso concreto e per scelte di politica criminale rimasto implicite, abbia inteso derogare al principio *societas delinquere non potest* laddove il predetto obbligo sia assistito da sanzione penale in caso di violazione.

Ogni scelta siffatta, soprattutto se tradotta in diritto positivo, fa riemergere la ricorrente

problematica se la sanzione, indubbiamente penale, non debba in realtà vedere come effettivi destinatari soggetti apicali o non apicali dell'ente collettivo e se il riferimento alla "società" debba essere considerato come una mera espressione ellittica, piuttosto che come emergenza di una voluta attribuzione di responsabilità penale all'ente stesso (28).

Di fronte al "rischio d'impresa", inteso come eventualità che l'ente collettivo nel suo agire perseguendo i fini societari commetta illeciti penali, e al "rischio d'impresa", inteso – questa volta – come rischio, a carico della collettività, nascente dalla criminalità di impresa, il dubbio del legislatore – come dello studioso (29) – non è sul ricorso alla sanzione penale, ma sull'ampiezza dei destinatari da considerare come soggetti attivi del reato.

Argomenti tradizionali, quali quello della tutela dei soci di minoranza, che sarebbero pregiudicati da decisioni assembleari adottate contro la loro volontà e senza possibilità di contrasto (30), appaiono non irresistibili.

Senza evocare l'argomento dell'accettazione del rischio di essere in minoranza (e di ciò che ne deriva in termini di decisioni non condivise, ma espressione del canone base del funzionamento di una società rappresentato dalla volontà della maggioranza), l'alternativa tra non sanzionare comunque l'ente e sanzionarlo anche a costo di effetti collaterali su soggetti incolpevoli (soci di minoranza, dipendenti, creditori, investitori), appare decisamente sciolta a favore del riconoscimento di una responsabilità dell'ente collettivo che assurge a centro di imputazione diretta di sanzioni civili e amministrative per gli illeciti (anche penali) posti in essere dalla persone fisiche aventi la qualità di organo.

Per esemplificare, che la società subisca perdita di benefici, di agevolazioni fiscali o

creditizie, sospensione di attività, scioglimento, commissariamento o misure di natura pecuniaria (fino alla confisca del patrimonio), le ricadute sui terzi incolpevoli sono identiche sia che si ravvisino sanzioni civili o amministrative sia che, al contrario, si ravvisino sanzioni penali.

La scelta di imputare direttamente alla società sanzioni penali non ha ricadute maggiori (sui terzi incolpevoli) di quelle provocate dall'irrogazione di sanzioni civili e amministrative.

La società sarà parimenti colpita nella sua capacità operativa, nella sua capacità di investimento, nei suoi rapporti con la concorrenza, nella sua immagine nel settore e presso la collettività, dovrà procedere a investimenti non programmati (es., nella sicurezza), dovrà anticipare costi (es., nell'aggiornamento tecnologico), dovrà dismettere *assets* più o meno rilevanti, dovrà fare a meno di linee di credito e avrà maggiori difficoltà di reperirne di nuove, dovrà ridimensionare il numero di personale dipendente e, in generale, rivedere la propria gestione, organizzazione e attività d'impresa.

Che ciò avvenga a causa di una condanna penale o civile o amministrativa appare (o può apparire) più una questione di forma che di sostanza.

Se nessun costo aggiuntivo vi è nella scelta a favore di una responsabilità penale dell'ente collettivo, sono altri gli argomenti cui fare ricorso per sostenere o contrastare questa eventuale scelta legislativa che – si è già visto – non sembra presentare criticità di ordine costituzionale insuperabili (31).

Nell'attesa di un chiarimento, interno od internazionale sulla estrinsecazione di una politica contro la criminalità d'impresa, il legislatore italiano – come per il passato – prosegue nella sua strada di valorizzazione delle sanzioni non penali nei confronti

degli enti collettivi.

Con il decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, convertito in legge 11 marzo 1970 n. 83, sono state previste sanzioni penali pecuniarie per il datore di lavoro che risulti trasgressore di una delle prescrizioni menzionate nell'art. 20.

Questa norma, nel testo modificato in sede di conversione, delinea una procedura amministrativa che in caso di recidiva consente, su segnalazione dell'ispettorato del lavoro, ai Ministri e alle pubbliche amministrazioni competenti misure di esclusione da contributi, agevolazioni fiscali e agevolazioni creditizie e altre "opportune deliberazioni" fino alla revoca del beneficio già concesso e all'esclusione di benefici e concessioni future "per un tempo fino a cinque anni".

Soggetto passivo è il "datore di lavoro trasgressore" e non vi è dubbio che tali misure pregiudizievoli siano operative anche in presenza di separazione tra persona giuridica titolare e persona fisica.

Parimenti indubbio è che, ex art. 22 della stessa legge, il soggetto interessato (persona fisica o giuridica) si veda riconoscere la garanzia giurisdizionale "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi".

La strada che sembra aprirsi è quella verso un sistema sanzionatorio garantito, che accomuna la persona fisica e la persona giuridica.

(17) Si vedano **P. Nuvolone**, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Roma, 1935 (in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, vol. I, p. 55); **G. Foschini**, Le parti responsabili penali, in Arch. pen., 1954, I, p. 26 e **E. Ondei**, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 277. Corretto appare il rilievo di **G. M. Bettiol**, Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'assemblea costituente, Firenze, 1969, II, p. 16, secondo cui "il problema è aperto forse più all'estero che in Italia".

(18) Con riguardo agli anni 50, **I. Caraccioli**, Osservazioni sulla responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche, in Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 73, osserva che "il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche non era, in allora, nemmeno concepibile come fenomeno appartenente alla sfera del possibile".

Si vedano, *ex plurimis*, **F. Antolisei**, Manuale di diritto penale, Milano, 1954 e **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1950; **S. Ranieri**, Manuale di diritto penale, Padova, 1952, I, p. 431, secondo cui per escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche non ha rilievo ritenere che esse siano "entità reali piuttosto che fittizie"; **A. Santoro**, Manuale di diritto penale, Torino, 1958, I, p. 286 ("il soggetto umano è, per il diritto penale, esclusivamente la persona fisica") e, con una maggiore ampiezza di trattazione, **R. A. Frosali**, Sistema penale italiano, Torino, 1958, I, p. 230 (il quale ammette che "non esiste una impossibilità giuridica assoluta per la imputabilità delle corporazioni": p. 233). Con specifico riferimento alla materia lavoristica, **C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1962; **E. Battaglini**, Diritto penale del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da **U. Borsi**, e **F. Pergolesi**, Padova, 1960, vol. V e **L. Pettoello-Mantovani**, La tutela penale dell'attività lavorativa, Milano, 1964.

(19) Il riferimento è a **F. Bricola**, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 951.

L'A. dimostra la non irresistibilità di tutte le obiezioni tradizionalmente opposte alla configurazione di una responsabilità penale dell'ente collettivo e fa il punto sullo stato del problema in svariate nazioni di *civil e common law* (Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti) agli inizi degli anni 70.

Sia pure in una prospettiva nettamente più circoscritta, sul tema generale dell'immunità penale dell'ente collettivo si veda il di poco precedente scritto di **C. F. Grosso**, voce Responsabilità penale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 707.

(20) Non ravvisa costi (economico-sociali) nel mantenimento del principio *societas delinquere non potest*, **B. Alimena**, Principii di diritto penale, Napoli, 1910, p. 273, secondo cui "non può essere soggetto attivo (del reato) una persona morale, o un ente giuridico, che dir si voglia".

Detto A. è fermo nel sostenere che "la teoria della responsabilità penale delle persone morali sia inutile e contraddittoria", perché non vi è ragione di rafforzare la comminatoria penale estendendola ad altri soggetti: "E' inutile, perché, pur non parlando le nostre leggi, e quasi la totalità delle leggi straniere, di pene inflitte alle persone morali, nessuno ha mai pensato che, perciò, la repressione sia insufficiente o irrazionale, e che, perciò, esse si debbano istituire".

Esplicito in tal senso è **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unitaria, 1929, p. 24, che valuta “scientificamente inammissibile” e “praticamente superflua” la configurazione di una responsabilità penale degli enti collettivi.

La tesi, radicale, di una irresponsabilità dell’ente collettivo per qualunque tipo di illecito (anche civile) è sostenuta da **B. Petrocelli**, Principi di diritto penale, Padova, 1940, vol. I, p. 255: “Noi neghiamo innanzi tutto che la persona giuridica come tale possa esser capace di un illecito di qualunque specie, anche penale, giacchè anche l’illecito non penale è frutto di una trasgressione di norme ascrivibile per sua natura soltanto agli individui che singolarmente compongono l’ente collettivo. La contraria opinione confonde nella nostra persona giuridica la capacità (economica) di assumere il carico delle conseguenze dell’illecito principalmente nelle forme del risarcimento del danno, soprattutto, sanzione amministrativa, ecc., con la capacità di realizzare il fatto come illecito, che è proprio dei singoli individui”.

Contro il “tenace argomento della dannosità della responsabilità penale delle persone giuridiche” si pronuncia **F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979, p. 143.

(21) Si rinvia alla granitica convinzione in proposito manifestata da **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933 e dai non pochi allineati su identica posizione.

(22) Cfr. *supra*, par. 1, nota 12. In dottrina si veda **V. Metta**, La nuova disciplina penale del lavoro notturno dei fornai, in Dir. econ., 1963, p. 73 (anche per qualche profilo di costituzionalità).

(23) **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 959, sottolinea che “ogni sanzione penale, pecuniaria e non, ha un margine di incidenza indiretta (ed eventuale) su soggetti estranei alla commissione del reato”. In realtà, la riflessione può essere estesa a qualunque tipo di sanzione (e, quindi, anche non penale) che incida sul patrimonio o sulla vitalità dell’ente collettivo.

(24) Analoga sensibilità per i costi sociali della sanzione non si rinviene nella legge 14 febbraio 1958 n. 138, sull’orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori.

L’art. 14 commina una ammenda (e, quindi, una sanzione per un reato contravvenzionale, irrogabile solo attraverso un processo) e, “in caso di recidiva”, la misura amministrativa della “decadenza della concessione” e della perdita della “cauzione”.

Sull’irrogazione di quest’ultima la competenza è esclusivamente della autorità amministrativa (Ministro dei trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale).

Sono intuitive le ricadute in termini di posti di lavoro derivanti dalla “decadenza della concessione”, ma in questo caso non sono previste forme di salvaguardia a favore dei dipendenti per quanto concerne le conservazione del posto di lavoro e del diritto alla retribuzione.

(25) La cancellazione dell’impresa dal registro dei committenti di lavoro a domicilio viene prevista dall’art. 15 legge 13 marzo 1958 n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

Detta normativa è stata abrogata con legge 18 dicembre 1973 n. 877.

(26) Cfr. *supra*, Cap. I, par. 3-5.

(27) Si tratta della disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti (abrogata, nella parte qui di interesse, con la legge 22 dicembre 1975 n. 685). L'art. 6 comma 4° citato disponeva che "chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma".

(28) In questo periodo, vanno registrati – in rapida successione – due progetti italiani di riforma delle società commerciali che confermano il ricorso alla sanzione penale e che pongono a carico della "società" – intesa come ente collettivo – taluni obblighi di rilievo penale.

I due progetti sono pubblicati in Riv. soc., 1966, p. 92 (con la relazione illustrativa) e 1967, p. 350 (con nota introduttiva). La norma che ha suscitato l'attenzione critica della miglior dottrina è l'art. 9 comma 3° (art. 13 del secondo progetto). La problematicità implicita nel testo normativo è segnalata da **A. Crespi**, Variazioni "in canone" sulle disposizioni penali del nuovo progetto di riforma della disciplina delle società commerciali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 778 secondo cui, per "smanie riformiste", la società "tranquillamente *delinquere potest*", con ciò tentandosi di "sovertire i più elementari e civili principi sui quali si asside (anche per il nostro vigente ordinamento) la responsabilità penale". Si veda, altresì, **C. Pedrazzi**, Considerazioni generali sulle sanzioni penali nel progetto di riforma delle società commerciali, ivi, 1966, p. 779.

Una riprova del rinnovato interesse al diritto penale dell'impresa è dimostrato dalla dottrina che, sotto vari profili, si è occupata della materia.

Si vedano **C. Pedrazzi**, Gli abusi del patrimonio sociale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1953, p. 582; **F. Carnelutti**, Tutela delle minoranze nelle società per azioni, in Riv. soc., 1953, p. 393; **L. Mengoni**, Problemi delle società per azioni, in Rass. giur., 1953, p. 92; **R. Rovelli**, Disciplina penale dell'impresa, Milano, 1953; **P. Mirto**, Il diritto penale della società, Milano, 1954; **G. Fanelli**, Le sanzioni per gli atti vietati dagli articoli 2357-2631 del codice civile, in Riv. soc., 1956, p. 672; **R. Rovelli**, Il delitto di illegale ripartizione di utili (art. 2621 n. 2 c.c.), in Dir. econ., 1956, p. 680; **A. De Mattia e altri**, Sul diritto penale dell'economia, in Dir. econ., 1957, p. 1016; **F. Antolisei**, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Milano, 1959; **C. Pedrazzi**, Gestione d'impresa e responsabilità penali, in Riv. soc., 1962, p. 220; **L. Conti**, Diritto penale commerciale, Torino, 1967 e **C. Smuraglia**, Esercizio dell'impresa e responsabilità penali, in Temj, 1968, p. 440.

Il fiorire di studi e il moltiplicarsi di interventi legislativi non impedisce di ravvisare nel diritto penale dell'economia una materia "dai contenuti incerti e dai confini indefiniti" (così si esprimono **E. Palombi-G. Pica**, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996, p. 3), che però ha vissuto nell'ultimo quarto di secolo "una piccola stagione d'oro" (**E. Musco**, Diritto penale societario, Milano, 1999, p. 1).

(29) E' nel sistema di *common law* – da sempre poco sensibile al canone *societas delinquere non potest* (cfr. *supra*, Cap. I, par.2) – che si rinvengono i primi

approfonditi studi sulla criminalità delle società commerciali: cfr. **E. Sutherland**, White Collar Crime, New York, 1949 (nella traduzione italiana, Il crimine dei colletti bianchi, Milano, 1987), e **M. B. Clinard**, The black market. A study of white collar crime, New York, 1952.

- (30) Tra i tanti si vedano **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 116; **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 955; **A. Alessandri**, Commento all'art. 27 1° comma, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti civili, Bologna, 1991, p. 154 e **F. Antolisei**, Manuale di diritto penale, a cura di **L. Conti**, Milano, 1982, p. 519. Comunque – per ovviare a possibili inconvenienti – la legge delega 29 settembre 2000 n. 300, nel delineare il sistema della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti, ha previsto (art. 11 comma 1 lettere t-z) specifici correttivi a tutela dei soci, peraltro non concretizzati dal legislatore delegato (d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Cfr., *infra*, Cap. IX, par. 1.
Cfr. **M. Ronco**, voce Responsabilità delle persone giuridiche, Diritto penale, in Enc. giur., Agg. XI, Roma, 2002, p. 1.

- (31) Cfr. *supra*, Cap. IV.

Definisce “tautologica” una lettura dell’art. 27 comma 1° Cost. per cui esso “si debba necessariamente riferire alle sole persone fisiche” **I. Caraccioli**, Osservazioni, cit., p. 78.

Di “implicita conferma costituzionale del principio *societas delinquere non potest*”, parla – invece – **G. Amarelli**, “Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma, in **G. Amarelli-M. D’Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002, p. 177, secondo cui la “presenza ingombrante” dell’art. 27 comma 1° Cost. (p. 228) può venir rimossa solo con una modifica del testo costituzionale (p. 249).

3. Verso il superamento della non ingerenza nel sistema sanzionatorio nazionale

Si è già fatto riferimento ad un primo periodo postbellico nel quale l'adesione italiana a convenzioni internazionali non ha minimamente inciso sul se e quale sistema sanzionatorio adottare (32).

A partire dagli anni 70 la situazione inizia gradualmente a evolversi.

Per esemplificare, la Convenzione OIL n. 120/1964, sull'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici (33), è esplicita nel richiedere (art. 6) l'adozione dei "provvedimenti idonei" per assicurare l'effettiva applicazione della normativa nazionale, nonché l'istituzione di "un adeguato sistema di sanzioni" di cui saranno destinatarie "aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi" in quanto "datori di lavoro".

La previsione di un obbligatorio apparato di controllo e repressione attraverso sanzioni non viene ulteriormente precisata, cosicché lo Stato aderente rimane libero di decidere la natura e la tipologia delle sanzioni da comminare e, a maggior ragione, di delineare la sfera soggettiva dei destinatari.

La stessa linea di comportamento è rinvenibile nella Convenzione OIL n. 124/1965, sull'esame medico degli adolescenti adibiti a lavori in miniera, per la quale "ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate deve essere presa per assicurarne il rispetto" (art. 4).

Ancora più incisiva è la Convenzione OIL n. 129/1969, sull'ispezione del lavoro in agricoltura (34) : ogni Stato aderente deve organizzare un servizio ispettivo (art. 3); deve dotarlo di incisivi poteri per un efficace svolgimento dell'attività (art. 16); deve riconoscersi il potere di "adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti" o

situazioni di pericolo, comprese misure cautelari immediatamente esecutive “che possono giungere sino alla cessazione dell’attività” (art. 18).

La citata Convenzione, da un canto, esige che “appropriate sanzioni” siano previste ed applicate per le violazioni riscontrate dagli ispettori del lavoro (art. 24); dall’altro, richiede che il trasgressore sia immediatamente perseguibile “penalmente o civilmente” (art. 22), con ciò dando un contenuto preciso al concetto di “appropriate sanzioni”, ma anche evitando di precisare se la “azienda agricola” debba considerarsi destinataria diretta delle sanzioni.

Di certo, chiunque sia ritenuto soggetto attivo del reato, l’azienda dovrà subire le misure cautelari della sospensione temporanea dell’attività fino alla chiusura nei casi più gravi.

Meno specifiche sono la Convenzione OIL n. 134/1970, sulla prevenzione degli infortuni dei marittimi, e la Convenzione OIL n. 138/1973, sull’età minima (35), ma anch’esse, a loro modo, portano un qualche contributo al tema della responsabilità degli enti.

La prima delle citate Convenzioni vincola lo Stato aderente a precisare le “opportune misure” da adottare per la prevenzione degli infortuni e per il rispetto della normativa ed indica come destinatario delle misure cautelari, come delle sanzioni, l’“armatore” (figura che ben può coincidere con un datore di lavoro persona giuridica).

La seconda Convenzione ha un art. 9 che, dopo aver previsto l’adozione di quanto necessario al rispetto della normativa “ivi comprese le sanzioni adeguate”, vincola a “specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla convenzione” (comma 2).

Viene indicato l’obiettivo da conseguire, sono previste sanzioni di natura non

predeterminata e, soprattutto, si sottolinea l'ampia discrezionalità nel delineare i destinatari degli obblighi e delle sanzioni.

Un legislatore di buona volontà avrebbe potuto rinvenirvi un *input* ad un coinvolgimento delle persone giuridiche (o, almeno, anche di esse).

Va infine ricordata la risoluzione n. 565 del 9 maggio 1974, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sulla "umanizzazione delle condizioni lavorative nella società industriale".

Sulla scia della risoluzione adottata nel 1972 dalla Conferenza dei Ministri del lavoro europei, gli Stati aderenti vengono invitati a prevedere un servizio ispettivo efficiente e dotato di poteri incisivi "including the halting of any process", al fine di garantire la sicurezza del lavoro.

Non si parla di sanzioni ma di misure cautelari e si delinea un intervento meramente amministrativo, ma capace di bloccare l'attività imprenditoriale: la risoluzione invita a prevedere un'impugnazione "by the management of the enterprise" contro il provvedimento cautelare.

Ne consegue che l'invito è (come minimo) a prevedere un procedimento amministrativo nel quale il datore di lavoro (anche persona giuridica) si veda riconoscere la garanzia di un contraddittorio posticipato – rispetto alla applicazione della misura – avanti un'autorità superiore.

Il tutto rimane, ancora una volta, affidato alla sensibilità e alle scelte del legislatore nazionale.

Infine, l'invito alla adozione di "opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni" nonché alla previsione di organi di controlli capaci di "adeguate ispezioni" è presente nell'art. 16 della Convenzione OIL 20 giugno 1977 n. 148, contro

l'inquinamento dell'ambiente di lavoro (36).

Se si esce dal settore del diritto del lavoro e si entra in quella del diritto commerciale, il discorso diventa ancora più chiaro perché, sul piano comunitario, vi è la previsione di sanzioni pecuniarie specificamente comminate alle imprese responsabili di violazioni al regime della libera concorrenza: il riferimento è al regolamento n. 17/1962 di attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, il cui obiettivo è assicurare l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, bloccare i cartelli transfrontalieri e mantenere strutture di mercato competitive, attraverso la comminatoria di "ammende e penalità di mora" (37).

Immediatamente si è aperto un dibattito sulla natura (penale, civile o amministrativa) delle sanzioni *antitrust* comminate direttamente alle imprese – il che ha trascinato con sé il problema di quale tutela giudiziaria assicurare ai soggetti giuridici coinvolti – dibattito favorito dalla mancanza, almeno originaria, di indicazioni normative sulla tipologia delle sanzioni stesse (38).

L'aspetto sanzionatorio e la sua portata dissuasiva sono una componente essenziale dell'effettività della norma che si vuole sia osservata: che la sanzione pecuniaria comminata alle imprese abbia un'efficacia punitiva e disincentivante dalla commissione di illeciti, mentre è un dato pacifico, non è sufficiente a fare concludere nel senso di una sua natura penale.

Anche le sanzioni civili o amministrative vengono utilizzate per ottenere un comportamento conforme ai precetti normativi, hanno finalità punitiva e, al contempo, riparatoria-restitutoria o reintegratoria oltre che preventiva rispetto alla ripetizione dell'illecito.

Comunque sia, non è mancato chi – alla luce di una valutazione contenutistica, più

che formale – ha sostenuto la natura penale di dette sanzioni (39), con ciò dando corpo ad un intervento del legislatore comunitario in senso demolitorio del principio della “immunità” penale delle persone giuridiche (40).

Va ricordato che il dubbio sulla natura penale delle sanzioni *antitrust* non è stato superato nemmeno con l’art. 3 par. 4 del regolamento 1/2003 e con l’art. 14 del regolamento n. 139/2004, che pure hanno testualmente affermato la natura non penale delle sanzioni di cui trattasi (41).

Ciò che importa sottolineare, in questa sede, prescinde dalla risposta che si intende dare al caso concreto.

Innanzitutto, il Trattato istitutivo della Comunità europea non prevede espressamente una competenza penale diretta da riconoscersi alla Comunità stessa (42), il che induce ad escludere la natura penale delle sanzioni da essa comminate.

In secondo luogo, l’evoluzione normativa verso una competenza penale comunitaria non sarebbe certamente impedita dall’originaria non previsione di dette competenze.

In terzo luogo, la comminatoria diretta di sanzioni (anche se non penali) rafforza l’esistenza di un potere della Comunità europea di individuazione di adeguati sistemi sanzionatori (penali e non) la cui concreta attuazione dipenderà dalla legislazione nazionale.

Infine, il potere di individuazione di settori bisognevoli di un più incisivo intervento di contrasto non è circoscritto alla materia non penale e, ove avente finalità sanzionatorie penali, non preclude una diversa modulazione dell’ambito dei soggetti attivi chiamati a rispondere del reato.

Il regolamento *antitrust* n. 17/1962 è importante per quello che rappresenta, e cioè l’affermazione del principio che sanzioni direttamente a carico dell’ente collettivo

possono avere una fonte, anch'essa diretta, nel diritto comunitario.

La presenza crescente di società commerciali nell'economia viene riconosciuta meritevole di un'attenzione nuova e di una regolamentazione più puntuale e precisa: che la risposta al "rischio" rappresentato da condotte illecite di enti collettivi non sia ancora di matrice penalistica non è per ossequio ad un dogma, ma il risultato provvisorio di una riflessione che sta maturando sui benefici e i costi di una scelta.

Il singolo Stato è in grado di percepire la nuova sensibilità, a prescindere dall'esistenza di raccomandazioni, direttive o *input* di qualsiasi tipo di derivazione comunitaria o sovranazionale.

Per quanto concerne l'Italia è emblematica la legge 30 aprile 1962 n. 283, recante modifiche al testo unico delle leggi sanitarie.

Le violazioni della citata normativa implicano "indipendentemente dal procedimento penale" misure cautelari, nei confronti della realtà produttiva o commerciale, che vanno dalla "chiusura temporanea fino a sei mesi" alla "chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio" (43).

L'applicazione di dette misure, in origine cautelari, ma suscettibili di diventare sanzioni definitive e letali per l'ente collettivo, si accompagna ad un (eventuale) procedimento penale a carico di persone fisiche, ma può anche prescindere da esso.

L'ente collettivo è colpito direttamente, motivo per cui è legittimato a difendersi direttamente.

Qui importa sottolineare il punto di non ritorno della acquisita consapevolezza che l'applicazione di sanzioni (di qualsiasi natura) non può prescindere dalla previsione di adeguate garanzie del diritto di difesa.

Non appare sufficientemente ponderato il costo dell'obiettivo raggiunto di sanzionare

direttamente l'ente collettivo: le ricadute pesanti in termini occupazionali (si pensi alla chiusura definitiva) sono un rischio contrastato solo dalla difesa dell'ente e apparentemente accettato, in modo supino, in caso di soccombenza dell'ente (44).

- (32) Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 3.
- (33) Questa Convenzione ha ricevuto ratifica ed esecuzione con legge 19 ottobre 1970 n. 864.
- (34) In precedenza si veda la Convenzione OIL n. 81/1947, sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, ratificata con legge 2 agosto 1952 n. 1305. Il legislatore ordinario ne ha tenuto conto già con legge 22 luglio 1961 n. 628. La Convenzione citata nel testo è stata ratificata, oltre un decennio dopo, con legge 10 aprile 1981 n. 157. La Convenzione OIL n. 131/1970, sul livello minimo salariale, sembra preoccuparsi maggiormente della fase preventiva che di quella repressiva: "devono essere adottate misure appropriate, come ad esempio un'adeguata ispezione rafforzata da altre misure necessarie per garantire l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni relative alle retribuzioni minime" (art. 5).
- (35) La Convenzione – che era stata preceduta, sotto qualche profilo, dalle convenzioni n. 32/1932, n. 73/1946 e n. 119/1963 – è stata anch'essa ratificata con legge 11 aprile 1981 n. 157. La Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, sui congedi annuali retribuiti, si limita a richiedere "misure effettive" a tutela della corretta applicazione (art. 14). La ratifica è avvenuta, anch'essa, con legge n. 157/1981 (come per la convenzione n. 138/1973).
- (36) La Convenzione citata nel testo è stata ratificata con legge n. 862/1984. Va ricordata la Direttiva 75/117/CEE del Consiglio d'Europa 10 febbraio 1975, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di parità di retribuzione, il cui art. 6 si limita alla generica previsione delle "misure necessarie" per garantire l'applicazione del principio di parità, garantendo "efficaci strumenti" di controllo. In termini non dissimili si esprime l'art. 13 della Convenzione OIL n. 146/1976, sul congedo pagato della gente di mare.
- (37) Il riferimento è al regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, recante norme di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE. La relativa disciplina è stata rinnovata profondamente con il regolamento n. 1/2003 del Consiglio 16 dicembre 2002, recante disposizioni per l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE e abrogativo del regolamento n. 17/1962. Prendendo spunto da tali norme il Parlamento europeo in data 7 marzo 1977 ha invitato la Commissione "a esaminare gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche".
- (38) Gli articoli 81 e 82 del Trattato CE vietano le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune nonché vietano lo sfruttamento di una posizione dominante. Si rinvia, in proposito, a **A. Baratta**, Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 21 ss.
- (39) L'art. 15 del citato regolamento del 1962 precisa che le sanzioni "non hanno un carattere penale", formulazione in negativo su cui **A. Baratta**, Contro il metodo, cit., p. 23, formula condivisibili rilievi critici. Esaminando la capacità penale delle imprese nel diritto comunitario, l'A. inquadra la "legislazione penale europea" come branca del "diritto penale

dell'economia".

Illustrando al Parlamento europeo la relazione della Commissione giuridica sulla correlazione fra il diritto comunitario e il diritto penale, il relatore De Keersmaecker nella seduta 2 febbraio 1977 ha osservato, a margine del regolamento n. 17/1962, che esso "prevede espressamente certe sanzioni penali. Alcuni sostengono che si tratta di sanzioni quasi penali. Ma la loro qualificazione non è, a mio parere, essenziale. Quello che conta sottolineare è che esse possono essere inflitte".

C. Pedrazzi, Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell'ambito della comunità economica europea, in Prospettive, cit., p. 459, dopo aver ricordato che destinatari delle sanzioni comunitarie sono gli Stati membri, le persone fisiche e le persone giuridiche, conclude che "è però escluso che si tratti di sanzioni propriamente penali" (il che ulteriormente esclude una circoscritta caduta del principio dell'irresponsabilità dell'ente collettivo).

- (40) Di immunità penale parla **E. Ondeï**, Il soggetto attivo del reato. Appendice, Padova, 1948, p. 133. Di immunità penale (tra virgolette) dell'ente collettivo parla **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 1001. Di "sostanziale immunità" dell'apparato societario nel suo complesso, grazie alla comminatoria delle sanzioni penali alla sola persona fisica, parla **C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio "societas delinquere non potest", in **C. Fiore-B. Assumma- E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992, p. 10. In termini di "immunità nei confronti del sistema penale" si esprime **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 422.

H. H. Jescheck, Lo stato attuale del diritto penale europeo, in Prospettive, cit., p. 328, osserva che "si è creduto sufficiente attribuire alle comunità una propria potestà punitiva solo entro un ambito ristretto, e così sono state introdotte solo le limitate, ma efficaci sanzioni del diritto penale amministrativo. I trattati sulle comunità internazionali e i regolamenti emanati per la loro realizzazione prevedono, come sanzione immediatamente applicabile, la multa per il rafforzamento di singole disposizioni".

Nel senso che le sanzioni applicate, ai sensi dei trattati istitutivi, dalle istituzioni comunitarie non hanno natura penale ma amministrativa cfr. **G. L. Tosato**, I regolamenti delle comunità europee, Milano, 1965, p. 160 (anche per una panoramica bibliografica).

Nel riferire la dibattuta questione delle sanzioni inflitte dal diritto comunitario alle persone giuridiche (ad es., dal regolamento n. 17/1962), **P. Delatte**, La responsabilité pénale des personnes morales, in La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comunitario,. Milano, 1981, p. 302, rileva che la Corte di giustizia delle Comunità europee – pur senza misurarsi con il problema definitorio – applica loro una disciplina penalistica (non retroattività, *ne bis in idem*, cause di giustificazione etc.).

Di incertezza, almeno terminologica, parla **D. Oehler**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella comunità economica europea, *ivi*, p. 423.

Per la natura non penale si pronuncia **F. Sgubbi**, voce Diritto penale comunitario, in Noviss. dig. it., Appendice, vol. II, Torino, 1981, p. 1224 (con ampi riferimenti dottrinali).

L'evoluzione normativa interna e comunitaria ha inciso sul dibattito e sulla

soluzione.

Uno degli argomenti inizialmente adottati per sostenere la tesi della natura non penale delle sanzioni comunitarie era il seguente: la loro applicabilità alle persone giuridiche è un chiaro segnale della natura amministrativa della sanzione, stante il principio della irresponsabilità penale degli enti collettivi dominante allora nell'Europa continentale.

La perdita di questo argomento logico-giuridico è segnalata da **E. Mezzetti**, La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, Padova, 1994, p. 220, "posto che almeno nel nuovo sistema penale francese, ma esistono casi relativi all'esperienza giuridico-penale anche di altri Paesi membri, si prevede la possibilità di applicare sanzioni penali anche alle persone giuridiche (art. 121-2 *Nouveau Code Pénal*)".

- (41) Come si vedrà, anche nel caso del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il dato testuale di un legislatore che parla di responsabilità, illeciti e sanzioni di natura amministrativa non ha impedito a frange di dottrina e di giurisprudenza di ravvisare la natura penale.

Concordando con la natura "non penale" delle sanzioni comunitarie (art. 15 regolamento n. 17/1962), **K. Tiedemann**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 622, sottolinea che si è in presenza di una soluzione normativa che coinvolge i soli enti collettivi senza prevedere alcuna responsabilità delle persone fisiche.

Per l'approdo finale della questione (da risolversi nel senso della natura amministrativa delle sanzioni direttamente previste da fonti CE, tra le quali quelle alle imprese ex regolamento n. 17/1962) cfr. **A. Bernardi**, L'armonizzazione delle sanzioni in Europa, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 123.

- (42) Fondamentale è, in proposito, lo studio di **G. Grasso**, Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione europea, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 1159, cui si rinvia per gli approfondimenti del caso, estranei al presente lavoro. In precedenza cfr. **F. Bricola**, Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle Comunità europee, in *Prospettive*, cit., p. 216, il quale esclude che vi sia un "potere punitivo" tra le "competenze attualmente attribuite alle Comunità". V. anche, *infra*, Cap. VI, par. 1 e nota 10.

- (43) L'art. 15 legge n. 283/1962 dispone che "il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni".

"Serie perplessità sotto un profilo garantistico" esprime **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 1009.

- (44) Pressoché nello stesso periodo, con legge 29 dicembre 1962 n. 1745, recante istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli

azionari, sono state previste a carico della società di cui all'art. 6 "pene pecuniarie" (aventi natura amministrativa, nonostante il *nomen iuris*, in quanto contrapposte alle "ammende" comminate alle persone fisiche) e, nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni, "i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 4 del regio decreto legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'art. 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272" (scioglimento degli organi amministrativi, con nomina di un commissario provvisorio; gestione provvisoria per un periodo non superiore a due mesi).

L'obiettivo evidente è quello di circoscrivere le ricadute derivanti all'ente dai provvedimenti sostitutivi.

4. Ente datore di lavoro ed istanze per una responsabilità penale

Il delinearsi di conseguenze negative (di qualsiasi natura) direttamente orientate a colpire gli enti collettivi dà la dimensione dell'emergente volontà di una più forte responsabilizzazione di questi soggetti con crescente presenza ed influenza nell'economia.

L'elefantiasi del fenomeno societario nell'economia implica una miriade di rapporti di interesse tra la società, da una parte, e i lavoratori, i consumatori, i fornitori e i piccoli azionisti, dall'altra.

In un'ottica di sano realismo, alcune delle misure o conseguenze negative la cui adozione contro l'ente collettivo è ipotizzabile, si rivelano in concreto pressoché inapplicabili per il costo sociale che implicherebbero: "di fronte alle dimensioni della grande impresa diviene difficile, per non dire utopistica l'applicazione di misure, quali ad es. lo scioglimento della società" (45).

Le dimensioni della società, che sottolineano la pluralità e varietà di interessi sottostanti, vengono a rappresentare la miglior difesa dell'ente collettivo contro le più incisive misure o sanzioni (quale che ne sia la loro natura), traducendosi in una responsabilità ridotta, di conseguenza non congrua rispetto alla gravità degli illeciti commessi o non impediti ovvero, in altra prospettiva, in una impunità *pro quota*.

La collettività non è in grado di sopportare che un'adeguata sanzione porti alla venuta meno dell'ente collettivo, cosicché lo strumento sanzionatorio potrebbe rivelarsi insufficiente (per eccesso o per difetto) nei confronti degli enti collettivi (e, in specie, delle società commerciali).

Insufficiente per difetto, perché la componente sanzionatoria viene ad essere assorbita con troppa facilità, risultando – alla resa dei conti – del tutto epidermica.

Insufficiente per eccesso, perché la sanzione che “uccide” l’ente collettivo non può disinteressarsi degli incolpevoli superstiti e deve essere accompagnata da opportuni accorgimenti per attutire le ripercussioni occupazionali ed economiche in genere (46).

Da quanto si è osservato (47), il legislatore italiano naviga a vista, a volte mostra confortanti intuizioni (48) che si risolvono in episodi normativi senza seguito coerente, certamente non è aiutato dai pur numerosi *inputs* sovranazionali: abituatosi (a partire dalla legge del 1926) ad interventi autoritativi di matrice politico-amministrativa, stenta a configurare un sistema sanzionatorio per l’ente collettivo che risulti non mortificante sul piano delle garanzie.

Il legislatore non tanto si scontra con presunti divieti di natura costituzionale o con obiezioni giuridiche alimentate dalla dottrina (si pensi al quesito circa la configurabilità di una capacità dell’ente collettivo di avere e manifestare un atteggiamento volitivo colpevole), quanto paga una certa qual mancanza di “fantasia” o, se si preferisce, mancanza di una visuale d’insieme del problema della responsabilità penale degli enti e delle implicazioni nascenti dalla modalità di scioglimento dell’alternativa che si trova di fronte.

L’utilizzo dello strumento sanzionatorio penale viene visto come auspicabile, purché non limitato alla responsabilità delle persone fisiche (apicali o non apicali che siano), in un contesto nel quale la vera pericolosità è data non dal singolo – sempre fungibile – ma dall’ente collettivo e dalla sua filosofia di gestione i cui connotati di spregiudicatezza e di illiceità potrebbero permanere al di là dell’avvicinarsi delle persone fisiche che, in modo contingente, attuano la politica d’impresa.

Sempre per lo stesso motivo, non avrebbe senso (se non in certi limiti) un

inasprimento dell'attuale trattamento sanzionatorio riservato alle persone fisiche, proprio perché l'ente "mandante", nel cui interesse o vantaggio l'illecito è stato commesso, vedrebbe salvaguardata la sua capacità criminale soprattutto in danno di terzi.

Il problema ha, altresì, qualche ulteriore ramificazione.

L'ente collettivo non è un monolito: la società commerciale ha poco in comune con le associazioni (tipo i sindacati) o con la società di produzione o con la società finanziaria, ma pressoché tutte hanno rapporti con il personale dipendente, così da poter essere prese in considerazione nella peculiare prospettiva del "datore di lavoro".

Gli anni 70 si caratterizzano per un'evoluzione del pensiero giuridico verso una "diminuita responsabilità individuale ed il ritorno verso l'antico principio della responsabilità del gruppo sociale" (49).

L'affermazione che, in origine, sottolinea uno spostamento di responsabilità dal singolo all'ente collettivo, settant'anni dopo sottolinea che "nell'economia contemporanea l'impresa si presenta, prevalentemente, nelle forme della società", intesa come esercizio collettivo dell'attività imprenditoriale, motivo per cui "l'ipotesi dell'imprenditore individuale assume un rilievo del tutto marginale" (50).

In buona sostanza la responsabilità penale rimane in capo alla persona fisica, ma si moltiplicano i casi di persone *sub iudice* non in proprio, ma in qualità di rappresentanti/amministratori/dirigenti/dipendenti di enti collettivi.

In quegli anni, forse come reazione alla legge 24 luglio 1966, sulle società commerciali, che comminava sanzioni penali alle sole persone fisiche apicali (gerenti, presidenti, amministratori, e direttori generali), parte della dottrina francese

comincia a delineare scenari diversi, in qualche modo più aderenti alla realtà socio-economica.

I primi ad essere coinvolti sono i sindacati, la cui libertà d'azione appare eccessiva e meritevole di controllo (51).

Il problema di una responsabilità penale dell'ente collettivo in genere, già rilanciato da qualche legge immediatamente post bellica, viene riproposto – sulla scia del progetto degli anni 30 – in sede di lavori preparatori del nuovo codice penale.

L'*avant-projet* definitivo del codice penale (giugno 1978) si pronuncia (art. 38) per una forma attenuata di responsabilità penale della "persona morale", sia essa una associazione, una società (civile o commerciale) o un sindacato (52).

In Italia, manca l'*input* di una riforma *in itinere*, ma il ricordato studio di **F. Bricola** ha l'indubbio effetto di alimentare riflessioni e prospettive.

Al centro dell'attenzione è il diritto penale delle società commerciali, ma una rilevanza peculiare assume il profilo lavoristico, anche in forza di interventi specifici del legislatore (53).

Il riferimento è allo Statuto dei lavoratori il cui art. 28, penalmente sanzionato (54), individua come soggetto attivo del reato il solo "datore di lavoro" che tiene una condotta antisindacale, soggetto che spesso coincide con la persona giuridica.

Ciò non impedisce che la responsabilità penale venga, in concreto, attribuita a qualche soggetto apicale, con il risultato di far ricadere su una persona fisica "violazioni giuridicamente imputabili ad un diverso soggetto (la società)" (55).

Emerge un costo della responsabilità penale dell'ente collettivo rappresentato da una evidente forzatura dei criteri di imputazione, su cui il legislatore – prima che l'interprete – dovrebbe riflettere perché, come icasticamente è stato detto, "l'esigenza

di indirizzare la sanzione verso l'insieme dei soggetti cui è materialmente riferibile la condotta vietata, riconduce alla società" (56).

Il problema dei soggetti attivi del reato nel diritto penale dell'impresa e, in specifico, nel diritto penale del lavoro si delinea come centrale per il percepibile contrasto tra un'attività imprenditoriale sempre più articolata e complessa e, quindi, spersonalizzata ed una responsabilità penale che non può che essere personale (57) e per una tecnica legislativa di individuazione dei soggetti penalmente responsabili certamente non omogenea perché talora punisce il "datore di lavoro", talora "chiunque", talora "l'inosservanza", categorie nelle quali di volta in volta ben può essere inserita una persona giuridica (58).

Il momento storico vede il manifestarsi di un *favor* per un utilizzo più circoscritto dell'intervento penale: il riferimento è alla legge 3 maggio 1967 n. 317 e alla legge 24 dicembre 1975 n. 706 (59), di depenalizzazione di svariate ipotesi di reato contravvenzionale.

Ne consegue che, per quanto la normativa penale in materia di lavoro sia stata salvaguardata, l'estensione della responsabilità penale agli enti collettivi poteva apparire in controtendenza e, quindi, inopportuna.

Non casualmente vanno registrati, in questo periodo, plurimi interventi a favore della plausibilità e legittimità della configurazione delle responsabilità amministrative della persona giuridica (60).

Può essere ricordato in proposito, che l'art. 36 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) prevede sanzioni amministrative nei confronti dei datori di lavoro (persona fisica o giuridica) inadempimenti agli obblighi per quanto concerne le clausole a favore dei dipendenti.

La norma citata prevede la revoca delle “agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato” e, nei casi più gravi (o di recidiva), “l’esclusione del responsabile” (persona fisica o giuridica) “per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto” (esclusione, quest’ultima, che può significare la morte dell’ente che operi con la P.A.).

La rilevanza della norma è che dà concreta attuazione ad un preciso *input* contenuto nella Convenzione OIL n. 94 dell’ 8 giugno 1949, sull’inserimento nei contratti pubblici delle c.d. “clausole sociali”: l’invito, contenuto nell’art. 5, a prevedere “sanzioni adeguate, quali il rifiuto di contrattare o qualsiasi altra misura pertinente” è stato recepito dall’Italia coll’adozione di misure amministrative applicabili anche al datore di lavoro persona giuridica (61).

Il che dimostra, al contempo, le remore ad allontanarsi dalla vigente scelta legislativa contraria ad una responsabilità penale dell’ente, l’esigenza di una risposta qualitativamente diversa al “rischio” derivante alla collettività dagli illeciti dell’impresa e l’opzione per una valorizzazione delle sanzioni dirette all’ente sia che a monte si ravvisi una responsabilità per il fatto dell’organo sia che si ravvisi una *culpa in vigilando* direttamente riferibile all’ente.

Se la sanzione pecuniaria rimane lo strumento sanzionatorio privilegiato (62), il suggerimento è nel senso di una sua integrazione con interdizioni, prescrizioni di un *facere*, confisca dei beni, pubblicazione della sentenza di condanna (63).

L’obiettivo è quello di evitare che la sanzione penale nei confronti delle persone fisiche lasci indenni “i reali centri decisionali” della politica d’impresa (64): di qui la proposta – se “non si volesse prendere la strada delle misure di sicurezza e delle

pene a carico della società” – di ricorrere a “soluzioni di tipo amministrativo, consistenti anche nel condizionare eventuali sovvenzioni al ripristino di condizioni di sicurezza in fabbrica” (65).

Gli anni 70 si chiudono con la compiuta delineazione di un modello di responsabilità degli enti, offerto al legislatore futuro.

L’art. 27 comma 1° Cost. non è di ostacolo alla configurazione di pene direttamente nei confronti dell’ente collettivo: ciò rende inutile delineare misure di sicurezza per evitare di percorrere la via maestra della sanzione penale.

La *culpa* dell’ente è perfettamente ravvisabile nella politica di impresa espressa da riunioni, delibere e voti dell’assemblea generale dei soci, del consiglio di amministrazione, della gestione o della direzione.

Il sistema penalsanzionatorio è sufficientemente elastico da consentire l’individuazione (e/o l’introduzione) di pene o misure direttamente orientate a colpire l’ente collettivo.

Vanno, però, accuratamente soppesate le ricadute esterne (in specie, sui lavoratori) della sanzione penale applicata all’ente, essendo inaccettabile che la sanzione penale colpisca valori costituzionalmente protetti di terzi incolpevoli (66).

Il dibattito sulla sanzione dell’ente collettivo per violazione di interessi diffusi porta a delineare limiti oggettivi e condivisibili che non possono non condizionare le future scelte di politica criminale (67).

- (45) Così si esprime **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 1030.
- (46) Puntuale è l'osservazione di **L. Stortoni**, Profili penali delle società commerciali come imprenditori, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, p. 1179, nota 56, secondo cui la misura dello scioglimento della società "comporta, infatti, implicitamente, la cessazione dei rapporti di lavoro con danno alla classe dei lavoratori. Opportuno sarebbe forse pensare ad una forma di confisca o di assorbimento della società nell'ambito dell'impresa pubblica".
- (47) Cfr. *supra*, par. 3.
- (48) Il riferimento è alle clausole di salvaguardia del diritto alla retribuzione dei dipendenti dell'ente collettivo sanzionato con sospensione dell'attività o chiusura temporanea dei locali: cfr. *supra*, par. 2.
- (49) Questo concetto – espresso da **A. Angiolini**, Dei delitti colposi, Torino, 1901, p. 119 – appare di stretta attualità nel considerare l'incidenza del fenomeno societario e l'organizzarsi dello Stato per un contenimento dell'attività nei limiti della correttezza e legalità. Occorre tener ben distinte le ipotesi in cui *sub iudice* sia la gestione dell'ente, a seguito di un fatto di reato, da quelle in cui l'attività di impresa venga sempre funzionalizzata ad interessi di natura non privata. Con posizioni critiche in ordine a tale ultima eventualità si vedano **G. Minervini**, Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata, in Riv.dir. civ., 1958, p. 618 e **G. Suppiej**, I limiti al potere direttivo dell'imprenditore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 485.
- (50) Così **F. Galgano**, L'imprenditore, Bologna, 1970, p. 4.
 Per una riflessione sull'imprenditore persona giuridica cfr. **C. Pedrazzi**, Gestione d'impresa, cit., p. 224.
 La divisione del lavoro, e il corrispondente inquadramento diversificato dei soggetti responsabili in relazione alle mansioni svolte, è da sempre elemento costitutivo della moderna realtà produttiva e fondamento di ogni trattamento economico e normativo a cui si affianca, tuttavia, la tendenza datoriale a condividere poteri e prerogative con i sottoposti secondo i principi della rappresentanza volontaria. Così dando seguito a forme di responsabilità diffusa o metaindividuali.
 Rispettivamente in ordine a tali profili cfr. **G. Giugni**, voce Mansioni e qualifica, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, p. 545 e **P. Sandulli**, Prestazione di lavoro subordinato ed attività di rappresentanza, Milano, 1974, p. 59.
- (51) **A. Vitu**, Traité de droit criminel, Paris, 1967, p. 496, si interroga sulle ragioni di mantenere un'immunità penale ad un sindacato che abbia incitato i suoi aderenti al sabotaggio della produzione industriale. Per analoghe considerazioni, con riguardo al diritto italiano cfr. **E. Ondeï**, Il soggetto, cit., 1948, p. 135, che parte dall'ipotesi della "assemblea di un sindacato o di un partito" che "ordina un atto insurrezionale col mandato specifico di danneggiare o di uccidere".
 Più in generale, sui rapporti tra tutela del lavoro e responsabilità penale degli enti, si veda **R. Charles**, Quelques aperçus sur l'évolution du droit penal social, in Rev. de droit pén. et de crim., 1967, p. 252.
- (52) Lo ricordano **G. Levasseur-B. Bouloc**, La responsabilité pénale des personnes morales d'après le droit positif français actuel et le projets de réforme en course d'examen (avant-projet de code penal), in La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 204 (con incertezza,

invero, sull'applicabilità ai sindacati : p. 221).

Da allora va registrato un deciso orientamento dottrinale in tale direzione: cfr. **M. Delmas-Marty**, La responsabilité pénale des groupements. L'avant-projet de revision du code pénal, in Rev. int. droit pén., 1980, p. 39 (e il più ampio lavoro, Droit pénal des affaires, Paris, 1981, p. 446).

- (53) Cfr. **L. Stortoni**, Profili penali, cit., p. 1166, secondo cui "il fulcro della disciplina penale dell'impresa" è rappresentato dalla normativa a "tutela dei minimi salariali, degli obblighi connessi alle assicurazioni sociali, delle libertà sindacali, della sicurezza del lavoro".

Si vedano, altresì, **M. G. Garofalo**, Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore, Napoli, 1979; **M. Romano**, Repressione della condotta antisindacale: profili penali, Milano, 1974 e **P. Cipressi**, I comportamenti antisindacali del datore di lavoro, Milano, 1983.

- (54) L'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori, dispone che, "qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale".

- (55) Lo sottolinea **L. Stortoni**, Profili penali, cit., p. 1165, evocando il principio *societas delinquere non potest* e facendolo discendere dall'art. 27 comma 1° Cost.; detto A. considera costituzionalmente non compatibile "la responsabilizzazione esclusiva di un soggetto per un fatto non esclusivamente suo" (p. 1172, nota 32). I destinatari della sanzione, infatti, sono i soli soggetti individuati ed individuabili in relazione alle mansioni svolte e allo *status* ricoperto nell'impresa. Nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, la sussistenza di tale relazione può riscontrarsi mediante un rinvio a settori diversi dell'ordinamento, anche extrapenali.

In materia antinfortunistica, ad esempio, posizioni giuridiche di garanzia rilevanti ai sensi dell'art. 40 comma 2° c.p. sono quelle ove all'agente sia attribuito un potere-dovere di impedire tutti gli eventi lesivi di altri soggetti, in ragione della sua "posizione di controllo" sulle fonti del pericolo stesso e, in misura minore, sulla contemporanea incapacità di autoprotettersi adeguatamente da parte

degli altri soggetti. Storicamente, i c.d. “debitori di sicurezza” sono stati individuati secondo tre criteri distinti, facendo riferimento alla rappresentatività, alla titolarità del rapporto di lavoro e alle mansioni effettivamente svolte. Nonostante ciò, spesso, le posizioni rinvenute risultavano tra loro sovrapponibili, dando materia ad una complessa opera esegetica sia in sede dottrinale sia in sede giudiziaria con soluzioni in genere poco soddisfacenti. Sulla nascita dell’ “organizzazione di lavoro” su base contrattuale, quale strumento per coordinare l’attività lavorativa, si veda **M. Persiani**, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, p. 24.

(56) Il concetto è espresso da **L. Stortoni**, Profili penali, cit., p. 1173.

Pur sottolineando la problematicità dell’individuare il soggetto penalmente responsabile in una struttura societaria complessa, **G. D. Pisapia**, Riflessioni sulla tutela penale del lavoro, in Studi in onore di G. Scherillo, Milano, 1972, vol. III, p. 1095, ragiona in termini di responsabilità della sola persona fisica.

Per una ragionata espansione dei limiti soggettivi della responsabilità penale si vedano **L. Conti-E. Bruti Liberati**, Esercizio di fatto dei poteri di amministrazione e responsabilità penali nell’ambito delle società irregolari, in Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, p. 119 ss. (che si soffermano sulla responsabilità penale di chi, pur privo di qualifiche formali, eserciti di fatto la direzione, l’amministrazione o la gestione dell’ente).

Rimane in ogni caso aperto il problema della definizione del concetto di “datore di lavoro” in ambito lavoristico. Analogamente, quale indice di una medesima sensibilità anche in materia lavoristica, si veda il passaggio da una visione atomistica del rapporto di lavoro a quella di una connessione tra le prestazioni, con conseguente rilievo dell’interdipendenza delle dinamiche sociali.

Sul punto cfr. **L. Angiello**, La parità di trattamento nei rapporti di lavoro, Milano, 1979, p. 49; **L. Galantino**, Formazione giurisprudenziale dei principi di diritto del lavoro, Milano, 1979, p. 158 e, soprattutto, **S. Liebman**, Prospettive in tema di nullità parziale del contratto collettivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, p. 544.

(57) **C. Pedrazzi**, Gestione d’impresa, cit., p. 224, sottolinea il problema di “come conciliare il carattere personale della responsabilità penale con la spersonalizzazione di cui è suscettibile la attività imprenditoriale”. Negli stessi termini si esprimono **N. Garaventa**, Orientamenti, cit., p. 202; **C. Smuraglia**, Esercizio dell’impresa, cit., p. 441 e **T. Padovani**, Diritto penale del lavoro, Milano, 1976, p. 24. Questo A. si sofferma sulla tecnica normativa in materia lavoristica, osservando che la qualità di datore di lavoro “può essere indifferentemente posseduta sia da persone fisiche, sia da persone giuridiche, sia da enti non personificati, tutti ugualmente idonei ad essere parte in un contratto di lavoro e ad assumerne gli obblighi civili, ma certamente non tutti altrettanto idonei a sottostare ad una responsabilità penale”.

(58) Può essere ricordata l’osservazione (riferita al diritto penale d’impresa) di **C. Pedrazzi**, Gestione d’impresa, cit., p. 225, secondo cui “norme penali ancor più sbrigative sanzionano *sic et simpliciter* l’inosservanza di altre disposizioni specificamente indicate, con ciò stesso presupponendo che il trasgressore sia destinatario della relativa disciplina”.

Per ampi riferimenti alla dottrina tedesca cfr., oltre a **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 981, **T. Padovani**, Diritto penale, cit., p. 23, nota 7.

(59) Sul primo provvedimento cfr. **T. Lagostena Bassi-L. Rubini**, La

depenalizzazione, Milano, 1968.

Sul secondo intervento legislativo si vedano **F. Livigni**, Depenalizzazione delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda nella legge 24 dicembre 1975 n. 706, in Giust. pen., 1977, I, c. 27 e **F. Pezzotti**, Depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda. (Note di commento alla legge 24 dicembre 1975 n. 706), in Giust. pen., 1977, II, c. 525.

- (60) Cfr. **E. Dolcini**, "Depenalizzazione" e tipologia delle sanzioni, in Temi, 1977, p. 371 (che prefigura uno schema di responsabilità amministrativa dell'ente collettivo legata o all'obiettiva rispondenza dell'illecito alla politica d'impresa, formalizzata o no, o all'obiettivo interesse dell'ente); **F. Bricola**, Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 13; **F. Mantovani**, Pene e misure alternative, *ivi*, p. 77; **G. Pecorella**, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 357; **T. Padovani**, Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro, *ivi*, 1978, p. 3 e **C. Smuraglia**, Le sanzioni penali nella tutela del lavoro subordinato, *ivi*, p. 315.
- (61) In dottrina cfr. **S. Centofanti**, *sub art. 36*, in Commentario dello statuto dei lavoratori, diretto da **U. Prosperetti**, t. II, Milano, 1975, p. 1229.
- (62) Per un ampio utilizzo della "sanzione amministrativa pecuniaria per quelle infrazioni che, siano o meno connesse alla politica dell'impresa, si risolvono per loro natura in un profitto a favore di quest'ultima" si esprime **T. Padovani**, Le sanzioni, *cit.*, p. 19.

C. Smuraglia, Le sanzioni penali, *cit.*, p. 315, soffermandosi sulle misure suscettibili di colpire i soggetti collettivi e la politica d'impresa, osserva che ogni problema di art. 27 comma 1° Cost. sarebbe superato con la applicazione di misure di sicurezza alle imprese ed alle società, da scegliersi con cura per evitare "il consueto ostacolo della necessaria salvaguardia dei salari e della occupazione" (p. 335).

Non va dimenticato quanto segnala **F. Bricola**, Il costo, *cit.*, p. 959, secondo cui "spesso nell'ammettere la possibilità di imputare direttamente alla società misure di sicurezza si ha riguardo più a misure di tipo amministrativo che non alle sanzioni criminali a carattere preventivo ipotizzate dal codice penale".

Resta inteso che la sanzione pecuniaria va tenuta distinta dalla somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

Si è imposto in sostanza un indirizzo volto a introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto delle pene private, sul modello della giurisprudenza dei *punitive damages* tipici dei paesi di *common law*.

In dottrina, si veda **V. Zeno-Zencovich**, Pena privata e punitive damages nei recenti orientamenti dottrinali americani, in Le pene private, a cura di **F. D. Busnelli** e **G. Scalfi**, Milano, 1985, p. 376.

- (63) In proposito si rinvia a **G. Marinucci-M. Romano**, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, p. 98 ss.
- (64) Di "immunizzazione" dei vertici aziendali parla **T. Padovani**, Le sanzioni, *cit.*, p. 6. Opportunamente **C. Smuraglia**, Esercizio, *cit.*, p. 441, sottolinea che "l'ente collettivo, di per sé, è incapace di responsabilità penale; ma ciò non basta, ovviamente né per impedire l'esercizio del potere punitivo, né per consentire *tout court* di addebitare alle persone fisiche che fungono da organi, gli effetti penali dell'attività che astrattamente sarebbe imputabile all'ente o alla persona

giuridica”.

- (65) Così si esprime **F. Bricola**, Le misure alternative, cit., p. 73, delineando una nuova politica criminale più attenta agli illeciti delle imprese (e, in specie, delle società commerciali) con una peculiare attenzione alla sicurezza del lavoro.
- (66) Lineare è sul punto, il contributo di **G. Pecorella**, Societas, cit., p. 357 ss.; l'A. auspica il superamento nella cultura giuridica italiana del principio dell'irresponsabilità penale dell'ente collettivo, ma sottolinea fermamente la necessità di limiti rigidi, nella scelta delle sanzioni, derivanti “dalla necessità di tutelare la posizione del lavoratore, ed in particolare il suo diritto al lavoro (art. 4 Cost.), all'occupazione, ad una retribuzione che gli assicuri una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). Sono contrarie ai dettati costituzionali tutte quelle misure, talora proposte (sospensione o chiusura dell'azienda, esclusione dai finanziamenti pubblici, divieti di produrre, ecc.), che colpendo l'impresa, si tradurrebbero in un danno per le condizioni dei lavoratori. Bisogna allora ricorrere ad altri rimedi che, salvando la continuità e la produttività dell'impresa, ne eliminino i caratteri di anti-giuridicità: ciò sarà possibile soltanto o attraverso la sostituzione coatta di uno o più organi sociali, ovvero con l'esecuzione in forma specifica di obblighi di fare o di non fare. Resterebbero sempre utilizzabili, naturalmente, le sanzioni pecuniarie, la cui entità perché siano efficaci, dovrebbe essere rapportata non soltanto alle condizioni economiche della società agente, ma, in caso di *holding*, alla consistenza economica del gruppo di cui la società è parte” (p. 368).
- (67) **C. Smuraglia**, La tutela penale nel quadro sistematico della protezione del lavoro, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 34 – riprendendo un concetto già espresso in La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei principi costituzionali, in Quale giust., n. 27-28 (1974), p. 367 (a favore di misure amministrative, quali l'esclusione dalle gare per i pubblici appalti, e di un “idoneo trattamento” ai lavoratori, in caso di chiusura di uno stabilimento) - si pronuncia a favore di meccanismi quali la “cassa integrazione” e il “salario garantito”, qualora le sanzioni applicate all'ente datore di lavoro ne compromettano la vita e la vitalità. La soluzione è solo in parte appagante perché la compromissione del posto di lavoro non è sanata da interventi di natura assistenziali (pur apprezzabili) e perché che sia lo Stato a farsi carico, in tutto o in parte, delle conseguenze sociali della condanna dell'ente non può non risultare inaccettabile. La soluzione preferibile è certamente quella di un commissariamento finalizzato alla rimozione delle violazioni o delle carenze (ad es., sul piano antinfortunistico).
La legge 23 dicembre 1978 n. 833, Istituzioni del servizio sanitario nazionale, prevede a garanzia delle “condizioni di salute sul territorio nazionale” la comminatoria di “sanzioni penali” in materia di ambiente, di sicurezza e igiene del lavoro, tutela degli alimenti e così via.
Nessun criterio guida viene dato al legislatore futuro circa i destinatari dei precetti e delle sanzioni penali.
- A. D'Angeli**, La sicurezza del lavoro e la riforma sanitaria, ivi, 1979, IV, p. 315, dopo aver auspicato nuove sanzioni e nuove misure di cautela (chiusura dell'azienda, fermo di determinati reparti, divieto di uso di impianti e macchine) in vista di una maggiore sicurezza, ammette che “la sospensione del lavoro sia pure attuata per eliminare un pericolo imminente, finisce col danneggiare

economicamente i lavoratori, in quanto non è stato previsto il contestuale obbligo dal datore di lavoro di corrispondere l'intera retribuzione per tutta la durata della sospensione dell'attività lavorativa. Questa mancata previsione può frustrare sul nascere ogni intento innovatore e portare presto al disuso i nuovi tipi di sanzioni" (p. 318).

Da notare che in questa direzione spinge anche la sempre più forte accezione collettiva in cui viene declinato il diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro, specie a seguito dell'art. 9 dello Statuto.

In punto si vedano **F. Bianchi-D'Urso**, Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, Napoli, 1980, p. 195; **G. Ghezzi**, Commento all'art. 9, in **G. Ghezzi-G.F. Mancini-L. Montuschi-U. Romagnoli**, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna-Roma, 1979, vol. I, p. 163; **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 158; **D. Poletti**, Lesione dell'integrità fisica del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, II, p. 40; **G. Suppiej**, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1988, I, p. 446 e **T. Treu**, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 1027.

5. Modifiche al sistema penale e responsabilità della persona giuridica

Gli anni 70 e gli inizi degli anni 80 sono caratterizzati da una crescente domanda di cambiamento, in parte gestita dallo Stato [si pensi all'introduzione dello Statuto dei lavoratori con legge n. 300/1970, in risposta alle forti contestazioni – in fabbrica e in piazza – ad un sistema di rapporti non in linea con i principi costituzionali (68); alla previsione di un processo del lavoro (legge 11 agosto 1973 n. 533) (69) in grado di valorizzare la risposta alla domanda di giustizia di chi, economicamente più debole, è ulteriormente indebolito dai tempi dell'intervento giudiziario; alle deleghe del 1974 e del 1978 per la riforma del codice di procedura penale, nella sostanza ancora corrispondente al codice del 1930 pur emendato e così via].

E' a metà degli anni 70 che, con provvedimento d'urgenza, viene introdotta una normativa penale valutaria per contrastare l'emorragia di capitali, sottratti all'investimento nell'economia interna – oltre che alla tassazione – e portati all'estero (70).

Soggetto attivo del reato è “chiunque” esporti e costituisca disponibilità valutarie all'estero senza autorizzazione e non vi è dubbio che ciò sia possibile, oltre che per iniziativa individuale, in attuazione di una strategia d'impresa (si pensi alla esteroinvestizione tramite “enti o persone giuridiche estere”).

La normativa in questione, accompagnata dalla comminatoria di pesanti pene detentive e pecuniarie, si è attestata sempre sulla responsabilità penale delle persone fisiche, pur tenendo conto del loro essere inserite nel contesto di un ente collettivo (71), e tale scelta non è stata abbandonata nemmeno quando si è ipotizzato un illecito valutario così grave da recare nocimento all'economia nazionale.

In tale ultima ipotesi – pressoché ignota alla casistica giurisprudenziale – è stata anche comminata, a partire dall'art. 145 della legge 24 novembre 1981 n. 689, "l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione", ma detta pena accessoria – conseguente alla condanna penale e contestuale alla sua pronuncia – non ha mai assunto una valenza oggettiva, e non ha che lambito l'ente collettivo nel cui interesse e con le cui disponibilità economiche la persona fisica (apicale o no) ha commesso l'illecito penalvalutario, così da consentire all'ente stesso di uscire indenne dalla vicenda giudiziaria pagando il modesto obolo di un avvicendamento di personale.

Con la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (72) vengono introdotte plurime fattispecie di pene, evidentemente ispirate a contrastare la criminalità d'impresa e cioè il fenomeno economico-sociale deviante più percepibile in quegli anni (e, non a caso, spesso all'origine diretta o indiretta di forti contrapposizioni sociali e di azioni/reazioni anche violente).

La scelta di fondo, operata con la legge n. 689/1981, è manifestamente orientata al contrasto dell'illegalità d'impresa, anche e soprattutto se l'impresa è gestita da una persona giuridica.

La *ratio* della previsione delle pene accessorie della "interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese" (art. 32 *bis* c.p.) (73), della "incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione" (art. 32 *ter* c.p.) (74) e della "sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese" (art. 35 *bis* c.p.) (75) è quella di aumentare la pressione sugli organi apicali degli enti collettivi, così da disincentivarli dall'ideare e/o realizzare un'attività imprenditoriale almeno in parte orientata all'illecito, e di creare un interesse dell'ente

a non rischiare di privarsi di amministratori o dirigenti di collaudato valore.

Tuttavia vi è piena consapevolezza che una eventuale politica d'impresa che metta in conto anche la commissione di reati non ne esce che superficialmente scalfita da una responsabilità penale che rimane circoscritta alle persone fisiche (76).

Il *quid novi* rinvenibile nelle ricordate “modifiche al sistema penale” è nel riconoscimento legislativo che l'illecito penale del rappresentante o del dipendente della persona giuridica (o di un ente privo di personalità giuridica), nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, non vede l'ente collettivo come “persona estranea al reato” che possa disinteressarsi delle sorti del penalmente responsabile come se il reato fosse una *res inter alios acta*, ma – almeno – come un soggetto obbligato in solido, con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta (77).

Si è nel settore delle sanzioni amministrative, ma questa “solidarietà” (78) tra autore formale dell'illecito e ente di appartenenza lascia trasparire un giudizio di rimproverabilità nei confronti di quest'ultimo.

Da un canto, l'ente è ragionevolmente il primo destinatario della richiesta di pagamento – non fosse altro che per intuibili maggiori capacità patrimoniali e minore capacità di dissimularle – dall'altro, il pur riconoscimento “diritto di regresso” si risolve in rapporti interni tra sostanziali “complici” il cui epilogo non ha alcuna rilevanza esterna (79).

Sotto un altro profilo, la solidarietà nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria appare motivo sufficiente a far riconoscere in capo all'ente collettivo la qualità di “interessato” sia al fine di ottenere l'immediata contestazione dell'illecito o la notifica del verbale di contestazione, sia al fine di ottenere – ove prevista –

l'ammissione al pagamento in misura ridotta, sia per quanto concerne l'attività difensiva avanti l'autorità competente e la garanzia giurisdizionale (artt. 14, 16, 18 e 22 legge n. 689/1981).

Il delinarsi di sanzioni amministrative direttamente o indirettamente orientate sull'ente collettivo si accompagna al riconoscimento di un diritto di difesa affidato all'iniziativa dell'ente stesso e non mediato dalla difesa posta in essere dalla persona fisica (80).

Il forte ritorno di interesse per il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche – dovuto alla presa d'atto della altrettanto forte presenza degli enti collettivi nell'economia e della potenziale pericolosità di una attività d'impresa estrinsecantesi con lesione dei diritti dei terzi – si è tradotto, sul piano normativo, in una riforma (non epocale) dell'art. 197 c.p., sempre a seguito della legge n. 689/1981.

Come si è avuto modo di ricordare (81), la previsione della “obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende” aveva suscitato qualche entusiasmo di troppo nella dottrina dell'epoca, giungendosi ad affermare che, con la norma in questione, “il codice penale italiano del 1930 ha dato una importante soluzione al problema” dell'immunità penale dell'ente collettivo (82).

Quale sia stata questa soluzione o questo aver “risolto in modo originale la questione” (83) è rimasto controverso, perché la responsabilità in capo alle persone giuridiche per le ammende ai sensi dell'art. 197 c.p. è stata argomentatamente inquadrata come “una vera e propria responsabilità penale di natura sussidiaria” (84) o come un forte avvicinamento della figura della persona giuridica a quella dell'imputato (85) o come una responsabilità civile sussidiaria (86).

Anzi, motivando sul dato testuale che l'obbligazione civile si configuri solo se

l'obbligato persona fisica "non debba rispondere penalmente" dello stesso fatto (art. 196 c.p.) e che detto inciso non è ripetuto con riguardo all'obbligato persona giuridica (art. 197 c.p.), si è sostenuto con una qualche ragionevolezza che il silenzio del legislatore altro non è che la presa d'atto che gli enti collettivi non sono capaci di responsabilità penale e che non avrebbe senso ipotizzare che siano autori di reato (87).

In questa prospettiva l'art. 197 c.p. ribadisce che *societas delinquere non potest*.

Semmai, ne esce confermato che *societas puniri potest*, perché ciò che ontologicamente è una sanzione penale (ammenda) può, nei congrui casi, ricadere direttamente sulla persona giuridica, senza tuttavia consentire di affermare che l'ente sia stato penalmente condannato.

La figura del civilmente obbligato per l'ammenda, nelle fattispecie in cui non sia una persona fisica, ha comunque legittimato il principio dell'applicabilità di sanzioni (almeno pecuniarie) alla persona giuridica, essendovi un sostanziale accordo su fatto che la responsabilità ex art. 197 c.p. non sia comunque accostabile all'obbligazione del responsabile civile (88).

La stessa diversa disciplina processuale mette in chiaro, fin dall'origine, che il civilmente obbligato è una figura ontologicamente diversa dal responsabile civile e non riducibile a *species* di un più ampio *genus* (89).

Decisivo è, in proposito, l'art. 198 c.p. che all'estinzione del reato o della pena ricollega l'estinzione dell'obbligazione civile di cui agli artt. 196 e 197 c.p., ma non di quella, parimenti civile, derivante dal reato, previsione che conferma la diversità ontologica dei due tipi di responsabilità o la diversità del significato di volta in volta attribuito all'aggettivo "civile" (90).

In questa sede interessa, piuttosto, verificare se veramente l'istituto di cui all'art. 197 c.p. abbia rappresentato "un felice avviamento alla soluzione del problema della responsabilità penale delle persone giuridiche" (91).

L'art. 197 c.p. (nel testo modificato con l'art. 116 della legge n. 689/1981) prende in considerazione il datore di lavoro persona giuridica e – come nel testo originario del codice penale 1930 – pone una disciplina divergente da quella riservata al datore di lavoro persona fisica (art. 196 c.p.), il che già rappresenta un punto di riflessione per l'interprete (92).

L' "esigenza di un attacco diretto alla società" (93) non trova una risposta compiuta, ma più di un segnale attesta l'inizio di un processo di sgretolamento della pretesa "estraneità" della persona giuridica all'illecito della persona fisica.

Innanzitutto, la "obbligazione civile" viene estesa al pagamento della pena pecuniaria del delitto (multa), mentre in precedenza era circoscritta alla pena pecuniaria della contravvenzione (ammenda): più una regola si dilata e maggiormente si comprime la sua natura "eccezionale".

Che la persona giuridica sia civilmente obbligata per la sanzione penale di un illecito altrui diventa la regola in materia, il che è spia di una volontà di coinvolgimento sempre maggiore.

Anche i reati più gravi (e dolosi) possono – sia pure a questo titolo – essere riferibili alla persona giuridica (94).

In secondo luogo, l'ente è coinvolto (come per il passato) nella sua veste di datore di lavoro perché l'obbligazione civile ex art. 197 c.p. nasce "qualora sia pronunciata condanna per reato" contro l'apicale o il non apicale ("chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza") e purchè il reato

commesso non sia avulso dal ruolo ricoperto all'interno dell'ente datore di lavoro: è, infatti, richiesto che "il reato" per cui vi è condanna della persona fisica "costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole".

Infine – e ciò è il *novum* dovuto alla legge n. 689/1981 (a parte l'estensione ai delitti) – l'obbligazione civile si configura a carico dell'ente collettivo tutte le volte che il giudice penale concluda nel senso che il reato sia stato commesso "nell'interesse della persona giuridica" (95).

L'ente collettivo sarà persona estranea al procedimento penale perché non imputabile, sarà persona estranea al reato perché *ex lege* non rientrante tra i soggetti attivi del reato e passivi della pena, ma il suo (circoscritto) coinvolgimento sostanziale nell'illecito penale formalmente altrui nasce e si fonda su quell'interesse (di regola, di natura economica) che appare *in re ipsa* nel reato commesso dall'apicale o dal non apicale, ma che è sufficiente comunque a far configurare la obbligazione civile della persona giuridica, esonerando da oneri probatori circa una illegale politica d'impresa o circa una *culpa in eligendo* o *in vigilando* o circa la violazione (o meno) degli obblighi connessi alla carica societaria ricoperta (96).

La dottrina ha visto con favore questa scelta legislativa, sottolineandone la potenzialità di sviluppo con riguardo all'intero settore del diritto penale dell'impresa (97): in particolare, il fatto che la solidarietà per la sanzione pecuniaria amministrativa (art. 6 legge n. 689/1981) non abbia indotto il legislatore a sopprimere quell'ibrido rappresentato dagli artt. 196 e 197 c.p., ma anzi a rivitalizzarlo, appare un segnale debole ma inequivoco che la "solidarietà" imposta all'ente collettivo è un punto di partenza e non di arrivo (98).

Si è, infatti, in presenza di un istituto "necessario", in quanto "destinato a sopperire,

anche se in minima parte, all'inadeguatezza del sistema penale nei confronti degli enti" (99).

E' ormai recepito, nell'ordinamento giuridico, il principio che l'ente collettivo va chiamato a rispondere "in tutti i casi in cui la commissione del reato è finalizzata al conseguimento di un vantaggio per l'ente medesimo" (100).

Il criterio dell'interesse assurge a pilastro fondamentale per la costruzione della responsabilità (penale e non) dell'ente collettivo.

- (68) La legge 20 maggio 1970 n. 300, prevede “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
- Molteplici di queste norme (artt. 2, 4-6, 8, 15, 19, 28, 38-40) sono assistite dalla comminatoria di sanzioni penali.
- Per quanto concerne le ricadute penali e amministrative sull’ente datore di lavoro (artt. 28 e 36) cfr., *supra*, par. 4.
- Si vedano **A. Freni-G. Giugni**, Lo Statuto dei lavoratori: commento alla legge 20 maggio 1970 n. 300, Milano, 1971; **C. Assanti-G. Pera**, Commento allo Statuto dei lavoratori, Padova, 1972; **E. Chericoni**, Problemi e giurisprudenza su alcuni aspetti dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1972; **U. Prosperetti**, Commentario allo Statuto dei lavoratori, Milano, 1975; **G. Giugni**, Lo Statuto dei lavoratori: Commentario, Milano, 1979 e **P. Alleva**, Il campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1980.
- Almeno in materia prevenzionistica, tuttavia, l’approvazione della nuova normativa non muta i termini della problematica.
- In un’epoca segnata da un quadro regolamentare insufficiente, il ruolo attivo di supplenza svolto dalla giurisprudenza e la gestione negoziata in una logica conflittuale non hanno potuto dar vita ad una politica di sicurezza organica ed articolata.
- Storicamente, l’azione sindacale difficilmente è riuscita in una politica di sicurezza generale capace di andare oltre la singola fabbrica. Eccessivamente legata ad una “logica gradualistica” (**Montuschi**), l’idea di negoziazione della sicurezza tra le parti ha assunto un’accezione fortemente negativa tanto che l’idea di instaurare compromessi nell’ottica di una comune e reciproca convenienza in tema di sicurezza è fallita, sia nella prospettiva datoriale sia in quella dei lavoratori. Specie negli anni della crisi economica la tutela dell’occupazione e delle retribuzioni si è mostrata prevalente rispetto a tale tematica.
- (69) Trattasi della “disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”. In letteratura, si vedano **D. Napoletano**, Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro (l. 11 agosto 1973, n. 533), Napoli, 1973; **V. Denti-G. Simoneschi**, Il nuovo processo del lavoro, Milano, 1974; **C. Mandrioli**, Il nuovo processo del lavoro, Torino, 1974; **G. Tarzia**, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1975 e **E. Garbagnati**, Il processo del lavoro: lineamenti generali, Milano, 1978.
- (70) Il riferimento è al decreto-legge 4 marzo 1976 n. 31 convertito con modificazioni nella legge 30 aprile n. 159, Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, che ha aperto una stagione di provvedimenti legislativi, nel segno della repressione penale, protrattasi fino al 1988.
- (71) La pena comminata è, infatti, aumentata “se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito”: così l’art. 1 comma 3° d.l. n. 31/1976.
- (72) In generale, su questa normativa si vedano **E. Dolcini-A. Giarda-F. Mucciarelli-C. E. Paliero-E. Riva Crugnola**, Commentario delle “modifiche al sistema penale”, Milano, 1982; **S. Vinciguerra**, La riforma del sistema punitivo nella L. 24 novembre 1981 n. 689, Padova, 1983; AA.VV., Commento alla L. 24

novembre 1981 n. 689, in Leg. pen., 1982; **R. Bertoni-G. Lattanzi-E. Lupo-L. Violante**, Modifiche al sistema penale, Milano, 1982; con riguardo specifico ai reati in materia lavoristica si vedano **C. Smuraglia**, La legge n. 689/1981 e il diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 55; **G. Ichino**, Le modifiche al sistema penale in materia di lavoro, ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981: rassegna di dottrina, di giurisprudenza e di casistica, ivi, 1983, IV, p. 289; **G. Vidiri**, Legge 24 novembre 1981 n. 689 e prospettive del diritto penale del lavoro, in Dir. lav., 1983, I, p. 373; **C. Fiore**, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle "modifiche al sistema penale", in Arch. pen., 1982, p. 249; **L. Grilli**, Tra sanzioni vecchie e nuove nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 377, e **S. De Sanctis**, L'incidenza delle "modifiche al sistema penale" sulla legislazione penale del lavoro. Linee di tendenza di politica criminale, in Crit. dir., 1983, p. 17 ss.

Nel senso che la legge n. 689/1981, "ancora oggi, a trent'anni dalla sua entrata in vigore, conserva il ruolo di codificazione del diritto punitivo amministrativo che le era stato attribuito dagli interpreti", cfr. **F. Vignoli**, Un primo confronto fra il sistema punitivo ex d. lgs. 231/2001 e le sanzioni amministrative in materia di appalti, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 7.

- (73) La norma citata, inserita con l'art. 120 legge n. 689/1981, dispone che "L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio" (testo risultante dopo la modifica con legge 28 dicembre 2005 n. 262). Su questo istituto si vedano **F. Sgubbi**, Una nuova pena accessoria nel codice penale: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in Giur. comm., 1983, I, p. 17; **P. Veneziani**, L'art. 32 bis c.p.: un'applicazione giurisprudenziale, in Indice pen., 1987, p. 105 nonché **S. Larizza**, Le pene, in Codice penale. Parte generale, coordinato da **F. Bricola**, Torino, 1984, p. 166 ss.

Precedenti di questa pena accessoria, sempre calibrata sulla persona fisica, sono rinvenibili nella legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267). La normativa penaltributaria (d. l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516) ne ha ricollegato l'applicazione anche alla condanna per delitto tributario (art. 6 comma 1° n. 3).

- (74) La norma citata, inserita con l'art. 120 legge n. 689/1981, dispone che "L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durante inferiore ad un anno né superiore a tre anni". **O. Custodero**, Aspetti del sistema penale a tutela dell'attività lavorativa, in Indice pen., 1990, p. 772, sottolinea le "notevoli difficoltà applicative, specie nei confronti degli enti, personificati o meno che siano" alla luce dell'art. 27 comma 1° Cost.

In generale si vedano **P. Pisa**, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, Milano, 1984; **S. Larizza**, Le pene accessorie, Padova, 1986; **P. De Felice**,

Natura e funzioni delle pene accessorie, Milano, 1988.

Va sottolineato che, tra i casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32 *quater* c.p.), vi è l'art. 437 c.p. in tema di "rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro".

- (75) La norma citata nel testo (e sempre inserita nel codice penale con l'art. 120 legge n. 689/1981) dispone che "La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio" (testo risultante dopo la modifica con legge 28 dicembre 2005 n. 262).

La pena accessoria, ricalcata sulla interdizione di cui all'art. 32 *bis* c.p., riguarda le condanne per reato contravvenzionale.

- (76) Un qualche disagio per l'ente collettivo può derivare dal disposto dell'art. 140 c.p. (sostituito con l'art. 124 legge n. 689/1981) che, prevedendo la "applicazione provvisoria di pene accessorie", non consente all'ente di attendere l'esito del procedimento penale per decidere con chi sostituire l'apicale *sub iudice*.

Cfr. **A. Culotta**, Spunti per una riflessione sui presupposti e i limiti di applicabilità in via provvisoria delle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione dagli uffici direttivi delle imprese, in *Riv. giur. lav.*, 1983, IV, p. 412; **P. Pisa**, Le pene, cit., p. 32; **S. Larizza**, Le pene, cit., p. 234 e **P. De Felice**, Natura, cit. p. 18.

- (77) Il riferimento è all'art. 6 legge n. 689/1981 che dispone: "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione" (commi 3° e 4°).

- (78) Questa è la rubrica dell'articolo 6 citato nella nota precedente.

A. Alessandri, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 71, parla di solidarietà "a finalità risarcitorie" e non "funzionale ad esplicitare effetti intimiditivi e deterrenti di un qualche rilievo" nei confronti degli illeciti d'impresa.

Sul passaggio da questa responsabilità "solidale" alla responsabilità "diretta" dell'ente (con il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231) cfr. **A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 501 (v. *infra*, Cap. VIII, par. 1).

- (79) Nella pratica quotidiana – anche in materia penale del lavoro – è l'ente collettivo a farsi carico immediatamente e direttamente del pagamento della pena pecuniaria, così consentendo l'estinzione dell'illecito contravvenzionale contestato ad dipendente (apicale o non apicale). Il che conferma, indirettamente, che l'ente collettivo non è "persona estranea" all'illecito penale. Di una "ben nota prassi" che vede le imprese "sostenere l'onere economico

- della sanzione (amministrativa, ma anche penale)” irrogata a soggetti apicali e non apicali, parla **A. Alessandri**, Reati d'impresa, cit., p. 71.
- (80) Tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, a partire dalla legge n. 689/1981, ha un'impronta penalistica (cfr. il Capo I, artt. 1-12) e conosce una procedimentalizzazione nel segno della garanzia della difesa e della correttezza della decisione. Sul punto si veda **T. Padovani**, Diritto penale del lavoro, Bologna, 1980, p. 120.
- (81) Cfr. *supra*, Cap. II, par. 5 e Cap. III, par. 1.
Per commenti alla normativa del 1930, cfr. **A. Giaquinto**, Responsabilità degli enti per le contravvenzioni dei rappresentanti e dipendenti, in Riv. dir. pubbl., 1931, I, p. 117; **U. Aloisi**, Manuale pratico di procedura penale, Milano, 1932, p. 192; **T. Brasiello**, voce Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Nuovo dig. it., Torino, 1939, VIII, p. 1192; **U. Gualtieri**, L'obbligato per la pena pecuniaria nel rapporto processuale penale, in Giust. pen., 1959, III, c. 257; **V. Mele**, voce Civilmente obbligato per l'ammenda, in Enc. dir., Milano, 1960, VII, p. 163; **G. Guarneri**, voce Obbligazione civile per l'ammenda, in Noviss. dig. it., Torino, 1965, XI, p. 631.
Sui precedenti di questa normativa (art. 263 codice per la marina mercantile: art. 60 c.p. 1889) cfr. i cenni di **R. A. Frosali**, Sistema penale italiano, Torino, 1958, III, p. 691.
Secondo **S. Ranieri**, Manuale cit., 1931, p. 431, se l'art. 60 del c.p. Zanardelli poteva far “dubitare che fosse stata accolta una responsabilità penale indiretta” degli enti collettivi, con l'art. 197 c.p. 1930 il dubbio non ha più ragion d'essere. Tra i precedenti va ricordato anche l'art. 10 legge 7 gennaio 1929 n. 4, sulla repressione delle violazioni finanziarie; il principio risulta applicato anche dall'art. 136 legge doganale (n. 1424/1940) che prevede un'obbligazione civile per la multa “analoga a quella prevista per l'ammenda”: cfr. Cass. sez. I, 31 gennaio 1947, Pm e Tripaldi, in Giust. pen., 1947, II, c. 458, commentata da **G. Lampis**, Brevi note in materia di obbligazione civile per il pagamento dell'ammenda o della multa e in materia di confisca (con riferimenti ai precedenti normativi). Per un'ampia panoramica storica cfr. **A. Alessandri**, Reati d'impresa, cit., p. 74 ss.
- (82) Così si esprime **G. Battaglini**, in Riv. it. dir. pen., 1932, p. 620, recensendo **R. Valeur**, La responsabilité pénale des personnes morales dans le droit français et anglo-américains, Paris, 1931 e quasi dolendosi che l'opera recensita – orientata su altri ordinamenti giuridici – abbia ignorato la scelta operata dal legislatore italiano.
Sempre **G. Battaglini**, L'obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Riv. dir. priv., 1931, I, p. 161, sostiene che l'art. 197 c.p. rappresenta la negazione della capacità penale delle persone giuridiche.
- (83) Così si esprime **F. Ferrara**, Le persone giuridiche, Torino, 1938, p. 259, riconoscendo che rimane salvo “il principio teorico che del delitto è responsabile penalmente solo la persona fisica”.
- (84) Questa è la tesi di **G. Foschini**, Le parti responsabili penali, in Arch. pen., 1954, I, p. 37.
Di “responsabilità, *pro alio*, di carattere penale” (sia pure con riferimento al solo art. 196 c.p.) parla **P. Rossi**, Lineamenti di diritto penale costituzionale, Palermo,

1954, p. 181).

Di “pena amministrativa sussidiaria” parla **R. A. Frosali**, Sistema, cit., p. 690, che negli artt. 196 e 197 c.p. ravvisa una “grave deroga” al principio della “personalità della pena criminale”.

Con un argomento non irresistibile **U. Gualtieri**, L’obbligato, cit., c. 262, esclude che si sia in presenza di un’obbligazione di carattere penale perché, altrimenti, tale scelta sarebbe “in aperto contrasto con la legge positiva italiana per la quale gli enti collettivi non sono capaci di responsabilità penale”.

A margine dell’art. 197 c.p. come riformulato, **S. Vinciguerra**, La riforma, cit., p. 27, osserva che “non di obbligazione si tratta, bensì di sanzione, la quale, essendo irrogata esclusivamente nel processo penale, ha natura di sanzione penale, ha contenuto patrimoniale, dipende da una fattispecie (penale) diversa e più ampia del reato (di cui il reato altrui è un elemento), non è convertibile in pena restrittiva della libertà personale per espressa esclusione della legge e per la sua natura penale è travolta da fattispecie estintive di effetti penali, come le cause di estinzione del reato e della pena (art. 198 c.p.), e costituisce esecuzione della pena irrogata ad un altro soggetto”.

- (85)Lo sottolinea **G. Felici**, Lineamenti giuridici dell’obbligazione civile per il pagamento delle ammende, in Studi in onore di M. D’Amelio, Roma, 1933, II, p. 62.

Di una soluzione “ibrida” che suscitava perplessità alla luce del principio della personalità della pena parla **D. De Martini**, Le sanzioni civili nei codici di diritto e di procedura penale del 1930, in Giust. pen., 1933, II, c. 1116.

- (86)Questo è il criterio ermeneutico dominante: si vedano **A. Giaquinto**, Responsabilità degli enti, cit., p. 125; **S. Piacenza**, La civile responsabilità per le ammende inflitte a persona dipendente nei suoi rapporti con l’istituto civilistico della responsabilità indiretta, Milano, 1934; **G. Battaglini**, La questione della “responsabilità oggettiva” nel diritto penale, in Riv. pen., 1936, p. 10; **T. Brasiello**, voce Obbligazione civile, cit., p. 1193; **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 116.

R. Pannain, Manuale di diritto penale, Torino, 1950, p. 687; **A. De Marsico**, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli, 1952, p. 87, **Gius. Sabatini**, Trattato di procedimenti speciali e complementari nel processo penale, Torino, 1956, p. 203; **G. Vassalli**, Sull’obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente, in Giur. cost., 1966, p. 709 e **M. Spasari**, Diritto penale e costituzione, 1966, p. 77.

In giurisprudenza cfr. Corte cost. 14 maggio 1966 n. 40, in Giur. cost., 1966, p. 707, secondo cui l’obbligazione ex art. 197 c.p. ha “natura meramente civile”, il che spiega l’estensione alle persone giuridiche “le quali, come è ben noto, sono prive di capacità di diritto penale”.

A. Alessandri, Reati d’impresa, cit., p. 73, ribadisce che si è in presenza di una obbligazione, sanzionatoria nella sostanza ma, per il suo (ormai pacifico) carattere civile, sottratta ad ogni limitazione di ordine costituzionale”.

- (87)Questa osservazione di **R. A. Frosali**, Sistema, cit., III, p. 693, risale a **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1941, vol. I, secondo cui tale menzione “sarebbe stata superflua, perché le persone giuridiche non possono mai, come tali, commettere contravvenzioni o altri reati”.

- (88) **G. Felici**, Lineamenti, cit., p. 64, ne parla in termini di “garanzia sussidiaria *ex lege* per il pagamento dell’ammontare dell’ammenda, e quindi di una responsabilità fideiussoria di diritto pubblico” dell’unico soggetto (persona giuridica) “avente interesse alla violazione”.
- (89) Il c.p.p. 1930 (come, del resto, il c.p.p. 1988) disciplina autonomamente questi due soggetti processuali, collocandoli tra le “parti private”: negli artt. 107-121 il “responsabile civile” e negli artt. 122-123 il “civilmente obbligato per l’ammenda”. Il c.p.1930 colloca entrambe le figure nel titolo “Delle sanzioni civili”.
Cfr. **G. Leone**, La disciplina processuale delle persone o dell’ente civilmente obbligato per le ammende, in Giust. pen., 1932, IV, c. 657 e **U. Aloisi**, Manuale pratico, cit., p. 182.
- (90) “La causa di estinzione del reato o della pena agisce come causa di estinzione anche dell’obbligo civile di chi non vigila” (**T. Brasiello**, voce Obbligazione civile, cit., p. 1193).
- (91) Così si esprimeva **G. Felici**, Lineamenti, cit., p. 67, pur precisando che esse “di regola” non sono “riconosciute come soggetti rivestiti di capacità penale”. L’A., nel prosieguo (p. 71), si sbilancia a cogliere nell’art. 197 c.p. “il modo di risolvere” il problema di come superare l’immunità penale delle persone giuridiche.
- (92) L’art. 197 c.p.p. dispone “Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolubilità del condannato di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136”.
- (93) L’inciso è tratto da **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 986, secondo cui detta “esigenza è tanto più sentita quanto più l’abuso dell’amministratore è espressione della politica d’impresa”.
- (94) Alla vigilia della riforma del codice penale **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità, cit., p. 26, nota 1, aveva proposto di “estendere la responsabilità sussidiaria anche rispetto alle pene pecuniarie per delitti”.
Per una estensione della responsabilità civile dell’ente anche alle pene pecuniarie dei delitti cfr., altresì, **G. Battaglini**, Responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Riv. it. dir. pen., 1930, p. 667 (con ciò aderendo ad una proposta di **S. Longhi**, di cui vi è traccia nei lavori preparatori del codice penale, vol. IV, parte II, p. 545).
Prima della riforma del 1981 l’estensione ai delitti era stata ipotizzata da **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 962, ma anche giudicata insufficiente perché l’obbligazione *ex art.* 197 c.p. “quand’anche estesa ai delitti, lasciando in ombra la proiezione “societaria” dell’illecito è assai conveniente alla società la quale può continuare a mandare allo sbaraglio i propri amministratori, come teste di ponte, rischiando il meno possibile”.
Più *tranchant* è la posizione di **U. Gualtieri**, L’obbligato, cit., p. 257, che alla luce delle plurime previsioni in leggi speciali di obbligazioni civili per la multa, sviluppa la sua analisi quasi anticipando il testo dell’art. 197 c.p. *post* legge n. 689/1981.
- (95) L’introduzione del criterio dell’interesse lascia trapelare l’obiettivo di una

maggiore “corresponsabilizzazione” della persona giuridica (**A. Alessandri**, Reati d'impresa, cit., p. 107), soprattutto della società. Alla vigilia della “modifica del sistema penale”, **T. Padovani**, Le sanzioni “alternative” nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1978, IV, p. 28, giustificava la “trasferibilità dell’onere economico in cui la pena consiste” – alle condizioni di legge – con l’esigenza di colpire il percettore effettivo dell’utile e cioè la “impresa beneficiaria” del reato”.

Nello stesso periodo **C. Smuraglia**, Le sanzioni penali, cit., p. 336, proponeva di includere nella responsabilità di cui all’art. 197 c.p. anche “obblighi di eliminazione delle situazioni pericolose o dannose”.

In precedenza **E. Ondei**, Il soggetto attivo del reato, Padova, 1948, p.145, ipotizzava la trasformazione della responsabilità sussidiaria in responsabilità diretta, ferma restando la garanzia giurisdizionale.

L’art. 197 c.p. fa riferimento alle sole “persone giuridiche” e, quindi, esclude dal campo di applicazione della norma gli enti non aventi tale veste. Sottolinea la valenza anche per le società commerciali, **T. Brasiello**, voce Obbligazione civile, cit., p. 1194.

- (96) Ci si è interrogati su quale base poggi la responsabilità ex art. 197 c.p. degli “enti forniti di personalità giuridica”, una volta escluso che essi possano venir considerati autori o coautori dell’illecito penale.

Una interessante risposta è rinvenibile nella relazione al re sul codice penale 1930 (n. 99): “Non ... è l’innocente che paga per il condannato, perché la persona civilmente obbligata per l’ammenda è colpevole, sebbene non penalmente, di un illecito proprio (obbligo di far osservare la disposizione violata)”. Il concetto è fatto proprio da **E. Florian**, Parte generale del diritto penale, Milano, 1934, n. 893 *bis*.

A tale criterio ermeneutica aderisce, *ex plurimis*, **A. Santoro**, Manuale, cit., p. 637, secondo cui questa “forma sussidiaria di responsabilità civile” trova fondamento “nella *culpa in vigilando*, al cui obbligo il soggetto è venuto meno” (come, del resto, immediatamente affermato dalla giurisprudenza: Cass. 1° febbraio 1932, Marpegno, in Giust. pen., 1932, II, c. 500, m. 57). Di “responsabilità per colpa presunta, sebbene questa volta *in eligendo*” parla **S. Ranieri**, Manuale, cit., p. 604.

Diversa è la posizione di **T. Brasiello**, voce Obbligazione civile, cit., p. 1194, secondo cui la responsabilità dell’ente non è per *culpa in vigilando*, ma in “applicazione del principio del rischio”. In termini analoghi, ma più argomentati, cfr. **U. Gualtieri**, L’obbligato, cit., c. 265.

- (97) Cfr. ad esempio, **C. Fiore**, Pene accessorie, cit., p. 259, valuta la riforma “un modesto, ma non irrilevante progresso nel senso di una “responsabilizzazione” della persona giuridica, capace di aprire verso scelte legislative innovatrici anche in materia di reati societari. In ogni caso, si tratta di un iniziale apporto “moralizzatore”, su questo delicato terreno; e vale la pena di registrare come anche a questo riguardo il legislatore abbia manifestato una sensibilità – tutt’altro che consueta nella elaborazione legislativa degli ultimi anni – agli apporti della dottrina più attenta alle esperienze della legislazione straniera e alla evoluzione del movimento internazionale di riforma penale”.
- (98) Il lento incedere del legislatore dà corpo al rilievo di **G. Marinucci**, Il reato come “azione”, Milano, 1971, p. 175 circa “quali formidabili spinte di politica criminale debba sopportare questa formula (*societas delinquere non potest*) per restare in

piedi”.

- (99) La considerazione è di **G. Vassalli**, Sull’obbligazione civile, cit., p. 714, che aggiunge: “ma ciò che il codice oggi non prevede potrebbe essere nel nostro diritto previsto in qualche legge speciale, o in un nuovo codice, domani? Sarebbe ammissibile una sia pur limitata responsabilità penale delle persone giuridiche?”.

Alla domanda risponde **S. Vinciguerra**, La riforma, cit., p. 39, cui non sembra che “la responsabilità dell’ente sia retta da principi costituzionali diversi da quelli che reggono la responsabilità della persona fisica”.

- (100) L’annotazione è di **A. Alessandri**, Reati d’impresa, cit., p. 115, che delinea una riscrittura dell’art. 197 c.p. specificamente calibrata sui reati d’impresa. Per l’approdo finale di questa “apertura” cfr. l’art. 5 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e **N. Selvaggi**, L’interesse dell’ente collettivo, Napoli, 2006.

Capitolo VI

L'input comunitario per una responsabilità penale dell'ente collettivo

Sommario: 1.- *Societas saepe delinquit*.- 2. Le scelte operate in altri ordinamenti.- 3. La via italiana alla responsabilità degli enti collettivi.- 4. La raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.- 5. La sicurezza del lavoro nelle direttive CEE.

1. *Societas saepe delinquit*

Punto di partenza è la constatazione che enti collettivi leciti (cioè ammessi e riconosciuti dall'ordinamento giuridico) possono commettere illeciti di varia natura, compresi quelli di natura penale.

Dall'attività svolta dall'ente collettivo nel settore industriale, commerciale, finanziario o produttivo in genere può nascere una responsabilità per *mala gestio* dell'impresa, il che pone dinanzi all'alternativa se tale abuso nell'esercizio del diritto debba essere represso direttamente in capo all'ente o, secondo tradizione, in capo ai soggetti apicali o non apicali dell'ente stesso.

Poiché la criminalità nell'attività dell'impresa non è, nell'attuale momento storico, né un fatto marginale né un fatto sporadico (*societas saepe delinquit*), la modalità concreta di scioglimento della ricordata alternativa non è indifferente, sempre che si sia d'accordo che la responsabilità per gli illeciti commessi dagli enti collettivi deve trovare una risposta giuridicamente adeguata, capace di dissuadere dalla recidiva, idonea ad incidere sui "veri" colpevoli e – non ultimo – in grado di trasmettere all'esterno un messaggio tranquillizzante circa la non configurabilità di esenzioni da responsabilità penale che abbiano il sapore di una impunità riconosciuta e tollerata (*impunitum non delinqui facinus*).

L'individuazione dei soggetti cui attribuire la responsabilità penale appare ed è uno snodo cruciale della politica di contrasto alla criminalità di impresa (o "societaria" che dir si voglia), dal momento che colpire la sola persona fisica – con sanzioni anche molto incisive – non può non essere letto, in determinati casi, come rinuncia a intervenire sull'apparato organizzativo e sulla attività dell'ente collettivo che sono incontestabilmente all'origine della "devianza" penalmente rilevante.

Si è già ricordato che a contrastare l'ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche non si configurano "limiti ontologici insuperabili" (1), ma la scelta che si impone è se, volendo *suum cuique tribuere*, anche l'ente collettivo in quanto tale rientri tra i soggetti possibili destinatari di una risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento giuridico e, in caso affermativo, con quale contenuto: di certo, i dogmi giuridici, "ben lungi dall'essere protetti dalla loro collocazione nell'empireo dei principi, nascono e muoiono" (2).

Spogliato delle sovrastrutture ideologiche stratificatesi nel tempo, il problema va risolto pragmaticamente, valutandone i costi e i benefici: questa valutazione – operata da oltre un secolo nei sistemi di *common law* e confermata, con perfezionamenti, nel tempo (3) – deve tener conto della praticabilità e dell'efficacia delle misure adottate, alla luce del principio di cui all'art. 41 comma 2° Cost., in relazione ad una politica di impresa che – nel perseguimento della massimizzazione degli utili – venga in concreto ad esplicarsi in danno dei creditori, dei dipendenti e dei terzi in genere.

Il tutto cercando accuratamente di evitare che i soggetti destinatari della protezione contro il capitalismo rampante e spregiudicato siano anch'essi vittime di un effetto collaterale della sanzione applicata all'ente responsabile (4) ed evitando, altresì, di

identificare nell'ente collettivo operante nel settore economico (società commerciale) o associativo (sindacato) il "male assoluto" da combattere senza, al contempo, valorizzarne l'obiettiva – e positiva – valenza sociale.

Ad esempio, non può essere trascurato il lievitare degli obblighi penalmente sanzionati a carico delle imprese, che pone obiettivi problemi di tempestivo ed adeguato allineamento alle nuove richieste del legislatore (5).

Il porsi dell'alternativa se ricollegare o no una responsabilità penale all'ente collettivo (ed, eventualmente, con quale contenuto) consente di dare atto che – agli inizi degli anni 80 – appare prendere corpo una opzione per la soluzione penalistica.

Il delinearsi di questa opzione è lento ed è percepibile solo attraverso la ricostruzione di alcuni passaggi normativi.

Per esemplificare il processo evolutivo, si può prendere in considerazione la normativa lavoristica che, essendo corposa e stratificata, appare in grado di offrire spunti interessanti per una riflessione sulla responsabilità degli enti collettivi.

Una posizione peculiare assume la disciplina dei lavoratori migranti, già oggetto della Convenzione OIL n. 97/1949 del 1° luglio 1949 che non conteneva alcuna specifica disposizione su "misure cautelari" e "sanzioni", se si eccettuano misure di contrasto alla propaganda sull'emigrazione (art. 3).

Nessuno spunto ulteriore di rilievo è offerto dalla Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1977, che fa un generico riferimento al "titolare" (persona fisica o giuridica) che assume la veste di datore di lavoro (es., art. 9), che richiama una parità di trattamento per quanto concerne le "condizioni di lavoro" (art. 16) e la sicurezza e igiene del lavoro (art. 20) nonché il "controllo delle condizioni di lavoro" (art. 21)

attraverso gli organismi specificamente previsti.

Nel prevedere il “ricorso alle autorità giudiziarie ed amministrative” (art. 26), appare ineludibile che il “datore di lavoro” possa essere una persona giuridica, ma manca ogni approfondimento su come la pur prevista “procedura civile o penale” (comma 2) possa adattarsi ad una controparte non fisica.

Un salto qualitativo percepibile si ha con la Convenzione OIL 24 giugno 1975 n. 143 (in vigore dal 9 dicembre 1978 e, in Italia, dal 23 giugno 1981).

Occupandosi ancora una volta di “lavoratori migranti”, prevede (art. 6) efficaci controlli circa l’occupazione illegale di lavoratori, “sanzioni amministrative, civili e penali che possono giungere sino alla detenzione” per chi occupa illegalmente lavoratori migranti e garanzie per il diritto di difesa del datore di lavoro (6),

Abbandonando una usuale prassi di “non ingerenza” o di “non intervento”, la Convenzione richiede che una sanzione sia comunque comminata, non incide sulla scelta della tipologia di sanzione (cosicché lo Stato aderente possa discrezionalmente optare per una sanzione civile, amministrativa o penale), prospettiva che – ove la scelta sia per la sanzione penale – non esclude, per la gravità della fattispecie concreta, il ricorso anche alla sanzione privativa della libertà personale.

Questo *input* non può essere letto come ostativo alla responsabilità penale della persona giuridica avente veste di datore di lavoro (in quanto non suscettibile di sanzione detentiva), ma semmai come permanere di ampia discrezionalità nella scelta della tipologia di sanzione penale ove destinatario ne sia l’ente.

Soggetto passivo della sanzione da comminare è il datore di lavoro, in relazione al quale nessuna distinzione viene operata sulla base del fatto che sia una persona

fisica o una persona giuridica.

Merita di essere sottolineata la preoccupazione di garantire la difesa del datore di lavoro (persona fisica o giuridica che sia): il legislatore nazionale può scegliere il tipo di sanzione, ma questa scelta trascina necessariamente con sé il modello processuale di applicazione (7).

Il datore di lavoro persona giuridica ha un pari diritto alla prova che la persona fisica: vengono, in qualche misura, meno le ragioni contro una responsabilità dell'ente motivata da quel *deficit* di garanzie che, storicamente, ha accompagnato il delinearsi di una disciplina sanzionatoria delle persone non fisiche (8).

Maggiore chiarezza di prospettive si ha sempre in ambito comunitario, in altri settori. Analizzando i rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, il Parlamento europeo parte dalla premessa che in materia penale la Comunità deve fare affidamento sugli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, osserva che la legislazione comunitaria "interessa di più" le persone giuridiche che le persone fisiche e invita la Commissione "ad esaminare gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche" (9).

Il messaggio che si coglie in sede comunitaria è nel senso di un auspicabile ripensamento in materia di responsabilità penale degli enti, così da eventualmente prevederla ove non ancora contemplata : l'*input* è finalizzato ad una miglior tutela della normativa comunitaria, ma appare evidente che l'introduzione nel singolo ordinamento del principio *societas delinquere et puniri potest* potrebbe avere in tempi brevi una forza espansiva autonoma.

Va detto, peraltro, che quello che viene proposto è un approfondimento sulla tenuta della scelta tradizionale, certamente prevalente negli Stati membri, e non un

abbandono *sic et simpliciter* di detta scelta: da un canto, vi è piena consapevolezza che il trattato CEE non contiene riferimenti al diritto penale e non contempla affatto il potere diretto della Comunità di stabilire che qualsiasi atto o omissione venga considerato reato in uno Stato membro, e ciò in quanto “il diritto penale non rientra di per sé nelle competenze delle Comunità, ma in quelle di ciascuno Stato membro” (10); da un altro canto, vi è piena consapevolezza che lo *status quo* non è facilmente cambiabile e men che meno in tempi brevi (11), perché permangono soluzioni divergenti nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali e, in particolare, le disposizioni di carattere nazionale oscillano tra sanzioni penali e sanzioni amministrative o anche civili-disciplinari, con la conseguenza di venir applicate da autorità o giudici diversi.

In questo momento storico la preoccupazione, a livello comunitario, è data non dalla maggiore o minore efficacia della sanzione, a seconda della tipologia, ma dalle ricadute derivanti dal diverso regime sanzionatorio (12) e – in questo contesto – il tema della responsabilità penale degli enti è presente ma non con caratteri di centralità.

Diverso è il discorso con riguardo alla risoluzione adottata, nell’ambito del Consiglio d’Europa, in data 28 settembre 1977 dal Consiglio dei Ministri (13).

Rivolto agli Stati aderenti, il Consiglio raccomanda l’introduzione di una responsabilità penale delle società private e pubbliche: sia pure con riguardo allo specifico settore della protezione dell’ambiente, l’*input* non è a favore di una riflessione sulla difesa (o meno) del principio della irresponsabilità delle persone giuridiche ma esplicitamente a favore di una previsione di responsabilità penale.

Anche qui non sfugge come dal riconoscimento di una responsabilità penale in capo

all'ente collettivo per illecito ambientale (e dalla comminatoria di sanzioni direttamente alla persona giuridica) possa maturare la convinzione circa l'opportunità dell'allargamento della responsabilità ad altri settori ritenuti nevralgici per gli interessi delle Comunità europee e dei singoli Stati membri.

Vi è piena consapevolezza che esiste un *deficit* di previsione con riguardo ai diritti economici e sociali, ma non vi è incertezza sul fatto che le Comunità europee debbano colmare in tempi brevi la lacuna e offrire direttive, regolamenti e raccomandazioni anche in questi delicati settori (14) e che, comunque, spunti per una puntuale tutela possono essere tratti anche da norme sovranazionali (15).

- (1) In tali termini si esprime **F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979, p. 143. In precedenza – e limitandosi al periodo postcostituzionale – si vedano **F. Bricola**, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, p. 951; **G. Marinucci**, Il reato come “azione”, Milano, 1971, p. 176; **G. Pecorella**, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 358, e **C. E. Paliero**, La fabbrica del Golem, in Riv. dir. proc. pen., 2000, p. 499, che definisce “feticcio” la asserita incompatibilità tra responsabilità penale della persona giuridica e art. 27 comma 1° Cost.
- (2) Così si esprime **F. D’Urso**, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 519. **G. D. Pisapia**, Contributo alla determinazione del concetto di capacità nel diritto penale, in Studi di diritto penale, Padova, 1956, p. 11, prendendo in esame l’ipotesi in cui si ammetta – come fa parte della dottrina – anche una responsabilità penale (naturalmente limitata) delle persone giuridiche”, osserva che “in tal caso non potrebbe disconoscersi a quest’ultime il carattere e la qualifica di soggetti capaci di diritto penale, pur restando evidentemente esclusa la loro imputabilità, in quanto sono certamente prive della “capacità di intendere e di volere”.
- (3) Cfr., *supra*, Cap. I, par. 2. A titolo esemplificativo si vedano **F. A. Allen**, La responsabilité pénale des sociétés privées en droit américain, in Rev. int. de droit pén., 1957, p. 11; **L. H. Leigh**, The criminal liability of Corporations in English law, London, 1969; **J. C. Smith-B. Hogan**, Criminal law, London, 1973; **M. B. Clinard-P. Yeager**, Corporate Crime, New York, 1980; **W.R. La Fave-A.R. Scott**, Criminal Law, St. Paul, 1986, p. 257 e **R. C. Kramer**, Corporate Criminality: the development of an Idea, Beverly Hill, 1984, p. 13. **C. E. Paliero**, La fabbrica, cit., p. 500 esclude comunque che si sia in presenza di un monolito perché “l’Inghilterra è più arretrata rispetto agli USA”.
- (4) Sulla necessità di “depurare il sistema da qualsiasi norma che assecondi la traslazione della pena su un soggetto estraneo al reato” cfr. **E. Dolcini**, Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1972, p. 403, che sottolinea come questo sia un problema implicito in qualsiasi tipo di pena. **F. C. Palazzo**, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, *ivi*, 1976, p. 439, esclude il citato profilo di incostituzionalità osservando che il contrasto con l’art. 27 comma 1° Cost. sarebbe anche nell’irresponsabilità penale dell’ente “mandante” del reato.
- (5) Sul punto si vedano **C. Smuraglia**, Esercizio dell’impresa e responsabilità penali, in Temi, 1968, p. 441 e **M. Azzalini**, La violazione del 2087 configura la colpa penale sotto l’aspetto dell’inosservanza di norme, in Prev. inf., 1958, p. 283.
- (6) Gli incisi citati nel testo sono tratti dall’art. 6 che dispone: “1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell’occupazione illegale di lavoratori migranti, nonchè per la definizione e l’applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che

possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni. 2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtù del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede”.

(7) Su questa normativa si vedano **R. Adam**, Attività normative e di controllo dell'OIL e evoluzione della Comunità internazionale, Milano, 1993, e **Council of Europe**, Explanatory report on the European Convention on the legal status of migrant workers, Strasbourg, 1978.

(8) Cfr., *supra*, Cap. II, par. 4.

(9) Ciò è quanto disposto dal punto 9 della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 21 gennaio 1977, sulla correlazione tra il diritto comunitario e il diritto penale.

Per un riferimento cfr. **V. D'Orsi**, Verso la responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, p. 231: “i tempi mutano e le esigenze difensive della società sospingono spesso a rivedere norme e principi”.

(10) Così l'VIII relazione generale sull'attività delle Comunità europee per il 1974 (par. 144).

Nel senso che “la Comunità, mancando le relative rinunce di sovranità da parte dei singoli Stati nazionali, difetta di un vero potere punitivo criminale” si esprime **K. Tiedemann**, La tutela penale degli interessi finanziari della comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 531.

In termini non dissimili si esprime **D. Oehler**, L'importanza del diritto penale economico nella nuova Europa, *ivi*, 1991, p. 30, secondo cui “la sovranità dello Stato nella creazione di norme penali è considerata così importante da non dover essere violata dalla Comunità. Questo punto di partenza deve sempre essere tenuto presente, quando si vuole comprendere e valutare il diritto penale economico della CEE”.

In generale si vedano i lavori di **R. Riz**, Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984; **G. Grasso**, Diritto comunitario e diritto interno. Profili penali, Milano, 1989; **S. Manacorda**, L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it., 1995, IV, c. 59; **S. Riionato**, La competenza penale della Comunità europea, Padova, 1996; **R. Sicurella**, Diritto penale e competenze dell'Unione europea, Milano, 2005; **A. Bernardi**, L'armonizzazione delle sanzioni in Europa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, p. 76; **C. Sotis**, Il trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione Europea, in Cass. pen., 2010, p. 1162; **C. Grandi**, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010; **G. Salcuni**, L'europizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011; AA.VV., L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 2011; **P. Patrono**, Brevi note sui limiti delle competenze penali europee, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 1014.

(11) Rispondendo all'interrogazione scritta n. 5961974 dell'on. Kater, la Commissione – esaminando il tema delle sanzioni – ha sottolineato “l'importanza che avrebbe l'istituzione di un diritto penale europeo nel campo dei reati

- economici”, ma ha anche dato atto delle “difficoltà d’ordine giuridico e politico da rimuovere”, che “non permettono di prevederla per un prossimo futuro”.
- (12) La relazione dell’on. De Keersmaeker (n. 531/76) al Parlamento europeo, sulla correlazione fra il diritto comunitario e il diritto penale (2 febbraio 1977), focalizzando l’attenzione sulle persone giuridiche osserva (par. 15): c’è da tener presente inoltre il problema della distorsione della concorrenza. Le disparità nella natura e nella severità delle sanzioni potrebbe provocare, per diverse imprese, situazioni nelle quali la concorrenza fra di esse verrebbe distorta e l’economia della Comunità colpita”. Nel senso che “lo stato della problematica comunitaria” in tema di responsabilità penale degli enti “è efficacemente tracciato nella relazione Keersmaeker” cfr. **A. Falzea**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 137.
- (13) Con la risoluzione 28 settembre 1977 il Consiglio d’Europa ha proposto una responsabilità degli enti per danni all’ambiente. Come ha osservato **E. Harremoës**, intervenuto alla seduta inaugurale, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 48, “benché questa raccomandazione abbia come scopo la situazione dell’ambiente, è chiaro che considerazioni analoghe si riferiscono ad altre situazioni come per esempio quella economica e commerciale. Queste aree sono attualmente oggetto di studi del Consiglio d’Europa ma i risultati non sono imminenti”. Trent’anni dopo, con la direttiva sull’ambiente, la situazione è radicalmente mutata (direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente).
- (14) La più attenta dottrina ha segnalato per tempo che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Protocollo aggiuntivo tacciono su materie di grande rilievo sociale. Si veda **F. Mantovani**, Sugli effetti della Convenzione europea nell’ordinamento penale italiano, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 89 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici). Di “frigidità sociale” delle Comunità europee almeno fino alla metà degli anni 80 parla **G. F. Mancini**, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento delle Comunità Europee, in AA.VV., Il lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Padova, 1988, p. 26.
- Di “esclusione di fatto della materia sociale dalle competenze dei trattati istitutivi della Ceca, della CEE e dell’Euratom”, parla **A. Salerno**, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in Prevenzione e sicurezza sul lavoro, a cura di **A. Salerno** e **P. Bernardini**, Padova, 1996, p. 2, che attribuisce valenza giuridica assai limitata al riferimento contenuto nell’art. 118 del trattato CEE in materia di protezione contro gli infortuni e le malattie professionali e di igiene del lavoro.
- Una preoccupazione *ante litteram* per la materia lavoristica è percepibile nel parere del Comitato economico e sociale della CEE su una proposta di direttiva in merito alla costruzione e all’utilizzo della pistola sparachiodi (in G.U.C.E., 1965, p. 271). Entrando in una prospettiva di più ampio respiro, il Comitato ha sottolineato l’esigenza di un avvicinamento delle normative di contrasto agli infortuni sul lavoro (in G.U.C.E., 1965, p. 1743).
- (15) Vale anche per le materie omesse l’osservazione di **F. Mantovani**, Sugli effetti, cit., in Prospettive, cit., p. 90, secondo cui “con la Convenzione si è voluto fissare

un *minimum* di garanzia ai diritti e alle libertà dell'uomo, senza porre, ovviamente, alcun limite alla possibilità di una più ampia protezione da parte dei singoli Stati, sia in base a norme preesistenti sia per effetto di eventuali norme successive alla Convenzione stessa”.

Negli stessi termini si esprime **A. Culotta**, Il sistema prevenzionale italiano e la normativa comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1403.

L. Montuschi, La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana, in Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE, a cura di **M. Biagi**, Rimini, 1991, p. 11, ricorda che l'art. 24 della legge di riforma sanitaria del 1978 prescriveva al legislatore delegato di tener conto delle indicazioni “della CEE e degli altri organismi internazionali” (lo scritto è pubblicato anche in Riv. it. dir. lav., 1990, I, p. 385).

Più in generale si vedano **G. Sammarco**, Interessi comunitari e tecniche di tutela penale, Milano, 2002 e **F. Viganò**, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1433.

2. Le scelte operate in altri ordinamenti

Dopo aver analizzato l'*input* circoscritto e non irresistibile derivante dalle risoluzioni, raccomandazioni e direttive comunitarie, va dato atto che l'innegabile orientarsi verso una responsabilità penale delle persone giuridiche si è avuto per ragioni autonome ed indipendenti.

Come il convegno di Bucarest del 1929 aveva consentito di fare il punto circa la riuscita dei tentativi di superare il canone *societas delinquere non potest* con riguardo all'Europa continentale ma, altresì, con un occhio alle scelte operate nei sistemi di *common law* (16), così il convegno di Messina del 1979 consente di verificare quale sia lo stato della questione dopo esattamente mezzo secolo (17).

Nei decenni intercorsi era stata sottolineata che "una aperta e moderna difesa sociale" chiede di non lasciarsi vincere dai "tabù del tradizionalismo penale continentale" (18) e che era ora che la scienza penalistica abbandonasse il metodo deduttivo e affrontasse il problema della capacità penale degli enti e delle persone giuridiche: invece che tentare di estrarre dal sistema penale quanto in esso non è contenuto, è il momento di costruire un nuovo sistema evitando due tradizionali difetti, quello di una "scarsa informazione comparativistica" e quello di uno "sterile provincialismo nazionalistico" (19).

In Italia si è fermi alla responsabilità della persona giuridica ex art. 197 c.p. che, per quanto controversa e controvertibile, esclude che si possa parlare di un superamento del principio della responsabilità penale della persona fisica.

In Germania ci si muove in modo abbastanza diverso: oltre ad una responsabilità solidale dell'ente o dell'associazione per la sanzione pecuniaria inflitta all'organo o al rappresentante (20), la legge sul diritto penale dell'economia del 1954 (par. 5)

prevede sanzioni pecuniarie anche contro le società commerciali per *culpa in vigilando*.

In Francia il principio della responsabilità penale dell'ente ha già trovato attuazione legislativa, sia pure con una normativa eccezionale e transitoria (21); la dottrina – come quella tedesca – appare propensa a riconoscere la capacità giuridica delle persone morali (22).

Ne discendono due corollari: per il primo i singoli Stati continentali cercano in autonomia una loro politica di adeguato contrasto alla criminalità d'impresa e alle ricadute sociali derivanti da essa, senza dimostrare alcuna sudditanza verso gli approdi prevalentemente giurisprudenziali dei sistemi di *common law*; per il secondo, passata la fase postbellica nella quale il problema più importante era affermare i diritti (23) più che delineare un sistema sanzionatorio, l'ordinamento comunitario si avvale della tecnica del "rinvio" (24) agli Stati membri per quanto concerne tempi, forme e contenuto della protezione da riconoscere agli interessi individuati (seppur in modo incompleto) come degni di tutela: da ciò consegue che viene sottolineata l'autonomia dei singoli ordinamenti giuridici e non viene contrastata (se non in misura minimale) la peculiarità – e, quindi, la diversità – del sistema sanzionatorio adottato (25).

In altre parole, è l'ordinamento comunitario che cerca negli ordinamenti giuridici interni quelle risposte sanzionatorie che non è in grado di elaborare direttamente (26), mentre i singoli ordinamenti confidano in regole comunitarie con riguardo ai settori più delicati della vita economica e sociale (27).

Lo strumento che incarna, per così dire, questa tecnica del rinvio è rappresentato dalla direttiva che, ex art. 288 Trattato (ex art. 249 TCE), "vincola lo Stato membro

cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (28).

La dottrina più attenta ha avuto modo di sottolineare che oggetto di peculiare attenzione dev'essere non tanto la natura delle sanzioni quanto la ricaduta di esse sul sistema produttivo e degli scambi e sulle condizioni della concorrenza negli Stati membri (29).

Il convegno di Messina del 1979, già ricordato, consente un ulteriore aggiornamento sul problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, dando conferma di un processo di erosione in atto che va ben al di là della tradizionale autonomia in materia dei sistemi di *common law*.

L'ordinamento giuridico belga, che “ne connaît pas la responsabilité pénale des personnes morales”, è giunto a teorizzare il principio che “*societas delinquere potest sed puniri non potest*” (30) e si è impegnato ad ovviare agli indubbi inconvenienti (i “costi” di cui parla **F. Bricola**) derivanti dalla irresponsabilità penale delle persone morali (31) e da una normativa che, nel settore del lavoro, fa riferimento genericamente all’ “employeur” (persona fisica o giuridica) (32) risultando così equivoca.

L'ordinamento belga conosce una responsabilità civile della persona morale per il pagamento dell'ammenda cui sia stata condannata la persona fisica, estesa fino a ricomprendere società, associazioni e persone giuridiche in genere (33); conosce sanzioni penali che, pur inflitte alla persona fisica, hanno ricadute dirette sulla persona morale quali il blocco degli impianti, la confisca dei proventi illeciti e la pubblicazione della sentenza di condanna (34); conosce sanzioni amministrative direttamente inflitte alla persona morale quali sanzioni pecuniarie (per violazioni della

legislazione sociale, del lavoro e fiscale) e misure interdittive fin allo scioglimento (“dissolution”) della persona morale (35).

Anche l’ordinamento giuridico tedesco è (e rimane) ancorato alla responsabilità penale delle persone fisiche.

L’art. 30 **OWIG** (legge sulle trasgressioni amministrative) consente di applicare agli enti collettivi esclusivamente sanzioni amministrative, anche se derivanti da illecito penale della persona fisica (36).

Quanto all’ordinamento danese, esso non prevede la responsabilità penale delle persone morali, ma conosce – soprattutto in dipendenza di un reato della persona fisica – misure a contenuto sanzionatorio che colpiscono direttamente la persona morale sotto forma di “ammenda, confisca e perdita di privilegi” (37).

Una posizione nettamente a se stante, rispetto alla posizione dominante nel continente europeo, hanno i paesi di *common law* e precisamente l’Irlanda (38) e il Regno unito (39) per i quali la responsabilità penale può essere propria dell’ente collettivo, in aggiunta e indipendentemente dalla responsabilità della persona fisica autrice dell’illecito penale (40).

La tesi di un’evoluzione in atto nell’Europa continentale e di una presa di distanza dal tradizionale canone “*societas delinquere non potest*”, appare fondata soprattutto sulle scelte operate dall’ordinamento giuridico olandese, a partire dal 1976, con l’art. 51 del codice penale: soggetto attivo del reato, oltre alla persona fisica, può essere una “legal person”; la responsabilità penale implica una procedura, anch’essa penale, di accertamento dell’illecito (art. 528 c.p.p. olandese), la responsabilità penale della “legal person” può essere ravvisata con riguardo a qualsiasi fattispecie penale (dal 1951 la persona morale già poteva essere penalmente sanzionata alla

luce dell'Economic Offences Act); le sanzioni applicabili sono quelle di natura pecuniaria (*finés*), la confisca, la pubblicazione della sentenza, misure interdittive temporanee, cauzioni, perdita di benefici (41).

La *lex specialis* del 1951 è diventata *lex generalis* venticinque anni dopo. Il massimo campo di applicazione è stato quello dei reati socio-economici.

Sono emersi (e sono stati risolti) alcuni problemi di natura processuale, quale quello della rappresentanza dell'ente affidata a chi risulta imputato, con i quali si misureranno le altrui scelte future in materia di responsabilità degli enti (42).

Accanto alla codificazione olandese va ricordato il codice penale portoghese del 1982, entrato in vigore dal 1° gennaio 1983.

Accusato di qualche derivazione eccessiva dal modello tedesco (dopo quasi un secolo e mezzo di adesione al modello francese), questo codice penale contiene in realtà scelte espressive di assoluta autonomia e, quindi, rappresentanti "importanti deviazioni" dal (presunto) modello di riferimento (43).

Tra queste viene a collocarsi la previsione di una responsabilità penale delle persone giuridiche, motivata da ragioni di politica criminale che hanno avuto prevalenza su ogni precedente obiezione di natura dogmatica: nel moderno contesto sociale l'impresa è il punto di partenza di interventi e di conflitti che vanno ben al di là del settore strettamente economico-commerciale e che investono l'ambiente, gli interessi erariali e, non ultima, la sicurezza dei lavoratori perché "il mancato adempimento alle regole di sicurezza, da parte dell'impresa, costituisce evidentemente un fattore scatenante di una criminalità il cui centro di imputazione risiede nella stessa struttura organizzativa dell'impresa" (44).

Mentre nessuna influenza ha avuto sulle scelte in materia operate dalla Spagna (45),

certamente questa codificazione ha contribuito a rafforzare un orientamento di pensiero ben presente in Francia e, sporadicamente, tradottosi in *ius conditum*: il codice penale francese nel 1992 viene a prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche (soprattutto le società commerciali), così riconducendo nella *lex generalis* scelte episodicamente emerse in leggi speciali (46).

Del resto, in questa direzione spingeva già l'Avant-projet del 1978 (47) ribadito con il progetto del 1983 e con quello del 1986 (48), oltre che un maturato convincimento – soprattutto nella dottrina – che il “profondo mutamento dei protagonisti” della struttura economico-sociale (49) imponesse un adeguamento del diritto (anche penale) a questa nuova realtà, senza però fare dimenticare il “costo” degli effetti collaterali negativi su terze persone estranee all’illecito dell’ente collettivo (50).

Sono le trasformazioni in atto nella struttura economica delle singole Nazioni che rendono prevedibile un adattamento del sistema giuridico, e quindi anche del sistema penale (e prevenzionistico), alla nuova realtà.

- (16) Cfr., *supra*, Cap. II, par. 5.
- (17) Gli atti del convegno sono pubblicati nel volume La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981.
Il tema risulta affrontato anche in un convegno a Budapest (23-28 agosto 1978) su "La responsabilité pénale non individuelle" con importanti relazioni, tra gli altri, di **C. Hennau-Hublet**, **J. Donckier De Donceel** e **J. Constant**.
La relazione di **C. Pedrazzi**, La responsabilité pénale non individuelle (1978), è pubblicata in Diritto penale, I, Scritti di parte generale, Milano, 2003, p. 201.
- (18) Così **G. Bettiol**, Sull'unificazione del diritto penale europeo, in Prospettive, cit., p. 8, che vi contrappone il "pragmatismo penalistico del mondo anglosassone". In generale si veda **H. Grützner**, Primi passi verso un diritto penale europeo, in Rass. studi penit., 1962, p. 157.
- (19) L'invito ad un utilizzo del metodo costruttivo viene da **A. Baratta**, Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario, in Prospettive, cit., p. 33. L'A. sottolinea che "non esistono ancora norme che implicino una vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche" (p. 35-36).
- (20) Così l'art. 41 legge 3 gennaio 1966 sui cartelli tra imprese.
- (21) Cfr., *supra*, Cap. III, par. 5, nota 82 e Cap. IV, par. 5, nota 88.
- (22) Questa, in sintesi, è la panoramica comparatistica fatta da **A. Baratta**, Contro il metodo, cit., in Prospettive, cit., p. 35 ss.
- (23) Si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 e, per il diritto interno, alla Costituzione della Repubblica Italiana approvata il 22 dicembre 1947. In Italia, per limitarsi al diritto del lavoro, lasciata alle spalle ogni concezione patrimoniale dei rapporti giuridici propria del diritto civile, anche alla luce del disposto di cui agli artt. 32 e 41 Cost., si è ormai affermata l'idea che si debba assicurare una prioritaria tutela preventiva alla salute e all'integrità fisica del lavoratore, sancendo la centralità e l'immanenza della persona di quest'ultimo in ogni aspetto del rapporto obbligatorio.
"Di età delle persone nel campo del diritto" parla **L. Mengoni**, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, p. 1121. Si vedano, altresì, **M. Grandi**, Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro, in Arg. dir. lav., n. 2/1999, p. 313; **A. De Cupis**, Valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 1252 e **G. Balzarini**, La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro, Padova, 1965, p. 102.
- (24) Così si esprime **F. Bricola**, Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle Comunità europee, in Prospettive, cit., p. 193. Di "modello di affidamento dello *ius puniendi* alle legislazioni degli Stati aderenti" parla **E. Mezzetti**, La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, Padova, 1994, p. 209.
- (25) In particolare **C. Pedrazzi**, Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell'ambito della comunità economica europea, in Prospettive, cit., p. 463, pone l'accento sulla normativa interna di rilevanza comunitaria ma avente "una ragion d'essere indipendente dall'integrazione europea e dalle sue espressioni giuridiche".
- (26) Per **H.H. Jescheck**, Lo stato attuale del diritto penale europeo, in Prospettive, cit., p. 340, "le comunità europee hanno bisogno, altrettanto che gli Stati, di

tutela penale nella loro esistenza, della loro sovranità, nella loro attività, e nella persona dei loro funzionari. La necessità politico-criminale di questa tutela appare sempre più chiaramente con il passare degli anni, dopo che essa evidentemente, all'atto della conclusione dei trattati, non è stata abbastanza considerata".

Sulla non configurabilità di una competenza penale degli organi comunitari è intervenuta a più riprese la Corte di giustizia della Comunità.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, quelle di competenza diretta degli organi comunitari (e prevalentemente dirette alle imprese) hanno natura amministrativa.

Cfr. **U. Sieber**, Unificazione europea e diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 874 e **G. Grasso**, Recenti sviluppi in tema di sanzioni amministrative, ivi, 1993, p. 740.

- (27) Ad es., **P. Nuvolone**, Problematica dell'unificazione del diritto penale dei paesi europei, in Prospettive, cit., p. 299, formula una proposta concreta: "dato l'enorme rilievo dei delitti colposi nel mondo di oggi, è necessario arrivare sul piano europeo ad un accordo di massima in tema di responsabilità colposa, se si vuole affrontare con prospettive di successo il problema dell'unificazione".

Va ricordato che il Trattato istitutivo della CEE prevede un ravvicinamento e una armonizzazione della legislazione sociale (attualmente si vedano gli artt. 151-161 TUE, ex artt. 136-145 TCE).

- (28) Nel senso che lo strumento della direttiva "è stato scelto all'evidente scopo di evitare, tra l'altro, l'intervento diretto o indiretto sulle legislazioni penali" nazionali, cfr. **D. Oehler**, L'importanza, cit., p. 35.

Invece, il regolamento "è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".

Sui vincoli derivanti dalle direttive e dai regolamenti cfr. **R. Guastini**, Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano, 1993, p. 236.

L'adozione di misure di carattere penale (*a fortiori*, se nei confronti di enti collettivi) rientra tra i "mezzi" che il singolo ordinamento può scegliere per il perseguimento dell'obiettivo posto dagli organi comunitari

- (29) Nitide sono le osservazioni di **C. Pedrazzi**, Il ravvicinamento, cit., in Prospettive, cit., p. 477, secondo cui "poco importa, a nostro avviso, che nei diversi ordinamenti queste misure si caratterizzino come pene accessorie o come sanzioni amministrative, poiché tale inquadramento riguarda soltanto le modalità e le garanzie di applicazione: è invece necessario che si raggiunga un'uniformità di presupposti e di contenuto".

Nell'occasione l'A. ha rilanciato il tema della criminalità d'impresa in una prospettiva sovranazionale, ricordando che "dovranno parimenti essere armonizzate le responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti commessi dai loro amministratori e dipendenti. Ancora una volta non è tanto l'inquadramento di tali responsabilità che può interessare agli effetti del Trattato: che abbiano natura "civile", come la nostra responsabilità per le ammende, oppure amministrativa, come nel sistema germanico delle *Ordnungswidrigkeiten*, o addirittura penale, come nel diritto olandese: l'essenziale è che sulle imprese, anche collettive, della Comunità, che sono economicamente parlando i principali soggetti della produzione e degli scambi, le conseguenze sanzionatorie degli illeciti commessi nel rispettivo ambito

ricadano in misura non troppo dissimile”.

Nel senso che lo strumento della direttiva “è stato scelto all’evidente scopo di evitare, tra l’altro, l’intervento diretto o indiretto sulle legislazioni penali” nazionali, cfr. **D. Oehler**, L’importanza, cit., p. 35.

- (30) Cfr. **P. Trousse**, Sanctions pénales et personnes morales, in Rev. dir. pén. crim., 1975-1976, p. 720.
- (31) Un’ampia panoramica dello stato della questione nel diritto belga è rinvenibile in **P. Delatte**, La responsabilité pénale des personnes morales, in La responsabilité, cit., p. 273 (con plurimi riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza).
Rimane centrale l’articolo di **J. Constant**, La responsabilité pénale des personnes morales et de leurs organes, in Rev. int. dr. pen., 1951, p. 613.
Affine all’ordinamento belga è quello del Gran Ducato di Lussemburgo: si rinvia a **A. Huss**, La responsabilité pénale des personnes morales, in AA.VV., La responsabilité, cit., p. 351.
Norme eccezionali e transitorie e la legge 9 agosto 1972, di recepimento delle disposizioni comunitarie, hanno indotto a parlare di un (circoscritto) abbandono del principio dell’irresponsabilità penale dell’ente collettivo.
Per qualche cenno sui sistemi belga e lussemburghese cfr. **V. D’Orsi**, Verso la responsabilità, cit., p. 216, che ricorda come, nell’ambito della Commissione di revisione del codice penale belga (giugno 1978), sia emerso un orientamento favorevole alla responsabilità penale delle persone giuridiche.
- (32) La situazione non è dissimile da quella già esaminata con riguardo all’ordinamento italiano (cfr. *supra*, Cap. V, par. 1).
Sulle peculiarità del problema generale calato nella materia lavoristica cfr. **P. Delatte**, La responsabilité, cit., in AA.VV., La responsabilité, cit., p. 284.
- (33) La scelta normativa è accostabile a quella prevista dall’art. 197 c.p. italiano (su cui cfr. *supra*, Cap. V, par. 5).
- (34) Su questo profilo sanzionatorio si vedano **J. Wilmart**, La responsabilité des dirigeants et cadres d’entreprise au regard du droit pénal commercial économique et financier, in Rev. int. dr. pén. crim., 1968-1969, p. 526 e **J. D’Henens**, Sanctions pénales et personnes morales, *ivi*, 1975-1976, p. 733.
- (35) Nel ricordare la procedura di applicazione di queste sanzioni (a tutela del diritto di difesa dell’ente collettivo), **P. Delatte**, La responsabilité, cit., in AA.VV., La responsabilité, cit., p. 299, ricorda che parte della dottrina considera penali le sanzioni amministrative di cui si è parlato nel testo.
Per quadro di sintesi si veda **R. Screvens**, Le sanctions applicables aux personnes morales, *ivi*, p. 169.
- (36) **K. Tiedemann**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, p. 622, parla di “sanzioni amministrative irrogate ed eseguite dalle autorità amministrative” e ricorda che l’art. 30 OWIG “prevede l’imposizione alle società commerciali di una sanzione amministrativa pecuniaria (“Geldbusse”) non solo per gli illeciti amministrativi, ma anche per gli illeciti penali commessi dai dirigenti nell’interesse della società stessa”. **D. Oehler**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 425, esclude l’applicazione di sanzioni penali agli enti collettivi e **R. Screvens**, Le sanctions, cit., p. 179, ne sottolinea il contenuto essenzialmente pecuniario.
Per un inquadramento dell’illecito amministrativo nell’ordinamento tedesco

- (anche sotto un profilo storico) si veda **C. E. Paliero**, voce Ordnungswidrigkeiten, in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1965, p. 125.
- (37) Per un più ampio quadro descrittivo cfr. **P. Garde**, The penal responsibility of judicial persons in Danish law, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 321 e **V. Greve**, Criminal responsibility of legal persons in Denmark, Köln, 1994, p. 313.
- (38) **D. Costello**, Penal responsibility on juridical persons, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 265, ribadisce che il riconoscimento della responsabilità penale degli enti collettivi non è dovuta a interventi del legislatore (Statute law), ma è una creazione giurisprudenziale.
La “criminal liability”, oltre che le associazioni in genere e le società industriali e commerciali, può riguardare le “Trade Unions”.
- (39) L’ordinamento giuridico inglese è all’origine del superamento del principio *societas delinquere non potest* (v. *supra*, Cap. I, par. 2). Nel secolo abbondante trascorso la scelta incriminatrice originaria è stata mantenuta e affinata anche nei suoi presupposti teorici.
Per una situazione aggiornata alla fine degli anni 70 si vedano **L. H. Leigh**, The criminal liability of corporations and other groups, with special reference to English law, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 375; **G. Gordon**, The Criminal Law of Scotland, Edinburgh, 1978; **G. Slapper-S. Tombs**, Corporate Crime, London, 1999 e **C. Wells**, Corporations and Criminal Responsibility, Oxford, 2001. Per una dettagliata analisi delle problematiche in materia prevenzionistica si vedano **P. B. Beaumont**, Safety at work and the unions, London&Canberra, 1983, 65, in ordine al Health and Safety Work Act del 1974 e da ultimo, con ampia casistica giurisprudenziale, **M. G. Welham**, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide, Tottel Publishing, 2008, p. 51 e **A. Pinto-M. Evans**, Corporate criminal liability, Londra, 2008, p. 217.
- (40) Per un quadro di sintesi si rinvia a **R. Screvens**, Les sanctions, cit., p. 176 (per quanto concerne l’Irlanda) e p. 180 (per quanto concerne il Regno unito).
- (41) Una nitida panoramica sulla scelta controcorrente operata in Olanda è offerta da **C. Fasseur**, The criminal liability of legal persons in Netherlands Law, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 309; **J.A.E. Vervaele**, La responsabilité pénale de et au sein de la personne morale aux Pays-Bas, in Rev. sc. crim., 1997, p. 325, parla di un (riuscito) “matrimonio tra pragmatismo e dogmatismo giuridico”. Dello stesso A., si veda La responsabilità penale della persona giuridica nei Paesi Bassi. Storia e sviluppi recenti, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F. C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 135. **C. De Maglie**, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 180, sottolinea la scelta dell’assoluta parificazione delle persone giuridiche alle persone fisiche dinanzi alla legge penale.
R. Screvens, Le sanctions, cit., *ivi*, p. 177, ricorda che il codice di commercio prevede un procedimento, d’iniziativa del pubblico ministero, che può portare allo scioglimento della società anonima (art. 37).
Alla base di queste scelte, che per trent’anni hanno reso l’Olanda un *unicum* nel panorama continentale, vi sono la crescita esponenziale del fenomeno societario e il conseguente forte incremento della criminalità economica: qualche dato numerico è riferito da **V. D’Orsi**, Verso una responsabilità, cit., p. 217.
- (42) Il riferimento è all’art. 39 d. lgs. n. 231/2001 che regola in Italia la responsabilità

amministrativa degli enti collettivi e che mira ad evitare il conflitto di interessi tra legale rappresentante ed ente rappresentato, se entrambi assoggettati a procedimento penale.

In dottrina cfr. **A. Bassi**, Il rappresentante legale nel processo a carico dell'ente: una figura problematica, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 43; **S. Beltrani**, Il diritto di difesa degli enti nel processo penale, ivi, n. 2/2009, p. 145; **G. Alice**, La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa, ivi, n. 4/2008, p. 151; **P. Corso**, La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di M. Pisani, vol. I, Piacenza, 2010, p. 243; **G. Varraso**, La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed "eterointegrazione" giurisprudenziale, in Cass. pen., 2010, p. 1383; **R. Montanile**, La difesa dell'ente imputato, in Dir. pen. proc., 2012, p. 115 e **P. Balducci**, L'ente imputato, Torino, 2013. Sui problemi sorti con l'art. 39 e gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti si rinvia a **S. M. Corso**, Codice della responsabilità "da reato" degli enti, Torino, 2012, p. 224.

- (43) Si veda **J. De Figueiredo Dias**, Il codice penale portoghese del 1982 e la sua riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 29, con puntuali riferimenti all'evoluzione storica.

L'A sottolinea come sia stata confermata la tradizionale scelta di riservare alla legislazione penale speciale "la disciplina di settori molto importanti come quelli del diritto penale economico e finanziario, dell'ambiente e della tutela dei consumatori, del lavoro, della circolazione stradale, delle società commerciali".

Per opportuni riferimenti alla dottrina che si è occupata del diritto penale d'impresa cfr. **J. De Faria Costa**, Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, ivi, 1993, p. 1238 (e, in specie, nota 2).

- (44) Questa importante osservazione è sviluppata da **J. De Faria Costa**, Contributo, cit., p. 1241 e nota 14.

L'A. sottolinea come l'Italia e il Portogallo, paesi "culturalmente assai vicini", abbiano in concreto percorso strade diametralmente opposte, in quanto "il legislatore portoghese ha voluto, senza reticenza, considerare suscettibili di punizione le persone giuridiche". Si vedano, altresì, **G. Marques da Silva**, Responsabilidade penal das sociedades e dos seus administradores e representantes, Lisbona-San Paolo, 2009, p. 110 e **J. Dos Reis Bravo**, Direito penal de entes colectivos, Coimbra, 2008, p. 21.

K. Tiedemann, La responsabilità penale, cit., p. 621, osserva che "il Portogallo consente ... per gli enti collettivi una responsabilità penale e para-penale" e che la scelta sanzionatoria operata con il codice penale del 1982 è stata integrata "su questo punto, da tre decreti legge concernenti le violazioni fiscali, finanziarie e in materia di sovvenzioni".

- (45) Il codice penale portoghese del 1982 non è estraneo alla previsione nella Costituzione federale del Brasile del 1988 (art. 175, par. 5) dell'introduzione di una responsabilità penale delle persone giuridiche accompagnata da un sistema sanzionatorio compatibile. Per un riferimento si veda **K. Tiedemann**, La responsabilità penale, cit., p. 615. Più in specifico cfr. **F. A. Guaragni**, A função do direito penal e os "sistemas peritos", in **F.A. Guaragni-L.A. Câmara** (a cura di), Crimes contra a ordem econômica-temas atuais de proceso e direito

penal, Curitiba, 2010, vol. I, p. 72.

Per quanto concerne l'ordinamento giuridico spagnolo si rinvia a **M. Barbero Santos**, Responsabilidad penal de las personas jurídicas?, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 445, il quale sottolinea che l'eventuale responsabilità penale dell'ente collettivo dovrà essere legata ad un illecito penale commesso "nell'interesse esclusivo o prevalente" dell'ente stesso.

Sempre ragionando *de iure condendo*, l'A. osserva che la penalizzazione della responsabilità avrebbe per l'ente il risultato "benefico" di sottrarlo alle valutazioni della pubblica amministrazione.

Il processo penale viene correttamente inquadrato come la miglior garanzia per la difesa (p. 482).

Per l'evoluzione della normativa spagnola si vedano **Ministerio de Justicia**, Proyecto de Ley orgánica del Código penal, Madrid, 1992, di cui dà conto l'Indice pen., 1993, p. 389; **S. Bacigalupo**, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona, 1998, p. 284 e **L. Arroyo Zapatero**, Persone giuridiche e responsabilità penale in Spagna, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 179. Per la situazione attuale cfr. **F. Gandini**, La ley orgánica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna, in Resp. amm. soc., n.1/2011, p. 29.

- (46) Per una panoramica storica su questa riforma si vedano **G. De Simone**, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 189, che definisce il superamento del canone *societas delinquere non potest* "l'innovazione di maggior interesse introdotta nel nuovo Codice" (p. 211) e **P. Conte**, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese, *ivi*, 1994, p. 93.

In precedenza, **R. Guerrini**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Le società, 1993, p. 693, si era espresso in termini di "svolta veramente rivoluzionaria".

Per una presentazione della riforma cfr. **J. Pradel**, Il nuovo codice penale francese. Alcune note sulla sua parte generale, in Indice pen., 1994, p. 9; nonché La responsabilità des personnes morales en France, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 73; **L. Salazar**, Il nuovo codice penale francese, in Cass. pen., 1992, p. 2272; **F. Militello**, Il diritto penale nel tempo della "ricodificazione", in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 796 e **S. Vinciguerra**, Francia: il nuovo codice penale, in Dir. pen. proc., 1995, p. 260.

- (47) Per un ampio inquadramento dello stato della questione in Francia negli anni 70 si vedano **G. Levasseur-B. Bouloc**, La responsabilité pénale des personnes morales d'après le droit positif français actuel et le projets de réforme en cours d'examen (avant-projet de code penal), in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 197, e **M. Delmas-Marty**, Droit penal des affaires, Paris, 1981, p. 446 nonché La responsabilité pénale des groupements, in Rev. int. dr. pén., 1980, p. 39.
- (48) Sul progetto preliminare per la parte generale del codice penale (1983) – che prevedeva l'estensione della responsabilità penale a tutte le categorie di *groupements* – e sul progetto relativo ai primi tre libri del codice penale (1986) – anch'esso per l'introduzione di una responsabilità penale delle *personnes morales* – cfr. **G. De Simone**, Il nuovo codice, cit., p. 193 e **V. Militello**, Gruppi di società e diritto penale nell'esperienza francese, in Riv. soc., 1989, p. 786.
- (49) Il concetto è espresso da **A. Falzea**, La responsabilità penale, cit., in AA.VV., La

responsabilità, cit., p. 139.

- (50) Puntuale, sul punto, è l'intervento di **J. Cosson**, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français, in AA.VV., La responsabilité, cit., p. 513, secondo cui "la mort ou la paralysie de l'entreprise, résultant de la dissolution, la fermeture ou l'interdiction posent un problème socio-économique qui n'est d'ailleurs pas nouveau en droit pénal des affaires et qui est particulièrement délicat avec la crise actuelle: la sanction risque de frapper des personnes physiques innocentes: les employés de l'entreprise qui vont se trouver au chômage".

Riferendo del dibattito sulla introduzione della responsabilità penale degli enti collettivi (su cui si veda AA.VV., La responsabilité pénale des personnes morales, Atti del Convegno di Limoges, 11 maggio 1993, in Les Petites Affiches, n. 120, 1993), **C. De Maglie**, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 89, dà atto di "un travaglio di certo non indolore".

Dopo anni dall'entrata in vigore, **C. E. Paliero**, La fabbrica, cit., p. 500, ne parla come di "un prototipo ancora in fase di rodaggio", causa "disorientamenti giurisprudenziali" nel momento applicativo.

Per una ricostruzione analitica cfr. **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 187 e, soprattutto, **S. Giavazzi**, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 593 (prima parte) e p. 857 (seconda parte) e **M. La Rosa**, Teoria e prassi del controllo "interno" ed "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1324.

3. La via italiana alla responsabilità degli enti.

Negli anni 80-90 l'ordinamento giuridico italiano non conosce (né riconosce) la responsabilità penale degli enti collettivi (51).

I giuristi stranieri che si soffermano sulla scelta a favore dell'irresponsabilità penale, ne indicano la ragion d'essere nell'art. 27 comma 1° Cost., che rappresenterebbe “un ostacolo pressoché insuperabile, per l'affermazione della responsabilità penale a carico delle persone giuridiche” (52), con ciò dimenticando – o non spingendosi a riflettere su – il fatto che il canone *societas delinquere non potest* preesiste alla Costituzione del 1948 e, pertanto, non trova in essa la sua origine.

Va detto, peraltro, che è anche molto controverso che detto canone trovi nel principio secondo cui “la responsabilità penale è personale” la conferma e la causa ultima ostativa ad un suo superamento e che, anzi, l'opinione prevalente è nel senso della correttezza costituzionale di un'eventuale opzione per la configurazione dell'ente collettivo come soggetto attivo del reato e soggetto passivo della sanzione (53).

Sempre, sulla base delle percezioni della dottrina straniera, il ripiegare su sanzioni amministrative a carico delle imprese “sembra essere una scelta obbligata, se non si vuole privare l'art. 27 comma 1° Cost. delle implicazioni di cui è capace” (54) ma, ancora una volta, l'opzione per un sistema sanzionatorio non penale è stata manifestata ben prima dell'avvento del regime costituzionale e non ne è stata condizionata se non sotto il profilo della necessità di previsione di garanzie procedurali.

Semmai, è da verificare se anche in Italia, come in altri Stati, il sistema sanzionatorio amministrativo si sia trasformato assumendo i caratteri di un sistema di diritto “quasi penale” (55) e se l'innegabile successo della sanzione pecuniaria applicata all'ente,

in Italia come nel resto d'Europa, non sia in gran parte dovuto – oltre che a ragioni pratiche di maggior facilità di apprensione – alla “carenza di univocità penale” (56), così da risultare meno problematica nel suo rapporto con il principio della personalità della sanzione penale, stante l'insuperabile difficoltà di evitare che della sanzione pecuniaria si faccia carico un soggetto terzo, per definizione non penalmente colpevole (es., il consumatore, il lavoratore e così via) (57).

Sul piano pratico, l'esperienza italiana registra, oltre a chiari auspici per una responsabilità penale degli enti (58), un *favor* per una diversificazione della tipologia di sanzioni – che ormai va ben al di là della sanzione pecuniaria – idonea a garantire prevenzione e repressione dell'illecito dell'ente, senza doversi spingere ad una attribuzione di rilevanza penale alla condotta attiva o omissiva dell'ente stesso.

Dinanzi alle conclusioni, consolidate nel tempo, della giurisprudenza dei sistemi di *common law*, secondo cui l'attaccamento al canone *societas delinquere non potest* in presenza di una diffusa e crescente criminalità delle imprese equivale (o equivarrebbe) a “privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare questo tipo di criminalità” (59), il legislatore italiano appare impegnato a dimostrare l'esistenza di altre vie percorribili senza rinunciare ad una seria difesa dei valori sociali e senza doversi interrogare sulla compatibilità costituzionale delle scelte operate in concreto.

Si è già fatto riferimento sia al d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, recante “norme di polizia delle miniere e delle cave”, e alla legge 30 aprile 1962 n. 283, Testo unico delle leggi sanitarie (60): anche circoscrivendo l'indagine alla materia del lavoro, la strada percorsa dal legislatore italiano appare con contorni e contenuti ben precisi.

Laddove siano comminate sanzioni penali, queste vanno riferite ad una persona

fisica, anche in presenza di una terminologia obiettivamente equivoca: per esemplificare, il D.M. 21 aprile 1979 contenente norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro all'impiego estrattivo" (61) pone un obbligo di denuncia di "incidenti o eventi straordinari" a carico del titolare della miniera e precisa che "lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate" chiamate ad intervenire nelle operazioni minerarie (62).

L'espressione utilizzata ("impresa") ricomprende certamente anche la persona giuridica che risulta titolare dell'obbligo di denuncia: l'omessa denuncia è qualificata come reato sia pure contravvenzionale, ma ancora una volta l'espressione utilizzata non è individualizzante perché l'art. 93 ricollega la pena alternativa comminata alla "violazione" dell'art. 12.

E' solo nel momento eventualmente applicativo che viene esclusa una responsabilità penale dell'ente (possibile in base al mero tenore letterale), anche valorizzando la pena detentiva (arresto) comminata in alternativa alla ammenda e si individua la persona fisica da considerare soggetto attivo del reato.

Non diverso è il problema di chi sia tecnicamente il "richiedente" il permesso di prospezione o il titolare di una concessione di coltivazione (artt. 14-16).

Non vi è dubbio che possa essere una persona giuridica (patrimonialmente in grado di operare gli investimenti necessari per il tempo necessario ad attuare il programma di lavoro), ma altrettanto indubbio è che la violazione commessa dal titolare del permesso ex art. 16 costituisce reato contravvenzionale sempre ai sensi dell'art. 93 del D.M., con ciò ripresentando il problema – almeno teorico – se non si sia in presenza di un caso di responsabilità penale dell'ente collettivo.

Quale che sia la risposta data circa il destinatario della sanzione penale (da

intendersi, però, come la persona fisica), va posto in evidenza che l'art. 86 del D.M., pur in presenza di una notizia di reato e di un procedimento a carico di una persona fisica, consente all'organo di controllo che abbia ravvisato la violazione di una delle norme incriminatrici (artt. 90-93) di "ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce"; altrettanto consente, in via generale, l'art. 87 comma ult. del citato D.M. prevedendo la "facoltà di prescrivere in via cautelare al direttore responsabile e/o al capo piattaforma le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori".

Le "misure di contingenza" non sono pene applicate provvisoriamente, perché le sanzioni comminate per le contravvenzioni in questione sono solo la pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda); non sono *tout court* pene, perché applicate *a non iudice* e perché insuscettibili di conversione nella pena propriamente detta inflitta con la condanna; non colpiscono la persona fisica (direttore responsabile etc.) ma la persona giuridica, come dimostra il fatto che non siano aggirabili sostituendo la persona fisica; se di regola presuppongono un reato, non è da escludere che la loro applicazione colpisca la persona giuridica pur in presenza di una situazione di pericolo dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Emerge con chiarezza che il legislatore italiano non intende misurarsi con l'opzione di una responsabilità penale dell'ente collettivo, ma è ben lungi dall'aver delineato un sistema alternativo coerente e garantista per l'effettivo destinatario delle sanzioni o misure non penali.

Anche quando l'illecito nasce come amministrativo e vede come dichiarate destinatarie "tutte le imprese" iscritte in appositi registri (è il caso della legge 5 marzo 1990 n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti) (63), sia l'irrogazione della

sanzione pecuniaria che l'applicazione della misura interdittiva (sospensione dell'impresa dal registro o dall'albo di cui all'art. 2) (64) non si accompagna ad alcuna cautela mirante a salvaguardare i terzi incolpevoli dalle ricadute in termini occupazionali e retributivi.

Il che sottolinea ulteriormente l'esigenza di una sistemazione organica di un settore nel quale il legislatore dimostra di muoversi senza una chiarezza di idee e di prospettive che non sia quella di non "penalizzare" l'ente.

Un ultimo esempio può essere tratto dalla l. 27 marzo 1992 n. 257, recante "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto": il problema è quello di coniugare la tutela della salute con la riconversione produttiva, eliminando gradualmente l'impiego di detto minerale.

L'apparato sanzionatorio è un *mix* di sanzioni penali (obblazionabili ex art. 162 c.p.) e di sanzioni amministrative pecuniarie che, essendo comminate a "chiunque", possono colpire l'autore del comportamento attivo ed omissivo illecito, sia esso persona fisica o giuridica (65).

L'art. 15 si caratterizza per quella sanzione interdittiva definitiva della "cessazione dell'attività delle imprese interessate" perché è una sanzione contro l'impresa (e non contro la persona fisica), perché ha come presupposto di applicazione "tre irrogazioni di sanzioni", non importa se penali, amministrative o in combinazione tra loro e, infine, perché – pur essendo all'evidenza la più grave delle sanzioni – non viene applicata da nessuna delle autorità competenti ad irrogare la sanzione penale o amministrativa.

La legge va ricordata non solo per un apparato sanzionatorio per taluni versi apparente, ma perché – per la prima volta e in modo esplicito – afferma che la tutela

della salute (dei dipendenti e della collettività) prevale sulle esigenze della produzione e sulla tutela dei livelli occupazionali, problema – quest’ultimo – che, ovviamente, rimane aperto e in cerca di una appagante soluzione (66).

Il quadro normativo si completa con plurime fattispecie di reati sanzionati con pene accessorie, quali la “chiusura dello stabilimento o dell’esercizio”, la “sospensione” o “revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività”, che – irrogate alla persona fisica – in realtà colpiscono pesantemente l’iniziativa economica della *societas*.

Si è in presenza di un sistema sanzionatorio *sui generis* (in materia di alimenti, navigazione, circolazione stradale e assegni), che si perpetua nel tempo e che viene solo in misura minima scalfito dalla scelta legislativa di trasformare queste pene accessorie in sanzioni amministrative accessorie (art. 3 d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 507).

Volendo fare un bilancio complessivo, l’ordinamento italiano appare criticabile perché non pensa più incisivamente a modelli sanzionatori diversificati, meglio rispondenti alla dimensione del fenomeno societario e alla patologia dell’attività economica d’impresa: infatti, trovano spazio residuale “quelle pene economiche atipiche che sono, viceversa, le più idonee a colpire i c.d. crimini societari, specie quando l’abuso o la singola violazione sono da imputare piuttosto che all’iniziativa personale di un soggetto determinato al “centro” del potere economico o alla “politica” dell’impresa”, oltre che le meno problematiche sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Di qui l’auspicio – che è un preludio di tempi nuovi – per un sistema sanzionatorio direttamente incidente nel contesto degli interessi economici che muovono l’attività

imprenditoriale e, specificamente, per un “apparato dissuasivo in materia di prevenzione e tutela della salute” del lavoratore (67).

- (51) Cfr. **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 1070; **G. Marinucci-M. Romano**, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in AA.VV., Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, p. 97; **F. Bricola**, Il problema della responsabilità penale della società commerciale nel diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 235; **A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984; **G. Fiandaca-E. Musco**, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 1985, p. 67 e **F. Militello**, La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 101.
- Sintetizzando il pensiero giuridico pre d. lgs. n. 231/2001, **A. Alessandri**, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, ivi, 2002, p. 33, osserva che il sistema sanzionatorio degli enti “non scuoteva, almeno nella nostra “cultura” giuridica assolutamente dominante, l’idea che fosse la persona fisica l’unico soggetto che potesse e dovesse entrare nella vicenda punitiva”.
- (52) In tali termini si esprime **J. De Faria Costa**, Contributo, cit., p. 1245 (che, però, ne attribuisce la paternità “alla maggior parte della dottrina italiana”). L’A. definisce “obsoleta previsione” quella dell’art. 197 c.p. e “non perfettamente riuscito” il tentativo, di cui all’art. 6 legge n. 689/1981, di introdurre una responsabilità diretta dell’ente.
- R. Screvens**, Les sanctions, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 176, considerando la responsabilità penale dell’ente come responsabilità per fatto altrui, esclude che essa sia compatibile con l’art. 27 comma 1° Cost.
- (53) **F. Bricola**, Il problema della responsabilità penale della società commerciale nel diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 237, ribalta l’argomento affermando che è la dottrina “prevalentemente straniera”, e non certo quella italiana, a cogliere nell’art. 27 Cost. l’ “ostacolo insormontabile” all’estensione agli enti della responsabilità penale.
- Per una accurata puntualizzazione cfr. **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 341.
- (54) Anche questo rilievo è di **J. De Faria Costa**, Contributo, cit., p. 1250.
- (55) Questa è la tesi di **K. Tiedemann**, La responsabilità, cit., p. 617. Facendosi carico dei problemi dogmatici (e anche di ordine costituzionale) presenti in vari Stati europei, l’A. osserva che “queste difficoltà appaiono assai meno gravi dove si adottino, nei confronti della *societas* non pene vere e proprie, ma sanzioni para-penali, che consentono di ampliare o di rendere più elastiche le categorie e i principi penalistici” (p. 625).
- Adozione in qualche modo necessitata, dal momento che le “misure civilistiche” si rivelano “troppo fiacche per combattere efficacemente la criminalità, soprattutto quella dei colletti bianchi”.
- Per quanto concerne la dottrina italiana si veda **C. E. Paliero**, La legge 689 del 1981: prima “codificazione” del diritto penale amministrativo in Italia, in Pol. dir., 1983, p. 117 e Il “diritto penale amministrativo” : profili comparatistici, in Riv. trim. dir. pen., 1980, p. 1255.
- Prima ancora **D. Pulitanò**, Riforma del codice penale e infortuni sul lavoro, in Quale giust., n. 27-28 (1974), p. 509, osservava che “sarebbe interessante approfondire il tema del superamento del principio “*societas delinquere non potest*”, recentemente rimesso in discussione; non nel senso che alle persone giuridiche possano infliggersi delle pene, ma nel senso di ammettere la

possibilità di sanzioni amministrative o di misure di sicurezza, in relazione ad illeciti commessi nell'attuazione della "politica d'impresa". Una impostazione del genere consentirebbe di sdrammizzare il problema della ricerca di responsabilità personali spesso discutibili, per indirizzare la risposta legale verso il centro d'interessi e le strutture da cui realmente derivano le condizioni dell'infortunio: l'impresa organizzata in forma di società, da colpire appunto nei suoi interessi imprenditoriali".

- (56) L'espressione è di **A. Bernardi**, Natura penale e retaggi civilistici della pena pecuniaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 515.

Esaminando la possibilità di introdurre un "apparato sanzionatorio penale amministrativo" per gli enti, **M. Romano**, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), ivi, 1995, p. 1035, annota che "verificare questo dato, che non è sicuramente estraneo alla stessa forte espansione di tale tipo di sanzioni nel diritto societario, equivale a pronunciarsi sulla domanda di superamento o di abbandono del principio *societas delinquere non potest*, domanda che negli ultimi anni si va intensificando nel mondo scientifico non solo italiano".

- (57) Sempre **A. Bernardi**, Natura penale, cit., p. 537, fa l'esempio dell'ente che si fa carico del pagamento di una sanzione pecuniaria inflitta a "lavoratori dipendenti colti a realizzare reati pianificati nell'ambito della strategia dell'impresa".

- (58) Di "auspicata incriminabilità delle persone giuridiche" parla **D. Spirito**, Datore di lavoro-imprenditore e tipicità dei soggetti nelle fattispecie omissive improprie colpose, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1165.

Di un programma delle forze della coalizione "Ulivo" (1995) per l'introduzione di una responsabilità diretta della persona giuridica (penale, amministrativa o *tertium genus*) riferisce **A. Manna**, Considerazioni sulla riforma del diritto penale in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 538.

Di un convegno italo-francese su "la responsabilità delle persone giuridiche" (Siena 25-26 maggio 1996) riferisce **R. Guerrini**, in Indice pen., 1996, p. 594.

Di plurimi interventi, prevalentemente a favore della previsione di una responsabilità penale delle persone giuridiche, nell'ambito del Convegno "prospettive di riforma del sistema penale e nuove tipologie sanzionatorie" (Erice e Palermo, 18-21 novembre 1999) riferisce **M. Miedico**, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1444.

Prendendo le distanze dalla scienza penalistica italiana che "sembra irrimediabilmente irrigidita attorno ai suoi dogmi astratti, del tutto sganciati dalla realtà, il più eloquente dei quali mi sembra quello che nega la possibilità che le società per azioni e i gruppi siano responsabili penalmente, perché "non possono andare in carcere", **F. Stella**, Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento, ivi, 1999, p. 1255, auspica la "previsione della responsabilità penale delle società, da parte di tutti i paesi del mondo occidentale".

E. Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, ivi, p. 25, osserva che "in nessun modo pregiudicato dalla Costituzione, lo scottante problema della responsabilità penale delle persone giuridiche risulta integralmente rimesso alle valutazioni politiche del legislatore. A lui il compito di stabilire se dovremo ancora sopportare i costi del principio *societas delinquere non potest* ed eventualmente l'ulteriore compito di individuare le soluzioni più

- idonee a trarre dal controllo penale delle persone giuridiche sicuri benefici per la collettività”.
- (59) Le parole estrapolate nel testo sono tratte da una sentenza nordamericana del 1909, citata da **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 15. Il brano della motivazione è il seguente: “la legge non può chiudere gli occhi di fronte all'evidenza che la maggior parte delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l'impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare questo tipo di criminalità” (**New York Central and Hudson River Railroad**).
- (60) Cfr. *supra*, Cap. V, par. 1 e 3.
- (61) Le norme sono emanate ai sensi dell'art. 687 del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128. Sul ricorrente problema di come individuare la persona fisica pienamente responsabile in presenza di un tenore letterale che riferisca ad una persona giuridica la qualificazione soggettiva del reato (come accade spesso in materia lavoristica) si rinvia a **T. Padovani**, Diritto penale del lavoro, Milano, 1990, p. 40.
- (62) L'art. 12 D. M. citato dispone: “Incidenti o eventi straordinari. – Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare, danno all'ambiente o alle altre attività indicate nell'art. 1 è denunciato immediatamente – oltre che alla sezione idrocarburi – agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto”.
- (63) L'art. 2 legge n. 46/1990 dispone: “Soggetti abilitati. – Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443” (comma 1°).
- (64) L'art. 10 d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, sulla sicurezza degli impianti, definisce “amministrative” le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2; dichiara che destinatarie sono le “imprese” e delinea un procedimento applicativo che – almeno sul piano formale – non attribuisce spazi alla difesa: “3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'applicazione delle sanzioni di cui

al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.

- (65) L'art. 15 legge n. 257/1992 dispone: "Sanzioni. 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Sul rischio di una monetizzazione del bene salute cfr. **A. Boscati**, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione, in Orient. giur. lav., n. 21/2000, p. 523.

- (66) Basta estinguere la contravvenzione mediante oblazione (art. 162 c.p.) e si evita quella sanzione che, reiterata tre volte, determina l'obbligatoria cessazione dell'attività con effetto immediato.

Solo il giudice penale può controllare questa fuga dalla responsabilità e dalla sanzione, esigendo – come previsto dal legislatore – l'effettiva eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Cfr. Cass. sez. III, 10 maggio-settembre 1994, n. 1465, Favata, in Riv. pen., 1995, p. 971, secondo cui "è legittimo il sequestro preventivo di un insediamento produttivo, qualora sia esercitato in violazione di norme di legge penalmente sanzionate ed appaia necessario evitare la prosecuzione dell'attività criminosa e l'ulteriore compromissione di valori primari quali la salute e l'ambiente".

Per dare un esempio degli approdi giurisprudenziali in materia cfr., altresì, Cass. 7 luglio 1995, Grimaldi: al ricorrente che aveva dedotto la violazione degli artt. 1 e 4 Cost., sostenendo che il diritto al lavoro configurato in tali articoli è un diritto fondamentale che deve prevalere sul diritto alla salute e all'ambiente configurato nell'art. 32 Cost., la Suprema Corte ha replicato che "solo il legislatore può formulare, esplicitamente o implicitamente, valutazioni di prevalenza tra diritti costituzionalmente tutelati: nel bilanciamento tra diritto al lavoro (di cui agli artt. 1 e 4 Cost.) e diritto alla tutela ambientale (generalmente fondato sugli artt. 9 comma 2° e 32 Cost.), non si rinvengono criteri legislativi che permettano all'interprete di formulare un giudizio di generale prevalenza dell'uno rispetto all'altro" (nella fattispecie concreta, la S.C. ha osservato che la tutela ambientale è sorretta da sanzione penale e da misura cautelare tendente a evitare la prosecuzione del reato; mentre il diritto al lavoro come tale non è sorretto da analoghi strumenti penali e processuali, sicchè il sequestro preventivo del depuratore, disposto per evitare l'inquinamento del torrente, non può essere giuridicamente contrastato in nome del – pur sacrosanto – diritto al lavoro degli addetti alle attività conciarie della zona).

Esaminando il caso Ilva (impresa siderurgica di Taranto sotto procedimento per

illeciti ambientali), **D. Pulitanò**, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva, in penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2013, ravvisa nell'art. 41 Cost. la "chiara indicazione di prevalenza del diritto alla salute su interessi economici".

Si veda il d.l. 3 dicembre 2012 n. 231, convertito in legge 24 dicembre 2012 n. 231, recante Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli occupazionali, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (cfr. *infra*, Cap. X, par. 4).

(67) I brani estrapolati, di cui al testo, sono di **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 210.

L'A., commentando progetti di riforma della normativa antinfortunistica (rimasti tali) indicava alcune sanzioni *sui generis* già introdotte nel diritto del lavoro e auspicava la previsione di "pene nuove, atipiche, più adeguate di quelle criminali" a contrastare la logica del profitto perseguito a discapito della sicurezza.

L. Conti, I principi generali, in Trattato di diritto penale dell'impresa, I, Padova, 1990, p. 184, suggerisce per contrastare l'allarmante sviluppo della criminalità economica l'adozione di "sanzioni civili o amministrative, magari immaginate *ex novo*".

A. Traversi, commentando l'introduzione in Francia di una responsabilità penale delle persone giuridiche e prendendo in specifica considerazione "i reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene e sicurezza del lavoro", esprime il convincimento che la risposta legislativa – che non può essere in termini di responsabilità penale dell'ente collettivo – debba estrinsecarsi con sanzioni amministrative capaci "di incidere direttamente sull'ente con efficacia non minore" (Aspetti comparatistici, in Le società, 1993, p. 699).

A "un'inquietante intermedia terza via" tra diritto penale e diritto amministrativo fa riferimento **P. Patrono**, La tutela penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1147, sulla base dello *ius conditum*.

4. La raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Si è avuto modo di ricordare la risoluzione 28 settembre 1977 del Consiglio dei Ministri (nell'ambito del Consiglio d'Europa) che ha invitato gli Stati membri ad un'incisiva azione contro gli illeciti ambientali anche mediante la previsione della responsabilità penale degli enti collettivi (68).

Che questa sia stata una presa di posizione non estemporanea, ma espressiva di un maturato convincimento, è confermato dalla raccomandazione R. (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 20 ottobre 1988 (69).

Le premesse sono che si assiste ad una forte crescita dell'attività di impresa produttiva di gravi danni ai singoli e alla collettività, oltre che di ingenti profitti illeciti; che la repressione penale della persona fisica autrice dell'illecito è spesso fortemente ostacolata (se non impedita) dalla complessità della struttura societaria che protegge l'identità del colpevole; che le "tradizioni giuridiche" di molti Stati europei si oppongono alla configurazione di una responsabilità penale delle "*enterprises which are corporate bodies*"; che è necessario chiamare le imprese a rispondere delle loro attività illegali, ad eliminare le conseguenze dannose dei loro illeciti e ad astenersi, per il futuro, dal commettere reati, il tutto – senza esonero dalla responsabilità penale delle persone fisiche – mediante la comminatoria di "appropriate sanctions and measures to apply to enterprises".

La citata raccomandazione dal 1988 invita gli Stati membri, che ancora non prevedono nell'ordinamento interno una "criminal liability of corporations" (70), a promuovere l'adozione di "measures for rendering enterprises liable for offences committed in the exercise of their activities, beyond existing regimes of civil liability of enterprises to which these recommendations do not apply".

Questa raccomandazione può essere considerata la *Magna Charta* della responsabilità degli enti collettivi perché prospetta, soprattutto agli Stati membri legati tradizionalmente al dogma *societas delinquere non potest*, un sistema sanzionatorio completo e costruito su misura per rimuovere l'irresponsabilità dell'ente "pubblico o privato", che abbia personalità giuridica ma che svolga attività economica (71).

La natura pubblica dell'ente non deve essere di ostacolo ad una sua configurazione come soggetto attivo del reato e soggetto passivo della sanzione, mentre è *conditio sine qua non* il fatto che l'ente abbia personalità giuridica ("legal personality").

Il substrato necessario è che svolgano attività economica (con finalità di lucro) perché la raccomandazione del 1988 non opera una selezione dei reati per i quali va delineata la responsabilità dell'ente (e, quindi, non ne esclude nessuno), ma parte comunque dal presupposto di una criminalità d'impresa ("illegal activities of enterprises") e, quindi, fa implicito riferimento a tutte le sfaccettature potenzialmente illecite dell'attività economica.

La raccomandazione evita di affrontare il problema dogmatico a monte della scelta operativa che propone, così come evita di misurarsi con un catalogo degli illeciti che l'ente collettivo può (o non può) compiere; in compenso, cerca di essere molto puntuale circa i presupposti della responsabilità e il contenuto del sistema sanzionatorio che intende ricollegare all'accertata responsabilità.

Quanto ai primi, l'oggetto sociale non può essere né un limite né un alibi (72): l'ente collettivo deve essere chiamato a rispondere delle modalità di esercizio della propria attività d'impresa e non nei soli casi nei quali l'illecito è stato commesso (dolosamente o colposamente) nel perseguimento dei fini statutari.

Ciò serve anche a circoscrivere l'ambito di applicazione della raccomandazione, nel

senso che essa si occupa di imprese intrinsecamente lecite, che hanno commesso o non impedito reati, e non di entità associative intrinsecamente illecite la cui attività è la commissione di reati e in relazione alle quale la veste societaria risulta una mera copertura di comodo per meglio (ed impunemente) delinquere.

L'ente collettivo deve poter essere perseguibile, indipendentemente dalla possibilità di sanzionare la persona fisica responsabile della condotta attiva od omissiva: con chiarezza da prospettive, la raccomandazione - che indica tra gli argomenti per superare il canone *societas delinquere non potest* la struttura complessa dell'ente che può vanificare gli sforzi per individuarne la persona fisica colpevole – afferma l'autonomia della responsabilità (ed, eventualmente, dei procedimenti) in tutti i casi nei quali la copertura offerta alla persona fisica rea della condotta attiva od omissiva ha resistito agli accertamenti impedendone l'identificazione.

E' evidente (e condivisibile) l'obiettivo di impedire che la complessità della struttura dell'impresa porti ad una doppia impunità (dell'ente e della persona fisica) e di assicurare che almeno l'ente collettivo sia sempre chiamato a rispondere del proprio illecito.

Ciò che, del resto, interessa in modo preminente è ottenere un rientro pieno nella legalità dell'attività d'impresa: obiettivo in relazione al quale la condanna della persona fisica è importante affinché trovi realizzazione il principio *impunitum non delinquit facinus* , ma non essenziale (data anche la sua immediata sostituibilità).

L'autonomia dei procedimenti può logicamente implicare autonomia di epiloghi.

La responsabilità dell'ente collettivo va esclusa in tutti i casi nei quali non si delinea un illecito attribuibile ai suoi soggetti apicali o non apicali ("its management"), nemmeno sotto il profilo di un *deficit* di misure prevenzionali.

Se nulla è rimproverabile alle persone fisiche rappresentanti/dirigenti/dipendenti dell'ente collettivo, l'ente va parimenti esonerato da responsabilità.

Se l'ente viene dichiarato colpevole, ciò non è sufficiente ad esonerare quelle persone fisiche aventi "managerial functions", cui sia concretamente attribuibile una responsabilità per *culpa in vigilando o in eligendo* ("breaches of duties").

L'inciso è importante perché la raccomandazione del 1988 vuole escludere una responsabilità "da posizione" della persona fisica e una responsabilità dell'ente anch'essa di tipo oggettivo perché non ricollegabile ad una colpa (*o deficit*) di organizzazione.

Centrale, per ricostruire l'esatta portata della raccomandazione nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, è il rilievo che non si delinea affatto un obbligo di introdurre la responsabilità penale dell'ente collettivo né è ravvisabile un invito, per così dire, unidirezionale a farlo.

Come ben esplicitato nelle premesse, vi è piena consapevolezza che la variegata normativa rinvenibile negli Stati membri non è frutto di prese di posizioni estemporanee ma è il distillato di secolari approcci al tema e di opzioni meditatamente operate: l'introduzione nell'ordinamento interno di un singolo Stato del principio della responsabilità penale delle persone giuridiche non è l'unico modo o mezzo per risolvere i problemi posti dall'illegale esplicarsi dell'attività di impresa.

La raccomandazione del 1988 non esclude affatto (e, anzi, dà esplicitamente atto) che esistono mezzi non penali la cui adozione in concreto garantisce il conseguimento di un agire dell'ente collettivo nell'ambito della legalità (73).

Ciò non toglie che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si spinga a suggerire in quale contesto sia preferibile una responsabilità di natura penale e in

quali casi, invece, una responsabilità di altro tipo.

Andrebbe privilegiata la configurazione di una “criminal liability”, e delle relative sanzioni, per l'ente collettivo autore di illeciti in campo economico quando la natura dell'illecito, il grado di colpa da parte dell'impresa, le conseguenze per la collettività e la necessità di evitare recidive lo richiedono.

Andrebbero privilegiati “altri sistemi di responsabilità e di sanzione”, ad esempio di natura amministrativa, in presenza di comportamenti illeciti che non richiedono di essere qualificati come di rilevanza penale.

Emerge una percepibile debolezza dell'apparato argomentativo della raccomandazione R (88) 18 proprio sul punto più delicato, quello di come sciogliere l'alternativa tra responsabilità penale e responsabilità di altro tipo.

La “natura dell'illecito” non è qualcosa di ontologico, ma è il risultato di una scelta del legislatore nazionale: ne consegue che lo stesso illecito può ben essere diversamente qualificato dai singoli Stati in relazione alla maggiore o minore propensione a ricorrere allo strumento penale.

La gravità del fatto e il suo costo sociale sono anch'essi concetti suscettibili di apprezzamento e, quindi, di diversità di valutazione e di risposta normativa, cosicché il suggerimento di riservare la sanzione penale agli illeciti più gravi e di applicare sanzioni amministrative a quelli meno gravi lascia aperto ad ogni epilogo il concreto trattamento che ogni Stato potrà riservare.

A ben vedere la raccomandazione non offre che criteri generici per decidere quale tipo di responsabilità ricollegare all'attività economica illecita, a partire dal fatto che la stessa individuazione degli illeciti è rimessa al legislatore nazionale senza che vi sia almeno un'indicazione di massima circa gli illeciti di cui si sta parlando.

Sotto un certo angolo di visuale, si è addirittura nella tautologia pura chiedendo la raccomandazione di ricollegare all'illecito dell'ente una responsabilità dell'ente, cosicché non vi sia un illecito dell'ente improduttivo di conseguenze sanzionatorie per l'ente che ne sia ritenuto responsabile.

L'*input* desumibile dall'atto comunitario è, quindi, nel senso di non limitarsi a prevedere la responsabilità penale della persona fisica apicale o non apicale in presenza di fatti riconducibili alla criminalità d'impresa; di prevedere comunque che la criminalità d'impresa generi una responsabilità diretta dell'ente, che può essere penale o di altro tipo e che non deve essere necessariamente penale perché a monte vi è un reato attribuito alla persona fisica del rappresentante/dirigente/dipendente (74).

Manca nel modo più completo un contributo al superamento delle pur riconosciute resistenze ("difficulties") che si oppongono in quel momento storico – nella larga maggioranza degli Stati aderenti – all'introduzione di una responsabilità penale degli enti.

Pare di capire che non vi sia un vero interesse alla configurazione di una responsabilità penale e che l'obiettivo concretamente perseguito sia quello di pervenire ad una responsabilità diretta dell'ente collettivo che vada al di là della generalmente riconosciuta responsabilità civile e che presenti i connotati di efficacia e di deterrenza (75).

La conferma è offerta dal sistema sanzionatorio delineato come "appropriato" per ricollegare all'ente collettivo le conseguenze negative della sua illecita attività in campo economico, ottenere una sicura non ricaduta e garantire alle vittime del reato la riparazione del danno.

Senza nessuna pretesa di completezza, la sezione II della raccomandazione indica le “sanzioni e misure” da adottare per la loro specifica capacità di incidere sull’ente collettivo (76), lasciando al singolo Stato l’adozione di sanzioni e misure diverse ritenute di pari o maggiore efficacia e la decisione se prevedere o no un’applicazione congiunta (ed, eventualmente, quale combinazione).

Non interessa, in questa sede, una disamina analitica: certamente si ritrovano tutte quelle misure (non meglio definite) già conosciute dalla tradizione italiana (77), ovviamente adattate alla realtà attuale del fenomeno societario e ai rapporti tra iniziativa privata in campo economico e intervento dello Stato (78).

Di innovativo (rispetto all’esperienza italiana) vi è un complesso di sanzioni “moralì” (79) sulla cui efficacia è lecito qualche dubbio; una affermazione di responsabilità non seguita da applicazione di sanzione (80); la confisca dei mezzi utilizzati dall’ente per commettere l’illecito; la rimozione del *management* coinvolto nell’illecito dell’ente (81); la previsione che tutte le sanzioni siano suscettibili di sospensione condizionale.

Qui interessa sottolineare che quelle indicate nel par. 7 della raccomandazione non sono sanzioni ontologicamente penali, perché le stesse (tutte le stesse) possono essere applicate in via amministrativa ove il singolo Stato decida di non prevedere una responsabilità amministrativa dell’ente collettivo.

Ne consegue che lo stesso illecito può in uno Stato generare responsabilità amministrativa dell’ente e in un altro generare responsabilità penale; che l’identica tipologia di sanzione può accompagnarsi indifferentemente al medesimo fatto con natura penale in uno Stato e con natura amministrativa in un altro; che, a parità di natura penale o amministrativa dell’illecito attribuito all’ente, la sanzione ad esso

ricollegata può comunque essere diversa come tipologia, incidendo sui valori che l'ordinamento comunitario vuole tutelare, come la libertà di concorrenza, la libertà di circolazione di persone e cose, e così via.

In altre parole, la raccomandazione del 1988 appare impegnarsi di più nella previsione di un sistema omogeneo di sanzioni (avente comunque un carattere esemplificativo) che nella delineazione di fattispecie (penali o amministrative) simili, con ciò aprendo la strada a rischi diversi da Stato a Stato, a parità di violazioni.

Un'ultima considerazione va fatta per quanto concerne i profili processuali: il tipo di responsabilità determina l'autorità competente a decidere, il tipo di procedimento e la natura delle sanzioni da eventualmente applicare.

Quale che sia il tipo di procedimento (penale o amministrativo), ad evitare che i tempi di durata del procedimento possano determinare una reiterazione o un aggravamento dell'illecito, le sanzioni ben possono venir applicate quali misure cautelari ("*interim measures*") (82).

Trova così un primo riconoscimento comunitario l'anticipazione dell'applicazione di sanzioni con finalità processuale e sostanziale, ma non come anticipazione della condanna: nulla è detto in proposito, ma non vi è dubbio che la misura applicata *ante iudicatum* sarà da considerare come sanzione già espiata, in caso di condanna dell'ente collettivo.

(68) Cfr. *supra*, par. 1.

Su un parere, espresso il 18 dicembre 1987 da un Comitato di esperti nominato dal Consiglio d'Europa, favorevole alla responsabilità penale degli enti cfr. **A. Manna**, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova, 1989, p. 459.

(69) Il testo è pubblicato in Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, p. 653.

Nel senso che questa raccomandazione ha incrementato l'attenzione sul tema cfr. **K. Tiedemann**, La responsabilità, cit., p. 615. Di "enorme influenza" (sull'ordinamento giuridico portoghese) parla **J. De Faria Costa**, Contributo, cit., p. 1238 e nota 3.

In generale si veda il volume AA.VV., L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano, a cura di **M. Cappelletti** e **A. Pizzorusso**, Milano, 1982 e, in specie, i contributi di **C. Pedrazzi**, L'influenza della produzione giuridica CEE sul diritto penale italiano, *ivi*, p. 619, e di **F. C. Palazzo**, L'influenza dell'attività del Consiglio d'Europa sul diritto penale italiano, *ivi*, p. 633.

(70) Come si è visto (*supra*, par. II), questo invito vale per tutti gli Stati dell'Europa continentale, ad eccezione dell'Olanda e del Portogallo che già prevedevano che *societas delinquere et puniri potest*.

(71) Le "measures" la cui adozione è proposta si applicano "to enterprises, whether private or public, provided they have legal personality and to the extent that they pursue economic activities".

(72) Storicamente la teoria dell' "ultra vires" era stata sostenuta per dedurre che non può esistere un reato della persona giuridica in quanto il reato è esterno alla cornice giuridica nel quale l'ente può operare (es., cfr. **C. S. Kenny**, Esquisse du droit criminel anglais, trad. di **A. Paulian**, Paris, 1921): la teoria era stata da sempre combattuta perché la corporazione, come può sollevare montagne, riempire vallate, porre i binari di ferro e farvi correre i treni, potrebbe benissimo, nel fare queste cose, agire oltre che lecitamente, anche illecitamente (*viciously as virtuously*) (così **J. P. Bishop**, New commentaries on the criminal law, Boston, 1892).

Sulla necessità che gli atti di rilievo penale rientrino "in quell'ambito di attività per cui la persona giuridica è sorta e giustifica la propria esistenza" si pronuncia **P. Nuvolone**, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Roma, 1945 (in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, vol. I, p. 54).

A. Falzea, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 150, osserva che "uno scopo astrattamente lecito può realizzarsi mediante atti concretamente illeciti. Uno scopo statutario illecito esclude la personalità giuridica, la concreta finalità di un comportamento di attuazione dello scopo statutario lecito è perfettamente compatibile con la personalità giuridica. Sotto questo profilo non vi è alcun ostacolo logico-giuridico per riconoscere una responsabilità penale delle persone giuridiche, al medesimo titolo con cui si riconosce una loro responsabilità civile".

(73) La premessa della raccomandazione così delinea l'esistenza dell'alternativa sul piano delle scelte normative: "Considering that the introduction in national law of the principle of criminal liability of enterprises having legal personality is not the only means of solving these difficulties and does not exclude the adoption of other solutions serving the same purpose ...".

- C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 235, osserva che l'opzione penale "non è additata come l'unica *chance*", ma viene proposta come prima soluzione da percorrere".
- (74) L'autonomia della responsabilità dell'ente da quella della persona fisica con funzioni di "management" si esprime anche nella opzione che il reato del soggetto apicale o non apicale generi soltanto una responsabilità amministrativa dell'ente collettivo.
- (75) Rimangono di stretta attualità le osservazioni di **C. Pedrazzi**, Il ravvicinamento, cit., in Prospettive, cit., p. 477, per il quale l'inquadramento sistematico del tipo di responsabilità e di sanzioni – pur rilevante per decidere "le modalità e le garanzie di applicazione" – è problema subvalente rispetto all'obiettivo di un trattamento sostanzialmente omogeneo dello stesso illecito nell'ambito dei vari Stati.
- (76) Il par. 7 dispone che "occorre considerare l'introduzione di sanzioni e misure particolarmente adatte ad essere applicate all'impresa. Queste possono includere le seguenti: - diffida, rimprovero, cauzione; - una decisione che dichiara la responsabilità, ma senza sanzione; - multa o altra sanzione pecuniaria; - confisca della proprietà di quanto è servito per commettere l'offesa o di ciò che rappresenta il guadagno derivante dall'attività illecita; - divieto di determinate attività, in particolare di contrattare con autorità pubbliche; - esclusione da agevolazioni e sussidi fiscali; - divieto di pubblicizzare beni e servizi; - revoca di licenze; - destituzione di amministratori; - nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un custode provvisorio dell'impresa; - chiusura dell'impresa; - liquidazione dell'impresa; - compensazione e/o restituzione alla vittima; - ripristino della precedente situazione; - pubblicazione della decisione che impone una sanzione o una misura. Queste sanzioni o misure possono essere prese da sole o congiuntamente, con effetti sospensivi o meno, come conseguenze principali o sussidiarie".
- (77) Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 1.
- (78) La raccomandazione delinea il sistema punitivo ispirandosi a quelle categorie sanzionatorie note al diritto comunitario: dalla categoria "perdite di diritti" provengono, ad es., l'esclusione da vantaggi fiscali o da sussidi e la perdita di licenze e/o di autorizzazioni; dalla categoria "sanzioni di tipo pecuniario" discendono sia le sanzioni pecuniarie punitive sia quelle restitutorie-eliminatorie. Su queste categorie cfr. **E. Mezzetti**, La tutela penale, cit., p. 209 ss. (in specie, p. 223).
- (79) Il riferimento è al "rimprovero" (*reprimand*).
Ad esempio, già **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 145, evocava la "ripreensione giudiziale" (*verweis*) quale misura repressiva che incide sul "campo delicatissimo del buon nome e della buona fama di una Persona Giuridica, attributi questi che hanno una influenza decisiva sullo sviluppo della vita sociale in quanto che si riflettono sul credito e su l'onore di essa".
Similmente si svilupperanno, in anni recenti, indirizzi internazionali e comunitari volti ad implementare la c.d. responsabilità sociale delle imprese.
Sul punto cfr. **R. Pessi**, La responsabilità sociale dell'impresa, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2011, p. 6.
Anche in questo caso, tuttavia, non si configura mai alcun obbligo di attuazione, rimanendo allo stadio di una *self regulation* opzionale.
- (80) Per trovare un istituto simile è necessario fare riferimento al diritto penale

minorile (art. 169 c.p., sul perdono giudiziale).

Cfr. Codice dei minori, a cura di **M. Dogliotti, A. Figone e F. M. Galanti**, *sub* art. 169, Torino, 2009, p. 636.

Cfr., altresì, **M. Bianchi**, *sub* art. 169 c.p., in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura di **G. F. Basini-G. Bonilini-P. Cendon-M. Confortini**, Torino, 2011, p. 1374.

- (81) Nell'ordinamento italiano la pena accessoria di uguale contenuto è applicata solo nell'ambito del procedimento penale nei confronti della persona fisica e si aggiunge alla condanna alla pena principale (art. 32 *bis* c.p., introdotto con l'art. 120 legge n. 689/1981).
- (82) L'applicazione di misure cautelari *ante iudicatum* è disciplinata dagli artt. 287-290 c.p.p. per le persone fisiche (misure interdittive) e dagli artt. 45-52 d. lgs. n. 231/2001 per gli enti (misure cautelari).

5. Sicurezza del lavoro e direttive CEE

La difesa del patrimonio finanziario dell'Unione europea si è immediatamente delineato come l'interesse principale nell'ambito comunitario.

Gli organi comunitari hanno posto in essere una strategia di pressione sui legislatori nazionali affinché si impegnassero anche con misure di carattere penale per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, oltre ad irrobustire quel potere sanzionatorio diretto che i Trattati prevedevano in limiti circoscritti ma che, al contempo, consentiva di non attendere i tempi e le decisioni dei singoli Stati membri.

Ancora non si era conclusa la fase del dibattito sulla potestà sanzionatoria diretta e secondaria (quest'ultima risolvendosi in un affidamento dello *ius puniendi* agli ordinamenti giuridici nazionali) degli organi comunitari e sulla natura (penale o amministrativa) delle sanzioni irrogate o irrogabili, che si è posto prepotentemente il tema – antecedente, da un punto di vista logico – di quali fossero gli interessi da tutelare e, in specie, se l'azione comunitaria dovesse esaurirsi nel contrasto ai fenomeni di aggressione e/o erosione delle risorse comunitarie.

Interessa sapere “quali sono i presupposti in base ai quali dette sanzioni e misure repressive vengono introdotte nel sistema e a quali fini” (83): prioritario è – e non può non essere – chiarire se l'Unione europea deve arroccarsi nella tutela dei propri interessi finanziari, in conformità della natura economica dell'istituzione comunitaria o possa (o debba) promuovere politiche di protezione di interessi o valori che vanno ben al di là della dimensione economico-finanziaria e vengono ad incidere su valori di altra natura, fondamentali per l'individuo e la collettività.

Di certo più il valore di cui si chiede la tutela (diverso dalla protezione delle risorse finanziarie dell'Unione) è considerato tale anche dal singolo Stato membro, e

maggiormente tempestiva e persuasiva è la risposta del legislatore interno all'affidamento che gli organismi comunitari fanno su un intervento sanzionatorio (non importa se penale, ma idoneo ed efficace) in senso conforme.

Si passa da *inputs* occasionali, e asistematici, alla richiesta di un quadro normativo che vada ben al di là della pur relevantissima repressione degli illeciti in danno degli interessi finanziari dell'Unione.

La criminalità economica viene inserita in una più ampia cornice sia per quanto concerne i soggetti passivi dell'illecito (non più la sola Comunità) sia per quanto concerne i beni offesi (es., l'ambiente, la circolazione di persone e cose, la sicurezza alimentare, la sicurezza del lavoro): il "rischio" rappresentato dall'attività di impresa acquista contorni più ampi e più precisi e postula la necessità di un'azione di prevenzione generale e di repressione di più ampio respiro, correlato alla gravità del fenomeno della criminalità d'impresa e alla gravità degli illeciti attraverso i quali si esprime.

La difesa della libertà del mercato e della concorrenza tra operatori economici resta centrale nell'individuazione e nel perseguimento di una strategia di contrasto diretta o indiretta (tramite gli Stati membri), ma si assiste ad un processo di implementazione progressiva del quadro dei valori da tutelare, accompagnato da indicazioni sempre più precise su come debba essere costruita la fattispecie incriminatrice e su quale apparato sanzionatorio ricollegarvi.

Certamente si è ampliato il catalogo degli "interessi comunitari", rispetto ad un nucleo storico originario che si esauriva con gli interessi finanziari della Comunità, con l'individuazione di interessi sempre più concreti (e con l'allontanamento da valori astratti e immateriali) e di settori d'intervento in relazione ai quali l'ordinamento

interno non percepisce una *capitis deminutio* della propria sovranità per effetto dell'azione degli organi comunitari.

Un processo verso un diritto penale condiviso, perché i destinatari (ordinamenti nazionali) già sentono come proprio il settore o l'interesse di cui è proposta una più compiuta tutela, ma comunque da costruire ad opera degli Stati membri: i beni giuridici di cui l'ordinamento comunitario sollecita una rafforzata protezione non sono quasi mai estranei all'ordinamento interno, il che agevola non poco l'esplicarsi dei rapporti tra comunità europea e Stati membri.

Il fenomeno percepibile è quindi duplice: da un canto, il “progressivo arretramento del dogma *societas delinquere non potest* nell'area giuridica dell'Europa continentale” (84); dall'altro, il progressivo allargamento dei beni e valori in relazione ai quali si auspica una responsabilità penale anche dell'ente collettivo.

Con la risoluzione 21 gennaio 1974 (c.d. Programma di azione sociale), il Consiglio delle Comunità europee ammette che “un'azione vigorosa nel campo sociale” riveste “un'importanza pari a quella della realizzazione dell'unione economica e monetaria”, indica tra le “priorità” da perseguire per il futuro “un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” e delinea una serie di interventi di politica sociale che ha come centro il lavoro sotto varie angolazioni (85).

Si è ancora in una fase ricognitiva e propositiva, ma già emerge la consapevolezza della necessità di “controllare l'attività delle imprese” al fine di “eliminare gli abusi”.

Con la risoluzione 29 giugno 1978 (c.d. Programma di azione per la tutela della salute dei lavoratori), in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, il Consiglio d'Europa – partendo dal rilievo che l'espansione economica “non è un fine a sé stante”, ma deve promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro –

osserva che “la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l’igiene del lavoro fanno parte dei settori e degli obiettivi contemplati dall’articolo 118” del Trattato istitutivo della Comunità europea (86), in quanto – tra l’altro – il contrasto agli infortuni sul lavoro ha “effetti benefici ed una contropartita sul piano economico e su quello delle relazioni sociali” (87).

La risoluzione appare orientata a delineare i settori di intervento di un’azione di contrasto all’insicurezza nel lavoro, suggerisce alcune linee programmatiche, pone in luce l’importanza della prevenzione da correlarsi strettamente con l’introduzione di “procedimenti sempre più avanzati e generatori di nuovi pericoli” e, riconoscendo che tutti gli Stati membri “hanno già alle spalle una lunga tradizione nell’organizzare la sicurezza e la prevenzione”, si propone di rendere “più efficaci la prevenzione e il controllo”.

Questo sbilanciamento a favore del momento prevenzionale traspare da una serie di rilievi quali introdurre la cultura della sicurezza “in tutte le decisioni aziendali” e intensificare la sorveglianza in forma “permanente ed efficace”, valorizzando soprattutto la “ispezione” in materia di sicurezza, di medicina e d’igiene del lavoro.

Vanno coinvolte le aziende “a tutti i livelli di responsabilità e di gestione”.

Manca completamente la previsione di comportamenti doverosi assistiti da un apparato sanzionatorio (di qualsiasi natura), se si eccettua un timido riferimento a “divieti” da stabilirsi “in caso di necessità” in relazione ai quali la comminatoria di sanzioni (e destinatari eventuali) è del tutto non prevista.

Nessun progresso sostanziale è percepibile nella direttiva 80/1107/CEE, adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 novembre 1980 e concernente la “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti chimici, fisici e

biologici durante il lavoro”.

La direttiva fissa alcuni principi e individua settori di intervento, ma (art. 11) “gli Stati membri adattano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva”: l’ordinamento giuridico interno ha “carta bianca” sia sulla formulazione dei precetti sia sulla previsione di un sistema sanzionatorio sia, *a fortiori*, sui soggetti destinatari degli uni e dell’altro.

La regola costante è e resta quella della “non ingerenza” e di un affidamento totale al singolo legislatore nazionale.

Qualcosa sembra mutare con la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro: l’affidamento di cui sopra attende risposta e queste non possono non essere (anche) sanzionatorie, al punto che in sede comunitaria si fa espressa riserva di esaminare l’ “organizzazione da parte degli Stati membri dei mezzi di controllo nonché delle sanzioni”.

L’impegno – dedotto dall’art. 118 A del Trattato (introdotto dall’Atto unico europeo del 1° luglio 1987) – per cui “le direttive devono evitare di porre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo, delle piccole e medie imprese” (88), non equivale ad accettare qualunque scelta decisionale dello Stato membro, compresa quella omissiva.

Con la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente la attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, il Consiglio delle Comunità europee, “considerando che negli Stati membri i sistemi legislativi in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro sono molto differenti e meritano di essere migliorati”, detta una disciplina molto analitica che si rivolge al

“datore di lavoro”, categoria espressamente definita come comprensiva di “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa e/o dello stabilimento” (art. 3 lettera b) (89).

Anche in questo caso il riferimento ad un eventuale sistema di precetti e di sanzioni rimane piuttosto nel vago, ma vanno ricordati, da un canto, l’art. 4 secondo cui “gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro ... siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l’attuazione della presente direttiva” e, dall’altro, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – con la già ricordata raccomandazione R (88) 18 del 20 ottobre 1988 – si è già pronunciato a favore di un sistema sanzionatorio che può essere anche penale e che, in ogni caso, può vedere come destinataria del precetto e della sanzione la persona giuridica (90).

L’evoluzione è lenta, ma chiaramente percepibile se ci si colloca in una prospettiva di sistema: del resto, se – ai sensi dell’art. 6 – i lavoratori e/o i loro rappresentanti possono agire per costringere il datore di lavoro a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla direttiva (91), ciò richiede che a monte vi sia un preciso quadro di regole, che “l’autorità competente” (amministrativa o penale “conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”) abbia un potere di intervento per rimuovere la violazione e che quest’ultima risulti adeguatamente disincentivata da un efficace sistema sanzionatorio.

La presenza più incombente della Comunità sui singoli Stati membri traspare anche dalla tempistica adottata: la direttiva 80/1107/CEE del 27 novembre 1980 concedeva anni per recepire i contenuti dell’atto comunitario (92); la direttiva in esame esige un’informativa immediata almeno per quanto concerne la situazione preesistente alla

direttiva stessa e che potrebbe indurre ad astenersi da interventi sul presupposto della sufficienza dello *ius conditum* (93).

La presenza del controllore è marcatamente più percepibile (94).

Infine, va presa in considerazione la direttiva n. 94/33/CEE del 22 giugno 1994: il Consiglio dell'Unione europea interviene in un settore peculiare, quello della "protezione dei giovani sul lavoro", e lo fa con profili di novità rispetto alle direttive di ordine generale fin qui esaminate.

Rimane una sorta di preoccupazione di giustificare l'intervento in un settore non direttamente economico (95), ma l'atto comunitario – che pur richiama la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 – dimostra una ben più nitida chiarezza di intenti e modalità di azione.

L'obiettivo dichiarato è "l'adozione di prescrizioni minime" finalizzate a "migliorare le condizioni di lavoro per i giovani"; parimenti espressa è la convinzione dell'inutilità del "sistema di protezione previsto dalla presente direttiva" se non accompagnata da un "regime di misure efficaci e proporzionate" affidate all'iniziativa dei singoli ordinamenti giuridici.

La direttiva indica che cosa "vietare" al datore di lavoro (persona fisica o giuridica) (artt. 4 e 7) e delinea il perimetro entro il quale lo Stato membro deve operare, in linea con l'affidamento in lui riposto dall'ordinamento comunitario: l'art. 14, rubricato "misure", persegue un obiettivo di concretezza con il prevedere che "gli Stati membri stabiliscono tutte le misure necessarie da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva; tali misure devono essere efficaci e proporzionate" (96).

Sia pure in un settore peculiare, si delinea la strategia che verrà adottata per il futuro

in ambito comunitario: i principi direttivi e anche qualche specifico contenuto vengono stabiliti dalla Comunità; l'apparato sanzionatorio e i destinatari (persone fisiche o giuridiche) restano affidati alla decisione del singolo Stato (97).

Purchè efficace (in relazione all'obiettivo perseguito) e proporzionata (in relazione alla gravità del fatto) la sanzione – che non può non essere prevista – può avere natura penale o amministrativa.

Qualche problema in più solleva la direttiva 96/82/CE del Consiglio in data 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (98), che si autolegittima sottolineando che “il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati” e che dichiara di lasciare “impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza del posto di lavoro”.

La direttiva richiede agli Stati membri di obbligare il gestore degli stabilimenti o impianti a adottare “tutte le misure necessarie” per la prevenzione (art. 5) e prevede garanzie procedurali per i gestori avverso la “autorità competente” avverso i provvedimenti adottati a seguito di “ispezioni” (art. 18) o di accertamenti di altra natura (99).

Quali che siano le “misure appropriate” da “mantenere o adattare”, destinatario è il gestore che, ex art. 3 n. 3, è definito “la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto” (100), cosicché il regime dei precetti e delle sanzioni, affidato all'iniziativa degli Stati membri per il principio di “sussidiarietà” (101), va necessariamente riferito anche alla persona giuridica.

Prendendo come esempio le modalità di attuazione della direttiva da parte dell'Italia,

l'art. 27 d. lgs. 17 agosto 1999 n. 334 delinea un quadro sanzionatorio imperniato prevalentemente sulla comminatoria di pene detentive (102).

L'interprete, coerente con la tradizione giuridica trasfusa nello *ius conditum* e in mancanza di un preciso *input* comunitario, non vi ha visto l'occasione per una estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche e si è limitato ad osservare che, per l'Italia, "ciò che interessa è solo la persona fisica, non potendo essere, nel nostro ordinamento, la persona giuridica soggetta a responsabilità penale" (103).

In verità l'art. 27 prevede anche la sospensione dell'attività, la chiusura di un reparto o dello stabilimento (comma 4), cioè misure cautelari obiettivamente destinate a colpire la persona giuridica, ma ciò avviene nell'ambito di un procedimento penale a carico della persona fisica apicale, il che pone qualche problema su quali siano le garanzie difensive per l'ente destinatario della sospensione/chiusura e della sanzione amministrativa pecuniaria (comma 7) (104).

La direttiva 96/82/CE abroga la direttiva 85/501/CEE del Consiglio, in tema di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (105) e, con essa, qualche previsione più puntuale sugli obblighi da imporre al "fabbricante" (genericamente definito come "chiunque sia responsabile di un'attività industriale") (art. 3), sulle "ispezioni o altre misure di controllo" e su come "assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate" (art. 7).

Peraltro, deve ritenersi che ormai la tutela del lavoro (e, in specie, della sicurezza del lavoro) sia entrata a pieno titolo tra i valori prioritari che la Comunità si impegna ad assicurare (106) e che gli Stati membri siano perfettamente consapevoli della necessità di prevedere regole sempre più puntuali e adeguate sanzioni per

contrastarne la violazione (107).

- (83) L'osservazione è di **E. Mezzetti**, La tutela penale, cit., p. 218.
- (84) Così si esprime **E. Dolcini**, Principi costituzionali, cit., p. 19. In termini similari cfr. **E. Harremoes**, intervento alla seduta inaugurale, in La responsabilità, cit., p. 49. Pur essendo i sistemi giuridici dell'Europa continentale fondamentalmente ancorati al principio della responsabilità penale individuale, "è sentita l'esigenza di introdurre a carico della società, misure appropriate per colpire la criminalità societaria, cioè posta in essere in attuazione della volontà sociale, dell'oggetto sociale o della politica dell'impresa, e a vantaggio di questa" (**F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979, p. 142).
- (85) Gli interventi proposti riguardano l'occupazione, la formazione professionale, la parità tra i sessi, i rapporti lavoro/famiglia, la libera circolazione dei lavoratori, la tutela delle famiglie dei lavoratori, il trattamento dei lavoratori extraeuropei o emigranti verso paesi terzi, la tutela di giovani, anziani e minorati, la sicurezza e igiene del lavoro, l'umanizzazione delle condizioni del lavoro, l'organizzazione del lavoro, le prestazioni sociali, le organizzazioni sindacali, la contrattazione collettiva europea e così via. In generale si vedano **M. Roccella-T. Treu**, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Padova, 1992.
- (86) L'art. 118 dispone che, "senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti: l'occupazione, il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale". Attualmente si veda l'art. 156 TUE (ex art. 140 TCE).
- (87) Gli incisi sono tratti dai plurimi "considerando" che precedono la risoluzione.
- (88) *A contrario*, ciò significa che i vincoli in questione ben possono essere previsti nei confronti di grandi imprese e delle imprese multinazionali. Alla luce del fenomeno delle "multinazionali" e dell'acquisita importanza economica soprattutto delle società commerciali, **J. Languier**, Droit pénal des affaires, Paris, 1970, p. 38, esprime critiche nei confronti dell'irresponsabilità delle persone morali. Il Pretore promuove un'inchiesta penale: è una corsa ad ostacoli, in Quale giust., 1974, p. 461 sottolinea "la spregiudicata organizzazione delle multinazionali, la loro indifferenza per l'incolumità dei lavoratori, le disinvolute tesi giuridiche con cui tentano di sottrarsi ad ogni responsabilità. E' sempre il vecchio (ma sempre attualissimo) discorso della *societas delinquere non potest* che oggi si ripropone in termini drammatici come fenomeno che è ad un tempo riflesso della situazione di assoluta inadeguatezza delle strutture pubbliche a far fronte allo scempio della incolumità dei lavoratori". L'art. 118 A dispone: "gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione in prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore".

In generale si rinvia a **M. De Cristofaro**, La salute del lavoratore nella normativa internazionale e comunitaria, in Rel. ind., 1988, n. 3, p. 309; **A. Salerno**, Diritto comunitario della sicurezza del lavoro, Padova, 1992 e **S. Bertocco**, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Padova, 1995.

- (89) Cfr. **M. Biagi**, La direttiva quadro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in Dir. prat. lav., 1990, p. 941; **B. Caruso**, L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro, in AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, a cura di **L. Montuschi**, Torino, 1997, p. 3 e **A. Mazziotti**, L'evoluzione del diritto sociale europeo a tutela della salute dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 597.

Di "fondamentale direttiva-quadro" parla **A. Salerno**, La nuova organizzazione, cit., in Prevenzione, cit., p. 6, ricordando che da essa sono germinate plurime direttive sui "requisiti minimi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", tutte rientranti nel "terzo programma sociale fondato sul nuovo art. 118 A" (p. 9).

Un giudizio positivo su questa direttiva esprime anche **L. Montuschi**, La tutela della salute e la normativa comunitaria, cit., in Tutela dell'ambiente, cit., p. 11.

La direttiva 89/391/CEE è rimasta il testo di riferimento in tema di "adeguata sorveglianza sanitaria": cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 8 della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 26 giugno 2013.

- (90) Emblematica è la critica formulata da **A. Culotta**, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 956, avverso un pedissequo recepimento della direttiva comunitaria: "non si può nascondere che la giurisdizionalizzazione del sistema prevenzionale presenta alcuni seri inconvenienti e se ne è avuto un clamoroso esempio proprio di recente, quando, nell'originario testo del d. lgs. n. 626/94, è stata introdotta la definizione di "datore di lavoro", riprendendola pari pari da quella contenuta nella direttiva-quadro 391/89. Ben presto ci si è accorti che la formulazione adottata mal si conciliava con le esigenze proprie di un ordinamento, come il nostro, in cui, per potere attivare il meccanismo repressivo delle violazioni prevenzionali imputabili ad una struttura organizzativa complessa, sia pubblica che privata, è imprescindibile procedere innanzitutto all'esatta individuazione della persona fisica da sottoporre alle relative sanzioni. Avendo, infatti, l'inosservanza dei precetti in materia di sicurezza quasi sempre natura di reato contravvenzionale, entra immancabilmente in gioco l'inderogabile principio della responsabilità penale personale consacrato dall'art. 27 della Costituzione, con la conseguenza che ogni volta bisogna ricercare chi, nell'ambito dell'ente collettivo, sia effettivamente provvisto dei poteri di rappresentanza di esso ed abbia la capacità di esprimere la volontà all'esterno. Rendendosi conto delle insormontabili difficoltà create al riguardo dall'impiego della nozione di "datore di lavoro" di derivazione comunitaria, il legislatore, dopo lunghe polemiche e diatribe dottrinali sull'incongruità di tale formula, ha deciso finalmente di correre ai ripari e con il recente decreto correttivo ha provveduto a modificarla sostanzialmente".

Commentando questa legislazione, anche **A. Salerno**, La nuova organizzazione, cit., p. 60, sottolinea il problema connesso alla identificazione del datore di lavoro nelle strutture aziendali complesse e conclude sulla necessaria imputazione dell'illecito penale ad una persona fisica, anche "per il fondamentale principio che *societas delinquere non potest*".

Sulla responsabilità penale del costruttore è intervenuta la direttiva 89/392/CEE: cfr. **F. Sforza**, La direttiva 89/392/CEE sulle macchine utensili: un ulteriore esempio di "diritto penale comunitario"?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 316.

Sulla tutela della sicurezza del lavoratore interinale si vedano la direttiva 91/383/CEE e le riflessioni di **M. Tiraboschi**, Rapporti di lavoro atipici e tutela della salute negli ambienti di lavoro: le problematiche giuridiche connesse alla trasposizione in Italia della direttiva n. 91/383/CEE, in Dir. rel. ind., 1996, n. 3, p. 51.

Sui rapporti tra direttiva 89/391 e sicurezza del lavoro (e a margine della sentenza CGCE sez. III, 14 giugno 2007 n. 127, Causa C157/05, in Foro it., 2007, IV, c. 500) cfr. **O. Bonardi**, La Corte di giustizia e l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro: il criterio del *reasonably practicable* è assolto per insufficienza di prove, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 12; **G. Paganuzzi**, Sicurezza e forma della responsabilità del datore di lavoro, in Riv. crit. dir. lav., 2007, p. 689 e **L. Fantini-A. Giuliani**, Salute e sicurezza sul lavoro, in Il diritto del lavoro, I, Costituzione, codice civile e leggi speciali, a cura di **G. Amoroso-V. Di Cerbo-A. Maresca**, Milano, 2007, p. 1679.

- (91) La norma citata nel testo dispone: "I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente".

Per una definizione del concetto di "legislazioni e/o prassi nazionale" si veda il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, adottato a Strasburgo il 5 maggio 1988, il cui annesso (artt. 2 e 3) precisa che "per legislazioni e prassi nazionali si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi e ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti".

L. Montuschi, La tutela, cit., in Tutela dell'ambiente, cit., p. 18, apprezza nella direttiva che gli obblighi dei datori di lavoro siano "minuziosamente disciplinati" e plaude al "severo legislatore comunitario" e alla sua scelta di adeguare il lavoro all'uomo (e non viceversa).

In ordine alle strategie marcatamente partecipative nella gestione aziendale della sicurezza, a seguito della direttiva, si vedano **G. Natullo**, La tutela dell'ambiente di lavoro, Torino, 1995, p. 223; **C. Ogriseg**, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza in Italia: un adeguato recepimento della direttiva comunitaria?, in Riv. giur. lav., 2002, I, p. 537; **B. Caruso**, L'Europa, cit., in AA.VV., Ambiente, salute, cit., p. 20 e **A. Lo Faro**, Azione collettiva e tutela dell'ambiente di lavoro in Europa, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1991, p. 162.

- (92) L'art. 11 della direttiva citata dispone che "1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, tale termine è di quattro anni. In deroga alle precedenti disposizioni, i termini previsti al primo e al secondo comma sono

- rispettivamente di quattro e di cinque anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.
- (93) L’art. 18 commi 1 e 2 prevede che “1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.
- Sui tempi stretti di adeguamento alla direttiva CEE cfr. **M. Biagi**, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di lavoro in Europa verso il 1992, in Tutela dell’ambiente, cit., p. 123.
- (94) La riprova dell’attualità della direttiva 89/391/CEE è data dal d. lgs. 13 marzo 2013 n. 32 che obbliga a redigere una relazione ogni cinque anni sull’attuazione pratica della direttiva” stessa e di altre direttive sempre “in materia di salute e sicurezza del lavoro”. Per un primo commento si veda **M. Magri**, Sicurezza sul lavoro, sotto la lente l’attuazione pratica della direttiva UE, in Il quotidiano unico, 18 febbraio 2013.
- Le competenze di supervisione, controllo e attuazione delle istituzioni comunitarie sono previste dagli artt. 145 e 155 del Trattato che istituisce la Comunità europea, 25 marzo 1957, ratificato dall’Italia con legge 14 ottobre 1957 n. 1203.
- Dopo il Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, vanno visti gli artt. 161 (ex 145) e 171 (ex 155).
- Cfr. **P. Lobba**, Competenze penali indirette e diritti fondamentali dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: riflessi sulla salute e sicurezza del lavoro, in AA.VV., Nuovo Statuto penale del lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2011.
- (95) Il primo “considerando” è che “l’articolo 118 A del Trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime tendenti a promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
- (96) L’art. 15 comma 1 lettera a) dispone che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 22 giugno 1996 o si assicurano, al più tardi in tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per essere costantemente in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva”.
- (97) Per un esame dell’incidenza di questa normativa comunitaria sulla disciplina del lavoro in Italia cfr. **R. Guariniello**, Il diritto penale del lavoro nell’impatto con le direttive CEE, in Dir. pen. proc., 1997, p. 83, secondo cui “a partire dagli anni ottanta, la Comunità Europea ha preso ad occuparsi di prevenzione nei luoghi di lavoro; e dapprima timidamente, poi con crescente frenesia, ha accumulato pagine su pagine di direttive”.
- (98) Per l’Italia si veda il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, di attuazione della direttiva. Per un primo commento cfr. **F. Paccagnella**, Prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, in Dir. pen. proc., 2000, p. 16.
- (99) L’art. 17, rubricato “divieto di esercitare l’attività”, dispone che “1. Gli Stati

membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti. Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali”.

- (100) L'art. 3, rubricato “definizioni”, precisa che la direttiva intende per “gestore, la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato delegato, ove ciò è previsto dalla legislazione nazionale, un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto”.
- (101) Cfr. **M. Donini**, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 141 e **A. Bernardi**, I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 15.
- (102) L'art. 27 d. lgs. n. 334/1999 dispone che “1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno. 2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito con l'arresto fino a tre mesi. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. 4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorita' competente, l'autorita' preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorita' preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o il documento di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi. 7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e **all'articolo 14, comma 5**, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta

milioni. 8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale”.

Come è evidente solo il disposto dei commi 4 e 7 delinea un quadro sanzionatorio estensibile alla persona giuridica.

- (103) Così si esprime **F. Paccagnella**, Prevenzione, cit., p. 18, omettendo di stigmatizzare che la prescrizione della direttiva per un quadro sanzionatorio che coinvolgesse le persone giuridiche fosse rimasta senza risposta.

Con specifico riferimento alla normativa lavoristica, **A. Tesauro**, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale, in Foro pen., 1962, c. 242 sottolinea “l’assoluta necessità di estendere la tutela penale nei confronti delle persone giuridiche le quali possono commettere fatti illeciti penali che importano un pericolo o un danno sociale di gran lunga più rilevante di quelli che non importino i reati delle persone fisiche, come appare in modo particolare sia per l’ordinamento internazionale, sia per l’ordinamento interno nel campo del lavoro, nonché dell’economia in genere e della finanza pubblica in ispecie”.

- (104) L’art. 27, modificato con l’art. 16 d. lgs. 21 settembre 2005 n. 238, riproduce nel comma 4 l’art. 21 comma 6 d.P.R. n. 175/1988.

Su tale ultima normativa si vedano **A. Culotta**, L’attuazione del d.P.R. 175/88 e la realtà industriale italiana, in Riv. giur. ambiente, 1989, p. 250; **G. Amendola**, Prime impressioni e osservazioni sul D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988, ivi, p. 255; **F. Mucciarelli**, I decreti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in Leg. pen., 1989, p. 127 e **S. Riondato**, Profili penali della nuova normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, p. 1056. Questo d.P.R. è stato quasi totalmente abrogato con l’art. 30 d. lgs. n. 334/1999.

- (105) Questa direttiva era stata adottata il 24 giugno 1982.

- (106) Un ruolo centrale va riconosciuto alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali (Strasburgo, 9 dicembre 1989): anche in questo caso, “in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità delle iniziative da prendere per l’attuazione di tali diritti sociali, incombe agli Stati membri..”. Sull’evoluzione dei diritti sociali in Europa cfr. **S. Sciarra**, Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali, in Arg. dir. lav., n. 2/2001, p. 391 e **R. De Luca Tamajo**, I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2008, p. 3.

- (107) Vanno ricordate la direttiva 91/383/CEE del 25 giugno 1991; la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992; la direttiva 92/58/CEE in pari data; la direttiva 92/91/CEE del 3 novembre 1992 e la direttiva 92/104/CEE del 3 dicembre 1992, tutte del Consiglio d’Europa e tutte in materia di sicurezza del lavoro.

In attuazione delle direttive CEE, ma anche con autonomia di decisione, l’Italia ha abbandonato la legislazione di diritto penale del lavoro adottata soprattutto negli anni 50 (cfr. *supra*, Cap. IV, par. 2) ed ha adottato un complesso di regole più minuziose e maggiormente orientate alla prevenzione “soggettiva” (per questa distinzione, che valorizza l’obiettivo di tutelare chi opera in ambiente pericoloso, cfr. **A. Culotta**, IL sistema prevenzionale, cit., p. 1401)

Il riferimento è al d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277, al d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 77, al d. lgs. 19 marzo 1994 n. 626 (assunto a struttura portante del sistema penale del lavoro), al d. lgs. 17 marzo 1995 n. 230, al d.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, ai d.

lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e 494 e ai d. lgs. 25 novembre 1996 n. 424 e 425. Le immancabili critiche per ritardi e infedeltà nel recepimento delle direttive (es., **R. Guariniello**, Il diritto penale, cit., p. 83) si accompagnano a giudizi largamente positivi in una materia nella quale l'aggiornamento e il miglioramento devono essere un impegno costante e indeclinabile. Per un aggiornato quadro d'insieme cfr. AA.VV., Il diritto del lavoro nell'Unione europea, a cura di **R. Foglia** e **R. Cosio**, Milano, 2011.

Capitolo VII

Domanda europea e offerta nazionale di tutela dalla criminalità d'impresa

Sommario: 1. Gli atti internazionali antecedenti la legge 29 settembre 2000 n. 300.– 2. La politica comunitaria in tema di responsabilità degli enti.– 3. L'autonomia della risposta italiana alle sollecitazioni comunitarie e internazionali.– 4. Il contrasto alla "organizzazione dell'irresponsabilità".– 5. La tutela comunitaria dei "diritti sociali".

1. Gli atti internazionali antecedenti la legge 29 settembre 2000 n. 300.

Si usa affermare che l'impulso decisivo per l'introduzione di una responsabilità "da reato" degli enti collettivi sia giunto dal contesto internazionale e, soprattutto, comunitario: il legislatore italiano, tradizionalmente non sensibile a questa tematica, avrebbe ceduto dopo aver frettolosamente (e immeditatamente) assunto obblighi in tal senso scaturenti da Convenzioni internazionali e atti comunitari di vario livello.

La "cartina di tornasole" di questa scelta di politica criminale varata, per così dire, *oborto collo* è nella "rubrica" della legge 29 settembre 2000 n. 300, quanto mai complessa e articolata, che dovrebbe rivelare all'esterno le ragioni giuridiche per le quali il legislatore, alle soglie del nuovo millennio, ha deciso di erodere il principio *societas delinquere non potest* e di ammettere che l'ente collettivo non può rimanere indenne a fronte di determinati reati commessi da soggetti apicali e non apicali.

La "rubrica" della legge n. 300/2000 è importante per quello che afferma e per quello che tace.

Quanto al primo profilo, la "rubrica" – molto involuta – recita testualmente e in modo alquanto prolisso: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente

l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica" (1).

Il legislatore riconosce che il suo intervento è stato preceduto da almeno un quinquennio di dibattiti e di proposte che hanno portato all'emanazione di cinque Atti internazionali sui quali ha riflettuto circa un biennio per poi dedurre di essere vincolato ad intervenire in una certa direzione: di qui la delega al Governo che costituirebbe il modo "sostanziale" di dare esecuzione ai predetti Atti internazionali.

Senza indulgere ad approfondimenti che esulano dall'argomento *core* di questo lavoro, va immediatamente segnalata la non proporzione tra il *petitum* comunitario e la risposta data dal legislatore nazionale.

La Convenzione elaborata in base all'art. K. 3 del Trattato dell'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) (2), partendo dalla premessa di una grave e crescente aggressione alle risorse comunitarie spesso ad opera anche di "organizzazioni criminali", della necessità di prevedere "azioni penali" e di approntare un sistema di "sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della

libertà che possano comportare l'extradizione", chiama gli Stati aderenti ad assumere (con la ratifica ed esecuzione) "obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione" e, soprattutto, a considerare come illecito penale "interno" le violazioni di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

Ciò che appare peculiare (e, in qualche modo, innovativo) è non solo la previsione di sanzioni "penali effettive proporzionate e dissuasive", ma che l'Atto internazionale si spinga a richiedere, "almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possano comportare l'extradizione": viene abbandonata l'idea di un "diritto penale minimo" e si entra nel dettaglio di pene edittali, di misure cautelari personali e di specifica collaborazione giudiziaria (3).

Ma vi è di più: pur dandosi atto, nelle premesse, che "le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari", la Convenzione richiede sanzioni penali esclusivamente nei confronti di persone fisiche: destinatari privilegiati sono i dirigenti delle imprese (in premessa definiti "persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese") di cui l'art. 3 delinea la "responsabilità penale" (4).

Segue una serie di norme procedurali che testimoniano un'attenzione per il giusto processo, il diritto di difesa, la cooperazione internazionale, il *ne bis in idem* internazionale, la soluzione delle controversie tra Stati membri.

Il dato saliente ed inequivoco è la assoluta carenza di qualunque prescrizione o *input* nel senso di una introduzione della responsabilità penale delle imprese: pur nella riconosciuta presenza di un fenomeno di attività criminale in campo economico, la Convenzione ritiene sufficiente ed adeguata la comminatoria di sanzioni penali alle sole persone fisiche apicali nell'ambito dell'impresa.

Autori delle frodi (compresi i mandanti, gli esecutori, i complici e gli istigatori) sono

soltanto persone fisiche: non viene presa in considerazione alcuna responsabilità o corresponsabilità penale dell'ente, pur nella dichiarata consapevolezza che beneficiaria dell'illecito in danno degli interessi finanziari della Comunità è l'impresa e non il suo dirigente o personale subordinato.

Parimenti silente sul punto è il secondo Atto internazionale menzionato nella "rubrica" della legge n. 300/2000 tra gli antecedenti della decisione del legislatore italiano di prevedere un sistema sanzionatorio degli illeciti "da reato" degli enti.

Il primo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (5) parte dalla constatazione che gli interessi possono essere "lesi o minacciati da altri illeciti penali" e, in specie, da atti di corruzione che coinvolgano "funzionari sia nazionali che comunitari" o "persone investite della più alta responsabilità".

Anche in questo caso è prevista l'adozione di "sanzioni penali effettive proporzionate e dissuasive" che possono estrinsecarsi in pene detentive (art. 5) e la "soppressione dell'immunità" per consentire il processo e l'espiazione della eventuale condanna: appare però evidente che il Protocollo, non diversamente che la Convenzione, richiede l'adozione di misure e sanzioni soltanto nei confronti di persone fisiche anche se beneficiaria dell'attività corruttiva può essere certamente una persona giuridica.

L'intenzione di pervenire ad una responsabilità diretta dell'ente non trapela minimamente dal testo normativo, cosicché è ragionevole escluderne l'esistenza stessa.

Nessuna rilevanza in proposito ha il pur – a sua volta menzionato – Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia

delle Comunità europee, della Convenzione P.I.F. (6).

Si tratta di un atto normativo di contenuto strettamente processuale (come adire la Corte di giustizia, quale è la procedura davanti alla Corte e così via) e, come tale, non incide né sulle fattispecie di reato né sul quadro sanzionatorio né sui destinatari del precetto e possibili autori della violazione penalmente repressa.

Anch'esso non offre alcun supporto idoneo a far almeno intravedere un *input* comunitario a favore della responsabilità (penale o non penale) delle imprese, ancorchè il reato sia stato commesso da loro dirigenti e nel loro interesse.

La "rubrica" della legge n. 300/2000 prosegue menzionando la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (7).

L'obiettivo è di "andare oltre" il primo Protocollo (vertente sulla stessa materia) e di migliorare la cooperazione giudiziaria: l'art. 5 disciplina le sanzioni penali (8) e le eventuali sanzioni disciplinari (9), l'art. 6 disciplina specificamente la "responsabilità penale dei dirigenti delle imprese" che hanno commesso o fatto commettere illeciti corruttivi "per conto dell'impresa" (10).

Pur essendovi piena consapevolezza che l'impresa può essere la "mandante" dell'illecito penale e la beneficiata dei proventi dell'illecito, ancora una volta si parla esclusivamente di responsabilità penale della persona fisica, dando per adeguata ed esaustiva (anche in una prospettiva specialpreventiva) la sanzione penale nei confronti di quest'ultima.

Se è vero che l'art. 11 prevede che "Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli stessi membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti", appare una forzatura leggere in

questa usuale clausola di salvaguardia un *input* per la configurazione anche di una responsabilità (penale o non penale) dell'ente, in quanto la sua generica formulazione consentirebbe di inserire (o escludere) qualsiasi materia.

L'ultimo atto internazionale menzionato nella "rubrica" della legge n. 300/2000 è la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (11).

Il testo convenzionale presenta indubbe novità, a partire dalle "sanzioni civili o amministrative" che lo Stato aderente deve applicare, in aggiunta alla sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero, e dalla previsione della confisca "di valore" (o per equivalente) (12).

Il mantenimento (e il rafforzamento) della sanzione penale per la persona fisica (autore, concorrente, favoreggiatore, mandante e così via), si accompagna per la prima volta, almeno in un atto dell'OCSE, alla previsione della "responsabilità delle persone giuridiche" (13).

Risulta immediatamente chiaro che viene chiesta la previsione di una responsabilità, ma non si precisa di che natura (penale o non penale).

Traspare la preoccupazione di evitare forzature dei "principi giuridici" propri di ogni singolo ordinamento, in quel momento (1997) ancora in maggioranza allineati con il principio *societas delinquere (et puniri) non potest*.

Il doppio binario proposto agli Stati membri (ed, evidentemente, accettabile dall'OCSE) è nitidamente disegnato dall'art. 3 (14).

Sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti della persona fisica (fino a ricomprendere pene privative della libertà personale).

Sanzioni egualmente efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche

beneficiarie del profitto illecito: dette sanzioni – se il sistema giuridico nazionale lo consente – devono essere penali e tali da risultare applicabili alla persona non fisica; altrimenti (e cioè “nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche”), devono essere ugualmente comminate, con natura non penale, in modo da assicurare comunque che la persona giuridica sia soggetto passivo di sanzioni “non penali efficaci, proporzionate e dissuasive” (15).

L’opzione penalistica è rimessa all’autovalutazione del singolo ordinamento giuridico le cui determinazioni finali risultano insindacabili: esattamente come accadeva prima della Convenzione, è il legislatore nazionale a decidere se mantenere (o ripudiare) il principio della responsabilità penale dell’ente collettivo (16).

E’, quindi, dalla ratifica ed esecuzione di questa Convenzione OCSE che nasce l’impegno per l’Italia di prevedere una qualche forma di responsabilità “da reato” (diversa da quella civile, già prevista) per la persona giuridica: impegno cui è stato dato seguito con la stessa legge di ratifica n. 300/2000 che ha previsto la “delega al Governo” per l’attivazione di un compiuto sistema sanzionatorio dell’ente.

- (1) La legge n. 300/2000 è stata pubblicata sulla Gazzetta uff., 25 ottobre 2000, supplemento ordinario .
L'iter parlamentare è iniziato con il disegno di legge n. 4591 presentato il 4 dicembre 1998 dal Ministro degli affari esteri (Dini) e dal Ministro di grazia e giustizia (Diliberto).
Il quadro riepilogativo dei lavori parlamentari che hanno portato alla legge n. 300/2000 è pubblicato in Guida al dir., n. 42/2000, p. 23.
Per qualche elemento informativo sulle modifiche apportate al testo iniziale si veda Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 401.
Il progetto di riforma è commentato dal **C. Piergallini**, Progetti di riforma, *ivi*, p. 293, che si sofferma sullo *ius conditum* e sui limiti nei quali si presenta la necessità di una aggiornamento e che ricostruisce i vari passaggi che hanno portato al testo definitivo.
S. Manacorda, Il commento, in Dir. pen. proc., 2001, p. 415, riferisce che “il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1998 ha visto la luce circa due anni dopo, all’esito di ben tre letture in ciascun ramo del Parlamento e un duro scontro tra forze politiche sulle principali innovazioni proposte, segno evidente del rilievo delle novità apportate dal testo e della loro profonda valenza politico-criminale”.
In generale si vedano **G. De Marzo**, La delega al governo per la disciplina amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, in Corr. giur., 2001, p. 108 e **M. Pelissero**, L. 29 settembre 2000 n. 300, in Leg. pen., 2001, p. 991.
- (2) La Convenzione è comunemente denominata P.I.F., dall’acronimo Protezione degli Interessi Finanziari.
La Convenzione è stata adottata nel quadro del titolo VI del Trattato sull’Unione europea; dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, le disposizioni rientrano nel Titolo V del Trattato sul finanziamento dell’Unione.
Si vedano AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari delle Comunità europee tra prevenzione e repressione, a cura di **G. Grasso**, Milano, 2000 e **F. Ruggieri**, La protection des intèrets financiers de l’Union et le role de l’Olaf vis-à-vis de la responsabilité pénale des personnes morales et de chef d’entreprises et admissibilité mutuelles des preuves, Bruxelles, 2005.
- (3) **A. Bernardi**, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 95, coglie una precisa evoluzione nel passaggio da “impegni oltremodo generici in ordine ai comportamenti vietati e alle relative sanzioni” a testi normativi “contenenti sia la gamma (più o meno dettagliata) dei fatti da ricondursi all’interno di fattispecie penali sia l’indicazione delle caratteristiche, tipologiche o funzionali, delle sanzioni applicabili ai fatti in questione” (e fa l’esempio della previsione di pene detentive e dell’estradizione).
- (4) L’art. 3 dispone: “Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un’impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, quali definiti all’articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell’impresa”.
- (5) Anch’esso stabilito in base all’art. K. 3 del Trattato dell’Unione europea, è stato

adottato a Dublino il 27 settembre 1996. Una relazione esplicativa di questo Protocollo è stata adottata il 19 dicembre 1997.

In dottrina, ma in precedenza, cfr. **E. Mezzetti**, La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, Padova, 1994.

Può essere utile ricordare che, su *input* del Parlamento europeo (e con la supervisione dell'Unione europea), negli anni 1996-2000 è stato elaborato uno studio sulla "spazio giuridico europeo" denominato *Corpus Juris* che, pur limitato alla tutela penale degli interessi finanziari dell'UE, prende in considerazione la responsabilità penale degli enti collettivi (art. 13) adottando una definizione allargata di persona giuridica.

Cfr. AA.VV., Verso uno spazio giudiziario europeo, a cura di **G. Grasso**, Milano, 1997; AA.VV., Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea, a cura di **L. Picotti**, Milano, 1999 (in specie, **G. De Simone**, La responsabilità penale dell'imprenditore e degli enti collettivi nel "Corpus iuris", *ivi* p. 184); **C. E. Paliero**, La fabbrica del Golem, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 480; AA.VV., The implementation of the Corpus Juris in the Member States, a cura di **M. Delmas-Marty** e **J.A.E. Vervaele**, Groningen-Oxford, 2000, p. 187; **A. Bernardi**, Corpus juris e formazione di un diritto penale europeo, in *Riv. it. dir. pubbl.*, 2001, p. 283; **G. Sammarco**, Interessi comunitari e tecniche di tutela penale, Milano, 2002, p. 352 e **C. De Maglie**, L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 239.

- (6) Fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, consente agli organi giurisdizionali degli Stati aderenti di chiedere alla Corte di giustizia di interpretare, in via pregiudiziale, le norme convenzionali e i relativi Protocolli.
- (7) Fatta Bruxelles il 26 maggio 1997.
- (8) La norma citata nel testo dispone che "1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli artt. 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'extradizione".
- (9) L'art. 5 par. 2 prevede espressamente che lo stesso illecito possa essere destinatario di sanzione penale e di sanzione disciplinare, senza che ciò assurga ad un *bis in idem* sostanziale: "2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento".

Nel sistema lavoristico, la sanzione disciplinare si affianca alla sanzione penale, quale ulteriore cogente mezzo di adeguamento delle prassi comportamentali individuali agli obiettivi di sicurezza. Il datore di lavoro, infatti, in quanto titolare della potestà organizzativa e direttiva, ha la facoltà di sanzionare ogni condotta non conforme ai comandi da lui legittimamente disposti nell'organizzazione e gestione dell'attività produttiva.

Sui limiti tanto organizzativi quanto sanzionatori si veda **M. Miscione**, Egualitarismo e parità nel potere privato del datore di lavoro, Udine, 1981.

Secondo **L. Barassi**, Diritto del lavoro e assicurazioni sociali, vol. II, Milano, 1930, p. 135, il potere disciplinare è caratterizzato dal far "valere obbligazioni di

diritto privato, nel solo o almeno prevalente interesse del datore di lavoro”.

Da qui la differenza dell'art. 7 st. lav. e dell'art. 2106 c.c. dalla normativa penale, distanza tuttavia ridotta alla luce del d. lgs. n. 231/2001 e d. lgs. n. 81/2008 e della rilevanza pubblicistica di sanzionare le violazioni ai modelli organizzativi prevenzionistici (cfr., *infra*, Cap. IX).

(10) L'art. 6 Convenzione dispone che “1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che ai dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetto alla loro autorità e per conto dell'impresa”.

(11) Il testo della Convenzione OCSE (Parigi, 17 dicembre 1997) è pubblicato sulla Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1358.

OCSE è l'acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

La finalità della Convenzione è duplice. Preventiva, perché sollecita le imprese ovunque operanti ad astenersi da pratiche corruttive; dissuasiva, perché fa comminare sanzioni alle persone fisiche e giuridiche, inducendole a rispettare le regole di una (corretta) concorrenza e la lealtà negli affari.

In dottrina si veda **G. Sacerdoti**, La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, in Riv. it. dir. pen. proc., 1998, p. 1349.

L'A. sottolinea che non è prescritto di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche .. nei paesi in cui questa non è consentita, una modifica che sarebbe di ben maggiore portata” (p. 1355).

(12) L'art. 4 par. 3-4 dispone che “3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la “tangente” e i proventi derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili. 4. Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l'applicazione di ulteriori sanzioni civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero”.

(13) Questa è la rubrica dell'art. 2 Convenzione, alla cui stregua “Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero”.

(14) L'art. 3 par. 1 e 2 dispone che “1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della Parte interessata e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere pene privative della libertà sufficienti a consentire un'assistenza giudiziaria efficace e l'extradizione. Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. 2. Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico

ufficiale straniero”.

(15) Anche la confisca, eventualmente “per equivalente”, è applicabile alla *societas* nonostante la sua responsabilità venga considerata “non penale”.

(16) L’art. 5, disciplinando le indagini e l’azione penale, sottolinea che queste non si devono far condizionare dall’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate, con ciò confermando che vale anche per l’ente il principio *nulla poena sine iudicio*.

Nel senso che “il legislatore ha con ragione optato per un regime di responsabilità costituzionalmente più libero” cfr. **M. Romano**, La responsabilità amministrativa di enti, società o associazioni : profili generali, in Riv. società, 2002, p. 404.

2. La politica comunitaria in tema di responsabilità degli enti

Esaminando la “rubrica” della legge n. 300/2000 per quello che non dice, sembrerebbe che sia stata sufficiente una Convenzione per abbattere la tradizionale ritrosia a riconoscere una responsabilità diretta delle persone giuridiche per i reati commessi da soggetti apicali o non apicali (datore di lavoro, dirigente o semplice lavoratore).

Pur non potendosi escludere, in via generale, che il legislatore nazionale condivida il contenuto innovativo di un atto internazionale e lo recepisca immediatamente nel diritto interno, va detto con chiarezza che ciò non si è verificato nel caso di specie, dove la riforma è stata preceduta e preparata da una serie di atti comunitari non menzionati espressamente nella citata “rubrica”, in quanto non oggetto della “ratifica ed esecuzione” contestualmente disposta.

Sarebbe del tutto improprio accusare il legislatore italiano di aver operato una scelta affrettata, per conformismo al clima emergente in sede comunitaria più che per maturata convinzione della necessità e bontà di una responsabilizzazione delle persone giuridiche.

L’adesione alla Convenzione, che ben poteva non avvenire (artt. 13 e 14 Conv.), rappresenta l’epilogo di almeno un ventennio di studi, raccomandazioni, inviti, attivarsi di forze sindacali e di gruppi di pressione collettiva, che ha sicuramente portato ad una riflessione non estemporanea sulla validità del principio *societas delinquere non potest*, nel mutato contesto storico che vede la posizione dominante – se non egemone – dell’attività economica non individuale, e sulla opportunità di mantenerla.

I modelli di tutela andavano rivisti e adeguati alle nuove esigenze della realtà

economica, senza farsi condizionare dalla tradizione giuridica.

Senza nessuna pretesa di completezza, va innanzitutto ricordato l'invito del Parlamento europeo alla Commissione affinché procedesse ad una ricognizione della posizione giuridica assunta dai singoli ordinamenti sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche (17).

Si era nel gennaio del 1977: a parte i paesi di *common law*, le nazioni dell'Europa continentale (Olanda a parte) ricollegavano la responsabilità penale alla sola persona fisica, ma il monolito presentava già qualche crepa e, quindi, il momento era favorevole per un approccio senza pregiudizio al tema, anche e soprattutto di fronte ad una realtà economico-finanziaria che esigeva una politica criminale innovativa.

Lo stesso anno, la risoluzione (77) 28 adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa in materia ambientale, partendo dall'innegabile presupposto che l'attentato più grave all'ambiente viene da attività economiche svolte da imprese che mirano esclusivamente a massimizzare il profitto, prospetta *tout court* la previsione di una responsabilità penale delle società private e pubbliche (18).

L'iniziativa comunitaria ha avuto una vasta eco (19), ma non è stata sufficiente a determinare il cambiamento di indirizzo cui mirava, sia pure con riguardo ad un settore circoscritto, se è vero che è stato necessario oltre un ventennio per arrivare alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (Strasburgo, 4 novembre 1998) del Consiglio d'Europa (20), che ha previsto "sanzioni penali o amministrative" per le persone giuridiche, in chiave di prevenzione e repressione delle gravi violazioni ambientali (21) ed è stato necessario attendere un altro decennio (direttiva 2008/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) (22) per arrivare ad un testo comunitario incentrato sempre sulla "tutela penale

dell'ambiente", ma anche caratterizzato da una forte attenzione alla "responsabilità delle persone giuridiche" (23) e relativo quadro sanzionatorio (24).

Ulteriore e fondamentale tappa del processo di avvicinamento ad un sistema sanzionatorio, di matrice comunitaria, direttamente "pensato" per l'ente collettivo, è rappresentata dalla raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 ottobre 1988 in occasione del 420° incontro dei Ministri deputati (25).

La consapevolezza di una materia delicata e spinosa è sottolineata dallo strumento tecnico adottato, la raccomandazione, il cui contenuto precettivo è inesistente o quanto mai rarefatto, soprattutto se contrapposto alla "direttiva" o al "regolamento": ci si muove con estrema cautela perché è prevedibile che toni diversi potrebbero determinare reazioni di dissenso (anche forte) da parte degli Stati membri.

La preoccupazione è quella di non dare l'impressione di una forzatura dei tempi e dei contenuti: la raccomandazione evoca nelle premesse gli antecedenti giuridici che la portano a segnalare alla buona volontà dei legislatori nazionali determinati principi-guida in tema di responsabilità delle imprese con personalità giuridica per gli illeciti commessi nell'esercizio della loro attività (26).

Questa legittimazione, dedotta da atti comunitari precedenti, è non meno importante dei presupposti di fatto segnalati come ragion d'essere che ha indotto alla raccomandazione: il fenomeno dell'attività imprenditoriale illecita, il processo di elefantiasi del fenomeno (unitamente a previsioni di non regressione); le obiettive difficoltà di individuare la persona fisica cui attribuire l'illecito; il rischio di un illecito senza colpevole identificato e quindi senza sanzione; la consapevolezza che vi può essere un (ente) irresponsabile che "ottiene il beneficio derivante dall'esercizio

dell'attività illegale" e lo mantiene e che vi può essere una condanna (della persona fisica) che non assicura né un cambio di politica d'impresa (con rischio concreto di recidiva) né la riparazione del danno causato (se continua ad essere richiesta alla sola persona fisica e questa è in tutto o in parte incapiente).

La raccomandazione si dichiara non applicabile alla "responsabilità civile" ove prevista, il che conferma che il Consiglio d'Europa raccomanda l'introduzione di una responsabilità dell'ente collettivo di tipo diverso.

Che questo nuovo tipo di responsabilità prefigurato sia di natura penale o amministrativa o, al limite, di tipo misto (*tertium genus*) non è oggetto di specifica indicazione, secondo quanto è esplicitamente ammesso nelle premesse della raccomandazione: come si è avuto già modo di ricordare, la presa d'atto dell'esistenza di ostacoli di diritto ad introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche, non deve indurre lo Stato aderente né a ignorare la raccomandazione (considerandola ineseguibile) né a superare la obiettiva difficoltà giuridica, fingendo che essa non sia più tale o non sia mai esistita.

E' il Consiglio d'Europa a ricordare che l'alternativa non è tra responsabilità o irresponsabilità penale delle imprese, ma tra responsabilità penale e responsabilità "non penale" comunque da sanzionare.

E' il Consiglio d'Europa a proporre un compiuto sistema sanzionatorio "anfibo", nel senso che lo Stato aderente potrà adottarlo scegliendo se attribuirgli natura penale o non penale, in conformità con la soluzione che consente di annullare od aggirare le "*difficulties*" dell'ordinamento nazionale (27) e con il processo di armonizzazione delle risposte punitive.

E' il Consiglio d'Europa ad affermare che quella penale non è "la" soluzione, ma

“una” soluzione, e che quindi la qualificazione giuridica di volta in volta riconosciuta alla responsabilità (e alle sanzioni) dell’ente collettivo è un problema di forma e non di sostanza, esattamente come per le “misure” suscettibili di applicazione provvisoria in pendenza dell’accertamento dell’eventuale responsabilità dell’ente (28).

Questo approdo della riflessione, all’interno delle istituzioni comunitarie, sulla responsabilità diretta degli enti collettivi consente di enucleare alcuni punti fermi per una rielaborazione e un approfondimento futuro.

Destinatari della responsabilità e delle sanzioni ad essa correlate sono le imprese “sia pubbliche che private”, “nella misura in cui perseguano attività economiche”.

Poiché la *ratio* dell’intervento comunitario è “il crescente numero di reati commessi nell’esercizio dell’attività di impresa, che causano un danno rilevante sia ai singoli che alla collettività”, la raccomandazione prende in considerazione solo gli enti collettivi che detta attività svolgono come oggetto sociale.

Ciò esclude dal campo di applicazione sia gli enti che non sono tecnicamente imprese, sia gli enti che svolgono solo attività economica illecita (c.d. imprese criminali) (29) in quanto se l’illecito è estraneo, per definizione, all’oggetto sociale, quest’ultimo non può non essere *ab origine* lecito.

Gli enti di cui la raccomandazione si occupa sono soltanto quelli dotati di personalità giuridica (“*legal personality*”), restrizione che certamente prende atto della maggiore pericolosità di queste imprese oltre che della loro presenza predominante nel contesto economico-sociale, ma che – al contempo – sembra ignorare (o sottovalutare) il fenomeno dell’attività d’impresa in campo economico (e con fine di lucro) svolta da altri enti collettivi che l’ordinamento giuridico in molti Stati autorizza ad esistere ed operare, ma cui non riconosce la personalità giuridica.

Il quadro sanzionatorio è tendenzialmente completo, ma non tassativo, e pertanto non esclude (e, anzi, prevede) “l’introduzione di sanzioni e misure particolarmente adatte ad essere applicate all’impresa”, così come non esclude che la massima efficacia specialpreventiva sia rappresentata da una declaratoria di responsabilità non seguita da sanzione.

Un efficace sistema repressivo postula la piena conoscenza degli “antecedenti” dell’ente la cui responsabilità si sta accertando (30).

Di qui la previsione che (punto 10), “per porre l’autorità competente in condizione di decidere con piena conoscenza di tutte le sanzioni o misure precedentemente applicate contro l’impresa, si può prendere in considerazione l’inclusione di queste negli archivi penali o l’istituzione di un registro dove tali sanzioni o misure siano iscritte” (31).

L’estrinsecazione della pericolosità dell’ente, le sanzioni già irrogate in precedenti giudizi, le misure cautelari cui l’ente è (o è stato) sottoposto devono essere conoscibili dall’autorità procedente per tutte le valutazioni concernenti il tipo e l’entità della sanzione.

Vi è un’ultima considerazione, anch’essa destinata a proiettarsi nel futuro.

L’accertamento della responsabilità della persona giuridica e l’applicazione della sanzione (quale che ne sia la natura) deve avvenire attraverso un procedimento che preveda un controllo giudiziario e che esige un giudice capace di adeguare le misure provvisorie e le sanzioni anche all’ente cui andranno applicate, cosicché gli effetti negativi ricollegati non risultino superiori alla sanzione inflitta (si pensi ad una sanzione pecuniaria che esaurisca la capacità patrimoniale di svolgere attività imprenditoriale o alla nomina di un “*provisional caretaker management*” inidoneo

all'incarico ricevuto e incapace di fare impresa).

L'*input* per il legislatore futuro è – in definitiva – quello di ricercare un giusto equilibrio tra esigenze di garanzia ed effettività della repressione, non essendovi valide ragioni di diversificazione di disciplina una volta che ente e persona fisica sono entrambi chiamati a rispondere dei propri illeciti.

Tra gli atti internazionali non evidenziati dalla “rubrica” della legge n. 300/2000 (perché non oggetto della ratifica), ma di estremo rilievo in materia, è il Secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della comunità europea del 19 giugno 1997 (32), che parte dalla “esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee” e definisce persona giuridica (art. 1 lettera d) “qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche”.

L'importanza di questo Secondo Protocollo, per quanto qui di interesse, è nella precisazione dei criteri di imputazione all'ente [il reato deve essere stato commesso da persona apicale o non apicale “a beneficio” della persona giuridica, anche se dovuto a *culpa in vigilando* (art. 3) (33)] e nella prospettazione di un tendenzialmente esaustivo apparato sanzionatorio (la cui natura, penale o amministrativa è determinata dallo Stato membro) che parte dalla sanzione pecuniaria e può ricomprendere sanzioni di altro tipo, alcune delle quali “suggerite” al legislatore nazionale (art. 4) (34).

Ne consegue che, considerando l'intero quadro d'insieme delle iniziative comunitarie (e non solo le cinque menzionate nella "rubrica" della legge n. 300/2000), gli elementi offerti alla valutazione del legislatore nazionale arricchiscono non poco la sua valutazione e facilitano di molto l'adozione di un modello innovativo per quanto concerne la responsabilità (penale e non penale) dell'ente e la tutela dei diritti sociali e collettivi (35).

(17)Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 1 e nota 9.

(18)Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 1.

(19)Un esplicito riferimento a questa risoluzione è fatto da **V. D’Orsi**, Verso una responsabilità penale delle persone giuridiche?, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, p. 213, secondo cui “l’appartenenza alla Comunità europea impone uno sforzo agli Stati membri per coordinare le rispettive legislazioni in modo da rendere possibile la comminazione di sanzioni nei confronti delle società, specie se operanti nei vari paesi”. In generale, si veda **M. Biagi**, Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, Rimini, 1991.

Va ricordata la raccomandazione R (81) 12, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 25 giugno 1981, con la quale gli Stati membri sono invitati a valutare se prevedere una responsabilità diretta dell’ente collettivo o se correlarla a sanzioni penali o di altra natura.

L’obiettivo è il contrasto alla criminalità economica. Il testo è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 241. In dottrina cfr. **A. M. Castellana**, Criminalità “economica” e criminalità “grave”, in Arch. pen., 1982, p. 281.

Si veda, altresì, la raccomandazione R (82) 15 del 24 settembre 1982, specificamente orientata alla protezione dei consumatori.

Per un riferimento a entrambe si rinvia a **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 232.

(20)Cfr. **A. L. Vergine**, L’Italia ha sottoscritto la Convenzione del consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, in Dir. pubbl. comp. e europeo, 2011, p. 413.

(21)L’art. 9, in tema di responsabilità degli enti collettivi (*corporate liability*), prevede che lo Stato membro possa optare per sanzioni penali o amministrative o altre misure nei confronti delle “*legal persons*” in conseguenza di un reato ambientale commesso da persone fisiche apicali o non apicali (par. 1), ma prevede, altresì, che con apposita riserva questo paragrafo non venga applicato dal singolo Stato membro (par. 3), ferma restando la responsabilità penale della “*natural person*”.

(22)La direttiva afferma come ineludibile prevedere “reati ambientali” perché (premessa n. 3) “l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”.

Di estremo interesse, anche per comprendere il livello di ingerenza raggiunto dagli atti comunitari nel diritto penale italiano, è la premessa (10) alla cui stregua “la presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici”.

(23)Mentre il quadro sanzionatorio penale è riservato alle persone fisiche (l’art. 10 prevede “sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”), l’art. 7 – la cui rubrica è “sanzioni per le persone giuridiche” – prevede che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Cade l'aggettivo "penale" perché la direttiva non ostacola la configurazione di una responsabilità "non penale" delle persone giuridiche.

L'art. 2 lettera d) definisce "persona giuridica" qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche".

- (24) L'art. 6 della direttiva consente che gli enti collettivi, pur "responsabili dei reati" ambientali, siano puniti con sanzioni non penali. Si delinea una chiara scissione tra il principio *societas delinquere non potest* (che sembra cadere) e il principio *societas puniri non potest* (che appare resistere, a fronte della comminatoria di una sanzione non penale).

La norma citata dispone che "1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua volontà. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici del reato di cui agli articoli 3 e 4".

- (25) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 4.

Il testo, nella traduzione di **V. Militello** e in lingua inglese, è pubblicato in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 653. Cfr. **F. Gandini**, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 34.

- (26) L'ultima delle premesse che precedono la raccomandazione suona: "avendo riguardo alla Risoluzione (77) 28 sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente, alla Raccomandazione N. R (81) 12 sui reati economici ed alla raccomandazione N. R (82) 15 sul ruolo del diritto penale nella protezione dei consumatori".

Cfr. *supra*, nota 19, e **F. Gandini**, La responsabilità, cit., p. 34.

- (27) Come è avuto modo di ricordare (*supra*, Cap. II, par. 5), un sistema sanzionatorio simile era previsto in Italia dagli artt. 2090-2091 c.c. 1942 e si articolava in un procedimento – non penale – a carico del datore di lavoro inadempiente e, ove del caso, in sanzioni per l'impresa (sospensione dall'esercizio dell'impresa), nomina di un amministratore, termini per il cambio gestionale: a tutela delle esigenze dell'economia nazionale, l'ordinamento corporativo aveva delineato un procedimento giurisdizionale che prevedeva misure interdittive, commissariamento e la garanzia della difesa per il datore di lavoro (anche persona giuridica) coinvolto.

Per una prima proposta di "sospensione preventiva" dall'esercizio di una qualsiasi attività anche "industriale o commerciale", quando il reato commesso (e

non ancora accertato) sia in violazione “dei doveri specifici che vi sono inerenti”, cfr. **S. Longhi**, L'ordinanza penale interdittiva, in Scuola pos., 1924, p. 468. Per una casistica vigente cfr. *infra*, Cap. X, par. 5.

- (28) La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), con la sentenza 2 ottobre 1991 nella causa C-7/90 (in Raccolta, 1991, vol. I, p. 437), ha affermato il principio che “né l'art. 5 del Trattato CEE, né l'art. 17 del reg. n. 2820/85 obbligano uno stato membro ad introdurre nel proprio ordinamento nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche” (affare Vandevenne).

A. M. Castellana, Diritto penale dell'Unione europea e principio “societas delinquere non potest”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 758, si esprime a favore di sanzioni non penali nei confronti degli enti collettivi.

- (29) Cfr. **F. C. Palazzo**, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 422 e **G. Pecorella**, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 365, secondo cui, “eccettuate le *societates sceleris*, di rado lo scopo sociale è in sé per sé illecito, ovvero l'organizzazione dei beni e servizi o l'insieme dell'apparato produttivo possono qualificarsi come fonte probabile di futura commissione di reati”.

G. Rosso, Disposizione di organi comunitari ed internazionali in tema di sanzioni delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 549, sottolinea che il problema di un quadro sanzionatorio *ad hoc* che colpisca l'elemento associativo e lo scopo delle società si pone solo per “quelle sorte originariamente per scopo lecito da cui hanno deviato” e non per “quelle sorte sin dall'inizio per fini criminosi”.

Anche **E. Carletti**, La responsabilità penale delle persone giuridiche: aspetti problematici, *ivi*, p. 503, nota 19, sottolinea l'estraneità al problema dell'impresa intrinsecamente criminale: “si lascia a margine il caso del c.d. “carambolaggio”, o in genere il problema delle persone giuridiche create proprio al fini di commettere reati sotto la copertura della società – che in tal modo diventa semplice artificio per facilitare o per permettere la commissione di reati. E' evidente che, in queste situazioni, non sussistono i problemi di cui al testo se non sotto il profilo dell'accertamento del fenomeno-base”.

Sull'impresa criminale (da intendersi come criminalità d'impresa gestita dalla criminalità organizzata) cfr. **C. Pedrazzi**, Profili problematici del diritto penale d'impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 125.

Si veda, in generale, **P. Davigo**, L'inquinamento mafioso dell'attività di impresa, in *ivi*, 1989, p. 143. Nel senso che “è di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l'impresa criminale – la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga) – e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto” si esprime Cass. sez. un. 2 luglio 2008 n. 26654, in Resp. amm. soc., n. 4/2008, p. 131.

Di recente è tornato sul tema **L. D. Cerqua**, L'ente intrinsecamente illecito nel sistema delineato dal d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2012, p. 9, prendendo spunto dall'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dell'art. 24 *ter sui* “delitti di criminalità organizzata” (legge 16 marzo 2006 n. 146).

- (30) Analizzando lo svilupparsi della via francese alla responsabilità penale degli enti, **F. Bricola**, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell'attuale

dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 978, plaudiva alla idea di “sostituire al casellario giudiziario il registro di commercio nella funzione di certificazione dei provvedimenti adottati a carico di una società soltanto per le società commerciali e non per le altre associazioni o persone giuridiche”.

La previsione di un casellario giudiziale delle persone giuridiche è presente nel codice penale francese entrato in vigore il 1° marzo 1994. Per una sintetica disamina cfr. **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 223.

A favore di una “anagrafe nazionale dell'illecito amministrativo”, che consenta di risalire ai “precedenti amministrativi del trasgressore”, si pronunciava **O. Di Giovine**, La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1411 e, soprattutto, p. 1437 ss. (a margine del d. lgs. n. 507/1999).

In Italia il principio è ben presente in ambito prevenzionistico, dove in considerazione degli interessi personalistici coinvolti, la valutazione degli “antecedenti” è parte integrante dell'onere di sicurezza, che va sviluppato in un orizzonte temporale pressoché continuo, mai episodico e né circoscritto nel tempo e nello spazio, così avendo a cuore una prospettiva di tutela costante e globale: si vedano, *ex plurimis*, **L. Montuschi**, Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, in Riv. it. dir. lav., 1987, I, p. 19 e **M. Franco**, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Napoli, 1995, p. 32.

Nel passaggio alla responsabilità diretta degli enti, il principio è ribadito dagli artt. 80-82 del d. lgs. n. 231/2001, attualmente (a partire dal d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313) “trasferiti” nella normativa sul casellario giudiziale (artt. 9-14)

- (31) L'idea della raccomandazione di cui al testo ha trovato seguito prima nella legge delega e poi nel decreto delegato (d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231) che hanno previsto la “anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative” (art. 80).

La normativa del 2001 è stata abrogata con il d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 sul casellario giudiziale, ma il principio è stato confermato con gli artt. 9-14. Ciò consente al giudice, e ai terzi legittimati, di avere notizia dei provvedimenti e delle sanzioni adottate nei confronti di un ente collettivo.

- (32) Stabilito in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea, si risolve in una “dichiarazione comune relativa all'art. 13, paragrafo 2” e “relativa all'art. 7”. È entrato in vigore il 19 maggio 2009. Sul rilievo di questo atto comunitario si sofferma **G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1133.

G. Marra, Nota a margine dell'art. 6 d.d.l. contenente una “Delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche”, in Indice pen., 2000, p. 827, definisce il secondo Protocollo “una presenza reale anche se non formalmente denunciata”. **C. Piergallini**, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1355, indica nel secondo Protocollo “il principale punto di riferimento dei lavori parlamentari”.

- (33) L'art. 3, rubricato “responsabilità delle persone giuridiche”, dispone che “1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in senso alla persona giuridica, basati

– sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o – sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o – sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, nonché della complicità, dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro e del tentativo di commettere tale frode. 2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro”.

G. M. Carmona, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione europea, in Resp. amm. soc., n. 1/2007, p. 7, osserva che “il protocollo PIF, al pari di tutti gli altri strumenti approvati sul finire del secolo scorso, appartiene ancora al diritto penale di stampo convenzionale, con la conseguenza che la sua mancata ratifica ad opera di uno Stato firmatario non importa alcuna conseguenza pratica immediata, se non il biasimo della comunità internazionale all'interno della quale lo strumento è stato elaborato”.

(34) L'art. 4, rubricato “sanzioni per le persone giuridiche”, dispone che “1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie o di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, tra cui: a) misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive”.

(35) Va ricordare che l'art. 5 del Secondo Protocollo prevede il sequestro finalizzato alla confisca e fa salvi solo i diritti dei terzi in buona fede tra i quali non è annoverabile l'ente beneficiario dall'illecito penale, quale che sia la natura della responsabilità prevista per l'ente stesso.

Dal pari, a garanzia della persona giuridica *sub iudice*, l'art. 12 prevede che il principio “*ne bis in idem*” – di cui all'art. 7 Conv. – “si applica anche alle persone giuridiche”.

Nel periodo immediatamente precedente la legge n. 300/2000, oltre alla già citata convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (Strasburgo, 4 novembre 1998), hanno fatto riferimento alla responsabilità degli enti anche la raccomandazione R (96) 8 del 5 settembre 1996, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in tema di “politica criminale e diritto penale in un'Europa in trasformazione” (art. 20) e la convenzione penale sulla corruzione STCE n. 173 (Strasburgo, 27 gennaio 1999) i cui artt. 18 e 19 delineano sia la “*corporate liability*” che il quadro sanzionatorio (“*sanctions and measures*”): la responsabilità dell'ente (da definirsi da parte dello Stato membro) resta ancorata alla commissione di un reato da parte di una persona fisica

apicale o non apicale.

Cfr., per alcune puntualizzazioni, **F. Gandini**, La responsabilità, cit., p. 38 e **S. Manacorda**, Il commento, cit., p. 415.

3. L'autonomia della risposta italiana alle sollecitazioni comunitarie ed internazionali

La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione (36), nonostante l'indubbio processo evolutivo in atto in ambito comunitario e internazionale (37), non si presenta come un atto a contenuto precettivo immediatamente e direttamente applicabile all'interno degli Stati membri e, in ogni caso, non potrebbe avere analoga forza cogente con riguardo a contenuti diversi da quelli previsti dal testo convenzionale.

Sotto il primo profilo, lo Stato membro è svincolato da ogni obbligo rispetto all'*an* (darvi ratifica ed esecuzione) e, quindi, potrebbe decidere di non aderirvi, e rispetto al quando (e, cioè, circa il momento più o meno differito di procedere ad un'eventuale adesione) (38).

Sotto il secondo profilo, l'adesione ad un testo che propone la lotta alla corruzione (e a reati collaterali) a tutela degli interessi ad una economia non drogata dall'illecito e ad un mercato concorrenziale non falsato da una apparente libertà, non significa e non può significare obbligo di intervento anche a tutela di interessi e valori, pur relevantissimi, non presi in considerazione dalla Convenzione.

Se, con l'atto che dà ratifica ed esecuzione alla Convenzione o con atto successivo (più o meno ravvicinato), uno Stato aderente ritiene di applicare il contenuto e la disciplina convenzionale ad altri settori, questo avviene nell'applicazione dell'autonomia normativa dell'ordinamento nazionale e non come effetto derivato dall'atto comunitario o internazionale.

Questa precisazione si impone perché la legge n. 300/2000 prevede direttamente gli interventi di adeguamento del diritto interno a quanto richiesto dalla Convenzione OCSE del 1997 (39) e, nel delegare il Governo a disciplinare "la responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”, delinea contenuti estranei (o, almeno, esterni) ad un mero recepimento attuativo dell’atto convenzionale.

Già a livello di “rubrica” appare la presa di distanza che la legge n. 300/2000 fa non solo dalla Convenzione OCSE, ma anche dalla raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (40), in quanto la innovativa responsabilità “da reato” viene espressamente estesa agli enti privi di personalità giuridica.

Il recepimento del *dictum* della Convenzione sarebbe stato completo (ed esente da possibili censure) se l’art. 11 legge n. 300/2000 si fosse limitato a delineare i criteri di imputazione all’ente della responsabilità per i reati di cui al comma 1 lettera a) (41) nonché il correlato quadro sanzionatorio (42).

Senonchè l’art. 11 comma 1 lettere b), c) e d) delinea ulteriori plurime fattispecie di reato (non evocate nemmeno indirettamente dalla Convenzione OCSE) – a tutela di valori comunque centrali per gli individui e la collettività – che determinano la responsabilità per l’appunto “da reato” dell’ente collettivo (43).

Dovendosi escludere che ci si trovi di fronte ad un caso in cui il legislatore *plus dixit quam voluit*, è ragionevole dedurre che l’occasione del recepimento nell’ordinamento interno della Convenzione OCSE è stata colta per una sistemazione non settoriale della materia, nella convinzione che il complesso di responsabilità e di sanzioni – delineato nel testo convenzionale – ben potesse (e dovesse) venir esteso ad altri rilevanti settori economico-sociali (44).

Il rischio d’impresa (nel senso delle possibili conseguenze negative per l’impresa esercente attività economico-produttiva) viene *ex lege* ad estendersi a fattispecie di

reato non strettamente a contenuto economico, anche se di innegabile ricaduta economica sull'intero contesto sociale.

Inoltre, l'ente viene a trovarsi esposto ad un rischio che non è più soltanto quello penale, relativo alla persona fisica dell'apicale o non apicale che ha dato esecuzione a scelte aziendali preesistenti, in genere non da lui predeterminate né a lui esclusivamente riferibili, ma che si concretizza in una responsabilità diretta dell'ente, come tale autonomamente sanzionabile e non agevolmente fronteggiabile nella sua incidenza sulla vita e vitalità dell'impresa (45).

La posizione di vantaggio dell'imprenditore persona giuridica rispetto all'imprenditore individuale viene ad essere rimossa, perchè quest'ultimo continua a soggiacere alla sanzione penale e la prima non può più cavarsela con un *turn over* di personale dirigenziale o dipendente e deve misurarsi con autonome sanzioni sia pure "amministrative".

L'illiceità della politica d'impresa o il *deficit* di organizzazione diventano un fatto addebitabile all'ente come "proprio" e generatore di responsabilità non traslabile sulla persona fisica che ha voluto, attuato o eseguito la linea di condotta imprenditoriale lesiva di interessi individuali e collettivi.

Il legislatore è consapevole che il perseguimento del profitto è irrinunciabile da parte di un'economia capitalista, ma richiede e si aspetta (e s'impegna perché, vi sia) una moralizzazione dell'interesse.

Si delinea il principio secondo cui la criminalità di impresa non è solo quella che si risolve in una aggressione degli interessi finanziari dell'Unione europea, ma è tale allorché l'illecito – dovuto a strategia d'impresa o a colpa di organizzazione – colpisca soggetti terzi (i c.d. *stakeholders*) quali i dipendenti, i creditori, gli investitori

e i soci nonché i consumatori (46).

Dalla disamina degli obblighi comunitari e della portata della legge n. 300/2000 emerge una evidente sfasatura, nel senso che il Parlamento italiano si è spinto molto al di là della sollecitata difesa degli interessi finanziari della Comunità europea contro i reati di frode, corruzione e riciclaggio ed ha delineato un sistema di responsabilità “da reato” degli enti collettivi con riguardo ad un numero molto più ampio di fattispecie incriminatrici e, prim’ancora, con riguardo alla tutela di beni fondamentali dell’individuo e della collettività in relazione ai quali è inesistente o molto evanescente il collegamento con la gestione corretta delle risorse comunitarie in entrata e in uscita (47).

Si è di fronte ad una precisa evoluzione del diritto penale dell’economia che porta il legislatore oltre i confini “classici” del diritto penale societario e fallimentare e a delineare settori di rilevanza pubblicistica nei quali altri sono i valori tutelati e altri i destinatari delle sanzioni comminate.

Il dovere di solidarietà nell’esercizio dell’attività economica non può che passare attraverso il rigoroso rispetto delle regole di tutela.

Se queste ultime risultano inidonee ad assicurare la legalità, vanno opportunamente implementate .

E’ certamente condivisibile il rilievo che la legge delega n. 300/2000 sia espressiva di “linee di politica criminale autonome dello Stato italiano” (48), ma il *background* di questa scelta espansiva merita un qualche approfondimento, anche perché in controtendenza con il principio *societas delinquere non potest* ben rinvenibile fino ad allora nell’ordinamento nazionale.

Si intende con ciò dire che, a fronte di un’induzione (se non di una costrizione) a

configurare una responsabilità diretta dell'ente collettivo che non fosse meramente civilistica, la logica avrebbe voluto un arretramento – rispetto alla posizione tradizionale – strettamente funzionale all'adempimento degli obblighi comunitari, il che non si è affatto verificato.

Quello della tutela dei soli interessi finanziari degli organi comunitari o internazionali è apparso da subito un obiettivo troppo ristretto: mentre l'Europa delle istituzioni ha stentato a decollare, frenata dai nazionalismi, l'Europa dei principi e dei valori si è subito rivelata come terreno possibile di incontro, di consenso e di sviluppo.

Se fosse vero che la risposta inizialmente del tutto negativa alla introduzione di una responsabilità penale della società commerciale era dovuta “non tanto probabilmente per ostacoli d'ordine tecnico dogmatico, quanto piuttosto per la tendenza che vedremo essere propria dei paesi a struttura capitalistica (Italia compresa), a concepire la normativa penale societaria come normativa esclusivamente rivolta a garantire il buon funzionamento (e la prosperità economica) dell'impresa; solo indirettamente o di riflesso, gli interessi dei creditori, e raramente gli interessi dei terzi e dell'economia nazionale” (49), l'argomento *ad excludendum* ha successivamente perso molta consistenza, perché il sistema delineato nella legge delega n. 300/2000 appare finalizzato non a contrastare e/o risolvere problematiche interne all'ente o dell'ente, ma a tutelare le vittime (potenziali o effettive) di una politica di impresa dolosamente o colposamente illecita (tra le quali va annoverata, ma non in posizione egemone, l'istituzione sovranazionale), quale che sia il settore in cui l'illiceità si è manifestata.

La comminatoria di sanzioni *ad hoc* ha l'obiettivo di convincere la persona giuridica circa la necessità di predisporre un'organizzazione capace di prevenire, individuare e

reprimere dall'interno i momenti di illegalità dell'agire economico, prima che la patologia assuma una rilevanza esterna e determini l'intervento repressivo.

Il rinnovato interesse per il tema della criminalità d'impresa è dovuto anche ad una maggiore consapevolezza circa la diffusività dei danni prodotti: ad es., se l'unità di misura fosse il solo interesse societario, anche un'evasione fiscale di significative proporzioni potrebbe venir considerata favorevole alla gestione dell'ente collettivo perché l'indebito risparmio fiscale lascia nel patrimonio sociale quanto doverosamente sarebbe destinato all'erario.

Se il funzionamento *secundum legem* della società viene valutato in relazione alla intera collettività e a soggetti terzi, la prospettiva cambia radicalmente (50).

In definitiva, quanto non detto dagli "antecedenti" ricordati dalla "rubrica" della legge n. 300/2000 è già immanente nel sistema comunitario ed internazionale ed è da questo *humus* che il Parlamento italiano ha attinto per delineare il catalogo dei reati presupposto da intendersi come espressione di una gerarchia di valori condivisi e, soprattutto, meritevoli di una attenzione e una tutela eccentuate (51).

Il legislatore nazionale ha colto l'occasione per imprimere una forte accelerazione al varo di una riforma ispirata al primato della persona umana e alla tutela dei valori che le sono universalmente – almeno sulla carta – riconosciuti ma che, molto più facilmente, vengono compromessi dall'assetto economico legato a società avanzate e complesse.

Non è casuale che, quasi in contemporanea con la legge delega n. 300/2000 di attuazione di varie direttive CEE, una direttiva del Consiglio dell'UE (2000/78/CE del 27 novembre 2000) sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sia venuta a ribadire che la scelta della tipologia e natura della

sanzione (comunque da prevedere) rimane affidata alla sensibilità e discrezionalità del legislatore nazionale (52).

Piuttosto, di questa direttiva (certamente non a tutela di interessi finanziari) merita di essere sottolineato un profilo processuale e, in specie, probatorio.

L' "adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime" [di cui al punto (30) delle premesse] ha portato all'inedita previsione di un onere della prova che non grava più sulla vittima-attore: con una quanto mai opportuna precisazione, l'art. 10 comma 3 della direttiva dispone che l'inversione dell'onere della prova "non si applica ai procedimenti penali" (53).

Diversamente, la direttiva sarebbe entrata in rotta di collisione con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 comma 2° Cost. e con la presunzione di innocenza di cui all'art. 6 comma 2 Convenzione EDU, presunzioni il cui contenuto precipuo è lo spostamento dell'onere della prova dall'imputato al PM (54).

Non è casuale, infine, che le direttive "antecedenti" alla legge delega n. 300/2000 (e la stessa Convenzione OCSE) siano state emanate in un momento nel quale è operativo il programma comunitario, elaborato dalla Commissione con riguardo al periodo 1996-2000 e destinato ad incidere nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (55) e che, nello stesso periodo, sia stata rilanciata la tutela dell'ambiente nelle sue diverse articolazioni (56).

Il legislatore comunitario e internazionale richiede una tutela (penale o non penale) (57) e il legislatore nazionale chiama il giudice penale a garantire, rimanendo imparziale per quanto concerne la valutazione del materiale probatorio e la scelta dell'interpretazione (tra quelle possibili), la tutela degli interessi penalmente protetti, individuati tenendo conto delle esigenze sociali fondamentali.

La sanzione eventualmente amministrativa comminata non consente di cogliere alcuna *capitis deminutio* dell'importanza dell'interesse perché questo è e rimane protetto dalla sanzione penale comminata per il reato presupposto.

Nessun *deficit* di tutela ma, semmai, un *quid pluris* .

- (36) Cfr. *supra*, par. 1. Sulla Convenzione OCSE del 1997 si vedano **G. Sacerdoti**, La convenzione, cit., p. 1349 e **C. Draetta**, La nuova convenzione OCSE e la lotta alla corruzione delle operazioni commerciali internazionali, in Dir. scambi e comm. int., 1998, p. 968; **L. Salazar**, Recenti sviluppi internazionali nella lotta alla corruzione (e conseguenti obblighi di recepimento da parte italiana), in Cass. pen., 1998, p. 393; **B. Huber**, La lotta alla corruzione nella prospettiva sovranazionale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 467 (e, in specie, p. 483, sulla responsabilità delle persone giuridiche) e **C. R. Calderone**, La lotta alla corruzione in campo comunitario ed internazionale, *ivi*, p. 607.
Dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2001, si vedano **C. R. Calderone**, La responsabilità degli enti nei Paesi aderenti all'O.C.S.E., in Cass. pen., 2003, suppl. al n. 6, p. 57 e, soprattutto, **F. Gandini**, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 3. Gli strumenti OCSE-FATF, in Resp. amm. soc., n. 3/2009, p. 35.
- (37) Un invito a prevedere una responsabilità penale, o almeno civile-amministrativa delle *legal persons* per riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è presente nelle raccomandazioni adottate, a partire dal 1990, dal FATF (*Financial Action Task Force*) *alias* GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi.
Rilevanti sono le raccomandazioni n. 2 e 17: cfr. **F. Gandini**, La responsabilità degli enti, cit., p. 40.
- (38) In generale si rinvia a **G. Grasso**, Comunità europea e diritto penale, Milano, 1989; **S. Manacorda**, L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it., 1995, IV, c. 55; **G. Grasso**, L'incidenza del diritto comunitario sulla politica degli Stati membri: nascita di una "politica criminale europea" ?, in Indice pen., 1993, p. 77 e **G. Dannecker**, Armonizzazione del diritto penale all'interno della Comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 961.
- (39) Il riferimento è alla previsione di una pluralità di norme da inserire nel codice penale (artt. 322 *bis*, 322 *ter*, 640 *ter*, 316 *ter*) o che modificano norme penali già esistenti (artt. 9,10, 32 *quater*, 323 *bis*) o che modificano leggi speciali (cfr. artt. 7-10 della legge n. 300/2000).
- (40) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 4, nonché il par. 2 di questo Capitolo.
Sulla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1988 cfr., altresì, i rilievi (e i richiami bibliografici) di **C. De Maglie**, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 89.
- (41) La norma citata nel testo dispone che "1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640, secondo comma numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale".
- (42) L'art. 11 comma 1 lettere e-z) delinea i criteri di ascrizione della responsabilità

all'ente collettivo, la tipologia di sanzioni, il procedimento di accertamento della responsabilità, le modalità di quantificazione delle sanzioni nonché una serie di norme di completamento.

- (43) La legge delega invita il legislatore delegato a “b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.

S. Manacorda, Il commento, cit., p. 416, osserva che, “mentre le convenzioni internazionali contemplano la responsabilità degli enti collettivi per le sole figure di reato lesive degli interessi comunitari o internazionali, la legge procede invece all'estensione dell'istituto ad un catalogo di reati che, pur annoverando le fattispecie di nuova introduzione, include altresì rilevanti porzioni del vigente sistema penale del tutto extravaganti rispetto all'originaria *voluntas legis*”.

- (44) Non che il legislatore italiano abbia ravvisato lacune nella tutela già assicurata dall'ordinamento interno: si pensi alla materia del diritto penale del lavoro e alla protezione dell'ambiente (su cui si veda, *infra*, Cap. VIII).
- (45) Esaminando la massima sanzione irrogabile ad un ente collettivo, **F. C. Palazzo**, Associazioni illecite, cit., p. 440, osserva – e il rilievo è valido, oltre che per le associazioni, per le imprese – che forse vi è eccesso di repressione: “lo scioglimento, quale sanzione che colpisce l'associazione addirittura nella sua esistenza, si rivela sproporzionata per eccesso rispetto all'esigenza di punire i reati dell'associazione, che costituiscono per definizione degli episodi isolati della sua vita”.

La legge delega – su *input* convenzionale – non esclude un siffatto epilogo nei casi più gravi, sotto forma di “chiusura” o “interdizione” o “revoca” delle autorizzazioni/licenze/concessioni, ma lascia spazio ad una disamina dei costi sociali della sanzione.

- (46) Per un'attenzione peculiare a quest'ultima categoria di potenziali vittime dell'attività di impresa si veda l'art. 11 comma 1 lettere t-z) della legge n. 300/2000.

In generale, sull'individuazione degli interessi da tutelare e sul come

contemperarli (ove possibile) si rinvia a **R. Bin**, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992 e a **A. Vespasiani**, Interpretazione del bilanciamento dei diritti fondamentali, Padova, 2002.

- (47) L'innegabile esigenza di un "adeguamento della vigente legislazione penale ai valori emergenti dalla Costituzione e dalla realtà socio-culturale, nel contesto di una più ampia "rivalutazione" del sistema repressivo nel suo complesso" è sottolineata da **F. Giunta**, Depenalizzazione, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di **G. Vassalli**, Milano, 1986, p. 211.

Ciò, peraltro, non postula affatto che la risposta alla criminalità d'impresa passi necessariamente attraverso la configurazione di una responsabilità penale dell'ente collettivo.

Rimane valida (e condivisibile) l'osservazione di **S. Vinciguerra**, Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte, in Giur. it., 2009, p. 1830, secondo cui "la responsabilità penale degli enti è nata, e prospera, dove la discrezionalità dell'azione penale rende possibile modulare l'intervento repressivo, scegliendo non solo quando punire, ma altresì chi punire: se l'ente o l'autore del reato oppure entrambi" (in Italia l'azione penale è obbligatoria ex art. 112 Cost.).

- (48) Il rilievo è di **M. Ronco**, voce Responsabilità delle persone giuridiche (diritto penale), in Enc. giur., Agg. XI, Roma, 2002, p. 2, cui si deve un'attenta ricostruzione del contesto interno, internazionale e comunitario che ha portato alla introduzione in Italia della responsabilità "da reato" degli enti e la conclusione che la legge n. 300/2000 "con autonoma scelta di politica criminale, va bene al di là dell'attuazione dell'obbligo internazionale previsto dall'art. 2 della Convenzione OCSE". In precedenza, **S. Manacorda**, Il commento, cit., p. 146, parla di "spiccata autonomia" della delineata responsabilità para-penale. Per un primo commento sistematico alla legge n. 300/2000 si vedano i contributi di **E. Selvaggi** e **O. Forlenza**, in Guida al dir., n. 42/2000, p. 43 e p. 50 nonché di **M. Pelissero**, in Leg. pen., 2001, p. 991.

- (49) Questa chiave di lettura è prospettata da **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 979.

Essa era già presente nella relazione ministeriale al decreto legge 30 ottobre 1930 n. 1459, convertito in legge 4 giugno 1931 n. 660, secondo cui "l'esercizio di attività economiche, in particolar modo se esercitate in forma di società per azioni, di società cioè dirette alla raccolta del pubblico risparmio, non sia espressione solo ed esclusivamente dell'esercizio di una libertà e di un diritto individuale di carattere privatistico, bensì di attività che afferiscono ad interessi di natura pubblica, destinate a produrre effetti direttamente o indirettamente anche sull'economia nazionale" (in Le leggi, 1931, I, p. 965). La tutela degli interessi individuali (dell'imprenditore e, a maggior ragione, di terzi) rimane secondaria e indiretta.

- (50) Soprattutto per curiosità storica, possono essere ricordate le parole di **R. Von Jhering** dinanzi al manifestarsi della criminalità d'impresa: "Sotto gli occhi del legislatore, le società per azioni si sono trasformate in enti briganteschi e truffaldini, la cui storia segreta nasconde più infamia più disonore e più abiezione d'una casa di pena, con la sola differenza che, nelle società per azioni, ladri, briganti e truffatori sono circondati non da sbarre di ferro, ma da

barre d'oro.. I danni provocati dalle società per azioni sono incompatibilmente più elevati dei loro vantaggi. Le rovine provocate dalla proprietà privata sono più gravi che se fuoco ed alluvioni, carestia e terremoti, guerra ed occupazione nemica avessero congiurato per rovinare il benessere nazionale ... Essa ci mostra un campo di battaglia, un cimitero: pozze di sangue, cadaveri, tombe, saccheggiatori, sciacalli. E solo questi ultimi si trovano a loro agio, perché sono i soli ad averci guadagnato" (Lo scopo del diritto, Torino, 1972, p. 163). Il rilievo, non privo di note apocalittiche, è già contenuto nell'edizione 1877 in lingua tedesca.

Con riguardo alle specifiche misure previste *ad adiuvandum* per le vittime della criminalità d'impresa, si veda **C. Piergallini**, op. cit., p. 300.

- (51) Il valore aggiunto è la sanzione (penale o non penale) comminata alla persona giuridica e che si aggiunge alla sanzione penale – mai oggetto di ripensamento – comminata alla persona fisica.
- (52) L'art. 17, rubricato "sanzioni", prevede che "gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive".
Il punto (36) delle premesse richiedeva "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive", ma la variante terminologica ("effettive" invece che "efficaci") non consente di ravvisare contenuti diversi. In ordine all'inadeguatezza della sola tutela risarcitoria per i diritti della personalità, in generale, si veda **A. Proto Pisani**, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 1990, V, c. 5, secondo cui il diritto alla salute si trasformerebbe "da diritto al bene in diritto all'indennizzo, tramite un'opera di vera e propria espropriazione".
- (53) L'art. 10, rubricato "onere della prova", prevede che "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. 2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. 5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti".
- (54) La presunzione di non colpevolezza entra in gioco come "regola di giudizio" e non come "regola di trattamento". Centrale resta la monografia di **G. Illuminati**, La presunzione d'innocenza dell'imputato, Bologna, 1979, nonché dello stesso A., voce Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 1. Si veda, altresì, **P. P. Paulesu**, La presunzione di non colpevolezza

dell'imputato, Torino, 2008.

(55) Di quest'ultimo parla **A. Salerno**, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in Prevenzione e sicurezza sul lavoro, a cura di **A. Salerno e P. Bernardini**, Padova, 1996, p. 11.

(56) Cfr. *supra*, par. 1.

(57) Non è questa la sede per affrontare e risolvere il problema della configurabilità di un obbligo di tutela di fonte comunitaria e di incidenza sui singoli ordinamenti giuridici : qui è sufficiente osservare che, in materia di responsabilità diretta degli enti collettivi, si può parlare di obbligo di tutela di determinati valori, di legittimazione di un intervento penale, ma non di un dovere di sanzionare penalmente né di un dovere di coinvolgere – nella sanzione penale – anche l'ente collettivo.

Il tema, che si è prepotentemente imposto all'attenzione della dottrina nell'ultimo decennio, registra numerosi interventi: tra i più significativi si vedano **C. Sotis**, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 173; dello stesso A., Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo, Milano, 2007, e **F. Viganò**, L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi in onore di M. Romano, IV, Napoli, 2011, p. 2645.

Per un recente contributo al tema cfr. **S. Manacorda**, "Dovere di punire?". Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1364.

La questione, vista nella prospettiva dell'ordinamento giuridico nazionale, è stata analizzata da **D. Pulitanò**, Obblighi costituzionali di tutela penale?, *ivi*, 1983, p. 484.

4. Il contrasto alla “organizzazione dell’irresponsabilità”

Di fronte alla non accettazione dell’opzione penale da parte della legge n. 300/2000, in un contesto nel quale il Parlamento italiano si vedeva proporre anche questa strada da percorrere, appare logica una riflessione su i perché di questa scelta.

Il punto da cui partire è che, nonostante “sacche di resistenza” mai completamente debellate (58), il principio costituzionale di cui all’art. 27 comma 1° cost. non si pone affatto come limite insuperabile per la potestà sanzionatoria dello Stato e men che meno che detto articolo possa venir considerato come l’unica norma costituzionale che impedisca, contro lo stesso disposto dell’art. 3 comma 2° Cost., di perseguire quella politica criminale (e prevenzionistica) in campo economico veramente richiesta dall’attuale momento storico (59).

Una chiave di lettura non marginale è data dall’art. 41 Cost., alla cui stregua un’attività imprenditoriale che si svolga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (comma 2°) manifesta una “pericolosità” dell’impresa che merita una risposta sanzionatoria adeguata, ove siano falliti i pur doverosi controlli preventivi consentiti dall’art. 14 comma 3° Cost.

Logicamente, se il principio della personalità della responsabilità penale “trova la sua massima affermazione nella partecipazione psichica” (60) e questa viene ritenuta incompatibile con la natura non fisica dell’ente, il problema non è rappresentato da presunti divieti contenuti nell’art. 27 comma 1° Cost., ma dall’ontologia dell’ente.

Un quesito che può porsi è se l’obiettivo, di politica criminale, di configurare una responsabilità penale dell’ente possa essere perseguito anche al prezzo di una rinuncia (o di un compromesso) circa i criteri che l’ordinamento penale (costituzionalmente orientato) richiede inderogabilmente per l’attribuzione di un fatto,

penalmente rilevante, ad una persona fisica.

Una risposta può essere nel senso che la “inderogabile centralità della condotta umana nella strutturazione di qualunque fattispecie” incriminatrice (61) non è un ostacolo a configurare una responsabilità diretta dell’ente, laddove essa costituisca semplicemente (e rimanga comunque) un antefatto (o un presupposto) di detta responsabilità.

Si parte da una situazione storico-giuridica nella quale non vi è necessità, per controllare l’attività degli enti collettivi, di coinvolgere la funzione del diritto penale; anzi, si è convinti (e si opera di conseguenza) che il diritto penale non abbia da svolgere alcuna funzione nei confronti delle “persone morali” (*societas delinquere et puniri non potest*).

Il controllo sociale su chi coincide (o è contiguo) con il potere costituito non ha né avrebbe molto senso.

Il passaggio dall’industria alla società industriale, il passaggio da un’economia incentrata sull’imprenditore individuale ad un’economia dove la collettività, il *groupement*, la *corporation* ingloba e annulla il singolo non è un dato socialmente e giuridicamente neutro (62).

Sotto un certo profilo, teorizzare una responsabilità diretta dell’impresa in quanto tale (quale che ne sia la concreta natura) significa rinunciare a “personalizzare” la condotta attiva o omissiva che si considera rilevante, nel senso che – nei congrui casi – non è più essenziale identificare la persona fisica e, anzi, si può fare a meno di ricercarla e si può procedere anche se non è stata identificata.

In altra prospettiva, significa prendere atto della “spersonalizzazione” che ogni struttura associativa o aggregato sociale necessariamente implica.

L'organizzazione dell'impresa frappone uno schermo, tra effettivo esecutore della condotta attiva o omissiva e norma penalmente sanzionata, che può in talune fattispecie risultare non superabile per le indagini, così come impone un'attività complessa difficile da ricostruire laddove si postuli una violazione di determinate norme.

Diventa così essenziale evitare la "organizzazione della irresponsabilità" da parte dell'ente collettivo (63).

Vi è un ulteriore angolo di visuale da cui esaminare il percepibile *trend* verso la caduta del principio *societas delinquere non potest*.

Non ci si può sottrarre alla domanda se l'invocata responsabilità penale delle persone giuridiche non sia il manifestarsi (o il permanere) sotto nuove vesti dell'ipertrofia del diritto penale (64) e cioè della tendenza ad abusare delle sanzioni criminali che certamente caratterizza – al di là delle intenzioni o, almeno, delle dichiarazioni – l'attuale momento storico in Europa (Italia compresa).

L'intervento dello Stato in settori sempre più vasti della vita sociale e, soprattutto, sul libero esplicarsi dell'iniziativa economica privata – come, del resto, imposto dall'art. 41 Cost. – si è presentato quasi sempre accompagnato dalla previsione di fattispecie penali con annesso armamentario sanzionatorio (valutario, tributario, fallimentare, societario, lavoro, ambiente e così via).

Ad esplodere, per così dire, è stata la legislazione speciale, con circoscritte ricadute sul *corpus* del codice penale, e non sempre ciò è avvenuto in vista di una miglior tutela di valori fondamentali: la risposta penale è stata spesso di facciata, sull'onda di fatti emozionali o di pressioni settoriali, nella convinzione inconfessata della sufficienza di una dilatazione del penalmente rilevante cui non sarebbe seguita

un'effettiva repressione e del delinearsi, in buona sostanza, di una depenalizzazione di fatto.

Il grande "merito" della eventuale responsabilità penale degli enti collettivi è nel dato ontologico che è l'unica penalizzazione che non si traduce in carcerizzazione e che, quindi, non pone (né alimenta) il gravissimo fenomeno della sovrappopolazione carceraria con cui, non da oggi ma oggi in maniera accentuata, l'Italia è chiamata a misurarsi dalla sua Carta fondamentale e in ambito comunitario (65).

La responsabilità penale degli enti, sotto questo profilo, non ha un costo conflittuale con la politica di contenimento della pena detentiva (ove mai realmente perseguita) perché l'adesione al principio *societas puniri potest* non può che passare attraverso un sistema sanzionatorio di contenuto diverso.

L'evoluzione sociale, mentre prende atto del ruolo dominante assunto dall'industria e dall'impresa, pretende ed ottiene – progressivamente – che l'ordinamento giuridico intervenga a regolamentare tempi e modi della attività economico-produttiva, affinché si tenga conto che la massimizzazione del profitto deve accompagnarsi con la tutela di valori diversi (lavoro, salute, ambiente, dignità e così via) (66).

Va, in altre parole, perseguita la moralizzazione del profitto.

L'ordinamento giuridico si frappone tra la macchina produttiva e la massa operaia, tra il capitale e la forza lavoro, tra l'ente collettivo e il singolo (interno o esterno rispetto all'ente) (67).

In questa prospettiva, il dato su cui riflettere non è l'inesistenza nell'ordinamento italiano di norme che implicino una vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche, e men che meno se da detta inesistenza nel diritto positivo sia lecito dedurre l'esistenza di un divieto addirittura costituzionale di introdurla (68), ma

se siano ravvisabili valide ragioni perché detta irresponsabilità penale dell'ente collettivo debba continuare ad essere mantenuta anche nell'attuale momento storico-economico e se e quale consistenza abbia la pretesa di una responsabilità della corporazione (in senso lato) che più fonti indicano come presente e sempre più alta e sempre meno silenziosa.

In precedenza si è avuto occasione di segnalare lo sviluppo della dialettica dottrinale sulla tenuta del principio *societas delinquere non potest* fino agli anni 80 compresi (69).

Ora è il caso di soffermarsi sul decennio precedente la legge n. 300/2000, anche e soprattutto valorizzando le iniziative di riforma (e di sostituzione) del codice penale Rocco che – sia pure emendato dal legislatore repubblicano e più volte mutilato da sentenze della Corte costituzionale – resiste dal 1930 alla guerra mondiale, al dopo guerra, alla crescita economica e al passaggio di un'economia post agricola ad una post industriale e finanziaria.

Il progetto Pagliaro del 1991 (70) non ritiene di misurarsi con il problema di una responsabilità penale dell'ente, limitandosi ad una riforma del sistema penale dall'interno e conservandone la cornice storica almeno per quanto concerne l'imputabilità e i soggetti attivi del reato (71). La Commissione, che pur si interroga se sia prevedibile una responsabilità penale delle persone giuridiche, non avanza proposte in materia (72).

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989) ha reso più urgente una revisione del codice penale (73).

Il programma di riforma presentato dalle forze della coalizione "Ulivo" il 22 settembre 1995 prevede l'introduzione di una responsabilità diretta della persona giuridica:

l'innovazione proposta è meramente abbozzata e, comunque, non vi è presa di posizione sulla natura della responsabilità, che quindi potrebbe essere indifferentemente penale, amministrativa o espressiva di un *tertium genus* (74). E' comunque una delle poche manifestazioni di interesse della politica a questa specifica tematica.

Nel 1995 il Comitato per la riforma del codice penale, istituito nel dicembre 1994 presso la Commissione Giustizia del Senato, elabora un disegno di legge di riforma del libro primo del codice penale (atto Senato n. 2038, XII legislatura) che, approvato in Assemblea il 2 agosto 1995, non viene mai discusso.

Primo firmatario il sen. Riz che, nella relazione illustrativa, sottolinea i problemi di "assimilazione" nel diritto penale interno della normativa comunitaria e legati alla asserita "preminenza" di quest'ultima (75), ma non si registrano *inputs* circa la responsabilità (penale o non penale) degli enti.

Il tema torna rapidamente di attualità perchè la c.d. Commissione Ecomafia, nominata nel 1997 per elevare a sistema la legislazione ambientale stratificatasi nel tempo, senza che a monte vi sia un criterio direttivo in tal senso avanza – tra l'altro – una proposta di previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche, sul presupposto che – dietro il reato della persona fisica – vi sia pressoché sempre la politica d'impresa, la sua struttura organizzativa, il suo interesse.

Anche questa proposta non supera la fase progettuale, ma certamente rende meno problematico il compito di chi vorrà ripercorrerne la strada (76).

Il Guardasigilli il 1° ottobre 1998 nomina una Commissione (presieduta da C.F. Grosso) incaricata di approfondire, tra l'altro, "il tema della riduzione dell'ambito dell'intervento penale previa la ricognizione dei beni giuridici meritevoli di tutela

penale e l'indicazione di massima delle relative fattispecie di reato" (77).

Questa Commissione per la riforma del codice penale propone la previsione di "un sistema di responsabilità delle persone giuridiche, ancorata al diritto e al processo penale ancorché non qualificata e allo stato non qualificabile come responsabilità penale" (78).

Pur essendovi una componente maggioritaria della Commissione, per la quale sarebbe consentito "sostenere la piena legittimità dell'introduzione nel sistema giuridico italiano di un modello penalistico della responsabilità delle persone giuridiche", va dato atto che i lavori sono condizionati da un disegno di legge di ratifica della Convenzione OCSE del 1997 che persegue la strada della responsabilità "non penale" e dalla stessa normativa internazionale che, consentendo una scelta tra penale e non penale, rafforza di fatto le ragioni a favore di quest'ultima soluzione (79) e dalla spinta verso una qualche "innovazione" in materia, tenuto conto del fatto che anche l'Europa continentale – dopo i paesi di *common law* – si sta orientando verso una responsabilità penale delle persone giuridiche (80).

L'interrogativo che si pone di fronte all'eventualità di una responsabilità penale dell'ente non concerne la legittimità dell'intervento coercitivo, ma la necessità di ricorrere alla sanzione penale per contenere e fronteggiare la lesione dei beni giuridici di centrale (e selettiva) importanza nel contesto sociale. La Commissione Grosso, pur lasciando trapelare il vivace dibattito interno, dà un messaggio favorevole alla responsabilità "non penale".

In secondo luogo, c'è da chiedersi se non sia sufficiente la dimensione (e la responsabilità) penale per i reati–presupposto che già esprimono una selezione dei

beni giuridici cui riconoscere una tutela prioritaria.

Infine, c'è da chiedersi quale sia il valore aggiunto dell'eventuale passaggio dalla irresponsabilità alla responsabilità penale dell'ente (81).

Entrambe queste domande non sembrano trovare risposta nel ricordato progetto di riforma del codice penale.

Il problema non è tanto di accertare se vi sia una domanda di intervento del diritto penale nell'attività di impresa.

La risposta è sicuramente positiva perché la criminalità economica è il dato vistosamente percepibile nel contesto attuale e la criminalità di impresa (che, della prima, è una *species* con aggressività crescente) induce – non da oggi – a pretendere dal legislatore penale un più stretto monitoraggio del fenomeno e una più risoluta attività di contrasto.

Il problema non è nemmeno se detta istanza, che proviene da più livelli e che non riguarda i soli “addetti ai lavori”, debba avere una risposta conforme: sia pure scandita da tempi sempre sfasati rispetto all'emergere dell'esigenza di tutela, l'intervento del legislatore penale è certamente nella direzione di una maggiore tutela dei valori individuali e collettivi coinvolti, il tutto nel quadro di una lettura sicuramente dinamica dei rapporti tra libertà dell'iniziativa economica privata e tutela degli interessi sociali ai sensi dell'art. 41 Cost.

La pretesa e l'aspettativa di una più ampia (e contenutisticamente più ricca) funzione pubblica dell'attività di impresa è forse il dato più saliente percepibile nella politica economico-sociale e, *pro quota*, nella politica criminale, e traspare dalla proliferazione di obblighi e di divieti a carico dell'impresa e a tutela di interessi sempre più scanditi e precisati, oltre che protetti (82).

Il problema è, una volta delineati i precetti e il quadro sanzionatorio, quello di individuare i soggetti destinatari : problema classico e centrale del diritto penale (e, quindi, anche del diritto penale d'impresa), ma che qui si colora in modo peculiare perché la risposta è – intuitivamente – condizionata dai risultati che ci si aspetta e i risultati sono condizionati dalla difficoltà degli obiettivi che si vogliono perseguire.

In sintesi, dato per acquisito che la risposta penale alla criminalità di impresa è necessaria, il problema dell'individuazione dei destinatari del precetto e, in caso di violazione, della sanzione si sdoppia perché entra in crisi la tradizionale risposta in termini di ricerca del responsabile penale tra le persone fisiche.

Nell'attuale contesto economico-sociale è fin quasi ozioso interrogarsi sulla opportunità/necessità di un intervento penale (comunque articolato) nei confronti della persona fisica di volta in volta individuata come il soggetto meglio in grado per posizione, ruolo e poteri nell'ambito dell'impresa di salvaguardare quegli interessi che il quadro costituzionale, comunitario e socio-economico indica come preminenti.

Il problema vero è se, per essere efficace e adeguata allo scopo, la risposta penale debba estendersi a (o ricomprendere) gli enti collettivi (83), senza che ciò implichi difficoltà ulteriori di equilibrio del sistema e ricadute negative proprio sui soggetti che si vuole più incisivamente tutelare.

(58) “Sebbene siano ormai abbastanza numerosi gli studiosi italiani che vedono con favore l’ingresso della responsabilità penale degli enti nel nostro ordinamento giuridico, individuando nei protocolli di autodeterminazione uno dei fulcri di una corretta disciplina di tale responsabilità, le critiche e le resistenze sono ancora forti” (**C. F. Grosso**, Responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 954).

Nettamente contrario rimane, ad es., **F. Antolisei**, Manuale di diritto penale, a cura di **L. Conti**, Milano, 1982, p. 519, che definisce la responsabilità penale degli enti “inconciliabile col principio dell’individualità della pena”: la riforma sarebbe “inutile e allo stesso tempo dannosa”.

Il rilievo è ripreso, pressoché alla lettera, da **B. Alimena**, Principi di diritto penale, Napoli, 1910, p. 273, che si era espresso in termini di “inutile e contraddittoria”.

Nel senso che debba concludersi che “la responsabilità propriamente penale delle persone giuridiche trovi ancora, nel momento attuale, un ostacolo insuperabile nell’art. 27, co. 1° Cost.” si esprime **M. Romano**, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1036.

Sul versante opposto, **E. Dolcini**, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, ivi, 1999, p. 21, rimarca che la finalità garantista per l’individuo rappresentata dall’art. 27 comma 1° Cost. non sarebbe intaccata né compromessa (e, quindi, uscirebbe indenne) da “una disciplina legislativa che dall’operato dell’amministratore di una società faccia conseguire sanzioni penali non solo nei confronti della persona fisica, ma anche nei confronti della società”. Infatti tale responsabilità “non rende nessun uomo responsabile per il fatto di altri, né lo rende responsabile oltre i limiti segnati dalla colpevolezza”.

(59) Sulla non configurabilità di ostacoli costituzionali alla responsabilità penale della *societas* e, anzi, sulla “assoluta necessità” di introdurla cfr. **A. Tesauro**, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale, in Foro pen., 1962, c. 237. Quasi trent’anni dopo, **M. Parisi**, Riflessioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. pen., 1999, p. 1057, rileva che “è opinione largamente diffusa” quella secondo cui la responsabilizzazione delle persone giuridiche sarebbe una scelta preclusa dall’art. 27 comma 1° Cost.

Sul futuro della politica criminale a fronte di bisogni collettivi di sicurezza cfr. **G. Marinucci**, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 160, secondo cui quella degli enti è “una responsabilità che bussa alle porte anche del nostro Paese” (p. 176).

C. De Maglie, L’etica, cit., p. 245, si sofferma sulle “ragioni” e sulla “necessità del controllo penale” sull’attività societaria.

(60) Così si esprime Corte cost. 13-31 maggio 1965 n. 42, in Giur. cost., 1965, p. 639.

Il principio, peraltro, appare valido in una prospettiva anche civilistica. Come è noto, il contenuto del dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., per affermare la responsabilità del datore e non configurarsi come oggettiva, deve fondarsi su una violazione degli obblighi di comportamento individuali e a lui rimproverabili.

Sul punto, criticando come lo stia diventando, si veda **F. Pontrandolfi**, La responsabilità penale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza verso la (incostituzionale) responsabilità oggettiva, in AA.VV.,

Sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009, p. 56. In favore di criteri di imputazione non oggettivi in quanto funzionali alla prevenzione si rinvia, in ambito internazionale, a **J. Arlen-R. Kraakman**, Controlling Corporate misconduct: an analysis of Corporate liability regimes, in New York University Law Rev., n. 72/1994, p. 687.

- (61) L'osservazione è di **A. Alessandri**, Commento all'art. 27 1° comma, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti civili, Roma, 1991, p. 30. In questa prospettiva – e con specifico riferimento alla materia antinfortunistica - si veda **C. Lega**, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale del dirigente, con esclusione di quella dell'amministratore dell'impresa, in Riv. it. prev. soc., 1957, p. 607.
- (62) Sull'inarrestabile e impetuoso sviluppo industriale a partire dalla seconda metà dell'800 si vedano **R. Romeo**, Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961, Milano, 1988; **V. Castronovo**, Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Torino, 1995 e **G. Pescosolido**, Unità nazionale e sviluppo economico, Bari, 1998.
- “E' la natura stessa della rivoluzione tecnologica, connessa con la grande corsa all'accaparramento del mercato, alla ricerca del monopolio, che rode l'iniziale posizione di controllo effettivo del mercato da parte di poche imprese a carattere personale. La rivoluzione industriale impone quella rapidità di adeguamento tecnologico che può essere attuata solo mediante grandi concentrazioni di capitale. L'imprenditore-persona fisica, ancora il solo sottoponibile a fallimento, comincia a trasformarsi in figura di secondo piano. Il processo è lungo e spesso contraddittorio, ma inarrestabile” (**E. Carletti**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 499). Sui riflessi lavoristici di questa realtà cfr. **C. Smuraglia**, La tutela penale nel quadro sistematico della protezione del lavoro, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 22 e **T. Padovani**, relazione, in Responsabilità penale in materia di lavoro nelle aziende, a cura di **A. Cessari-A. Lanzi-T. Padovani**, Milano, 1982, p. 6.
- (63) L' "irresponsabilità organizzata" è un concetto espresso da **B. Schünemann**, e già ripreso da **G. Grasso**, Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, in Arch. pen., 1982, p. 744. Nel senso che va accuratamente evitata sia la incostituzionale responsabilità "di posizione" sia una possibile "organizzazione dell'irresponsabilità" si esprime **D. Pulitanò**, Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1985, p. 12.
- (64) Per questo concetto cfr. **C. E. Paliero**, "Minima non curat praetor". Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985.
- Il fenomeno non è nuovo e la denuncia è risalente nel tempo: ad esempio, di un fenomeno di vessazione incriminatoria "in forma diluita" parla **F. Vassalli**, La missione del giurista nella creazione del diritto, in Studi in onore di Carnelutti, Padova, 1950, I, p. 502.
- Senza riferimento specifico al settore del lavoro, **A. Baratta**, Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 29, parla di "inflazione legislativa nel campo contravvenzionale, la quale si traduce nella creazione artificiosa di una congerie di fattispecie penali minori".
- Di "generale ipertrofia" delle leggi penali parla **S. Siciliano**, Per una politica di

deflazione penalistica, in Prospettive, cit., p. 496, che – con riferimento specifico al diritto del lavoro – osserva che “è una foresta equatoriale di norme incriminatrici: molto più numerose di quelle del codice penale stesso” (p. 503).

V. Militello, Il diritto penale nel tempo della “ricodificazione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 799, parla della “galassia in espansione della legislazione speciale”.

A. Culotta, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto, ivi, 1996, p. 956, non nota ripensamenti dopo la riforma degli anni 90: “nel nostro paese la maggior parte delle sanzioni è di carattere penale”.

- (65) Sul sovraffollamento carcerario cfr. **G. Marinucci**, Il sistema sanzionatorio, cit., p. 172. Per qualche dato numerico cfr. AA.VV., Manuale dell'esecuzione penitenziaria, a cura di **P. Corso**, Milano, 2013, p. 25.

A seguito di plurime condanne da parte della Corte EDU, il legislatore è intervenuto con d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito con modifiche con la legge 9 agosto 2013 n. 94, Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

- (66) Sottolinea “la necessità, per tutti chiara, di porre un freno all’indisciplina, all’impunità che – in misura notevole – caratterizzano gli illeciti posti in essere nel campo societario” **E. Carletti**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 495.

Per **V. Militello**, Il diritto penale, cit., p. 796, “il tema della responsabilità delle società commerciali rappresenta un nodo cruciale nel generale scenario di un diritto penale adeguato alle caratteristiche del sistema economico contemporaneo”.

- (67) I difetti della neutralità dello Stato con riguardo alle condizioni di espletamento del lavoro erano stati per tempo sottolineati da **A. Angiolini**, Dei delitti colposi, Torino, 1901, p. 89: “lo Stato si disinteressa affatto sul contratto di lavoro fra operai e industriali e non proibisce a questi di affaticare, con troppe ore di lavoro, chi per condurre la vita è costretto ad accettare tutti quei patti che gli vengono imposti”. Quanto sopra ha ricadute sociali ben delineabili, perché “gli operai, affaticati dal continuo lavoro, si frattureranno il braccio o la gamba o, invecchiati innanzi tempo, saranno cacciati come arnesi inutili dall’officina”.

S. Caminiti, Rilievi sociologici sulla responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comunitario, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 489, osserva che “è inutile qui ripetere i travagli che hanno accompagnato il farsi dell’industria, il propagarsi in Europa, alla fine del secolo scorso, dell’uso di macchine, l’agglomerarsi di lavoratori (prima prevalentemente dediti ad opere artigianali) presso nuovi e sempre più complessi edifici industriali, lo svilupparsi delle grandi opere stradali e ferroviarie (specie in gallerie, per l’attraversamento di valichi alpini) e l’uso sempre più frequente di sostanze chimiche tossiche in molti tipi di lavorazioni (congiunti spesso dall’assenza assoluta di norme e di mezzi precauzionali e preventivi) da imporre finalmente interventi legislativi nell’area comunitaria”.

La pericolosità delle imprese economiche (art. 41 comma 2° Cost.) è una delle due fattispecie di pericolosità criminale adombrata dalla Costituzione (**F. Palazzo**, Associazione illecita, cit., p. 441) cui sono diretti gli interventi “rieducativi” sulla gestione per indirizzarla e coordinarla a fini sociali (art. 41 comma 3° Cost.).

Anche **D. Pulitanò**, Organizzazione dell'impresa, cit., p. 13, sottolinea che “il livello della “politica d'impresa” – quello specifico della attività dell'imprenditore – resta ovviamente caratterizzato e garantito dal principio (art. 41 Cost.) della libertà d'iniziativa. Ma proprio per questo, non può sottrarsi ad un uguale livello di responsabilità: la considerazione degli interessi lavoristici, “affidati” all'imprenditore, si impone normativamente come parte integrante delle politiche d'impresa, in ragione dell'importanza, e soprattutto del bisogno di tutela degli interessi in gioco”. Si vedano, altresì, **P. Schlesinger**, Persone e mercato, in Riv. dir. proc. civ., 1996, p. 797 e **R. C. Barra**, Ordinamento giuridico e mercato (Diritto pubblico e diritto privato), in Ius, n. 3/2005, p. 395. Non è un caso, quindi, come nel raccordo tra diritto e mercato economico intervenga spesso il legislatore a tutela della dignità del lavoratore-consumatore. Al riguardo cfr. **R. Del Punta**, L'economia e le ragioni del diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 1/2001, pp. 5 e 39 e **S. Liebman**, Prestazione di attività produttiva e protezione del contraente debole tra sistema giuridico e suggestioni dell'economia, ivi, n. 4/2010, p. 575.

- (68) Nel senso che il divieto di responsabilità penale degli enti e delle associazioni “viene ricavato in via strettamente dogmatica ovvero indirettamente da norme penali ordinarie” cfr. **F. Bricola**, Il costo, cit., p. 1001. Se si interpreta la norma costituzionale alla luce del diritto positivo e, in specie, della normativa penale vigente, ci si colloca in una *impasse* dalla quale è pressoché impossibile uscire. Come rileva **G. De Francesco**, Il principio della personalità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 44, “l'analisi del contenuto di un precetto costituzionale è destinata a richiedere, da parte dell'interprete, un atteggiamento ed uno sforzo ricostruttivo di ben più ampia portata, che non possono certo considerarsi soddisfatti limitandosi semplicemente a riproporre – se non a patto di un'inammissibile “inversione metodologica” – i risultati derivanti dalla ricognizione delle soluzioni concretamente adottate all'interno dell'ordinamento positivo”. **C. E. Paliero**, La fabbrica del Golem, ivi, 2000, p. 499, osserva che “nel sistema penale in senso stretto una responsabilità penale diretta della persona giuridica è stata sinora esclusa agitando il feticcio dell'incompatibilità con il principio costituzionale della personalità della responsabilità (art. 27 co. 1° Cost.). Ed è questo, invero, l'unico terreno in cui l'orientamento costituzionale del sistema penale italiano ha svolto un ruolo frenante e conservatore, anziché progressista, vale a dire di adeguamento dello strumento penale alle moderne esigenze politico-criminali”.
- (69) Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 4 e 5 ; Cap. V, par. 2 e Cap. VI.
- (70) Il riferimento è allo schema di articolato di legge delega per l'emanazione del nuovo codice penale, redatto dalla Commissione per la riforma del codice penale costituita nel febbraio 1988 e presieduta da A. Pagliaro. L'elaborato è stato presentato il 25 ottobre 1991.
- (71) L'art. 9, rubricato “soggetto attivo”, fa riferimento al soggetto titolare di un dovere o potere giuridico. La relazione illustrativa del progetto di riforma non evoca il tema della responsabilità penale dell'ente.
- (72) Una interpretazione “autentica” del progetto di riforma è data da **A. Pagliaro**, Lo schema di legge delega per un nuovo codice penale: metodo di lavoro e principi ispiratori, in Indice pen., 1994, p. 244.

- (73) Per una puntuale riflessione cfr. **G. Vassalli**, Necessità di un nuovo codice penale, in Dir. pen. proc., 1995, p. 7.
- (74) Lo ricorda **A. Manna**, Considerazioni sulla riforma del diritto penale in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 525.
- (75) Cfr. **R. Riz**, Per un nuovo codice penale: problemi e itinerari, in Indice pen., 1995, p. 3.
 Il testo del progetto è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 927.
 Per una disamina critica cfr. **G. Insolera**, Progetti di riforma del codice Rocco: il volto attuale del sistema penale, in **G. Insolera-N. Mazzacuva-M. Pavarini-M. Zanotti** (a cura di), Introduzione al sistema penale, Padova, 1997, p. 36.
- (76) Il dato informativo è tratto da **G. Spagnolo**, Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: cenni storici e principi fondamentali, in AA.VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007, p. 7. L'A., dopo aver fatto parte della c.d. Commissione Ecomafia e aver contribuito ad elaborare "il primo progetto di legge" per il quale *societas delinquere (et puniri) potest*, è stato tra gli estensori della bozza del decreto delegato poi diventato d. lgs. n. 231/2001.
 La posizione della giurisprudenza, nel frattempo, è di stretta osservanza del quadro normativo: "non essendo prevista nell'ordinamento italiano alcuna forma di responsabilità penale delle persone giuridiche, le dichiarazioni autoaccusatorie ed insieme genericamente accusatorie nei confronti di una società o di un altro ente collettivo, non possono ontologicamente integrare la chiamata in correità quando da esse non sia possibile specificamente individuare l'accusa indirizzata ad un singolo soggetto" (Cass. sez. VI, 29 novembre 1995-31 gennaio 1996, Vona, in Cass. pen., 1997, m. 1925, p. 3496).
- (77) La proliferazione normativa è una caratteristica anche dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno (nel caso italiano aggravato da qualche ritardo del legislatore): con legge 19 febbraio 1982 n. 142, il legislatore delegante ha delegato al governo l'attuazione di 97 direttive comunitarie, con evanescenza dei criteri cui conformarsi e con assoluta libertà di scelta sulla natura delle sanzioni, probabilmente imposte dalla eterogeneità della materia.
 Sul punto si sofferma **F. Mucciarelli**, La normativa sullo smaltimento dei rifiuti, dei policlorodifenili e dei rifiuti tossici e nocivi e i suoi rapporti con la normativa sull'inquinamento idrico, in Leg. pen., 1983, p. 577.
- (78) Il titolo VII del libro I del codice penale, come proposto, è rubricato "responsabilità delle persone giuridiche" e disciplina la materia (artt. 121-131) spaziando anche nel versante processuale (cfr. l'art. 131 sulla "competenza del giudice penale").
 Per un'interpretazione "autentica" dell'intero elaborato si veda **C. F. Grosso**, Per un nuovo codice penale, in Dir. pen. proc., 1999, p. 1117. Per qualche riflessione sulla responsabilità degli enti cfr. **S. Moccia**, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di un nuovo codice penale, in Critica dir., 2000, p. 295.
 Per le ricadute sui lavori preparatori della legge delega (poi legge n. 300/2000) cfr. **M. Ronco**, voce Responsabilità, cit., p. 3.
 Per un raffronto tra il progetto Grosso e la legge delega n. 300/2000 cfr. **G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell'illecito dell'ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1151.
 Per una veemente critica (poco argomentata) dell'apertura ad una responsabilità

dell'ente si veda **R. Li Vecchi**, Abolizione dell'ergastolo e criminalizzazione delle persone giuridiche: i due passi falsi che il legislatore non deve fare, in Riv. pen., 2001, p. 223.

- (79) Si veda la Relazione del progetto preliminare del codice penale redatta dalla Commissione Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 600 (e, in specie, p. 642). Dalla relazione accompagnatoria e conclusiva (1999) si apprende, ad esempio, che la Commissione della Corte di cassazione ha valutato positivamente l'innovazione della responsabilità delle persone giuridiche e che la Commissione della Procura generale è andata di opposto avviso. Alla relazione è allegata una "nota sulla questione della responsabilità delle persone giuridiche".

L'obiettivo dichiarato era – tra gli altri – di "soddisfare i bisogni di tutela giuridica di una società postindustriale".

Per un'analisi dell'articolato e della relazione cfr. **A. Pagliaro**, Il documento della Commissione Grosso sulla riforma del diritto penale: metodo di lavoro e impostazione generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1184; **G. F. Ciani-G.F. Iadecola-G. Izzo-A. Mura e G.F. Viglietta**, Osservazioni sulla relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, istituita con D.M. 1° ottobre 1998 e presieduta dal prof. C.F. Grosso, in Riv. pen., 2000, p. 113 e **G. Insolera**, La riforma del codice penale. Qualche riflessione in margine del progetto Grosso, in Quest. giust., 2001, p. 1068.

- (80) Con riguardo specifico al diritto penale statunitense si rinvia a **C. De Maglie**, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 88.

Nell'Europa continentale dopo l'Olanda e il Portogallo, anche Francia e Belgio, Danimarca, Svezia e Finlandia hanno introdotto forme di responsabilità penale delle persone giuridiche: cfr. **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 12 ss.

Il Belgio ha operato una scelta di allineamento (non pedissequo) al modello francese adottando la *loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales* il 4 maggio 1999, di modifica del codice penale.

L'art. 5 del c.p. belga come modificato disciplina la colpevolezza dell'ente come autonoma e distinta da quella delle persone fisiche.

Per una panoramica dello stato della questione nel diritto belga – prima della riforma – cfr. **P. Delatte**, La responsabilité pénale des personnes morales, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 273, con plurimi riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza e con peculiare attenzione alla materia lavoristica (p. 284).

- (81) In generale, nel senso che "con la trasmigrazione dei reati non meritevoli di pena ad un diverso settore del diritto punitivo si assicura non di rado una più efficace tutela contro i medesimi comportamenti, posto che la sanzione punitiva non criminale si ritiene possa avere in taluni casi un effetto preventivo anche maggiore di quella penale", si esprime **F. Giunta**, Depenalizzazione, cit., p. 210. **A. Pagliaro**, I principi generali del progetto Grosso e le tendenze del diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 85, osserva che "non ci si può, tuttavia, esimere dall'osservare che le sanzioni "penali" proposte o proponibili per le persone giuridiche non si distaccano da quelle che sono o potrebbero essere le sanzioni civili, amministrative o penali amministrative che possono essere adottate senza scomodare un tema quale quello della responsabilità penale delle persone giuridiche".

- (82) **M. Romano**, Societas, cit., p. 1033, esaminando lo sviluppo del diritto penale

dell'economia, fuori del settore "classico" del diritto societario e fallimentare, nel formulare qualche riserva contenutistica osserva che "non si può dire che sia stato fatto poco".

- (83) Fino a che si continuerà a reagire alla criminalità economica colpendo la sola persona fisica, il problema penale per l'ente si ridurrà ad "un semplice spostamento nell'organigramma interno" così da circoscrivere al condannato gli effetti negativi della sentenza: **E. Carletti**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 505, sottolinea che "l'impresa in sé, marginalizzato il caso dell'impresa individuale, non sarà sottoposta ad alcuna pressione effettiva contraria alla recidiva nella stessa attività, destinata cioè a distoglierla dalla ripetizione di una condotta criminosa che sia scaturita da una scelta di politica imprenditoriale in termini di rapporto fra costi e ricavi".

Colpire penalmente il singolo non può tradursi in immunità per il centro decisionale cui si deve la strategia di impresa che ha portato al reato.

Di qui la necessità di sanzioni, penali o non penali, direttamente orientate contro l'ente responsabile di attività economica illecita.

L'ultima indicazione proveniente dalla dottrina – prima della legge n. 300/2000 – è rappresentata dal documento conclusivo del Convegno "La responsabilità penale delle persone giuridiche: ordinamenti ed esperienza a confronto" (Roma, 10-12 giugno 1999).

Detta conclusione, tra l'altro, dà atto che "l'orientamento prevalente spinge verso il superamento, sul piano astratto, del principio *societas delinquere non potest*, e riconosce l'opportunità, sul piano politico-criminologico, di introdurre forme di responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche, che nella maggioranza degli Stati dell'Unione Europea è di natura penale".

Per un resoconto dei lavori cfr. **N. Selvaggi**, La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo, in Cass. pen., 1999, p. 2778.

F. Foglia Manzillo, Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica, in Dir. pen. proc., 2000, p. 109, richiama l'attenzione sulla materia lavoristica: "potrebbe essere ipotizzata la responsabilità della persona giuridica per aver omesso i controlli necessari ad impedire la commissione del reato. Ciò si potrebbe ben conciliare con la struttura dei reati di cui si è fatto esempio, poiché la gran parte di essi sono reati a condotta prodromica rispetto a delitti di maggior gravità e direttamente offensivi di beni giuridici di grande rilevanza sociale, quali ad es. sono i reati di lesioni od omicidio colposo, che sono conseguenti alla trasgressione della normativa antinfortunistica".

Con riguardo alla legge n. 300/2000, **F. D'Urso**, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 519, dopo aver ricordato che "il principio *societas delinquere non potest*" ha dominato tutto l'Ottocento", osserva che "rispetto al tema della responsabilità penale della persona giuridica si rivela fondamentale la volontà, che definirei "politica", di ciascuna esperienza giuridica. Così è infatti avvenuto con l'affermarsi del generalizzato regime di irresponsabilità ai primi dell'Ottocento; così sta avvenendo ora, a dispetto delle tante difficoltà che proprio parte della dogmatica giuridica continua a opporre".

5. La tutela comunitaria dei “diritti sociali”

L'ordinamento comunitario tutela i propri interessi (in origine, prevalentemente finanziari) e quelli che, nel tempo e per valutazioni di tipo diverso, sono apparsi meritevoli di particolare protezione (84).

Altrettanto fa l'ordinamento interno, in forza di valutazioni autonome cui il legislatore ordinario è costantemente chiamato – dall'art. 3 comma 2° Cost. (85) – nel delicatissimo compito di interpretare le aspettative dei destinatari del precetto e di svolgere un ruolo di promozione sociale.

Gli atti comunitari e internazionali non devono diventare un impedimento all'adozione di un più elevato *standard* di garanzia (86) né possono venir interpretati come preclusivi di un allargamento dei settori da proteggere, così da tracciare un perimetro d'azione costringitivo per il legislatore nazionale.

Logicamente, anche solo il rischio di interpretazioni fuorvianti e di “santuari” che non hanno ragion d'essere è escluso in radice, laddove l'interesse preso in specifica considerazione in sede comunitaria e internazionale sia già percepito dall'ordinamento nazionale come di primaria importanza e sia accompagnato dalla consapevolezza che la compromissione di detto interesse presenti i connotati di un significativo livello di gravità e abbia l'attitudine a creare allarme sociale.

Un settore emblematico di convergenza dell'interesse dell'ordinamento comunitario e internazionale con quello del legislatore nazionale non solo italiano (87) è rappresentato dalla materia lavoristica che – non a caso – rientra espressamente tra i beni fondamentali cui il legislatore delegato è chiamato dalla legge n. 300/2000 a ricollegare, oltre alla (già presente e poliedrica) responsabilità penale delle persone

fisiche, anche la responsabilità “da reato” dell’ente collettivo (88).

L’interessamento per la tutela del lavoro è quasi coevo alla nascita della Comunità europea: il pensiero va alla *Carta sociale europea* adottata dal Consiglio d’Europa a Torino il 18 ottobre 1961 (89), chiamata senza ritardo a colmare evidenti lacune del Trattato istitutivo in campo sociale.

In coerenza con la premessa che il “godimento dei diritti sociali” è senz’altro avvicicabile al godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Carta verte esclusivamente sul lavoro in tutte le angolazioni di rilievo (diritto al lavoro, condizioni di lavoro, sicurezza e igiene, retribuzione, associazionismo e rappresentanza sindacale, categorie protette, istruzione e formazione, assistenza e previdenza, invalidità e vecchiaia, lavoro all’estero).

Le buone intenzioni di partenza non hanno portato agli sviluppi sperati: la Carta è rimasta un testo programmatico il cui vero ed unico valore è stato quello di segnalare l’esistenza di un problema serio, da non sottovalutare e meritevole di attenzione sotto un punto di vista economico e giuridico.

La consapevolezza di un testo non incisivo (e di una lacuna da colmare) porta all’adozione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea (90), con l’obiettivo dichiarato di “ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici” garantita dalla Carta del 1961.

I quasi trent’anni trascorsi (91) segnano il passaggio dalla mera enunciazione dei diritti dei lavoratori ad una dichiarazione degli Stati aderenti di sentirsi vincolati ad una politica di attuazione “con ogni mezzo utile” delle condizioni atte ad assicurare l’esercizio effettivo dei diritti previsti dagli artt. 1-4 del Protocollo stesso (92).

Annesso al Protocollo, vi è un testo esplicativo-definitorio che prende in

considerazione l'azienda, i suoi stabilimenti, il suo modo di procedere sul mercato, come tramiti necessari per attuare compiutamente i diritti riconosciuti al lavoratore (93).

Non vi è alcuna previsione che evochi una qualche responsabilizzazione dell'ente collettivo, ma il testo ne certifica il ruolo centrale nell'attuazione (come nella possibile violazione) degli impegni di protezione.

Questo Protocollo focalizza un bene primario di tutela (il lavoro) e nulla dice circa le modalità di sua difesa da chi (persona fisica o giuridica) può, con la condotta attiva od omissiva, comprometterlo.

Non può essere casuale che, nello stesso periodo e sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, intervenga la raccomandazione R (88) 18 a prospettare un sistema sanzionatorio completo per la persona giuridica che commetta illeciti nell'esercizio dell'attività economica e, soprattutto, valido per contrastare qualunque reato (94).

Leggendo i due atti del Consiglio d'Europa nella loro contestualità, è possibile concludere che le violazioni in materia di lavoro sono tra i primi illeciti per i quali, in sede comunitaria, si prospetta la responsabilità (penale o non penale) dell'ente collettivo, il che ha un forte significato emblematico.

Tornando al Protocollo addizionale, nonostante l'indubbio rafforzamento del contenuto dei diritti dei lavoratori, anch'esso non appare in grado di offrire una risposta soddisfacente al crescente bisogno di linee prevenzionali sempre più avanzate né soddisfa l'istituzione comunitaria che ne ha promosso l'adozione.

Si può avere l'impressione di un attivismo che si risolve in un nulla di fatto perché non in grado di incidere sulla materia per cui detta le regole.

A ridosso del Protocollo addizionale, i capi di Stato e di governo degli Stati membri

delle Comunità europee approvano la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 9 dicembre 1989).

Le premesse citano le Convenzioni OIL (95) e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, citano l'art. 118 A del Trattato (come modificato con l'Atto unico europeo) e il suo riferirsi al "miglioramento della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro", richiamano la necessità di "garantire, ai livelli appropriati, lo sviluppo dei diritti sociali dei lavoratori".

La Carta comunitaria individua dodici settori nei quali si collocano i diritti dei lavoratori da riconoscere e tutelare (96), ma denuncia la sua intrinseca debolezza laddove mette in chiaro che sono gli Stati membri – nei limiti in cui intendano impegnarsi – a dover garantire questi diritti sociali fondamentali adottando i provvedimenti indispensabili a tal fine.

Si è di fronte, ancora una volta, ad un mero atto di indirizzo politico, rivolto principalmente alle istituzioni comunitarie, con il quale si intende ribadire che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento costitutivo della stessa Unione europea (art. 6 TUE): una circoscritta validità le va comunque riconosciuta perché avvicina ulteriormente all'obiettivo di definire la mappa dei beni e valori nei quali l'Unione europea si rispecchia e dei quali si aspetta una compiuta difesa da parte degli Stati membri (97).

Nella prospettiva che qui interessa, è certamente più importante la di poco precedente direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, sempre del Consiglio (98), che ha disciplinato in modo determinante la sicurezza e salute dei lavoratori "durante il lavoro" e che ha germinato plurime direttive in specifici settori di intervento.

Anche in questo caso, l'importanza dell'atto comunitario è nell'aver sottolineato nel

genus lavoro la centralità del profilo antinfortunistico e non certo nell'aver dato un contributo al dibattito sulla responsabilità dell'ente – datore di lavoro.

Il testo della Carta sociale europea è oggetto di revisione nel 1996 sia mediante modifiche migliorative dei diritti già riconosciuti (es., in tema di non discriminazione, di protezione di donne, bambini e portatori di *handicap*) sia mediante la previsione di nuovi diritti (diritto alla protezione contro l'emarginazione sociale, ad una abitazione, diritto a un trattamento di fine rapporto, protezione contro i maltrattamenti e le molestie sessuali) (99).

L'intervento di revisione sottolinea che i diritti sociali – di cui intende “favorire il progresso” – vanno difesi e sviluppati come gli altri diritti dell'uomo e le altre libertà fondamentali; che i “fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione” (1961) impongono una politica, nazionale e comunitaria, diretta a realizzare la più completa tutela dei beni e valori individuati; che i rischi vanno eliminati o almeno ridotti e che vanno promulgate “misure di controllo” sull'applicazione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro; che va promossa e garantita la tutela dei diritti sindacali e degli altri trenta diritti dei lavoratori individuati dalla Carta.

Non potendo le prescrizioni dell'atto comunitario essere imposte d'autorità, l'espedito è quello di chiedere allo Stato aderente di vincolarsi a perseguire “con ogni mezzo utile” la realizzazione dei diritti sociali specificati: emerge ancora una volta che il Consiglio d'Europa può svolgere i suoi programmi in via indiretta e mediante l'azione dei legislatori nazionali (100).

Quanto ai soggetti concretamente chiamati a riconoscere i diritti sociali nello svolgimento del rapporto di lavoro, l'art. 21 comma 3 dell'annesso alla Carta riveduta

abbandona il concetto di “azienda” e parla di “impresa”, precisando che “ai fini dell’applicazione di questi articoli, il termine “impresa” sarà interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o non personalità giuridica, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato”.

Individuato l’oggetto della tutela, vengono individuati anche il soggetto che può compromettere questo bene o valore e la modalità attraverso la quale può avvenire la compromissione (il comportamento dell’impresa sul mercato).

A metà degli anni 90 e alla vigilia della Convenzione OCSE del 1997 (101), la persona giuridica è incontestabilmente il sorvegliato speciale in ambito comunitario ed internazionale e sulla sua “pericolosità” (oltre che su come combatterla) viene richiamata più volte l’attenzione dei singoli ordinamenti giuridici per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Il “rischio di impresa”, nelle due forme di colpa di organizzazione e di politica d’impresa, è il nemico con cui è necessario misurarsi, alle soglie del terzo millennio.

- (84) Secondo una concezione sicuramente valida ai tempi della sua formulazione (e obiettivamente meno condivisibile oggi) le istituzioni comunitarie considerano “gli Stati membri, in quanto dotati ciascuno di un proprio ordinamento penale, come agenti esecutivi della Comunità, per il conseguimento di determinate finalità che sono proprie di quell’ente (la tutela appunto degli interessi materiali che nella specie sono rilevanti)” (così **A. Valenti**, La tutela degli interessi nelle Comunità Europee, Milano, 1963, p. 138).
- (85) L’art. 3 comma 2° cost. – norma che deve garantire l’eguaglianza sostanziale – dispone che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- (86) E’ assolutamente pacifico, in dottrina, che con gli atti comunitari e con la Convenzione EDU “si è voluto fissare un *minimum* di garanzia ai diritti e alle libertà dell’uomo, senza porre, ovviamente, alcun limite alla possibilità di una più ampia protezione da parte dei singoli Stati, sia in base a norme preesistenti sia per effetto di eventuali norme successive alla Convenzione stessa”: così si esprime **F. Mantovani**, Sugli effetti della Convenzione europea nell’ordinamento penale italiano, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 90.
Per una puntualizzazione dello stato dell’arte cfr. AA.VV., L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di **G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella**, Milano, 2011.
- (87) Ad un progetto inglese del 1996 per l’introduzione della fattispecie di *corporate killing* (omicidio colposo di cui l’ente può essere ritenuto responsabile per difetto di organizzazione) fa riferimento **A. Mereu**, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Indice pen., 2006, p. 62.
Come opportunamente ricorda **V. Militello**, Il diritto penale, cit., p. 797, il codice penale francese ricollega la responsabilità penale delle *personnes morales* – tra l’altro – ai reati di omicidio e lesioni involontarie, evidentemente operando una scelta di politica criminale basata sulla concreta rilevanza (e frequenza) nell’attività d’impresa di questo tipo di violazioni degli interessi dei singoli e della collettività.
Un qualche precedente può essere ravvisato, *ante litteram*, nel Code du travail, entrato in vigore nel 1922, dove è previsto che, in caso di condanna penale per infortunio sul lavoro, l’impresa cui il condannato appartiene può essere a sua volta condannata – nonostante sia una persona morale – ad un *facere* (ristabilire le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro).
Lo ricorda **J. Cosson**, La responsabilité penale des personnes morales en droit français, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 515.
- (88) Cfr. l’art. 11 comma 1 lettera c) legge n. 300/2000 alla cui stregua il legislatore delegato deve “prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.
- (89) La Carta è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 luglio 1965 n. 929.

Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 3 e nota 71.

- (90) Il Protocollo è stato adottato a Strasburgo il 5 maggio 1988 dal Consiglio d'Europa.

L'eterno problema dei rapporti tra normativa comunitaria e diritto interno viene affrontato (e, in tesi, risolto) con la dichiarazione di impegno di cui all'art. 3 e con la previsione di un "controllo del rispetto degli obblighi assunti" di cui all'art. 6.

Al di là del dato formale, si rimane sul piano di un *gentlemen agreement* la cui violazione non è sanzionabile né rimuovibile da parte dell'organo di controllo.

- (91) In questo periodo sono comunque intervenuti plurime risoluzioni del Consiglio d'Europa attinenti la politica sociale: a titolo esemplificativo possono essere ricordate la risoluzione 27 giugno 1974, sul primo programma di azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati; la risoluzione 29 giugno 1978, sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; la risoluzione 27 giugno 1980, per una politica comunitaria del mercato del lavoro; la risoluzione 22 dicembre 1986, sul programma d'azione per l'aumento dell'occupazione, e la raccomandazione della Commissione 87/567/CEE del 24 novembre 1987, sulla formazione professionale delle donne.

Una menzione a parte merita il Comitato economico e sociale della CEE che, nel dare il parere su una proposta di direttiva in tema di pistole sparachiodi (G.U.C.E., 1965, p. 1743), ha indicato come prioritarie le esigenze di ravvicinamento delle normative nazionali sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- (92) Limitandosi a richiamare le rubriche degli articoli citati, entrano in gioco il "diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso"; il "diritto all'informazione e alla consultazione"; il "diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro" e il "diritto delle persone anziane ad una protezione sociale".

- (93) La parte esplicativa degli artt. 2 e 3 del Protocollo dispone (commi 2 e 3) che "2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti. 3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "azienda" si intende un insieme di elementi materiali ed immateriali, avente personalità giuridica o non, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato".

- (94) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 4, nonché il par. 2 di questo Capitolo.

- (95) Sull'attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e sui riflessi sulla normativa italiana del lavoro cfr. *supra*, Cap. IV, par. 3.

- (96) Tra i tanti, va ricordato l'art. 19 sulla "protezione sanitaria e sicurezza nell'ambiente di lavoro".

- (97) Il processo verso una Carta dei diritti fondamentali vigenti nell'UE, "al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale", si completa con la sua approvazione il 7 dicembre 2000 da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo.

La Carta menziona, accanto ai diritti civili e politici, i “diritti economici e sociali” riprendendoli dalla Carta comunitaria del 1989. Per un inquadramento generale si vedano **M. Biagi-M. Tiraboschi**, Politica sociale della Comunità Economica Europea e diritto del lavoro, Modena, 1992.

(98) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 5 (anche per altre direttive CEE in tema di sicurezza del lavoro).

In dottrina, sulla direttiva 89/391 si vedano – a titolo esemplificativo – **M. Biagi**, L’ambiente di lavoro e la politica sociale comunitaria: il caso italiano (1992), in Marco Biagi: un giurista progettuale. Scritti scelti, a cura di **L. Montuschi-M. Tiraboschi-T. Treu**, Milano, 2003, p. 371; **R. Blanpain-M. Colucci**, Il diritto comunitario del lavoro e il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano, Padova, 2000, p. 405; **A. Salerno**, La nuova organizzazione, cit., p. 6; **A. Culotta**, Il nuovo sistema, cit., p. 956; **T. Padovani**, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1157; **D. Pulitanò**, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2000, p. 388; **F. Pocar-I. Viarengo**, Diritto comunitario del lavoro, Padova, 2001, p. 320; **G. Arrigo**, La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell’ordinamento comunitario, in AA.VV., Diritto del lavoro. Commentario, diretto da **F. Carinci**, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di **M. Rusciano e G. Natullo**, Torino, 2007, p. 7; **L. Galantino**, Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2008; **A. Padula**, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 2010; **A. Lassandari**, La sicurezza del lavoro, in I contratti di lavoro, a cura di **A. Vallebona**, in AA.VV., Trattato dei contratti, diretto da **P. Rescigno e E. Gabrielli**, XIII, p. I, Torino, 2009, p. 641; **D. Cervellera**, Diritto penale del lavoro, Bari, 2010 e **M. Roccella-D. Izzì**, Lavoro e diritto nell’Unione europea, Padova, 2010. Di un vero e proprio processo di “comunitarizzazione” del diritto del lavoro parla **M. D’Antona**, Sistema giuridico comunitario, in Dizionario di diritto del lavoro comunitario, a cura di **A. Baylos Grau-B. Caruso-M. D’Antona-S. Sciarra**, Bologna, 1996, p. 19.

(99) La Carta europea riveduta viene adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e l’Italia ne dà ratifica ed esecuzione – unitamente all’annesso che l’accompagna - con legge 9 febbraio 1999 n. 30. In dottrina si vedano **M. Biagi-R. Salomone**, L’Europa sociale e il diritto al lavoro: il ruolo dell’ “European Social Charter”, in Lav. giur., 2000, p. 414.

(100) Di questa intrinseca debolezza dell’azione comunitaria (una sorta di “arma spuntata”) vi è piena consapevolezza e massimo impegno per superarla.

Con il protocollo sociale di Maastricht, firmato il 31 ottobre 1991, si cerca un miglior equilibrio tra legislazione comunitaria e nazionale, si sollecita l’intervento delle parti sociali e si configura un intervento comunitario solo se gli Stati aderenti non risultino in grado di realizzare gli obiettivi proposti.

In generale cfr. **S. Bertocco**, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Padova, 1995.

(101) Sulla Convenzione OCSE fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 cfr. *supra*, par. 1.

Capitolo VIII

Aspettative sociali di giustizia, materia lavoristica e responsabilità degli enti collettivi

Sommario: 1.- L'opzione per una responsabilità amministrativa "da reato".- 2. Il lavoro come oggetto di tutela.- 3. La sicurezza del lavoro come valore preminente.- 4. Dal d. lgs. n. 626/1994 ai *compliance programs*.- 5. Il quadro sanzionatorio degli enti alla vigilia della legge n. 300/2000.

1. L'opzione per una responsabilità amministrativa "da reato"

Il sistema penale, così come costruito ed applicato, appare viziato da un elevato tasso di non effettività: se l'impatto della sanzione penale sull'ente si risolve in una mera incidenza economica [sia per quanto concerne il profilo risarcitorio sia per il "rimbalzo" eventuale sulla persona giuridica della sanzione pecuniaria irrogata alla persona fisica (*ex art. 197 c.p.*)], questa è destinata ad essere percepita come una sorta di costo di produzione del quale tener conto già in sede di bilancio previsionale, perde ogni carattere di sanzione di condotta antiggiuridica e si risolve in una congiuntura negativa che è meglio se non si verifica, ma che è in qualche misura prevedibile e assorbibile nei suoi effetti economici pregiudizievoli.

Questa inadeguatezza in concreto non induce ad alcun ripensamento sul ricorso alla sanzione penale né – in una prospettiva *de iure condendo* – trattiene dall'auspicare e prefigurare un'estensione della responsabilità penale all'ente collettivo.

L'opzione per lo strumento penale sembra impedire una seria riflessione su quanto la prima metà del 900 ha lasciato in eredità alla seconda metà: e cioè sull'esistenza di una via alternativa al penale – non meno in grado di rispondere alla domanda di legalità e, in un'ottica più ristretta, al bisogno collettivo di un ripristino efficace, celere ed integrale dell'ordine giuridico violato – rappresentata dal ricorso ad interventi di

natura amministrativa e civile, incisivi e quindi temibili e temuti dall'ente collettivo, da collocarsi nel quadro di un sistema di garanzie che l'ordinamento costituzionale ha reso irrinunciabile.

Il dato di partenza – rappresentato dall'inaccettabilità della sostanziale impunità dell'ente collettivo – si scontra con l'incapacità, almeno iniziale, di interrogarsi circa l'esistenza di valide alternative alla sanzione penale e paga le conseguenze di un approccio *a priori* limitato al problema del trattamento sanzionatorio da prevedere.

Quando l'Italia si è trovata a dover decidere se e quale tipo di responsabilità ricollegare all'illecita attività economica degli enti collettivi – in aggiunta alla responsabilità penale delle persone fisiche – il quadro normativo interno era caratterizzato dalla riforma *in itinere* dell'art. 117 Cost., poi sfociata nell'affermazione dei “vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (1), e da una giurisprudenza della Corte di giustizia sempre più incisiva sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario (2).

Sullo sfondo, ma non troppo, vi era quanto proposto direttamente dalle Nazioni unite attraverso la risoluzione dell'ECOSOC 1994/15 del 25 luglio 1993 (3), che invitava a considerare la configurazione di una responsabilità dell'ente collettivo e la previsione di un apparato sanzionatorio penale o non penale .

Si vuole con ciò dire che il quesito iniziale ha cessato di essere teorico e che la scelta tra opzione penale e opzione non penale per la responsabilità dell'ente collettivo per illecita attività economica è stata prospettata pressoché contemporaneamente dal Consiglio d'Europa, dall'OCSE (4) e dalle Nazioni Unite, determinando un *pressing* sul legislatore nazionale cui diventava difficile sottrarsi.

La stessa dottrina italiana non offriva indicazioni omogenee (5), ma – anche nella

valutazione datane da uno straniero (6) – quella che sembrava prevalente era l'opzione per una responsabilità non penale, anche perché meno problematica sul piano costituzionale e meno lontana dalla tradizione normativa in tema di responsabilità penale, oltre che - in quel particolare momento storico - meglio rispondente alle cresciute aspettative di giustizia: i tempi erano “maturi e probabilmente indilazionabili anche dall'angolo di visuale interno” (7).

Va dato atto al legislatore nazionale di essersi mosso con estrema circospezione in un settore nel quale era prevedibile che, quale che fosse l'opzione prescelta, qualcuno avrebbe trovato argomenti per esprimere un motivato dissenso.

Con decreto 13 giugno 1998 il Guardasigilli istituisce un gruppo di lavoro “per lo studio e la configurazione di un sistema di responsabilità sanzionatoria o amministrativa delle persone giuridiche” (8): l'incarico già lascia trasparire che sull'*an* della previsione di una responsabilità il Ministro non ha bisogno di consulenza.

Condizionato o meno dai lavori sul progetto di nuovo codice penale della commissione Grosso (9), il gruppo di lavoro elabora una relazione che si esprime per la previsione di un sistema di responsabilità penale degli enti collettivi, e quindi per l'abbandono del principio *societas delinquere non potest*.

Con un atteggiamento tra il prudentiale e il pilatesco, il disegno di legge n. 5491/C presentato in Parlamento il 4 dicembre 1998 opta per una “non decisione” su questo punto cardine della riforma, implicitamente condividendo la massima secondo cui *omnis definitio periculosa est* (10) .

L'art. 6 del disegno di legge rinvia al legislatore delegato di indicare i casi nei quali configurare una responsabilità dell'ente, autonoma da quella della persona fisica apicale o non apicale (11).

Il rinvio di ogni decisione al Governo (e, quindi, l'accettazione di ogni decisione dell'esecutivo sul punto) ha alimentato un vivace dibattito, in commissione Giustizia e Affari esteri della Camera, che ha avuto termine con un emendamento che qualificava amministrativa la responsabilità, amministrativa la sanzione e amministrativo il procedimento applicativo della sanzione da parte di un'autorità anch'essa amministrativa.

La tormentata scelta tra le due opzioni proposte a tutti i livelli si è risolta a favore dell'opzione "non penale" nella primavera del 1999 e da allora non è stata più oggetto di ripensamento.

Il testo approvato dalla Camera subisce, da parte del Senato, una relevantissima modifica che non concerne la natura amministrativa della responsabilità, dell'illecito e della sanzione comminata all'ente, ma la procedura per l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione: questa viene devoluta allo stesso giudice penale chiamato a valutare la responsabilità penale della persona fisica apicale o non apicale.

Il legislatore delegato dovrà anche prevedere le modalità di partecipazione e difesa dell'ente nelle diverse fasi del procedimento penale: il principio *nulla poena sine praevio iudicio* rimane valido, anche se la sanzione penale viene sostituita con una sanzione amministrativa (12).

L'opzione per una responsabilità amministrativa "da reato", accertata attraverso un procedimento penale (e, quindi, con esclusione del ruolo dell'autorità o del giudice amministrativo), può essere letta come un tentativo di recupero da parte dei fautori della opzione penale o come un tentativo di razionalizzare la materia perché l'auspicato *simultaneus processus* promette tempi più rapidi, il massimo della

garanzia e una semplificazione dell'impegno probatorio.

Verosimilmente a questa scelta, apparentemente ibrida, non è estranea la giurisprudenza della Corte EDU che, da tre lustri (13), afferma il principio di diritto che le garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione EDU devono trovare applicazione "anche con riguardo all'illecito amministrativo che, per struttura e finalità, deve essere equiparato – quanto meno sotto il profilo delle garanzie processuali – all'illecito penale" (14).

A prescindere dalla consapevolezza del legislatore italiano sulle implicazioni della sua scelta per una responsabilità amministrativa "da reato", con la legge n. 300/2000 iniziano a trovare argomenti di sostegno i fautori della natura "parapenale" dell'illecito amministrativo in questione, cui restano applicabili i tradizionali principi di legalità, tassatività e irretroattività ai quali si aggiunge – come garanzia irrinunciabile – non la giurisdizionalizzazione *tout court*, ma la giurisdizionalizzazione penale.

Il tutto non può essere contrabbandato come un modo di tornare al "diritto penale minimo" e come un riconoscimento del fatto che le più gravi forme di criminalità d'impresa non "meritano" la massima delle sanzioni (che è la sanzione penale) o, in altra prospettiva, che l'illecito dell'impresa caratterizzato da un danno sociale (e individuale) elevatissimo non è sufficientemente grave e riprovevole.

Anche a volersi limitare alle fattispecie colpose (15), è da condividere il rilievo che il futuro del diritto penale è in una sua capacità di adattamento alla realtà e, quindi, anche in una sua sostituzione con "migliori soluzioni di politica sociale", più in specifico, con "un nuovo sistema sanzionatorio socialmente costruttivo" (16).

Sulla scelta del legislatore del 2000 è intervenuta anche una chiave di lettura, per così dire psicologica: "la scelta di qualificare come "amministrativa", anziché come

“penale”, la nuova forma di responsabilità non è dovuta all’esigenza di superare decise e forti resistenze da parte della dottrina penalistica, ma è frutto della necessità di allentare le consistenti tensioni del mondo imprenditoriale molto preoccupato per le eventuali ricadute economiche della riforma (17).

L’argomento ha una sua consistenza, ma non va sopravvalutato.

Se vedersi attribuire un illecito penale è percepito da una persona fisica in termini di maggiore gravità che vedersi contestare un illecito amministrativo, donde l’impegno a sottrarsi – ove possibile – alla sanzione penale anche a costo di un sacrificio economico (18) – pur di evitare l’effetto mediatico e la riprovazione collettiva legata all’attribuzione di un reato (e, a *fortiori*, a una condanna penale), per la persona giuridica l’impatto economico-mediatico e la *capitis deminutio* (si pensi alle sanzioni interdittive) non appaiono variare in modo significativo in relazione alla natura della sanzione comminata o inflitta (anche tenuto conto che, essendo la responsabilità comunque “da reato”, a monte vi è di regola (19) la condanna penale del rappresentante/dirigente/dipendente dell’impresa con tutti i fenomeni ben noti di sovrapposizione tra ente e persona fisica).

Il che non esime dal ritenere che il mondo imprenditoriale abbia osteggiato la riforma, l’abbia ritardata nei limiti del possibile e abbia operato almeno per contenere l’allargamento del catalogo dei reati presupposto o l’entità delle sanzioni comminate (20).

Appare, pertanto, più verosimile non tanto la “truffa delle etichette” (e cioè l’aver definito “amministrativo” ciò che ha pacificamente natura penale), quanto un’opzione “non penale” preferita perché meno problematica e, quindi, realmente perseguita.

Sullo sfondo vi sono la nota problematica di ordine costituzionale sulla compatibilità

tra art. 27 comma 1° Cost. e responsabilità penale dell'ente collettivo (21) e la difficoltà posta dalla dogmatica penale nel riferire ad una persona non fisica i concetti di azione, di colpevolezza e di capacità penale (22).

E' difficile ipotizzare che il legislatore del 2000 si sia mosso acriticamente nel rifiutare l'opzione penale per quanto concerne la responsabilità degli enti, anzi la ricostruzione dei passi che hanno portato alla legge n. 300/2000 dimostra il contrario. Il contesto di fondo, che in qualche modo si è riverberato sulle scelte di politica criminale, è quello che vede la crisi del diritto penale, cui si addebita di non svolgere "un'apprezzabile azione dissuasiva contro fenomeni patologici tutt'altro che nuovi, ma oggi particolarmente acuti (dalla corruzione all'usura)" e di stentare "a mettersi al passo con i tempi, fornendo risposte adeguate a forme di criminalità caratteristiche della nostra epoca (si pensi alla criminalità finanziaria, soprattutto, ma non solo, a quella di dimensione transnazionale)" (23).

In coerenza con questa prospettazione, l'alternativa che si pone al legislatore è tra un diritto penale "nuovo", di contenuto quanto mai evanescente, e un collaudato sistema di sanzioni amministrative consapevole dei costi/benefici che viene a determinare e riveduto e corretto almeno sul piano delle garanzie.

Infatti, l'opzione per una potestà punitiva di tipo amministrativo non può –almeno a partire dalla Costituzione in poi- non accompagnarsi con precise garanzie (art. 24 comma 2° Cost.).

Il diritto penale amministrativo (o, forse e meglio, il diritto punitivo amministrativo) non può essere l'*escamotage* per sottrarre al soggetto coinvolto (persona fisica o giuridica che sia) le garanzie di un intervento giurisdizionale non solo per quanto concerne l'autorità chiamata a decidere, ma anche per quanto concerne le forme

attraverso le quali assumere la decisione.

Lo sfondo è rappresentato dall'art. 23 Cost.; la garanzia minima – prevista dal legislatore ordinario – è quella introdotta con la legge n. 689/1981; ciò non impedisce (né fa ritenere esuberante, senza logica o contro la logica) la maggior garanzia delle forme processuali penali per l'accertamento e la decisione, soprattutto ove si sia in presenza – come nel caso concreto – di una precisa ed evidente connessione processuale fra sanzione amministrativa (per l'ente) e sanzione penale (per la persona fisica). Il sistema di cui alla legge n. 689/1981 non è un *totem*.

Inoltre l'imparzialità che è richiesta dall'art. 97 Cost. non è certamente comparabile con la terzietà pretesa nella giurisdizione.

Il ricordato deciso orientarsi delle istituzioni comunitarie e internazionali verso una responsabilità penale delle persone giuridiche conferma il consolidarsi dell'attenzione verso la patologia dell'attività economica di impresa, il persistere di un allarme verso una criminalità che è "diffusa" sia dall'angolo di visuale dei soggetti attivi (il fenomeno societario nell'attuale momento storico) che in quello dei soggetti passivi dell'illecito (soci, creditori, investitori, lavoratori).

La scelta operata dal legislatore nazionale con la legge n. 300/2000 va correttamente letta come percezione (e successiva convinzione) della opportunità/necessità di non fermarsi a soluzioni endogene nell'ambito della tradizionale responsabilità penale delle persone fisiche (più fattispecie incriminatrici, pene edittalmente più alte, nuove pene accessorie), ma di dover percorrere strade diverse a tutela di beni primari dei singoli come della collettività (24).

Non si è di fronte all'accantonamento di una obiettiva disamina dei costi sociali derivanti dalla "irraggiungibilità" penale delle persone giuridiche (25), nonostante la

presenza di un sistema penale implacabile con i rappresentanti/dirigenti/dipendenti dell'ente collettivo: semmai, si è di fronte al risultato di un confronto tra i costi/benefici correlati a ciascuna opzione, confronto dal quale –secondo il legislatore nazionale– esce vincente l'opzione “non penale” che, conseguentemente, viene recepita e adottata.

La penalizzazione della responsabilità dell'ente collettivo se, in origine, era frenata dall'eccesso di garanzie rappresentate dal processo penale, nel regime costituzionale è stata – paradossalmente – frenata dall'esistenza di un'organica disciplina del diritto punitivo amministrativo, che ha reso meno cogente il passaggio ad un diverso tipo di sanzione e di processo.

Le garanzie costituzionali del processo penale sono l'elemento che accomuna il sistema sanzionatorio penale (per le persone fisiche) e amministrativo (per le persone giuridiche) e che, quindi, prescinde dalla natura fisica o giuridica dell'imputato (26).

L'aver scelto di non configurare una responsabilità penale dell'ente collettivo non solo conferma che *societas delinquere non potest* e, conseguentemente, non soggiace alle sanzioni penali ricollegate al reato, ma esclude – di necessità – che l'ente possa essere considerato partecipe al (o concorrente nel) reato commesso dalla persona fisica apicale o non apicale.

La conferma è nel fatto che per arrivare alla confisca dei beni dell'ente, in presenza di un reato presupposto, si è passati non attraverso un'estensione all'ente di una sanzione altrui, ma attraverso la configurazione di un'autonoma sanzione per un illecito proprio dell'ente.

All'ingrandirsi della presenza e del ruolo dell'impresa nell'attuale contesto economico

è conseguito l'ingrandirsi del pericolo di illeciti dell'impresa stessa.

La previsione di sanzioni nei confronti dell'ente collettivo è una ineludibile risposta alla sua intrinseca pericolosità sociale (ovviamente, potenziale) ed è, al contempo, la rimozione del rischio di una disparità di trattamento tra illecito dell'imprenditore persona giuridica ed illecito dell'imprenditore persona fisica, in quanto – diversamente – solo quest'ultimo andrebbe incontro a sanzione.

L'*input* a vario titolo pervenuto al legislatore italiano è stato sempre rispettoso di una libertà di scelta circa la natura della responsabilità, dell'illecito e della sanzione non per "ossequio" all'autodeterminazione del legislatore nazionale (27) – se così fosse, si sarebbe di fronte ad una rinuncia *a priori* allo sviluppo e all'armonizzazione degli ordinamenti dei singoli Stati – ma per maturata convinzione della pari validità delle due opzioni prospettate ai legislatori nazionali.

Se la sanzione "non penale" è venuta a (potenzialmente) sostituirsi alla pena in senso stretto non solo per la sua riconosciuta capacità di perseguire le finalità preventive proprie di quest'ultima, ma per la sua capacità di perseguirle con non minore agilità ed immediatezza, diventa inevitabile concludere che veramente "la differenziazione è solo legislativa" (28).

La conferma è data dagli Atti comunitari e internazionali che delineano un quadro sanzionatorio *ad hoc* per gli enti, lasciano al legislatore interno la scelta circa quale natura (penale o non penale) attribuire alla sanzione, ma non sono in grado di indicare un qualsiasi riflesso modificativo dell'apparato sanzionatorio – per composizione o per contenuto o per quantità – ove l'opzione prevalente sia l'una o l'altra (29).

Come dire che per l'ente, destinatario eventuale delle sanzioni comminate, non

cambia assolutamente nulla se non il *nomen iuris* e che non si profila alcuna valida ragione per caricare questa scelta “non penale” di significati e di contenuti che obiettivamente non ha (30).

Apparirebbe, quindi, molto audace sostenere che le stesse sanzioni, se penali, sarebbero impregnate di disvalore etico; se amministrative sarebbero eticamente indifferenti, e demandare all’interprete – con tutti i margini di opinabilità del caso – di soppesare la riprovazione sociale (o rimproverabilità) che accompagna la sanzione per dedurre – a tutti gli effetti – la natura.

La sanzione amministrativa “da reato” appare adeguatamente stigmatizzante (31), non consente letture in termini di (inaccettabile) comprensione – se non di tolleranza – per l’illecito dell’ente, appare rispondere ai criteri di ragionevolezza che devono accompagnare l’esercizio della discrezionalità del legislatore ordinario nel delineare la politica criminale e non criminale e non è manifestamente priva di quelle capacità di orientamento culturale che vuole portare a riconoscere il valore della legalità più che a temere la reazione legislativa all’illecito della persona giuridica (32).

Non per amore di polemica, di fronte alla pretesa di una preferibilità di quella opzione penale negletta con la legge n. 300/2000, forse è il caso di ricordare che (33) “desta piuttosto qualche perplessità la sicura convinzione nella capacità ed efficienza del diritto penale a governare tutti i fenomeni sociali più allarmanti” ed è, quindi, attentamente da valutare se la posizione assunta, non da oggi, dal legislatore italiano di mantenimento del principio *societas delinquere non potest* non presenti ragioni di fondo la cui validità non è stata scalfita dall’obiettiva evoluzione (o involuzione) del sistema economico-produttivo.

- (1) L'inciso citato nel testo è contenuto nell'art. 117 comma 1° Cost., dopo la sostituzione dell'intero articolo con l'art. 3 legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Sulla portata di tali vincoli cfr. Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348 e n. 349, in Foro it., 2008, I, c. 39.
- Sull'inserimento in Costituzione degli obblighi comunitari di tutela cfr. **C. Sotis**, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua ?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 171 (in specie, p. 212) e **P. Patrono**, Brevi note sui limiti delle competenze penali europee, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 1018.
- (2) Come rileva **G. M. Armone**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione europea, in Resp. amm. soc., n. 1/2007, p. 7, "le norme europee di nuova generazione hanno invece una ben diversa efficacia, in quanto – per usare una terminologia elaborata nello studio delle direttive comunitarie – pur non producendo effetti diretti orizzontali, ne producono di verticali, impegnando gli Stati membri a una loro attuazione negli ordinamenti nazionali secondo scadenze e modalità precise e circostanziate. Inoltre, tali norme entrano a far parte di un circuito sul quale – sia pure in forme facoltative e senza la possibilità di attivare procedure d'infrazione – è chiamata a vigilare la Corte di Giustizia, la quale ben può fornire interpretazioni pregiudiziali alle quali tutti gli organi degli Stati (giudici e pubblici amministratori compresi) sono tenuti ad attenersi, con il solo limite del divieto di aggravamento della responsabilità penale".
- (3) La risoluzione concerneva il ruolo del diritto penale nella tutela dell'ambiente. Interesse settoriale ha avuto anche la convenzione contro il crimine organizzato (Palermo, 12 dicembre 2000), i cui lavori preparatori sono iniziati nel gennaio 1999.
- Per una ricostruzione cfr. **F. Gandini**, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 1. Gli strumenti delle Nazioni Unite, in Resp. amm. soc., n. 1/2009, p. 13, il quale ricorda che il tema della "*corporate responsibility*" era già emerso con il par. 9 dei *Guiding principles* nel corso del VII congresso delle Nazioni unite (Milano, 26 agosto-6 settembre 1985) (p. 14). Dopo la ratifica della convenzione TOC (dall'acronimo *Transnational Organized Crime*) con l. 16 marzo 2006 n. 146, cfr. AA.VV., Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, Milano, 2007 (e, in specie, **F. Marenghi**, La responsabilità delle persone giuridiche nel crimine organizzato transnazionale, p. 265).
- Si veda, infine, **G. M. Armone**, La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 129.
- (4) Cfr. *supra*, Cap. VII, par. 1 e 2.
- G. Marinucci**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 447, parla di "un'eterogenea serie di normative".
- La risoluzione (97) 24 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nell'indicare i venti principi guida della lotta alla corruzione, invitava a prevedere "appropriate misure preventive" per evitare il coinvolgimento di "*legal persons*" nel reato di corruzione.
- Si vedano, altresì, l'opinione 207 (1998) del Parlamento europeo nel senso che "*legal persons can be held criminally liable*" (testo adottato il 23 giugno 1998) e la Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) con la quale

il Consiglio d'Europa richiede la responsabilità della persona giuridica (artt. 18 e 19).

In generale si rinvia a Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione: dalla Convenzione OCSE 1997 al Decreto 231/2001, a cura di **G. Sacerdoti**, Milano, 2003.

- (5) Cfr. *supra*, Cap. VII, par. 1. Si vedano **C. E. Paliero**, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1173, e **A. Manna**, La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, *ivi*, 1999, p. 919.

Su alcuni "ulteriori motivi di riflessione a favore della responsabilità penale della persona giuridica" cfr. **F. Centonze**, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza giuridica. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 374, nota 30. **F. Foglia Manzillo**, Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica, in Dir. pen. proc., n. 1/2000, p. 108, sottolinea che "il diritto penale del lavoro sanziona l'inosservanza degli obblighi antinfortunistici così come i comportamenti antisindacali del datore di lavoro indipendentemente dal fatto se questo è persona fisica o giuridica".

La miglior dottrina lavoristica non ha preso posizione sulla dimensione penale (o non penale) della responsabilità dell'ente datore di lavoro, ma ha ritenuto improcrastinabile un diverso modo di approccio alla criminalità (dolosa o colposa) in campo economico: **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 211, osserva che "anche con riguardo all'apparato dissuasivo in materia di prevenzione e di tutela della salute è venuto, dunque, il momento di voltar pagina e di ricorrere a pene nuove, atipiche, più adeguate di quelle criminali, nel senso che incidono direttamente nel contesto degli interessi economici stratificati".

- (6) A titolo esemplificativo, **I. De Faria Costa**, Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1249, osserva che "non è detto che il legislatore non accolga in un prossimo futuro, davanti all'espandersi della criminalità economica, un modello di responsabilità extrapenale dell'impresa concorrente con la responsabilità (che potrebbe essere anche penale) dell'autore dell'illecito".

In un'ottica di *common law*, **J. C. Coffee jr.**, Corporate Criminal Liability, Criminal responsibility of legal and collective entities, a cura di **A. Eser-G. Heine-B. Huber**, Freiburg, 1999, p. 10, osserva – a proposito dell'irresponsabilità degli enti nell'Europa continentale – che "è molto dubbio che questo stato di cose possa continuare a lungo".

- (7) L'inciso è tratto da **G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1127.

F. Stella, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, *ivi*, 2003, p. 63, sottolinea che la percezione dell'attività economica illecita è uscita dall'ambito degli addetti ai lavori ed è divenuta patrimonio del *quavis de populo*. Il che alimenta una domanda di sanzione esemplare e, quindi, di sanzione penale: "i cittadini reagiscono con sempre maggiore allarme, e spesso in modo incontrollato, di fronte a notizie di incidenti sul lavoro o di danno alla salute dei lavoratori. Agli occhi dell'opinione pubblica, incidenti e danni appartengono al lato più oscuro della tecnologia, che nessuno vuole o può controllare e che, per questo, richiedono di essere "vendicati" con la consueta

arma del diritto penale”.

L'A. parla, addirittura, di “deterioramento” dei rapporti tra i cittadini e il sistema industriale.

- (8) Di questo gruppo di studio parla la relazione **Carcano** al convegno di Roma (10-12 giugno 1999), organizzato dalla Direzione affari penali dell’(allora) Ministero di grazia e giustizia: per un resoconto si rinvia a **N. Selvaggi**, La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo, in Cass. pen., 1999, p. 2779. Sulla genesi dello “Statuto di responsabilità degli enti” cfr. **R. Guerrini**, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006, p. 57 ss.
- (9) Cfr. *supra*, Cap. VII, par. 4. come già ricordato, la conclusione è stata a favore di “un sistema di responsabilità delle persone giuridiche, ancorata al diritto e al processo penale, ancorché non qualificata e allo stato non qualificabile come responsabilità penale”.
- Di “una sorta di costruttiva interlocuzione a distanza al di là dei margini di coincidenza delle soluzioni rispettivamente adottate” tra il gruppo di studio ministeriale e la commissione Grosso parla **G. De Vero**, Struttura, cit., p. 1128.
- (10) “La scelta di evitare di definire il tipo di misure che si propone di adottare nei confronti delle persone giuridiche permetterebbe certamente di aggirare i complessi problemi teorici che si riconnettono alle definizioni”, di risolvere qualche problema dogmatico e appare rispondere ad esigenze di tipo pratico (**E. Carletti**, La responsabilità penale delle persone giuridiche: aspetti problematici, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 495), ma forse differisce soltanto nel tempo i problemi.
- (11) I dati ricostruttivi dell’*iter* parlamentare sono ripresi dal resoconto di **C. Piergallini**, sul disegno di legge che ha portato alla legge n. 300/2000, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 293 (in specie, p. 296). Si veda, altresì, **G. Lattanzi**, intervento, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F. C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 288.
- (12) Due altre modifiche dalla Camera dei Deputati (e non più rimosse) meritano di essere segnalate (la fonte è sempre **C. Piergallini**, *op. cit.*, p. 298): “quanto ai soggetti collettivi destinatari della disciplina, si prevede che la stessa operi con riguardo alle persone giuridiche private e alle società, associazioni o enti sprovvisti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quest’ultima delimitazione – su cui, in questa sede, non è possibile il necessario approfondimento - ha evidentemente la funzione di escludere il coinvolgimento dei sindacati e dei partiti politici). E’ stato inoltre esteso il novero dei reati che possono incardinare la responsabilità sanzionatoria degli enti collettivi (art. 7, comma 1): vi sono ricompresi non soltanto quelli previsti dagli strumenti da ratificare, ma anche... i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio o conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro”.
- Su quest’ultimo profilo si vedano, *infra*, par. 3 e 4.
- (13) Il riferimento è a Corte EDU, 21 febbraio 1984, Ozturk, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 894, con nota di **C. E. Paliero**, “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale, che sottolinea (p. 927) come “nella fase giurisdizionalizzata ... la sanzione amministrativa è davvero “identica” alla pena agli stretti fini della garanzia di cui l’art. 6 della Convenzione è parte essenziale”.

Per un collegamento tra questa sentenza e la legge n. 300/2000 cfr. **C. Piergallini**, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1353.

Sulla rilevanza della giurisprudenza comunitaria nel ridisegnare i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario cfr. **C. Sotis**, Le regole dell'incoerenza, Roma, 2013 e **V. Manes**, Il giudice nel labirinto. Profili della intersezione tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012.

L'art. 6 Convenzione EDU concerne il "diritto ad un processo equo".

- (14) Viene ripudiata la scelta – non ignota al sistema giuridico italiano (cfr. *supra*, Cap. II, par. 4) – di optare per una sanzione amministrativa al fine di non riconoscere le garanzie processuali ricollegate obbligatoriamente ad un illecito penale.

Viene indicata come insufficiente la scelta di applicare il procedimento amministrativo (pur nell'attuale forma di procedimento giurisdizionalizzato e allineato al modello processuale di cui all'art. 11) in tutti i casi nei quali l'illecito amministrativo va equiparato all'illecito penale: e tale deve considerarsi l'illecito "da reato" su cui si fonda la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo.

- (15) L'obiettivo di un accordo di massima sul piano europeo almeno in tema di "responsabilità colposa" – in vista di una più ambiziosa unificazione del diritto penale – è indicato da **P. Nuvolone**, Problematica dell'unificazione del diritto penale dei paesi europei, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 299.

- (16) Questo è il pensiero di **C. Roxin**, I compiti futuri delle scienze penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 5, che auspica "sanzioni *ad hoc* nei confronti delle persone giuridiche per la criminalità economica". Si tratta di una *lectio magistralis* tenuta il 23 ottobre 1998.

Nel senso che l'aver collocato "la disciplina punitiva dell'ente collettivo in un apposito corpo normativo *extra codicem*" avvalorerebbe "la natura non penale dell'ente" cfr. **F. Giunta**, Attività bancaria e responsabilità *ex crimine* degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 3.

- (17) In tali termini si esprimono **G. Fiandaca** e **E. Musco**, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, p. 162, concludendo che "la disciplina predisposta è normativamente articolata in modo tale da suscitare l'impressione che il legislatore – incorrendo in una sorta di "frode delle etichette" – abbia voluto formalmente definire "amministrativa" una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto penalistico (o parapenalistico)".

Se, indubbiamente, il mero cambio di etichetta alla sanzione può essere l'espedito per aggirare problemi di varia natura, questo criterio di lettura non regge allorché detto cambio si giustifica anche con mutamenti procedurali di forte contenuto garantistico che sottolineano la portata sostanziale (e non meramente formale) della "nuova" etichetta.

Per l'impossibilità logico-giuridica di parlare di "truffa delle etichette" cfr. **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 417.

Di "mascheramento legislativo" parla **L. Conti**, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio "*societas delinquere non potest*" ?, in Il diritto penale dell'impresa, coordinato da **L. Conti**, vol. XXV del Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da **F.**

Galgano, Padova, 2001, p. 866.

Di un “nuovo schema di responsabilità penale” parla **P. Patrono**, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 189.

Nel senso che la via obbligata per legittimare il principio *societas puniri potest* è una modifica costituzionale cfr. **V. Maiello**, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?, ivi, p. 913.

In precedenza, favorevole a una modifica dell’art. 27 Cost., mediante aggiunta di un comma sulla responsabilità della persona giuridica, è **G. Amarelli**, “Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma, in **G. Amarelli-M. D’Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002, p. 250.

L’A. ribadisce il suo convincimento e la sua proposta nell’articolo Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio *societas delinquere non potest*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 987.

G. Marinucci, La responsabilità, cit., p. 468, ipotizza che, contro la caduta del principio *societas delinquere non potest*, un ruolo sia stato svolto dal timore che l’adesione all’opzione penalistica venisse letta come “espressione di una irriducibile visione anticapitalistica”.

- (18) Si pensi all’ipotesi di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria minima cui viene fatta opposizione al fine di poter fare domanda di oblazione: l’estinzione del reato viene ottenuta pagando una somma nettamente superiore, evitando di avere un precedente penale sul casellario giudiziale.
- (19) Fa eccezione l’ipotesi in cui la persona fisica autrice del reato presupposto sia non identificabile o non imputabile (art. 8 comma 1 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231). La responsabilità “da reato” dell’ente può venir dichiarata anche se a monte non c’è (e non può esserci) la condanna penale della persona fisica.
- (20) A “resistenze del nostro sistema delle imprese” fa esplicito riferimento **G. Marinucci**, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 176. Di “pesanti pressioni di organizzazioni contrarie al nuovo istituto” parla **C. F. Grosso**, Responsabilità penale delle persone giuridiche, ivi, 2003, p. 955.

Ad esempio, è difficile non pensare che da parte dei possibili destinatari siano state svolte pressioni sull’organo legislativo per limitare alle sole sanzioni pecuniarie (e, quindi, con esclusione delle sanzioni interdittive) l’arsenale sanzionatorio degli enti collettivi per i “reati societari” (art. 25 *ter*, inserito nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001 con d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61).

Questo utilizzo ridotto dell’apparato sanzionatorio disponibile è stato immediatamente criticato in dottrina: cfr. **G. De Vero**, I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 720; **C. De Maglie**, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 337, che parla di “assoluta ineffettività”, e **C. E. Paliero**, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 60.

Il legislatore italiano non è l’unico a non essere immune da riuscite pressioni di varia provenienza.

Guardando oltr'alpe, il codice penale francese entrato in vigore il 1° marzo 1994, nel disciplinare la responsabilità penale delle persone giuridiche, inserisce tra i destinatari anche i sindacati, ma nel comminare le sanzioni esclude per questo tipo di *personne morale* sia la *dissolution* (quello scioglimento che viene considerato la pena di morte dell'associazione: così si esprime **C. Ducouloux-Favard**, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana, in AA.VV., *Societas*, cit., p. 106) sia la sottoposizione a controllo giudiziario: evidentemente entrambe queste sanzioni penali sono ritenute incompatibili con il ruolo svolto dagli organismi rappresentativi dei lavoratori nel contesto sociale.

Cfr. **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 197 e p. 220.

- (21) Si veda **M. Parisi**, Riflessioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, in *Riv. pen.*, 1999, p. 1057. Sul ricorso "ad un tipo di sanzione amministrativa, che risolva *a priori* il dubbio sulla possibilità di riferire direttamente alla persona giuridica delle sanzioni penali" si era espresso, quasi trent'anni prima, **G. M. Flick**, Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 482.

Nel senso che "configurare come amministrativa la responsabilità della persona giuridica per gli illeciti generati dall'attività d'impresa presenta, in effetti, indubbi vantaggi" cfr. **C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio "societas delinquere non potest", in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992, p. 16.

Come si è visto (*supra*, Cap. III, par. 4), la scelta di un sistema (amministrativo) sanzionatorio degli enti ha il conforto della giurisprudenza costituzionale alla cui stregua "il principio di personalità della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali" (così Corte cost. 9 giugno 1961 n. 29, in *Giur. cost.*, 1961, p. 551).

Il principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza 14-21 aprile 1994 n. 159, *ivi*, 1994, p. 1214.

Sul ricorso "ad un tipo di sanzione amministrativa, che risolva *a priori* il dubbio sulla possibilità di riferire direttamente alla persona giuridica delle sanzioni penali" si era espresso, quasi trent'anni prima, **G. M. Flick**, Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale d'impresa, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 482.

- (22) **P. Nuvolone**, Problematica dell'unificazione del diritto penale dei paesi europei, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 328, segnalava il problema se al diritto penale (*alias*, diritto punitivo) amministrativo "siano da applicare i principi del diritto penale generale, per esempio riguardo all'antigiuridicità, la colpevolezza, l'azione e il concorso di persone, perché i trattati non offrono alcun criterio per la soluzione di questi problemi".

Il quesito ha trovato risposta affermativa nella giurisprudenza comunitaria.

S. Vinciguerra, La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981 n. 689, p. 36, osserva che "sia per evitare che attraverso il cambio di qualificazione vengano aggirate le garanzie costituzionali da cui sono assistiti i contenuti sanzionatori qualificati come sanzione penale sia per evitare l'esposizione dei destinatari a rischi gravissimi senza alcuna garanzia, è necessario che anche per le sanzioni punitive non penali valgano le garanzie costituzionali delle sanzioni

penali e precisamente i principi di legalità, determinatezza, irretroattività, riferibilità del fatto alla persona, congruità della pena al fatto e coincidenza soggettiva tra destinatario della pena ed espiante. Si tratta, ovviamente, di garanzie minime inderogabili, che la legge ordinaria può espandere o arricchire". Nel senso che le difficoltà poste dalla dogmatica penale, con i concetti di azione, colpevolezza e capacità penale "appaiono assai meno gravi dove si adottino, nei confronti della *societas* non pene vere e proprie, ma sanzioni para-penali, che consentono di ampliare o di rendere più elastiche le categorie e i principi penalistici", cfr. **K. Tiedemann**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 625.

Un problema analogo si pone, del resto, anche in una prospettiva civilistica. Infatti i concetti tipici del diritto del lavoro classico quali, ad esempio, l'impresa, l'azienda, il lavoratore, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, in materia prevenzionistica hanno assunto un significato peculiare ai sensi del d. lgs. n. 626/1994 e ora del d. lgs. 81/2008 e lo stesso può dirsi nell'ambito e nella prospettiva della responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001.

L'assenza di un canone descrittivo, unitario e condiviso, della diverse posizioni e dei relativi istituti giuridici costituisce un grave *vulnus* allo studio della materia in quanto, specie in ipotesi di infortunio verificatosi in organizzazioni complesse, l'attribuzione della responsabilità è esposta a rischi di slittamento indebito: sia verso il basso, colpendo esecutori sprovvisti di qualsiasi reale potere e magari posti ai livelli meno qualificati dell'organigramma aziendale sia verso l'alto, ricadendo su soggetti muniti di poteri ma del tutto incolpevoli nel caso concreto.

- (23) Così si esprime **E. Dolcini**, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 10.
- (24) Enuncia i termini del problema, senza prendere una posizione sull'alternativa che si delinea, **G. M. Flick**, Problemi attuali, cit., p. 479, che ricorda l'ampio dibattito dottrinale se il principio *societas delinquere non potest* abbia "un valore ontologico per vari aspetti insuperabile" o abbia "piuttosto o più semplicemente un valore tradizionale ed ideologico, ampiamente suscettibile di superarsi (e in altri ordinamenti superato) per raggiungere forme di controllo più evolute e più efficaci della criminalità economica realizzata attraverso gli schermi societari".
- (25) Nel senso che "il problema politico fondamentale consiste nel verificare quale tipo di responsabilità sia più congruo prevedere per gli enti, in relazione al vorticoso dinamismo dell'economia di mercato in cui essi operano" si veda **M. Ronco**, voce Responsabilità delle persone giuridiche. I) Diritto penale, in Enc. giur., Agg. XI, Roma, 2002, p. 2, secondo cui l'opzione non penale è stata scelta "senza una ponderata riflessione sui costi e i benefici della riforma".
- (26) Dopo aver affermato che "il legislatore resta libero di dare vita a sanzioni amministrative di vario contenuto afflittivo, con riferimento alla confisca così come alle sanzioni amministrative accessorie di tipo interdittivo", **F. Giunta**, Depenalizzazione, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di **G. Vassalli**, Milano, 1986, p. 224, sottolinea che "la loro affinità contenutistica rispetto a conseguenze tipiche del reato appare perfettamente compatibile con la Costituzione. Considerata la loro incisività affiora semmai il problema delle garanzie di tipo processuale che devono accompagnarne l'irrogazione". **M. Ronco**, voce Responsabilità, cit., p. 2, trova che l'opzione amministrativa, accompagnata dalla giurisdizione penale, delinea "un apparato di garanzie

formali” che, nel caso dell’ente, “impediscono la tempestività degli interventi preventivi”.

In un momento storico nel quale oggetto di dibattito era soltanto se prevedere o no la responsabilità penale delle persone giuridiche, **A. Falzea**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 152, indicava come necessaria la contestualità del processo a carico dell’ente e della persona fisica e l’adattamento delle forme processuali ad un imputato persona non fisica.

Va comunque sottolineato che le regole processuali sono rilevanti non perché – come sembra sostenere **K. Tiedemann**, La responsabilità, cit., p. 630 – “dovrebbero soprattutto garantire la possibilità di perseguire gli enti separatamente dagli autori persone fisiche”, ma perché sono una garanzia obiettiva per chiunque sia il soggetto coinvolto.

- (27) Di responsabilità “nella sostanza penale, anche se formalmente definita come amministrativa”, parla **C.F. Grosso**, Responsabilità, cit., p. 956.

Di illeciti amministrativi solo dal punto di vista nominalistico, ma in realtà penali, parlano **E. Musco**, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e giust., n. 23/2001, p. 8 e **P. Ferrua**, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1479. **G. De Vero**, Struttura, cit., p. 1167, afferma che “la responsabilità degli enti collettivi, in dipendenza dei reati commessi dalle persone fisiche di appartenenza, altro non può essere che una responsabilità criminale”.

Nel senso che la responsabilità diretta delle persone giuridiche, come previsto dalla Convenzione OCSE del 17 ottobre 1997, abbia i tratti “caratteristici di una responsabilità penale” si esprime **E. Dolcini**, Principi costituzionali, cit., p. 20, il quale osserva che, “se le convenzioni si astengono dall’attribuirle espressamente questa qualifica, lo fanno soltanto in ossequio formale alle scelte di quei legislatori che ancora non prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche”.

Argomento debole perché quanto definito “ossequio” è, in realtà, il riconoscimento della validità (anche comunitaria) dell’opzione amministrativa prospettata al (ed eventualmente scelta dal) legislatore nazionale. Infine, di una natura “parapenale” parla **G. Zanaldà**, La responsabilità “parapenale” delle società, in allegato a Il fisco, n. 46/2001.

- (28) Così si esprime, in generale, **F. Giunta**, Depenalizzazione, cit. p. 218, ribadendo che “la sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale è possibile in quanto, a fronte dell’identica finalità preventiva perseguita, nessuna diversità ontologica è rintracciabile fra i due tipi di sanzioni”. Tutto dipende “dal modo in cui il legislatore delinea in concreto le due tipologie punitive e la struttura dei rispettivi illeciti nonché disciplina l’accertamento dei secondi e l’irrogazione delle prime”.

P. Patrono, Verso la soggettività, cit., p. 193, dopo aver sottolineato che l’armamentario delle sanzioni è “non nuovo per il nostro ordinamento”, sottolinea che “le sanzioni previste per la persona giuridica potrebbero senz’altro utilizzarsi anche in un sistema punitivo amministrativo” (p. 198).

- (29) **V. D’Orsi**, Verso una responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Scritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, p. 229, dopo aver osservato che “non solo il principio *“societas delinquere non potest”*, non è più alla pari con i tempi,

ma anche l'altro "*societas puniri non potest*" deve essere smentito da un ordinamento giuridico razionale e moderno", conclude per il mantenimento del principio dell'irresponsabilità penale dell'ente e auspica "sanzioni amministrative efficaci contro le persone giuridiche che violano la legge".

- (30) La sostanziale omogeneità e interscambiabilità del modello penale e del modello amministrativo (sia pure "da reato") è riconosciuta anche nella raccomandazione contenuto nel documento finale del congresso di Messina (1979): "vista l'importanza dei principi giuridici in oggetto e del concetto di responsabilità penale delle persone giuridiche in particolare ed anche delle divergenze di legislazioni, si raccomanda che ogni Stato membro elabori, nei confronti delle persone giuridiche, un sistema di repressione (in senso lato) comprendente sanzioni di natura penale, amministrativa o anche specifiche" (in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 655).
- (31) **M. Ronco**, voce Responsabilità, cit. p. 3, pur critico nei confronti della legge n. 300/2000, riconosce che "il catalogo delle sanzioni, pure definite amministrative, presenta un carattere intensamente punitivo e stigmatizzante, in guisa di allontanarsi dai caratteri della tradizionale sanzione amministrativa".
In specie, la competenza del giudice penale, le forme processuali penali, l'intervento del PM nella fase procedimentale e le "sanzioni di tipo rigorosamente punitivo" sono componenti che danno contenuti alla "stigmatizzazione" della responsabilità dell'ente.
- (32) Appare del tutto irrilevante, a fronte di una scelta in gran parte sollecitata da atti internazionali, il chiedersi se nel decidere quale natura attribuire alla sanzione comminata all'ente il legislatore si sia attenuto alla circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri sui criteri di orientamento nella scelta tra sanzione amministrativa e sanzione penale.
La non configurabilità di un obbligo di tutela penale e la delineazione di un sistema amministrativo caratterizzato da una gamma diversificata di sanzioni e da un temibile coefficiente di afflittività rendono obiettivamente problematico teorizzare che quella operata sia una scelta inadeguata al disvalore dell'illecito dell'ente e alla sua gravità e non parimenti efficace alla protezione dei beni giuridici compromessi dell'illecita attività economica dell'impresa.
Sulla citata circolare si vedano **E. Dolcini**, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 589; **G. Lattanzi**, Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali in una circolare della Presidenza del Consiglio, in Foro it., 1985, V, p. 251; **F. C. Palazzo**, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, in Indice pen., 1986, p. 35 e **T. Padovani**, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana, in Riv. it. dir. pen. proc., 1984, p. 952.
- (33) Questa è l'osservazione *ante litteram* di **A. Alessandri**, Commento all'art. 27 1° comma, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti sociali, Bologna, 1991, p. 132.
L'A., dopo aver analizzato i "costi" dell'introduzione di una responsabilità penale delle persone giuridiche, segnala (anche al legislatore futuro) che "quegli obiettivi che ci si prefigge teoricamente di raggiungere con la responsabilità penale delle persone giuridiche si potrebbero presumibilmente perseguire con altri e più

adeguati strumenti” (p. 161).

La Corte costituzionale, con la sentenza 3 dicembre 1969 n. 147, in Giur. cost., 1969, II, p. 2244, ha statuito che “appartiene alla politica legislativa il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia necessario disporre anche misure penali”.

Di “responsabilità amministrativa” dell’ente come “forma ibrida ed eccentrica di illecito” parlano **S. Stortoni-D. Tassinari**, La responsabilità degli enti: quale natura ? quali soggetti ?, in Indice pen., 2006, p. 21. Per alcune importanti riflessioni si veda **N. Irti**, Due temi di governo societario (responsabilità “amministrativa” – codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2001, p. 693.

L’opzione per una responsabilità amministrativa viene considerata provvisoria da **I. Caraccioli**, Osservazioni sulla responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche, in Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 76, in quanto è prevedibile che il reale adeguamento alla normativa europea costringa “in un futuro più o meno prossimo” a introdurre una “vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche”.

2. Il lavoro come oggetto di tutela

Si è visto come, soprattutto in ambito comunitario, l'evidente *gap* originario da omessa previsione sia stato colmato da plurimi interventi di identificazione e valorizzazione dei "diritti sociali" e, tra questi, una particolare attenzione sia stata riservata al lavoro in tutte le sue sfaccettature (34).

Il lavoro è visto come strumento di emancipazione della persona e di ascesa sociale nonché come fattore di incremento della ricchezza individuale e collettiva.

Non minore attenzione per la materia lavoristica risulta espressa dal legislatore italiano che, proprio a metà degli anni novanta, abbandona l'ordito normativo rappresentato dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, recante "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", e dal d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, recante "norme generali per l'igiene del lavoro", dai quali era germogliata una poliedrica normativa che aveva dato contenuto e precisato i confini dell'obbligo a carico del datore di lavoro (persona fisica o giuridica) di assicurare condizioni di lavoro rispettose della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori d'opera (art. 2087 c.c.) (35).

Questo sistema penale del lavoro, vittima di "un rapido invecchiamento e superamento" (36), ha comunque resistito quasi quarant'anni, nonostante il profondo processo evolutivo che ha visto il passaggio di un'economia postagricola ad una postindustriale e, quindi, l'emergere vistoso dell'attività economica d'impresa, anche illecita.

Il tema della responsabilità penale del datore di lavoro persona giuridica, accompagnato dalla preoccupazione di evitare di creare un sistema nel quale la sanzione all'ente viene trasferita sui terzi (e, *in primis*, sui lavoratori) (37), si è più volte affacciato come possibile materia di intervento di politica criminale.

La disciplina giuridica dell'attività economica resta nella competenza del singolo Stato, nella misura in cui non tocchi materia riservata all'ordinamento comunitario.

E', quindi, il legislatore nazionale che deve delineare la cornice giuridica destinata a disciplinare l'attività economica e ritenersi costantemente impegnato nel delicato compito di correlare la regola alla situazione fattuale da disciplinare.

Se si pone l'attenzione agli accadimenti giuridici tra il d.P.R. n. 547/1955 e il d. lgs. n. 626/1994 (destinato a costituire il perno del nuovo diritto penale del lavoro), non vi è da registrare molto di più di un *lifting* all'art. 197 c.p., troppo poco per avviare un processo di erosione del principio *societas delinquere non potest* e – in ogni caso – solo in via epidermica capace di coinvolgere la persona giuridica in profili di responsabilità per illeciti commessi da dipendenti “nell'interesse” dell'ente (38).

Sufficiente per consentire di parlare di “un modesto, ma non irrilevante progresso”, nella direzione di una responsabilità diretta della persona giuridica, “capace di aprire verso scelte legislative innovatrici” (39).

Il dato obiettivo è, però, un altro: tutto l'imponente intervento degli anni novanta di riscrittura del sistema penale del lavoro si estrinseca in una diffusa penalizzazione che non coinvolge mai, come soggetti attivi del reato e soggetti passivi della pena, gli enti collettivi.

Il legislatore si muove convinto – a quello che è dato di dedurre dalla disciplina adottata – della sufficienza della comminatoria delle sanzioni penali alla persona fisica apicale o non apicale e, quindi, della non necessità di percorrere strade diverse di maggiore efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità di impresa nel settore del lavoro.

Il momento storico, in sede comunitaria e internazionale, vede svilupparsi una logica

selettiva dei beni giuridici da tutelare nella quale rientra a pieno titolo il lavoro (40); contemporaneamente, vede emergere una tensione precisa verso una responsabilità degli enti (penale o non penale che sia) (41), ma il legislatore italiano risulta refrattario a questa spinta verso scelte innovative e conferma il tradizionale *favor* per un sistema imperniato sul massiccio ricorso alla sanzione penale, ma nei confronti delle sole persone fisiche.

Si potrebbe pensare che il legislatore italiano sia lungimirante e intraveda già l'ulteriore stadio dell'attività economica illecita: la persona fisica il cui ruolo è stato marginalizzato dalla figura dell'ente collettivo –dove una responsabilità “spersonalizzata” e, quindi, in cerca d'autore – riacquista una centralità giuridicamente rilevante nel momento in cui la politica d'impresa (lecita o illecita che sia) risulta pianificata e perseguita da un manipolo ristretto di *managers* di elevato livello che utilizzano la struttura sociale e che appaiono ben identificati o identificabili. Il governo societario non passa più attraverso gli organi collegiali e impersonali, non è più “democratico”, ma è chiaramente attribuibile, nel bene e nel male, a poche persone fisiche: verificandosi in concreto questo ritorno alla “personalizzazione” da cui si era partiti, la risposta penale è manifestamente la più logica e la più adeguata. Quanto sia in effetti transitato nel retropensiero del legislatore è pressoché impossibile da ricostruire, ma questo movimento vichiano “personalizzazione/spersonalizzazione/personalizzazione” della reazione normativa appare da escludere perché troppo tempestivo rispetto all'evoluzione della realtà economica.

Senza nulla togliere alla sensibilità legislativa, è più logico pensare che sia mancata la riflessione (e l'iniziativa) sulla fase di “spersonalizzazione” dell'agire societario,

cosicché la politica di contrasto alla criminalità di impresa si è estrinsecata, senza soluzione di continuità, in un ricorso allo strumento penale orientato esclusivamente sulla persona fisica (42).

La nuova stagione penal-lavoristica, che copre praticamente gli anni novanta, si sviluppa sia in applicazione delle direttive CEE (43) sia d'iniziativa e porta, in sequenza, all'emanazione del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277, sulla protezione dei lavoratori da agenti chimici, fisici e biologici; del d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 77, sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto; del d. lgs. 19 marzo 1994 n. 626, sulla sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro; del d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, modifiche della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti; del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, sul riavvicinamento delle legislazioni in tema di macchine; dei d. lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e 494, in tema di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e per i cantieri temporanei, e dei d. lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e 625, relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (44).

Appare difficile affermare (o escludere) che alla rinnovata sensibilità per la tutela delle condizioni del lavoro abbia contribuito in maniera determinante l'espansione dell'intervento comunitario (c.d. comunitarizzazione della sicurezza del lavoro) o che, invece, il ruolo preminente sia da riconoscere all'autonoma capacità di realizzazione di una più compiuta tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Il dato saliente e percepibile è il perseguimento di un modello prevenzionale sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo (45) nonché la constatazione che l'attività economica d'impresa si colloca a monte di gravi violazioni dei diritti dei lavoratori, perché la massimizzazione del profitto è spesso cercata

scientificamente attraverso il risparmio sulla tecnologia e sulla sicurezza (46).

La dottrina ha più volte sottolineato il ruolo preponderante della persona giuridica sia nell'economia che crea posti di lavoro e produce che in quella che antepone il capitale all'uomo e accetta (o non contrasta a sufficienza) il rischio di una compromissione della vita, dell'integrità fisica, della salute e dell'ambiente (47).

Ciò che è certo è che il legislatore, nell'aprire la nuova stagione del diritto penale del lavoro (con attenzione prioritaria alla prevenzione), non si è posto (o, se posto, ha superato) il problema di coinvolgere direttamente l'ente collettivo e si è accontentato di mantenere le tradizionali forme di sanzione o misura negativa indiretta (48).

L'impressione è quella di una riforma a compartimenti stagni perché, mentre veniva ribadita la centralità e l'esclusività della sanzione penale per la persona fisica apicale o non apicale, si apriva anche la stagione della riflessione sull'opportunità di mantenere o erodere il principio *societas delinquere non potest*, essendovi piena consapevolezza che nella realtà quotidiana il centro propulsivo della condotta illecita della persona fisica agente è l'impresa stessa e che appare artificioso negare la corresponsabilità dell'ente nell'illecito penale frutto di una strategia d'impresa e commesso a beneficio di esso.

Torna prepotentemente d'attualità un'intuizione di **L. Barassi** che nell' "interesse" o "vantaggio" aveva colto il presupposto per ricollegare una responsabilità all'ente collettivo (49); diventa essenziale non lasciare al sostanziale "mandante" il profitto ricevuto dalla commissione dell'illecito; ci si interroga sull'opportunità del mantenimento (e sulla sufficienza) delle tradizionali sanzioni civili e amministrative e sulla ricerca di soluzioni innovative ed efficaci a contenere l'attività economica dell'impresa nell'area della legalità formale e sostanziale.

Il legislatore italiano si è così trovato, nel momento in cui maturava la decisione sul se introdurre una responsabilità diretta dell'ente collettivo e, in caso affermativo, su quale natura ricollegare all'illecito e alla sanzione, a disporre di un articolato ventaglio di contributi di orientamento per la sua scelta (50), in quanto non è dubitabile che il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche abbia condizionato e contrassegnato la speculazione dottrinale circa lo sviluppo da imprimere al diritto penale dell'economia nelle sue varie estrinsecazioni.

In questo contesto di attenzione al problema e di ricerca della soluzione più equilibrata un ruolo non marginale va riconosciuto alla Corte costituzionale.

Pur non affrontando direttamente i profili di legittimità costituzionale di una eventuale responsabilità penale dell'ente collettivo (51), la Corte ha avuto occasione di esprimersi sul rapporto tra l'art. 27 comma 1° Cost. e i criteri di ascrizione del reato al datore di lavoro.

Con la sentenza 18-25 luglio 1996 n. 312 (52), la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 41 comma 1° d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (53), che impone al datore di lavoro (persona fisica o giuridica) di ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti adottando le "misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili".

La Corte, anche se il contrasto denunciato riguardava altre norme costituzionali, ha escluso che la norma denunciata violi il principio di personalità della responsabilità penale, in quanto presuppone sempre il "profilo della colpa": ove si volesse configurare una responsabilità penale dell'ente, anche il comportamento attivo (54) o omissivo dell'ente in questa peculiare materia si sottrarrebbe a censure di incostituzionalità.

Ancorché ragionevolmente compatibile con il citato principio costituzionale, la responsabilità penale dell'ente collettivo viene a non essere configurata dalla legge n. 300/2000, essendo preferita una soluzione amministrativa assolutamente in linea con l'evoluzione del diritto penale dell'economia degli ultimi anni in Italia e, soprattutto, giudicata più flessibile e meno problematica nel suo rapporto con i principi generali del diritto penale (*in primis*, quello della colpevolezza) (55).

Se "il ricorso alla pena criminale presuppone il difetto di alternative parimenti efficaci" (56), è logico dedurre che il legislatore italiano si sia (o sia stato) convinto che l'opzione "non penale" in materia di responsabilità diretta degli enti nulla di sostanziale tolga alla prevenzione e alla repressione dell'illecito (57).

Si è partiti dagli interessi finanziari delle Comunità europee, vi è stata un'estensione a interessi toccati da transazioni internazionali tra un'impresa comunitaria e una esterna a tale area, si è passati alla tutela di interessi non finanziari ma di riconosciuta preminenza per la politica economico-sociale delle comunità stesse: è tra questi ultimi che la tutela del lavoro si è collocata in una posizione assolutamente peculiare, riconosciuta come tale dagli ordinamenti nazionali.

La miglior tutela del lavoro è anche divenuta un laboratorio per iniziative innovative e sperimentazioni normative: la responsabilità "da reato" degli enti si colloca, a pieno titolo, in questa politica criminale di accentuata attenzione all'individuo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Il principale soggetto della vita economica, l'impresa, si vede riconoscere come soggetto attivo di illeciti "da reato" e soggetto passivo della sanzione correlata alla responsabilità "non penale".

Forse è eccessivo parlare di "rivoluzione copernicana" (58) ma, certamente, si è

giunti ad un punto di non ritorno.

- (34)Cfr. *supra*, Cap. VII, par. 5. In dottrina si vedano **M. Roccella-T. Treu**, Diritto del lavoro dell'Unione europea, Padova, 1992; **G. Arrigo**, Il diritto del lavoro dell'Unione europea, Milano, 2001 e **F. Pocar-I. Viarengo**, Diritto comunitario del lavoro, Padova, 2001.
- (35)Per un sintetico quadro degli interventi postcostituzionali in materia di lavoro si veda, *supra*, Cap. IV, par. 2 e, in particolare, la nota 35.
Cfr. **M. Biagi**, Profili penali e civilistici in tema di sicurezza dei lavoratori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, p. 883; **U. Romagnoli**, Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 351; **C. Smuraglia**, voce Igiene, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, p. 1 e **D. Pulitanò**, voce Igiene e sicurezza del lavoro, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992, p. 110.
- (36)Il rilievo è di **C. Smuraglia**, La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei principi costituzionali, in Quale giust., n. 27-28 (1974), p. 355.
Invecchiamento, peraltro, accentuato dalla continua espansione della portata applicativa della stessa norma civilistica. In via esemplificativa, si vedano **S. Brun**, Stress da eccesso di lavoro e incidente stradale: un nuovo passo nell'incerto cammino verso l'estensione della portata applicativa dell'art. 2087 c.c., in Riv. it. dir. lav., n. 1/2005, p. 109; **L. Mengoni**, L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Scritti, I. Metodo e teoria giuridica, a cura di **C. Castronuovo-A. Albanese-A. Nicolussi**, Milano, 2011, p. 302; **M. Pedrazzoli**, Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 4/2007, p. 1144 e, più in generale, **V. Marino**, La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro, Milano, 1990, p. 86; **C. Smuraglia**, Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela), in Riv. giur. lav., 2000, I, p. 447; **C. Romeo**, L'area delle tutele: diritto civile e diritto del lavoro a confronto, in Dir. lav., 2005, p. 145 e **P. Lambertucci**, Sicurezza sul lavoro e rischi psico-sociali: profili giuridici, in Dir. lav. mercati, n. 2/2010, p. 347.
- (37)Si vedano **L. Stortoni**, Profili penali delle società commerciali come imprenditori, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, p. 1179 (nota 56); **G. Pecorella**, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 357; **C. Smuraglia**, La tutela penale nel quadro sistematico della protezione del lavoro, *ivi*, p. 34; **T. Padovani**, Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro, *ivi*, 1978, IV, p. 3; **C. Smuraglia**, Le sanzioni penali nella tutela del lavoro subordinato, *ivi*, p. 315 e, dello stesso A., Diritto penale del lavoro, Padova, 1980, p. 40.
- (38)Cfr., *supra*, Cap. V, par. 5, anche per specifici contributi sull'incidenza della norma in materia di lavoro.
- (39)In questi termini si esprime **C. Fiore**, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle "modifiche al sistema penale", in Arch. pen., 1982, p. 259.
- (40)Cfr., *supra*, Cap. VII, par. 1 e 2.
Per quanto concerne la Repubblica Tedesca cfr. **D. Castronuovo**, La tutela della sicurezza del lavoro nel sistema del diritto penale complementare tedesco, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 787.
- (41)Si rinvia a quanto osservato, *supra*, nel Cap. VI, par. 5 e nel Cap. VII, par. 5.
L'*incipit* della "spersonalizzazione" è così spiegata: "Già verso la metà del secolo XIX il fenomeno delle società di grandi dimensioni assume valenze notevoli e pone in crisi il quadro teorico di un'impreditorialità frammentata al punto della

tendenziale uguaglianza di *chances* fra i produttori che sta alla base della ideologia del libero mercato. Neanche più sul piano dei soli rapporti interni alla borghesia risulta quindi sufficiente la strumentazione giuridica esistente, orientata a disciplinare, sotto il profilo patrimoniale e della gestione economica dell'impresa, l'imprenditore-persona fisica": **E. Carletti**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 496.

- (42)**F. Paccagnella**, Prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, in Dir. pen. proc., 2000, p. 18, si limita a constatare la non caduta del principio della irresponsabilità penale dell'ente collettivo e non si interroga sul mancato recepimento delle direttive europee circa un quadro sanzionatorio (penale o non penale) della persona giuridica.

Di "enfaticizzazione della repressione dei singoli comportamenti" che "non corrisponde alla reale portata della nuova situazione" parla **G. Riccio**, voce Responsabilità penale, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1991, p. 17.

- (43)In dottrina si vedano **L. Montuschi**, La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana, in Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE, a cura di **M. Biagi**, Rimini, 1991, p. 11; **M. Biagi**, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di lavoro in Europa verso il 1992, *ivi*, p. 123; **A. Culotta**, Il sistema prevenzionale italiana e la normativa comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, in Riv. it. di proc. pen., 1992, p. 1403; **A. Salerno**, Diritto comunitario della sicurezza del lavoro, Padova, 1992; **S. Bertocco**, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Padova, 1995; **A. Culotta**, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 956; **R. Guariniello**, Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE, in Dir. pen. proc., 1997, p. 83 e **F. Paccagnella**, Prevenzione di incidenti, cit., p. 16.

- (44)Sul d. lgs. n. 277/1991 v. *infra*, nota 53.

In dottrina cfr. **F. Morandi**, Fattori di rischio e tutela della salute dei lavoratori nel decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277: prime osservazioni sui riflessi penalistici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 380.

Il d. lgs. n. 77/1992 si inserisce nella acquisita consapevolezza della pericolosità dell'amianto per i lavoratori e per l'ambiente.

In dottrina cfr. **D. Andreoni**, Settima e ottava direttive particolari della CEE riguardanti salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro con agenti biologici nei cantieri, in Riv. inf. mal. prof., 1992, p. 535.

Il d. lgs. n. 626/1994 (modificato con d. lgs. 19 marzo 1996 n. 242) ha dato attuazione alla direttiva-quadro 89/391/CEE (su cui cfr. *supra*, Cap. VI, par. 5) e a sette direttive ad essa collegate (89/654; 89/655; 89/656; 90/269; 90/270; 90/394 e 90/679). In proposito si vedano **S. B. Caruso-R. Barbagallo**, Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 242/96, modificativo e integrativo del decreto legislativo 626/94, in AA.VV., Le innovazioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: imprese, pubbliche amministrazioni e sindacato nel diritto del lavoro che cambia, a cura di **S. Pagano** e **S. B. Caruso**, Bari, 1997, p. 211.

Sul d. lgs. n. 626/1994, cfr. Corte cost. 11-20 dicembre 1996 n. 399, in Giur. cost., 1996, p. 3646, per la quale "non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41 Cost.) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la

protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; numerose altre disposizioni, tra cui la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 626/1994, assumono in proposito una valenza decisiva".

In dottrina si rinvia a **G. Marando**, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, p. 53; **C. Smuraglia**, Sicurezza e igiene sul lavoro, Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive, in Riv. giur. lav., n. 4/2001, p. 465; **P. Soprani**, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001; **L. Montuschi**, I principi generali del d. lgs. n. 626 del 1994 (e le successive modifiche), in Ambiente, salute, sicurezza, a cura di **L. Montuschi**, Torino, 1997, p. 47; **F. Di Cerbo**, Normativa antinfortunistica e sicurezza del lavoro dai decreti del 1955 e del 1956 al d. lgs. 626/1994, in Lav. prev., 1996, p. 1258; a **A. Vallebona**, Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: la barbarie del diritto, in Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **M. N. Bettini**, Milano, 1996, p. 63 e a **G. Natullo**, La tutela dell'ambiente di lavoro, Torino, 1995.

Sul d. lgs. n. 758/1994, si rinvia – per un opportuno inquadramento sistematico – a **T. Padovani**, Commento al d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, in Leg. pen., 1995, p. 375 e a **M. Parisi**, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in Riv. pen., 1999, p. 513.

Sulle linee generali della riforma cfr. **A. Culotta**, Obblighi prevenzionali del datore di lavoro e facoltà di delega a dirigenti e preposti nel quadro della nuova normativa di derivazione comunitaria, in Riv. it. dir. lav., 1995, p. 253.

Il d. lgs. n. 230/1995 è emanato in attuazione di quattro direttive (89/618, 90/641, 92/3 e 96/29) dell'EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti.

Il d. lgs. n. 624/1996 è in attuazione della direttiva 92/91/CEE.

Il d. lgs. n. 625/1996 è in attuazione della direttiva 94/22/CEE.

Il d. lgs. n. 459/1996 è emanato in attuazione delle direttive 89/392, 91/368, 93/44 e 93/68/CEE.

Il d. lgs. n. 493/1996 viene a dare attuazione alla direttiva 92/58/CEE. Infine, il d. lgs. n. 494/1996 dà attuazione alla direttiva 92/57/CEE.

Su quest'ultima normativa (modificata con il d. lgs. 19 novembre 1999 n. 528) cfr. **G. Morgante**, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 88. Prima della riforma si veda **A. Lorusso**, Sui rapporti tra committente e appaltatore in tema di sicurezza del lavoro, in Mass. giur. lav., 1997, p. 676.

In dottrina si vedano **G. De Falco**, La figura del datore di lavoro nell'ambito della normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo n. 626/1994 al c.d. decreto 626 bis, in Cass. pen., 1996, p. 979; **F. Basenghi**, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale, in La sicurezza del lavoro, a cura di **L. Galantino**, Milano, 1996, p. 53; **F. Sgubbi**, I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro connotati del sistema, in Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 262; **S. Margiotta**, Sicurezza del lavoro, Milano, 1996, e dello stesso A., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, a cura di **G. Santoro Passarelli**, Milano, 1998, p. 1177.

Per un quadro d'insieme dell'incidenza di questo ordito normativo si vedano **A. Culotta-M. Di Lecce-G. Costagliola**, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998.

- (45) Questo distinguo tra prevenzione "oggettiva" (caratterizzante la disciplina lavoristica degli anni cinquanta) e "soggettiva" (qualificante la riforma attuata

negli anni novanta) è operato da **A. Culotta**, Il sistema prevenzionale, cit., p. 1041.

L'evoluzione tecnologica, sociale e giuridica ha irreversibilmente portato al superamento della convinzione (invero, molto protettiva per la classe padronale) secondo cui "provvedimenti preventivi sarebbero impossibili e sempre inefficaci" contro gli infortuni sul lavoro (così si esprime la segnalazione di un Progetto di legge in Inghilterra sulla responsabilità dei padroni di fabbrica nelle lesioni sofferte dagli operai in loro servizio, in Riv. pen., 1880, XIII, p. 424).

La comminatoria di sanzioni penali (o di altra natura) ha un senso soltanto se, a monte, vi è una dolosa o colposa violazione dei doveri ricollegati ad una "posizione di garanzia" del datore di lavoro (cfr. art. 2087 c.c.).

Sul conflitto tra le ragioni dell'efficienza economica e la garanzia e tutela dei diritti sociali (art. 41 Cost.) cfr., in generale, **V. Spagnuolo Vigorita**, L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959; **A. Baldassare**, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 582; **G. Galgano**, La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1977, p. 511; **A. Pace**, Iniziativa privata e governo pubblico dell'economia, in Giur. cost., 1979, I, p. 1219; **G. Galgano** e **S. Rodotà**, Commento agli artt. 41-44, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti economici, t. II, Bologna, 1982, p. 250; **M. Luciani**, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983; **G. Bianco**, Costituzione ed economia, Torino, 1999; **P. Caretti**, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002; **S. Cassese**, La nuova costituzione economica, Bari, 2004 e **G. C. Spattini**, Ascesa e declino (eventuale) della nozione di "Costituzione economica" (nell'ordinamento italiano e in quello comunitario), in Scritti in onore di V. Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, p. 1465.

- (46) Anche autori che si sono occupati principalmente della criminalità d'impresa delle società commerciali valorizzano gli illeciti penali in campo lavoristico come inevitabile settore di intervento del diritto penale: ad esempio: tra i "reati che si agganciano direttamente o indirettamente all'oggetto sociale", "in definitiva, tra i reati che l'amministratore compie in osservanza dell'ordinamento interno della società", **F. Bricola**, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 1019, menziona "l'adozione delle cautele antinfortunistiche meno costose anche se non conformi alle prescrizioni legali" (p. 1021).

J. De Faria Costa, Contributo, cit., 1993, p. 1238, pone l'accento sul fatto che "i conflitti che si producono attraverso l'impresa si estendono ad altri campi ben differenziati (si pensi al diritto dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori nell'impresa, al diritto penale tributario)" e conclude che "in termini di risonanza etica e disvalore sociale, ci accorgiamo dell'importanza inerente agli attacchi all'ambiente, o delle violazioni alle regole di sicurezza nei confronti dei lavoratori". Infatti "il mancato adempimento delle regole di sicurezza, da parte dell'impresa, costituisce evidentemente un fattore scatenante di una criminalità il cui centro di imputazione risiede nella stessa struttura organizzativa dell'impresa".

- (47) **S. Caminiti**, Rilievi sociologici sulla responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comunitario, in AA.VV., La responsabilità penale delle

persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 490, sottolinea il possibile immanente conflitto tra lavoro e tutela della salute e tutela dell'ambiente: "se è vero che l'insorgere di una iniziativa a carattere industriale è valida soprattutto perchè fonte di lavoro e quindi di stabilità sociale; è vero anche, che la stessa stabilità viene compromessa allorquando l'impresa non si pone la preoccupazione di salvaguardare l'ambiente tutto dove opera, perchè senza tale salvaguardia la stessa stabilità salta".

Per un quadro d'insieme si rinvia a **P. Patrono**, Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali, Padova, 1993.

Per la possibilità di imputare la responsabilità degli infortuni direttamente agli enti collettivi si pronunciano – valorizzando l'*input* comunitario che ha portato al d. lgs. n. 626/1994 – **C. M. Grillo**, Sicurezza ed igiene del lavoro: nuovo apparato sanzionatorio e primi problemi, in Cass. pen., 1995, p. 2725, e **A. Bonfiglioli**, Alcune riflessioni in tema di sicurezza del lavoro (d. lgs. 19.9.1994, n. 626, come modificato dal d. lgs. 19.3.1996, n. 242), in Critica dir., 1997, p. 24.

Per **G. Stea**, Gli enti responsabili dell'illecito da reato nella prospettiva europea, in Riv. pen., 2013, p. 746, nota 1, la criminalità d'impresa si manifesta, oltre che con reati che rientrano nella criminalità del profitto (es., il riciclaggio), con "reati che si collocano nel cono d'ombra del rischio di impresa" come "le disposizioni incriminatrici a tutela dei lavoratori dagli infortuni". La distinzione riecheggia quella operata da **G. Marinucci**, La responsabilità, cit., p. 464, secondo cui la violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro può essere inquadrata, a seconda dei casi, nella "colpa di organizzazione" – come patologia che si annida colpevolmente nell'impresa – o nella "politica criminale di impresa".

(48) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 3.

Sui "sintomi di responsabilità delle persone giuridiche nel nostro ordinamento" si sofferma **G. Riccio**, voce Responsabilità penale, cit., p. 17.

In concreto, si rimane ancorati alle disposizioni degli artt. 196 e 197 c.p., "le uniche ad offrire un meccanismo in grado di propagare la risposta sanzionatoria dall'autore del fatto all'organizzazione che quel fatto ha reso possibile" (**A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 9).

(49) Il riferimento è a **L. Barassi**, Contributo alla teoria della responsabilità, Torino, 1898, p. 94.

Partendo dalle stesse premesse, quasi novant'anni dopo, **A. Alessandri**, Reati d'impresa, cit., p. 115, annota – a margine della modifica dell'art. 197 c.p. – che "E' tuttavia indubbio che l'inserimento del criterio dell'interesse costituisca un'apertura verso le proposte, da tempo avanzate, di chiamare a rispondere la persona giuridica in tutti i casi in cui la commissione del reato è finalizzata al conseguimento di un vantaggio per l'ente medesimo".

(50) Senza pretesa di completezza, e con riguardo specifico al periodo immediatamente antecedente la legge n. 300/2000, si vedano **G. Flora**, I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria, in Studi in memoria di P. Nuvolone, II, Milano, 1991, p. 548; **V. Militello**, La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 101; **R. Guerrini**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Le società, 1993, p. 691; **A. Traversi**, Aspetti comparatistici, *ivi*, p. 699; **C. Pedrazzi**, Codici etici e leggi dello Stato, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p.

1049; **C. E. Paliero**, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, *ivi*, p. 1021; **A. Pagliaro**, Limiti all'unificazione del diritto penale europeo, *ivi*, p. 203; **P. Conte**, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese, *ivi*, 1994, p. 93; **L. Eusebi**, Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, estrema ratio ed opzioni sanzionatorie, *ivi*, 1995, p. 741; **G. Flora**, L'attualità del principio "societas delinquere non potest", *ivi*, 1995, p. 19; **M. Romano**, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1031; **C. E. Paliero**, Problemi e prospettive, *cit.*, p. 1173; **A. Bernardi**, Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 2; **G. Insolera**, Nozione di responsabilità individuale e collettiva, in *Indice pen.*, 1996, p. 259; **A. M. Castellana**, Diritto penale dell'Unione europea e principio "societas delinquere non potest", in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 747; **F. C. Palazzo**, La responsabilité pénale de l'entreprise en Italie, in *Rev. sc. crim.*, 1997, p. 321; **L. Fornari**, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997; **V. C. Bertel**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 59; **F. Stella**, Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 459; **I. Caraccioli**, La responsabilità penale delle persone morali, in AA.VV., Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea, a cura di **L. Picotti**, Milano, 1999, p. 177; **A. Bernardi**, Osservazioni sui principi e criteri direttivi in tema di sanzioni previste dalle leggi comunitarie 1995-1997 e 1998, in *Riv. dir. agr.*, 1999, p. 230; **M. Parisi**, Riflessioni, *cit.*, p. 1059; **N. Selvaggi**, La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2781; **A. Manna**, La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 918; **G. Fidelbo**, Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3283; **C. E. Paliero**, La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, in AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari delle Comunità europee tra prevenzione e repressione, a cura di **G. Grasso**, Milano, 2000, p. 77.

- (51) "Che il principio costituzionale valga a mettere al bando qualsiasi forma di responsabilità penale delle persone giuridiche è una conclusione alla quale si può giungere soltanto attraverso un percorso interpretativo segnato da scelte probabilmente legittime, ma nient'affatto necessitate: tale conclusione non è imposta, mi sembra, né dalla lettera, né dallo spirito della norma costituzionale": così si esprime **E. Dolcini**, Principi costituzionali, *cit.*, p. 21.

Si veda, altresì, **F. C. Palazzo**, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999, p. 108.

- (52) La sentenza è pubblicata in *Riv. dir. lav.*, 1997, II, p. 15.

Per un importante precedente si veda Corte cost. 6-9 luglio 1959 n. 39, *ivi*, 1959, p. 692: "non si ravvisa alcuna violazione del principio dell'art. 27, primo comma, della Costituzione. A carico del datore di lavoro o del dirigente è prevista chiaramente una responsabilità per fatto proprio, fondata sulla inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Non sussiste pertanto alcun

contrasto con il principio che sancisce il carattere personale della responsabilità”.

In generale cfr. *supra*, Cap. III, par. 3-5.

G. Graziano, La graduale erosione del principio “*societas delinquere non potest*”, in Le società, 1997, p. 1253, osserva che la Corte costituzionale non ha mai “esplicitamente recepito” il divieto di responsabilità penale delle persone giuridiche. Per **F. Centonze**, Ripartizione, cit., p. 379, sembra palese la violazione del principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 primo comma Cost.) ogni qual volta il datore di lavoro venga chiamato a rispondere, sulla base dell’art. 40 cpv. c.p., di un evento lesivo per “insufficiente valutazione dei rischi”; come sembra consistente il pericolo che l’individuazione delle norme tecniche adeguate venga effettuata *ex post* dal giudice penale con violazione del principio che gli preclude qualsiasi opera di creazione legislativa (art. 25 secondo comma Cost.)”

- (53) Pur senza prendere specifica posizione sulla responsabilità degli enti, **F. Morandi**, Fattori di rischio, cit., p. 385, annota che “neppure sotto il profilo della individuazione dei soggetti attivi di reati, nonostante l’approfondito dibattito dottrinale ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali formati in materia, possano legittimamente riscontrarsi elementi di novità che tradiscano o manifestino apertamente una maturata sensibilità del legislatore penale rispetto alle decisive questioni poste dalla normativa di settore in tema di personalizzazione della responsabilità e trasferimento di funzioni nell’ambito di un’organizzazione di impresa”.

Questo decreto, di attuazione di cinque direttive CEE in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, comminava sanzioni contravvenzionali anche ai produttori e commercianti (art. 54). E’ stato parzialmente abrogato con d. lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, con d. lgs. 10 aprile 2006 n. 195 e con d. lgs. 25 luglio 2006 n. 257. Cfr. **R. Guariniello**, Tre anni di applicazione del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 sui rischi lavorativi da piombo, amianto, rumore, in Foro it., 1994, II, c. 548.

Si veda sul principio della “massima sicurezza possibile” Corte cost. 18 luglio 1996 n. 312, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, p. 15, con nota di **V. Marino**, La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavoro nell’interpretazione della Corte costituzionale, e in Igiene sic. lav., 1997, p. 339, con nota di **R. Guariniello**, Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Per ulteriori riflessioni cfr. **L. Montuschi**, L’incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo, in Riv. giur. lav., 2001, p. 507; **R. Guariniello**, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, *ivi*, p. 529 e **A. Zini**, Massima sicurezza e migliore prevenzione, in Igiene sic. lav., 2007, p. 622.

- (54) Cfr. **G. Marinucci**, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 29.
- (55) Si rinvia al quadro ricostruttivo delineato da **M. Romano**, Societas, cit., p. 1035, il quale sottolinea come la “assenza di qualsiasi consistente tradizione storica” non può essere ostativa alla configurazione di una responsabilità penale delle persone giuridiche che l’A. definisce di “diritto penale amministrativo” e che “è opportuno si colleghi o, meglio ancora, si innesti sulla responsabilità di singole

persone fisiche” (p. 1038).

La legge n. 300/2000 ha, nella sostanza, recepito questa proposta.

(56) Così si esprime **T. Padovani**, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 645.

(57) **C. E. Paliero**, La fabbrica del Golem, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 501, delinea un modello di responsabilità collettiva e precisa che per la responsabilità penale della persona giuridica sarà necessario “escogitare *ex novo* tipi di pseudo-dolo e di pseudo-colpa”, non valendo le tradizionali categorie della responsabilità individuale” (p. 505).

In precedenza **E. Harremoes**, intervento alla seduta inaugurale, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 50, aveva rilevato che “negli Stati membri dove è radicato il principio che una persona giuridica non possa essere ritenuta responsabile, legge e costume cercano di raggiungere lo stesso effetto deterrente con altri mezzi”.

K. Tiedemann, La responsabilità penale, cit., p. 618, rimarca che “il giudizio definitivo sulle conseguenze della scelta di una determinata sanzione è reso difficile dalla constatazione, pressoché unanime, della criminologia moderna, secondo cui le sanzioni potrebbero essere vicendevolmente sostituite senza che il risultato pratico muti; l’importante sarebbe, invece, che le sanzioni, di qualunque genere esse siano, venissero effettivamente applicate”.

(58) Così si esprime **A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 502.

Di “portata epocale” parla **C. Piergallini**, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, *ivi*, p. 571.

Segnala il “mutamento irreversibile di paradigma” **G. De Simone**, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, *ivi*, 2004, p. 657.

Più sobriamente lo storico annota che, seppure “in una forma obliqua”, “l’ordinamento italiano abbandona per la prima volta il principio *societas delinquere non potest*” (**F. D’Urso**, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 513).

3. La sicurezza del lavoro come valore preminente

Se il panpenalismo è da considerarsi un fenomeno negativo, da non alimentare e, anzi, da combattere (59), una procedura di selezione dei beni giuridici da tutelare (60) è grandemente opportuna anche quando il sistema tradizionale della responsabilità penale della sola persona fisica venga affiancato da un sistema sanzionatorio (penale o non penale) diretto all'ente collettivo.

Riconoscere che il lavoro è oggetto di tutela nel diritto interno come in quello comunitario e internazionale (61) non implica che qualunque violazione di rilievo penale in materia di lavoro debba ricevere un pari trattamento giuridico: la dimensione (e, quindi, la sanzione) penale del fatto illecito non esclude graduazioni di disvalore, diversità di lesione del bene giuridico, diversità di danno sociale e diversità di ripulsa sociale.

Si impone, quindi, una risposta equilibrata che tenga conto non solo della categoria selezionata come meritevole di protezione, ma dei diversi valori (e disvalori) rinvenibili nell'ambito della stessa categoria.

Ove non si intenda procedere in questo modo selettivo, il rischio è quello di "volgarizzare" la sanzione comminata e di trattare in modo uguale situazioni diverse: almeno con riguardo alle fattispecie marginali, verrebbe in luce un utilizzo "terroristico" della sanzione, con una evidente sproporzione tra reazione dell'ordinamento giuridico e concreta offensività (o lesività) dell'illecito.

Questo ordine di argomentazioni spiega il fatto che nessuno abbia mai pensato o proposto di estendere la responsabilità penale della persona giuridica a tutte le fattispecie di illecito in relazione alle quali è comminata una sanzione penale alle persone fisiche.

Spiega, altresì, il fatto che nessuno abbia mai pensato o caldeggiato un sistema sanzionatorio non penale orientato a colpire la persona giuridica che abbia, a monte, tutte le fattispecie penalmente rilevanti per la persona fisica.

Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti coincide (o dovrebbe coincidere) con il catalogo dei beni da tutelare prioritariamente : il valore aggiunto è la sanzione amministrativa dell'ente, che si affianca alla sanzione penale già comminata alle persone fisiche.

I testi comunitari ed internazionali che si sono occupati di "lavoro" hanno riconosciuto il giusto peso alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e a una normativa antinfortunistica che sia orientata alla prevenzione più che alla repressione: ciò porta, inevitabilmente e condivisibilmente a ravvisare nella cultura della sicurezza un settore chiave nel quale auspicare, perseguire e pretendere un atteggiamento (più) responsabile da parte dell'ente collettivo.

Come risulta evidente dalla formulazione dell'art. 11 della legge n. 300/2000, il legislatore delegante non solo ha tracciato il catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa operando una forte selezione dei settori chiave della criminalità d'impresa, ma nell'ambito dei settori individuati ha operato un ulteriore intervento selettivo.

E' il caso, per l'appunto, dei reati in materia di lavoro commessi all'interno della *societas* e nel suo "interesse" da persone fisiche apicali o non apicali: l'attenzione si è focalizzata sui reati contro la sicurezza del lavoro (di per sé una moltitudine) e, nell'ambito di questi il delegante, ha precisato che la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo venga ad essere configurata soltanto dalla "commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" (62).

L'attenzione del legislatore si è fermata sulle condotte realmente offensive.

Emerge, per così dire, la preoccupazione di non "logorare" la scelta innovativa operata, volgarizzandone o disperdendone l'applicazione su fattispecie di rilievo penale nel diritto del lavoro, ma di per sé non espressive di una elevata offensività.

Poiché la responsabilità diretta degli enti collettivi rappresenta oggettivamente un appesantimento delle conseguenze sanzionatorie ricollegate all'omicidio colposo o alle lesioni gravi o gravissime da violazione della normativa antinfortunistica (in precedenza foriere di sole sanzioni penali e solo a carico della persona fisica), l'essersi limitati a queste ben delineate fattispecie incriminatrici è sicuramente sintomatico di un approccio moderato e calibrato ad una riforma che non solo prevede un'autonoma diretta responsabilità dell'ente collettivo, ma anche dirette e pesanti ricadute sull'attività della magistratura inquirente e giudicante che non possono venir ignorate.

A talune vittime dei reati d'impresa viene riconosciuta una tutela certamente più ampia di quella riconosciuta ad altre vittime, ma ciò è conseguenza soprattutto della scelta di politica criminale di anticipare la tutela in funzione preventiva rispetto agli eventi più gravi.

Sulla sicurezza e igiene del lavoro si realizza un'importante e significate convergenza: i principali atti comunitari e internazionali che si occupano di lavoro riservano alla disciplina antinfortunistica una posizione preminente; tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di criminalità d'impresa indicano nella mancata o deficitaria "cultura della sicurezza" l'elemento che consente di parlare di "rischio d'impresa" nel

duplice senso di situazione pregiudizievole nella quale l'impresa può venirsi a trovare e di pericolo che, per i singoli e la collettività, può derivare dall'esplicarsi dell'attività imprenditoriale.

E' già stata ricordata l'attività svolta dall'OIL (63) e dal Consiglio d'Europa (64): le principali raccomandazioni e direttive che si susseguono nel tempo richiamano in modo inequivoco l'attenzione sulla sicurezza del lavoro nel quadro di una promozione generalizzata del bene giuridico "lavoro".

Senza voler qui ripercorrere strade già battute, può essere ricordato a titolo esemplificativo che – superata la fase iniziale di attribuita subvalenza agli interessi "sociali" rispetto a quelli economico finanziari (65) – la Carta sociale europea riveduta (Strasburgo, 1996) (66) al punto 3 indica come obiettivo per il legislatore nazionale che "tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro" e nell'art. 3 precisa quale sia il vincolo per lo Stato aderente (67).

Le nazioni dell'Europa continentale che hanno riformato i codici penali nel segno dell'abbandono del principio *societas delinquere non potest* (Olanda e Francia) hanno riconosciuto la preminenza del valore "sicurezza del lavoro" e, nell'occasione, vi hanno ricollegato la responsabilità penale della *societas* o per aver perseguito una politica imprenditoriale che ha attribuito priorità al profitto rispetto ad altri valori "sensibili" o per una "colpa di organizzazione" che ha portato all'infortunio mortale o gravemente lesivo.

Il problema non si pone per il codice penale olandese del 1976, alla cui stregua la responsabilità della persona giuridica non è esclusa, in linea di principio, per nessun reato (68) e, quindi, può venir affermata e sanzionata anche per le violazioni della normativa antinfortunistica.

Qualche perplessità suscita la scelta francese operata con il codice penale entrato in vigore il 1° marzo 1994, ma una ricostruzione sistematica porta ad affermare che la responsabilità penale delle *personnes morales* è certamente ricollegabile ai più gravi eventi da violazione della normativa antinfortunistica (69).

Ciò che ha portata dirimente, nel rappresentare una giustificazione obiettiva della scelta di ricollegare all'omicidio colposo o alle lesioni gravi o gravissime da violazione della normativa antinfortunistica una responsabilità diretta (penale o non penale) dell'ente collettivo, è l'unanime riconosciuto ruolo determinante che può svolgere la (non) organizzazione dell'impresa.

Il lavoro è certamente un bene giuridico tradizionale, che già catalizza il consenso sociale (70) in quanto ritenuto meritevole di protezione: è la trasformazione del contesto sociale che fa emergere nuove esigenze di tutela in relazione a una maturata e diversa sensibilità collettiva che aspira a diventare nuova sensibilità giuridica.

Dall'ordinamento costituzionale, prima ancora che da quello comunitario, deriva un obbligo di tutela del bene giuridico "lavoro" sia attraverso misure prevenzionali (impedire la lesione di tale diritto da parte di chiunque e, a *fortiori*, da parte del datore di lavoro) sia attraverso l'accertamento e la repressione dell'autore della violazione.

La comminatoria di una sanzione ha già valore preventivo, disincentivando dall'illecito.

La stessa Carta fondamentale, nell'ambito di un ordito normativo ispirato alla centralità del bene "lavoro", pone l'accento sull'esigenza che l'attività lavorativa si svolga in condizioni di "sicurezza" (art. 41 comma 2° Cost.) e sarebbe antistorico ritenere che la "tutela del lavoro" (art. 35 comma 1° Cost.) ricomprenda il diritto a

“mezzi adeguati” alle esigenze di vita del lavoratore “in caso di infortunio” (art. 38 comma 2° Cost.) e non – e soprattutto – quello alla massima protezione preventiva, affinché l’infortunio non si verifichi o sia il meno grave possibile.

Nell’ambito dell’impegno nascente dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria di “instradare l’attività della società verso forme di comportamento economico socialmente adeguate”, è del tutto fisiologico che si chieda alla *societas* di impegnare la propria organizzazione a contrastare reati “particolarmente gravi quali il disastro colposo, ma anche l’omicidio o le lesioni colpose” (71).

Se è innegabile che la manifestazione più pericolosa di criminalità d’impresa è quella che vede l’illecito penale quale mezzo o fine dell’attività economica svolta (72), non può essere negato che determina crescente allarme sociale anche l’illegalità alimentata dalla “colpa di organizzazione” e che trova estrinsecazione nei reati contro l’ambiente e la sicurezza del lavoro (73).

Combattere le carenze prevenzionistiche anche con sanzioni dirette a colpire l’ente risponde ad una logica di perequazione (74) e serve anche ad evitare che ricadano sulla persona fisica dell’apicale o del non apicale “istanze punitive che la superano e che – sul piano extrapenale - vanno correttamente riportate all’organizzazione aziendale” (75).

L’imprenditore (persona fisica o giuridica) è chiamato – quali che siano le dimensioni dell’ente – a realizzare una struttura organizzata che dia effettiva garanzia per i preminenti interessi individuali e collettivi coinvolti (sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente e così via).

La complessità organizzativa non è un alibi, ma può essere un valore aggiunto, per il configurarsi di plurime posizioni di garanzia attribuite a soggetti diversamente

qualificati e dai quali è legittimo aspettarsi, in relazione alle specifiche mansioni, comportamenti in linea con la “cultura della sicurezza” pretesa dall’ente.

Se i reati in materia di lavoro sono essenzialmente reati “propri”, non è indifferente il procedimento logico-giuridico che porta ad individuare chi sia effettivamente il titolare della posizione di garanzia e il destinatario delle sanzioni penali comminate (76).

Il settore lavoristico che prevede la responsabilità in forma colposa è lo stesso settore che deve indicare l’oggetto della tutela, i poteri dei soggetti (fisici e giuridici) coinvolti, il tipo e l’entità della loro responsabilità.

Compito non marginale tenuto conto che nella organizzazione dell’impresa il ruolo dell’individuo tende a passare in secondo piano se non, addirittura, a scomparire.

La prospettata adozione (obbligatoria o facoltativa) di *compliance programs* ha come antecedente logico la convinzione legislativa che la *societas* sia capace di estrinsecare meccanismi idonei a contrastare il rischio di commissione di reati da parte di un figura apicale o non apicale e, quindi, di trovare in sé gli anticorpi necessari ad evitare danni rilevanti ai lavoratori dipendenti, ai terzi e alla collettività.

Il legislatore italiano che estrapola dall’articolata materia lavoristica il bene “sicurezza del lavoro”, e ne fa oggetto di specifica tutela in quanto interesse “fondamentale”, è assolutamente in linea con le aspettative interne ed internazionali.

Il legislatore italiano che “rafforza” la tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore con la previsione di una sanzione ulteriore direttamente a carico della *societas* risponde semplicemente ad una domanda di giustizia che proviene dalla società civile e che si aspetta una risposta non formale ma capace di un’effettiva protezione (77).

Sulla sufficienza della risposta sanzionatoria amministrativa, come si è già avuto

occasione di precisare, vi è l'avallo comunitario.

Infatti è l'ordinamento comunitario a risolvere, a monte, il dubbio se la sanzione non penale (ma con il contenuto indicato) sia in grado di assicurare *standard* di tutela analoghi a quelli offerti dalla sanzione penale.

Si può non condividere questa scelta comunitaria o ritenerla viziata da eccessiva prudenza o ingiustificato ottimismo, ma non si può negare che la scelta maturata con la legge n. 300/2000 di configurare una responsabilità autonoma e diretta "da reato" dell'ente collettivo – che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica apicale o non apicale – sia un segnale forte di discontinuità, soprattutto se inserito in un contesto normativo che dal 1994 pretende dalla *societas* l'elaborazione di una strategia preventiva e repressiva della "cultura dell'insicurezza" e la concreta pianificazione di interventi volti ad incrementare i sistemi di vigilanza e di controllo (78).

L' "impresa che ferisce", l' "impresa che uccide" (79) cessa di essere il colpevole che rimane immune da sanzione.

L'autore del fatto di reato (persona fisica) rimane il destinatario della sanzione (penale); il destinatario della sanzione amministrativa (l'ente) è tale perché accertato autore del fatto illecito.

Il rifiuto di ammettere una diversità tra autore del fatto e destinatario della sanzione – fondamento storico e razionale del principio *societas delinquere non potest* – trova una risposta nel contemporaneo duplice (e autonomo) sistema sanzionatorio: la *societas*, come soggetto a rischio di commissione di illeciti non penali, è responsabile "da reato" perché rimane ferma la responsabilità penale della persona fisica apicale o non apicale.

Laboratorio privilegiato per questa scelta di politica criminale maturata nel 2000 è – a seguito di una autonoma volontà legislativa – il sistema penale del lavoro e, in specie, la tutela della sicurezza e igiene del lavoro.

Si delineano, obiettivamente, tempi nuovi, ma si delineano altresì fortissime resistenze (80).

- (59) Di “suggerzioni panpenalistiche, tenacemente riaffioranti” parla **A. Alessandri**, Reati d'impresa, cit., p. 65, nel delineare i modelli sanzionatori alternativi a quello penale.
- (60) Si veda, in proposito, **F. C. Palazzo**, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 453.
- (61) **K. Tiedemann**, L'europeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 19, dopo aver ricordato che la Comunità europea è impegnata nella tutela del lavoro, ex art. 118 A del Trattato CE (poi diventato art. 138 TCE, ora art. 154 TUE), esprime il convincimento che “il diritto penale del lavoro e dell'ambiente si dimostra adeguato ad un'armonizzazione non solo per la materia in sé, ma anche per la tecnica legislativa utilizzata fino ad ora dagli Stati membri”. Alla luce degli interventi comunitari e internazionali, del resto, sembra ormai affermato il principio secondo cui non può “darsi organizzazione del lavoro se non come organizzazione del lavoro sicuro”. Così **R. Del Punta**, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 183. Si vedano le ipotesi di limitazioni intrinseche all'attività di impresa in **A. Perulli**, Il potere direttivo dell'imprenditore, Milano, 1992, p. 253
- (62) Cfr. art. 11 comma 1 lettera c) legge 29 settembre 2000 n. 230.
G. Flora, intervento, in AA.VV., Societas, cit., p. 278, pronunciandosi a favore di una selezione dei reati presupposto della responsabilità diretta degli enti, osserva che “il panpenalismo della responsabilità penale delle persone giuridiche bisogna, secondo me, evitarlo. Il rischio è proprio quello ed i principi garantisti possono costituire un indispensabile argine riequilibratore”.
- (63) Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 3.
- (64) Cfr. *supra*, Cap. V, par. 3 e Cap. VI, par. 5.
Con il regolamento (CE) del Consiglio 18 luglio 1994 n. 2062 viene istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e per la salute sul lavoro, sul presupposto che “la sicurezza, l'igiene e la salute sul lavoro costituiscono elementi prioritari di un'efficace politica sociale”.
E' il segnale di un'attenzione non estemporanea al tema delle condizioni dell'ambiente di lavoro e delle ricadute socio-economiche degli infortuni e delle malattie professionali.
Condivisibile risulta il rilievo che “la tutela dell'ambiente di lavoro è stato il terreno di sperimentazione più avanzato per le tecniche comunitarie di armonizzazione coesiva” (**B. Caruso**, L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro, in AA.VV., Ambiente, salute, sicurezza, cit., p. 1).
- (65) Cfr., *retro*, Cap. VII, par. 5.
Sull'evoluzione del diritto del lavoro nell'Unione europea cfr. **M. Lai**, Salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro dell'Unione europea, a cura di **F. Carinci** e **A. Pizzoferrato**, vol. IX di Diritto del lavoro, commentario diretto da **F. Carinci**, Torino, 2010, p. 659; **R. Blanpain-M. Colucci**, Il diritto comunitario del lavoro, Padova, 2000; **L. Galantino**, Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2008, e **F. Pocar-I. Viarengo**, Diritto comunitario del lavoro, cit.
In dottrina si vedano, altresì, **A. Baldassarre**, voce Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, p. 15 e **C. Pinelli**, Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo, in Europa e dir. priv., 2011, p. 407.
- (66) La Carta ha ricevuto ratifica ed esecuzione con legge 9 febbraio 1999 n. 30.

(67) L'art. 3, rubricato "diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro", dispone che, "per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori: 1. a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambito di lavoro; 2. a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene; 3. a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti; 4. a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori".

Di quest'ultimo vincolo, l'Annesso alla Carta sociale europea offre un'interpretazione autentica: "S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali".

(68) Nel ricordare che l'opzione penale è stata fatta dall'Olanda "seguendo l'insegnamento del mondo anglosassone", **J. A. E. Vervaele**, La responsabilità penale della persona giuridica nei Paesi Bassi. Storia e sviluppi recenti, in AA.VV., Societas, cit., p. 135, osserva che "la scelta operata ha tenuto conto della realtà di una società industriale e post-industriale moderna, che parte dal principio che le persone giuridiche occupano, nel sistema economico attuale, una posizione assolutamente fondamentale; in tale qualità, esse hanno diritti e doveri che legittimano una responsabilità penale (e la protezione giuridica che ad essa è collegata)".

Analoga scelta è recepita nel codice penale australiano e canadese (su cui v. **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 391).

(69) Il codice penale francese del 1994, diversamente da quello olandese del 1976, pone limiti alla responsabilità penale delle *personnes morales*, nel senso che la persona giuridica risponde soltanto nei casi vi sia una specifica previsione "da parte della legge o del regolamento".

Sulla situazione antecedente la riforma e gli "sporadici interventi legislativi" (di cui alcuni significativi in materia di illeciti dei sindacati e infortuni sul lavoro) si rinvia a **M. Delmas-Marty**, Droit pénal des affaires, Paris, 1983, p. 111, cui fa riferimento ancora **C. De Maglie**, L'etica, cit., p. 190.

F. Franchi, A quoi peut bien servir la responsabilité pénale des personnes morales ?, in Rev. sc. crim. dr. pen. comp., 1996, p. 278 e p. 282, pone in termini problematici il rapporto tra diritto del lavoro (in specie, infortuni sul lavoro) e responsabilità penale della *societas*.

C. De Maglie, L'etica, cit., p. 203, giudica "assurda, se non addirittura ridicola l'esclusione del principio *societas delinquere potest* di alcuni terreni tradizionalmente battuti dalle imprese, sfogo naturale della loro aggressività" e cita specificamente "il diritto del lavoro".

L'affermazione merita qualche precisazione perché – come la stessa A. ricorda (op. loc. cit., p. 203-204) – nel libro II del codice penale, la responsabilità dell'ente

collettivo è ricollegata anche all'omicidio e alle lesioni colpose (e appare difficile ipotizzare l'esclusione di questi reati se da violazione della normativa antinfortunistica), nonché alle "condizioni di lavoro contrarie alla dignità della persona".

La materia lavoristica che non genera responsabilità penale della *personne morale* è, quindi, ridotta a fattispecie non particolarmente gravi, anche tenuto conto del fatto che con una *lex specialis* anche il lavoro clandestino determina responsabilità penale per la *societas* (l. 20 dicembre 1993 n. 93-1313).

Non casualmente **F. Desportes-F. L. Le Gunehec**, Le nouveau droit penal, I, Parigi, 1996, p. 459, dovendo fare un esempio di responsabilità penale della *societas*, si riferiscono all'omicidio o lesioni colpose da colpa di organizzazione (omessa applicazione di una regola cautelare) o politica d'impresa (volontario risparmio sui costi della sicurezza).

In termini ancora più chiarificatori si esprime **C. Ducouloux-Favard**, Un primo tentativo, cit., in AA.VV., *Societas*, cit., p. 101: "Ad esempio, quando si verifica un incidente grave sul lavoro, gli articoli L. 230.2, L. 233.1 e L. 263.2 del codice del lavoro che creano obblighi di assicurare igiene e sicurezza per i dipendenti, sono corredate di sanzioni penali; essi non si applicano, però, alle persone giuridiche per ciò che riguarda la parte penale della normativa. Non sussiste invece alcun impedimento per l'utilizzazione delle norme sanzionatorie del codice penale in tema di omicidio o lesioni colpose anche nei confronti delle persone giuridiche".

M. Miedico, I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 147, riferisce che delle prime cento sentenze in Francia sulla responsabilità penale dell'ente, 36 riguardavano violazioni della normativa sul lavoro e 19 riguardavano omicidi e lesioni colpose da infortunio sul lavoro.

Va ricordato che con legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 la responsabilità degli enti in Francia è stata estesa a tutti i reati.

M. La Rosa, Teoria e prassi del controllo "interno" ed "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1325, ricorda che su 1369 condanne degli enti in Francia 469 sono state per lavoro clandestino e 242 per omicidio o lesioni colpose.

(70) In generale cfr. **C.E. Paliero**, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 849 e **E. Musco**, Consensus e legislazione penale, *ivi*, 1993, p. 80.

(71) Così si esprime **G. Flora**, intervento, in AA.VV., *Societas*, cit., p. 282, pensando "al caso emblematico degli infortuni sul lavoro ed al fenomeno per cui si cambiano, periodicamente, i preposti alla sicurezza; quando uno ha ormai esaurito tutte le *chances* per poter beneficiare della sospensione condizionale, si cambia, se ne mette un altro. Ma insomma all'ennesimo infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla punibilità o meno del subordinato o del vertice, la "colpevolezza" dell'ente collettivo sembrerebbe fuori discussione e forse una sanzione nei suoi confronti si giustificerebbe pienamente". Nel senso che "l'ente, al fine di prevenire la commissione di reati, è in grado di svolgere un controllo [interno, n.d.a.] sui propri organi e sui propri dipendenti molto più efficace di quanto non possa fare la pubblica autorità o un soggetto terzo", cfr. **M. Bellina**, Illeciti, sanzioni e responsabilità, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2425.

(72) La relazione, cit., al d. lgs. n. 231/2001 distingue nettamente (§ 1) l' "impresa

intrinsecamente illecita” dalla “impresa prevalentemente illecita” e dalla impresa che, nel realizzare un oggetto sociale lecito, commetta reati nel perseguimento spregiudicato del massimo profitto (strategia d’impresa) o per “colpa di organizzazione”.

(73) **A. Gargani**, Le conseguenze indirette della corresponsabilizzazione degli enti collettivi, in AA.VV., *Societas*, cit., p. 235, definisce l’ “area più significativa della criminalità d’impresa” quella interessata dai “reati commessi nello svolgimento dell’attività dell’ente (ambiente, infortuni sul lavoro, ecc.). Un fascio di incriminazioni essenzialmente colpose – destinate a coinvolgere, quanto a possibilità di integrazione, soprattutto i sottoposti”.

C. E. Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, *ivi*, p. 28 (ma si veda anche, dello stesso A., Problemi e prospettive, cit., p. 1173), richiama l’importanza dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica proprio con riguardo “a fatti colposi (ad esempio, reati colposi d’evento) lesivi di beni individuali, commessi nel quadro di una organizzazione complessa quale è l’impresa, dove i singoli frammenti di condotta sono materialmente posti in essere da soggetti diversi, e può essere tutt’altro che sorprendente acquisire la prova di una complessiva “colpa di organizzazione”, anche nella materiale assenza di prova sui singoli lacerti di responsabilità individuale rappresentati dalle condotte dei singoli”.

Analoghi rilievi sono reperibili nella dottrina straniera: cfr. **C. Ducouloux-Favard**, Un primo tentativo, cit., p. 102 (“Ad esempio, il capo cantiere che non verifica che le norme di sicurezza siano rispettate, l’ingegnere che non controlla il modo secondo il quale si svolgono i lavori, possono “riflettere” il lassismo generale dello svolgimento dell’attività della società o dell’ente. In tal caso, la colpa dell’organo o del rappresentante, persona fisica, basta a far considerare colpevole anche la persona giuridica”).

(74) **G. Rosso**, Disposizioni di organi comunitari ed internazionali in tema di sanzioni alle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 549, auspica “una gamma di sanzioni cioè di tipo patrimoniale o organizzativo che colpiscano la società in quei centri che la responsabilità dell’amministratore ha dimostrato essere pericolosi, gamma di sanzioni che, superato lo schema personale predeterminato, colpisca il centro motore dell’impresa nel suo patrimonio e nella sua vita”.

Con specifico riferimento al diritto penale del lavoro si veda **L. Montuschi**, Diritto alla salute, cit., p. 211.

(75) Così si esprime **A. Alessandri**, Reati d’impresa, cit., p. 135.

(76) Il rischio concreto che “le formulette” della *culpa in vigilando* o *in eligendo* finiscano per “prestarsi a coprire la pratica mancanza di addebiti e di accertamenti puntuali” è segnalato da **D. Pulitanò**, Organizzazione dell’impresa e diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1985, p. 13.

Sul datore di lavoro primo destinatario degli obblighi prevenzionistici cfr. **G. Ferraro**, Il datore di lavoro e l’obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti, in AA.VV., Ambiente salute e sicurezza, cit., p. 100.

A tal fine, non si può prescindere dall’indispensabile analisi del ruolo e del potere di cui è incaricato ciascun individuo nello svolgimento della propria attività. Una semplice disamina delle mansioni svolte, tuttavia, non risulta sufficiente.

In altre parole, ciò che rileva ai fini di un profilo di responsabilità è la sussistenza o meno in capo al destinatario di una posizione di garanzia (concetto di posizione rilevante) e di una sua particolare vicinanza naturalistica e normativa con il bene giuridico tutelato.

Qui sorge il secondo problema in quanto il “debito di sicurezza”, anziché essere accentrato in un unico soggetto come poteva anche essere un tempo, si è andato oggi diffondendo tanto in senso verticale quanto in senso orizzontale, coinvolgendo (quasi) tutti i membri dell’organizzazione produttiva. Di qui, ancora una volta, l’importanza di sanzionare direttamente la persona giuridica.

(77) La sanzione per la criminalità d’impresa risponde ad una precisa domanda di giustizia da parte della collettività, sempre più consapevole e preoccupata da illeciti non occasionali e capaci di produrre un numero indeterminato di vittime (es., per inquinamento dell’ambiente di lavoro o dell’ambiente *tout court*).

(78) V. *infra*, par. 4. L’esigenza di una miglior tutela del lavoro è ribadita – sul finire degli anni novanta - da **M. Biagi et alii**, Per un testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in *Dir. rel. ind.*, 1998, p. 77 e **G. Loy**, Linee di tendenza della normativa italiana in materia di tutela della salute, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 1996, p. 9.

(79) Cfr. **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 2.

Va ricordato che l’art. 8 direttiva 91/383/CEE, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, dispone che gli Stati prendono le misure necessarie affinché la “impresa” sia, per tutta la durata della missione, “responsabile delle condizioni d’esecuzione del lavoro”: mancano ulteriori indicazioni al legislatore nazionale sul tipo di responsabilità e sull’apparato sanzionatorio.

(80) Nonostante il complesso intervento normativo negli anni novanta, **C. Smuraglia**, Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell’Italia nell’adempimento e le vie per uscirne, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 183, lamenta un *deficit* di intervento da parte del legislatore nazionale.

Per incidens, il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non ha attuato la delega in punto responsabilità “da reato” per le più gravi violazioni antinfortunistiche, ma siffatta previsione non era richiesta in sede comunitaria (v. *infra*, Cap. IX, par. 1).

4. Dal d. lsg. n. 626/1994 ai *compliance programs*

La stagione che, a metà degli anni novanta, vede il rinnovamento della tutela penale del lavoro (con uno sguardo particolare per la sicurezza e l'igiene) non può essere valutata in modo corretto e completo se ci si limita a sottolineare che l'opzione penale è stata mantenuta e sviluppata esclusivamente nei confronti della persona fisica.

Di certo, esistevano già tutti i presupposti – di natura teorica e giuridica – per affrontare *apertis verbis* il tema della “immunità penale” dell'ente collettivo con riguardo ad un settore – quello antinfortunistico – su cui il passaggio dall'imprenditoria individuale a quella in forma societaria non ha recato sostanziali mutamenti e, men che meno, sostanziali benefici (81).

Il fatto che la normativa introdotta negli anni novanta non abbia né affrontato né risolto il problema se e come erodere il principio *societas delinquere non potest* (a dispetto del dibattito dottrinale e dei variegati *inputs* di fonte comunitaria e internazionale), non può indurre a far passare sotto silenzio l'introduzione di una regola quanto mai incisiva e decisiva per indirizzare le successive linee di sviluppo del sistema penale del lavoro.

In estrema sintesi, se la *societas* è da considerarsi – purtroppo – come luogo privilegiato di commissione di determinati reati (alcuni dei quali gravissimi per la loro portata diffusiva: si pensi ai reati ambientali), essa va anche considerata il luogo naturale dove iniziare a combattere il “rischio d'impresa” attraverso l'adozione di meccanismi di contrasto.

La *societas*, prima che come potenziale soggetto attivo di reati e destinatario di sanzioni, è chiamata dal legislatore ad un ruolo prevenzionale la cui riuscita è

“nell’interesse” dell’ente, oltre che nell’interesse della collettività.

Non viene chiesta una prestazione a fondo perduto, di cui il soggetto gravato percepisce il costo e non il ritorno in termini di vantaggio, ma una prestazione immediatamente percepibile come foriera di benefici per l’imprenditore-datore di lavoro (persona fisica o giuridica che sia).

La normativa in materia lavoristica, pur incidendo sul complesso del sistema sanzionatorio e precisando i possibili soggetti attivi del reato, nell’ambito delle persone fisiche, si caratterizza per non aver lasciato il datore di lavoro solo davanti agli obblighi di tutela di cui all’art. 2087 c.c. (82), ma per aver operato in modo da offrire parametri più certi per un comportamento “virtuoso”.

Il “rischio d’impresa”, prima di essere tale per i terzi e la collettività in genere, è un “rischio per l’impresa” perché - a prescindere dall’aspettativa e/o dal conseguimento di un vantaggio economico – il reato verificatosi in ambito aziendale o in conseguenza della gestione dell’impresa porta, in realtà, pregiudizio economico, danno di immagine, compromissione dei rapporti con i dipendenti e i terzi e non affidabilità per le controparti contrattuali o istituzionali.

Il problema per l’ente collettivo, nello svolgimento dell’attività economica, è quello di contemperare la massimizzazione del profitto con la minimizzazione del rischio di reato, nella consapevolezza che anche questo secondo obiettivo – se raggiunto – ha ricadute economiche positive immediatamente percepibili (83).

Il legislatore degli anni novanta ha imposto al datore di lavoro (persona fisica o giuridica) (84) la “valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza”, la “programmazione della prevenzione” (art. 3 d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626) e la redazione di un documento di valutazione dei rischi che contiene (art. 4 comma 2):

“a) una relazione sulla valutazione di rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

Si è in presenza di attività non delegabile (con ciò volendosi sottolineare che il problema della sicurezza per il datore di lavoro non va trattato come un problema “altrui”) e di impegno crescente con le dimensioni della *societas* (85).

La complessità dell’impresa cessa di essere un potenziale alibi che consente a tutti di trincerarsi dietro la loro microresponsabilità (e, quindi, sostanziale non influenza sulla decisione finale): più la struttura organizzata è complessa e più trova ragion d’essere la moltiplicazione delle figure “di garanzia” cui è affidata la tutela sostanziale di beni fondamentali.

L’*input* legislativo è chiaramente nel senso di una autodisciplina temperata da una chiara cornice di obiettivi e per l’adozione di dettagliati programmi organizzativi e di gestione che lasciano trapelare le modalità di adozione dei processi decisionali e le procedure di controllo idonee a garantire il corretto esplicarsi dell’attività imprenditoriale (86).

La prevenzione non è affidata alla comminatoria della sanzione né si esaurisce con essa.

Qui importa sottolineare che il documento di valutazione rischi (ineliminabile punto di partenza di un *compliance program*) non si esaurisce con l’adempimento cartaceo, ma va accompagnato con una struttura aziendale articolata in un servizio di

prevenzione e protezione, di prevenzione incendi, di sorveglianza sanitaria, con obblighi di informazione e formazione, con un complesso di misure – in definitiva – idonee a orientare la gestione concreta dell'impresa verso una cultura della sicurezza.

L'obbligo di occuparsi concretamente della sicurezza va adempiuto e l'adozione obbligatoria del documento di valutazione rischi consente un controllo sull'adeguatezza della valutazione con riguardo alla realtà aziendale (87).

Ciò non significa ingerenza giudiziale su come la *societas* risponda all'obbligo prevenzionale: solo se l'attività ispettiva e di vigilanza abbia a segnalare carenze o eventi di reato dovuti alle carenze, l'autorità giudiziaria dovrà valutare l'adeguatezza del documento di valutazione rischi e delle procedure consequenziali.

Già il d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (di attuazione di cinque direttive CEE) (88) in materia di protezione da agenti fisici, chimici e biologici, richiedeva al datore di lavoro la adozione di "misure tecniche, organizzative e procedurali" sotto la comminatoria di sanzioni penali (come tali riferibili a persone fisiche).

Con il d. lgs. n. 626/1994 (89), la valutazione dei rischi in azienda diventa un obbligo per qualunque datore di lavoro, e con riguardo a qualunque rischio (non solo, cioè, contro gli agenti fisici etc.), e diventa un obbligo la redazione, tenuta ed aggiornamento del documento valutazione dei rischi.

Il quadro sanzionatorio si completa con sanzioni penali comminate a persone fisiche ben individuate (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente) e sanzioni amministrative (art. 94) comminate a "chiunque" (e, quindi, con possibile destinataria una persona giuridica).

Si delinea con chiarezza l'obbligatorietà della presenza in azienda di un documento

di valutazione rischi (DVR) e di un'organizzazione aziendale costruita su misura, il che – comunque lo si voglia interpretare – evidenzia la richiesta (penalmente sanzionata) di previsione di “misure tecniche, organizzative e procedurali” a tutela della sicurezza del lavoro e a prova di una “cultura della sicurezza” compenetrata con la struttura più o meno complessa della *societas*.

Sul punto è intervenuta una decisione della Corte costituzionale (90) a ribadire la legittimità della richiesta del modello organizzativo e di gestione e ad escludere qualsiasi violazione del principio di legalità perché, quale che sia il settore o la lavorazione interessata, altro non si chiede al datore di lavoro che una struttura aziendale che abbia recepito le “applicazioni tecnologiche generalmente praticate” e gli “accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti” (91).

Il legislatore del 1994 ha, quindi, già recepito e fatto propria l'idea di *compliance programs*, sia pure con riguardo al peculiare settore della sicurezza del lavoro.

Il legislatore del 2000, chiamato a dare attuazione alla Convenzione OCSE del 1997, trova già “in casa” una previsione di modello organizzativo e di gestione aziendale da, eventualmente, adattare ad altri settori di intervento (*in primis*, la tutela degli interessi delle Comunità europee) ed è, in qualche misura, sollevato dall'onere di giustificare la reiterazione (con opportuni adattamenti) di una scelta già operata cinque anni prima.

Di certo l'opzione penale, a tutela da un'organizzazione d'impresa deficitaria sul piano della protezione di valori fondamentali, non è andata oltre la comminatoria di sanzioni alle persone fisiche, le sole possibili soggetti attivi di reato, ma questo approdo normativo ben avrebbe potuto stimolare soluzioni più evolute, ferma restando la richiesta (penalmente sanzionata) di efficaci modelli organizzativi.

In altre parole, il legislatore del 2000, partendo dallo *status quo*, avrebbe dovuto tener ferma l'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi come atto non delegabile del datore di lavoro e decidere se e quale responsabilità (e apparato sanzionatorio) ricollegare alla violazione posta in essere dal datore di lavoro – persona giuridica.

Orbene, se si esamina il testo della legge-delega n. 300/2000 – e in specie l'art. 11 – si coglie immediatamente l'assenza di qualsiasi principio o criterio direttivo che disciplini l'introduzione (obbligatoria o facoltativa) di *compliance programs*, quasi che la legalità aziendale non sia un presupposto ineliminabile della prevenzione e che la politica d'impresa possa prescindere da una dimensione oggettivamente etica, affidando alla persona fisica – di volta in volta chiamata ad agire come apicale o non apicale – la decisione se mantenersi o meno nell'ambito della irrilevanza penale.

Ciò consente una prima conclusione: il germe suscettibile di sviluppo – presente nella legislazione del 1994 – non appare aver svolto alcun ruolo ispiratore nella stesura della legge delega sulla responsabilità degli enti.

Il terreno è stato però preparato e tale *humus* fecondo attende soltanto un legislatore più sensibile (92).

La normativa introdotta negli anni novanta è stata comunque utile per preparare la strada alla riforma di cui al d. lgs. n. 231/2001, perché ha posto serie basi per una gestione d'impresa che sia rispettosa e comprensiva della "cultura della sicurezza" e che veda l'intera organizzazione societaria attenta e impegnata a considerare la tutela dei terzi (lavoratori compresi) non meno importante del perseguimento del massimo profitto.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che talune scelte omissive (93) del d. lgs. n. 231/2001

siano state motivate (o, almeno, giustificate) con l'intento di far "digerire" alle imprese la novità "dirompente" (94) della attribuzione di una responsabilità diretta e della messa in conto del rischio di una sanzione altrettanto diretta contro l'ente stesso.

Peraltro, non convincente è sembrata la scelta di prevedere una responsabilità circoscritta per favorire "una gradualità di affermazione della cultura della legalità nelle aziende italiane" (95), come se fino a quel momento l'attività economica privata non conoscesse regole di comportamento e una gamma articolata di obblighi, di divieti e di sanzioni anche penali.

Poiché è logico pensare che l'attività imprenditoriale su base societaria si caratterizzi di necessità per la presenza di dipendenti, l'istituzione di un *compliance program* per la sicurezza e l'igiene del lavoro era già un obbligo ineludibile da almeno un quinquennio e non un territorio inesplorato con il quale misurarsi e dal quale dichiararsi sorpresi. Ogni *societas* ha dovuto organizzarsi in conformità, nella consapevolezza che il mancato rispetto della normativa vigente (d. lgs. n. 626/1994) e il dotarsi di una organizzazione inadeguata a realizzare la "cultura della sicurezza", costituiscono un "rischio" di rilevanza penale ed economica (96).

L'allargamento delle cautele preventive in coerenza con altri rischi da evitare, con riguardo a settori diversi da quello lavoristico (es., reati contro la pubblica amministrazione), non poteva cogliere di sorpresa un ente già in linea con quanto fino a quel momento imposto dal diritto positivo.

Che il differire nel tempo determinate regole cogenti e impegnative sul piano delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie sia comunque auspicabile ed auspicato dagli enti destinatari del precetto è quasi fisiologico, ma la vigenza del complesso normativo imperniato sul d. lgs. n. 626/1994 è un dato di fatto

insopprimibile, la cui valorizzazione (o il cui accantonamento) rimane affidata alla discrezionalità del legislatore (97).

Qui interessa sottolineare che il legislatore delegato ha apprezzato la strada intrapresa con la normativa penale del lavoro e l'ha fatta propria nel delineare la responsabilità "da reato" degli enti collettivi, con il condivisibile obiettivo di garantire meglio la prevenzione.

(81) Il tema cruciale del contrasto agli infortuni sul lavoro è coevo con la nascita della società industriale, non nel senso che la società contadina non conoscesse questo triste fenomeno, ma nel senso che è dalla seconda metà dell'800 che lo Stato, la Chiesa (con l'enciclica *Rerum novarum* del 1891) e la società civile hanno cominciato ad occuparsene seriamente ciascuno nel proprio ambito (cfr. *supra*, Cap. I, par. 4). La spinta all'associazionismo sindacale è stata un'altra decisiva componente per il riconoscimento di tutela contro l'infortunio e a favore del lavoratore vittima (cfr. *supra*, Cap. II, par. 1-3). Le insufficienze del legislatore nazionale sono state in parte compensate da *inputs* di fonte internazionale (cfr. *supra*, Cap. IV, par. 2-4), con il risultato – concretizzatosi dopo l'avvento del regime costituzionale – di puntuali interventi normativi a tutela della sicurezza del lavoro (cfr. *supra*, Cap. V, par. 1 e 4), sempre più cogenti in forza del diverso rapporto delineatosi tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale (cfr. *supra*, Cap. VI, par. 4 e 5 e Cap. VII, par. 4 e 5).

Più in generale, di persistente incapacità del legislatore di predisporre un'articolata tipologia sanzionatoria nel settore delle società commerciali parla **A. Bernardi**, *Società commerciali*, cit., p. 2.

(82) La norma citata nel testo concerne la "tutela delle condizioni di lavoro", ma è "vuota" quanto a indicazioni sulle modalità di estrinsecazione di detta tutela. La Corte costituzionale ha, in proposito osservato (sentenza n. 399/1996 cit.) che "non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; numerose altre disposizioni, tra cui la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, assumono in proposito una valenza decisiva. L'art. 2087 del codice civile stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Cassazione (sentenza n. 5048 del 1988) ha ritenuto che tale disposizione, "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica" e, pertanto, "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima di adeguamento di essa al caso concreto". L'art. 2087 c.c. è definito norma di "indole versatile e polifunzionale" da **O. Di Giovine**, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 76; un "ottimo antidoto contro l'invecchiamento precoce della disciplina in materia di sicurezza" da **L. Montuschi**, *L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, p. 510 e "fattispecie multiuso e multifunzione" da **M. N. Masullo**, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012, p. 169.

Per una accurata rilettura della portata dell'art. 2087 c.c. alla luce dei principi comunitari e dell'evoluzione normativa si veda **E. Gragnoli**, *Modelli di organizzazione di gestione*, in AA.VV., *La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche*, diretto da **L. Montuschi**, vol. I, *Principi comuni*, a cura di **C. Zoli**, Bologna, 2011, p. 393.

Secondo un argomento di natura formale tutte le regole di condotta sono comunque determinabili e rinvenibili tramite un rinvio al disposto di cui all'art.

2087 c.c. L'assunto secondo cui l'art. 2087 c. c. dà sostanza alla nozione di colpa in campo penale non esime, ad ogni modo, dal constatare come questa norma descriva la fattispecie in modo sì pregevolmente elastico ma anche indeterminato: **M. Persiani-G. Proia**, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2009, p. 99.

In una prospettiva penalistica al riguardo si vedano **I. Leoncini**, L'obbligo di impedire l'infortunio, in AA.VV., il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **F. Giunta-D. Micheletti**, Milano, 2010, p. 122 e **G. Morgante**, voce Lavoro, in Le leggi penali d'udienza, a cura di **T. Padovani**, Milano, 2003, p. 431. In ordine all'indeterminatezza dell'art. 2087 c.c. si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 10 aprile 2003 nella causa C-65/2001, in Guida al dir., n. 17/2003, p. 90.

Senza una valutazione determinata e tassativa del contenuto obbligatorio della condotta individuale richiesta in capo al destinatario, il principio costituzionale di legalità ne esce irrimediabilmente pregiudicato.

(83) Questa responsabilità nascente dal complesso di relazioni interne all'ente e tra l'ente e soggetti esterni è analizzata da **F. Manzoni**, La responsabilità sociale dell'impresa: analisi del fondamento etico, in AA. VV., I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005, p. 3.

(84) Mentre il d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 non ritiene di dare la definizione di "datore di lavoro" (cfr. l'art. 3), il d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 lo definisce (art. 2, lettera b) come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera 1), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

In dottrina sul punto, tra voci favorevoli o critiche ad una definizione della figura, **F. Basenghi**, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale, in AA.VV., La sicurezza del lavoro, cit., p. 53; **S. Bonini**, Soggetti penalmente responsabili all'interno dell'impresa e delega di funzioni alla luce dei d. lgs. n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 in materia di sicurezza sul lavoro, in AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 270; **G. Ferraro**, Il datore di lavoro, cit., in AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 109; **R. Romei**, Il campo di applicazione del d. lgs. n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1,2,3), in AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 76 e **T. Padovani**, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1165.

(85) Il fatto che il datore di lavoro possa avvalersi di professionalità interne e/o esterne all'azienda non elimina il carattere problematico di questa attribuzione di responsabilità a persone che, in concreto, non hanno le capacità connesse alla carica, pur avendo capacità imprenditoriali. Nel senso che il dovere di sicurezza fonda e legittima la prestazione lavorativa subordinata cfr. **L. Montuschi**, Diritto alla salute, cit., p. 76.

(86) La scelta dei modelli di organizzazione dell'impresa (nella quale si manifesta la

libertà di iniziativa dell'imprenditore) va misurata con le esigenze di garanzia degli interessi individuali e collettivi coinvolti.

La concretizzazione delle cautele e l'adeguatezza della struttura dell'impresa sono "il capitolo centrale del diritto penale del lavoro" che "non si trova scritto nelle norme penali speciali" (D. Pulitanò, Organizzazione, cit., p. 3).

La "diarchia" tra norme tecniche e principi generali ha certamente rappresentato il perno attorno cui ricostruire i comportamenti dovuti e le misure richieste per adempiere all'obbligo di sicurezza. Attualmente questo non è più del tutto condivisibile, dovendosi adempiere al debito prevenzionistico anche attraverso i modelli organizzativi disciplinati ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e del d. lgs. n. 231/2001. Cfr. M. Persiani-M. Lepore, Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto dagli A., Torino, 2012, p. 14.

- (87) Il controllo *in itinere*, e cioè che accerti la violazione del precetto e la mancanza dell'evento lesivo (infortunio), apre la strada alla contestazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 89 d. lgs. n. 626/1994 e ad una condanna penale (con destinataria una persona fisica) evitabile con una oblazione ex art. 162 *bis* c.p. (essendo l'arresto comminato in alternativa all'ammenda).

Il pagamento della pena pecuniaria (metà del massimo) non è sufficiente a garantire l'estinzione del reato, in quanto il giudice è chiamato a valutare anche – e soprattutto – la avvenuta rimozione delle "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" (art. 162 *bis* comma 3° c.p.).

Ne consegue che l'oblazione viene in concreto ad essere condizionata all'adozione del modello di organizzazione e gestione rappresentato dal documento di valutazione rischi e dall'adozione delle procedure consequenziali. Essendo la persona fisica *sub iudice* sul presupposto della qualità di "datore di lavoro", è certamente titolare dei poteri connaturali a tale veste e può, quindi, imporre all'ente la rimozione della violazione contestata (quest'ultima è, infatti, "eliminabile" da parte del contravventore).

La situazione si complica se per un qualunque motivo (pensionamento, dimissioni, licenziamento) colui che era "datore di lavoro" non lo è più nel momento nel quale presenta istanza di oblazione.

In tale ipotesi l'ente – formalmente estraneo al reato – è chiamato a farsi carico, se lo ritiene, di quanto necessario ai fini del procedimento pendente, anche per non esporre ad analogo rischio colui che è subentrato nella veste di "datore di lavoro".

- (88) Il d. lgs. n. 277/1991 è di attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE.

Delegante era la l. 30 luglio 1990 n. 212.

- (89) Il decreto legislativo in questione dava attuazione a ben sette direttive CEE (direttive 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679), tutte in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

Delegante era la l. 19 febbraio 1992 n. 142.

- (90) Trattasi della sentenza 18-25 luglio 1996 n. 312, cit. (fattispecie di rischi da esposizione a rumore e attività di contrasto di cui all'art. 41 d. lgs. n. 277/1991) (v. *supra*, nota 53).

La sentenza ha logicamente interessato la dottrina lavoristica. *Ex plurimis*, si

vedano **A. Vallebona**, Sicurezza del lavoro e certezza del diritto: finalmente scende in campo la Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 1996, p. 829; **L. Spagnuolo Vigorita**, Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro, in Orient. giur. lav., 1996, p. 849; **V. Marino**, La minimizzazione del rischio, cit., p. 15.

Per ulteriori riflessioni cfr. **R. Guariniello**, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Riv. giur. lav., 2001, II, p. 532; **M. Lai**, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002, p. 21; **L. Montuschi**, La Corte costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro, in Arg. dir. lav., 2006, p. 5 e **E. Gragnoli**, L'obbligo di sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro, in Trattato di diritto privato, diretto da **M. Bessone**, Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 470.

- (91) **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato", cit., p. 435, nell'accostare la previsione di cui all'art. 41 d. lgs. n. 277/1991 ai "modelli di gestione e organizzazione" di cui all'art. 6 d. lgs. n. 231/2001, osserva che quanto chiesto al datore di lavoro (non meglio precisato) e quanto chiesto all'ente datore di lavoro viene, nella sostanza, a coincidere: "l'analogia con il problema dei modelli organizzativi è di tutta evidenza": infatti "l'organizzazione della sicurezza è costruita su un compito proprio del datore di lavoro, del tutto corrispondente all'adozione e attuazione di *compliance programs*. Il riferimento è, ovviamente, alla valutazione del rischio, caposaldo del sistema del d. lgs. n. 626 del 1994, dovere specifico "non delegabile" del datore di lavoro".

Per analogo collegamento, in precedenza, si veda **G. De Vero**, Struttura, cit. p. 1145.

L'argomento è assolutamente condiviso: di recente cfr. **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 127.

- (92) In tali termini si esprime **P. Bastia**, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa nelle aziende, in AA.VV., Societas, cit., p. 41, sottolineando che la cultura della legalità, in Italia, fa già parte da tempo della cultura d'impresa. Nel senso che "il mondo delle imprese nel suo complesso non può che vedere con favore una norma che consente di penalizzare, fino all'emarginazione legale, imprese che perseguono siffatti comportamenti (illeciti)" cfr. **G. M. Garegnani**, Etica d'impresa e responsabilità da reato, Milano, 2002, p. 10, che pure denuncia la "ampiezza e diffusione, nel contesto nazionale, di una vera e propria cultura dell'illegalità" (p. 38).

G. De Vero, Intervento, ivi, p. 273, coglie nel decreto legislativo del 1994 una "significativa anticipazione" dello statuto normativo dei *compliance programs* come recepito nel d. lgs. n. 231/2001.

Nel senso che, "se vi è un modello, o – meglio – un'impostazione cui ispirarsi, essa è quella in tema di sicurezza sul lavoro, ove la valutazione dell'organizzazione della sicurezza medesima ha prodotto frutti abbastanza consolidati, tali da orientare gli operatori" cfr. **A. Alessandri**, Presentazione, in AA.VV., I modelli, cit., p. XXXII.

- (93) Il riferimento è, soprattutto, alla scelta del legislatore delegato di circoscrivere la responsabilità "da reato" degli enti alle norme contro gli interessi finanziari delle Comunità europee.

Cfr. *infra*, Cap. IX, par. 1 .

Scelta unanimemente criticata : « può sembrare un paradosso, ma, forse, dove

più si sarebbe giustificata una responsabilità penale delle imprese era proprio in rapporto ai reati colposi (ambientali e sul lavoro), ipotizzati dalla delega ed estromessi dal testo del decreto per le forti resistenze manifestatesi in Parlamento” (**P. Ferrua**, Procedimento, cit., p. 1483).

C. De Maglie, L’etica, p. 330, a margine dell’art. 11 legge n. 300/2000, sottolinea la previsione di “fattispecie a tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza del lavoro: una gamma di reati, che sebbene non esaustiva delle potenziali manifestazioni criminose dell’impresa, era senz’altro più comprensibile da un punto di vista politico-criminale, perché dava un quadro meno frantumato delle potenzialità aggressive dell’organizzazione. La scelta volutamente selettiva del Governo – seppur giustificata dai contrasti emersi in sede parlamentare – riduce fortemente l’impatto pratico della nuova normativa e ne ridimensiona la portata” (cfr., altresì, p. 392).

- (94) Così si esprime **F. C. Palazzo**, Introduzione, a AA.VV., Societas, cit., p. 1, riprendendo un concetto già presente nella relazione accompagnatoria al d. lgs. n. 231/2001 (“l’introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento”: § 12).

Per il testo integrale cfr. **S. M. Corso**, Codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012, p. 375 ss.

- (95) L’inciso è tratto dalla relazione accompagnatoria del d. lgs. n. 231/2001 (§ 12).

- (96) **P. Bastia**, Implicazioni, cit., p. 57, osserva - da aziendalista - che “l’interazione con l’ambiente, oggi sempre più caratterizzato da fenomeni di turbolenza, richiede all’azienda la necessità di fronteggiare diversi tipi di rischi: rischi di mercato; rischi competitivi; rischi tecnologici; rischi sociali; rischi ambientali; rischi normativi, ecc. I rischi aziendali si definiscono tali, quando producono potenzialmente come effetti dei danni economici: E’ diventata oramai istituzionale da parte di molte imprese la funzione del *risk management*, volta alla prevenzione e al monitoraggio dei rischi aziendali connessi con la sua attività. Il decreto legislativo n. 231/2001 introduce anche la categoria dei rischi di reato in capo alle aziende”.

Sulla valenza del d. lgs. n. 626/1994 (all’epoca dell’art. 25 *septies*, prima versione) e del d. lgs. n. 81/2008 (all’epoca dell’art. 25 *septies*, seconda e attuale versione), si vedano **P. Tullini**, I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2010, p. 403 e **G. M. Monda**, La valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 394.

- (97) Con riguardo ad una fattispecie di reato colposo da violazione della normativa antinfortunistica, la società coinvolta si è difesa sostenendo che il breve arco temporale tra entrata in vigore dell’art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001 e il verificarsi dell’infortunio aveva impedito alla società stessa di adattare il proprio modello organizzativo e di gestione a questa nuova ipotesi di reato presupposto. Il G.u.p. Trib. Novara 1° ottobre 2010 ha rigettato la questione affermando che la mancanza di una disciplina transitoria non elimina il dovere di conformarsi al precetto ma ne impone l’attuazione immediata. L’argomento era sicuramente completabile con il rilievo che l’adozione di un *compliance program* era imposta in materia lavoristica almeno dal d. lgs. n. 626/1994 (ma, verosimilmente, già dall’art. 2087 c.c.) e che era dovere

(penalmente sanzionato) dell'apicale-datore di lavoro di attrezzare l'impresa ad una puntuale risposta agli obblighi di legge.

La sentenza (di cui ampi brani sono riportati da **S. M. Corso**, Codice, cit., p. 43 e p. 183) è annotata da **G. Longoni e L. Paris**, D. lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell'ente per i reati colposi, in Corr. merito, n. 4/2011, p. 406; da **M. Pelazza**, Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica, in penalecontemporaneo.it, (21 marzo 2011) e da **D. Zaniolo**, Omessa adozione dei modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 161.

5. Il quadro sanzionatorio degli enti alla vigilia della legge n. 300/2000

Si è avuto modo di ricordare il quadro normativo interno, ruotante intorno al d. lgs. n. 626/1994 e alla sua previsione di un documento valutazione rischi (DVR) tanto più valido quanto più obiettivo nell'individuare i punti deboli - a rischio di reato - dell'organizzazione dell'impresa.

Il legislatore parte dalla condivisibile constatazione che la verifica dell'adeguatezza dei processi di gestione interna e della loro effettività in relazione al fine di impedire il rischio di reato o a ridurre le ricadute in termini di danno individuale e sociale non può avvenire, prima e meglio, che dall'interno della *societas*, in quanto ciò che rileva non è un astratto complesso di regole aziendali ma il livello di loro penetrazione nella struttura dell'ente, come modello di comportamento conosciuto, accettato ed applicato.

Ecco il motivo per cui il datore di lavoro (da intendersi come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa) è chiamato a provvedere alla "programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro" [art. 3 comma 1 lettera d) d. lgs. n. 626/1994].

I caratteri salienti della realtà normativa su cui la legge n. 300/2000 vuole incidere sono rappresentati dalle responsabilità delle persone fisiche apicali e non apicali, a volte oggetto di depenalizzazione e a volte di aggravamento delle sanzioni penali comminate (98).

Risulta ampliato il capo d'azione delle sanzioni amministrative, non solo per effetto di talune scelte di trasformazione dell'illecito penale in illecito "non penale" reiterate nel tempo e attinenti in parte al diritto penale del lavoro (99), ma anche per autonomo intervento legislativo in tale direzione.

Ad esempio, il d.P.R. n. 455/1996 delinea come possibile sia il "temporaneo ritiro dal mercato" sia il "divieto di utilizzazione" nel caso di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza (art. 7 comma 4): si è in presenza di poteri riconosciuti all'autorità amministrativa con evidente funzione cautelare, ma che possono interferire od interagire con il procedimento penale eventualmente radicatosi.

Il d.P.R. n. 494/1996, nel dettare norme minime per la sicurezza nei cantieri, commina al "datore di lavoro" sanzioni penali e sanzioni amministrative (art. 22 comma 3 lettera b) e altrettanto fa con riguardo alla figura del "committente" (art. 20 comma 1 lettera c).

Non vi è dubbio alcuno sul fatto che – alla luce dello *status quo* sul principio della irresponsabilità penale degli enti collettivi – le sanzioni penali non possono che avere come destinatario una persona fisica, ma il dato che qui rileva è la comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle quali l'irrogazione può avvenire direttamente nei confronti del datore di lavoro o committente persona giuridica, senza che sia necessario fingere – per il principio di cui all'art. 27 comma 1° Cost. – che il sanzionato sia la persona fisica e senza lasciare a quest'ultimo il compito di escogitare la modalità (es., di natura contrattuale) di trasferimento dell'onere economico sulla *societas* nel cui interesse, e con il cui *input*, l'illecito risulta commesso.

Il rapporto peculiare tra la persona fisica e la persona giuridica è ancora più nitido,

ove si esamini la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (artt. 19-25 d. lgs. n. 758/1994): la persona fisica indagata può evitare il procedimento penale, oltre che con il pagamento di una sanzione pecuniaria, dando seguito alla prescrizione fatta dall'autorità verbalizzante di eliminare la situazione pericolosa la cui esistenza integra il reato contravvenzionale (100).

Il datore di lavoro – imprenditore individuale potrà e dovrà provvedervi con le proprie risorse e impegnando la struttura cui è preposto; il datore di lavoro-persona giuridica, in quanto tale non a rischio della sanzione penale, dovrà farsi carico almeno del corretto e tempestivo adempimento della prescrizione di rimuovere la situazione pericolosa, in quanto trattasi di un intervento che interessa la persona fisica soltanto nella misura in cui porta alla estinzione dell'illecito contravvenzionale, ma che – in realtà – interessa la *societas* che non voglia convivere con reiterate prescrizioni e il perenne coinvolgimento del proprio personale apicale o non apicale.

Si delinea un contesto fattuale in cui tutto è formalmente richiesto alla persona fisica avente veste di indagato nel procedimento penale, quando vi è piena consapevolezza (anche legislativa) che chi può e deve agire – sul piano economico e operativo – è la persona giuridica titolare del rapporto di lavoro e avente la responsabilità della (e l'interesse alla) gestione dell'impresa.

La *fictio iuris* si rivela per quello che effettivamente è, in presenza della scelta legislativa di trasformare in sanzioni amministrative accessorie quelle che in origine erano previste come pene accessorie dal codice penale e/o da una variegata normativa speciale.

L'art. 3 d. lgs. n. 507/1999 (di attuazione della legge 25 giugno 1999 n. 205), nel

disciplinare alcune fattispecie di sanzioni accessorie “degradate” ad amministrative, menziona esplicitamente la “chiusura dello stabilimento o dell’esercizio” per un certo periodo e la “sospensione” anch’essa temporanea o, addirittura, la “revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività” (101).

Ne consegue che, non essendovi più una persona fisica da utilizzare come schermo, la persona giuridica cessa di apparire come “persona estranea al reato”, cessa di apparire come la benefattrice del dipendente apicale o non apicale che interviene con atto di liberalità per farsi carico, se non del costo economico della sanzione, almeno dell’adempimento organizzativo strutturale che apre la strada all’estinzione del reato contravvenzionale, e si rivela per quello che è: il vero centro di interessi che, con politica d’impresa o con colpa di organizzazione, ha portato alla violazione di legge e che – per evitare di subire sanzioni non su altri trasferibili – deve direttamente farsi carico della rimozione dell’illecito e delle conseguenze dannose o pericolose di questo.

Si è passati da una situazione nella quale la condanna penale della persona fisica portava anche ad una pena accessoria incidente di fatto sulla persona giuridica che non era stata parte del processo penale (e non aveva potuto difendersi o aveva potuto farlo esclusivamente attraverso la difesa della persona fisica imputata), ad una situazione nella quale la persona giuridica è direttamente chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo contestato e a contrastare la sanzione che le si vuole applicare e che inciderebbe sulla sua imprenditorialità.

Volendo sintetizzare il contesto normativo che precede la legge n. 300/2000 vi sono illeciti che portano alla responsabilità penale della persona fisica (con pene

accessorie calibrate *ad personam*: artt. 28 ss. c.p.); vi sono illeciti che portano alla responsabilità penale della persona fisica ma anche a pene accessorie ricadenti di fatto sulla persona giuridica (102); vi sono illeciti che portano alla responsabilità penale della persona fisica e, accanto alla condanna penale, implicano l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie al condannato persona fisica (art. 24 legge 24 novembre 1981 n. 689); vi sono illeciti amministrativi (non importa se perché depenalizzati o di natura amministrativa *ab origine*) che determinano sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie) a carico del soggetto interessato, che ben può essere una persona giuridica e che vede riconoscersi tutte le garanzie difensive (103).

La legge n. 300/2000 ha completato la ricordata casistica configurando fattispecie di reato (che rimangono tali per la persona fisica apicale o non apicale) che determinano una responsabilità amministrativa (per ciò detta "da reato") a carico dell'ente collettivo che, accertata con le forme processuali penali (preferibilmente ma non necessariamente nella stessa sede processuale dove si accerta la responsabilità dell'imputato), porta all'applicazione di sanzioni amministrative direttamente alla *societas*.

Ognuno (persona fisica o giuridica) riceve la sanzione per il "fatto proprio" e la natura della sanzione discende dalla natura dell'illecito: che ad entrambi i soggetti attivi dell'illecito siano riservate le garanzie processuali penali, nulla toglie alla persona fisica *sub iudice* e risulta di forte tutela per la persona giuridica.

Appare difficile poter sostenere che la scelta della legge n. 300/2000 sia in qualche modo eversiva e, quindi, da contrastare.

Se si esamina il contesto normativo, sottraendo la responsabilità "da reato" della

societas, è possibile rilevare plurime fattispecie penali in relazione alle quali vi è almeno una parziale divaricazione tra autore del reato e destinatario della misura cautelare e della sanzione penale.

Sia prima (104) che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989) (105) l'autorità giudiziaria, procedente nei confronti di una persona fisica, è legittimata ad adottare i provvedimenti cautelari consentiti in modo "innominato" dal codice di rito penale o specificamente previsti da leggi speciali.

Ne consegue che, prima dell'intervento della legge n. 300/2000, già si rinvenivano ipotesi di "chiusura dello stabilimento", "chiusura di un reparto", "blocco della produzione", "divieto di utilizzo di un macchinario" *et similia*, sicuramente di particolare incisività sull'indagato/imputato che sia imprenditore individuale, ma dal valore di *res inter alios acta* per la persona fisica non imprenditore poiché direttamente incidenti sulla persona/giuridica e cioè su un soggetto diverso.

Lo stesso provvedimento, ove applicato come pena accessoria, viene formalmente a sanzionare la persona fisica del condannato ma – nella sostanza – non ha per lui alcuna efficacia afflittiva (se non quella di pregiudicare – nei congrui casi – il rapporto con il datore di lavoro): è la *societas* che dovrà fare i conti con gli effetti negativi a lei derivanti dalla pena accessoria da altri subita e dovrà impegnarsi per rimuoverli nel più breve tempo possibile o per contenerli nel loro impatto sulla vita e vitalità economica.

Ciò è esattamente quello che il legislatore vuole, ma appare contorta la strada per ottenerlo anche perchè pone in luce un *deficit* di tutela di un soggetto passivo della pena accessoria (o, ove del caso, della sanzione amministrativa).

Tutto questo è il frutto di una normativa stratificatasi nel tempo, asistemica perché

fatta di contingenze e non espressiva di una politica legislativa razionalmente progettata e coerentemente perseguita.

Proprio nel 2000 si ha conoscenza di un rapporto dell'INAIL sulla risposta del mondo imprenditoriale alla scelta operata dal legislatore con il d. lgs. n. 626/1994 e la normativa satellite: "i datori di lavoro non hanno ancora sufficiente consapevolezza che una prevenzione di successo possa costituire anche un fattore di sviluppo e di competitività e collegano la normativa ad una serie di adempimenti prevalentemente formali" (106).

Al di là dell'eufemismo di facciata, l'organizzazione e gestione delle imprese ignora o sottovaluta la riforma.

Un cambiamento di prospettiva e di strategia si rende necessaria e indifferibile: tutto questo non consente di affermare che la legge n. 300/2000 rappresenti l'*optimum*, ma impedisce di disconoscere il merito (o, almeno, il coraggio) di aver cercato strade innovative.

- (98) Il riferimento è al d. lgs. n. 758/1994, che depenalizza qualche reato in materia di lavoro (anche di natura delittuosa: art. 509 c.p.), disciplina l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (artt. 19-25) regolando i rapporti tra fase amministrativa e procedimento penale, e inasprisce il trattamento sanzionatorio per qualche fattispecie di reato (art. 26) al fine di condizionare l'eventuale oblazione (art. 162 *bis* c.p.) alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell'illecito.
In termini generali si rinvia a **A. De Vita**, Diritto penale complementare e sistema sanzionatorio. Profili sistematici della legislazione penale-amministrativa, Napoli, 2000.
- (99) Si vedano, a partire dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (su cui cfr. *supra*, Cap. V, par. 5), il d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, di attuazione della legge n. 689/1981; la legge 28 dicembre 1993 n. 561, di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi; il d. lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia penale, e il d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio. Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 3.
- (100) Cfr. **M. Parisi**, Estinzione, cit., p. 513 e **T. Padovani**, Il nuovo, cit., p. 1166, che sottolinea come il datore di lavoro – persona giuridica non abbia “alcuna rilevanza penalistica”.
Sulla legge 6 dicembre 1993 n. 499 di delega “per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro” si vedano **G. Buttarelli**, Decriminalizzazione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio in tre passi: avanti per un lungo cammino, in Cass. pen., 1994, p. 1136; **A. Brignone**, Legge delega per la riforma dell'apparato sanzionatorio, in Dir. prat. lav., 1994, p. 2850; **D. Pulitanò**, Quale riforma del diritto penale del lavoro?, in Riv. it. dir. lav., 1994, p. 205, nonché **G. Fidelbo-M. Pacini**, Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro, in Dir. pen. proc., 1995, p. 522.
- (101) Queste sanzioni amministrative accessorie sono previste “nel caso di reiterazione” [comma 2 lettera a)] e “per i fatti di particolare gravità” [comma 2 lettera b)].
Non essendovi a monte un procedimento penale a carico della persona fisica (in forza della operata depenalizzazione), appare problematico individuare la sanzione principale che consenta di qualificare queste sanzioni amministrative come “accessorie”.
Si rinvia all'attento lavoro di **C. Piergallini**, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1394, che analizza le punte dell'*iceberg* di una riconosciuta diretta responsabilità della *societas* in plurimi settori dell'ordinamento (alimenti, navigazione, circolazione stradale, violazioni finanziarie e assegni).
La dottrina ha colto appieno l'importanza anche sistematica della “depenalizzazione” del 1999.
Si vedano AA.VV., Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. pen. proc., 2000, p. 312 ss.; **O. Di Giovine**, La nuova legge-delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflative e sperimentazione di nuovi modelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1407 e **F. Giunta**, La scommessa di un'efficacia repressiva attraverso

“costose” sanzioni amministrative. Una riforma organica per la deflazione del sistema penale, in Dir. giust., n. 4/2000, p. 49.

A favore di una disciplina più incisiva sull'ente cfr. **G. Lattanzi-E. Lupo**, Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito, Milano, 2001, p. 19, nonché **G. Fiandaca-E. Musco**, Diritto penale (parte generale), Bologna, 2001, p. 837.

(102) Il variegato quadro normativo preesistente ha indotto il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a prevedere una specifica norma in tema di “concorso di sanzioni”.

L'art. 83 comma 1 dispone che “1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo”.

In proposito cfr. **A. Travi**, La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo, in Le società, 2001, p. 1307.

C. Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1354, parla degli apicali della *societas* come “procuratori alla sanzione”, ove del caso facilmente intercambiabili, e sottolinea che “la condanna incide sulla vita delle società”.

(103) Analizzando le prospettive in chiave penalistica, **M. Parisi**, Riflessioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. pen., 1999, p. 1059, propone un modello processuale che, accanto alla responsabilità penale della persona fisica, preveda una responsabilità dell'ente “di tipo secondario, ai fini dell'applicabilità di sanzioni accessorie penali”.

Il fatto nuovo è rappresentato dalle garanzie processuali riconosciute all'ente che, con un suo difensore, potrà partecipare al processo penale e contestare la propria responsabilità per il fatto illecito (reato) della persona fisica.

Nel senso che “le sanzioni *lato sensu* interdittive valicano agevolmente le mobili frontiere tra illecito penale e illecito amministrativo, assurgendo a capisaldi dell'apparato sanzionatorio degli illeciti amministrativi sorti dalla depenalizzazione operata, ad esempio e con chiarezza, dal d. lgs. n. 507 del 1999. Proprio nell'art. 3 del testo ora citato, si coglie l'importanza, riconosciuta dal legislatore recente, agli interventi diretti sull'impresa, specie quando sono in gioco i beni superindividuali di rango primario, come la salute”, cfr. **A. Alessandri**, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 32.

(104) **L. Montuschi**, Diritto alla salute, cit., p. 111, ricorda il potere dell'autorità giudiziaria procedente di sequestrare aree fino all'avvenuta eliminazione della situazione pericolosa e ordini con finalità prevenzionale quali la “sospensione dei lavori” ovvero la “chiusura temporanea di un reparto o dell'intero stabilimento” fino alla “bonifica dell'ambiente di lavoro o l'introduzione di una nuova macchina o congegno o la razionalizzazione del processo produttivo”.

Fonte di questo potere è l'art. 219 c.p.p. 1930. Nel senso che “la legislazione complementare è disseminata di previsioni (potenzialmente) assai gravose, che attribuiscono alla discrezionalità dell'amministrazione il potere di applicare sanzioni interdittive, le quali possono giungere alla chiusura (solitamente temporanea) dello stabilimento delle società dove è stato commesso un illecito

amministrativo o penale (emblematico, il settore della legislazione in tema di sanità ed igiene degli alimenti)” cfr. **O. Di Giovine**, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di **A. Manna**, Milano, 2004, p. 444.

Con riguardo specifico alla riforma del diritto penale del lavoro, si rinvia a **A. De Vita**, La “crisi di razionalità” dell’opzione punitiva nel diritto penale dell’economia, in **G. Amarelli-M. D’Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema sanzionatorio nel diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002, p. 20.

(105) La disciplina del “sequestro preventivo” è negli artt. 321 ss. c.p.p. vigente.

Il sequestro preventivo può essere disposto “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 comma 1 c.p.p.).

(106) Cfr. INAIL, Primo rapporto annuale 1999, Roma, 2000, p. 130.

Va ricordato che il d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, recante “disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevedeva incentivi per le piccole e medie imprese “per programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa di sicurezza e igiene del lavoro” (art. 23).

Capitolo IX

La tutela del lavoro della legge n. 300/2000 e nel d. lgs. n. 231/2001

Sommario: 1. L'eclissi della responsabilità dell'ente per la "insicurezza" del lavoro.- 2. La responsabilità nel d. lgs. n. 231/2001: gli enti destinatari.- 3. Modello organizzativo e cultura della sicurezza.- 4.- Ricadute lavoristiche del modello organizzativo (formazione, informazione e disciplina).- 5. Il "costo" in termini occupazionali della caduta dell'irresponsabilità dell'ente.

1. L'eclissi della responsabilità dell'ente per la "insicurezza" del lavoro

La legge 29 settembre 2000 n. 300, recante delega al Governo per la disciplina amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, ha alimentato discussioni non ancora sopite sulla scelta operata a favore di una responsabilità "non penale" della *societas* (1), ma almeno su un punto ha riscosso adesione pressoché unanime e cioè sull'inserimento, tra i reati presupposto della responsabilità "da reato", di quelli contro la sicurezza e l'igiene del lavoro (2).

In buona sostanza, vi è assoluto consenso sulla necessità di sanzionare direttamente in capo all'ente le più gravi violazioni degli obblighi di garanzia a tutela della sicurezza del lavoro e dell'ambiente (non solo di lavoro), mentre vi è divergenza di opinioni sulla sufficienza di un quadro sanzionatorio *ad societatem* di natura amministrativa e sul mancato superamento – ancora una volta – del principio della irresponsabilità penale dell'ente collettivo (3).

L'ordinamento si attende che l'ente ponga in essere specifiche attività di neutralizzazione del pericolo per i lavoratori (4): è il *deficit* in questa attività che determina la responsabilità, secondo la tipologia scelta dal legislatore ed espressione della politica criminale di quel momento storico.

La colpa d'organizzazione fa riferimento a situazioni e comportamenti che l'ente

avrebbe potuto controllare e che certamente avrebbe potuto concretamente prevedere: di qui il rimprovero per il mancato adeguamento a *standards* di condotta normativamente precisati e orientati alla tutela della sfera giuridica di altri soggetti (5).

In linea con i tempi stretti, ma non strettissimi, di attuazione della delega (6) e in coerenza con i “criteri e principi direttivi” in essa contenuti, la Commissione ministeriale ha elaborato uno schema di decreto legislativo rispettoso del perimetro concesso dal delegante per quanto concerne sia l’esclusione della responsabilità penale della *societas* (7) sia la delineazione della responsabilità amministrativa “da reato” (8) sia il catalogo relativamente ampio (rispetto agli obblighi di fonte OCSE e comunitari) dei reati presupposto: l’area di intervento, oltre alle figure di reato di “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e di “concussione o corruzione”, ricomprendeva quattordici fattispecie tra cui l’omicidio colposo e le lesioni colpose commesse con la violazione della normativa antinfortunistica.

La propensione iniziale per un microsistema fin dall’origine dotato di un contenuto significativo per il contrasto alla criminalità d’impresa si è scontrata, come spesso capita, con notevoli resistenze esterne ed interne al Parlamento.

Quanto alle prime – nonostante il dichiarato *favor* espresso da un sistema imprenditoriale intriso di cultura della legalità (9) – plurime fonti hanno registrato interventi decisamente contrari da parte del Ministero dell’Industria e della Confindustria (10); quanto al Parlamento, il testo “mutilato” (11) alla fine è andato bene (12).

Dal confronto tra legge delega e decreto delegato risulta chiarissima la “scelta minimalista” che la relazione al d. lgs. n. 231/2001 ammette senza riserve (13) e che ha fatto evocare un “difetto di delega” (14): questa scelta riduttiva in modo drastico dal catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa della *societas* viene giustificata con la finalità di consentire una graduale assuefazione del mondo imprenditoriale al nuovo sistema di responsabilità e di sanzioni (15), il che implicitamente suonava come invito a prepararsi ad un ineludibile ampliamento delle fattispecie penali rilevanti poiché la soluzione raggiunta non assume “carattere definitivo” (16).

L’idea originaria ha conosciuto un ulteriore netto ridimensionamento: la legge delega n. 300/2000 aveva anche previsto inedite forme di tutela dell’azionista, del socio o dell’associato (17), al fine di evitare che soggetti incolpevoli risentissero delle sanzioni inflitte all’ente collettivo.

La giustificazione ufficiale è di un differimento temporaneo per affrontare la materia in occasione della riforma del diritto societario *in itinere* (18), ma più rispondente al vero è il rilievo che anche su questo specifico punto il mondo imprenditoriale sia intervenuto sul governo (19).

Il dato emergente è, quindi, la venuta meno dell’unica rete protettiva di una categoria di vittime esplicitamente prevista e la mancanza assoluta (originaria e non rimossa) di accorgimenti protettivi di altre categorie di vittime immancabili (quali, ad esempio, i lavoratori), cioè di soggetti estranei al meccanismo decisionale, estranei alla gestione dell’impresa, solo marginalmente coinvolti nel modello organizzativo di cui la *societas* è invitata a dotarsi – e a ben vedere – presi in considerazione soprattutto come possibili autori di un reato presupposto (nella loro veste di “non apicali”) e come

possibili destinatari di sanzioni disciplinari sul presupposto del “mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Il passaggio dalla legge delega al decreto legislativo segna la riuscita del tentativo di ridurre la responsabilità “da reato” degli enti collettivi ad evento normativo coinvolgente la sola *societas* e che esaurisce i suoi effetti nei confronti di questa, con il risultato che l’ampiezza della responsabilità e l’articolazione del sistema sanzionatorio ben possono essere oggetto di trattativa sia per quanto concerne il contenuto che la tempistica.

Non sembra venire in considerazione che la *ratio* della riforma è nel riconosciuto giudizio di insufficienza della comminatoria della sanzione penale alla sola persona fisica apicale o non apicale e che, pertanto, ogni esclusione di beni dal catalogo dei reati presupposto e ogni rinvio (temporaneo o *sine die*) significa accettare la permanenza di una situazione normativa caratterizzata da *deficit* di tutela, privilegiando gli interessi dell’autore dell’illecito invece che quelli della vittima.

Si potrebbe obiettare che è il legislatore a decidere l’*an* e il *quando* di una maggior tutela e che, nel caso di specie, della sua discrezionalità ha fatto un utilizzo non irragionevole nel riconoscere alla *societas* il diritto di disporre di un “termine a difesa” per prepararsi organizzativamente e strutturalmente a contrastare manifestazioni illecite dell’attività economica e cioè quel “rischio di reato” che rappresenta, nell’ottica della comunità, un rischio dall’impresa e, nell’ottica interna all’ente, un rischio per l’impresa.

Si è già accennato al fatto che l’allegata spiegazione per la “moratoria” riconosciuta a favore dell’ente, per allinearsi alle aspettative del legislatore ed essere sicuramente in grado di fronteggiare futuri ampliamenti del catalogo dei reati presupposto, si

presenta come verosimile, anche se – forse – non vera, ma il giudizio appare complicato da un altro ordine di considerazioni.

In sede di legge delega il legislatore ha già operato una selezione dei settori di intervento privilegiato e dei valori da tutelare prioritariamente in quanto probabile oggetto di aggressione da parte di un'attività imprenditoriale dolosamente orientata o colpevolmente non attrezzata a contrastare i reati economici.

Anche questa valutazione legislativa è ovviamente controvertibile ed, in effetti, risulta destinataria di rilievi che hanno però riguardato non tanto le fattispecie di reato incluse nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti collettivi quanto il mancato inserimento di altre fattispecie (20).

Comunque sia, una volta resa nota la selezione operata e aver delegato il governo a provvedere di conseguenza, l'aver circoscritto la responsabilità "da reato" della *societas* non è accettabilmente spiegabile con il dare corso agli obblighi di fonte internazionale perché questa spiegazione giustifica l'inserimento tra i reati presupposto di quelli previsti dall'art. 11 comma 1 lettera a), ma non l'esclusione di quelli previsti dall'art. 11 comma 1 lettere b) c) e d).

Se, nei confronti di questi ultimi, il legislatore ha anticipato il suo convincimento dell'insufficienza di un sistema sanzionatorio a misura di uomo, o qualcuno si assume la responsabilità di sostenere il contrario (meglio se in modo argomentato), evocando un'erronea valutazione e una sovrastima della "pericolosità" dell'ente in questi settori della sua attività economica, o la risposta corretta deve essere radicalmente diversa.

Il mondo imprenditoriale ha sottolineato la pratica impossibilità di attrezzarsi su tutti i fronti "sensibili" entro i tempi dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2001?

Se l'esigenza non appare pretestuosa, la risposta legislativa coerente con la domanda non è l'amputazione del catalogo dei reati presupposto, ma il differimento nel tempo della piena operatività delle fattispecie generatrici di responsabilità amministrativa diverse da quelle previste dagli atti internazionali oggetto di ratifica.

La previsione di una congrua fase transitoria (e di un ben determinato termine finale), da un canto, avrebbe recepito le preoccupazioni degli enti destinatari della nuova normativa, dall'altro, avrebbe tolto argomenti a richieste più pretenziose (unico tema di discussione poteva essere un *dies ad quem* maggiormente spostato nel tempo) e di sostanziale affossamento di una parte significativa della riforma; infine – ed è il risvolto di maggiore pregnanza – avrebbe dato un segnale forte al mondo imprenditoriale che i tempi sono cambiati, che la clessidra segna irreversibilmente il decorso del tempo e che quello a disposizione non è uno *spatium deliberandi* (da utilizzare per decidere se conformarsi o no alle aspettative del legislatore), ma un periodo da sfruttare senza ritardo per organizzare la struttura aziendale in modo da escludere violazioni degli obblighi di garanzia nei confronti della collettività o di terzi (interni o esterni all'ente) da parte di soggetti "in posizione apicale" o "sottoposti alla direzione e alla vigilanza" di persone che, di diritto o di fatto, esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (21).

Il legislatore – e questo è il dato saliente – ha preferito, ad una disciplina transitoria, un rinvio in blocco (e *sine die*) dell'inserimento nel catalogo dei reati presupposto delle fattispecie di reato che aveva ritenuto di aggiungere agli illeciti penali imposti da atti internazionali e da questa scelta *ad excludendum* sono rimaste colpite soprattutto le fattispecie che proteggono la sicurezza del lavoro e l'ambiente anche esterno al luogo di produzione (22).

Questo accantonamento si rivelerà, per fortuna, un'eclissi (e, cioè, una scomparsa temporanea e non definitiva), ma il costo di questa scelta verrà pagato per sei anni dalla normativa antinfortunistica (23) e per dieci da quella ambientale (24), prolungando nel tempo un *deficit* di tutela di cui il legislatore era (e si era dichiarato) perfettamente consapevole e consentendo – nel frattempo – l'estensione della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo a interessi sicuramente degni di tutela ma, altrettanto certamente, di minor rilevanza sociale rispetto all'ambiente e alle condizioni del lavoro (25) e di non cruciale interesse per il mondo imprenditoriale.

La scelta attendista acquista un aspetto ancora più sgradevole, con riguardo specifico alla sicurezza del lavoro, se si pensa ai plurimi interventi della Corte di giustizia europea (CGCE) che hanno preceduto e accompagnato la legge n. 300/2000 e i lavori del legislatore delegato: in particolare, era già pendente il ricorso che ha portato alla sentenza 15 novembre 2001 (C-49/00), di censura del sistema prevenzionale fondato sul d. lgs. n. 626/1994 per aver omesso di definire di quali capacità e attitudini devono essere dotate le persone che l'organigramma aziendale qualifica come responsabili dell'attività di prevenzione e protezione e per non aver compiutamente considerato che la valutazione dei rischi deve tener conto, oltre che della realtà aziendale, dell'evoluzione delle condizioni di lavoro e del progresso scientifico in materia (26).

L'intervento della giurisdizione comunitaria non poteva non valere come un *input* preciso a porre la sicurezza del lavoro al centro della riforma in gestazione ma, come si è visto, l'aspettativa sociale di giustizia è risultata soccombente ad interessi settoriali.

- (1) La disputa ha radici lontane (v. *supra*, Cap. I e II). La difesa del principio *societas delinquere non potest* ha, quasi naturalmente, portato a delineare un sistema sanzionatorio non penale specificamente orientato a incidere sull'ente collettivo. In questa prospettiva si è osservato che è inutile prevedere una responsabilità penale degli enti alterando "i principi fondamentali della personalità e dell'imputabilità penale": così **V. Manzini**, Trattato di diritto penale, I, Torino, 1908, p. 383, secondo cui l'illecito degli enti trova "un'idonea e adeguata reazione nelle sanzioni di diritto privato e di diritto amministrativo" e che "il risarcimento del danno, la sospensione e lo scioglimento sono sufficienti al bisogno" (p. 384). Quasi un secolo dopo, a chi sottolinea che "la missione fondamentale che può essere chiamato a svolgere il sistema penale per orientare a forza l'operato delle persone giuridiche, trattenendole dal lasciar commettere dei reati e plasmandone anche l'organizzazione con la minaccia della pena" (l'inciso è tratto ad **G. Marinucci**, "*Societas delinquere potest*": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1208) è stato replicato che "le sanzioni non penali, quali la preclusione dalla partecipazione a gare d'appalto o la decadenza dalle cariche sociali per gli amministratori, responsabili anche solo per omessa vigilanza, potrebbero risultare più efficaci di sanzioni, anche penali, ma a carico solo dei dirigenti responsabili" (così sostiene **G. Sacerdoti**, La convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, *ivi*, 1998, p. 1349).
- Il legislatore italiano che, in sede di stesura del codice penale del 1930, aveva deciso di "non cambiare indirizzo" circa l'irresponsabilità penale degli enti (cfr. **V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1948, p. 509, nota 1), ha confermato nel tempo il convincimento della non necessità dello strumento penale per contenere l'illegalità di impresa.
- Il decreto legislativo n. 231/2001 appare quasi una risposta, in chiave moderna, a chi sosteneva la sufficienza di "nuove sanzioni, idonee a contenere nell'orbita della legge i complessi organismi corporativi che si affermano oggidì quali autonomi soggetti di diritto, senza uopo di dare alle medesime carattere di pene" (così **Gu. Sabatini**, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unitaria, 1929, p. 24).
- Per **M. Guernelli**, Frodi informatiche e responsabilità delle persone giuridiche alla luce del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 296, è "evidente la discontinuità del decreto n. 231/2001 con l'ordinamento interno precedente: su un sistema penale e di sanzioni amministrative sostanzialmente pensato "a misura d'uomo" si innesta un meccanismo punitivo delle persone giuridiche sinora mai sperimentato, verosimilmente dal legislatore classificato come "amministrativo" per motivi di opportunità anche costituzionale". A margine della riforma annunciata (legge n. 300/2000) lo storico osserva che "la forza della tradizione rischia di irrompere in una disciplina ibrida, senza gambe per camminare nel diritto penale a pieno titolo, eppure inserita nell'alveo della normativa penale" (**F. D'Urso**, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 514).
- (2) Alla vigilia della legge delega, **M. Parisi**, Riflessioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. pen., 1999, p. 1061, nel ricordare la

responsabilità dell'ente in materia di delitti colposi (e, in specie, di reati contro la sicurezza del lavoro), sottolinea l'insufficienza delle sanzioni a carattere risarcitorio/riparatorio in quanto è necessario impedire "una agevole via di uscita alle società in presenza di illeciti colposi, tramite il semplice pagamento di somme, magari estintive del reato, o la prestazione di opere a favore degli offesi, laddove ci si trovi innanzi a situazioni di sistematica violazione dei principi di tutela dei lavoratori e dei consumatori. Naturalmente, dovranno essere punite con pene maggiormente incisive sulla capacità economica della società (revoca degli appalti, delle autorizzazioni, ecc.), fino al commissariamento od alla possibile estinzione, soltanto in presenza di reiterazione delle condotte omissive (per lo più, trattandosi di sicurezza sul lavoro) ovvero per l'eccezionale diffusività del danno (pensiamo ai danni prodotti dai medicinali o dagli alimenti contaminati)".

Per una conferma della normativa antinfortunistica come settore logico di previsione di una responsabilità diretta dell'ente cfr. **A. Traversi**, Aspetti comparatistici, in Le società, 1993, p. 700, il quale si pronuncia a favore di una responsabilità non penale.

Nel senso che la casistica dei reati presupposto di responsabilità della *societas* è, "giustamente, molto più estesa e organica" della mera tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e ricomprende i tipici reati coerenti con l'attività di impresa" si esprime **O. Forlenza**, Società entro giugno arrivano le sanzioni, in Guida al dir., n. 42/2000, p. 58, riferendosi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose da violazione della normativa antinfortunistica e ai delitti ambientali.

C. Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1355, sottolinea come la legge delega voglia contrastare, oltre ai reati del profitto, "gli illeciti derivanti da reati che si situano, criminologicamente, nel cono d'ombra dell'illegalità d'impresa (inquinamento, infortuni sul lavoro, ecc.)".

In controtendenza **M. Romano**, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. società, 2002, p. 393, reputa "da approvare" la limitazione dei reati presupposto – rispetto alla legge delega – sia pure "per il momento", in vista del collaudo di "una novità di sicuro spessore".

- (3) Cfr. **R. Palmieri**, Per i reati degli amministratori sanzioni ad hoc in capo alle società, in Dir. prat. soc., n. 22/2000, p. 26 e **G. De Marzo**, La delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica, in Corr. giur., 2001, p. 108.

Come annota **F. Stella**, Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 472, si chiede alla *societas* di "combattere in sé stessa, da suo interno, la criminalità" d'impresa.

- (4) Sulla personalizzazione della responsabilità penale negli enti collettivi, soprattutto per quanto concerne le misure antinfortunistiche, si vedano – *ex plurimis* – **C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1974; **E. Amodio**, Responsabilità del dirigente e del preposto in relazione ai doveri di sicurezza, in Riv. giur. lav., 1978, IV, p. 294; **D. Iori**, Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza, Firenze, 1981 (in specie, la presentazione a cura di **F. Vassalli**); **D. Pulitanò**, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 179; **T. Padovani**, Diritto penale del lavoro, Milano, 1983; **A. Fiorella**, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa, Firenze, 1985; **C. Trucco**,

- Responsabilità penale nell'impresa: problemi di personalizzazione e delega, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 763; **A. Pagliaro**, Problemi generali di diritto penale dell'impresa, in Indice pen., 1985, p. 20; **V. Militello**, La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 101; **D. Pulitanò**, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., Torino, 1992, IV, p. 106; **T. Padovani**, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1163; **M. Mantovani**, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997; **A. Culotta-M. Di Lecce-G. Costagliola**, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998; **I. Leoncini**, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999; **F. Centonze**, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 369; **F. Mantovani**, L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, *ivi*, 2001, p. 342; **G. Morgante**, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, *ivi*, 2002, p. 88; **G. Marra**, Legalità ed effettività delle norme penali. La responsabilità dell'amministratore di fatto, Torino, 2002, p. 260 e **F. Stella**, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, *ivi*, 2003, p. 55.
- (5) "Il rimprovero di colpevolezza – e quindi il rispetto dell'art. 27 Cost. – "può (.....) benissimo riempirsi di contenuti diversi e peculiari, quando ad essere rimproverata è una persona giuridica". Infatti essa è un organismo "capace di produrre effetti virtuosi, ma anche illecitamente dannosi – vuoi a seguito di una vera e propria "politica d'impresa", magari sorretta da una radicata "cultura" deviante, vuoi per effetto di una "cattiva organizzazione"" (**G. Marinucci**, "Societas delinquere potest", cit., p. 1210). In termini cfr., altresì, **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 23.
- (6) Sui tempi (rapidi) imposti al legislatore delegato per dare attuazione alla delega cfr. **O. Forlenza**, Società, cit., p. 57.
- (7) **G. Lattanzi** – che presiedeva la Commissione ministeriale – parla dei contrasti interni sull'opzione "non penale" (cfr., intervento, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F. C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 292), epilogo da considerarsi "come qualcosa di originale, evitando il più possibile di leggerlo con il condizionamento degli schemi penalistici e processualpenalistici". **L. Arroyo Zapatero**, Persone giuridiche e responsabilità penale in Spagna, *ivi*, p. 181, riferisce che in Spagna esiste già "un sistema analogo nella pratica a quello che è stato introdotto in Italia con la riforma del 2001: la differenza fondamentale risiede nel fatto che, in Spagna, la sanzione viene applicata direttamente dall'autorità amministrativa, con possibilità di ricorso immediato all'autorità giudiziaria".
Il riferimento è al codice penale del 1995, carente in modo significativo e ingiustificato per quanto concerne "i delitti contro i diritti dei lavoratori e contro i consumatori".
- (8) La legge delega indica il limite esterno all'esercizio da parte del Governo del potere delegato nell'individuazione della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo come la sola responsabilità da regolare; quindi con esclusione della responsabilità penale: **E. Selvaggi**, Dopo il recepimento dei tre strumenti

normativi parte la corsa a tappe per l'entrata in vigore, in Guida al dir., n. 42/2000, p. 48.

(9) In controtendenza rispetto alla *communis opinio* di una diffusa contrarietà (e, quindi, resistenza) del mondo imprenditoriale al nuovo sistema sanzionatorio degli enti, **P. Bastia**, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende, in AA.VV., Societas, cit., p. 35, sostiene che la riforma sarebbe ben accolta dalle aziende ormai in massima parte allineate con la cultura della legalità.

(10) A titolo esemplificativo possono essere ricordati **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 416, che riferisce di "pressioni del mondo imprenditoriale" sul legislatore delegato "nella fase finale di elaborazione"; **C. Piergallini**, Sistema, cit., p. 1356, che sottolinea come non abbia giovato il fatto di essere "alle porte del periodo elettorale"; **G. Lattanzi**, intervento, in AA.VV., Societas, cit., p. 289, che richiama anche l'ostilità manifestata da "una parte della stampa" e **A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 515, secondo cui "s'è corso il rischio che il decreto non venisse addirittura approvato".

Di "forti pressioni esterne" parla **M. Miedico**, I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 142.

Di "forte pressione lobbistica" parla **F. C. Bevilacqua**, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005, p. 154, secondo cui, "nonostante tra le esigenze più sentite di punire direttamente gli enti vi fosse la necessità di reagire a disastri ambientali, a morti sul lavoro, a lesioni causate da farmaci nocivi, ai danni quindi da produzione, sono stati eliminati dal catalogo proprio i reati ambientali, quelli concernenti la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro, nonché quelli riguardanti la produzione e messa in commercio di prodotti o sostanze pericolose. Si è deciso di attuare il decreto soltanto con riferimento ai provvedimenti internazionali cui l'Italia doveva dare corso, tralasciando così una porzione importantissima di criminalità di impresa". Cfr., altresì, **A. Jannini-G. Armone**, Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale, Roma, 2005, p. 23.

Anche osservatori stranieri danno per verificatosi un riuscito *pressing* sul legislatore: il riferimento è a **C. Ducouloux-Favard**, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana, in AA.VV., Societas, cit., p. 98, secondo cui "in Italia il catalogo dei reati elencati dalla legge n. 231 è stato molto ristretto (sotto la pressione della Confindustria e di altri) rispetto a quanto previsto nella legge delega. Si è creata così un'enorme lacuna, la quale, proprio in ragione della sua enormità, si spera possa essere colmata, anziché attraverso un'estensione dell'elenco, attraverso il passaggio immediato alla generalizzazione della responsabilità delle persone giuridiche".

(11) Di "amputazione" parla **G. Lattanzi**, intervento, cit., p. 289; di "importante mutilazione" parla **C. Piergallini**, Sistema, cit., p. 1356, sottolineando il conseguenziale sensibile svilimento della riforma sotto il profilo qualitativo e quantitativo. In termini di "una clamorosa disubbidienza del Governo alle precise

- direttive del Parlamento” si esprime **M. Barbuto**, Responsabilità amministrativa delle società per reati commessi a suo vantaggio, in *Impresa*, 2001, p. 932.
- (12) Il varo del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha richiesto tre passaggi alla Camera dei deputati e tre passaggi al Senato della Repubblica: per uno schema riassuntivo dell'*iter* cfr., I lavori parlamentari, in *Guida al dir.*, n. 42/2000, p. 23.
- C. Piergallini**, Sistema, cit., p. 1356, nota 15, ricorda che “la Camera aveva votato il 27 luglio 2000 un ordine del giorno che impegnava il Governo a contenere l’esercizio della delega con riguardo ai soli reati indicati negli strumenti internazionali oggetto di ratifica; dall’altro lato, invece, un successivo ordine del giorno del Senato impegnava il Governo a dare integrale attuazione alla delega”. Situazione di stallo da cui il Governo esce optando per l’esercizio della delega nei termini strettamente necessari all’adempimento agli obblighi internazionali.
- A. Carmona**, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 995, critica l’esclusione – tra l’altro – dei reati contro la sicurezza del lavoro dal catalogo dei reati presupposto.
- “Delusione” per la scelta di escludere – tra l’altro – la normativa antinfortunistica è espressa da **A. Astrologo**, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel d. lgs. 231/2001, in *Indice pen.*, 2003, p. 652, nota 8.
- Nel senso che “la montagna ha partorito un topolino: perché le ipotesi di reato in presenza delle quali può essere invocata la responsabilità degli enti, a norma del decreto in questione, sono state assai ridotte, rispetto a quelle contemplate nella citata legge di delega” si esprime **R. Rordorf**, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi, per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in *AA.VV.*, La responsabilità cit., p. 5, secondo cui “è difficile sottrarsi alla sensazione che si tratti, in qualche modo, di un’occasione perduta” (p. 7).
- Che il catalogo iniziale fosse obiettivamente “minimo” è confermato dagli interventi integrativi immediatamente seguiti all’approvazione del d. lgs. n. 231/2001: il riferimento è al d. l. 25 settembre 2001 n. 350 convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito l’art. 25 *bis* (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”), e al d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61, che ha introdotto l’art. 25 *ter* (“reati societari”).
- (13) La relazione al d. lgs. n. 231/2001 è pubblicata in **S. M. Corso**, Codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012, p. 375.
- La “adesione minimalista” agli *inputs* internazionali è definita “sicuramente un’occasione mancata” anche da **M. A. Pasculli**, Questioni insolte ed eccessi di delega nel d. l.vo n. 231/2001, in *Riv. pen.*, 2002, p. 741, che sottolinea come l’esclusione dei reati contro la sicurezza del lavoro (e non solo) abbia “coerentemente” implicato la rinuncia a prevedere la “sanzione della chiusura anche temporanea dello stabilimento e della sede commerciale” di cui all’art. 11 lettera l) n. 1 legge n. 300/2000. Critiche per una scelta che ha portato ad escludere i reati che “costituiscono manifestazione tipica della criminalità d’impresa” (quali quelli contro la sicurezza del lavoro) sono espresse da **A. Mereu**, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in *Indice pen.*, 2006, p. 99.
- (14) Di “notevole ed apprezzabile grado di *self restraint*, al limite del “difetto” di delega” parla **G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo

dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1128.

Per “i dubbi che può generare, già di per sé, la scelta del governo di esercitare solo per alcuni aspetti una delega conferita dal parlamento in termini complessivi più ampi” cfr. **R. Rordorf**, Prime, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 7.

- (15) La preoccupazione di consentire al mondo imprenditoriale di prepararsi per tempo e con gradualità a contrastare i rischi da reato verosimilmente maschera le pressioni mediatiche e politiche poste in essere per sabotare la riforma: ne è scaturito un quasi “vuoto” di contenuti, ma anche la consapevolezza che si era su un piano inclinato cui la *societas* doveva prepararsi con adeguata struttura.

P. Bastia, Implicazioni, cit., in AA.VV., Societas, cit., p. 41, contesta tale versione ufficiale perché dà per pacifico che gli enti collettivi “non stiano attualmente perseguendo fini leciti”.

A. Carmona, La responsabilità, cit., p. 997, ironizza sulla “spiegazione a dir poco originale” che ha giustificato la drastica riduzione della “parte speciale”.

A. Mereu, La responsabilità, cit., p. 82, si sofferma sull’impatto della riforma sul sistema delle imprese e parla di difficoltà di metabolizzazione.

- (16) Così si esprime **A. Gargani**, Le conseguenze indirette della irresponsabilizzazione degli enti collettivi, in AA.VV., Societas, cit., p. 235. La relazione citata in nota 13, afferma (par. 12), che “la struttura e la funzione del modello di responsabilità sanzionatoria degli enti, prefigurate nel presente decreto legislativo, sembrano perfettamente idonee, con l’aggiunta di qualche semplice adattamento, a ricomprendere e disciplinare, in futuro, forme di responsabilità legale ad un più ampio ventaglio di reati”.

Sostiene che le imprese non vanno protette, ma vanno addestrate **P. Bastia**, Implicazioni, cit., in AA.VV., Societas, cit., p. 41: “Meglio sarebbe stato allora se il legislatore delegato avesse confermato almeno lo spettro dei reati previsti dall’art. 11 della legge delega, di per sé già filtrato rispetto ad un più ampio raggio di ipotesi di reato. Appare dunque opportuna un’integrazione legislativa del catalogo dei reati, anche per non attenuare la percezione dei rischi sanzionatori e i relativi costi: ciò che può incentivare le aziende a limitare – per contenere i costi organizzativi – il proprio impegno verso la prevenzione di commissione di reati al proprio interno”.

- (17) Per una tutela dei terzi, in una prospettiva di previsione di una responsabilità diretta gli enti, si pronuncia **C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio “societas delinquere non potest”, in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitale, Milano, 1992, p. 12: “per quanto attiene, poi, ai soci in buona fede, potrebbero crearsi meccanismi di indennizzo (magari nella forma di buonuscita nel caso di scioglimento della società imposto d’autorità), già sperimentati in altri ordinamenti (un esempio spesso citato riguarda le ordinanze che nel 1945 in Francia, nel disporre lo scioglimento delle imprese editoriali accusate di collaborazione con gli eserciti invasori, prevedevano anche forme di indennizzo a favore dei soci in buona fede)”.

L’art. 11 comma 1 lettere t-z) delegava il Governo a “ t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la

responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera 1), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità: v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v), si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente”.

Sull'accantonamento di queste norme cfr. **A. Cosseddu**, Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 40.

Come rileva **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato", cit., p. 421, queste previsioni lasciavano trasparire "una forte preoccupazione di tutela del socio estraneo al reato".

- (18) Come si è ricordato (*supra*, nota 12), il d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61 è intervenuto a ridisegnare il diritto societario, ha portato all'inserimento nel catalogo dei reati presupposto dell'art. 25 *ter*, ma non ha disciplinato le modalità di tutela dell'azionista/socio/associato estraneo all'illecito dell'ente.

Sui rapporti tra disciplina della responsabilità delle persone giuridiche e nuovi reati societari cfr. **L. Foffani**, intervento, in AA.VV., Societas, cit., p. 245 e **C. E. Paliero**, Nasce il sistema delle soglie quantitative: pronto l'argine alle incriminazioni, in Guida al dir., n. 16/2002, p. 37.

Il d.d.l. n. 7123 recante "delega al governo per la riforma del diritto societario" è pubblicato in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 433.

Critici nei confronti del depotenziamento dell'apparato sanzionatorio degli enti, in caso di reato societario, sono **A. Manna**, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, V, c. 111 e **E. Musco**, Gli amministratori disonesti producono sanzioni alle società, in Dir. giur., n. 15/2002, p. 82.

- (19) **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato", cit., p. 421, parla di "reazioni provenienti dal mondo delle imprese" che hanno indotto il governo "a non attuare la delega *in parte qua*".

Va detto, peraltro, che la dottrina aveva espresso subito riserve sulla legge delega: cfr. **L. De Angelis**, Responsabilità amministrativa delle società ed esercizio del recesso quale sanzione accessoria, in Le società, 2001, p. 388.

Sulla mancata attuazione della legge delega in tema di "diritto di recesso" e di "azioni di responsabilità" cfr. **E. Busson**, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di **G. Garuti**, Padova, 2002, p. 212.

- (20) Si rinvia, sul punto, a **C. Piergallini**, Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2005, p. 175, nonché Societas delinquere non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 587, nota 46. Per questo A., "un eventuale, auspicabile allargamento del decreto in direzione dei reati di impresa compresi nella legge-delega (inquinamento, infortuni sul lavoro, esercizio di attività pericolose, ecc.) imporrebbe una revisione del contenuto del modello di prevenzione destinato a contrastare gli illeciti commessi dai dipendenti".

Critiche per l'esclusione dei reati maggiormente espressivi della criminalità d'impresa (tra cui quelli contro la sicurezza del lavoro) sono espresse da **G. Zanaldi-M. Barcellona**, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel processo penale. Riflessioni sul decreto legislativo, in Il fisco, 2001, p. 7587, e **T. Santamaria**, La responsabilità amministrativa nel d. lgs. n. 231/2001, *ivi*, p. 11587.

Con riguardo alla materia antinfortunistica **G. De Simone**, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in AA.VV., Responsabilità, cit., p. 118, osserva che era un settore dove era "da sempre particolarmente avvertita l'esigenza di una revisione dell'arcaico principio *societas delinquere non potest*".

Per **F. Giunta**, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 23, "desta perplessità, in particolare, la scelta

del Governo di non sperimentare il nuovo statuto punitivo degli enti collettivi in relazione ad altri settori normativi, pure indicati nella delega, quali i reati ambientali e soprattutto quelli connessi alla sicurezza del lavoro, che si sarebbero prestati egregiamente al rodaggio della nuova normativa, anche perché caratterizzati da illeciti prevalentemente contravvenzionali o comunque colposi, connotati dalla violazione di regole cautelari di tipo procedimentale. In particolare, l'ancoraggio della responsabilità alla violazione dei modelli organizzativi e gestionali si sarebbe potuto coordinare con la natura, come si è detto anch'essa procedimentale, delle cautele antinfortunistiche, dando luogo a un rafforzamento della prevenzione generale in questo nevralgico settore".

- (21) I lavoratori rientrano nella categoria delle *triggering persons*, cioè delle persone che, con la loro condotta illecita, sono in grado di impegnare la responsabilità dell'ente, ma rientrano anche nella categoria degli *stakeholders*, cioè degli interlocutori sociali ed economici suscettibili di ricevere pregiudizio dalla condotta illegale della *societas*.

Pur sottolineando obiettivi problemi di traduzione in norme dei principi della legge delega sulla tutela degli estranei, **R. Rordorf**, Prime, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 6, sottolinea che sarebbe stato "un piccolo ma significativo colpo di timone per evitare che la rotta del diritto societario, ormai così nettamente indirizzata a privilegiare il cosiddetto *shareholder value*, perda del tutto di vista gli *stakeholders* e quell'intero mondo di interessi – *lato sensu* pubblicitisti – che in quest'ultima espressione si riassumono".

- (22) A favore di "un sistema di graduale entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo" si pronuncia **O. Forlenza**, Disciplina speciale per i reati contro la PA, in Guida al dir., n. 26/2001, p. 78.

D. Pulitanò, La responsabilità "da reato", cit., p. 416, nel riferire che "un catalogo più ampio era previsto dalla legge delega, che comprendeva anche delitti colposi contro la persona (omicidio e lesioni da infortuni sul lavoro), delitti contro l'incolumità pubblica (con chiaro riferimento privilegiato ad eventi incidentali derivanti da attività d'impresa) e contravvenzioni (le più gravi) in materia ambientale", sembra delineare un'altra chiave di lettura del ripensamento maturato durante la stesura del decreto delegato, osservando che un catalogo non drasticamente ridotto avrebbe reso la responsabilità degli enti "un problema di quotidiana amministrazione della giustizia".

L'A. richiama correttamente l'attenzione sul fatto che ogni reato presupposto determina due procedimenti penali, uno a carico della persona fisica ed uno a carico della *societas*, così da implicare un aumento fortissimo dei carichi di lavoro giudiziario.

Evocare un (inconfessato) timore del legislatore di essere sul punto di varare una riforma poi ingestibile per mancanza delle necessarie strutture e risorse significherebbe, però, ammettere che quella *in itinere* è una riforma simbolica e che deve rimanere numericamente tale.

Di "una scelta legislativa che, anche se con mende e scelte criticabili, ha comunque segnato una rottura epocale" parla **G. Marinucci**, "Societas puniri potest", cit., p. 1214.

- (23) Evoca un futuro, prossimo, inserimento dei reati in materia di ambiente e sicurezza del lavoro **P. Patrono**, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 192.

I reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime da violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati previsti come reato presupposto con l'art. 25 *septies*, introdotto con legge 2 agosto 2007 n. 123 e sostituito con d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Cfr. *infra*, Cap. X, par. 1 e 2.

(24) I "reati ambientali" determinano responsabilità diretta dell'ente a far tempo dalla introduzione dell'art. 25 *undecies* con d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

(25) Il riferimento è all'art. 25 *quater* 1 ("Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili") inserito nel catalogo dei reati presupposto con la legge 9 gennaio 2006 n. 7: non risultano casi di coinvolgimento di alcun ente nei quasi otto anni di vigenza della norma.

(26) A titolo esemplificativo si vedano CGCE, 21 settembre 1999, causa C-362/98, Commissione CE contro Gov. Italia, in Foro it., 1999, IV, c. 449, e CGCE, 12 dicembre 1996, C-74/95 e C-129/95, Proc. Rep. Pret. Torino e Pret. Torino, ivi, 1997, IV, c. 1, con nota di **R. Guariniello**, La sentenza della Corte di giustizia sulla sicurezza del lavoro ai videoterminali: insegnamenti e ripercussioni.

Con riguardo alla decisione citata nel testo cfr. CGCE, 15 novembre 2001 n. 49/00, Commissione CE contro Gov. Italia, in Foro it., 2002, IV, c. 432, con nota di **G. Ricci**, La legge comunitaria 2001: l'Italia prova ad adeguarsi ai "diktat" della Corte di giustizia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e orario di lavoro.

Cfr., altresì, **P. Soprani**, La Corte di giustizia CE boccia il d. lgs. n. 626/94, in Igiene sic. lav., 2002, p. 43; **D. Castronuovo**, Le "dimensioni parallele" del diritto penale tra codice e leggi complementari. Note a Corte di Giustizia CE, 15.11.2001, n. 49, Sez. V, in Cass. pen., 2002, p. 3231 e **G. Marando**, Sicurezza del lavoro comunitaria: censurato dalla Corte Europea, lo Stato italiano corre ai ripari, in Resp. civ. prev., 2002, p. 663.

Per un recente inquadramento del delicato problema si veda **D. Pulitanò**, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, p. 647 e, in precedenza, **C. Smuraglia**, Nuovi fattori di rischio, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro: quali regole ?, in Riv. giur. lav., 2005, I, p. 3.

La stessa Corte, con sentenza 7 febbraio 2002 n. 5/00, Commissione CE contro Gov. Germania Federale, si è pronunciata sulla disciplina antinfortunistica tedesca (in Foro it., 2002, IV, c. 129). La decisione è commentata da **S. Greco**, Nuova pronuncia della Corte UE in tema di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro con riferimento alla normativa tedesca, in Mass. giur. lav., 2002, p. 476.

2. La responsabilità nel d. lgs. n. 231/2001: gli enti destinatari

L'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza...": l'art. 41 comma 2° Cost. viene a tracciare precisi parametri per dare un contenuto alla "pericolosità" dell'ente e all'attività di contrasto di questo fenomeno deviante.

E' compito del legislatore intervenire per controllare l'effettivo rispetto del ricordato principio costituzionale e, ove del caso, ristabilire la norma violata e sanzionare il colpevole: la responsabilità è componente essenziale della libertà di iniziativa economica.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nell'introdurre la responsabilità amministrativa "da reato" degli enti collettivi, individua una nuova categoria di illeciti e una nuova categoria di soggetti attivi dell'illecito, come tali possibili destinatari del complesso sanzionatorio collegato alla violazione del precetto (27).

Nonostante qualche lettura iniziale eccessivamente ottimistica, va esclusa la caduta del principio *societas delinquere non potest*; va riconosciuta una "erosione" di detto principio (28), in quanto l'ente collettivo diventa destinatario diretto di sanzioni "non penali" ma, almeno, "para-penali"; viene abbandonato "il relitto storico dell'arresto di un singolo reo" (29), perché cade la *fictio iuris* della esaustività della sanzione penale della persona fisica – apicale o non apicale – ad assicurare la legalità o il ritorno alla legalità del comportamento economico delle imprese.

Ciò corrisponde a (e soddisfa) due esigenze di giustizia, da tempo sentite dall'opinione pubblica, dalle forze sociali e finalmente recepite dalla politica e quindi dal potere esecutivo e legislativo: per la prima, va evitato che le conseguenze di una decisione maturata attraverso un meccanismo complesso, e implicante informazioni

non rientranti nel patrimonio del singolo apicale (e, *a fortiori*, non apicale), ricadano su una persona fisica chiamata a rispondere (e a soggiacere ad una sanzione penale) non per un fatto “proprio” ma per un fatto “altrui” (30); per la seconda, se il fatto illecito di cui si parla è e risulta “proprio” di una *societas*, è inaccettabile che, in forza di una scelta tradizionale giustificata in (e da) un ben diverso contesto storico, il colpevole rimanga impunito e, soprattutto, libero di insistere nel comportamento illecito.

Il rischio d’impresa va ridotto ad un rischio socialmente accettabile e, a tal fine, il controllo repressivo della responsabilità della persona fisica appare monco e quasi protettivo della libertà di iniziativa economica, anche se estrinsecata dall’impresa con modalità illecite.

L’aver circoscritto ai soli reati di cui all’art. 11 comma 1 lettera a) legge n. 300/2000 la responsabilità amministrativa “da reato” della *societas* suggerisce l’idea che il d. lgs. n. 231/2001 abbia voluto – almeno in questa fase iniziale – contrastare la criminalità imprenditoriale conseguente ad una precisa strategia d’impresa (e, quindi, dolosa), facendo passare in secondo piano – anzi, differendo *sine die* – il contrasto alla “colpa d’organizzazione” e cioè al *deficit* nella valutazione e gestione del rischio (31).

La natura prevalentemente colposa della sottovalutazione della pericolosità dell’attività economica svolta; il carente impiego di risorse economiche e umane nell’attività di contrasto e minimizzazione del rischio; il mancato corretto approfondimento del pericolo connesso allo sviluppo di nuove tecnologie produttive e il mancato ricorso alla potenzialità, derivante dallo stesso sviluppo tecnico-scientifico, di disporre di nuove misure di perseguimento del “minimo rischio consentito”, non devono far dimenticare che qualunque processo produttivo reca con sé una dinamica

lesiva *in incertam personam* (ma foriera anche di una massimizzazione delle vittime) e che è compito ineliminabile del legislatore introdurre regole cogenti di comportamento e assicurarsi che vi sia una corretta risposta.

Il decreto legislativo n. 231/2001, occupandosi esclusivamente di reati presupposto dolosi, appare estraneo alla tematica della sicurezza del lavoro e alle fattispecie di reato colposo, ma la sua disamina in questa sede diventa ineludibile non solo perché “è stata introdotta una forte innovazione sistematica, il cui disegno è fin d’ora potenzialmente aperto a reggere un indefinito sviluppo della responsabilità “da reato” degli enti” (32), ma perché – come si vedrà (33) – senza particolare fretta (nel 2007) il legislatore nazionale ha effettivamente inserito nel catalogo dei reati generatori di responsabilità amministrativa della *societas* i delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime da violazione della normativa a tutela della sicurezza e igiene del lavoro.

Il primo dato rilevante da sottolineare è che il legislatore delegato ha pienamente recepito il criterio direttivo sull’ambito dei destinatari del nuovo ordito normativo: l’art. 1 d. lgs. n. 231/2001 è esplicito nel prevedere che la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è applicabile “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (comma 2). Ciò è conforme ad una scelta operata a livello di legge delega e non contrastata durante i lavori preparatori del decreto legislativo, anche per quanto concerne l’esclusione degli enti che “svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (34), e costituisce il recepimento di puntuali rilievi già formulati per tempo dalla dottrina sia pure in vista di una responsabilità che, all’epoca, sembrava dover essere di natura penale (35).

La scelta del legislatore italiano è anche apprezzabile per aver previsto una tutela ad ampio raggio, pur in presenza di atti internazionali non altrettanto limpidi su questo delicato profilo.

Come si è già ricordato (36), la raccomandazione R (88) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 20 ottobre 1988, prospettando l'introduzione di una "*criminal liability of corporations*" per contrastare il fenomeno delle "*illegal activities of enterprises*", poneva come criterio identificativo dei soggetti passivi la personalità giuridica ("*legal personality*") e coinvolgeva anche gli enti pubblici, con il risultato di escludere dalla responsabilità gli enti privi di personalità giuridica e gli enti (pubblici o privati, con o senza personalità giuridica) non svolgenti attività economica.

Analoga esclusione degli enti privi di personalità giuridica è rinvenibile nella Convenzione OCSE del 1997 (espressamente menzionata nella "rubrica" della legge n. 300/2000) (37), pur con tutti i problemi definitori del concetto di "*legal personality*".

Il secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 19 giugno 1997 (38) – pur non menzionato nella "rubrica" della legge delega – supera i possibili dubbi interpretativi, definendo il concetto di "persona giuridica" (39), ed esclude dal campo di applicazione della responsabilità (penale o non penale) gli Stati e "altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri" e le "organizzazioni internazionali pubbliche".

E' in questo atto internazionale che va ricercato il "mémentore" delle scelte finali del legislatore italiano che – coerentemente con una norma tralaticia nel diritto sovranazionale (40) – ha ritenuto di ampliare la tutela dei beni giuridici di volta in volta selezionati nel catalogo dei reati presupposto ricomprendendo tra i soggetti

attivi dell'illecito amministrativo "da reato" anche gli enti privi di personalità giuridica (41).

Nell'ottica del diritto del lavoro, questa scelta del legislatore del 2001 si è rivelata opportuna perché l'instaurarsi di un rapporto di lavoro non prevede necessariamente un datore di lavoro persona fisica o persona giuridica, ben potendo il lavoratore avere quale controparte contrattuale anche un ente privo di personalità giuridica.

Quanto alla tutela della sicurezza del lavoro, fermi restando l'obbligo del rispetto dell'art. 2087 c.c. per quanto concerne l'ambiente di lavoro (42) e le sanzioni penali a carico del datore di lavoro persona fisica, il cui inadempimento è all'origine dei gravi eventi prodotti dall'infortunio, diventa irrilevante – agli occhi del legislatore e, di riflesso del giudice – la natura giuridica dell'ente datore di lavoro, perché quale che sia detta natura non cambia la responsabilità dell'ente per l'illecita condotta economica e per la colpa di organizzazione.

Quanto alle ricadute lavoristiche della scelta legislativa di sottrarre alla responsabilità "da reato" gli enti menzionati nell'art. 1 comma 3 d. lgs. n. 231/2001, vi è da osservare che la giurisprudenza ha elaborato criteri restrittivi per evitare l'irresponsabilità di enti pubblici operanti a fini economici, cosicché non basta perseguire un fine costituzionalmente protetto per sottrarsi al regime sanzionatorio (43).

In particolare, è stato condivisibilmente osservato che la semplice rilevanza costituzionale di uno o più dei profili dell'attività svolta non può escludere l'applicazione del d. lgs. n. 231/2001 perché ciò riguarderebbe un numero pressoché illimitato di enti e toglierebbe qualsiasi ambito operativo alla previsione della responsabilità amministrativa "da reato" anche degli enti pubblici economici (44).

Infatti la natura pubblicistica è condizione necessaria, ma non sufficiente per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente: l'obiettivo di non interferire con l'adempimento delle funzioni di rilievo costituzionale va messo in correlazione con l'esigenza di tutela di altri valori o beni giuridici individuati come tali dalla Carta fondamentale (45).

In questa prospettiva deve essere chiaro che la scelta *ad excludendum* non vuole legittimare la violazione della normativa antinfortunistica, tenuto conto del fatto che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” in modo da assicurare “il buon andamento” della pubblica amministrazione, concetto nel quale non può non rientrare il rispetto della legalità; che i “cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche” devono compierle al meglio e in quadro di coerenza ai principi cardine dell'ordinamento giuridico (art. 54 Cost.); che rimane fermo quanto disposto dall'art. 28 Cost. e cioè che, se “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali ... degli atti compiuti in violazione di diritti”, non sarebbe sostenibile una irresponsabilità penale della persona fisica che, nel perseguimento di un'attività istituzionale, abbia causato un grave infortunio sul lavoro per violazione della normativa antinfortunistica.

La natura pubblica dell'ente non fa venire meno la tutela riconosciuta al lavoro e al lavoratore prima del d. lgs. n. 231/2001, ma sconta – per così dire – il convincimento del legislatore di non applicare all'ente pubblico non economico la disciplina sulla responsabilità amministrativa “da reato”, anche se detto ente può risultare datore di lavoro carente per (almeno) “colpa d'organizzazione”.

Proprio l'art. 28 Cost. può assurgere a fondamento di una scelta che è dissonante da quanto richiesto agli Stati aderenti dalla convenzione OCSE del 1997 e cioè dall'atto

internazionale ratificato con la legge n. 300/2000: se, quale che sia la responsabilità della persona fisica (penale, civile, amministrativa), allo Stato e agli enti pubblici può estendersi soltanto “la responsabilità civile”, l’eventuale opzione per una responsabilità penale o amministrativa “da reato” di uno di questi enti avrebbe potuto fare delineare problemi di costituzionalità in riferimento proprio all’art. 28 ultima parte Cost.

La questione di costituzionalità risulta già prospettata con riguardo al tradizionale profilo della personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1° Cost.) (46) ma, altresì, dichiarata manifestamente infondata dalla Suprema Corte di cassazione (47).

Il d. lgs. n. 231/2001 delinea l’area dei soggetti che possono essere centro di imputazione di responsabilità e di sanzioni penali ed amministrative e, parlando di “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” (art. 1 comma 1), dà per non controversa l’esistenza di un reato presupposto, una persona fisica che lo ha commesso e la necessità di una sanzione penale nei confronti del colpevole.

Questo reato, se commesso da un apicale o non apicale (e cioè da un soggetto inserito nella compagine dell’ente) nell’interesse o a vantaggio della *societas*, va riconosciuto – secondo il ricordato orientamento giurisprudenziale – non solo fatto “proprio” della persona fisica, ma anche fatto “proprio” dell’ente, perché la degenerazione dell’attività funzionale nell’illecito penale non fa venir meno il “rapporto di immedesimazione organica” che lega l’individuo all’ente (48).

Il fatto “proprio” dell’ente è nella “colpa di organizzazione” e cioè nel *deficit* della valutazione del rischio di reato e/o nella inadeguata attività di contrasto alla commissione di questo: se il fatto è “proprio” dell’ente (ed è diverso dal reato), l’art.

27 comma 1° Cost. è rispettato sia nei riguardi della persona fisica che nei riguardi dell'ente collettivo.

Né, con riguardo a quest'ultimo, è possibile evocare una responsabilità di tipo obiettivo, anch'essa conflittuale con la norma costituzionale citata: l'ente sarà dichiarato responsabile e assoggettato a sanzione soltanto ove venga ritenuta acquisita la prova della ricordata "colpa di organizzazione" e cioè della mancata o insufficiente predisposizione degli accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (49).

- (27) Cfr. **S. Gennai-A. Traversi**, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2001, e **R. Borsari**, La responsabilità da reato degli enti in cerca d'autore, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 69.
Per la variegata giurisprudenza intervenuta sull'art. 1 d. lgs. n. 231/2001 cfr. **S. M. Corso**, Codice, cit., p. 29 ss.
- (28) Cfr. **G. Graziano**, La graduale erosione del principio *societas delinquere non potest*, in Le società, 1997, p. 1253. L'A., che si pronuncia su un quadro normativo precedente la legge n. 300/2000, osserva che nella legislazione italiana “dei primi anni novanta, sono rinvenibili taluni, non trascurabili, dati testuali chiaramente tendenti ad affermare il superamento del principio” (p. 1258).
Di “parziale abbandono” del principio parla **P. Patrono**, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 184.
Si vedano, altresì, **C. E. Paliero**, Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi “*societas delinquere (et puniri) potest*”, in Corr. giur., 2001, p. 845 e **L. Conti**, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio “*societas delinquere non potest*”?, in Il diritto penale dell'impresa, coordinato da **L. Conti**, vol. XXV del Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da **F. Galgano**, Padova, 2001, p. 861.
Di “cancellazione di un dogma” parla **A. Manna**, La c.d. responsabilità, cit., p. 501.
Più cauto sembra **C. Piergallini**, *Societas delinquere et puniri non potest. Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in Quest. giust., 2002, p. 1102.
- (29) L'osservazione è dovuta a **U. Beck**, Gegengifte-Die organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt, 1988, p. 10, e vuole sottolineare – come annota **F. Stella**, La costruzione, cit., p. 66, nota 24 – “l'impotenza del diritto penale di fronte ai grandi pericoli della società del rischio”. Sulla persona fisica – illimitatamente sostituibile – che assume il ruolo di “capro espiatorio” all'interno della struttura societaria si veda **C. Fiore**, Irriducibilità, cit., in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali, cit., p. 10.
Nel senso che sarebbe quanto mai irragionevole catturare “i pesci piccoli e lasciar scappare quelli grossi” cfr. **K. Volk**, Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998, p. 175. Si vedano, altresì, **S. Pizzetti**, La natura della responsabilità delle società, in Resp. civ. prev., 2002, p. 916 e **V. Rapelli**, La responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001 tra modello penale e modello amministrativo, ivi, 2003, p. 1204.
- (30) Da tempo un'autorevole dottrina aveva richiamato l'attenzione sul fatto che “l'attribuzione al rappresentante della responsabilità penale per i reati propri del datore di lavoro-persona giuridica sembra il risultato di un'esteriore e superficiale analogia col meccanismo di assunzione degli obblighi civili e amministrativi, piuttosto che il frutto di un adeguato approfondimento delle modalità di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive, ed in particolare dei doveri penalmente sanzionati, in capo all'ente collettivo” (**T. Padovani**, Reato proprio del datore di lavoro e persona giuridica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1182).

Quando l'imprenditore coincide con la persona fisica, impegnando capitali ed energie proprie e dei propri familiari (c.d. impresa familiare), la ricerca del responsabile di ogni evento lesivo vedeva coinvolta quasi esclusivamente la persona fisica. Ciò accade ancora con riguardo a organizzazioni aziendali a struttura verticale, in quanto l'identificazione dei ruoli (e delle responsabilità) non presenta particolari difficoltà.

Invece, l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità, soprattutto nel settore prevenzionistico, presenta obiettive difficoltà in aziende dotate di *middle management*

- (31) **A. Manna**, La c.d. responsabilità, cit., p. 515, ammette che la delega non è stata integralmente attuata e che, ad essere esclusi, sono stati reati – quali quelli in materia di sicurezza del lavoro – caratterizzati da una “indubbia maggior frequenza di verifica, rispetto a quelli legati alla c.d. criminalità del profitto”.
- (32) Così si esprime **D. Pulitanò**, La responsabilità “da reato”, cit., p. 416, sottolineando il carattere di “rivoluzione timida” della riforma.
- (33) Cfr., *infra*, Cap. X.
- (34) L'inciso citato nel testo è tratto dall'art. 11 comma 1 legge n. 300/2000. Il legislatore delegato ha espresso il limite di applicabilità nell'art. 1 comma 3, prevedendo che per nessuno dei reati presupposto la responsabilità amministrativa sia applicabile “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Sugli enti esclusi o assoggettati alla nuova disciplina cfr. **C. Pecorella**, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 67 ss.
- (35) Il riferimento è a **A. Falzea**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito comunitario, Milano, 1981, p. 143, secondo cui il problema dell'identificazione dei possibili soggetti non individuali da assoggettare a responsabilità “non si pone soltanto per le persone giuridiche” ma “anche per i gruppi non personificati”. Una soluzione diversa sarebbe “inappagante” perché non adeguata alla “varietà dei gruppi quale si offre alla osservazione della realtà giuridica e dalla presenza di molteplici figure intermedie nelle quali il dosaggio tra gruppo e componenti nella attribuzione delle situazioni giuridiche e nel riconoscimento della responsabilità è vario e graduato”.
- (36) Cfr. *supra*, Cap. VI, par. 4, e Cap. VII, par. 2.
- (37) Cfr. *supra*, Cap. VII, par. 1.
- (38) Cfr. *Supra*, Cap. VII, par. 2.
- (39) Secondo il disposto dell'art. 1 lettera a) del citato secondo Protocollo, va definita persona giuridica “qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche”.
- (40) Il riferimento è alla clausola “disposizioni più favorevoli” (o similare) che ribadisce la prevalenza del diritto interno se più favorevole al destinatario della protezione: a titolo esemplificativo si veda l'art. 9 della direttiva CEE 383 del 1991 alla cui stregua “la presente direttiva non osta a disposizioni nazionali e comunitarie, esistenti e future, che siano più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'art. 1” (relativo al lavoro interinale). Nel senso che le

stesse direttive CEE “contemplano sempre nella parte finale delle clausole di riserva con cui vengono fatte salve le condizioni di maggior favore per i lavoratori eventualmente contenute nella normativa dei singoli Stati destinatari” cfr. **A. Culotta**, Il sistema prevenzionale italiano e la normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1403.

- (41) Come osserva **L. D. Cerqua**, (Il trattamento sanzionatorio, in I modelli organizzativi, cit., p. 209) – richiamando la relazione al d. lgs. n. 231/2001 – “la formulazione della rubrica dell’art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ove è fatta menzione delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, ha suggerito al legislatore delegato di utilizzare il termine ente, anziché persona giuridica”. Infatti, quest’ultimo termine è esclusivamente riferibile a soggetti aventi personalità giuridica”.

Qualche riserva su una disciplina unitaria per enti tipologicamente diversi esprime **R. Rordorf**, Prime, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 11.

Decisamente critico è **G. Amarelli**, “Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma, in **G. Amarelli-M. D’Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, a cura di **A. De Vita**, Napoli, 2002, p. 255, secondo cui “la presenza nel novero dei destinatari anche delle associazioni e degli enti privi di personalità giuridica lascia però a desiderare. Sarebbe stato decisamente più opportuno, limitarsi ad inquadrare come possibili destinatari delle sanzioni amministrative unicamente le persone giuridiche che esercitano attività economiche; solo in tal modo si sarebbe eliminata alla radice l’eventualità (altamente improbabile) di interpretazioni ed applicazioni liberticide di tale normativa in palese contrasto con i dettami della Costituzione contenuti nell’art. 18”.

- (42) Sull’importanza crescente di questa norma (quasi una eterogenesi dei fini) si rinvia a **E. Gragnoli**, La tutela della persona e delle condizioni di lavoro del prestatore d’opere (art. 2087 c.c.), in Codice commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci**, e **E. Gragnoli**, Torino, 2010, p. 27; dello stesso A., L’obbligazione di sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro, in Trattato di diritto privato, diretto da **M. Bessone**, Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 447; **M. Dell’Olio**, L’art. 2087 cod. civ.: un’antica, importante e moderna norma, in Inediti, Torino, 2007, p. 147; **P. Albi**, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, in Lav. dir., 2003, p. 675; **A. Gentili**, Sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in Mass. giur. lav., 1999, p. 846; **L. Spagnuolo Vigorita**, Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro, in Orient. giur. lav., 1996, p. 849; **M. Franco**, L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro nell’età corporativa e dopo, in Riv. it. dir. lav., 1993, I, p. 91; **G. Nicolini**, Tutela delle condizioni di lavoro, Padova, 1991, p. 65; **F. Bianchi D’Urso**, Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, Napoli, 1980, p. 183; **G. Giugni**, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, p. 340.

Nel senso che l’art. 2087 c.c. “non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento” si esprime Cass. sez. lav., 21 novembre 2012-29 gennaio 2013, n. 2038, P.R. contro Comune di Santa Croce sull’Arno.

(43) Tra gli enti sottratti al d. lgs. n. 231/2001 vi sono il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) [lo ricorda **O. Forlenza**, Società, cit., p. 58], i partiti e i sindacati. Con riguardo a quest'ultima esclusione, **A. Travi**, La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo, in Le società, 2001, p. 1305, ritiene che la riduzione del catalogo dei reati presupposto "rischia di rendere ancora più irragionevole il trattamento privilegiato introdotto a favore di partiti e sindacati, trattamento privilegiato che risulta essere stato imposto dal Parlamento con ampia maggioranza".

La relazione al decreto legislativo n. 231/2001 riferisce che "le precise indicazioni della delega, fedelmente riprodotte nello schema di decreto legislativo, hanno indotto ad escludere gli "enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale", tra cui sembrano rientrare anche i partiti politici ed i sindacati".

La cautela linguistica della relazione diventa certezza per i commentatori della norma: cfr. **F. C. Bevilacqua**, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in I modelli organizzativi, cit., p. 129 e **L. D. Cerqua**, Il trattamento, cit., ivi, p. 210, che sottolinea come i sindacati siano "sforniti di personalità giuridica per la mancata attuazione dell'art. 39 Cost.". "Pochi dubbi" sull'esclusione dei partiti politici e dei sindacati ha **O. Di Giovine**, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di **A. Manna**, Milano, 2004, p. 452: "i sindacati sono famosi soprattutto per la loro pervicace ostinazione nel non chiedere un riconoscimento che li priverebbe di molti privilegi". La questione della mancata "diretta" attuazione dell'art. 39 Cost. è nota e non può essere qui approfondita. Tuttavia, per una più completa disamina delle dinamiche collettive, e in particolare del rapporto tra autonomia, democrazia diretta e democrazia rappresentativa nell'ambito della organizzazione sindacale, si rinvia a **G. Giugni**, Diritto sindacale, Bari, 2011, p. 24.

Nel senso che l'esclusione dei partiti politici e dei sindacati è diretto a eliminare il rischio di una strumentalizzazione di questo regime di responsabilità "a fini politici" cfr. **C. Pecorella**, Principi, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 72.

Nel senso che il rischio temuto era quello delle "gravose e penetranti sanzioni interdittive" si vedano **G. De Simone**, I profili, cit., in AA.VV., Responsabilità, cit., p. 83; **E. Scaroina**, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006, p. 140 e **S. Gennai-A. Traversi**, La responsabilità, cit., p. 17.

F. D'Urso, Persona, cit., p. 516, ricordando che "*societas saepe delinquit*", annota che "i sindacati e, soprattutto, i partiti politici, sono in grado di commettere reati, come l'esperienza italiana dei primi anni novanta insegna clamorosamente". Di rischi da una "generalizzata immunità penale" parla **S. Massi**, "Veste formale" e "corpo organizzativo" nella definizione del soggetto responsabile per l'illecito da reato, Napoli, 2012, p. 33.

(44) Per un estratto delle principali sentenze intervenute in materia di art. 1 comma 3 d. lgs. n. 231/2001 (e i principali commenti dottrinali) cfr., volendo, **S. M. Corso**, Codice, cit., p. 30 ss.

Va osservato che la minimizzazione della portata della riforma, per quanto concerne gli enti pubblici, non sarebbe un "inconveniente" idoneo ad imporre un'interpretazione antitestuale.

- (45) Si veda Cass. sez. II, 26 ottobre 2010-10 gennaio 2011 n. 234, PM in proc. Ennauno, in Dir. prat. lav., 2011, p. 981, con nota di **C. Petrucci**, Società pubbliche e modelli organizzativi. La stessa sentenza è commentata da **R. Bricchetti**, Per l'esonero insufficiente la natura pubblicistica se c'è svolgimento di attività economica, in Guida al dir., n. 5/2011, p. 101 e da **G. Corrias Lucente**, La Corte di cassazione e il novero dei soggetti sottoposti alla responsabilità amministrativa, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 159.
Negli stessi termini cfr. Cass. sez. 9-21 luglio 2010 n. 28699, PM in proc. Vielmi, in Dir. prat. lav., 2011, p. 982: in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 183, con nota di **F. D'Arcangelo**, Le società a partecipazione pubblica e la responsabilità da reato nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, e in Giur. it., 2011, p. 163, con nota di **S. Grindatto**, Sulla responsabilità da reato di una società azionaria svolgente attività ospedaliera.
- (46) Per un'ampia ricostruzione del dibattito dottrinale cfr. *supra*, Cap. III.
- (47) Il riferimento è a Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, Brill Rover, in Guida al dir., n. 39/2010, p. 98.
La decisione è stata annotata da **G. Amato**, Le regole di giudizio nel procedimento a carico dell'ente escludono vizi di costituzionalità, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 164; **V. Salafia**, Costituzionalità del d. lgs. n. 231/2001 e il disegno di legge per la sua parziale riforma, in Le società, 2010, p. 1241 e **A. Agnese**, La natura della responsabilità da reato degli enti, in Cass. pen., 2011, p. 1876.
- (48) A titolo esemplificativo, può essere ricordato il rilievo di **S. Vinciguerra**, La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689, Padova, 1983, p. 39: dopo aver premesso che "la responsabilità dell'ente a titolo punitivo – alla quale la dottrina ha rivolto la sua attenzione negli ultimi tempi, anche in relazione all'art. 27 comma 1° Cost. ed ai suoi possibili significati – non può mai prescindere, a nostro modo di vedere, dalla responsabilità personale dell'autore effettivo del fatto né configurarsi come sostitutiva di essa, ma soltanto come aggiuntiva", l'A. conclude che "il problema della responsabilità dell'ente a titolo punitivo non può esser risolto in termini di solidarietà o di sussidiarietà nella pena altrui, ma dev'esserlo in termini di corresponsabilità per il fatto altrui e, perciò in definitiva, di riferibilità del fatto all'ente per il contributo che vi hanno dato persone costituenti i suoi organi o, comunque, operando nel suo ambito".
- (49) Così motiva Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, cit.
S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 158, parla di illeciti dei vertici aziendali o dei sottoposti come "espressione di un ente disorganizzato".
Si può sostenere, pertanto, che sia da considerarsi ora definitivamente l'idea che "l'organizzazione del lavoro sia un fatto oggettivo e razionale in sé", neutrale rispetto agli interessi dei soggetti che si trovano ad operarvi, ma al contrario essa "si interpone tra taluni soggetti ed un evento da imputare", quale fonte di responsabilità (**A. Nisco**, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009, p. 228).
In precedenza si veda **G. Ghezzi**, Osservazioni sul metodo dell'indagine giuridica del diritto sindacale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 425 e **Id.**,

Commento all'art. 9, in G. Ghezzi-G. F. Mancini-L. Montuschi-U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna-Roma, 1979, I, p. 165.

Sull'importanza (anche prevenzionistica) dell'organizzazione del lavoro cfr. **M. Del Conte**, Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di organizzazione dell'impresa e tutele dei lavoratori, in Dir. rel. ind., n. 2/2006, p. 311.

Sul contributo che a questa migliore organizzazione possono offrire gli organismi rappresentativi dei lavoratori si veda, dello stesso A., Per una maggiore responsabilizzazione del sindacato nel rinnovamento dell'organizzazione del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2006, p. 417.

3. Modello organizzativo e cultura della sicurezza

L'art. 1 della legge n. 300/2000 – pur avendo come retroterra la disciplina lavoristica del d. lgs. n. 626/1994 e, in specie, la previsione di una valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro (persona fisica o giuridica) (50) – non ha indicato tra i criteri e principi direttivi per il legislatore delegato l'adozione (obbligatoria o facoltativa) di modelli di organizzazione e gestione da parte degli imprenditori.

L'indubbia lacuna è stata parzialmente colmata a livello di decreto legislativo (51), con una scelta che è sembrata il logico sviluppo di quanto già richiesto sia pure soltanto a fini di contrasto dell'insicurezza nel lavoro e un qualche tributo ai *compliance programs* suggeriti dall'esperienza nordamericana (52).

L'onere di organizzazione che grava sull'ente è rinvenibile nell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2001, il cui comma 1 lettera a) prevede che "l'organo dirigente" (di necessità, persona fisica) adotti ed efficacemente attui "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati" produttivi di responsabilità amministrativa dell'ente collettivo.

Cercando di superare il "vuoto di contenuti" presente nella valutazione dei rischi di cui al d. lgs. n. 626/1994 (53), il legislatore mette in chiaro che i modelli organizzativi "devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, comma 2 d. lgs. n. 231/2001).

L'estrinsecazione degli obiettivi da perseguire e (tendenzialmente) raggiungere non rappresenta una adeguata risposta circa il contenuto dei modelli stessi (54): sul punto, il legislatore è perfettamente consapevole che un modello perfetto non esiste (se, esistesse, la sua adozione verrebbe imposta e non semplicemente caldeggiata) (55) e che la realtà poliedrica esige pluralità di modelli tanti quanti sono le *societates* cui si richiede di adottarli (56).

Il legislatore riconosce agli enti una capacità di autoregolamentazione e confida che sia efficacemente estrinsecata.

Ad assicurare la non anarchia di contenuti (57) e la sufficienza dello strumento in relazione al fine prevenzionale, il legislatore suggerisce come possibilità l'adozione di modelli di organizzazione e gestione (d'ora in poi, m.o.g.) "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati" (58).

Soluzione idonea a superare il *gap* iniziale di chi è chiamato a "inventarsi" un modello capace di garantire la "cultura della legalità", ma certamente non vincolante per l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla validità del m.o.g. all'indomani del verificarsi di un reato tra quelli generatori di responsabilità amministrativa dell'ente (59).

La dimensione della *societas* può riverberarsi sull'individuazione dei soggetti garanti dell'adozione e della funzionalità del sistema organizzativo, ma anche l'ente collettivo meno complesso è tenuto all'adozione del m.o.g., se intenda avvalersi – all'occorrenza – del disposto dell'art. 6 comma 1 d. lgs. n. 231/2001 (60).

Fin dal primo momento appare determinante il ruolo della persona fisica (apicale o non apicale), perché non può parlarsi di organizzazione senza la previsione di una serie di soggetti investiti di “posizioni di garanzia” e che, pertanto, devono assicurare la funzionalità e il rispetto del modello organizzativo adottato.

Alle figure apicali compete l’adozione, l’adeguamento e l’implementazione del m.o.g. di cui è parte integrante la “gestione del rischio” per impedire che esso degeneri in “pericolo” : ad esse compete, quindi, l’individuazione del rischio e della contromisura, la corretta procedimentalizzazione dell’attività (compresa quella decisionale), la circolazione delle informazioni, la formazione di chi è, a vario titolo, coinvolto nel meccanismo produttivo e in quello prevenzionale, la previsione di controlli e la verifica dell’efficacia dei controlli, il contrasto a “cali di tensione” che creino un *gap* tra l’organizzazione prefigurata nel modello e la concreta attuazione di questo (61).

La sottovalutazione del pericolo (fatalmente inteso come problema altrui), la sopravvalutazione della capacità personale di “normalizzarlo”, la non sufficiente reattività nel percepire i segnali d’allarme e nell’adottare tempestivamente i provvedimenti necessari pongono in primo piano il modo di rapportarsi del m.o.g. con la realtà interna all’ente.

La *societas* non può che fare affidamento sulle persone fisiche apicali e non apicali nel perseguire l’obiettivo del massimo profitto e del rispetto delle regole ed è sul materiale umano che deve agire ed intervenire per realizzare la cultura della legalità, essendo consapevole che l’inadeguatezza, nel momento di previsione e/o di attuazione, della disposizione cautelare espone l’ente alla responsabilità e alla sanzione e che l’interrelazionarsi dei soggetti in “posizione di garanzia” e di quelli in “posizione da garantire” è essenziale per rendere remoto il rischio rappresentato

dall'agire imprenditoriale per i terzi (lavoratori compresi) e per l'impresa stessa (esposizione a responsabilità amministrativa e civile, al danno di immagine e così via).

L'indubbio costo economico di un valido meccanismo di controllo interno, quanto meno idoneo a contrastare l'illecito individuale in ambito aziendale (e cioè il reato dovuto non a una strategia d'impresa, ma ad una colpa di organizzazione) (62), oltre ad avere effetti positivi di immagine, garantisce all'ente di conservare il profitto.

La logica di un affidamento alla capacità di deterrenza della sanzione è chiaramente superata dall'attenzione prioritaria riconosciuta al momento prevenzionale.

L'impresa non è considerata come un nuovo possibile soggetto passivo della sanzione, ma come una sorta di *longa manus* dello Stato nella difesa di valori e beni giuridici preminenti (63).

Era già accaduto – ad esempio – con riguardo alla normativa penale valutaria e accade oggi con la normativa antiriciclaggio: l'ente è chiamato ad una collaborazione fattiva e all'adozione di misure di tutela, attivando i meccanismi di autogoverno dell'impresa.

L'applicazione della sanzione suggella soltanto il fallimento di questo obiettivo prevenzionale e l'avvenuta compromissione di quei beni e valori che si volevano proteggere: è un approdo ineludibile, in caso di riscontrata violazione, ma è un epilogo temuto per la estrema difficoltà di ricollegare la sanzione al colpevole e a lui soltanto (64).

La *societas* si vede assegnare, in modo più specifico di quanto desumibile dall'art. 41 Cost., una funzione sociale; la collettività ha un'aspettativa che la impresa si comporti in modo da mostrare l'assoluta aderenza ad una cultura di legalità, di cui è parte

essenziale la tutela dei beni giuridici individuali e collettivi: la cultura della sicurezza (uno dei tre valori specificamente menzionati dall'art. 41 Cost.) è una *species* del *genus* cultura della legalità (65).

La strategia aziendale di prevenzione del rischio-reato, che passa necessariamente attraverso la organizzazione di una struttura orientata all'effettivo rispetto delle regole, altrettanto necessariamente deve coinvolgere i lavoratori dipendenti cui viene chiesto un comportamento rispettoso delle procedure e dei protocolli, anche in assenza di un controllo o di una vigilanza sul loro operato.

Certamente è compito del modello organizzativo e di gestione prevedere adeguati controlli da parte della struttura verticistica e dei dipendenti incaricati di detto controllo [l'omessa o inadeguata previsione di detti controlli e delle procedure di loro esplicazione già integra la "colpa di organizzazione" idonea a coinvolgere l'ente collettivo nella responsabilità amministrativa], ma il dipendente deve essere consapevole che le regole vanno rispettate anche in presenza di un difetto di vigilanza e di controllo, così come la *societas* deve essere consapevole che sarà chiamata a rispondere, in via amministrativa, dell'illecito penale commesso dal dipendente che doveva essere sottoposto a controllo (a fini impeditivi e prevenzionali) e non lo è stato (66).

Il controllo mira, per l'appunto, a contrastare iniziative autonome illecite da parte dei soggetti controllati.

Compete all'ente datore di lavoro organizzare la struttura aziendale in funzione della sua (variabile) complessità e previa mappatura dei rischi [cioè della identificazione della attività più esposte al rischio di illecito penale da parte dei dipendenti (più o meno apicali) e della previsione di misure procedurali di contrasto in grado di

eliminare o minimizzare i rischi di reato] e sua implementazione nel tempo, in modo che le regole cautelari siano sempre adeguate alla realtà su cui vogliono incidere.

L'art. 7 d. lgs. n. 231/2001 (67) esige dall'ente datore di lavoro la protezione dei propri dipendenti dal rischio di commettere un reato presupposto: il non averlo fatto o l'averlo fatto in modo insufficiente non esonera da responsabilità penale la persona fisica cui l'illecito è ascrivibile [l'autore, salvo che sia non imputabile (v. art. 8, comma 1 lettera a), sarà chiamato a rispondere personalmente della sua condotta *contra legem*] e consente di configurare la responsabilità "da reato" dell'ente datore di lavoro per *culpa in eligendo* o *in vigilando*, e cioè per aver omesso quella attività doverosa di sorveglianza idonea a ridimensionare (se non ad escludere) il rischio di commissione di reati da parte di un dipendente, soprattutto se in posizione non apicale nell'organigramma aziendale.

Alla resa dei conti, il lavoratore dipendente – in base al testo originario del d. lgs. n. 231/2001 – deve essere messo in condizioni di non commettere alcun reato presupposto nell'interesse e/o vantaggio dell'ente e quest'ultimo si impegna, attraverso la formazione e l'informazione sul modello organizzativo e sul codice etico e attraverso una rete di controlli, a rendere remoto il pericolo di commissione di un reato da parte del dipendente.

Stante l'esclusione (dal 2001 al 2007), dal catalogo dei reati presupposto, degli illeciti penali contro la sicurezza del lavoro, l'ente non soggiace a responsabilità amministrativa in conseguenza di un infortunio sul lavoro determinato da carenze delle misure prevenzionali, in quanto il d. lgs. impone di proteggere il dipendente dal rischio di commissione di un reato, ma non protegge il dipendente dal rischio di un reato in suo danno legato alla "insicurezza" dell'ambiente di lavoro.

Lo “statuto di sicurezza” dell’impresa – come preteso dal legislatore del 2001 – non ricomprende la tutela dell’integrità fisica e della vita del lavoratore.

Logicamente, resta fermo l’ordito normativo di cui al d. lgs. n. 626/1994 (alla cui luce, a fianco della responsabilità penale del datore di lavoro o delle altre figure contemplate, si delinea la responsabilità civile dell’ente per i danni consequenziali all’infortunio sul lavoro) (68), ma il dipendente risulta chiamato a collaborare alla non responsabilità dell’ente-datore di lavoro in forza di un sistema normativo che ha scelto di non occuparsi della sua integrità fisica.

Il d. lgs. n. 231/2001 crea e sottolinea il costo del reato economico per l’impresa ma adotta, nella fase iniziale (e fino al 2007), una visuale quanto mai selettiva e restrittiva che lo porta – nella sostanza – ad affermare che il non perseguimento della “cultura della sicurezza” non determina costi aggiuntivi rispetto a quelli discendenti dal quadro normativo precedente la sua entrata in vigore.

- (50) Cfr. **R. Dubini**, Valutazione dei rischi: le norme guida europee, in Dir. prat. lav., 1995, p. 2570 e, dopo la modifica del d. lgs. n. 626/1994, **B. Giordano**, Sicurezza del lavoro: valutazione dei rischi e servizio di protezione e prevenzione, in Guida al dir., n. 14/2002, p. 25 e **M. Gallo**, Il governo risponde alla Corte di giustizia e modifica il d. del. 626/94, in Ambiente e sicurezza, n. 8/2002, p. 26.
- G. De Vero**, intervento, in AA. VV., Societas, cit., p. 273, sottolinea il ruolo del d. lgs. n. 626/1994 che ha realizzato “*ante litteram* quella tipizzazione normativa pressochè esaustiva dell’insieme di regole cautelari intese ad evitare il rischio di reati – nella specie, contro la vita e l’incolumità individuale – che riterrei opportuno trasporre nella disciplina della responsabilità punitiva degli enti collettivi in rapporto alle varie figure di crimini di impresa”.
- (51) Di “regole introdotte di propria iniziativa dal legislatore delegato senza che la legge delega vi facesse espressamente alcun cenno” parla **R. Rordorf**, Prime, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 14, che sottolinea come i modelli organizzativi siano comunque “strumenti facoltativi”.
- In generale si vedano **F. D’Andrea-A. De Vivo-L. Martino**, I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese, Milano, 2006.
- (52) Sulla nascita dei modelli organizzativi di prevenzione cfr. **C. Ogriseg**, L’incertezza nella tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in AA.VV., La certificazione dei contratti di lavoro, a cura di **G. Perone** e **A. Vallebona**, Torino, 2004, p. 52.

Per uno specifico collegamento tra modelli organizzativi e di gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e obblighi prevenzionistici del datore di lavoro nel sistema del d. lgs. n. 626/1994 cfr. **F. Giunta**, Attività, cit., p. 12, secondo cui “la struttura specifica dei modelli in questione ricalca la fisionomia dei sistemi precauzionali già invalsi in alcuni campi come, per esempio, quello della sicurezza del lavoro; e vi è da chiedersi se in futuro si potrà addivenire a una loro integrazione funzionale. Anche nel settore antinfortunistico, infatti, il datore di lavoro è chiamato a effettuare una preliminare valutazione dei rischi insiti nel tipo di attività produttiva e a elaborare di conseguenza un piano di sicurezza con finalità preventive. Il giudizio di responsabilità penale, in questo caso, potrà fondarsi sull’assenza di una siffatta cautela procedimentale, sulla sua violazione o sulla sua sostanziale erroneità; ipotesi, quest’ultima, che non amplia irragionevolmente la responsabilità del datore di lavoro, dato che egli non solo può, ma deve rivolgersi agli esperti del settore nella elaborazione di un piano di sicurezza”, e **M. Guernelli**, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001 n. 231 (Prima parte), in Studium juris, 2001, p. 292.

Un riferimento all’esperienza statunitense dei *compliance programs* è fatto da **R. Rordorf**, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le società, 2001, p. 1297. Più in dettaglio si vedano **G. M. Garegnani**, Etica d’impresa e responsabilità da reato, Milano, 2002, p. 67; **N. Bertolini**, Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines, in Foro ambr., 2003, p. 527; **I. A. Savini-M. Calleri**, Federal Sentencing Guidelines e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti

- a confronto, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 73 e **B. Assumma**, Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso, ivi, n. 4/2010, p. 193. Più in specifico si veda **L. Vitali**, Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25 septies d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 25.
- (53) Ad onor del vero, l'accusa di "eccessiva genericità e indeterminatezza" è mossa anche alla disciplina dei modelli organizzativi e di gestione di cui al d. lgs. n. 231/2001: **E. Musco**, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e sanzioni interdittive, in Dir. giust., n. 23/2001, p. 82, osserva che "non si sa in che cosa deve consistere il modello nè quali siano i suoi elementari requisiti costitutivi". Condivide questo rilievo critico **F. Nuzzo**, Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato, in Arch. proc. pen., 2001, p. 462, nota 32.
- (54) Nel senso che la nuova normativa "tratteggia assai vagamente l'identità di tali modelli", si esprime **F. Giunta**, Attività, cit., p. 15.
Ne offre una plausibile spiegazione **O. Di Giovine**, La responsabilità, cit., in Diritto e impresa, cit., p. 541, secondo cui "la genericità nella formulazione dipende evidentemente dalla difficoltà di definire legislativamente *ex ante* le possibili misure impeditive", anche per evitare di "imbrigliare entro confini aprioristicamente troppo stretti il ventaglio di cautele doverose immaginabili". Si veda, altresì, **G. Aita**, La rilevanza dell'organizzazione nella responsabilità amministrativa d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 2/2007, p. 185.
- (55) L'adozione o no del m.o.g. è frutto di una valutazione dell'ente circa la concretezza che al suo interno vi sia un rischio di commissione di uno dei reati presupposto: di "scelta discrezionale dell'ente" parla **D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato", cit., p. 432.
A. Nisco, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessione sui criteri ascrittivi "soggettivi" e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 304, esclude la configurabilità di un obbligo giuridico di adozione del modello *sub specie* di obbligo di impedire la commissione di un reato presupposto: "un percorso ermeneutico più lineare conduce invece ad intravedere nell'ordinamento obblighi giuridici antecedenti rispetto al d. lgs. n. 231/2001, sui quali incide la disciplina dei modelli di organizzazione: in altri termini, l'adozione di modelli organizzativi completa una corona di poteri in capo a soggetti la cui posizione di garanzia poteva essere dedotta dal sistema anche *ante* d. lgs. n. 231/2001".
Di modello "non obbligatorio" parla **M. N. Masullo**, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, Napoli, 2012, p. 138
Nel senso che "l'adozione di modelli preventivi costituisce un onere e non un obbligo" cfr. **G. Ruggiero**, Capacità penale e responsabilità degli enti, Torino, 2004, p. 300. **B. Assumma**, Il ruolo, cit., p. 193, ricollega la "non obbligatorietà dei modelli" alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., ma l'argomento forse prova troppo.
- (56) Sull'esistenza di tipologie diverse di impresa (per dimensione, localizzazione, settore operativo, regime giuridico, statuto) cfr. **A. Caloia**, Etica degli affari e dimensione dell'impresa, in Etica degli affari, 1990, p. 83.

Sulla necessaria diversificazione dei modelli prevenzionali, in relazione alla specificità dell'ente che devono disciplinare, si veda **G. B. Alberti**, Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, in Le società, 2002, p. 540. Nel senso che sia inaccettabile l'equazione "piccola impresa – piccola protezione" cfr. **G. Marinucci**, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 54.

- (57) Al rischio di una "minuta, articolatissima, burocratica e molto pervasiva manualistica di organizzazione e funzionamento", fa riferimento **R. Rordorf**, Prime, cit., in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 14.

In termini pressoché simili si esprime **G. Garuti**, Premessa a AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2002, p. XII. Di "multiformi e cangianti geometrie organizzative" parla **A. Nisco**, Responsabilità, cit., p. 326. Il rischio è quello che, nella moltiplicazione delle misure precauzionali (procedure, protocolli, misure tecnologiche), vi sia un'irrazionale dispersione di risorse ed energie, a tutto discapito di ogni effettività. Si vedano **V. D'Acquarone**, Rischio reato, investimento in prevenzione, dimensionamento del modello esistente, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 75 e **V. Cantino**, Corporate governance, misurazione della performance e compliance del sistema di controllo interno, Milano, 2007, p. 54.

- (58) Si vedano **G. Bubboli-M. Bramieri-D. Bagaglia-A. Bogliacino**, La responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione, Milano, 2003.

La normativa regolamentare concernente la comunicazione dei codici di comportamento, il loro esame e la loro efficacia, è contenuta nel D.M. 26 giugno 2003 n. 201.

Nel senso che "la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente" cfr. **Confindustria**, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, 7 marzo 2002, in www.confindustria.it, p. 12.

Il positivo completamento dell'*iter* amministrativo di convalidazione dei modelli non pone al riparo l'ente dal rischio di declaratoria di inidoneità del m.o.g. pur redatto in conformità alle direttive di categoria.

Su questa problematica cfr. **S. Bartolomucci**, Codici comportamentali di categoria, tra aspettative e reale portata normativa, in Dir. prat. società, n. 18/2003, p. 38.

Ben otto anni dopo l'entrata in vigore della riforma, **F. Vignoli**, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie, in Resp. amm. soc., n. 1/2009, p. 10, paventa il "pericolo che le singole imprese non adattino i propri modelli, sulla falsariga dei codici, alle esigenze peculiari dell'azienda, ma si limitino a recepire *tout court* i codici di comportamento. Verrebbe così ad essere frustrata la *ratio* legislativa che richiede alla singola azienda uno sforzo di conversione del codice dell'associazione di categoria nel proprio Modello Organizzativo".

- (59) Se la commissione di un reato fosse prova necessaria dell'inadeguatezza del modello la colpa di organizzazione degraderebbe in responsabilità oggettiva: cfr. **G. Garuti**, Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi, in Resp. amm. soc., n. 3/2007, p. 12. Di "sovraesposizione del giudice penale" e di rischio che costui divenga "un controllore inadeguato delle vicende economiche" parla **S. Panagia**, Rilievi, cit., p. 155.
Per un tentativo di consolidare la portata esistente del modello organizzativo cfr. **F. Mucciarelli**, Una progettata modifica al D. lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in Le società, 2010, p. 1247.
Sulle ricadute processuali penali della adozione/non adozione del modello organizzativo cfr. **E. Amodio**, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 320, che sottolinea la "vocazione del sistema a fronteggiare il rischio penale di impresa, anticipando la soglia della prevenzione ad una fase *ante delictum* quale è quella della predisposizione di modelli organizzativi".
- (60) **R. Rordorf**, Prime, cit., p. 16, parla di "generalizzazione di un istituto" pensato per le "grandi società azionarie (magari quotate in borsa)", ma da applicare anche "nelle società di persone e nelle associazioni senza personalità giuridica".
A. Cosseddu, Responsabilità, cit., p. 31, definisce i m.o.g. "elementi spendibili a livello probatorio dell'ente nella dimostrazione della sua estraneità".
Il premio della non sanzionabilità almeno parziale rappresentato dall'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 vuole essere un incentivo per l'ente all'osservanza delle cautele tese alla prevenzione del rischio di reati: così si esprime **G. Cocco**, L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 107. Per un approfondimento si rinvia a **A. Scalfati**, Le norme in materia di prova e di giudizio, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di **G. Garuti**, Padova, 2002, p. 365.
- (61) "L'ente deve predisporre gli anticorpi funzionali ad impedire che al proprio interno sorgano spinte al perseguimento degli interessi sociali con modalità illecite": **G. Lunghini**, L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, in I modelli organizzativi, cit., p. 253.
"Su ogni soggetto che partecipa al ciclo produttivo gravano particolari obblighi. Ciascuno deve attendere ai propri impegni confidando nella realizzazione di quelli degli altri destinatari. Ripartire la responsabilità in capo a soggetti distinti significa rispettare l'autonoma identità e, più precisamente, il diverso ruolo della persona fisica, che opera nell'ambito dell'impresa, e dell'ente datore di lavoro": così si esprime **F. Vignoli**, Principio di affidamento e attività d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 4/2008, p. 15.
Sui criteri soggettivi di imputazione nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale (p. 106) o dai c.d. sottoposti (p. 110) si sofferma **G. De Simone**, I profili, cit., in AA.VV., Responsabilità, cit., p. 57 ss.
C. E. Paliero-C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 183, definiscono le prassi devianti come distacco dalle regole interne e quindi come "fenomeni di "normalizzazione della devianza", in cui i segnali di allarme, seppure codificati in protocolli scritti, tendono ad essere interpretati in

una prospettiva “riduzionistica” e, perciò, “autoconfermante” l’accettabilità del rischio”.

Da tempo è principio acquisito in giurisprudenza e in dottrina che l’obbligo di vigilare e controllare la condotta dei subordinati si estende ad una protezione del lavoratore anche da se stesso, quale che ne sia la volontà: cfr. Cass. sez. lav. 1° settembre 1997 n. 8267, in Mass. giur. lav., 1997, p. 818, con nota di **E. Gragnoli**, Responsabilità datoriale per infarto del dipendente e potere organizzativo. Si vedano, altresì, **O. Di Giovine**, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003; **Id.**, Omicidio e lesioni colpose, in AA.VV., I delitti contro la persona, Torino, 2007, p. 201; **M. Bellina**, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, in Cass. pen., 2008, p. 1013; **A. Roiati**, Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale, ivi, p. 2867 e **G. Marra**, Prevenzione mediante organizzazione. Principi generali (d. lgs. n. 231/01), regole speciali (d. lgs. n. 81/08) e riflessi sistematici, in Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino, 2009, p. 204.

- (62) “L’ente, a seconda delle dimensioni e delle proprie capacità economiche, potrebbe scegliere fra i costi di organizzazione dei modelli e i costi delle sanzioni, prediligendo quello che importa un aggravio minore, e non sempre la scelta ricadrebbe sulla predisposizione dei meccanismi di controllo”: **G. Ruggiero**, Capacità penale, cit., p. 300.
- (63) Nel senso che l’apparato disciplinare adottato dall’azienda rappresenta “una forza ausiliaria, un utile supporto che si affianca al sistema sanzionatorio governativo per perseguire le sue medesime finalità” si esprime **G. Graziano**, I modelli organizzativo-preventivi e l’esperienza dei “compliance programs”, in Dir. prat. soc., n. 6-8/2002, p. 31.
- (64) **G. De Francesco**, Gli enti collettivi: soggetti dell’illecito o garanti dei precetti normativi, in Dir. pen. proc., 2006, p. 755, osserva che “il diritto punitivo, anche in questo caso, rappresenta uno strumento in certo senso rozzo e “primitivo”, dietro il quale si avverte, pur tuttavia, un intento promozionale, incentivante rispetto alla creazione di meccanismi collaborativi di più radicata e costante operatività”.
- (65) I primi anni di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 non hanno visto un particolare impegno del mondo imprenditoriale ad allinearsi alle richieste del legislatore. Per la segnalazione del fenomeno e una sua giustificazione (“il ritardo con cui le imprese e gli enti italiani si stanno organizzando per adempiere alle prescrizioni della norma è indice di come la materia sia molto più complessa di quanto apparirebbe a prima vista”) cfr. **S. Campanale**, Sistemi di gestione e di controllo nelle società italiane e company governance rules statunitensi, in I modelli organizzativi, cit., p. 272. Diversa è la percezione di **G. De Simone**, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 679, secondo cui “il mondo delle imprese ha reagito positivamente alle sollecitazioni” provenienti dal d. lgs. n. 231/2001. Di una “graduale mutazione di approccio” parla **A. Tonani**, Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 231.
- (66) Un caso classico di divaricazione tra attività proceduralizzata e comportamento in concreto è rappresentato dalle “prassi aziendali” e cioè dalla consuetudine di

comportamenti non in linea con quelli richiesti dalle regole aziendali ma, di fatto, tollerati da chi è addetto ai controlli per velocizzare l'attività lavorativa e produttiva.

L'omesso intervento repressivo e sanzionatorio dell'illecito coinvolge l'ente a prescindere dal fatto che si sia in presenza di una politica d'impresa o di un'inerzia del superiore.

Per una fattispecie di condanna del datore di lavoro per aver consentito o non impedito l'utilizzo di un macchinario privo della protezione di segregazione degli organi interni in movimento cfr. Cass. 5 settembre 2013 n. 36394, E.G. [nella fattispecie – essendosi l'infortunio gravemente lesivo verificato il 25 novembre 2005 – non era configurabile la responsabilità “da reato” dell'ente (art. 2 d. lgs. n. 231/2001)].

- (67) L'art. 7 delinea un m.o.g. in funzione dei reati presupposto commessi da non apicali, modello – di per sé – diverso da quello che è funzionale a contrastare i reati dei “soggetti in posizione apicale” (art. 6 d. lgs. n. 231/2001).

Nella pratica aziendale i due modelli sono unificati. Permane, tuttavia, la diversità di disciplina, nel senso che la responsabilità dell'ente per omesso controllo sul dipendente deve essere provata dal pubblico ministero (cfr., **F. Nuzzo**, Primi appunti, cit., p. 460 e **F. Giunta**, Attività, cit., p. 10), mentre la irresponsabilità dell'ente per l'illecito penale commesso da un soggetto apicale vede l'onere probatorio formalmente a carico della *societas* (art. 6 comma 1: “l'ente non risponde se prova che”).

La chiave di lettura in termini di inversione dell'onere della prova, pur autorevolmente sostenuta e supportata dal tenore letterale della norma, non convince perché delinea un “imputato” (art. 35 d. lgs. n. 231/2001) cui non si applica l'art. 27 comma 2° Cost.

Sulla difficoltà, comunque, per l'ente di provare la non responsabilità cfr. **P. Ferrua**, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa, in Dir. giust., n. 29/2001, p. 79 e, soprattutto, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in AA.VV., Responsabilità, cit., p. 223 nonché **E. Amodio**, Prevenzione, cit., p. 322.

Per qualche riflessione sulla giurisprudenza della CGCE in tema di limitazione dei diritti processuali della persona giuridica (e, in specie, di inapplicabilità del principio *nemo tenetur se detegere*) cfr. **A. M. Maugeri**, La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 894.

Rimane fermo che il m.o.g. – nella prospettiva degli artt. 6-7 d. lgs. n. 231/2001 – da “strumento che dovrebbe prevenire il rischio di commissione di reati diventa il veicolo per evitare la responsabilità” (**A. F. Tripodi**, “Situazione organizzativa” e “colpa in organizzazione”: alcune osservazioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, ivi, 2004, p. 521).

- (68) Mentre il sistema ex d. lgs. n. 231/2001 prevede un onere di adozione del modello prevenzionale, rimane a carico di ogni ente datore di lavoro l'obbligo di valutazione della sicurezza dell'ambiente di lavoro e di adozione delle necessarie contromisure prevenzionali .

Come ricorda **G. De Vero**, intervento, cit., in AA.VV., Societas, cit., p. 273, “la disciplina della sicurezza e salute dei lavoratori utilizza invece la tecnica dell'obbligo: l'insieme di norme cautelari intese a neutralizzare il rischio di offese

della vita ed incolumità dei lavoratori non viene più o meno “persuasivamente” suggerito ai soggetti privati, perché sia adottato in vista di un vantaggio connesso con l’esonero da responsabilità; esso è oggetto di un obbligo preciso, a sua volta sanzionato attraverso un corrispondente illecito punitivo amministrativo e in alcuni casi addirittura criminale in senso proprio”.

4. Ricadute lavoristiche del modello organizzativo (formazione, informazione e disciplina)

L'art. 6 d. lgs. n. 231/2001, che disciplina i "soggetti in posizione apicale", e l'art. 7 stesso decreto, che disciplina i "soggetti sottoposti all'altrui direzione", hanno una norma di uguale contenuto: il modello organizzativo e di gestione di cui all'art. 6, che si precisa ulteriormente come modello di "controllo" nell'art. 7 comma 2, non viene considerato "idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" se omette di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" [art. 6 comma 2 lettera e) e art. 7 comma 4 lettera b)] (69).

Nella "attività economica organizzata", il cui esercizio professionale identifica l'imprenditore (art. 2082 c.c.), rientra l'obbligo di uniformare l'attività imprenditoriale alla legge (art. 2088 c.c.) e di garantire che essa venga ad esplicarsi "nei modi previsti dalla legge".

L'imprenditore deve porre le regole e le procedure ed assicurarsi della loro adeguatezza e del loro rispetto: lo può fare perché ha la "direzione" dell'impresa e perché ha il potere gerarchico sui suoi collaboratori (art. 2086 c.c.).

Deve prevedere che il rispetto delle regole non rimanga affidato alla buona volontà dei dipendenti, quasi fosse una *lex imperfecta*, ma prevedere sanzioni per le violazioni e in relazione alla gravità di esse.

L'imprenditore che sia datore di lavoro deve, innanzitutto, informare se stesso circa la presenza di rischi di reato nell'esplicazione della attività economica, adottando le necessarie misure per annullarlo e/o ridimensionarlo (70).

Quanto è il risultato delle sue valutazioni e quella che è l'organizzazione aziendale per dare corpo ad un'attività economica da esplicarsi nell'ambito della legalità deve essere portato a conoscenza dei suoi collaboratori perché, ciascuno nel proprio ruolo, ne tengano conto ed ispirino ad esso il proprio comportamento (71).

Il momento informativo è essenziale, deve essere concretamente perseguito, deve essere verificato nel tempo (si pensi al *turn over* di personale e alle nuove assunzioni), deve essere in linea con l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione in relazione al variare del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa e all'evoluzione della struttura interna: l'ente datore di lavoro deve essere consapevole che la mancata, carente o apparente informazione ai dipendenti è sufficiente ad escludere ogni seria possibilità di difesa dell'ente, evidenziando una obiettiva "colpa di organizzazione" (72).

Il problema non può essere banalizzato, osservando che non è il datore di lavoro che deve informare i dipendenti circa ciò che è reato e ciò che non lo è; che nessuno (e, quindi, nemmeno un lavoratore subordinato) può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.) (73); che il dipendente deve astenersi dal commettere reati, a prescindere dal fatto che questi generino o no la responsabilità amministrativa dell'ente (circostanza che può benissimo ignorare e che non incide sulla responsabilità penale collegata *ex lege* alla commissione di un reato); che non vi è alcun obbligo giuridico – per il datore di lavoro – di impedire la commissione di un reato da parte di un apicale o non apicale o, almeno, di operare perché ciò non avvenga (74).

Il problema è diverso: l'apicale o non apicale che commetta un reato si assume, come è ovvio, la responsabilità di quanto illecitamente commesso o omesso ma, con

la sua condotta attiva od omissiva, consente di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro – accanto a quella tradizionale di natura civilistica – qualora l'illecito penale commesso rientri nel catalogo dei reati presupposto ex artt. 24-26 d. lgs. n. 231/2001.

Gli artt. 6 e 7, con il prevedere il modello di organizzazione e gestione, indicano all'ente come difendere se stesso dal rischio di reato commesso da un soggetto apicale e non apicale.

Il primo *input* al dipendente è nel senso di astenersi dal commettere reati, anche se ritenuti (o effettivamente) nell' "interesse" o a "vantaggio" dell'ente, perché l'ente ha scelto di perseguire il profitto soltanto attraverso un'attività economica lecita e ha un interesse contrario a percepire profitti in tutto o in parte provenienti "da reato".

Il secondo *input* al dipendente è che nessuno degli apicali e/o dei sovraordinati gli può chiedere – avvalendosi di un rapporto gerarchico – di commettere un reato, sul presupposto di un interesse o vantaggio dell'ente (75).

L'ordine del superiore non deve esserci, se c'è non va eseguito, se c'è va segnalato con le modalità previste dal modello organizzativo e/o alle figure previste come destinatarie dell'attività di *reporting* (76).

Il terzo *input* al dipendente è nel senso che l'ente potrà assumere provvedimenti disciplinari (non escluso il licenziamento disciplinare) in aggiunta alle sanzioni penali eventualmente ricollegabili all'illecito, senza che si possa parlare di un *bis in idem* nel trattamento sanzionatorio.

Infine è risolta, almeno con riguardo ai reati presupposto, la delicata questione della rilevanza lavoristica del comportamento "privato" del dipendente, nel senso che *ex lege* l'ente è autorizzato a valutare il comportamento illecito (ad esempio, per

inferirne che vi è stata elusione fraudolenta del modello o per sostenere che è stato commesso nell'interesse esclusivo altrui) e valutarne l'impatto con il rapporto fiduciario per trarne le conseguenze del caso: il tutto, ovviamente, con riguardo ai soli reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente.

Non è previsto alcun obbligo di segnalazione dell'eventuale reato all'esterno dell'ente, innanzitutto perché non è previsto *ex lege* se non in casi circoscritti estranei al catalogo dei reati presupposto; in secondo luogo, perché il *report* interno è previsto per consentire l'adeguamento del modello al rischio di reato mal valutato o inadeguatamente contrastato.

Un obbligo di segnalazione del reato all'esterno imposto ai dipendenti equivarrebbe ad un'autodenuncia da parte dell'ente, il che non è esigibile in quanto in violazione del diritto di ogni imputato (persona giuridica compresa: art. 35 d. lgs. n. 231/2001) di astenersi dalla *self incrimination* (*nemo tenetur se detegere*).

Ovviamente il dipendente può – come ogni cittadino – sentire suo dovere segnalare il reato di cui ha avuto sentore o cognizione in ambito aziendale e questo comportamento non legittima l'ente a parlare di lesione del rapporto fiduciario e a adottare provvedimenti sanzionatori, ancorché concretamente danneggiato dalla scelta solidaristica posta in essere dall'apicale o non apicale (77).

Apparentemente l'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 prevede un obbligo di informazione soltanto nei confronti dell'organismo di vigilanza (OdV) "deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli" (comma 2 lettera d), mentre l'art. 7 – specificamente rivolto ai "soggetti sottoposti all'altrui direzione" – tace sul punto.

L'omessa previsione è tuttavia apparente, non essendo seriamente esigibile il "rispetto delle misure indicate nel modello" senza una previa conoscenza delle

stesse da parte del dipendente (sia esso il dirigente, il preposto o il lavoratore): ne consegue che l'obbligo di puntuale informazione sul contenuto del modello e sui comportamenti da assumere è, senz'altro, da ritenersi compreso tra le "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (art. 7 comma 3).

La conoscenza delle regole aziendali rientranti nel modello di organizzazione e gestione può certamente essere pretesa in sede di contratto individuale, ma deve essere richiesta o in sede di contratto aziendale o in sede di integrazione del contratto stesso, risolvendosi in un *quid pluris* richiesto al dipendente e in un contenuto aggiuntivo del *facere* oggetto di retribuzione.

E' difficile immaginare, soprattutto nelle realtà aziendali complesse, che la circolazione necessaria del modello o il suo inserimento come quota parte del regolamento aziendale – se già non presente come sezione del contratto collettivo applicabile - avvenga senza il consenso e la collaborazione delle rappresentanze sindacali e che l'ineludibile informazione ai dipendenti circa l'esistenza di regole prevenzionali contro il rischio di reati, il loro contenuto e le conseguenze del loro mancato rispetto possa dirsi realizzata con una mera circolazione interna o con una comunicazione aziendale *ad personam*, ancorché esposte "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 legge n. 300/1970 (78).

L'ente datore di lavoro deve non solo assicurare (ed assicurarsi del) la conoscenza da parte dei dipendenti dell'esistenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di un reato presupposto, ma anche

accertarsi della corretta comprensione di quali siano i comportamenti da tenere o da cui assolutamente astenersi.

E' logico ritenere che l'obiettivo della effettiva conoscenza e comprensione di quanto l'ente datore di lavoro si aspetta – in chiave collaborativa – dal dipendente apicale e non apicale passi anche attraverso corsi di formazione *ad hoc*, cioè mirati a rendere consapevoli della disciplina normativa e delle procedure interne adottate dall'ente.

Si pensi, ad esempio, a modelli adottati dopo l'assunzione e, quindi, non noti al momento dell'instaurarsi del rapporto di lavoro; a modelli già noti in ambito aziendale ma implementati a seguito di un ampliamento del catalogo dei reati presupposto; a modelli che restano immutati, ma che devono misurarsi con una diversa organizzazione dell'attività o estendersi a nuovi rami d'azienda o a nuovi settori produttivi; al fisiologico *turn over* del personale per pensionamento, per assunzione, per un nuovo mansionario, per variazioni nella collocazione gerarchica e così via.

La garanzia di una precedente, corretta formazione-informazione è irrinunciabile nel momento in cui – come espressamente richiesto dagli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 231/2001 – vi sia la comminatoria di sanzioni al dipendente che non rispetta le regole aziendali e che, violandole, commetta addirittura uno dei reati presupposto.

L'ente che voglia difendersi dalla responsabilità amministrativa “da reato” deve essersi dotato di un efficace (e applicato) sistema sanzionatorio delle violazioni del codice etico e degli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire” (art. 6 comma 2 lettera b).

Il sistema sanzionatorio deve essere conforme a quanto previsto dagli accordi economici collettivi e dalle altre specifiche norme in materia di diritto del lavoro (79).

Poiché l'ente persegue determinate regole aziendali necessariamente avvalendosi delle persone fisiche apicali o non apicali, la accertata violazione delle regole e procedure previste integra una lesione del rapporto fiduciario che espone il responsabile all'azione disciplinare e alle sanzioni comminate, indipendentemente dal riflesso penale della condotta attiva od omissiva tenuta.

Il procedimento disciplinare è necessario non solo per dare concretezza ad un sistema sanzionatorio altrimenti percepito come non vincolante o eludibile senza conseguenza di sorta, ma anche per dimostrare – in sede di processo a carico dell'ente ex d. lgs. n. 231/2001 – che il modello di organizzazione gestione e controllo è stato non solo adottato, ma efficacemente attuato; che vi è stata puntuale attività di vigilanza sull'osservanza del modello; che le violazioni accertate sono state rimosse e i colpevoli (apicali o non apicali) sanzionati e/o messi in condizione di non reiterare il comportamento di mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Che obiettivo dell'ente sia provare quanto richiesto dall'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 o che l'obiettivo sia quello di contrastare la tesi della pubblica accusa di carenze nell'adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 6), comunque l'identificazione e punizione disciplinare ha una precisa valenza processuale (e corrisponde ad un interesse sostanziale dell'ente).

L'adozione di sanzioni disciplinari rientra certamente nella "attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati" che apre la strada alla riduzione della sanzione pecuniaria all'ente ex artt. 11 comma 1 e 12 comma 2 d. lgs. n. 231/2001; analogamente, può essere valorizzata per mitigare la sanzione interdittiva che il giudice è chiamato ad applicare all'ente – ove responsabile "da reato" – in quanto la sanzione disciplinare è misura di

contrasto alle “gravi carenze organizzative” che hanno consentito al non apicale la commissione del reato e misura di contrasto contro comportamenti recidivanti (art. 13 d. lgs. n. 231/2001).

L'adozione di sanzioni disciplinari (conservative e risolutive) nei confronti dell'apicale o non apicale autore del reato presupposto rientra a pieno titolo tra le forme di “riparazione delle conseguenze del reato” che, ex art. 17, possono portare alla non applicazione all'ente delle sanzioni interdittive, in quanto segnale preciso di discontinuità tra la gestione che ha portato al (o non ha impedito) l'illecito penale e la gestione “virtuosa” introdotta *post factum* (80).

L'illecito dell'apicale non è uguale all'illecito di chi è soggetto all'altrui direzione e vigilanza, sia per il diverso ruolo all'interno dell'ente sia per il fatto che lo stesso d. lgs. n. 231/2001 richiede due distinti sistemi sanzionatori senza, peraltro, offrire parametri di riferimento per quanto concerne il tipo di sanzione, il suo correlarsi alla violazione del modello e i criteri di scelta della sanzione in relazione alla gravità del fatto.

L'unico dato certo è che l'apicale deve soggiacere alla responsabilità disciplinare (81) e che quest'ultima non è riservata ai soli lavoratori subordinati (82): dopo di che, per ragioni pratiche, il codice disciplinare (83) può essere anche redatto congiuntamente per entrambe le figure, nella consapevolezza che il procedimento disciplinare – anche per questa peculiare tipologia di illeciti – deve risultare rispettoso dei requisiti formali e sostanziali contrattualmente previsti o legislativamente dovuti [redazione per iscritto di un codice disciplinare, pubblicità, affissione, tipicità delle sanzioni e loro gradualità con riguardo alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.), contestazione dell'addebito, riconoscimento del diritto di difesa, termini dilatori, tempestività e

immutabilità della contestazione, provvedimenti interinali, rapporti con il procedimento penale e così via] (84).

La completezza del codice disciplinare è essenziale perché non sono configurabili misure interinali o sanzioni se non previste o previste per casi diversi o previste con contenuto (o durata) diverso: essendosi il legislatore limitato a disposizioni “estremamente generali” (85), è onere dell’ente delineare compiutamente le caratteristiche e i contenuti degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni.

Essendo altra cosa rispetto al sistema sanzionatorio penale, non è esigibile nel codice disciplinare una vera tipizzazione dei comportamenti integranti infrazioni disciplinari, anzi la più attenta dottrina ha giudicato poco realistico e di difficile attuazione tradurre in specifiche norme l’ampia discrezionalità che caratterizza la politica gestionale dell’impresa (86).

Ragionevolmente un maggiore sforzo di tipizzazione è richiesto con riguardo alle violazioni non costituenti reato, in quanto non è invocabile (o è meno invocabile) per esse la presunzione di conoscenza che assiste, invece, le norme penali incriminatrici (87): eventuali *deficit* nella predeterminazione delle infrazioni e delle corrispondenti sanzioni sono destinati a riverberarsi nel procedimento disciplinare, pregiudicandone l’esito a prescindere dal merito della vicenda (88), o nel procedimento avanti l’autorità giudiziaria chiamata ad esprimere la sua valutazione sul sistema disciplinare in termini di idoneità ed efficace attuazione del modello organizzativo o di gestione.

Appare del tutto comprensibile che il sistema disciplinare ex d. lgs. n. 231/2001 prenda in considerazione e si ispiri al sistema sanzionatorio che si radica in un rapporto di lavoro e commina sanzioni per la mancata osservanza, da parte del

prestatore d'opera, delle disposizioni impartite dal datore di lavoro-imprenditore (persona fisica o giuridica che sia) (artt. 2086, 2094, 2104 e 2106 c.c.) (89), ma va accuratamente valutato il livello di compatibilità tra i due sistemi che sono ontologicamente diversi (90).

Rimane certamente valido l'approdo della giurisprudenza costituzionale su un utilizzo ragionevole del potere disciplinare, che veda la sanzione parametrata alla maggiore o minore gravità del fatto addebitato (91), e sul rigoroso rispetto della regola del "giusto processo disciplinare", il cui nucleo è rappresentato dalla garanzia del contraddittorio (*audiatur et altera pars*).

Rimane, invece, tutta la problematica di dare un contenuto all'apparato sanzionatorio per i soggetti apicali la cui figura è marcatamente segnata dal legame altamente fiduciario con l'ente datore di lavoro: sanzioni quali la revoca e l'azione di responsabilità appaiono o potenzialmente eccessive (rispetto a talune pur riscontrate violazioni delle regole di comportamento) o chiaramente con contenuto risarcitorio, laddove il senso della previsione del sistema sanzionatorio ex d. lgs. n. 231/2001 è nell'obiettivo prevenzionale.

Comunque sia, le c.d. sanzioni "atipiche" (sospensione, decadenza, revoca) (92) devono di necessità essere tipizzate (cioè specificamente previste) nel codice disciplinare dei soggetti apicali, decidendo se e quale spazio riconoscere a sanzioni intermedie (quelle c.d. conservative) (93), non essendo affatto venute meno le difficoltà di ordine pratico sottolineate da una giurisprudenza ormai ultraventennale (94) e permanendo il dato obiettivo della grande eterogeneità della categoria dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) d. lgs. n. 231/2001 (95).

L'obbligatoria presenza di un codice disciplinare in ogni modello organizzativo e di gestione eventualmente adottato deve, nella concretezza della realtà, tener conto di due fattori.

Per il primo, ferma restando la necessaria riconducibilità del reato presupposto alla condotta, attiva o omissiva, di un soggetto apicale o non apicale, è possibile che la persona fisica autrice del reato non venga identificata: ciò consente lo stesso di procedere nei confronti dell'ente (art. 8 d. lgs. n. 231/2001), ma rende impossibile il procedimento disciplinare per mancanza del destinatario.

Per il secondo, il decreto legislativo delinea un sistema che tende a valorizzare al massimo il comportamento *post factum* dell'ente: in questa prospettiva la sanzione espulsiva del dipendente giova all'immagine dell'ente più di altre, meno gravi, sanzioni, il che lascia prevedere che l'illecito della persona fisica possa risultare destinatario di una sanzione sproporzionata per eccesso, ove ciò risponda all'"interesse" processuale dell'ente cui viene attribuita una responsabilità amministrativa "da reato": il tutto a prescindere dalla effettiva gravità del comportamento del lavoratore subordinato e/o del soggetto apicale.

- (69) La ormai quantitativamente significativa giurisprudenza sui modelli organizzativi e di gestione è univoca nell'escluderne l'idoneità ove risulti omessa la specificazione delle sanzioni disciplinari applicabili: cfr. G.i.p. Trib. Bari 18 aprile 2005, in Le società, 2006, p. 365, con nota di **S. Bartolomucci**, Esigenze cautelari ex d. lgs. n. 231/2001: nomina e ruolo del commissario giudiziale. La pronuncia precisa che il sistema sanzionatorio disciplinare deve essere "interno" e aggiungersi a quello "esterno", penale o amministrativo. In termini si veda Trib. Milano (ord.) 20 settembre 2004, Ivri, in Foro it., 2005, II, c. 528, con nota di **G. Armone**; in Guida al dir., n. 47/2004, p. 69, con nota di **G. P. Del Sasso**, Sospesi gli effetti dirompenti delle misure cautelari ma restano dubbi sui modelli per prevenire i reati, *ivi*, p. 85. Si vedano, altresì, Trib. Milano (ord.) 28 ottobre 2004, Siemens, in Foro it., 2005, II, c. 269 e Trib. Milano (ord.) 20 dicembre 2004, in Dir. prat. soc., n. 6/2005, p. 69. Per un approccio globale cfr. **R. Lottini**, Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231 del 2001 (parte I), in Giur. merito, 2013, p. 2255.
- (70) "Una volta effettuata la c.d. mappatura del rischio, individuate cioè tutte le aree sensibili, deve stabilire per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose, sottoponendo le regole ad un'efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante e adeguate specifiche sanzioni per perseguire le violazioni e per garantire un'effettiva attuazione dell'intero sistema organizzativo così approntato" [G.i.p. Trib. Napoli (ord.) 26 giugno 2007, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 163, con nota di **M. Cardia**, I modelli organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del G.i.p. di Napoli]. Con specifico riferimento all'inosservanza delle norme di igiene e di prevenzione degli infortuni, è assolutamente pacifico che il datore di lavoro – per non incorrere in responsabilità – deve pretendere dai suoi dipendenti l'osservanza delle norme e cautele previste, deve prevedere, se necessario, anche l'adozione di mezzi coercitivi e di sanzioni disciplinari "non escluso il licenziamento dell'operaio riottoso" (Cass. sez. IV, 12 aprile-25 ottobre 1991, Sabattini, in Cass. pen., 1992, p. 3132, m. 1683). Non è questa la sede per un approfondimento, ma si può ipotizzare un reato commesso dal prestatore di opere nell' "interesse" o a "vantaggio" della persona giuridica da cui dipende (es., corruzione per ottenere un contratto dalla pubblica amministrazione). La fattispecie – prevista dall'art. 7 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – genera una responsabilità amministrativa dell'ente, oltre che penale a carico della persona fisica. Il reato – una volta scoperto – determina sicuramente tutti i riflessi economici e di immagine di cui si è detto, ma appare impossibile sostenere che il reato sia "in danno" della persona giuridica di appartenenza e che lo fosse *ex ante*. Di conseguenza, il prestatore di opere andrà incontro alla responsabilità penale non attenuata dall'essere stato indotto a commettere il reato dal datore di lavoro (che gli ha messo a disposizione la provvista economica per remunerare illecitamente il pubblico ufficiale), salvo provi di esservi stato costretto dalla minaccia di licenziamento (cfr. Cass. sez. V pen., 22 ottobre-17 dicembre 2008

n. 46454, in Guida al dir., n. 6/2009, p. 100). Quanto all'ente (purchè il datore di lavoro non sia imprenditore individuale), esso andrà incontro ad una sanzione amministrativa tra quelle di cui all'art. 9 d. lgs. n. 231/2001. In questo contesto, stante la sostanziale "complicità", è da ritenere che il datore di lavoro non potrà procedere al licenziamento comunque motivato, avendo determinato o comunque consentito l'illecito penale del dipendente ed avendo quest'ultimo eseguito la volontà (pur delittuosa) del datore di lavoro.

Sull'estrinsecazione del controllo sul lavoratore si vedano **Gis. De Simone**, Poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, in AA.VV., Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 299 e **M. Persiani-G. Proia**, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2009, p. 131.

- (71) In generale, nella letteratura lavoristica, si veda **E. Gragnoli**, L'informazione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996. Cfr., altresì, **G. Torti**, "Accesso" alle informazioni sui rischi e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 177; **C. Faleri**, Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano, 2007, p. 79; **A. Lassandari**, La sicurezza del lavoro, in AA.VV., I contratti di lavoro, a cura di **A. Vallebona**, I, Torino, 2009, p. 677; **F. Lunardon**, Il diritto alla formazione nell'ordinamento europeo e nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2010, p. 3 e **L. Fantini**, La formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 299.

Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti cfr. **P. Ghini-F. Ledda**, L'importanza delle attività di comunicazione, formazione e informazione per l'efficacia del sistema 231, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 149; **G. M. Garegnani**, La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. dott. comm., 2009, p. 319 e **M. Malvasi**, La regolamentazione dei flussi informativi nel modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2010, p. 85.

Natura diversa hanno l'obbligo di formazione ed informazione *uti singulus* del lavoratore e quello di informazione alle organizzazioni sindacali. Entrambi tuttavia sono diretti al consolidamento di quella "cultura di sicurezza" all'interno degli enti, vero e proprio criterio ispiratore della riforma.

L'insufficienza evidente di una generica "affissione" (seppur prevista dallo Statuto dei lavoratori) ha indotto – stante il silenzio del legislatore – a proporre almeno la consegna di una copia del modello e del codice disciplinare e a richiedere il rilascio di una dichiarazione di "ricevuta e presa visione" [**R. Salonia-C. Petrucci-S. Taddei**, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e sistema disciplinare, inserto di Dir. prat. lav., n. 5/2005, p. XI].

La condivisibile preoccupazione sottostante non elimina la perplessità di divulgare un testo – sempre più complesso e articolato – lasciando al lavoratore l'onere di individuare la parte che lo interessa; non garantisce affatto che la ricevuta con le relative attestazioni rifletta la realtà o non mascheri una informativa apparente (ad es., quanto tempo – e quale tempo – viene lasciato al lavoratore per un apprendimento effettivo?).

Sicuramente più persuasiva è un'informazione/formazione affidata ad un esperto che richiami l'attenzione del lavoratore su quanto richiestogli nell'espletamento delle sue mansioni, oltre a quanto contrattualmente previsto.

A favore della “previsione di corsi di *training* dei destinatari del sistema sanzionatorio” si esprime **P. Ielo**, Compliance programs: natura e funzione del sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2006, p. 113. Sul rapporto efficacia/diffusione cfr. **M. Cardia**, Codice di autodisciplina e normativa 231, *ivi*, n. 3/2006, p. 70.

In precedenza, per una “formazione” mediante la “organizzazione di corsi diretti a diffondere il contenuto” del modello e del codice disciplinare cfr. **A. Frignani-P. Grosso-G. Rossi**, La responsabilità amministrativa degli enti e i “modelli di organizzazione e gestione” di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. dir. comm., n. 1-4/2003, p. 185.

In merito alla formazione e informazione sui rischi del lavoro, cfr. **P. Giampietro**, “La cultura della sicurezza” e la libertà dei privati di istituire e gestire scuole di formazione nel d. lgs. n. 626/1994, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 953 e **T. Padovani**, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, *ivi*, p. 1164, che si sofferma sul dovere di informare e formare il dipendente.

- (72) **A. Mereu**, La responsabilità, cit., p. 97, coglie nella realtà aziendale “la presenza di *deficit* informativi nella diffusione del modello fra il personale dell’azienda, spesso riconducibile alla prassi delle società di chiedere ai propri dipendenti una dichiarazione annuale che confermi la lettura dell’aggiornamento del modello, mentre la maggior parte di essi non ha mai letto né il modello originario, né gli aggiornamenti”. L’informazione e la formazione del lavoratore sono già inseriti tra le “misure generali di tutela” dal d. lgs. n. 626/1994: si vedano **R. Del Punta**, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in AA.VV., Ambiente salute e sicurezza, a cura di **L. Montuschi**, Torino, 1997, p. 156 e **L. Montuschi**, I principi generali del d. lgs. n. 626 del 1994 (e le successive modifiche), *ivi*, p. 47.

Con riguardo alla situazione *post* d. lgs. n. 231/2001 cfr. **G. M. Garegnani**, Etica, cit., p. 201; **C. Piergallini**, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. 231/2001), in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 2063 e **P. Pascucci**, Appunti su alcune questioni in tema di formazione per la sicurezza sul lavoro, in Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Studi in onore di T. Treu, Napoli, 2011, p. 1115. Rimane classico lo scritto di **A. Cessari**, Diritto d’informazione e “conoscenza”, in **A. Cessari-R. De Luca Tamajo**, Dal garantismo al controllo, Milano, 1987, p. 198.

In giurisprudenza, da ultimo, si veda Cass. pen. sez. IV, 4 giugno-1° ottobre 2013 n. 40605, che ha ribadito la condanna del datore di lavoro reo di incontri formativi brevi (in violazione dell’art. 22 d. lgs. n. 626/1994) e di non aver accertato la comprensione da parte dei lavoratori, soprattutto se stranieri.

- (73) La contrarietà a norme di rilievo penale di determinati comportamenti non necessita di specifica previsione nel codice disciplinare in quanto rientrante nel patrimonio conoscitivo di ognuno (che sia lavoratore o no). E’ onere dell’ente datore di lavoro indicare i reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto, al fine di maggiormente richiamare l’attenzione sulla necessità di astenersi dal commetterli ancorché – in ipotesi – nell’interesse dell’ente. E’ interesse dell’ente che il codice disciplinare sia il più specifico possibile, per evitare i fisiologici contrasti nel momento applicativo della sanzione.

Cfr. **G. Stalla**, Reati societari presupposto di responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2006, p. 135.

- (74) L'ente è titolare dell'interesse alla non commissione, da parte dell'apicale o del non apicale, di uno dei reati presupposto perciò da ciò potrebbe discendere la responsabilità amministrativa "da reato".

La dottrina ha sostenuto che la violazione del modello organizzativo può determinare – nei congrui casi – il "licenziamento per giusta causa" (**M. Nuccio**, La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007, in Resp. amm. soc., n. 1/2008, p. 54), ma appare problematica la legittimazione dell'ente ad irrogare sanzioni così incisive se esso stesso è indagato/imputato/condannato per responsabilità amministrativa "da reato".

- (75) Il quesito circa la non imputabilità del dipendente esecutore di un ordine illecito proveniente dalla *societas* era già stato affrontato e risolto alla luce del codice penale Zanardelli: "l'essere un fatto illegale voluto da una collettività, non obbliga il singolo a commetterlo" (così si esprime **M. Cevolotto**, I sindacati e il diritto penale, in Scuola pos., 1921, p. 178, secondo cui "l'ordine a cui non si è obbligati ad obbedire, l'ordine del privato non scusa e non può scusare. E l'ordine della collettività o la disposizione di commettere un fatto penalmente imputabile, è appunto uno di quegli ordini a cui non si è tenuti ad obbedire").

La fattispecie è oggi (e dal 1930) disciplinata dall'art. 51 c.p., rubricato "esercizio di un diritto o adempimento di un dovere".

Senza voler accentuare la nozione del prestatore d'opera come "contraente debole", è certamente applicabile al soggetto apicale la circostanza di cui all'art. 112 comma 1° n. 3 c.p., che prevede un'aggravante "per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette".

Si applica, per converso, al prestatore d'opera la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma ult. c.p., ove risulti soggetto "determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato" da un soggetto gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato.

Si vedano **T. Padovani**, Osservazioni sulla rilevanza penale dell'ordine "privato", ivi, 1977, p. 464 e **C. Smuraglia**, Diritto penale del lavoro, Padova 1980, p. 64, che sottolineano la problematicità di applicare l'art. 51 c.p. in presenza di un datore di lavoro che non è "pubblica autorità" [sul punto cfr., altresì, **A. Santoro**, L'esecuzione di ordini privati causa di giustificazione, in Studi in memoria di F. Grispigni, Milano, 1956, p. 526].

Con specifico riferimento al datore di lavoro ente, è **A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 30, a sottolineare che "una realistica valutazione dell'incidenza della "politica di impresa" sui comportamenti illeciti delle persone inserite nella struttura aziendale inserisce nuovi motivi di tensione del tradizionale quadro di responsabilità individuale", in quanto il lavoratore si comporta tenendo conto delle "reazioni dei superiori".

Per un caso di assoluzione ex art. 384 c.p. del lavoratore responsabile di mendaci dichiarazioni per timore di perdere il posto di lavoro, si veda Cass. sez. VI, 16 giugno-17 ottobre 2011 n. 37398, Galbiati e altro, in Riv. pen., 2012, p. 1293.

Per quanto concerne la giurisprudenza lavoristica si veda Cass. 29 ottobre 2013 n. 24334, A.S. contro Agenzia delle entrate Dir. gen. Lazio, che ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso del dipendente esecutore di un ordine illegittimo del superiore gerarchico perché “il ricorrente non era tenuto ad osservare l’ordine impartitogli, comportante anche la commissione di reati, perché illegittimo, potendone, quindi, sindacare il merito”.

- (76) La giurisprudenza ha sottolineato soprattutto la necessità di prevedere “un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. Vanno date concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengono a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza: i “canali di informazione” cui si riferisce il modello organizzativo per la loro grande rilevanza dovrebbero, invece, essere resi noti – anche tramite la diffusione del modello stesso – ai dipendenti delle società” [G.i.p. Trib. Milano (ord.) 20 settembre 2004, cit.].

Il ruolo determinante del flusso informativo, per così dire, “di ritorno” conferma l’essenzialità di un corretto e completo passaggio di informazioni dall’ente ai dipendenti e viceversa. Sull’importanza del *reporting* interno per consentire l’attivazione del sistema disciplinare in funzione di contrasto di prassi illegali cfr. **O. Di Giovine**, La responsabilità, cit., in Diritto e impresa, cit., p. 543.

Ogni distorsione cognitiva (“bias”), del resto, potrebbe danneggiare gravemente la possibilità da parte dei vertici aziendali di operare correttamente nella realtà produttiva, orientandone le scelte decisionali. Da qui, dal punto di vista pratico, la previsione di piani annuali di *audit*.

Si vedano **G. Marra**, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso ThyssenKrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro, in Working papers Olympus, n. 8/2012, p. 4 e, dello stesso A., Prevenzione, organizzazione e sistema penale nel prisma dell’*extrema ratio*, in Il sistema sicurezza in azienda, a cura di **C. V. Magli**, Rimini, 2011, p. 226.

In ordine all’importanza del flusso informativo si veda anche **B. Nefri**, Modelli organizzativi e di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 30, d. lgs. 81/2008, in Riv. critica di dir. lav., 2009, p. 52.

- (77) La denuncia di illeciti penali commessi in azienda non può configurare giusta causa di licenziamento, prima che se ne accerti il carattere calunnioso o no: Cass. sez. lav. 4 dicembre 2012-14 marzo 2013 n. 6501, R.E. contro Self Sime Italia, annotata da **F. Buffa**, Denuncia del lavoratore ed illecito disciplinare, in Il quotidiano unico, 4 giugno 2013.

Il “licenziamento ritorsivo”, cioè fatto a fini di rappresaglia nei confronti del dipendente che ha denunciato illeciti penali nell’ambito dell’ente datore di lavoro, sarebbe illegittimo e quindi nullo.

E’ illegittimo il licenziamento di chi ha minacciato la denuncia di reati per ottenere vantaggi personali: Cass. sez. lav. 8 gennaio-11 aprile 2013, V.T.B. contro Prov. Aut. Bolzano (fattispecie di minaccia di adempiere a un proprio dovere, quale quello inderogabile del pubblico ufficiale di fare rapporto all’autorità, e di riconosciuto tentativo di negoziarne l’adempimento al fine di migliorare la propria posizione lavorativa).

La sentenza è annotata da **G. Manno**, E' legittimo il licenziamento del dirigente che ha minacciato di denunciare i propri superiori, in Il quotidiano giuridico, 17 maggio 2013.

- (78) Il principio è di stretta derivazione lavoristica: in giurisprudenza, a livello di giudici di legittimità cfr. Cass. 27 maggio 2004 n. 10201, in Mass. giur. lav., 2005, p. 143, annotata da **M. Papaleoni** e Cass. 13 settembre 2005 n. 18130, in Guida al dir., n. 40/2005, p. 60 e Cass. 11 giugno 2009 n. 13633, Ristretta c. Credito Siciliano, alla cui stregua, "secondo la costante giurisprudenza di legittimità la pubblicazione del codice disciplinare, necessaria in ogni caso al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per comportamenti che integrano una violazione della legge penale o comunque per comportamenti concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o posta dal datore di lavoro (Cass. n. 27104/2006, in Notiz. giur. lav., 2007, Cass. n. 19306/2004, n. 12735/2003)". La letteratura lavoristica è, in materia, vasta e qualificata: si vedano, *ex plurimis*, **A. Assanti**, Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro, Milano, 1963; **V. Simi**, Potere disciplinare dell'imprenditore e articolo 2106 c.c., in Dir. lav., 1965, p. 31; **L. Spagnuolo Vigorita**, Il potere disciplinare dell'imprenditore e limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, in I poteri dell'imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, Atti del IV convegno nazionale di diritto del lavoro tenutosi a Saint Vincent il 3-6 giugno 1971, Milano, 1972, p. 282; **L. Montuschi**, Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973; **V. Marino**, Licenziamento per giusta causa e previa conoscenza delle norme disciplinari, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 818; **C. Alessi**, Il licenziamento disciplinare nella giurisprudenza, in Quad. dir. lav. e rel. ind., 1991, p. 119; **M. Tremolada**, Il potere disciplinare, Padova, 1993; **M. Papaleoni**, Il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, Napoli, 1996, p. 18; **C. Pisani**, Davvero occorre il codice disciplinare per avvertire il lavoratore che mandare un collega al pronto soccorso è inadempimento notevole degli obblighi contrattuali?, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 225, e **M. Corrias**, Sicurezza e obblighi del lavoratore, Torino, 2008, p. 128.

- (79) L'inciso è tratto da **Assobiomedica**, Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, Milano, 2003, p. 13, in www.assobiomedica.it.

Sui rapporti tra circolazione delle informazioni e sistema disciplinare cfr. **A. S. Valenzano**, Information systems, in AA.VV., Corporate criminal liability and compliance programs, a cura di **A. Fiorella**, vol. I, Liability ex crimine of legal entities in member states, Napoli, 2012, p. 44; sul potere disciplinare come dialogo tra lavoro e normativa parapenale si veda **M. Vitaletti**, Compliance programs and labour law, *ivi*, p. 111.

Sul contenuto del codice disciplinare, pre d. lgs. n. 231/2001, cfr. **G. Favalli**, Il contenuto del codice disciplinare, in Dir. prat. lav., 1985, p. 1485 e **E. D'Avossa**, Il codice disciplinare, *ivi*, 1986, p. 751.

La sanzione disciplinare di condotte non penalmente rilevanti appare razionalmente giustificata dal valore prodromico di dette condotte rispetto a un

illecito penale, ancorché non ancora integranti il tentativo punibile ex art. 26 d. lgs. n. 231/2001: cfr. **G. Lunghini**, L'idoneità, cit., in I modelli, cit., p. 265; **P. Ielo**, Compliance, cit., p. 113; **P. Sfameni**, La responsabilità, cit., in Il nuovo diritto, cit., p. 75; **G. De Simone**, La responsabilità, cit., p. 673. Si è, infatti, in presenza di condotte che possono indebolire l'efficacia preventiva del modello. Nella letteratura lavoristica si vedano **A. Vallebona**, Meglio il garantismo del giustizialismo, in Giust. civ., 1998, I, p. 2647 e **S. Mainardi**, Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico. Art. 2106, in Il codice civile. Commentario, diretto da **P. Schlesinger**, Milano, 2002, p. 173.

Cass. sez. lav. 11 luglio-3 ottobre 2013 n. 22626, C.G. contro Ca.ri. Fabriano e Cupramontana, in Il quotidiano giuridico, 25 ottobre 2013, ha ribadito che l'affissione (omessa) del codice disciplinare è irrilevante con riguardo a norme penali o attinenti al c.d. "minimo etico", ma è rilevante con riguardo a violazioni di modalità fissate dal datore di lavoro (nella fattispecie, una banca). La sentenza è annotata di **S. M. Corso**, Ente datore di lavoro e codice disciplinare, in Il quotidiano unico, 15 novembre 2013.

- (80) In generale si veda **E. Dinacci**, La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 991 (e, in specie, p. 1003). La giurisprudenza è molto rigorosa nel valutare la rilevanza dei provvedimenti organizzativi o disciplinari adottati *post factum*: ad esempio, "la circostanza che la società abbia nominato un institore ex art. 2203 c.c. al posto dell'amministratore unico indagato nel procedimento penale non è di per sé espressione di un effettivo ravvedimento organizzativo, se non è inserita in un rinnovato quadro gestionale che elimini l'ingerenza della figura sostituita nella conduzione dell'impresa. Quindi, non va considerata condotta idonea ad escludere il pericolo di reiterazione" (così si esprime Cass. sez. VI, 25 gennaio-31 maggio 2010 n. 20560, Impresa Ferrara, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 179, con nota di **M. Montesano**, Criteri di determinazione delle misure interdittive applicate in fase cautelare: limiti e ambiti di applicazione. Nel senso che "le dimissioni del presidente del consiglio indagato per il reato presupposto e l'autolimitazione dell'attività non sono ragioni sufficienti per rigettare la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'ente (fattispecie di affermata inadeguatezza, sotto vari profili, del modello organizzativo adottato *post factum*)" cfr. G.i.p. Trib. Roma, 4 aprile 2003, Finspa, in Foro it., 2004, II, c. 435. La decisione è commentata da **G. Amato**, Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue, in Guida al dir., n. 31/2003, p. 71; da **P. Di Geronimo**, Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi *post factum* e il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari, in Cass. pen., 2004, p. 254 e da **A. Nisco**, Responsabilità, cit., p. 293, che parla di "ansia di maggiore determinatezza che aleggia attorno alla nuova disciplina" (p. 324). Nel senso che "la circostanza che le società non facciano capo ad un azionariato diffuso, ma ad un azionista di riferimento – direttamente ed attivamente coinvolto nell'organizzazione ed esecuzione delle attività corruttive – rende meno rilevante, nella valutazione della sussistenza di esigenze cautelari, la circostanza degli avvenuti avvicendamenti nella direzione delle società" si veda G.i.p. Trib. Milano (ord.) 20 settembre 2004, cit.

Infine, “va esclusa la sussistenza delle condotte riparatorie di cui all’art. 17 d. lgs. n. 231/2001, in concorrenza delle quali (beninteso di tutte) il legislatore ha escluso l’applicazione della misura interdittiva. E’ comunque decisivo, e sufficiente, per escludere la applicazione del comma 1 dell’art. 17 del decreto, il fatto che anche dopo i fatti per cui si procede l’ente straniero non abbia adottato quel modello organizzativo di cui all’art. 17 punto b, d. lgs. n. 231/2001, né si sia efficacemente adoperato per eliminare quelle carenze organizzative di cui si è detto, limitandosi sostanzialmente ad un pre-pensionamento di alcuni dei suoi dirigenti, principalmente in ragione del procedimento intanto instauratosi in Germania” (Trib. riesame Milano, 28 ottobre 2004, Siemens, in Corr. merito, n. 3/2005, p. 319, con commento di **G. Varraso**, In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità “amministrativa” dipendente da reato).

Nel senso che le dimissioni degli amministratori coinvolti nell’illecito non sono sufficienti a dimostrare la mutata organizzazione aziendale cfr. Cass. sez. II, 16 ottobre-21 novembre 2013, A. s.r.l., in Il quotidiano unico, 25 novembre 2013, con nota di **F. Gavioli**, Nessun finanziamento pubblico alla società se compie illeciti amministrativi.

Va, infine, ricordato che il d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) ricollega l’esclusione dagli appalti – tra l’altro – al fatto che “l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata” (art. 38 comma 1 lettera c).

- (81) In specifico si vedano **A. Bernasconi**, Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e stock options: profili problematici, in Resp. amm. soc., n. 2/2007, p. 43, che si sofferma sulle sanzioni peculiari da destinare ai soggetti apicali. **E. Scaroina**, Societas, cit., p. 149 e **N. Abriani-F. Giunta**, Il sistema disciplinare all’interno del modello di prevenzione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, ivi, n. 3/2013, p. 261.

Si veda, altresì, **S. Figurati**, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: aspetti lavoristici, in Giur. piem., 2002, p. 34.

Per una panoramica omnicomprensiva cfr. **F. Tosello**, Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 105, che sottolinea che il codice disciplinare per i soggetti apicali deve rispettare “le norme contenute nei contratti collettivi nazionali dei dirigenti”.

Cfr. Cass. sez. un. 29 maggio 1995 n. 6041, in Foro it., 1995, I, c. 1778, con nota di **G. Amoroso**, Le Sezioni unite mutano giurisprudenza in ordine al licenziamento disciplinare del dirigente d’azienda: incertezze interpretative e dubbi di costituzionalità, nonché Cass. sez. lav. 3 aprile 2003 n. 5213, in Mass. giur. lav., 2003, p. 537.

In dottrina si vedano **R. Del Punta**, Il valzer delle tutele: ancora sull’art. 7, Stat. Lav., recesso ad nutum e licenziamento del dirigente, ivi, p. 681; **G. Mannacio**, Osservazioni sul licenziamento disciplinare dei dirigenti (e sul licenziamento disciplinare in generale), ivi, p. 545, nonché dello stesso A., Tutela dei dirigenti e sanzioni disciplinari, in Dir. prat. lav., 2006, p. 270.

Per una azione di responsabilità nei confronti di un amministratore “reo” di non aver curato la predisposizione di un modello organizzativo e di aver procurato un danno all’ente di appartenenza cfr. Trib. Milano, sez. III, 13 febbraio 2008 n.

1774, con nota di **L. Troyer e A. Ingrassia**, Vi è una posizione di garanzia in capo ai membri dell'Organismo di vigilanza?, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 1265 e di **V. Buonocore**, La responsabilità da inadeguatezza organizzativa e l'art. 6 d. lgs. 231/2001, in *Giur. comm.*, 2009, p. 178. L'argomento è trattato, in termini generali, da **U. De Crescenzo**, I profili di responsabilità degli amministratori nei confronti delle società, in *Resp. amm. soc.*, n. 1/2006, p. 163.

- (82) Nel senso che "il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative", vi è consolidata giurisprudenza: ad esempio, si veda Cass. 3 ottobre 2005 n. 19265.

Va ricordato, altresì, il principio secondo cui "lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro assume rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare" (Cass. 5 gennaio 2005 n. 176).

Il sistema disciplinare è l'elemento necessario affinché un modello di organizzazione e gestione sia efficace; esso si rivolge a ogni soggetto che possa avere a che fare con l'ente, comprendendo pertanto, oltre ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, anche eventuali soggetti esterni.

Cfr. **G. Di Giorgio**, Notazioni generali sui lavoratori inclusi nel campo di applicazione soggettivo della normativa antinfortunistica, in *Il nuovo diritto*, cit., p. 43.

La tutela viene riconosciuta a prescindere dalla gratuità o dall'onerosità del rapporto (e, pertanto, da quella "soggezione economica di una parte rispetto all'altra") e dalla sua occasionalità, andando oltre quel concetto di lavoratore inteso come chiunque tragga un vantaggio *lato sensu* economico che già superava la nozione di subordinazione e oltrepassa lo stesso concetto di "rapporto di lavoro" di natura obbligatoria e la natura negoziale dello stesso. La disciplina prevenzionistica viene garantita a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione funzionale del datore di lavoro ed in particolare a coloro che, subordinati o meno, deducono in contratto prestazioni lavorative destinate ad essere integrate nell'organizzazione del contratto.

Si rievoca "l'esercizio dell'impresa" di cui all'art. 2087 c.c. che obbliga il datore di lavoro a tutelare la sicurezza di chiunque si trovi, pur non illegalmente nell'ambiente di lavoro, ivi compresi i terzi. Si vedano **M. Lai**, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010, p. 9 e **R. Guariniello**, Il t.u. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Milano, 2009, p. 76. In giurisprudenza Cass. pen., 1° agosto 2008, in *Igiene sic. lav.*, 2008, p. 663; Cass. pen., 25 marzo 2009, in *Dir. prat. lav.*, 2009, p. 966.

I soggetti esterni all'organizzazione datoriale devono essere informati in modo appropriato circa la conseguenza nascente dal non rispetto dei codici etici e delle regole cautelari: questa informazione deve essere contestuale al primo sorgere del sinallagma contrattuale, per sottoporre a potestà (e sanzione) disciplinare anche i soggetti non subordinati. In dottrina si vedano **C. Lazzari**, Il potere direttivo oltre la subordinazione? Prime osservazioni dal punto di vista

dell'obbligo datoriale di sicurezza, in Working papers Olympus, n. 16/2012; **G. Lucchetti**, La tutela dei frequentatori a vario titolo degli ambienti di lavoro, in Il nuovo diritto, cit., p. 118 e **P. Pascucci**, Il campo di applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori, in Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 102.

- (83) Per una disamina della situazione vigente cfr. **D. Piva**, Il sistema disciplinare nel d. lgs. 231/2001: questo "sconosciuto", in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 89.

In precedenza si veda **M. Malvasi**, La struttura del sistema disciplinare nel modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, ivi, n. 3/2009, p. 99.

- (84) Rimane aperto il problema di applicare le categorie lavoristiche alla categoria "soggetti in posizione apicale" e di come delineare esattamente la categoria dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione" (unica certezza è che vi rientrano i lavoratori subordinati) (cfr., però, **A. Mereu**, La responsabilità, cit., p. 53). Sugli apicali si vedano **D. Piva**, La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011; **N. Selvaggi**, La tolleranza del vertice d'impresa tra "inerzia" e "induzione al reato", Napoli, 2012 e **G. Benedetti**, Responsabilità amministrativa della società e imputabilità del CdA, in Igiene sic. lav., 2013, p. 353.

Per quanto concerne altri soggetti (c.d. parasubordinati, soggetti di vertice, direttori generali di nomina assembleare, membri del collegio sindacale, revisori e soggetti esterni) possibili violatori del codice disciplinare cfr. **F. Tosello**, Sistema, cit., p. 107 ss., e **L. Antonetto**, Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 4/2006, p. 69.

Ribadisce che "il modello e il codice etico devono essere rispettati dagli organi societari, dai dipendenti, dai collaboratori a qualsiasi titolo e da coloro che agiscono in nome e per conto della società" **M. Malvasi**, La struttura, cit., p. 101, sottolineando la inevitabilità della sanzione quanto il differenziarsi di questa in relazione al rapporto tra destinatario ed ente.

E' comunque da ritenersi condivisibile l'estensione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 legge n. 300/1970 anche ai c.d. dirigenti apicali (Cass. sez. un. 30 marzo 2007 n. 7880).

- (85) Così si esprimono, ad esempio, le Linee Guida dell'Associazione bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, febbraio 2004, p. 39.

Va, peraltro, sottolineato, che – alla luce del nucleo originario del catalogo dei reati presupposto (e, in specie, dell'art. 25 d. lgs. n. 231/2001) – l'*input* per la individuazione di "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati" (art. 6 comma 2 lettera c) appare sufficientemente operativo con riguardo all'attività di contrasto dei reati di corruzione e concussione incentrati sull'erogazione di somme extra bilancio o dissimulate sotto altre voci. L'argomento è perfettamente estensibile al delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" introdotto nell'art. 25 con legge 6 novembre 2012 n. 190.

L'irrinunciabilità del sistema disciplinare è ribadita, con riguardo al settore antinfortunistico, dall'art. 30 comma 3 d. lgs. n. 81/2008, Testo unico della sicurezza, ma – come sottolinea **D. Piva**, Il sistema disciplinare, cit., p. 90 – la normativa non offre indicazioni sui requisiti di idoneità e sui criteri di valutazione.

- (86) Il riferimento è a **A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio**, La responsabilità degli enti, Padova, 2008 p. 152. Nel senso che gli artt. 6 e 7 predispongono un assetto disciplinare non sufficientemente tipizzato cfr. **S. Di Pinto**, La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico, Torino, 2003, p. 52.
- (87) E' ormai acquisito in giurisprudenza che gli illeciti contrari a norme di rilevanza penale non necessitano di specifica menzione nel codice disciplinare: Cass. 9 febbraio 2004 n. 17763, in Giust. civ. mass., 2004, p. 9; Cass. 13 settembre 2005 n. 18130, in Orient. giur. lav., 2005, I, p. 597 e Cass. 23 agosto 2006 n. 18377, richiamata da **F. Buffa**, Pubblicità del codice disciplinare, in Il quotidiano unico, 9 dicembre 2013. Cfr. *supra*, nota 79.
- (88) **A. Nisco**, Responsabilità, cit., p. 326, sottolinea che “un *deficit* di tassatività del comportamento imposto inficia il tentativo di ricostruire la causalità della colpa”. La predisposizione del codice disciplinare ha natura ricognitiva delle condotte illecite riconoscibili e integranti inadempimento contrattuale (in senso lato); non è esigibile un esauriente elenco di tutte le condotte illecite che possono essere violazioni degli obblighi né può trovare spazio una lettura in senso tassativo del codice disciplinare [salvo a essere criminogena, perché indica quali condotte poter tenere impunemente] e, a garanzia della buona fede delle parti contraenti, non va dimenticato l'intervento del giudice a verificare l'esistenza dell'inadempimento del contratto [o della legge che determina gli effetti del primo] e, ove del caso, di quale provvedimento sia meritevole.
- In ogni caso vi è un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale alla cui stregua quanto è, per comune sentire, eticamente riprovevole non deve necessariamente essere ricordato nel codice disciplinare.
- Nessun catalogo delle condotte illecite – per quanto compilato con modalità creative – può contenere le molteplici sfaccettature della realtà umana. Di qui il valore “più che altro illustrativo” del codice disciplinare (**E. Gragnoli**, Licenziamento e procedimento disciplinare, dattiloscritto (2009), p. 13).
- Contro ogni ingiustificata “fuga in avanti” e contro il tentativo di far valere disciplinarmente tutto con la scusa che nel codice disciplinare non può essere previsto tutto, così come contro il tentativo di esigere dal codice delle condotte illegittime quella esaustività che non può dare, vi è comunque la garanzia per entrambe le parti del penetrante controllo del giudice.
- (89) Per quanto concerne i soggetti apicali, **N. Abriani-F. Giunta**, Il sistema, cit., p. 277, parlano di insufficienza degli strumenti offerti dal diritto societario e di sanzioni conservative (pecuniarie e revoca di procure) e di esclusione (risoluzione del rapporto).
- Per quanto concerne i lavoratori subordinati, le Linee Guida delle associazioni di categoria (ABI, Confindustria) ritengono adeguati gli approdi interpretativi cui si è pervenuti dopo oltre trent'anni di Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e la pratica di oltre un decennio di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 non ha fatto emergere profili nuovi. Su apicali e non apicali cfr. **R. Lottini**, Le principali questioni, cit., p. 22557.
- (90) Su questo profilo si rinvia a **D. Piva**, Il sistema, cit., p. 92, che si sofferma sui limiti del richiamo al sistema giuslavorista.
- Cfr., altresì, **G. Fava**, Responsabilità degli enti e modelli organizzativi, in Dir. prat. lav., 2004, p. 2279.

- (91) Il riferimento è a Corte cost. 1° giugno 1995 n. 220, in Foro it., 1996, I, c. 47.
- (92) Cfr. **F. Santi**, La responsabilità delle società e degli enti, Milano, 2004, p. 310.
- (93) Nel senso che i codici disciplinari “ben possono, e debbono, contemplare anche sanzioni conservative” cfr. **L. Antonetto**, Sistemi, cit., p. 59. L’A. delinea un possibile contenuto dell’apparato sanzionatorio per i soggetti apicali (p. 61).
- (94) La Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni unite 29 maggio 1995 n. 6041 cit., ha convenuto sulle ricadute in termini di rappresentatività ed autorevolezza della sanzione conservativa inflitta all’apicale, tenuto conto della necessità di forme di pubblicità circa la sanzione irrogata.
Meno problematico sul punto è **P. Sfameni**, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di **A. Alessandri**, Milano, 2002, p. 101, secondo cui “potrebbero essere previste nell’ambito del modello organizzativo altre misure sanzionatorie (ad esempio, di spiccata natura reputazionale: si pensi al disconoscimento della qualità di amministratore indipendente pur senza revoca del mandato), la cui determinazione sia demandata al consiglio di amministrazione o, al fine di evitare l’insorgere di potenziali conflitti d’interesse, ad un organo collegiale *ad hoc*, di nomina assembleare, composto da soggetti di riconosciuta indipendenza e moralità.
- (95) **A. Bernasconi**, Sistema, cit., p. 52, conferma che i modelli organizzativi prevedono un codice disciplinare nel quale anche le sanzioni comminate ai soggetti apicali sono caratterizzate da una forte gradualità in quanto prevedono un minimo edittale rappresentato dal rimprovero (verbale o scritto) e un massimo edittale rappresentato dal licenziamento o dalla revoca del mandato, con adeguato spazio a misure interinali quali la sospensione.
Nel senso della applicabilità delle garanzie procedurali di cui all’art. 7 commi 2° e 3° l. n. 300/1970 anche ai dirigenti, cfr. Cass. 3 aprile 2003 n. 5213, cit. e Cass. sez. un. 30 marzo 2007 n. 7880, cit.

5. Il “costo” in termini occupazionali della caduta dell’irresponsabilità dell’ente.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nel delineare una responsabilità amministrativa “da reato”, ricollega a questa responsabilità una gamma di sanzioni cui viene riconosciuta la capacità di trattenere l’ente dall’esplicare la propria attività economica con modalità illegali (con riguardo sia all’illecito conseguenza di una criminalità del profitto sia all’illecito conseguenza di colpa di organizzazione): l’accento cade precipuamente sulla finalità prevenzionistica rispetto al rischio di reato nell’agire imprenditoriale, ma non può essere esclusa la necessità dell’irrogazione di una sanzione che faccia percepire all’ente il costo dell’illegalità, lo privi dei proventi dell’illecito e favorisca un mutamento di politica aziendale, orientandola ad una moralizzazione del profitto e allontanando il pericolo di una recidiva nel comportamento deviante.

L’art. 9, rubricato “sanzioni amministrative” (96), rappresenta il “futuro della tradizione” (97), nel senso che recupera un’esperienza secolare in materia di conseguenze negative direttamente ricollegate all’ente (98), offre una cornice sistemica alla materia fino a quel momento espressasi in modo estemporaneo e variabile e consente una adeguata dosimetria del trattamento sanzionatorio cui il giudice penale procederà secondo “criteri di commisurazione” e “criteri di scelta” normativamente previsti (artt. 11 e 14 d. lgs. n. 231/2001).

L’aver delineato una responsabilità “da reato” degli enti collettivi e l’avervi ricollegato un sistema sanzionatorio costituisce la risposta a quanti sostenevano l’intollerabilità – nell’attuale momento storico caratterizzato dalla forza del capitale sotto forma societaria – del “costo” della scelta di non considerare la *societas* soggetto attivo del reato e soggetto passivo della sanzione, “costo” rappresentato dalla possibilità di

perseguire il profitto anche attraverso la commissione di illeciti penali nella consapevolezza che il “rischio di reato” non era tale per la società ma solo per la persona fisica che agiva per conto o nell’interesse dell’ente (99).

L’aver eliminato (o, almeno, cercato di eliminare) l’abuso anche penale derivante per la *societas* da una situazione di irresponsabilità “da reato”, se chiude un problema che ha tormentato la dogmatica e il legislatore con intensità crescente negli ultimi decenni, apre un discorso non meno delicato sul versante opposto e cioè su quale sia il “costo” della scelta legislativa di aver previsto una responsabilità diretta dell’ente e se sia veramente il caso di pagarlo.

Il problema dei costi dell’irresponsabilità penale delle persone giuridiche, denunciato da **F. Bricola** nel famoso saggio del 1970 (100), appare ripresentarsi con forza in una prospettiva esattamente opposta: è il costo della responsabilità penale della persona giuridica a preoccupare l’interprete e il legislatore perché la logica sanzionatoria (*impunitum non relinqui facinus*) appare una risposta parziale, insufficiente e pericolosa, alla criminalità economica imprenditoriale.

Il fenomeno della crescente presenza dell’impresa nel contesto economico trascina con sé una moltitudine di rapporti (con investitori, con creditori, con lavoratori e così via) dei quali non si può non tener conto nel momento della comminatoria di sanzioni all’ente collettivo e, soprattutto, nel momento dell’irrogazione.

Il problema non si sposta in modo determinante se, invece che di natura penale, la sanzione comminata abbia una natura amministrativa o configuri un *tertium genus* (101).

E’ il momento di chiedersi, una volta riconosciuto che il principio *societas delinquere non potest* va mantenuto o rivisto in base a mere considerazioni di politica criminale

poggiata su un solido pragmatismo, se l'abbandono (almeno parziale) della tradizione rechi vantaggi superiori (o svantaggi minori) del suo mantenimento.

Il quesito non è nuovo ed ha preceduto e accompagnato l'orientarsi del legislatore verso la rimozione dell'immunità dell'ente (102).

Si è già avuto modo di ricordare (103) la norma singolare (numericamente e contenutisticamente) che, nel comminare la sospensione dell'attività industriale "per un periodo non superiore al mese", si affrettava a statuire che l'effetto sanzionatorio derivante dal mancato guadagno (e da un possibile sviamento di clientela) non era in parte trasferibile su terzi incolpevoli, mediante la sospensione della retribuzione ai dipendenti (104).

Solo l'intervento del legislatore, che ha imposto l'obbligo di retribuire i lavoratori anche durante il periodo di impossibilità della prestazione d'opera per *factum principis*, ha impedito che la vicenda giudiziaria del datore di lavoro avesse ricadute economiche pregiudizievoli su soggetti estranei all'illecito.

Il problema, che aveva interessato pressoché esclusivamente la dottrina, ha acquistato una nuova vitalità con il regime costituzionale per effetto della riconosciuta centralità del bene giuridico "lavoro" (105).

L'accresciuta consapevolezza dei propri diritti, l'azione più incisiva dei sindacati, un intervento sempre più in profondità della magistratura contro i reati d'impresa hanno immediatamente posto in prima linea le possibili ricadute sui livelli occupazionali, e sulla stessa retribuzione, delle sanzioni inflitte al datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e, prim'ancora, dei provvedimenti cautelari adottati per ripristinare la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro.

Il ricorso sempre più ampio all'art. 219 c.p.p. 1930 (106) in chiave prevenzionale –

spesso sollecitato dalle organizzazioni sindacali – determina “la sospensione dei lavori, e cioè la chiusura temporanea di un reparto o dell’intero stabilimento, quale conseguenza naturale ed obbligata” (107), fino alla verificata rimozione della situazione di pericolo.

Il lavoratore vede delinearsi un rischio per la retribuzione e per l’occupazione e non di rado ne individua la causa nell’azione dei sindacati che hanno sollecitato l’iniziativa giudiziaria: si profilano seri contraccolpi non solo tra datore di lavoro e lavoratori (ad es., su quale trattamento giuridico riconoscere alle c.d. ore improduttive) (108), ma anche tra organizzazioni sindacali e lavoratori.

Il nuovo codice di rito penale (entrato in vigore il 24 ottobre 1989), se per un verso ha meglio disciplinato le forme di intervento prevenzionale (109), per l’altro non ha dato (né doveva dare) una risposta a tutela dei terzi coinvolti.

Il d. lgs. n. 231/2001, nel disciplinare le “misure cautelari” (artt. 45-54) e in specie la “applicazione delle misure cautelari” nel corso del procedimento per responsabilità amministrativa “da reato” nei confronti dell’ente, da un canto prevede “l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive” di cui all’art. 9 comma 2 (110) e dall’altro prevede che, “in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale” (art. 45 commi 1 e 3).

Questa nomina di un amministratore *iussu iudicis*, perché prosegua l’attività dell’ente “per un periodo pari alla durata della (sanzione) interdittiva che sarebbe stata applicata” in sede cautelare, si risolve indubbiamente in una pesante ingerenza giudiziaria, sia pure circoscritta nel tempo, nella gestione dell’ente (art. 15) (111).

La nomina di un commissario è la soluzione legislativa ai gravissimi effetti collaterali nascenti dalla interruzione dell’attività direttamente (art. 9 comma 2 lettera a) o

indirettamente (art. 9 comma 2 lettere b-c) causata dalla applicazione della misura interdittiva in sede cautelare.

La condizione perché il giudice valuti la sostituzione della misura interdittiva (che impedisce l'attività) con il commissariamento (che consente la prosecuzione dell'attività sotto controllo giudiziale) è, per quanto qui di interesse (112), rappresentata da una "interruzione dell'attività dell'ente" che "può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione" (art. 15 comma 1 lettera b).

Il legislatore, preoccupato di non consentire che le "dimensioni" dell'ente si trasformino in una causa indiretta di "criminalità" dell'ente e sensibile ad evitare ricadute esterne di una responsabilità che riguarda solo l'ente coinvolto, ha escogitato questo istituto del commissario giudiziale che consente all'ente di proseguire l'attività, di mantenere le autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali all'espletamento dell'attività stessa, di contrattare con la pubblica amministrazione e mantenere agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi (113).

L'ente non deve sospendere o ridurre l'attività, non perde quote di mercato, non ha motivo di incidere sui livelli occupazionali scaricando, in tutto o in parte, sui lavoratori gli effetti pregiudizievoli dell'illecito commesso.

L'impressione di un *favor* eccessivo per un ente, pur sempre coinvolto in un procedimento penale (art. 34 d. lgs. n. 231/2001) (114), si dissolve osservando che le conseguenze della gestione commissariale non si limitano al dover subire l'inserimento di un corpo estraneo nella struttura societaria e nei meccanismi formativi delle decisioni (115) e nel dover *iussu iudicis* adottare e attuare in modo efficace i modelli di organizzazione, gestione e controllo: in base al disposto dell'art.

15 comma 4 “il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato”, con il risultato che la gestione commissariale salva l’interesse pubblico connesso all’attività svolta dall’ente, salva i livelli occupazionali, ma non impedisce l’effetto ablativo del profitto.

Sotto questo profilo per l’ente sotto procedimento per responsabilità amministrativa “da reato” non cambia nulla: l’applicazione della misura interdittiva (in specie, di quella interruttiva dell’attività) impedisce di produrre un profitto; la gestione commissariale sottrae all’ente il profitto eventualmente prodotto, con ciò impedendo di ravvisarvi una soluzione ingiustificatamente “premiale” per l’ente.

In una certa prospettiva, l’attività produttiva di profitto durante la gestione commissariale, può essere considerata alla stregua di un “lavoro di pubblica utilità” in quanto l’utile, dedotti i costi, viene avvocato allo Stato (116).

Il ricorso al commissario giudiziale quale espediente per coniugare le esigenze prevenzionali con quelle occupazionali (o almeno retributive) appare una soluzione apprezzabile, ma non esaustiva: l’ente è tutelato in funzione delle dimensioni, della dislocazione territoriale e del numero dei dipendenti, il che può evidenziare un *deficit* di tutela per i dipendenti di enti medio-piccoli, per i dipendenti di un ente territorialmente operante in zona non depresso, per i dipendenti il cui numero non venga considerato (da chi?) significativo.

Non appare accettabile (e va assolutamente rivisto) un approdo normativo che consideri una “colpa” del lavoratore avere come datore di lavoro un ente che non “svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità” o che non abbia “dimensioni” apprezzabili o che si trovi in un zona economicamente non depresso (come se il lavoro altrui fosse una garanzia di agevole sostituzione del datore di

lavoro con un altro o di facile reperimento di analoghe mansioni con analoga retribuzione e con non dissimile dislocazione territoriale).

Se dal momento cautelare si passa alla pronuncia della sentenza, il quadro giuridico e fattuale non muta: la preoccupazione che le sanzioni irrogate all'ente collettivo si riversino su "gente bisognosa di aiuto e protezione" (117) si rivela – alla luce del d. lgs. 231/2001 – una realtà di cui il legislatore è consapevole e che ritiene di fronteggiare con modalità non dissimili dalla già esaminata applicazione di una sanzione interdittiva *sub specie* di misura cautelare.

All'esito del processo nei confronti dell'ente, il giudice pronuncia la relativa sentenza tra quelle previste dagli artt. 66-70 d. lgs. n. 231/2001 (118).

La sentenza di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria (art. 10) può già determinare pesanti ricadute occupazionali – soprattutto con riguardo a enti non adeguatamente patrimonializzati – in quanto sottrae risorse agli investimenti e ad un eventuale programma di assunzione di nuovo personale o di sostituzione di quello fuoriuscito dall'azienda per pensionamento, dimissioni o altro (119).

Queste ricadute, pur concretamente possibili, non sono prese in considerazione dal legislatore e sembrano destinate ad essere accettate (o subite) con fatalismo.

Se la condanna è a sanzione interdittiva, è possibile che dall'applicazione di essa discenda – come poco sopra ricordato - un'interruzione dell'attività economica o quale effetto diretto della sanzione applicata [art. 9 comma 2 lettera a)] o come effetto indiretto: si pensi a un'impresa di trasporti cui venga sospesa o revocata l'autorizzazione/licenza/concessione [art. 9 comma 2 lettera b)] o ad un'impresa che lavora esclusivamente con enti pubblici e si veda applicare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione [art. 9 comma 2 lettera c)].

“Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario” (art. 15 comma 1).

Il tenore letterale (“dispone”) non consente discrezionalità al giudicante, se non con riguardo all’esistenza di una delle due condizioni legislativamente previste (svolgimento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità oppure “rilevanti ricadute sull’occupazione”).

Con riguardo alla tutela dei livelli occupazionali – per limitarci a questo profilo – si passa dal “può nominare” di cui all’art. 45 comma 3 al “dispone” di cui all’art. 15 comma 1, ma non pare seriamente sostenibile che la variante linguistica voglia evidenziare situazioni diverse (120): sia in sede cautelare che in sede di sentenza il giudice deve farsi carico dell’esigenza prioritaria di difesa dell’occupazione, e deve agire di conseguenza, e lo strumento a sua disposizione è il commissariamento dell’ente “per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata” in assenza delle controindicazioni valorizzate dal legislatore.

Alla resa dei conti il dipendente da un datore di lavoro persona fisica è meno tutelato del dipendente da una persona giuridica: la dimensione dell’ente (e il numero dei dipendenti) è più protettiva rispetto ad una realtà aziendale medio-piccola; la dislocazione in zone notoriamente arretrate sul piano economico è più premiante di una localizzazione in zone ad alta densità lavorativa; la natura dell’attività economica svolta, se di rilevanza pubblica, tutela più di altre attività (121).

Lo sforzo legislativo per non affermare che attività svolta, dimensioni e localizzazione sono le condizioni che perpetuano nei fatti l’immunità dell’ente è sicuramente

apprezzabile, ma si scontra con la crisi economica generalizzata che non consente di ravvisare categorie di lavoratori degni di maggior tutela dalle conseguenze dell'applicazione di sanzioni interdittive ad un ente collettivo – datore di lavoro e che lascia aperto il problema di ricercare la miglior forma di temperamento dell'esigenza di sanzionare l'ente responsabile di non aver contrastato il rischio di reato e dell'esigenza di preservare i lavoratori da un "rischio di impresa" che potrebbe trascinare e travolgerli.

Ritorna d'attualità (anzi, lo è sempre stato) l'invito ad un'oculata scelta delle sanzioni in quanto – a fronte di un datore di lavoro *sub iudice* (sia esso persona fisica o giuridica) – diventa cogente e prioritaria la "necessità di tutelare la posizione del lavoratore, ed in particolare il suo diritto al lavoro (art. 4 Cost.), all'occupazione, ad una retribuzione che gli assicuri una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.)" (122).

Il commissariamento dell'ente appare rispondere agli auspici della dottrina più sensibile (123), ma, nell'impatto con l'attuale momento economico, risulta anch'esso un rimedio parziale e quindi inadeguato a sopire le preoccupazioni di chi teme un'amministrazione della giustizia non abbastanza sensibile alle esigenze sociali: certamente *fiat iustitia et pereat mundus* è un epilogo inaccettabile sul piano dei principi e contrario a quell'equilibrio tra valori contrapposti che l'ordinamento costituzionale impone di perseguire (124).

(96) L'articolo citato nel testo dispone che: "1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

(97) L'inciso è tratto da **E. Scaroina**, Societas, cit., p. 171.

(98) Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 1.

In particolare, si vedano **S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 419 e **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 139.

(99) "La dottrina più avveduta, soprattutto a partire dall'inizio degli anni '70, ha avuto il merito di mettere in luce gli inconvenienti connessi al tradizionale principio *societas delinquere non potest* specie in tutti quei casi, in cui l'illecito, lungi dall'essere espressione della cattiva condotta di una singola persona, rappresenti piuttosto la conseguenza di precise scelte di politica d'impresa. Da qui l'emersione di proposte *de jure condendo*, tendenti a superare il vecchio principio mediante la previsione di nuove misure sanzionatorie a carico delle persone giuridiche stesse" (**G. Fiandaca-E. Musco**, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 1985, p. 68). Si veda **M. G. Mattarolo**, Gruppi di imprese e diritto del lavoro, in Riv. giur. lav., 1990, p. 495.

L'*input* per una riforma è venuto, altresì, dal parallelo fenomeno di "spersonalizzazione" della figura datoriale emerso nel medesimo periodo in molte realtà produttive e che ha spinto parte della dottrina giuslavoristica ad ipotizzare vere e proprie forme di co-datorialità, di multi-datorialità o di pluralità della figura datoriale ai vertici aziendali.

In via esemplificativa si vedano **L. Corazza**, "Contractual integration" e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004, p. 228; **U. Carabelli**, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione sul contratto di lavoro e post-taylorismo, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2004, p. 74; **O. Razzolini**, Il problema dell'individuazione del datore di lavoro nei gruppi di imprese al vaglio della Corte di Giustizia. Verso un'idea di co-datorialità?, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, p. 1286. e **O. Mazzotta**, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione, in Riv. giur. lav., n. 1/2013, p. 19.

(100) Il riferimento è a **F. Bricola**, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 951 ss.

Lo stesso A., in altro scritto (Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei paesi della CEE, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 117), precisa che "il costo reale del principio *societas delinquere non potest* (cui non si può ovviare tramite una più intensa applicazione degli istituti menzionati) è rappresentato dall'insufficienza di una strumentazione sanzionatoria che non riesce a raggiungere (e prelevare) il vantaggio conseguito dall'impresa né ad incidere sulla organizzazione produttiva del pericolo di lesione agli interessi dei terzi".

Nell'occasione viene dato atto che, "all'adozione di sanzioni incidenti sull'organizzazione e sulle dimensioni e sulla vita dell'impresa, sembrano opporsi motivazioni inerenti alla crisi economica attraversata da molti Stati, e in particolare alla crisi dell'occupazione" (p. 131).

M. Castellana, Diritto penale dell'Unione europea e principio "societas delinquere non potest", in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 754, perviene a conclusioni diverse: "le ragioni che militano a favore del mantenimento del divieto, invero, presentano un tale spessore sul piano della coerenza interna del sistema penale, da indurre addirittura a chiedersi se il "costo" del principio *societas delinquere potest*, tutto sommato, non sia ancora più alto di quello che si paga mantenendosi ancorati alla regola opposta".

- (101) Sulla scia della relazione al d. lgs. n. 231/2001 la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è stata creata "un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginoso e – sotto alcuni aspetti – problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale" (Cass. sez. un. 27 marzo-2 luglio 2008 n. 26654, Fisia Impianti, in Giust. pen., 2009, II, c. 85. Questa decisione è stata annotata da **L. Pistorelli**, Confisca del profitto e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2008, p. 4544; da **V. Mongillo**, La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca di identità: luci e ombre nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1758; da **T. Epidendio** e **A. Rossetti**, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1263; e da **R. Lottini**, Il commento, in Le società, 2009, p. 352).

Dovendo definire il nuovo ordito normativo Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, Brill Rover, in Guida al dir., n. 39/2010, p. 98, osserva che "il d. lgs. n. 231/2001 ha introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere".

Per la dottrina intervenuta su questa pronuncia cfr. *supra*, nota 46.

O. Di Giovine, La responsabilità, cit., in Diritto e impresa, cit., p. 443, esclude che la situazione dei terzi sia peggiorata dopo il d. lgs. n. 231/2001 in quanto già vi erano condizioni pregiudizievoli "ricorrenti nella vita economica ordinaria della società".

- (102) Sui costi dell'eventuale introduzione di una responsabilità penale degli enti si pronuncia **F. Antolisei**, Manuale di diritto penale, a cura di **L. Conti**, Milano, 1982, p. 519, sottolineando che finirebbe "con l'incidere su tutti i soci, sugli innocenti e sui rei ugualmente, sui capi e sui gregari, sui furbi e sugli ingenui". L'argomento dei soci innocenti, vittime indirette della sanzione penale inflitta all'ente, è persuasivamente contrastato da **A. Alessandri**, Commento all'art. 27

Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di **G. Branca**, Rapporti civili, Bologna, 1991, p. 154.

Critiche esprime anche **E. Dolcini**, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 22, secondo cui “è facile controbattere che ogni sanzione penale – dalla pena di morte alla pena pecuniaria – produce effetti più o meno gravosi, talora devastanti, su persone del tutto estranee al reato: ed è inevitabile che ciò accada. Chi proponga un simile argomento contro la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbe dunque battersi, fra l’altro, e ben prima, anche contro qualsiasi impiego della pena detentiva nei confronti di chi abbia una famiglia da mantenere, o dia lavoro a terzi, o soltanto abbia dei debiti che a seguito della condanna non potrà più onorare”.

C. Smuraglia, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980, p. 31, dopo aver ricordato che in Francia nel 1976 sono state introdotte sanzioni extrapenali per le imprese ed è stata riconosciuta al giudice e all’ispettorato del lavoro facoltà di intervento sulla stessa organizzazione del lavoro (su cui cfr. **C. D’Inzeo**, La legge francese relativa allo sviluppo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Riv. giur. lav., 1979, IV, p. 37), osserva che “in Italia, il problema dell’efficacia del sistema sanzionatorio tradizionale e della necessità di cercare soluzioni diverse si è posto con vigore soprattutto a riguardo del diritto penale commerciale e, più in generale, di quello che suole denominarsi come diritto penale dell’economia”.

Cfr. comunque, *supra*, cap. V, par. 2.

(103) Si veda *supra*, Cap. V, par. 1.

(104) Per il testo della norma si veda *supra*, Cap. V, nota 15.

(105) Dopo aver ricordato che la pericolosità sociale dell’ente può manifestarsi come lesione degli interessi dei creditori, dei dipendenti, dei terzi e dell’economia nazionale, **F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979, p. 144, passa in rassegna la gamma di strumenti pensati per combattere la “criminalità societaria” e ne sottolinea “tutti i problemi relativi alla tutela della produzione e della occupazione”.

Sui costi di un’eventuale opzione penale per la responsabilità degli enti si sofferma anche **G. M. Flick**, Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 482, ricordando che non può essere estranea al legislatore l’esigenza “di evitare che la sanzione ricada anche in questo caso su terzi incolpevoli, in termini di ostacolo alla produttività e capacità di sopravvivenza dell’impresa, per i suoi riflessi di ordine generale, e in termini di compromissione delle esigenze occupazionali e di retribuzione dei lavoratori”.

Il quesito sui costi impliciti nella scelta tra irresponsabilità e responsabilità dell’ente è riproposto da **G. Cocco**, L’illecito, cit., p. 121, senza ricevere risposta.

(106) Cfr. **A. Albamonte**, In tema di poteri della polizia giudiziaria e del pretore e del pubblico ministero con particolare riferimento ai poteri previsti dall’art. 219 c.p.p., in Riv. pen., 1977, p. 602; **P. Balducci**, Finalità processuali e non preventive del sequestro di polizia giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 831 e **P. Ferrone**, Il sequestro nel processo penale, Milano, 1974.

(107) Lo ricorda **L. Montuschi**, Diritto alla salute, cit., p. 117, nel ricostruire l’azione

della magistratura a tutela delle condizioni dell'ambiente di lavoro.

L'A. sottolinea il delinarsi del conflitto tra tutela del lavoro e tutela della salute e sicurezza del lavoro e le ricadute sull'azione sindacale: "il sequestro dell'azienda o la chiusura del reparto *iussu iudicis* avrebbe inciso negativamente sul livello politico della lotta" (p. 121).

- (108) Riferendo di taluni casi giudiziari di interruzione dell'attività produttiva, **L. Montuschi**, Diritto alla salute, cit., p. 121, riferisce di un accordo per considerare il lavoro non svolto "in conto ferie individuali" e, giustamente, lo definisce "di dubbia legittimità" perché fa gravare sui lavoratori una situazione di stallo produttivo a loro non addebitabile: il prestatore d'opera conserva il salario ma sacrifica il diritto alle ferie.
- (109) Sul sequestro preventivo (artt. 321-323) e sulla dottrina che se ne è occupata, con riguardo alla riforma processuale del 1988, cfr. **P. Corso**, Commento al codice di procedura penale, Piacenza, 2008, p. 1453 ss. e **F. Vergine**, Il "contrasto" all'illegalità economica, Padova, 2012 (sia pure da un angolo di visuale particolare).
- (110) Cfr. *supra*, nota (96).

Ben prima della riforma di cui al d. lgs. n. 231/2001, la dottrina aveva segnalato i rischi legati all'eventuale applicazione di misure interdittive.

C. Pedrazzi, Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell'ambito della comunità economica europea, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 477, si poneva un problema di disparità di trattamento in ambiente comunitario ("più minuziose cure si dovranno invece dedicare a quelle sanzioni che incidono sulla capacità professionale del colpevole, come le interdizioni o sospensioni professionali, la revoca di autorizzazioni o licenze, la chiusura di stabilimenti o esercizi. Si tratta qui di provvedimenti che influiscono direttamente sulle condizioni soggettive di esercizio delle attività economiche, e quindi sulle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri").

Ben presto il problema è stato esaminato nell'ottica dell'ordinamento interno, sia pure in un prospettiva di equilibri nell'ambito societario: cfr. **F. Bricola**, Il problema della responsabilità penale delle società commerciali nel diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità, cit., p. 201, secondo cui "fra le misure che incidono sull'elemento organizzativo, l'ultima *ratio* dovrebbe essere rappresentata dallo scioglimento della società", in ogni caso da accompagnarsi con le "opportune cautele per i soci incolpevoli".

Finalmente, è emerso come centrale il profilo lavoristico in quanto "l'auspicata incriminabilità delle persone giuridiche corre il rischio di risolversi in un pericolo (ad. es., per gli azionisti, ma essenzialmente per l'occupazione)": così si esprime **D. Spirito**, Datore di lavoro-imprenditore e tipicità dei soggetti nelle fattispecie omissive improprie colpose, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1165.

G. Riccio, voce Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993, p. 1, annota che le forme sanzionatorie dell'ente, pur innovative rispetto alla logica del codice penale, in quanto "comunque incidenti sui profili socio-economici e produttivi dell'azienda" rappresentano "la remora principale per l'adozione di tale forma di responsabilità penale" (p. 18).

C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi, Gli illeciti penali degli amministratori e dei sindaci nelle società di capitali, Milano, 1992, p. 14, sottolineano la necessità che le più gravi misure interdittive per l'ente siano coordinate "con interventi a

tutela della produzione e dell'occupazione”.

Infine, **R. Guerrini**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Le società, 1993, p. 699, si prefigura uno scenario di grave incertezza: “Ci si deve chiedere in definitiva quali potranno essere, di fronte ai primi casi di applicazione delle più gravi pene previste per le società commerciali, le reazioni dell'insieme (potenzialmente assai ampio) dei dipendenti e dei loro centri rappresentativi, che vedranno compromessi i loro interessi retributivi o addirittura occupazionali, in un clima economico di generale recessione”.

(111) **C. De Maglie**, L'etica e il mercato, Milano, 2002, p. 222, ricorda la soluzione francese della sottoposizione a controllo giudiziario a mezzo di un commissario giudiziale con ampi poteri e si esprime in termini di sanzione “profondamente invasiva”, evidenziandone un limite intrinseco: “un controllo stretto, ossessivo dell'attività dell'organizzazione, non si cura certo delle eventuali ripercussioni su terzi innocenti, ma mira esclusivamente a raddrizzare l'impresa, correggendone i comportamenti devianti: la finalità della sanzione è dunque chiaramente repressivo-preventiva”.

(112) Come si è avuto modo di accennare, l'altra condizione che impone il commissariamento è rappresentata dalla natura pubblicistica dell'ente. Ciò consente di sottolineare, alla luce dell'art. 1 d. lgs. n. 231/2001, che lo svolgimento di un'attività economica è condizione necessaria e sufficiente per essere chiamati a rispondere di responsabilità amministrativa “da reato” anche per gli enti che svolgono “un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità” (art. 15 comma 1 lettera a).

A. Manna, La c.d. responsabilità, cit., p. 513, vede nella gestione commissariale “un equo temperamento, operato dal legislatore, tra esigenze di repressione degli illeciti, da un lato, ed esigenze legate alla produzione e all'occupazione dall'altro”.

(113) Sulle prime applicazioni dell'istituto in sede cautelare cfr. **V. Tutinelli**, Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 53.

Per la (circoscritta) giurisprudenza intervenuta si rinvia a **S. M. Corso**, Codice, cit., p. 111 (anche per riferimenti dottrinali).

Per una fattispecie di commissariamento dell'ente, come alternativa all'adozione della misura interdittiva che proverebbe rilevanti ripercussioni sull'occupazione, cfr. GIP Trib. Roma (ord.) 4 aprile 2003, in Guida al dir., n. 31/2003, p. 66.

L'ordinanza è annotata da **G. Amato**, Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue, *ivi*, p. 71 e **A. Nisco**, Responsabilità amministrativa, cit., p. 293.

Oltre alla manualistica sul d. lgs. n. 231/2001 (tra i più recenti cfr. **G. Varraso**, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, p. 85 e p. 212 e **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 277) si vedano **G. Fidelbo**, Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologie delle “sanzioni” e limiti all'operatività del commissario giudiziale, in Cass. pen., 2004, p. 278; **A. Presutti**, Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, a cura di **P. Corso e F. Peroni**, Milano, 2010, p. 705; **G. Amato**, La nomina del

commissario giudiziale in sede cautelare e il *vademecum* della Cassazione, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 187 e **A. Marandola**, Punti fermi e “equivoci interpretativi” in tema di misure cautelari destinate all’ente responsabile dell’illecito da reato, in Dir. pen. proc., 2013, p. 757.

Con specifico riguardo all’esecuzione della sentenza di condanna dell’ente cfr. **G. Chiametti**, Il commissario giudiziale. Suo ruolo e sue competenze, *ivi*, n. 3/2009, p. 217, e dello stesso A., Relazione e rendiconto del commissario giudiziale secondo l’art. 79 d. lgs. 231/2001, *ivi*, n. 2/2009, p. 195.

- (114) La norma citata nel testo dispone che “1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” e l’art. 35 precisa che “all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili”. Sull’ente imputato cfr. **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale, cit., p. 219 e **G. Varraso**, Il procedimento, cit., p. 103.

Più in specifico, sulle sanzioni interdittive e il commissario giudiziale si veda **D. Cerqua**, Il trattamento sanzionatorio, in I modelli, cit., p. 233.

- (115) Il commissario giudiziale non sostituisce *in toto* l’amministratore della società ma esercita “i compiti e i poteri” indicati dal giudice, “tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente” (art. 15 comma 2). “Non può compiere atti di straordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del giudice” (art. 15 comma 3). Su quest’ultimo profilo si vedano **G. Chiametti-A. Giorgi**, Poteri del commissario giudiziale. Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 17.

Il commissario giudiziale riceve un compenso che grava sull’ente e che è determinato dal giudice che lo nomina. Il provvedimento è ricorribile per cassazione (Cass. sez. IV, 5 febbraio-10 aprile 2008 n. 15157, La Fiorita, in Riv. pen., 2008, p. 770).

Critiche per il ruolo preminente riconosciuto al giudice sono formulate da **E. Musco**, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., n. 23/2001, p. 8.

- (116) Sull’istituto del “lavoro di pubblica utilità”, nel procedimento penale avanti il giudice di pace, cfr. gli artt. 43 e 44 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

L. D. Cerqua, Il trattamento, cit., in I modelli, cit., p. 234, ravvisa nella gestione commissariale “una forma di *probation*” cui viene assoggettato l’ente con finalità “spiccatamente socialpreventiva”.

Sul “lavoro a favore della comunità” (*community service*) e sul *probation* nordamericano per le persone giuridiche cfr. **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 377.

- (117) Così si esprimeva **G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 116.

- (118) La sentenza può essere “di esclusione della responsabilità” (art. 66), “di non doversi procedere” (art. 67) e “di condanna” (art. 69): con riguardo a quest’ultima, “1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione”.

- (119) **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 347, occupandosi delle ricadute su soggetti terzi,

osserva che “non si capisce perciò perché mai il creditore piuttosto che il dipendente dell’impresa condannata ad una pesante pena pecuniaria debba suscitare maggiori “trepidazioni dommatiche” del creditore e/o del dipendente di una persona fisica condannata, ad esempio, a pena detentiva!”.

- (120) La norma citata nel testo dispone che, “in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’art. 15”: quest’ultimo articolo statuisce che il giudice “dispone” la gestione commissariale.

La discrezionalità del giudice è nel valutare l’esistenza di almeno una delle condizioni per disporre la nomina di un commissario, ma la riconosciuta esistenza obbliga a sostituire la misura interdittiva con la gestione commissariale.

La soluzione poi recepita dal legislatore era stata prefigurata da **F. Bricola**, Luci, cit., p. 134: “Nella scelta delle sanzioni il giudice dovrà fruire di un potere discrezionale che gli consenta, prima di pervenire all’applicazione delle sanzioni più gravi, di valutare adeguatamente l’incidenza delle medesime sull’interesse dei lavoratori: interesse, quest’ultimo, assunto dai vari ordinamenti costituzionali (cito in particolare l’art. 41 Cost. it.) come limite al libero svolgimento dell’iniziativa economica”.

E. Carretti, La responsabilità delle persone giuridiche: aspetti problematici, ivi, p. 507, suggeriva prescrizioni legislative contro “il rovesciamento della sanzione sui dipendenti”, *sub specie* di “divieti di licenziamenti o comunque di gravi iniziative di modificazioni di produzione che portino all’espulsione della forza-lavoro”.

Certamente più problematico sarebbe ammettere un potere giudiziario di disapplicazione della sanzione pecuniaria pericolosamente onerosa per l’ente: sulla *nullification* della sanzione pecuniaria nel sistema statunitense per evitare le ricadute sui terzi cfr. **C. De Maglie**, L’etica, cit., p. 46.

- (121) La relazione al d. lgs. n. 231/2001 sottolinea la centralità della tutela del lavoro: “Il riferimento alle dimensioni dell’ente impone al giudice di valutare, specie con riferimento ai grandi complessi imprenditoriali, se l’interdizione di un ramo dell’attività non è comunque di ostacolo a che i lavoratori addetti possano essere momentaneamente collocati in altri settori produttivi della stessa impresa. La collocazione territoriale dell’ente assume invece importanza con riferimento alla necessità di valutare quale impatto possa derivare nel contesto socio-economico in cui è situata l’impresa sui livelli occupazionali: si pensi, per esempio, a zone di scarsa industrializzazione, in cui l’interdizione dell’attività dell’ente potrebbe comportare il licenziamento di manodopera destinata a non poter essere riassorbita in altri comparti produttivi”.

Nel senso che il giudice dovrà tener conto anche delle ricadute della misura interdittiva sull’indotto cfr. **G. Amato**, Un regime diversificato per reprimere gli illeciti, in Guida al dir., n. 26/2001, p. 74 (che fa riferimento ai fornitori).

Attenzione ad evitare ricadute sui dipendenti dell’ente sanzionato è auspicata da **G. Amarelli**, “Crisi”, cit., in **G. Amarelli-M. D’Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema, cit., p. 201.

- (122) Il riferimento è a **G. Pecorella**, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 368, che assume una posizione *tranchant* in materia: “sono contrarie ai dettati costituzionali tutte quelle misure, talora proposte

(sospensione o chiusura dell'azienda, esclusione dai finanziamenti pubblici, divieti di produrre, ecc.) che, colpendo l'impresa, si tradurrebbero in un danno per le condizioni dei lavoratori”.

(123) Cfr. **G. Pecorella**, Societas, cit., p. 368, secondo cui “bisogna allora ricorrere ad altri rimedi che, salvando la continuità e la produttività dell'impresa, ne eliminano i caratteri di anti giuridicità: ciò sarà possibile soltanto o attraverso la sostituzione coatta di uno o più organi sociali, ovvero con l'esecuzione in forma specifica di obblighi di fare o di non fare. Resterebbero sempre utilizzabili, naturalmente, le sanzioni pecuniarie”.

(124) Il dato sul quale è necessario convenire è che la natura della sanzione (penale, amministrativa, *tertium genus*) non incide sulle ricadute che la condanna dell'ente comunque produce nei confronti dei terzi e, in specie, dei lavoratori.

F. C. Palazzo, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 198, osserva che, “per quanto riguarda poi gli effetti sui terzi, non sembra che quelli conseguenti alla interdizione siano necessariamente più gravi di quelli derivanti da una pena pecuniaria veramente adeguata alla gravità del fatto”.

Più in specifico, **C. Smuraglia**, Diritto penale, cit., p. 29, dopo aver ricordato l'importanza di “valutare quali siano le pene più adeguate, quali siano i soggetti da perseguire, quali strumenti siano ad utilizzare”, conclude che “tutte le sanzioni “atipiche” o alternative o comunque di tipo nuovo che vengono suggerite dall'esperienza giuridica sembrano urtare in modo irreparabile contro l'esigenza di conservazione del sistema produttivo; esigenza, si noti, che si prospetta non solo in collegamento con gli interessi degli imprenditori ma anche in connessione con gli interessi degli stessi lavoratori”.

Per una riflessione ulteriore si veda, *infra*, Conclusioni. Due proposte de iure condendo.

Capitolo X

Lavoratori vittime di reato e responsabilità dell'ente

1. Il recupero della "insicurezza del lavoro" quale fonte di responsabilità dell'ente datore di lavoro.- 2. La legge 3 agosto 2007 n. 123 e l'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001.- 3. Il d. lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, e le ricadute sul microsistema della responsabilità "da reato": i rapporti tra modello organizzativo e art. 30 Testo unico.- 4. La tutela del lavoratore straniero e irregolare.- 5. Ulteriori profili di responsabilità datoriale dell'ente.

1. Il recupero della "insicurezza del lavoro" quale fonte di responsabilità dell'ente datore di lavoro

Mentre in Europa si consolida e diffonde la scelta normativa a favore della responsabilità penale dell'ente collettivo (1), il legislatore italiano persegue sempre più decisamente la strada della responsabilità amministrativa "da reato".

Con una qualche contorsione argomentativa, l'esclusione dei reati contro la sicurezza del lavoro in sede di passaggio dalla legge delega n. 300/2000 al d. lgs. n. 231/2001 viene qualificata un "meritorio *self-restraint* del legislatore delegato", perché potrà disporre che "successivi e ponderati allargamenti" del catalogo dei reati presupposto siano accompagnati dalla obbligatorietà (e non dalla facoltatività) dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (2).

L'attenzione risulta permanere sulla persona giuridica, responsabile dei propri rischi strutturali ma, al contempo, in grado di sopportare i costi per un'azione di contrasto, riduzione o neutralizzazione dei rischi stessi derivanti dall'essere dotata di organizzazione deficitaria o derivanti da una scelta di perseguimento del profitto anche a costo di uscire dalla legalità (3).

Il tema che emerge tra le righe, nei primi anni di applicazione del d. lgs. n. 231/2001, è se – e a che condizioni – la responsabilità amministrativa "da reato" sia estensibile ai reati colposi.

Se è vero che la legge n. 300/2000 inizialmente si estendeva alle violazioni sicuramente colpose della normativa sulla sicurezza del lavoro, è anche vero che il d. lgs. n. 231/2001 è stato costruito intorno ad un nucleo di fattispecie dolose (artt. 24-25), cosicché si profila qualche obiezione di tipo tecnico-giuridico idonea a frenare la crescente convinzione che la responsabilità della *societas* vada estesa anche al settore antinfortunistico.

Di certo il reato colposo in ambito societario “affonda sempre in un difetto di organizzazione – di uomini, mezzi e informazioni” e va contrastato con una “organizzazione del controllo” (4), spingendo l’impresa ad investire (anche) nella sicurezza (5).

Ciò determina il permanere di un’esigenza, crescente nel contesto sociale, che il lavoro sia tenuto in primaria considerazione nel momento di riflessione su un allargamento ad altri beni giuridici del catalogo dei reati presupposto di una responsabilità dell’ente collettivo: lavoratori dipendenti, investitori e risparmiatori sono le vittime predestinate dell’attività economica non ispirata da una “cultura della legalità” e sono, altresì, i maggiori depositari delle aspettative sociali di giustizia (6).

Il decorso del primo quinquennio di vigenza del d. lgs. n. 231/2001, senza che vi sia stato l’atteso “intervento estensivo che abbracci i settori antinfortunistico, ambientale e dell’incolumità pubblica”, è stato stigmatizzato sia per la persistente dissonanza con l’idea di fondo dell’intero progetto sia per il “rischio di creare veri e propri spazi di immunità” (7).

In realtà, non è mai venuta meno l’idea di recuperare la “occasione mancata” (8), anche alla luce del fatto che già vi era stata – a livello di relazione accompagnatoria del d. lgs. n. 231/2001 (9) – una delineazione del quadro sanzionatorio ricollegabile

alle violazioni della normativa antinfortunistica e vi era, pertanto, una chiara prospettazione dell'illecito da reprimere e delle tipologie di sanzioni da ricollegarvi.

E' nettamente percepibile, nei primi anni del 2000, una maggiore attenzione alla "organizzazione della sicurezza" in materia lavoristica sul versante penale della responsabilità che concerne le persone fisiche (*in primis*, l'imprenditore-datore di lavoro e i suoi *alter ego*), cui viene chiesto di impegnarsi ad evitare il degenerare del rischio insito nell'attività produttiva in pericolo di infortunio o infortunio (10).

Il quadro normativo ruota intorno al d. lgs. n. 626/1994 che sottolinea la responsabilità del datore di lavoro di organizzare l'impresa (art. 2082 c.c.), avendo ben presente l'obiettivo prioritario di salvaguardia degli interessi dei lavoratori da perseguire attraverso l'integrato coinvolgimento di più attori e soggetti qualificati (11).

Una legge apparentemente destinata a regolamentare altri settori (l. 29 luglio 2003 n. 229) (12) delega il governo al "riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro".

I criteri e i principi direttivi elencati nell'art. 3 dimostrano indubbia sensibilità per l'obiettivo prevenzionale (e in specie, formativo e informativo dei lavoratori), definito prioritario rispetto a quello repressivo e sanzionatorio (13).

La previsione di una riformulazione dell'apparato sanzionatorio e di una revisione del regime di responsabilità non consente di cogliervi un preciso *input* a favore di un'estensione della responsabilità direttamente all'ente datore di lavoro.

Più interessante (e potenzialmente foriera di sviluppo) è la previsione della "promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientano la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati" (art. 3 lettera h), che rappresenta un indubbio richiamo ai *compliance programs* e alla *best practice* di derivazione anglo-americana e un decisivo avvicinamento ai modelli di

organizzazione gestione e controllo, previsti dal d. lgs. n. 231/2001 sia pure con riguardo ad altre fattispecie di reato.

In un quadro di incertezza circa le scelte che opererà concretamente il legislatore delegato e circa la tempistica del varo della riforma messa in cantiere (14), la materia antinfortunistica rimane all'attenzione del Parlamento in vista di un adeguamento normativo ritenuto da tutti non differibile.

In questo contesto un valore emblematico va riconosciuto alla proposta di inchiesta parlamentare sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla cosiddette "morti bianche" presentata al Senato il 20 ottobre 2004, anche in vista dell'adozione – che appariva imminente – del testo unico della sicurezza del lavoro (15) e, soprattutto, alla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli) cui si deve il raddoppio dei termini di prescrizione penale per l'omicidio colposo da violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, quindi, la pratica impossibilità che il mero decorso del tempo porti all'impunità per questo reato (16).

La relazione finale sull'attività della Commissione approvata l'8 marzo 2006, partendo dalla premessa di 966.568 infortuni nel 2004, di cui 1.278 mortali, giudica "formalistica" l'applicazione del d. lgs. n. 626/1994 rispetto all'obiettivo della "creazione di una reale cultura della prevenzione nelle singole aziende" (17) soprattutto con riguardo alla "valutazione dei rischi" nell'ambito delle piccole e medie imprese (18); percepisce come le linee di riforma della materia debbano tener conto necessariamente delle "trasformazioni intervenute nell'economia degli ultimi anni" ma, nella parte conclusiva e propositiva, non evoca la previsione di una responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro per le violazioni alla normativa sulla sicurezza (19), continuando a ragionare in termini di responsabilità penale della

persona fisica.

Nell'ambito dello stesso Senato – e pressoché in contemporanea - prende corpo un'iniziativa che si stacca dai modelli e dalle proposte tradizionali in materia: il 18 luglio 2006 viene presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 816 d'iniziativa dei sen. D'ambrosio e altri, con la proposta di "estensione della disciplina della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi conseguenti ad infortuni sul lavoro" (20).

Questo disegno di legge non solo rilancia, per così dire, il tema della responsabilità diretta dell'ente in materia lavoristica, ma ribadisce il convincimento sempre più diffuso della insufficienza della sola comminatoria della sanzione alla persona fisica in quanto l'eventuale condanna penale non tocca l'ente datore di lavoro e la stessa sanzione penale detentiva "quasi sempre rimane sospesa e dopo cinque anni si estingue" (21).

La svolta, sul piano normativo, è rappresentata dal disegno di legge 18 aprile 2007, presentato dal Ministro del lavoro e avente ad oggetto la "delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro" (22).

Mentre il testo originario prevedeva [art. 2 lettera f) n. 4] "l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 213, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno", il testo definitivo del disegno di legge ha estrapolato la norma sulla responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro –

sottraendola alla discrezionalità del legislatore delegato – e l'ha trasformata in una norma autonoma svincolata dai tempi di attuazione della legge delega (23).

Pare di poter leggere, tra le righe, la volontà del Parlamento di evitare un *bis in idem* di quanto accaduto in sede di attuazione, con d. lgs. n. 231/2001, della legge delega n. 300/2000, che aveva visto l'accantonamento di puntuali criteri direttivi in materia lavoristica (e non solo), e di esercitare direttamente il potere di legiferare.

L'*iter* parlamentare ha avuto tempi brevissimi (24), a dimostrazione sia della chiarezza di prospettive sia dell'inefficacia dei tentativi di contrastare l'approvazione o di differire i tempi di operatività della riforma.

Con la legge 3 agosto 2007 n. 123 ha termine – dopo sei anni – l'eclissi della responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro per le violazioni più gravi alla normativa antinfortunistica e si è ulteriormente consolidata la scelta del legislatore del 2000 a favore di una responsabilità "da reato", ma di natura dichiaratamente amministrativa.

- (1) La Francia supera la cautela che caratterizza il codice penale 1994 (su cui v. *supra*, Cap. VI, par. 2) ed estende, con legge 9 marzo 2004 n. 2004-204, la responsabilità dell'ente a tutti i reati (cfr. **E. Scaroina**, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006, p. 99 e **S. Giavazzi**, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, p. 865). Con specifico riguardo al rapporto tra responsabilità delle persone giuridiche e normativa antinfortunistica si veda **A. Coeuret-E. Fortis**, *Droit pénal du travail*, Litec, 2010, p. 173.

Anche il Belgio ha previsto la responsabilità penale delle persone giuridiche (cfr. AA.VV., *La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique*, Bruxelles, 2005; **A. F. Morone**, *La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in Belgio*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2451) e **R. Guerrini**, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006, p. 151.

Nel primo periodo di applicazione quasi il 50% (46,7%) delle sentenze intervenute ha riguardato violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro.

La Svizzera introduce nel codice penale – su *input* di Convenzioni internazionali contro il terrorismo – la responsabilità penale dell'ente collettivo (cfr. **P. Bernasconi**, *Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell'impresa*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4043). Sempre **P. Bernasconi**, *La criminalità economica nel nuovo codice penale svizzero*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 3, sottolinea che il primo quadriennio di applicazione “non ha dato luogo a condanne se non per episodi minori”, cosicché la responsabilità penale delle imprese si è rivelata una “tigre di carta”, anche se ha avuto l'effetto di “stimolare a rafforzare i dispositivi di controllo interno aggiornandosi ai dettami più avanzati della *corporate governance*”. Critiche sono espresse anche da **M. Pelissero**, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in Svizzera. Una inefficace soluzione compromissoria*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2008, p. 329. Tra la riforma del 2003 e quella del 2007 si veda **M. Postizzi**, *Sei volti del diritto penale d'impresa*, in AA.VV., *La revisione della Parte Generale del Codice Penale*, Lugano, 2005, p. 126, che parla di “rimprovero all'impresa” per “aver omesso di approntare un'organizzazione adeguata”.

La Gran Bretagna, sull'onda di una generale preoccupazione per la sicurezza del lavoro e per la tutela dei beni collettivi, ha previsto la fattispecie di *corporate killing* per una maggiore responsabilizzazione delle organizzazioni complesse che – nell'esercizio della loro attività economica – non garantiscono, come dovrebbero, la salute e la sicurezza dei lavoratori per un *management failure*: la colpevolezza dell'ente è ravvisata in un *organizational fault*. Sulla colpa dell'ente in materia di sicurezza del lavoro, “molto simile a quella dell'omesso impedimento dell'evento” o “al difetto di controllo e alla mancata organizzazione preventiva” cfr. **C. E. Paliero**, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1523. Cfr., anche per una disamina dell'evoluzione (e dell'incidenza concreta) della riforma, **V. Torre**, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, *ivi*, 2009, p. 253 e **G. Gentile**, *L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, Torino, 2009. Per ulteriori riferimenti al *Corporate Homicide Act 2007* (entrato in vigore nel 2008) cfr. AA.VV., *Corso di diritto penale dell'impresa*, a cura di **A. Manna**, Padova, 2010, p. 44 e **P. De Gioia Carabellese-I. A. Savini**, *La “231” nel Regno unito: riflessioni*

comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (*corporate manslaughter*) e al *corporate manslaughter and corporate homicide Act 2007*, in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2011, p. 111. Per una visione più generale si rinvia a **F. Gandini**, La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno Unito, in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2008, p. 137.

Anche alla luce di quanto sopra, **F. Stella-M. C. Galavotti**, Il vero “diritto penale minimo”: la riduzione della criminalità?, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 868, sottolineano “sul piano della prassi legislativa”, “l’affermarsi, pur se cauto, della rivoluzionaria responsabilità penale delle persone giuridiche”.

Per una visione d’insieme si rinvia a **G. De Simone**, Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, in *Studi in onore di M. Romano*, Napoli, 2011, p. 1883, nonché dello stesso A., Il “fatto di connessione” tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 33; **K. Tiedemann**, La responsabilità da reato dell’ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione, *ivi*, 2012, p. 1; **S. Massi**, La tipologia degli enti responsabili per l’illecito da reato in Europa, *ivi*, 2012, p. 411 e, per una disamina della responsabilità degli enti in tutti gli Stati membri dell’UE, nella Svizzera e negli Stati Uniti, cfr. AA.VV., Corporate criminal liability and compliance programs, a cura di **A. Fiorella**, vol. I, Liability “ex crimine” of legal entities in members states, Napoli, 2012 (si segnala il contributo di **M. Vitaletti**, Compliance programs and labour law, *ivi*, p. 111).

- (2) Questa è la tesi di **G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1148. L’A. parte dall’art. 4 d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 che prevede obblighi a carico del datore di lavoro, vi coglie il nucleo di un *compliance program* a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, e auspica che questo modello di “rete protettiva” contro il rischio di reato venga perfezionato ed esteso obbligatoriamente alla prevenzione dei reati di volta in volta inseriti nel catalogo dei reati presupposto di cui al d. lgs. n. 231/2001. Nel senso che il d. lgs. n. 626/1994 contiene “*in nuce* forme larvate di *compliance programs*” cfr. **M. A. Pasculli**, Rilevanza della delega di funzioni: riflessioni in tema di responsabilità diretta delle persone giuridiche, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 328. Per una puntualizzazione sul problema del modello facoltativo/obbligatorio cfr. **G. Forti**, Uno sguardo ai “piani nobili” del d. lgs. n. 231/2001, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1267, e **G. De Simone**, *Societates*, cit., p. 1917. All’inizio della XIV legislatura, **F. C. Palazzo**, Nuova legislatura e politica penale, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 800, indica come un “nodo da sciogliere con urgenza” quello dell’estensione della responsabilità degli enti “ad un’altra tipologia di reati”, “quelli destinati ad essere realizzati nell’esercizio dell’attività produttiva (come sono i reati contro l’ambiente o la sicurezza del lavoro)”.

Nel senso che un “punto debole” del d. lgs. n. 231/2001 è nell’autolimitazione che esclude i “terreni altrettanto significativi e per gli enti sociologicamente individuali, della tutela dell’ambiente, del lavoro dell’economia”, si esprime **M. Guernelli**, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001 n. 231 (Seconda parte), in *Studium juris*, 2002, p. 443, secondo cui “la dilatazione delle fattispecie sembra inevitabile”.

- (3) **G. Marinucci**, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di

adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 56, osserva che “è infatti la persona giuridica il naturale destinatario delle norme cautelari che dicono: compi i passi necessari per riconoscere i rischi e adotta le misure per neutralizzarli o minimizzarli. Chi – se non la persona giuridica – ha la capacità economica, organizzativa, di compiere quei passi e, quindi, di rispettare quelle norme? Chi è in grado di adempiere i doveri di diligenza che comportano costi per adeguarsi tempestivamente alle conoscenze scientifiche ed all’innovazione tecnologica, se non la persona giuridica – la sola persona in grado di sopportare i costi?”. Nel senso che la legge n. 300/2000 (e il decreto attuativo) ha determinato “serie riflessioni” sulle cause dei comportamenti illeciti all’interno delle aziende e sulle misure per prevenirli cfr. **C. Smuraglia**, Nuovi fattori di rischio, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro. Quali regole?, in Riv. giur. lav., 2005, I, p. 18, secondo cui ciò “tornerebbe utile in un campo come quello del lavoro e in un settore delicato come quello della sicurezza del lavoro”. “Dalla meccanizzazione aumentano gli utili dell’imprenditore, mentre maggiori sono i pericoli per gli operai e per i terzi in genere” come evidenzia **M. Comperti**, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965, p. 24 e, ugualmente, **A. Altavilla**, La colpa, Torino, 1957, I, p. 242. Se questo è riconosciuto da tempo con riguardo all’imprenditore persona fisica, è logico che altrettanto valga per la persona giuridica.

- (4) Il riferimento è a **A. Alessandri**, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 537.

Valorizzando il momento organizzativo, nell’ambito dei requisiti propri della nozione di impresa di cui all’art. 2082 c.c., si aspira a ridurre le ipotesi di responsabilità attraverso un’analisi adeguata dei processi produttivi e sviluppando una correlazione tra conoscenze tecnico-scientifiche e attività. In assenza di ogni riferimento normativo, la conoscenza della sfera di rischio a seguito di questo processo organizzativo, questo sì disciplinato seppur per sommi capi, diviene una questione di fatto per rendersi conto delle potenzialità nocive dell’attività.

Similmente, in relazione alle obbligazioni di cui all’art. 2087 c.c., **E Gragnoli**, L’obbligazione di sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro, Trattato di diritto privato, diretto da **M. Bessone**, Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 455.

- (5) Critiche per un eventuale affidamento alle imprese del delicato compito di organizzare i controlli attinenti alla sicurezza del lavoro (essendo compito dello Stato provvedere a questa tutela) sono espresse da **F. Stella**, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 55. Sul dovere di “auto organizzazione” dell’ente si veda **C. Piergallini**, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. 231/2001, in Studi in onore di M. Romano, cit., p. 2049.

- (6) A favore di un’estensione ai “reati di natura colposa in materia ambientale e di lavoro” si pronuncia **G. Cocco**, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 106, nota 76. Per la necessità di un confronto in materia prevenzionistica orientato alla multidisciplinarietà e sulla circolazione degli impulsi di sistema” si vedano **C. Perini**, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, p. 601; **C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la tutela penale, Milano, 1974, p. 40; **P.**

Tullini, Presentazione, in La nuova sicurezza sul lavoro. Commentario diretto da **L. Montuschi**, II. Gestione della prevenzione, a cura dell'A., Bologna, 2011, p. 3; **G. G. Balandi-L. Calafà**, Il rischio da lavoro oggi, in Lav. dir., n. 2/2012, p. 179; e **R. Del Punta**, Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 511. Per un approccio olistico alla problematica, cfr. **L. E. Golzio**, Il modello di organizzazione e il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di **F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini**, Milano, 2009, p. 13 e **L. Zoppoli**, Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working papers Olympus, n. 18/2012, p. 6.

Nell'illustrare i profili di costituzionalità di una eventuale responsabilità penale degli enti, **A. Manna**, in AA.VV., Corso di diritto, cit., p. 45, osserva che "il vero ostacolo, in definitiva, è costituito proprio dai lavoratori e dai soggetti estranei alla compagine sociale, che, a differenza dei soci e degli azionisti di minoranza, non possono per definizione subire alcun vantaggio dal reato, ma solo le conseguenze sfavorevoli".

- (7) Così si esprime **M. La Rosa**, Teoria e prassi del controllo "interno" ed "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1317, sottolineando che "persiste una connotazione tipicamente "dolosa" delle fattispecie che fanno scattare la *corporate crime liability*, quando, invece, il terreno privilegiato della criminalità d'impresa è costituito dai reati colposi".

Plurimi riferimenti alla (eventuale) responsabilità della persona giuridica per infortunio sul lavoro sono fatti da **I. Caraccioli**, Osservazioni sulla responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche, in Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 79-80 e p. 82.

- (8) L'opzione per un catalogo di reati presupposto non ricomprendenti gli illeciti penali contro la sicurezza del lavoro è stigmatizzata in tali termini da **M. A. Pasculli**, Questioni insolute ed eccessi di delega nel d. l.vo n. 231/01, in Riv. pen., 2002, p. 741.

- (9) La relazione, sez. I, par. 6, già delineava la possibile sanzione massima: "la chiusura dello stabilimento o delle sede commerciale è orientata a fronteggiare forme diverse di rischio-reato, segnatamente quegli illeciti che si situano nel cono d'ombra del rischio d'impresa: si pensi ai reati in materia ambientale, all'omicidio e alle lesioni derivanti dalla violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero allo svolgimento di attività pericolose".

- (10) Cfr. **O. Custodero**, Risvolti penalistici in materia di sicurezza del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 580, che – pur occupandosi del problema della individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza – non si pone il tema di un coinvolgimento dell'ente datore di lavoro.

Sempre muovendosi in un'ottica di responsabilità penale della persona fisica, **V. Mongillo**, Delega di funzioni e diritto penale dell'impresa nell'ottica dei principi del sapere empirico-criminologico, ivi, 2006, p. 325, mostra una maggiore attenzione al *corporate crime* di natura colposa e ai "gravi pregiudizi sociali cui può condurre un esercizio scorretto dell'attività produttiva" (p. 332).

Stigmatizzando la "clamorosa marcia indietro" che motivi di opportunità politica hanno imposto in materia di sicurezza del lavoro **G. De Simone**, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti

problematici, *ivi*, 2004, p. 657, auspica un ritorno alla “parte speciale” di cui alla legge n. 300/2000, meglio rispondente a esigenze di “razionalità politico-criminale” (p. 663).

- (11) In particolare va ricordata la revisione della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
- (12) La legge n. 229/2003 è rubricata “interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001”. In dottrina, si vedano **L. Montuschi**, Aspettando la riforma : riflessioni sulla legge n. 229 del 2003 per il riassetto in materia di sicurezza del lavoro, in *Arg. dir. lav.*, 2004, p. 749; **M. Tiraboschi**, Verso il testo unico della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, in *Guida al lav.*, n. 48/2004, p. 12 e **O. Bonardi**, La sicurezza del lavoro nella Comunità europea, nella Costituzione e nella legge di semplificazione n. 229/03, in *Riv. giur. lav.*, 2004, p. 464.
- (13) L'art. 13 dispone “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito, dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche; c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori; e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alla misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi; f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti

interessati; i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione; l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie; m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori”.

- (14) Il termine di un anno per l'esercizio della delega non è stato rispettato e neppure è stato rispettato il termine prorogato (30 giugno 2005): nonostante i lavori abbiano portato ad uno schema di decreto legislativo, l'obiettivo di giungere ad un testo unico non venne raggiunto.

Sulle ragioni per le quali lo schema di testo unico sulla sicurezza del lavoro è stato ritirato cfr. **M. Ricci**, Ambiente di lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, in AA.VV., Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, a cura di **L. Montuschi** e **P. Tullini**, Bologna, 2006, p. 52.

Cfr., altresì, **M. Lai**, Prospettive di riforma nello schema del testo unico, in Dir. prat. lav., 2005, p. 138 e **C. Smuraglia**, Prime valutazioni in relazione allo schema di decreto legislativo per un testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2004 ai sensi dell'art. 3 legge 29.7.2003 n. 229, in www.amblav.it

I rilievi critici a vario titolo formulati e i limitati aspetti positivi di cui pure viene dato atto non concernono la qualità di datore di lavoro dell'ente collettivo né il mancato coinvolgimento diretto in una responsabilità per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro.

La riconosciuta necessità di un radicamento della “cultura della sicurezza” (così **M. Ricci**, op. loc. cit., p. 59), pur prevedendo “un salto di qualità da parte dei destinatari della nuova disciplina” non si spinge a proporre un'estensione dell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001.

- (15) La proposta di inchiesta parlamentare è dovuta all'iniziativa dei sen. Salvi, Baratella e altri ed è stata comunicata alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 2005 (doc. XXII, n. 28-A, Senato della Repubblica, XIV Legislatura).

Tra i temi d'indagine vanno segnalati il livello di applicazione della normativa antinfortunistica, l'efficacia di quest'ultima, il lavoro nero e “l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata”.

Sempre nella XIV Legislatura il governo ha presentato uno schema di testo unico in materia di sicurezza del lavoro (poi ritirato). Cfr. *supra*, nota 14.

Nella XV Legislatura la XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati il 13 luglio 2006 ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo “ad adottare tempestive ed adeguate iniziative legislative, al fine di pervenire quanto prima all'approvazione di un Testo unico in materia di tutela e sicurezza del lavoro, quale fondamentale strumento di salvaguardia dei lavoratori”.

- (16) La legge n. 251/2005 – per altri profili discussa e discutibile – ha sostituito l'art. 157 c.p., intervenendo sul “tempo necessario a prescrivere” i reati: i termini

previsti secondo le regole generali sono raddoppiati in presenza dei reati di cui all'art. 589 secondo e terzo comma c.p., formulazione che attualmente è "589, secondo, terzo e quarto comma" c.p., a seguito della modifica apportata all'art. 157 comma 6° con d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125.

Per un accenno si vedano **P. Guglielmi-A. Milani**, Cultura e politica della sicurezza sui luoghi di lavoro: l'evoluzione normativa e le tecniche di indagine, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 121.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle c.d. "morti bianche" (istituita con deliberazione del Senato 24 giugno 2008) ha depositato la relazione finale sull'attività svolta (relatore è il sen. **O. Tofani**) approvata il 15 gennaio 2013. Essa indica, nella "prescrizione dei reati in materia di sicurezza", "un segnale allarmante che richiede una riflessione rivolta ad approfondire le caratteristiche degli eventi infortunistici" (Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. XXII *bis* n. 9, p. 109).

Il rilievo appare poco condivisibile con riguardo all'omicidio colposo di cui all'art. 589 commi 2°, 3° e 4° c.p., tenendo conto che i termini prescrizionali – senza atto interruttivo – sono di ben 14 anni. Vale, invece, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime da infortunio sul lavoro.

Con delibera 4 dicembre 2013, il Senato ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riferimento al sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i presupposti dell'iniziativa vi è l'accertamento del "livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni".

Va ricordato anche il disegno di legge del sen. **Vizzini**, comunicato alla Presidenza del Senato il 1° febbraio 2012 (n. 3132), che propone di escludere la possibilità del c.d. patteggiamento (artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime da violazione delle norme del codice della strada (così la relazione accompagnatoria), ma che riformula l'art. 444 comma 2 *bis* c.p.p. richiamando l'art. "589 secondo e terzo comma" (e quindi anche il delitto da violazione della normativa antinfortunistica).

L'iniziativa (di cui dà notizia la rubrica *De iure condendo*, a cura di **N. Triggiani**, in Proc. pen. giust., n. 5/2012, p. 22) non ha avuto seguito.

(17) Trattasi del doc. XXII-*bis*, n. 5, Senato della Repubblica, XIV Legislatura (relatore il sen. O. Tofani). In particolare viene sottolineato che "tra le problematiche della prevenzione una di particolare rilevanza concerne l'informazione e la formazione. Anche in questo campo, come in altri, l'applicazione del decreto legislativo n. 626 appare spesso di tipo "formalistico" e non sufficiente ad assicurare una reale integrazione tra l'attività dell'impresa, il processo lavorativo e la prevenzione della sicurezza".

(18) La non delegabilità della valutazione dei rischi non può essere letta come una (inaccettabile) presunzione di competenza tecnica derivante dalla qualità di imprenditore datore di lavoro, ma come conseguenza della titolarità del potere di organizzazione e di decisione.

Nel proporre misure premiali e di sostegno alle imprese affinché perseguano una

cultura della sicurezza, la relazione finale osserva che “la riforma di cui al decreto legislativo n. 626 ha posto i più rilevanti problemi di adeguamento per le piccole e medie imprese e per i settori agricolo e artigianale. Le difficoltà incontrate da tali soggetti appaiono di ordine sia economico che organizzativo. Per esempio, l’adempimento ad alcuni obblighi (come quello della valutazione dei rischi) richiede il ricorso a capacità professionali e tecniche non facilmente reperibili e aventi, talora, un costo elevato rispetto alla qualità del servizio”. La “cauta apertura” avutasi con il d. lgs. n. 231/2001 è giustificata da **G. M. Garegnani**, Etica d’impresa e responsabilità da reato, Milano, 2002, p. 10, con “il timore di un nuovo carico di adempimenti, percepiti come un pesante aggravio amministrativo e sostanzialmente burocratico”.

Cfr. **G. M. Monda**, La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 400, per le particolari disposizioni di autocertificazione previste ex art. 4 comma 11 d. lgs. n. 626/94 e per le ampie riserve che avevano sollevato e che ne avevano portato alla rimozione nella stesura del Testo Unico.

(19)Tra i compiti della Commissione d’inchiesta vi era “l’individuazione dei nuovi strumenti legislativi ed amministrativi da proporre in materia di prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro”. Tra questi poteva certamente rientrare l’inserimento dei più gravi reati contro la sicurezza del lavoro nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. n. 231/2001: le conclusioni finali hanno da un canto preso atto di recenti vicende normative (“l’estensione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 626 ad alcune categorie di lavoratori atipici; l’obbligo per il datore, nel settore edile, di comunicare l’instaurazione di un rapporto di lavoro in via preventiva (cioè, il giorno precedente); la modifica delle sanzioni in materia di lavoro sommerso; l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva”) e, dall’altro, rinviato all’emanando testo unico sulla sicurezza del lavoro (“l’elaborazione del testo unico o codice dovrebbe naturalmente essere intesa anche ad apportare le modifiche rese necessarie sia dall’evoluzione dello scenario economico e sociale (e, in particolare, dalle trasformazioni intervenute nell’economia negli ultimi anni) sia dalle esperienze applicative della disciplina di cui al decreto legislativo n. 626 sin qui maturate – che attestano l’esigenza di alcuni sviluppi ed integrazioni”).

(20)La relazione accompagnatoria di questo disegno di legge della XV Legislatura è interessante perché, comparando l’incremento dell’economia al maggior incremento degli infortuni, ricollega quest’ultimo a “una generale caduta della cultura della legalità che induce aziende meno competitive a risparmiare sui costi derivanti dal rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”. La responsabilità amministrativa “da reato” dell’ente-datore di lavoro viene presentata come “valido ed immediato mezzo dissuasivo”, grazie anche alla comminatoria di sanzioni interdittive: manca qualunque presa in considerazione delle eventuali ricadute sui lavoratori derivanti dall’applicazione di dette sanzioni. Si vedano **B. Orlandi**, Incidenza della normativa sulla curva infortunistica: considerazioni a latere delle rilevazioni statistiche, in Il nuovo diritto, cit., p. 19, e volendo, **S. M. Corso**, Infortuni sul lavoro : una questione sociale, oltre che giuridica, in Il quotidiano unico, 27 febbraio 2013.

Va ricordato che nello stesso periodo (2001-2004) la Commissione (Nordio)

istituita da Ministro della giustizia con D.M. 23 novembre 2001 ha redatto un progetto di legge delega per un nuovo codice penale: il testo è pubblicato su Cass. pen., 2005, p. 244. Per un primo parziale commento si veda **A. Pagliaro**, Il reato nel progetto della Commissione Nordio, *ivi*, p. 4.

L'art. 12 del progetto, occupandosi di "obblighi di impedimento e di intervento nelle organizzazioni complesse", fa riferimento alla sola responsabilità penale della persona fisica.

La scelta di non occuparsi di una responsabilità dell'ente appare coerente con l'opzione amministrativa ormai operata dal legislatore con il d. lgs. n. 231/2001 e ribadita con gli ampliamenti intervenuti del catalogo dei reati presupposto.

- (21) Il riferimento è alla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e alla estinzione del reato (art. 167 c.p.).

L'unica ricaduta sull'ente (a parte i profili civilistici) è data dalla necessità di alternare le persone fisiche per evitare che lo stesso soggetto "accumuli" più condanne e si trovi ad avere una condanna a pena detentiva non sospendibile e, quindi, da scontare.

Il disegno di legge prevedeva un solo articolo e la comminatoria di sanzioni pecuniarie e interdittive di entità inferiore a quanto poi previsto dall'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001: "**(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro)**". – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), per la durata non inferiore a sei mesi".

- (22) Il disegno di legge ministeriale (Damiano) n. 1507 del 2007 viene approvato dal Senato il 27 giugno 2007 con una nuova rubrica "Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

Nell'ultima versione il testo è pubblicato in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 307.

La delega al governo per l'emanazione di "uno o più decreti legislativi" è prevista dall'art. 1.

- (23) L'art. 9 del disegno di legge n. 1507/2007 dispone che "1. dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-*septies*.- **(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)**". – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". L' "ombrello protettivo" (così si esprime **S. Vinciguerra**, La struttura dell'illecito, in **S. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi**, La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004, p. 2) dalla responsabilità è venuto meno anche con riguardo ai reati colposi.

- (24) Il testo è stato approvato dal Senato il 27 giugno 2007 e, dopo l'approvazione da

parte della Camera, è diventato legge 3 agosto 2007 n. 123, entrando in vigore il 28 agosto 2007.

Per i primi commenti si vedano **F. Corso**, La legge 3 agosto 2007 n. 123: vecchi problemi e nuove esigenze in materia di sicurezza sul lavoro, in *Dir. lav. mercati*, n. 2/2007, p. 261; **L. Vitali-C. Burdese**, La legge 3 agosto 2007 n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2007, p. 125; **G. Zanalda**, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, *ivi*, p. 97; **R. Bricchetti-L. Pistorelli**, Commento all'art. 9 l. n. 123/2007. Responsabili anche gli enti coinvolti, in *Guida al dir.*, n. 35/2007, p. 40; **P. Aldrovandi**, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in *Igiene sic. lav.*, 2007, p. 571; **C. Mancini**, L'introduzione dell'art. 25 septies: criticità e prospettive, in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2008, p. 53; **M. Nuccio**, La colpa da organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007, *ivi*, n. 1/2008, p. 47; **C. Santoriello**, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, *ivi*, p. 161; **P. Ielo**, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, *ivi*, n. 2/2008, p. 57; **F. D'Arcangelo**, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, *ivi*, p. 77; **S. Dovere**, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività, *ivi*, p. 97; **M. Cardia**, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d. lgs. 231/2001, *ivi*, p. 117 e **G. Amarelli**, La sicurezza del lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le "morti bianche": la legge 123/2007, in *Studium iuris*, 2008, p. 418.

Per lo stato della materia, alla vigilia della legge n. 123/2007, si rinvia a **D. Piva**, Contributo all'analisi della responsabilità per la "organizzazione difettosa", Roma, 2007.

2. Legge 3 agosto 2007 n. 123 e l'art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001

Tra le “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, oggetto dell'intervento della legge 3 agosto 2007 n. 123 (25), rileva – per quanto qui di interesse – la previsione di una responsabilità diretta dell'ente collettivo (sia esso o no persona giuridica) per i reati che vedano un dipendente vittima di un grave infortunio sul lavoro.

L'art. 9 legge n. 213/2007 inserisce l'art. 25 *septies* nel catalogo dei reati presupposto di “responsabilità amministrativa da reato” contenuta nel capo I, sezione III del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (26), prevedendo una responsabilità dell'ente datore di lavoro per i reati colposi di lesioni gravi o gravissime e di omicidio da violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (27) e comminando sanzioni pecuniarie ed interdittive (28).

Nell'ottica del rapporto ente datore di lavoro/dipendente si delinea una significativa innovazione: fino all'art. 25 *septies* la condotta attiva o omissiva dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione” (art. 7) o dei soggetti apicali (in specie, i dirigenti) rileva in quanto dolosa.

In altre parole, la responsabilità amministrativa dell'ente era chiamata in causa da un illecito penale doloso (esecutivo di una filosofia aziendale) o colposo (consentito da un difetto dei controlli e, quindi, da una colpa di organizzazione), salvo a provare l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione, gestione e controllo [art. 6 comma 1 lettera c)] o l'assoluta estraneità all'interesse dell'ente (art. 5 comma 1).

Con l'introduzione dell'art. 25 *septies*, la persona fisica del dipendente (apicale o non apicale) rileva non tanto come possibile autore di un reato presupposto (in violazione

del dovere di auto ed etero protezione), ma come vittima di un grave illecito penale a suo danno.

Nella fattispecie che determina la responsabilità dell'ente datore di lavoro il dipendente è soggetto passivo e non soggetto attivo del reato.

Tra i "soggetti in posizione apicale" e quelli "sottoposti all'altrui direzione" ve ne è almeno uno nei cui confronti è mancato (o è risultato insufficiente) l'impegno prevenzionale cui l'ente datore di lavoro è chiamato *ex lege* (esattamente come allo stesso compito è chiamato il datore di lavoro persona fisica dal sistema normativo imperniato sul d. lgs. n. 626/1994) e ciò è quanto basta per contestare all'ente di aver anteposto la produttività alla tutela della salute, in violazione della opposta scelta derivante dagli artt. 32 e 41 Cost. (29), e di non aver fatto quanto necessario per prevenire il rischio d'impresa per i dipendenti (e i terzi) derivante dal ciclo produttivo.

Dall'art. 25 *septies* in poi, è l'infortunio sul lavoro (con conseguenze gravi o addirittura mortali) che fa emergere la mancanza di "responsabilità sociale dell'impresa" (30) e determina la responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro, quali che ne siano le dimensioni o la articolazione della struttura (31) e quand'anche il soggetto coinvolto nell'infortunio sia un lavoratore non dipendente o addirittura un soggetto esterno alla struttura aziendale (32).

L'ente datore di lavoro non deve più difendersi (o prepararsi a difendersi) solo da un reato presupposto commesso dal dipendente, apicale o non apicale, ma deve adoperarsi fattivamente e compiutamente per prevenire un reato in danno del dipendente o di quanti operano nell'ambiente di lavoro.

L'ente datore di lavoro deve organizzare se stesso e la collocazione dei singoli nella struttura aziendale: la gran parte dell'onere di adeguamento ricade, quindi,

normativamente sulla *societas*.

Un primo problema che si pone, a seguito dell'introduzione dell'art. 25 *septies*, è quello di focalizzare l'attenzione sulle modalità con le quali il lavoro viene svolto in azienda, essendo impensabile che una valutazione per quanto approfondita del rischio di commissione di reati dolosi (e in danno di beni giuridici del tutto diversi) consenta un adattamento senza particolare difficoltà del documento di valutazione dei rischi e del modello organizzativo cosicché risultino idonei a fronteggiare la commissione di reati contro la sicurezza del lavoro, per loro natura colposi.

Se il codice etico adottato dall'azienda può, in effetti, essere già finalizzato al contrasto all'illegalità *tout court* (33), il modello organizzativo concernente il processo decisionale, le procedure applicative e l'apparato dei controlli non può non essere calibrato sui rischi connessi al sistema produttivo e sulle cautele da adottate per eliminarli o drasticamente ridurli.

Alla luce dell'allargamento del catalogo dei reati presupposto alle fattispecie di gravi reati colposi in materia di lavoro, i *compliance programs* aziendali devono essere rivisti con un effetto a cascata che va dalla valutazione del rischio di infortunio, alla previsione e predisposizione dei mezzi e delle procedure di contrasto, con un coinvolgimento che non può essere ristretto a colui che incarna la figura del datore di lavoro, ma che deve riguardare anche il *top management* (ovvero i "soggetti in posizione apicale" di cui all'art. 6 d. lgs. n. 231/2001) le cui decisioni concorrono a delineare la strategia societaria e cioè il concreto rapportarsi dell'ente con il contesto economico-sociale in cui si trova ad operare (a cominciare, ad esempio, dagli investimenti nella sicurezza e dalla decisione se impiegare o no materie prime dannose alla salute, se delocalizzare o no le produzioni più pericolose e così via).

In secondo luogo, una volta scelta la linea di politica aziendale, questa va resa nota a tutti i soggetti (apicali e non) che sono chiamati ad attuarla e – altresì – ai soggetti che ne sono semplicemente destinatari (i lavoratori), ma che la legge considera creditori di sicurezza: la formazione e informazione circa i pericoli insisti nell'ambiente di lavoro e nei processi produttivi sono una componente irrinunciabile per valutare idoneo il modello organizzativo, così come la previsione di un sistema di controlli e di una struttura aziendale che contrasti efficacemente i reati contro l'integrità fisica e la vita dei dipendenti e non solo – come accadeva prima dell'art. 25 *septies* – i reati dei dipendenti (apicali e non apicali) che determinano responsabilità amministrativa degli enti datori di lavoro.

Infine, un falso problema – ormai risolto dal decorso del tempo - ha riguardato la mancanza nella legge n. 123/2007 di una normativa transitoria che ha indotto qualche ente datore di lavoro a sostenere l'inesigibilità di una condotta di allineamento alla nuova normativa in tempi brevi (34).

La risposta giurisdizionale alla pretesa inesigibilità della condotta che avrebbe evitato (o reso remota) la violazione della normativa antinfortunistica è stata negativa, sulla base del condivisibile rilievo che “la mancanza di una disciplina transitoria, ovvero di un termine a cui ancorare la decorrenza degli effetti della nuova disciplina sanzionatoria, comporta che era obbligo immediato per le società adottare e attuare i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire incidenti sul lavoro del tipo di quello poi verificatosi” (35).

L'impressione di una soluzione formalistica – insensibile alle obiettive difficoltà incontrate dall'ente – si dissolve osservando che il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è perfettamente consapevole che l'esercizio dell'impresa implica

l'assunzione di una responsabilità sociale, *in primis*, verso i dipendenti; che questo impegno di tutela della "sicurezza" è già obbligo giuridico inequivoco rinvenibile nell'art. 41 comma 2° Cost. e concretizzato dall'art. 2087 c.c. che individua nel datore di lavoro il principale destinatario degli obblighi prevenzionistici, in quanto lo rende responsabile della "tutela delle condizioni di lavoro" a salvaguardia della "integrità fisica" e della "personalità morale dei prestatori di lavoro" (36); che la "responsabilità dell'imprenditore" è esplicitamente richiamata nell'art. 2088 c.c. che, nel testo vigente, lo obbliga a "uniformarsi nell'esercizio dell'impresa" alla legislazione in materia; che detta responsabilità è penale (per la persona fisica) alla luce degli artt. 589 comma 2° e 590 comma 3° c.p. e alla luce del sistema imperniato sul d. lgs. n. 626/1994 (37).

Si vuole con ciò dire che la sopravvenienza della legge n. 123/2007 ha certamente determinato una responsabilità amministrativa (direttamente in capo all'ente datore di lavoro) che prima non esisteva, ma non ha inciso sul sistema preesistente che già postulava la necessità di una mappatura dei rischi aziendali da parte del datore di lavoro proprio con specifico riguardo alla normativa antinfortunistica, la rilettura di tutta la filiera produttiva per garantire "sicurezza", la previsione di idonei controlli sui soggetti "sottoposti all'altrui direzione" (per usare la terminologia adottata dall'art. 7 d. lgs. n. 231/2001), una compiuta circolazione delle informazioni rilevanti tra il personale dipendente e un'adeguata formazione per evitare comportamenti individuali o prassi collettive devianti foriere o di situazioni di pericolo o, addirittura, di infortunio .

Nel momento in cui la legge n. 123/2007 introduce una responsabilità ulteriore e identifica come responsabile un soggetto (l'ente) diverso dalla persona fisica, non è

seriamente contestabile che l'ente si trovi a partire dal livello di "cultura di sicurezza" cui già l'ha portato (e doveva portarlo) il datore di lavoro-persona fisica.

In definitiva, il settore delle cautele antinfortunistiche è sicuramente tra quelli nei quali meno si può manifestare un *gap* incolmabile in tempi brevi da parte dell'ente, ove – s'intende – non abbia scoperto solo nel 2007 la "cultura della legalità" (38).

La trasformazione di un modello organizzativo di gestione e controllo "pensato" per i reati dolosi per adattarlo alle nuove figure colpose di reato presupposto può obiettivamente presentare problemi e richiedere un tempo superiore alla *vacatio legis* di quindici giorni che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 123/2007.

Un ente gestito con un puntuale rispetto della "cultura della sicurezza" – sulla scorta dell'ordito normativo venutosi a creare a partire dal d. lgs. n. 626/1994 (e, implicitamente, dall'art. 2087 c.c.) – non può che risultare fortemente prossimo all'ente "ideale" che vuole evitare ogni coinvolgimento derivante dall'art. 25 *septies*, ma sarebbe scorretto sostenere che il nuovo reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente non abbia significativamente migliorato le cautele prevenzionali richieste dalla normativa antinfortunistica.

La legge 3 agosto 2007 n. 123 contiene sia norme di immediata applicazione che (art. 1) la "delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro".

Tra le norme di immediata applicazione vi è il già ricordato art. 9 che introduce l'art. 25 *septies* nel d. lgs. n. 231/2001, ritenendo improcrastinabile la previsione di una responsabilità amministrativa diretta dell'ente per le più gravi violazioni della sicurezza del lavoro in ambito aziendale.

Questa accentuata attenzione per l'ente datore di lavoro non ha fatto dimenticare (o

passare in secondo piano) la persona fisica datore di lavoro la cui responsabilità penale e civile non è minimamente elisa dalla eventuale contemporanea responsabilità amministrativa “da reato” dell’ente.

Tra gli artt. 2-12 della legge n. 123/2007 va ricordato l’obbligo, da parte del pubblico ministero che eserciti l’azione penale per i reati di omicidio o lesioni colpose gravi e gravissime da violazione di normativa antinfortunistica, di darne notizia all’INAIL “ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso”: con tale previsione (art. 2) il legislatore pone le condizioni per una tempestiva consapevolezza da parte dell’INAIL della pendenza di un processo penale a carico della persona fisica (39), così da consentirgli di richiedere all’imputato il risarcimento di quanto l’ente ha erogato (o dovrà erogare) nell’adempimento del suo ruolo istituzionale a favore della vittima e/o dei suoi prossimi congiunti.

In forza dei principi generali vigenti in tema di inserimento della pretesa civilistica nel processo penale, l’ente di appartenenza dell’imputato – nei cui confronti l’INAIL si è costituito parte civile – potrà essere citato in veste di responsabile civile (40) per rispondere degli effetti civili dell’illecito penale commesso dalla persona fisica apicale o non apicale .

L’art. 9 legge n. 123/2007 prevede che, in presenza di un reato rientrante nell’art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001, anche l’ente venga sottoposto ad un procedimento penale, quanto al rito applicabile, ma finalizzato alla eventuale applicazione di una sanzione amministrativa (pecuniaria o interdittiva).

Nel processo a carico dell’ente non è consentita la costituzione di parte civile (41) non è contrastante con la normativa comunitaria il diniego di ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente contro l’ente, essendovi ampia possibilità di

esercizio dell'azione civile in sede civile e nel processo penale a carico della persona fisica apicale o non apicale imputata (42), né si profila un contrasto con la normativa costituzionale per violazione del diritto di agire e di difendersi della vittima (43) in quanto vi sono sufficienti altre occasioni e modalità di esercizio della pretesa restitutoria o risarcitoria.

Ne consegue che l'art. 2 legge n. 123/2007 recepisce questo limite all'esercizio dell'azione civile e non può essere letto come norma legittimante l'INAIL a costituirsi parte civile direttamente nei confronti dell'ente, al di là di quanto il sistema consenta a qualsiasi soggetto che si ritenga danneggiato dal comportamento attivo o omissivo dell'ente datore di lavoro.

Lo stesso art. 2 citato presenta spunti testuali inequivoci in tal senso laddove configura l'obbligo di notificare l'INAIL, a carico del PM, in presenza di esercizio dell'azione penale (nei confronti della persona fisica) e non di "contestazione dell'illecito amministrativo" all'ente (44).

L'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001 non rende l'ente datore di lavoro autore o coautore dell'illecito penale commesso dalla persona fisica apicale o non apicale e i limiti del suo coinvolgimento sono strettamente circoscritti alla responsabilità amministrativa "da reato" (45).

Il che non va considerato una soluzione di comodo per l'ente datore di lavoro perché – ex art. 9 comma 1 lettera c) e ex art. 19 stesso decreto – soggiace alla confisca, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato "salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato": ciò significa che le ragioni del danneggiato dal reato, che non è possibile far valere con costituzione di parte civile diretta contro l'ente datore di lavoro, trovano ugualmente risposta attraverso la confisca e il

dirottamento di quanto colpito dalla sanzione, da parte dello Stato, alla vittima del reato e/o ai suoi familiari.

Tra le norme di immediata attuazione della legge n. 123/2007 vanno ricordate anche l'art. 3 che apporta plurime "modifiche" al d. lgs. n. 626/1994, l'art. 4 in materia di "salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e l'art. 5 sulle modalità esplicative dell'attività degli ispettori del lavoro (46).

Per quanto qui di interesse, viene ribadita la centralità – nell'azione di contrasto alla piaga degli infortuni sul lavoro – del "documento di valutazione dei rischi" sia per quanto concerne la completezza di elaborazione, sia per quanto concerne la sua circolazione in ambito aziendale, anche con riguardo al ruolo di controllo cui sono chiamati i rappresentanti aziendali per la sicurezza e le organizzazioni sindacali.

- (25) Altro fondamentale settore di intervento – anch'esso deducibile dalla rubrica della legge n. 123/2007 – è la “delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” di salute e sicurezza del lavoro. Cfr. **F. Basenghi**, La legge delega in materia di sicurezza: alcuni spunti di indagine, in Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, a cura di **L. Montuschi**, Milano, 2007, p. 459 e **S. Margiotta**, La delega legislativa sulla sicurezza del lavoro, Milano, 2008. Si veda, *infra*, par. 3.
- (26) Questa è la rubrica della Sezione III, come risultante dopo la modifica con l'art. 3 comma 1 d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61. La rubrica originaria era “responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale”.
- Tra i primi commenti (tutti incentrati sul problema di definire l' “interesse o il vantaggio” dell'ente in caso di infortunio sul lavoro) si vedano **S. Dovere**, La responsabilità, cit., p. 99; **F. D'Arcangelo**, La responsabilità, cit., p. 80; **C. Santoriello**, Violazione, cit., p. 169 e **P. Ielo**, Lesioni gravi, cit., p. 58 (si veda anche la nota 8 per prospettive *de iure condendo*).
- Va ricordato che la Commissione di riforma del d. lgs. 231/2001 (c.d. Commissione Greco), istituita il 23 maggio 2007, ha proposto di risolvere il problema mediante una modifica dell'art. 5 nei seguenti termini: “L'ente è responsabile per i reati dolosi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per i reati colposi quando le condotte costitutive sono state realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso”. Secondo la relazione al progetto, la modifica è dettata dal “non discutibile rilievo che nei reati colposi l'evento è necessariamente “non voluto”, il che comporta “la non coerenza della formula che vede l'interesse o il vantaggio dell'ente elementi qualificanti “la commissione del reato”, pacifico essendo che i reati di omicidio e lesioni colpose si compiono con il verificarsi dell'evento costitutivo del reato stesso (appunto la morte o le lesioni)”.
- Il tema della colpevolezza dell'ente è analizzato, tra gli altri, da **E. Amati**, La responsabilità degli enti, in **N. Mazzacuva-E. Amati**, Diritto penale dell'economia. Problemi e casi, Padova, 2010, p. 77 e da **E. R. Belfiore**, Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di M. Romano, cit., p. 1750.
- Con riguardo specifico all'art. 25 *septies* cfr. **A. Gargani**, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, *ivi*, p. 1939 e **G. De Simone**, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione, in Dir. pen. cont., 2012, p. 40 e **M. Riverditi**, “Interesse o vantaggio” dell'ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in Arch. pen., 2011, p. 397.
- G. Gentile**, L'illecito colposo, cit. p. 34, richiama l'attenzione sul “parallelismo temporale e contenutistico – tanto più significativo perché non legato ad *input* di matrice sopranazionale ...” tra l'estensione del d. lgs. n. 231/2001 ai reati più gravi contro la sicurezza del lavoro e il *Corporate Homicide Act* del Regno Unito.
- G. Forti**, Uno sguardo, cit., p. 1256, prospetta che l'allargamento del catalogo dei reati presupposto ai reati colposi possa determinare “un'attrazione, nella sfera applicativa del decreto, anche di entità pubbliche”.
- (27) L'art. 25 *septies*, come introdotto con legge n. 123/2007, dispone che “(**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul**

lavoro). 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

L'art. 11 comma 1 lettera c) della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 – poi disatteso dal d. lgs. n. 231/2001 (v. *supra*, Cap. IX, par. 1) – prevedeva "la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

S. Dovere, La responsabilità, cit., p. 98, vede nell'art. 25 *septies* l'inizio di un processo che può portare a "tutti i reati colposi d'impresa" (anche fuori del settore del diritto del lavoro) dovuti a "un'inadeguata gestione del rischio".

(28) L'art. 9 d. lgs. n. 231/2001 prevede come sanzione interdittiva "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n. 231/2001, la sanzione interdittiva può essere applicata come misura cautelare (e questo vale anche per i reati di cui all'art. 25 *septies*).

Ciò consente a **M. Nuccio**, La colpa, cit., p. 48, di parlare di "svolta significativa che non giunge però inaspettata".

(29) Non vi può essere alcun dubbio che la "sicurezza", come limite alla libertà di iniziativa economica, vada intesa come comprensiva della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In tal senso spingono specifici principi costituzionali quali gli artt. 4 e 38 Cost.

In dottrina si vedano **U. Belviso**, Il concetto di "iniziativa economica privata" nella Costituzione, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 152; **C. Esposito**, I tre commi dell'art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, p. 33; **G. Iudica**, Autonomia dell'imprenditore privato e interessi pubblici, Padova, 1980; **G. Corso**, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, p. 755; **F. Galgano**, sub art. 41, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti economici, Bologna, 1982, p. 4; **C. Smuraglia**, voce Salute. Tutela della salute (diritto del lavoro), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 1; **D. Morana**, La salute nella Costituzione italiana, Milano, 2002; **M. Ricci**, Ambiente, cit., in AA.VV., Lavoro, cit. p. 38; AA.VV., Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, a cura di **V. Buonocore**, Napoli, 2006; **G. Natullo**, Principi generali di prevenzione e "confini" dell'obbligo di sicurezza, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da **F. Carinci**, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di **M. Rusciano** e **G. Natullo**, Torino, 2007, p. 85; **F. Forzati**, Prevenzione dei luoghi di lavoro e modelli penali d'intervento: beni giuridici e tecniche di tutela, ivi, p. 97 e **S. Merlini**, I fondamenti costituzionali, in AA.VV., Reati contro la salute e la dignità del lavoro, a cura di **B. Deidda** e **A. Gargani**, Torino, 2012, p. 3.

(30) Su questo concetto cfr. **L. Montuschi**, Presentazione, in AA.VV., Lavoro, cit., p. XI e **P. Rebaudengo**, Prefazione, *ivi*, p. XII, secondo cui la “responsabilità sociale dell’impresa” postula un “concreto impegno, misurabile, controllabile e certificabile verso i dipendenti, i consumatori clienti finali, i fornitori, gli azionisti, la società civile, le istituzioni, le stesse generazioni future”. Sul comportamento “socialmente responsabilizzato” delle imprese si veda **G. M. Garegnani**, Etica, cit., p. 18. In dottrina, *ex plurimis*, si vedano **L. M. Alfieri-M. L. Fornaciari Davoli**, Etica ed economia, Modena, 1999; **A. Genco**, Responsabilità sociale e cultura organizzativa nelle imprese, Padova, 2003; **A. Faillace**, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004; **A. De Pauli**, Il valore dei valori: comunicare la responsabilità sociale dell’impresa, Milano, 2004; **A. Beda**, La responsabilità sociale d’impresa: strumenti e strategie per uno sviluppo sostenibile dell’economia, Milano, 2004; **L. Bagnoli**, Quale responsabilità sociale per l’impresa, Milano, 2005; **A. Pizzoferrato**, Partecipazione dei lavoratori, nuovi modelli di governance e democrazia economica, in Riv. it. dir. lav., 2005, p. 243; **I. Piccinini**, Sulla dignità del lavoratore, in Arg. dir. lav., 2005, p. 739; **F. Fortunati**, Qualità, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale in azienda, Milano, 2005; AA.VV., Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, a cura **L. Sacconi**, Roma, 2005 (in specie, il contributo di **D. Gottardi**, L’evoluzione del diritto del lavoro e la CSR in Italia e in Europa); AA.VV., Responsabilità sociale dell’impresa e finanza etica, Milano, 2005; **R. Del Punta**, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro: i nuovi profili. Studi in onore di M. Persiani, Padova, 2005, p. 117; **S. Scarponi**, Globalizzazione e responsabilità sociale delle imprese transnazionali, in Lav. dir., n. 1/2006, p. 149; **A. Tursi**, Responsabilità sociale dell’impresa, “etica di impresa” e diritto del lavoro, *ivi*, p. 65; **V. Ferrante**, Responsabilità sociale dell’impresa e lavoro subordinato, *ivi*, p. 83; **M. Ricci**, Sicurezza del lavoro e responsabilità sociale d’impresa, in Percorsi di diritto del lavoro, a cura di **D. Garofalo e M. Ricci**, Bari, 2006, p. 455; **C. Manacorda**, Responsabilità amministrativa e responsabilità sociale delle imprese: divergenze e convergenze, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 59; **S. Liebman**, “Impresa al plurale” e diritto del lavoro: riflessioni a margine del dibattito sulla corporate social responsibility, in Un diritto in evoluzione, cit., p. 447; **G. De Simone**, Poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, in Trattato di diritto privato, cit., p. 282; **S. Liebman**, Multi-stakeholders approach to corporate governance and labour law: a note on Corporate Social Responsibility, in SSRN working paper series, 2008; **T. E. Romolotti**, Modello organizzativo e corporate social responsibility: la via etica alla 231, in Res. amm. soc., n. 2/2009, p. 123; **M. A. Pasculli**, Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell’impresa: studio sui modelli di organizzazione, gestione e controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d. lgs. 231/2001 e successive modificazioni, *ivi*, n. 4/2010, p. 41 e **R. Pessi**, La responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2011, p. 3.

Un riferimento esplicito alla necessità che i comportamenti dei datori di lavoro si orientino “anche secondo i principi della responsabilità sociale” è rinvenibile nell’art. 6 comma 8 lettera h) del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il concetto è normativamente definito come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche dell’azienda e organizzazioni delle loro

attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” [art. 2 comma 1 lettera z) ff) dello stesso Testo unico].

G. Forti, Uno sguardo, cit., p. 1252, sottolinea che “gli operatori hanno visto in questa normativa un’opportunità di rinnovamento interno, l’occasione finalmente materializzatasi per sbarazzarsi dei cascami di dirigenza o stili di gestione avvertiti come ostacoli a politiche d’impresa”.

- (31) In sede di primo commento alla riforma **G. Zanalda**, La responsabilità, cit., p. 99, prefigura un forte coinvolgimento nei procedimenti penali ex d. lgs. n. 231/2001 delle “imprese di piccole e medie dimensioni” in quanto più restie, per motivi economici, a dotarsi dei modelli organizzativi e gestionali. Si veda, altresì, **P. Di Geronimo**, I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni, in Resp. amm. soc., n. 1/2008, p. 63.

Nel senso che “molte delle aziende di grandi dimensioni, anche per l’attenzione delle rappresentanze sindacali, sono già attente alla materia antinfortunistica” si esprime **M. Cardia**, La disciplina, cit., p. 119.

Sul ruolo centrale delle rappresentanze aziendali in materia prevenzionistica – post d. lgs. n. 231/2001 – si vedano **A. Tampieri**, Azione sindacale e contrattazione collettiva nella tutela delle condizioni di lavoro, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 553; **M. Lai**, Il ruolo delle parti sociali: in particolare le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Legge 3 agosto 2007, n. 123. Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Milano, 2008, p. 208; **C. Frascheri**, Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, in AA.VV., La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo n. 81/2008, a cura di **G. Santoro Passarelli**, Milano, 2008, p. 237; **A. Baldassarre**, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e il rilancio della “filosofia partecipativa”, in AA.VV., Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008, p. 540; **D. Cagetti**, sub art. 52 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di **M. Grandi e G. Pera**, Padova, 2009, p. 2847; **P. Pascucci**, Salute e sicurezza: dalle rappresentanze dell’art. 9 ai rappresentanti del d. lgs. 81/08, in Dir. lav. mercati, 2010, p. 670; **P. Campanella**, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in Le nuove regole, cit., p. 398; **G. Natullo**, voce Sicurezza del lavoro, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 1973 e **E. Ales**, L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Riv. it. dir. lav., n. 1/2011, p. 57.

- (32) Particolare attenzione al tema dei lavori dati in appalto è prestata da **L. Vitali-C. Burdese**, La legge, cit., p. 130.

Il tema ha ricevuto nuovo impulso con l’art. 26 d. lgs. n. 81/2008, sull’affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

Cfr. **G. Giordanengo-S. Carosso**, La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e sub-appalto, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 99; **L. Cordovana-O. Faggiano**, Ambiente e sicurezza: la responsabilità dell’ente committente negli appalti con impresa affidataria della gestione impianti, ivi, n. 3/2012, p. 145; **G. De Falco**, Sicurezza del lavoro nei cantieri e responsabilità dell’ente, ivi, n. 3/2010, p. 147.

Nella letteratura giuslavoristica si vedano **V. Pasquarella**, Appalto e sicurezza del

lavoro: tutele legislative e rimedi giurisdizionali, in Riv. giur. lav., 2007, suppl. al n. 2, p. 87; **P. Pascucci**, Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2008, p. 96; **F. Bacchini**, Committenti e appaltatori, in Il Testo Unico della salute, cit., p. 183; **A. Zini**, Il datore di lavoro committente e la valutazione dei rischi da interferenze, in Il Testo Unico in materia di salute, cit., p. 173; **G. Ludovico**, Sui limiti della responsabilità solidale negli appalti per danni da infortunio e malattia professionale, in Arg. dir. lav., 2011, p. 567; **F. Vignoli**, Un primo confronto fra il sistema punitivo ex d. lgs. 231/2001 e le sanzioni alternative in materia di appalti, in Riv. amm. soc., n. 2/2011, p. 7; **A. Federici**, Appaltatori e subappaltatori, in Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 251 e **D. Iarussi**, Responsabilità solidale dell'appaltatore e del terzo per infortunio del dipendente presso altra impresa, in Lav. giur., 2012, p. 278 (con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

- (33) Cfr. **F. Bianchi**, Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 63 e **A. Salvatore**, Il "codice etico": rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa, ivi, n. 4/2008, p. 67.

Come osserva **M. Nuccio**, La colpa, cit., p. 53, "benché il d.lgs. 231/2001 non lo contempli espressamente, l'istituzione di un codice di comportamento, l'adozione di un c.d. codice etico ha l'indubbio vantaggio di orientare i comportamenti aziendali verso la correttezza amministrativa ed il rispetto della legalità ed è prassi ormai consolidata a livello internazionale e raccomandata dalle Linee Guida di Confindustria".

Cfr. **P. Ghini-L. Fruscione**, Il valore delle regole in azienda: valore e significato, requisiti e portata ai fini 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 305 e **L. Montuschi**, Dai principi al sistema della sicurezza sul lavoro, in La nuova sicurezza, cit., I. Principi comuni, a cura di **C. Zoli**, cit., p. 2.

- (34) In data 26 ottobre 2007 – e, quindi, a meno di tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 123/2007 - si è verificato un incidente mortale, da infortunio sul lavoro, che ha determinato l'apertura di un procedimento penale ex art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001 nei confronti dell'ente-datore di lavoro.

Tra i vari temi difensivi un ruolo centrale ha ricoperto la tesi della inesigibilità della condotta di allineamento alla legge n. 123/2007, stante il breve arco temporale tra commissione del fatto-reato ed entrata in vigore della nuova normativa: l'accoglimento della tesi che fosse "umanamente" impossibile esigere dall'ente un comportamento diverso avrebbe circoscritto la responsabilità alla sola persona fisica.

Collocandosi nella prospettiva di un mero onere di adozione del modello - ma prima dell'introduzione dell'art. 25 *septies* - in giurisprudenza si è sottolineato che "il d. lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna disposizione che individui un termine entro il quale consentire agli enti di uniformarsi alle nuove disposizioni, dotandosi dei rispettivi modelli. Il legislatore, pur avendo inteso ancorare il rimprovero dell'ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi e, dunque, a motivarlo all'osservanza degli stessi, non ha previsto il modello organizzativo come adempimento obbligatorio, al quale l'ente sia sempre e comunque tenuto, ma come mero onere che l'ente stesso ha interesse ad

assolvere per prevenire e paralizzare gli effetti della commissione di reati da parte delle persone fisiche che agiscono al suo interno. Trattandosi di onere che la persona giuridica è portata ad assolvere nel suo stesso interesse e non in adempimento di un obbligo normativo, è del tutto ragionevole la mancata previsione di un termine di c.d. tolleranza per consentire alle imprese di tenere un comportamento, del tutto libero, viceversa, sia nel *an* che nel *quando*" [G.i.p. Trib. Napoli (ord.) 26 giugno 2007, Impregilo, con nota di **M. Cardia**, L modelli organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del G.i.p. di Napoli, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 163].

- (35) Con sentenza 1°-26 ottobre 2010 il G.u.p. Tribunale di Novara, nel rigettare l'argomento difensivo, ha osservato che "il vigente ordinamento penale è fondato sul principio di legalità e al giudice non è lasciato alcun margine per l'individuazione della condotta punibile. La mancanza di una disciplina transitoria, ovvero di un termine a cui ancorare la decorrenza degli effetti della nuova disciplina sanzionatoria, comporta che era obbligo immediato per le società adottare e attuare i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire incidenti sul lavoro del tipo di quello poi verificatosi. L'adozione dei modelli organizzativi costituisce una incoercibile scelta positiva dell'ente di dotarsi di uno strumento organizzativo che, al di là del mero adempimento formale e burocratico, ove preventivamente attuato ed in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società, comporta l'esclusione della responsabilità amministrativa. Ove sussistano situazioni di rischio, non c'è dubbio che sia necessario agire tempestivamente a tutela di valori fondamentali (quali la vita e l'incolumità personale), adottando tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi, non potendosi altrimenti sacrificare i beni protetti in ragione di inefficienze organizzative e di gestione. L'obbligo di fattibilità dei modelli va correlato ai rischi specifici di commissione degli illeciti, avuto riguardo alle dimensioni, all'organizzazione, alla natura dell'attività svolta e alla stessa "storia" operativa dell'ente, di guisa che più elevato è il pericolo nel caso concreto, più urgente e prioritario è l'obbligo di adozione dello strumento organizzativo".

La sentenza (i cui punti motivazionali salienti sono riportati da **S. M. Corso**, Codice della responsabilità "da reato" degli enti, Torino, 2012, p. 43) è annotata da **G. Lunghini-L. Paris**, D. lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell'ente per reati colposi, in Corr. merito, n. 4/2011, p. 403 e da **D. Zaniolo**, Omessa adozione dei modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 161.

C. App. Brescia, sez. II pen., 14 dicembre 2011, in Le società, 2012, p. 1105, con nota di **M. M. Scoletta**, ritiene inesigibile l'implementazione del modello organizzativo (e non punibile l'ente), stanti i tempi molto ravvicinati tra introduzione dell'art. 25 *septies* e infortunio.

Sull'evoluzione giurisprudenziale in materia si rinvia a **F. D'Arcangelo**, I canoni di accertamento dell'idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza, *ivi*, n. 2/2011, p. 129.

- (36) Cfr. **L. Montuschi**, L'incerto cammino, cit., p. 502, secondo cui la citata norma civilistica "svolge una funzione di supporto e d'integrazione dei contenuti della più recente disciplina antinfortunistica" (il riferimento è alla normativa del d. lgs. n. 626/1994) e **G. Gaeta**, La duttilità applicativa dell'art. 2087 cod. civ., in Riv. giur. lav., 2003, p. 323. Secondo autorevole dottrina, l'art. 2087 c.c. si è sviluppato

come strumento di protezione della personalità morale e della dimensione psichica dei prestatori di lavoro, con ciò superando l'idea che l'area di tutela si limitasse alle obbligazioni direttamente strumentali all'attività compiuta a favore dell'ente. Tale norma, una volta annoverato il danno alla salute dei lavoratori tra quelli risarcibili, fa gravare sul datore di lavoro uno specifico obbligo di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro contro ogni fonte di pericolo. La responsabilità datoriale in questi casi è di carattere contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ai sensi dell'art. 1374 c.c. dall'obbligazione di sicurezza, inserendola nello stesso sinallagma contrattuale.

Sul punto si vedano **L. Spagnuolo Vigorita**, Responsabilità dell'imprenditore, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da **L. Riva Sanseverino** e **G. Mazzoni**, Padova, 1971, p. 441; **L. Montuschi**, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986 e **Id.**, Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, in Riv. it. dir. lav., 1987, I, p. 19.

Nel rapporto di lavoro la risarcibilità della lesione della salute e della sicurezza trova una fonte costitutiva nell'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, facendo ricadere sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.

Corte cost., 11 dicembre 1996 n. 399, in Giur. cost., 1996, p. 3646, ha ritenuto che, in quanto norma aperta, l'art. 2087 c.c. permetta all'ordinamento una sorta di adeguamento permanente alla sottostante realtà socio-economica, in modo da supplire ad eventuali lacune cui una normativa potrebbe dar luogo, non potendo prevedere qualsiasi fattore di rischio.

Cass. sez. lav., 5 febbraio-8 marzo 2013, Remoin contro Fondiaria, ha statuito che l'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro va ben oltre l'adozione di misure *standard*. La sentenza è annotata da **F. Buffa**, Standard di sicurezza sul lavoro ... ed oltre, in Il quotidiano unico, 9 luglio 2013.

- (37)**M. Cardia**, La disciplina, cit., p. 117, prendendo spunto dai dati statistici sugli infortuni, osserva che "sono dati, questi, che dimostrano come in Italia la tematica attinente alla sicurezza sui luoghi di lavoro necessiti di un approccio ben più pragmatico, che dovrebbe prendere le mosse dal rigoroso rispetto delle normative di settore". Per lungo tempo, la ricerca di una miglior tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si è sviluppata, da un lato, attraverso l'emanazione di norme a contenuto prescrittivo, dall'altro, attraverso la stesura di disposizioni a contenuto generale. Nel primo gruppo rientra sicuramente l'intera legislazione tecnica, composta da una serie di adempimenti e prescrizioni specifiche e determinate *ex lege* in ambito settoriale. Tale sistema di prevenzione, definito "oggettivo", è basato sulla predisposizione e sull'aggiornamento continuo delle misure reputate, in via presuntiva, idonee a tutelare l'incolumità dei lavoratori e obbligatorie per la parte datoriale in virtù della esplicita indicazione legislativa. Data l'evidente impossibilità di far procedere di pari passo l'evoluzione della scienza e della tecnologia industriale con i tempi della produzione legislativa, un ruolo essenziale nel tempo è stato assunto dalle c.d. norme a "contenuto elastico", volte ad indicare il fine e l'obiettivo da perseguire: compete poi ai destinatari l'onere di scegliere come concretizzarle. L'art. 2087 c.c. incarna la massima esemplificazione di questo tipo di normativa. In punto cfr. **G. Natullo**, La nuova normativa sull'ambiente di lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1996, p. 960 e, in

particolare, da ultimo cfr. **M. Corrias**, I lavoratori, in Il nuovo diritto, cit., p. 214 e **G. Sacconi**, Le responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, Torino, 2005, p. 8.

- (38) Per esemplificare, la vigenza da più di un lustro del sistema introdotto con il d. lgs. n. 231/2001 rende ragionevole presumere il già avvenuto inserimento nella struttura aziendale dell'Organismo di vigilanza (ODV) la cui azione di controllo dovrà necessariamente essere estesa all'esistenza di una effettiva "cultura della sicurezza" all'interno dell'ente.

Sul ruolo di cautela "di secondo grado" rappresentato dall'ODV, cui compete di verificare che "si sia correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 4 d. lgs. 626/1994", cfr. **P. Aldrovandi**, Responsabilità, cit., p. 574.

Sui rapporti tra modello organizzativo e valutazione del rischio nel diritto penale del lavoro si veda **F. D'Arcangelo**, La responsabilità, cit., p. 90, secondo cui il m.o.g. è "aggiuntivo e non sostitutivo". Da ultimo cfr. **A. Andreani**, I modelli di organizzazione e gestione, in Il nuovo diritto, cit., p. 487 e **G. Castellani**, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro, Milano, 2012, p. 76.

- (39) La costituzione di parte civile dell'INAIL, già possibile alla luce del quadro normativo preesistente, viene ad essere favorita dalla tempestiva notizia della pendenza di un processo penale, a carico di persona fisica determinata, avanti una Autorità giudiziaria parimenti segnalata.

L'obbligo di comunicazione posto a carico del PM ha come vero obiettivo favorire un risarcimento predibattimentale esteso alle ragioni creditorie dell'INAIL.

In dottrina si vedano **S. Toriello**, Il ruolo dell'INAIL nel processo penale per reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, in Dir. rel. ind., 2009, p. 1049; **S. Dovere**, Costituzione di parte civile e partecipazione dell'INAIL e dell'IPSEMA al processo penale, in AA.VV., Reati contro la salute e la dignità, cit., p. 455; **S. Giubboni**, Note di attualità in tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2009, p. 1; **A. Rossi**, L'azione di regresso dell'Inail dopo l'art. 2 legge 123/2007: riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile, ivi, n. 1/2008, p. 187; **A. La Peccerella**, Diritto di regresso dell'Inail e processo penale, in Riv. inf. mal. prof., n. 2/2008, p. 313 e **G. Vidiri**, Legge 3 agosto 2007 n. 123: infortuni sul lavoro e azione di regresso dell'INAIL, in Mass. giur. lav., 2007, p. 904.

La relazione finale della Commissione parlamentare citata *supra*, in nota 16, esprime il convincimento che l'esercizio generalizzato dell'azione di regresso da parte dell'INAIL – oltre a consentire di recuperare risorse – potrebbe "procurare l'effetto di incentivare le imprese a tutelare meglio la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia pure per finalità economiche, pur osservando – nell'occasione – che molte Procure, "disattendendo" l'art. 61 Testo unico", non mettono l'INAIL in condizione di attivarsi per tempo (Senato della Repubblica, XVI legislatura, cit., p. 105).

In proposito, va ricordato che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che della mancata citazione dell'INAIL non può dolersi l'imputato (che è carente di interesse ad avere una parte civile contro) ma, semmai, solo l'INAIL in quanto soggetto legittimato alla eventuale costituzione di parte civile: cfr. Cass. sez. IV, 8 marzo-17 luglio 2012 n. 28665, con nota di **R. Guariniello**, Informativa del PM all'INAIL, solo l'Istituto può dolersene, in Il quotidiano unico, 11 settembre 2012, nonché Cass. sez. IV, 19 dicembre 2008, in Igiene sic. lav., n. 3/2009, p. 168.

(40) Nel processo a carico della persona fisica imputata, colui che si costituisca parte civile nei confronti dell'imputato (artt. 74 ss. c.p.p.) può richiedere la citazione dell'ente datore di lavoro nella veste di responsabile civile (art. 83 c.p.p.): in tale caso l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. vede come "convenuti" sia la persona fisica (apicale o non apicale) imputata sia l'ente datore di lavoro, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia sotto processo per responsabilità amministrativa ex d. lgs. n. 231/2001.

(41) La questione, inizialmente molto controversa, ha trovato una condivisibile soluzione con la sentenza Cass. sez. VI, 5 ottobre 2010-22 gennaio 2011 n. 2251, OMS Salerio (i brani salienti della motivazione sono riprodotti in **S. M. Corso**, Codice, cit., p. 26).

La sentenza esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato nel d. lgs. n. 231/2001.

La decisione è annotata da **R. Bricchetti**, La persona giuridica non risponde del reato ma di illecito inidoneo per il risarcimento, in Guida al dir., n. 9/2011, p.58; da **F. Mucciarelli**, Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d. lgs. n. 231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, p. 431; da **G. Ariolli**, Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, in Giust. pen., 2011, III, c. 257; da **P. Balducci**, La Corte di cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 275; da **A. Bassi**, La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo. Parte I, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 173 e da **S. Dovere**, La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo. Parte II, *ivi*, p. 182; da **L. Varanelli**, La Cassazione esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti, in Le società, 2011, p. 575 nonché da **G. Varraso**, L' "ostinato silenzio" del d. lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo "perché", in Cass. pen., 2011, p. 2545. Da ultimo, sulla questione è tornato problematicamente **G. Losappio**, Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 107. La soluzione non muta con riguardo ai soggetti specificamente legittimati all'esercizio dell'azione civile in sede penale: cfr. **I. Secco**, Costituzione di parte civile dell'INAIL nei confronti dell'ente imputato per illecito amministrativo, in Igiene sic. lav., n. 3/2011, p. 129 (nota a Gup Trib. Bolzano, 19 novembre 2010).

(42) La questione è stata sollevata dal G.U.P. Tribunale di Firenze, con ordinanza 9 febbraio 2011 n. 35, Giovanardi, in Foro it., 2011, II, c. 291: "alla luce della normativa italiana (d. lgs. n. 231/2001) che esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente assoggettato a processo per responsabilità amministrativa da reato, si chiede alla Corte di giustizia della Comunità europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle norme comunitarie sopra indicate, rispondendo al quesito se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale".

L'ordinanza è commentata da **E. M. Mancuso**, Processo alle società e azione

civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1340; **F. Giunchedi**, Work in progress nel processo agli enti: la costituzione di parte civile al vaglio della Corte di giustizia, in Arch. pen., 2011, p. 687; **S. Dovere**, La costituzione di parte civile, cit., p. 182.

La sentenza CGUE, sez. II, 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11, è commentata da **F. Viganò-A. Valsecchi**, Secondo la Corte di giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d. lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione, in penalecontemporaneo.it, 6 settembre 2012; **S. Di Paola**, Responsabilità delle persone giuridiche, costituzione di parte civile e tutela delle vittime nel processo penale: un difficile equilibrio tra disciplina interna e diritto dell'Unione, in Foro it., 2012, IV, c. 503; **G. Buonamici**, La Corte di giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato, in Arch. n. proc. pen., 2012, p. 477 e **L. Pulito**, La tutela della vittima del reato dopo la sentenza "Giovanardi", in Dir. pen. proc., 2013, p. 614.

- (43) La questione risulta già affrontata e risolta nel senso della manifesta infondatezza da Cass. sez. 5 ottobre 2010-22 gennaio 2011 n. 2251, cit., che ha escluso il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Infatti "la "disparità" di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell'illecito oggetto dell'accertamento nel processo a carico dell'ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell'illecito, sicchè appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile. Anche il dedotto contrasto con l'art. 24 Cost. appare manifestamente infondato. Innanzitutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del *simultaneus processus*; inoltre, nel processo ex d. lgs. n. 231/2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare – normalmente – nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente".

La questione di legittimità è stata, invece, trasmessa alla Corte costituzionale con ordinanza 17 dicembre 2012 del G.u.p. Tribunale di Firenze, secondo cui l'art. 83 c.p.p. e l'intero d. lgs. n. 231/2001 sono in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui precludono alle vittime di reati presupposto (nella specie, infortunio sul lavoro) di agire per i danni da essi derivati contro l'ente "imputato". L'ordinanza è pubblicata in Dir. pen. proc., 2013, p. 951 e annotata da **D. Bianchi**, Il commento, ivi, p. 953.

- (44) L'art. 59 d. lgs. n. 231/2001, rubricato "contestazione dell'illecito amministrativo", dispone che "1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare

l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova".

(45) Nell'ambito di una fattispecie diversa dall'art. 25 *septies*, Cass. sez. III, 10 luglio-15 ottobre 2013 n. 42350, Ge. Cooperativa Sociale, ha affermato – cristallizzando un orientamento già delineatosi – che “l'ente collettivo è un soggetto che non è persona fisica e che, pertanto, non può essere reo di alcun reato (*societas delinquere non potest*). L'ente di per sé è comunque estraneo al reato, nel senso che è privo di ogni responsabilità penale. La sanzione della confisca per equivalente, prevista dall'art. 322 *ter* c.p. per la sola persona fisica, non è estensibile all'ente se non in forza di una previsione normativa che manca nella fattispecie e che non può essere rinvenuta nel d. lgs. n. 231/2001 se il reato di cui trattasi è estraneo al catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa” (fattispecie di reato tributario commesso dal legale rappresentante di una persona giuridica e di declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM diretto ad ottenere al confisca per equivalente dei beni della persona giuridica). La questione è stata rimessa alle Sezioni unite con ordinanza 30 ottobre-22 novembre 2013 n. 46726 di Cass. sez. III pen., su cui si vedano **A. Iorio-S. Mecca**, Sequestro sui beni della società per reati fiscali commessi dai manager: la parola alle SS.UU., in Il quotidiano unico, 25 novembre 2013 e **P. Corso**, Responsabilità amministrativa dell'ente a seguito di reati tributari esclusa dalla normativa vigente, in Corr. trib., 2014, p.

(46) Di questo rafforzato impegno nella prevenzione fa parte anche l'aumento dell'organico degli ispettori del lavoro previsto dall'art. 12 legge n. 123/2007.

Sul rafforzamento del sistema preventivo mediante il potenziamento degli ispettori, dei loro poteri e un maggior coordinamento dell'attività di vigilanza cfr. **C. Ogriseg**, Sicurezza sul lavoro: primi interventi in vista del testo unico, in Mass. giur. lav., 2008, p. 25; **S. Bertocco**, La disposizione amministrativa: campo di applicazione e prospettive future, in Arg. dir. lav., 2009, p. 1121 (anche per una ricostruzione storica della materia) e **M. Palazzi**, Il potere di disposizione degli organi di vigilanza, in Il nuovo diritto, cit., p. 879.

L'accertamento della “idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche” è tra gli obiettivi della Commissione parlamentare d'inchiesta citata in nota 16.

Il che lascia trapelare qualche riserva sul funzionamento effettivo dei controlli nel periodo precedente.

3. Il d. lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, e le ricadute sul microsistema della responsabilità “da reato”

Nel rispetto del termine di nove mesi imposto dalla legge n. 123/2007, il legislatore delegato ha emanato il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, un Testo unico avente il dichiarato obiettivo di un riassetto e di una riforma delle norme vigenti in materia di “salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” (47).

Il tentativo di presentare in modo organico e razionale una materia sviluppatasi con caratteristiche alluvionali è certamente rimarchevole, non fosse altro che per il maggiore livello di conoscibilità che assicura (48).

L'importanza dell'intervento legislativo è dimostrato dall'ampio apparato definitorio di cui all'art. 2 del Testo unico, manifestamente teso a non lasciare dubbi sul campo di applicazione della normativa, sui soggetti a vario titolo coinvolti, sui titolari dell'obbligo di sicurezza e del credito di sicurezza, su tutto ciò che il legislatore si attende in termini di concreto perseguimento della “cultura della sicurezza”.

Per quanto qui di interesse, già a livello definitorio, appare evidente che non si è di fronte ad un *restyling* più o meno approfondito del sistema prevenzionistico imperniato sul d. lgs. n. 626/1994 (49), ma di una riscrittura che tiene esplicitamente conto dell'inserimento dell'art. 25 *septies* nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa ex d. lgs. n. 231/2001 dell'ente datore di lavoro: una realtà che segna un punto di non ritorno e che è destinato a condizionare lo sviluppo della normativa antinfortunistica (50).

Anche dove manca un richiamo espresso alla responsabilità “da reato” dell'ente collettivo, la “definizione” che viene data – ad esempio – al concetto di “datore di lavoro” è volutamente ampia (ma non generica) per ricomprendere sia la persona

fisica che la persona giuridica (51), affinché non si delinei alcuna presunta lacuna e *deficit* di tutela.

Ma è la stessa scelta di inserire i più gravi reati contro la sicurezza del lavoro tra quelli (artt. 24-26 d. lgs. n. 231/2001) coinvolgenti una responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro ad essere investita dall'intervento riformatore: il testo dell'art. 25 *septies* – in vigore da circa nove mesi (52) – viene interamente sostituito ad opera dell'art. 300 d. lgs. n. 81/2008 (53), pur in assenza di un criterio direttivo in tal senso nella legge delega.

Da un canto, viene mantenuta ferma la scelta di colpire l'ente datore di lavoro in presenza di gravi reati colposi d'evento; da un altro, viene ribadita che la compatibilità del sistema di cui al d. lgs. n. 231/2001 con i reati colposi (risalente, come si è visto, alla stessa legge delega n. 300/2000) non costituisce il risultato distorto di una stratificazione normativa né una scelta asistemica che imponga una forzatura interpretativa o addirittura una analogia *in malam partem*, evidentemente non consentita (54).

Prendendo come base la tripartizione classificatoria degli illeciti d'impresa – condivisibilmente enucleata dalla realtà economica, prima che dal d. lgs. n. 231/2001 (55) – non vi è dubbio che i reati contro la sicurezza del lavoro di cui all'art. 25 *septies* rientrino nella categoria dell'illegale gestione dei rischi di produzione *sub specie* di modello organizzativo colposamente deviato.

Ed è qui che si inserisce quella che è forse la norma cardine in tema di rapporti tra responsabilità "da reato" dell'ente datore di lavoro e misure di contrasto all'illegalità di impresa da violazione della normativa antinfortunistica, e cioè l'art. 30 d. lgs. n. 81/2001 relativo ai "modelli di organizzazione e di gestione": d'ora in poi, il modello

organizzativo dovrà recepire ed uniformarsi alle prescrizioni obbligatorie analiticamente dettate dalla normativa antinfortunistica quali cautele “minime” (56).

L'*incipit* della norma, nel suo riferirsi alla delicata e controversa questione della “efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231” (art. 6), *minus dixit quam voluit*, perché non vi è alcun dubbio che l'adozione sostanziale di un modello organizzativo e di gestione conforme al disposto dell'art. 30 d. lgs. n. 81/2008 sia obbligatoria (“deve essere adottato”) anche per il datore di lavoro persona fisica, ove voglia provare a sottrarsi alla responsabilità (per lui penale) da grave infortunio sul lavoro.

Il Testo unico si rivolge indistintamente al datore di lavoro persona fisica o giuridica e da entrambi si aspetta un comportamento conforme, anche se alcune norme sono direttamente rivolte all'ente (57), altre esclusivamente alla persona fisica (58), altre ancora – come l'art. 30 – ad entrambe, senza che siano consentite interpretazioni *ad excludendum* (59).

Con l'art. 30 si chiede anche al datore di lavoro persona fisica un “salto di qualità” nell'orientare la struttura organizzata che a lui fa capo alla prevenzione e protezione dei lavoratori e dell'ambiente esterno dai rischi connessi al ciclo produttivo: si tratta di obblighi, già rinvenibili ex art. 2087 c.c. e precisati dal sistema imperniato sul d. lgs. n. 626/1994, che – col Testo unico n. 81/2008 – vengono ad essere ribaditi, ulteriormente precisati e completati .

Il passaggio dal documento valutazione rischi (DVR) ad un sostanziale modello organizzativo e di gestione, sia pure circoscritto alla materia antinfortunistica, non è un segnale di appesantimento burocratico, ma un'indicazione cogente circa obiettivi

da perseguire e modalità per perseguirli in modo efficiente e costruttivo.

L'art. 30 d. lgs. n. 81/2008, esaminato nell'ottica dell'ente destinatario, vuole essere la risposta normativa al lamentato vuoto di contenuti circa il modello di organizzazione e di gestione già previsto dalla legge n. 123/2007 con l'introduzione dell'art. 25 *septies* nel sistema del d. lgs. n. 231/2001.

Se si legge il modello ex d. lgs. n. 231/2001 alla luce dell'art. 30 Testo unico, emergono importanti sottolineature contenutistiche sia pure concernenti esclusivamente il settore antinfortunistico.

Il comma 1 è estremamente analitico per quanto concerne la creazione di un sistema aziendale efficacemente orientato all'adempimento degli obblighi vigenti in materia di sicurezza: viene ribadita la centralità della "informazione e formazione dei lavoratori" (lettera d), ma la prescrizione va sicuramente integrata con l'"addestramento" previsto – a livello definitorio – dall'art. 2 Testo unico – ove si voglia adottare un concetto restrittivo di "formazione" (61); viene ribadita l'importanza dei rapporti tra le parti sociali e, in specie, con i "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" per valorizzarne il ruolo e la capacità di contribuire alla rimozione di situazioni di criticità o all'introduzione di elementi di un miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro (lettera c) (62); ne esce confermato che l'adozione dei modelli ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001 rimane un onere e non un obbligo, ma si ribalta la risposta con riguardo alla sicurezza del lavoro; col rimarcare l'irrinunciabilità della vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro (lettera f) e di un "controllo del rischio" (comma 3), ne esce confermata l'esigenza di un modello per i soggetti apicali e di un modello per i soggetti sottoposti all'altrui sorveglianza, in quanto diversi sono i ruoli e le conseguenti responsabilità (63), anche se ciò non significa

imporre due modelli autonomi e separati sul piano meramente formale; analogamente diverso contenutisticamente ma formalmente anche unitario dev'essere il sistema disciplinare per i soggetti apicali e non apicali, cui si richiede di "sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (comma 3), quasi a sottolineare che l'eventuale "buonismo" del datore di lavoro – apprezzabile dal singolo interessato – può essere percepito come apparente cogenza del modello e risolversi in un *vulnus* potenziale al perseguimento della "cultura della sicurezza".

La diversa collocazione nella struttura aziendale, regolata o meno da un modello organizzativo conforme a quanto richiesto dall'art. 30 Testo unico, rileva per quanto concerne la "circolazione" della responsabilità penale (delle persone fisiche) ed amministrativa (dell'ente datore di lavoro): entra in gioco il ruolo della delega – oggetto di particolare attenzione da parte del d. lgs. n. 81/2008 (64) e di cui è confermata la natura di "atto organizzativo interno all'impresa" (65) – ma anche il tipo di responsabilità (ex art. 6 o ex art. 7 d. lgs. n. 231/2001) ricollegabile all'ente datore di lavoro (66).

Un elemento appare immediatamente percepibile: l'essere consapevolmente coinvolti nella redazione e/o attuazione del modello organizzativo e gestionale è obbligatorio per chiunque sia datore di lavoro o svolga un ruolo partecipativo, almeno con riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro (67).

L'ente, che è caldamente invitato dal legislatore del 2001 a dotarsi di un modello idoneo a prevenire il rischio di reati produttivi di responsabilità amministrativa, è obbligato a dotarsi di un modello che risponda ai requisiti richiesti dall'art. 30 del Testo unico.

Questa perdita di una facoltà di scelta tra adozione e non adozione ha una valenza

particolare, tenuto conto del delicato settore nel quale viene a manifestarsi, e segna una tappa del (lento) avvicinamento ad un contesto normativo nel quale l'imprenditore (persona fisica o giuridica) non può esercitare la propria attività economica senza aver adottato le cautele che *ex lege* debbono contrastare la commissione di determinati reati dolosi e colposi.

Il rapporto tra i "modelli di organizzazione e gestione" disciplinati dall'art. 30 Testo unico e l'omonimo strumento menzionato dall'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 va attentamente valutato, alla luce della *ratio legis* che non è quella di apprestare una "esimente" dalla responsabilità amministrativa "da reato" dell'ente datore di lavoro, ma quella di contrastare i rischi derivanti dall'attività lavorativa per il prestatore d'opera e per l'ambiente.

L' "esimente" è l'incentivo all'adempimento di quello che in materia antinfortunistica è un vero e proprio obbligo per gli enti datori di lavoro presi in considerazione dall'art. 1 d. lgs. n. 231/2001 (68), ma l'obbligo è ragionevolmente rinvenibile anche con riguardo agli imprenditori persone fisiche in quanto datori di lavoro.

L'obbligo è espresso nei termini di rimando alla normativa sugli enti: il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) deve programmare la sicurezza e, a tal fine, adottare un modello organizzativo idoneo (e cioè tale che, se sotto procedimento penale fosse un ente, avrebbe efficacia esimente ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001) e deve efficacemente attuarlo, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi" (così l'art. 30 comma 1 Testo unico).

Apparirebbe surreale che il legislatore si preoccupasse di indicare all'ente datore di lavoro come sottrarsi alla responsabilità amministrativa "da reato" contro la sicurezza del lavoro e si disinteressasse di indicare al datore di lavoro persona fisica come

sottrarsi alla responsabilità penale derivante dalla commissione di un reato in materia antinfortunistica.

Tranchant è, comunque, l'osservazione che il legislatore si muove per tutelare l'integrità fisica del lavoratore e non per sottrarre il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) alla sanzione discendente dalla sua riconosciuta responsabilità.

Di conseguenza, l'adozione sostanziale del modello *ex art. 30* Testo unico è da ritenersi obbligatoria anche per il datore di lavoro persona fisica al quale viene detto che l'antidoto alla responsabilità per disorganizzazione è nella organizzazione e che, in materia antinfortunistica, ci si aspetta da lui quanto viene richiesto (*rectius*, imposto) all'ente datore di lavoro (69) e che una coerente attuazione ed applicazione non può non rilevare nel momento in cui il *thema decidendum* sia la responsabilità penale.

Diversamente si dovrebbe ritenere che il forte impegno richiesto nella "valutazione dei rischi" e l'indicazione delle "modalità di effettuazione" di detta valutazione (artt. 28-29 Testo unico), al fine della predisposizione delle misure di prevenzione antinfortunistiche, valgono certamente per l'imprenditore persona fisica, mentre non varrebbe per costui l'art. 30 che pure fa parte della stessa Sezione II.

Nessun argomento in senso contrario è desumibile dall'art. 18 che, tracciando gli obblighi – tra l'altro – del datore di lavoro, evoca plurimi articoli, ma non l'art. 30: infatti l'omesso richiamo avviene anche con riguardo all'ente datore di lavoro cui l'art. 30 è sicuramente applicabile, così come lo è l'art. 18.

Analogo discorso è fattibile con riguardo all'art. 15 Testo unico, recante "misure generali di tutela": il possibile contenuto di un sistema organizzativo della sicurezza è richiamato in plurime disposizioni, ma non è richiamato l'art. 30.

Ciò consente di affermare che il legislatore delegato ha voluto porre una norma valida per il datore di lavoro, sia esso persona fisica o persona giuridica, e non che ha voluto escludere l'art. 30 (e, quindi, il modello organizzativo) dalle misure generali di tutela che ogni imprenditore deve adottare, riservandolo al solo ente datore di lavoro.

Si può immaginare che l'ente datore di lavoro si allinei alla scelta legislativa (tenendo conto delle regole cautelari previste dal Testo unico nei propri *compliance programs*), laddove essa è espressa in termini di obbligatorietà, e risparmi risorse, mezzi ed energie laddove essa sia (o venga ritenuta) espressa in termini di facoltatività, ma è ragionevole ritenere che l'impegno necessariamente profuso in una direzione induca ad eguale impegno – mediante creazione di meccanismi di resistenza - anche con riguardo al rischio di reato in settori extralavorativi, comunque rilevanti per il corretto perseguimento dell'obiettivo del massimo profitto "etico". Ove ciò avvenga, l'obiettivo di una "cultura della legalità" si rivela potenzialmente più vicino.

L'evidente aggravio di oneri a carico del datore di lavoro è, questa volta e diversamente dal 2007 (70), accompagnato da una qualche moratoria sui tempi: "in sede di prima applicazione" il conformarsi all'art. 30 Testo unico può essere sostituito da un recepimento delle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e del, ancor più recente, *standard* OHSAS 18001 del 2007 adottato nel Regno Unito (71).

La "presunzione di conformità" posta dal legislatore, oltre ad essere evidentemente superata dal quinquennio abbondantemente decorso, non impedisce il controllo giudiziale sulla corretta applicazione della scelta sostitutiva adottata né un controllo sul decorso della fase iniziale (per definizione, transitoria) che la consentiva.

La formulazione dell'art. 30 Testo unico presenta certamente il difetto di essere "ridondante" con riguardo a realtà produttive medio-piccole (quale è, di regola, quella dell'imprenditore persona fisica): di qui la previsione sopravvenuta di un comma 5 *bis* dell'art. 30, che considera normativamente adeguate alla compiuta tutela della salute e sicurezza "procedure semplificate" purchè elaborate dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 d. lgs. n. 81/2001 (72) e recepite dal Ministero del lavoro (73).

Lo sdoppiamento di modello organizzativo (semplificato o no) consente di sottolineare la diversa ampiezza dell'ambito applicativo: il modello *ex d. lgs. n. 231/2001* vuole contrastare il rischio di reati colposi di evento (morte e lesioni gravi e gravissime da infortunio su lavoro), il modello *ex art. 30 d. lgs. n. 81/2008* mira ad accertare e reprimere "violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro" (così il comma 4) e, quindi, di necessità si pone un obiettivo di contrasto anche di reati di mero pericolo (quali sono i reati contravvenzionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro) che non generano responsabilità amministrativa "da reato" *ex d. lgs. n. 231/2001*, ma che hanno ugualmente ricadute economicamente valutabili sull'ente datore di lavoro e ricadute penali e patrimoniali sul datore di lavoro persona fisica (74).

La scelta operata con l'art. 25 *septies* (nelle versioni 2007 e 2008) di considerare reato presupposto la violazione dei soli artt. 589 e 590 comma 3° c.p. (in materia lavoristica) non va quindi letta come un segnale di arretramento della tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ma come sintomo di una preoccupazione di evitare l' "usura" della responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro derivante da una indiscriminata proliferazione delle fattispecie di reato che la determinano (75).

Qualche interrogativo ulteriore solleva la venuta meno, fin dalla rubrica dell'art. 25

septies, di ogni riferimento alla “tutela della igiene” sul lavoro, ma l’interpretazione più persuasiva porta a ritenerla ricompresa nella “tutela della salute” richiamata in entrambe le norme succedutesi nel tempo (76).

Meno problematico (anche se di lettura non limpida) è il regime sanzionatorio introdotto, che è in qualche misura di favore per l’ente responsabile amministrativamente per il reato di omicidio colposo in quanto la sanzione pecuniaria edittale (“non inferiore a mille quote”) è sostituita con una sanzione pecuniaria “pari a mille quote”.

Viene meno – con effetto retroattivo – il potere del giudice penale di quantificare la sanzione in misura superiore a mille quote e con un limite *ad quem* non legislativamente precisato; viene introdotta una sanzione edittale fissa, la cui entità coincide con il limite massimo che alla sanzione pecuniaria viene riconosciuto in sede di “parte generale” del d. lgs. n. 231/2001 (77).

Quanto osservato vale soltanto per l’omicidio colposo “commesso in violazione dell’art. 55 comma 2” del d. lgs. n. 81/2008 (78), in quanto per l’omicidio colposo genericamente “commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” si torna ad una sanzione pecuniaria (comunque non superiore a 500 quote) commisurata discrezionalmente dal giudice penale sia con riguardo al numero delle quote (comunque non inferiore a 250) che alla loro misura.

Ne consegue che la bipartizione originaria “omicidio colposo/lesioni gravi o gravissime colpose” è, alla resa dei conti, sostituita da una tripartizione che individua come omicidio colposo più grave – e, quindi, meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio – quello dovuto ad una colpa di organizzazione di strutture aziendali complesse nelle quali “l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno

dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria" (art. 31 comma 6 Testo unico) o che "svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici" (art. 268 comma 1 lettere c-d) o che impiegano una forza-lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno (79).

Con riguardo alle tre fattispecie incriminatrici delineate nell'art. 25 *septies* rimane ferma l'applicabilità – in caso di condanna – anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 d. lgs. n. 231/2001 "per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno", per tutte le fattispecie di omicidio colposo, e "per una durata non superiore a sei mesi", per la fattispecie di lesioni gravi o gravissime".

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente datore di lavoro anche *sub specie* di misure cautelari in presenza di "fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede" (art. 45 comma 1 d. lgs. n. 231/2001).

L'ente datore di lavoro può esserne colpito sia in pendenza del procedimento penale che in sede esecutiva della condanna, subendo ricadute economico-finanziarie e d'immagine.

Soffermandosi sull' "impatto delle misure cautelari sulla impresa" colpevole di anomalie (fino all'illegalità) nel perseguire il proprio sviluppo economico, un'attenta dottrina si è spinta a parlare di "overdose di pressione" esercitata dal sistema penale nei confronti dell'impresa (80).

La sanzione nel d. lgs. n. 231/2001 vuole innanzitutto, e soprattutto, avere una funzione di orientamento al "buon governo" dell'attività economica: il legislatore si dichiara convinto che il perseguimento di funzioni prevenzionali possa non essere attribuito in via esclusiva alla sanzione penale, ma meglio possa essere attuato

attraverso lo strumento sanzionatorio amministrativo, orientato sull'ente invece che sulla persona fisica.

L'attività di impresa, ancorché socialmente necessaria, è intrinsecamente pericolosa per determinati beni giuridici fondamentali: il governo dell'impresa è volto a consentire lo svolgimento dell'attività economica in modo da contenere il rischio di un pregiudizio per i predetti valori.

Il problema è nel contenere il controllo della devianza, affinché non diventi ingerenza nella libertà imprenditoriale, ma anche nel garantire che determinati valori su cui si fonda l'ordinamento giuridico siano anche valori presenti e attuati nell'attività economica della *societas* e non pregiudicati dal contrasto alla patologia di detta attività.

Il quadro, tuttavia, non può essere completo se non si riflette su un'altra anomalia che vede soggetti, incolpevoli dell'illecito compiuto dall'ente nell'estrinsecare la attività economica, colpiti due volte "prima dal reato e poi dalla sanzione" (81): questo è il caso dei risparmiatori, obbligazionisti, soci e creditori, ma anche – e soprattutto – dei dipendenti, la cui tutela è, alla resa dei conti, affidata all'art. 15 d. lgs. n. 231/2001 (82).

Si vuole con ciò sottolineare che i sei anni di "incubazione" della responsabilità dell'ente datore di lavoro per reati contro la sicurezza del lavoro non hanno portato alcuna normativa ulteriore di tutela dei dipendenti indirettamente colpiti dal depauperamento dell'ente, dalla ridotta (o soppressa) politica di investimenti, dalla riduzione del personale e direttamente colpiti dalla misura interdittiva temporanea o definitiva.

I supporti a chi vede a rischio il proprio posto di lavoro sono rinvenibili negli strumenti

generali previsti dall'ordinamento (es., cassa integrazione) ma, forse, è il caso di pensare seriamente a strumenti alternativi quali la devoluzione ai dipendenti di quanto – oggetto di confisca all'ente – non sia direttamente destinato al danneggiato dal reato (si pensi alla vittima dell'infortunio o ai suoi prossimi congiunti) (83).

Il testo unico del 2008 è stato oggetto di una corposa manovra correttiva con il d. lgs. 2009 n. 106 (84), ma si può affermare che il sistema della responsabilità “da reato” degli enti – come risultante dall'innesto dell'art. 25 *septies* nel d. lgs. n. 231/2001 – non ne ha risentito in misura significativa, avendo ormai assunto una sua consolidata struttura.

Certamente *ad abundantiam* (ma non inutile) è la modifica apportata all'art. 37 comma 7 del Testo unico che – *post* riforma – dispone che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza”.

L'obiettivo di protezione per il lavoratore, onde evitare che sia vittima di un infortunio sul lavoro, passa attraverso l'esplicita previsione che la “formazione”, che presuppone una previa “informazione” e che può richiedere un “addestramento”, sia rivolta anche ai soggetti apicali e a quelli incaricati più da vicino di una vigilanza sul lavoratore (i preposti) (85).

(47) Sulla necessità di definire compiutamente i limiti dell'obbligo di sicurezza in materia prevenzionistica si vedano i due scritti di **A. Vallebona**, Sicurezza del lavoro e certezza del diritto. Colloqui giuridici sul lavoro, in Supplemento a Guida al lav., n. 1/2009 e **Id.**, Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: la barbarie del diritto, in Commentario alla sicurezza del lavoro. I decreti legislativi 626/94 e 242/96, a cura di **M. N. Bettini**, Milano, 1996, p. 64. L'auspicio di un Testo unico era già espresso nell'art. 24 legge 23 dicembre 1978 n. 833.

L'art. 1 della legge delega n. 123/2007 non faceva riferimento alle "lavoratrici": il che non era manifestazione di una volontà di esclusione dalla tutela sulla base di una discriminazione sessuale collidente con il disposto dell'art. 3 Cost., ma il riconoscimento di una pleonasticità della precisazione.

Il legislatore delegato è andato di diverso avviso, il che non costituisce – ovviamente – un eccesso di delega, ma piuttosto l'estensione di una sottolineatura già presente nello stesso art. 1 comma 1 della legge delega, laddove richiamava la "condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati".

La dottrina ha seguito con attenzione la riforma *in itinere*: si veda **O. Bonardi**, Ante litteram. Considerazioni "a caldo" sul disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in Riv. giur. lav., 2007 (suppl.), p. 33 e **L. Poniz**, Legislazione in tema di sicurezza sul lavoro e intervento penale, in Quest. giust., 2007, p. 983 (che qualifica "importante", ma non risolutiva, l'estensione ai casi di responsabilità per infortunio dell'applicazione delle norme sulla "responsabilità giuridica delle imprese").

Sulla legge delega n. 123/2007 cfr. **T. Treu**, La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida, in Mass. giur. lav., 2007, p. 696. Sul passaggio dalla legge delega al decreto legislativo n. 81/2008 si veda **C. Ogriseg**, Sicurezza sul lavoro, cit., p. 16 (che si occupa, in specifico degli oneri e degli obblighi derivanti dall'estensione della responsabilità amministrativa delle imprese in tema di sicurezza).

(48) La riforma ha logicamente convogliato su di sé l'attenzione della dottrina: senza nessuna pretesa di completezza o di delineare una gerarchia di valori, si vedano **G. Nicolini**, Sicurezza del lavoro e responsabilità delle persone giuridiche, in Igiene sic. lav., 2008, p. 718; AA.VV., Il "testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Venezia, 2008; AA.VV., Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008; AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2008 (e Milano, 2010); **B. Deidda**, Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 100; **N. Pisani**, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, *ivi*, p. 827; **O. Di Giovine**, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325; **R. Dubini-G. Frigeri-A. Guardavilla**, I soggetti previsti dal d. lgs. 81 del 2008 e i relativi obblighi, Milano, 2009; **M. D'Apote-A. Oleotti**, Manuale di sicurezza del lavoro, Napoli, 2009; **R. Guariniello**, Il TU sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Roma, 2009 (e Milano, 2013); **P. Tullini**, I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 3/2010, p. 408; **F. Giunta-D. Micheletti**, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010; **N.**

D'Angelo, Testo unico della sicurezza sul lavoro 2010 con commento e giurisprudenza, Sant'Arcangelo di Romagna, 2010; AA.VV., Codice commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci** e **E. Gragnoli**, Torino, 2010; **M. Lai**, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010; AA.VV., Reati, cit.; **C. Valbonesi**, Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d'interazione funzionale fra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 1020; **I. Scordamaglia**, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione, in penalecontemporaneo.it, 23 novembre 2012, e **P. Rausei**, Illeciti e sanzioni, Manuale di diritto sanzionatorio del lavoro, Milano, 2013.

(49) La normativa preesistente in tema di sicurezza e igiene del lavoro, a partire dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e ricomprendente l'intero d. lgs. n. 626/1994, è stata espressamente abrogata con l'art. 304 d. lgs. n. 81/2008, a far tempo dall'entrata in vigore di questo testo.

(50) Il riferimento è all'art. 2 comma 1 lettera z) dd) Testo unico, contenente la "definizione" del concetto di "modello organizzativo e di gestione" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008: "modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro".

(51) L'art. 2 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 81/2008 definisce datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

Si apre, in proposito, il delicato quesito circa la valenza esclusivamente penalistica (o, anche, civilistica e, in specie, lavoristica) della definizione data dal legislatore del 2008 del concetto di "datore di lavoro".

La dottrina penalistica ha immediatamente sottolineato che è stata "aperta la strada per una pluralità di datori di lavoro nell'ambito della medesima organizzazione" (in tali termini si esprime – sia pure con riguardo ancora al d. lgs. n. 626/1994 – **D. Pulitanò**, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2000, p. 392. Si veda, altresì, con riguardo all'art. 2 Testo unico del 2008, **M. Riverditi**, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009, p. 166) e che "la qualifica di datore di lavoro delineata nell'art. 2 lettera b) d. lgs. 81/2008 non coincide con quella civilistica di titolare del rapporto di lavoro (che è l'ente)" (così **G. Gentile**,

L'illecito colposo, cit., p. 237).

Rimane aperto il problema della valenza di questo concetto in altri settori, diversi da quello prevenzionistico: sulla crisi del principio dell'unicità del "datore di lavoro" si vedano **P. Ichino**, Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa, in Dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203; **M. T. Carinci**, La fornitura di lavoro altrui, in **P. Schlesinger** (diretto da), Il codice civile. Commentario, Milano, 2000; **M. Barbera**, Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilità delle regole del diritto, in La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni, Milano, 2010, p. 5; **V. Speciale**, Il datore di lavoro nell'impresa integrata, *ivi*, p. 77; **G. Scartozzi**, Il datore di lavoro nel settore privato e pubblico, in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 131; **A. Bruno**, Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, *ivi*, p. 153; **A. Padula**, Tutela civile e penale della sicurezza sul lavoro, Padova, 2010; **A. Porpora**, Datore di lavoro: come identificarlo nel settore pubblico e privato, in Arg. dir. lav., n. 10/2010, p. 19; **F. Giunta-D. Guerri**, Il datore di lavoro, in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 3; **F. Stolfa**, Le definizioni, in AA.VV., Le nuove regole, cit., p. 64; **M. Bellina**, Legislazione antinfortunistica: il datore di lavoro privato, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2173; **L. Fantini**, Datore di lavoro e dirigente ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., Il sistema sicurezza in azienda, Rimini, 2011; **B. Deidda**, I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia, in AA.VV., Reati, cit., p. 39, e da ultimo, **O. Razzolini**, Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell'era della flexsecurity, in Riv. giur. lav., n. 1/2013, p. 30.

(52) Per il testo dell'art. 25 *septies* come introdotto dalla legge n. 123/2007 cfr. *supra*, par. 2, nota 27.

Si sofferma sulla successione nel tempo dei due artt. 25 *septies* **M. Ascione**, La responsabilità amministrativa dell'ente correlata a delitti colposi commessi in ambito professionale, in Corr. merito, 2012, p. 266.

(53) Il nuovo - e attuale - testo dell'art. 25 *septies* (unica modifica esplicitamente apportata al d. lgs. n. 231/2001) è il seguente: "**(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)**. – 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Su questa riforma si vedano, AA.VV., Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Milano, 2008 (e, in specie, il contributo di **A. Lanzi-P. Aldrovandi**, p. 391); **T. Guerini**, Il ruolo del modello di organizzazione, gestione e controllo nella prevenzione del rischio da reato colposo, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 99; **E. Amati**, La responsabilità degli enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. III, Norme penali e processuali, a cura di **G. Insolera**, Bologna, 2011, p. 44; **L. Monticelli-E. Venafro**, Attuazione dell'art. 1, L. 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 81, Titolo I), in Leg. pen., 2009, p. 5; **P. Aldrovandi**, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in Indice pen., 2009, p. 495; **G. Amarelli**, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, in AA.VV., La sicurezza sui luoghi di lavoro, profili della responsabilità datoriale, a cura di **A. De Vita e M. Esposito**, Napoli, 2009, p. 118; **N. Selvaggi**, Infortuni sul lavoro ed interesse dell'ente. Tra rottura e conservazione, l'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, p. 509; **T. Vitarelli**, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc., 2009, p. 695; **C. Santoriello**, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza di reati colposi, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 71; **G. Catalano-C. Giuntelli**, Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi), *ivi*, n. 1/2012, p. 91; **L. Della Ragione**, Responsabilità da reato degli enti e sicurezza del lavoro: profili problematici in tema di delitti colposi di evento, in Giust. pen., 2011, II, c. 300; AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, a cura di **M. Persiani e M. Lepore**, Torino, 2012; **E. Zanalda**, Responsabilità dell'ente per l'omicidio colposo da infortunio, in Giur. it., 2012, p. 4; AA.VV., Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di **F. Compagna**, Napoli, 2012; **G. Amarelli**, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo e i reati in materia di sicurezza del lavoro, in AA.VV., Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla "colpa" dell'ente, a cura di **A. M. Stile-A. Fiorella-V. Mongillo**, in corso di pubblicazione (ma anticipato in penalcontemporaneo.it, 19 aprile 2013).

- (54) Sul punto si rinvia all'analisi di **C. E. Paliero**, Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi, in Le società, 2011 (num. spec.), p. 12.
- (55) **C. E. Paliero**, La società punita, cit., p. 1529 parla di reati propri della società come tale (es., i reati societari) che "esprimono direttamente la volontà della società, materializzando un programma d'azione che è proprio ed esclusivo della società"; di reati strumentali rispetto alla politica d'impresa (es., la corruzione); e, infine, di reati di "illegalismo nella gestione dei rischi di produzione" (in ciò riprendendo un'espressione di **C. Piergallini**, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004).
- (56) La norma citata – nel testo vigente – dispone che: "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla commissione di cui all'articolo 6. 5 *bis*. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

Per un esaustivo commento alla norma nell'ottica lavoristica si rinvia a **E. Gragnoli**, Modelli di organizzazione e di gestione, in AA.VV., La nuova sicurezza, cit., vol. I, Principi comuni a cura di **C. Zoli**, p. 408 ss. e **L. E. Golzio-A. Montefusco**, Modelli di organizzazione e gestione, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 391.

Si vedano, altresì, **N. Pisano**, La "colpa di assunzione" nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2012, p. 199; **G. Marra**, I modelli di organizzazione e gestione e responsabilità amministrativa degli enti da reato per infortunio sul lavoro. Art. 30 e

300, in AA.VV., Le nuove regole, cit., Milano, 2010, p. 579; **B. Nefri**, Modelli organizzativi e di gestione in materia di sicurezza del lavoro ex art. 30 d. lgs. 81/2008, in Riv. crit. dir. lav., 2009, p. 46; **R. Galdino**, Responsabilità amministrativa degli enti, in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 737; **D. Ceglie**, Infortuni sul lavoro e responsabilità delle persone giuridiche, *ivi*, p. 723; AA.VV., Sicurezza del lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009; **A. Rossi-F. Gerino**, Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, art. 30 D. Lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 15; **A. Astrologo**, I modelli di organizzazione e di gestione. Alcune riflessioni sull'art. 30 del d. lgs. 81/2008, in AA.VV., Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali, a cura di **D. Fondaroli**, Padova, 2008, p. 56; **M. Pelissero**, La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur. it., 2009, p. 1834 e **A. Rossi**, Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche, *ivi*, p. 1839.

Il comma 5 *bis* è manifestamente frutto di una interpolazione, dovuta all'art. 20 comma 1 d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

Su quest'ultimo intervento legislativo cfr. **N. Furin-E. De Negri**, La sicurezza del lavoro: soggetti responsabilità e sanzioni dopo il correttivo del Testo unico, Piacenza, 2009.

(57)E' il caso dell'art. 300 che ha sostituito il testo dell'art. 25 *septies*, introdotto con legge n. 123/2007.

Di norma "prematuramente scomparsa" parla l'approfondito saggio di **O. Di Giovine**, Sicurezza, cit., p. 1344. Per un primo commento si vedano **A. Francini-G. Morgante**, Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 8 – Titolo XII), in Leg. pen., p. 60.

(58)Le sanzioni comminate dagli artt. 55-60 (penali o amministrative che siano) sono dirette alla persona fisica, quale che sia il soggetto su cui concretamente ricada la sanzione amministrativa pecuniaria: altrettanto vale per l'art. 68, l'art. 87, gli artt. 157-160, l'art. 165, l'art. 168, gli artt. 219-220, gli artt. 262-264 *bis*, gli artt. 282-286 e l'art. 297. Per un approfondimento si veda **R. Acquaroli**, *sub* artt. 55-60, in AA.VV., La nuova sicurezza, cit., III, Norme penali, cit., p. 86.

(59)Il datore di lavoro persona fisica, dovendo limitarsi ad attuare le regole cautelari imposte dal Testo unico sulla sicurezza, non sarà tenuto a prevedere un ODV (organismo di vigilanza) nemmeno in forma semplificata. Il d. lgs. n. 81/2008 non opera alcun richiamo a detto importante istituto che, quindi, rimane previsto – ma dal d. lgs. n. 231/2001 – per il solo ente, sia esso datore di lavoro o no. Cfr. **F. Giunta**, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Resp. amm. soc., n. 4/2013, p. 9.

(60)**D. Castronuovo**, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008, in AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il testo unico e le nuove sanzioni, a cura di **F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini**, Milano, 2008, p. 171, sottolinea la "trama complicatissima dei rinvii a catena" che rende l'art. 30 di problematica lettura; **O. Di Giovine**, Sicurezza, cit., p. 1345, esprime condivisibili riserve "non tanto per il rischio – neppure lontano – che tanti rinvii si espongano ai continui, schizofrenici e più che prevedibili, mutamenti legislativi, quanto perché il precetto appare già oggi

praticamente irricognoscibile”.

- (61) Su questo profilo, forse più formale che sostanziale, cfr. **G. Tartaglia Polcini**, La responsabilità ex legge 231/2001 con riferimento alla formazione ed informazione nella prevenzione antinfortunistica, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 109.

L'A. considera l'art. 30 d. lgs. n. 81/2008 diretto recepimento della Risoluzione del Parlamento europeo 15 gennaio 2008 (Strategia comunitaria 2007-2012) che ha indicato nell'istruzione e formazione un elemento “cruciale per lo sviluppo di una cultura della prevenzione” (p. 110).

- (62) Il ruolo eventuale dell'intervento del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” [su cui cfr. **C. Persiani**, Le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLSS), in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 239] esalta, nell'ordito normativo, il ruolo del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui agli artt. 31-34 Testo unico. La definizione di detto “servizio” è data nell'art. 2 dello stesso Testo. La figura era già prevista dal d. lgs. n. 626/1994 e definita “motore della sicurezza in azienda” [**M. Lai**, I nuovi soggetti della prevenzione, in Riv. giur. lav., 1997, I, p. 391].

Nella dottrina giuslavoristica – oltre alla monografia di **P. Soprani**, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, p. 89 – si vedano **R. Bacchini**, Il servizio di prevenzione e protezione, in Igiene sic. lav., 2008, p. 268 e **A. Amato**, Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 230.

Per una riflessione su questa figura chiave del sistema prevenzionistico si vedano **V. Masia**, RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e modello antinfortunistico tra doverosità e facoltatività dell'agire prevenzionistico, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 97; **G. Benedetti**, I limiti della responsabilità giuridica del RSPP, in Igiene sic. lav., 2011, p. 70; **E. Del Forno**, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni, in Riv. pen., 2010, p. 1125 e **S. M. Corso**, RSPP e datore di lavoro: l'ingerenza determina responsabilità penale, in Il quotidiano giuridico, 14 marzo 2013 (nota a Cass. sez. IV, 31 gennaio 2013 n. 4958) e **V. Gennaro-C. Calzone**, Il ruolo del delegato del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Resp. amm. soc., n. 4/2013, p. 273.

Sulla responsabilità penale del RSPP, pur se privo di poteri decisionali e di spesa, cfr. Cass. sez. IV, 21 dicembre-27 gennaio 2011 n. 2814, in Guida al dir., n. 10/2011, p. 58.

In precedenza, si veda Cass. sez. IV, 6 dicembre 2007 n. 6277, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 801.

Per una visione d'insieme si rinvia a **A. Zini**, Il quadro normativo per la tutela della salute dei lavoratori dopo il T.U. 81/2008, in AA.VV., La prevenzione dei rischi, cit., p. 35.

- (63) Su questo profilo si soffermano **F. Ardito-G. Catalano**, Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 13, i quali sottolineano il problema permanente dell'inquadramento di un soggetto nell'una o nell'altra categoria, anche per le diverse ricadute in termini di responsabilità dell'ente e, prim'ancora, in termini di onere della prova. Quest'ultimo problema verrebbe almeno in parte risolto aderendo (come appare

costituzionalmente preferibile) a Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, Brill Rover, in Cass. pen., 2011, p. 1876, secondo cui “nessuna inversione dell’onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’Accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dell’ente. Quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. Non si apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all’esercizio del diritto di difesa”.

In dottrina cfr. **M. Malavasi**, L’onere della prova nella responsabilità ex d. lgs. 231/2001, alla luce della sentenza n. 27735 del 16.7.2010, in Resp. amm. soc., n. 1/2011, p. 193; **G. Amato**, Le regole di giudizio nel procedimento a carico degli enti escludono vizi di costituzionalità, ivi, n. 4/2010, p. 163. A favore della “eliminazione dell’inversione dell’onere della prova della idoneità dei modelli” si pronuncia **G. Forti**, Uno sguardo, cit., p. 1298. Sulla irrilevanza della eccepita questione di costituzionalità dell’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 cfr. G.u.p. Trib. Milano, 3 gennaio 2011, Italease, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 151, con nota di **V. Tutinelli**, Responsabilità per falso in bilancio e determinazione del profitto contestabile alla luce della recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Italease, e in Le Società, 2012, p. 69, con nota di **C. E. Paliero**, False comunicazioni e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile?. Sui soggetti alla cui condotta penalmente illecita viene ricollegata la responsabilità dell’ente cfr. **O. Di Giovine**, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di **G. Lattanzi**, Milano, 2010.

- (64) Sulla delega di funzioni da parte del datore di lavoro (di cui all’art. 16 Testo unico), si vedano **A. Scarcella**, La delega di funzioni, in AA.VV., Reati, cit., p. 89; **M. T. Carinci-F. Marinelli**, sub artt. 16 e 17, in AA.VV., La nuova sicurezza, cit., I. Principi comuni, cit., p. 160; **M. Belli**, sub artt. 16 e 17, ivi, III, Norme penali, cit., p. 24; **G. Manzo**, La delega di funzioni alla luce del d. lgs. 81/2008: la responsabilità penale e quella civile dei soggetti coinvolti, in Dir. merc. lav., 2011, p. 504; **G. De Falco**, La delega di funzioni, in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 441; **T. Padovani**, La delega di funzioni tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. pen., 2011, p. 1581; AA.VV., Corso di diritto penale dell’impresa, a cura di **A. Manna**, Padova, 2010, p. 38; **G. Matarazzo**, Sicurezza del lavoro e delega di funzioni, in Lav. e prev. oggi, 2010, V, p. 586; **U. Lecis**, La delega di funzioni e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del modello organizzativo a norma del d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 157; **F. Sgubbi-V. Manes**, Responsabilità degli enti e modelli organizzativi: spunti problematici e questioni applicative, in Ius 17, 2009, p. 227; **G. Amato**, Le novità normative in tema di delega di funzioni, in Cass. pen., 2009, p. 2094; **A. Strata**, La delega delle funzioni in materia di sicurezza del lavoro, ivi, p. 3550; **E. M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco**, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2009, p. 67; **E. Crivellin**, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009, p. 500; **A. De Vita**, La posizione di garanzia del datore di lavoro tra tipicità e antigiuridicità: l’efficacia scriminante della delega di funzione, in La sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., p. 50; **T. Vitarelli**, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008; **C. Brusco**, La

delega di funzioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, p. 2767; **A. Levi**, Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri, in Dir. prat. lav., 2008, p. 2282; **C. Pugnoli**, Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni, ivi, p. 1833; **G. Alice-A. De Santis-A. De Lorenzis**, La delega di funzioni nel Testo unico sicurezza lavoro, in Guida al lav., n. 31/2008, p. 30; **Y. Russo**, La delega di funzioni, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 218. Per quanto concerne l'analisi del problema prima del Testo unico cfr. **V. Mongillo**, Delega di funzioni e diritto penale dell'impresa nell'ottica dei principi e del sapere empirico-criminologico, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 325 (con ampi riferimenti dottrinali). In nota a Cass. sez. IV, 11 marzo 2013 n. 11442, in Il quotidiano giuridico, 9 aprile 2013, si veda – volendo – **S. M. Corso**, La delega delle funzioni è una questione di contenuti, non di parole. Nel senso che, non configurandosi una responsabilità oggettiva, in presenza di una valida delega di funzioni il datore di lavoro è esente da responsabilità per l'infortunio, cfr. Cass. pen. 10 ottobre 2013 n. 41831, A.H.M.

In proposito va ricordata la modifica apportata all'art. 16 Testo unico con il correttivo del 2009 (d. lgs. n. 106): al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo di vigilanza sul delegato, viene detto che tale obbligo "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo ex art. 30 comma 4" del Testo unico.

Ne esce confermato che il "modello" formalmente previsto per il solo ente datore di lavoro ha una forza espansiva che mira a coinvolgere (o, addirittura, già coinvolge) la persona fisica datore di lavoro.

- (65) La definizione è di **P. Aldrovandi**, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 699.

Il possibile ruolo del modello organizzativo come "una sorta di difesa preventiva" dell'ente "in una prospettiva di tutela anticipata" è sottolineato da **P. P. Paulesu**, Responsabilità "penale" degli enti e regole di giudizio, in Riv. dir. proc., 2013, p. 845.

Sull'importanza del fattore organizzativo nel nuovo sistema antinfortunistico si vedano **R. Del Punta**, I modelli di tutela del sistema sicurezza: una partitura riuscita? In Decreto legislativo 81/2008. Quale prevenzione dei luoghi di lavoro?, a cura di **B. Maggi** e **G. Rulli**, Bologna-Tao Digital Library, 2011, p. 18; **L. E. Golzio**, La prevenzione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel quadro del cambiamento della organizzazione aziendale, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 27; **G. Natullo**, Continuità e innovazione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. lav. mercati, 2009, p. 341 e **F. Stolfa**, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in AA.VV., Le nuove regole, cit., p. 253.

Del resto, "la vera battaglia per ambienti di lavoro più sicuri e decenti passa, infatti, ancora una volta dalla porta della modernizzazione dei contesti organizzativi e dei modelli gestionali del lavoro e, dunque, dalla modernizzazione del mercato del lavoro, perché vincoli obsoleti e norme inesigibili spingono inevitabilmente nella direzione degli abusi": così **M. Tiraboschi**, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto legislativo n. 106 del 2009; il nuovo testo unico, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 11.

- (66) Sul carattere "strategico" della valutazione dei rischi e della selezione delle regole cautelari da seguire cfr. **E. Gragnoli**, Modelli, cit., in AA.VV., La nuova

sicurezza, cit., p. 396, che ne sottolinea l'indelegabilità. Sul tema cfr. **V. Masia**, Prospettive di riforma del TUS, posizioni di garanzia e responsabilità amministrativa d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 29 e, soprattutto, Delega di funzioni, soggetti apicali e prova liberatoria nel doppio processo, ivi, n. 1/2013, p. 61; **S. Dovere**, Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, ivi, n. 4/2010, p. 101, e **F. D'Alessandro**, La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 109/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1125 (che sottolinea come il modello ex art. 30 Testo unico costituisca parte integrante del modello ex d. lgs. n. 231/2001 per le fattispecie di reato presupposto di cui all'art. 25 *septies*).

- (67) Secondo una (condivisibile) interpretazione, in materia di responsabilità derivante da reati colposi, ciò che rileva non è “un vero e proprio modello organizzativo”, ma l'avvenuta “predisposizione di un sistema di regole comportamentali interne” può – previa verifica caso per caso – avere un valore equivalente (ivi compresa l'efficacia esimente).

Se ciò vale per l'ente (**D. Zaniolo**, Omessa adozione, cit., p. 167), vale anche per il datore di lavoro persona fisica da ritenersi non obbligato alla (controversa) attuazione dell'art. 30 Testo unico, purchè ne rispetti sostanzialmente le prescrizioni.

In definitiva, le regole cautelari in materia di salute e sicurezza del lavoro sono indirizzate alle persone fisiche (datore di lavoro persona fisica o soggetti apicali e non apicali dell'ente), mentre l'ente in quanto tale è gravato da “un distinto dovere di organizzazione” (così **G. Gentile**, L'illecito colposo, cit., p. 249) che – pur con tutte le prescrizioni dovute alla diversa dimensione imprenditoriale – non può non gravare nella sostanza anche sul datore di lavoro persona fisica.

In generale, di “cointeressenze” tra i programmi prevenzionali previsti dal Testo unico e programmi prevenzionali di cui al d. lgs. n. 231/2001, parla **G. Tartaglia Polcini**, La responsabilità, cit., p. 112.

- (68) Sull'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla responsabilità “da reato” degli enti cfr., *supra*, Cap. IX, par. 2.

Sui rapporti tra art. 30 Testo unico e art. 6 d. lgs. n. 231/2001 cfr. **E. Gragnoli**, Modelli, cit., in AA.VV., La nuova sicurezza, cit., p. 417; **A. Guerrierio**, La valutazione giudiziale dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi: criteri e problematicità legate ai reati a struttura colposa, in Resp. amm. soc., n. 3/2012, p. 103. (L'A. sottolinea la “estrema complicatezza” di un modello organizzativo che voglia tener conto della “miriade di regole cautelari dettate dal Testo unico”), e **R. Iacometti-A. Mazzeranghe**, La capacità esimente del modello in caso di infortunio o malattia professionale, ivi, n. 1/2013, p. 267.

Sempre in tema di esimenti in presenza di idoneo modello organizzativo si vedano **L. Ieva**, Responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 ed efficacia esimente dei modelli organizzativi, in Igiene sic. lav., 2011, p. 187; **T. E. Epidendio**, Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente, ivi, n. 4/2010, p. 159 e nota 31; **G. Corrias Lucente**, Le caratteristiche del modello organizzativo esimente, ivi, n. 1/2011, p. 203; **A. Tresoldi-E. Lungaro**, La compliance al d. lgs. 231/01: una valutazione costi/benefici a più di 10 anni dalla sua entrata in vigore, ivi, n. 1/2012, p. 117; **L. Cordovana**, L'elusione fraudolenta del sistema aziendale di gestione della sicurezza del lavoro, ivi, n. 4/2012, p. 111, che

prospetta problemi di costituzionalità dell'art. 6 d. lgs. n. 231/2001 correlato all'art. 30 Testo unico, e **M. A. Pasculli-S. Ruberti**, Il modello organizzativo come strumento di (de) responsabilizzazione dell'ente tra teorica e prassi, *ivi*, n. 3/2013, p. 157.

Sul ruolo di accertamenti tecnici (consulenza tecnica e perizia) al fine dell'accertamento giudiziale dell'idoneità del modello cfr. **G. Garuti**, Il processo "penale" agli enti a dieci anni dalla nascita, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 796.

- (69) Nel senso che, invece, l'art. 30 Testo unico "è rivolto esclusivamente al soggetto meta-individuale" si esprime **S. Bartolomucci**, La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. sicurezza sul lavoro, in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2008, p. 163.

Trib. Trani (sez. dist. Molfetta), 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, Truck Center, osserva che "i documenti di valutazione dei rischi, redatti a norma degli artt. 26 e 28 d. lgs. n. 81/2008, non sono in alcun modo equiparabili al modello di organizzazione e gestione contemplato all'art. 30 d. lgs. n. 81/2008. Il sistema introdotto dal d. lgs. n. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, al fine di evitare in tal modo la responsabilità amministrativa". La sentenza è commentata da **G. L. Gatta**, in *Corr. merito*, n. 4/2010, p. 408 e **M. M. Pelazza**, Sicurezza del lavoro e responsabilità da reato degli enti, *ivi*, p. 651; **G. Amarelli**, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 842; **R. Salonia-C. Petrucci-S. Taddei**, Infortunati sul lavoro: responsabilità amministrativa degli enti, in *Dir. prat. lav.*, 2010, p. 918; **M. M. Scoletta**, Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna, in *Le società*, 2010, p. 1116; **G. Checcacci**, Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 539 e **M. Cardia**, I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 168.

- (70) Sui lamentati problemi derivanti dalla assenza di una disciplina transitoria nella legge n. 123/2007 cfr. *supra*, par. 2, nota 34.

Assonime, Indagine sull'attuazione del decreto legislativo 231/2001, Roma, 2008, p. 12, conclude nel senso che "la questione della *compliance* al d. lgs. 231/01 sia avvertita soprattutto nelle imprese a struttura complessa e di grandi dimensioni, mentre per lo più le s.r.l. o le società per azioni di piccole dimensioni, hanno dichiarato di non aver adottato alcun modello organizzativo ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/01. Questo dato mostra subito alcuni problemi della normativa in esame, quello dei costi elevati per la sua attuazione e della necessaria presenza di un'adeguata struttura interna di supporto, che rendono la disciplina di difficile attuazione per imprese di piccole dimensioni con struttura organizzativa semplice".

L'evoluzione della figura datoriale ha portato a travalicare i confini interpretativi tradizionali dell'art. 2082 c.c.

In dottrina, *ex plurimis*, si vedano **D. Venturi**, I datori di lavoro privati, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 155; **A. Giuliani**, Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e valutazione dei rischi, in AA.VV., La nuova sicurezza in azienda, cit., p. 89; **F. Basenghi**, La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel

nuovo impianto legale, in Dir. rel. ind., 2008, p. 429 e **R. Alagna**, Il datore di lavoro: concetto e posizione di garanzia, in Sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009, p. 83.

- (71) OHSAS è l'acronimo per *Occupational Health and Safety Assessment Series*. **A. Tonani-P. Teramo**, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un modello organizzativo nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 174, ne parlano in termini di “*standard gestionale più moderno e raffinato codificato ad oggi*”.

Si vedano, altresì, **A. Mazzeranghe-R. Rossetti**, L'identificazione e gestione dei processi critici per la sicurezza, nel rispetto dei requisiti della OHSAS 18001: 2007, ivi, n. 1/2010, p. 33 e **A. Tonani**, Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ivi, n. 3/2010, p. 232 e **A. Andreani**, I modelli di organizzazione, cit., in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 484.

Plurime critiche alla scelta legislativa sono espresse da **S. Bartolomucci**, La metamorfosi, cit., p. 161, secondo cui, “pur consapevoli dell'esigenza di politica legislativa di accordare un trattamento premiale alle imprese più attive nel contrasto del fenomeno delle cd. “morti bianche”, sembra corretto optare per un'interpretazione riduttiva del testo normativo, capace di disinnescare pericolose asimmetrie, deroghe e disallineamenti rispetto all'ordinario paradigma del “231”, oltre ad un'ingiustificabile disparità di trattamento degli enti collettivi”.

Sull'incertezza della distinzione tra enti “più semplici” e quelli “più articolati” si rinvia a **E. Gragnoli**, Modelli, cit., in AA.VV., La nuova sicurezza, cit., p. 420.

Il dubbio di una incostituzionalità per eccesso di delega – essendosi fuori della modifica del regime sanzionatorio consentita dalla legge n. 123/2007 – prospettato da **P. Ielo**, Lesioni gravi, cit., p. 57 e **S. Bartolomucci**, op. ult. cit., p. 162, appare superabile osservando che l'estensione della responsabilità all'ente datore di lavoro, peraltro già introdotta dalla stessa citata legge del 2007, rientra nel concetto di modifica del regime sanzionatorio sia per la previsione di sanzioni non penali sia per la previsione di soggetti passivi non persone fisiche.

- (72) Il riferimento è alla “Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, chiamata – tra l'altro – ad “elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29 comma 5” e a “indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'art. 30”. Sul ruolo di questa Commissione cfr. **G. Morgante**, Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative, in Cass. pen., 2010, p. 3319 (e, in specie, p. 3339).

Questo anticipo di gestione pubblica del modello organizzativo (a partire dalla stesura della struttura essenziale) sembra dare ragione a chi sosteneva che quella della sicurezza è materia troppo delicata per lasciarla alla gestione dei privati e che la determinazione delle cautele per il controllo dei rischi è compito del legislatore o di autorità autonome e indipendenti: cfr. **F. Stella**, La costruzione giuridica, cit., p. 55.

Sul versante opposto, poiché l'art. 30 Testo unico dispone che il modello organizzativo “dev'essere adottato ed efficacemente implementato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici” in materia di sicurezza del lavoro, non è mancato qualche rilievo critico sul fatto che “ancora una volta viene disatteso il principio dell'autodeterminazione dell'ente

nell'adozione di un proprio *compliance program*" (così **S. Bartolomucci**, La metamorfosi, cit., p. 160).

V. Masia, Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 114, si interroga sulla concreta operatività della Commissione permanente che, già prevista dall'art. 393 d.P.R. n. 547/1995 e dall'art. 26 d. lgs. n. 626/1994, non sembra aver svolto un ruolo incisivo. Tra i compiti di questa Commissione vi è quello della stesura della relazione che l'Italia deve inviare all'Unione europea sullo stato di attuazione di tutte le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto disposto dal d. lgs. 13 marzo 2013 n. 32 in attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine è stato modificato l'art. 6 comma 8 del Testo unico n. 81/2008. Cfr., per un breve commento, **M. Magri**, Sicurezza sul lavoro, sotto la lente l'attuazione pratica delle direttive UE, in Il quotidiano unico, 18 febbraio 2013.

(73) Il testo originario del d. lgs. n. 81/2008 parlava di "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e di "Ministero della salute": a seguito dell'art. 1 comma 1 lettera a) d. lgs. n. 106/2009 i due Ministeri sono stati unificati nel "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Per quanto si sia di fronte ad una scelta puramente nominalistica, non si può non sottolineare il valore simbolico dell'avvicinamento dei valori "lavoro" e "salute".

(74) Sui reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza del lavoro si veda l'art. 301 Testo unico. Sul governo dei rischi e sul modello contravvenzionale nella tutela della sicurezza del lavoro cfr. **G. Morgante**, Spunti di riflessione sul diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforma legislative, in Cass. pen., 2010, p. 3319 e **G. Amarelli**, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 2008.

Sembrano escludere problemi particolari nell'integrazione del "modello 231" con l'art. 25 *septies*, **F. Ledda** e **P. Ghini**, Gestione del rischio di violazioni attinenti la normativa di salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle recenti linee guida di Confindustria, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 194 e **T. E. Romolotti**, Modello organizzativo e sistemi di gestione per la sicurezza: alla ricerca di un coordinamento, ivi, n. 4/2009, p. 37 (che si sofferma sul modello organizzativo *post art. 30* Testo unico).

(75) Non è da ritenersi condivisibile, per tale motivo, il pur comprensibile auspicio di un allargamento della responsabilità dell'ente anche ai reati di mera condotta la cui funzione è quella di una tutela anticipata del lavoratore dal rischio di infortunio: il riferimento è a **G. Gentile**, L'illecito colposo, cit., p. 253, secondo cui "in prospettiva di riforma sarà opportuno estendere la parte speciale del d. lgs. 231/2001 anche ad illeciti di mera condotta, sul modello dei reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nel caso contrario, vi è il rischio ... di non ottimizzare le potenzialità preventive del d. lgs. 231/2001, perché i meccanismi di quest'ultimo sarebbero attivabili soltanto dopo la verifica degli eventi lesivi ex art. 25 *septies*, e non già al momento della violazione delle cautele richieste".

(76) Il riferimento contenuto fin dalla rubrica dell'art. 25 *septies* è da ritenersi idoneo - secondo un certo orientamento di pensiero - a superare il dubbio interpretativo che il concetto di "infortunio sul lavoro" non sia comprensivo della "malattia

professionale”: per uno spunto in proposito cfr. **O. Di Giovine**, Sicurezza, cit., p. 1345; **F. D’Arcangelo**, La responsabilità, cit., p. 80 e **G. Lunghini-L. Paris**, D. Lgs. n. 231, cit., p. 407, nota 8.

Anche **G. Gentile**, L’illecito colposo, cit., p. 213, affronta e risolve (con cautela) in senso positivo la questione dell’infortunio come comprensivo anche della “malattia professionale”. **G. Amarelli**, I criteri oggettivi, cit., § 6.1, tende a escludere l’applicabilità dell’art. 25 *septies* alle malattie professionali e trova auspicabile un intervento del legislatore (§ 7).

In ordine alla definizione tradizionale di malattia quale causa di impossibilità della prestazione tutelata ai sensi dell’art. 2110 c.c. e alla sua non coincidenza con quella proposta dalla scienza medica si rinvia a **G. Amorth**, La malattia nel rapporto di lavoro, Padova, 1974, p. 11; **L. Bonaretti-E. Chericoni**, Malattia e lavoro subordinato, Milano, 1979, p. 25; **M. Tatarelli**, La malattia nel rapporto di lavoro, Padova, 1993, p. 30; **T. Renzi**, Le ipotesi tipiche di sospensione: la malattia, in Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, a cura di **C. Cester**, in Diritto del lavoro, diretto da **F. Carinci**, Torino, 2007, II, p. 1609 e **G. Zilio Grandi**, La sospensione del rapporto, in Trattato di diritto privato, cit., Il lavoro subordinato, cit., p. 492.

Per quanto concerne la nozione di infortunio, invece, l’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 124, modificato con il d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, fornisce una definizione che non coincide con il significato comune del termine, dandone un’accezione autonoma come “quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro che determina la morte, l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure una inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni”. In dottrina v. **A. Costa-A. Fusco**, Malattia, infortunio e malattia professionale, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1191 e **A. De Matteis**, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2011, p. 179.

Le malattie professionali, da ultimo, costituiscono, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, un evento patologico che trova causa nell’esercizio di determinate mansioni e/o nell’esposizione a determinati agenti patogeni tali da diminuire, lentamente e per gradi, la capacità lavorativa della persona interessata, intaccandone l’integrità dell’organismo. Il vigente sistema si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra le tecnopatie elencate in specifiche tabelle ministeriali e determinate attività lavorative. In punto si vedano **A. Avetta-A. Castelnuovo**, La responsabilità civile nelle malattie professionali e negli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, p. 5; **G. G. Balandi**, Le malattie professionali: un quadro normativo in evoluzione, in Riv. it. dir. lav., 1989, p. 235; **A. Pandolfo**, Ancora sul concetto di malattia, in Riv. giur. lav., n. 6/1988, p. 273 e **G. Fontana**, “Causalità giuridica”, ovvero l’arte di governare l’incertezza. Un caso emblematico: il dato eziologico nelle malattie professionali, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2010, p. 25. In giurisprudenza si veda la sentenza del Trib. Brindisi, 26 aprile 2013, in Il quotidiano unico, 18 giugno 2013, con nota di **S. M. Corso**, Contenuto e confini del danno tanatologico.

(77) L’art. 10 d. lgs. n. 231/2001, dopo aver previsto che “per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria”, dispone (comma 2) che “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”.

Ciò consente di mettere fuori gioco i “criteri di commisurazione della sanzione

pecuniaria” (art. 11) per quanto concerne il numero delle quote, ma lascia alla discrezionalità del giudice la fissazione dell’importo della quota che, ex art. 10 comma 3, “va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549”.

Premesso che il legislatore non è vincolato dai criteri della delega né dall’attuazione che ne ha fatto il legislatore delegato, l’eventuale contrasto va senz’altro risolto a favore della *lex specialis* (e, quindi, dell’art. 25 *septies*).

- (78) L’art. 55 commi 1 e 2 Testo unico dispone che “**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**. 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell’articolo 34, comma 2. 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa; a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettera a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268 comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.

In generale si vedano **G. De Santis**, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d. lgs. 81/2008, in *Resp. civ. prev.*, n. 7/2008, p. 1680 e **E. Amati**, La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, in *Crit. dir.*, 2008, p. 154.

In specifico sulla figura del dirigente, si rinvia a **G. Sacconi**, Le responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, Torino, 2005, p. 19; **P. Soprani**, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria, in *Igiene sic. lav.*, 2009, p. 87; **M. Zalin**, Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale, in *Amb. e sic.*, n.12/2008, p. 8; **M. R. Gentile**, I dirigenti e i preposti, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 326 e **F. R. Grasso**, I dirigenti, in AA.VV., Il nuovo diritto, cit., p. 169.

- (79) Emerge, anche sotto questo profilo, un trattamento di comprensione per le piccole – medie imprese (cfr. altresì, l’art. 30 comma 5 *bis*).
- (80) Così si esprime **E. Amodio**, I reati economici nel prisma dell’accertamento processuale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1506, sottolineando che “i giudici devono accertare i reati, sanzionare le società che non si sono date una efficace organizzazione preventiva, soddisfare le esigenze dell’Erario con la confisca, e infine dare ristoro ai danneggiati dal reato”.

Tra i costi della responsabilizzazione diretta dell’ente, **P. Patrono**, Verso la soggettività penale di società ed enti, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 196, indica la possibile rinuncia alla ricerca delle persone fisiche veramente responsabili (da rinvenirsi nella struttura verticistica) e l’accontentarsi – ex art. 8 d. lgs. n. 231/2001 – della condanna dell’ente, con il risultato di consentire a quest’ultimo di monetizzare la sanzione o di favorire che questa venga indirettamente traslata su persone del tutto estranee all’illecito (soci, dipendenti). L’esperienza ultradecennale di applicazione della normativa del 2001 consente di escludere la temuta rinuncia all’accertamento delle responsabilità individuali.

- (81) La condivisibile annotazione è di **L. Foffani**, Responsabilità delle persone

giuridiche e riforma dei reati societari, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F. C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 260, che propone di risolvere “il problema dei terzi incolpevoli, che potrebbero essere indirettamente pregiudicati dalla sanzione irrogata nei confronti dell’ente collettivo” con un sistema punitivo che incida non sul patrimonio ma esclusivamente sulla struttura organizzativa quale la revoca di singoli amministratori, scioglimento degli organi collegiali e il commissariamento della società.

Analoga preoccupazione per le “ricadute di sanzioni troppo invasive”, oltre che sui soci estranei alla gestione, “sull’occupazione-tema, questo, perennemente scottante- e sulla stessa economia” è espressa da **F. Giunta**, intervento, *ivi*, p. 6. Più cauto è **E. Gragnoli**, Modelli, in AA. VV., La nuova sicurezza, cit., p. 409.

(82) Cfr. *supra*, Cap. IX, par. 5.

Riferendosi all’istituto del commissariamento, **R. Guerrini**, La responsabilità da reato, cit., p. 135, osserva che “una ragionevole prudenza poteva solo consigliare – e così ha fatto, come vedremo – la predisposizione di meccanismi di “ammortizzamento” delle ricadute stesse, realizzando nella morfologia delle singole sanzioni un adeguato bilanciamento tra vantaggi e rischi della politica di responsabilizzazione degli enti”.

(83) **G. Forti**, Uno sguardo, cit., p. 1290, propone *de iure condendo* di “valorizzare un’accresciuta discrezionalità nell’applicazione della sanzione”.

In proposito, va ricordato che la giurisprudenza statunitense si spinge alla *nullification* (cioè alla non applicazione della sanzione) in casi nei quali è prioritario tutelare posizioni rilevanti di terzi estranei. Lo ricorda **R. Guerrini**, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006, p. 162, soffermandosi sugli effetti indesiderati (*overspill*) delle sanzioni agli enti.

(84) Il d. lgs. n. 106/2009 è rubricato “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”. Il correttivo è alquanto ampio, comprendendo 149 articoli e sostituendo 38 allegati tecnici su 51.

In dottrina si vedano AA.VV., Il testo unico e il decreto correttivo 106/2009, a cura di **F. Basenghi**, **L.E. Golzio** e **A. Zini**, Milano, 2009; AA.VV., Il testo unico della sicurezza del lavoro dopo il correttivo al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 106/2009, a cura di **M. Tiraboschi** e **L. Fantini**, Milano, 2009; **F. Bacchini**, Disposizioni penali e di procedura penale nel TU: le novità del decreto correttivo, in *Igiene sic. lav.*, 2009, p. 545; **N. D’Angelo**, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale dopo le modifiche del T.U., Rimini, 2009; **M. Lai**, Correttivo sicurezza: prime considerazioni, in *Dir. prat. lav.*, 2009, p. 2090; AA.VV., Il Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, a cura di **L. Galantino**, Torino, 2009; **G. De Santis**, Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il correttivo (d. lgs. 106/2009) al T.U.S. (d. lgs. 81/2008), in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2010, p. 125; **Id.**, Effetti penalistici del correttivo (d. lgs. n. 106/2009) al T.U.S. n. 81/2008, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 703; **S. Bartolomucci**, Gestione antinfortunistica e organizzazione special-preventiva: riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confini alla luce del novellato T.U. sicurezza, *ivi*, p. 47; **D. Pulitanò**, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 102. **P. Pascucci**, 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Fano, 2011.

Da ultimo, **G. Amarelli**, I criteri oggettivi, cit., § 8, parla della riforma del 2009 come di un'occasione perduta, in quanto nei 149 articoli "non è stata invero prevista alcuna modifica all'art. 25 *septies*".

Modifiche all'art. 30 (relative alla possibilità di certificazione del modello) previste dallo schema di decreto legislativo non sono state confermate in sede di correttivo: cfr. **A. Rossi**, Modelli, cit., p. 1840, nota 11.

Un richiamo ad un potere di "asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30" è stato inserito come art. 51 comma 3 *bis* del Testo unico, con riguardo agli "organismi paritetici".

In proposito si vedano **M. Lai**, Gli organismi paritetici, in AA.VV., Il testo unico, cit., p. 494; **M. Ricci**, Gli organismi paritetici e il fondo di sostegno, in AA.VV., Le nuove regole, cit., p. 529; **M. G. Greco**, Le funzioni e le modalità di funzionamento degli enti paritetici, in AA.VV., Codice commentato, cit., p. 419; **C. Lazzari**, Gli organismi paritetici del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in Working papers Olympus, n. 21/2013, p. 13.

Il profilo della valutazione dei rischi è stato oggetto di un intervento del legislatore del 2013, con il d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98 e con il d. l. 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 99. Su questa riforma si veda **P. Pascucci**, Una carrellata sulle modifiche apportate nel 2013 al d. lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in Working papers Olympus, n. 24/2013, p. 1.

- (85) Il datore di lavoro è soggetto attivo e soggetto passivo dei controlli. Sulle problematiche operative, anche lavoristiche, del controllo ex d. lgs. n. 231/2001 cfr. **P. Ghini-L. Fruscione**, Controllo del personale tra esigenze di tutela dell'azienda e di "tenuta", effettività ed efficacia delle regole interne, in Resp. amm. soc., n. 3/2013, p. 315. Gli AA. fanno l'esempio della "attività svolta dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro, ma che comunque incide sulla sicurezza interna della Società" (p. 320).

In una prospettiva storica, rimangono fondamentali i contributi di **G. Giugni**, Mansioni e qualifiche, categorie nel contratto di lavoro, in Riv. dir. lav., 1962, I, p. 205 e **A. Cessari**, Concezione "causale" del controllo dei poteri dell'imprenditore, in **A. Cessari-R. De Luca Tamajo**, Dal garantismo al controllo, Milano, 1987, p. 117.

4. La tutela del lavoratore straniero e irregolare

Il nuovo millennio iniziato si caratterizza, in modo inequivoco, per un diffuso riconoscimento che “the social control of corporate behaviour” non è il luogo (o il tempo) “where the law ends” (86), anche se diverse sono le risposte date nei singoli ordinamenti al *quomodo* responsabilizzare l’ente (87).

La Spagna (88) opta per una responsabilità penale delle persone giuridiche, mentre San Marino (89) e, da ultimo, lo Stato della Città del Vaticano (90) optano per una responsabilità amministrativa.

L’Italia non ha ripensamenti sulla scelta operata nel 2000 (con la legge delega n. 300): il catalogo dei reati presupposto lievita con l’art. 24 che si arricchisce fino all’art. 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata) e con l’art. 25 che si riproduce fino all’art. 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) (91).

Quest’ultima norma – introdotta con l’art. 2 d. lgs. 16 luglio 2012 n. 109 – è particolarmente interessante perché tutela il lavoratore straniero “vittima” di un reato doloso commesso dal suo datore di lavoro che – se ente – va incontro ad una responsabilità amministrativa “da reato” (92).

La norma ha radici lontane perché l’Italia è sempre stata – oltre che terra di emigrazione – anche terra di immigrazione.

Il fenomeno, prim’ancora di assurgere a problema di tutela del lavoro, è stato preso in considerazione come problema di controllo del territorio: il decreto legge 25 gennaio 1923 n. 64, sulle disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia, prescriveva (art. 9) l’obbligo per il datore di lavoro (definito colui che ha o assume alle proprie dipendenze degli stranieri) di rendere note all’autorità di P.S. le generalità di costoro “entro 5 giorni” e di denunciare entro 24 ore la cessazione dei rapporti “e la

direzione da essi presa”.

Qui interessa ricordare che questa normativa attinente il lavoro degli stranieri ha coinvolto *ante litteram* la responsabilità degli enti datori di lavoro, dal momento “queste disposizioni sono applicabili, altresì, alle società civili e commerciali” (art. 9) e, se violate, sono punite “con l’ammenda da l. 10 a l. 100” (art. 16) (93).

E’ soprattutto all’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) che si devono i primi interventi in materia di tutela dei lavoratori all’estero, settore cui l’Italia era fortemente interessata causa gli imponenti fenomeni di migrazione verso altri Stati.

Vanno ricordate la Convenzione sui lavoratori migranti (1939) e, soprattutto, la Convenzione omonima n. 97 adottata dall’OIL il 1° luglio 1949, entrata in vigore in Italia il 22 ottobre 1952 (94), sulla scia dei precetti rinvenibili negli artt. 10 comma 2° (95) e 35 comma 3° Cost. (96).

Questa Convenzione conteneva plurime norme sul lavoratore migrante da agevolare nel viaggio (art. 4), nella “protezione medica” (art. 5) ma, nel momento in cui impegnava ogni Stato membro ad applicare “agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti” (art. 6), delineava un’area “vuota di diritto” per tutti gli immigrati irregolarmente comunque impiegati nel ciclo produttivo (agricolo o industriale che fosse) (97).

Per l’Italia, che si apprestava a vivere il suo “miracolo economico”, il lavoro dell’immigrato irregolare era un’opportunità più che un problema sociale.

L’OIL ha dovuto occuparsi esplicitamente di questo delicato profilo e lo ha fatto con la “convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti” (n. 143 del 1975), entrata in

vigore per l'Italia il 23 giugno 1981 (98).

Ogni Stato membro e le sue "organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori" sono stati chiamati al monitoraggio del fenomeno dei "lavoratori migranti illegalmente occupati", al fine di "sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale dei lavoratori migranti" (Parte I, artt. 2-3).

L'art. 6 della Parte I di questa Convenzione è importante perché impegna gli Stati aderenti a prevedere "sanzioni amministrative, civili e penali" per la "occupazione illegale di lavoratori migranti" (99).

L'incidenza dello sfruttamento del lavoro dei clandestini è un dato acquisito, nella realtà economica italiana, che fa da *pendant* all'impegno dei legislatori e delle parti sociali per un miglioramento delle condizioni di lavoro (quale che sia il lavoratore): la condizione di lavoratore irregolare assicura un clima di omertà da parte di chi – pur vittima – teme con la eventuale denuncia – di perdere il lavoro e di andare incontro all'espulsione (100).

Gli interventi normativi sono nel segno della responsabilità penale della persona fisica: senza alcuna pretesa di ricostruire l'evoluzione normativa in materia di immigrazione e lavoro – se non nei limiti d'interesse in questa sede – un ruolo rilevante va riconosciuto alla legge 30 dicembre 1986 n. 943 (101), il cui art. 12 concerne l'intermediazione in movimenti migratori clandestini di lavoratori extracomunitari, comminando sanzioni penali anche al datore di lavoro che utilizza manodopera straniera irregolare (102).

In quel momento storico l'opzione penale è derivata dalla considerazione del solo datore di lavoro persona fisica.

La riprova è data dalla legge 6 marzo 1998 n. 40, recante "disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (da intendersi come non cittadino degli Stati membri dell'Unione europea o come apolide): se entrato regolarmente in Italia può ottenere una carta o permesso di soggiorno (art. 5) anche "per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo" (art. 6); diversamente può essere oggetto di "respingimento" alle frontiere (art. 8) o di "espulsione" (art. 11-14).

La legge prevede come delitto il compiere attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato e in violazione delle disposizioni contestualmente previste (art. 10); prevede come contravvenzione (punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni) il comportamento del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze "lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo" (art. 20).

La natura penale della sanzione comminata rivela come il destinatario sia una persona fisica, mentre la natura contravvenzionale del reato consente l'estinzione dell'illecito penale mediante l'oblazione ex art. 162 *bis* c.p., e cioè con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena pecuniaria (tre milioni di lire) per ogni lavoratore irregolarmente impiegato (103).

Il rischio penale per lo sfruttamento del lavoratore è - alla resa dei conti - monetizzabile.

Il d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che si richiama esplicitamente all'art. 10 comma 2° Cost., definisce lo straniero come cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, disciplina il contratto di soggiorno per lavoro subordinato [artt. 5 *bis* (introdotto nel 2002) e 6-7] e il contrasto alle "immigrazioni clandestine" anche ai fini di "sfruttamento lavorativo" (art. 12),

conferma le sanzioni penali per il datore di lavoro che si avvale di manodopera clandestina o con permesso di soggiorno scaduto (art. 22 comma 12) (104).

Merita di essere sottolineato che il legislatore si è strettamente mantenuto nella prospettiva della responsabilità penale della persona fisica e che la mutata qualificazione giuridica del reato, da contravvenzione a delitto (a seguito di una riforma del 2008), viene ad essere introdotta in un sistema sanzionatorio che non tocca l'ente datore di lavoro (105), se non fosse per il contestuale inserimento dell'art. 25 *duodecies* nel sistema del d. lgs. n. 231/2001 sempre in forza del d. lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (106).

L'art. 25 *duodecies* dispone che "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro" e quindi, come già ricordato, introduce una responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro che si avvalga di manodopera extracomunitaria il cui soggiorno in Italia è irregolare .

Questa scelta normativa non è estemporanea, anche se non ha una storia vissuta come quella che ha portato all'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001.

L'inasprimento delle sanzioni e il succedersi di "emersioni" o sanatorie per i lavoratori stranieri irregolari e i loro datori di lavoro non hanno inciso in maniera determinante su una situazione che nel 2005 fotografa "centinaia di migliaia di extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno" interessati da un "diffuso impiego in attività lavorative" (107).

La repressione penale (che postula un *input* all'Autorità giudiziaria per le iniziative di competenza) è frenata, per quanto concerne i lavoratori stranieri irregolari, dal timore

delle vittime di sfruttamento sul lavoro o di infortuni “di essere espulsi o di incorrere nei rigori della legge Bossi-Fini” (108).

Di qui il disegno di legge n. 816/2006 dei sen. D'Ambrosio e altri (109) che propugna la responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro per i delitti di “omicidio e lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro”, manifestamente scegliendo di non inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio penale riservato alla persona fisica o per riconosciuta sufficienza a contrastare l'insicurezza del lavoro o per riconosciuta inutilità di colpire in modo più duro i “soliti noti”.

Va ricordato che, sempre nel 2006, con la normativa sugli appalti pubblici (d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163) l'ente datore di lavoro si è visto comminare l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, per “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”: non si richiede una condanna penale (impossibile nei confronti dell'ente), ma il dato oggettivo e riscontrato di essere responsabile di “gravi infrazioni” (110).

L'ente viene messo di fronte alla comminatoria di una sanzione interdittiva amministrativa a prescindere dal sistema del d. lgs. n. 231/2001, così da rendere praticamente irrilevante il mancato inserimento dei più gravi reati contro la sicurezza del lavoro nel catalogo dei reati presupposto.

Ciò costituisce tutela del lavoratore straniero irregolare solo in via indiretta e solo se vittima di un grave infortunio.

Il 2006 registra anche l'introduzione di “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (d.l. 4 luglio 2006 n.

223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 258) che ha previsto una forte sanzione amministrativa per il datore di lavoro (persona fisica o ente) che impieghi lavoratori "non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" (111).

Nel *genus* "lavoratore in nero" rientra anche lo straniero irregolare, con il risultato che viene a delinarsi una sanzione amministrativa pecuniaria (112) direttamente applicabile all'ente, che non sostituisce le sanzioni penali ricollegate alla persona fisica ex art. 22 d. lgs. n. 286/1998.

Il 2006 si chiude con il d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modifiche in legge 24 novembre n. 286 che impegna gli organismi preposti (in specie, INAIL e Guardia di finanza) all'azione di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e all'impiego del lavoro irregolare.

Sul piano legislativo è anche da ricordare l'insediamento di una Commissione incaricata di proporre modifiche al d. lgs. n. 231/2001, alla luce di quanto suggerito dai primi anni di applicazione.

La Commissione (c.d. Greco), istituita con decreto 23 maggio 2007, oltre a proporre una nuova formulazione dell'art. 25 *septies* (con sanzioni pecuniarie ridotte e sanzioni interdittive più selettive), ha prospettato un articolo (25 *quaterdecies*) diretto a colpire le imprese che impiegano manodopera clandestina, ricollegando la responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro alla violazione dell'art. 22 comma 12 d. lgs. n. 286/1998 (allora ancora qualificato come reato contravvenzionale).

La *ratio* della riforma, più che sulla tutela del lavoratore (comunque perseguita), viene indicata nella distorsione del mercato derivante da un concorrente più

competitivo perché paga meno una quota parte dei suoi dipendenti e, tra queste, gli extracomunitari irregolari, con ciò conseguendo profitti illeciti.

Nonostante questo, peraltro prezioso, fermento di iniziative, il fatto nuovo – che orienta il legislatore italiano ad un intervento di tutela del bene giuridico “sicurezza” del lavoro – è, ancora una volta, di matrice sovranazionale.

Con la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18 giugno 2009) (113), sul presupposto che l’immigrazione clandestina è incentivata dalla “possibilità di trovare un lavoro, pur non avendo lo *status* giuridico richiesto”, introduce “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Datore di lavoro è “qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l’impiego” (art. 2 lettera e), ma in tale definizione può rientrare “un’associazione di persone riconosciuta come avente capacità di compiere atti giuridici senza avere personalità giuridica” (premessa n. 8).

L’impiego di un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che “non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato” integra un “lavoro illegale” (art. 2 lettera d), a prescindere dal fatto che detto lavoro debba svolgersi in “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” e cioè in “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana” (art. 2 lettera i).

Al datore di lavoro è vietato assumere extracomunitari (e, a *fortiori*, è vietato farli

lavorare “in nero”) (art. 3), pena le “sanzioni finanziarie” di cui all’art. 5 (114).

La direttiva delinea un doppio binario: per il datore di lavoro persona fisica, alle sanzioni penali previste dall’ordinamento interno e irrogate attraverso le forme processuali parimenti previste dal singolo Stato membro, si aggiungono le ricordate sanzioni finanziarie: esse devono venir comminate (e applicate), essendo concesso al singolo Stato soltanto di prevederne una riduzione “nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistono condizioni lavorative di particolare sfruttamento” (art. 5, par. 3).

Per quanto concerne le “altre misure” che gli Stati membri sono chiamati ad applicare ex art. 7, si è in presenza di misure interdittive (115) di forte ricaduta sulla capacità lavorativa (e non solo) del datore di lavoro, ragione per cui è espressamente previsto che “Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati”.

Diverso è il quadro sanzionatorio per l’ente datore di lavoro (la cui responsabilità si aggiunge a quella penale riservata alle persone fisiche autrici dell’ “assunzione” di straniero irregolare): la direttiva, nella premessa n. 25, dispone che “anche le persone giuridiche possono essere considerate responsabili dei reati di cui alla presente direttiva, in quanto molti dei datori di lavoro sono persone giuridiche. Le disposizioni della presente direttiva non comportano l’obbligo per gli Stati membri di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche”.

Anche nel 2009 rimane ferma la “non ingerenza” delle istituzioni comunitarie sulla opzione (penale o amministrativa) cui il singolo Stato è chiamato, purchè venga introdotta almeno una forma di responsabilità diretta dell’ente datore di lavoro.

L'apparato sanzionatorio prevede (come per la persona fisica) le "sanzioni finanziarie" di cui all'art. 5, le "altre misure di cui all'art. 7" e la pubblicazione dell'elenco dei datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili dell'illecito di cui all'art. 9 (che è reato, se commesso da una persona fisica) (art. 12) (116).

I criteri di ascrizione della responsabilità per il reato di cui all'art. 9 sono indicati nell'art. 11 e richiamano quanto previsto dagli artt. 5-7 del d. lgs. n. 231/2001 (117): non si presentano i problemi che l'art. 25 *septies* del decreto ultimo citato ha sollevato con riguardo alla configurabilità dell'interesse o vantaggio dell'ente in presenza di un reato "contro l'intenzione" (art. 43 comma 1° c.p.) in quanto la punibilità (penale o amministrativa) della violazione del divieto di assunzione illegale (art. 3 direttiva) presuppone il dolo (118).

La direttiva 2009/52/CE è venuta ad inserirsi in un contesto che vede in Italia circa 380.000 lavoratori stranieri clandestini (119), nonostante una incessante produzione legislativa in materia di immigrazione anche a tutela della c.d. "preferenza comunitaria" (120).

Il punto di approdo finale vede il lavoratore extracomunitario irregolare considerato e trattato come "vittima" del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e come soggetto attivo di reato per la presenza clandestina sul territorio nazionale.

L'attuazione della direttiva da parte dell'Italia, viene perseguita con due proposte di legge delega, entrambe del 2010, rimaste senza effetto (121). E' stato necessario attendere la "legge comunitaria 2010" (l. 15 dicembre 2011 n. 217), il cui art. 21 ha delegato il governo ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE.

L'art. 25 *duodecies* d. lgs. n. 231/2001 attua la direttiva 2009/52/CE, laddove introduce una responsabilità per l'ente per il reato di utilizzo di lavoratore straniero irregolare; non contrasta con la ricordata direttiva, laddove opta per una responsabilità amministrativa "da reato" – invece che per una responsabilità penale – perché questa scelta era espressamente consentita; inserisce nel catalogo dei reati presupposto il solo illecito penale di cui all'art. 22 comma 12 *bis* d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, T.U. sull'immigrazione, dando così una lettura riduttiva del contenuto dell'art. 9 della direttiva (122).

Ciò che appare un vistoso allontanamento dal *dictum* del testo comunitario è il regime sanzionatorio ricollegato all'ente datore di lavoro.

La sanzione comminata è amministrativa pecuniaria, da commisurare – secondo il duplice meccanismo previsto dal d. lgs. n. 231/2001 – in quote (da 100 a 200), il cui importo va da € 258 a € 1549, ma "entro il limite di 150.000 euro" e sempre tenendo conto dei "criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria" di cui all'art. 13 d. lgs. n. 231/2001.

Pur dando atto che la normativa sull'immigrazione prevede per la persona fisica (imprenditore individuale o rappresentante/dirigente dell'ente datore di lavoro) sanzioni penali e sanzioni amministrative di variegato contenuto che – sotto qualche profilo – possono riverberarsi sulla *societas*, appare incontestabile la rinuncia ad applicare all'ente sanzioni interdittive (quelle previste dall'art. 7 della direttiva) e ciò in contrasto con la prescrizione comunitaria che consentiva la non applicazione soltanto per i datori di lavoro che siano "persone fisiche" e in presenza di un impiego "ai fini privati" (123).

Ne consegue che, non essendovi comminatoria all'ente di sanzioni interdittive,

queste non potranno trovare applicazione nemmeno *sub specie* di misure cautelari (artt. 45 ss. d. lgs. n. 231/2001), non essendo concepibile assoggettare un ente – durante il procedimento – a provvedimenti a lui non applicabili nemmeno in caso di condanna.

Se il decreto legislativo è conforme alla legge delega, certo non è conforme alla direttiva 2009/52/CE che, nel punto 4 della premessa, chiariva di aver introdotto “norme minime” e che lo Stato aderente rimaneva libero di “adottare o mantenere sanzioni e provvedimenti più severi” e di “imporre obblighi più rigorosi ai datori di lavoro”.

Il legislatore italiano ha riservato all’ente datore di lavoro un trattamento sanzionatorio *in melius*, pur tenendo conto che la sanzione amministrativa pecuniaria (il cui livello edittale massimo – 150.000 euro – può essere destabilizzante per una piccola-media impresa) viene ad inserirsi in un contesto che vede già pesanti sanzioni personali e patrimoniali nei confronti della persona fisica che ha agito in modo illecito nell’interesse o a vantaggio dell’ente (124).

Adeguato o meno che sia l’apparato sanzionatorio per l’ente datore di lavoro, è lecito dedurre che il legislatore italiano l’abbia ritenuto necessario per contrastare la propensione al contenimento dei costi produttivi mediante l’impiego di lavoratori “irregolari” non solo quanto alla normativa sull’ingresso di extracomunitari, ma anche in riferimento alla disciplina lavoristica.

Diventa allora lecito chiedersi per quale motivo l’ente datore di lavoro che impieghi “in nero” lavoratori comunitari rimanga fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 25 *duodecies* d. lgs. n. 231/2001.

Sembrerebbe che il legislatore italiano abbia valorizzato lo *status* di straniero

(irregolare) invece che quello – più pregnante – di lavoratore privato dei suoi diritti e posto in una condizione giuridica peggiore per mancanza di un vero potere contrattuale.

Emerge una disparità di trattamento tra contraenti deboli e non pare certo che essa sia superabile invocando lo *status* di straniero di un lavoratore rispetto ad un altro o, addirittura, riservando un diverso trattamento a chi è straniero regolare e a chi è straniero irregolare, quasi che lo sfruttamento del lavoro del primo sia obiettivamente meno grave (125).

L'obiettivo allargamento della responsabilità amministrativa degli enti datori di lavoro conseguente all'inserimento dell'art. 25 *duodecies* nel sistema del d. lgs. n. 231/2001 ha trovato un correttivo – temporalmente circoscritto – nello stesso d. lgs. 16 luglio 2012 n. 109.

L'art. 5 d. lgs. n. 109/2012, rubricato “disposizione transitoria”, prevede una sanatoria (126) a favore dei datori di lavoro (persona fisica o giuridica) che segnalino l'occupazione irregolare alle proprie dipendenze di “lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011”, purchè l'occupazione irregolare sia in atto “da almeno tre mesi” e lo sia ancora “alla data di presentazione della dichiarazione” di autodenuncia del rapporto lavorativo, altrimenti definita “dichiarazione di emersione” (127).

Si è in presenza del riconoscimento di uno stato di fatto evidentemente non a sufficienza contrastato o contrastabile con la normativa fino ad allora esistente: migliaia di lavoratori stranieri (extracomunitari) irregolari sono impiegati in attività lavorative parimenti irregolari, senza nessuna garanzia per quanto concerne le condizioni di lavoro e il trattamento giuridico-economico.

Si è in presenza di una sanatoria con effetti penali e amministrativi perché, con la domanda di emersione, “i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore” sono sospesi (e, quindi, non possono né iniziare né proseguire) “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo” e cioè di valutazione della accoglibilità della domanda di emersione.

Al termine della procedura di valutazione, l'accoglimento della domanda implica l'archiviazione del procedimento a carico del datore di lavoro, l'assoluzione nel processo a carico del datore di lavoro e il non inizio dei procedimenti per le violazioni di cui all'art. 5 comma 6 (128).

Il rigetto della domanda di sanatoria fa cessare la sospensione dei procedimenti e dei processi a carico del datore di lavoro, salvo il caso in cui l'esito negativo del procedimento “derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro” (art. 5 comma 10).

L'accoglimento della domanda di emersione porta anche alla “regolarizzazione” del lavoratore extracomunitario, il cui rapporto lavorativo viene fatto “emergere”, purchè non vi ostino le ragioni indicate nell'art. 5 comma 13 (129).

Appare chiara la pluralità di obiettivi perseguiti dal legislatore: innanzitutto, il riacquisto del controllo circa le presenze di stranieri irregolari (lavoratori o meno) nel territorio dello Stato; in secondo luogo, l'individuazione di stranieri irregolari che – per ragioni oggettive e soggettive – non sono regolarizzabili e, quindi, ben possono essere destinatari di provvedimenti di allontanamento e/o espulsione; in terzo luogo, un drastico ridimensionamento del lavoro nero, in quanto lo *status* di irregolare induceva quasi necessariamente ad un rapporto di lavoro anch'esso irregolare e con

pregiudizio del lavoratore; infine, un'emersione di rapporti di lavoro per il futuro destinati a rilevare a fini fiscali e contributivi.

Nell'ottica dell'ente datore di lavoro (non interessato dalla normativa penale) l'emersione dei rapporti irregolari in corso e la loro regolarizzazione è finalizzata ad evitare i procedimenti *ex art. 25 duodecies* d. lgs. n. 231/2001 (norma di immediata applicazione).

L'unica accortezza è quella di non farsi rappresentare da persona fisica in posizione ostativa per aver riportato nei cinque anni precedenti una condanna anche non definitiva (cui viene equiparata la condanna a seguito del c.d. patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*) per reati connessi all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento del lavoro o all'occupazione illegale di cittadini stranieri (130).

L'emersione richiesta (e ottenuta) (131) deve necessariamente accompagnarsi ad un aggiornamento del modello organizzativo che introduce tra le regole di condotta aziendale la non assunzione di stranieri irregolari (o, meglio ancora, il rifiuto del lavoro "nero" da chiunque reso).

Il rischio di responsabilità amministrativa *ex art. 25 duodecies* va tenuto presente (132) e va contrastato *ex ante* con scelte che necessariamente coinvolgono i piani alti della *societas* in quanto coinvolgono l'approccio aziendale al mondo del lavoro, cioè la politica di impresa che è appannaggio evidente dei soggetti apicali (133).

L'ente datore di lavoro è chiamato ad organizzarsi per contrastare violazioni di rilievo penale attinenti lavoratori stranieri irregolari e ciò non può non riverberarsi sul trattamento giuridico-economico dei lavoratori *tout court*, siano essi italiani, comunitari o stranieri regolari.

La disamina della normativa del d. lgs. n. 231/2001 che chiama l'ente datore di

lavoro per rispondere amministrativamente di un reato che vede come soggetto passivo un lavoratore non può dirsi completa se non si fa un riferimento all'art. 600 c.p.

La norma, in tema di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", sanziona chi "riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative" (134).

Si è in presenza, in buona sostanza, di un lavoro "forzato" e non di uno sfruttamento di chi sceglie di lavorare, ma deve subire condizioni economico-giuridiche deteriori.

L'art. 600 c.p. – nel suo testo attuale – è stato introdotto con legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misura contro la tratta di persone, legge che ha anche introdotto l'art. 25 *quinquies* nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. n. 231/2001.

Nel *genus* dei "delitti contro la personalità individuale" menzionati nell'art. 25 *quinquies* rientra anche (lettera a) il delitto previsto dall'art. 600 c.p., cui sono collegate sanzioni (per l'ente) pecuniarie "da quattrocento a mille quote" e interdittive di cui all'art. 9 comma 2 "per una durata non inferiore ad un anno" (135).

Si può ragionevolmente ritenere che, almeno in Italia, la normativa in questione non abbia avuto una concreta applicazione, ma rimane il dato obiettivo che l'art. 25 *quinquies* rappresenta il primo collegamento tra "lavoro" e responsabilità da reato degli enti e la sanzione della forma più esasperata e grave di lavoro "irregolare".

- (86) Il riferimento è al noto studio di **C. D. Stone**, Where the law ends: the social control of corporate behaviour, New York, 1975.
- (87) Per una puntualizzazione, incentrata soprattutto sulle scelte operate in Francia e in Inghilterra, cfr. **C. E. Paliero**, Dalla vicarious liability alla colpevolezza d'impresa (tendenze della responsabilità) penale degli enti nel panorama giuridico europeo, in Studi in onore di M. Pisani, vol. III, a cura di **G. Bellantoni** e **D. Vigoni**, Piacenza, 2010, p. 427.
Per quanto concerne la Polonia, si veda **D. Habrat**, La responsabilità penale degli enti nel diritto polacco, in Dir. pen. proc., 2013, p. 507.
- (88) Con la Ley orgànica 5/2010 del 22 giugno 2010 (entrata in vigore il 23 dicembre 2010) è stato modificato il código penal del 1995, il cui art. 129 si limitava ad affermare che i giudici “nei casi previsti dal codice, previa audizione di titolari e di rappresentanti legali, potranno imporre motivatamente determinate “consecuencias” (così si esprime **R. Guerrini**, La responsabilità, cit., p. 147, secondo cui “si tratta probabilmente della riforma più scadente presente nel contesto europeo, sia per le gravi lacune di disciplina, che per la sostanziale incertezza che accompagna gli enunciati del suddetto articolo”).
Sul punto la dottrina spagnola è unanime: per tutti si vedano **S. Bacigalupo**, La responsabilidad de las personas jurídicas, Barcelona, 1998, e **J. M. Zugaldia Espinar**, Las penas previstas en el artículo 129 del código penal para las personas jurídicas, in Poder Judicial, n. 46/1997, p. 327.
Sul codice del 1995 cfr., altresì, **K. Tiedemann**, Il nuovo codice penale spagnolo e l'idea europea di codificazione, in Studium iuris, 1997, p. 712 e **L. Arroyo Zapatero**, Persone giuridiche e responsabilità penale in Spagna, in AA.VV., Societas, cit., p. 179.
Sulla riforma del 2010 cfr. **J. L. Gomez Colomer**, La persona jurídica acusada en el proceso penal español, in AA.VV., El derecho penal económico en la era Compliance, diretto da **L. Arroyo Zapatero** e **A. Nieto Martin**, Valencia, 2013, p. 43. L'A. indica il principale problema posto dalla ley del 2010 nella tutela dei diritti della persona giuridica, perché con “gran sorpresa” manca ogni disciplina processuale (p. 44); **J. B. Ladrón de Guevara**, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos procesales, in Diario La Ley, 2011, n. 7625; **C. Gómez-Jara Diez**, El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo código penal español, in El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma (coord. da **N. Pastor Muñoz** e **J. Silva Sánchez**), 2012, p. 43; **I. Ortiz de Urbina Gimeno**, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento empresarial (“compliance programs”), in Ética empresarial y códigos de conducta (diretto da **J. L. Goñi Sein**), 2011, p. 95 e **A. Roma Valdés**, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Alcobendas (Madrid), 2012, p. 41. Con specifico riferimento alla responsabilità penale dei sindacati, cfr. **J. Valls Prieto**, Las exencions de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: son responsables los partidos políticos y los sindicatos?, in Cuadernos de política criminal, 2011, 104, p. 49.
- (89) Sulla legge 21 gennaio 2010, recante “responsabilità da misfatto della persona giuridica”, cfr. **F. Sgubbi-D. Fondaroli-A. Astrologo**, La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 179 e **M. Selva**, La responsabilità da misfatto della persona giuridica nell'ordinamento della

Repubblica di San Marino: legge 21.01.2010 n. 6, *ivi*, n. 2/2010, p. 69 .

La responsabilità dell'ente ha natura amministrativa e non si estende ai reati colposi: tra i reati presupposto non trova, quindi, spazio una disciplina attinente il penale del lavoro.

(90) Il riferimento è alla Legge n. VIII dell'11 luglio 2013, Norme complementari in materia penale, che, "in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica", introduce con gli artt. 46-51 un "sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato", manifestamente allineato sul d. lgs. n. 231/2001 italiano.

L'art. 46, nel prevedere che la persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, fa implicitamente discendere la responsabilità amministrativa da qualsivoglia reato (e, quindi, anche da quelli colposi).

Per un primo commento si vedano **D. Fondaroli-A. Astrologo**, Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2013, p. 243, e **P. Corso**, Nella Città del Vaticano *societas delinquere non potest*, in *Il quotidiano unico*, 14 novembre 2013

(91) In realtà la materia disciplinata dal d. lgs. n. 231/2001 ha conosciuto ulteriori interventi anche nel 2013, con la legge 14 gennaio 2013 n. 9 (sulla filiera degli oli d'oliva vergine). Sempre nel 2013, la modifica apportata all'art. 24 *bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati) con l'art. 9 d.l. 14 agosto 2013 n. 93 non ha avuto seguito, essendo stato soppresso il comma 2 in sede di conversione in legge 15 ottobre 2013 n. 119. Cfr. **S. Mecca**, Inversione di rotta: privacy e frode informatica fuori dalla 231, in *Il quotidiano unico*, 18 ottobre 2013.

(92) Per una prima riflessione cfr., volendo, **S. M. Corso**, Anche l'ente collettivo si scopre responsabile per il lavoro nero, in *Il quotidiano unico*, 3 settembre 2012.

(93) Questa normativa è ricordata da **G. Mestica**, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 169, come esempio del già avvenuto superamento del principio *societas delinquere non potest*, pur astenendosi dal ricordare se e come la sanzione contravvenzionale sia stata irrogata ad un ente. Per un remoto precedente cfr. Trib. S.M.C. Vetere, 30 novembre 1883, Cocco e altro, in *Riv. pen.*, 1884, XX, p. 570, n. 4. Si veda altresì, **E. Battaglini**, Assunzione di lavoratori all'estero, in *Riv. lav.*, 1938, p. 49.

(94) Per questo testo normativo ed altri attinenti si rinvia a **G. Kojanec**, Convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968, Padova, 1969.

Si veda, altresì, *supra*, Cap. IV, par. 3.

(95) L'art. 10 comma 2° Cost. dispone che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Va, peraltro, ricordato anche l'art. 16 disp. prel. del codice civile secondo cui "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".

In dottrina si vedano **G. D'Orazio**, Condizione dello straniero e società democratica. Sulle ragioni dello Stato. Padova, 1994 e **B. Nascimbene**, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988, e AA.VV., Diritto degli stranieri, a cura di **B. Nascimbene**, Padova, 2004.

Per un'analisi dell'applicazione giudiziaria della normativa cfr. **A. Di Francia**, La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza, Milano, 2006.

- (96) L'art. 35 comma 3° Cost. statuisce che la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare i diritti del lavoro".
Di "benefiche sollecitazioni" di provenienza comunitaria e internazionale al legislatore italiano parla **M. Guernelli**, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001 n. 231 (Prima parte), in Studium iuris, 2002, p. 283.
- (97) Il concetto è ribadito dall'art. 11 della Convenzione alla cui stregua "1. Ai fini della presente convenzione, il termine "lavoratore emigrante" designa una persona che emigra da un paese verso un altro paese allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprende qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore emigrante".
- (98) Lo sviluppo dell'economia e il crearsi di un mercato europeo del lavoro hanno determinato movimenti migratori incontrollati o non assistiti di rilevante impatto sul piano sociale ed umano, e ciò in contrasto con l'esigenza che l'emigrazione dei lavoratori avvenga "sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione"; l'esistenza di traffici illeciti e clandestini di manodopera esige "nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive" (così la premessa della Convenzione n. 143/1975).
- (99) La norma citata (comma 1) statuisce che "disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicant gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni".
Non rileva, in materia, la Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1977 ed entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 1995. Il testo è palesemente rivolto a disciplinare la condizione del lavoratore straniero regolare, come emerge dalla definizione di cui all'art. 1 comma 1: "ai fini della presente Convenzione, per "lavoratore migrante" si intende il cittadino di una Parte Contraente che è stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito".
- (100) Sulla piaga della manodopera clandestina (per cui lo *status* di irregolare porta inevitabilmente ad un lavoro "nero") cfr. **L. Montuschi**, Diritto alla salute ed organizzazione del lavoro, Milano, 1986, p. 112.
Sulle dimensioni della presenza di stranieri (regolari o meno) si vedano **F. Menetti-A. Solfanelli**, I lavoratori stranieri in Italia, Roma, 1987; ISTAT, La misura dell'occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale. Anni 1980-2005, Roma, 2006; AA.VV., Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, a cura di **V. Pinto**, Bari, 2007 e **F. Buffa**, Il rapporto di lavoro degli extracomunitari, Padova, 2009 (in specie, p. 879).
- (101) La legge n. 943/1986 contiene "norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine".
Per i primi commenti si vedano **F. D'Harmant**, La disciplina legislativa del rapporto di lavoro dei cittadini extracomunitari, in Riv. it. dir. lav., 1988, p. 68; **M. Musso**, Il

lavoratore "extracomunitario" in Italia: prime osservazioni sulla disciplina penalistica contenuta nella l. 30.12.1986 n. 943, in Leg. pen., 1987, p. 540; AA.VV., La disciplina dei lavoratori extracomunitari in Italia, a cura di **C. Cester**, in Le nuove leggi civ. comm., 1988; **L. Mazza**, La repressione penale delle immigrazioni clandestine di lavoratori extracomunitari, in Riv. trim. sc. perf. forze polizia, 1988, IV, p. 27.

Su questa normativa si vedano **G. Cerminara**, Prassi discutibili e incerte prospettive per il soggiorno degli stranieri in Italia, in Quest. giust., 1987, p. 20; **M. La Terza**, Innovazioni legislative sul lavoro degli stranieri extracomunitari in Italia, *ivi*, p. 29; **L. Pepino – P. L. Zanchetta**, L'Italia degli stranieri: il controllo amministrativo e penale, *ivi*, 1989, p. 657; **G. L. Monticelli-F. Pittau**, Gli immigrati in Italia dopo la sanatoria n. 39/1990, in Lav. prev. oggi, 1990, p. 2048; **B. Nascimbene**, Lo straniero, *cit.*; **M. Pastore**, La nuova legge sugli stranieri extracomunitari: disciplina innovativa o razionalizzazione dell'esistente, in Quest. giust., 1990, p. 331; **E. Ales**, Lavoratori extracomunitari e parità di trattamento: giurisprudenza a confronto, in Dir. lav., 1995, II, p. 364; **N. Zorzella**, Il lavoro degli stranieri e le resistenze corporative degli ordini professionali, *ivi*, 1997, p. 880 e **P. Bellocchi**, Sulla parità di trattamento nell'assunzione di lavoratori extracomunitari, in Foro it., 2000, I, c. 1807.

- (102) La norma citata nel testo disponeva "1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno".

In dottrina cfr. **S. Riordato**, *sub art. 12*, in AA.VV., La disciplina, *cit.*, p. 1075 e, dello stesso A., Sul reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 1027.

- (103) Su questa normativa si vedano **Magistratura Democratica**, Mozione del XII congresso nazionale sulla legge 6 marzo 1998 n. 40 in materia di immigrazione, in Quest. giust., 1998, p. 516; **E. Massi**, Legge 6 marzo 1998 n. 40. Cittadini extracomunitari e disciplina del lavoro, in Dir. prat. lav., 1998, p. 835; **L. Pepino**, Immigrazione, politica, diritto (nota a margine della legge n. 40/1998), *ivi*, 1999, p. 1; **F. Di Cerbo**, La regolamentazione del lavoro degli extracomunitari in Italia, in Lav e prev. oggi, 1999, p. 449; **S. Giubboni**, Sicurezza sociale e lavoratori migranti di "Paesi terzi": problemi e prospettive, in Dir. lav., 1999, I, p. 189; **E. Gallucci**, In tema di assunzione di lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro, in Cass. pen., 1999, p. 3559; **A. Palladini**, Occupazione di lavoratori extracomunitari tra *abolitio criminis* e successione meramente modificatrice di leggi penali, in Mass. giur. lav., 1999, p. 1121; **E. Massi**, La sanatoria dei lavoratori extracomunitari: questioni applicative, in Dir. prat. lav., 1999, p. 2559; **F. Curi**, Assunzione illegale di lavoratori stranieri: tra *abolitio criminis* e successioni di leggi penali nel tempo, in Giur. merito, 2001, p. 435; **A. Bellavista**, Il lavoro

sommerso, Torino, 2000; **A. Casadonte**, L'occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel quadro dei principi generali del diritto penale, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, n. 3/2000, p. 71; **M. R. Gheido-A. Casotti**, Il lavoro degli stranieri, in Dir. prat. lav., 2001 (inserto 38), p. 1; **G. Ludovico**, Il lavoro subordinato degli immigrati extracomunitari, in Dir. rel. ind., 2001, p. 477; **A. Russo**, Sull'impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento, *ivi*, p. 513; **L. Venditti**, Lavoro degli extracomunitari e scadenza del permesso di soggiorno, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, p. 762 e **G. Mannacio**, Scadenza del permesso di soggiorno e licenziamento, in Lav. giur., 2002, p. 244.

(104) La norma citata nel testo dispone che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Questo testo – che tiene conto dell'introduzione dell'euro – è quello risultante dopo l'intervento del d. l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n. 125.

Sugli effetti delle norme sanzionatorie ha comunque inciso il d. l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2002 n. 22, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

(105) Il riferimento è ai commi 12 *bis*, *ter* e *quater* inseriti nell'art. 22 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, alla cui stregua "12 *bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale. 12. *ter*. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12 *quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 *bis*, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6".

L'interpolazione è dovuta al d. lgs. 16 luglio 2012 n. 109.

(106) Non cambia la situazione a seguito della legge 30 luglio 2002 n. 189 (c.d. Bossi-Fini), recante "modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", il cui art. 18 comma 12 dispone che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Questa norma (art. 18) sostituisce integralmente l'art. 22 del T.U. n. 286/1998.

Va osservato che, ferma restando la natura contravvenzionale del reato, la comminatoria di pena congiunta (arresto e ammenda) impedisce l'estinzione del reato mediante l'oblazione facoltativa (art. 162 *bis* c.p.) e concentra ancor di più le sanzioni sulla sola persona fisica cui venga attribuita la qualifica di datore di

lavoro. Infatti, in precedenza, con il reato estinguibile mediante il pagamento di una somma, era possibile che l'ente datore di lavoro si facesse carico – volontariamente o contrattualmente – del relativo onere economico.

In dottrina si vedano AA.VV., Il lavoro degli immigrati, a cura di **G. Dondi**, Milano, 2003; **A. Caputo**, La condizione giuridica dei migranti dopo la legge Bossi-Fini, in Quest. giust., 2002, p. 1170 e **G. Ludovico**, La disciplina del lavoro immigrato extracomunitario, dopo le modifiche previste dalla legge n. 189/2002, in Lav. giur., 2002, p. 1021.

- (107) Il dato statistico è tratto da **M. Vizzardi**, Divieto di assunzione di stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno: una questione interpretativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1714 e nota 15.

Ciò suona conferma di una sostanziale ineffettività della normativa esistente in materia, preoccupata più di un controllo del territorio che di un contrasto al lavoro “nero” in tutte le sue forme. In proposito cfr. **E. Di Dedda**, L'illusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilità e incostituzionalità, in Quest. giust., 2003, p. 445.

- (108) In tali termini si esprime la relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 816/2006 citato *supra*, nel par. 1, nota 20.

Il Libro verde del 2005 della Commissione europea – che si muove anche sul presupposto che la regola della “preferenza comunitaria” è erosa dalla migrazione legale (da disciplinare) e illegale (da contrastare) – osserva che “il lavoro sommerso è un significativo fattore di attrazione per la migrazione illegale. Affrontare il problema del mercato del lavoro non regolarizzato è dunque un obiettivo comune che non riguarda solo il settore dell'immigrazione, bensì anche quello dell'occupazione. Chi lavora nell'economia sommersa è spesso vittima di sfruttamento e non gode gli stessi diritti degli altri lavoratori”.

Cfr. **G. Campo**, La tutela dei diritti dei lavoratori immigrati (una ricerca empirica e qualche spunto di riflessione), in Quest. giust., 2006, p. 552; più in generale, **G. Cellamare**, La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea, Torino, 2006 e AA.VV., Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici, Bari, 2007.

- (109) Nella relazione accompagnatoria si legge, altresì, “basta scorrere i quotidiani degli ultimi tempi che hanno riferito di infortuni sul lavoro nell'edilizia, che imprenditori privi di scrupoli hanno cercato addirittura di far passare come incidenti stradali, o andare con la mente ad alcuni servizi giornalistici televisivi che hanno mostrato in tutta la loro crudezza fabbricati in costruzione privi di qualsiasi opera di prevenzione degli infortuni nei cui cantieri lavoravano sia cittadini italiani sia extracomunitari, per rendersi conto di quanto il fenomeno abbia raggiunto livelli allarmanti”.

Per un caso di infortunio sul lavoro, ad un extracomunitario irregolare, dissimulato con un incidente extralavorativo, cfr. Cass. sez. VI, 16 giugno-17 ottobre 2011 n. 37398, Galbiati e altro, in Riv. pen., 2012, p. 1293 (fattispecie di assoluzione di lavoratori che avevano detto il falso per il timore di perdere il posto di lavoro).

Analizzando i dati INAIL sugli infortuni dal 2001 al 2005, **A. Terzi**, Debolezza della tutela antinfortunistica e caratteristiche del rapporto di lavoro, in Quest. giust., 2007, p. 990, osserva che è molto diffuso “il fenomeno della non denuncia degli infortuni meno gravi quando il rapporto è non solo irregolare, ma anche illegale perché riguardante lavoratori clandestini che, per accedere alla tutela, anche solo

dell'Inail (aspetto peraltro problematico), dovrebbero autodenunciarsi. Il problema degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori immigrati, presenta dunque aspetti peculiari, che scontano il rischio linguistico, la mancanza di formazione specifica, la mancanza della cultura della sicurezza e dell'autotutela, coniugati con la disponibilità a rapporti di lavoro precari e a rischio essendo l'interesse principale quello del permesso di soggiorno". Su un possibile ampliamento del raggio d'azione del d. lgs. n. 231/2001, così da ricomprendervi lo sfruttamento della manodopera clandestina, cfr. **M. Arena-G. Cassano**, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007 (con riguardo ad un d.d.l. approvato dal Consiglio dei ministri il 17 novembre 2006).

(110) L'art. 38 d. lgs. n. 163/2006 è stato emendato in più punti (diversi da quello esaminato) con d. l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106.

Ex plurimis si vedano **A. Carullo-G. Iudica**, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2012 (*sub* art. 38) e **L. R. Perfetti**, Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2013.

In una prospettiva particolare cfr. **S. Fantini**, Le cause soggettive di esclusione dalle gare pubbliche, in Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2012, Roma, 2012, p. 344.

Più in generale si veda **A. Federici**, Lavoro irregolare e omissione contributiva, Torino, 2000.

Sui rapporti tra regolarità contributiva e in materia di sicurezza e "gravi violazioni" ai sensi del codice degli appalti cfr., volendo, **S. M. Corso**, Responsabilità amministrativa dell'ente, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1522.

A monte dell'intervento del legislatore italiano vi è la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in tema di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(111) Trattasi della c.d. legge Bersani.

La sanzione pecuniaria è prevista dall'art. 36 *bis*, comma 7, che modifica l'art. 3 d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73.

(112) La sanzione comminata varia da € 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

(113) La direttiva citato nel testo – che obbliga a considerare reato l'impiego di stranieri irregolari – è espressione della "tutela comune del mercato europeo del lavoro", oltre che dell'interesse al contrasto dell'immigrazione clandestina: così si esprime **P. Lobba**, Competenze penali indirette e diritti fondamentali dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: riflessi sulla salute e sicurezza del lavoro, in AA.VV., Nuovo statuto penale del lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2011, p. 186. Per un esame più analitico del testo comunitario si vedano **L. Salazar**, La direttiva 2009/52/CE che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in AA.VV., Il diritto del lavoro nell'Unione europea, a cura di **R. Foglia e R. Cosio**, Milano, 2011, p. 257; **G. Cellamare**, Diritto dell'Unione europea e lavoro degli extracomunitari irregolari, in Riv. giur. lav., 2011, I, p. 373 e **S. Dovere**, Lavoro nero degli stranieri irregolari e responsabilità degli enti collettivi: è alle porte un nuovo illecito?, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 99.

L'antecedente è la raccomandazione 22 dicembre 1995 del Consiglio, sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo a tale scopo, che – sulla scia della raccomandazione 1° giugno 1993 dei ministri degli Stati membri dell'UE – aveva prospettato che “qualsiasi persona che, in base alla normativa nazionale dello Stato membro interessato, si ritenga abbia dato lavoro a un cittadino straniero sprovvisto di permesso dovrebbe essere passibile di sanzioni adeguate” (n. 6).

Il riferimento generico ad un datore di lavoro “persona” consente, senz'altro, di ritenervi compresa la persona giuridica.

- (114) Le sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” devono includere il pagamento del rimpatrio, il pagamento delle retribuzioni sulla base dei “minimi” riconosciuti contrattualmente al lavoratore regolare, le imposte e i contributi (e penalità di mora) dovuti sulla retribuzione pagata ad un extracomunitario regolare. L'impressione che non siano richieste sanzioni penali è risolta testualmente dall'art. 10 della direttiva.
- (115) Le misure interdittive previste dall'art. 7, par. 1 sono: “a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni; b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, per un periodo fino a cinque anni; c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale; d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione”.
- (116) Rubricato “fattispecie di reato”, l'art. 9 dispone “1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale: a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente; b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento; d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani; e) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore. 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano perseguibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità a commettere intenzionalmente gli atti di cui all'articolo 1”. In dottrina si vedano **V. Paggi**, La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo, in Dir. imm. citt., n. 4/2010, p. 35 e **G. Cannella-C. Favilli**, La direttiva sulle sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: contenuto ed effetti nell'ordinamento italiano, ivi, n. 2/2011, p. 37.

A seconda dell'opzione operata dal singolo Stato membro, l'ente datore di lavoro sarà autore del reato, in caso di configurazione di una responsabilità penale, o

responsabile amministrativo “da reato”.

Su questo profilo cfr. **G. Cellamare**, Diritto, cit., p. 883.

Sul ruolo dei “sindacati o altre associazioni” nel facilitare la segnalazione della violazione dell’art. 3 si veda la premessa n. 26 della direttiva.

(117) La “responsabilità delle persone giuridiche” è così disciplinata dall’art. 11 della direttiva: “1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato di cui all’articolo 9, quando è stato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica, b) dell’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure c) dell’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all’articolo 9 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità”.

(118) Di qui la preoccupazione della direttiva di evitare la responsabilità oggettiva a titolo di colpa.

Si veda, a titolo esemplificativo, la premessa n. 11 alla cui stregua “è opportuno che i datori di lavoro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui alla presente direttiva non siano considerati responsabili di aver assunto cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare qualora l’autorità competente scopra successivamente che i documenti presentati da un lavoratore erano in realtà falsificati o utilizzati illegalmente, tranne nel caso in cui il datore di lavoro sapesse che il documento era falso”.

Cfr., altresì, l’art. 4 par. 3, che dispone: “gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro che hanno assolto gli obblighi di cui al paragrafo 1 non siano ritenuti responsabili di una violazione del divieto di cui all’articolo 3 tranne nel caso in cui i datori di lavoro fossero a conoscenza del fatto che il documento presentato come permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione di soggiorno era falso”.

Questo requisito è già richiesto dal legislatore italiano con riguardo all’art. 22 (emendato) del d. lgs. n. 286/1998 (relativo esclusivamente al datore di lavoro persona fisica).

Ex plurimis, si vedano Cass. 17 febbraio-28 giugno 2011 n. 25674, P.g. in proc. Marino, in Riv. pen., 2012, p. 1176; Cass. 24 novembre 2011, Kamal, in Dir. prat. lav., 2012, p. 399; Cass. sez. I, 3 aprile-21 maggio 2012 n. 19201, Gambardella, ivi, p. 1976 (sulla responsabilità, per occupazione irregolare di stranieri, di colui che è gestore di fatto dell’azienda). La sentenza è pubblicata in Foro it., 2012, II, c. 603, con nota di **G. Ricci**; Cass. 20 maggio 2013 n. 21362, con nota di **A. Ciccia-A. Ubaldi**, L’imprenditore assume il clandestino: per la punibilità ci vuole il dolo, in Il quotidiano giuridico, 7 giugno 2013; Cass. sez. I, 11 giugno 2013 n. 25607, Pistone, ivi, 24 giugno 2013, con nota di **G. Amato**, L’assunzione di lavoratori stranieri clandestini vuole il dolo.

Per la giurisprudenza di merito si veda Trib. La Spezia 28 marzo 2013, in Riv. pen., 2013, p. 1264 (secondo cui risponde del reato non solo chi ha provveduto direttamente all’assunzione ma anche colui che, consapevolmente, se ne avvalga).

In generale si vedano **P. Pisa**, Favoreggiamento, sfruttamento e illecita utilizzazione di immigrati irregolari, in AA.VV., Il controllo penale dell'immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici, a cura di **R. Sicurella**, Torino, 2012, p. 259; **M. G. Vivarelli**, Il caporalato: problemi e prospettive, in Immigrazione, a cura di **P. Pisa**, in Dir. pen. proc., 2009 (inserto), p. 35 e **L. Maserà**, Immigrazione, in AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di **O. Mazza** e **F. Viganò**, Torino, 2008, p. 21.

(119) Per quanto si possa quantificare un fenomeno "clandestino" (e, quindi, per definizione occultato), l' "indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera)", condotta dalla Camera dei deputati, ha stimato in circa 377.000 gli stranieri irregolari impiegati soprattutto nell'edilizia e nella agricoltura.

Non pochi problemi ha posto il variare nel tempo dei confini dell'Unione europea che si è riflesso sulla nozione di straniero (o extracomunitario) e sui procedimenti penali che coinvolgono – come soggetto attivo o passivo del reato – lo straniero: a titolo esemplificativo, si vedano **A. Caputo**, Prime note sulle conseguenze penali dell'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione Europea, in Cass. pen., 2005, p. 487 e **M. Gambardella**, Nuovi cittadini dell'Unione Europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, *ivi*, 2008, p. 909. In generale, sulla mobilità del lavoratore nell'Unione europea, cfr. **M. Brollo**, Immigrazione e libertà di circolazione, in Lav. giur., 2006, p. 1069.

(120) Per cogliere la complessità e la stratificazione della normativa – a tutto il 2012 – cfr. **L. Di Muro-G. Correale**, Codice dell'immigrazione, Piacenza, 2012. Per un quadro sintetico, riepilogativo dell'evoluzione normativa a tutela del lavoratore extracomunitario irregolare, si veda **S. Dovere**, Lavoro nero, *cit.*, p. 103-104.

Per quanto concerne la letteratura sviluppatasi in questo settore, *ex plurimis*, cfr. **A. Caputo**, Diritto e procedura penale dell'immigrazione, Torino, 2006; **P. Balbo**, Stranieri. Profili civili, amministrativi e penali, Torino, 2007; **A. Liberati**, La disciplina dell'immigrazione e i diritti degli stranieri, Padova, 2009; **P. Scevi**, Diritto delle migrazioni, Piacenza, 2010; **S. Centonze**, Diritto penale dell'immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali, Torino, 2010; **C. Morselli**, Diritto e procedura penale dell'immigrazione, Napoli, 2011; **E. Lanza**, Gli stranieri e il diritto penale, Padova, 2011; AA.VV., Stranieri irregolari e diritto penale, a cura di **L. Degl'Innocenti**, Milano, 2011; **A. Caputo**, I reati in materia di immigrazione, in **A. Caputo-G. Fidelbo**, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da **F. C. Palazzo** e **C. E. Paliero**, Torino, 2012 e **S. Zirulia**, Recenti sviluppi nel diritto penale dell'immigrazione, in Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2013, 2013, p. 178.

(121) Lo ricordano **L. Salazar**, La direttiva, *cit.*, in AA.VV., Il diritto del lavoro, *cit.*, p. 226 e **G. Cellamare**, Diritto, *cit.*, p. 886. Per un riferimento si veda, altresì, **S. Dovere**, Lavoro nero, *cit.*, p. 101, il quale sottolinea che "segna quindi una netta cesura con il passato l'adozione della direttiva 2009/52/CE: per la prima volta *in subiecta materia* gli Stati membri si trovano al cospetto di una normativa dalla quale discende l'obbligo giuridico, il cui inadempimento è suscettibile di sanzione, di adeguare le rispettive legislazioni alle prescrizioni comunitarie".

Nell'ambito della "legge comunitaria 2009" (legge 4 giugno 2010 n. 96) era stata inizialmente prevista una delega al governo per l'attuazione della direttiva in questione. Una proposta di legge di iniziativa del sen. D'Alì presentata il 9 febbraio

2010 al Senato aveva analogo oggetto e parimenti non ha avuto seguito.

(122) Poiché la legge n. 109/2012 ha introdotto “modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” e, in particolare, ha aggiunto all’art. 22 un comma 12 *bis*, che prevede circostanze aggravanti, la responsabilità amministrativa dell’ente datore di lavoro è configurabile soltanto in presenza di impiego di straniero irregolare aggravato.

Il comma 12 *bis* dispone- come già ricordato in nota (105) – che “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603 *bis* del codice penale”.

In dottrina si vedano i rilievi, in parte critici, di **L. Lucati**, Un nuovo reato fa scattare la responsabilità amministrativa dell’ente, in *Resp. civ.*, 2012, p. 830; **L. Masera**, Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari, in *penalecontemporaneo.it*, 3 settembre 2012; **M. A. Bartolucci**, Impiego di lavoratori stranieri irregolari: scatta la responsabilità dell’ente ex d. lgs. 231/2001, in *Riv. dott. comm.*, 2013, p. 299; **S. Dovere**, Nel segno dell’incertezza l’estensione della responsabilità degli enti all’assunzione di immigrati irregolari, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2012, p. 41 (in specie, p. 43 ss.); **M. A. Pasculli**, Stranieri, diritto penale e responsabilità da reato: l’art. 25 *duodecies* d. lgs. 231/2001, *ivi*, n. 4/2013, p. 45 e **P. Rausei**, Extracomunitari: lavoro irregolare e apparato sanzionatorio, in *Dir. prat. lav.*, 2012, p. 2865.

(123) La legge n. 109/2012 ha introdotto nell’art. 22 T.U. immigrazione anche un comma 12 *ter*, alla cui stregua “con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”.

Si potrebbe ipotizzare che questa sanzione sia irrogabile all’ente datore di lavoro, in caso di condanna al termine del processo ex d. lgs. n. 231/2001, ma ciò contrasterebbe con la comminatoria della sola sanzione pecuniaria in sede di art. 25 *duodecies* e con il principio di legalità di cui all’art. 2 dello stesso decreto legislativo.

Sul piano pratico andava verosimilmente evitata la duplicazione di questa sanzione accessoria, comunque applicata alla persona fisica condannata penalmente.

(124) **S. Dovere**, Nel segno dell’incertezza, cit., p. 49, partendo da quanto disposto dagli artt. 7 e 12 della direttiva comunitaria, ne fa discendere “l’obbligo di prevedere in sede di attuazione dell’atto comunitario sanzioni per l’ente la cui tipologia non può esaurirsi in quella pecuniaria. Il legislatore nazionale deve essere stato evidentemente di diverso avviso, anche se i lavori preparatori non lasciano emergere alcuna consapevolezza della questione”.

(125) Va ribadito quanto già osservato nell’immediatezza della riforma: “Pur nella volontà, peraltro condivisibile, di non estendere eccessivamente *ex abrupto* la portata applicativa della nuova normativa, la scelta di ricollegare la responsabilità amministrativa degli enti alle sole ipotesi di sfruttamento di lavoratori irregolari sembra escludere implicitamente da tale maggior tutela sanzionatoria i cittadini italiani e gli stranieri regolari. Tutto questo, è bene ribadirlo, magari trovandosi questi ultimi a svolgere la propria attività in un identico contesto, a parità di

sfruttamento delle prestazioni e di grave pericolo nelle condizioni di lavoro. Anche ammettendo la maggior oggettiva difficoltà dei soggetti irregolarmente in Italia ad avvalersi dei normali strumenti disposti dall'ordinamento a tutela del rapporto di lavoro, una così ampia differenziazione di conseguenze sanzionatorie per le imprese in ragione della regolarità o meno dei propri dipendenti appare poco giustificabile, richiedendo *in primis* nel merito, oltre che alla luce dei principi costituzionali, ben altra ed approfondita riflessione" (**S. M. Corso**, Anche l'ente collettivo, cit., p. 1).

- (126) Niente di nuovo sotto il sole, se si tiene conto che il d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002 n. 222, già consentiva a "chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore" del decreto, di "legalizzare" i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle sue dipendenze (art. 1), ottenendo la non punibilità.

Una procedura di "emersione dello straniero extracomunitario dal lavoro irregolare è prevista anche dal d. l. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102. Sul punto si veda **D. Garofalo**, Le misure contro il lavoro sommerso, in AA.VV., Il collegato lavoro 2010, a cura di **M. Miscione-D. Garofalo**, Milano, 2011, p. 863.

Questa normativa ha avuto un *iter* travagliato ed è stata accompagnata da interventi della Corte costituzionale.

Per una dettagliata ricostruzione si rinvia a **M. Gilardi**, Principio di uguaglianza e "regolarizzazione" degli stranieri: una nuova censura per le presunzioni assolute di pericolosità, in Leg. pen., 2012, p. 645.

- (127) La dichiarazione di cui all'art. 5 comma 1 andava presentata "dal 15 settembre al 15 ottobre 2012" e implicava "un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore": somma a carico del datore di lavoro (ente o persona fisica) non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito".

Simbolica o no la somma richiesta, si è in presenza di una sanatoria "a pagamento" che implicava però anche un *facere* ulteriore.

La dichiarazione impegnava la responsabilità del dichiarante quanto alla verità del contenuto (art. 5 comma 15).

Per una fattispecie di false dichiarazioni del datore di lavoro e di ricadute sul permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore straniero "emerso" cfr. TAR Marche, sezione I, 9-25 maggio 2013, Hossain contro Ministero dell'Interno, che ha statuito che la revoca del permesso di soggiorno può avvenire o a seguito di sentenza penale di condanna che accerta l'insussistenza del rapporto di lavoro dichiarato come estinto o a seguito di autonoma indagine amministrativa che abbia accertato l'esistenza del rapporto di lavoro ma il suo svolgimento in periodo diverso da quello rilevante per l'emersione; la sentenza di condanna del datore di lavoro dev'essere passata in giudicato.

La sentenza (attinente la sanatoria del 2009, ma estensibile a quella del 2012 quanto ai principi giuridici affermati) è commentata da **M. Didonna**, Solo la condanna definitiva per false dichiarazioni del datore di lavoro legittima la revoca del permesso di soggiorno, in Il quotidiano giuridico, 3 giugno 2013.

Per un'ulteriore evoluzione della normativa in materia va ricordato che l'art. 9 comma 10 d. l. 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, stabilisce che, in caso di rigetto della dichiarazione di

emersione da parte dello Sportello unico per l'immigrazione dovuto a cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, "al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di occupazione".

(128) Le violazioni "sanabili" sono quelle relative "a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale".

(129) Proprio perché il provvedimento di sanatoria ha anche finalità di sicurezza e di controllo del territorio, la procedura di emersione non può diventare il "cavallo di Troia" per regolarizzare soggetti socialmente pericolosi o ritenuti tali.

In base all'art. 5 comma 13 "non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice".

Gli articoli citati concernono l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e l'arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.) in flagranza.

Con specifico riferimento alle domande di emersione dei lavoratori irregolari e alle segnalazioni pervenute ai sensi dell'accordo di Schengen (attuato con la Convenzione 19 giugno 1990), il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 15 febbraio-25 marzo 2013 n. 1657, Goshtanar contro Ministero dell'Interno, ha escluso un obbligo dell'amministrazione italiana di accertare la reale pericolosità del soggetto segnalato come tale (la fattispecie atteneva la sanatoria del 2009, ma le conclusioni sono estensibili a quella del 2012).

Con riguardo all'effetto ostativo all'emersione di una condanna per delitto rientrante nella previsione dell'art. 381 c.p.p., cfr. il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 giugno-18 luglio 2013 n. 3917, Bonazza contro Ministero dell'Interno, ha ritenuto necessaria da parte della P.A. una ulteriore valutazione riferita alla condotta complessiva dell'interessato (fattispecie riferita alla procedura di regolarizzazione del 2009).

Si veda, infine, Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 23 maggio 2013 n. 1577, Coperkuyu + 1 contro Ministero dell'Interno, per specifici profili – anche di costituzionalità – della procedura di emersione di cui al d. lgs. n. 109/2012

(fattispecie di diniego di sanatoria per carenza di requisiti di un datore di lavoro non in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo).

(130) Questo è quanto previsto dall'art. 5 comma 3, quale criterio di non "meritevolezza" di fruizione della sanatoria.

(131) Come opportunamente segnalato dalla stampa, la attività ispettiva e di controllo contro il lavoro irregolare è continuata: un protocollo d'intesa tra Inail e Guardia di finanza è stato sottoscritto il 14 marzo 2013 con l'obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di lavoro "nero" (ne dà notizia l'articolo redazionale Inail e Guardia di finanza: azione congiunta a tutela del lavoro, in Il quotidiano unico, 15 marzo 2013).

Il Ministero del lavoro, con un comunicato del 29 novembre 2013, ha reso noto i risultati dell'attività di vigilanza sulla mancata applicazione delle norme previdenziali e della prevenzione e sicurezza del lavoro: nel periodo gennaio-settembre 2013 sono risultati 816 casi di lavoratori extracomunitari clandestini, numero "in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2012".

(132) La procedura di emersione ha presentato non pochi problemi applicativi: ciò ha indotto il Ministero dell'Interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad emettere una circolare congiunta (rivelatrice della pluralità di interessi sottesi) 10 luglio 2013 prot. 35/0004096 in tema di "emersione dal lavoro irregolare d. lgs. 109/2012".

I contenuti spaziano dalla regolarizzazione contributiva, dai requisiti del datore di lavoro agli eventi ostativi riferibili al datore di lavoro, dalla cessazione del rapporto di lavoro "regolarizzato" al DURC (documento unico di regolarità contributiva riferito ai lavoratori subordinati "emersi").

Ne ha dato notizia l'articolo redazionale Emersione stranieri: pubblicata circolare congiunta, in Il quotidiano giuridico, 12 luglio 2013.

Va ricordata anche la circolare "L'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali" del 31 marzo 2012, il cui volume IV concerne il "contrasto all'illegalità d'impresa: la responsabilità amministrativa degli enti".

Per una presentazione cfr. **M. L. Picciotti**, La circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012: manuale operativo a contrasto dell'illegalità d'impresa e della delittuosità corporativa, in Resp. amm. soc., n. 3/2012, p. 153 e **N. Furin-M. Grotto**, La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e la circolare 83607/2012 della Guardia di finanza, *ivi*, n. 2/2013, p. 217.

Più in specifico si veda **G. Fiengo**, Azioni di contrasto al lavoro sommerso e vigilanza amministrativa, in Riv. giur. lav., 2012, I, p. 319.

(133) La relazione finale della Commissione parlamentare citata *supra* in nota 16, facendo un bilancio al 2012, riferisce di "una attuale, larga disapplicazione del sistema della responsabilità delle società introdotto dal testo unico" (n. 81/2008), con ciò riferendosi all'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001 (Senato della Repubblica, XVI legislatura, cit., p. 106).

Incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza sono stati previsti dall'INAIL con delibera 27 novembre 2013 n. 20 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (di cui dà notizia l'articolo redazionale Incentivi economici alle imprese virtuose: le linee di indirizzo INAIL, in Il quotidiano unico, 4 dicembre 2013).

(134) L'art. 600 c.p. dispone che "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Un terzo comma, originariamente previsto, è stato abrogato con legge 2 luglio 2010 n. 108.

(135) L'art. 25 *quinquies* comma 3 dispone che, “se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Per una ulteriore “pena accessoria” ricollegata all'art. 600 c.p. dall'art. 600 *septies* c.p. (introdotto con legge 1° ottobre 2012 n. 172) cfr. *infra*, par. 5: comminata alla persona fisica, la pena accessoria di cui all'ultimo comma dell'art. 600 *septies* c.p. colpisce – di fatto – l'ente.

5. Ulteriori profili di responsabilità datoriale dell'ente

L'analisi del processo di configurazione di una responsabilità diretta degli enti datori di lavoro, per taluni reati dolosi e colposi in danno del lavoratore, non può far dimenticare un dato obiettivo e cioè che il d.lgs. n. 231/2001 non ha ricondotto ad unità di disciplina tutte le misure/sanzioni che vedono come soggetto passivo un ente collettivo.

Il legislatore italiano ha continuato, da un lato, a puntare sulla sanzione penale nei confronti della persona fisica (apicale o non apicale) coinvolta (136); dall'altro, a prevedere misure (ed a comminare sanzioni) contro gli enti senza accompagnarle con le garanzie processuali di cui all'art. 34 d. lgs. n. 231/2001.

Sotto il primo profilo, va ricordato l'art. 603 *bis* c.p., in tema di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (137).

La norma è manifestamente da inserire nell'attività di contrasto al lavoro "nero", sia esso svolto da comunitari o da extracomunitari e a prescindere dal fatto che questi ultimi siano regolari o no, ma si colloca nella linea di pensiero secondo cui niente è meglio della sanzione penale (pesantemente incisiva sul patrimonio e sulla libertà personale del colpevole) per conseguire l'obiettivo di un mercato del lavoro senza sfruttati e senza sfruttatori (138).

Emblematico è, in proposito, l'art. 603 *ter* c.p. – contestualmente inserito – che disciplina le "pene accessorie" (139) e che commina pene manifestamente coneguate per una persona fisica che sia strutturata in un ente collettivo e quasi *inutiliter datae* se il destinatario svolge sì una "attività organizzata", ma fuori da assetti societari.

Quand'anche il condannato sia un apicale o un non apicale che ha agito

nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, se l'obiettivo era di colpire almeno indirettamente l'ente questo obiettivo fallisce perché la persona fisica è fungibile e sostituibile e, se trasferita ad altre mansioni o licenziata, porta con sé le pene accessorie cui è stata condannata, lasciando all'ente l'onere (non sconvolgente) di trovare un sostituto che la rimpiazzhi.

Questa "personalizzazione" della reazione del legislatore – con gli inconvenienti connessi in tema di impunità dell'ente datore di lavoro – avrebbe potuto indurre ad un ripensamento della scelta operata nel 2011.

L'occasione si è presentata quasi subito, dovendosi dare attuazione alla direttiva comunitaria sul lavoro "irregolare", una *species* meno grave del *genus* "sfruttamento del lavoro" (140): il legislatore è andato, però, di diverso avviso perché l'art. 25 *duodecies* – introdotto nel 2012 – si è limitato a ricollegare la responsabilità diretta dell'ente datore di lavoro al solo "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" aggravato ex art. 22 comma 12 *bis* d. lgs. n. 286/1998, e quindi ad una fattispecie di reato le cui pene edittalmente previste – se confrontate con quelle comminate dall'art. 603 *bis* c.p. – pongono in luce una minore pericolosità sociale e una minore lesività del bene giuridico libertà e dignità del lavoro.

E' ragionevole pensare che il legislatore del 2012, più che ignorare l'esistenza dell'art. 603 *bis* c.p. (introdotto nel 2011), abbia ritenuto che il c.d. caporalato sia espressione o di una criminalità individuale o di una criminalità organizzata, entrambe sottratte al d. lgs. n. 231/2001 che non vede come destinatari né la persona fisica né le organizzazioni criminali in quanto tali (141).

Il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. rientra nel Libro II, Titolo XII, Capo III, sezione I, (Dei delitti contro la personalità individuale) e, quindi, *ratione materiae* si affianca al

delitto di cui all'art. 600 c.p.: decisivo è però il rilievo che solo quest'ultima fattispecie incriminatrice è richiamata dall'art. 25 *quinqüies* d. lgs. n. 231/2001.

La volontà legislativa, quale risulta dal testo e dall'art. 2 d. lgs. n. 231/2001, è nel senso di escludere che il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" generi responsabilità amministrativa "da reato" dell'ente datore di lavoro: ciò rende superfluo interrogarsi su quanta consapevolezza sia sottesa a questa scelta di politica criminale.

Particolare attenzione merita il secondo dei dati emergenti dall'attuale tessuto normativo. Non diversamente che in passato (142), il legislatore continua a comminare misure/sanzioni all'ente e continua a farlo nonostante la creazione del sistema di cui al d. lgs. n. 231/2001 e prescindendo da esso.

Circoscrivendo l'analisi alle scelte comunque incidenti sulla materia lavoristica, l'accento cade, innanzitutto, sul già ricordato "decreto Bersani" (d. l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006 n. 248) il cui art. 36 *bis* comma 1 prevede che, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) e dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), possa adottare "il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili" (143).

Si è in presenza di un provvedimento di natura cautelare teso ad impedire che il permanere di una situazione di illiceità (lavoro "nero") rechi pregiudizio anche alla

sicurezza dei luoghi di lavoro e, soprattutto, finalizzato ad un atto interdittivo temporaneo della possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione (144).

Questa sospensione (adottata nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito) – come pure l'eventuale provvedimento interdittivo – è atto impugnabile in via amministrativa (ricorso al giudice amministrativo o al Presidente della Repubblica) (145).

Si delinea un divario tra questa procedura e quella prevista per una misura cautelare o una sanzione interdittiva dal d. lgs. n. 231/2001, tenendo conto che anche nel caso nel quale interviene l'autorità amministrativa *ex art. 36 bis* legge n. 248/2006 può esserci a monte un reato del datore di lavoro che utilizza manodopera straniera clandestina (art. 12 legge 30 dicembre 1986 n. 943) (146).

Sia la sospensione che la misura interdittiva colpiscono un datore di lavoro che può essere persona fisica o, anche, persona giuridica.

La situazione si è, per così dire, complicata con l'emanazione della legge 3 agosto 2007 n. 123 (147) il cui art. 5, recante "disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", ha ricalcato il contenuto dell'art. 36 *bis* del c.d. decreto Bersani.

La norma fa salva (comma 3) "l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti", il che è rilevante dal momento che la legge n. 123/2007 ha per la prima volta previsto una responsabilità amministrativa "da reato" dell'ente datore di lavoro (art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001) per gravi violazioni antinfortunistiche.

Ne consegue che misure cautelari e sanzioni interdittive vengono ad essere applicate attraverso procedure diverse di accertamento e che, a parità sostanziale di

natura o durata della misura/sanzione applicata all'ente datore di lavoro, sono previste forme processuali non ugualmente garantiste.

La materia è stata innovata, di lì a poco, con il Testo unico 9 aprile 2008 n. 81, il cui art. 14, in presenza di lavoro irregolare o violazioni alla normativa sulla sicurezza, prevede la possibilità di adozione di un "provvedimento di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni", cui segue – da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – l'adozione di un "provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche" (la cui durata massima è due anni) (148).

Si delinea un doppio binario: la misura cautelare e la sanzione interdittiva sono oggetto di un procedimento amministrativo (anche se a monte vi è il reato di impiego di lavoratori "irregolari"); le misure cautelari e le sanzioni interdittive – sempre a carico dell'ente datore di lavoro – sono oggetto di un procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001 (se a monte vi è un reato rientrante nell'art. 25 *septies*).

In definitiva, il fatto che il reato sia (o no) "presupposto", e cioè inserito nel catalogo di cui agli artt. 24-26 d. lgs. n. 231/2001, determina la forma processuale per l'applicazione all'ente datore di lavoro di misure/sanzioni con identico contenuto.

L'art. 14 del T.U. del 2008 sulla sicurezza è tuttora in vigore e non può non misurarsi con la scelta del legislatore del 2012 di inserire l'art. 25 *duodecies* tra i reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente datore di lavoro che impieghi extracomunitari "irregolari".

Può delinearsi un contesto di contemporaneo attivarsi dell'autorità amministrativa e di quella penale, con gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro che adottano (o no) un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che il giudice

precedente non ritiene (o ritiene) di adottare e con il Ministero delle infrastrutture che adotta (o no) la sanzione interdittiva che il giudice penale esclude (o no) (149).

Lo stratificarsi di interventi normativi richiede, verosimilmente, una risistemazione di questa peculiare materia (che può avere gravi ricadute economiche ed occupazionali) per evitare conflitti positivi o negativi di competenza.

Ragionevolmente la soluzione potrebbe essere ravvisata nell'art. 220 disp. coord. c.p.p. alla cui stregua, "quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" (di rito penale) e che segnerebbe la prevalenza del modello penalistico (150).

In questa sede è interessante sottolineare come – già a livello ministeriale – la "discrezionalità" tecnica che il d. lgs. n. 106/2009 continua a riconoscere all'autorità amministrativa chiamata ad adottare (o no) il provvedimento sospensivo ex art. 14 Testo unico, debba estendersi alla valutazione degli effetti della sospensione dell'attività imprenditoriale, per evitare che il rischio rappresentato dall'attività stessa sia subvalente rispetto ai costi del provvedimento di tutela.

La circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro esclude il ricorso alla sospensione qualora essa "possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori e dei terzi" (151) o "venga a compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico" o determini "un grave danno agli impianti o alle attrezzature", "ovvero ai beni".

I costi (eventuali) della misura/sanzione nei confronti dell'ente datore di lavoro (o dell'imprenditore individuale) si materializzano come realtà di cui tener conto, anche

se rimane sullo sfondo il problema delle ricadute occupazionali e non viene sfiorato quello del rapporto di lavoro (e della retribuzione dei prestatori di opere) durante il periodo di sospensione o di interdizione della attività imprenditoriale *per factum principis*.

In definitiva, la scelta a favore di una responsabilità amministrativa “da reato” continua a convivere con sanzioni amministrative contro il datore di lavoro (ente o persona fisica) applicate secondo i collaudati schemi della legge 24 novembre 1981 n. 689: è il caso della “confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o delle cose che ne sono il prodotto”, che va obbligatoriamente disposta “in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro” (152).

Il legislatore si dimostra tuttora convinto che la natura amministrativa della misura o della sanzione comminata non ne intacchi minimamente la sua capacità di controllo e di contenimento delle forme patologiche dell’iniziativa economica (153).

Continua, altresì, a convivere con pene accessorie contro l’autore del reato, ma il cui contenuto si estende ineludibilmente all’ente datore di lavoro (persona fisica o ente): è il caso della pena accessoria della sospensione (per un periodo da cinque a dieci mesi), dell’esercizio commerciale coinvolto nella commercializzazione o somministrazione di esemplari di cui è vietata la cattura (154), in relazione alla quale si è immediatamente evocato “il potenziale contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale per la sua capacità di propagare gli effetti nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale o dei proprietari degli stabili quando diversi dagli imprenditori” (155).

E’ il caso, altresì, dell’art. 600 *septies* c.p. (inserito con legge 1° ottobre 2012 n. 172)

che, comminando plurime “pene accessorie” alla persona fisica che venga condannata per un delitto contro la personalità individuale – e, quindi, anche per costrizione “a prestazioni lavorative” (art. 600 c.p.) –, prevede che “in ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi ... nonché la revoca delle licenze di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive”.

Ancora una volta si è in presenza di una “pena accessoria” che – come tale (cioè come sanzione penale) – non può gravare sull’ente datore di lavoro (156), ma che rischia di avere una valenza oggettiva ove la persona fisica condannata sia apicale o non apicale dell’ente titolare dell’esercizio, delle licenze o della concessione (157).

Poiché il d. lgs. n. 231/2001 crea un microsistema caratterizzato da regole proprie (che va visto come riconoscimento della autonomia e non come sintomo di decodificazione), appare singolare la pretesa di “normalizzare” questa legislazione complementare innovativa, costringendola a rientrare (o interpretandola come rientrante) nelle tecniche sanzionatorie proprie del diritto penale tradizionale.

E’ una forzatura pretendere che abbia voluto demolire il dogma o che sia riconducibile all’ordine dogmatico “costituito”.

Il sistema di cui al d. lgs. n. 231/2001 – nella prospettiva del legislatore – va usato con cautela (il catalogo dei reati “presupposto”, per definizione, postula una logica selettiva, anche se ormai – attraverso un ininterrotto e asistemico procedimento additivo – si è ampliato fino a configurare una sorta di “parte speciale”), privilegiando procedure totalmente amministrative o riproducendo sistemi misti nei quali l’obiettivo vero da colpire è l’ente, ma la sanzione è comminata (e irrogata) alla persona fisica apicale o non apicale.

In questa mancata scelta di una linea unitaria il legislatore italiano è in buona

compagnia, in quanto che lo stesso ordinamento comunitario – in precedenza ispiratore di una scelta a favore di una responsabilità diretta dell'ente (penale o amministrativa che sia) – appare essere tornato sui suoi passi.

Il riferimento è alla direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifica in tema di sicurezza sul lavoro (158), dove la richiesta di un apparato sanzionatorio è espressa in termini molto rarefatti e con rinuncia anche al mero suggerimento di delineare una responsabilità specifica del datore di lavoro che sia un ente (159).

E' presto per dire che si è esaurito l'*input* di fonte comunitaria per una generalizzata responsabilità (penale o amministrativa) nei confronti dell'ente datore di lavoro, ma il dato obiettivo resta e rappresenta una soluzione di continuità di un qualche significato.

Non deve sorprendere, quindi, che in Italia il principio *societas delinquere non potest* sopravviva anche a costo di qualche compromesso e che la stessa responsabilità amministrativa da reato appaia troppo ingombrante o, se si preferisce, troppo "garantista" per concepirne un utilizzo generalizzato.

Si assiste a due fenomeni, apparentemente diversi ma in realtà simili: da un canto, non vengono fatti nemmeno tutti i procedimenti che rientrerebbero nel sistema del d. lgs. n. 231/2001 (è il caso dell'art. 25 *septies* che – a parte episodi eclatanti (160) e uno sparuto numero di casi "ordinari" (161) – non sembra essere applicato nelle fattispecie di infortunio sul lavoro che approdano in sede giudiziaria, quasi che questo rito sia "facoltativo" o sia vittima dei notori provvedimenti di selezione dei procedimenti) e, dall'altro, si evita di estendere la responsabilità dell'ente a fattispecie di reato che verosimilmente lo esigerebbero (ad esempio, i reati tributari) (162).

La *real politik* continua ad avere la prevalenza sulle esigenze della dogmatica e sulle aspirazioni ad un sistema giuridico teoricamente perfetto.

(136) Proprio con riguardo alla responsabilità per gravi violazioni alla sicurezza del lavoro, l'art. 590 *bis* c.p. (introdotto con d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125) ha inasprito le pene comminate alla persona fisica, intervenendo sul meccanismo di "computo delle circostanze" (attenuanti e aggravanti).

(137) Inserito con l'art. 12 d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, l'art. 603 *bis* c.p. dispone che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Per i primi commenti si vedano **R. Bricchetti-L. Pistorelli**, Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in Guida al dir., n. 35/2011, p. 50; **M. Tiraboschi-P. Rausei**, Legislazione solida e rigorosa, in Il Sole-24 ore, 22 aprile 2011, p. 24 (che sottolineano come il fenomeno che si vuol reprimere si presenti nell'edilizia e nell'agricoltura) e **P. Rausei**, Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2449.

(138) In questa prospettiva, di *favor* per sanzioni incisive e dissuasive, va letto l'aggiornamento delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (e delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste) sulla base dell'art. 306 comma 4 *bis* d. lgs. n. 81/2008 così come modificato dal d. l. 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'intervento legislativo, che ha comportato un aumento degli importi del 9,6%, ha trovato un primo commento di **M. Magri**, Sicurezza sul lavoro: aumentano le sanzioni per le violazioni, in Il quotidiano giuridico, 12 luglio 2013 e, dopo la conversione del decreto legge, **Id.**, Sicurezza nei luoghi di lavoro: inasprite le sanzioni, *ivi*, 8 agosto 2013.

Le modalità applicative dei nuovi importi (per gli illeciti commessi dopo il 1° luglio 2013) sono illustrate nella nota 2 luglio 2013 n. 12059 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- (139) L'articolo citato nel testo dispone che "1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 *bis*, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 2. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 3. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)".
- (140) Il riferimento è alla direttiva 2009/52/CE su cui cfr. *supra*, par. 4.
- (141) Il riferimento è alle associazioni per delinquere *ex artt.* 416 e 416 *bis* c.p., in relazione alle quali sarebbe grottesco ipotizzare una misura cautelare che interrompa l'attività del sodalizio in quanto tale o una sanzione di analogo contenuto o una confisca dell'organizzazione a favore dello Stato o, prim'ancora, un procedimento *ex d. lgs. n. 231/2001*. Nel senso che il d. lgs. n. 231/2001 si occupa della "patologia dell'impresa lecita orientata al conseguimento di un utile economico con mezzi consentiti" cfr. **A. Alessandri**, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 27.
- Quanto detto non è in contraddizione con il disposto dell'art. 24 *ter* inserito nel d. lgs. n. 231/2001 con legge 15 luglio 2009 n. 94 e attinente a "delitti di criminalità organizzata" né con il disposto dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 che ricollega "responsabilità amministrativa degli enti" (art. 10) al "crimine organizzato transnazionale": il procedimento *ex d. lgs. n. 231/2001* non è contro l'organizzazione criminosa, ma contro l'ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata, anche se in modo non esclusivo, per delinquere. Si vedano **R. Bricchetti**, Gli enti rispondono del sodalizio mafioso, in Guida al dir., n. 17/2006, p. 58; **S. Bartolomucci**, "Reato transnazionale": ultima (opinabile) novellazione al d. lgs. n. 231/2001, in Le società, 2006, p. 1163 e **T. Epidendio**, Le nuove norme sui reati transnazionali e sulla responsabilità degli enti, in Corr. merito, 2006, p. 877. Tra gli obiettivi della Commissione parlamentare istituita il 4 dicembre 2013 (su cui cfr. *supra*, nota 16) vi è anche quello di accertare "l'incidenza sul fenomeno (degli infortuni sul lavoro) della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata" [art. 3 comma 1 lettera i)].
- (142) Cfr. *supra*, cap. IV, par. 1 e Cap. VIII, par. 5.
- (143) Il provvedimento è adottato qualora si riscontri – in occasione dell'attività ispettiva – "l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni".
- (144) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare 3 novembre 2006 n. 1733 per disciplinare l'applicazione delle misure interdittive il

- cui oggetto è “Art. 36 *bis* del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 448 recante “misure urgenti per il contrasto al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per una fattispecie di applicazione dell’art. 36 *bis* legge n. 248/2006 si veda T.A.R. Lombardia, sez. III, 1° febbraio-20 marzo 2012 n. 859, Open Job c. Ministero del lavoro [fattispecie di provvedimento di sospensione dell’attività produttiva riconosciuta conforme ai presupposti previsti per la sua emanazione e coerente con le finalità di prevenzione che lo caratterizzano].
- (145) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 novembre 2010 n. 310, in Giur. cost., 2010, p. 4302, ha dichiarato illegittimo l’art. 14 comma 1 d. lgs. n. 81/2008 nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di motivazione del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale.
Cfr. **L. Montuschi**, Note minime in tema di obbligo di motivazione nel diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2011, p. 1150 e **P. Carluccio-R. Finocchi Gheri**, Principi di buon andamento e imparzialità e obbligo di motivazione dei provvedimenti sanzionatori in materia di sicurezza del lavoro, in Giornale dir. amm., n. 2/2011, p. 167.
- (146) La *ratio* della previsione di un ruolo della P.A. è condivisibile, tenuto conto che l’intervento della magistratura penale è eventuale e spesso determinata dalla segnalazione di reato obbligatoria ex art. 331 c.p.p.; per converso, il controllo da parte della P.A. è istituzionale e può portare a rilevare l’assenza di irregolarità o la presenza di illeciti meramente amministrativi o, infine, il delinarsi di fattispecie di rilievo penale.
- (147) Cfr. *supra*, par. 2.
Sull’art. 5 legge n. 123/2007 è intervenuta una circolare del Ministero del lavoro in data 22 agosto 2007 che ha suscitato qualche critica: si vedano **B. Deidda**, Legge 123/07: una legge attesa, con qualche ombra, in Ambiente e lav., 2007, p. 11 e dello stesso A., Un nuovo testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori?, in Quest. giust., 2007, p. 1006.
- (148) L’art. 14 Testo unico è stato oggetto di modifiche con legge n. 133/2008 (art. 41) e con d. lgs. n. 106/2009 (art. 11): per un analitico commento delle modifiche cfr. **A. Del Torto**, Sospensione dell’attività imprenditoriale: le novità introdotte al TUSIC, in Dir. prat. lav., 2009, p. 2481; **D. Papa**, Il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale dopo il correttivo al TU, in Working Paper Adapt, n. 94/2009, p. 1 e AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, cit., I, Principi comuni, cit., (in specie, il contributo di **G. Zampini**, p. 130),
Sul quadro normativo, *post* riforma, è intervenuta la circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro, avente come specifico oggetto il “provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 d. lgs. n. 81/2008”.
Di particolare interesse è la parte dedicata ai rapporti tra provvedimento di sospensione e sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p. (prevalenza del provvedimento penale) e al ripristino della sospensione amministrativa in caso di omessa convalida del sequestro cautelare penale.
Cfr., infine, **F. Rivellini**, Sospensione dell’attività imprenditoriale: annullamento o revoca, *ivi*, 2012, p. 1083.
- (149) Il problema dei rapporti tra P.A. e A.G. – esplicitamente segnalato dalla circolare ministeriale citata nella nota precedente – va risolto nel senso che “la

norma penale prevale sulla sospensione” (come si esprime l’articolo redazionale Sanzione accessoria all’azienda sospesa, in Italia oggi 7, 16 novembre 2009, p. 15.

(150) Rimarrebbero in tal modo salvaguardate le esigenze di urgenza che hanno suggerito al legislatore “l’adozione immediata, già in fase ispettiva, di provvedimenti che inibiscono la continuazione dell’attività imprenditoriale svolta in spregio alle norme di disciplina del lavoro subordinato”: in tali termini si esprime T.A.R. Campania, sez. I, 19-24 maggio 2011 n. 965, Carmine c. Ministero del lavoro, che ha escluso il configurarsi di profili di incostituzionalità perchè la sospensione dell’attività imprenditoriale per la presenza di lavoratori irregolari è coerente con l’art. 41 comma 2° Cost., secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

(151) La stessa circolare citata nel testo esemplifica possibili casi ostativi alla sospensione: “il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.

In proposito, si veda **F. Scarpelli**, Il contrasto al lavoro irregolare, in Riv. giur. lav., 2008, I, p. 66, che sottolinea le ricadute che il provvedimento di sospensione può avere sui rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati dall’Impresa

(152) Il riferimento è al comma 3° dell’art. 20 legge n. 689/1981, come inserito con d. l. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Per un primo commento alla riforma si veda **P. Rausei**, Confisca obbligatoria in materia di lavoro, in Dir. prat. lav., 2011, p. 1409.

(153) “Gli strumenti sanzionatori previsti per gli enti consistono in sanzioni severe (ancorché sotto tanti aspetti inadeguate) già utilizzate sia nel diritto penale classico, sia nella disciplina dell’illecito amministrativo”: così si esprime **D. Pulitanò**, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 417, tra i pochi a tener presente gli approdi cui era già pervenuto il legislatore italiano in tema di responsabilità degli enti.

(154) Il riferimento è al d. lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, recante “misure di riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”, che per prevenire, disincentivare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata commina sanzioni penali, pene accessorie dalla confisca del pescato e delle attrezzature alla sospensione dell’attività commerciale e sanzioni amministrative quali la sospensione e la revoca della licenza di pesca che colpiscono anche in caso di diversità tra titolare della licenza e autore dell’illecito.

(155) Cfr. **D. Notaro**, Misure di riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in Leg. pen., 2012, p. 567 e, in specie, p. 580.

(156) Sull’ampio dibattito che ha accompagnato l’art. 27 comma 1° Cost. si veda *supra*, Cap. III.

La Corte costituzionale ha considerato “non concepibile l’applicazione di una pena accessoria ... a carico di persona estranea al processo e diversa da quella cui sia irrogata o irrogabile la pena principale” (Corte cost. 10-17 febbraio 1972

n. 30, in Giur. cost., 1972, p. 134, con nota di **F. Lemme**, Brevi note sulle pene accessorie previste per i reati concernenti la violazione della disciplina della pesca marittima (l. 14.7.1965 n. 963) e in Scuola pos., 1972, p. 560, con nota di **A. Santoro**, Validità costituzionale della pena accessoria della sospensione dell'attività di pesca.

La Suprema Corte di cassazione, nel ribadire che “un soggetto che non è persona fisica” “non può essere reo di alcun reato”, ha concluso che “l’ente di per sé è comunque estraneo al reato, nel senso che è privo di ogni responsabilità penale” (Cass. sez. III, 10 luglio-15 ottobre 2013 n. 42350) e – conseguentemente – non può essere soggetto passivo di sanzioni penali.

(157) Nella stessa prospettiva di misure cautelari contro la persona fisica, ma dirette implicitamente contro l’ente di appartenenza, cfr. Cass. sez. I, 18 gennaio-4 aprile 2012 n. 15667, in Dir. pen proc., 2013, p. 655, alla cui stregua le dimissioni dalle cariche gestionali non fanno venir meno né la pericolosità sociale degli imputati né la misura di cautela reale del sequestro preventivo dello stabilimento. E’ ragionevole ritenere che l’obiettivo reale (ancorché non esclusivo) fosse impedire che l’ente datore di lavoro – mediante un allontanamento volontario, o indotto, dalla compagine societaria della persona fisica – continuasse nell’attività illecita contestata, come di rilievo penale, ai suoi apicali.

“Sanzioni amministrative e penali” sono previste dal d. lgs. 29 luglio 2013 n. 267 come modificato con legge 6 agosto 2013 n. 97.

A protezione delle “galline ovaiole” è prevista – tra le sanzioni amministrative – “la sospensione dell’esercizio dell’attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme” (art. 7 d. lgs. n. 267/2003): il tutto nella prospettiva di un responsabile persona fisica.

(158) Il riferimento è alla direttiva del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

(159) La direttiva richiede al “datore di lavoro”, non meglio identificato, una serie di adempimenti tra cui “un’efficace ed efficiente valutazione dei rischi” (premessa n. 9), un adeguamento “ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche” (premessa n. 13), una organizzazione del lavoro consapevole dell’obiettivo di minimizzare “l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici” (art. 3), una puntuale “informazione e formazione dei lavoratori” (art. 6) e così via.

Quanto alle “sanzioni” (così la rubrica dell’art. 9), vi è la tralatticia e generica previsione che “gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(160) Per un quadro tendenzialmente esaustivo della giurisprudenza intervenuta sull’art. 25 *septies* cfr., volendo, **S. M. Corso**, Codice della responsabilità “da reato” degli enti, II ediz., Torino, 2014 (in via di pubblicazione).

Sulla casistica di maggiore rilevanza (anche mediatica) – analiticamente esaminata da **M. N. Masullo**, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, Napoli, 2012, p. 80 - si vedano Trib. Trani (sez. distaccata di Molfetta) 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, Truck Center, citata *supra*, in nota 69

(con riferimenti dottrinali); Trib. Pinerolo 23 settembre 2010, in penalecontemporaneo.it, 23 settembre 2010; G.u.p. Trib. Novara 1°-26 ottobre 2010, in Corr. merito, 2011, p. 403, citata *supra*, in nota 35 e nel Cap. VIII, nota 97; G.u.p. Trib. Cagliari 4-13 luglio 2011, Saras, *ivi*, 2012, p. 169, con nota di **G. Gentile**, Incidenti sul lavoro e interesse dell'ente; **D. Loy**, In tema di responsabilità dell'ente e reati colposi d'evento (art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001), in penalecontemporaneo.it, 11 novembre 2011 e **G. Catalano-C. Giuntelli**, Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi), in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 91; e, soprattutto, Corte ass. Torino, sez. II, 15 aprile-14 novembre 2011, ThyssenKrupp, in Dir. pen. cont., 2011, con nota di **S. Zirulia**, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise e **M. L. Minnella**, D. lgs. n. 231 del 2011 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp; in Guida al dir., n. 49-50/2011, p. 50, con nota di **G. Marra**, Il CEO ha fatto prevalere la logica del profitto sulla necessità di installare i sistemi "salva vita"; in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 193, con nota di **G. Tretti**, Sentenza ThyssenKrupp AST spa e 231: una prima lettura; *ivi*, n. 3/2012, p. 83, con nota di **T. Guerini**, L'interesse o vantaggio come criterio d'imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp; **A. Scarcella**, Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'ODV no al modello riparatorio, *ivi*, n. 2/2012, p. 253; **E. Zanalda**, Infortuni sul lavoro e omicidio doloso, in Giur. it., 2012, p. 910; **F. Curi**, Una responsabilità "ibrida" per la società ThyssenKrupp di Torino. Un déjà vu da superare, in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 181; **G. Marra-P. Pascucci**, La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2012, p. 443; **R. Bartoli**, Il dolo eventuale sbarca anche nell'attività d'impresa, in Dir. pen. proc., 2012, p. 703; **D. Bianchi**, La responsabilità dell'ente: soluzioni ragionevoli e questioni complesse, *ivi*, p. 711 e **R. Rivero**, Le statuizioni civili della sentenza Thyssen, *ivi*, p. 203.

In grado di appello è caduta l'accusa di omicidio doloso per dolo eventuale (reato estraneo al catalogo della responsabilità amministrativa da reato): cfr. Corte ass. app. Torino, 28 febbraio-23 maggio 2013, ThyssenKrupp, in penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2013, con nota di **S. Zirulia** e *ivi*, 17 giugno 2013, con nota di **R. Bartoli**.

Infine va ricordata Cass. sez. IV, 28 settembre-10 ottobre 2012 n. 40070, (che è intervenuta su Trib. Pinerolo 23 settembre 2010 cit.), con nota di **S. M. Corso**, Responsabilità dell'ente collettivo per infortunio sul lavoro. Un primo intervento della Cassazione, in Il quotidiano giuridico, 22 ottobre 2012, e di **R. Guariniello**, Responsabilità amministrativa della società per infortunio sul lavoro: sanzione pecuniaria applicabile, in Igiene sic. lav., 2012, p. 613.

- (161) Di minore effetto mediatico, ma non meno importanti per il delinearsi del criterio interpretativo dell'interesse o vantaggio dell'ente datore di lavoro, in presenza di un infortunio rientrante nell'art. 25 septies, cfr. Cass. sez. IV, 16 ottobre 2013 n. 42503, in Il quotidiano unico, 17 ottobre 2013, con nota di **A. Iorio**, Responsabilità delle società stringente sulle violazioni della sicurezza sul lavoro; Trib. Venezia (sez. distaccata Portogruaro) 1° febbraio 2013, in Il quotidiano giuridico, 18 marzo 2013, con nota di **P. Corso**, La misura cautelare interdittiva applicata all'ente si converte in sanzione espiata; Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013 (secondo cui la responsabilità dell'ente ha natura penale, ancorché

qualificata dal legislatore come amministrativa), con nota di **M. M. Scoletta**, in Le società, 2013, p. 867; di **G. Lunghini-S. Rapizza**, Art. 25 septies D. lgs. n. 231/2001: dalla natura della responsabilità alla compatibilità dei criteri oggettivi nei reati colposi, in Corr. merito, 2013, p. 867 e di **S. M. Corso**, Reato colposo e responsabilità amministrativa dell'ente, in Il quotidiano unico, 6 maggio 2013; Trib. Tolmezzo 23 gennaio 2012, in Le società, 2012, p. 1105, con nota di **M. M. Scoletta**, Infortuni sul lavoro, possibile vantaggio dell'ente ed esigibilità del modello organizzativo; C. app. Brescia, sez. II, 14 dicembre 2011, ivi, p. 1105 (commentata da **L. Troyer-A. Ingrassia**, La difficile compatibilità tra reati presupposto colposi d'evento e responsabilità degli enti: una possibile soluzione compromissoria, in Riv. dott. comm., 2012, p. 910).

In generale cfr. **D. Potetti**, Interesse e vantaggio nella responsabilità degli enti (art. 5 d. lgs. n. 231/2001) con particolare considerazione per l'infortunistica del lavoro, in Cass. pen., 2013, p. 2036.

Nel senso che la giurisprudenza ha salvato l'art. 25 *septies* dalla abrogazione tacita, ma la soluzione ermeneutica raggiunta presenta una "difficile adattabilità ai principi fondamentali del diritto penale", si veda **G. Amarelli**, I criteri oggettivi, cit., § 5-6.

(162) Sul primo profilo si veda **A. Gargani**, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: "responsabile per definizione" la persona giuridica?, in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 1968, che parla di frequenza applicativa ridotta ai minimi termini.

Sul secondo profilo si vedano **P. Corso**, Reati tributari e persone giuridiche: ancora un forte richiamo al principio di legalità, in Corr. trib., 2013, p. 619; **C. Santoriello**, Sull'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali, in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 189 e **A. Giovannini**, Persone giuridiche e sanzione tributaria: idee per una riforma, in Rass. trib., n. 3/2013, p. 509.

Conclusioni . Due proposte *de iure condendo*

La scelta di ripercorrere le origini, l'evoluzione e gli approdi attuali del dibattito sulla ragion d'essere, e di sopravvivere, del principio *societas delinquere non potest* voleva rispondere al bisogno di ricondurre ad unità e di organizzare razionalmente una materia che si è prestata a plurime letture, secondo le necessità del momento, la collocazione ideologica dell'interprete, secondo l'orientarsi contingente della politica criminale determinato dal variare della realtà sottostante e dalla natura dei soggetti che si volevano – di volta in volta – colpire o proteggere.

Con riguardo alla responsabilità degli enti, è emersa l'insufficienza della sanzione civile, la volontà (attuale, ma suscettibile di ripensamenti) di non spingersi a sanzionare penalmente l'ente collettivo e l'opzione per una sanzione amministrativa, logicamente riveduta e corretta, che sia specialpreventiva più che afflittiva-retributiva e che – soprattutto – si accompagni con robuste garanzie processuali per chi dall'ordinamento giuridico è considerato "persona" a tutti gli effetti.

Di fronte ad una responsabilità d'impresa paragonabile ad un "prisma" (1) per la sua poliedricità, si è scelto un approccio nella prospettiva del lavoro, prospettiva che è cambiata nel tempo (problema dell'associazionismo sindacale, problema dell'individuazione dei garanti e dei garantiti, problema di come contenere – o annullare – la spinta sindacale, problema di come collocare il lavoro nell'ordinamento giuridico, problema di come tutelare produzione e sicurezza del lavoro, problema di come combattere il rischio d'impresa che diventa (anche) attentato all'integrità fisica del lavoratore, problema di come imporre l'adempimento del "debito" di sicurezza e garantirne il "credito", problema di come contrastare l'illecito del dipendente e, soprattutto, quello in danno del dipendente), ma che è sempre stata quella di

assicurare al lavoro la tutela effettiva voluta dalla Corte costituzionale (2).

L'impegno nella ricerca dei precedenti e nella riduzione a sistema di una realtà poliedrica, stratificata nel tempo, non avrebbe probabilmente senso se non si estrinsecasse in qualche soluzione operativa o, se si preferisce, in qualche proposta *de iure condendo* potenzialmente idonea a dare una risposta più soddisfacente alla problematica del lavoro, emersa, segnalata ma ancora irrisolta.

Il punto di partenza non può che essere l'ultimo approdo della lunga navigazione dai primi dell'800 ad oggi e cioè quel decreto legislativo che – non senza remore iniziali - ha previsto reati colposi (art. 25 *septies*) e reati dolosi (art. 25 *duodecies*) che vedono il lavoratore vittima, diretta o indiretta, di spregiudicate scelte imprenditoriali o di colpa di organizzazione (d. lgs. n. 231/2001).

Senza voler ripercorrere strade altrui (3), verosimilmente sarebbe opportuno riflettere sulla previsione di una nuova misura interdittiva, da imporre all'ente in un contesto più ampio di quello che può portare al commissariamento (art. 15) (4), che possa riguardare anche piccole e medie imprese e non solo quelle caratterizzate da dimensioni o dislocazioni territoriali critiche.

La tutela del posto di lavoro non diventa rilevante solo perché sono in molti a rischiare il licenziamento; il lavoro come valore individuale è degno della massima tutela, esattamente come lo è l'integrità fisica del singolo lavoratore.

Ferma restando la disciplina del "commissario giudiziale" come disciplinata dal d. lgs. n. 231/2001, è necessario pensare a conseguenze sanzionatorie, meno gravose per l'ente, che salvaguardino ugualmente l'esigenza di una soluzione di continuità nella gestione dell'ente, al fine di favorirne un'attività economica che riconosca il doveroso spazio a valori diversi dalla massimizzazione del profitto (5).

La gestione commissariale drena importanti risorse economiche dell'ente datore di lavoro, perché "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato" (art. 15 comma 4 d. lgs. n. 231/2001).

Sempre in sostituzione della misura interdittiva (applicata in via cautelare o come sanzione), ma senza arrivare alla nomina del commissario giudiziale, potrebbe essere prevista la nomina di una figura di "amministratore giudiziario", sul modello di quanto disposto dall'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. (6), norma comunque già applicabile nel procedimento *ex d.* lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'art. 34 in quanto non incompatibile con la natura non fisica dell'ente indagato/imputato (7).

Il prevedere la nomina di un "amministratore giudiziario", anche al di fuori della fattispecie di un sequestro preventivo che abbia per oggetto aziende e società, consentirebbe al giudice penale procedente di incidere sulla struttura organizzativa che non ha impedito il reato, di rimuovere con la persona apicale responsabile del reato anche la prerogativa dell'ente di sostituirla con altro soggetto di suo gradimento (e, magari, espressione della stessa politica aziendale che ha portato all'illecito penale e amministrativo), di impostare un programma di "organizzazione dell'organizzazione" (risultata deficitaria) (8) che realizzi quanto – in base al vigente quadro normativo – si richiede al commissario giudiziale.

Questa nuova figura, alternativa alla misura/sanzione interdittiva e al commissariamento dell'ente, eviterebbe un pesante contraccolpo economico (che l'ente tenderebbe a trasferire sui terzi e sul mercato) e sanzioni improprie su soggetti incolpevoli (*in primis*, i lavoratori), ma va accuratamente meditata per evitare che si risolva in una non sanzione dell'ente e per evitare, altresì, che si finisca per attribuire al giudice penale il potere di un pesante intervento nella gestione aziendale, come

fosse un “quasi imprenditore” (9).

Una seconda proposta, che appare opportuno avanzare, concerne un maggiore – e istituzionalizzato – coinvolgimento dei sindacati (o dei rappresentanti dei lavoratori su base aziendale o locale) nel procedimento di applicazione (o non applicazione) delle misure interdittive agli enti che siano (anche) datori di lavoro e, quindi, anche al di fuori di un procedimento nei confronti dell’ente per il reato presupposto di cui agli artt. 25 *septies* o 25 *duodecies* d. lgs. n. 231/2001.

Si è già fatto riferimento ai “costi” derivanti dalla previsione di una responsabilità amministrativa dell’ente collettivo (10) e di come vi sia il problema di coniugare la doverosa repressione dell’illecito con l’esigenza di evitare (o, almeno, minimizzare) effetti collaterali nei confronti di terzi incolpevoli e, *in primis*, dei dipendenti.

Oggi il giudice penale – di fronte alla richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di applicazione di una misura interdittiva all’ente – è solo con se stesso a decidere se e quale misura applicare e se vi siano le controindicazioni di cui all’art. 15 comma 1 lettera b): la decisione è supportata solo dalle argomentazioni addotte dalla difesa dell’ente, durante il c.d. contraddittorio anticipato (11), non necessariamente espressione dell’interesse dei lavoratori.

Recenti casi giudiziari indicano controversi interventi della magistratura, certamente nel segno della prevenzione-repressione, ma con forti ricadute sulla componente lavorativa dell’impresa *sub iudice* (12) e indicano, altresì, il “fallimento delle politiche del lavoro e ampie zone d’ombra della stessa linea d’azione del movimento sindacale” (13).

Si tratta di individuare se vi siano margini di miglioramento in un contesto giuridico che non può certo fare a meno del delicato ruolo decisionale dell’autorità giudiziaria.

Con d. l. 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 (14) – onde circoscrivere o evitare le ricadute negative di importanti decisioni giudiziarie sulla persona offesa dal reato – è stato previsto che il giudice penale non possa procedere a revoca e sostituzione delle misure coercitive e interdittive applicate all'indagato/imputato (persona fisica), se detta richiesta non sia stata portata a conoscenza “a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità mediante” notifica al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla stessa persona offesa.

Ciò al fine di consentire alla persona offesa e al suo difensore di presentare memorie “nei due giorni successivi alla notifica” sul merito della richiesta ex art. 121 c.p.p. (15).

Questa modifica dell'art. 299 comma 2 c.p.p. impone al giudice di non pronunciarsi sulla richiesta di revoca e/o sostituzione della misura, se non dopo che sia “decorso il predetto termine”, e non vincola il giudice a condividere la memoria eventualmente presentata nei termini.

Il legislatore ha previsto, quindi, un meccanismo per consentire al soggetto principalmente interessato dagli effetti della decisione giudiziaria (a parte l'indagato/imputato) di interloquire nel procedimento decisionale con un parere non vincolante.

Questo meccanismo – che valorizza il ruolo della vittima del reato (e dei potenziali effetti del provvedimento ex art. 299 c.p.p.) – certamente appesantisce e rallenta l'*iter* processuale in un settore che vede in gioco la libertà personale, ma è giustificabile (o giustificato) sulla base dell'interesse collettivo ad una pronuncia il più possibile consapevole della realtà fattuale su cui verrà ad incidere.

Nel procedimento a carico di un ente collettivo, dovendo essere fissata un'udienza nella quale l'ente può contrastare la richiesta di misura cautelare interdittiva avanzata dal Pubblico ministero ex art. 45 d. lgs. n. 231/2001, un contraddittorio anticipato è già previsto proprio per consentire al giudice penale di decidere *audita altera parte* e non vi è l'urgenza di risposta alla richiesta della pubblica accusa, urgenza che si presenta quando la decisione verte in materia di libertà personale (16).

Risulterebbe, in definitiva, meno problematico prevedere che della richiesta del PM di applicazione di misura interdittiva all'ente sia data comunicazione (a cura dell'ufficio) anche alle organizzazioni sindacali aziendali e/o territoriali interessate, affinché entro due giorni prima dell'udienza esprima una valutazione sulle ragioni che – nella sua ottica – giustificano o impongono il rigetto della richiesta o un diverso contenuto della decisione giudiziaria (17).

Quando il provvedimento interdittivo ha come oggetto e fine l'interruzione dell'attività dell'ente, nessuno meglio dei rappresentanti istituzionali dei lavoratori è in grado di riferire quali ricadute sull'occupazione potrà avere l'accoglimento della richiesta del PM, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato (18).

Lo strumento giuridico è già noto all'ordinamento: si tratterà di identificare la componente sindacale più radicata nel territorio, e non estranea all'ente sotto procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001, che possa offrire al giudice una fotografia obiettiva della situazione lavorativa, anche al di fuori della realtà aziendale direttamente coinvolta.

Il sindacato si assumerà la responsabilità del parere espresso (o non espresso, pur potendolo esprimere) nei confronti delle maestranze; il giudice disporrà – ai fini della

decisione – di elementi conoscitivi che, di regola, non ha e che né il PM né l'ente stesso sono in grado di offrirgli.

Nel pieno rispetto della tempistica usuale del procedimento a carico dell'ente (e senza, quindi, che vi sia un prolungamento – men che meno irragionevole – della sua durata), sarà possibile pervenire ad un risultato (provvedimento giudiziario) il più coerente possibile con la finalità delle misure cautelari interdittive e con i veri bisogni e le reali aspettative dei destinatari, come – del resto – il legislatore richiede con la previsione di cui all'art. 15 d. lgs. n. 231/2001.

Un risultato sarà comunque certo: quello di impegnare il giudice in una motivazione più puntuale della decisione che è chiamato ad assumere.

Il che è già, obiettivamente, un progresso.

- (1) L'espressione è tratta da **E. Amodio**, I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1501, il quale la riprende da **E. Allorio**, L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale, in **Id.**, Problemi di diritto, I, L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale e altri studi, Milano, 1957.
- (2) Occupandosi del "problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, **C. Smuraglia**, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980, p. 40, aderiva alla proposta di **F. Bricola** di utilizzare lo strumento dell'art. 2409 c.c. al fine della "riorganizzazione dell'impresa, col ricorso ad amministratori fiduciari designati dal giudice", soluzione che "avrebbe il vantaggio di colpire la società, senza compromettere l'attività produttiva".
L'A., accenna, tuttavia, a controindicazioni a questa soluzione tra le quali "l'inadeguatezza delle strutture giudiziarie ed una certa intuibile resistenza della Magistratura ad accollarsi oneri del genere, anche se le concrete funzioni dovessero poi essere affidate a persone designate dal giudice".
- (3) Alla proposta (non priva di controindicazioni) di creare una "Procura nazionale sugli infortuni sul lavoro in materia di infortuni sul lavoro" fa riferimento la relazione finale della Commissione parlamentare citata *supra*, in nota 16, anche per sopperire all'inerzia di alcuni uffici giudiziari (Senato della Repubblica, XVI legislatura, cit., p. 104).
Altra proposta è quella di estendere la responsabilità degli enti datori di lavoro al disastro doloso (art. 434 comma 2 c.p.), all'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) e all'omicidio doloso (art. 575 c.p.): cfr. **G. Amarelli**, I criteri oggettivi, cit., § 12.1 e 13 e **M. N. Masullo**, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, Napoli, 2012, p. 125. Per ulteriori proposte, di cui alcune attinenti i reati colposi (e, in specie, l'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001) si rinvia a **G. De Vero**, Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 9, nonché, dello stesso A., Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1137.
La proposta di legge C-3649, presentata alla Camera dei deputati dall'on. Della Vedova il 19 luglio 2010, stabilisce l'esclusione della "applicazione indiscriminata" delle sanzioni interdittive in via cautelare, prevedendo che "in via cautelare possono essere previste solo le misure del sequestro preventivo di cui all'art. 53 del d. lgs. 231/2001 e del sequestro conservativo di cui all'art. 54 d. lgs. 231/2001. Le sanzioni interdittive possono essere ulteriormente comminate in via cautelare solo dopo: i) la sentenza di condanna di primo grado e ii) e su richiesta del Pubblico Ministero approvata dalla Corte d'appello competente, qualora sia presente un grave pericolo di reiterazione del reato".
La *ratio* della proposta è negli elevati costi sociali in termini di perdita dei posti di lavoro e di danno per l'economia del territorio.
Cfr. **E. R. Belfiore**, Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 1743.
A favore della previsione di una responsabilità degli enti in relazione al delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. si pronuncia **M. A. Bartolucci**, Impiego di lavoratori stranieri irregolari: scatta la responsabilità dell'ente ex d. lgs. 231/2001, in Riv. dott. comm., 2013, p. 299.
In precedenza cfr. Lavoro e sicurezza. Sei proposte per migliorare l'efficacia

della risposta giudiziaria, in Quest. giust., n. 1/2008, p. 223.

Spicca la proposta n. 1 di istituzione di una sezione specializzata dotata di specifica formazione professionale in materia e, con riguardo alla materia antinfortunistica, di escludere “in assoluto la possibilità di assegnazione dei relativi procedimenti a magistrati onorari”.

Quanto alla proposta n. 2, essa si risolve in un percorso permanente di formazione specialistica, capace di aggiornamenti tempestivi, per esempio, “sulla riforma della responsabilità amministrativa degli enti anche in tema di sicurezza sul lavoro” [Le proposte sono state avanzate da Magistratura Democratica all’indomani del gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di Torino].

L’accertamento di “quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali” è tra i compiti assegnati alla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con delibera del Senato 4 dicembre 2013 (su cui cfr. Cap. X, nota 16).

Per un approdo ad una disciplina condivisa, almeno in ambito UE, cfr. AA.VV., Corporate criminal liability and compliance programs, a cura di **A. Fiorella**, vol. II, Towards a common model in the European Union, Napoli, 2012.

Il par. 19 delle “Guidelines” elaborate prospetta la “sospensione del pagamento della sanzione pecuniaria” in presenza di un ente per la prima volta autore di un illecito “da reato”.

Come è noto il sistema italiano è attualmente orientato in senso opposto: da ultimo si veda Cass. 16 ottobre 2013 n. 42503, C. P. & C., che ha escluso l’applicabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.) alle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231/2001.

La decisione è annotata da **A. Iorio**, Responsabilità stringente sulle violazioni della sicurezza del lavoro, in Il quotidiano unico, 17 ottobre 2013.

(4) Cfr. *supra*, Cap. IX, par. 5.

(5) Per una prima enunciazione della proposta cfr., volendo, **S. M. Corso**, Più tutela per l’occupazione, in caso di condanna dell’ente datore di lavoro, in Il quotidiano unico, 11 novembre 2013.

(6) L’art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. dispone che “**Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo**. -1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2 *sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”. La norma è stata inserita nel d. lgs. n. 271/1989 con l’art. 2 legge 15 luglio 2009 n. 94. Di uno studio (“quaderno di ricerca”) della Banca d’Italia sui beni sottratti a sodalizi criminali parla **G. Rocco**, Aziende confiscate e continuità aziendale, in Il quotidiano unico, 25 ottobre 2013.

(7) L’art. 34 d. lgs. n. 231/2001 statuisce che “**Disposizioni processuali applicabili**. -1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano le norme di questo capo nonché, in quando compatibili, le disposizioni

del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Su tale norma si vedano **G. Varraso**, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, p. 103 e **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 219.

- (8) L'espressione è tratta da **C. E. Paliero-C. Piergallini**, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 167, secondo cui “la colpa di organizzazione esercita un ruolo sul terreno dei nessi di ascrizione dell'illecito all'ente, quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato”.

In generale si vedano **N. Pisani**, Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 123; **S. Pesci**, Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. 231/2001, in Cass. pen., 2008, p. 3967 e **G. Marra**, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009.

Con specifico riguardo all'ente datore di lavoro si rinvia a **D. Castronuovo**, La responsabilità, cit., in AA.VV., La prevenzione, cit., p. 170; a **M. C. Bisacci**, Art. 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., La responsabilità degli enti, a cura di **A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio**, Milano, 2008, p. 296; a **P. Aldrovandi**, Testo unico e responsabilità amministrativa degli enti, in Igiene sic. lav., 2008, p. 485; e a AA.VV., Sicurezza del lavoro-Colpa di organizzazione e impresa, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009.

- (9) In proposito si vedano **R. Guerrini**, La responsabilità da reato, cit., p. 134 (che parla di “possibilità di ingerenza di mandanti giudiziari nella stessa gestione dell'ente) e **P. Aldrovandi**, I “modelli di organizzazione e di gestione” nel d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: aspetti problematici dell' “ingerenza penalistica” nel “governo” della società, in Riv. trim. dir. pen. proc., 2007, p. 480.

La giurisprudenza ha escluso che possa parlarsi di “ingerenza giudiziaria” in quanto che “le scelte organizzative dell'impresa sono proprie dell'imprenditore. Il d. lgs. n. 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte organizzative dell'impresa, ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di cui al d. lgs. n. 231/2001. Ciò che il decreto richiede è che l'imprenditore adotti modelli di organizzazione idonei a ridurre il rischio che si verificano, nella vita dell'impresa, “reati della specie di quello verificatosi” (art. 6 d. lgs. n. 231/2001)”.

(G.i.p. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Foro it., 2005, II, c. 258, con nota di **G. M. Armone**).

- (10) Cfr., *supra*, Cap. V, par. 2 e Cap. IX, par. 5.

- (11) Sul contraddittorio anticipato (e cioè antecedente la decisione giudiziale di adozione – o no – della misura) si vedano, *ex plurimis*, **M. Ceresa Gastaldo**, Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Torino, 2002; **P. Moscarini**, Le cautele interdittive penali contro gli enti, in Riv. dir. proc., 2003, p. 1106; **L. Primicerio**, Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità di reato delle persone giuridiche, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1297; **G. Paolozzi**, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino, 2006, p. 158; **A. Giarda**, Procedimento di accertamento della “responsabilità amministrativa degli enti”, in **G. Conso-V. Grevi**, Compendio di procedura

- penale, Padova, 2012, p. 1270; **G. Garuti**, La procedura per accertare la responsabilità degli enti, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2012, p. 692; **A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale, cit., p. 271.
- (12) Il riferimento è al caso ILVA di Taranto che, sullo sfondo di una contrapposizione del diritto al lavoro al diritto alla salute, ha visto un alternarsi di provvedimenti giudiziari, interventi del legislatore e interventi della Corte costituzionale. Il primo quesito di un *referendum* proposto agli abitanti di Taranto era “volete voi ..., al fine di tutelare la vostra salute nonché la salute dei lavoratori contro l'inquinamento, proporre la chiusura dell'Ilva?": lo riferisce **S. L. Gentile**, Il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali a Taranto, in Foro it., 2012, V, c. 311.
- Per una ricostruzione della complessa vicenda giudiziaria (di per sé non coinvolgente, *ratione temporis*, l'art. 24 *undecies* d. lgs. n. 231/2001) si vedano **M. A. Pasculli**, L'Ilva s.p.a. sotto sequestro tra esigenze di sicurezza ed evidenza scientifica. Per una rilettura del concetto di causalità, in Resp. amm. soc., n. 1/2013, p. 81; **P. Tullini**, I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista, in Ius 17, n. 3/2012, p. 163 (che parla di “dottrina giuslavoristica ostinatamente muta”); **F. Mastragostino**, Il caso Ilva tra riserva di competenza dell'autorità amministrativa e poteri del giudice penale, *ivi*, p. 141; **G. Arconzo**, Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentoale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, in penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2012; **A. Morelli**, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, *ivi*, 12 dicembre 2012 (il riferimento è al d. l. 3 dicembre 2012 n. 207, Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, convertito con modificazioni in legge 24 dicembre 2012 n. 231); **P. Corso**, A chi giova mantenere il sequestro su beni deperibili o utilmente vendibili?, in Il quotidiano giuridico, 5 febbraio 2013; **D. Pulitanò**, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva, in penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2013; **G. Arconzo**, Il decreto legge ad Ilvam approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di incostituzionalità, *ivi*, 15 febbraio 2013; **A. Quaranta**, Pubbligate le motivazioni della sentenza sul caso Ilva, in Il quotidiano unico, 10 maggio 2013 (con riguardo a Corte cost. 9 maggio 2013 n. 85); **Id.**, Il decreto di commissariamento dell'Ilva (non solo di Taranto), in Il quotidiano giuridico, 10 giugno 2013 (il riferimento è al d. l. 4 giugno 2013 n. 61).
- (13) **P. Tullini**, I dilemmi, cit., p. 15, sottolineando il grave problema delle conseguenze negative sull'occupazione, segnala come “la garanzia degli interessi del lavoro (si sia) spostata altrove, sul terreno degli ammortizzatori sociali, con una significativa neutralizzazione degli oneri imprenditoriali connessi al risarcimento aziendale”.
- (14) Il riferimento è alle “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che hanno determinato plurime modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
- (15) L'art. 121 c.p.p., rubricato “memorie e richieste delle parti”, consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice “in ogni stato e grado del procedimento”,

“mediante deposito nella cancelleria” memorie e richieste scritte su temi processualmente rilevanti.

- (16) L'art. 45 d. lgs. n. 231/2001 prevede i presupposti della richiesta del PM di applicazione di una misura cautelare interdittiva all'ente (comma 1) e l'ampio ventaglio della possibile risposta del giudice (commi 2 e 3).

Il procedimento di applicazione è disciplinato nell'art. 47: poiché non si è in presenza di un atto “a sorpresa” (come lo è l'ordinanza di custodia cautelare per la persona fisica), “il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori” (comma 2).

- (17) L'interpello del sindacato (o della rappresentanza dei lavoratori) non sarebbe comunque idoneo all'attribuzione della veste di “persona offesa” o di “danneggiato” dall'illecito amministrativo “da reato” contestato all'ente *sub iudicio*. Ciò anche qualora il reato presupposto, per il quale è richiesta la misura, sia l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime da infortunio sul lavoro (*ex art. 25 septies*).

La previsione di una interlocuzione del sindacato (in senso lato) conserva la sua piena validità, quale che sia il reato presupposto, in quanto è diretta all'acquisizione di un parere (non obbligatorio per chi lo rende e non vincolante per chi lo riceve) finalizzato alla miglior valutazione giudiziale. In definitiva, il ruolo del sindacato sarebbe avvicicabile a quello di un “perito” del giudice, fermo restando il principio *iudex peritus peritorum*.

- (18) Proprio perché è da valutare l'impatto del provvedimento giudiziale sui livelli occupazionali del territorio, è preferibile il coinvolgimento della componente sindacale di riferimento nel territorio interessato che, specie nelle realtà produttive maggiori, non si limita ai soli lavoratori dell'unità coinvolta.

Per una anticipazione di questa proposta cfr. **S. M. Corso**, Più spazio al sindacato prima di sanzionare l'ente datore di lavoro, in Il quotidiano unico, 28 novembre 2013.

Bibliografia

- AA.VV., Il codice di commercio commentato, coordinato da **L. Bolaffio** e **C. Vivante**, Torino, 1922.
- AA.VV., Trattato di diritto del lavoro, diretto da **U. Borsi** e **F. Pergolesi**, Padova, 1960, vol. V.
- AA.VV., Per una storia della previdenza sociale in Italia. Studi e documenti, Roma, 1962.
- AA.VV., Commentario del Trattato istitutivo della C.E.E., diretto da **R. Quadri**, **R. Monaco** e **A. Trabucchi**, Milano, 1965.
- AA.VV., Commentario dello statuto dei lavoratori, diretto da **U. Prosperetti**, Milano, 1975.
- AA.VV., Sindacato, Industria e Stato nel Dopo Guerra. Storia delle relazioni industriali in Italia dal 1943 al 1948, Firenze, 1976.
- AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981.
- AA.VV., L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano, a cura di **M. Cappelletti** e **A. Pizzorusso**, Milano, 1982.
- AA.VV., La disciplina dei lavoratori extracomunitari in Italia, a cura di **C. Cester**, in Le nuove leggi civ. comm., 1988.
- AA.VV., Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE, a cura di **M. Biagi**, Rimini, 1991.
- AA.VV., Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, a cura di **L. Montuschi**, Torino, 1997.
- AA.VV., Verso uno spazio giudiziario europeo, a cura di **G. Grasso**, Milano, 1997.
- AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari delle Comunità europee tra prevenzione e repressione, a cura di **G. Grasso**, Milano, 2000.
- AA.VV., The implementation of the Corpus Juris in the Member States, a cura di **M. Delmas-Marty** e **J.A.E. Vervaele**, Groningen-Oxford, 2000.
- AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di **G. Garuti**, Padova, 2002.
- AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002.
- AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F.C. Palazzo**, Padova, 2003.
- AA.VV., La responsabilità della società per il reato dell'amministratore, a cura di **G. Lancellotti**, Torino, 2003.
- AA.VV., Il lavoro degli immigrati, a cura di **G. Dondi**, Milano, 2003.
- AA.VV., Diritto degli stranieri, a cura di **B. Nascimbene**, Padova, 2004.
- AA.VV., La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva", a cura di **G. De Francesco**, Torino, 2004.
- AA.VV., Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica, Milano, 2005.
- AA.VV., Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa, a cura **L. Sacconi**, Roma, 2005 (in specie, il contributo di **D. Gottardi**, L'evoluzione del diritto del lavoro e la CSR in Italia e in Europa).
- AA.VV., I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005.
- AA.VV., Diritto del lavoro e corte costituzionale, a cura di **R. Scognamiglio**, Napoli,

2006.

AA.VV., Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, a cura di **V. Buonocore**, Napoli, 2006.

AA.VV., Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, a cura di **V. Pinto**, Bari, 2007.

AA.VV., Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici, Bari, 2007.

AA.VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di **G. Spagnolo**, Milano, 2007.

AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2008 (e Milano, 2010).

AA.VV., Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008.

AA.VV., Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Milano, 2008.

AA.VV., Il "testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Venezia, 2008.

AA.VV., Sicurezza del lavoro-Colpa di organizzazione e impresa, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009.

AA.VV., Il testo unico della sicurezza del lavoro dopo il correttivo al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 106/2009, a cura di **M. Tiraboschi e L. Fantini**, Milano, 2009.

AA.VV., Sicurezza del lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009.

AA.VV., Il testo unico e il decreto correttivo 106/2009, a cura di **F. Basenghi, L.E. Golzio e A. Zini**, Milano, 2009.

AA.VV., Il Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, a cura di **L. Galantino**, Torino, 2009.

AA.VV., Corso di diritto penale dell'impresa, a cura di **A. Manna**, Padova, 2010.

AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Torino, 2010.

AA.VV., Corso di diritto penale dell'impresa, a cura di **A. Manna**, Padova, 2010.

AA.VV., Codice commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci e E. Gragnoli**, Torino, 2010.

AA.VV., Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura di **G. F. Basini-G. Bonilini-P. Cendon-M. Confortini**, Torino, 2011.

AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. I, Principi comuni, a cura di **C. Zoli**, Bologna, 2011.

AA.VV., Stranieri irregolari e diritto penale, a cura di **L. Degl'Innocenti**, Milano, 2011.

AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di **G. Lattanzi**, Milano, 2010.

AA.VV., L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di **G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella**, Milano, 2011.

AA.VV., Il diritto del lavoro nell'Unione Europea, a cura di **R. Foglia e R. Cosio**, Milano, 2011.

AA.VV., Corporate Criminal liability and compliance programs, a cura di **A. Fiorella**, vol. I, Liability "ex crimine" of legal entities in members states, Napoli, 2012.

AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, a cura di **M. Persiani e M. Lepore**,

Torino, 2012.

AA.VV., Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di **F. Compagna**, Napoli, 2012.

AA.VV., Reati contro la salute e la dignità del lavoro, a cura di **B. Deidda e A. Gargani**, Torino, 2012.

AA.VV., Manuale dell'esecuzione penitenziaria, a cura di **P. Corso**, Milano, 2013.

R. Adam, Attività normative e di controllo dell'OIL e evoluzione della Comunità internazionale, Milano, 1993.

A. Agnelli, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Milano, 1905, Introduzione, p. XLIV.

A. Agnese, La natura della responsabilità da reato degli enti, in Cass. pen., 2011, p. 1876.

G. Aita, La rilevanza dell'organizzazione nella responsabilità amministrativa d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 2/2007, p. 185.

R. Alagna, Il datore di lavoro: concetto e posizione di garanzia, in Sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009, p. 83.

A. Alaimo, Il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa: informazione, consultazione e partecipazione, in AA.VV., Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea, diretto da **G. Ajani, G.A. Benacchio**, vol. V, Il lavoro subordinato, a cura di **B. Caruso e S. Sciarra**, Torino, 2009, p. 641.

A. Albamonte, In tema di poteri della polizia giudiziaria e del pretore e del pubblico ministero con particolare riferimento ai poteri previsti dall'art. 219 c.p.p., in Riv. pen., 1977, p. 602.

G.B. Alberti, Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, in Le società, 2002, p. 539.

M. Alberti, L'economia nel mondo prima, durante e dopo la guerra europea, Roma, 1915, p. 426.

A. Alberti Jacona, Iniziativa privata e legislazione sociale, Palermo, 1890.

P. Albi, Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona, in Lav. dir., 2003, p. 675.

P. Albi, L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro tra inadempimento e danno, in Dir. e resp., n. 9/2004, p. 53.

P. Aldrovandi, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 699.

P. Aldrovandi, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in Igiene sic. lav., 2007, p. 571.

P. Aldrovandi, I "modelli di organizzazione e di gestione" nel d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: aspetti problematici dell' "ingerenza penalistica" nel "governo" della società, in Riv. trim. dir. pen. proc., 2007, p. 445.

P. Aldrovandi, Testo unico e responsabilità amministrativa degli enti, in Igiene sic. lav., 2008, p. 485.

P. Aldrovandi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in Indice pen., 2009, p. 495.

E. Ales, Lavoratori extracomunitari e parità di trattamento: giurisprudenza a confronto, in Dir. lav., 1995, II, p. 364.

- E. Ales**, L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Riv. it. dir. lav., n. 1/2011, p. 57.
- A. Alessandri**, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984.
- A. Alessandri**, Commento all'art. 27 1° comma, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti civili, Roma, 1991, p. 1.
- A. Alessandri**, Attività d'impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 537.
- C. Alessi**, Il licenziamento disciplinare nella giurisprudenza, in Quad. dir. lav. e rel. ind., 1991, p. 119.
- L. M. Alfieri-M. L. Fornaciari Davoli**, Etica ed economia, Modena, 1999.
- G. Alibrandi**, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2002.
- G. Alice**, La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa, in Resp. amm. soc., n. 4/2008, p. 151.
- G. Alice-A. De Santis-A. De Lorenzis**, La delega di funzioni nel Testo unico sicurezza lavoro, in Guida al lav., n. 31/2008, p. 30.
- B. Alimena**, Principii di diritto penale, I, Napoli, 1910.
- F. A. Allen**, La responsabilité pénale des sociétés privées en droit américain, in Rev. int. de droit pén., 1957, p. 9.
- P. Alleva**, Il campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1980.
- E. Allorio**, L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale, in **Id.**, Problemi di diritto, I, L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale e altri studi, Milano, 1957.
- U. Aloisi**, Manuale pratico di procedura penale, Milano, 1932.
- G. Alongi**, Fasci dei lavoratori in Sicilia, in Manuale del funzionario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 1894, XXXI, n. 23 e 24.
- A. Altavilla**, La colpa, Torino, 1957, I.
- G. Amarelli-M. D'Alessandro-A. De Vita**, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002.
- G. Amarelli**, La sicurezza del lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le "morti bianche": la legge 123/2007, in Studium iuris, 2008, p. 418.
- G. Amarelli**, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 2008.
- G. Amarelli**, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, in AA.VV., La sicurezza sui luoghi di lavoro, profili della responsabilità datoriale, a cura di **A. De Vita** e **M. Esposito**, Napoli, 2009, p. 118.
- G. Amarelli**, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in Dir. pen. proc., 2010, p. 842.
- G. Amarelli**, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo e i reati in materia di sicurezza del lavoro, in AA.VV., Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla "colpa" dell'ente, a cura di **A. M. Stile-A. Fiorella-V. Mongillo**, in corso di pubblicazione.
- E. Amati**, La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, in Crit. dir., 2008, p. 154.
- E. Amati**, La responsabilità degli enti, in **N. Mazzacuva-E. Amati**, Diritto penale dell'economia. Problemi e casi, Padova, 2010, p. 77.
- E. Amati**, La responsabilità degli enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in

AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. III, Norme penali e processuali, a cura di **G. Insolera**, Bologna, 2011, p. 44.

A. Amato, Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, in AA.VV., Il testo unico della sicurezza del lavoro dopo il correttivo al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 106/2009, a cura di **M. Tiraboschi** e **L. Fantini**, Milano, 2009, p. 230.

G. Amato, Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue, in Guida al dir., n. 31/2003, p. 71.

G. Amato, Le novità normative in tema di delega di funzioni, in Cass. pen., 2009, p. 2094.

G. Amato, Le regole di giudizio nel procedimento a carico dell'ente escludono vizi di costituzionalità, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 164.

G. Amato, La nomina del commissario giudiziale in sede cautelare e il vademecum della Cassazione, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 187.

F. Amatori-A. Colli, Storia d'impresa. Complessità e comparazioni, Milano, 2011.

E. M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco, Diritto penale dell'impresa, Bologna, 2009.

A. Amer, Studi di diritto industriale, Torino, 1885.

E. Amodio, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della "coercizione reale" nella prassi e nella giurisprudenza, in Cass. pen., 1982, p. 1072.

E. Amodio, Responsabilità del dirigente e del preposto in relazione ai doveri di sicurezza, in Riv. giur. lav., 1978, IV, p. 294.

E. Amodio, I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1506.

E. Amodio, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 320.

G. Amorth, La malattia nel rapporto di lavoro, Padova, 1974.

A. Andreani, I modelli di organizzazione e gestione, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 473.

D. Andreoni, Settima e ottava direttive particolari della CEE riguardanti salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro con agenti biologici nei cantieri, in Riv. inf. mal. prof., 1992, p. 535.

A. Andreotti, La sanzione penale nell'ordinamento corporativo italiano, in Riv. pen., 1934, p. 1569.

A. Andreotti, voce Sciopero, in Enc. giur. it., vol. XV, parte I, Milano, 1905, p. 824.

M. Andronaco, I fattori del delitto, Livorno, 1910.

G. Angelone, Verso la responsabilità penale della associazione sindacale, in Dir. lav., 1933, p. 565.

L. Angiello, La parità di trattamento nei rapporti di lavoro, Milano, 1979.

A. Angiolini, Dei delitti colposi, Torino, 1901.

F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1954.

L. Antonetto, Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 4/2006, p. 69.

A. Antonucci, Il campo di applicazione "oggettivo" e "soggettivo" della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, in Dir. rel. ind., 2008, p. 441.

G. Arangio-Ruiz, voce Associazione (diritto di), in Enc. giur. it., I, Milano, 1895, p. 958.

- F. Arcà**, Legislazione sociale, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di **V. E. Orlando**, Milano, 1930, vol. I, p. 38.
- G. Arconzo**, Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, in penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2012.
- G. Arconzo**, Il decreto legge ad Ilvam approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di incostituzionalità, in penalecontemporaneo.it, 15 febbraio 2013.
- F. Ardito-G. Catalano**, Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 13.
- C. Arena**, La giustizia sociale nello Stato corporativo, Roma, 1935.
- P. Arena**, La rottura del contratto di lavoro, in Riv. pen., 1907, LXVI, p. 18.
- P. Arena**, Lo sciopero dei corpi armati, in Giust. pen., 1907, XIII, c. 321.
- P. Arena**, Dei delitti contro la libertà del lavoro, Torino, 1908.
- M. Arena-G. Cassano**, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007.
- G. Ariolli**, Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, in Giust. pen., 2011, III, c. 257.
- J. Arlen-R. Kraakman**, Controlling Corporate misconduct: an analysis of Corporate liability regimes, in New York University Law Rev., n. 72/1994, p. 687.
- G. M. Arnone**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione europea, in Resp. amm. soc., n. 1/2007, p. 7.
- G. Arrigo**, La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario, in AA.VV., Diritto del lavoro. Commentario, diretto da **F. Carinci**, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di **M. Rusciano** e **G. Natullo**, Torino, 2007, p. 7.
- G. Arrigo**, Il diritto del lavoro dell'Unione europea, Milano, 2001.
- L. Arroyo Zapatero**, Persone giuridiche e responsabilità penale in Spagna, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F. C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 179.
- V. Aschettino**, Intorno alla responsabilità nelle contravvenzioni per ritardi ferroviari, in Riv. pen., 1889, XXIV, p. 235.
- M. Ascione**, La responsabilità amministrativa dell'ente correlata a delitti colposi commessi in ambito professionale, in Corr. merito, 2012, p. 266.
- A. Ashworth**, Corporate Criminal Liability in English Law, in Studi sen., 2003, p. 161.
- A. Assanti**, Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro, Milano, 1963.
- B. Assumma**, Il ruolo delle linee guida e della *best practice* nella costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 193.
- A. Astrologo**, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d. lgs. 231/2001, in Indice pen., 2003, p. 652.
- A. Astrologo**, I modelli di organizzazione e di gestione. Alcune riflessioni sull'art. 30 del d. lgs. 81/2008, in AA.VV., Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali, a cura di **D. Fondaroli**, Padova, 2008, p. 56.
- M. Azzalini**, La violazione del 2087 configura la colpa penale sotto l'aspetto dell'inosservanza di norme, in Prev. inf., 1958, p. 283.
- C. Assanti-G. Pera**, Commento allo Statuto dei lavoratori, Padova, 1972.
- A. Avetta-A. Castelnuovo**, La responsabilità civile nelle malattie professionali e negli infortuni sul lavoro, Milano, 2003.
- G. Azzariti**, L'associazione sindacale come parte civile nel processo penale, Roma,

1928.

G. Azzariti, Le disposizioni penali relative alle società commerciali, in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 16 e p. 144.

F. Bacchini, Il cd. Testo Unico sulla sicurezza: sguardo d'insieme e prime riflessioni, in Dir. rel. ind., 2008, p. 412.

F. Bacchini, Committenti e appaltatori, in AA.VV., Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008, p. 183.

F. Bacchini, Disposizioni penali e di procedura penale nel TU: le novità del decreto correttivo, in Igiene sic. lav., 2009, p. 545.

F. Bacchini, Sicurezza (del lavoro) e organizzazione (aziendale), in Working papers Olympus, n. 28/2013.

R. Bacchini, Il servizio di prevenzione e protezione, in Igiene sic. lav., 2008, p. 268.

S. Bacigalupo, La responsabilidad de las personas jurídicas, Barcelona, 1998.

G. Baglioni, Lavoro e decisioni nell'impresa, Bologna, 2001.

L. Bagnoli, Quale responsabilità sociale per l'impresa, Milano, 2005.

G. G. Balandi, Le malattie professionali: un quadro normativo in evoluzione, in Riv. it. dir. lav., 1989, p. 235.

P. Balbo, Stranieri. Profili civili, amministrativi e penali, Torino, 2007.

A. Baldassare, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 582.

A. Baldassarre, voce Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, p. 15.

A. Baldassarre, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e il rilancio della "filosofia partecipativa", in AA.VV., Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008, p. 540.

P. Balducci, Finalità processuali e non preventive del sequestro di polizia giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 831.

P. Balducci, La Corte di cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 275.

P. Balducci, L'ente imputato, Torino, 2013.

G. Balladore-Pallieri, La Costituzione italiana nel decorso quinquennio, in Foro pad., 1954, IV, p. 34.

R. Balzarini, La Carta sociale europea e la Costituzione italiana, in Dir. ec., 1962, p. 286.

G. Balzarini, La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro, Padova, 1965.

L. Barassi, Il licenziamento collettivo e il contratto collettivo di lavoro, in Foro it., 1907, XXXII, I, c. 36.

L. Barassi, Contributo alla teoria della responsabilità, Torino, 1898.

L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901 e 1917.

L. Barassi, Diritto del lavoro e assicurazioni sociali, vol. I e II, Milano, 1921.

L. Barassi, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923.

L. Barassi, Diritto sindacale e corporativo, Milano, 1934.

L. Barassi, Il diritto del lavoro, vol. I, Milano, 1935.

L. Barassi, Diritto corporativo e diritto del lavoro, Milano, 1948.

A. Baratta, Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 21.

I. Barbadoro, Il sindacato in Italia. Dalle origini al Congresso di Modena della Confederazione del lavoro (1908), Milano, 1979.

- M. Barbuto**, Responsabilità amministrativa delle società per reati commessi a suo vantaggio, in Impresa, 2001, p. 932.
- C. F. Bardi**, Studi di questioni sociali, Firenze, 1886.
- P. Barile**, voce Associazione (diritto di), in Enc. dir., Milano, 1958, III, p. 840.
- G. Barile**, La Carta sociale europea e il diritto internazionale, in Riv. dir. internaz., 1961, p. 624.
- J.D. Barnet**, The criminal liability of American Municipal Corporations, in Oregon Law Rev., 1938, p. 289.
- R. Batoli**, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005.
- R. Bartoli**, Il dolo eventuale sbarca anche nell'attività d'impresa, in Dir. pen. proc., 2012, p. 703.
- S. Bartolomucci**, Codici comportamentali di categoria, tra aspettative e reale portata normativa, in Dir. prat. società, n. 18/2003, p. 38.
- S. Bartolomucci**, Gestione antinfortunistica e organizzazione special-preventiva: riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confini alla luce del novellato T.U. sicurezza, in Resp. civ. prev., p. 47.
- S. Bartolomucci**, La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 163.
- S. Bartolomucci**, Modelli organizzativi obbligatori e auto-validati: evoluzione eteronoma del d. lgs. n. 231/2001, in Le società, 2008, p. 407.
- M. A. Bartolucci**, Impiego di lavoratori stranieri irregolari: scatta la responsabilità dell'ente ex d. lgs. 231/2001, in Riv. dott. comm., 2013, p. 299.
- F. Basenghi**, La legge delega in materia di sicurezza: alcuni spunti di indagine, in Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, a cura di **L. Montuschi**, Milano, 2007, p. 459.
- F. Basenghi**, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale, in AA. VV., La sicurezza del lavoro, a cura di **L. Galantino**, Milano, 1996, p. 53.
- F. Basenghi**, La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale, in Dir. rel. ind., 2008, p. 429.
- A. Bassi**, Il rappresentante legale nel processo a carico dell'ente: una figura problematica, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 43.
- A. Bassi-S. Dovere**, La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo. Parte I e II, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 173 e p. 182.
- A. Bassi-T.E. Epidendio**, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006.
- G. Battaglini**, Responsabilità penale delle persone giuridiche ?, in Riv. it. di dir. pen., 1930, p. 666.
- G. Battaglini**, L'obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Riv. di dir. priv., 1931, I, n. 3.
- G. Battaglini**, La questione della "responsabilità oggettiva" nel diritto penale, in Riv. pen., 1936, p. 10.
- E. Battaglini**, Inosservanza di contratto collettivo e risarcimento di danni non patrimoniali in favore dell'associazione sindacale, in Dir. lav., 1930, II, p. 458.
- E. Battaglini**, In tema di sciopero, in Dir. lav., 1932, II, p. 77.
- E. Battaglini**, I sindacati e la titolarità dell'azione civile nel processo penale, in Giust.

pen., 1934, IV, c. 12.

E. Battaglini, Assunzione di lavoratori all'estero, in Riv. lav., 1938, p. 49.

E. Battaglini, Associazione sindacale e parte civile, in Riv. pen., 1939, p. 1101.

E. Battaglini, L'art. 27 della Costituzione e l'art. 57 n. 1 del Codice penale, in Giust. pen., 1948, II, c. 312.

M. Battista, Codice civile, Roma, 1942.

P. B. Beaumont, Safety at work and the unions, London&Canberra, 1983.

U. Beck, Gegengifte-Die organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt, 1988.

A. Beda, La responsabilità sociale d'impresa: strumenti e strategie per uno sviluppo sostenibile dell'economia, Milano, 2004.

E. R. Belfiore, Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 1743.

G. Bellavista, La tutela penale dell'economia corporativa, Roma, 1936.

A. Bellavista, Il lavoro sommerso, Torino, 2000.

E. Balletti, La cooperazione del datore all'adempimento dell'obbligazione di lavoro, Padova, 1990.

M. Belli, sub artt. 16 e 17, in AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. III, Norme penali e processuali, a cura di **G. Insolera**, Bologna, 2011, p. 24.

M. Bellina, Infortunio sul lavoro: responsabilità "da reato" della persona giuridica, in Dir. prat. lav., 2007, p. 2538.

M. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura, in Cass. pen., 2008, p. 1013.

M. Bellina, Legislazione antinfortunistica: il datore di lavoro privato, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2173.

M. Bellina, Illeciti, sanzioni e responsabilità, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2425.

P. Bellocchi, Sulla parità di trattamento nell'assunzione di lavoratori extracomunitari, in Foro it., 2000, I, c. 1807.

S. Beltrani, La responsabilità da reato degli enti tra imputazione oggettiva e principio di personalità, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 147.

U. Belviso, Il concetto di "iniziativa economica privata" nella Costituzione, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 152.

F. Benatti, Osservazioni in tema di "doveri di protezione", in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 1359.

G. Benedetti, I limiti della responsabilità giuridica del RSPP, in Igiene sic. lav., 2011, p. 70.

G. Benedetti, Responsabilità amministrativa della società e imputabilità del CdA, in Igiene sic. lav., 2013, p. 353.

F. Benussi, Della libertà del lavoro, considerazioni economico-sociali e giuridico-penali, Modena, 1903.

C. Benvenuti, Le finalità sociali e politiche della carta sociale europea, in Ministero del Lavoro, La Carta sociale europea, Roma, 1961, p. 13.

M. Barbera, Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilità delle regole del diritto, in La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni, Milano, 2010.

A. Bernardi, Natura penale e retaggi civilistici della pena pecuniaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 515.

A. Bernardi, Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma, in

Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 2.

A. Bernardi, L'armonizzazione delle sanzioni in Europa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 123.

A. Bernardi, I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 15.

P. Bernasconi, La criminalità economica nel nuovo codice penale svizzero, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 3

A. Bernasconi, Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e stock options: profili problematici, in Resp. amm. soc., n. 2/2007, p. 43.

G. Bernieri, La confisca dei beni dei fascisti e dei collaborazionisti, in Arch. pen., 1946, II, p. 446.

V. C. Bertel, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 59.

S. Bertocco, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Padova, 1995.

S. Bertocco, La disposizione amministrativa: campo di applicazione e prospettive future, in Arg. dir. lav., 2009, p. 1121.

N. Bertolini, Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines, in Foro ambr., 2003, p. 527.

G. Bertolotto, Commento al testo di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, Napoli, 1904.

G. Bertolotto, La protezione legale degli operai, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIV, Milano, 1913, p. 3.

G. Bertolotto, Diritto corporativo, Milano, 1934.

R. Bertoni-G. Lattanzi-E. Lupo-L. Violante, Modifiche al sistema penale, Milano, 1982.

G. M. Bettiol, Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Firenze, 1969, II, p. 16.

F. C. Bevilacqua, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005, p. 154.

F.C. Bevilacqua, Responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 e gruppi di società, Milano, 2010.

M. Biagi et alii, Per un testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in Dir. rel. ind., 1998, p. 77.

M. Biagi, Profili penali e civilistici in tema di sicurezza dei lavoratori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, p. 883.

M. Biagi, La direttiva quadro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in Dir. prat. lav., 1990, p. 941.

M. Biagi, Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE, Rimini, 1991.

M. Biagi, L'ambiente di lavoro e la politica sociale comunitaria: il caso italiano (1992), in Marco Biagi: un giurista progettuale. Scritti scelti, a cura di **L. Montuschi-M. Tiraboschi-T. Treu**, Milano, 2003, p. 371.

M. Biagi-R. Salomone, L'Europa sociale e il diritto al lavoro: il ruolo dell' "European Social Charter", in Lav. giur., 2000, p. 414.

M. Biagi-M. Tiraboschi, Politica sociale della Comunità Economica Europea e diritto del lavoro, Modena, 1992.

- C. Bianchedi**, Note per il delitto di sciopero nei pubblici servizi, in Scuola pos., 1928, p. 16.
- D. Bianchi**, La responsabilità dell'ente: soluzioni ragionevoli e questioni complesse, in Dir. pen. proc., 2012, p. 711.
- F. Bianchi**, Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 63.
- F. Bianchi-D'Urso**, Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, Napoli, 1980.
- M. Biasi**, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, Milano, 2013.
- R. Bin**, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992.
- M. C. Bisacci**, Art. 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., La responsabilità degli enti, a cura di **A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio**, Milano, 2008, p. 296.
- J. P. Bishop**, New Commentaries on the Criminal Law, Boston, 1882.
- R. Blanpain-M. Colucci**, Il diritto comunitario del lavoro e il suo impatto sull'ordinamento giuridico italiano, Padova, 2000.
- A. Boggiano**, L'organizzazione professionale e la rappresentanza di classe, Torino, 1903.
- J. E. Boitard**, Lezioni sul codice d'istruzione criminale e sul giudizio dei giurì (trad. it. di G. Boccardi), Napoli, 1862.
- O. Bonardi**, La Corte di giustizia e l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro: il criterio del *reasonably practicable* è assolto per insufficienza di prove, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 12.
- O. Bonardi**, La sicurezza del lavoro nella Comunità europea, nella Costituzione e nella legge di semplificazione n. 229/03, in Riv. giur. lav., 2004, p. 464.
- O. Bonardi**, Ante litteram. Considerazioni "a caldo" sul disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in Riv. giur. lav., 2007 (suppl.), p. 33.
- L. Bonaretti-E. Chericoni**, Malattia e lavoro subordinato, Milano, 1979.
- A. Bonasi**, Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici, Bologna, 1874.
- M. J. Bonell**, Partecipazione operaia e diritto dell'impresa. Profili comparatistici, Milano, 1983.
- M. Bonetti**, L'inapplicabilità del sequestro preventivo nei confronti della persona giuridica in caso di reati tributari commessi nel suo interesse, in Cass. pen., 2013, p. 3390.
- A. Bonfiglioli**, Alcune riflessioni in tema di sicurezza del lavoro (d. lgs. 19.9.1994, n. 626, come modificato dal d. lgs. 19.3.1996, n. 242), in Critica dir., 1997, p. 24.
- R. Bonini**, Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), Bologna, 1996.
- G. Bonnefay**, La responsabilité pénale des personnes morales et spécialement des sociétés et de leurs représentants, Paris, 1932.
- G. Bonomelli**, Gli scioperi, Roma, 1910.
- A. Borsellini**, La responsabilità civile e industriale negli infortuni di lavoro, Modena, 1894.
- R. Borsari**, La responsabilità da reato degli enti in cerca di autore, in Riv. trim. dir.

pen. econ., 2012, p. 69.

U. Borsi, Elementi di legislazione sociale del lavoro, Bologna, 1938.

G. Bortolotto, voce Assicurazione contro gli infortuni, in Nuovo dig. it., vol. I, Torino, 1937, p. 887 ss.

A. Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione, in Orient. giur. lav., n. 2/2000, p. 523.

G. Bosco, Il lavoro nella Carta costituzionale italiana, in Rass. lav., 1968, p. 295.

G. Bottai, L'ordinamento corporativo italiano, Roma, 1927.

G. Bottai, La carta del lavoro, Roma, 1927.

P. Bova, Tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro, in Scuola pos., 1930, p. 247.

G. Branca, Sulla indisponibilità dei diritti del lavoratore garantiti dalla Costituzione, in Foro pad., 1959, I, p. 803.

T. Brasiello, voce Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Nuovo dig. it., Torino, 1939, VIII, p. 1192.

R. Bricchetti, Per l'esonero insufficiente la natura pubblicistica se c'è svolgimento di attività economica, in Guida al dir., n. 5/2011, p. 101.

R. Bricchetti, La persona giuridica non risponde del reato ma di illecito inidoneo per il risarcimento, in Guida al dir., n. 9/2011, p. 58.

R. Bricchetti-L. Pistorelli, Commento all'art. 9 l. n. 123/2007. Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida al dir., n. 35/2007, p. 40.

R. Bricchetti-L. Pistorelli, Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in Guida al dir., n. 35/2011, p. 50.

F. Bricola, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 951.

F. Bricola, Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 13.

A. Brignone, Legge delega per la riforma dell'apparato sanzionatorio, in Dir. prat. lav., 1994, p. 2850.

M. Brollo, Immigrazione e libertà di circolazione, in Lav. giur., 2006, p. 1069.

S. Brun, Stress da eccesso di lavoro e incidente stradale: un nuovo passo nell'incerto cammino verso l'estensione della portata applicativa dell'art. 2087 c.c., in Riv. it. dir. lav., n. 1/2005, p. 109.

G. Brunetti, Il contratto collettivo di lavoro, Bari, 1936.

A. Brunialti, Lo stato democratico dopo la guerra, Torino, 1921.

E. Brusa, Sulla responsabilità delle persone morali secondo Achille Mestre, Torino, 1900.

A. Bruschettoni, La responsabilità civile dell'imprenditore secondo la legge del 17 marzo 189., in Riv. inf. lav., 1899, I, p. 8.

C. Brusco, La delega di funzioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, p. 2767.

G. Bubboli-M. Bramieri-D. Bagaglia-A. Bogliacino, La responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione, Milano, 2003.

F. Buffa, Il rapporto di lavoro degli extracomunitari, Padova, 2009.

G. Buonamici, La Corte di giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato, in Arch. n. proc. pen., 2012, p. 477.

V. Buonocore, La responsabilità da inadeguatezza organizzativa e l'art. 6 d. lgs.

231/2001, in Giur. comm., 2009, p. 178.

G. Buttarelli, Decriminalizzazione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio in tre passi: avanti per un lungo cammino, in Cass. pen., 1994, p. 1136.

A. Cabrini, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1913.

D. Cagetti, sub art. 52 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di **M. Grandi** e **G. Pera**, Padova, 2009, p. 2847.

I. Cairo, Responsabilità civile del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro, rilevanza del cd. rischio elettivo e del concorso colposo del lavoratore, in Arg. dir. lav., n. 1/2010, p. 264.

C. R. Calderone, La responsabilità degli enti nei Paesi aderenti all'O.C.S.E., in Cass. pen., 2003, suppl. al n. 6, p. 57.

A. Caloia, Etica degli affari e dimensione dell'impresa, in Etica degli affari, 1990.

P. Campanella, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in AA. VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 475.

L. Campanelli, Responsabilità penale e direttore di stampa, in Giur. compl. cass. pen., 1950, XXXI, p. 13.

G. Campili, Condizioni e limiti della colpa civile e penale in relazione al contratto di lavoro, in Riv. pen., 1903, LVII, p. 389.

G. Campo, La tutela dei diritti dei lavoratori immigrati (una ricerca empirica e qualche spunto di riflessione), in Quest. giust., 2006, p. 552.

I. Campolo- R. Losengo, La pronuncia non sembra aver valutato che la legge richiede espresse condizioni, in Guida al dir., n. 48/2013, p. 79.

F. Campolongo, La repressione nella legge 20 marzo '98 sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1898, XLVII, p. 351.

C. Canetta, Il reato di sciopero, in Il Filangieri, 1889, XIV, p. 753.

G. F. Canfield, Corporate responsibility for crime, in Col. Law Rev., 1914, p. 469.

G. Cannella-C. Favilli, La direttiva sulle sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: contenuto ed effetti nell'ordinamento italiano, in Dir. imm. citt., n. 2/2011, p. 37.

F. Canofari, Commentario al codice penale e al codice di procedura penale delle Due Sicilie, Napoli, 1820.

G. Cansacchi D'Amelia, Considerazioni sulla Carta sociale europea, in Dir. ec., 1962, p. 263.

V. Cantino, Corporate governance, misurazione della performance e compliance del sistema di controllo interno, Milano, 2007.

C. Cantù, Compendio della storia universale, Milano, 1874.

M. Cappelletto, Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 1189.

A. Caputo, La condizione giuridica dei migranti dopo la legge Bossi-Fini, in Quest. giust., 2002, p. 1170.

A. Caputo, Prime note sulle conseguenze penali dell'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione Europea, in Cass. pen., 2005, p. 487.

A. Caputo, Diritto e procedura penale dell'immigrazione, Torino, 2006.

A. Caputo, I reati in materia di immigrazione, in **A. Caputo-G. Fidelbo**, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da **F. C. Palazzo** e **C. E. Paliero**, Torino, 2012.

U. Carabelli, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione sul

- contratto di lavoro e post-taylorismo, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2004, p. 74.
- I. Caraccioli**, Osservazioni sulla responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche, in Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 73.
- I. Caraccioli**, La responsabilità penale delle persone morali, in AA.VV., Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea, a cura di **L. Picotti**, Milano, 1999, p. 177.
- A. Caracciolo**, Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana, Torino, 1960.
- F. Caravita**, La confisca dei beni nelle leggi sulle sanzioni contro il fascismo, in Foro it., 1946, II, c. 161.
- M. Cardia**, I modelli organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del G.i.p. di Napoli, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 163.
- M. Cardia**, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2008, p. 117.
- M. Cardia**, I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 168.
- L. Cordovana-O. Faggiano**, Ambiente e sicurezza: la responsabilità dell'ente committente negli appalti con impresa affidataria della gestione impianti, in Resp. amm. soc., n. 3/2012, p. 145.
- P. Caretti**, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002.
- F. Carinci**, Ricominciando da due: contratto e organizzazione, in Arg. dir. lav., n. 6/2010, p. 1134.
- M. T. Carinci**, La fornitura di lavoro altrui, in **P. Schlesinger** (diretto da), Il codice civile. Commentario, Milano, 2000.
- M. T. Carinci-F. Marinelli**, *sub* artt. 16 e 17, in AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. I, Principi comuni, a cura di **C. Zoli**, Bologna, 2011, p. 160.
- E. Carletti**, Politica d'impresa, sicurezza del lavoro e responsabilità penale: l'ipotesi del gruppo di società, in Riv. giur. lav., 1985, p. 131.
- P. Carluccio-R. Finocchi Gherzi**, Principi di buon andamento e imparzialità e obbligo di motivazione dei provvedimenti sanzionatori in materia di sicurezza del lavoro, in Giornale dir. amm., n. 2/2011, p. 167.
- A. Carmona**, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 995.
- G. M. Carmona**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione europea, in Resp. amm. soc., n. 1/2007, p. 7.
- F. Carnelutti**, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, in Riv. dir. comm., 1907, I, p. 16.
- F. Carnelutti**, Infortuni sul lavoro (Studi), vol. I e II, Roma, 1913-1914.
- F. Carnelutti**, La tutela penale della ricchezza, in Riv. it. dir. pen., 1931, p. 7.
- F. Carnelutti**, Tutela delle minoranze nelle società per azioni, in Riv. soc., 1953, p. 393.
- E. Carnevale**, L'evoluzione dell'istituto della parte civile e l'Associazione sindacale, in Giust. pen., 1930, III, c. 361.
- V. Carullo**, La soppressione delle organizzazioni sindacali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p. 513.
- A. Carullo-G. Iudica**, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e

- privati, Padova, 2012.
- A. Casadonte**, L'occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel quadro dei principi generali del diritto penale, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, n. 3/2000, p. 71.
- A. Casalnuovo**, Norme penali nel progetto di costituzione della repubblica italiana, in Giust. pen., 1947, c. 50.
- M. Casanova**, Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni, in Riv. it. dir. lav., 1986, I, p. 231.
- W. Cesarini Sforza**, Corso di diritto corporativo, Padova, 1935.
- S. Cassese**, La nuova costituzione economica, Bari, 2004.
- B. Cassinelli**, Lo sciopero nel codice penale, in Scuola pos., 1932, p. 30.
- A. M. Castellana**, Criminalità "economica" e criminalità "grave", in Arch. pen., 1982, p. 281.
- A. M. Castellana**, Diritto penale dell'Unione europea e principio "societas delinquere non potest", in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 747.
- G. Castellani**, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro, Milano, 2012.
- D. Castronuovo**, Le "dimensioni parallele" del diritto penale tra codice e leggi complementari. Note a Corte di Giustizia CE, 15.11.2001, n. 49, Sez. V, in Cass. pen., 2002, p. 3231.
- L. Castelvetri**, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994.
- C. Castori**, Delle azioni civili derivanti da reato, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, vol. II, parte IV, Milano, 1890, p. 138.
- V. Castronovo**, Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Torino, 1995.
- D. Castronuovo**, La tutela della sicurezza del lavoro nel sistema del diritto penale complementare tedesco, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 787.
- D. Castronuovo**, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008, in AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il testo unico e le nuove sanzioni, a cura di **F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini**, Milano, 2008, p. 171.
- G. Catalano-C. Giuntelli**, Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi), in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 91.
- A. Cavaglieri**, Corso di diritto internazionale, Napoli, 1932.
- E. Cavo**, Gli infortuni sul lavoro, Milano, 1886.
- G. Cazzetta**, Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini, in Quaderni fiorentini, 1996, p. 542.
- D. Ceglie**, Infortuni sul lavoro e responsabilità delle persone giuridiche, AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani e M. Lepore**, Torino, 2012, p. 723.
- G. Cellamare**, La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea, Torino, 2006.
- G. Cellamare**, Diritto dell'Unione europea e lavoro degli extracomunitari irregolari, in Riv. giur. lav., 2011, I, p. 373.
- F. Celentano**, Giurisprudenza nuova in materia di sciopero, in Riv. pen., 1927, CVI, p. 361.
- F. Celentano**, La legge e il regolamento sui sindacati, Napoli, 1926.
- F. Centonze**, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir.

proc. pen., 2000, p. 369.

S. Centonze, Diritto penale dell'immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali, Torino, 2010.

M. Ceresa Gastaldo, Il "processo alle società" nel d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Torino, 2002.

G. Cerminara, Prassi discutibili e incerte prospettive per il soggiorno degli stranieri in Italia, in Quest. giust., 1987, p. 20.

L. D. Cerqua, L'ente intrinsecamente illecito nel sistema delineato dal d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2012, p. 9.

C. Cerutti, Il lavoro come fondamento della Repubblica democratica italiana, in Lav. giur., 2012, p. 1065.

D. Cervellera, Diritto penale del lavoro, Bari, 2010.

A. Cessari, L'interposizione fraudolenta nel diritto del lavoro, Milano, 1958.

A. Cessari, Diritto d'informazione e "conoscenza", in **A. Cessari-R. De Luca Tamajo**, Dal garantismo al controllo, Milano, 1987, p. 198.

A. Cessari, Concezione "causale" del controllo dei poteri dell'imprenditore, in **A. Cessari R. De Luca Tamajo**, Dal garantismo al controllo, Milano, 1987, p. 117.

M. Cevolotto, I delitti contro la libertà del lavoro nel diritto penale italiano, Torino, 1911.

M. Cevolotto, Considerazioni sulla punizione degli scioperi nei pubblici servizi, in Riv. dir. e proc. pen., 1920, I, p. 69.

M. Cevolotto, I sindacati e il diritto penale, in Scuola pos., 1921, p. 176.

M. Cevolotto, Le norme penali sugli scioperi nella legge sui sindacati e le difficoltà della loro prima applicazione, in Scuola pos., 1928, p. 369.

R. Charles, Quelques aperçus sur l'évolution du droit penal social, in Rev. de droit pén. et de crim., 1967, p. 252.

G. Checcacci, Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, p. 539.

E. Cheli, Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici, in La pubblica sicurezza, a cura di **P. Barile**, Vicenza, 1967, p. 278.

G. Chiametti, Relazione e rendiconto del commissario giudiziale secondo l'art. 79 d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 195.

G. Chiametti, Il commissario giudiziale. Suo ruolo e sue competenze, in Resp. amm. soc., n. 3/2009, p. 217.

G. Chiametti-A. Giorgi, Poteri del commissario giudiziale. Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 17

G. Chiarelli, Lo Stato corporativo, Padova, 1936.

G. Chiarelli, La personalità giuridica delle associazioni professionali, Padova, 1936.

G. Chiarelli, Il diritto costituzionale del lavoro, in Annuali fac. giur. univ. Bari, vol. I, Bari, 1965-1966, p. 43.

G. Chiarotti, Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in materia di confisca, in Giust. pen., 1956, II, c. 636.

E. Chericoni, Problemi e giurisprudenza su alcuni aspetti dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1972.

G.P. Chironi, Della responsabilità dei padroni rispetto agli operai e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro, in Studi sen., 1884, fasc. 2, p. 127 e fasc. 3-4, p. 231.

E. Ciaccio, Il concetto di datore di lavoro come soggetto di diritto penale nel diritto antinfortunistico, in Resp. civ. prev., 1940, p. 241.

- G. F. Ciani-G.F. Iadecola-G. Izzo-A. Mura e G.F. Viglietta**, Osservazioni sulla relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, istituita con D.M. 1° ottobre 1998 e presieduta dal prof. C.F. Grosso, in Riv. pen., 2000, p. 113.
- S. Cicala**, La responsabilità penale delle persone giuridiche dal punto di vista punitivo interno, in Rass. pen., 1929, p. 628.
- G. Cimbali**, Il carattere penale del ritardo dei treni ferroviari e la responsabilità delle Società esercenti, in Cass. un., 1898, IX, c. 481.
- M. Cinelli**, Il danno non patrimoniale alla persona del lavoratore: un excursus su responsabilità e tutele, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 2/2006, p. 290.
- A. Cioffi**, Istituzioni di diritto corporativo, Milano, 1935.
- P. Cipressi**, I comportamenti antisindacali del datore di lavoro, Milano, 1983.
- C. Civoli**, Dei delitti contro la fede pubblica, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, VIII, Milano, 1909, p. 528.
- M. B. Clinard**, The black market. A study of white collar crime, New York, 1952.
- M. B. Clinard-P. Yeager**, Corporate Crime, New York, 1980.
- F. Cocito**, Commento alla legge sugli infortuni sul lavoro, Torino, 1918.
- G. Cocco**, L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 107.
- N. Coco**, Sciopero e serrata diretti all'esecuzione del contratto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1930, p. 130.
- N. Coco**, Sulla costituzionale di parte civile delle associazioni sindacali, Roma, 1928.
- Conde De Altea**, La reforma sindical en Italia, in Rev. gen. de legisl. y jurisprud., 1926, p. 430.
- J. C. Coffee jr.**, Corporate Criminal Liability, Criminal responsibility of legal and collective entities, a cura di **A. Eser-G. Heine-B. Huber**, Freiburg, 1999, p. 10.
- S. Cognetti-De Martiis**, Le più recenti indagini statistiche sugli scioperi, Torino, 1893.
- A. Comment**, Le droit pénal social économique, in Riv. int. de droit pén., 1953, p. 310.
- M. Comporti**, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965.
- J. Constant**, La responsabilité pénale des personnes morales et de leurs organes en droit belge, Liege, 1953.
- L. Constantin- A. Gautraut**, Traité de droit pénal en matière de sociétés, Paris, 1937.
- P. Conte**, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 93.
- A. Contento**, La teoria del salario nel concetto dei principali economisti, Milano, 1894.
- A. Contento**, La legislazione operaia, Torino, 1901.
- L. Conti**, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio "societas delinquere non potest" ?, in Il diritto penale dell'impresa, coordinato da **L. Conti**, vol. XXV del Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da **F. Galgano**, Padova, 2001, p. 866.
- U. Conti**, Sanzioni penali, sanzioni amministrative e sanzioni civili, in Riv. pen., 1934, p. 1288.
- L. Conti-E. Bruti Liberati**, Esercizio di fatto dei poteri di amministrazione e responsabilità penali nell'ambito delle società irregolari, in Il diritto penale delle

società commerciali, Milano, 1971, p. 119.

C. Contini, Manuale della giurisprudenza del lavoro, Milano, 1903.

L. Corazza, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004.

A. Cordova, Il delitto di sciopero nei pubblici servizi, in Riv. pen., 1920, XCI, p. 45.

A. Cordova, Le disposizioni penali nella legge sui sindacati, in Riv. pen., 1926, CIV, p. 88.

L. Cordovana, L’elusione fraudolenta del sistema aziendale di gestione della sicurezza del lavoro, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 111.

C. Cori, La colpa di organizzazione quale criterio di imputazione soggettiva nel sistema del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in AA. VV., Scritti di diritto penale dell’economia, a cura di **P. Siracusano**, Torino, 2007, p. 241.

M. Corrias, Sicurezza e obblighi del lavoratore, Torino, 2008.

M. Corrias, I lavoratori, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 213.

G. Corrias Lucente, La Corte di cassazione e il novero dei soggetti sottoposti alla responsabilità amministrativa, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 159.

G. Corrias Lucente, Le caratteristiche del modello organizzativo esimente, in Resp. amm. soc., n. 1/2011, p. 203.

L. Corsini, Gruppo d’imprese e responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, in Le società, 2004.

F. Corso, La legge 3 agosto 2007 n. 123: vecchi problemi e nuove esigenze in materia di sicurezza sul lavoro, in Dir. lav. mercati, n. 2/2007, p. 261.

G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, p. 755.

S. M. Corso, Codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012.

S. M. Corso, Responsabilità amministrativa dell’ente, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1522.

S. M. Corso, Anche l’ente collettivo si scopre responsabile per il lavoro nero, in Il quotidiano unico, 3 settembre 2012.

S. M. Corso, Responsabilità dell’ente collettivo per infortunio sul lavoro. Un primo intervento della Cassazione, in Il quotidiano giuridico, 22 ottobre 2012.

S. M. Corso, Infortuni sul lavoro: una questione sociale, oltre che giuridica, in Il quotidiano unico, 27 febbraio 2013.

S. M. Corso, RSPP e datore di lavoro: l’ingerenza determina responsabilità penale, in Il quotidiano giuridico, 14 marzo 2013 (nota a Cass. sez. IV, 31 gennaio 2013 n. 4958).

S. M. Corso, La delega delle funzioni è una questione di contenuti, non di parole, in Il quotidiano giuridico, 9 aprile 2013.

S. M. Corso, Reato colposo e responsabilità amministrativa dell’ente, in Il quotidiano unico, 6 maggio 2013.

S. M. Corso, Contenuto e confini del danno tanatologico, in Il quotidiano unico, 18 giugno 2013.

S. M. Corso, Più tutela per l’occupazione, in caso di condanna dell’ente datore di lavoro, in Il quotidiano unico, 11 novembre 2013.

S. M. Corso, Ente datore di lavoro e codice disciplinare, in Il quotidiano unico, 15 novembre 2013.

S. M. Corso, Più spazio al sindacato prima di sanzionare l’ente datore di lavoro, in Il quotidiano unico, 28 novembre 2013.

- P. Corso**, Commento al codice di procedura penale, Piacenza, 2008.
- P. Corso**, La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di M. Pisani, vol. I, Piacenza, 2010, p. 243.
- P. Corso**, A chi giova mantenere il sequestro su beni deperibili o utilmente vendibili?, in Il quotidiano giuridico, 5 febbraio 2013.
- P. Corso**, La misura cautelare interdittiva applicata all'ente si converte in sanzione espiata in Il quotidiano giuridico, 18 marzo 2013.
- P. Corso**, Nella Città del Vaticano *societas delinquere non potest*, in Il quotidiano unico, 14 novembre 2013.
- P. Corso**, Reati tributari e persone giuridiche: ancora un forte richiamo al principio di legalità, in Corr. trib., 2013, p. 619.
- P. Corso**, Responsabilità amministrativa dell'ente a seguito di reati tributari esclusa dalla normativa vigente, in Corr. trib., 2014, p. 109.
- C. Corsonello**, Imputabilità delle persone giuridiche con riguardo particolare alle società commerciali, in Riv. pen., 1927, CVI, p. 451.
- E. Cossa**, Conflitti e alleanze di capitale e lavoro, Milano, 1903.
- A. Cosseddu**, Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 40.
- A. Costa-A. Fusco**, Malattia, infortunio e malattia professionale, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1191.
- S. Costa**, Il diritto penale e le decisioni della magistratura del lavoro, Torino, 1930.
- S. Costa**, Norma penale della nuova legislazione bancaria, in Annali dir. proc. pen., 1937, p. 851.
- C. Costamagna**, Diritto corporativo italiano, Torino, 1927.
- C. Costamagna**, Diritto pubblico e diritto privato nel nuovo sistema del diritto italiano, in Studi in onore di F. Cammeo, Padova, 1939, I, p. 291.
- G. Costagliola- M. Di Lecce**, Ancora in tema di provvedimenti urgenti ex art. 219 c.p.p., in Riv. giur. lav., 1979, p. 521.
- A. Crespi**, Variazioni "in canone" sulle disposizioni penali del nuovo progetto di riforma della disciplina delle società commerciali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 778.
- V. Crisafulli**, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952.
- V. Crisafulli**, Diritti di libertà e poteri dell'imprenditore, in Riv. giur. lav., 1954, p. 15.
- E. Crivellin**, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009, p. 500.
- J. A. Crouzel**, Étude historique, économique et juridique sur les coalitions et les grèves dans l'industrie, Paris, 1897.
- A. Culotta**, Spunti per una riflessione sui presupposti e i limiti di applicabilità in via provvisoria delle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione dagli uffici direttivi delle imprese, in Riv. giur. lav., 1983, IV, p. 412.
- A. Culotta**, L'attuazione del d.P.R. 175/88 e la realtà industriale italiana, in Riv. giur. ambiente, 1989, p. 250.
- A. Culotta**, Il sistema prevenzionale italiano e la normativa comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1403.
- A. Culotta**, Obblighi prevenzionali del datore di lavoro e facoltà di delega a dirigenti e preposti nel quadro della nuova normativa di derivazione comunitaria, in Riv. it. dir. lav., 1995, p. 253.
- A. Culotta**, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro

e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 956.

A. Culotta-M. Di Lecce-G. Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998.

F. Curi, Assunzione illegale di lavoratori stranieri: tra *abolitio criminis* e successioni di leggi penali nel tempo, in Giur. merito, 2001, p. 435.

F. Curi, Una responsabilità "ibrida" per la società ThyssenKrupp di Torino. Un *déjà vu* da superare, in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 181.

O. Custodero, Aspetti del sistema penale a tutela dell'attività lavorativa, in Indice pen., 1990, p. 772.

O. Custodero, Risvolti penalistici in materia di sicurezza del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 580.

G. Dannecker, Armonizzazione del diritto penale all'interno della Comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 961.

M. Davanzo, Persona giuridica datrice di lavoro e soggetto attivo dei reati contro le leggi di tutela del lavoro, commessi nell'esercizio dell'impresa, in Rass. giuliana di dir. e giur., 1954, p. 122.

V. D'Acquarone, Rischio reato, investimento in prevenzione, dimensionamento del modello esistente, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 75.

G. D'Agostino, I reati contro l'ordinamento corporativo del lavoro, Padova, 1939.

F. D'Alessandro, La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 109/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1125.

F. D'Andrea-A. De Vivo-L. Martino, I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese, Milano, 2006.

A. D'Angeli, La sicurezza del lavoro e la riforma sanitaria, in Riv. giur. lav., 1979, IV, p. 315.

N. D'Angelo, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale dopo le modifiche del T.U., Rimini, 2009.

N. D'Angelo, Testo unico della sicurezza sul lavoro 2010 con commento e giurisprudenza, Sant'Arcangelo di Romagna, 2010.

M. D'Antona, Sistema giuridico comunitario, in Dizionario di diritto del lavoro comunitario, a cura di **A. Baylos Grau-B. Caruso-M. D'Antona-S. Sciarra**, Bologna, 1996, p. 19.

M. D'Apote-A. Oleotti, Manuale di sicurezza del lavoro, Napoli, 2009.

F. D'Arcangelo, I canoni di accertamento dell'idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 129.

F. D'Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc., n. 2/2008, p. 77.

E. D'Avossa, Il codice disciplinare, in Dir. prat. lav., 1986, p. 751.

G. D'Eufemia, L'autonomia privata e i suoi limiti nel diritto corporativo, Milano, 1942.

C. D'Inzeo, La legge francese relativa allo sviluppo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Riv. giur. lav., 1979, IV, p. 37.

G. D'Orazio, Condizione dello straniero e società democratica. Sulle ragioni dello Stato, Padova, 1994.

V. D'Orsi, Sequestro giudiziario di pubblico esercizio e autorizzazione di polizia, in Riv. pol., 1952, p. 428.

V. D'Orsi, Verso una responsabilità penale delle persone giuridiche?, in Scritti in

memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, p. 213.

F. D'Urso, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti riforme, in Quaderni fiorentini, n. 29/2000, p. 519.

F. D'Urso, Verso una responsabilità "antica": la responsabilità penale della persona giuridica, in Quad. cost., 2002, p. 825.

L. De Angelis, Responsabilità amministrativa delle società ed esercizio del recesso quale sanzione accessoria, in Le società, 2001, p. 388.

G. De Cesare, La formazione dello Stato unitario, Milano, 1978.

F. De Cola Proto, Dei reati contro l'economia pubblica, Messina, 1885.

U. De Crescenzo, I profili di responsabilità degli amministratori nei confronti delle società, in Resp. amm. soc., n. 1/2006, p. 163.

M. De Cristofaro, La salute del lavoratore nella normativa internazionale e comunitaria, in Rel. ind., 1988, n. 3, p. 309.

A. De Cupis, Valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 1252.

J. De Dalmases Y Jordana, La responsabilidad de la persona colectiva, Barcelona, 1926 (segnalato in Giust. pen., 1927, c. 1235).

G. De Falco, La figura del datore di lavoro nell'ambito della normativa di sicurezza. Dal decreto legislativo n. 626/1994 al c.d. decreto 626 bis, in Cass. pen., 1996, p. 979.

G. De Falco, Sicurezza del lavoro nei cantieri e responsabilità dell'ente, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 147.

J. De Faria Costa, Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1238.

P. De Felice, Natura e funzioni delle pene accessorie, Milano, 1988.

J. De Figueiredo Dias, Il codice penale portoghese del 1982 e la sua riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 29.

G. De Francesco, Il principio della personalità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 44.

G. De Francesco, Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?, in Dir. pen. proc., 2006, p. 755.

P. De Gioia Carabellese-I. A. Savini, La "231" nel Regno unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (*corporate manslaughter*) e al *corporate manslaughter and corporate omicide Act 2007*, in Resp. amm. soc., n. 3/2011, p. 111.

R. De Luca Tamajo, I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2008, p. 3.

C. De Maglie, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 89.

C. De Maglie, L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002.

L. De Marco, Cause e modalità degli infortuni sul lavoro nei paesi dell'Unione Europea, in Dir. rel. ind., 2009, p. 1163.

A. De Marsico, La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo, in Riv. pen., 1920, XCI, p. 207.

A. De Marsico, Prime linee della riforma hitleriana del diritto penale, in Riv. dir. penit., 1933, p. 1390.

D. De Martini, Il reato dell'inesecuzione di sentenze della Magistratura del lavoro, in

Giust. pen., 1929, I, c. 1369.

D. De Martini, Le sanzioni civili nei codici di diritto e di procedura penale del 1930, in Giust. pen., 1933, II, c. 1116.

G. De Marzo, La delega al governo per la disciplina amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, in Corr. giur., 2001, p. 108.

A. De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2011.

A. De Mattia e altri, Sul diritto penale dell'economia, in Dir. econ., 1957, p. 1016.

G. De Notter, La rottura del contratto di lavoro in relazione al diritto penale, Firenze, 1911.

A. De Pauli, Il valore dei valori: comunicare la responsabilità sociale dell'impresa, Milano, 2004.

G. De Santis, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d. lgs. 81/2008, in Resp. civ. prev., n. 7/2008, p. 1680.

G. De Santis, Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il correttivo (d. lgs. 106/2009) al T.U.S. (d. lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 125.

G. De Santis, Effetti penalistici del correttivo (d. lgs. n. 106/2009) al T.U.S. n. 81/2008, in Resp. civ. prev., 2010, p. 703.

G. De Simone, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 189.

G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 657.

G. De Simone, Il "fatto di connessione" tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 33.

G. De Simone, Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, in Studi in onore di M. Romano, Napoli, 2011, p. 1883.

G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione, in Dir. pen. cont., 2012, p. 40.

Gis. De Simone, Poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, in AA.VV., Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 299.

S. De Simone, Valore giuridico della Carta del lavoro, Roma, 1941.

L. Della Ragione, Responsabilità da reato degli enti e sicurezza del lavoro: profili problematici in tema di delitti colposi di evento, in Giust. pen., 2011, II, c. 300.

M. Del Conte, Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di organizzazione dell'impresa e tutele dei lavoratori, in Dir. rel. ind., n. 2/2006, p. 311.

M. Del Conte, Per una maggiore responsabilizzazione del sindacato nel rinnovamento dell'organizzazione del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2006, p. 417.

E. Del Forno, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni, in Riv. pen., 2010, p. 1125.

R. Del Punta, L'economia e le ragioni del diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 1/2001, pp. 5 e 39.

R. Del Punta, Diritto del lavoro, Milano, 2011.

R. Del Punta, I modelli di tutela del sistema sicurezza: una partitura riuscita? In Decreto legislativo 81/2008. Quale prevenzione dei luoghi di lavoro?, a cura di **B. Maggi** e **G. Rulli**, Bologna-Tao Digital Library, 2011, p. 18.

R. Del Punta, Il valzer delle tutele: ancora sull'art. 7, Stat. Lav., recesso *ad nutum* e licenziamento del dirigente, in Mass. giur. lav., p. 681.

- R. Del Punta**, Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 511.
- R. Del Punta**, Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro: i nuovi profili. Studi in onore di M. Persiani, Padova, 2005, p. 117.
- G. Del Vecchio**, I principi della carta del lavoro, Padova, 1935.
- G. Del Vecchio**, Il soggetto attivo e passivo del reato nel diritto e nella procedura, Milano, 1930.
- G. Del Vecchio**, Individuo, stato e corporazione, in Riv. int. di fil. dir., 1934, p. 37, pubblicata in Riv. dir. penit., 1935, p. 1101.
- G. De Vero**, Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1128.
- G. De Vero**, I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 720.
- G. De Vero**, Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1137.
- G. De Vero**, Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 9.
- A. De Vita**, Diritto penale complementare e sistema sanzionatorio. Profili sistematici della legislazione penale-amministrativa, Napoli, 2000.
- M. Dell'Olio**, L'art. 2087 cod. civ.: un'antica, importante e moderna norma, in Inediti, Torino, 2007, p. 147.
- L. Del Pane**, Il tramonto delle corporazioni in Italia (Secoli XVIII e XIX), Milano, 1940.
- A. Del Torto**, Sospensione dell'attività imprenditoriale: le novità introdotte al TUSIC, in Dir. prat. lav., 2009, p. 2481.
- B. Deidda**, Legge 123/07: una legge attesa, con qualche ombra, in Ambiente e lav., 2007, p. 11.
- B. Deidda**, Un nuovo testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori?, in Quest. giust., 2007, p. 1006.
- B. Deidda**, Il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 100.
- B. Deidda**, I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia, in AA.VV., Reati contro la salute e la dignità del lavoro, a cura di **B. Deidda** e **A. Gargani**, Torino, 2012, p. 39.
- G. Delitala**, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930.
- G. Delitala**, I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, in Riv. dir. comm., 1931, p. 183.
- L. De Litala**, Diritto penale del lavoro e della pubblica economia, Torino, 1939.
- A. De Vita**, La posizione di garanzia del datore di lavoro tra tipicità e antigiuridicità: l'efficacia scriminante della delega di funzione, in La sicurezza sui luoghi di lavoro, profili della responsabilità datoriale, a cura di **A. De Vita** e **M. Esposito**, Napoli, 2009, p. 50.
- M. Delmas-Marty**, La responsabilité pénale des groupements. L'avant-projet de revision du code pénal, in Rev. int. droit pén., 1980, p. 39.
- M. Delmas-Marty**, Droit pénal des affaires, Paris, 1981.
- G. Demichelis**, L'Italia nell'organizzazione internazionale del lavoro, Roma, 1930.
- V. Denti-G. Simoneschi**, Il nuovo processo del lavoro, Milano, 1974.
- S. De Sanctis**, L'incidenza delle "modifiche al sistema penale" sulla legislazione penale del lavoro. Linee di tendenza di politica criminale, in Crit. dir., 1983, p. 17.

G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell'illecito dell'ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1151.

F. Di Cerbo, Normativa antinfortunistica e sicurezza del lavoro dai decreti del 1955 e del 1956 al d. lgs. 626/1994, in Lav. prev., 1996, p. 1258.

F. Di Cerbo, La regolamentazione del lavoro degli extracomunitari in Italia, in Lav e prev. oggi, 1999, p. 449.

E. Di Dedda, L'illusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilità e incostituzionalità, in Quest. giust., 2003, p. 445.

A. Di Francia, La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza, Milano, 2006.

L. Di Franco, Brevi note sulla portata giuridica degli scioperi, in Domenica giudiz., 1902, n. 28.

L. Di Franco, voce Probiviri, in Dig. it., vol. XIX, II, Torino, 1908-1913, p. 260.

L. Di Franco, La conciliazione e l'arbitrato nei conflitti collettivi di lavoro, Firenze, 1911.

P. Di Geronimo, Responsabilità da reato degli enti: l'adozione dei modelli organizzativi *post factum* e il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari, in Cass. pen., 2004, p. 254.

P. Di Geronimo, I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni, in Resp. amm. soc., n. 1/2008, p. 63.

O. Di Giovine, La nuova legge-delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflative e sperimentazione di nuovi modelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1407.

O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003.

O. Di Giovine, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di **A. Manna**, Milano, 2004, p. 444.

O. Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325.

O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di **G. Lattanzi**, Milano, 2010.

L. Di Muro-G. Correale, Codice dell'immigrazione, Piacenza, 2012.

S. Di Paola, Responsabilità delle persone giuridiche, costituzione di parte civile e tutela delle vittime nel processo penale: un difficile equilibrio tra disciplina interna e diritto dell'Unione, in Foro it., 2012, IV, c. 503.

S. Di Pinto, La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico, Torino, 2003.

M. Didonna, Solo la condanna definitiva per false dichiarazioni del datore di lavoro legittima la revoca del permesso di soggiorno, in Il quotidiano giuridico, 3 giugno 2013.

E. Dinacci, La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 991.

E. Dolcini, Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1972, p. 403.

E. Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 19.

E. Dolcini-A. Giarda-F. Mucciarelli-C. E. Paliero-E. Riva Crugnola, Commentario delle "modifiche al sistema penale", Milano, 1982.

- G. Donà**, La delinquenza negli affari secondo la psicologia criminale e la polizia giudiziaria, Torino, 1927.
- M. Donini**, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 141.
- M. H. Donnedieu De Vabres**, La réforme du code pénal français, in Giust. pen., 1933, II, c. 3.
- S. Dovere**, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc., 2/2008, p. 97.
- S. Dovere**, Nel segno dell'incertezza l'estensione della responsabilità degli enti all'assunzione di immigrati irregolari, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 41.
- S. Dovere**, Costituzione di parte civile e partecipazione dell'INAIL e dell'IPSEMA al processo penale, in AA.VV., Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori, a cura di **B. Deidda** e **A. Gargani**, Torino, 2012, p. 455.
- S. Dovere**, Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 101.
- S. Dovere**, Lavoro nero degli stranieri irregolari e responsabilità degli enti collettivi: è alle porte un nuovo illecito?, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 99.
- C. Draetta**, La nuova convenzione OCSE e la lotta alla corruzione delle operazioni commerciali internazionali, in Dir. scambi e comm. int., 1998, p. 968.
- H. Drost**, Problèmes principaux du droit pénal économique, in Rev. int. de droit pen., 1953, p. 382.
- R. Dubini**, Valutazione dei rischi: le norme guida europee, in Dir. prat. lav., 1995, p. 2570.
- R. Dubini-G. Frigeri-A. Guardavilla**, I soggetti previsti dal d. lgs. 81 del 2008 e i relativi obblighi, Milano, 2009.
- G. Durando**, Irresponsabilità penale e responsabilità civile dello scioperante, in Riv. pen., 1921, XCIV, p. 379.
- G. Durando**, La responsabilità contrattuale dell'industriale e lo sciopero, Torino, 1911.
- H.W. Edgerton**, Corporate criminal responsibility, in Yale Law Journal, 1927, p. 827.
- T. E. Epidendio**, Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente, in Resp. amm. soc., n. 4/2010, p. 159.
- T. Epidendio- A. Rossetti**, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1263.
- G. Escobedo**, Il titolo per la costituzione di parte civile, specie in rapporto ai sindacati professionali, Città di Castello, 1912.
- A. Esmein**, Histoire de la Procédure criminelle, Paris, 1882.
- C. Esposito**, Lo Stato e i sindacati, in La Costituzione italiana. Saggi., Padova, 1954, p. 151.
- C. Esposito**, I tre commi dell'art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, p. 33.
- L. Eusebi**, Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, estrema ratio ed opzioni sanzionatorie, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 741.
- A. Fabrizi**, Gli scioperi nella sociologia giuridica, Torino, 1891.
- A. Faillace**, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004.
- G. F. Falchi**, Il reato d'inesecuzione della sentenza della magistratura, Catania, 1929.
- D. Falcinelli**, Legalità e "giustizia" nel sistema cautelare del d. lg. n. 231/2001, in

Cass. pen., 2013, p. 4286.

D. Falconer Pendant, Trade unions and the law, London, 1905.

C. Faleri, Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano, 2007.

G. Fanelli, Le sanzioni per gli atti vietati dagli articoli 2357-2631 del codice civile, in Riv. soc., 1956, p. 672.

A. Fantetti, Il lavoro come diritto, Milano, 1975.

O. Fantini, La legislazione sociale nell'Italia corporativa e negli altri Stati, Roma, 1931.

O. Fantini, La tutela del lavoro, Firenze, 1934.

L. Fantini, Datore di lavoro e dirigente ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., Il sistema sicurezza in azienda, Rimini, 2011.

L. Fantini, La formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 299.

L. Fantini-A. Giuliani, Salute e sicurezza sul lavoro, in Il diritto del lavoro, I, Costituzione, codice civile e leggi speciali, a cura di **G. Amoroso- V. Di Cerbo- A. Maresca**, Milano, 2007, p. 1679.

S. Fantini, Le cause soggettive di esclusione dalle gare pubbliche, in Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2012, Roma, 2012, p. 344.

G. Fava, Responsabilità degli enti e modelli organizzativi, in Dir. prat. lav., 2004, p. 2279.

P. Fauconnet, La responsabilité: étude de sociologie, Paris, 1928.

G. Favalli, Il contenuto del codice disciplinare, in Dir. prat. lav., 1985, p. 1485.

P. Favre, La responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. sc. crim. et de droit pén. comp., 1958, p. 547.

A. Federici, Lavoro irregolare e omissione contributiva, Torino, 2000.

A. Federici, Appaltatori e subappaltatori, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 251.

A. Felici, Le associazioni anarchiche e la legge penale, in Suppl. Riv. pen., 1897-1898, VI, p. 178.

G. Felici, Lineamenti giuridici dell'obbligazione civile per il pagamento delle ammende, in Studi in onore di M. D'Amelio, Roma, 1933, II, p. 62.

P. S. Fernandes, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, in Criminalia, 1940, n. 9, p. 455.

V. Feroci, Diritto sindacale e corporativo, Milano, 1934.

V. Ferrante, Responsabilità sociale dell'impresa e lavoro subordinato, in Lav. dir., n. 1/2006, p. 83.

F. Ferrara, Responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. dir. comm., 1914, p. 515.

F. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1923.

M. Ferraresi, Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro, Padova, 2012.

C. F. Ferraris, L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità per gli infortuni sul lavoro, Roma, 1889.

E. Ferri, Violenza privata e delitti contro la libertà del lavoro, in Scuola pos., 1892, p. 139.

E. Ferri, I contadini mantovani al processo di Venezia, in Difesa penale e studi di giurisprudenza, Torino, 1899, p. 1.

E. Ferri, I socialisti e l'art. 247 Codice penale, in Difesa penale e studi di giurisprudenza, Torino, 1899, p. 198.

- E. Ferri**, Principi di diritto criminale, Torino, 1928.
- G. Ferri**, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1950.
- P. Ferrone**, Il sequestro nel processo penale, Milano, 1974.
- P. Ferrua**, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1479.
- P. Ferrua**, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa, in Dir. giust., n. 29/2001, p. 79.
- G. Fiandaca-E. Musco**, Diritto penale (parte generale), Bologna, 2001.
- G. Fidelbo**, Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale, in Cass. pen., 1999, p. 3283.
- G. Fidelbo**, Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologie delle "sanzioni" e limiti all'operatività del commissario giudiziale, in Cass. pen., 2004, p. 278.
- G. Fidelbo-M. Pacini**, Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro, in Dir. pen. proc., 1995, p. 522.
- G. Fiengo**, Azioni di contrasto al lavoro sommerso e vigilanza amministrativa, in Riv. giur. lav., 2012, I, p. 319.
- S. Figurati**, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: aspetti lavoristici, in Giur. piem., 2002, p. 34.
- P. Fiore**, Della personalità giuridica dei corpi morali, Torino, 1895.
- C. Fiore**, Irriducibilità e limiti del principio *societas delinquere non potest*, in **C. Fiore-B. Assumma-E. Baffi**, Gli illeciti penali degli amministratori e sindaci delle società di capitali, Milano, 1992, p. 10.
- C. Fiore**, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle "modifiche al sistema penale", in Arch. pen., 1982, p. 249.
- A. Fiorella**, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1290.
- A. Fiorella**, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa, Firenze, 1985.
- G. M. Flick**, Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 482.
- F. Flora**, La "responsabilità penale personale" nelle sentenze della Corte costituzionale, in Temi, 1974, p. 264.
- G. Flora**, I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria, in Studi in memoria di P. Nuvolone, II, Milano, 1991, p. 548.
- G. Flora**, L'attualità del principio "*societas delinquere non potest*", Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 19.
- E. Florian**, Trattato di diritto penale, vol. I, parte I, Dei reati e delle pene in generale, Milano, 1910, p. 274.
- L. Foffani**, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in AA.VV., Societas puniri potest, a cura di **F.C. Palazzo**, Padova, 2003, p. 260.
- C. Folco**, Il sistema del diritto della banca, Milano, 1959.
- D. Foligno**, Il principio costituzionale della responsabilità penale e la responsabilità del direttore di giornale periodico, in Riv. pen., 1956.
- F. Foglia Manzillo**, Verso la configurazione della responsabilità penale per la persona giuridica, in Dir. pen. proc., 2000, p. 109.
- G. Fontana**, "Causalità giuridica", ovvero l'arte di governare l'incertezza. Un caso emblematico: il dato eziologico nelle malattie professionali, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2010, p. 25.

- O. Forlenza**, Confisca obbligatoria in caso di condanna definitiva, in Guida al dir., n. 42/2000, p. 50.
- O. Forlenza**, Società entro giugno arrivano le sanzioni, in Guida al dir., n. 42/2000, p. 57.
- O. Forlenza**, Disciplina speciale per i reati contro la PA, in Guida al dir., n. 26/2001, p. 78.
- L. Fornari**, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997.
- U. Forti**, Natura giuridica delle associazioni sindacali, in Foro it., 1930, I, c. 1137.
- G. Forti**, Uno sguardo ai "piani nobili" del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1267.
- F. Fortunati**, Qualità, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale in azienda, Milano, 2005.
- G. Foschini**, Le parti responsabili penali, in Arch. pen., 1954, I, p. 26.
- A. Fouillée**, La démocratie politique et sociale en France, Paris, 1910.
- F. Franchi**, A quoi peut bien servir la responsabilité pénale des personnes morales ?, in Rev. sc. crim. dr. pen. comp., 1996, p. 278 e p. 282.
- A. Francini-G. Morgante**, Attuazione dell'art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 8 – Titolo XII), in Leg. pen., p. 60.
- J. F. Francis**, Criminal responsibility of the corporation, in Ill. Law Rev., 1924, p. 305.
- M. Franco**, L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro nell'età corporativa e dopo, in Riv. it. dir. lav., 1993, I, p. 91.
- M. Franco**, Diritto della salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano, 1995.
- C. Frascheri**, Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo n. 81/2008, a cura di **G. Santoro Passarelli**, Milano, 2008, p. 237.
- P.A. French**, Collective and Corporate Responsibility, New York, 1984.
- A. Freni-G. Giugni**, Lo Statuto dei lavoratori: commento alla legge 20 maggio 1970 n. 300, Milano, 1971.
- A. Frignani-P. Grosso-G. Rossi**, La responsabilità amministrativa degli enti e i "modelli di organizzazione e gestione" di cui agli articoli 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. dir. comm., n. 1-4/2003, p. 185.
- R. A. Frosali**, Sistema penale italiano, Torino, 1958.
- N. Furin-E. De Negri**, La sicurezza del lavoro: soggetti responsabilità e sanzioni dopo il correttivo del Testo unico, Piacenza, 2009.
- N. Furin-M. Grotto**, La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e la circolare 83607/2012 della Guardia di finanza, in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 217.
- G. Fusinato**, Gli infortuni sul lavoro e il diritto nelle fabbriche, in La nuova antologia, 1876, p. 381.
- B. Gabba**, Trent'anni di legislazione sociale, raccolta di leggi con introduzione del curatore 1869-1898, Torino, 1901.
- L. Gaeta**, Industrializzazione e diritto. Gli infortuni sul lavoro e la magistratura (1865-1898), in Studi di filosofia, politica e diritto, n. 5/1981, p. 159.
- L. Gaeta**, Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro, Napoli, 1986.
- L. Gaeta**, L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano, in

Giornale dir. lav. rel. ind., n. 53/1992, p. 5.

G. Gaeta, La duttilità applicativa dell'art. 2087 cod. civ., in Riv. giur. lav., 2003, p. 323.

L. Galantino, Formazione giurisprudenziale dei principi di diritto del lavoro, Milano, 1979.

L. Galantino, Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2008.

M. Galassi, Sull'art. 166, in Suppl. Riv. pen., 1902-1903, XI, p. 328.

A. Galateo, Del carattere giuridico delle penalità pei ritardi dei convogli ferroviari, Napoli, 1892.

R. Galdino, Responsabilità amministrativa degli enti, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 737.

F. Galgano, voce Persona giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ. XIII, Torino, 1995, p. 393.

G. Galgano, La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1977, p. 511.

F. Galgano, *sub* art. 41, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti economici, Bologna, 1982, p. 4.

G. Galgano-S. Rodotà, Commento agli artt. 41-44, in Commentario della Costituzione, fondato da **G. Branca**, Rapporti economici, t. II, Bologna, 1982, p. 250.

M. Gallo, La persona umana nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1956, p. 422.

- M. Gallo**, Il governo risponde alla Corte di giustizia e modifica il d. del. 626/94, in Ambiente e sicurezza, n. 8/2002, p. 26.
- E. Gallucci**, In tema di assunzione di lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro, in Cass. pen., 1999, p. 3559.
- M. Gambardella**, Nuovi cittadini dell'Unione Europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione, in Cass. pen., 2008, p. 909.
- F. Gandini**, La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno unito, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 137.
- F. Gandini**, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 34.
- F. Gandini**, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 3. Gli strumenti OCSE-FATF, in Resp. amm. soc., n. 3/2009, p. 35.
- F. Gandini**, La ley orgànica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna, in Resp. amm. soc., n. 1/2011, p. 29.
- N. Garaventa**, Orientamenti giurisprudenziali in materia di delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 202.
- E. Garbagnati**, Il processo del lavoro: lineamenti generali, Milano, 1978.
- G. M. Garegnani**, La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. dott. comm., 2009, p. 319.
- A. Gargani**, Sulla successione nella posizione di garanzia, in Studium iuris, 2004, p. 909.
- A. Gargani**, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: "responsabile per definizione" la persona giuridica?, in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 1968.
- D. Garofalo**, Le misure contro il lavoro sommerso, in AA.VV., Il collegato lavoro 2010, a cura di **M. Miscione-D. Garofalo**, Milano, 2011, p. 863.
- M. G. Garofalo**, Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore, Napoli, 1979.
- R. Garraud**, Traité théorique et pratique de droit pénal français, Paris, 1898, I, p. 418.
- G. Garuti**, Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi, in Resp. amm. soc., n. 3/2007, p. 12.
- G. Garuti**, Il processo "penale" agli enti a dieci anni dalla nascita, in Dir. pen. proc., 2011, p. 796.
- G. Garuti**, La procedura per accertare la responsabilità degli enti, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2012, p. 692.
- A. Gasparotto**, Per un giorno di riposo, Milano, 1902.
- P. Gasparri**, I principi costituzionali nel nuovo diritto sindacale, in Dir. lav., 1948, I, p. 116.
- T. Gatti**, Diritto penale del lavoro, Torino, 1930.
- G. Gentile**, L'illecito colposo dell'ente collettivo, Torino, 2009.
- S. L. Gentile**, Il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali a Taranto, in Foro it., 2012, V, c. 311.
- A. Gannitrapani**, Il principio corporativo nella funzione penale, Palermo, 1930.
- A. Gebara**, La responsabilité pénale des personnes morales en droit positif français, Paris, 1945.
- A. Genco**, Responsabilità sociale e cultura organizzativa nelle imprese, Padova, 2003.

- S. Gennai-A. Traversi**, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2001.
- V. Gennaro-C. Calzone**, Il ruolo del delegato del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Resp. amm. soc., n. 4/2013, p. 273.
- G. Gentile**, L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del *Corporate Manslaughter*, Torino, 2009.
- A. Gentili**, Sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in Mass. giur. lav., 1999, p. 846.
- M. R. Gheido-A. Casotti**, Il lavoro degli stranieri, in Dir. prat. lav., 2001 (inserto 38), p. 1.
- E. Ghera**, Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro, Bari, 2006.
- G. Ghezzi**, Commento all'art. 9, in **G. Ghezzi-G.F. Mancini-L. Montuschi-U. Romagnoli**, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna-Roma, 1979, vol. I, p. 156.
- G. Ghezzi**, Osservazioni sul metodo dell'indagine giuridica del diritto sindacale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 425.
- P. Ghini-L. Fruscione**, Controllo del personale tra esigenze di tutela dell'azienda e di "tenuta", effettività ed efficacia delle regole interne, in Resp. amm. soc., n. 3/2013, p. 315.
- P. Ghini-L. Fruscione**, Il valore delle regole in azienda: valore e significato, requisiti e portata ai fini 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 305.
- P. Ghini-F. Ledda**, L'importanza delle attività di comunicazione, formazione e informazione per l'efficacia del sistema 231, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 149.
- P. Giampietro**, "La cultura della sicurezza" e la libertà dei privati di istituire e gestire scuole di formazione nel d. lgs. n. 626/1994, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 953.
- M. S. Giannini**, Rilevanza costituzionale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1949-1950, I, p. 1.
- M. Gianturco**, L'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro, Roma, 1929.
- A. Giaquinto**, Responsabilità degli enti per le contravvenzioni dei rappresentanti e dipendenti, in Riv. dir. pubbl., 1931, I, p. 118.
- A. Giarda**, Procedimento di accertamento della "responsabilità amministrativa degli enti", in **G. Conso-V. Grevi**, Compendio di procedura penale, Padova, 2012, p. 1270.
- S. Giavazzi**, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 865.
- M. Gigante**, Commento alla legge 3 aprile 1926 n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, Roma, 1927.
- M. Gilardi**, Principio di uguaglianza e "regolarizzazione" degli stranieri: una nuova censura per le presunzioni assolute di pericolosità, in Leg. pen., 2012, p. 645.
- G. Giordanengo-S. Carosso**, La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e sub-appalto, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 99.
- B. Giordano**, Sicurezza del lavoro: valutazione dei rischi e servizio di protezione e prevenzione, in Guida al dir., n. 14/2002, p. 25.
- G. Giorgi**, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze, 1899.
- A. Giorgioni**, Responsabilità penale delle persone giuridiche. Legislazione e giurisprudenza, in Giust. pen., 1980, II, c. 251.
- A. Giovannini**, Persone giuridiche e sanzione tributaria: idee per una riforma, in

Rass. trib., n. 3/2013, p. 509.

S. Giubboni, Note di attualità in tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2009, p. 1.

S. Giubboni, Sicurezza sociale e lavoratori migranti di "Paesi terzi": problemi e prospettive, in Dir. lav., 1999, I, p. 189.

G. Giugni, La lotta sindacale nel diritto penale, Roma, 1951.

G. Giugni, Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva, Milano, 1960.

G. Giugni, Mansioni e qualifiche, categorie nel contratto di lavoro, in Riv. dir. lav., 1962, I, p. 205.

G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963.

G. Giugni, voce Mansioni e qualifica, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, p. 545.

G. Giugni, Lo Statuto dei lavoratori: Commentario, Milano, 1979.

G. Giugni, Esperienze corporative e post corporative nei rapporti collettivi di lavoro in Italia, in Lavoro legge contratti, Bologna, 1989, p. 29.

A. Giuliani, Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e valutazione dei rischi, in AA.VV., La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo n. 81/2008, a cura di **G. Santoro Passarelli**, Milano, 2008, p. 89.

F. Giunchedi, Work in progress nel processo agli enti: la costituzione di parte civile al vaglio della Corte di giustizia, in Arch. pen., 2011, p. 687.

F. Giunta, Depenalizzazione, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di **G. Vassalli**, Milano, 1986, p. 211.

F. Giunta, La scommessa di un'efficacia repressiva attraverso "costose" sanzioni amministrative. Una riforma organica per la deflazione del sistema penale, in Dir. giust., n. 4/2000, p. 49.

F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 23.

F. Giunta, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Resp. amm. soc., n. 4/2013, p. 9.

F. Giunta-D. Guerri, Il datore di lavoro, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **F. Giunta-D. Micheletti**, Milano, 2010, p. 3.

A. Gnocchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1946.

U. Gobbi, Le società di mutuo soccorso, Milano, 1909.

R. Goldschmidt, Le disposizioni penali del R. decreto-legge 12 marzo 1936, per la difesa del risparmio e per la difesa della disciplina creditizia, in Riv. it. dir. pen., 1937, p. 51.

L. E. Golzio, Il modello di organizzazione e il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di **F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini**, Milano, 2009, p. 13.

L. E. Golzio-A. Montefusco, Modelli di organizzazione e gestione, in AA.VV., Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008, p. 391.

C. Gómez-Jara Díez, El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo código penal español, en El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma (coord. da **N. Pastor Muñoz** e **J. Silva Sánchez**), 2012, p. 43.

G. Gorgoglione, I decreti di clemenza, Milano, 1954.

E. Gragnoli, L'informazione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996.

E. Gragnoli, Tutela della riservatezza, obbligo di protezione e consenso del lavoratore, in Arg. dir. lav., 2006, p. 235.

- E. Gragnoli**, L'obbligo di sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro, in Trattato di diritto privato, diretto da **M. Bessone**, Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 470.
- E. Gragnoli**, Licenziamento e procedimento disciplinare, dattiloscritto (2009).
- E. Gragnoli**, La tutela della persona e delle condizioni di lavoro del prestatore d'opere (art. 2087 c.c.), in AA. VV., Codice commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci** e **E. Gragnoli**, Torino, 2010, p. 27.
- E. Gragnoli**, Modelli di organizzazione e di gestione, in AA.VV., La nuova sicurezza, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, diretto da **L. Montuschi**, vol. I, Principi comuni, a cura di **C. Zoli**, Bologna, 2011, p. 393.
- L. Granata**, Il giudizio dei probiviri. Osservazioni e studi sulla legge 15 giugno 1893, Messina, 1894.
- C. Grandi**, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010.
- M. Grandi**, Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro, in Arg. dir. lav., n. 2/1999, p. 313.
- G. Grasso**, Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, in Arch. pen., 1982, p. 744.
- G. Grasso**, Diritto comunitario e diritto interno. Profili penali, Milano, 1989.
- G. Grasso**, Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 1159.
- G. Graziano**, La graduale erosione del principio "societas delinquere non potest", in Le società, 1997, p. 1253.
- G. Graziano**, I modelli organizzativo-preventivi e l'esperienza dei "compliance programs", in Dir. prat. soc., n. 6-8/2002, p. 31.
- E. Greco-U. Sacchi**, Le nuove disposizioni penali in materia di società commerciali, Milano, 1932.
- S. Greco**, Nuova pronuncia della Corte UE in tema di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro con riferimento alla normativa tedesca, in Mass. giur. lav., 2002, p. 476.
- M. G. Greco**, Le funzioni e le modalità di funzionamento degli enti paritetici, in AA.VV., Codice commentato commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci** e **E. Gragnoli**, Torino, 2010, p. 419.
- G. Gregoraci**, Scioperi e serrate nel diritto penale, Torino, 1908.
- G. Gregoraci**, Lo stato e la tutela giuridica del lavoro, Roma, 1932.
- V. Greve**, Criminal responsibility of legal persons in Denmark, Köln, 1994.
- S. Giavazzi**, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 593 (prima parte) e p. 857 (seconda parte).
- J. L. Gomez Colomer**, La persona jurídica acusada en el proceso penal español, in AA.VV., El derecho penal económico en la era Compliance, diretto da **L. Arroyo Zapatero** e **A. Nieto Martin**, Valencia, 2013, p. 43.
- L. Grilli**, Tra sanzioni vecchie e nuove nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 377.
- C. M. Grillo**, Sicurezza ed igiene del lavoro: nuovo apparato sanzionatorio e primi problemi, in Cass. pen., 1995, p. 2725.
- P. Grossi**, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 2000.
- H. Grützner**, Primi passi verso un diritto penale europeo, in Rass. studi penit., 1962, p. 157.
- C. F. Grosso**, voce Responsabilità penale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p.

712.

C. F. Grosso, Responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 954.

U. Gualtieri, L'obbligo per la pena pecuniaria nel rapporto processuale penale, in Giust. pen., 1959, III, c. 257.

F. A. Guaragni, A função do direito penal e os "sistemas peritos", in **F.A. Guaragni-L.A. Câmara** (a cura di), Crimes contra a ordem econômica-temas atuais de proceso e direito penal, Curitiba, 2010, vol. I, p. 72.

R. Guariniello, Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE, in Dir. pen. proc., 1997, p. 83.

R. Guariniello, Tre anni di applicazione del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 sui rischi lavorativi da piombo, amianto, rumore, in Foro it., 1994, II, c. 548.

R. Guariniello, Il t.u. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Milano, 2009.

R. Guariniello e altri, Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE, in Dir. pen. proc., 1997, p. 83.

R. Guariniello, Informativa del PM all'INAIL, solo l'Istituto può dolersene, in Il quotidiano unico, 11 settembre 2012.

R. Guariniello, Il TU sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, Roma, 2009 (e Milano, 2013).

R. Guariniello, Responsabilità amministrativa della società per infortunio sul lavoro: sanzione pecuniaria applicabile, in Igiene sic. lav., 2012, p. 613.

G. Guarneri, La responsabilità anomala per i delitti commessi a mezzo della stampa e il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, in Giur. it., 1950, II, c. 13.

G. Guarneri, voce Obbligazione civile per l'ammenda, in Noviss. dig. it., Torino, 1965, XI, p. 631.

F. Guarriello, La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nel diritto comunitario: verso una responsabilità sociale "condivisa"?, in AA. VV., Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, a cura di **S. Scarponi**, Trento, 2007, p. 123.

R. Guastini, Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano, 1993, p. 236.

T. Guerini, Il ruolo del modello di organizzazione, gestione e controllo nella prevenzione del rischio da reato colposo, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 99.

M. Guernelli, Erodi informatiche e responsabilità delle persone giuridiche alla luce del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 292.

M. Guernelli, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001 n. 231 (Prima parte), in Studium juris, 2001, p. 283.

F. Guerrera, Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive, Milano, 1991.

A. Guerrero, La valutazione giudiziale dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi: criteri e problematicità legate ai reati a struttura colposa, in Resp. amm. soc., n. 3/2012, p. 103.

R. Guerrini, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Le società, 1993, p. 691.

R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006.

C. Guetta, Delle coalizioni industriali e commerciali, Napoli, 1875.

P. Guglielmi-A. Milani, Cultura e politica della sicurezza sui luoghi di lavoro:

l'evoluzione normativa e le tecniche di indagine, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 121.

D. Guidi, Principi generali di diritto corporativo, Roma, 1930.

E. Gulino, Sul ruolo attivo del dipendente nell'osservanza delle cautele antinfortunistiche: i debitori "qualificati" dell'obbligo di sicurezza, in Mass. giur. lav., 2009, p. 751.

D. Habrat, La responsabilità penale degli enti nel diritto polacco, in Dir. pen. proc., 2013, p. 507.

L. Hall, The substantive law of crimes: 1887-1936, in Harvard Law Rev., 1937, p. 616.

S. F. Harris, Principles of the criminal law, London, 1877.

E. Hafter, Die Delikts und Straffähigkeit der Personenverbände, Berlin, 1903.

F. D'Harmant, La disciplina legislativa del rapporto di lavoro dei cittadini extracomunitari, in Riv. it. dir. lav., 1988, p. 68.

S. F. Harris, Principii di diritto e procedura penale inglese (traduz. di **E. Bertola**), Verona, 1898.

F. Helie, Traité de l'instruction criminelle, Paris, 1853 [nella versione italiana si veda

F. Helie, Trattato della istruzione criminale (trad. it. a cura di S. Ruffo), Palermo, 1864].

J. D'Henens, Sanctions penales et personnes morales, in Rev. int. dr. pén. crim., 1975-1976, p. 733.

E. J. Hobsbawm, The Age of Capital: 1848-1875, 1975.

F. Hostenec, El código del trabajo en España, in Rev. gen. de legisl. y jurisprud., 1926, p. 525.

G. Howell, The conflicts of capital and labour, London, 1890.

L. Hugueney, Il progetto preliminare del codice penale francese, in Riv. it. dir. pen., 1932, p. 809.

R. Iacometti-A. Mazzeranghe, La capacità esimente del modello in caso di infortunio o malattia professionale, in Resp. amm. soc., n. 1/2013, p. 267.

D. Iarussi, Responsabilità solidale dell'appaltatore e del terzo per infortunio del dipendente presso altra impresa, in Lav. giur., 2012, p. 278.

G. Ichino, Le modifiche al sistema penale in materia di lavoro, ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981: rassegna di dottrina, di giurisprudenza e di casistica, in Riv. giur. lav., 1983, IV, p. 289.

P. Ichino, Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa, in Dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203.

P. Ielo, Compliance programs: natura e funzione del sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2006, p. 99.

P. Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc., n. 2/2008, p. 57.

L. Ieva, Responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 ed efficacia esimente dei modelli organizzativi, in Igiene sic. lav., 2011, p. 187.

G. Illuminati, La presunzione d'innocenza dell'imputato, Bologna, 1979.

G. B. Impallomeni, La responsabilità penale nella legge sulla polizia delle miniere e nel Progetto Lacava sugli infortuni nel lavoro, in Riv. pen., 1894, XXXIX, p. 25.

G. B. Impallomeni, Istituzioni di diritto penale (a cura di **V. Lanza**), Torino, 1908, p. 71.

U. Imperatori, Italia prodiga, Milano, 1924.

- G. Insolera**, Progetti di riforma del codice Rocco: il volto attuale del sistema penale, in **G. Insolera-N. Mazzacuva-M. Pavarini-M. Zanotti** (a cura di), Introduzione al sistema penale, Padova, 1997, p. 36.
- G. Insolera**, Nozione di responsabilità individuale e collettiva, in Indice pen., 1996, p. 259.
- G. Insolera**, La riforma del codice penale. Qualche riflessione in margine del progetto Grosso, in Quest. giust., 2001, p. 1068.
- D. Iori**, Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza, Firenze, 1981.
- N. Irti**, Due temi di governo societario (responsabilità "amministrativa" – codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2001, p. 693.
- L. Iucati**, Un nuovo reato fa scattare la responsabilità amministrativa dell'ente, in Resp. civ., 2012, p. 830.
- G. Iudica**, Autonomia dell'imprenditore privato e interessi pubblici, Padova, 1980.
- A. Jannitti di Guyanga**, Le disposizioni penali nel progetto del codice di commercio, in Foro pen. nap., 1926, p. 79.
- A. Jandoli**, Infortuni del lavoro (legge e regolamento), Napoli, 1909.
- A. Jannini-G. Arnone**, Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale, Roma, 2005.
- A. Janniti Piromallo**, Manuale delle leggi di pubblica sicurezza, Milano, 1953.
- N. Jaeger**, Principi di diritto corporativo, Padova, 1939.
- G. Jellinek**, Sistema dei diritti pubblici subbietivi (traduz. di **G. Vitaliano**), Milano, 1912.
- H.H. Jescheck**, Lo stato attuale del diritto penale europeo, in Prospettive di un diritto penale europeo, Padova, 1968.
- G. C. Jocteau**, La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo (1926-1934), Milano, 1978.
- E. Jovane**, Stato corporativo, Salerno, 1927.
- O. Kahn-Freund**, Labour and the law, London, 1977.
- C. S. Kenny**, Esquisse du droit criminal anglais, trad. di **A. Paulian**, Paris, 1921.
- R. C. Kramer**, Corporate Criminality: the development of an Idea, Beverly Hill, 1984.
- W.R. La Fave-A.R. Scott**, Criminal Law, St. Paul, 1986.
- V. La Mantia**, Storia della legislazione civile e criminale della Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi fino ai presenti, Palermo, 1866-1874.
- A. La Peccerella**, Diritto di regresso dell'Inail e processo penale, in Riv. inf. mal. prof., n. 2/2008, p. 313.
- M. La Rosa**, Teoria e prassi del controllo "interno" ed "esterno" sull'illecito dell'ente collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1324.
- M. La Terza**, Innovazioni legislative sul lavoro degli stranieri extracomunitari in Italia, Quest. Giur., p. 29.
- J. B. Ladrón de Guevara**, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos procesales, in Diario La Ley, 2011, n. 7625.
- T. Lagostena Bassi-L. Rubini**, La depenalizzazione, Milano, 1968.
- M. Lai**, I nuovi soggetti della prevenzione, in Riv. giur. lav., 1997, I, p. 391.
- M. Lai**, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002.
- M. Lai**, Prospettive di riforma nello schema del testo unico, in Dir. prat. lav., 2005, p. 138.
- M. Lai**, Il ruolo delle parti sociali: in particolare le rappresentanze dei lavoratori per la

sicurezza e gli organismi paritetici, in Legge 3 agosto 2007, n. 123. Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **F. Bacchini**, Milano, 2008, p. 208.

M. Lai, Correttivo sicurezza: prime considerazioni, in Dir. prat. lav., 2009, p. 209.

M. Lai, Salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro dell'Unione europea, a cura di **F. Carinci** e **A. Pizzoferrato**, vol. IX di Diritto del lavoro, commentario diretto da **F. Carinci**, Torino, 2010, p. 659.

M. Lai, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010.

G. Laloggia, Principi del diritto del lavoro, Milano, 1940.

P. Lambertucci, Sicurezza sul lavoro e rischi psico-sociali: profili giuridici, in Dir. lav. mercati, n. 2/2010, p. 347.

G. Lancellotti, La responsabilità della società per il reato dell'amministratore, Torino, 2003.

F. Lanchester, "Dottrina" e politica nell'università italiana. Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo, in Lav. dir., 1994, p. 49.

E. Lanza, Gli stranieri e il diritto penale, Padova, 2011.

S. Larizza, Le pene, in Codice penale. Parte generale, coordinato da **F. Bricola**, Torino, 1984, p. 166.

R. Laschi, La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto, Torino, 1899.

R. Laschi, Il "reato" di sciopero, in Arch. psych. sc. pen. e antrop. crim., 1902, XXIII, p. 219.

R. Laschi, I delitti contro la libertà del lavoro, Torino, 1903.

A. Lassandari, La sicurezza del lavoro, in I contratti di lavoro, a cura di **A. Vallebona**, in AA.VV., Trattato dei contratti, diretto da **P. Rescigno** e **E. Gabrielli**, XIII, I, Torino, 2009, p. 641.

A. Lassandari, La sicurezza del lavoro, in AA.VV., I contratti di lavoro, a cura di **A. Vallebona**, I, Torino, 2009, p. 677.

G. Lattanzi, Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali in una circolare della Presidenza del Consiglio, in Foro it., 1985, V, p. 251.

G. Lattanzi-E. Lupo, Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito, Milano, 2001.

W. S. Laufer, Corporate bodies and guilty minds, Chicago, 2006.

F. Lauria, Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1825.

C. Lazzari, Il potere direttivo oltre la subordinazione? Prime osservazioni dal punto di vista dell'obbligo datoriale di sicurezza, in Working papers Olympus, n. 16/2012.

C. Lazzari, Gli organismi paritetici del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in Working papers Olympus, n. 21/2013.

U. Lecis, La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del modello organizzativo a norma del d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 157.

F. Ledda e **P. Ghini**, Gestione del rischio di violazioni attinenti la normativa di salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle recenti linee guida di Confindustria, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 194.

P. Lee, Corporate criminal liability, in Col. Law Rev., 1928 (gennaio), p. 4.

C. Lega, La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica, Milano, 1950.

C. Lega, Il diritto alla salute, Roma, 1952.

C. Lega, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale del dirigente con esclusione di quella dell'amministratore dell'impresa, in Riv. it. prev. soc., 1957, p. 607.

L. Leigh, The criminal Liability of Corporations in English Law, London, 1969.

- I. Leoncini**, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999.
- I. Leoncini**, L'obbligo di impedire l'infortunio, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **F. Giunta-D. Micheletti**, Milano, 2010, p. 122.
- G. Leone**, La disciplina processuale delle persone o dell'ente civilmente obbligato per le ammende, in Giust. pen., 1932, IV, c. 657.
- A. Levi**, Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri, in Dir. prat. lav., 2008, p. 2282.
- N. Levi**, La parte civile nel processo penale italiano, Torino, 1925.
- R. Li Vecchi**, Abolizione dell'ergastolo e criminalizzazione delle persone giuridiche: i due passi falsi che il legislatore non deve fare, in Riv. pen., 2001, p. 223.
- A. Liberati**, La disciplina dell'immigrazione e i diritti degli stranieri, Padova, 2009.
- S. Liebman**, Contributo allo studio delle fonti di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato in Gran Bretagna, in Riv. dir. lav., 1979, p. 573.
- S. Liebman**, Prospettive in tema di nullità parziale del contratto collettivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, p. 544.
- S. Liebman**, "Impresa al plurale" e diritto del lavoro: riflessioni a margine del dibattito sulla corporate social responsibility, in Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, a cura di **L. Montuschi**, Milano, 2007, p. 447.
- S. Liebman**, Multi-stakeholders approach to corporate governance and labour law: a note on Corporate Social Responsibility, in SSRN working paper series, 2008.
- S. Liebman**, Prestazione di attività produttiva e protezione del contraente debole tra sistema giuridico e suggestioni dell'economia, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 4/2010, p. 575.
- A. Lion**, Delle persone morali e giuridiche, Milano, 1898.
- F. Livigni**, Depenalizzazione delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda nella legge 24 dicembre 1975 n. 706, in Giust. pen., 1977, I, c. 27.
- G. Lo Curzio**, Le proposte di riforma del I libro del Codice penale da parte della Sottocommissione ministeriale, in Giust. pen., 1946, II, c. 53.
- A. Lo Faro**, Azione collettiva e tutela dell'ambiente di lavoro in Europa, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1991, p. 162.
- P. Lobba**, Competenze penali indirette e diritti fondamentali dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: riflessi sulla salute e sicurezza del lavoro, in AA. VV., Nuovo Statuto penale del lavoro, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2011.
- F. Loffredo**, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2010.
- F. Lonardo**, In tema di "ore di lavoro straordinario", in Riv. pen., 1933, p. 797.
- S. Longhi**, La persona giuridica come soggetto di responsabilità penale, in Riv. pen., 1906, LXIII, p. 403.
- S. Longhi**, La legittimità della resistenza agli atti dell'autorità nel diritto penale, Milano, 1908.
- S. Longhi**, Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale, Milano, 1911.
- S. Longhi**, Bancarotta e altri reati in materia commerciale, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIV, Milano, 1913, p. 854.
- S. Longhi**, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte II, Roma, 1929, p. 543.
- S. Longhi**, L'associazione sindacale nei giudizi penali per i reati contro l'ordine della produzione, in Riv. pen., 1930, II, p. 721.

- G. Longoni- L. Paris**, D. lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell'ente per i reati colposi, in Corr. merito, n. 4/2011, p. 406.
- A. Lorusso**, Sui rapporti tra committente e appaltatore in tema di sicurezza del lavoro, in Mass. giur. lav., 1997, p. 676.
- G. Losappio**, Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 107.
- G. G. Loschiavo**, La disoccupazione e il mercato della mano d'opera nella legislazione e nella pratica, Roma, 1932.
- R. Lottini**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, Milano, 2005.
- R. Lottini**, Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lg. n. 231 del 2001, in Giur. merito, 2013, p. 2255.
- G. Loy**, Linee di tendenza della normativa italiana in materia di tutela della salute, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1996, p. 9.
- D. Loy**, In tema di responsabilità dell'ente e reati colposi d'evento (art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001), in penalecontemporaneo.it, 11 novembre 2011.
- C. Lozzi**, Della responsabilità civile dello Stato pe' fatti colposi e delittuosi dei suoi rappresentanti ed ufficiali, in Riv. pen., 1879, XI, p. 282.
- M. Luciani**, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983.
- G. Ludovico**, Sui limiti della responsabilità solidale negli appalti per danni da infortunio e malattia professionale, in Arg. dir. lav., 2011, p. 567.
- G. Ludovico**, Il lavoro subordinato degli immigrati extracomunitari, in Dir. rel. ind., 2001, p. 477.
- G. Ludovico**, La disciplina del lavoro immigrato extracomunitario, dopo le modifiche previste dalla legge n. 189/2002, in Lav. giur., 2002, p. 1021.
- G. Lunghini-S. Rapizza**, Art. 25 septies D. lgs. n. 231/2001: dalla natura della responsabilità alla compatibilità dei criteri oggettivi nei reati colposi, in Corr. merito, 2013, p. 867.
- G. Lunghini-L. Paris**, D. lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell'ente per reati colposi, in Corr. merito, n. 4/2011, p. 403.
- G. Luzzato**, L'economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, 1968.
- A. Maffi**, Guida dei probiviri per le industrie, Milano, 1899.
- M. Majetti**, Il tribunale del lavoro. Guida teorico-pratica dei probiviri, Napoli, 1894.
- E. Maculotti**, Il diritto all'esistenza e al lavoro, Genova, 1928.
- G. Maggiore**, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 140.
- J. Magnol**, Une expérience de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. int. de droit pén. 1946, p. 58.
- M. Magri**, Sicurezza sul lavoro, sotto la lente l'attuazione pratica delle direttive UE, in Il quotidiano unico, 18 febbraio 2013.
- V. Maiello**, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., p. 913.
- S. Mainardi**, Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico. Art. 2106, in Il codice civile. Commentario, diretto da **P. Schlesinger**, Milano, 2002, p. 173.
- V. Maiorca**, Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Firenze, 1953.

- M. Malavasi**, La regolamentazione dei flussi informativi nel modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2010, p. 85.
- M. Malavasi**, L'onere della prova nella responsabilità ex d. lgs. 231/2001, alla luce della sentenza n. 27735 del 16.7.2010, in Resp. amm. soc., n. 1/2011, p. 193.
- S. Manacorda**, L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it., 1995, IV, c. 59.
- S. Manacorda**, "Dovere di punire?". Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1364.
- C. Manacorda**, Responsabilità amministrativa e responsabilità sociale delle imprese: divergenze e convergenze, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 59.
- A. Manassero**, I sindacati come parte civile, in Scuola pos., 1929, p. 130.
- A. Manassero**, La tutela penale dell'economia e del risparmio, in Annali dir. e proc. pen., 1932, p. 374.
- A. Manassero**, I delitti sindacali, in Scuola pos., 1930, p. 212.
- C. Mancini**, L'introduzione dell'art. 25 septies: criticità e prospettive, in Resp. amm. soc., n. 2/2008, p. 51.
- G. F. Mancini**, I principi fondamentali, in Commentario alla Costituzione, a cura di **G. Branca**, Roma-Bologna, 1975, I, p. 199.
- G. F. Mancini**, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità Europee, in AA.VV., Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano, Padova, 1988, p. 26.
- E. M. Mancuso**, Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1340.
- C. Mandrioli**, Il nuovo processo del lavoro, Torino, 1974.
- V. Manes**, Il giudice nel labirinto. Profili della intersezione tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012.
- R. Mangini**, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Nuovo dig. it., V, Torino, 1938, p. 276.
- A. Mangione**, Principi costituzionali e responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano, in Leg. Giust., 2003, p. 58.
- A. Manna**, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova, 1989, p. 459.
- A. Manna**, La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 918.
- A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 502.
- A. Manna**, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, V, c. 111.
- A. Manna**, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 501.
- G. Mannacio**, Scadenza del permesso di soggiorno e licenziamento, in Lav. giur., 2002, p. 244.
- G. Manno**, E' legittimo il licenziamento del dirigente che ha minacciato di denunciare i propri superiori, in Il quotidiano giuridico, 17 maggio 2013.
- F. Mantovani**, Sugli effetti della Convenzione europea nell'ordinamento penale italiano, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 89.
- F. Mantovani**, Pene e misure alternative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 77.

- F. Mantovani**, Diritto penale, Padova, 1979.
- F. Mantovani**, L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 342.
- M. Mantovani**, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997.
- V. Manzini**, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1908 e 1950.
- G. Manzo**, La delega di funzioni alla luce del d. lgs. 81/2008: la responsabilità penale e quella civile dei soggetti coinvolti, in Dir. merc. lav., 2011, p. 504.
- F. Manzoni**, La responsabilità sociale dell'impresa: analisi del fondamento etico, in AA. VV., I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, a cura di **C. Monesi**, Milano, 2005, p. 3.
- G. Marando**, Sicurezza del lavoro comunitaria: censurato dalla Corte Europea, lo Stato italiano corre ai ripari, in Resp. civ. prev., 2002, p. 663.
- G. Marando**, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003.
- A. Marandola**, Punti fermi ed equivoci interpretativi" in tema di misure cautelari destinate all'ente responsabile dell'illecito da reato, in Dir. pen. proc., 2013, p. 757.
- G. Marasco**, L'occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze, in Riv. pen., 1921, XCIII, p. 69.
- M. Marazza**, Saggio sull'organizzazione del lavoro, Padova, 2002.
- V. Marchetti**, Intorno alla incriminabilità delle associazioni socialiste, in Suppl. Riv. pen., 1894-1895, III, p. 293.
- S. Margiotta**, Sicurezza del lavoro, Milano, 1996.
- S. Margiotta**, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, a cura di **G. Santoro Passarelli**, Milano, 1998, p. 1177.
- S. Margiotta**, La delega legislativa sulla sicurezza del lavoro, Milano, 2008.
- V. Marino**, Licenziamento per giusta causa e previa conoscenza delle norme disciplinari, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 818.
- V. Marino**, La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro, Milano, 1990.
- V. Marino**, La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavoro nell'interpretazione della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, p. 15.
- G. Marinucci**, Il reato come "azione", Milano, 1971.
- G. Marinucci**, "Societas delinquere potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1208.
- G. Marinucci**, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 29.
- G. Marinucci**, Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1465.
- G. Marinucci-M. Romano**, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in Il diritto penale delle società commerciali, Milano, 1971, p. 98.
- G. Marques da Silva**, Responsabilidade penal das sociedades e dos seus administradores e representantes, Lisbona-San Paolo, 2009.
- G. Marra**, Nota a margine dell'art. 6 d.d.l. contenente una "Delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche", in Indice pen., 2000, p. 827.
- G. Marra**, Legalità ed effettività delle norme penali. La responsabilità dell'amministratore di fatto, Torino, 2002.

- G. Marra**, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009.
- G. Marra**, I modelli di organizzazione e gestione e responsabilità amministrativa degli enti da reato per infortunio sul lavoro. Art. 30 e 300, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 579.
- G. Marra**, Prevenzione, organizzazione e sistema penale nel prisma dell'extrema ratio, in Il sistema sicurezza in azienda, a cura di **C. V. Magli**, Rimini, 2011, p. 226.
- G. Marra**, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso ThyssenKrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro, in Working papers Olympus, n. 8/2012, p. 4.
- G. Marra**, La posizione di garanzia del datore di lavoro e la colpa del lavoratore, in Cass. pen., 2013, p. 62.
- G. Marra-P. Pascucci**, La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2012, p. 443.
- N. Martinelli**, La "serrata" e lo sciopero. Vecchie idee e nuovo codice, in Riv. dell'imp. priv. e del mand. comm., 1931, p. 115.
- M. Martone**, Un antico dibattito. Ferrara 1932: il secondo convegno di studi sindacali e corporativi, in Arg. dir. lav., 2005, p. 789.
- M. Martone**, Alle origini del fenomeno sindacale: l'ordine liberale e l'agire collettivo, in Arg. dir. lav., n. 2/2006, p. 505.
- M. Martorana**, Diritto di sciopero e azione dello Stato nei conflitti di lavoro, Palermo, 1920.
- E. Martuscelli**, Le società di mutuo soccorso e le cooperative, Firenze, 1876.
- D. Marucco**, Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904), Milano, 1981.
- R. Martucci**, Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale, Bologna, 1980.
- E. Masè Dari**, voce Sciopero, in Dig. it., vol. XXI, parte I, Torino, 1891, p. 878.
- L. Masera**, Immigrazione, in AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di **O. Mazza e F. Viganò**, Torino, 2008, p. 21.
- L. Masera**, Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari, in penalecontemporaneo.it, 3 settembre 2012.
- V. Masia**, Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 114.
- V. Masia**, Prospettive di riforma del TUS, posizioni di garanzia e responsabilità amministrativa d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 29.
- V. Masia**, RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e modello antinfortunistico tra doverosità e facoltatività dell'agire prevenzionistico, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 97.
- V. Masia**, Delega di funzioni, soggetti apicali e prova liberatoria nel doppio processo, in Dir. amm. soc., n. 1/2013, p. 61.
- E. Massari**, La norma penale, S. Maria Capua a Vetere, 1913.
- E. Massi**, Legge 6 marzo 1998 n. 40. Cittadini extracomunitari e disciplina del lavoro, in Dir. prat. lav., 1998, p. 835.
- E. Massi**, La sanatoria dei lavoratori extracomunitari: questioni applicative, in Dir. prat. lav., 1999, p. 2559.

- S. Massi**, “Veste formale” e “corpo organizzativo” nella definizione del soggetto responsabile per l’illecito da reato, Napoli, 2012.
- S. Massi**, La tipologia degli enti responsabili per l’illecito da reato in Europa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 411.
- F. Mastragostino**, Il caso Ilva tra riserva di competenza dell’autorità amministrativa e poteri del giudice penale, in Ius 17, n. 3/2012, p. 141.
- L. Masucci**, La dottrina e la giurisprudenza intorno alle persone civilmente responsabili in materia penale, in Riv. pen., 1884, XIX, p. 20.
- M. N. Masullo**, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, Napoli, 2012.
- G. Matarazzo**, Sicurezza del lavoro e delega di funzioni, in Lav. e prev. oggi, 2010, V, p. 586.
- A. M. Maugeri**, La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 894.
- L. Mazza**, La repressione penale delle immigrazioni clandestine di lavoratori extracomunitari, in Riv. trim. sc. perf. forze polizia, 1988, IV, p. 27.
- A. Mazziotti**, L’evoluzione del diritto sociale europeo a tutela della salute dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 597.
- F. Mazziotti**, Manuale di diritto del lavoro, Napoli, 2009.
- M. Mazziotti**, voce Lavoro (dir. cost.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 345.
- O. Mazzotta**, Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente scorretta, alla giurisprudenza, in Lav. dir., 2004, p. 439.
- O. Mazzotta**, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione, in Riv. giur. lav., n. 1/2013, p. 19.
- C. Mc Cormick**, Exemplary damages against a principal for the conduct of an agent, in North Carolina Law Rev., 8, 1929-1930, p. 143.
- V. Mele**, voce Civilmente obbligato per l’ammenda, in Enc. dir., Milano, 1960, VII, p. 163.
- N. Menardo**, Sui limiti della delega di funzione nei rapporti di lavoro, in Giur. it., 2013, p. 159.
- F. Menetti-A. Solfanelli**, I lavoratori stranieri in Italia, Roma, 1987.
- L. Mengoni**, Problemi delle società per azioni, in Rass. giur., 1953, p. 92.
- L. Mengoni**, Obbligazioni “di risultato” e “obbligazioni di mezzi” (studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 368.
- L. Mengoni**, Lo sciopero nel diritto civile, in Il diritto di sciopero. Atti del primo convegno di studi di diritto e procedura penale, Milano, 1964, p. 27.
- L. Mengoni**, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, p. 1121.
- L. Mengoni**, Il contratto di lavoro, a cura di **M. Napoli**, Milano, 2004, p. 10.
- L. Mengoni**, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Scritti, I. Metodo e teoria giuridica, a cura di **C. Castronuovo-A. Albanese-A. Nicolussi**, Milano, 2011, p. 302.
- L. Mengoni-A. Proto Pisani-A. Orsi Battaglini**, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, in Giornale dir. lav. rel. ind., n. 1/1990, p. 18.
- A. Mereu**, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Indice pen., 2006, p. 27.
- S. Merli**, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900,

Firenze, 1972.

G. Mestica, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933.

A. Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 1899.

V. Metta, La nuova disciplina penale del lavoro notturno dei fornai, in Dir. econ., 1963, p. 73.

E. Mezzetti, La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, Padova, 1994.

J. D. Meyer, Esprit, origine et progres des institutions judiciaires, Paris, 1823.

R. Miceli, La protezione del contraente debole nel diritto comune e nel diritto corporativo, in Dir. lav., 1928, p. 283.

L. Michoud, La théorie de la personnalité morale, Paris, 1924, vol. II.

M. Miedico, I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 141.

V. Militello, La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 101.

G. Minervini, Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata, in Riv.dir. civ., 1958, p. 618.

G. Mira, Storia del lavoro dall'antichità ai primi decenni del XIX Secolo, Roma, 1965.

P. Mirto, Un novum genus di confisca ?, in Arch. pen., 1947, I, p. 391.

P. Mirto, Il diritto penale delle società, Milano, 1954.

M. Miscione, Equalitarismo e parità nel potere privato del datore di lavoro, Udine, 1981.

S. Moccia, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di un nuovo codice penale, in Critica dir., 2000, p. 295.

R. Monaco, I mezzi giuridici diretti ad attuare la politica sociale della Comunità economica europea, in Riv. dir. lav., 1959, I, p. 3.

G. M. Monda, La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Milano, 2010, p. 391.

V. Mongillo, Delega di funzioni e diritto penale dell'impresa nell'ottica dei principi e del sapere empirico-criminologico, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 325.

V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca di identità: luci e ombre nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1758.

P. Montalenti, Democrazia industriale e diritto dell'impresa, Milano, 1981.

R. Montanile, La difesa dell'ente imputato, in Dir. pen. proc., 2012, p. 115.

L. Monticelli-E. Venafro, Attuazione dell'art. 1, L. 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 81, Titolo I), in Leg. pen., 2009, p. 5.

G. L. Monticelli-F. Pittau, Gli immigrati in Italia dopo la sanatoria n. 39/1990, in Lav. prev. oggi, 1990, p. 2048.

L. Montuschi, Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973.

L. Montuschi, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986.

L. Montuschi, Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, in Riv. it. dir. lav., 1987, I, p. 19.

L. Montuschi, La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana, in Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE, a cura di **M. Biagi**, Rimini, 1991, p.

11.

L. Montuschi, La tutela contro gli infortuni dal 1898 a oggi: cent'anni di storia, in Riv. inf. mal. prof., 1998, p. 709.

L. Montuschi, L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo, in Riv. giur. lav., 2001, p. 507.

L. Montuschi, Aspettando la riforma: riflessioni sulla legge n. 229 del 2003 per il riassetto in materia di sicurezza del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, p. 749.

L. Montuschi, La Corte costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro, in Arg. dir. lav., 2006, p. 5.

L. Montuschi, Note minime in tema di obbligo di motivazione nel diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2011, p. 1150.

D. Morana, La salute nella Costituzione italiana, Milano, 2002.

F. Morandi, Fattori di rischio e tutela della salute dei lavoratori nel decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277: prime osservazioni sui riflessi penalistici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 380.

A. Morelli, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2012.

G. Morgante, voce Lavoro, in Le leggi penali d'udienza, a cura di **T. Padovani**, Milano, 2003, p. 431.

G. Morgante, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 88.

G. Morgante, Spunti di riflessione sul diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforma legislative, in Cass. pen., 2010, p. 3319.

F. A. Mori, Teorica del codice penale toscano, Firenze, 1854.

A. Moro, in La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, a cura di **V. Falzone-F. Palermo-F. Cosentino**, Milano, 1976, vol. VI, p. 372.

A. F. Morone, La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in Belgio, in Giur. it., 2006, p. 2451.

C. Morselli, Diritto e procedura penale dell'immigrazione, Napoli, 2011.

L. Mortara, Il decreto-legge 22 giugno 1899 davanti alla Corte di cassazione, in Giur. it., 1900, II, c. 56.

C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, p. 149.

C. Mortati, La repubblica è fondata sul lavoro, in Pol. dir., 1975, p. 19.

P. Moscarini, Le cautele interdittive penali contro gli enti, in Riv. dir. proc., 2003, p. 1106.

A. Moschini, Lo sciopero politico nella giurisprudenza, Roma, 1905.

F. Mucciarelli, La normativa sullo smaltimento dei rifiuti, dei policlorodifenili e dei rifiuti tossici e nocivi e i suoi rapporti con la normativa sull'inquinamento idrico, in Leg. pen., 1983, p. 577.

F. Mucciarelli, I decreti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in Leg. pen., 1989, p. 127.

F. Mucciarelli, Una progettata modifica al D. lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in Le società, 2010, p. 1247.

F. Mucciarelli, Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d. lgs. n. 231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, p. 431.

A. Muratorio, Infortunio per rischio improprio e prova dell'insidiosità degli ambienti di lavoro, in Arg. dir. lav., 2010, p. 773.

- G. Muscari**, Commentarii sulle leggi di procedura penale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1829.
- E. Musco**, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e giust., n. 23/2001, p. 8.
- E. Musco**, Gli amministratori disonesti producono sanzioni alle società, in Dir. giur., n. 15/2002, p. 82.
- M. Musso**, Il lavoratore "extracomunitario" in Italia: prime osservazioni sulla disciplina penalistica contenuta nella l. 30.12.1986 n. 943, in Leg. pen., 1987, p. 540.
- D. Napolitano**, Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro (l. 11 agosto 1973, n. 533), Napoli, 1973.
- M. Napoli**, Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa, in Ius, n. 1/2012, p. 5.
- G. Nappi**, Il delitto di sciopero, in Riv. pen., 1920, XCII, p. 25.
- B. Nascimbene**, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988.
- U. Natoli**, Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano, 1955.
- U. Natoli**, Sicurezza, libertà e dignità del lavoratore nell'impresa, in Dir. lav., 1956, I, p. 3.
- G. Natullo**, La tutela dell'ambiente di lavoro, Torino, 1995.
- G. Natullo**, La nuova normativa sull'ambiente di lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1996, p. 960.
- G. Natullo**, Principi generali di prevenzione e "confini" dell'obbligo di sicurezza, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da **F. Carinci**, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di **M. Rusciano** e **G. Natullo**, Torino, 2007, p. 85.
- G. Natullo**, Continuità e innovazione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. lav. mercati, 2009, p. 341.
- G. Natullo**, voce Sicurezza del lavoro, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 1973.
- G. Navarra**, Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Il circolo giuridico, 1947, p. 89.
- B. Nefri**, Modelli organizzativi e di gestione in materia di sicurezza del lavoro ex art. 30 d. lgs. 81/2008, in Riv. crit. dir. lav., 2009, p. 46.
- G. Neppi Modona**, Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922), Roma, 1973.
- G. Nicolini**, Tutela delle condizioni di lavoro, Padova, 1991.
- G. Nicolini**, Sicurezza del lavoro e responsabilità delle persone giuridiche, in Igiene sic. lav., 2008, p. 718.
- N. Nicolini**, Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1829.
- A. Nisco**, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessione sui criteri ascrittivi "soggettivi" e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 304.
- A. Nisco**, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009.
- L. Nogler**, Cosa significa che l'Italia è una repubblica "fondata sul lavoro"?, in Lav. dir., 2009, p. 427.
- E. Nosedà**, Dei delitti contro la libertà, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, VI, Milano, 1909, p. 1038.
- M. Nuccio**, La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007, in Resp. amm. soc., n. 1/2008, p. 54.
- P. Nuvolone**, La riforma del § 2 del cod. pen. germanico, in Riv. it. dir. pen., 1938, p.

530.

P. Nuvolone, Presunzione di colpa nella confisca dei mezzi di trasporto non appartenenti all'esecutore del contrabbando?, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1940, n. 4, ora anche in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, p. 1048.

P. Nuvolone, La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Roma, 1935 (in Trent'anni di diritto e procedura penale, Padova, 1969, vol. I, p. 55).

P. Nuvolone, Art. 219 c.p.p. e diritto penale del lavoro, in Indice pen., 1983, p. 147.

F. Nuzzo, Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato, in Arch. proc. pen., 2001, p. 457.

M. Offeddu, Attualità di una ricerca storica: Probitari industriali e licenziamenti, in Dir. lav. rel. ind., 1981, p. 59.

D. Oehler, L'importanza del diritto penale economico nella nuova Europa, Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 30.

C. Ogriseg, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza in Italia: un adeguato recepimento della direttiva comunitaria?, in Riv. giur. lav., 2002, I, p. 537.

C. Ogriseg, L'incertezza nella tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in AA.VV., La certificazione dei contratti di lavoro, a cura di **G. Perone** e **A. Vallebona**, Torino, 2004, p. 52.

C. Ogriseg, Sicurezza sul lavoro: primi interventi in vista del testo unico, in Mass. giur. lav., 2008, p. 25.

V. Olivieri, L'influenza dell'elemento etico sulla nozione positiva del "dolo", in Scuola pos., 1906, XVI, p. 705.

E. Ondei, Il soggetto attivo del reato, Padova, 1948.

E. Ondei, Un accusato innocente: l'art. 27 della Costituzione, in Foro pad., 1954, IV, p. 122.

E. Ondei, La disciplina giuridica del diritto di associazione, in Giust. pen., 1956, I, c. 271.

L. Ordine, I delitti contro la libertà del lavoro, in Suppl. Riv. pen., 1893-1894, II, p. 195.

L. Ordine, Infortunio e delitto sul lavoro, in Riv. pen., 1905, LXII, p. 257.

L. Ordine, Omessa denuncia d'infortunio nel lavoro, in Riv. pen., 1908, LXVII, p. 22.

L. Ornaghi, Stato e corporazione, Milano, 1984.

G. Orsi, Gli scioperi nel campo economico e nel diritto penale italiano, Torino, 1904.

I. Ortiz de Urbina Gimeno, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento empresarial ("compliance programs"), in Ética empresarial y códigos de conducta (diretto da **J. L. Goñi Sein**), 2011, p. 95.

J. L. Ortolan, Cours de législation pénale comparée, Paris, 1841.

F. Paccagnella, Prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, in Dir. pen. proc., 2000, p. 16.

F. Paccagnella, Prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, in Dir. pen. proc., 2000, p. 18.

T. Padovani, Diritto penale del lavoro, Milano, 1976.

T. Padovani, Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro, Riv. giur. lav., 1978, p. 3.

T. Padovani, Diritto penale del lavoro, Bologna, 1980.

T. Padovani, relazione, in Responsabilità penale in materia di lavoro nelle aziende, a cura di **A. Cessari-A. Lanzi-T. Padovani**, Milano, 1982, p. 6.

T. Padovani, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo

l'esperienza italiana, in Riv. it. dir. pen. proc., 1984, p. 952.

T. Padovani, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 645.

T. Padovani, La delega di funzioni tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. pen., 2011, p. 1581.

V. Paduano, Dei danni cagionati dagli scioperi, in Riv. pen., 1910, LXXI, p. 165.

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 2010.

G. Paganuzzi, Sicurezza e forma della responsabilità del datore di lavoro, in Riv. crit. dir. lav., 2007, p. 689.

V. Paggi, La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo, in Dir. imm. citt., n. 4/2010, p. 35.

A. Pagliaro, Problemi generali di diritto penale dell'impresa, in Indice pen., 1985, p. 20.

M. Palazzi, Il potere di disposizione degli organi di vigilanza, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 879.

F. C. Palazzo, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 418.

F. C. Palazzo, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, in Indice pen., 1986, p. 35.

F. C. Palazzo, Nuova legislatura e politica penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 800.

G. Palazzo, Disposizioni penali contenute su le leggi sulle opere pubbliche, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, Milano, 1909, vol. VIII, p. 527.

G. A. Palazzo, Internazionalizzazione delle norme di diritto penale. Persecuzione penale da parte delle associazioni, in Il pensiero giur. pen., 1929, p. 13.

P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell'imputato, Torino, 2008.

C. E. Paliero, voce Ordnungswidrigkeiten, in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1965, p. 125.

C. E. Paliero, Il "diritto penale amministrativo" : profili comparatistici, in Riv. trim. dir. pen., 1980, p. 1255.

C. E. Paliero, La legge 689 del 1981: prima "codificazione" del diritto penale amministrativo in Italia, in Pol. dir., 1983, p. 117.

C. E. Paliero, "Minima non curat praetor". Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985.

C. E. Paliero, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p. 1021.

C. E. Paliero, La fabbrica del Golem, in Riv. dir. proc. pen., 2000, p. 466.

C. E. Paliero, La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, in AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari delle Comunità europee tra prevenzione e repressione, a cura di **G. Grasso**, Milano, 2000, p. 77.

C. E. Paliero, Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi "societas delinquere (et puniri) potest", in Corr. giur., 2001, p. 845.

C. E. Paliero, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1523.

C. E. Paliero, Dalla vicarious liability alla colpevolezza d'impresa (tendenze della responsabilità) penale degli enti nel panorama giuridico europeo, in Studi in onore di M. Pisani, vol. III, a cura di **G. Bellantoni** e **D. Vigoni**, Piacenza, 2010, p. 427.

- C. E. Paliero**, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in Le società, 2011 (num. spec.), p. 12.
- C. E. Paliero**, False comunicazioni e profitto confiscabile: connessione problematica o correlazione impossibile ?, in Le Società, 2012, p. 69.
- C. E. Paliero-C. Piergallini**, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc., n. 3/2006, p. 183.
- A. Palladini**, Occupazione di lavoratori extracomunitari tra *abolitio criminis* e successione meramente modificatrice di leggi penali, in Mass. giur. lav., 1999, p. 1121.
- S. Palladini**, Il servizio di prevenzione e protezione, in AA. VV., Codice commentato della sicurezza sul lavoro, a cura di **F. Carinci** e **E. Gragnoli**, Torino, 2010, p. 312.
- R. Palmieri**, Per i reati degli amministratori sanzioni *ad hoc* in capo alle società, in Dir. prat. soc., n. 22/2000, p. 7.
- R. Palmieri**, Modelli organizzativi, diligenza e “colpa” amministrativa dell’impresa, in Dir. prat. soc., 2001, p. 8.
- E. Palombi-G. Pica**, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, Torino, 1996.
- N. Palopoli**, La legislazione del lavoro, dell’assistenza e previdenza sociale nell’ordinamento sindacale corporativo dello stato fascista, Padova, 1930.
- S. Panagia**, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 149.
- A. Pandolfo**, Ancora sul concetto di malattia, in Riv. giur. lav., n. 6/1988, p. 273.
- F. M. Panizzi**, Manifestazioni sovversive e grida sediziose, Suppl. in Riv. pen., 1899-1900, VIII, p. 178.
- R. Pannain**, Manuale di diritto penale, Torino, 1950.
- G. Pansini**, L’ammnistia del decennale, Napoli, 1933.
- G. Paolozzi**, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino, 2006.
- D. Papa**, Il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale dopo il correttivo al TU, in Working Paper Adapt, n. 94/2009.
- M. Papaleoni**, Il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, Napoli, 1996.
- M. Parisi**, Riflessioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. pen., 1999, p. 1057.
- F. Parlato Alessi**, La genesi della legislazione sociale, Palermo, 1909.
- P. Pascucci**, Appunti su alcune questioni in tema di formazione per la sicurezza sul lavoro, in Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Studi in onore di T. Treu, Napoli, 2011, p. 1115.
- P. Pascucci**, Salute e sicurezza: dalle rappresentanze dell’art. 9 ai rappresentanti del d. lgs. 81/08, in Dir. lav. mercati, 2010, p. 663.
- P. Pascucci**, 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Fano, 2011.
- P. Pascucci**, Una carrellata sulle modifiche apportate nel 2013 al d. lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in Working papers Olympus, n. 24/2013.
- P. Pascucci**, Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2008, p. 96.
- M. A. Pasculli**, Questioni insolute ed eccessi di delega nel d. l.vo n. 231/2001, in Riv. pen., 2002, p. 741.
- M. A. Pasculli**, Rilevanza della delega di funzioni: riflessioni in tema di responsabilità

diretta delle persone giuridiche, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 293.

M. A. Pasculli, La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano, Bari, 2005.

M. A. Pasculli, Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell'impresa: studio sui modelli di organizzazione, gestione e controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d. lgs. 231/2001 e successive modificazioni, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 41.

M. A. Pasculli, Stranieri, diritto penale e responsabilità da reato: l'art. 25 duodecies d. lgs. 231/2001, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2013, p. 45.

M. A. Pasculli-S. Ruberti, Il modello organizzativo come strumento di (de) responsabilizzazione dell'ente tra teorica e prassi, in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2013, p. 157.

M. A. Pasculli, L'Ilva s.p.a. sotto sequestro tra esigenze di sicurezza ed evidenza scientifica. Per una rilettura del concetto di causalità, in *Resp. amm. soc.*, n. 1/2013, p. 8.

V. Pasquarella, Appalto e sicurezza del lavoro: tutele legislative e rimedi giurisdizionali, in *Riv. giur. lav.*, 2007, suppl. al n. 2, p. 87.

V. Pasquarella, La natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: conferma dell'orientamento già da tempo dominante, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, p. 795.

P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920), Milano, 2006.

M. Pastore, La nuova legge sugli stranieri extracomunitari: disciplina innovativa o razionalizzazione dell'esistente, in *Quest. giust.*, 1990, p. 331.

G. Pateri, Gli infortuni sul lavoro: studio teorico pratico, Torino, 1910.

P. Patrono, Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali, Padova, 1993.

P. Patrono, La tutela penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 1147.

P. Patrono, Verso la soggettività penale di società ed enti, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 189.

P. Patrono, Brevi note sui limiti delle competenze penali europee, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, p. 1014.

G. Pecorella, Societas delinquere potest, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 357.

G. Pecorella, La tutela della salute dei lavoratori: dal controllo alla prevenzione, in *Riv. giur. lav.*, 1981, IV, p. 489.

C. Pedrazzi, Considerazioni generali sulle sanzioni penali nel progetto di riforma delle società commerciali, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 779.

C. Pedrazzi, Gli abusi del patrimonio sociale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1953, p. 582.

C. Pedrazzi, Gestione d'impresa e responsabilità penali, in *Riv. soc.*, 1962, p. 220.

C. Pedrazzi, Codici etici e leggi dello Stato, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, p. 1049.

C. Pedrazzi, Corporate Governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive?, in AA.VV., Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per G. Rossi, tomo II, Milano, 2002, p. 1367.

M. Pedrazzoli, Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 4/2007, p. 1144.

M. Pelazza, Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica, in

penalecontemporaneo.it, 21 marzo 2011.

M. Pelosi, Lo sciopero nella legge sindacale fascista, Napoli, 1929.

M. Pellissero, L. 29 settembre 2000 n. 300, in Leg. pen., 2001, p. 991.

M. Pellissero, La responsabilità penale delle persone giuridiche in Svizzera. Una inefficace soluzione compromissoria, in Dir. pen. XXI sec., 2008, p. 329.

M. Pellissero, La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur. it., 2009, p. 1832.

L. Pepino- P. L. Zanchetta, L'Italia degli stranieri: il controllo amministrativo e penale, in Quest. giust., 1989, p. 657.

L. Pepino, Immigrazione, politica, diritto (nota a margine della legge n. 40/1998), in Dir. prat. lav., 1999, p. 1.

L. Peppe, "Societas delinquere non potest". Un altro brocardo se ne va, in Labeo, 2002, p. 370.

F. Perfetti, Lo Stato fascista. Le basi sindacali e corporative, Firenze, 2010.

L. R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2013.

F. Pergolesi, Diritto corporativo, Torino, 1935.

C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010.

A. Peronaci, La nuova costituzione come fonte diretta di norme penali, in Arch. pen., 1948, I, p. 361.

L. Perroni, La legge di pubblica sicurezza, in Enc. dir. pen. it., a cura di **E. Pessina**, XIII, Milano, 1910, p. 3.

C. Persiani, Le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLSS), in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto da **M. Persiani e M. Lepore**, Torino, 2012, p. 239.

M. Persiani, I soggetti del contratto collettivo con efficacia generale, in Dir. lav., 1958, I, p. 88.

M. Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966.

M. Persiani-G. Proia, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2009.

M. Persiani-M. Lepore, Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto dagli A., Torino, 2012, p. 14.

A. Perulli, Il potere direttivo dell'imprenditore, Milano, 1992.

S. Pesci, Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. 231/2001, in Cass. pen., 2008, p. 3967.

G. Pescosolido, Unità nazionale e sviluppo economico, Bari, 1998.

R. Pessi, La responsabilità sociale dell'impresa, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2011, p. 3.

G. Petraccone, Il rapporto individuale di lavoro e la previdenza e l'assistenza sociale nell'ordinamento corporativo, in Trattato di diritto corporativo, diretto da **G. Chiarelli**, Milano, 1939, II, parte II, p. 379.

B. Petrocelli, La tutela penale dei pronunciati del lavoro, Napoli, 1929.

L. Pettoello-Mantovani, La tutela penale dell'attività lavorativa, Milano, 1964.

F. Pezzotti, Depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda. (Note di commento alla legge 24 dicembre 1975 n. 706), in Giust. pen., 1977, II, c. 525.

S. Piacenza, La civile responsabilità per le ammende inflitte a persona dipendente nei suoi rapporti con l'istituto civilistico della responsabilità indiretta, Milano, 1934.

I. Piccinini, Sulla dignità del lavoratore, in Arg. dir. lav., 2005, p. 739.

M. L. Picciotti, La circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012: manuale

operativo a contrasto dell'illegalità d'impresa e della delittuosità corporativa, in Resp. amm. soc., n. 3/2012, p. 153.

C. Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1353.

C. Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 571.

C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004.

C. Piergallini, Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d. lgs. 231/2001), in Studi in onore di M. Romano, III, Napoli, 2011, p. 2049.

C. Piergallini, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1394.

C. Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1354.

E. Pietriboni, Corporativismo e delinquenza, Venezia, 1935.

C. Pinelli, Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo, in Europa e dir. priv., 2011, p. 407.

A. Pinto-M. Evans, Corporate criminal liability, Londra, 2008.

I. Pisa, La responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1073.

P. Pisa, Favoreggiamento, sfruttamento e illecita utilizzazione di immigrati irregolari, in AA.VV., Il controllo penale dell'immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici, a cura di **R. Sicurella**, Torino, 2012, p. 259.

C. Pisani, Davvero occorre il codice disciplinare per avvertire il lavoratore che mandare un collega al pronto soccorso è inadempimento notevole degli obblighi contrattuali?, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 225.

N. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, in Dir. pen. proc., 2008, p. 827.

N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 123.

N. Pisano, La "colpa di assunzione" nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2012.

G. D. Pisapia, Il reato di false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. pen., 1954.

G. D. Pisapia, Riflessioni sulla tutela penale della sicurezza del lavoro, in Studi in onore di G. Scherillo, Milano, 1972, vol. III, p. 1104.

L. Pistorelli, Confisca del profitto e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2008, p. 4544.

P. Pittaro, La responsabilità da reato delle persone giuridiche dieci anni dopo, in Studi in onore di F. Coppi, vol. II, Torino, 2011, p. 1239.

D. Piva, Il sistema disciplinare nel d. lgs. 231/2001: questo "sconosciuto", in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 89.

D. Piva, Contributo all'analisi della responsabilità per la "organizzazione difettosa", Roma, 2007.

S. Pizzetti, La natura della responsabilità delle società, in Resp. civ. prev., 2002, p. 916.

A. Pizzoferrato, Partecipazione dei lavoratori, nuovi modelli di governance e democrazia economica, in Riv. it. dir. lav., 2005, p. 243.

- M. Ploscowe**, La responsabilité pénale des personnes morales dans la Jurisprudence Anglo-Américaine, in Rev. de droit pén. et de crim., 1929, p. 431.
- F. Pocar-I. Viarengo**, Diritto comunitario del lavoro, Padova, 2001.
- V. Polacco**, La funzione sociale nell'odierna legislazione civile, Camerino, 1855.
- D. Poletti**, Lesione dell'integrità fisica del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, II, p. 40.
- D. Pometta**, La legislazione svizzera sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, Roma, 1942 [segnalato in Giust. pen., 1943, c. 65, n. 34].
- L. Poniz**, Legislazione in tema di sicurezza sul lavoro e intervento penale, in Quest. giust., 2007, p. 971.
- F. Pontrandolfi**, Infortunio sul lavoro, comportamento anormale del lavoratore e rischio elettivo, in Riv. inf. mal. prof., 2000, p. 65.
- F. Pontrandolfi**, La responsabilità penale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza verso la (incostituzionale) responsabilità oggettiva, in AA.VV., Sicurezza sul lavoro Colpa di organizzazione e impresa, a cura di **F. Curi**, Bologna, 2009, p. 5.
- A. Porpora**, Datore di lavoro: come identificarlo nel settore pubblico e privato, in Arg. dir. lav., n. 10/2010, p. 19.
- E. A. Porro**, Sul R. decreto 22 giugno 1899, in Monitor dei trib., 1899, XL, p. 784.
- M. Porzio**, La illegittimità costituzionale delle "praesumptiones juris et de jure" di responsabilità penale, in Giust. pen., 1957, I, c. 332.
- D. Potetti**, Interesse e vantaggio nella responsabilità degli enti (art. 5 d. lgs. n. 231/2001) con particolare considerazione per l'infortunistica del lavoro, in Cass. pen., 2013, p. 2036.
- E. Presutti**, Il decreto-legge 22 giugno 1899 avanti la giurisdizione penale, in Giur. it., 1899, II, c. 367.
- A. Presutti**, Le cautele interdittive nel processo de societate al vaglio della sperimentazione applicativa, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, a cura di **P. Corso** e **F. Peroni**, Milano, 2010, p. 705.
- A. Presutti-A. Bernasconi**, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013.
- L. Primicerio**, Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità di reato delle persone giuridiche, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1297.
- U. Prosperetti**, Sanzioni per l'imprenditore nella legislazione del lavoro, in Dir. econ., 1957, p. 419.
- U. Prosperetti**, I principi generali di diritto del lavoro nella Costituzione, in Riv. trim. pubbl., 1970, p. 353.
- U. Prosperetti**, Commentario allo Statuto dei lavoratori, Milano, 1975.
- A. Proto Pisani**, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 1990, V, c. 5.
- F. Puglia**, Commento alle disposizioni penali contenute nelle leggi sui dazi di consumo e nelle leggi doganali, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, II, parte IV, Milano, 1889, p. 1108.
- G. A. Pugliese**, Del delitto collettivo, Trani, 1887, p. 3.
- C. Pugnoli**, Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni, in Dir. prat. lav., 2008, p. 1833.
- D. Pulitanò**, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 179.
- D. Pulitanò**, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484.

- D. Pulitanò**, Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1985, p. 12.
- D. Pulitanò**, Quale riforma del diritto penale del lavoro?, in Riv. it. dir. lav., 1994, p. 205.
- D. Pulitanò**, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2000, p. 388.
- D. Pulitanò**, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415.
- D. Pulitanò**, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, p. 102.
- D. Pulitanò**, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva, in penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2013.
- L. Pulito**, La tutela della vittima del reato dopo la sentenza "Giovanardi", in Dir. pen. proc., 2013, p. 614.
- R. Purpura**, La Carta sociale europea, Roma, 1962.
- A. Putzolu**, Lineamenti politici e giuridici della nuova legislazione civile fascista, Roma, 1941.
- A. Quaranta**, Pubbligate le motivazioni della sentenza sul caso Ilva, in Il quotidiano unico, 10 maggio 2013.
- A. Quaranta**, Il decreto di commissariamento dell'Ilva (non solo di Taranto), in Il quotidiano giuridico, 10 giugno 2013.
- O. Quarta**, Natura giuridica della legge 17 marzo 1898, in Riv. inf. Lav., 1900, II, p. 158.
- A. Ramella**, La responsabilità penale e le associazioni, in Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato da **P. Cogliolo**, II, parte I, Milano, 1888, p. 966.
- L. Rameri**, Il popolo italiano educato alla vita normale e civile, Milano, 1866.
- S. Rameri**, Commento alla legge e al regolamento sugli infortuni del lavoro, Torino, 1912.
- S. Rameri**, I reati nelle leggi sugli infortuni del lavoro, in Riv. pen., 1919, XC, p. 85.
- A. F. Ramirez**, El fascismo y las huelgas, in La justicia, 1934, n. 48.
- O. Ranelletti**, Note sul progetto di costituzione presentato dalla commissione dei 75 all'assemblea costituente, in Foro it., 1947, IV, c. 81.
- S. Ranieri**, Manuale di diritto penale, Padova, 1952, I, p. 431.
- V. Rapelli**, La responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001 tra modello penale e modello amministrativo, in Resp. civ. prev., 2003, p. 1204.
- P. Rausei**, Vigilanza, ispezioni e sanzioni, Milano, 2007.
- P. Rausei**, Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in Dir. prat. lav., 2011, p. 2449.
- P. Rausei**, Confisca obbligatoria in materia di lavoro, in Dir. prat. lav., 2011, p. 1409.
- P. Rausei**, Extracomunitari: lavoro irregolare e apparato sanzionatorio, in Dir. prat. lav., 2012, p. 2865.
- P. Rausei**, Illeciti e sanzioni. Manuale di diritto sanzionatorio del lavoro, Milano, 2013.
- O. Razzolini**, Il problema dell'individuazione del datore di lavoro nei gruppi di imprese al vaglio della Corte di Giustizia. Verso un'idea di co-datorialità?, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, p. 1286.
- O. Razzolini**, Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell'era della flexsecurity, in Riv. giur. lav., n. 1/2013, p. 30.

- E. Redenti**, Sulla funzione delle Magistrature industriali. Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei Probiviri, Roma, 1906, ora in Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo, Milano, 1962, II, p. 577.
- F. M. Renazzi**, Elementa juris criminalis, Bologna, 1826.
- T. Renzi**, Le ipotesi tipiche di sospensione: la malattia, in Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, a cura di **C. Cester**, in Diritto del lavoro, diretto da **F. Carinci**, Torino, 2007, II, p. 1609.
- G. Ratiglia**, La tutela penale della pubblica economia, Torino, 1931.
- M. Ricci**, Sicurezza del lavoro e responsabilità sociale d'impresa, in Percorsi di diritto del lavoro, a cura di **D. Garofalo** e **M. Ricci**, Bari, 2006, p. 455.
- M. Ricci**, Ambiente di lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, in AA.VV., Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, a cura di **L. Montuschi** e **P. Tullini**, Bologna, 2006, p. 52.
- R. Richard**, Diritto del lavoro, vol. II, Legislazione sociale, Milano, 1957.
- G. Richier**, De la responsabilité pénale des personnes morales, Lyon, 1943.
- G. Riccio**, voce Responsabilità penale, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1991, p. 17.
- A. Ridola**, La rottura del contratto di lavoro, in Riv. pen., 1907, LXVI, p. 5.
- R. Rigola**, Il problema della nostra emigrazione prima e dopo la guerra, Firenze, 1922.
- S. Riionato**, Profili penali della nuova normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, p. 1056.
- S. Riionato**, Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell'ente e personalità della responsabilità penale dell'ente (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 824.
- G. A. Ritter**, Storia dello Stato sociale, Roma, 1996.
- L. Riva Sanseverino**, Lezioni di legislazione del lavoro, Padova, 1934.
- L. Riva Sanseverino**, Corso di diritto del lavoro, Padova, 1937.
- L. Riva Sanseverino**, Disciplina delle attività professionali: impresa in generale – artt. 2060- 2131, in Commentario al codice civile: Libro V – Del lavoro, a cura di **A. Scialoja** e **G. Branca**, Bologna, 1986, p. 196.
- L. Riva Sanseverino**, Libro Quinto del Lavoro. Commentario del codice civile, a cura di **A. Scialoja**, Bologna-Roma, 1943, *sub* art. 2060, p. 5.
- M. Riverditi**, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009.
- M. Riverditi**, “Interesse o vantaggio“ dell'ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in Arch. pen., 2011, p. 397.
- R. Rivero**, Le statuizioni civili della sentenza Thyssen, in Riv. giur. lav., 2012, II, p. 203.
- R. Riz**, Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984.
- M. Roccella-T. Treu**, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Padova, 1992.
- M. Roccella-D. Izzi**, Lavoro e diritto nell'Unione europea, Padova, 2010.
- A. Rocco**, Crisi dello Stato e sindacati (1920), in Politica. Scritti e discorsi politici, II, La lotta contro la reazione antinazionale (1919-1924), Milano, 1938, p. 631.
- G. Rocco**, Aziende confiscate e continuità aziendale, in Il quotidiano unico, 25 ottobre 2013.
- G. Rocco di Torrepadula**, Persone giuridiche e associazioni, Napoli, 1913.
- L. Rodino**, Le voci “società operaie”, “sussidio” e “scopi accessori” di cui agli articoli

1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3816 sulle società di mutuo soccorso, in Giur. it., 1893, IV, c. 214.

A. Roiati, Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale, in Cass. pen., p. 2867.

A. Roma Valdés, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Alcobendas (Madrid), 2012.

U. Romagnoli, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, in Storia contemporanea, 1970, p. 105, ora in Lavoratori e sindacato tra vecchio e nuovo diritto, Bologna, 1974, p. 187.

U. Romagnoli, Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 351.

U. Romagnoli, voce Diritto del lavoro (Storia del), in Dig. disc. priv., Sezione commerciale, IV, Torino, 1989, p. 478.

U. Romagnoli, 1893-1993: i probiviri avrebbero cento anni, in Lav. dir., 1993, p. 339.

U. Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 1995.

M. Romano, Repressione della condotta antisindacale: profili penali, Milano, 1974.

M. Romano, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1031.

M. Romano, La responsabilità amministrativa di enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. società, 2002, p. 400.

C. Romeo, L'area della salute : diritto civile e diritto del lavoro a confronto, in Dir. lav., 2005, p. 145.

R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961, Milano, 1988.

T. E. Romolotti, Modello organizzativo e corporate social responsibility: la via etica alla 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 123.

T. E. Romolotti, Modello organizzativo e sistemi di gestione per la sicurezza: alla ricerca di un coordinamento, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 37.

M. Ronco, voce Responsabilità delle persone giuridiche. Diritto penale, in Enc. giur., Agg. XI, Roma, 2002, p. 1.

R. Rordorf, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le società, 2001, p. 1297.

P. Rossi, Lineamenti di diritto penale costituzionale, Palermo, 1954.

A. Rossi, L'azione di regresso dell'Inail dopo l'art. 2 legge 123/2007: riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile, in Riv. dir. sic. soc., n. 1/2008, p. 187.

A. Rossi, Il corporate crime: analisi dei tratti qualificanti e strategie di contrasto, Studi in onore di F. Coppi, vol. II, Torino, 2011, p. 1215.

A. Rossi-F. Gerino, Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, art. 30 D. Lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 15.

J. A. Roux, Cours de droit criminel français, Paris, 1927, vol. I.

R. Rovelli, Disciplina penale dell'impresa, Milano, 1953.

C. Roxin, I compiti futuri della scienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 5.

F. Ruggieri, La protection des intérêts financiers de l'Union et le role de l'Olaf vis-à-vis de la responsabilité pénale des personnes morales et de chef d'entreprises et admissibilité mutuelles des preuves, Bruxelles, 2005.

G. Ruggiero, Capacità penale e responsabilità degli enti, Torino, 2004.

M. Ruini, L'organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero nella Costituzione,

Milano, 1953.

A. Russo, Sull'impiego al lavoro di lavoratori extracomunitari a fini di sfruttamento, in Dir. rel. ind., p. 513.

Gius. Sabatini, Trattato di procedimenti speciali e complementari nel processo penale, Torino, 1956.

Gu. Sabatini, Delitti contro la libertà del lavoro nella sociologia, nella legislazione e nella psicologia collettiva, Catanzaro, 1904.

Gu. Sabatini, Il reato e la responsabilità penale in rapporto alle persone giuridiche, in Scuola pen. unitaria, 1929, p. 3.

Gu. Sabatini, Il sistema processuale per la repressione dei crimini fascisti, in Giust. pen., 1946, II, c. 317.

E. Saccà, Impresa individuale e societaria illecita, Milano, 1988.

A. Saccone, La legge di pubblica sicurezza, Milano, 1930.

G. Sacconi, Le responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, Torino, 2005.

G. Sacerdoti, La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, in Riv. it. dir. pen. proc., 1998, p. 1349.

P. Sacerdoti, L'associazione sindacale nel diritto italiano, Roma, 1928.

V. Salafia, Costituzionalità del d. lgs. n. 231/2001 e il disegno di legge per la sua parziale riforma, in Le società, 2010, p. 1241.

L. Salazar, La direttiva 2009/52/CE che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in AA.VV., Il diritto del lavoro nell'Unione europea, a cura di **R. Foglia** e **R. Cosio**, Milano, 2011, p. 257.

G. Salcuni, L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011.

Q. Saldaña, Capacidad criminal de las personas sociales, in Rev. gen. legisl. y jurisprud., 1926, p. 307 e 1927, p. 5.

G. Salemi, Studi di diritto corporativo, Padova, 1929.

A. Salerno, Diritto comunitario della sicurezza del lavoro, Padova, 1992.

A. Salerno, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in Prevenzione e sicurezza sul lavoro, a cura di **A. Salerno** e **P. Bernardini**, Padova, 1996, p. 9.

A. Salis, Lineamenti giuridici nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro nelle nuove norme di polizia mineraria, in Prev. inf., 1959, p. 1.

R. Salonia-C. Petrucci-S. Taddei, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e sistema disciplinare, inserto di Dir. prat. lav., n. 5/2005, p. XI.

R. Salonia-C. Petrucci-S. Taddei, Infortuni sul lavoro: responsabilità amministrativa degli enti, in Dir. prat. lav., 2010, p. 918.

A. Salvatore, Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, Milano, 1900.

A. Salvatore, Il "codice etico": rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa, in Resp. amm. soc., n. 4/2008, p. 67.

G. Salvi, L'art. 219 c.p.p.: un'ipotesi di ricostruzione sistematica, in Riv. giur. lav., 1983, IV, p. 83.

G. Salvioli, I difetti del codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie, Palermo, 1890.

G. Sammarco, Interessi comunitari e tecniche di tutela penale, Milano, 2002.

- P. Sandulli**, Prestazione di lavoro subordinato ed attività di rappresentanza, Milano, 1974.
- D. Sangirardi**, La legge penale e i conflitti del lavoro, Milano, 1926.
- T. Santamaria**, La responsabilità amministrativa nel d. lgs. n. 231/2001, in Il fisco, p. 11587.
- I. Santangelo Spoto**, I fasci dei lavoratori in Sicilia, in Rass. sc. soc. e pol., 1894, XI, vol. II, p. 321.
- F. Santi**, La responsabilità delle società e degli enti, Milano, 2004.
- C. Santoriello**, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, in Resp. amm. soc., 1/2008, p. 161.
- C. Santoriello**, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza di reati colposi, in Resp. amm. soc., n. 4/2011, p. 71.
- C. Santoriello**, Sull'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali, in Resp. amm. soc., n. 2/2013, p. 189.
- A. Santoro**, Le nuove figure di reato nella legislazione sindacale italiana, in Riv. dir. e proc. pen., 1927, p. 1.
- A. Santoro**, Promotori ed organizzatori e tentativi di sciopero e di serrata, in Mass. giur. lav., 1930, p. 76.
- F. Santoro Passarelli**, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Stato, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961.
- F. Santoro Passarelli**, Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero, in Studi in onore di F. Carnelutti, vol. IV, Padova, 1951, p. 437.
- A. Santosuosso-F. Colao**, Politici e amnistia, Verona, 1986.
- H. Satzger**, Politica criminale europea: pericolo o prospettive per gli ordinamenti penali nazionali all'interno dell'Unione Europea, in AA. VV., Europa e diritto penale, Milano, 2013, p. 285.
- I. A. Savini-M. Calleri**, Federal Sentencing Guidelines e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 73.
- A. Scarcella**, La delega di funzioni, in AA.VV., Reati contro la salute e la dignità del lavoro, a cura di **B. Deidda** e **A. Gargani**, Torino, 2012, p. 89.
- A. Scarcella**, Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'ODV no al modello riparatorio, in Resp. amm. soc., n. 2/2012, p. 253.
- F. Scarlata**, Intorno ai delitti di sciopero e coalizione, in Suppl. Riv. pen., 1903-1904, XII, p. 208.
- E. Scaroina**, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006.
- F. Scarpelli**, Il contrasto al lavoro irregolare, in Riv. giur. lav., 2008, I, p. 66.
- S. Scarponi**, Globalizzazione e responsabilità sociale delle imprese transnazionali, in Lav. dir., n. 1/2006, p. 149.
- G. Scartozzi**, Il datore di lavoro nel settore privato e pubblico, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto da **M. Persiani** e **M. Lepore**, Torino, 2012, p. 131.
- P. Scevi**, Diritto delle migrazioni, Piacenza, 2010.
- P. Schlesinger**, Persone e mercato, in Riv. dir. proc. civ., 1996, p. 797.
- Schuldreic Talleda**, Las personas iuridicas y su responsabilidad, in Rev. univ. juridicas y sociales, Buenos Aires, 1937, n. 1, p. 24.
- H. Schultz**, L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de

- participation a l'infraction, in *Riv. int. de droit pén.*, 1957, p. 126.
- F. Schupfer**, La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro, Roma, 1883.
- S. Sciarra**, Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali, in *Arg. dir. lav.*, n. 2/2001, p. 391.
- R. Scognamiglio**, Il lavoro nella Costituzione italiana, in AA.VV., Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1978, p. 144.
- M.M. Scoletta**, Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna, in *Le società*, 2010, p. 1116.
- M. M. Scoletta**, Infortuni sul lavoro, possibile vantaggio dell'ente ed esigibilità del modello organizzativo, in *Le società*, 2012, p. 1105.
- F. Scoplis**, Storia della legislazione italiana, vol. III, parte II, Torino, 1847.
- G. Secreti**, Sulla responsabilità penale dei legali rappresentanti (ad es. amministratori) di un ente collettivo (ad es. società) con particolare riferimento ad infrazioni nell'ambito dell'impresa gestita, in *Mass. giur. lav.*, 1967, p. 307.
- D. SegA-A. Sitzia**, Le dimensioni della responsabilità sociale dell'impresa e le fonti di regolazione: questioni in materia di impresa, lavoro e sicurezza, in *Dir. rel. Ind.*, 2011, p. 673.
- I. Scordamaglia**, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione, in *penalecontemporaneo.it*, 23 novembre 2012.
- W. Seiler**, Strafrechtliche Massnahmen als Unrechtfolgen gegen Personenverbände, Freiburg, 1967.
- M. Selva**, La responsabilità da misfatto della persona giuridica nell'ordinamento della Repubblica di San Marino: legge 21.01.2010 n. 6, in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2010, p. 69.
- E. Selvaggi**, Dopo il recepimento dei tre strumenti normativi parte la corsa a tappe per l'entrata in vigore, in *Guida al dir.*, n. 42/2000, p. 43.
- N. Selvaggi**, La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2778.
- N. Selvaggi**, L'interesse dell'ente collettivo, Napoli, 2006.
- N. Selvaggi**, Infortuni sul lavoro ed interesse dell'ente. Tra rottura e conservazione, l'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 509.
- N. Selvaggi**, La tolleranza del vertice d'impresa tra "inerzia" e "induzione al reato", Napoli, 2012.
- E. Sergardi**, La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro, Pisa, 1886.
- A. Sermonti**, Il diritto sindacale italiano, Roma, 1929.
- A. Sermonti**, L'intervento del sindacato nelle controversie individuali di lavoro, in *Dir. lav.*, 1929, p. 19.
- A. Sermonti**, Il reato di inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, in *Sc. pos.*, 1929, I, p. 353.
- A. Sermonti**, I delitti contro l'ordine del lavoro, in *Riv. pen.*, 1931, II, p. 589.
- A. Sermonti**, Sull'art. 509 cod. pen., in *Mass. giur. lav.*, 1935, p. 576.
- P. Serra**, I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro (parte seconda), in *Giur. merito*, 2013, p. 2515.
- M. Severino**, La responsabilità penale del direttore di stampe periodiche e l'art. 27 della Costituzione, in *Riv. pen.*, 1949, II, p. 877.
- F. Sforza**, La direttiva 89/392/CEE sulle macchine utensili: un ulteriore esempio di "diritto penale comunitario"?, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 316.

- F. Sgubbi**, voce Diritto penale comunitario, in Noviss. dig. it., Appendice, vol. II, Torino, 1981, p. 1224.
- F. Sgubbi**, Una nuova pena accessoria nel codice penale: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in Giur. comm., 1983, I, p. 17.
- F. Sgubbi-D. Fondaroli-A. Astrologo**, La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 179.
- F. Sgubbi-V. Manes**, Responsabilità degli enti e modelli organizzativi: spunti problematici e questioni applicative, in Ius 17, 2009, p. 227.
- R. Sicurella**, Diritto penale e competenze dell'Unione europea, Milano, 2005.
- U. Sieber**, Unificazione europea e diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 874.
- V. Simi**, I principi costituzionali di tutela del lavoratore, in Rass. lav., 1968, p. 457.
- V. Simi**, Potere disciplinare dell'imprenditore e articolo 2106 c.c., in Dir. lav., 1965, p. 31.
- G. Slapper-S. Tombs**, Corporate Crime, Essex, 1999.
- H. H. Slessor-C. Baker**, Trade Union Law, London, 1927.
- A. Smilari**, Gli scioperi agricoli in Italia: cause e rimedi, Roma, 1902.
- J. Smith-B. Hogan**, Criminal Law, Londra, 1973 e 2002.
- C. Smuraglia**, La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro, Milano, 1958.
- C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1962.
- C. Smuraglia**, Esercizio dell'impresa e responsabilità penali, in Temi, 1968, p. 440.
- C. Smuraglia**, La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei principi costituzionali, in Quale giust., n. 27-28 (1974), p. 355.
- C. Smuraglia**, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1974.
- C. Smuraglia**, La tutela penale nel quadro sistematico della protezione del lavoro, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 34.
- C. Smuraglia**, Le sanzioni penali nella tutela del lavoro subordinato, in Riv. giur. lav., 1977, IV, p. 315.
- C. Smuraglia**, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980.
- C. Smuraglia**, La legge n. 689/1981 e il diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 55.
- C. Smuraglia**, Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela), in Riv. giur. lav., 2000, I, p. 447.
- C. Smuraglia**, Sicurezza e igiene sul lavoro, quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive, in Riv. giur. lav., n. 4/2001, p. 465.
- C. Smuraglia**, Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell'Italia nell'adempimento e le vie per uscirne, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 183.
- C. Smuraglia**, Prime valutazioni in relazione allo schema di decreto legislativo per un testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2004 ai sensi dell'art. 3 legge 29.7.2003 n. 229, in www.amblav.it.
- C. Smuraglia**, Nuovi fattori di rischio, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro: quali regole ?, in Riv. giur. lav., 2005, I, p. 3.
- P. Soprani**, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001.
- P. Soprani**, La Corte di giustizia CE boccia il d. lgs. n. 626/94, in Igiene sic. lav., 2002, p. 43.
- P. Soprani**, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria, in Igiene sic. lav., 2009, p. 87.

- E. Soprano**, Trattato teorico-pratico delle società commerciali, Torino, 1934.
- C. Sotis**, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 173.
- C. Sotis**, Il trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione Europea, in Cass. pen., 2010, p. 1162.
- G. Spagnolo**, Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: cenni storici e principi fondamentali, in AA.VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007, p. 7.
- L. Spagnuolo Vigorita**, Studi sul diritto tedesco del lavoro, Milano, 1961.
- L. Spagnuolo Vigorita**, Responsabilità dell'imprenditore, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da **L. Riva Sanseverino** e **G. Mazzoni**, Padova, 1971, p. 450.
- L. Spagnuolo Vigorita**, Il potere disciplinare dell'imprenditore e limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, in I poteri dell'imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, Atti del IV convegno nazionale di diritto del lavoro tenutosi a Saint Vincent il 3-6 giugno 1971, Milano, 1972, p. 282.
- L. Spagnuolo Vigorita**, Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro, in Orient. giur. lav., 1996, p. 849.
- V. Spagnuolo Vigorita**, L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959.
- M. Spasari**, Diritto penale e costituzione, Milano, 1966.
- G. C. Spattini**, Ascesa e declino (eventuale) della nozione di "Costituzione economica" (nell'ordinamento italiano e in quello comunitario), in Scritti in onore di V. Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, p. 1465.
- V. Speciale**, Il datore di lavoro nell'impresa integrata, in La figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni, Milano, 2010, p. 77.
- D. Spirito**, Datore di lavoro-imprenditore e tipicità dei soggetti nelle fattispecie omissive improprie colpose, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1165.
- A. Splendore**, La responsabilità degli enti morali o persone giuridiche per i delitti o quasi delitti, in Giur. it., 1908, IV, c. 322.
- G. Stea**, Gli enti responsabili dell'illecito da reato nella prospettiva europea, in Riv. pen., 2013, p. 746, nota 1.
- G. Stalla**, Reati societari presupposto di responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 1/2006, p. 135.
- F. Stella**, Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 459.
- F. Stella**, Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1254.
- F. Stella**, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 55.
- F. Stella-M. C. Galavotti**, Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 868.
- F. Stolfi**, Le definizioni, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Torino, 2010, p. 49.
- F. Stolfi**, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cura di **L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo**, Torino, 2010, p. 245.
- C. D. Stone**, Where the law ends: the social control of corporate behaviour, New York, 1975.

- L. Stortoni**, Profili penali delle società commerciali come imprenditori, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, p. 1172.
- S. Stortoni-D. Tassinari**, La responsabilità degli enti: quale natura ? quali soggetti ?, in Indice pen., 2006, p. 7.
- A. Strata**, La delega delle funzioni in materia di sicurezza del lavoro, in Cass. pen., 2009, p. 3550.
- F. Sulpizi**, Il problema dell'emigrazione dopo la rivoluzione fascista, Milano, 1923.
- G. Suppiej**, I limiti al potere direttivo dell'imprenditore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 485.
- G. Suppiej**, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1988, I, p. 442.
- E. Sutherland**, White Collar Crime, New York, 1949 (nella traduzione italiana, Il crimine dei colletti bianchi, Milano, 1987).
- G. Tarozzi**, I problemi del lavoro e del proletariato e la legislazione sociale, Taranto, 1899.
- G. Tartaglia Polcini**, La responsabilità ex legge 231/2001 con riferimento alla formazione ed informazione nella prevenzione antinfortunistica, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 109.
- G. Tarzia**, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1975.
- M. Tatarelli**, La malattia nel rapporto di lavoro, Padova, 1993.
- F. Tedeschi**, Dei corpi morali secondo i principi della legge civile, Torino, 1877.
- A. Terzi**, Debolezza della tutela antinfortunistica e caratteristiche del rapporto di lavoro, in Quest. giust., 2007, p. 990.
- A. Tesauo**, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale, in Foro pen., 1962, c. 239.
- K. Tiedemann**, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 616.
- K. Tiedemann**, Il nuovo codice penale spagnolo e l'idea europea di codificazione, in Studium iuris, 1997, p. 712.
- K. Tiedemann**, L'uropeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 19.
- K. Tiedemann**, La responsabilità da reato dell'ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 1.
- M. Tiraboschi**, Rapporti di lavoro atipici e tutela della salute negli ambienti di lavoro: le problematiche giuridiche connesse alla trasposizione in Italia della direttiva n. 91/383/CEE, in Dir. rel. ind., 1996, n. 3, p. 51.
- M. Tiraboschi**, Verso il testo unico della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, in Guida al lav., n. 48/2004, p. 12.
- M. Tiraboschi**, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto legislativo n. 106 del 2009; il nuovo testo unico, in AA.VV., Il testo unico della sicurezza del lavoro dopo il correttivo al decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 106/2009, a cura di **M. Tiraboschi** e **L. Fantini**, Milano, 2009, p. 11.
- M. Tiraboschi-P. Rausei**, Legislazione solida e rigorosa, in Il Sole-24 ore, 22 aprile 2011, p. 24.
- L. Tomassini**, L'associazionismo operaio e popolare: aspetti e problemi della diffusione del mutualismo nell'Italia liberale, in **S. Musso**, Tra fabbrica e società,

Milano, 1999, p. 3.

A. Tonani, Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 231.

A. Tonani-P. Teramo, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un modello organizzativo nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc., n. 3/2008, p. 174.

S. Toriello, Il ruolo dell'INAIL nel processo penale per reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, in Dir. rel. ind., 2009, p. 1049.

G. Torti, "Accesso" alle informazioni sui rischi e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 177.

A. Tortori, Responsabilità ferroviaria in materia di contravvenzioni, Milano, 1891.

G. L. Tosato, I regolamenti delle comunità europee, Milano, 1965.

F. Tosello, Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231, in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 105.

A. Traversi, Aspetti comparatistici, in Le società, 1993, p. 699.

E. Trébutien, Corso di procedura penale (traduzione a cura di **P. Marsilio-N. Durante-F. Lestingi**), Napoli, 1866.

A. Tresoldi-E. Lungaro, La compliance al d. lgs. 231/01: una valutazione costi/benefici a più di 10 anni dalla sua entrata in vigore, in Resp. amm. soc., n. 1/2012, p. 117.

T. Treu, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 1027.

T. Treu, La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida, in Mass. giur. lav., 2007, p. 696.

A. Tampieri, Azione sindacale e contrattazione collettiva nella tutela delle condizioni di lavoro, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 553.

A. Travi, La responsabilità della persona giuridica nel d. lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo, in Le società, 2001, p. 1305.

M. Tremolada, Il potere disciplinare, Padova, 1993.

P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.

A. F. Tripodi, "Situazione organizzativa" e "colpa in organizzazione": alcune osservazioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 521.

P. Trousse, Sanctions pénales et personnes morales, in Rev. dir. pén. crim., 1975-1976, p. 720.

L. Troyer-A. Ingrassia, La difficile compatibilità tra reati presupposto colposi d'evento e responsabilità degli enti: una possibile soluzione compromissoria, in Riv. dott. comm., 2012, p. 910.

C. Trucco, Responsabilità penale nell'impresa: problemi di personalizzazione e delega, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 763.

P. Tullini, I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2010, p. 403.

P. Tullini, Presentazione, in La nuova sicurezza sul lavoro. Commentario diretto da L. Montuschi, II. Gestione della prevenzione, a cura dell'A., Bologna, 2011, p. 3.

P. Tullini, I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista, in Ius 17, n. 3/2012, p. 163.

P. Tuozzi, I delitti contro la libertà del lavoro, in Suppl. Riv. pen., 1897-1898, VI, p. 12.

- F. Turano**, I reati e le pene nella legislazione sindacale, Roma, 1927.
- A. Turati-G. Bottai**, La carta del lavoro illustrata e commentata, Roma, 1929.
- A. Tursi**, Responsabilità sociale dell'impresa, "etica di impresa" e diritto del lavoro, in Lav. dir., n. 1/2006, p. 65.
- V. Tutinelli**, Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi, in Resp. amm. soc., n. 4/2012, p. 53.
- V. Tutinelli**, Responsabilità per falso in bilancio e determinazione del profitto contestabile alla luce della recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Italease, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 151.
- M. Vacca**, Il diritto di sciopero e le sue limitazioni nelle organizzazioni e nei paesi europei, Milano, 1983, p. 178.
- C. Valbonesi**, Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d'interazione funzionale fra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 1020.
- G. B. Valente**, La organizzazione corporativa del Estado en Italia, in Rev. gen. de legisl. y jurisprud., 1926, p. 482.
- A. Valenti**, La tutela degli interessi nelle Comunità Europee, Milano, 1963.
- G. Valentini Fersini**, Protezione e legislazione internazionale del lavoro, Milano, 1909-1910.
- R. Valeur**, La responsabilité pénale des personnes morales dans le droit français et anglo-américains, Paris, 1931.
- A. Vallebona**, Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: la barbarie del diritto, in Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura di **M. N. Bettini**, Milano, 1996, p. 63.
- A. Vallebona**, Sicurezza del lavoro e certezza del diritto: finalmente scende in campo la Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 1996, p. 829.
- A. Vallebona**, Meglio il garantismo del giustizialismo, in Giust. civ., 1998, I, p. 2647.
- J. Valls Prieto**, Las exencions de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: son responsables los partidos políticos y los sindicatos?, in Cuadernos de política criminal, 2011, 104, p. 49.
- L. Varanelli**, La Cassazione esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti, in Le società, 2011, p. 575.
- G. Vardaro**, L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico sindacale, in Dir. lav. rel. ind., 1979, p. 584.
- G. Vardaro-B. Veneziani**, La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavoristica delle origini, in Riviste giuridiche italiane (1865-1945), in Quaderni Fiorentini, n. 16, Milano, 1987, p. 470.
- G. Varraso**, La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed "eterointegrazione" giurisprudenziale, in Cass. pen., 2010, p. 1383.
- G. Varraso**, L' "ostinato silenzio" del d. lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo "perché", in Cass. pen., 2011, p. 2545.
- G. Varraso**, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012.
- F. Vassalli**, La missione del giurista nella creazione del diritto, in Studi in onore di Carnelutti, Padova, 1950, I, p. 502.
- G. Vassalli**, La potestà punitiva, Torino, 1942.
- G. Vassalli**, Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio, in Giur. cost., 1957, p. 1005.

- G. Vassalli**, Sull'obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente, in Giur. cost., 1966, p. 709.
- L. Venditti**, Lavoro degli extracomunitari e scadenza del permesso di soggiorno, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, p. 762.
- B. Veneziani**, I conflitti del lavoro e la loro composizione nel periodo precorporativo, in Riv. dir. lav., 1972, p. 209.
- P. Veneziani**, L'art. 32 bis c.p.: un'applicazione giurisprudenziale, in Indice pen., 1987, p. 105.
- P. Veneziani**, Regole cautelari "proprie" e "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente orientate, Padova, 2003.
- D. Venturi**, I datori di lavoro privati, in AA.VV., Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di **M. Tiraboschi**, Milano, 2008, p. 155.
- A. Verde**, Sciopero e inadempienza contrattuale dell'imprenditore, in Dir. lav., 1930, II, p. 116.
- A. Verde**, Fondamento della tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro, del contratto collettivo e della ordinanza corporativa, in Riv. pen., 1930, I, p. 580.
- A. Verde**, Ancora sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, Roma, 1928, p. 310.
- A. L. Vergine**, L'Italia ha sottoscritto la Convenzione del consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, in Dir. pubbl. comp. e europeo, 2011, p. 413.
- F. Verna**, Il fascismo nella tutela della legge, in Giust. pen., 1931, I, c. 1206.
- J.A.E. Vervaele**, La responsabilité pénale de et au sein de la personne morale aux Pays-Bas, in Rev. sc. crim., 1997, p. 325.
- A. Vespasiani**, Interpretazione del bilanciamento dei diritti fondamentali, Padova, 2002.
- M. Vialetti**, Compliance programs and labour law, in AA.VV., Corporate Criminal liability and compliance programs, a cura di **A. Fiorella**, vol. I, Liability "ex crimine" of legal entities in members states, Napoli, 2012.
- E. Vidari**, A proposito di alcuni progetti di legge sugli infortuni sul lavoro, in Rendiconti del regio istituto lombardo di scienze e lettere, XXVIII, 1895.
- G. Vidiri**, Legge 24 novembre 1981 n. 689 e prospettive del diritto penale del lavoro, in Dir. lav., 1983, I, p. 373.
- G. Vidiri**, Legge 3 agosto 2007 n. 123: infortuni sul lavoro e azione di regresso dell'INAIL, in Mass. giur. lav., 2007, p. 904.
- F. Viganò**, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1433.
- F. Viganò**, L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi in onore di M. Romano, IV, Napoli, 2011, p. 2645.
- F. Viganò-A. Valsecchi**, Secondo la Corte di giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d. lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione, in penalecontemporaneo.it, 6 settembre 2012.
- F. Vignoli**, Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo, in Dir. pen. proc., 2004.
- F. Vignoli**, Principio di affidamento e attività d'impresa, in Resp. amm. soc., n. 4/2008, p. 15.
- F. Vignoli**, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie, in Resp. amm. soc., n. 1/2009, p. 10.

- F. Vignoli**, Un primo confronto fra il sistema punitivo ex d. lgs. 231/2001 e le sanzioni amministrative in materia di appalti, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 7.
- M. Vincieri**, La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, in Arg. dir. lav., 2009, p. 1091.
- S. Vinciguerra**, La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689, Padova, 1983.
- S. Vinciguerra**, Introduzione allo studio del diritto penale inglese, Padova, 1992.
- S. Vinciguerra**, Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte, in Giur. it., 2009, p. 1827.
- S. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi**, La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004.
- F. Virgilli**, Lo sciopero nella vita moderna, Torino, 1897.
- E. Vita**, voce Mutuo soccorso, in Dig. it., XV, parte II, Torino, 1909, p. 1213.
- L. Vitali**, Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25 septies d. lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 25.
- L. Vitali-C. Burdese**, La legge 3 agosto 2007 n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 125.
- T. Vitarelli**, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008.
- T. Vitarelli**, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc., 2009, p. 695.
- C. Vivante**, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1910-1915.
- C. Vivante**, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 1920.
- M. G. Vivarelli**, Il caporalato: problemi e prospettive, in Immigrazione, a cura di **P. Pisa**, in Dir. pen. proc., 2009 (inserto), p. 35.
- M. Vizzardi**, Divieto di assunzione di stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno: una questione interpretativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1714.
- K. Volk**, Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998.
- R. Von Hippel**, Manuale di diritto penale, traduz. a cura di **R. Vozzi**, Napoli, 1936.
- E. Vulterini**, Estorsione di somme o "taglie" in occasione della lotta agraria in Emilia, in Riv. pen., 1922, XCV, p. 380.
- E. Washburn**, A manual of criminal law, Chicago, 1889.
- S. e B. Webb**, The history of Trade unionism, London, 1894.
- M. G. Welham**, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide, Tottel Publishing, 2008.
- C. Wells**, Corporation and Criminal Responsibility, Oxford, 2001.
- F. Wharton**, Law of negligence, Philadelphia, 1874.
- A. M. Whiteside**, Legislation relating to public companies, in Oregon Law Rev., 1927, p. 93.
- H. Wiewiorska**, La responsabilité pénale des personnes morales, in Rev. polonaise de législation civile et crim., 1930, fasc. 2 (segnalato in Riv. dir. penit., 1930, p. 1209).
- J. Wilmart**, La responsabilité des dirigeants et cadres d'entreprise au regard du droit pénal commercial économique et financier, in Rev. int. dr. pén. crim., 1968-1969, p. 526.
- C.R.N. Winn**, The criminal responsibility of corporation, in Cambridge Law Journal, 1929, p. 399.

- M. Zalin**, Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale, in Amb. e sic., n. 12/2008, p. 8.
- E. Zanalda**, Responsabilità dell'ente per l'omicidio colposo da infortunio, in Giur. it., 2012, p. 4
- E. Zanalda**, Infortuni sul lavoro e omicidio doloso, in Giur. it., 2012, p. 910.
- G. Zanalda**, La responsabilità "parapenale" delle società, in Il fisco, n. 46/2001, p. 14805.
- G. Zanalda**, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, in Resp. amm. soc., n. 4/2007, p. 97.
- G. Zanalda-M. Barcellona**, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel processo penale. Riflessioni sul decreto legislativo, in Il fisco, 2001, p. 7587.
- D. Zaniolo**, Omessa adozione dei modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 161.
- V. Zeno-Zencovich**, Pena privata e punitive damages nei recenti orientamenti dottrinali americani, in Le pene private, a cura di **F. D. Busnelli** e **G. Salfi**, Milano, 1985, p. 376.
- G. Zilio Grandi**, La sospensione del rapporto, in Trattato di diritto privato, diretto da **M. Bessone**, Il lavoro subordinato, a cura di **F. Carinci**, II, Torino, 2007, p. 492.
- A. Zini**, Massima sicurezza e migliore prevenzione, in Igiene sic. lav., 2007, p. 622.
- A. Zini**, Il datore di lavoro committente e la valutazione dei rischi da interferenze, in AA. VV., Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, a cura di **L. Galantino**, Torino, 2009, p. 173.
- A. Zini**, Il quadro normativo per la tutela della salute dei lavoratori dopo il T.U. 81/2008, in AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di **F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini**, Milano, 2009, p. 35.
- S. Zirulia**, Recenti sviluppi nel diritto penale dell'immigrazione, in Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2013, Roma, 2013, p. 178.
- L. Zoppoli**, Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working papers Olympus, n. 18/2012.
- N. Zorzella**, Il lavoro degli stranieri e le resistenze corporative degli ordini professionali, in Quest. giust., 1997, p. 880.
- J. M. Zugaldia Espinar**, Las penas previstas en el artículo 129 del código penal para las personas jurídicas, in Poder Judicial, n. 46/1997, p. 327.